

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4127 —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

TOMO I

PAGINA BIANCA

INDICE

Tomo I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i>	1
Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato	»	3
Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente	»	21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	»	59
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2017-2019 .	»	65
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	»	123
 <i>L'Ecobilancio dello Stato (*)</i>		
 <i>Relazione tecnica</i>		
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	<i>Pag.</i>	209
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	»	325
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2017-2019	»	337
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2017-2019	»	338
 <i>Allegati conoscitivi alla relazione tecnica</i>		
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente .	»	349

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO II

Disegno di legge

Articoli	Pag.	1
Allegati	»	235
Tabelle A e B	»	245
Quadri generali riassuntivi	»	251

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	»	271
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	337
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	391
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale .	»	431
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	479
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	545
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...	»	623
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	675
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	749
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	815
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	»	859
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	927

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO

Onorevoli Deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi delle recenti modifiche, il documento presenta significative innovazioni sul piano dell'articolazione e dei contenuti. La nuova disciplina mira, infatti, ad avvalorare il ruolo “sostanziale” che il bilancio ha assunto a seguito della modifica costituzionale del 2012 e, in particolare, della mancata riproposizione del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che prevedeva il divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di bilancio. In tale ottica, uno degli elementi più qualificanti della riforma è l'unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento “integrato”.

A differenza di quanto accadeva nei precedenti esercizi finanziari, il bilancio dello Stato è infatti ora presentato al Parlamento integrando fin dall'inizio gli effetti delle modifiche proposte alla legislazione vigente con le risorse già disponibili in bilancio per il triennio di previsione considerato. Questa integrazione consente di riportare l'attenzione del Parlamento e della collettività sulle priorità dell'intervento pubblico, valutando allo stesso momento i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione.

Per distinguere le risorse già previste dalla normativa vigente da quelle stanziare o rideterminate con i nuovi interventi, il nuovo disegno di legge di bilancio è articolato in due sezioni.

La prima contiene le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa Nota di aggiornamento.

La seconda sezione riporta le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le rimodulazioni (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per sfruttare eventuali margini di efficienza e/o ridefinire gli interventi nell'ambito delle finalità già previste a legislazione vigente. Nell'ambito della seconda sezione sono inoltre contenute le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la prima sezione.

Al fine di dare evidenza contabile alle modifiche alla normativa contabile sopra indicate ed esaltare le novità più rilevanti con la finalità di garantire la massima trasparenza alle variazioni contabili poste in essere, è stata cambiata la struttura del documento contabile sottoposto al voto parlamentare. Di seguito un apposito riquadro che riepiloga le principali novità della struttura del documento.

Riquadro 1 – Le nuove modalità espositive dei dati contabili del disegno di legge di bilancio “integrato”

La legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ha dato natura sostanziale alla legge di bilancio che, come evidenziato in premessa, risulta adesso articolata in due sezioni distinte. Dal momento che la Sezione I della nuova legge di bilancio è riservata esclusivamente alle innovazioni legislative, la manovra di finanza pubblica (ovvero, l'insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente) non si esaurisce in essa, ma include anche le modifiche della legislazione vigente effettuate direttamente con la Sezione II senza l'intervento di nuove norme (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti). Questa nuova articolazione ha effetto sulla rappresentazione dei dati contabili e sul modo di individuare a partire da essi l'informazione concernente la manovra. La prospettazione dei dati di bilancio espone gli stanziamenti complessivi, dando separata evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, nonché agli altri interventi di modifica della legislazione vigente derivanti dalla Sezione II.

La nuova modalità espositiva dei dati si coglie dal prospetto per unità di voto del cosiddetto bilancio decisionale o deliberativo, esemplificato nello schema seguente per uno stato di previsione della spesa; anche le prospettazioni degli allegati tecnici sono adeguate di conseguenza.

Bilancio decisionale

Per ogni stato di previsione della spesa partendo dalle previsioni iniziali a legge di Bilancio (colonna 4) e assestate (colonna 5) dell'anno precedente rispetto al triennio di previsione, vengono riportate le componenti che determinano gli stanziamenti del disegno di legge di Bilancio. In particolare la prima componente (colonna 6) è costituita dalle previsioni a legislazione vigente, comprensive anche di proposte di adeguamento quantitativo che non derivino dall'esercizio delle facoltà cui sono espressamente dedicate le colonne successive: le rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (colonna 7); le riprogrammazioni, i rifinanziamenti e i definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna 8). La somma di queste 3 componenti determina gli stanziamenti di previsione della Sezione II, ossia senza l'effetto di innovazioni normative (colonna 9 = somma di colonne 6, 7 e 8).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
U d V	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno t-1	Previsioni assestate anno t-1		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazio ni delle dotazioni finanziarie previste a leg. Vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	DLB Sez II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	DLB Integrato (Sez I + Sez II)
1.1	UDV 1.1			RS CP anno t CS CP anno t+1 CS CP anno t+2 CS						

Gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del Disegno di legge di bilancio sono esposti separatamente (colonna 10). La cosiddetta manovra, complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà esercitabili con la Sezione II è ricostruibile considerando rispettivamente le colonne 10 e 8.

Le previsioni complessive del il Disegno di legge di bilancio – il cosiddetto **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I (colonna 11 = somma di colonne 9 e 10). I valori finanziari nelle colonne 7 e 8, sono dettagliati in appositi nuovi allegati ad ogni stato di previsione della spesa: l'uno dedicato alle rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c.3, lett. a), l'altro ai Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni previsti a leg. vigente (art.23, c.3, lett. b). Un ulteriore nuovo prospetto allegato a ciascun stato di previsione della spesa riepiloga, in relazione a ciascun Programma, distintamente per titolo di spesa, le spese di oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno (Art. 21, c.4). Per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata l'unica novità espositiva è costituita dalla distinzione tra Sezione II e Sezione I, senza le ulteriori articolazioni della Sezione II, tipiche della spesa.

Allegati tecnici

I prospetti degli allegati tecnici sono coerenti con le novità introdotte per il bilancio decisionale o deliberativo. La principale novità aggiuntiva è costituita dall'introduzione delle "azioni" quale ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa. Ciò comporta una nuova disaggregazione dell'allegato tecnico per capitoli di spesa che ora è articolato, per ciascun stato di previsione della spesa, in Missione → Programma → Centro di Responsabilità → Azione → capitolo di spesa.

Per rendere più immediato e trasparente il legame tra l'approvazione parlamentare di sull'allocazione delle risorse e gli effetti dell'azione pubblica, favorire la maggiore leggibilità e la valutazione degli interventi finanziati, le unità di voto parlamentare (oggi definite dai programmi di spesa) in appositi riepiloghi sono ulteriormente articolate in "Azioni", rappresentative delle attività svolte, delle politiche e i servizi erogati. L'introduzione delle Azioni, ancorché in via sperimentale a livello gestionale e conoscitivo a livello parlamentare, ha comportato come conseguenza la ristrutturazione delle Missioni e dei Programmi di cui si dirà in seguito.

Al contempo, grazie rafforzamento del ruolo della cassa nella fase di predisposizione delle previsioni di bilancio (con l'introduzione del cronoprogramma in fase di previsione), si rafforza il collegamento tra autorizzazione parlamentare e il momento in cui la spesa determina un impatto sul sistema economico attraverso la sua effettiva erogazione.

La proposta di legge interviene sulle disposizioni della normativa contabile che regolano la copertura finanziaria della legge di bilancio e ne rafforzano il ruolo di strumento per l'attuazione delle scelte di politica economica del Governo. In base a quanto previsto nella proposta in esame potranno infatti essere presentati, nei limiti delle compatibilità economiche e finanziarie, interventi a favore dello sviluppo, cosa oggi formalmente non ammessa.

Per garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio andrà assicurata la coerenza del saldo complessivo del bilancio dello Stato con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, senza la necessità di predisporre un autonomo prospetto di copertura delle variazioni marginali alla legislazione vigente, come attualmente avviene per la legge di stabilità. Il reperimento delle risorse per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per il finanziamento dei nuovi interventi potranno, in altri termini, essere definiti e valutati contestualmente anche in termini di impatto sul sistema economico e sui singoli settori di intervento. Nel prosieguo di questa relazione, le principali novità introdotte con la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica sono approfondite in appositi riquadri e appendici.

Per la prima volta, ai sensi della normativa contabile, viene predisposta la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio. La relazione tecnica contiene, per la sezione prima, l'indicazione delle innovazioni apportate da ciascuna disposizione normativa con la quantificazione dei relativi effetti finanziari e, per la sezione seconda, l'illustrazione sintetica degli effetti delle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportate alla legislazione vigente. Parte integrante della relazione tecnica è costituita dal quadro di raccordo che dimostra la coerenza del saldo netto da finanziare risultante dal bilancio integrato con gli effetti della manovra con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

La relazione al bilancio che segue è strutturata diversamente da quella degli anni precedenti. Essa, in coerenza con lo spirito della riforma sopra accennato, nella prima espone la composizione delle entrate e delle spese, evidenziando in apposite tabelle e gli effetti di ricomposizione derivanti dalle innovazioni legislative introdotte dalle due sezioni e dal decreto legge 193 del 2016.

Al fine di agevolare l'orientamento nell'ambito del nuovo bilancio viene riportato a seguire uno schema di indice che indica l'ordine in cui si susseguono le varie parti del documento.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo effetti della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni Sez. II)

Articolato (con allegato sui saldi)

Tabelle A e B

SEZIONE II – Bilancio Decisionale**Quadri generali**

- *Bilancio di competenza*
- *Bilancio di cassa*
- *Bilancio programmatico*

Stati di previsione di E e di S

Per ciascuno stato di previsione

Riepiloghi (per la spesa Missione, Programma, Azione, Titolo)

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rimodulazioni compensative per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (Art. 21, c.4)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione**Entrata**

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note Integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

Il quadro finanziario e i principali interventi

Il presente disegno di legge si colloca in uno scenario in cui, alla luce del prolungamento della fase di debolezza dell'economia e di segnali di ripresa ancora non pienamente stabilizzati, il Governo ha scelto di rimodulare la politica di bilancio in maniera favorevole alla crescita e intende mettere in campo ulteriori misure di supporto al sistema economico, ferma restando la necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio.

Anche in considerazione di questi elementi, il Governo ha chiesto, con la Relazione al Parlamento 2016, l'autorizzazione a rivedere il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) pur confermando uno scenario di progressivo consolidamento e il raggiungimento del pareggio strutturale nel 2019. L'indebitamento netto nominale è pertanto fissato nella proposta di questo disegno di legge di bilancio ad un livello pari al -2,3 per cento del PIL nel 2017, al -1,2 per cento del PIL per il 2018 e a -0,2 per cento del PIL per il 2019.

Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici di deficit, di cui si dà conto nella relazione tecnica di accompagnamento al presente disegno di legge ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, è determinato nel limite massimo di -38,6 miliardi nel 2017, -27,2 miliardi nel 2018 e -8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza, e di -102,6 milioni nel 2017, -77,5 milioni nel 2018 e -57,2 milioni nel 2019, in termini di cassa.

Concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, anche le disposizioni del decreto legge n. 193 del 2016 recentemente adottato dal Governo e recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (cd. decreto fiscale). In particolare, come già ricordato nella premessa, la manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

TAV. 1 - BILANCIO DELLO STATO - effetti della manovra di finanza pubblica 2017- 2019 - COMPETENZA
(dati in milioni di euro)

	2017			2018			2019		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	31.926	3.820	35.746	28.455	4.742	33.197	28.623	3.204	31.827
MINORI ENTRATE	16.243	0	16.243	9.345	0	9.345	8.531	0	8.531
MAGGIORI SPESE	15.683	3.820	19.503	19.111	4.742	23.853	20.092	3.204	23.296
- correnti	11.659	3.820	15.479	12.750	4.098	16.847	12.873	3.204	16.077
- capitali	4.023	0	4.023	6.361	645	7.006	7.220	0	7.220
COPERTURE	16.914	3.820	20.734	17.822	4.742	22.564	22.354	3.204	25.558
MAGGIORI ENTRATE	6.864	3.820	10.684	8.482	4.742	13.224	9.917	3.204	13.121
MINORI SPESE	10.049	0	10.049	9.340	0	9.340	12.436	0	12.436
- correnti	9.513	0	9.513	9.190	0	9.190	8.866	0	8.866
- capitali	536	0	536	150	0	150	3.571	0	3.571
SALDO FINALE	-15.012	0	-15.012	-10.634	0	-10.634	-6.270	0	-6.270
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-9.379	3.820	-5.559	-863	4.742	3.879	1.386	3.204	4.590
VARIAZIONE NETTA SPESE	5.633	3.820	9.453	9.771	4.742	14.513	7.656	3.204	10.860
- variazione netta spesa corrente	2.146	3.820	5.966	3.560	4.098	7.657	4.007	3.204	7.211
- variazione netta spesa capitale	3.487	0	3.487	6.211	645	6.855	3.649	0	3.649

In termini di competenza, i provvedimenti della manovra collegata al disegno di legge di bilancio e del cd. decreto fiscale, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato circa 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019. Gli interventi

disposti ammontano a circa 35,8 miliardi nel 2017, 33,2 miliardi nel 2018 e 31,8 miliardi nel 2019, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 20,8 miliardi nel 2017, 22,6 miliardi nel 2018 e 25,6 miliardi nel 2019. In termini netti, per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 e un incremento di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019. Le spese nette, invece, sono attese in aumento per circa 9,5 miliardi nel 2017, 14,5 miliardi nel 2018 e 10,9 miliardi nel 2019.

L'impegno del Governo a proseguire su un sentiero di consolidamento dei conti pubblici, pur con rinnovata attenzione alla necessità di consolidare l'attuale fase di ripresa economica, è resa evidente dal miglioramento atteso di tutti i principali saldi di bilancio nel triennio 2017-2019.

Oltre al saldo netto da finanziare aumentano infatti, in termini di competenza, di circa 30 miliardi di euro nel triennio, il risparmio pubblico e l'avanzo primario del bilancio dello Stato. Un progressivo miglioramento è atteso anche per i saldi misurati in termini di cassa.

Questi risultati beneficiano in particolare di un progressivo incremento delle entrate che, integrate con gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio, risultano pari a 567.994 milioni nel 2017, 586.014 milioni nel 2018, 596.833 milioni nel 2019 in termini di competenza, mentre, in termini di cassa, si attestano a 523.211 milioni, 542.146 milioni e 552.968 milioni rispettivamente negli anni 2017, 2018 e 2019.

L'incremento atteso è interamente riconducibile all'evoluzione prevista a legislazione vigente nel 2017, mentre un contributo positivo, seppure modesto, è riconducibile anche agli effetti della manovra negli anni successivi. Considerati anche gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del decreto fiscale, la manovra comporta complessivamente una diminuzione delle entrate nel 2017 per 5.559 milioni (sia di competenza che di cassa) e un aumento nei due esercizi successivi, rispettivamente per 3.879 milioni di competenza (4.362 milioni di cassa) e per 4.590 milioni di competenza (5.073 milioni di cassa).

Incide, in particolare nel primo esercizio finanziario, la completa sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a 15.133 milioni.

Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per l'efficientamento delle attività di riscossione, spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. Tali risorse sono infatti destinate al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra le altre, mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, tali da favorire i processi di trasformazione; l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici.

Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente. Esse risultano complessivamente pari a 72.313 milioni nel 2017, 68.534 milioni nel 2018 e 67.150 milioni nel 2019, in termini di competenza, e a 55.395 milioni nel 2017, 51.784 milioni nel 2018 e 50.403 milioni nel 2019, in termini di cassa. Nel prossimo esercizio finanziario incide, in particolare, la disposizione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 Mhz, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione.

Tavola 2 - BILANCIO DELLO STATO - Previsione DDL Integrato 2017- 2019 - COMPETENZA
(dati in milioni di euro)

	2016		2017			2018			2019		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016
ENTRATE											
Tributarie	491.750	487.606	493.171	-11.388	3.607	514.976	-826	4.640	527.184	1.320	3.160
Extra Tributarie	72.493	75.190	72.313	1.994	213	68.534	-53	102	67.150	50	44
Altre	3.174	3.175	2.511	16	0	2.504	16	0	2.499	16	0
Entrate finali	567.417	565.971	567.994	-9.378	3.820	586.014	-863	4.742	596.833	1.386	3.204
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	481.713	485.415	486.276	2.284	3.820	487.837	3.745	4.098	487.475	4.210	3.204
Interessi	84.157	79.481	79.287	-138	0	78.694	-185	0	76.835	-203	0
Spese in conto capitale	39.957	40.880	41.032	3.487	0	46.732	6.211	645	41.150	3.649	0
Spese finali	605.828	605.775	606.595	5.633	3.820	613.263	9.771	4.742	605.460	7.656	3.204
Rimborso prestiti	218.485	215.472	254.496	0	0	227.236	0	0	240.899	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-1.627	-2.101	-80	-11.541	0	16.979	1.665	645	30.024	-320	0
Saldo netto da finanziare	-38.411	-39.805	-38.601	-15.012	0	-27.249	-4.530	0	-8.628	-3.953	0
Avanzo primario	45.746	39.676	40.686	-15.150	0	51.445	-4.715	0	68.208	-4.156	0
Ricorso al mercato	-256.896	-255.277	-293.097	-15.012	0	-254.485	-4.530	0	-249.527	-3.953	0

Tavola 3 - BILANCIO DELLO STATO - Previsione DDL Integrato 2017- 2019 - CASSA
(dati in milioni di euro)

	BILANCIO 2016		2017			2018			2019		
	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali LB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.193/2016
ENTRATE											
Tributarie	461.192	457.109	465.306	-11.388	3.607	487.858	-826	5.039	500.066	1.320	3.559
Extra Tributarie	54.748	57.443	55.395	1.994	213	51.784	-53	186	50.403	50	128
Altre	3.174	3.175	2.511	16	0	2.504	16	0	2.499	16	0
Entrate finali	519.114	517.727	523.211	-9.378	3.820	542.146	-863	5.225	552.968	1.386	3.687
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	495.206	500.697	502.722	2.284	3.820	495.378	3.745	4.098	492.286	4.210	3.204
Interessi	84.158	79.620	79.209	-138	0	78.614	-185	0	76.753	-203	0
Spese in conto capitale	41.998	48.856	43.907	2.837	0	45.644	4.309	645	41.174	2.647	0
Spese finali	621.362	629.173	625.838	4.983	3.820	619.636	7.869	4.742	610.214	6.653	3.204
Rimborso prestiti	218.485	218.567	253.925	0	0	226.642	0	0	240.305	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-63.424	-65.766	-61.231	-11.541	0	-34.350	-4.439	1.128	-18.571	-2.637	483
Saldo netto da finanziare	-102.248	-111.447	-102.627	-14.362	0	-77.490	-8.732	483	-57.246	-5.267	483
Avanzo primario	-18.090	-31.826	-23.417	-14.500	0	1.124	-8.917	483	19.507	-5.470	483
Ricorso al mercato	-320.733	-330.014	-356.551	-14.362	0	-304.132	-8.732	483	-297.551	-5.267	483

Le spese finali, al netto di quelle per il rimborso delle passività finanziarie, presentano nel triennio di riferimento un andamento sostanzialmente stabile sebbene in presenza di una correzione rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente a favore della quota di spesa per investimenti.

Complessivamente, le spese correnti ammontano 566 miliardi di euro per l'anno 2017, 567 miliardi di euro per il 2018 e 564 miliardi di euro per il 2019. Quelle in conto capitale, dopo un significativo incremento tra il 2017 e il 2018 (da 41 miliardi di euro a 47 miliardi) si stabilizzano a oltre 41 miliardi di euro nel 2019, a fronte di stanziamenti tendenziali pari a 38,5 miliardi.

La composizione della spesa è determinata di gran lunga dalla legislazione vigente. Per l'esercizio finanziario 2017, gli effetti finanziari della manovra ammontano a circa 9,5 miliardi aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza.

In continuità con il percorso di razionalizzazione della spesa perseguito negli ultimi esercizi, concorrono al finanziamento dei nuovi interventi le riduzioni di spesa disposte dal presente provvedimento.

Le misure di efficientamento individuate hanno seguito una procedura già sperimentata negli anni precedenti e prevista a regime dalla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009), attraverso la formulazione di specifici obiettivi di risparmio per ciascun Ministero. Il contributo proposto dalle Amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione prima, sia con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione seconda e hanno riguardato prevalentemente la parte corrente (per circa l'83 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Dal lato della spesa si prevedono maggiori risorse, complessivamente per 1,9 miliardi nel 2017 e 2,6 dal 2018, da destinare al rinnovo dei contratti e alle assunzioni di personale della PA, ad interventi a favore del personale di polizia e delle forze armate e al riordino delle carriere del medesimo personale. A queste si aggiungono risorse in favore degli Enti territoriali per circa 1 miliardo annuo.

In materia previdenziale, si rafforza l'istituto della quattordicesima mensilità e si attribuisce una indennità, c.d. APE sociale, a particolari categorie di soggetti per consentire l'anticipo pensionistico, insieme ad ulteriori, specifiche disposizioni, dirette a facilitare l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci.

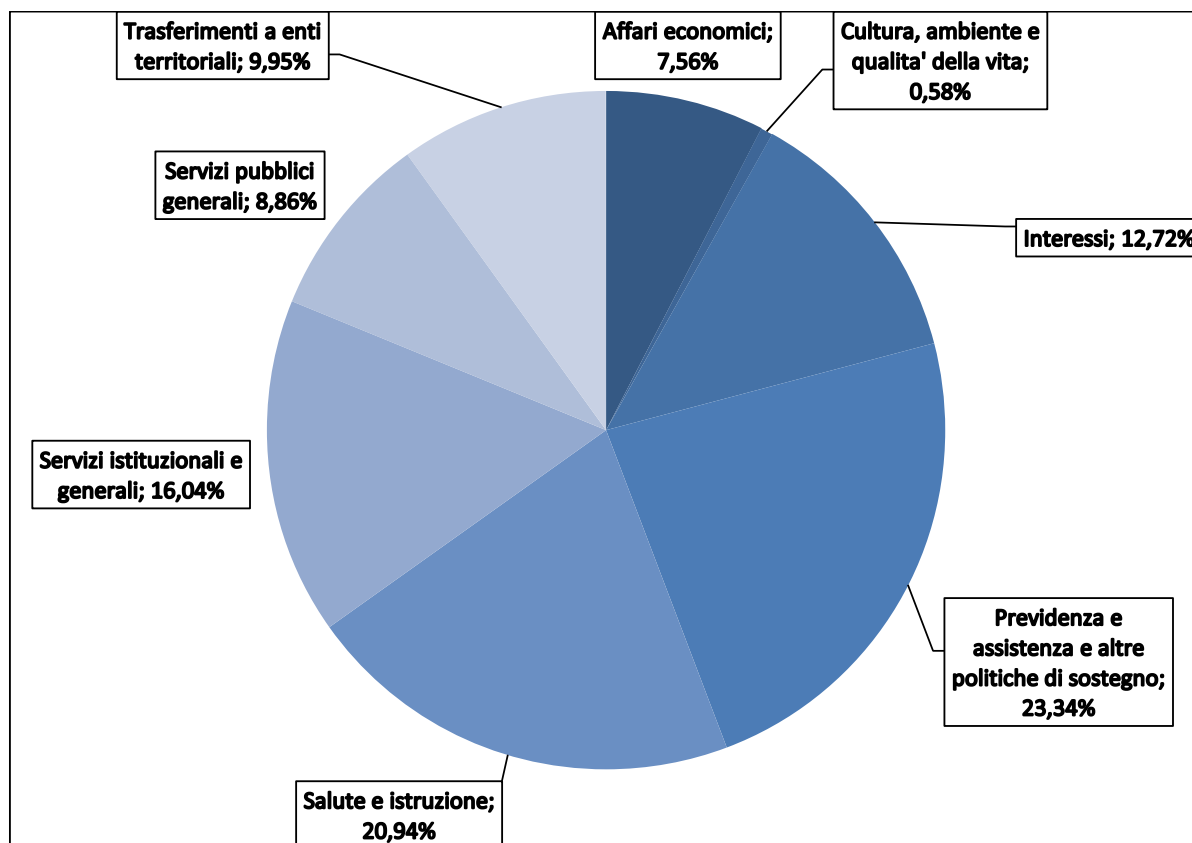
Sono previsti ancora interventi a favore dell'Università, della ricerca e volti a premiare il merito.

Un programma straordinario di investimenti è previsto attraverso lo stanziamento di un cospicuo ammontare di risorse per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, nonché mediante il rifinanziamento del fondo sviluppo e coesione.

In ambito sanitario sono previste ulteriori risorse per l'acquisto di medicinali innovativi, oncologici e per i vaccini.

Risorse aggiuntive sono infine destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali, per il rifinanziamento del fondo per la povertà e esclusione sociale e per gli interventi per la famiglia.

Figura 1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2017, stanziamenti di competenza, valori percentuali (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)



SERVIZI PUBBLICI GENERALI	AFFARI ECONOMICI
Ordine pubblico e sicurezza Giustizia (1) Difesa e sicurezza del territorio L'Italia in Europa e nel mondo (3) Soccorso civile	Ricerca e innovazione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Turismo Comm. internaz. ed internazionalizz. sist. produttivo Energia e diversificazione delle fonti energetiche Comunicazioni
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Competitività e sviluppo delle imprese Sviluppo e riequilibrio territoriale Regolazione dei mercati
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche previdenziali Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Politiche per il lavoro Programma 19.2 (missione "Casa e assetto urbanistico") Politiche abitative, urbane e territoriali	
SALUTE E ISTRUZIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Istruzione scolastica (2) Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Tutela della salute (4)	Org. costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM Amm. gen. e rappr. gen. Gov. e Stato sul territorio Servizi istituzionali e generali delle AP Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Debito pubblico
CULTURA, AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA	
Tutela e valorizz. beni e attività cult. e paesaggistici Giovani e sport	INTERESSI (5)
Sviluppo sost. e tutela del territ. e dell'ambiente Programma 19.1 (missione "Casa e assetto urbanistico") Edilizia abitativa e politiche territoriali	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI	FONDI DA RIPARTIRE
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (4)	Fondi da ripartire

(1) Nella macrocategoria SERVIZI PUBBLICI GENERALI, in relazione alla missione Giustizia sono state inserite le risorse del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", azione 07 "Infrastrutture carcerarie" provenienti dalla missione Infrastrutture pubbliche e logistica.

(2) Nella macrocategoria SALUTE E ISTRUZIONE, in relazione alla missione Istruzione scolastica sono state inserite risorse del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" provenienti dalla missione Infrastrutture pubbliche e logistica.

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione L'Italia in Europa e nel mondo è stato spostato nella categoria AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e al federalismo (programmi 3.6 e 3.4) sono state spostate dalla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali alla missione Tutela della salute. Nella missione Tutela della salute sono state inserite anche le risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione Infrastrutture pubbliche e logistica.

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a se stante.

Tavola 4 - Entrate di competenza. Previsioni 2017 -2019
(dati in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2017				Disegno di legge di bilancio 2018				Disegno di legge di bilancio 2019			
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017		Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017		Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017	
ENTRATE TRIBUTARIE	500.952	-7.781	493.171		511.162	3.814	514.976		522.704	4.480	527.184	
Imposte sul patrimonio e sul reddito	260.300	4.408	264.708		260.760	-548	260.212		266.595	-2.540	264.055	
Tasse e imposte sugli affari	180.507	-12.174	168.333		188.735	4.356	193.091		193.145	6.815	199.960	
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	-15	34.884		36.039	6	36.045		36.928	205	37.133	
Monopoli	11.055	0	11.055		11.363	0	11.363		11.692	0	11.692	
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	0	14.191		14.265	0	14.265		14.344	0	14.344	
EXTRATRIBUTARIE	70.106	2.207	72.313		68.485	49	68.534		67.056	94	67.150	
Proventi speciali	978	0	978		951	0	951		921	0	921	
Proventi dei servizi pubblici minori	27.113	2.130	29.243		25.772	-15	25.757		25.120	-130	24.990	
Proventi dei beni dello Stato	312	0	312		311	0	311		311	0	311	
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	0	1.315		1.315	0	1.315		1.315	0	1.315	
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.567	202	4.769		4.596	108	4.704		4.623	100	4.723	
Recuperi, rimborsi e contributi	32.916	-126	32.790		32.635	-44	32.591		31.761	124	31.885	
Partite che si compensano nella spesa	2.905	0	2.905		2.905	0	2.905		3.005	0	3.005	
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	16	2.511		2.488	16	2.504		2.483	16	2.499	
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	16	145		29	16	45		17	16	33	
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	0	1.021		1.105	0	1.105		1.105	0	1.105	
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	0	1.345		1.354	0	1.354		1.361	0	1.361	
TOTALE ENTRATE FINALI	573.553	-5.559	567.994		582.135	3.879	586.014		592.242	5.073	596.833	

Tavola 5 - Entrate di cassa. Previsioni 2017 -2019
(dati in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2017				Disegno di legge di bilancio 2018				Disegno di legge di bilancio 2019		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017		Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017		Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2017
ENTRATE TRIBUTARIE	473.087	-7.781	465.306		483.645	4.213	487.858		495.187	4.879	500.066
Imposte sul patrimonio e sul reddito	247.082	4.408	251.490		247.767	-335	247.432		253.602	-2.327	251.275
Tasse e imposte sugli affari	165.860	-12.174	153.686		174.211	4.542	178.753		178.621	7.001	185.622
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	-15	34.884		36.039	6	36.045		36.928	205	37.133
Monopoli	11.055	0	11.055		11.363	0	11.363		11.692	0	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	0	14.191		14.265	0	14.265		14.344	0	14.344
EXTRATRIBUTARIE	53.188	2.207	55.395		51.651	133	51.784		50.225	178	50.403
Proventi speciali	978	0	978		951	0	951		921	0	921
Proventi dei servizi pubblici minori	19.631	2.130	21.761		18.290	-15	18.275		17.641	-130	17.511
Proventi dei beni dello Stato	316	0	316		315	0	315		315	0	315
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	0	1.315		1.315	0	1.315		1.315	0	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.477	202	2.679		2.506	128	2.634		2.533	120	2.653
Recuperi, rimborsi e contributi	25.566	-126	25.440		25.369	20	25.389		24.494	188	24.683
Partite che si compensano nella spesa	2.905	0	2.905		2.905	0	2.905		3.005	0	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	16	2.511		2.488	16	2.504		2.483	16	2.499
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	16	145		29	16	45		17	16	33
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	0	1.021		1.105	0	1.105		1.105	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	0	1.345		1.354	0	1.354		1.361	0	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	528.770	-5.559	523.211		537.784	4.362	542.146		547.894	5.073	552.968

Tavola 6 - Spesa per missioni, in base alla struttura del DDL “integrato” 2017-2019. Stanziamenti di Competenza, in milioni di euro.

Missione	Bilancio 2015 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		2017			2018			2019		
	LB Previsioni iniziali (3)	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2017	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2018	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2019
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Difesa e sicurezza del territorio Ordine pubblico e sicurezza Soccorso civile Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Comunicazioni e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Infrastrutture pubbliche e logistica Comunicazioni Commercio internazionale ed internazionalizzazione Ricerca e innovazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Casa e assetto urbanistico Tutela della salute Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche Istruzione scolastica Istruzione universitaria e formazione post- universitaria Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche per i cittadini Politiche per il lavoro Politiche per il lavoro Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Sviluppo e riequilibrio territoriale Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica ⁽⁴⁾ Gioventù e sport Turismo Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire Debito pubblico Totale	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.742,57	2.266,47	104,92	2.371,38	2.242,49	0,24	2.242,25	2.235,87	1,41	2.234,46
	519,32	596,22	557,76	570,37	570,82		570,82	542,29		542,29	515,73		515,73
	132.880,83	117.377,09	112.383,68	115.956,64	117.766,39	767,97	116.998,43	116.420,05	427,98	115.992,07	117.713,03	1.885,95	116.127,07
	26.455,37	25.985,62	26.370,33	26.675,36	26.675,36	402,14	26.078,10	26.785,92	105,80	26.891,72	27.526,22	1.834,20	25.692,02
	19.105,43	19.937,28	19.949,77	20.297,29	18.608,89	1.215,87	19.824,76	18.661,12	45,00	18.706,12	18.655,37	45,00	18.680,37
	8.068,52	8.171,79	8.021,72	8.171,79	8.220,56	13,33	8.207,23	8.220,56	12,24	8.199,44	8.240,28	0,14	8.240,14
	11.266,49	10.353,28	10.741,74	10.741,74	10.266,19	19,77	10.247,42	10.200,96	17,50	10.183,46	10.107,79	10,90	10.096,89
	4.797,73	5.295,64	5.076,12	5.088,01	4.631,52	196,00	4.827,52	4.553,56	296,00	4.649,56	4.348,84	346,00	4.694,84
	942,33	1.121,59	897,36	939,86	831,74	5,20	826,54	688,13	5,20	682,93	643,06	5,20	637,86
	264,91	659,82	240,87	241,42	226,19		226,19	223,94		223,94	225,05		225,05
	16.847,91	17.727,40	18.856,52	19.752,67	19.741,43	214,70	19.956,13	19.021,82	1.367,80	20.389,62	18.505,03	1.090,83	19.595,86
	11,36	39,85	1,20	35,00	15,64		15,64	15,64		15,64	15,67		15,67
	11.210,48	11.105,92	10.999,94	11.067,21	11.606,70	381,54	11.225,16	13.186,39	542,47	13.728,86	13.031,25	1.157,26	11.873,98
	5.104,51	5.508,31	5.707,29	5.873,64	5.077,86	28,60	5.106,46	6.550,94	27,00	6.577,94	4.562,31	97,10	4.659,41
	685,95	1.164,07	603,43	610,53	697,14	47,84	744,99	566,76	46,96	613,72	566,96	46,92	613,87
	250,71	263,55	218,65	219,72	160,08	110,00	270,08	118,87	119,14	118,87	119,14		119,14
	2.460,62	2.799,01	2.544,38	2.699,77	2.741,24	25,50	2.766,74	2.669,09	159,80	2.828,89	2.759,40	177,00	2.936,40
	1.085,51	1.661,24	1.381,50	1.448,23	1.215,45	3,66	1.211,79	1.098,68	4,47	1.094,22	1.049,63	4,47	1.045,16
	496,81	666,80	465,54	465,54	248,92		248,92	188,51		188,51	193,19		193,19
	1.022,94	1.633,67	1.087,64	1.020,12	1.034,81	994,04	2.028,85	1.027,11	994,04	2.021,15	1.030,86	994,04	2.024,90
1.434,09	1.596,76	2.007,60	2.029,91	1.671,61	284,55	1.956,16	1.610,57	5,31	1.605,26	1.577,42	5,45	1.571,97	
42.870,76	43.371,62	45.167,10	45.598,37	45.208,41	667,05	45.875,47	45.230,96	815,65	46.046,61	45.308,66	915,04	46.223,70	
7.730,38	7.775,40	7.848,28	7.859,08	7.770,91	139,00	7.909,91	7.715,66	465,10	8.180,76	7.723,13	474,90	8.198,03	
29.630,42	30.103,28	31.041,72	30.994,97	31.643,96	706,93	32.350,89	32.072,02	1.262,68	33.334,70	32.309,24	1.261,74	33.570,98	
107.069,65	109.761,93	95.513,63	91.516,32	93.045,97	682,65	93.728,62	93.226,17	1.994,32	95.220,49	93.874,64	2.470,30	95.340,94	
10.372,51	10.586,57	9.969,25	14.153,52	9.570,94	274,00	9.844,94	10.084,54	415,00	10.499,54	10.028,53	136,00	10.164,53	
1.788,30	2.273,71	2.320,23	2.356,20	2.864,05	320,00	3.184,05	2.822,48	2.822,48	3.120,32	2.822,48	2.822,48	3.120,32	
6.217,26	6.024,73	2.854,39	2.754,34	2.839,32	650,00	3.489,32	3.139,32	800,00	3.939,32	3.939,32	1.000,00	4.120,32	
72.193,73	95.692,65	92.377,96	88.793,71	86.729,74	182,10	86.547,64	86.479,89	182,59	86.297,30	86.299,58	183,10	86.116,48	
751,47	906,90	756,94	806,94	773,22	13,02	786,24	651,40	11,99	663,39	593,44	11,93	605,37	
29,92	29,42	41,50	45,98	46,27		46,27	43,07		43,07			43,67	
2.649,04	2.845,38	2.622,71	2.687,22	2.655,94	114,29	2.541,65	2.662,66	101,12	2.561,55	2.673,80	123,83	2.549,97	
7.457,41	2.501,01	7.865,72	8.583,70	8.740,36	3.916,36	12.656,71	8.438,62	6.013,77	14.451,99	7.946,85	6.801,94	14.748,79	
312.020,47	308.789,48	295.524,43	288.837,86	326.472,81	52,96	326.419,85	298.832,63	94,00	298.738,63	310.155,63	97,00	310.058,63	
847.312,87	857.707,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	9.453,35	861.090,86	825.985,67	14.512,74	840.498,42	835.499,84	10.859,82	846.359,67	
all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.													
(2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.													
(3) Ai fini delle elaborazioni qui presentate - in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere - si tiene conto di 5 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese "per la mobilità e sviluppo del territorio" del bilancio 2015, e di 15 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese "per la mobilità e sviluppo del territorio" del bilancio 2016, e di 15 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese "per la mobilità e sviluppo del territorio" del bilancio 2017, e di 15 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese "per la mobilità e sviluppo del territorio" del bilancio 2018, e di 15 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese "per la mobilità e sviluppo del territorio" del bilancio 2019.													

Tavola 7 - Spesa per missioni, in base alla struttura del DDL "integrato" 2017-2019. Stanziamenti di Cassa, in milioni di euro.

Missione	Bilancio 2015 (ridisegnato in base alla struttura del DDL 2017-2019)		Bilancio 2016 (ridisegnato in base alla struttura del DDL 2017-2019)		Previsioni DDL integrato 2017-2019			
	LB Previsioni iniziali (3)	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	2017		2018	
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari manovra (2)	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)
					TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2018	TOTALE 2019
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.743,90	2.266,47	2.371,38	2.242,25	2.234,46
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519,32	602,27	557,76	583,71	570,82	570,82	542,29	515,72
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.881,83	128.029,65	116.075,30	121.815,35	171.816,89	21.048,92	116.001,83	115.199,93
L'Italia in Europa e nel mondo	26.455,37	26.029,64	26.370,33	26.298,03	25.684,28	26.086,42	26.785,44	27.526,24
Difesa e sicurezza del territorio	20.541,02	21.949,21	20.097,89	20.449,03	18.348,92	19.564,79	18.808,44	18.694,29
Giustizia	8.069,64	8.596,11	8.089,12	8.431,51	8.519,12	8.505,80	8.217,80	8.239,23
Ordine pubblico e sicurezza	10.552,70	11.753,20	10.353,18	10.775,89	10.371,65	10.352,88	10.227,35	10.128,67
Soccorso civile	4.800,97	5.236,49	5.079,75	5.958,93	4.655,70	4.851,70	4.558,37	4.350,56
Agricoltura, politiche agricole, mare e pesca	1.062,06	1.310,25	967,92	1.090,23	860,74	845,54	691,02	643,90
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	264,91	1.078,84	240,87	341,97	436,77	436,77	223,93	225,04
Comptività e sviluppo delle imprese	16.857,63	24.939,71	18.980,97	20.092,76	20.476,88	20.691,58	20.429,74	18.905,04
Regolazione dei mercati	11,56	36,10	11,70	35,00	35,74	35,74	15,48	13,66
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.284,11	13.335,05	11.283,21	12.506,66	12.258,31	11.876,77	13.175,70	12.791,58
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.192,02	5.793,45	6.023,45	6.272,66	5.554,80	5.583,40	6.360,22	4.662,30
Comunicazioni	685,99	2.403,42	619,75	737,81	752,29	800,13	566,43	567,25
Commercio internazionale ed internazionalizzazione	250,71	263,63	218,66	219,74	160,47	270,47	118,87	118,19
Ricerca e innovazione	2.460,62	3.627,48	2.815,69	3.226,68	2.741,33	2.765,83	2.669,09	2.759,40
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.117,15	1.906,36	1.386,32	2.091,97	1.502,21	1.498,55	1.168,52	1.049,63
Casa e assetto urbanistico	496,81	650,41	302,35	454,03	302,35	199,54	199,54	200,88
Tutela della salute	1.026,56	1.821,00	1.445,74	1.489,26	1.147,79	2.141,83	1.031,86	1.032,64
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.439,30	1.681,49	2.121,38	2.147,73	1.983,67	2.268,22	1.614,66	1.582,11
Istruzione scolastica	42.870,76	44.026,55	45.368,01	46.092,14	45.478,41	46.145,47	45.230,36	45.308,66
Istruzione universitaria e formazione post- universitaria	7.730,37	8.474,70	8.084,30	8.095,26	7.775,49	7.914,49	7.717,28	7.723,13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.634,64	30.650,97	31.052,64	31.600,61	31.757,13	32.464,05	32.074,52	32.309,17
Politiche previdenziali	107.081,65	109.857,65	96.213,63	92.986,66	93.045,98	93.728,63	93.236,18	92.874,64
Politiche per il lavoro	10.372,56	11.070,82	10.269,76	15.057,86	12.911,70	13.185,70	10.302,06	10.499,34
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.815,60	2.573,29	2.528,81	2.561,84	2.869,75	3.189,75	2.824,91	2.822,32
Sviluppo e riequilibrio territoriale	5.217,26	6.021,73	2.164,59	2.066,26	2.621,32	2.621,32	3.521,22	3.821,32
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica ⁽¹⁾	72.441,55	96.786,08	92.464,00	90.045,02	88.371,25	88.189,15	86.851,50	86.642,54
Giovani e sport	751,47	915,47	756,94	939,65	773,22	786,24	651,40	593,44
Turismo	29,92	91,86	138,83	148,85	58,38	58,38	43,07	43,67
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.651,44	3.131,93	2.631,54	2.760,75	2.725,90	2.611,61	2.670,49	2.678,32
Fondi da ripartire	16.457,41	6.452,52	16.685,72	16.167,47	15.660,36	19.576,71	15.438,72	14.146,85
Debito pubblico	312.020,47	309.267,01	295.524,43	292.071,64	326.471,61	326.471,61	298.832,63	310.155,63
Totale	858.291,50	893.696,32	839.846,87	847.740,24	870.958,90	879.762,25	833.666,20	840.661,18
(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.								
(2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.								
(3) Ai fini delle elaborazioni qui presentate - in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere - si tiene conto di 5 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese correnti della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", non indicati nella Legge di bilancio 2015-2017 e successivamente integrati con la Legge di assestamento.								
(4) La Missione ha cambiato denominazione nel 2017; in precedenza era denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio".								

Tavola 8 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2017-2019
(dati in milioni di euro)

	2017			2018			2019		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	88.214	1.699	89.914	88.024	2.327	90.351	87.897	2.332	90.229
IRAP	4.787	4	4.791	4.775	0	4.775	4.760	0	4.760
Consumi intermedi	11.976	7	11.984	11.888	-144	11.744	11.859	-118	11.741
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	257.810	1.889	259.699	257.758	4.717	262.475	258.194	3.742	261.937
-amministrazioni centrali	9.458	177	9.635	9.475	55	9.530	9.490	29	9.519
-amministrazioni locali:	129.126	450	129.577	127.948	1.570	129.518	128.546	415	128.961
-regioni	112.210	365	112.575	111.117	1.102	112.219	111.722	-47	111.675
-comuni	9.177	7	9.184	9.133	70	9.204	9.122	61	9.183
-altre	7.739	78	7.817	7.697	398	8.095	7.701	401	8.102
-enti di previdenza e assistenza sociale	119.226	1.262	120.487	120.335	3.091	123.427	120.159	3.298	123.457
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	13.746	616	14.362	13.731	-4	13.726	13.625	-4	13.621
Trasferimenti correnti a imprese	6.657	59	6.716	6.348	33	6.381	5.995	34	6.029
Trasferimenti correnti a estero	1.404	196	1.601	1.404	2	1.406	1.399	12	1.411
Risorse proprie CEE	17.800	0	17.800	18.900	0	18.900	19.600	0	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.425	-138	79.287	78.879	-185	78.694	77.038	-203	76.835
Poste correttive e compensative	69.631	-10	69.621	69.413	-10	69.403	69.407	-10	69.397
Ammortamenti	1.021	0	1.021	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	7.124	1.644	8.768	6.649	921	7.570	6.220	1.425	7.646
TOTALE SPESE CORRENTI	559.597	5.966	565.563	558.873	7.657	566.531	557.099	7.211	564.310
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	480.172	6.104	486.276	479.994	7.842	487.837	480.061	7.414	487.475
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.722	2.154	5.876	3.809	3.413	7.221	3.827	3.967	7.794
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.368	1.183	17.551	17.426	1.272	18.699	16.890	-386	16.504
-amministrazioni centrali	12.209	791	13.000	12.248	960	13.208	12.268	-818	11.450
-amministrazioni locali:	4.158	392	4.551	5.178	312	5.490	4.622	431	5.053
-regioni	938	180	1.118	2.016	0	2.016	1.825	69	1.894
-comuni	2.586	210	2.797	2.606	310	2.916	2.294	360	2.654
-altre	634	2	636	556	2	558	503	2	505
Contributi agli investimenti ad imprese	9.573	-224	9.349	10.125	1.815	11.940	9.577	-319	9.258
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	70	104	33	0	33	99	0	99
Contributi agli investimenti ad estero	453	15	468	417	20	437	391	15	406
Altri trasferimenti in conto capitale	4.989	100	5.089	5.659	210	5.869	4.026	260	4.286
Acquisizione di attività finanziarie	2.407	189	2.596	2.408	125	2.533	2.691	112	2.803
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	37.545	3.487	41.032	39.877	6.855	46.732	37.501	3.649	41.150
TOTALE SPESE FINALI	597.142	9.453	606.595	598.750	14.513	613.263	594.600	10.860	605.460
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	517.717	9.591	527.308	519.871	14.698	534.569	517.562	11.063	528.625
Rimborso prestiti	254.496	0	254.496	227.236	0	227.236	240.899	0	240.899
TOTALE COMPLESSIVO	851.638	9.453	861.091	825.986	14.513	840.498	835.500	10.860	846.360

Tavola 9 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2017-2019*(dati in milioni di euro)*

	2017			2018			2019		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	88.271	1.699	89.970	87.995	2.327	90.323	87.866	2.332	90.199
IRAP	4.789	4	4.793	4.775	0	4.776	4.761	0	4.761
Consumi intermedi	12.719	7	12.727	11.987	-144	11.843	11.963	-118	11.845
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	264.866	1.889	266.755	258.258	4.717	262.974	256.826	3.742	260.569
-amministrazioni centrali	9.518	177	9.695	9.475	55	9.530	9.490	29	9.519
-amministrazioni locali:	132.779	450	133.229	128.230	1.570	129.800	126.707	415	127.122
-regioni	115.981	365	116.346	111.713	1.102	112.815	110.222	-47	110.175
-comuni	9.031	7	9.038	8.820	70	8.891	8.783	61	8.844
-altre	7.768	78	7.846	7.697	398	8.095	7.701	401	8.102
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.569	2.447	125.016	120.553	3.091	123.644	120.630	3.298	123.928
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.061	616	14.677	13.731	-4	13.726	13.625	-4	13.621
Trasferimenti correnti a imprese	7.073	59	7.132	6.326	33	6.358	5.972	34	6.005
Trasferimenti correnti a estero	1.407	196	1.603	1.404	2	1.406	1.399	12	1.411
Risorse proprie CEE	17.800	0	17.800	18.900	0	18.900	19.600	0	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.347	-138	79.209	78.799	-185	78.614	76.956	-203	76.753
Poste correttive e compensative	70.512	-10	70.502	69.399	-10	69.389	69.336	-10	69.326
Ammortamenti	1.021	0	1.021	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	14.099	1.644	15.743	13.655	921	14.576	12.420	1.425	13.846
TOTALE SPESE CORRENTI	575.965	5.966	581.931	566.334	7.657	573.992	561.829	7.211	569.040
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	496.618	6.104	502.722	487.535	7.842	495.378	484.873	7.414	492.286
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.836	2.154	5.990	3.998	2.313	6.310	3.886	3.967	7.853
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.920	533	17.453	17.615	472	18.087	17.708	-1.386	16.322
-amministrazioni centrali	12.025	141	12.165	12.687	160	12.847	12.957	-1.818	11.140
-amministrazioni locali:	4.895	392	5.287	4.928	312	5.241	4.751	431	5.182
-regioni	1.514	180	1.694	1.772	0	1.772	1.925	69	1.994
-comuni	2.643	210	2.853	2.577	310	2.887	2.293	360	2.654
-altre	738	2	740	579	2	581	532	2	534
Contributi agli investimenti ad imprese	10.531	710	11.241	10.125	1.815	11.941	9.326	-319	9.008
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	70	104	33	0	33	99	0	99
Contributi agli investimenti ad estero	483	15	498	417	20	437	391	15	406
Altri trasferimenti in conto capitale	5.389	100	5.489	6.059	208	6.268	4.426	258	4.683
Acquisizione di attività finanziarie	3.877	189	4.066	2.443	125	2.568	2.691	112	2.803
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.070	3.771	44.840	40.690	4.954	45.644	38.527	2.647	41.174
TOTALE SPESE FINALI	617.034	9.737	626.771	607.025	12.611	619.636	600.357	9.857	610.214
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	537.687	9.875	547.562	528.226	12.796	541.022	523.400	10.060	533.460
Rimborso prestiti	253.925	0	253.925	226.642	0	226.642	240.305	0	240.305
TOTALE COMPLESSIVO	870.959	9.737	880.696	833.666	12.611	846.278	840.661	9.857	850.519

PAGINA BIANCA

CAPITOLO II

RELAZIONE ALLA SEZIONE SECONDA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

3.1 Saldi del bilancio dello Stato – quadro di sintesi

L'evoluzione degli aggregati di bilancio, per il triennio di previsione, sconta gli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2016 illustrati nel successivo paragrafo.

Tra i principali saldi del bilancio dello Stato (Tavola 1-a), il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza e al lordo delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, presenta un disavanzo di 23.589 milioni nel 2017. Rispetto alla previsione della precedente Legge di bilancio e all'assestamento del 2016, il saldo evidenzia un miglioramento rispettivamente di circa 14.822 milioni e 16.216 milioni di euro. Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, evidenzia un ulteriore miglioramento e si attesta a 16.615 milioni di euro nel 2018 e a 2.358 milioni nel 2019. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola 1-b) mostra un disavanzo pari a 88.265 milioni di euro nel 2017, a 69.241 milioni nel 2018 e a 52.462 milioni nel 2019. La differenza tra i due saldi, pari a circa 64.700 milioni nel 2017, risulta attribuibile per circa 44.780 milioni alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare. Dal lato delle spese si registra una maggiore dotazione cassa per circa 20.000 milioni nelle spese finali.

Tavola 1-a - BILANCIO DELLO STATO - Previsione 2017- 2019 - COMPETENZA

(dati in milioni di euro)

	BILANCIO 2016		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE					
Tributarie	491.750	487.606	500.952	511.162	522.704
Extra Tributarie	72.493	75.190	70.106	68.485	67.056
Altre	3.174	3.175	2.495	2.488	2.483
Entrate finali	567.417	565.971	573.553	582.135	592.242
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	481.713	485.415	480.172	479.994	480.061
Interessi	84.157	79.481	79.425	78.879	77.038
Spese in conto capitale	39.957	40.880	37.545	39.877	37.501
Spese finali	605.828	605.775	597.142	598.750	594.600
Rimborso prestiti	218.485	215.472	254.496	227.236	240.899
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-1.627	-2.101	11.461	20.774	32.660
Saldo netto da finanziare	-38.411	-39.805	-23.589	-16.615	-2.358
Avanzo primario	45.746	39.676	55.836	62.264	74.680
Ricorso al mercato	-256.896	-255.277	-278.085	-243.851	-243.257

Tavola 1-b - BILANCIO DELLO STATO - Previsione 2017-2019 - CASSA*(dati in milioni di euro)*

	BILANCIO 2016		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE					
Tributarie	461.192	457.109	473.087	483.645	495.187
Extra Tributarie	54.748	57.443	53.188	51.651	50.225
Altre	3.174	3.175	2.495	2.488	2.483
Entrate finali	519.114	517.727	528.770	537.784	547.894
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	495.206	500.697	496.618	487.535	484.873
Interessi	84.158	79.620	79.347	78.799	76.956
Spese in conto capitale	41.998	48.856	41.070	40.690	38.527
Spese finali	621.362	629.173	617.034	607.025	600.357
Rimborso prestiti	218.485	218.567	253.925	226.642	240.305
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-63.424	-65.766	-49.690	-31.038	-16.418
Saldo netto da finanziare	-102.248	-111.447	-88.265	-69.241	-52.462
Avanzo primario	-18.090	-31.826	-8.917	9.558	24.494
Ricorso al mercato	-320.733	-330.014	-342.189	-295.883	-292.767

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 55.836 milioni nel 2017 a 62.264 milioni nel 2018 e a 74.680 milioni nel 2019, in corrispondenza di una spesa per interessi decrescente. Il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti con 11.461 milioni nel 2017, 20.774 milioni nel 2018 e 32.660 milioni nel 2019. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie.

Le entrate finali di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 573.553 milioni nel 2017, a 582.135 milioni nel 2018 e a 592.242 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2016, pari a 565.971 milioni, le entrate finali del 2017 presentano un incremento complessivo di 7.582 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 13.346 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per 5.084 milioni e dagli introiti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali che evidenziano una decremento di 681 milioni.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 500.952 milioni nel 2017, 511.162 milioni nel 2018 e 522.704 milioni nel 2019 dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. Sono in diminuzione le entrate extra tributarie, pari a 70.106 milioni nel 2017, 68.485 milioni nel 2018 e 67.056 milioni nel 2019, nonché le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (stabili e pari a circa 2.500 milioni per ciascun anno di previsione).

Le spese finali si attestano a 597.142 milioni nel 2017, con una riduzione complessiva di circa 8.634 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio sono pari a 598.750 milioni nel 2018 e si riducono nel 2019 (594.600 milioni). Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste pari a 480.172 milioni nel 2017, 479.994 milioni nel 2018 e 480.061 milioni nel 2019.

Il profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento del DEF 2016.

La spesa in conto capitale diminuisce di 3.335 milioni rispetto alle previsione assestate arrivando a 37.545 milioni nel 2017, per poi aumentare a 39.877 milioni nel 2018 e ridursi a 37.501 milioni nel 2019. La variazione risente anche delle rimodulazioni orizzontali (ovvero nel triennio) degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, consentono di adeguare la competenza agli effettivi fabbisogni di cassa.

Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2016 e nel corso degli ultimi esercizi sulla legislazione vigente

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative vigenti al momento della sua predisposizione.

In particolare, tra gli interventi più significativi che hanno avuto un effetto apprezzabile sulle previsioni di spesa si segnalano:

- con riferimento ai trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche i principali interventi riguardano: il contributo alle Regioni ai fini della riduzione del proprio debito (1.900 milioni), l'incremento del fondo di solidarietà comunale (390 milioni), il finanziamento per l'avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni (500 milioni),
- con riferimento alla voce acquisizione di attività finanziarie, si segnala il finanziamento ponte al Fondo di risoluzione unico bancario (2.500 milioni) ed il Fondo di copertura della garanzia dello Stato in favore di Sace Spa (150 milioni),
- in materia di sicurezza gli interventi straordinari per la sicurezza e la sicurezza pubblica (400 milioni) nonché il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine (500 milioni),
- con riferimento al settore culturale e sociale, la carta elettronica giovani per la cultura (290 milioni) ed il 2 per mille per la cultura (100 milioni) ed il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (250 milioni),
- interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, inclusa l'istituzione di Zone franche urbane (260 milioni).

Alcuni interventi finanziati con precedenti interventi normativi presentano invece un profilo finanziario crescente nel corso del tempo ed in particolare evidenziano un significativo aumento nel 2017, tra questi, i più rilevanti riguardano:

- il settore previdenziale, con il finanziamento della settima salvaguardia per gli esodati i cui oneri nel 2017 crescono di circa 170 milioni nel 2017 rispetto al 2016, il finanziamento dell'opzione donna che presenta un incremento netto degli oneri nel 2017 di 245 milioni rispetto al 2016,
- le politiche sociali, che osservano un incremento di risorse a valere sul fondo per la lotta alla povertà (400 milioni) rispetto al 2016,

- il rifinanziamento del Fondo integrazione risorse per le garanzie dello Stato che presenta un incremento negli stanziamenti superiore di 1.150 milioni rispetto al rifinanziamento del 2016.

Alcuni interventi finanziati con precedenti provvedimenti normativi, inizieranno a determinare i loro effetti soltanto a decorrere dal 2017, tra questi si segnala in particolare l'aumento della deduzione imponibile IRAP a 5.000 euro - IRAP-FSN (circa 340 milioni).

A tali nuovi spese o incrementi di risorse, vanno aggiunti il venir meno di tagli a specifici settori, quali la riduzione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per il solo anno 2016 con un taglio di circa 1.800 milioni, o il venir meno nel 2017 della riduzione del taglio di 300 milioni al Fondo sociale per l'occupazione e formazione per cui la manovra nel 2017 dispone un incremento pari a 100 milioni.

Anche sotto il profilo delle entrate, si sono determinati effetti temporalmente non uniformi. Nel 2017 si registrano minori entrate prevalentemente per effetto degli interventi introdotti nel corso degli esercizi precedenti.

Tra le principali minori entrate per il 2017 si segnalano: l'abrogazione dell'art 1 comma 430 LS n. 147/2013-variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni (3.000 milioni), la riduzione IRES dal 27,5% al 24% dal 1° gennaio 2017 (circa 3.000 milioni), la maggiorazione ammortamenti al 40% per beni strumentali materiali (773 milioni), il venir meno del gettito per la *voluntary disclosure* (2.000 milioni), la vendita di immobili della Difesa concentrata esclusivamente nel 2016 (200 milioni). In termini di maggiori entrate si evidenziano: la riduzione clausole di salvaguardia aliquote IVA e accise (riduzione di minori entrate per circa 8.7000 milioni), la proroga dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - effetti fiscali (550 milioni), il recupero IRPEF per abolizione IMU terreni agricoli - IRPEF statale (circa 150 milioni).

Per quanto riguarda le principali misure adottate nel 2016 si ricordano nello specifico: la riforma del sistema bancario cooperativo e del settore del credito, interventi in favore di investitori in banche in liquidazione, misure in ambito sociale, proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e di consolidamento dei processi di pace e misure per gli enti territoriali.

In particolare:

- Le disposizioni relative al **settore bancario** recano misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio¹.
- I provvedimenti in **ambito sociale** sono atti a contrastare l'esclusione sociale tramite misure finalizzate a garantire le cure e l'assistenza necessarie alle persone a rischio di esclusione sociale. Si istituisce, in particolare, un fondo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, le cui modalità di erogazione saranno definite dalle regioni².
- I provvedimenti nel **settore della difesa** recano la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, con iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Inoltre, è favorita la sicurezza connessa allo svolgimento del Giubileo straordinario tramite la proroga

¹ D.L. n. 18/2016 cvt. dalla L. n. 49/2016 "Decreto Banche", D.L. n. 59/2016 cvt. dalla L. n. 119/2016 "Decreto recupero crediti"

² L.n.112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"

dell'impiego delle forze armate con incrementi di personale. Per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è previsto un incremento dell'organico e dell'ammodernamento dei mezzi a disposizione³.

- In merito ai provvedimenti a beneficio degli **Enti locali** sono state disposte misure atte a favorire i Comuni, le Province e le Città Metropolitane che nell'anno 2015 non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, gli enti in dissesto e degli Enti locali impegnati in misure di razionalizzazione dei costi e degli organismi⁴.

Flessibilità di bilancio in formazione

La riforma del bilancio, ed in particolare la legge 163/2016 ed il decreto legislativo 90/2016 introducono delle rilevanti modifiche anche per quanto concerne la flessibilità nel processo di formazione del bilancio, che nel nuovo testo dell'articolo 23 della legge di contabilità e finanza pubblica risulta ampliata nella fase di predisposizione delle previsioni a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse attraverso un più accurato processo di quantificazione degli stanziamenti di bilancio e una maggiore aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa. A tal fine, la flessibilità in formazione viene estesa all'intero stato di previsione di ciascun Ministero, laddove in precedenza tale facoltà era limitata all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione.

In particolare: a) ciascun Ministero può effettuare in sede di formazione delle previsioni a legislazione vigente rimodulazioni in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi⁵ (laddove prima della riforma di bilancio, tale possibilità era concessa solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; b) si prevede inoltre che possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti. In relazione a tale maggiore flessibilità si prevede al contempo di dare maggiore trasparenza a tali riallocazioni della spesa mediante appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa. I primi effetti sulla legislazione vigente dell'utilizzo del cronoprogramma in fase di formazione si rilevano analizzando le variazioni finanziarie per amministrazione e per categoria economica relative all'adozione di tale strumento.

La tavola 2 evidenzia come per il disegno di legge di bilancio 2017-2019, la flessibilità in formazione sia stata utilizzata in misura contenuta e soltanto da alcuni ministeri (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con variazioni concentrate su pochi capitoli di bilancio.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ovvero tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi) effettuate in uno specifico anno, hanno modificato la legislazione vigente soprattutto nel 2017, con una riallocazione complessiva della spesa pari a 440 milioni di euro che ha interessato unicamente il Ministero dell'economia e delle finanze. Per il 2018 ed il 2019 le rimodulazioni sono state più contenute (circa 100 milioni) ed hanno riguardato anche in questo caso in prevalenza il Ministero dell'economia e delle finanze.

³ D.L. n. 67/2016 cvt. dalla L. n. 131/2016 "Decreto missioni di pace"

⁴ D.L. n. 113/2016 cvt. dalla L. n. 160/2016 "Decreto Enti locali"

⁵ Per fattori legislativi, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

Le rimodulazioni in senso “orizzontale” ovvero tra esercizi finanziari diversi, sono state adottate anch’esse in casi molto limitati, ed hanno interessato unicamente gli stanziamenti in conto capitale al fine di avvicinare la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alle effettive esigenze di cassa) ed evitare, così la formazione dei residui passivi.

Le rimodulazioni orizzontali hanno portato ad una revisione pluriennale degli stanziamenti che ha riallocato la spesa dal 2017 (-530 milioni) ad altri esercizi finanziari, ed in particolare al 2018 (+443 milioni). Anche in questo caso soltanto due ministeri si sono avvalsi di tale forma di flessibilità (Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Tavola 2 Flessibilità in formazione per Amministrazione. Valori in euro.

Ministero	Strumenti di flessibilità in formazione							
	Flessibilità orizzontale				Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2017	2018	2019	Totale	2017	2018	2019	Totale
Ministero dell'economia e delle finanze	-571,2	440,0	131,2	100,0	440,0	100,0	100,0	640,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	42,0	3,0	-55,0	67,0	0,0	0,02	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-529,2	443,0	76,2	167,0	440,0	100,02	100,0	640,0

Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate, così come ogni entrata serva a finanziare una quota della spesa stabilendo così il divieto dei tributi di scopo, a meno di eccezioni stabilite dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate⁶. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d’anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata. Un ricorso frequente e di dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Negli ultimi anni l’ammontare delle riassegnazioni è passato dai circa 6.000 milioni del 2008 ai circa 16.600 milioni nel 2015.

Al fine di evidenziare, sin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, l’effettivo ammontare degli stanziamenti disponibili per le diverse attività svolte dall’amministrazione e di renderli immediatamente disponibili attraverso l’eliminazione dei passaggi amministrativi legati alle procedure di riassegnazione, l’articolo 6⁷ del decreto legislativo 90 del 2016 consente di

⁶ Articolo 24, legge 196/2009.

⁷ Decreto legislativo 90/2016 articolo 6 - entrate finalizzate per legge - . “1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assettamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.». 2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 615, dopo

iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione - e in quello di entrata - importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge destinate al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura di “stabilizzazione” di alcune riassegnazioni di entrate è stata già anticipata nella legge di bilancio per il triennio 2016-2018, tramite la contabilizzazione nelle previsioni iniziali di quota parte delle risorse rivenienti nel corso dell’anno da disposizioni legislative che destinano alla spesa talune entrate di scopo, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile nel tempo e sono agevolmente monitorabili (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati). Analogamente a quanto fatto per la spesa, con la medesima legge di bilancio, le entrate oggetto di riassegnazione, sono state iscritte per i medesimi importi sullo stato di previsione dell’entrata così da garantire la neutralità sui saldi.

Il disegno di legge di bilancio 2017-2019 include in entrata e in spesa circa 1.716 milioni di euro relativi a proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tali previsioni comprendono, da un lato, gli importi già stabilizzati con la legge di bilancio 2016-2018, rettificati in base al monitoraggio degli incassi effettivi (per un ammontare pari a circa 1.604 milioni) e, dall’altro, i proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche tali da consentire ulteriori stabilizzazioni (per un ammontare pari a circa 112 milioni). Complessivamente, la somma delle riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 rappresenta circa il 10 per cento dell’ammontare totale delle riassegnazioni effettuate nell’esercizio finanziario 2015. Dal lato della spesa, l’importo effettivamente stabilizzato in bilancio sui capitoli di spesa è inferiore a quello previsto sul lato dell’entrata e ammonta a circa 1.708 milioni di euro per il 2017 e il 2019, 1.707 milioni per il 2018 (tavole 3-a e 3-b), in quanto lo stanziamento sconta l’effetto di alcune norme di riduzione della spesa⁸. L’iscrizione di un determinato ammontare di risorse in entrata e in spesa per ciascuna tipologia di riassegnazione è stata effettuata in modo prudenziale e dopo un’attenta analisi storica sull’andamento dei singoli proventi riassegnabili in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all’andamento del gettito ad essi collegato. L’ammontare degli stanziamenti iscritto in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Con il disegno di legge di assestamento possono essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento al fine di procedere anche ad un recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate. .

La stabilizzazione delle riassegnazioni ha riguardato tutti i Ministeri, con l’eccezione del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i quali proventi riassegnabili non erano sufficientemente determinabili o presentavano carattere di aleatorietà. Le **tipologie di entrate riassegnabili “stabilizzate”** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione - come i controlli ispettivi - a

le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»; b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»; c) al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»; d) dopo il comma 617 è inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»».

⁸ Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dall’articolo 1, commi 494 a 510, riguardanti il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata per gli acquisti di beni e servizi, e dall’articolo 1 comma 587 riguardante la partecipazione dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

diritti e tributi, e a contributi comunitari in somma fissa stabilita per legge⁹. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni¹⁰, sono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Negli scorsi anni si è ricorso allo strumento della riassegnazione per consentire il rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni e le correlate quote interessi. Tali somme, in passato, dall'apposito conto di tesoreria erano versate in entrata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ Più specificatamente, sono state previste già nel disegno di legge di bilancio 2016-2018, le entrate (e corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003 articolo 166; Legge 428/1990 articolo 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, articolo 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991 articolo 3 comma 3; decreto legge 437/1996, articolo 9, comma 2; decreto legge 78/2009 articolo 14-bis comma 1; decreto legislativo 152/2006 articolo 33 comma 3-bis; decreto legislativo 73/2005 articolo 9, comma 4; decreto legislativo 152/2006 articolo 6, comma 17 come modificato dal decreto legge 83/2012, articolo 35, comma 1; decreto legislativo 152/2006, articolo 6, comma 17; Legge 99/2009, articolo 45, commi 2; decreto Legge 90/2014 articolo 15 comma 3; legge di stabilità 14/2013 articolo 1, comma 600,602 e 603; legge 395/1990, articolo 41, Comma 3; decreto legislativo 285/1992, articolo 101, comma 1; decreto legislativo 285/1992, articolo 208, comma 2; legge 870/1986, articolo 19, comma 1; legge 870/1986 articolo 19, comma 7; decreto legislativo 285/2005 articolo 6 comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 634/1994 articolo 10, comma 4; legge 166/2002 articolo 7 comma 9; decreto del Presidente della Repubblica 134/2010, articolo 5; legge finanziaria 311/2004, articolo 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, articolo 17 comma 1; decreto legge 262/2006 articolo 2, comma 172; legge 559/1993 articolo 13 comma 1; legge 296/2006 articolo 1 comma 1328; legge 91/1992, articolo 9-bis, comma 3; decreto legge 179/2012 articolo 34, comma 34; decreto legislativo 61/2010 articolo 29 comma 4; decreto legislativo 194/2008 articolo 7, comma 1, 1 bis, 2, 3; legge finanziaria 296/2006 articolo 1, comma 825; decreto legislativo 16/2010 articolo 18, comma 1.

Nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019 sono state ulteriormente aggiunte le entrate relative a: decreto legge 77/1989, articolo 5, comma 4; decreto Legislativo 66/2010 articolo 616, comma 2; decreto legge 437/1996 articolo 9 comma 2; decreto legislativo 624/1996 articolo 102, comma 1; legge 488/99 articolo 27 comma 2; legge di stabilità 228/2012, articolo 1 comma 262; decreto legislativo 42/2004 articolo 110 comma 2; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 articolo 77 comma 1.

¹⁰ Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3.

Tavola 3-a Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione per Amministrazione e Missione di spesa. Valori in euro.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2017	Importo stabilizzato 2018	Importo stabilizzato 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Debito pubblico	1.395.428.477	1.395.420.036	1.395.428.477
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	Ordine pubblico e sicurezza	2.309.662	2.309.662	2.309.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	334.000	329.964	334.000
Ministero dello Sviluppo Economico	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	3.696.000	3.691.595	3.696.000
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	89.088.815	89.088.815	89.088.815
Ministero della Giustizia	Giustizia	55.100.000	55.100.000	55.100.000
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	55.100.000	55.100.000	55.100.000
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Istruzione	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Ministero dell'Interno	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	800.000	800.000	800.000
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.200.000	1.193.803	1.200.000
	Ordine pubblico e sicurezza	1.200.000	1.193.803	1.200.000
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	1.200.000	1.193.803	1.200.000
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	Soccorso civile	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.000	15.000	15.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.997.295	23.615.507	23.997.295
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	31.525.000	31.525.000	31.525.000
	Infrastrutture pubbliche e logistica	31.525.000	31.525.000	31.525.000
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	50.915.247	50.664.512	50.915.247
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	37.965.247	37.728.831	37.965.247
Ministero della Difesa	Difesa e sicurezza del territorio	11.550.000	11.545.227	11.550.000
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	1.400.000	1.390.454	1.400.000
	Difesa e sicurezza del territorio	84.400.000	84.400.000	84.400.000
	Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni	23.900.000	23.900.000	23.900.000
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	60.500.000	60.500.000	60.500.000
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	Ricerca e innovazione	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	19.900.000	19.880.908	19.900.000
Ministero della Salute	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.500	2.500	2.500
	Tutela della salute	19.897.500	19.878.408	19.897.500
TOTALE		10.690.000	10.690.000	10.690.000
TOTALE		10.690.000	10.690.000	10.690.000
TOTALE		1.708.071.019	1.707.404.766	1.708.071.019

Tavola 3-b Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione per Amministrazione e categoria economica. Valori in euro.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2017	Importo stabilizzato 2018	Importo stabilizzato 2019
Ministero dell'Economia e delle Finanze		1.395.428.477	1.395.420.036	1.395.428.477
	Consumi intermedi	3.823.000	3.814.559	3.823.000
	Interessi passivi e redditi da capitale	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000	15.000	15.000
	Redditi da lavoro dipendente	192.000	192.000	192.000
	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	91.398.477	91.398.477	91.398.477
Ministero dello Sviluppo Economico		55.100.000	55.100.000	55.100.000
	Consumi intermedi	10.100.000	10.100.000	10.100.000
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Ministero della Giustizia		6.100.000	6.100.000	6.100.000
	Consumi intermedi	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		1.200.000	1.193.803	1.200.000
di cui:	Consumi intermedi	247.000	243.070	247.000
	Trasferimenti correnti a imprese	70.000	68.409	70.000
	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	883.000	882.324	883.000
Ministero dell'Interno		47.612.295	47.230.507	47.612.295
	Altre uscite correnti	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Consumi intermedi	26.102.295	25.720.507	26.102.295
	Redditi da lavoro dipendente	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Trasferimenti correnti a estero	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	10.000	10.000	10.000
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare		31.525.000	31.525.000	31.525.000
	Consumi intermedi	10.525.000	10.525.000	10.525.000
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti		50.915.247	50.664.512	50.915.247
	Consumi intermedi	47.760.000	47.519.129	47.760.000
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.175.247	1.175.247	1.175.247
	Poste correttive e compensative	580.000	579.682	580.000
	Redditi da lavoro dipendente	1.400.000	1.390.454	1.400.000
Ministero della Difesa		84.400.000	84.400.000	84.400.000
	Consumi intermedi	80.200.000	80.200.000	80.200.000
	Redditi da lavoro dipendente	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali		5.200.000	5.200.000	5.200.000
	Consumi intermedi	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500.000	500.000	500.000
	Trasferimenti correnti a imprese	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo		19.900.000	19.880.908	19.900.000
	Consumi intermedi	19.598.500	19.579.408	19.598.500
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301.500	301.500	301.500
Ministero della Salute		10.690.000	10.690.000	10.690.000
	Consumi intermedi	9.610.000	9.610.000	9.610.000
	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	1.080.000	1.080.000	1.080.000
TOTALE		1.708.071.019	1.707.404.766	1.708.071.019

3.2 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

1. Entrate

Le novità apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) non hanno determinato modifiche sostanziali alla struttura delle entrate del bilancio dello Stato.

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2017-2019 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole 4 e 5. Nelle successive Tavole 6 e 7 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2017 poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2016, sia con quelle assestate sempre dell'esercizio 2016, seguendo la medesima classificazione di bilancio.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 573.438 milioni nel 2017, in 582.020 milioni nel 2018 e in 592.127 milioni nel 2019; in termini di cassa il profilo atteso è di 528.655 milioni, 537.669 milioni e 547.779 milioni, rispettivamente negli anni 2017, 2018 e 2019.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 500.952 milioni nel 2017 a 522.704 milioni nel 2019, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto, che passano da 473.087 milioni nel 2017 a 495.187 milioni nel 2019.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola 4) e quanto si prevede di incassare (Tavola 5) per il triennio 2017-2019, caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) ed alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 13.200 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito, e di circa 14.600 milioni per la categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruoli e, pertanto, riflettono l'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a circa 70.106 milioni, 68.485 milioni e 67.056 milioni, in termini di competenza, e a 53.188 milioni, 51.651 milioni e 50.225 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a circa 2.500 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

Tavola 4 - Entrate di competenza. Previsioni 2017 -2019*(milioni di euro)*

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE TRIBUTARIE	500.952	511.162	522.704
Imposte sul patrimonio e sul reddito	260.300	260.760	266.595
Tasse e imposte sugli affari	180.507	188.735	193.145
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	36.039	36.928
Monopoli	11.055	11.363	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	14.265	14.344
EXTRATRIBUTARIE	70.106	68.485	67.056
Proventi speciali	978	951	921
Proventi dei servizi pubblici minori	27.113	25.772	25.120
Proventi dei beni dello Stato	312	311	311
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.567	4.596	4.623
Recuperi, rimborsi e contributi	32.916	32.635	31.761
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.905	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	2.488	2.483
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	29	17
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.354	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	573.553	582.135	592.242

Tavola 5 - Entrate di cassa. Previsioni 2017 -2019*(dati in milioni di euro)*

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
ENTRATE TRIBUTARIE	473.087	483.645	495.187
Imposte sul patrimonio e sul reddito	247.082	247.767	253.602
Tasse e imposte sugli affari	165.860	174.211	178.621
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.899	36.039	36.928
Monopoli	11.055	11.363	11.692
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	14.265	14.344
EXTRATRIBUTARIE	53.188	51.651	50.225
Proventi speciali	978	951	921
Proventi dei servizi pubblici minori	19.631	18.290	17.641
Proventi dei beni dello Stato	316	315	315
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.477	2.506	2.533
Recuperi, rimborsi e contributi	25.566	25.369	24.494
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.905	3.005
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.495	2.488	2.483
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	129	29	17
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.354	1.361
TOTALE ENTRATE FINALI	528.770	537.784	547.894

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2016, le entrate finali attese per il 2017 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole 6 e 7), pari, rispettivamente, a 7.467 milioni di euro e a 10.928 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 13.346 milioni per la competenza e 15.978 milioni per la cassa) in parte compensato dalla flessione attesa per le entrate extra-tributarie (di 5.199 milioni per la competenza e 4.370 milioni per la cassa) e per quelle da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione per 681 milioni sia per la competenza che per la cassa).

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2016 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +16.962 milioni, cassa +17.851 milioni), contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza -4.777 milioni, cassa -3.034 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico, nonché dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2016.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia l'incremento previsto per le entrate rientranti nella categoria relativa ai recuperi, rimborsi e contributi (circa 1.600 milioni sia per la competenza, che per la cassa), principalmente per effetto dell'aumento del concorso alla finanza

pubblica da parte degli enti territoriali definito dalla legislazione vigente, nonché delle sanzioni amministrative connesse alla riscossione delle imposte indirette. Di contro, sono valutati in riduzione i proventi dei servizi pubblici minori (competenza -6.768 milioni, cassa -6.167 milioni), a causa della revisione delle stime per alcuni proventi, relativi, in particolare, a quelli di carattere straordinario, per il venir meno di entrate una tantum previste limitatamente al 2016 dalla legge di stabilità relativa al medesimo esercizio, a quelli generati dalla partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione, nonché alle stime dei contributi per il rilascio delle licenze di telecomunicazione, ricondotte al profilo tendenziale a seguito della registrazione del maggior introito straordinario, atteso nell'esercizio finanziario 2016 dalla gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche, di cui all'art. 1, comma 144, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Tavola 6 - Entrate di competenza. Previsioni 2017 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016*(dati in milioni di euro)*

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
ENTRATE TRIBUTARIE	491.750	487.606	500.952	9.202	1,9	13.346	2,7
Imposte sul patrimonio e sul reddito	266.886	265.077	260.300	-6.586	-2,5	-4.777	-1,8
Tasse e imposte sugli affari	165.203	163.545	180.507	15.304	9,3	16.962	10,4
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.117	33.953	34.899	-218	-0,6	946	2,8
Monopoli	10.894	10.960	11.055	161	1,5	95	0,9
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.649	14.070	14.191	542	4,0	121	0,9
EXTRATRIBUTARIE	72.493	75.190	70.106	-2.387	-3,3	-5.084	-6,8
Proventi speciali	784	781	978	194	24,8	197	25,2
Proventi dei servizi pubblici minori	31.285	33.881	27.113	-4.172	-13,3	-6.768	-20,0
Proventi dei beni dello Stato	374	361	312	-62	-16,5	-49	-13,5
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.313	1.613	1.315	2	0,2	-298	-18,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.699	4.435	4.567	-132	-2,8	132	3,0
Recuperi, rimborsi e contributi	31.133	31.315	32.916	1.783	5,7	1.601	5,1
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.804	2.905	0	0,0	101	3,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.174	3.175	2.495	-679	-21,4	-681	-21,4
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	834	842	129	-705	-84,6	-713	-84,7
Ammortamento di beni patrimoniali	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.364	1.343	1.345	-19	-1,4	2	0,1
TOTALE ENTRATE FINALI	567.417	565.971	573.553	6.136	1,1	7.582	1,3

Tavola 7 - Entrate di cassa. Previsioni 2017 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016*(dati in milioni di euro)*

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
ENTRATE TRIBUTARIE	461.192	457.109	473.087	11.895	2,6	15.978	3,5
Imposte sul patrimonio e sul reddito	252.355	250.116	247.082	-5.273	-2,1	-3.034	-1,2
Tasse e imposte sugli affari	149.176	148.009	165.860	16.684	11,2	17.851	12,1
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.117	33.953	34.899	-218	-0,6	946	2,8
Monopoli	10.894	10.960	11.055	161	1,5	95	0,9
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	13.649	14.070	14.191	542	4,0	121	0,9
EXTRATRIBUTARIE	54.748	57.443	53.188	-1.560	-2,8	-4.255	-7,4
Proventi speciali	784	781	978	194	24,8	197	25,2
Proventi dei servizi pubblici minori	23.202	25.798	19.631	-3.571	-15,4	-6.167	-23,9
Proventi dei beni dello Stato	378	363	316	-62	-16,3	-47	-12,8
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.313	1.613	1.315	2	0,2	-298	-18,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.378	2.114	2.477	99	4,2	363	17,2
Recuperi, rimborsi e contributi	23.788	23.970	25.566	1.778	7,5	1.596	6,7
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.804	2.905	0	0,0	101	3,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.174	3.175	2.495	-679	-21,4	-681	-21,4
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	834	842	129	-705	-84,6	-713	-84,7
Ammortamento di beni patrimoniali	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.364	1.343	1.345	-19	-1,4	2	0,1
TOTALE ENTRATE FINALI	519.114	517.727	528.770	9.656	1,9	11.043	2,1

Nella Tavola 8 sono, infine, esposte le previsioni per il triennio 2017-2019 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola 8 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2017-2019

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
ENTRATE TRIBUTARIE	462.238	472.956	484.492	38.714	38.206	38.212	500.952	511.162	522.704
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	181.665	184.484	188.165	10.606	10.776	10.776	192.271	195.260	198.941
Imposta sul reddito delle società	31.636	30.323	32.186	8.479	8.615	8.615	40.115	38.938	40.801
Sostitutive	11.766	11.975	12.173	0	0	0	11.766	11.975	12.173
Imposta sul valore aggiunto	140.673	148.535	152.625	17.584	17.648	17.648	158.257	166.183	170.273
Registro, bollo e sostitutiva	11.939	12.091	12.253	304	304	304	12.243	12.395	12.557
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
– Oli minerali	26.218	27.274	28.051	0	0	0	26.218	27.274	28.051
– Altri prodotti	6.317	6.373	6.454	0	0	0	6.317	6.373	6.454
Imposte sui generi di Monopolio	11.050	11.358	11.687	0	0	0	11.050	11.358	11.687
Lotto	7.951	7.951	7.951	0	0	0	7.951	7.951	7.951
Prelievo erariale unico	5.711	5.782	5.858	0	0	0	5.711	5.782	5.858

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2017 è, nel complesso, pari a 192.271 milioni, di cui 181.665 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 40.115 milioni, di cui 31.636 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 158.257 milioni di cui 140.673 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola 9 - Massa acquisibile. Analisi per categorie e titoli di bilancio. Anno 2017*(dati in milioni di euro)*

	Residui presunti al 31/12/16	Competenza 2017	Massa acquisibile	Cassa 2017	% Cs/Ma
	1	2	3=1+2	4	5=4/3
ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposte sul patrimonio e sul reddito	58.105	260.300	318.405	247.082	77,6
Tasse e imposte sugli affari	64.725	180.507	245.232	165.860	67,6
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	13.330	34.899	48.229	34.899	72,4
Monopoli	1.295	11.055	12.350	11.055	89,5
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco	1.146	14.191	15.337	14.191	92,5
Totale Entrate Tributarie	138.603	500.952	639.555	473.087	74,0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Proventi speciali	171	978	1.149	978	85,2
Proventi dei servizi pubblici minori	43.756	27.113	70.869	19.631	27,7
Proventi dei beni dello Stato	541	312	853	316	37,1
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	0	1.315	1.315	1.315	100,0
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	10.697	4.567	15.264	2.477	16,2
Recuperi, rimborsi e contributi	60.863	32.916	93.779	25.566	27,3
Partite che si compensano nella spesa	1.182	2.905	4.088	2.905	71,1
Totale Entrate Extratributarie	117.210	70.106	187.316	53.188	28,4
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Vendita di beni ed affrancazione di canoni	2	129	130	129	98,7
Ammortamento di beni patrimoniali	0	1.021	1.021	1.021	100,0
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	508	1.345	1.853	1.345	72,6
Totale entrate per alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti	510	2.495	3.005	2.495	83,0
TOTALE ENTRATE FINALI	256.322	573.553	829.875	528.770	63,7

2. Spese

Per la spesa, le previsioni di competenza per le operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella **Tavola n. 10**, a raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 2016. Complessivamente, le previsioni delle spese finali a legislazione vigente per l'anno 2017 sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 8.634 milioni. Tale variazione interessa principalmente le spese correnti per 5.299 milioni e in misura minore quelle in conto capitale per 3.335 milioni.

Per la spesa, le previsioni di cassa per le operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella **Tavola n. 12**, a raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 2016. Complessivamente, le previsioni delle spese finali a legislazione vigente per l'anno 2017 sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 12.139 milioni. Tale variazione interessa principalmente le spese in conto capitale (7.786 milioni) e in misura minore quelle correnti per 4.353 milioni.

Spese correnti

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione di spesa pari a 559.597 milioni minore rispetto all'assestato 2016 (564.896 milioni). Le principali variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni assestate riguardano (Tavola 10):

- I trasferimenti correnti agli enti di previdenza ed assistenza sociale si riducono di 2.790 milioni per effetto dei minori trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa e per la diminuzione degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato parzialmente compensati da maggiori stanziamenti previsti per l'assegnazione del bonus bebè.

- I redditi da lavoro dipendente diminuiscono di 1.828 milioni, tenuto conto che le previsioni assestate includono le risorse attribuite tramite il meccanismo delle riassegnazioni di entrata legate al cedolino unico che prevede il versamento in entrata delle somme inerenti le competenze accessorie non erogate negli anni di competenza e la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa (circa 1.700 milioni).

- risorse proprie UE sono previste minori risorse da versare per il finanziamento del Bilancio UE (-1.300 milioni). I minori stanziamenti, rispetto alle previsioni assestate, risentono dello slittamento al 2016 delle correzioni temporanee al sistema di finanziamento del bilancio UE accordate ad alcuni Paesi membri dalla nuova Decisione sul sistema delle Risorse Proprie n. 2014/335.

- le altre uscite correnti diminuiscono di circa 1.581 milioni, di cui 1.000 milioni per il fondo istituito con il provvedimento di assestamento 2016 per provvedere alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso della Banca d'Italia; circa 696 milioni ascrivibili alla minore dotazione del fondo per le esigenze indifferibili, e 840 milioni attribuibili al finanziamento delle missioni di pace previsti dalla legge di stabilità 2015 per il solo anno 2016.

- le poste correttive e compensative delle entrate, la cui previsione in diminuzione di 640 milioni è imputabile per circa 390 milioni a minori previsioni di spesa per le vincite al lotto e altri giochi e circa 200 milioni alla contabilità speciale intestata alla struttura di gestione, che provvede alla regolazione contabile dei minori versamenti in entrata derivanti dalle compensazioni operate dai contribuenti

Le minori spese correnti, in termini di competenza, sopra descritte sono parzialmente compensate da maggiori previsioni a legislazione vigente, che riguardano principalmente i trasferimenti correnti alle regioni (superiori di 4.046 milioni, rispetto alle previsioni assestate), quale risultante di:

- maggiori trasferimenti per 2.832 milioni relativi a somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA. Infatti, per l'anno 2016, le stime includevano il taglio di 2.000 milioni a titolo di concorso alla manovra di finanza pubblica del comparto sanità, applicato con il DL 78/2015;

- maggiori risorse a valere sul Fondo sanitario nazionale, di cui 1.000 milioni derivanti dalla legge di stabilità 2016 in relazione alle minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;

- maggiori risorse a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a circa 1.000 milioni. Di fatto la dotazione iniziale del fondo per l'anno 2016 era pari a 600 milioni, già destinati nella legge di stabilità 2016¹¹ all'incremento del fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti di cui all'articolo 81, c. 29 del DL n. 112/2008 e all'incremento assegno di disoccupazione (ASDI) art. 16, c.7, decreto legislativo n.22/2015;

Tali incrementi sono parzialmente compensati dal venir meno del contributo annuale, per il solo anno 2016, in favore delle Regioni ai fini della riduzione del proprio debito (-1.900 milioni) di cui all'art.1 comma 683 della legge di stabilità 2016.

¹¹ Cfr. commi 386 e 387 lettera a) e lettera b) della legge di stabilità 2016

Le minori spese correnti in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate per 4.353 milioni (Tavola 12).

Le riduzioni hanno interessato le stesse categorie economiche già illustrate per la competenza. Le riduzioni più accentuate si registrano nella dotazione di cassa dei trasferimenti correnti alle regioni che sono superiori rispetto alla competenza di circa 1.500 milioni necessari allo smaltimento dei residui, e nelle altre uscite correnti il cui decremento pari a 2.367 milioni, oltre ad interessare le medesime voci già descritte per la competenza, risentono della riduzione del fondo cassa che passa da 7.990 milioni nelle previsioni assestate a 6.920 milioni nelle previsioni a legislazione vigente per il 2017.

Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2017, rispetto all'assestato dell'esercizio 2016, si riducono di 3.335 milioni. Tali riduzioni hanno interessato in particolare:

- **gli altri trasferimenti in conto capitale** la cui contrazione pari a 2.074 milioni, è ascrivibile principalmente ai finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico per il settore bancario previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso e dotato di 2.500 milioni per il solo anno 2016 (ai sensi del comma 883 della legge di stabilità 2016). Tale riduzione è parzialmente compensata da un incremento di circa 500 milioni, rispetto all'assestato 2016, previsto per il fondo necessario alla riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale.
- **i contributi per investimenti alle amministrazioni locali** la cui contrazione pari a 1.239 milioni è in larga misura ascrivibile alle regioni, ed in particolare all'edilizia sanitaria.
- **i contributi agli investimenti ad imprese** la cui riduzione pari a 746 milioni ha interessato in particolare le minori risorse previste per il fondo per la competitività e lo sviluppo (-720 milioni), per le spese per la realizzazione del sistema MOSE (-320 milioni), nonché per il venir meno del contributo una tantum di 300 milioni alla SIMEST per le attività connesse al credito all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo ai sensi dell'art.1 comma 371 della legge di stabilità 2016. Tali minori previsioni di competenza sono parzialmente compensate da maggiori stanziamenti previsti in favore delle Ferrovie dello Stato (+766 milioni).

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate per 7.786 milioni. Di questi:

- 1.324 milioni si riferiscono alle **acquisizioni di attività finanziarie** per le quali per l'esercizio 2016 erano state previste risorse per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 (-2.067 milioni) in parte compensati dalla maggiore dotazione del fondo per l'integrazione delle garanzie dello Stato di cui all'art.1 comma 878 della legge n.208/2015 che ha previsto un importo di 350 milioni per l'anno 2016 e di 1.500 per l'anno 2017;

- 2.208 milioni per i **contributi agli investimenti ad amministrazioni locali** ed in particolare ai comuni per somme da trasferire agli Uffici speciali per Aquila e comuni del cratere per ricostruzione e rilancio - sisma 2009 (-617 milioni) e per somme da riassegnare al comune di Roma per il piano di rientro finanziario, nonché per il venir meno della quote connesse ai diritti di imbarco passeggeri aeroporti (-561 milioni).
- 1.886 milioni per i **contributi agli investimenti alle imprese** per le quali la minore dotazione ha interessato principalmente le medesime voci già esposte per la competenza, nonché il venir meno dei pagamenti in conto residui effettuati nell'anno 2016 (-430 milioni) relativi al Gruppo ILVA, di cui 300 milioni per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie dell'Amministrazione straordinaria del medesimo Gruppo, disposte dall'articolo 1, comma 3 del DL n. 191/2015.
- 1.974 milioni per **gli altri trasferimenti in conto capitale** per le medesime motivazioni già richiamate per la competenza.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2017-2019, si registra complessivamente un decremento degli stanziamenti di bilancio, pari a 16.138 milioni per gli stanziamenti di competenza e 30.298 milioni per le corrispondenti dotazioni di cassa (Tavole 11 e 13). Una quota rilevante delle riduzioni nelle previsioni è ascrivibile al Titolo III ed, in particolare, al rimborso di passività finanziarie che incide in maniera analoga sia per la cassa che per la competenza con un decremento di circa 13.600 milioni.

Analizzando le spese finali le riduzioni osservate nel triennio di previsione sono pari rispettivamente a: 2.541 milioni per la competenza ed a 16.678 milioni per la cassa.

Per gli stanziamenti di competenza le riduzioni riguardano quasi esclusivamente le previsioni di spese correnti che registrano un decremento tra il 2019 ed il 2017 di 2.497 milioni. Per le dotazioni di cassa le principali riduzioni riguardano le spese correnti con una riduzione nelle previsioni 2019, rispetto al 2017, pari a 14.136 milioni, mentresì rileva una riduzione pari di 2.542 milioni per gli stanziamenti in conto capitale. L'unica voce che presenta un significativo incremento nel triennio sia per la cassa che per la competenza afferisce alle risorse proprie UE che aumentano nel 2019 di 1.800 milioni.

Nelle previsioni per l'anno 2017, la differenza registrata nelle spese finali tra gli stanziamenti di cassa e di competenza è pari a circa 19.900 milioni. Le maggiori risorse stanziare in termini di cassa sono destinate al pagamento dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, il cui ammontare complessivo è stato pari a circa 109.700 milioni circa nel 2015 (ultimo dato di consuntivo disponibile) ed è stimato in 101.981 milioni per il 2017.

In particolare, i maggiori stanziamenti di cassa riguardano:

- **6.920 milioni di dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge n. 196 del 2009 (Ministero dell'economia e delle finanze)**, il cui stanziamento è preordinato al reintegro della dotazione di cassa dei singoli capitoli di bilancio qualora presentino una dotazione insufficiente rispetto alle esigenze; .
- **circa 7.000 milioni che riguardano le maggiori risorse di cassa stanziare per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** e in particolare le Regioni e gli enti di previdenza. Per le **Regioni, l'incremento di oltre 3.700 milioni in termini di maggiori stanziamenti di cassa** concerne il **Fondo Sanitario nazionale (2.000 milioni)**

e il Fondo per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario (1.000 milioni). Per quanto riguarda gli enti di previdenza l'incremento di circa 3.300 milioni si riferisce, invece, a una maggiore dotazione di cassa per il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, finalizzata allo smaltimento dei residui;

- per la spesa in conto capitale, la maggiore dotazione di cassa si registra nei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (552 milioni), tra cui l'edilizia sanitaria ed ospedaliera, e nei contributi ad investimenti a imprese (959 milioni), tra cui quelli afferenti alle dotazioni di cassa in favore delle Ferrovie dello Stato.

Tavola 10 - Spese di competenza. Previsioni 2017a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016
(dati in milioni di euro)

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	88.938	90.043	88.214	-724	-0,8	-1.828	-2,0
IRAP	4.764	4.903	4.787	23	0,5	-115	-2,4
Consumi intermedi	11.428	11.950	11.976	548	4,8	27	0,2
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	253.934	257.554	257.810	3.876	1,5	256	0,1
-amministrazioni centrali	9.449	9.545	9.458	9	0,1	-87	-0,9
-amministrazioni locali:	122.574	125.993	129.126	6.552	5,3	3.134	2,5
-regioni	104.929	108.164	112.210	7.281	6,9	4.046	3,7
-comuni	9.926	10.128	9.177	-749	-7,5	-951	-9,4
-altre	7.720	7.701	7.739	19	0,3	39	0,5
-enti di previdenza e assistenza sociale	121.911	122.016	119.226	-2.686	-2,2	-2.790	-2,3
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	13.895	13.957	13.746	-148	-1,1	-211	-1,5
Trasferimenti correnti a imprese	6.526	6.548	6.657	131	2,0	110	1,7
Trasferimenti correnti a estero	1.394	1.395	1.404	11	0,8	10	0,7
Risorse proprie CEE	19.200	19.100	17.800	-1.400	-7,3	-1.300	-6,8
Interessi passivi e redditi da capitale	84.157	79.481	79.425	-4.732	-5,6	-56	-0,1
Poste correttive e compensative	73.305	70.272	69.631	-3.674	-5,0	-640	-0,9
Ammortamenti	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Altre uscite correnti	7.353	8.705	7.124	-229	-3,1	-1.581	-18,2
TOTALE SPESE CORRENTI	565.870	564.896	559.597	-6.273	-1,1	-5.299	-0,9
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	481.713	485.415	480.172	-1.541	-0,3	-5.243	-1,1
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.849	4.075	3.722	-127	-3,3	-354	-8,7
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.873	16.964	16.368	-506	-3,0	-596	-3,5
-amministrazioni centrali	11.639	11.566	12.209	571	4,9	643	5,6
-amministrazioni locali:	5.235	5.398	4.158	-1.076	-20,6	-1.239	-23,0
-regioni	2.128	2.128	938	-1.190	-55,9	-1.190	-55,9
-comuni	2.523	2.656	2.586	63	2,5	-69	-2,6
-altre	584	614	634	51	8,7	20	3,3
Contributi agli investimenti ad imprese	9.788	10.319	9.573	-216	-2,2	-746	-7,2
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	163	169	34	-129	-79,4	-136	-80,2
Contributi agli investimenti ad estero	489	491	453	-36	-7,3	-38	-7,7
Altri trasferimenti in conto capitale	7.539	7.063	4.989	-2.550	-33,8	-2.074	-29,4
Acquisizione di attività finanziarie	1.257	1.798	2.407	1.151	91,6	609	33,9
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	39.957	40.880	37.545	-2.412	-6,0	-3.335	-8,2
TOTALE SPESE FINALI	605.828	605.775	597.142	-8.686	-1,4	-8.634	-1,4
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	521.670	526.294	517.717	-3.954	-0,8	-8.578	-1,6
Rimborso prestiti	218.485	215.472	254.496	36.010	16,5	39.024	18,1
TOTALE COMPLESSIVO	824.313	821.247	851.638	27.325	3,3	30.390	3,7

Tavola 11 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2017-2019
(dati in milioni di euro)

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	88.214	88.024	87.897
IRAP	4.787	4.775	4.760
Consumi intermedi	11.976	11.888	11.859
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	257.810	257.758	258.194
-amministrazioni centrali	9.458	9.475	9.490
-amministrazioni locali:	129.126	127.948	128.546
-regioni	112.210	111.117	111.722
-comuni	9.177	9.133	9.122
-altre	7.739	7.697	7.701
-enti di previdenza e assistenza sociale	119.226	120.335	120.159
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	13.746	13.731	13.625
Trasferimenti correnti a imprese	6.657	6.348	5.995
Trasferimenti correnti a estero	1.404	1.404	1.399
Risorse proprie CEE	17.800	18.900	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.425	78.879	77.038
Poste correttive e compensative	69.631	69.413	69.407
Ammortamenti	1.021	1.105	1.105
Altre uscite correnti	7.124	6.649	6.220
TOTALE SPESE CORRENTI	559.597	558.873	557.099
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	480.172	479.994	480.061
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.722	3.809	3.827
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.368	17.426	16.890
-amministrazioni centrali	12.209	12.248	12.268
-amministrazioni locali:	4.158	5.178	4.622
-regioni	938	2.016	1.825
-comuni	2.586	2.606	2.294
-altre	634	556	503
Contributi agli investimenti ad imprese	9.573	10.125	9.577
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	33	99
Contributi agli investimenti ad estero	453	417	391
Altri trasferimenti in conto capitale	4.989	5.659	4.026
Acquisizione di attività finanziarie	2.407	2.408	2.691
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	37.545	39.877	37.501
TOTALE SPESE FINALI	597.142	598.750	594.600
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	517.717	519.871	517.562
Rimborso prestiti	254.496	227.236	240.899
TOTALE COMPLESSIVO	851.638	825.986	835.500

Tavola 12 - Spese di cassa. Previsioni 2017a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2016

(dati in milioni di euro)

	2016		DDL 2017	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	89.070	90.230	88.271	-799	-0,9	-1.959	-2,2
IRAP	4.768	4.908	4.789	21	0,4	-119	-2,4
Consumi intermedi	11.656	12.612	12.719	1.063	9,1	107	0,9
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	257.680	262.263	264.866	7.186	2,8	2.603	1,0
-amministrazioni centrali	9.450	9.859	9.518	68	0,7	-341	-3,5
-amministrazioni locali:	125.302	128.690	132.779	7.478	6,0	4.090	3,2
-regioni	107.369	110.449	115.981	8.612	8,0	5.532	5,0
-comuni	9.960	10.164	9.031	-929	-9,3	-1.133	-11,2
-altre	7.972	8.077	7.768	-205	-2,6	-309	-3,8
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.928	123.714	122.569	-360	-0,3	-1.146	-0,9
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.363	14.866	14.061	-302	-2,1	-805	-5,4
Trasferimenti correnti a imprese	6.611	7.595	7.073	462	7,0	-522	-6,9
Trasferimenti correnti a estero	1.394	1.397	1.407	13	0,9	9	0,7
Risorse proprie CEE	19.200	19.100	17.800	-1.400	-7,3	-1.300	-6,8
Interessi passivi e redditi da capitale	84.158	79.620	79.347	-4.811	-5,7	-273	-0,3
Poste correttive e compensative	73.305	70.270	70.512	-2.793	-3,8	242	0,3
Ammortamenti	976	990	1.021	45	4,6	31	3,1
Altre uscite correnti	16.182	16.465	14.099	-2.084	-12,9	-2.367	-14,4
TOTALE SPESE CORRENTI	579.364	580.317	575.965	-3.399	-0,6	-4.353	-0,8
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	495.206	500.697	496.618	1.411	0,3	-4.079	-0,8
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.268	4.584	3.836	-432	-10,1	-748	-16,3
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.576	18.354	16.920	343	2,1	-1.435	-7,8
-amministrazioni centrali	11.114	11.251	12.025	910	8,2	773	6,9
-amministrazioni locali:	5.462	7.103	4.895	-567	-10,4	-2.208	-31,1
-regioni	2.262	2.401	1.514	-748	-33,1	-887	-36,9
-comuni	2.616	4.091	2.643	27	1,0	-1.448	-35,4
-altre	584	611	738	153	26,2	127	20,8
Contributi agli investimenti ad imprese	10.275	12.418	10.531	256	2,5	-1.886	-15,2
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	158	169	34	-125	-78,8	-136	-80,2
Contributi agli investimenti ad estero	489	766	483	-6	-1,1	-283	-37,0
Altri trasferimenti in conto capitale	7.670	7.363	5.389	-2.280	-29,7	-1.974	-26,8
Acquisizione di attività finanziarie	2.562	5.202	3.877	1.316	51,4	-1.324	-25,5
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.998	48.856	41.070	-928	-2,2	-7.786	-15,9
TOTALE SPESE FINALI	621.362	629.173	617.034	-4.327	-0,7	-12.139	-1,9
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	537.204	549.553	537.687	483	0,1	-11.866	-2,2
Rimborso prestiti	218.485	218.567	253.925	35.439	16,2	35.358	16,2
TOTALE COMPLESSIVO	839.847	847.740	870.959	31.112	3,7	23.219	2,7

Tavola 13 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2017 - 2019
(dati in milioni di euro)

	DDL legislazione vigente 2017	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	88.271	87.995	87.866
IRAP	4.789	4.775	4.761
Consumi intermedi	12.719	11.987	11.963
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	264.866	258.258	256.826
-amministrazioni centrali	9.518	9.475	9.490
-amministrazioni locali:	132.779	128.230	126.707
-regioni	115.981	111.713	110.222
-comuni	9.031	8.820	8.783
-altre	7.768	7.697	7.701
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.569	120.553	120.630
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.061	13.731	13.625
Trasferimenti correnti a imprese	7.073	6.326	5.972
Trasferimenti correnti a estero	1.407	1.404	1.399
Risorse proprie CEE	17.800	18.900	19.600
Interessi passivi e redditi da capitale	79.347	78.799	76.956
Poste correttive e compensative	70.512	69.399	69.336
Ammortamenti	1.021	1.105	1.105
Altre uscite correnti	14.099	13.655	12.420
TOTALE SPESE CORRENTI	575.965	566.334	561.829
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	496.618	487.535	484.873
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.836	3.998	3.886
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	16.920	17.615	17.708
-amministrazioni centrali	12.025	12.687	12.957
-amministrazioni locali:	4.895	4.928	4.751
-regioni	1.514	1.772	1.925
-comuni	2.643	2.577	2.293
-altre	738	579	532
Contributi agli investimenti ad imprese	10.531	10.125	9.326
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	34	33	99
Contributi agli investimenti ad estero	483	417	391
Altri trasferimenti in conto capitale	5.389	6.059	4.426
Acquisizione di attività finanziarie	3.877	2.443	2.691
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.070	40.690	38.527
TOTALE SPESE FINALI	617.034	607.025	600.357
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	537.687	528.226	523.400
Rimborso prestiti	253.925	226.642	240.305
TOTALE COMPLESSIVO	870.959	833.666	840.661

Riquadro 2 – Le principali novità introdotte dalla riforma di bilancio riguardanti il potenziamento del bilancio di cassa

Negli ultimi anni le previsioni in termini di cassa hanno assunto una importanza sempre più rilevante, in considerazione, da un lato, del fatto che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale e, dall'altro, delle recenti iniziative legislative in materia di programmazione dei pagamenti¹². Il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 93 in materia di “riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” in continuità con i più recenti interventi normativi, rafforza ulteriormente il ruolo della cassa nella fase di formazione e gestione del bilancio con l'obiettivo di: a) arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi; b) dare una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, in quanto si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva; c) conseguire una maggiore responsabilizzazione dei responsabili della spesa.

Il processo di formazione dei residui, pur essendo un fenomeno fisiologico, ovvero connaturato al sistema di bilancio di competenza giuridica, entro certi limiti, può essere indice di una patologia nel funzionamento del sistema derivante dal fatto che le amministrazioni centrali chiedono risorse per impegnare la spesa senza preventivamente programmare il presumibile flusso di pagamenti, influenzato dalla complessità delle procedure di spesa e da carenze organizzative. Inoltre, la formazione di considerevoli residui passivi, ovvero stanziamenti di risorse da spendere in esercizi lontani da quello in cui la spesa in questione è stata autorizzata con l'approvazione del bilancio comporta diverse criticità, quali, ad esempio: l'indebolimento della funzione di controllo parlamentare sulla gestione delle risorse pubbliche; l'indebolimento della programmazione di medio periodo, a causa soprattutto dei ritardi che caratterizzano l'erogazione delle spese in conto capitale; il rischio che una parte rilevante dei residui accumulati possa maturare ed essere liquidata improvvisamente, creando problemi alla gestione della liquidità.

Le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo al fine di potenziare la cassa, operano sia dal lato delle spese che dal lato delle entrate

¹² Il D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135 del 2012, all'articolo 6, commi 10, 11 e 12, ha introdotto l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto su ciascuna unità elementare di bilancio, anticipando in via sperimentale una delle deleghe contenute nell'articolo 42 della L. 196 del 2009.

Per quanto concerne le spese, il decreto legislativo ha come obiettivo finale l'“avvicinare” il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento) tramite l'individuazione più puntuale dei presupposti per procedere all'impegno nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. Costituiscono presupposto per l'assunzione dell'impegno alcuni elementi essenziali, quali: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. Tale revisione della nozione di impegno acquista efficacia dal 1° gennaio 2018. Il decreto introduce, inoltre, un'importante novità stabilendo che le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, redatte a livello di unità elementare di bilancio, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (il c.d. cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare, **distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza**. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti. In fase di gestione, il dirigente dovrà provvedere, a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa, ad aggiornare contestualmente il piano finanziario dei pagamenti.

L'introduzione del cronoprogramma, assume un ruolo rilevante per le leggi di spesa pluriennali, cioè quelle relative ad autorizzazioni di spesa che si estendono per un periodo di tempo determinato, le amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare. Ciò avviene attraverso lo strumento della rimodulazione “orizzontale” degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge, utilizzando a tale scopo in sede di previsione il cronoprogramma dei pagamenti.

Il decreto legislativo, al fine di rendere realmente efficace il cronoprogramma, prevede un'attività di monitoraggio da parte degli uffici di controllo sulla predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti. Inoltre, stabilisce che l'amministrazione inadempiente non può accedere all'utilizzo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

Sotto il profilo delle entrate, il decreto introduce un nuovo concetto di accertamento che privilegia la fase della riscossione, piuttosto che quella della formazione dell'obbligazione alla corresponsione di una somma verso l'erario. La corrispondente razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione dovrà avvenire tramite l'emanazione di un regolamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il decreto legislativo interviene anche sulle norme che regolano la gestione e conservazione dei residui passivi e sull'istituto della perenzione. In particolare viene ristretta la possibilità di conservare in bilancio gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell'esercizio, che costituiscono economie di bilancio salvo che non sia diversamente previsto con legge.

Inoltre, i residui passivi di parte corrente se non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello dell'impegno, costituiscono economie di bilancio (salvo l'amministrazione non dimostri la sussistenza effettiva del debito, in questo caso scatta la perenzione). I residui relativi a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche una volta impegnati possono conservarsi in bilancio per tre esercizi; i tempi di conservazione dei residui di conto capitale passano invece da due a tre anni.

La nuova norma sostituisce il processo automatico, per il passaggio dei residui al patrimonio, con una attività di riaccertamento delle somme da pagare svolta dalle amministrazioni competenti. L'attività consiste, sostanzialmente, nella preliminare verifica delle ragioni della sussistenza del debito e nella successiva richiesta motivata della conservazione nelle scritture contabili patrimoniali, inoltrata ai competenti uffici di controllo, per le sole somme individuate come debiti certi.

Le somme che risultino non riaccertate costituiranno automaticamente economie di bilancio

Gli effetti di questa riforma dovrebbero portare ad una progressiva riduzione degli stanziamenti in competenza, in quanto le previsioni di competenza dovranno focalizzarsi su una stima più precisa degli impegni di competenza e ad un progressivo smaltimento dei residui in bilancio. Una valutazione completa dell'efficacia della riforma sarà possibile soltanto a partire dall'esercizio finanziario 2018, quando tutti i provvedimenti attuativi previsti dalla riforma saranno attuati.

Tavola 14 - Massa spendibile. Analisi per categorie e titoli di bilancio. Anno 2017
(dati in milioni di euro)

	Residui presunti al 31/12/16	Competenza 2017	Massa spendibile	Cassa 2017	% Cs/Ma
	1	2	3=1+2	4	5=4/3
Parte corrente					
Redditi da lavoro dipendente:	1.364	88.214	89.579	88.271	98,5
- retribuzione lorda in denaro	1.097	58.589	59.686	58.642	98,2
- retribuzione lorda in natura	248	790	1.038	794	76,5
- contributi effettivi a carico del datore	18	27.795	27.813	27.795	99,9
- contributi figurativi a carico del datore	1,1	1.040	1.041	1.040	99,9
Consumi intermedi	3.354	11.976	15.330	12.719	83,0
Imposte sulla produzione	64	4.787	4.852	4.789	98,7
Trasferimenti correnti a: Amministrazioni pubbliche:	61.056	257.810	318.866	264.866	83,1
- centrali	466	9.458	9.924	9.518	95,9
- locali:	43.066	129.126	172.193	132.779	77,1
- regioni	41.384	112.210	153.593	115.981	75,5
- comuni	1.386	9.177	10.564	9.031	85,5
- altri	297	7.739	8.036	7.768	96,7
- enti previdenziali e assistenza sociale	17.524	119.226	136.749	122.569	89,6
Famiglie e Istituzioni Sociali Private	588	13.746	14.334	14.061	98,1
- prestazioni sociali in denaro	49	9.812	9.861	9.812	99,5
- prestazioni sociali in natura:	13,8	1.277	1.291	1.277	98,9
- altri:	525	2.658	3.183	2.972	93,4
Imprese	1.351	6.657	8.009	7.073	88,3
- contributi prodotti e produzione:	1.191	4.813	6.004	5.157	85,9
- importazioni	137,7	20	158	138	87,3
- altri contributi prodotti	485	1.727	2.212	1.728	78,1
- contributi c/interessi	65	172	237	199	84,1
- altri contributi produzione	504	2.893	3.397	3.093	91,0
- altri	160	1.845	2.005	1.916	95,5
Estero	41	1.404	1.446	1.407	97,3
Risorse proprie C.E.E.	0,0	17.800	17.800	17.800	100,0
Interessi passivi e redditi da capitale	49	79.425	79.474	79.347	99,8
Poste correttive e compensative	4.467	69.631	74.098	70.512	95,2
Ammortamenti	0,0	1.021	1.021	1.021	100,0
Altre uscite correnti	709	7.124	7.833	14.099	180,0
TOTALE PARTE CORRENTE	73.044	559.597	632.641	575.965	91,0
Conto Capitale					
Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2.665	3.722	6.386	3.836	60,1
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche:	20.237	16.368	36.605	16.920	46,2
- centrali	17.995	12.209	30.205	12.025	39,8
- locali	2.242	4.158	6.400	4.895	76,5
Imprese	3.625	9.573	13.198	10.531	79,8
Famiglie e Istituzioni Sociali Private	10	34	44	34	76,6
Estero	69	453	522	483	92,5
Altri trasferimenti in c/capitale:	1.593	4.989	6.582	5.389	81,9
- Amministrazioni pubbliche	3	649	652	649	99,6
- imprese	0,0	28	28	28	100,0
- famiglie e istituzioni sociali private	0,0	0,2	0,2	0,2	100,0
- altri	1.590	4.312	5.902	4.712	79,8
Acquisizione di attività finanziarie:	737	2.407	3.145	3.877	123,3
- concessione prestiti	737	1.917	2.654	3.387	127,6
- azioni e altre partecipazioni	0	490	490	490	100,0
TOTALE CONTO CAPITALE	28.937	37.545	66.482	41.070	61,8
TOTALE SPESE FINALI	101.981	597.142	699.123	617.034	88,3

Il bilancio di cassa per il 2017 si conclude, per le operazioni di natura finale, con previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 528.770 milioni e 617.034 milioni a fronte di una massa acquisibile di 829.875 milioni e di una massa spendibile di 699.123 milioni (cfr. Tavole 9 e 14). I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa, per l'anno 2017, previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 63,7 per cento per le entrate finali e all'88,3 per cento per le spese finali.

3.3 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

Il bilancio dello Stato rappresenta la principale fonte d'informazione sui riflessi finanziari delle politiche adottate e sulle risorse a esse dedicate. La leggibilità, la significatività e la qualità dei dati esposti rappresentano requisiti fondamentali del documento contabile. Questi elementi acquistano ancor più rilevanza se si considera che la legge di bilancio rappresenta lo strumento con il quale il Governo e il Parlamento esplicitano, da un punto di vista finanziario, le proprie scelte e sulla base del quale sono definiti i limiti entro cui possono operare le amministrazioni per realizzare queste indicazioni.

L'adozione dell'articolazione del bilancio in **missioni e programmi** - in una prima fase con funzioni informative (nel 2008) e, successivamente, con funzioni autorizzatorie (a partire dall'esercizio finanziario 2011) - è stato un primo rilevante passo nella direzione di conferire maggiore evidenza nel bilancio dello Stato alla dimensione delle risorse assegnate alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica. Le **missioni** rappresentano, infatti, le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (a cui possono contribuire più amministrazioni), e i **programmi** costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e costituiscono le **unità di voto parlamentare**.

A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, con il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, sono state introdotte alcune rilevanti innovazioni a questo assetto tramite una profonda revisione delle missioni e dei programmi, l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità e l'individuazione di azioni quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa (cfr. Riquadro 3).

In particolare, **l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa**, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è un principio già sancito nella legge 31 dicembre 2009, n. 196. Viene effettivamente attuato per la prima volta nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 con impatti rilevanti sulla sua struttura. Inoltre, con le revisioni adottate tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, i programmi del bilancio costituiranno anche un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri.

D'altro canto, l'introduzione delle azioni quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato mira a rendere maggiormente leggibili le attività svolte, le politiche e i servizi erogati tramite i programmi di spesa e a favorire il controllo e la valutazione dei risultati. Pur non modificando il livello di aggregazione del bilancio a cui corrisponde l'unità di voto parlamentare, l'individuazione delle azioni ha suggerito, in diversi casi, un ulteriore affinamento dell'elenco dei programmi e modifiche nei loro contenuti.

Inoltre, il disegno di legge di bilancio 2017-2019 **riflette le riorganizzazioni recentemente attuate** dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la razionalizzazione delle funzioni di polizia e la soppressione del Corpo forestale dello Stato, nonché in relazione alle nuove disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Nel caso del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, le risorse che dovranno essere trasferite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, - per effetto del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,¹³ - e quelle da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro, - per effetto della razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,¹⁴ - hanno richiesto una ristrutturazione dei capitoli di spesa con riflessi sui programmi e le azioni del relativo stato di previsione. Per quanto attiene alle modifiche afferenti alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, invece, l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177¹⁵, ha implicazioni su missioni, programmi e azioni sia dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che di quello del Ministero della difesa. Infine, con la legge 21 luglio 2016 n. 145¹⁶ è stato istituito un apposito Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali in luogo del precedente Fondo per le missioni di pace, determinando l'esigenza di sostituire le denominazioni di programmi e azioni che fanno riferimento a "missioni militari di pace e di soccorso umanitario" con la dicitura "missioni internazionali".

Di conseguenza, il **Disegno di Legge di bilancio 2017-2019**, pur confermando in 34 il numero delle missioni, presenta rilevanti modifiche nell'articolazione dei contenuti rispetto alla Legge di bilancio 2016. Sono individuati 17 nuovi programmi mentre sono soppressi 24 programmi precedenti, portando le unità di voto complessivamente da 182 a 175. I programmi 32.2 *Indirizzo politico* e 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* sono presenti per ciascuno stato di previsione. Non sussistono nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019 programmi condivisi da più centri di responsabilità (Tavola 15).

Molti dei programmi già presenti nella legge di bilancio per il 2016, pur mantenendo la medesima denominazione, hanno mutato contenuto a seguito del riordino delle spese trasversalmente sostenute da ogni Ministero e della più chiara evidenziazione delle principali filiere di intervento perseguite nell'ambito di ciascun programma, raggruppate nelle azioni. Si fornisce in Appendice una descrizione dettagliata dei **cambiamenti nel contenuto delle unità di voto del bilancio dello Stato del 2017-2019 rispetto al 2016**, con riferimento a ciascun stato di previsione della spesa, anche tramite degli schemi grafici che mirano a rendere più immediata la individuazione delle riallocazioni effettuate tra i programmi e gli stati di previsione.

Tavola 15. Strutture amministrative, missioni, programmi (*)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	DLB 2017-2019
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175
di cui Programmi condivisi tra amministrazioni (*)	10	9	9	2	2	2	2	3	3	-
di cui Programmi condivisi tra CDR di tutte le amministrazioni (*)	85	68	69	18	14	12	12	9	10	-

(*) al netto dei programmi 32.2 *Indirizzo politico* e 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, trasversali a tutte le amministrazioni.

¹³ Il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (articolo 4).

¹⁴ Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 1).

¹⁵ Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

¹⁶ Articolo 4, legge n. 145 del 21 luglio 2016 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Riquadro 3 – Revisione della struttura del bilancio e introduzione delle azioni

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica ha indicato specifici principi e criteri direttivi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni). Con il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, si dà attuazione a tali principi e criteri introducendo, tra l'altro, le "azioni", quali componenti del programma e destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

In particolare, il nuovo articolo l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 introdotto dal decreto legislativo definisce scopo e contenuto delle azioni, nonché la loro concreta introduzione nel bilancio dello Stato, a partire dal 1 gennaio 2017. Tenuto conto, inoltre, della nuova disposizione che prevede che sia annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative di spesa (articolo 21, comma 2-ter), con il disegno di legge di bilancio 2017-2019 taluni capitoli di spesa sono stati riallocati da uno stato di previsione a un altro al fine dell'attribuzione dei programmi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, in fase decisionale di formazione del bilancio, le azioni, articolando in maniera più dettagliata le finalità perseguite attraverso i programmi, aiutano a comprendere meglio la destinazione della spesa e quindi a operare scelte più consapevoli nell'allocazione delle risorse del bilancio dello Stato. In prospettiva, in fase di gestione del bilancio, le azioni, costituendo di fatto unità più aggregate rispetto ai capitoli di spesa, dovrebbero contribuire a semplificare la gestione e a consentire una maggiore flessibilità sull'uso delle risorse in corso d'anno. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni quali unità gestionali del bilancio sarà valutato in base alle indicazioni contenute nella Relazione sull'efficacia dell'introduzione delle azioni che dovrà essere predisposta dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, da presentare in sede di rendiconto 2017.

Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, nel quale vengono fornite indicazioni generali per garantire l'uniformità di trattamento di voci di spesa trasversali e comuni a diverse amministrazioni, nonché per provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle azioni.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2015 e 2016 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019 (Tavole 16 e 17).

Tavola 16
Previsioni di spesa per Missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2017-2019. Stanziamenti di competenza, in milioni di euro (al lordo delle regolazioni contabili e debitorie)

Missione	Bilancio 2015 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Previsioni a legislazione vigente (L.v.) ⁽¹⁾ DLB 2017-2019			Variazioni previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2016 riclassificate		Variazioni previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assistite 2016 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali ⁽²⁾	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assistite	2017	2018	2019	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.742,57	2.266,47	2.242,49	2.235,87	-484,21	-17,60	-476,11	-17,36
	519,32	596,22	557,76	570,37	570,82	542,29	515,73	13,06	2,34	0,45	0,08
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	132.880,83	117.377,09	112.383,68	115.956,64	117.766,39	116.420,05	117.713,03	5.382,71	4,79	1.809,75	1,56
	26.455,37	25.955,62	26.370,33	26.297,34	25.675,96	26.785,92	27.526,22	-694,38	-2,63	-621,38	-2,32
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	19.195,43	19.937,28	19.943,77	20.297,29	18.608,69	18.661,12	18.635,37	-1.334,88	-6,69	-1.688,40	-8,32
	8.068,52	8.478,92	8.021,72	8.171,79	8.220,66	8.211,68	8.240,28	198,84	2,48	48,77	0,60
Difesa e sicurezza del territorio	8.068,52	8.478,92	8.021,72	8.171,79	8.220,66	8.211,68	8.240,28	198,84	2,48	48,77	0,60
	11.269,49	11.269,49	10.553,28	10.741,74	10.266,19	10.200,96	10.107,79	-87,09	-0,84	-475,55	-4,43
Giustizia	10.549,97	10.549,97	10.549,97	10.549,97	10.549,97	10.549,97	10.549,97	0	0	0	0
	4.797,73	5.295,64	5.076,12	5.088,01	4.631,52	4.553,56	4.444,59	-444,59	-8,76	-456,49	-8,97
Soccorso civile	4.797,73	5.295,64	5.076,12	5.088,01	4.631,52	4.553,56	4.444,59	-444,59	-8,76	-456,49	-8,97
	942,33	1.121,59	897,36	939,86	851,74	868,13	843,06	-65,62	-7,31	-108,12	-11,50
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	264,91	659,82	240,87	241,42	226,19	223,94	225,05	-14,68	-6,09	-15,23	-6,31
	16.847,91	17.973,20	18.856,52	19.759,67	19.741,43	19.021,82	18.505,03	880,91	4,69	-38,24	-0,09
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	16.847,91	17.973,20	18.856,52	19.759,67	19.741,43	19.021,82	18.505,03	880,91	4,69	-38,24	-0,09
	11.210,48	11.105,92	10.999,94	11.067,21	11.606,70	13.186,39	13.031,25	606,77	5,52	539,50	4,87
Diritto alla mobilità, sviluppo dei sistemi di trasporto	5.104,51	5.508,31	5.077,29	5.873,64	5.077,98	6.590,94	4.562,31	-629,43	-11,03	-795,78	-13,55
	685,99	1.164,07	603,43	610,53	697,14	566,76	566,96	93,72	15,53	86,61	14,19
Infrastrutture pubbliche e logistica	685,99	1.164,07	603,43	610,53	697,14	566,76	566,96	93,72	15,53	86,61	14,19
	685,99	1.164,07	603,43	610,53	697,14	566,76	566,96	93,72	15,53	86,61	14,19
Comunicazioni	685,99	1.164,07	603,43	610,53	697,14	566,76	566,96	93,72	15,53	86,61	14,19
	685,99	1.164,07	603,43	610,53	697,14	566,76	566,96	93,72	15,53	86,61	14,19
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	250,71	262,55	218,65	219,72	160,08	118,87	119,14	-58,57	-26,79	-59,64	-27,14
	2.460,62	2.799,01	2.544,38	2.869,77	2.741,24	2.669,09	2.759,40	195,86	7,74	41,46	1,54
Ricerca e innovazione	1.085,51	1.661,24	1.381,50	1.448,23	1.215,45	1.098,68	1.049,63	-166,05	-12,02	-232,79	-16,07
	496,81	666,80	394,20	465,64	248,92	188,51	193,19	-145,27	-36,85	-216,61	-46,53
Casa e assetto urbanistico	1.022,94	1.633,67	1.087,64	1.020,12	1.034,81	1.027,11	1.030,86	-52,82	-4,86	14,69	1,44
	1.434,09	1.596,76	2.007,60	2.029,61	1.671,61	1.610,57	1.577,42	-335,99	-16,74	-358,30	-17,65
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	42.870,76	43.371,62	45.167,10	45.998,37	45.208,41	45.230,96	45.308,66	41,32	0,09	-389,95	-0,86
	7.730,38	7.775,40	7.848,28	7.859,08	7.770,91	7.715,66	7.723,13	-77,37	-0,99	-88,17	-1,12
Istruzione scolastica	29.630,42	30.103,28	31.041,72	30.994,97	31.043,96	32.072,02	32.309,24	602,24	1,94	648,99	2,09
	107.069,65	109.761,93	95.513,63	91.518,32	93.045,97	93.226,17	92.874,64	-2.467,67	-2,58	1.527,65	1,67
Politiche previdenziali	10.372,51	10.582,57	9.969,75	14.135,52	9.570,94	10.084,51	10.026,33	-398,82	-4,00	-4.564,36	-32,29
	1.788,30	2.273,71	2.320,23	2.356,20	2.864,05	2.824,88	2.822,46	543,82	23,44	507,85	21,55
Politiche per il lavoro	6.217,26	6.021,73	2.854,39	2.754,34	2.839,32	3.139,22	3.120,32	-15,07	-0,53	84,98	3,09
	6.217,26	6.021,73	2.854,39	2.754,34	2.839,32	3.139,22	3.120,32	-15,07	-0,53	84,98	3,09
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	72.193,73	95.682,65	92.377,96	88.792,71	86.729,74	86.479,89	86.290,58	-5.649,22	-6,11	2.062,97	2,32
	751,47	906,90	756,94	806,94	773,22	651,40	593,44	16,28	2,15	-33,72	-4,18
Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica ⁽³⁾	751,47	906,90	756,94	806,94	773,22	651,40	593,44	16,28	2,15	-33,72	-4,18
	29,92	29,42	41,50	45,98	46,27	43,07	43,67	4,77	11,49	0,29	0,62
Giovani e sport	29,92	29,42	41,50	45,98	46,27	43,07	43,67	4,77	11,49	0,29	0,62
	2.649,04	2.845,38	2.622,71	2.687,22	2.655,94	2.662,66	2.673,80	33,22	1,27	-31,28	-1,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.457,41	7.457,41	7.865,72	8.583,70	7.840,36	8.438,22	7.946,85	874,63	11,12	156,66	1,83
	312.020,47	308.789,48	295.524,43	288.837,86	326.472,81	298.832,67	310.155,63	30.948,38	10,47	37.634,95	13,03
Fondi da ripartire	847.312,87	857.770,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	875.985,67	835.499,84	27.924,75	3,31	30.390,11	3,70
	847.312,87	857.770,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	875.985,67	835.499,84	27.924,75	3,31	30.390,11	3,70
Debito pubblico	847.312,87	857.770,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	875.985,67	835.499,84	27.924,75	3,31	30.390,11	3,70
	847.312,87	857.770,64	824.312,75	821.247,39	851.637,51	875.985,67	835.499,84	27.924,75	3,31	30.390,11	3,70

Tavola 17
Previsioni di spesa per Missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2017-2019. Stanziamenti di cassa, in milioni di euro.
(al lordo delle regolazioni contabili e debitorie)

Missione	Bilancio 2015 (ridisegnato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Bilancio 2016 (ridisegnato in base alla struttura del DLB 2017-2019)		Previsioni a legislazione vigente (L.v.) ⁽¹⁾ DLB 2017-2019			Variazione previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2016		Variazione previsioni 2017 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2016	
	LB Previsioni iniziali ⁽²⁾	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2017	2018	2019	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.246,13	2.236,47	2.750,67	2.743,90	2.266,47	2.242,49	2.235,87	484,21	-17,60	477,43	-17,40
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	519,32	602,27	557,76	593,71	570,82	542,29	515,73	13,07	2,34	12,89	-2,21
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132,881,83	128,629,65	116,075,30	121,815,35	121,816,89	116,001,83	115,199,93	5,741,59	4,95	1,54	0,00
L'Italia in Europa e nel mondo	26,455,37	26,029,94	26,370,33	26,298,03	25,684,28	26,785,94	27,526,24	686,05	-2,60	613,74	-2,33
Difesa e sicurezza del territorio	20,541,02	21,349,21	20,097,89	20,449,03	18,348,92	18,808,44	18,694,29	1,748,96	-8,70	2,100,10	-10,27
Giustizia	8,068,64	8,596,11	8,089,12	8,431,51	8,519,12	8,217,80	8,239,23	430,00	5,32	87,61	1,04
Ordine pubblico e sicurezza	10,562,70	11,753,20	10,353,18	10,775,89	10,371,65	10,227,35	10,128,67	18,48	0,18	404,24	-3,75
Soccorso civile	4,800,97	6,236,49	5,079,76	5,958,93	4,855,70	4,558,37	4,350,56	424,05	-8,35	1,300,23	-21,87
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,082,06	1,310,95	967,92	1,090,23	850,74	691,02	643,90	117,18	-12,11	239,48	-21,97
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	294,91	1,078,94	240,87	341,97	436,77	223,93	225,04	195,90	61,35	94,61	27,72
Competitività e sviluppo delle imprese	16,857,63	24,939,71	18,980,97	20,092,76	20,476,88	19,061,94	18,505,04	1,495,91	7,88	384,12	1,91
Regolazione dei mercati	11,56	36,10	11,70	35,00	35,74	15,48	13,66	24,04	205,54	0,74	2,11
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11,284,11	13,335,05	11,283,21	12,506,68	12,258,31	13,175,70	12,791,88	975,11	8,64	246,35	-1,99
Infrastrutture pubbliche e logistica	5,192,02	5,793,45	6,023,45	6,272,66	5,554,80	6,360,22	4,662,30	468,65	-7,78	717,87	-11,44
Comunicazioni	6,859,92	2,500,42	6,197,75	737,61	735,29	568,43	567,25	12,54	2,36	14,47	1,06
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	250,71	262,63	218,66	219,74	160,47	118,87	118,19	58,19	-26,61	59,27	-26,97
Ricerca e innovazione	2,460,62	3,622,48	2,815,69	3,228,68	2,741,33	2,689,09	2,759,40	74,36	-2,64	485,36	-15,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,117,15	1,906,36	1,386,32	2,091,97	1,502,21	1,168,52	1,049,63	115,88	8,36	589,76	-28,19
Casa e assetto urbanistico	406,81	680,41	454,03	525,41	302,35	189,54	200,88	151,68	-33,41	223,05	-42,45
Tutela della salute	1,026,56	1,821,00	1,445,74	1,489,28	1,147,79	1,031,86	1,032,64	297,95	-20,61	341,46	-22,93
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1,439,30	1,681,49	2,121,38	2,147,73	1,983,67	1,614,66	1,582,11	137,72	-6,49	164,06	-7,64
Istruzione scolastica	42,870,76	44,026,55	45,386,01	46,092,14	45,478,41	45,230,96	45,308,86	90,40	0,20	613,72	-1,33
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7,730,37	8,474,70	8,084,30	8,095,26	7,775,49	7,717,28	7,723,13	308,81	-3,82	319,77	-3,95
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29,634,64	30,650,97	31,052,64	31,600,61	31,757,13	32,074,52	32,309,17	704,49	2,27	156,52	0,50
Politiche previdenziali	107,081,65	109,857,65	96,213,63	92,298,68	93,045,98	93,226,18	92,874,64	3,167,65	-3,29	747,31	0,81
Politiche per il lavoro	10,372,56	11,070,82	10,269,76	15,057,86	12,911,70	10,302,06	10,499,94	2,641,94	25,73	2,146,16	-14,25
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1,815,50	2,573,29	2,520,81	2,561,84	2,669,75	2,824,22	2,822,32	340,94	13,48	307,91	12,02
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6,217,26	6,021,73	2,164,59	2,066,26	2,621,32	3,521,22	3,821,32	456,73	21,10	555,06	26,86
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica ⁽²⁾	72,441,55	96,786,08	92,464,00	90,045,02	88,371,25	86,851,50	86,642,54	4,092,75	-4,43	1,673,77	-1,86
Giovani e sport	751,47	915,97	756,94	939,65	773,22	651,40	593,44	16,28	2,15	168,44	-17,71
Turismo	29,92	91,98	138,83	148,95	58,38	43,07	43,67	80,45	-67,95	90,48	-60,78
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2,651,44	3,131,93	2,631,54	2,760,75	2,725,90	2,670,49	2,678,32	94,36	3,59	34,85	-1,26
Fondi di ripartizione	15,457,41	6,452,59	16,685,72	16,167,47	15,660,36	15,438,22	14,146,85	1,025,37	-6,15	507,12	-3,14
Debito pubblico	312,020,47	309,267,01	295,524,43	292,071,64	326,472,81	298,832,63	310,155,63	30,948,38	10,47	34,401,17	11,77
Totale	858,291,50	893,696,32	839,946,87	847,740,24	870,958,90	833,666,20	840,661,18	31,112,02	3,70	23,218,66	2,74

Note alle tavole 16 e 17

La riclassificazione dei dati di bilancio è stata effettuata riconducendo i piani gestionali di ciascun esercizio finanziario alla struttura per Missione e Programma adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2017-2019. Tale ricostruzione è il risultato di una stima in cui, nel caso di piani gestionali scorporati in più unità da un anno all'altro, si assume che la ripartizione delle risorse sia proporzionale a quella riscontrata nell'esercizio più recente. La tracciabilità dei piani gestionali copre il 99,89 per cento degli stanziamenti di competenza 2017.

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(2) Ai fini delle elaborazioni qui presentate - in coerenza con quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 approvata dalle Camere - si tiene conto di 5 milioni di euro annui di stanziamenti (in termini di competenza e di cassa) relativi alle spese correnti della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", non indicati nella Legge di bilancio 2015-2017 e successivamente integrati con la Legge di assestamento.

(3) La Missione ha cambiato denominazione nel 2017; in precedenza era denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

Più nel dettaglio, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 hanno evidenziato una significativa diminuzione rispetto alle previsioni del 2016 per le seguenti missioni:

- missione 1 "Organi costituzionali", prevalentemente per il venir meno dell'apporto delle risorse allocate solo per l'anno 2016 per il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia attuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (-500 milioni);
- missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio", che evidenzia una diminuzione di circa 1,7 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate (mentre rispetto alle previsioni iniziali del 2016 il decremento che si registra è pari a circa 1,3 miliardi). La riduzione deriva principalmente da interventi che hanno ricevuto risorse per un solo anno tramite specifica disposizione in legge finanziaria (come la partecipazione italiana alle missioni internazionali) o erano temporanei e limitati all'anno 2016 (in particolare, gli interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, nonché il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine);
- la missione 12 "Regolazione dei mercati", per la quale si osserva una riduzione di oltre il 50 per cento delle previsioni assestate (-19 milioni). Tale riduzione è connessa al meccanismo di finanziamento di alcuni fondi della missione, che ricevono risorse solo in corso d'anno in base alle riassegnazioni di entrate. Si tratta, in questo caso, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a favore dei consumatori e del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato;
- missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica", che presenta una riduzione di circa 796 milioni rispetto alle previsioni assestate (mentre rispetto a quelle iniziali del 2016 la diminuzione è di circa 630 milioni). I programmi maggiormente interessati dai decrementi sono il 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture*, nell'ambito del quale vengono rimodulate nel tempo risorse per l'edilizia sanitaria e il 14.10 *"Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità"*, per

effetto della conclusione di uno degli interventi di finanziamento per la realizzazione del sistema MO.S.E. di Venezia.;

- missione 16 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, che presenta un decremento di circa il 25 per cento. Tale riduzione si riflette interamente nel programma 16.5 “*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*” e riguarda il Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, con una dotazione specifica per il 2016 (-51 milioni) e il Fondo per la promozione del *made in Italy* che vede una dotazione decrescente nel triennio 2015-2017 (-10 milioni);
- missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, che vede un andamento in riduzione, concentrato nel programma 18.12 “*Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*”. Sono, infatti, oggetto di autorizzazioni di spesa a scadenza nel 2016 le risorse relative al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, nonché agli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (complessivamente -150 milioni rispetto alle previsioni assestate);
- missione 19 “Casa e assetto urbanistico”, in diminuzione di circa il 37 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2016. Tale andamento è dovuto principalmente al Fondo di garanzia per la prima casa del Ministero dell’economia e delle finanze per cui l’autorizzazione di spesa si esaurisce nel 2016 (-117 milioni) e al Fondo inquilini morosi incolpevoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui l’autorizzazione di spesa si riduce nel 2017 (-23,7 milioni). A questi si aggiunge, nel confronto con l’asestato, il mancato apporto nello stanziamento iniziale del Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città, alimentato in corso d’anno in base alle riassegnazioni di entrate (-50 milioni);
- missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, presenta una diminuzione di circa il 17 per cento, interamente dovuta al programma 21.15 “*Tutela del patrimonio culturale*”. Si tratta, in particolare, delle risorse destinate alla “carta giovani” (-290 milioni) e al due per mille dell’IRPEF a favore di associazioni culturali (-100 milioni), entrambi interventi limitati al 2016;
- missione 26 “Politiche per il lavoro”, un decremento rispetto alle previsioni assestate (-4 miliardi) si registra nel programma 26.6 “*Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione*” e riguarda in particolare la riduzione dello stanziamento per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto. Tale riduzione è il riflesso dei maggiori oneri sostenuti e consuntivati dall’INPS per l’anno 2016, che sono stati contabilizzati in bilancio con la legge di assestamento. Il profilo pluriennale di tale spesa, pur essendo stato riadeguato rispetto alla previsione a legge di bilancio 2016, comporta in ogni caso una riduzione anche in considerazione di un miglioramento atteso per il contesto macro-economico.;
- missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, che evidenzia nel programma 29.4 “*Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*” una diminuzione rispetto alle previsioni assestate di 2,5 miliardi attenente lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità 2016 per un solo anno per garantire finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico per il settore bancario nel caso di insufficienza di risorse dello stesso, in attuazione alla dichiarazione dell’Ecofin del 18 dicembre 2013.

Le missioni che, invece, sono interessate da un significativo aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 sono le seguenti:

- missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, per la quale si registra un incremento pari a 5,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2016 (mentre rispetto alle previsioni assestate l’incremento è di 1,8 miliardi). Tale aumento è determinato principalmente dalla rideterminazione del profilo pluriennale del fabbisogno del fondo sanitario nazionale come già previsto con la legge di stabilità 2016 e dall’incremento del fondo di solidarietà comunale. Nell’ambito della stessa missione gli aumenti sono parzialmente compensati dalla riduzione dei trasferimenti correnti alle Regioni, in particolare: viene meno il contributo di 1,9 miliardi in favore delle regioni a statuto ordinario finalizzato alla riduzione del proprio debito (previsto solo per l’anno 2016);
- missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”, per la quale si evidenzia un incremento del 50 per cento delle risorse stanziare per il programma 11.8 “*Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*” dovuto al rifinanziamento del Fondo per l’integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di importo crescente nel tempo (+1,150 mld rispetto al 2016). Tale incremento è compensato parzialmente nell’ambito della stessa missione per il venir meno del finanziamento di altre forme di garanzia o di incentivazione dello Stato in favore delle imprese, previste solo per il 2016, come ad esempio nel caso del Fondo di garanzia in favore di Sace Spa (-150 milioni) e del Fondo di garanzia dello Stato per le operazioni del Fondo europeo degli investimenti strategici (-200 milioni). Va tuttavia segnalato che, in confronto con le previsioni assestate, la dotazione iniziale 2017 della missione non aumenta. Le previsioni assestate includono infatti il finanziamento statale assegnato solo nel corso dell’esercizio 2016 al gruppo ILVA di Taranto in amministrazione straordinaria, con effetti finanziari decrescenti negli esercizi successivi;
- missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” che registra nel programma 13.8 “*Sostegno allo sviluppo del trasporto*” un incremento di circa 700 milioni destinati a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie;
- missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, con un incremento rispetto alle previsioni 2016 di circa il 22 per cento, determinato da maggiori risorse stanziare per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento del diritto di asilo e per l’accoglienza dei migranti, a fronte del prolungarsi dell’emergenza nel Mediterraneo;
- missione 34 “Debito pubblico”, dove l’aumento di oltre il 10 per cento rispetto alle previsioni 2016 è riconducibile alle spese per il rimborso delle passività finanziarie del programma 34.2 “*Rimborsi del debito statale*” e, in particolare, al rimborso dei buoni del Tesoro poliennali BTP (con +23 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2016) e al rimborso dei certificati di credito del Tesoro CCT (+ 13 miliardi). Si registra, al contempo, una diminuzione delle spese correnti per interessi sul debito nel programma 34.1 “*Oneri per il servizio del debito statale*”.

Per gli stanziamenti di cassa a legislazione vigente si osserva un andamento analogo - anche se in misura diversa - a quello rilevato per la competenza, con qualche eccezione. In alcune missioni infatti si registrano stanziamenti di cassa in aumento rispetto alle previsioni

iniziali 2016, in controtendenza rispetto all'andamento decrescente delle previsioni di competenza. Tale circostanza è riconducibile principalmente alla somme occorrenti per lo smaltimento nel corso del 2017 dei residui provenienti dagli esercizi precedenti. Si evidenziano le seguenti missioni:

- missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" dove nel programma 10.7 *"Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile"* si registrano nel 2017 stanziamenti di sola cassa per il rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti (+160 milioni) e per il Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica (+50 milioni);

- missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con stanziamenti di sola cassa nel 2017 per il pagamento dei contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale, di somme per interventi di disinquinamento e ripristino ambientale, nonché per interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico (+221 milioni)

- missione 26 "Politiche per il lavoro", dove nel programma 26.6 *"Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione"* si registra un incremento dello stanziamento di cassa per il Fondo sociale per occupazione e formazione e, in particolare, per gli ammortizzatori in deroga (+2,5 miliardi);

- missione 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale", con un incremento della cassa che si determina per il Fondo per lo sviluppo e la coesione, in particolare con riferimento ai Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e obiettivi di servizio, di cui alla delibera CIPE n. 1 del 2009 (+780 milioni).

Diversamente, si osserva un decremento dello stanziamento di cassa rispetto alle previsioni iniziali del 2016 per le seguenti missioni:

- missione 17 "Ricerca e innovazione", dove nel programma 17.22 *"Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata"* si verifica per il Fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca (FOE), per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nonché per la reiscrizione di residui passivi perenti avvenuta nel corso del 2016 (-260 milioni);
- missione 31 "Turismo", dove il decremento si verifica con riferimento al capitolo recante somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile (-87 milioni);
- missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", un decremento della cassa si registra in questo caso rispetto alle previsioni assestate, e riferito alle risorse previste nel 2016 per il Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (-2 miliardi) nonché a quelle da assegnare al comune di Roma per il piano di rientro finanziario, compreso quello derivante dal minor introito dei diritti d'imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma (-561 milioni).

Capitolo III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

La Nota integrativa allegata a ciascun stato di previsione è un documento di ausilio alla programmazione della spesa del bilancio dello Stato su base triennale, che completa e arricchisce le informazioni finanziarie del bilancio e rappresenta lo strumento di collegamento fra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale delle amministrazioni centrali.

Il contenuto delle Note Integrative al bilancio di previsione è stabilito **dall'art. 21, comma 11 lettera a) della legge n. 196/2009**, così come integrato e modificato dal recente decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al *completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato* e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, relativo alla riforma dei contenuti della legge di bilancio.

La Nota integrativa, per quanto riguarda le spese, contiene:

- le informazioni relative al **quadro di riferimento** in cui l'amministrazione opera e le **priorità politiche**, in coerenza con quanto indicato nei documenti e negli atti di indirizzo e di programmazione¹⁷,
- il contenuto di ciascun programma di spesa,
- l'indicazione delle risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i **criteri di formulazione delle previsioni**
- il **piano degli obiettivi**, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i **relativi indicatori** di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e tenuto conto delle indicazioni fornite a tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio¹⁸.

Le innovazioni introdotte¹⁹ riqualificano, a partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019, i contenuti della Nota integrativa sotto l'aspetto rappresentativo e sotto il profilo sostanziale. Da un lato, infatti, il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato attuato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e i programmi del bilancio, ha realizzato l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità (CdR)²⁰ e ha

¹⁷ Il Documento di Economia e Finanza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, della legge 196/2009 e gli Atti di indirizzo dei Ministri.

¹⁸ Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

¹⁹ Rispetto alle Note integrative allegate ai precedenti bilanci dello Stato, tra le novità vi è anche l'eliminazione della suddivisione formale in due sezioni pur confermando, nella sostanza, il contenuto delle precedenti sezioni I e II (la prima includeva il quadro di riferimento, le priorità politiche e il piano degli obiettivi e dei connessi indicatori; la seconda includeva il contenuto dei programmi, le risorse finanziarie per programma e per categoria, i criteri di formulazione delle previsioni).

²⁰ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

introdotto le “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa. Questi elementi contribuiscono a una maggiore leggibilità delle finalità della spesa del bilancio dello Stato e consentono un più immediato legame tra le unità di voto parlamentare (i programmi) e chi gestisce le risorse (i centri di responsabilità).

Dall’altro lato, l’integrazione tra il contenuto del disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio attuata con legge n. 163/2016, consente di riportare l’attenzione del dibattito pubblico e del Parlamento sulle priorità dell’intervento pubblico, valutando nello stesso momento i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria. In questo nuovo contesto le Note integrative rappresentano, sin dalla presentazione del disegno di legge, gli obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione vigente già corretta dagli effetti della manovra di bilancio.

Le Note Integrative potranno tenere conto, a partire dal Disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2018, della nuova struttura del bilancio per valorizzare il contenuto informativo delle azioni per la formulazione degli obiettivi e delle previsioni di spesa, in particolare nella prospettiva che le azioni stesse assumano valore di “unità elementari di bilancio”²¹.

I contenuti delle Note Integrative al disegno di legge di bilancio 2017-2019 sono articolati secondo i seguenti documenti e prospetti, allegati a ciascuno stato di previsione della spesa:

- il **quadro di riferimento**, che illustra lo scenario socio-economico, i vincoli e i riferimenti normativi ed istituzionali in cui l’amministrazione opera, oltre ad ogni altro aspetto organizzativo e operativo rilevante
- il prospetto riepilogativo del **piano degli obiettivi** dell’amministrazione, classificati per Missioni, Programmi e Centri di responsabilità, con indicazione delle risorse finanziarie corrispondenti
- una **scheda per ciascun obiettivo** indicante: la natura **strategica o strutturale dell’obiettivo**, allo scopo di differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di finalità direttamente discendenti dalle priorità politiche e di chiara rilevanza strategica da quelle destinate ad attività di carattere ordinario e continuativo; **gli stanziamenti di competenza** destinati, in ciascun anno del triennio, alla realizzazione dell’obiettivo; **uno o più indicatori** che quantificano il risultati attesi e che consentono, in fase di consuntivo, di misurare il loro grado di raggiungimento (gli indicatori sono classificati secondo diverse tipologie e devono essere corredati dell’indicazione dell’algoritmo di calcolo, della fonte del dato, dell’unità di misura, oltre all’informazione relativa al valore *target* che dovrà assumere l’indicatore in ciascuno dei tre anni di piano).
- una **scheda per ciascun programma**, con la descrizione delle attività sottostanti, l’indicazione delle risorse finanziarie associate distinte per categoria economica e i criteri di formulazione delle previsioni.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, e le **risorse finanziarie** da associare a ciascuno obiettivo è affidata ai Centri di Responsabilità amministrativa²², con il supporto e il coordinamento degli Organismi

²¹ In base alla norma transitoria inclusa all’articolo 2, comma 5 del citato decreto legislativo n. 90/2016, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, le Note Integrative continuano a fare riferimento a Missioni e Programmi e si adeguano alle innovazioni entro il disegno di legge di bilancio 2018.

²² Alla luce di quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009 “la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Indipendenti di Valutazione (OIV)²³ di ciascuna amministrazione. Questi ultimi predispongono il documento relativo al **quadro di riferimento**.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce costante supporto tecnico e metodologico alle amministrazioni centrali per la compilazione delle Note integrative, attraverso:

- la pubblicazione delle linee guida allegate alle circolari di previsione annuali (da ultimo la n. 20 del 2016 - Nota tecnica n. 2)
- il costante aggiornamento del sistema informatico per l'acquisizione delle Note Integrative, accessibile attraverso la *Homepage* del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato
- la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco di indicatori di riferimento da associare ai Programmi di spesa trasversali "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"²⁴; da segnalare, in tale ambito, la collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'attuazione del Programma di Governo – finalizzata all'utilizzo nelle Note Integrative di obiettivi e indicatori comuni a tutte le amministrazioni per la misurazione della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.

Lo sforzo compiuto negli ultimi anni ha condotto a un innalzamento generale della qualità dei dati trasmessi, in termini di significatività, trasparenza e completezza. Sono, tuttavia, perseguibili ulteriori margini di miglioramento in relazione a:

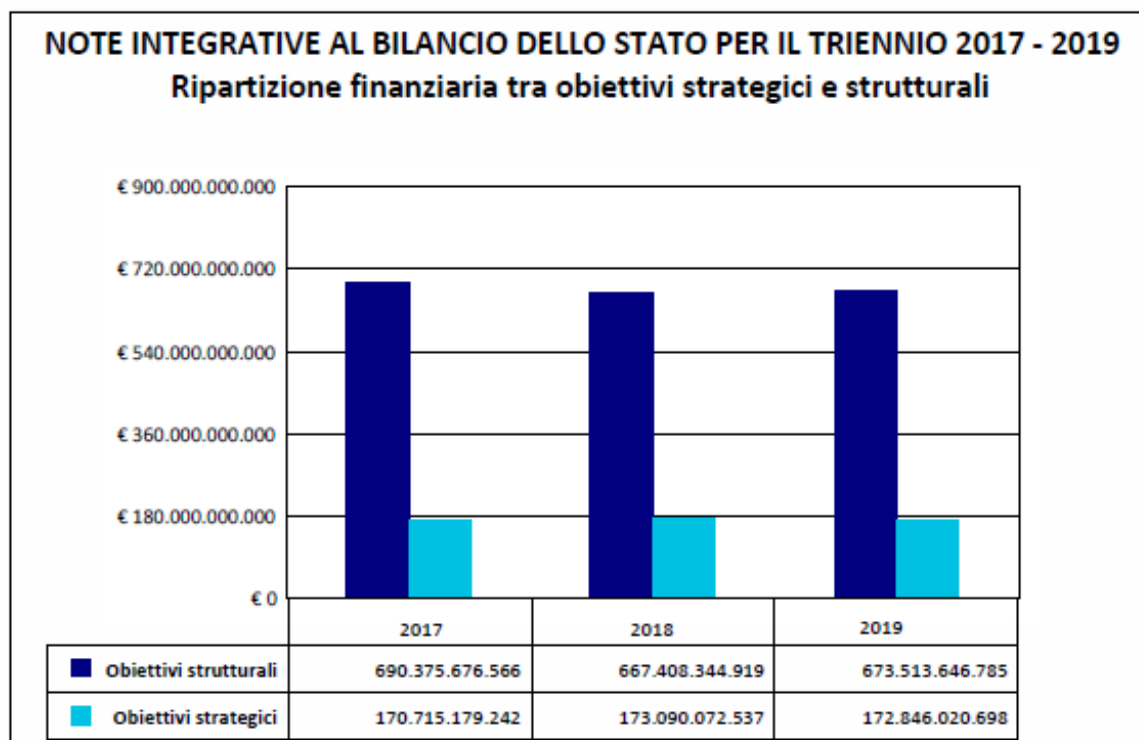
- il legame fra priorità politiche e obiettivi strategici, non sempre rinvenibile in modo chiaro
- la numerosità e il peso finanziario degli obiettivi individuati nell'ambito di ciascun programma,
- l'individuazione di indicatori significativi e con una documentata metodologia di calcolo
- una maggiore esplicitazione dei criteri di formulazione delle previsioni di spesa, che non sia una mera elencazione dei riferimenti normativi vigenti
- una maggiore attenzione, nel caso di risorse trasferite ad altri soggetti, alle finalità del trasferimento e alle variabili dalle quali dipende l'entità degli stanziamenti.

Come indicato nella successiva figura NI.1, agli obiettivi strategici direttamente connessi all'attuazione delle priorità politiche, sono attribuite risorse finanziarie pari a circa il 20% del totale (*percentuale calcolata sul 2017, primo anno del triennio*), percentuale analoga a quella delle precedenti Note integrative al disegno di legge di bilancio 2016-18.

²³ L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

²⁴ L'individuazione di tali indicatori è avvenuta nell'ambito dell'attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa, di cui all'articolo 39 della legge 196/2009.

Figura NI.1: Ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio dello Stato tra obiettivi strategici e strutturali



La figura NI.2 presenta la distribuzione percentuale del numero di indicatori individuati per tipologia.

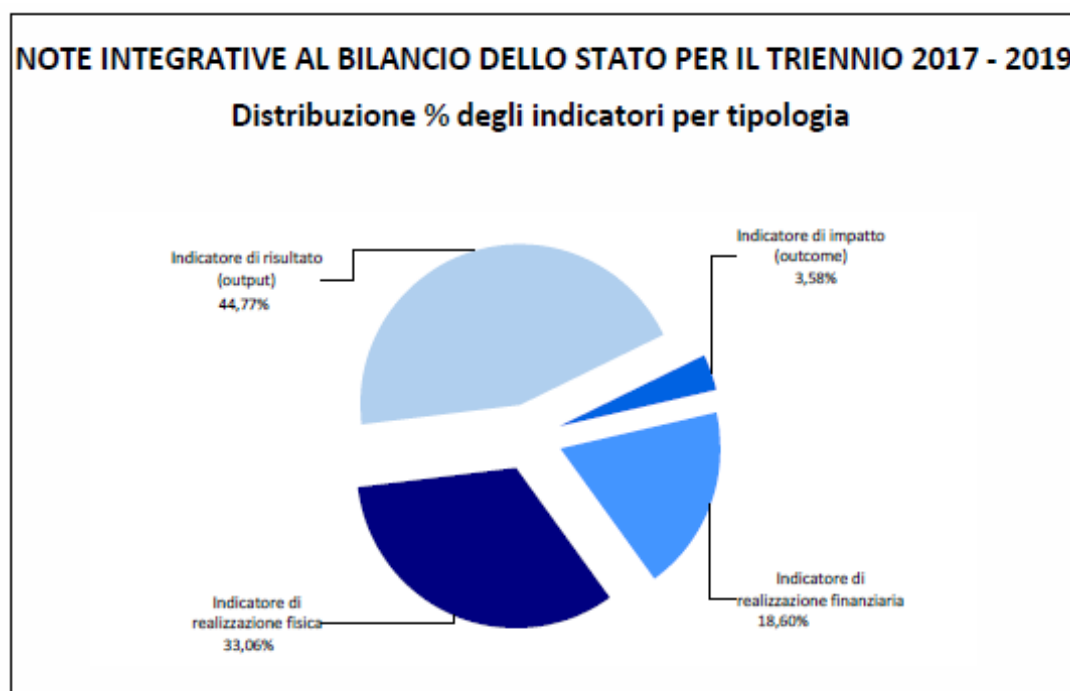
Si rileva la netta prevalenza degli **indicatori di risultato**, che sono circa il 45% per cento de totale (nelle Note Integrative 2016-18 erano il 43%), e rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa (*in termini, ad esempio, di % di beneficiari di uno specifico intervento rispetto alla popolazione di riferimento; % di utenti di un servizio rispetto alla popolazione di riferimento; qualità percepita dagli utenti del servizio erogato; etc*).

Gli indicatori di **realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere (*es: numero di ispezioni effettuate, numero di licenze rilasciate, in assoluto o in % rispetto alle domande pervenute, etc*), costituiscono circa il 33% del totale degli indicatori utilizzati (nelle Note Integrative 2016-18 erano il 36%).

Gli indicatori di **realizzazione finanziaria**, che rappresentano circa il 19% degli indicatori (nelle Note Integrative 2016-18 erano il 17%), esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento (*in termini, ad esempio, di % di impegni sugli stanziamenti disponibili, % di pagamenti sulla massa spendibile, velocità di smaltimento dei residui passivi*) e sono applicati, in genere, ad obiettivi costituiti da erogazione di trasferimenti correnti o contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti.

Infine, gli indicatori di “**impatto**” (*Outcome*) che rappresentano l’esito finale che la realizzazione dell’obiettivo intende produrre sulla collettività e sull’ambiente di riferimento (*in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali*), sono pari al 4% circa sul totale (stessa percentuale delle Note Integrative 2016-18). Sono gli indicatori più significativi, ma anche i più difficili da misurare, in quanto sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all’azione dell’amministrazione.

Figura NI. 2: Distribuzione percentuale degli indicatori individuati nelle Note integrative per tipologia



Capitolo IV
BUDGET ECONOMICO- ANALITICO 2017 -2019

1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)²⁵.

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.

I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*²⁶) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Riferimento al piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli²⁷, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse. La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti²⁸; i

²⁵ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

²⁶ Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

²⁷ Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97. Nell'ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, previsto dalla legge n. 196/2009, è prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Tale piano dei conti integrato dovrà essere definito secondo le previsioni del nuovo art. 38-ter della legge n. 196/2009, e sarà adottato dopo la sperimentazione biennale prevista dal successivo art. 38-sexies.

Conseguentemente, si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

²⁸ L'adozione del piano dei conti integrato, nell'ambito del citato completamento della riforma del bilancio dello Stato, consentirà di uniformare la classificazione economica delle spese del bilancio finanziario e le voci di costo.

capitoli di spesa hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

1.3. Utilizzo nel Budget della classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Le missioni, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere “trasversali”, o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). Le uniche due missioni trasversali a tutti i ministeri sono la *32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* e la *33 Fondi da ripartire*.

La prima accoglie gli oneri da sostenere per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo, che rappresentano costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole missioni ed è articolata in due **programmi**, presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Con il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, attuato tramite il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, sono state introdotte le “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa ed è stato rafforzato il principio dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità.

L'introduzione delle azioni, al momento, non modifica la struttura e l'articolazione del Budget dei costi, che continua ad essere predisposto per missioni e programmi.

Allo stesso tempo, occorre segnalare che in conseguenza dell'adozione delle azioni a partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 si è proceduto ad una significativa revisione della struttura in missioni e i programmi del bilancio dello Stato, che si riflette anche sul Budget. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia all'Appendice alla presente relazione (*Descrizione del contenuto delle unità di voto del bilancio dello stato del 2017-2019 rispetto al 2016*).

Altre modifiche ai programmi si sono rese necessarie a seguito di interventi di riorganizzazione, descritti successivamente, che hanno interessato alcune amministrazioni.

Si è proceduto, infine, a modificare la denominazione di una missione, si tratta della missione 29 che assume la denominazione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, per renderla idonea ad accogliere anche le attività e le funzioni svolte dalla Corte dei Conti al fine di garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, compresa la finalità della spesa, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

1.4. Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo dei Centri di responsabilità (rif. Art. 23 l. 196/09) - criteri per la definizione dei centri di costo

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l’articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall’articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell’articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell’ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell’ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell’ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri l’individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente; la corrispondenza fra centri di costo ed uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2017-2019

Le previsioni del triennio 2017-2019 scontano riassetti organizzativi di alcune amministrazioni, che hanno comportato modifiche nell'articolazione dei centri di responsabilità (in breve CdR), dei centri di costo sottostanti (in breve CdC) e delle missioni/programmi e che sono di seguito sintetizzati:

- con il D.lgs. n. 177/2016 è stata disposta la soppressione del **Corpo Forestale dello Stato** e l'assorbimento dei compiti, delle risorse umane e strumentali principalmente all'interno dell'Arma dei Carabinieri, attraverso la costituzione del nuovo Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Ciò ha comportato la soppressione di un CdR, di alcuni CdC e di alcuni programmi presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, contemporaneamente, l'istituzione di un nuovo CdC e di un nuovo programma presso il Ministero della Difesa. Sempre in base alla stessa disposizione, alcune funzioni e una quota minoritaria di risorse umane e finanziarie già attribuite al soppresso Corpo Forestale dello Stato, resteranno in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre altre saranno trasferite ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.
- Per il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** si è data attuazione alle norme che hanno istituito due nuovi soggetti: l'**Agenzia nazionale per le ispezioni del lavoro** (Ispettorato nazionale del lavoro – D.lgs. n. 149/2015) e l'**Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro** (D.lgs. n. 150/2015), alle quali sono state conferite funzioni e risorse umane e strumentali precedentemente attribuite al Ministero; ciò ha comportato rilevanti modifiche alla preesistente struttura amministrativa e contabile, con la soppressione di CdR e CdC, tra i quali quelli che rappresentavano la struttura periferica (Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, transitate al nuovo Ispettorato nazionale), nonché la soppressione o la ridenominazione di alcuni programmi²⁹.
- Per il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** sono state attuate le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2016, art. 1 comma 327), accorpando due direzioni generali (*DG Archeologia e DG Belle arti e paesaggio*) e le loro strutture periferiche (Soprintendenze), con un corrispondente accorpamento dei precedenti CdR e CdC. Sono stati inoltre riorganizzati alcuni Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale (Parchi archeologici e Musei); si è provveduto pertanto ad istituire 40 nuovi CdC, la maggioranza dei quali nella DG dei Musei, che ne esercita la vigilanza.

1.6. Numerosità dei Centri di responsabilità, centri di costo e missioni/programmi utilizzati per il Budget 2017-2019

I **centri di responsabilità amministrativa** delle previsioni 2017-2019 sono **114** (erano 118 per le precedenti previsioni 2016-2018).

I **centri di costo** sono **1.015** (erano 1.010 per le previsioni 2016-2018).

Le **missioni** sono **34** e i **programmi** sono **175**.

²⁹ E' stato soppresso il programma 26.11 "Servizi territoriali per il lavoro" e sono stati modificati, nel contenuto e nella denominazione, altri due programmi, il 26.09 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro" e il 26.10 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione".

1.7. Contenuto del Budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **Costi del personale**, **Costi di gestione**, **Costi straordinari e speciali** e **Ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica (*Accrual*); si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell'anno dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni** (*comprehensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e dell'Irap*) e dagli altri costi del personale (*buoni pasto, altri compensi, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale.

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggr e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti**, rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel Budget sono esposti anche:

- **I Costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari.
- **Gli Oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni.
- **I Fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

I valori dei Costi dislocati (trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare esposti nel Budget coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione finanziario³⁰.

³⁰ Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il Budget comprenda anche il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

1.8. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2017-2019 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 20 del 2016 che richiama, tra l'altro, i principali provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni che hanno comportato, a vario titolo, interventi di contenimento della spesa.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio 2017-2019.

A tale proposito, è necessario evidenziare le **importanti innovazioni**, che investono anche la formulazione del Budget, discendenti dall'approvazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha disposto l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità (c.d. bilancio sostanziale).

A partire dal bilancio di previsione 2017-2019, le previsioni finanziarie contenute nel disegno di legge di bilancio che sarà presentato al Parlamento ai sensi del novellato articolo 7, comma 2 lettera d) della legge n. 196/2009, conterranno, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti dei provvedimenti di cui alla ex legge di stabilità.

Pertanto, le previsioni di costo per il triennio 2017-2019 e i prospetti di riconciliazione fanno riferimento agli stanziamenti di spesa inclusivi delle disposizioni aventi per oggetto misure quantitative che sono funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria (disposizioni già contenute nell'ex disegno di legge di stabilità ed ora inclusi nella nuova Sezione I del DLB).

Tali innovazioni hanno comportato alcune modifiche alle scadenze e al processo seguito per la formulazione del Budget:

- in una prima fase, secondo il calendario fornito con la Nota tecnica n. 3 allegata alla circolare n. 20 del 2016, le amministrazioni hanno inserito le previsioni degli anni persona, di costo e la riconciliazione con gli stanziamenti a legislazione vigente;
- nella seconda fase, antecedente alla presentazione alle Camere del DLB integrato con gli effetti della nuova Sezione I (ex disegno di legge di stabilità), sono stati

bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

effettuati gli aggiornamenti delle previsioni di Budget e della riconciliazione per tenere in considerazione gli effetti della Sezione I del bilancio sulle previsioni dei costi a legislazione vigente.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione
 - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2017 e gli anni precedenti 2016 e 2015
 - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione su tutte le missioni e programmi
 - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni
 - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione
 - *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. Le principali tendenze che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2017-19

La **Tavola A**, nella prima parte riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2017, 2018 e 2019 con la relativa distribuzione percentuale.

Come si evince dalla tavola, l'andamento dei costi propri nel triennio presenta un trend lievemente decrescente. In particolare:

- il **costo del personale** mostra una riduzione di lieve entità tra il 2017 ed il 2018 e una più significativa tra il 2018 ed il 2019, dipendente dalla diminuzione degli anni persona conseguente all'applicazione dei vincoli derivanti dalla normativa vigente (*limitazioni del turn-over etc*). Si evidenzia che la previsione della quantità di personale da impiegare nel triennio è stata effettuata dalle amministrazioni a partire da una proiezione elaborata dalla RGS, che tiene conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause, che le amministrazioni hanno integrato con le previsioni di nuove assunzioni. Rispetto al 2016 (**Tavola B**) il costo delle retribuzioni è sostanzialmente invariato, anche se si rileva una riduzione sul Ministero del Lavoro e delle politiche sociali riconducibile al citato trasferimento di risorse alle neo costituite Agenzie, compensato da un incremento sul Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca determinato dal ricorso a docenti di

sostegno e dall'adeguamento delle previsioni all'organico di fatto. Va ricordato che, in questa fase di budget, nessuna Amministrazione ha considerato gli incrementi di costo derivanti dai rinnovi contrattuali del pubblico impiego in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.178 del 2015, nelle more della definizione degli aumenti retributivi;

- i **costi di gestione** diminuiscono nel 2018 per poi rimanere sostanzialmente stabili nel 2019 in conseguenza dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione delle spese per acquisto beni e servizi. Anche rispetto al 2016 (**Tavola B**), è presente una diminuzione nell'anno 2017 su tutte le voci di costo sottostanti, in particolare su Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e sui Beni di consumo. Determinante sulle variazioni complessive a livello Stato è il Ministero della Difesa che non prevede, in questa fase, gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero, che vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un significativo scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Da segnalare, per il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nell'anno 2017 l'estensione delle disposizioni del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 che determina l'aumento di costi per interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, rilevati nella voce manutenzione ordinaria immobili;
- i **costi straordinari e speciali** presentano un andamento tendenzialmente stabile sul triennio; in tale macroaggregato, come anticipato, sono inclusi costi che non rientrano nel funzionamento ordinario delle strutture amministrative e possono seguire dinamiche diverse da questo;
- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame. L'aumento è attribuibile al Ministero della Difesa che prevede per l'anno 2017 per la Marina Militare un considerevole incremento degli investimenti dovuto alla previsione della consegna di mezzi navali da guerra e, in misura minore, al Ministero dell'Interno che prevede maggiori investimenti per l'acquisto di hardware derivanti dall'unificazione del progetto della carta d'identità elettronica (C.I.E.) con l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR).

Nella seconda parte della stessa **Tavola A** sono riportati i costi dello Stato non riferibili ai singoli centri di costo. I dati esposti evidenziano:

- un andamento crescente nel 2018 e leggermente decrescente nel 2019 dei Trasferimenti correnti
- un andamento crescente nel 2018 e decrescente nel 2019 dei Contributi agli investimenti;
- una moderata diminuzione nel triennio degli oneri finanziari sul debito dello Stato;
- un andamento crescente dei fondi da assegnare negli ultimi due anni del triennio rispetto al 2017.

La **Tavola C** espone i costi propri e i costi dislocati per missione e programma. Dall'esame della tavola si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate), 06 *Ordine pubblico e*

sicurezza (costi delle attività delle forze di polizia); 07 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria; 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali).

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), la 25 *Politiche previdenziali* (che si concretizzano con trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali).

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in migliaia Euro)

Tavola A

Piano dei Conti	BUDGET 2017	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	78.096.971	85,86	14,86	78.024.622	85,90	14,62	77.820.331	85,82	14,82
Retribuzioni	76.084.072	83,65	14,48	76.016.683	83,69	14,25	75.807.940	83,60	14,43
Altri costi del personale	2.012.899	2,21	0,38	2.007.940	2,21	0,38	2.012.391	2,22	0,38
COSTI DI GESTIONE	7.336.970	8,06	1,39	7.174.281	7,90	1,34	7.187.192	7,93	1,37
Beni di consumo	966.306	1,06	0,18	960.178	1,06	0,18	952.464	1,05	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.837.143	6,42	1,11	5.690.671	6,27	1,07	5.707.837	6,29	1,09
Altri costi	523.520	0,58	0,10	523.433	0,58	0,10	526.891	0,58	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.777.233	4,15	0,72	3.777.365	4,16	0,71	3.715.749	4,10	0,71
Costi straordinari	3.888	0,00	0,00	3.882	0,00	0,00	3.885	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	84.411	0,09	0,02	84.151	0,09	0,02	84.401	0,09	0,02
Servizi finanziari	3.688.934	4,06	0,70	3.689.332	4,06	0,69	3.627.463	4,00	0,69
AMMORTAMENTI	1.753.814	1,93	0,33	1.852.542	2,04	0,35	1.956.561	2,16	0,37
Totale Costi	90.954.988	100,00	17,31	90.828.810	100,00	17,02	90.679.832	100,00	17,26
ONERI FINANZIARI	79.287.226		15,09	78.694.066		14,75	76.835.327		14,63
Oneri finanziari	79.287.226		15,09	78.694.066		14,75	76.835.327		14,63
COSTI DISLOCATI	332.259.363		63,22	339.291.033		63,59	332.565.383		63,32
Trasferimenti correnti	300.177.632		57,12	302.887.851		56,77	302.597.084		57,61
Contributi agli investimenti	27.471.247		5,23	31.108.579		5,83	26.267.259		5,00
Altri trasferimenti in c/capitale	4.610.484		0,88	5.294.602		0,99	3.701.039		0,70
FONDI DA ASSEGNARE	23.035.183		4,38	24.759.150		4,64	25.170.249		4,79
Fondi speciali	690.638		0,13	906.820		0,17	914.550		0,17
Fondi di riserva	4.852.411		0,92	4.762.626		0,89	4.822.921		0,92
Altri fondi da ripartire	17.492.134		3,33	19.089.704		3,58	19.432.778		3,70
TOTALE GENERALE	525.536.759		100,00	533.573.059		100,00	525.250.791		100,00

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Confronto per natura dei costi degli anni 2017, 2016, 2015
(migliaia di €)

Tavola B

Piano dei conti	Budget 2017 (A)	Budget Rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	78.096,971	78.960.152	77.556.683	(863.181)	(1,09)	540.288	0,70
Retribuzioni	76.084.072	76.022.542	74.711.524	61.531	0,08	1.372.548	1,84
Altri costi del personale	2.012.899	2.937.610	2.845.158	(924.712)	(31,48)	(832.260)	(29,25)
COSTI DI GESTIONE	7.326.970	7.609.089	7.814.231	(282.120)	(3,71)	(487.261)	(6,24)
Beni di Consumo	966.306	1.142.139	1.446.101	(175.833)	(15,40)	(479.795)	(33,18)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.837.143	5.939.021	5.799.815	(101.878)	(1,72)	37.328	0,64
Altri costi	523.520	527.930	568.315	(4.409)	(0,84)	(44.794)	(7,88)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.777.233	3.516.498	3.800.311	260.735	7,41	(23.078)	(0,61)
Servizi finanziari	3.688.934	3.401.484	3.390.182	287.449	8,45	298.751	8,81
Costi straordinari	3.888	4.583	172.925	(695)	(15,16)	(169.037)	(97,75)
Esborso da contenzioso	84.411	110.431	237.203	(26.020)	(23,56)	(152.792)	(64,41)
AMMORTAMENTI	1.753.814	1.621.375	1.590.596	132.440	8,17	163.218	10,26
TOTALE GENERALE	90.954.988	91.707.114	90.761.821	(752.126)	(0,82)	193.167	0,21

Tavola C (1 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.371.383	2.371.383		2.242.250	2.242.250		2.234.459	2.234.459
Organi costituzionali		1.768.314	1.768.314		1.768.296	1.768.296		1.768.314	1.768.314
Presidenza del Consiglio dei Ministri		603.069	603.069		473.954	473.954		466.146	466.146
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	516.707	5.160	521.867	515.420	5.149	520.568	513.981	5.159	519.140
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	516.707	5.160	521.867	515.420	5.149	520.568	513.981	5.159	519.140
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	86.385	114.045.616	114.132.001	100.687	113.025.903	113.126.590	114.423	112.453.553	112.567.977
Partecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		28.318.498	28.318.498		29.189.460	29.189.460		29.474.462	29.474.462
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		74.671.994	74.671.994		73.237.030	73.237.030		72.488.999	72.488.999
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.511	8.517.627	8.523.138	5.448	8.536.617	8.542.065	5.442	8.517.948	8.523.390
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		648.366	648.366		548.203	548.203		543.430	543.430
Federalismo amministrativo		427.938	427.938		427.938	427.938		427.938	427.938
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.357	1.155	28.513	27.256	1.155	28.412	27.296	1.155	28.452
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	53.517	10	53.527	67.983	10	67.993	81.685	10	81.695
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.460.027	1.460.027		1.085.489	1.085.489		999.611	999.611
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	895.772	24.379.438	25.275.210	898.458	25.298.214	26.196.672	897.826	24.051.955	24.949.781
Comunicazione in ambito internazionale	4.625		4.625	4.594		4.594	4.499		4.499
Cooperazione allo sviluppo	13.793	939.644	953.437	13.707	1.050.619	1.073.326	13.525	1.059.629	1.073.154
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.581	26.422	42.003	15.229	27.393	42.622	15.499	27.423	42.922
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	32.781	778	33.559	32.630	757	33.387	32.392	779	33.171
Integrazione europea	9.444	11.320	20.764	9.356	11.298	20.654	9.438	5.520	14.959

Tavola C (2 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.953	229.662	239.615	9.609	29.535	39.144	9.541	29.665	39.206
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.550.000	22.550.000		23.550.000	23.550.000		22.300.000	22.300.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100.842	100.842		95.065	95.065		105.067	105.067
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	645.461		645.461	649.858		649.858	649.826		649.826
Promozione del sistema Paese	106.921	77.585	184.505	106.864	76.421	183.284	106.871	75.688	182.559
Promozione della pace e sicurezza internazionale	14.978	443.184	458.162	14.956	448.127	463.083	14.734	448.185	462.919
Protocollo internazionale	10.333		10.333	10.312		10.312	10.335		10.335
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	22.374		22.374	21.809		21.809	21.645		21.645
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.529		9.529	9.534		9.534	9.521		9.521
05 - Difesa e sicurezza del territorio	17.014.292	72.685	17.086.977	17.037.470	73.819	17.111.290	17.033.196	73.850	17.107.046
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.728.572		5.728.572	5.689.938		5.689.938	5.668.896		5.668.896
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.108.926		3.108.926	3.153.215		3.153.215	3.183.173		3.183.173
Approntamento e impiego delle forze navali	2.226.531	82	2.226.613	2.225.198	81	2.225.279	2.219.799	82	2.219.880
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.011.157		5.011.157	5.023.535		5.023.535	5.014.174		5.014.174
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	939.106	72.603	1.011.709	945.585	73.739	1.019.323	947.155	73.768	1.020.923
06 - Giustizia	7.970.334	468.142	8.438.476	7.954.201	465.498	8.419.699	7.956.541	467.603	8.424.144
Amministrazione penitenziaria	2.632.889	220.358	2.853.246	2.611.148	219.735	2.830.883	2.592.799	221.148	2.813.947
Autogoverno della magistratura		34.449	34.449		34.379	34.379		34.449	34.449
Giustizia amministrativa		173.355	173.355		171.745	171.745		171.293	171.293
Giustizia civile e penale	4.871.947	30.000	4.901.947	4.873.088	30.000	4.903.088	4.885.190	30.000	4.915.190
Giustizia minorile e di comunità	232.802	1.230	234.032	241.858	1.520	243.378	252.065	2.463	254.528

BUDGET DELLO STATO 2017-2019

Tavola C (3 di 11)

Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia tributaria	207.113	8.250	215.363	202.718	8.118	210.836	201.138	8.250	209.388
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	25.584	500	26.084	25.389		25.389	25.350		25.350
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.622.303	90.924	8.713.228	8.606.991	91.076	8.698.067	8.571.824	91.244	8.663.068
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.297.039	3.607	1.300.646	1.298.267	3.607	1.301.874	1.280.839	3.607	1.284.446
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.272.729	350	6.273.080	6.248.285	345	6.248.630	6.223.341	350	6.223.691
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	381.457	86.926	468.383	389.671	87.083	476.754	397.877	87.246	485.123
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	671.078	41	671.119	670.768	41	670.809	669.767	41	669.809
08 - Soccorso civile	1.854.451	2.288.334	4.142.785	1.868.729	2.451.997	4.320.726	1.865.840	2.427.787	4.293.627
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.246	893	7.138	6.167	878	7.046	6.191	1.038	7.228
Interventi per pubbliche calamità		1.900.140	1.900.140		2.064.167	2.064.167		2.039.444	2.039.444
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.848.205	15.500	1.863.705	1.862.562	15.419	1.877.980	1.859.649	15.504	1.875.153
Protezione civile		371.801	371.801		371.533	371.533		371.801	371.801
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	116.879	633.964	750.843	112.803	501.762	614.565	112.189	470.809	582.999
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	53.650	372.333	425.983	53.563	327.880	381.443	53.414	326.620	380.034
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	13.600	261.631	275.231	13.666	173.882	187.549	13.586	144.189	157.775
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	49.629		49.629	45.574		45.574	45.189		45.189
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.864	204.438	227.302	22.896	202.257	225.152	22.866	203.369	226.235
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	14.757	52	14.809	14.765	52	14.817	14.774	52	14.826
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.210	159.386	163.597	4.229	157.205	161.434	4.248	158.317	162.565

Tavola C (4 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	3.897	45.000	48.897	3.901	45.000	48.901	3.844	45.000	48.844
11 - Competitività' e sviluppo delle imprese	77.715	17.796.659	17.874.373	77.712	18.230.786	18.308.498	77.682	17.296.926	17.374.607
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	534		534	536		536	537		537
Incentivazione del sistema produttivo	18.236	181.718	199.953	18.237	227.652	245.889	18.286	188.218	206.504
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		159.018	159.018		159.018	159.018		209.018	209.018
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		14.360.622	14.360.622		15.201.846	15.201.846		14.520.947	14.520.947
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	36.359	39.611	75.970	36.333	39.611	75.944	36.332	39.611	75.943
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.411	3.053.490	3.060.901	7.430	2.600.487	2.607.917	7.349	2.337.332	2.344.681
Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.175	2.200	17.375	15.176	2.171	17.348	15.177	1.800	16.977
12 - Regolazione dei mercati	11.001	4.758	15.759	10.971	4.694	15.665	9.312	4.758	14.070
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.001	4.758	15.759	10.971	4.694	15.665	9.312	4.758	14.070
13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.085	10.849.955	11.142.040	291.854	13.311.101	13.602.955	291.627	11.057.709	11.349.336
Autotrasporto ed intermodalità'	14.328	268.186	282.514	14.297	359.835	374.133	14.294	258.989	273.283
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.669	541.685	546.354	4.666	595.831	600.497	4.663	523.695	528.358
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.737.177	3.737.177		6.002.844	6.002.844		4.164.240	4.164.240
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.658	59.939	63.597	3.655	72.720	76.375	3.653	72.894	76.547
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	4.034	5.617.035	5.621.069	4.031	5.686.792	5.690.823	4.029	5.460.296	5.464.324
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	256.814	21.253	278.067	256.627	21.253	277.881	256.417	595	257.012

Tavola C (5 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.583	604.680	613.262	8.577	571.824	580.401	8.572	577.000	585.572
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	143.818	4.806.675	4.950.493	143.479	6.227.267	6.370.747	143.125	4.378.521	4.521.646
Opere pubbliche e infrastrutture		250.000	250.000		1.140.000	1.140.000		1.000.200	1.000.200
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	109.802	1.703.173	1.812.975	109.592	1.377.813	1.487.405	109.300	1.160.790	1.270.090
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	4.072		4.072	4.069		4.069	4.066		4.066
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	8.993	43.426	52.419	8.943	54.426	63.369	8.946		8.946
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	20.952	2.810.076	2.831.028	20.876	3.655.029	3.675.904	20.813	2.217.531	2.238.343
15 - Comunicazioni	59.682	689.830	749.512	59.292	560.762	620.054	58.192	562.359	620.551
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.533		43.533	43.073		43.073	42.049		42.049
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.067	4.728	11.796	7.097	4.653	11.750	7.005	4.728	11.733
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	9.081	72.744	81.825	9.122	71.197	80.320	9.138	71.185	80.323
Servizi postali		448.456	448.456		323.471	323.471		323.471	323.471
Sostegno all'editoria		163.902	163.902		161.441	161.441		162.975	162.975
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.962	259.228	271.190	11.796	108.329	120.125	11.685	108.732	120.417
Politica commerciale in ambito internazionale	6.896	90	6.986	6.770		6.770	6.726		6.726
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.066	259.138	264.204	5.026	108.329	113.355	4.959	108.732	113.690
17 - Ricerca e innovazione	50.152	2.722.255	2.772.407	51.469	2.786.176	2.837.646	51.422	2.893.978	2.945.400
Ricerca di base e applicata		109.393	109.393		213.693	213.693		235.893	235.893
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	26.247	504	26.751	26.360	504	26.864	26.576	504	27.079

Tavola C (6 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca in materia ambientale	46	80.750	80.796	46	80.221	80.266	46	80.053	80.099
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.696	176	8.872	8.641	173	8.814	8.578	176	8.754
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.090	242.165	246.255	4.064	238.130	242.194	4.064	236.265	240.329
Ricerca per il settore zooprofilattico	938	10.754	11.692	937	10.609	11.546	936	10.754	11.690
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	10.135	2.278.512	2.288.647	11.421	2.242.847	2.254.268	11.223	2.330.332	2.341.555
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	649.749	351.883	1.001.632	659.511	376.898	1.036.409	657.812	345.867	1.003.680
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	501.208	27	501.236	519.435	26	519.462	517.933	27	517.960
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.790	11.443	15.233	3.792	11.443	15.236	3.795	11.443	15.238
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	16.624	187.129	203.753	8.161	237.027	245.187	8.176	211.961	220.137
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	21.328	28.691	50.020	21.353	28.691	50.044	21.158	27.653	48.811
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	5.758		5.758	5.747		5.747	5.754		5.754
Sostegno allo sviluppo sostenibile		25.899	25.899		1.000	1.000		1.000	1.000
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	10.731	9.615	20.346	10.727	9.994	20.721	10.719	9.994	20.712
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	49.590	88.557	138.148	49.614	88.157	137.771	49.635	83.222	132.857
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	11.771	520	12.291	11.762	559	12.321	11.749	567	12.316
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.949		28.949	28.919		28.919	28.894		28.894
19 - Casa e assetto urbanistico	3.512	129.451	132.963	3.516	115.167	118.683	3.481	185.843	189.324
Edilizia abitativa e politiche territoriali			0			0		70.000	70.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.512	129.451	132.963	3.516	115.167	118.683	3.481	115.843	119.324
20 - Tutela della salute	227.135	1.859.680	2.086.816	225.129	1.858.042	2.083.171	224.210	1.858.585	2.082.795
Attività consultiva per la tutela della salute	3.429		3.429	3.420		3.420	3.376		3.376

Tavola C (7 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	5.514	19.614	25.127	5.358	19.613	24.970	5.316	19.614	24.929
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.199		3.199	3.099		3.099	2.884		2.884
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.820	83.565	134.385	50.397	83.468	133.865	50.231	83.675	133.906
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	17.135	1.164.548	1.181.683	17.081	1.164.517	1.181.598	16.958	1.164.557	1.181.515
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.197		6.197	6.215		6.215	6.224		6.224
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.586	140	17.726	17.062	137	17.199	17.167	140	17.306
Sanità pubblica veterinaria	30.643	571	31.213	30.452	562	31.014	30.307	571	30.878
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.923	927	11.851	10.917	912	11.829	10.909	927	11.836
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.689		7.689	7.380		7.380	7.359		7.359
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.067		68.067	68.027		68.027	67.956		67.956
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	5.933	590.316	596.249	5.722	588.832	594.554	5.524	589.102	594.626
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	861.068	861.225	1.722.293	846.585	539.419	1.386.004	831.427	527.203	1.358.630
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.182	6.419	11.601	5.070	6.417	11.487	5.064	6.419	11.483
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.242	119.433	124.675	5.232	94.426	99.658	5.233	84.433	89.666
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.884	356.505	361.389	4.886	351.299	356.185	4.712	352.680	357.392
Tutela dei beni archeologici	102.439	1.301	103.740	102.149	1.239	103.388	101.646	1.241	102.888
Tutela del patrimonio culturale	31.695	309.407	341.102	31.922	19.037	50.959	31.850	18.890	50.740
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	127.621	15.376	142.997	128.585	15.367	143.952	121.292	14.270	135.562
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.185	6.330	9.514	3.236	6.237	9.473	3.196	6.330	9.526

Tavola C (8 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	142.439	778	143.216	130.562	778	131.339	124.883	778	125.660
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	97.657	45.132	142.789	95.166	44.076	139.241	95.382	41.617	136.999
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	323.257	544	323.802	322.331	544	322.876	320.766	544	321.310
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	17.467		17.467	17.446		17.446	17.403		17.403
22 - Istruzione scolastica	43.553.822	855.082	44.408.904	43.413.740	925.502	44.339.242	43.419.162	988.472	44.407.633
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	32.095	127.236	159.331	31.939	127.018	158.956	31.789	116.986	148.775
Istituzioni scolastiche non statali		551.873	551.873		518.251	518.251		526.723	526.723
Istruzione del primo ciclo	28.529.134	16.859	28.545.993	28.446.554	16.851	28.463.406	28.451.917	16.859	28.468.776
Istruzione del secondo ciclo	14.831.679	7.978	14.839.657	14.777.575	7.973	14.785.548	14.780.478	7.978	14.788.456
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	322	13.355	13.678	321	13.143	13.464	306	13.355	13.661
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	7.665	137.482	145.147	7.657	241.974	249.631	7.658	306.272	313.930
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	152.927		152.927	149.694		149.694	147.013		147.013
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione		299	299		294	294		299	299
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	422.656	7.444.103	7.866.758	419.843	7.723.541	8.143.385	414.602	7.739.928	8.154.530
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.269	285.175	288.444	4.303	274.535	278.837	4.265	284.234	288.499
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	416.802	13.100	429.902	411.760	13.019	424.779	406.662	13.100	419.762
Sistema universitario e formazione post-universitaria	2.584	7.145.828	7.148.412	3.781	7.435.988	7.439.769	3.675	7.442.595	7.446.270
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.671	32.008.319	32.036.990	28.478	32.995.940	33.024.418	28.112	33.227.350	33.255.462
Garanzia dei diritti dei cittadini	21.978	80.000	101.978	21.789	80.000	101.789	21.417	80.000	101.417
Protezione sociale per particolari categorie		393.261	393.261		357.675	357.675		358.492	358.492

Tavola C (9 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		663.088	663.088		653.088	653.088		653.088	653.088
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 'responsabilità' sociale delle imprese e delle organizzazioni	2.375	25.124	27.499	2.370	25.042	27.412	2.372	25.124	27.496
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.319	30.846.846	30.851.165	4.319	31.880.134	31.884.453	4.323	32.110.646	32.114.969
25 - Politiche previdenziali	6.696	82.276.652	82.283.348	6.706	83.768.527	83.775.232	6.723	83.892.974	83.899.696
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.696	82.146.790	82.153.486	6.706	83.709.617	83.716.323	6.723	83.833.112	83.839.835
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		129.862	129.862		58.909	58.909		59.862	59.862
26 - Politiche per il lavoro	17.817	9.815.711	9.833.528	17.426	10.470.325	10.487.751	17.205	10.135.101	10.152.306
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		303.258	303.258		298.994	298.994		296.661	296.661
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.794	89.184	92.977	3.795	146.025	149.820	3.801	162.203	166.004
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		315.235	315.235		92.928	92.928		84.233	84.233
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.565	3.151	8.716	5.568	3.424	8.992	5.575	3.479	9.055
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	4.659	9.104.883	9.109.543	4.668	9.928.953	9.933.621	4.676	9.588.523	9.593.199
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	3.799		3.799	3.396		3.396	3.153		3.153
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	54.826	3.075.610	3.130.436	55.298	2.757.422	2.812.720	55.478	2.755.218	2.810.696
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	52.862	1.987.210	2.040.072	53.330	1.669.022	1.722.352	53.503	1.666.818	1.720.321
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.964		1.964	1.968		1.968	1.975		1.975
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		3.489.320	3.489.320		3.939.223	3.939.223		4.120.320	4.120.320

Tavola C (10 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		3.489.320	3.489.320		3.939.223	3.939.223		4.120.320	4.120.320
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.568.270	4.991.434	11.559.704	6.571.371	4.915.049	11.486.420	6.475.258	4.813.527	11.288.785
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	762.551	4.116.183	4.878.735	762.440	4.066.182	4.828.622	701.081	4.088.367	4.789.448
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	194.310	30.651	224.961	195.450	31.097	226.547	195.981	31.413	227.394
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	179.976	92.112	272.088	172.680	95.180	267.861	164.528	95.180	259.708
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		262.617	262.617		261.623	261.623		261.990	261.990
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.309.068	20.035	2.329.103	2.316.814	20.035	2.336.849	2.288.225	20.035	2.308.260
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.658	160.250	182.908	22.783	130.250	153.033	23.148	104.250	127.398
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	66.010	246.285	312.295	66.232	248.373	314.605	66.459	148.991	215.450
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.782.840	62.300	2.845.140	2.782.840	61.309	2.844.149	2.782.840	62.300	2.845.140
Servizi finanziari e monetazione		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	250.857		250.857	252.130		252.130	252.996		252.996
30 - Giovani e sport		786.235	786.235		663.389	663.389		605.374	605.374
Attività ricreative e sport		668.473	668.473		548.491	548.491		488.655	488.655
Incentivazione e sostegno alla gioventù		117.762	117.762		114.899	114.899		116.718	116.718
31 - Turismo	2.624	43.480	46.104	2.645	40.572	43.217	2.666	40.880	43.546
Sviluppo e competitività del turismo	2.624	43.480	46.104	2.645	40.572	43.217	2.666	40.880	43.546
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	811.741	501.734	1.313.475	814.333	544.977	1.359.310	811.964	525.969	1.337.934
Indirizzo politico	193.066	1.186	194.252	193.828	1.186	195.014	193.432	1.186	194.618

Tavola C (11 di 11)

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Costi degli anni 2017, 2018 e 2019 per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	14.138	72.637	86.775	14.136	71.796	85.932	14.124	72.302	86.426
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	154.337		154.337	156.736		156.736	154.661		154.661
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	433.430	183.141	616.571	433.132	219.813	652.945	433.426	219.993	653.419
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	4.347	244.769	249.116	4.376	252.182	256.558	4.457	232.488	236.945
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.424		12.424	12.125		12.125	11.865		11.865
33 - Fondi da ripartire		2.080.000	2.080.000		2.070.000	2.070.000		2.020.000	2.020.000
Fondi da assegnare		80.000	80.000		70.000	70.000		20.000	20.000
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE (*)	90.954.988	332.259.363	423.214.351	90.828.810	339.291.033	430.119.843	90.679.832	332.565.383	423.245.215

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

Tavola D

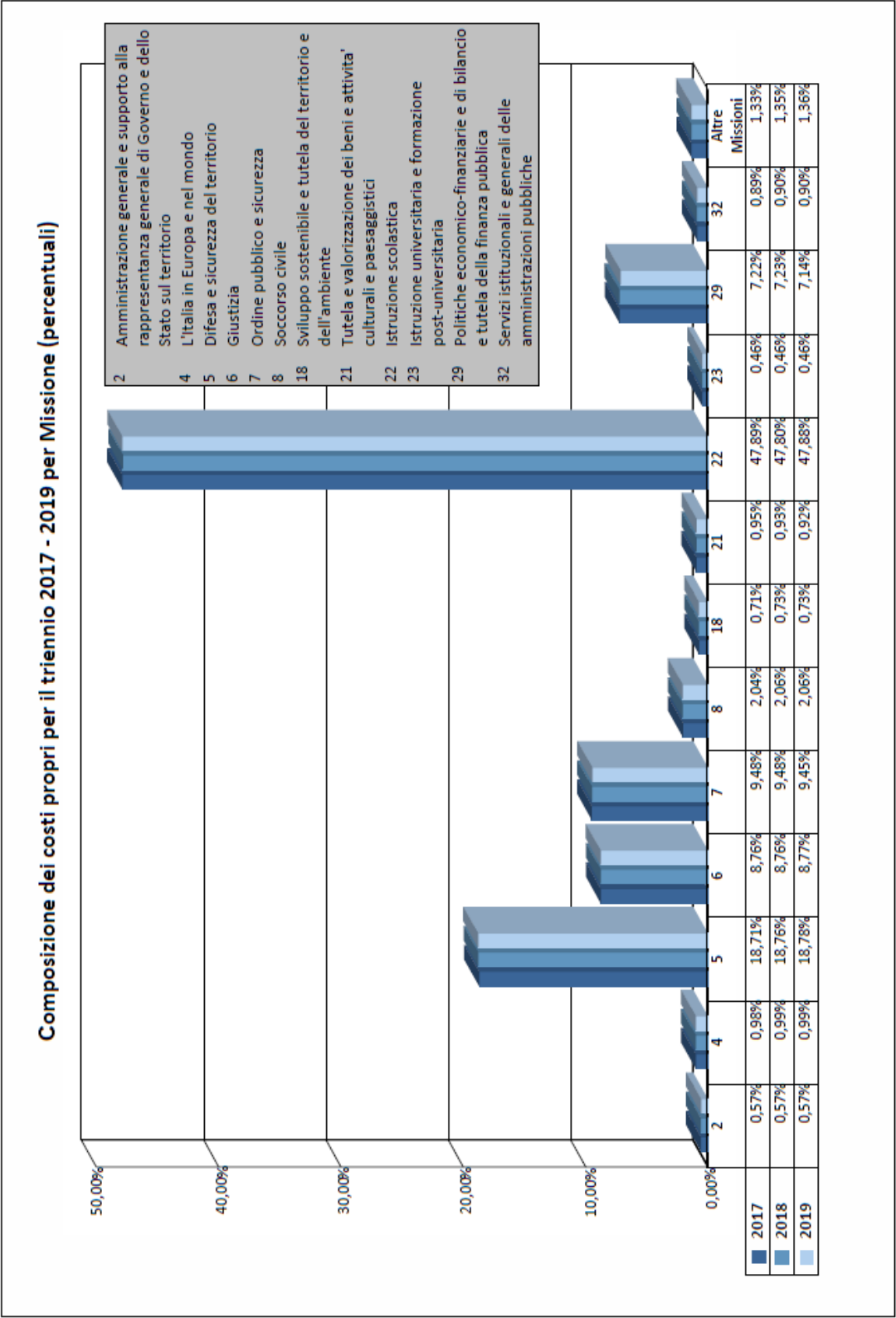


Tavola E

BUDGET DELLO STATO 2017-2019

Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2017, 2018 e 2019 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.759	3.593.214.198	51.509	69.381	3.590.884.847	51.756	68.593	3.536.666.845	51.560
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.719	136.582.492	50.239	2.705	135.887.868	50.235	2.663	133.740.217	50.216
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	918	45.543.280	49.593	916	45.021.316	49.174	914	44.935.120	49.187
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	98.946	5.632.611.965	56.926	98.047	5.620.384.548	57.324	98.130	5.609.079.397	57.160
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.303	372.345.632	50.987	7.285	375.058.727	51.480	7.279	374.837.285	51.493
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.070.481	41.649.348.446	38.907	1.070.435	41.646.250.435	38.906	1.070.357	41.638.435.403	38.901
MINISTERO DELL'INTERNO	154.395	7.081.385.194	45.865	154.300	7.060.313.653	45.757	154.002	7.022.616.546	45.601
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.043	56.263.538	53.944	1.028	55.534.787	54.047	1.027	55.447.678	54.009
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.034	823.386.715	45.658	17.990	821.551.831	45.668	17.978	820.884.422	45.661
MINISTERO DELLA DIFESA	303.797	14.110.263.934	46.446	302.671	14.102.599.398	46.594	301.039	14.047.797.738	46.664
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.498	72.847.376	48.631	1.423	68.646.682	48.236	1.414	68.125.997	48.172
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	17.596	696.129.543	39.563	17.260	681.613.156	39.490	16.835	664.009.672	39.441
MINISTERO DELLA SALUTE	2.929	186.202.722	63.564	2.906	184.453.099	63.465	2.889	183.142.190	63.389
TOTALE GENERALE	1.749.418	74.456.125.036	42.561	1.746.347	74.388.200.349	42.596	1.743.119	74.199.718.510	42.567

BUDGET DELLO STATO 2017-2019
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2017, 2018 e 2019 (in euro)

Tavola F

	2017	2018	2019
Costo Del Personale	78.096.971.265	78.024.622.434	77.820.330.810
Costi Di Gestione	7.326.969.890	7.174.281.338	7.187.191.673
Costi Straordinari E Speciali	3.777.232.875	3.777.364.578	3.715.748.971
Ammortamenti	1.753.814.415	1.852.541.851	1.956.560.636
TOTALE COSTI PROPRI	90.954.988.445	90.828.810.201	90.679.832.090
+ Investimenti	2.791.493.709	2.234.140.854	2.298.454.360
- Ammortamenti	1.753.814.415	1.852.541.851	1.956.560.636
+/- Rettifiche ed integrazioni	6.782.683.107	6.267.098.050	6.562.266.766
+ Costi Dislocati (Trasferimenti e Contributi)	332.259.362.507	339.291.032.554	332.565.382.530
+ Fondi da Assegnare	23.035.182.747	24.759.150.086	25.170.249.471
+ Oneri Finanziari	79.287.225.747	78.694.066.170	76.835.327.130
+ Rimborsi e Poste Correttive	327.733.733.963	300.276.661.393	314.204.715.775
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	861.090.855.808	840.498.417.456	846.359.667.483

APPENDICE

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE UNITÀ DI VOTO DEL BILANCIO DELLO STATO DEL 2017-2019 RISPETTO AL 2016

Di seguito si illustrano i principali **cambiamenti nell'articolazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato** tra l'esercizio 2016 e il disegno di legge di bilancio 2017-2019, dapprima con riferimento a tematiche che hanno interessato il contenuto di tutti gli stati di previsione e, poi, con riferimento alle specificità dei singoli stati di previsione.

Programmi di spesa trasversali a tutti gli stati di previsione del bilancio – 32.2 “Indirizzo politico” e 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”

Per assicurare una lettura per quanto possibile uniforme di tali programmi, presenti in ciascun stato di previsione a partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019³¹, sono state riesaminate le tipologie di spese ivi contenute.

In particolare, il programma denominato “Indirizzo politico” comprende, di norma, le seguenti tipologie di spese: spese per stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato (nell'azione Ministro e Sottosegretari di Stato); spese per il personale e il funzionamento del Gabinetto (nell'azione Indirizzo politico-amministrativo); spese per il personale e il funzionamento dell'OIV (nell'azione Valutazione e controllo strategico).

Analogamente, il programma di spesa “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” comprende, di norma, le seguenti tipologie di spese: le spese per il personale che gestisce il programma (in un'apposita azione); le voci di spesa rappresentativa delle politiche per il personale dell'amministrazione, quali ad esempio: la formazione generale offerta al personale in servizio, il fondo unico di amministrazione, gli asili nido per i figli del personale e altri servizi per il personale e le loro famiglie, le spese per accertamenti sanitari relativi ai controlli sulle assenze (in una azione denominata Gestione del personale); il fondo per i consumi intermedi e spese per i sistemi informativi a carattere generale (in una azione denominata Gestione comune di beni e servizi).

Fondi da assegnare

Fino al 2016, il programma 33.1 “Fondi da assegnare” era presente in tutti gli stati di previsione della spesa. A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019 è invece esclusivo del Ministero dell'economia e delle finanze e comprende il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, il Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF, il Fondo per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, i Fondi per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale, nonché per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

Le risorse finanziarie attribuite agli altri stati di previsione e in precedenza evidenziate in un analogo programma “Fondi da assegnare”, conservano la propria natura di fondi da ripartire in corso d'anno nell'ambito delle finalità indicate dalle corrispondenti autorizzazioni di spesa, ma sono state ricollocate nei specifici programmi settoriali di competenza in base alle finalità di ciascun fondo. Si registra pertanto un generale cambiamento nel contenuto di quei programmi settoriali che accolgono nel proprio ambito risorse che per loro natura vedono una ripartizione in corso d'anno.

Spostamento di capitoli da un'amministrazione a un'altra

Tenuto conto della natura della spesa e delle competenze attribuite ai diversi Ministeri, alcuni capitoli di spesa sono stati riallocati tra stati di previsione. Si tratta principalmente di risorse finanziarie che erano collocate in capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, affidati ora al

³¹ Nei precedenti esercizi finanziari il bilancio dello Stato non evidenziava un programma relativo ai “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” nel caso del Ministero della Giustizia.

Ministero competente per la politica settoriale corrispondente, con effetti sul contenuto di diverse unità di voto. Per il dettaglio della riallocazione dei capitoli di spesa tra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, effettuata con il disegno di legge di bilancio 2017-2019, si rimanda all'Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2016 in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Ministero dell'economia e delle finanze

Nell'ambito della **missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri”**, è stata soppressa l'unità di voto *1.2 “Organi a rilevanza costituzionale”*. Nel disegno di legge di bilancio 2017-2019 le risorse finanziarie destinate al funzionamento dei predetti organi sono oggetto di tre nuovi programmi specifici, sempre di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con effetti sulla missione di riferimento:

- il programma **6.7 “Giustizia amministrativa”**, che accoglie le risorse destinate al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali, ora nella missione **6 “Giustizia”**;
- il programma **6.8 “Autogoverno della magistratura”**, che accoglie quelle per il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, ora nella missione **6 “Giustizia”**;
- il programma **29.11 “Giurisdizione e controllo dei conti pubblici”**, dove confluiscono le risorse destinate alla Corte dei Conti, ora nella missione **29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”**.

Le risorse per il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) rimangono nell'ambito della medesima missione e sono comprese ora nel programma *1.1 “Organi Costituzionali”* già esistente.

La **missione 9 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”** diventa di unica competenza del Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari con la ricollocazione presso tale Ministero di interventi di sostegno al settore agricolo in precedenza gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite il programma *9.3 “Sostegno al settore agricolo”* ora soppresso. Si tratta principalmente di trasferimenti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che sono ora collocati nel programma *9.6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”* in capo al Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari.

Lo stesso discorso vale anche per la **missione 22 “Istruzione scolastica”** che diventa di unica competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche con la ricollocazione presso tale Ministero dell'intervento statale per il sostegno all'istruzione delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano tramite borse di studio agli studenti di famiglie in condizioni svantaggiate precedentemente gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite il programma *22.10 “Sostegno all'istruzione”* e che, conseguentemente, risulta soppresso nel bilancio 2017-2019.

Analogamente, gli interventi di spesa precedentemente afferenti programmi del Ministero dell'economia e delle finanze sotto alla **missione 24 “Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia”**, sono state in parte affidati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in parte articolati in maniera diversa. In particolare il programma *24.2 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”* è ora univocamente in capo al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in conseguenza dello spostamento delle risorse del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale – gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - dal predetto programma 24.2 e ricollocate nel programma *30.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù”* della missione *Giovani e sport*). Inoltre, sono stati soppressi i programmi *24.4 “Lotta alle dipendenze”*, *24.7 “Sostegno alla*

famiglia” e 24.8 “*Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità*” precedentemente evidenziati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: gli interventi sottostanti sono confermati nell’ambito della medesima missione ma compresi principalmente nel programma 24.5 “*Protezione sociale per particolari categorie*” (si tratta in particolare delle risorse destinate alle politiche di sostegno alla famiglia, alle politiche antidroga e quelle per garantire le pari opportunità, attuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nell’ambito della **missione 26 “Politiche per il lavoro”** il programma 26.2 “*Infortuni sul lavoro*” precedentemente affidato al Ministero dell’economia e delle finanze risulta soppresso, in quanto dal 2017 i relativi capitoli di spesa sono attribuiti alla gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ricollocati nell’ambito del programma 25.3 “*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*”.

La **missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”** ripropone i contenuti della precedente missione denominata “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, di specifica competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, con l’aggiunta di risorse collocate in precedenza in altre missioni (missione 1 “Organi costituzionali”, missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, missione 25 “Politiche previdenziali”, missione 34 “Debito pubblico”, missione 33 “Fondi da ripartire”). La missione è stata oggetto di una profonda rivisitazione, con una diversa collocazione delle risorse tra i programmi e con l’individuazione di ulteriori quattro nuovi programmi:

- il programma **29.9 “Servizi finanziari e monetazione”**, che raccoglie le risorse per spese per la monetazione metallica, per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio delle monete nonché le risorse per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato e quelle da assegnare a Poste Italiane s.p.a. per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato;
- il programma **29.10 “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”**, al quale sono attribuite le risorse per le attività svolte dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia del demanio, le risorse per l’assistenza fiscale svolta dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari, le risorse per il servizio di riscossione tributi svolto dalle aziende concessionarie, nonché le risorse per il servizio radiotelevisivo pubblico;
- il programma **29.12 “Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria”**, dove confluiscono le risorse finanziarie stanziare per il rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti degli interessi sulle liquidità giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato e concernenti la gestione dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, in precedenza collocate nell’ambito del programma 34.1 “*Oneri per il servizio del debito statale*” della missione 34 “Debito pubblico” (quest’ultimo programma, precedentemente condiviso, rimane così univocamente gestito dal Dipartimento del Tesoro).
- il già citato **29.11 “Giurisdizione e controllo dei conti pubblici”**, che accoglie le risorse destinate alla Corte dei Conti.

Infine, nell’ambito della **missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**, che come già illustrato è stata oggetto di rilevanti cambiamenti trasversali al bilancio, si evidenzia per il Ministero dell’economia e delle finanze l’istituzione di un nuovo programma: si tratta del programma 32.7 “*Servizi per le pubbliche amministrazioni nell’area degli acquisti e del trattamento economico del personale*” che accoglie le risorse finanziarie per la gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche svolta da NoiPA, per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione e per le forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a tutte le amministrazioni statali.

Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico vede la ricollocazione del contenuto del programma 33.1 – “*Fondi da assegnare*” interamente nel programma 32.3 “*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*”.

Si evidenzia, inoltre, che il Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi è collocato nel programma 10.6 *Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico*, mentre era precedentemente incluso nel programma 10.8 *Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo*.

Infine esce dalla gestione del Ministero un capitolo di spesa concernente trasferimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia per interventi in favore delle manifestazioni fieristiche (in precedenza attribuito al programma 12.4 “*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*”) per ricollocarsi nel 2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel programma 3.7 “*Rapporti finanziari con Enti territoriali*”.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Per effetto della recente riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha portato alla creazione di due organismi autonomi, l'Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), l'assetto della **missione 26 “Politiche per il lavoro”** ha subito importanti modifiche.

Nell'attuale configurazione, risulta soppresso il programma 26.11 “*Servizi territoriali per il lavoro*” che confluisce interamente nel pre-esistente programma 26.9 “*Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro*”. Quest'ultimo è stato completamente ridefinito per comprendere le risorse finanziarie da trasferire all'I.N.L. per lo svolgimento dell'attività ispettiva finalizzata al contrasto dell'illegalità del lavoro e alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le risorse finanziarie da trasferire all'A.N.P.A.L. per la promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori sono, invece, collocate nel programma 26.10 “*Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e formazione*”.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si osserva poi una massiccia ricollocazione di risorse finanziarie in precedenza gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, con un forte impatto nel programma 25.3 “*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*” della **missione 25 “Politiche previdenziali”**.

Infine, il contenuto del programma 33.1 “*Fondi da assegnare*” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si ricolloca nel programma 32.3 “*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*”.

Ministero della giustizia

Nell'ambito della **missione 6 “Giustizia”**, i programmi affidati al Ministero della giustizia vedono una nuova unità di voto, il programma 6.6 “*Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*”, affidato al Dipartimento degli affari di giustizia, dove confluiscono parte delle risorse finanziarie in precedenza allocate nell'ambito del programma 6.2 “*Giustizia civile e penale*”.

(quest'ultimo programma, precedentemente condiviso, rimane così univocamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi).

Si evidenzia inoltre che, a partire dal 2017, viene esplicitato il *programma 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"*, anche nello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il contenuto del programma 33.1 *"Fondi da assegnare"* del Ministero della Giustizia si ricolloca nel programma 6.2 *"Giustizia civile e penale"* e nel programma 32.3 *"Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"* (in particolare, si tratta del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico; del Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia; del Fondo per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014).

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nell'ambito della **missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo"** è stata introdotta una nuova unità di voto: il programma 4.17 *"Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi"* affidato all'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero. Il nuovo programma acquisisce parte delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di tutela della sicurezza delle strutture che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva in precedenza nel programma 32.3 *"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"* (quest'ultimo programma, precedentemente condiviso, rimane così univocamente gestito dalla Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni).

Il contenuto del programma 33.1 *"Fondi da assegnare"* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato, in parte, attribuito al programma 32.3 *"Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"* (in particolare, per quanto attiene al Fondo unico di amministrazione) e, in parte, al programma 4.13 *"Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese"* (per quanto attiene al Fondo per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014 e del Fondo per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi).

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La **missione 22 "Istruzione scolastica"** presenta un'importante modifica ai programmi che riguardano il comparto scuola, che vede l'accorpamento dei programmi relativi ai quattro ordini di istruzione scolastica in due programmi: "Istruzione del primo ciclo" comprendente l'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di primo grado, e "Istruzione del secondo ciclo" comprendente l'istruzione secondaria di secondo grado. Ciò al fine di garantire una migliore gestione delle risorse iscritte in bilancio in coerenza con l'esistenza di un numero crescente di istituzioni scolastiche "comprehensive" (e non segmentate per ordine) e tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione vigente che promuove indicazioni nazionali di educazione per l'intero primo ciclo.

Il disegno di legge bilancio 2017-2019 presenta quindi per quanto attiene alla politiche scolastiche i seguenti programmi:

- il programma 22.17 *"Istruzione del primo ciclo"*, che raccoglie le risorse finanziarie dei soppressi programmi 22.2 *"Istruzione prescolastica"*, 22.11 *"Istruzione primaria"* e 22.12 *"Istruzione secondaria di primo grado"*. Vi confluiscono, inoltre, le risorse finanziarie relative al contributo a carico del datore di lavoro per incentivare la previdenza complementare del personale (in precedenza collocate nel programma 22.1 *"Programmazione e coordinamento dell'istruzione"*

scolastica), nonché la spesa destinata alla valorizzazione del merito del personale docente (in precedenza nel programma 33.1 *“Fondi da assegnare”*);

- il programma **22.18 *“Istruzione del secondo ciclo”***, che vede la confluenza delle risorse finanziarie del soppresso programma 22.13 *“Istruzione secondaria di secondo grado”*, e analogamente al caso precedente, quelle della previdenza complementare per il personale (dal programma 22.1 *“Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica”*), nonché la spesa destinata alla valorizzazione del merito del personale docente (dal programma 33.1 *“Fondi da assegnare”*).

- viene istituita una nuova unità di voto, il programma 22.19 *“Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione”*, attraverso il quale vengono gestite dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione tutte le risorse finanziarie per acquisto di beni e servizi destinati allo scopo in precedenza collocate in diversi programmi della stessa missione (in particolare, le risorse provengono dai citati programmi soppressi 22.2, 22.11, 22.12, 22.13, nonché del programma 22.8 *“Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio”* e del programma 22.16 *“Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione”*).

Infine, dal 2017, entrano nella gestione del competente Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati negli stati di previsione di altre amministrazioni per quanto attiene sia alla **missione 17 *“Ricerca e innovazione”***, sia alla **missione 22 *“Istruzione scolastica”***. In particolare, il Fondo integrativo speciale per la ricerca e il contributo al Centro di geomorfologia integrata per l’area del mediterraneo – in precedenza in capo al Ministero dell’economia e delle finanze – sono stati attribuiti al programma 17.22 *“Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”* del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Inoltre, le risorse destinate alle regioni per interventi di integrazione scolastica degli studenti diversamente abili e quelle per l’assegnazione di borse di studio, precedentemente erogate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono ora attribuite rispettivamente al programma 22.17 *“Istruzione del primo ciclo”* e al programma 22.8 *“Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio”*). Dallo stato di previsione del Ministero dell’interno, invece, si spostano nel citato programma 22.8 *“Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio”* le risorse finanziarie per garantire i libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo.

Ministero dell’interno

La **missione 3 *“Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”*** presenta una ri-articolazione complessiva tramite la soppressione di due programmi (il 3.2 *“Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali”* e il 3.3 *“Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali”*), nonché l’introduzione delle seguenti due nuove unità di voto:

- il programma **3.9 *“Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali”*** che raccoglie le risorse per la gestione dei servizi anagrafici e stato civile, dei servizi elettorali, della carta d’identità elettronica e per le spese di supporto alle attività dei Prefetti, gestite dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali. In questo programma si ricollocano principalmente le risorse del soppresso programma 3.2 *“Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali”*;

- il programma **3.10 *“Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali”***, sempre facente capo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che assorbe interamente le risorse del soppresso programma 3.3 *“Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali”*, nonché quelle destinate alla costituzione e lo sviluppo di sistemi informatici provenienti dal soppresso programma 3.2 *“Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali”*. Il nuovo programma assorbe altresì interamente il contenuto

del soppresso programma 2.3 *“Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio”* della missione 2 *“Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio”* riguardante il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica nonché quelle per il personale connesse al completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni.

Nella **missione 2 “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio”** non trova conferma l’unità di voto relativa al programma 2.3 *“Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio”* che, come illustrato nel paragrafo qui sopra, si ricolloca nell’ambito della missione 3 *“Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”*.

Nella **missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”** non è confermato il programma 27.5 *“Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto”* le cui risorse finanziarie confluiscono interamente nel pre-esistente programma 27.2 *“Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”* appositamente ridenominato.

Infine, per quanto le risorse finanziarie precedentemente comprese nel programma 33.1 *“Fondi da assegnare”* per il Ministero dell’interno, sono state interamente attribuite al programma 32.3 *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”*.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

I principali cambiamenti nell’articolazione dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare derivano allo spostamento dei fondi in precedenza evidenziati nel programma 33.1 *Fondi da assegnare* nell’ambito del programma di spesa 18.11 *“Coordinamento generale, informazione e comunicazione”* e il programma trasversale 32.3 *“Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza”*.

Inoltre, dal 2017, sono affidati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati negli stati di previsione di altre amministrazioni. Si tratta, in particolare, del Fondo per l’emergenza rifiuti della Campania – in precedenza facente capo al Ministero dell’economia e delle finanze – ora attribuito al programma 18.15 *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti* e delle risorse per la protezione dall’inquinamento delle acque italo-svizzere (ex Ministero dell’interno) e per la bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (ex Ministero dell’economia e delle finanze) ora assegnate al programma 18.12 *“Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche”*.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta diversi cambiamenti nel contenuto delle unità di voto dovuti al riordino del programma trasversale 32.3 *“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”*, nonché alla ricollocazione di alcuni interventi e dei fondi da ripartire.

Viene meno in questo stato di previsione la **missione 4 “L'Italia in Europa e nel mondo”**, poiché l'unico programma di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 4.16 *“Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale”*, le cui esigue risorse finanziarie - destinate alla realizzazione di progetti infrastrutturali di base in Libia - trovano ricollocazione nell'ambito della missione 14 *“Infrastrutture pubbliche e logistica”* nel programma 14.10 *“Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità”*.

Stesso discorso per la **missione 17 “Ricerca e innovazione”**, dove per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è confermato il programma 17.6 *“Ricerca nel settore dei trasporti”*; si tratta principalmente del contributo statale all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) e al Centro per gli studi di Tecnica Navale (CE.TE.NA.) che sono ora confluite nella missione 13 *“Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”*, programma 13.9 *“Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne”*, mentre una quota residuale di risorse per la ricerca scientifica confluiscono nel programma 13.1 *“Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale”*.

Per quanto riguarda la ricollocazione del contenuto del programma 33.1 *“Fondi da assegnare”* per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le relative risorse finanziarie sono state interamente attribuite al programma 32.3 *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”*.

Si evidenzia, infine, che dal 2017 entrano nella gestione del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta in particolare delle somme destinate all'ANAS connesse a operazioni finanziarie per la realizzazione di opere stradali nonché di somme destinate alle regioni per adeguamento delle infrastrutture stradali. Tali risorse sono state attribuite al programma 14.11 *“Sistemi stradali, autostradali ed intermodali”*.

Ministero della difesa

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2017-2019 vede cambiamenti significativi nell'articolazione e contenuto delle unità di voto rispetto alla Legge di bilancio precedente per effetto del riordino del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri, di una diversa evidenziazione delle missioni militari internazionali e per altri minori affinamenti..

La **missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”** presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 *Fondi da assegnare*, nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 *“Ricerca e innovazione”*. Per quanto attiene le due unità di voto soppresse si evidenzia quanto segue:

- il precedente programma 5.5 *“Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare”* si ricolloca in un nuovo programma creato *ad hoc* nella **missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** mantenendo la denominazione originaria con il codice 32.6;

- al fine di assicurare l'univoca gestione del programma **5.8 “Missioni internazionali”** (che rimane ora di competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze), le spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connessi alle missioni internazionali precedentemente collocate in un fondo da ripartire, sono evidenziate direttamente nei programmi in cui vengono effettivamente utilizzate: i programmi 5.1 “*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*”, 5.2 “*Approntamento e impiego delle forze terrestri*”, 5.3 “*Approntamento e impiego delle forze navali*”, 5.4 “*Approntamento e impiego delle forze aeree*” nonché nel programma 5.6 “*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*”;

Nella **missione 17 “Ricerca e innovazione”** non trova conferma per il Ministero della difesa l'unità di voto 17.11 “*Ricerca tecnologica nel settore della difesa*”; si tratta di risorse gestite dal centro di responsabilità Segretariato Generale destinate a spese per studi ed esperienze inerenti all'assistenza al volo che - non avendo un carattere prettamente di ricerca di base o applicata ma piuttosto di commissione di servizi a terzi - sono ricollocate nell'ambito della Missione 5 “*Difesa e sicurezza del territorio*”, nel programma 5.6 “*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*” attribuito al medesimo Segretariato Generale.

Infine, a partire dal 2017, il Ministero della difesa acquisisce una competenza nell'ambito della **missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”** tramite il nuovo programma 18.17 “*Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*” appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è ridimensionato dall'uscita del Corpo forestale dello Stato che è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi del menzionato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale riorganizzazione delle competenze ha comportato la soppressione di tre unità di voto::

- 8.1 “*Interventi per soccorsi*” della missione 8 “*Soccorso civile*”;
- 18.7 “*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità*” della missione 18 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*”;
- e il 7.6 “*Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano*” della missione 7 “*Ordine pubblico e sicurezza*”.

Le relative risorse finanziarie - come illustrato nel paragrafo precedente - sono attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa nel nuovo programma 18.17 “*Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*”.

Si rilevano, inoltre, modifiche di contenuto delle unità di voto interessate sia dalla ricollocazione dei Fondi da assegnare sia dalla redistribuzione di alcune voci di spesa provenienti dal programma trasversale 32.3 “*Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*”.

Infine, si evidenzia che dal 2017 entrano nella gestione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tali risorse sono ora attribuite al programma 9.6 “*Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*”.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Nell'ambito della missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato soppresso il precedente programma 21.17 *"Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani"* recante esclusivamente le risorse per l'assegnazione del bonus ai giovani diciottenni per la cultura; nel 2017 le risorse per tale intervento c.d. "carta giovani" sono ricollocate nel programma 21.15 "Tutela del patrimonio culturale", in una apposita azione³².

Una nuova unità di voto è stata istituita, il programma 21.18 *"Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo"*, dove confluiscono le risorse finanziarie gestite dalla Direzione Generale Cinema in precedenza collocate nel programma 21.2 *"Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo"*, che ora resta univocamente gestito dalla Direzione Generale Spettacolo.

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si rilevano poi cambiamenti di contenuto di tutte le unità di voto dovuti alla ricollocazione dei Fondi da assegnare, nonché al riordino del programma trasversale 32.3 *"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"* (unica eccezione il programma 22.5 *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* che rimane invariato nei contenuti).

Infine, si evidenzia che dal 2017 entrano nella gestione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alcuni capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tali risorse sono ora attribuite al programma 21.16 *"Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane"*.

Ministero della salute

La quasi totalità dei programmi Ministero della salute è stata interessata dai cambiamenti dovuti alla ricollocazione di fondi dal programma 33.1 *Fondi da ripartire*.

Inoltre, dal 2017, sono stati trasferiti nelle competenze del Ministero della salute due interventi in precedenza in capo al Ministero dell'interno. Si tratta delle somme da erogare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per le prestazioni a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS. e del rimborso al sistema sanitario nazionale delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi; tali interventi sono ora attribuiti, rispettivamente, al programma 20.1 *"Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante"* e al programma 20.3 *"Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza"*.

³² A tal proposito si evidenzia che nel bilancio a legislazione vigente non sono stanziati risorse per il finanziamento della "carta giovani" nell'anno 2017; la prosecuzione di tale intervento nel 2017 è tuttavia assicurata nel bilancio integrato per una norma recata dall'articolo di cui alla sezione I del disegno di legge di bilancio 2017-2019 che ne prevede il rifinanziamento.

CONTENUTO DELLE UNITÀ DI VOTO DEL BILANCIO DELLO STATO DEL 2017-2019 RISPETTO AL 2016

In questa sezione viene presentato uno schema per ciascun stato di previsione per illustrare i rilevanti cambiamenti nell'articolazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato tra la legge di bilancio 2016 e la legge di bilancio per il 2017-2019. In particolare, sono stati soppressi diversi programmi, istituiti nuovi programmi e il contenuto di alcuni programmi di spesa è confluito parzialmente (o totalmente, nel caso dei programmi soppressi) in altri programmi.

Le frecce indicano la ricollocazione delle risorse finanziarie tra i programmi di spesa del 2016 e programmi di spesa del 2017. Nel caso dei programmi di spesa del 2016 soppressi nel 2017, le frecce indicano la ricollocazione di tutte le relative risorse (capitoli/piani di gestione) in uno o in più programmi di spesa del bilancio 2017. Per i programmi che sono stati interessati solo parzialmente dai cambiamenti nel contenuto - e che essendo confermati nel 2017 mantengono parte delle proprie risorse - le frecce forniscono l'indicazione della nuova collocazione dei capitoli/piani di gestione che sono stati trasferiti a/dai programmi di spesa (in sostanza, sono omesse le frecce che puntano al medesimo programma). Infine, non sono apposte frecce per quei programmi di spesa che non hanno subito alcuna modifica sostanziale e le proprie risorse sono state totalmente confermate nel medesimo programma.

LEGENDA

Programma soppresso

Nuovo programma

Programma modificato nella denominazione e nel contenuto

Programma modificato nel contenuto e non nella denominazione

Programma modificato nella denominazione e non nel contenuto

Programma non modificato



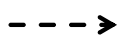
Freccia colore rosso: Risorse provenienti dal programma 33.1 "Fondi da assegnare"



Freccia colore blu: Risorse confluite nel programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"



Freccia bicolore rosso/blu: Risorse provenienti dal programma 33.1 "Fondi da assegnare" che confluiscono nel programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"

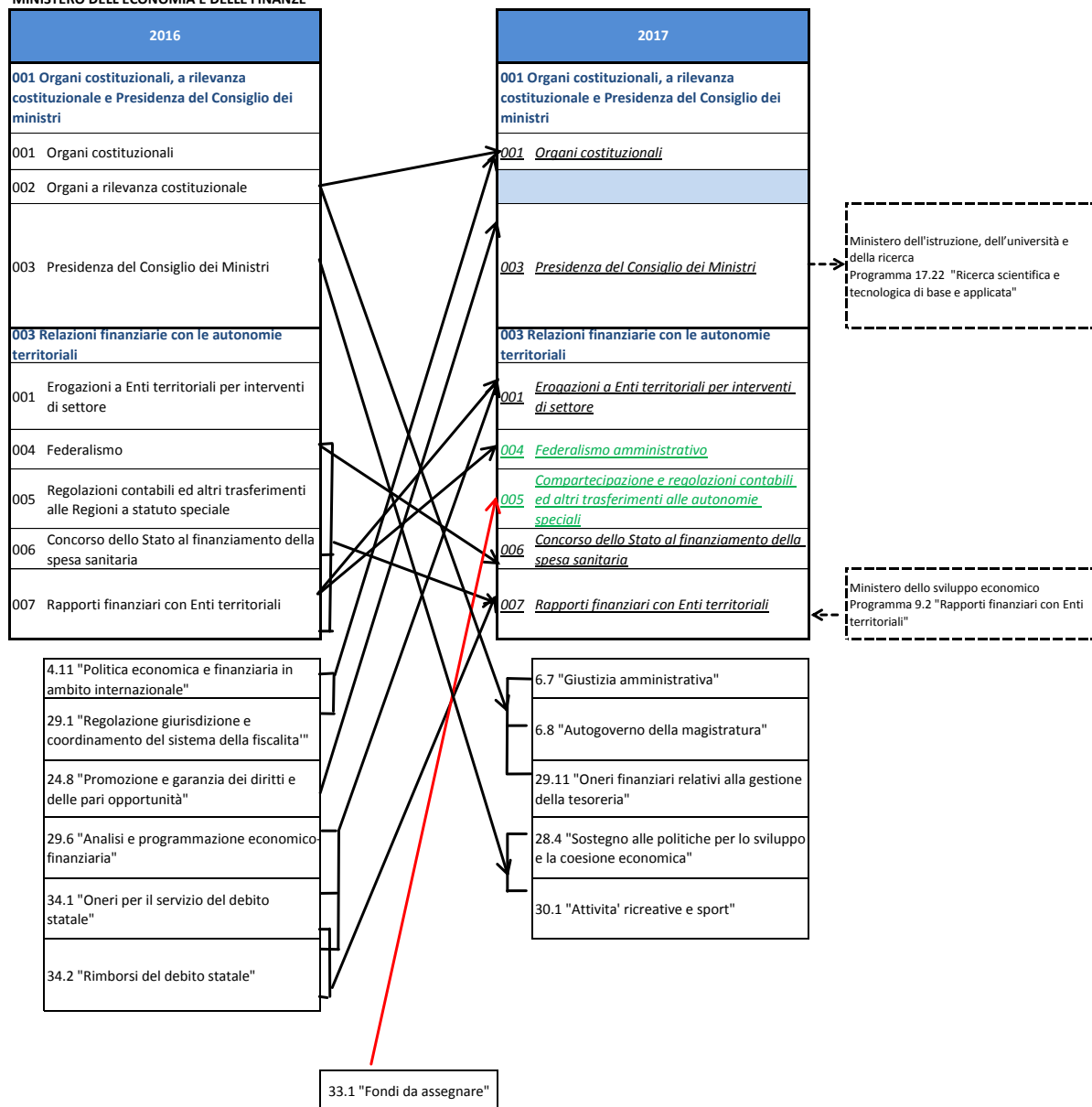


Freccia tratteggiata colore nero: Ricollocazione di risorse tra programmi di spesa afferenti a diversi Ministeri.

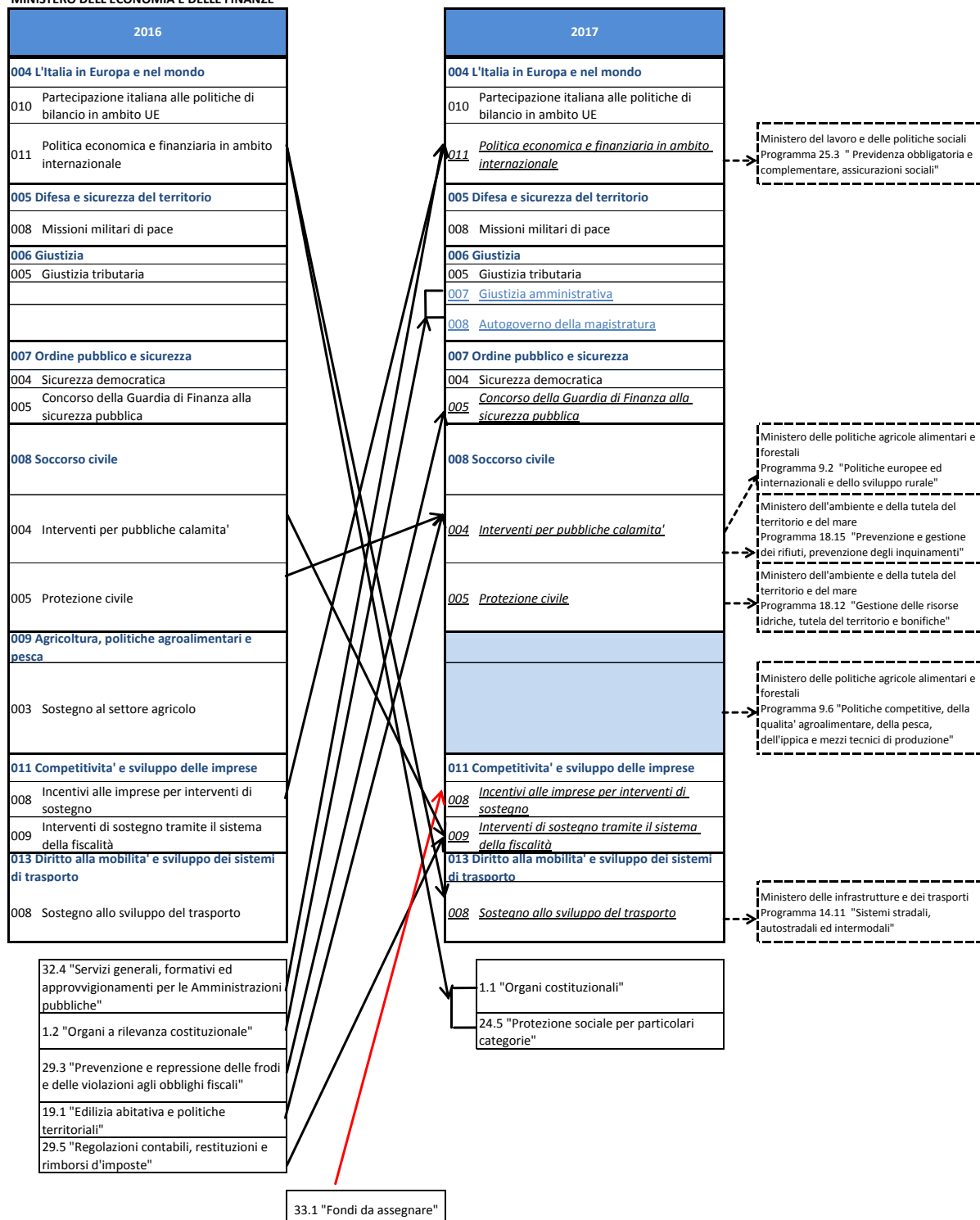


Freccia altri colori: Altre ricollocazioni

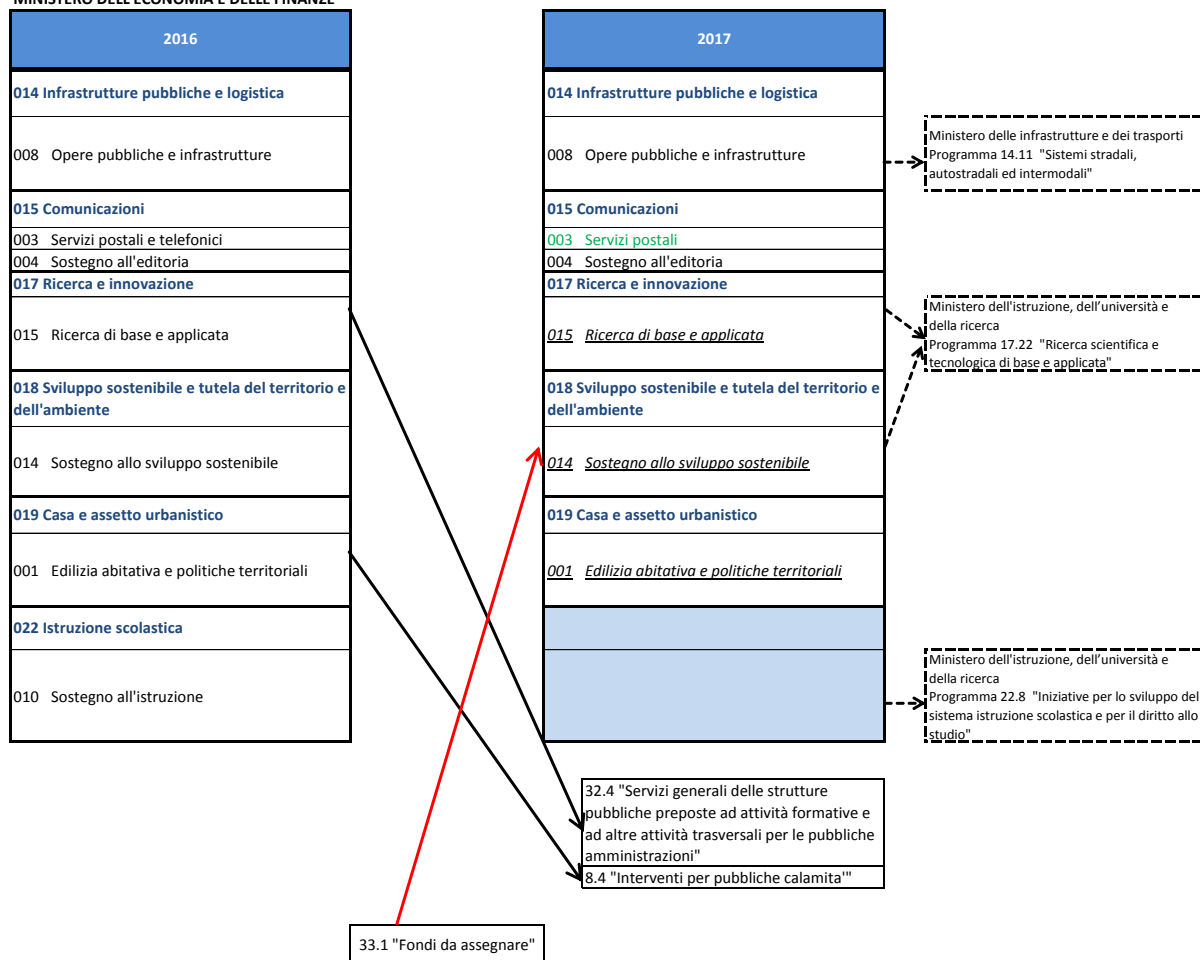
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



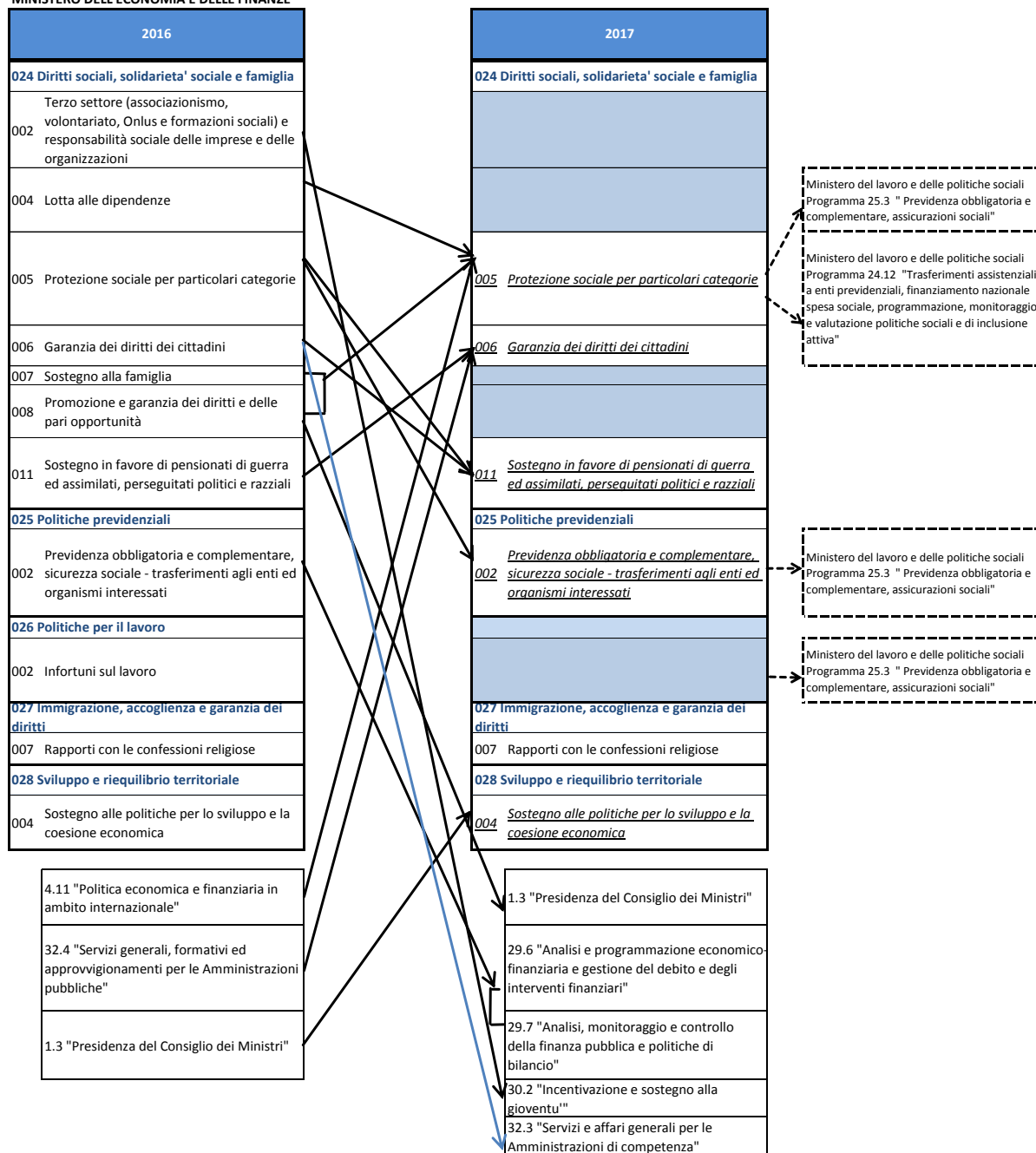
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



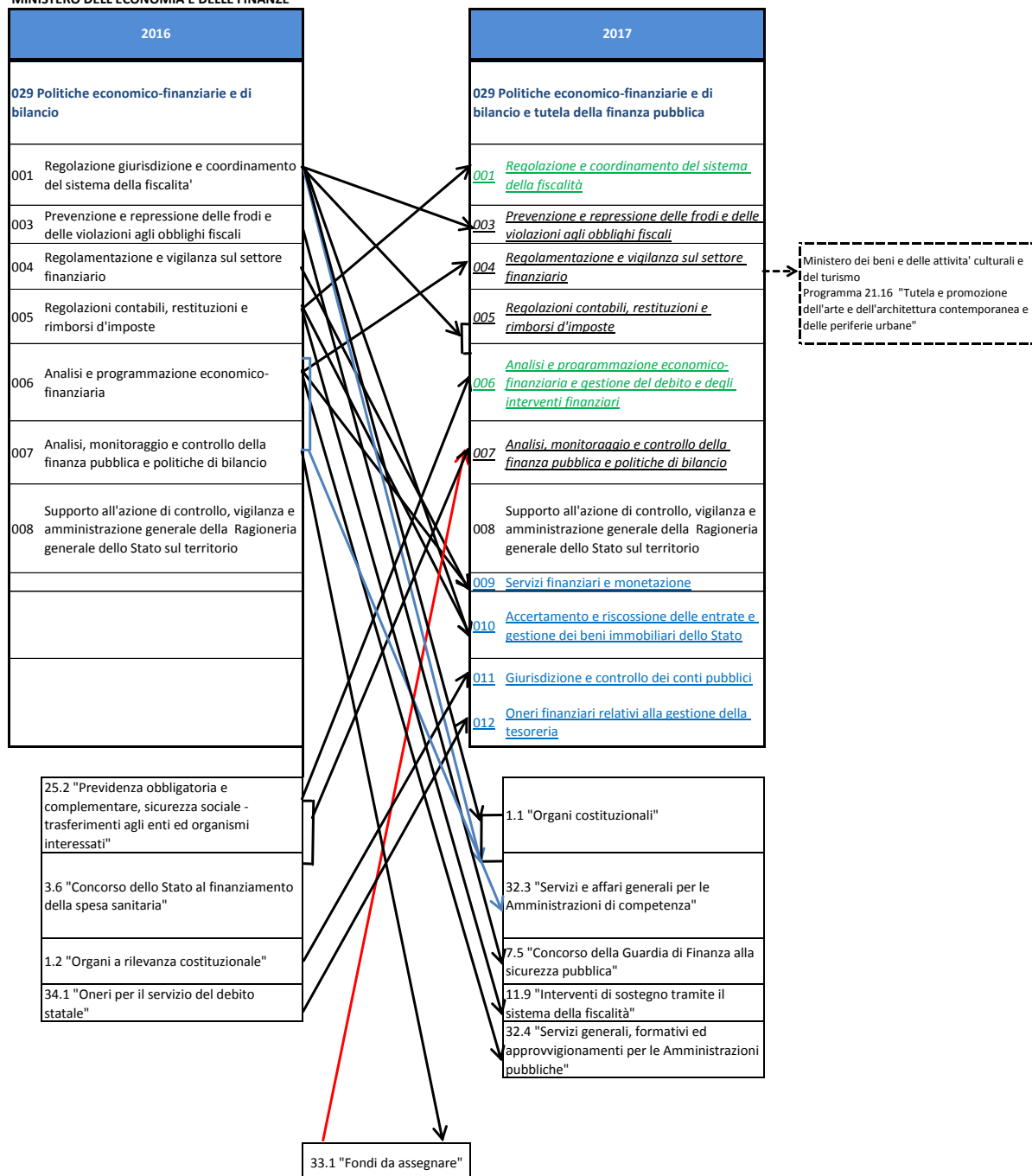
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



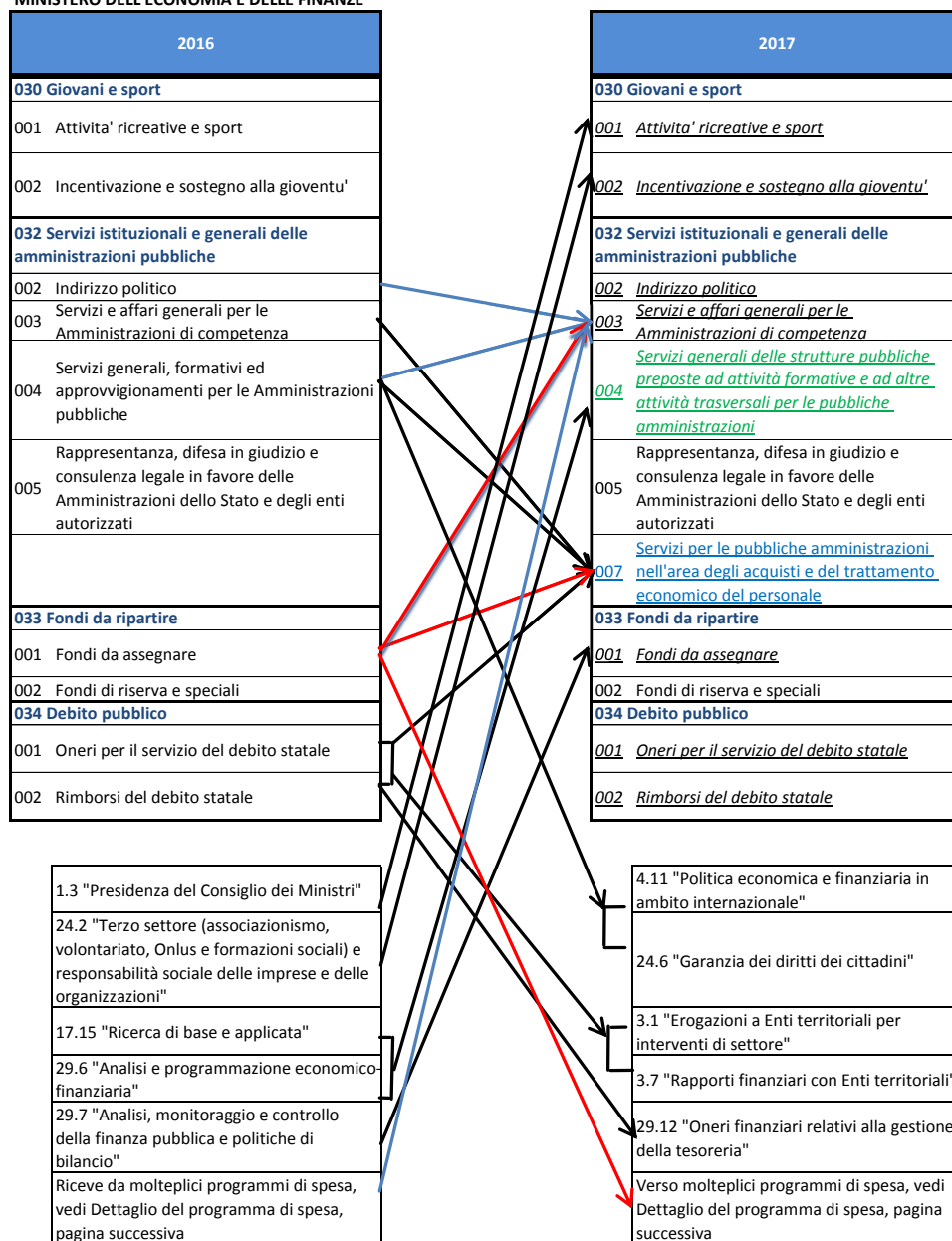
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



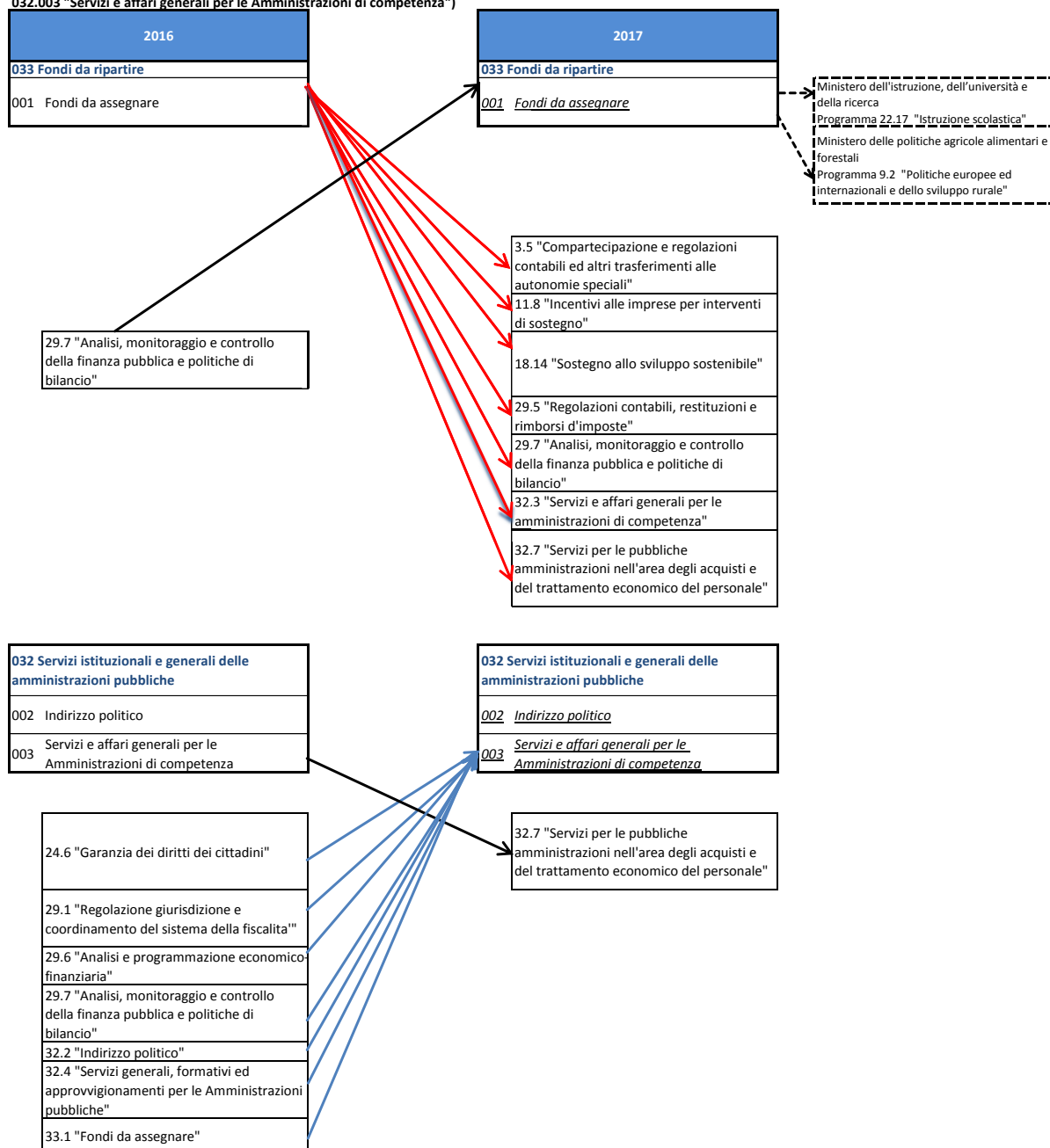
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Dettaglio Programmi di spesa 033.001 "Fondi da Assegnare" e 032.003 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza")



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2016	
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
006	Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico
007	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
008	Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche
011 Competitività e sviluppo delle imprese	
005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
006	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali
007	Incentivazione del sistema produttivo
010	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale
011	Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico
012 Regolazione dei mercati	
004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
015 Comunicazioni	
005	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico
008	Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
009	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
004	Politica commerciale in ambito internazionale
005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
017 Ricerca e innovazione	
018	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	Indirizzo politico
003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
033 Fondi da ripartire	
001	Fondi da assegnare

2017	
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
006	<u>Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico</u>
007	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
008	<u>Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo</u>
011 Competitività e sviluppo delle imprese	
005	<u>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</u>
006	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali
007	<u>Incentivazione del sistema produttivo</u>
010	<u>Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale</u>
011	Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico
012 Regolazione dei mercati	
004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
015 Comunicazioni	
005	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico
008	Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
009	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
004	Politica commerciale in ambito internazionale
005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
017 Ricerca e innovazione	
018	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	Indirizzo politico
003	<u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 3.7
"Rapporti finanziari con Enti territoriali"

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2016	2017	
024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	
002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	002 <u>Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni</u>	Ministero dell'interno. Programma 27.2 "Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale"
012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	012 <u>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</u>	Ministero dell'economia e delle finanze. Programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie "
025 Politiche previdenziali	025 Politiche previdenziali	
003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	003 <u>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</u>	Ministero dell'economia e delle finanze. Programma 26.2 "Infortuni sul lavoro"
026 Politiche per il lavoro	026 Politiche per il lavoro	
006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	006 <u>Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione</u>	Ministero dell'economia e delle finanze. Programma 25.2 "Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati"
007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	007 <u>Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo</u>	Ministero dell'economia e delle finanze. Programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale"
008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	008 <u>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</u>	
009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	009 <u>Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro</u>	
010 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione	010 <u>Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione</u>	
011 Servizi territoriali per il lavoro		
012 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali	012 <u>Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale</u>	
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	
006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	006 <u>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate</u>	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002 Indirizzo politico	002 <u>Indirizzo politico</u>	
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>	
033 Fondi da ripartire		
001 Fondi da assegnare		

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

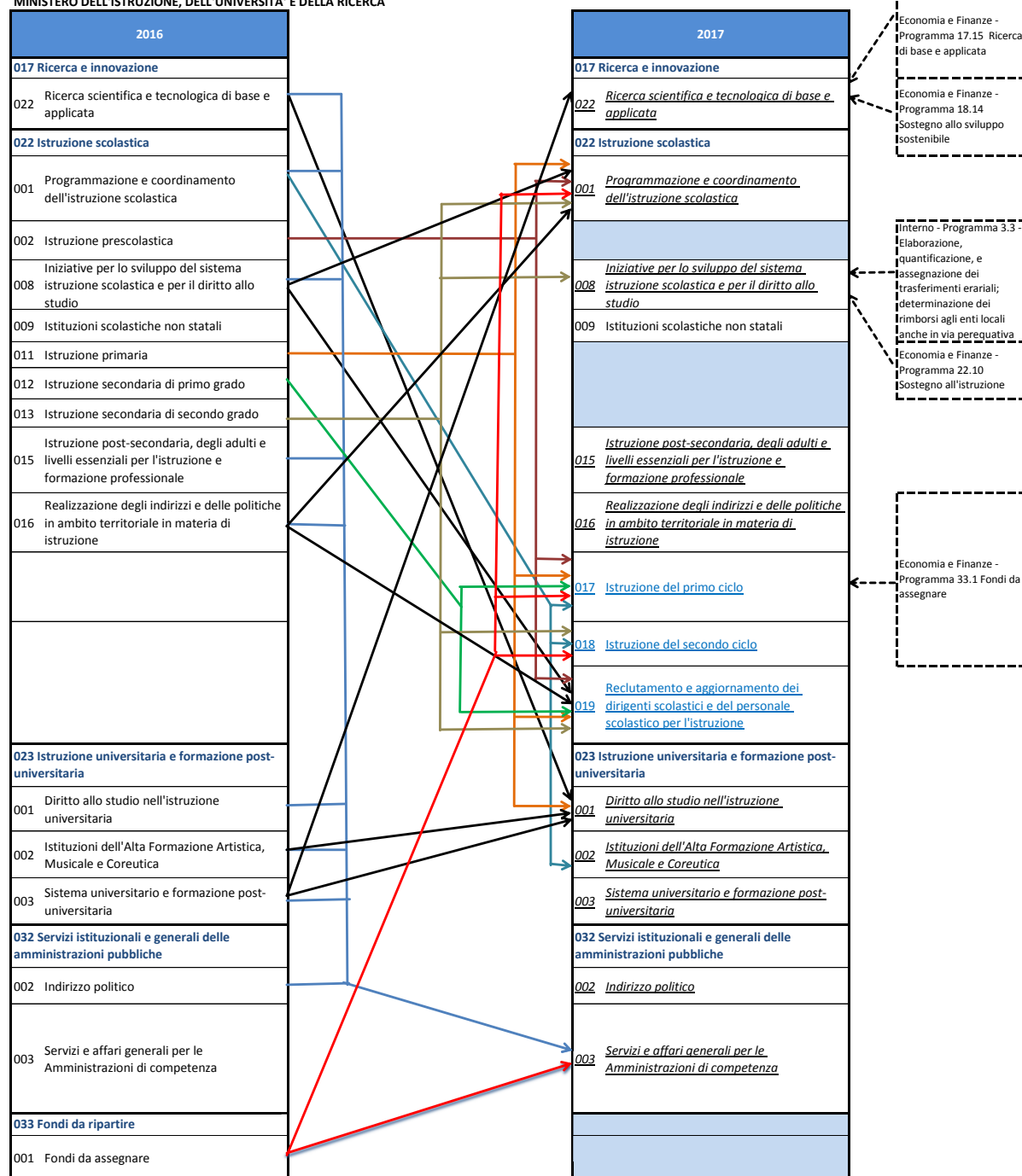
2016	2017
006 Giustizia	006 Giustizia
001 Amministrazione penitenziaria	<u>001 Amministrazione penitenziaria</u>
002 Giustizia civile e penale	<u>002 Giustizia civile e penale</u>
003 Giustizia minorile e di comunità	003 Giustizia minorile e di comunità
	<u>006 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 Indirizzo politico
	<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

```
graph LR; 2016_002[002 Giustizia civile e penale] -- black --> 2017_002[002 Giustizia civile e penale]; 2016_003[003 Giustizia minorile e di comunità] -- blue --> 2017_003[003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza]; 2016_001[001 Amministrazione penitenziaria] -- red --> 2017_001[001 Amministrazione penitenziaria]; 2016_001 -- red --> 2017_006[006 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria];
```


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

2016		2017
004 L'Italia in Europa e nel mondo		004 L'Italia in Europa e nel mondo
001 Protocollo internazionale		001 Protocollo internazionale
002 Cooperazione allo sviluppo		002 Cooperazione allo sviluppo
004 Cooperazione economica e relazioni internazionali		004 Cooperazione economica e relazioni internazionali
006 Promozione della pace e sicurezza internazionale		006 Promozione della pace e sicurezza internazionale
007 Integrazione europea		007 Integrazione europea
008 Italiani nel mondo e politiche migratorie		008 Italiani nel mondo e politiche migratorie
009 Promozione del sistema Paese		009 Promozione del sistema Paese
012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari		012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari
013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese		013 <u>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</u>
014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale		014 <u>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</u>
015 Comunicazione in ambito internazionale		015 Comunicazione in ambito internazionale
		017 <u>Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico		002 Indirizzo politico
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire		
001 Fondi da assegnare		

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'INTERNO

2016	2017
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	<u>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio</u>
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
	<u>Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali</u>
	<u>Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali</u>
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	<u>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</u>
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	<u>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica</u>
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	<u>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</u>
008 Soccorso civile	008 Soccorso civile
Gestione del sistema nazionale della difesa civile	Gestione del sistema nazionale della difesa civile
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	<u>Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose</u>
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	Indirizzo politico
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
Fondi da assegnare	

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Programma 22.8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio"

Ministero della salute
Programma 20.1 "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante"

Ministero della salute
Programma 20.3 "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza"

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni"

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Programma 18.12 "Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche"

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2016	2017
017 Ricerca e innovazione	017 Ricerca e innovazione
003 Ricerca in materia ambientale	003 Ricerca in materia ambientale
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
003 Valutazione e autorizzazioni ambientali	003 Valutazione e autorizzazioni ambientali
005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali
008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale
011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	<u>011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione</u>
012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti
016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 Indirizzo politico
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'interno.
Programma 27.2
"Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale"

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 8.5
"Protezione civile"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2016	2017
004 L'Italia in Europa e nel mondo	
016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Ordine pubblico e sicurezza
007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
013 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	013 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto
001 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	001 <u>Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale</u>
002 Autotrasporto ed intermodalita'	002 <u>Autotrasporto ed intermodalita'</u>
004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	004 <u>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</u>
005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	005 <u>Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario</u>
006 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	006 <u>Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale</u>
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	<u>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</u>
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	014 Infrastrutture pubbliche e logistica
005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	005 <u>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</u>
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	<u>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni</u>
010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	010 <u>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</u>
011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	011 <u>Sistemi stradali, autostradali ed intermodali</u>
017 Ricerca e innovazione	
006 Ricerca nel settore dei trasporti	
019 Casa e assetto urbanistico	019 Casa e assetto urbanistico
002 Politiche abitative, urbane e territoriali	002 <u>Politiche abitative, urbane e territoriali</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 <u>Indirizzo politico</u>
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture"

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 13.8
"Sostegno allo sviluppo del trasporto"

MINISTERO DELLA DIFESA

2016	
005 Difesa e sicurezza del territorio	
001	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
002	Approntamento e impiego delle forze terrestri
003	Approntamento e impiego delle forze navali
004	Approntamento e impiego delle forze aeree
005	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare
006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
008	Missioni militari di pace
017 Ricerca e innovazione	
011	Ricerca tecnologica nel settore della difesa
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	Indirizzo politico
003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
033 Fondi da ripartire	
001	Fondi da assegnare

2017	
005 Difesa e sicurezza del territorio	
001	<u>Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza</u>
002	<u>Approntamento e impiego delle forze terrestri</u>
003	<u>Approntamento e impiego delle forze navali</u>
004	<u>Approntamento e impiego delle forze aeree</u>
006	<u>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</u>
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
017	<u>Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002	<u>Indirizzo politico</u>
003	<u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
006	<u>Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare</u>

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Programma 7.6
"Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano"

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Programma 8.1
"Interventi per soccorsi"

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Programma 18.7
"Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

2016	2017	
007 Ordine pubblico e sicurezza		
006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano		
008 Soccorso civile		
001 Interventi per soccorsi		
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	<u>002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</u>	Ministero della difesa Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare"
005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Ministero dell'economia e delle finanze Programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità"
006 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	<u>006 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</u>	Ministero dell'economia e delle finanze Programma 33.1 "Fondi da assegnare"
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità		Ministero dell'economia e delle finanze Programma 9.3 "Sostegno al settore agricolo"
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
002 Indirizzo politico	<u>002 Indirizzo politico</u>	
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>	Ministero della difesa Programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare"
033 Fondi da ripartire		
001 Fondi da assegnare		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

2016	2017
017 Ricerca e innovazione	017 Ricerca e innovazione
004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	<u>004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali</u>
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	<u>002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo</u>
005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
006 Tutela dei beni archeologici	<u>006 Tutela dei beni archeologici</u>
009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	<u>009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici</u>
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	<u>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</u>
010 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	<u>010 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio</u>
012 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	<u>012 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale</u>
013 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	<u>013 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</u>
014 Tutela del patrimonio culturale	<u>014 Tutela del patrimonio culturale</u>
015 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	<u>015 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane</u>
016 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani	<u>016 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani</u>
031 Turismo	031 Turismo
001 Sviluppo e competitivita' del turismo	<u>001 Sviluppo e competitivita' del turismo</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	<u>002 Indirizzo politico</u>
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<u>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 29.4
"Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"

MINISTERO DELLA SALUTE

2016	2017
017 Ricerca e innovazione	017 Ricerca e innovazione
020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	020 <u>Ricerca per il settore della sanità pubblica</u>
021 Ricerca per il settore zooprofilattico	021 <u>Ricerca per il settore zooprofilattico</u>
020 Tutela della salute	020 Tutela della salute
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	001 <u>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</u>
002 Sanità pubblica veterinaria	002 <u>Sanità pubblica veterinaria</u>
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	003 <u>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza</u>
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	004 <u>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano</u>
005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	005 <u>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario</u>
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	006 <u>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale</u>
007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	007 <u>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</u>
008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	008 <u>Sicurezza degli alimenti e nutrizione</u>
009 Attività consultiva per la tutela della salute	009 Attività consultiva per la tutela della salute
010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	010 <u>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale</u>
011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	012 <u>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali</u>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
002 Indirizzo politico	002 <u>Indirizzo politico</u>
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	003 <u>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</u>
033 Fondi da ripartire	
001 Fondi da assegnare	

Ministero dell'interno
Programma 27.2 "Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale"

Ministero dell'interno
Programma 27.2 "Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale"

PAGINA BIANCA

CAPITOLO V

RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017****PARTE I****SEZIONE 1- Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici****Titolo I****Risultati differenziali****Art.1****(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)**

La disposizione prevede i livelli massimi del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Titolo II**Misure per la crescita****Capo I****Interventi fiscali per la crescita****Art.2****(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d'imposta per strutture ricettive)**

L'articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dal predetto decreto.

La lettera a), n. 2, del comma 1 proroga, al 31 dicembre 2021, la detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. A tal proposito, il successivo n. 3 introduce, dopo il comma 2-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, i commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies al fine di prevedere una maggiorazione dell'aliquota della detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali laddove i medesimi interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo ovvero siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. In particolare, con riferimento ai predetti interventi, la detrazione spetta, rispettivamente, nella misura del 70 e del 75 per cento e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica necessarie ai fini dell'accesso al beneficio fiscale è asseverata, per espressa previsione normativa, da professionisti abilitati mediante attestazione da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Il comma 2-septies, infine, prevede che la predetta detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali cui al comma 2-quater è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica

La lettera c) del medesimo comma 1 al n. 1, proroga al 31 dicembre 2017 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, comma 1, del citato D.L. n. 63 del 2013.

Al successivo n. 2 della suddetta lettera c) si riscrive il comma 1-bis del predetto art. 16 introducendo una detrazione pari al 50 per cento con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La lettera c), n. 3 del medesimo comma 1 della disposizione innesta, nel corpo dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013, i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

In particolare, il comma 1-ter prevede che, per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.

Il comma 1-quater eleva l'aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 al 70 per cento ovvero all'80 per cento allorché gli stessi realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori, secondo le linee guida che saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente alle modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi.

Il successivo comma 1-quinquies prevede che, laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75 per cento ovvero dell'85 per cento a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Il medesimo comma prevede, altresì, la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni condominiali ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a qualsivoglia soggetto terzo secondo le modalità attuative definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Il comma 1-sexies prevede che, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, rientrano, altresì, le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

La lettera c), n. 4 del comma 1 riscrive il comma 2 del predetto art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 introducendo, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1 gennaio 2016, una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell'anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

La lettera c), n. 5, del comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015 secondo la quale la detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è usufruibile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Dal comma 2 al comma 5 La norma dispone la proroga e il potenziamento dell'agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La previsione si è dimostrata al contempo un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, andando a migliorare la qualità dell'offerta turistica del Paese, e un concreto sostegno agli investimenti nel settore.

La misura rappresenta altresì un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive (sia alberghi, sia agriturismo), che necessitano interventi di recupero e ristrutturazione.

Di conseguenza, l'agevolazione fiscale – ferma restando l'applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di imposta 2017 e 2018, è incrementata nella misura del sessantacinque per cento ed è estesa anche gli agriturismo atteso che tali strutture rappresentano

o un segmento significativo della ricettività e contribuiscono allo sviluppo di una offerta turistica di qualità. Il comma 6 prevedeva la sostituzione del comma 7 dell'articolo 10 del decreto legge 83 del 2014 convertito dalla legge 106 del 2014.

Art.3**(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)**

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

In particolare, la norma reca una disciplina nuova e specifica in conformità con un approccio neutrale sotto il profilo sia settoriale che tecnologico:

per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell'Allegato A), per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione;

per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell'allegato B) per i quali è riconosciuta la maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto; questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. iper ammortamento;

esclude dalla proroga del regime agevolativo del cd. Super-ammortamento i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (iii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016. Pertanto, sono esclusi dal cd. super ammortamento i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge e le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Art.4**(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo)**

La disposizione interviene sull'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, come interamente sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

In particolare, la lettera a) prevede che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, contestualmente, la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020).

La lettera b) amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta al fine favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, come da ultimo modificata dal decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016.

La lettera c) innalza l'importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario dai precedenti 5 milioni di euro a 20 milioni di euro.

La lettera d) modifica il comma 6, lettera a), al fine di prevedere in via normativa l'ammissibilità al credito d'imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico (quest'ultima tipologia di spese era stata precedentemente inclusa, in via interpretativa con la circolare 16 marzo 2016, n. 5, dell'Agenzia delle entrate, tra quelle relative alle competenze tecniche di cui alla lettera d) del medesimo comma 6 agevolabili in misura pari al 25%).

La lettera e) abroga il comma 7 - che, al fine di incentivare ulteriormente le spese relative al personale altamente qualificato e alla ricerca extra muros, prevedeva per queste ultime l'innalzamento al 50% della misura del credito d'imposta spettante – atteso che tutte le spese incrementali ammissibili al credito d'imposta, alla luce dell'intervento in esame, sono agevolabili nella misura del 50%.

La lettera f) inserisce nella norma di rango primario le disposizioni che individuano il periodo a decorrere dal quale è possibile fruire del credito d'imposta, attualmente contenute nel decreto interministeriale 27 maggio 2015 attuativo della misura.

Il comma 2, infine, disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni di carattere innovativo contenute nel comma 1 prevedendo che le stesse hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art 5**(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)**

Le norme proposte nell'articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L'introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell'ottica della semplificazione.

La lettera a) del comma 1 riscrive il comma 1 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti, assumano rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute. Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

La lettera b) del medesimo comma 1, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

al n. 1), modifica il riferimento ai commi dell'articolo 109 del TUIR (in tema di norme generali sui componenti del reddito d'impresa) applicabili alle imprese minori, in coerenza con l'introduzione del principio di cassa;

al n. 2) sopprime, per motivi di coordinamento, gli ultimi due periodi del [predetto articolo 66](#) che consentono ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall'articolo 109, comma 2, lettera b), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, una siffatta previsione non ha più ragion d'essere in un regime per cassa.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del periodo d'imposta in cui si applica il principio "di cassa" è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente soggetto a regime ordinario.

Le disposizioni introducono altresì modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell'IRAP finalizzate a prevedere, per le imprese minori di cui all'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'introduzione del criterio di cassa come per le imposte sui redditi. La norma dispone che per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la base imponibile di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, è determinata con i criteri previsti dal medesimo articolo 66 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali. Conseguentemente, il comma 5 prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 che dettano talune regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

Al comma 6, si modifica in modo sostanziale l'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, al fine di allineare gli obblighi contabili alle modifiche recate all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per tali soggetti il criterio della determinazione del reddito per cassa.

A tal fine il nuovo comma 2 del richiamato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 disciplina le modalità di annotazione analitica, in un apposito registro, dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti da coloro che non eseguono operazioni soggette a registrazione ai fini Iva. Non viene, pertanto, più prevista l'annotazione dell'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese, di cui al comma 3 del testo in vigore.

Il comma 4 del richiamato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 dispone che i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono i registri indicati al comma 2; disciplina le modalità di registrazione dei componenti positivi e negativi di reddito non soggetti a registrazione ai fini Iva, nonché le modalità di annotazione degli stessi nei casi in cui alle registrazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non corrisponde l'incasso del corrispettivo o il pagamento del costo.

Il comma 5 del citato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 introduce la possibilità per il contribuente di derogare parzialmente al regime di cassa, esprimendo un'opzione volta a far coincidere la data di registrazione dei documenti con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

I commi da 6 a 11 del citato articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, come sostituito dal comma 6 in esame, riproducono sostanzialmente le disposizioni inserite nei commi da 4 a 9 dell'articolo 18 vigente anteriormente alle modifiche operate dal citato articolo 3.

Infine, al comma 7, viene fissata la decorrenza del nuovo regime.

Art. 6

(Iva di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell'Unione europea dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, "*d.P.R. n. 633*"), il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

L'articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA.

Con il comma 1 si stabilisce che l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti (almeno due) esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato per cui ricorrano determinati vincoli, di carattere finanziario, economico e organizzativo, definiti dal successivo articolo 70-ter. Pertanto, non possono accedere i soggetti che non esercitano un'attività di impresa, arti o professioni, ancorché identificati ai fini IVA. Si tratta, ad esempio di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633, non soggetti passivi d'imposta e identificati solo ai fini delle operazioni intracomunitarie.

Per effetto di tale opzione, tali soggetti – fintanto che perdura l'opzione per il gruppo IVA – perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d'imposta (il gruppo IVA) che agirà come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA, con le specifiche disposizioni attuative previste dal titolo V-bis del d.P.R. n. 633 e dal relativo decreto previsto dall'articolo 70-duodecies, ultimo comma.

Con il comma 2 si specificano i soggetti cui è preclusa la partecipazione a un gruppo IVA. Tra questi vi sono le stabili organizzazioni all'estero di soggetti aventi in Italia la sede di cui all'articolo 10 del regolamento n. 282/2011, i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i soggetti posti in liquidazione ordinaria e i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario. Con riferimento a tale ultima ipotesi, in caso di soggetto che eserciti una pluralità di aziende, costituisce evidentemente condizione ostativa alla partecipazione al gruppo IVA anche il sequestro di una sola di esse.

L'articolo 70-ter si sofferma sui vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo che devono sussistere tra i soggetti che costituiscono il gruppo IVA.

Il comma 1 si sofferma sul vincolo di carattere finanziario, cui – come meglio appresso si evidenzierà – si assegna una relativa preminenza, tenendo conto non solo della più agevole accertabilità dello stesso, ma anche della circostanza che, quando un soggetto è vincolato finanziariamente a un altro, in via generale lo è anche dal punto di vista economico e organizzativo. Tale vincolo è determinato sulla base della nozione di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, di tipo assembleare di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale controllo deve sussistere fin dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Un vincolo finanziario sussiste tra due soggetti – sulla base di tale disposizione – quando un soggetto controlli un altro, quando ne sia controllato o quando siano entrambi controllati da un terzo soggetto. Quest'ultimo soggetto può anche non aver sede nel territorio dello Stato, purché abbia la sede nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero con il quale comunque l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

In via esemplificativa, si assuma che, sulla base delle predette disposizioni, il soggetto A controlli:

B, che a sua volta controlla C;

D, che a sua volta controlla E.

In tal caso, il vincolo finanziario deve ritenersi sussistente fra tutti i soggetti considerati.

Il comma 2 si sofferma sul vincolo di carattere economico, chiarendo che lo stesso ricorre [cfr. le lettere a), b) e c)], quando fra determinati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sussiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;

b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Nell'esempio *supra* prospettato con riferimento al vincolo di carattere finanziario, considerando tutti i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, B e D sono vincolati economicamente:

ove svolgano l'attività principale esercitata da A, C ed E;

ove B svolga attività complementari o interdipendenti a quelle svolte da A, C ed E e ove D svolga attività complementari o interdipendenti a quelle svolte da A, C ed E;

ove B svolga attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, A, C ed E e ove D svolga attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, A, C ed E.

Il comma 3 si sofferma sul vincolo di carattere organizzativo, chiarendo che lo stesso ricorre quando tra gli organi decisionali di determinati soggetti sussiste un coordinamento, operato in via di diritto, ai sensi del capo nono del titolo quinto del libro quinto del Codice Civile, o anche meramente in via di fatto. Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati ai sensi del sopra illustrato comma 1 dell'articolo 70-ter.

Nell'esempio prospettato con riferimento al vincolo di carattere finanziario, B e D sono, in via esemplificativa, da considerare vincolati sotto il profilo organizzativo se il coordinamento tra gli organi decisionali è operato tramite A.

Il comma 4 chiarisce in che misura possa ritenersi preminente il ruolo del vincolo finanziario attraverso una presunzione di carattere relativo: se fra determinati soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti fra gli stessi anche i vincoli economico e organizzativo. Tale presunzione è superabile solo da parte dei contribuenti con le modalità di cui al comma 5.

Tornando all'esempio di prima, in presenza del controllo di diritto, si presumono esistenti tra A, B, C, D ed E anche i vincoli di carattere economico e organizzativo.

È posto a carico del contribuente dimostrare che tali vincoli – nonostante l'esistenza del vincolo finanziario – non sussistano in capo ad alcuno di essi.

Come specificato nel comma 4, dall'esistenza del vincolo finanziario si presume l'esistenza del vincolo

economico e di quello organizzativo, salvo che il contribuente non fornisca prova contraria. Il comma 5 tratta delle modalità con le quali i contribuenti possono fornire tale prova contraria, disponendo che al fine di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo è presentata all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello preventivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000.

Con un'ulteriore presunzione, contenuta nel comma 6, si stabilisce che il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per cui il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, qualora il vincolo economico venga ad esistenza in relazione a tali soggetti, per dimostrarne la sussistenza e inserire gli stessi nel Gruppo IVA i contribuenti possono presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.

L'articolo 70-quater disciplina l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA e le modalità di esercizio della stessa.

Il primo periodo del comma 1 stabilisce che l'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. L'opzione per la partecipazione al gruppo IVA riveste, in altri termini, carattere onnicomprensivo, dovendo obbligatoriamente riguardare tutti i soggetti (nessuno escluso) tra i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli in precedenza menzionati (c.d. "*all-in, all-out principle*").

Coerentemente il secondo periodo del comma 1 stabilisce che, in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti per cui ricorrano i vincoli, da un lato è recuperato in capo al gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito e, dall'altro, a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, i soggetti di cui alla lettera a) devono esercitare l'opzione per partecipare al gruppo IVA; diversamente, il gruppo IVA cessa a partire dal predetto successivo anno.

Tornando all'esemplificazione in precedenza prospettata, si assuma che A sia un soggetto con sede in Italia (ovvero un soggetto con sede in altro Stato membro dell'Unione europea e stabile organizzazione in Italia) e B, C, D ed E soggetti con sede in Italia e si assuma, altresì, che A possieda più del 50 per cento delle azioni, aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, di B (che a sua volta possieda più del 50 per cento delle azioni, aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, di C) e di D (che a sua volta possieda più del 50 per cento delle azioni, aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, di E), sussistendo tra A, B, C, D ed E i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

I soggetti anzidetti potranno scegliere se partecipare tutti a un gruppo IVA ovvero se non costituire affatto un gruppo IVA.

Ove, in via esemplificativa, solo A, B, C e D esercitino l'opzione per la costituzione del gruppo IVA, si applicherà la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1.

Come esplicitato dal comma 2 l'opzione è subordinata non già a un comportamento concludente – coerentemente il successivo articolo 70-nonies, comma 3, esclude che possano trovare applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che attribuiscono rilevanza a tale comportamento – bensì a un formale esercizio esplicitato attraverso la presentazione, in via telematica, di una dichiarazione. In tale dichiarazione devono essere indicati la denominazione del gruppo IVA, i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo stesso, l'attestazione della sussistenza tra tali soggetti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo, l'attività o le attività svolte dal gruppo IVA, l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione (elezione irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione) e la sottoscrizione del rappresentante di gruppo e degli altri soggetti che intendono partecipare al gruppo stesso.

Il comma 3 disciplina gli effetti dell'opzione per la costituzione di un gruppo IVA. Questa ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 se tale dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, e dal primo giorno del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 se tale dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre. Ove, quindi, i soggetti che esercitano l'opzione per costituire un gruppo IVA presentino la dichiarazione di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2016, la predetta opzione avrà effetto a partire dal 2017, mentre qualora la stessa sia presentata in una data compresa tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, l'opzione avrà effetto a partire dal 2018.

Quanto alla durata degli effetti dell'opzione, il comma 4 stabilisce che questa ha effetto per almeno un triennio (l'anno dal quale l'opzione ha effetto e i due successivi) e resta valida per ciascun anno successivo al triennio, fino a quando non è revocata ai sensi dell'articolo 70-nonies. Resta fermo che in caso di verifica della mancata inclusione nel gruppo IVA di un soggetto in capo al quale ricorrano i vincoli di cui all'articolo 70-ter, in caso di mancato esercizio dell'opzione ai sensi della lettera b) del comma 1 il gruppo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è accertata la mancata inclusione.

Il comma 5 disciplina due ipotesi: quella in cui, nel corso degli anni di validità dell'opzione il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, venga a sussistere in capo a soggetti passivi in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione a un gruppo IVA, relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione (il che tipicamente può avvenire per effetto dell'acquisizione del controllo di diritto in tali soggetti mediante acquisizione della relativa partecipazione da parte di uno dei partecipanti al gruppo IVA) e quella in cui, essendo stata presentata istanza di interpello preventivo ai sensi del comma 5 ed essendo stata riconosciuta dall'Agenzia delle entrate l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo in capo a un dato soggetto (conseguentemente espunto da quelli partecipanti al gruppo IVA), successivamente tali vincoli vengano a sussistere in capo allo stesso.

In tali due ipotesi, come specifica il primo periodo del comma 5, il soggetto in capo al quale vengano a sussistere i predetti vincoli dovrà partecipare al gruppo IVA a partire dall'anno successivo a quello in cui i vincoli stessi vengano a sussistere.

In base al secondo periodo del comma 5, dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al comma 3 al fine di specificare l'inclusione nel gruppo IVA del soggetto per cui sono venuti a sussistere il vincolo finanziario ovvero il vincolo economico e/o quello organizzativo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli vengono a sussistere.

Il terzo periodo del comma 5 stabilisce, mediante il richiamo al secondo periodo del comma 1, che in caso di mancata inclusione di uno o più dei soggetti per cui vengano a sussistere i vincoli:

è recuperato in capo al gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito, con la responsabilità solidale di cui all'articolo 70-octies, comma 2, del soggetto che avrebbe dovuto essere incluso;

a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, i soggetti di cui alla lettera a) devono esercitare l'opzione per partecipare al gruppo IVA; in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di tutti i predetti soggetti, il gruppo IVA cessa a partire dal predetto successivo anno.

L'articolo 70-quinquies si sofferma sulle principali conseguenze che determina, per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA, la circostanza – evidenziata nel comma 1 dell'articolo 70-bis – di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La prima di tali conseguenze è data dall'irrelevanza ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti a un medesimo gruppo IVA.

In presenza di un unico soggetto passivo, assumono, infatti, rilevanza solo le cessioni e le prestazioni effettuate da un soggetto facente parte del gruppo IVA nei confronti di un terzo non facente parte del gruppo e, specularmente, quelle effettuate da un terzo non facente parte del gruppo IVA nei confronti di un soggetto facente parte del gruppo che si considerano, rispettivamente, effettuate e acquistate dal gruppo IVA.

Più in generale, come chiarito dal comma 4, il fatto che il soggetto passivo sia esclusivamente il gruppo IVA – e non più i partecipanti allo stesso – comporta che all'osservanza delle disposizioni in materia di IVA sia tenuto solo il gruppo.

In via del tutto esemplificativa spetterà al gruppo IVA procedere:

all'applicazione dell'IVA sulle operazioni imponibili poste in essere;

alla determinazione dell'IVA detraibile;

al calcolo dell'eventuale rettifica della detrazione;

al pagamento dell'imposta;

alle richieste di rimborso;

all'assolvimento degli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e dichiarazione. È ipotizzabile che – per evidenti ragioni organizzative, in presenza di un unico soggetto passivo, ma di più entità giuridiche – agli adempimenti di fatturazione e annotazione possa provvedersi mediante l'utilizzazione di distinte serie di numerazione e di registri o blocchi sezionali;

all'esercizio delle opzioni che la normativa in materia di IVA accorda ai soggetti passivi. In merito alle opzioni, una considerazione particolare merita l'opzione di cui all'articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633.

Ovviamente, i soggetti partecipanti a un gruppo IVA – perdendo la loro posizione soggettiva individuale – non potranno partecipare a una procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633.

Merita infine osservare che, nell’anno di costituzione del gruppo IVA, il passaggio da una soggettività passiva d’imposta “individuale” dei partecipanti a una soggettività passiva “collettiva” in capo al gruppo IVA pone problematiche operative analoghe a quelle che si verificano in materia di operazioni straordinarie e di fusioni in particolare.

L’articolo 70-sexies definisce la situazione in cui dalla dichiarazione annuale del soggetto che entra a far parte di un gruppo IVA emerga un’eccedenza detraibile di IVA. In tal caso è preclusa la possibilità di trasferire al gruppo IVA tale eccedenza. La disposizione, per certi versi analoga a quella prevista con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo dall’articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633, presenta, peraltro, rispetto a questa significative differenze.

Deve anzitutto notarsi che la preclusione riguarda solo la parte del credito eccedente i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati per l’anno precedente a quello di entrata a far parte del gruppo IVA. Così, ipotizzando che un soggetto entri a far parte del gruppo IVA a partire dal 2017, la dichiarazione annuale di questo relativa al 2016 evidenzia un credito pari a 1.000 e il predetto soggetto abbia effettuato versamenti periodici di IVA per il 2016 pari a 500, l’eccedenza creditoria è limitatamente trasferibile al gruppo, per un importo pari a 500.

Per quanto riguarda l’eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA, l’articolo in parola consente al soggetto che entra nel gruppo IVA la richiesta di rimborso ovvero l’utilizzazione in sede di compensazione orizzontale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso dell’eccedenza non trasferibile al gruppo – che deve essere formulata nell’ultima dichiarazione annuale presentata dal soggetto, vale a dire quella relativa all’anno antecedente a quello di partecipazione al gruppo – è da notare che questa è possibile, in ogni caso, anche se in capo al soggetto non sono realizzate le condizioni di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633.

Per quanto riguarda la compensazione dell’eccedenza non trasferibile al gruppo, questa deve essere operata con l’osservanza delle modalità ordinariamente previste.

L’articolo 70-septies si sofferma su alcuni rilevanti profili procedurali.

Con il comma 1 si stabilisce anzitutto che il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti, che, ai sensi dell’articolo 70-quinquies, comma 5, fanno carico al gruppo IVA, nei modi in cui sono ordinariamente adempiuti ed esercitati da un qualunque soggetto passivo IVA.

Con il primo periodo del comma 2 si individua *ope legis* il rappresentante di gruppo nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al gruppo IVA il controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1 (c.d. “vincolo finanziario”).

Il secondo periodo del comma 2 si sofferma sull’ipotesi in cui nessun soggetto che esercita il controllo di diritto possa esercitare l’opzione (il caso più frequente è quello in cui i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato siano “sorelle” in quanto controllati da un soggetto che non è stabilito nel territorio dello Stato). In tale ipotesi, il rappresentante di gruppo è *ope legis* individuato nel soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. La norma prende in considerazione la possibile fisiologica discrasia tra ammontare dei ricavi ai fini delle imposte dirette e ammontare del volume d’affari ai fini IVA, precisando che, ove il rappresentante di gruppo non possa essere individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto, questo dovrà essere individuato nel soggetto che – comparando gli importi dei volumi d’affari e dei ricavi dei partecipanti al gruppo – esprima il valore assoluto più elevato.

Così, ipotizzando che al gruppo IVA partecipino due soggetti, A e B, che A abbia avuto nell’anno precedente un volume d’affari pari a 101.000.000 euro e ricavi per 109.000.000 euro e che B abbia avuto nell’anno precedente un volume d’affari pari a 100.000.000 euro e ricavi per 119.000.000 euro, il rappresentante di gruppo sarà da individuare in B.

In una seconda esemplificazione, ipotizzando che al gruppo IVA partecipino tre soggetti, ovvero – oltre ai predetti A e B – anche C, che abbia avuto nell’anno precedente un volume d’affari pari a 0 euro (per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 36-bis del d.P.R. n. 633) e ricavi per 2.300.000.000 euro, il rappresentante di gruppo sarà da individuare in C.

Il comma 3 si sofferma sulla peculiare ipotesi in cui il rappresentante di gruppo cessi di farne parte, senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti. In tal caso subentra quale rappresentante di gruppo, dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante, un altro soggetto partecipante

al gruppo IVA individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, tenendo conto che, qualora il rappresentante di gruppo non possa essere individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto, rileverà solo l'ammontare dei ricavi in quanto la posizione IVA individuale è sospesa per la partecipazione al gruppo stesso. La sostituzione è, ovviamente, comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo, entro trenta giorni, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – in base alla delega contenuta nel comma 5 dell'articolo 70-duodecies – con cui devono essere effettuate tutte le dichiarazioni e le comunicazioni relative al gruppo IVA.

L'articolo 70-octies regola i profili di responsabilità connessi all'esercizio dell'opzione, prevedendo una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, tenendo conto della unitarietà del soggetto passivo costituito dal gruppo stesso.

In base al comma 1, il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

Il comma 2 pone, poi, una responsabilità solidale a carico degli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. Tali soggetti sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e di controllo.

L'articolo 70-nonies contiene alcune disposizioni di carattere generale in relazione all'esercizio dell'opzione per la partecipazione al gruppo IVA e alla revoca di questa.

Con il comma 1 e il comma 2 si disciplinano in particolare le ipotesi di revoca dell'opzione. Tale revoca, in base all'articolo 70-quater, comma 5, può essere esercitata solo una volta decorso il periodo minimo triennale di permanenza nell'opzione.

Il comma 1 stabilisce che la revoca dell'opzione è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Il primo periodo del comma 2, in coerenza con il principio per cui l'opzione per la costituzione del gruppo IVA deve riguardare tutti i soggetti per cui sussistano i prescritti requisiti, stabilisce che la revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. Ove quindi i soggetti che hanno esercitato nel 2018 l'opzione per costituire un gruppo IVA (a partire dal 2019) intendano revocarla a partire dal 2022 (primo anno utile), dovranno presentare il modello dei Gruppi IVA entro il 30 settembre 2021. Ove il modello sia presentato in una data compresa tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, la revoca avrà effetto a partire dal 2023 (e quindi l'opzione per il gruppo IVA rimarrà efficace anche per il 2022).

Con il comma 3 si chiarisce, come già anticipato, che essendo le opzioni e le revoche previste in materia di gruppo IVA subordinate all'esercizio di una previa formale manifestazione di volontà dei soggetti interessati, non si applicano le disposizioni in materia di comportamento concludente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Con il comma 4 si stabilisce che l'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione per entrare a far parte di un gruppo IVA (sia se non ancora costituito sia se già costituito) comporta il venir meno degli effetti delle opzioni dallo stesso in precedenza esercitate, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto. Così, ipotizzando che un soggetto abbia esercitato l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del d.P.R. n. 633 nell'anno 2017, qualora tale soggetto entri a far parte di un gruppo IVA nell'anno 2018, ciò comporta il venir meno degli effetti dell'opzione, ancorché esso sia nel periodo minimo di permanenza della stessa (che oltre all'anno 2018 avrebbe, in assenza dell'opzione per il gruppo IVA, riguardato anche l'anno 2019). Ciò consegue, evidentemente, alla perdita di soggettività tributaria dei partecipanti al gruppo IVA e all'acquisizione della soggettività tributaria da parte del gruppo stesso. Sarà il gruppo IVA a poter esercitare le opzioni accordate ai soggetti IVA.

L'articolo 70-decies disciplina i casi di esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA.

Con il comma 1 si chiarisce che l'opzione per la costituzione del gruppo IVA esercitata, unitamente a soggetti per cui ricorrano i prescritti requisiti (in particolare i vincoli finanziario, economico e organizzativo), anche da soggetti per cui tali requisiti non ricorrano, non priva di effetti l'opzione dei primi, ma solo quella dei secondi. Sugli effetti di tale inefficacia, si rinvia a quanto si osserverà con riferimento all'articolo 70-terdecies, comma 3.

Nel comma 2 si prendono in considerazione le circostanze che possono determinare il venir meno della partecipazione a un gruppo IVA di un soggetto che aveva in precedenza validamente esercitato l'opzione:

il venir meno in capo a tale soggetto del vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1;
il riconoscimento, mediante l'interpello di cui all'articolo 70-ter, comma 5, del venir meno in capo a tale soggetto del vincolo economico o di quello organizzativo di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;
il sequestro giudiziario di un'azienda di tale soggetto ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
l'assoggettamento di tale soggetto a una procedura concorsuale;
il fatto che tale soggetto sia posto in liquidazione ordinaria.

Il comma 3 regola i profili temporali della cessazione della partecipazione al gruppo IVA di un dato soggetto.

Come stabilisce il primo periodo del comma 3, la cessazione si produce, di regola, dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma precedente e ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data.

Una diversa regola è prevista dal secondo periodo del comma 3 per l'ipotesi in cui la cessazione della partecipazione consegua al riconoscimento del venir meno del vincolo economico o di quello organizzativo. In tal caso, si stabilisce che la cessazione della partecipazione si produca a decorrere dall'anno successivo al venir meno del vincolo.

Il terzo periodo del comma 3 specifica, poi, i criteri di individuazione della data in cui si verifica la cessazione nei casi di sequestro giudiziario, procedure concorsuali e liquidazione ordinaria, chiarendo che in tali casi si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

Il comma 4 contempla l'ipotesi in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti a un gruppo IVA. In tal caso il gruppo IVA, evidentemente, cessa e l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non richiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Nel comma 5 si disciplinano i profili procedurali connessi alle ipotesi di esclusione e cessazione di cui ai commi precedenti, disponendosi che il verificarsi di tali fattispecie è comunicato dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato tale esclusione o cessazione, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies.

L'articolo 70-undecies stabilisce, al comma 1, che le strutture dell'Agenzia delle entrate competenti a svolgere l'attività di controllo nei confronti dei gruppi IVA sono individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell'ambito delle risorse disponibili..

Il comma 2 individua le attività che sono demandate a tali strutture.

Il comma 3 chiarisce che, ove in sede di controllo sia disconosciuta la validità dell'opzione, il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

Ove, dunque, sia stato incluso nel gruppo IVA un soggetto per cui non sussistano in realtà i vincoli di cui all'articolo 70-ter e in sede di controllo sia disconosciuta per questo motivo la validità dell'opzione limitatamente a detto soggetto, dovrà procedersi a un recupero d'imposta nei limiti dell'effettivo vantaggio rispetto a quello che si sarebbe verificato ove tale soggetto, correttamente, fosse stato escluso dal gruppo IVA.

Con il comma 4, infine, si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la specificazione di adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

L'articolo 70-duodecies reca alcune disposizioni speciali volte a disciplinare la partecipazione al gruppo IVA di soggetti per cui operano, di norma, disposizioni speciali e a prevedere la modulistica per le dichiarazioni e le comunicazioni relative alla costituzione e alla cessazione del gruppo IVA e alle variazioni interessanti lo stesso.

Con il comma 1 si chiarisce che risultano applicabili anche al gruppo IVA le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 del d.P.R. n. 633.

In via esemplificativa, per le operazioni di telecomunicazione, effettuate dal gruppo IVA, risultano applicabili le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, tra cui quella dell'articolo 2 di tale decreto, che prevede particolari modalità di fatturazione, e quella del successivo articolo 6, che prevede l'esecuzione trimestrale delle liquidazioni periodiche.

Sempre in via esemplificativa, per le somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, effettuate dal gruppo IVA, risultano applicabili le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, tra cui quella dell'articolo 1 di tale decreto, che prevede particolari modalità di fatturazione, e quella del successivo articolo 4, che prevede l'esecuzione trimestrale delle liquidazioni periodiche.

I commi 2 e 3 trattano delle semplificazioni accordate alle banche e alle società assicuratrici, rispettivamente, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, n. 75, e dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, stabilendo che le disposizioni di tali decreti trovano, rispettivamente, applicazione per le operazioni effettuate dal gruppo IVA riferibili alle banche o alle società assicuratrici partecipanti al gruppo stesso.

Con il comma 4 si disciplina l'ipotesi della partecipazione al gruppo IVA anche di società di gestione di fondi immobiliari.

Con il comma 5 si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni relative al gruppo IVA, nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

Con il comma 6 si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, la previsione di disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di gruppo IVA contenute nel titolo V-bis del d.P.R. n. 633. A mero titolo esemplificativo, tale decreto tratterà della disciplina dell'attribuzione del numero identificativo IVA e delle modalità di fatturazione.

I commi da 2 a 6 stabiliscono modifiche ad alcune disposizioni tributarie volte a coordinare la disciplina delle imposte di bollo e di registro all'istituto del gruppo IVA. In particolare tali disposizioni sono volte a evitare che l'irrilevanza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intervengono tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA possa determinare maggiori costi in tema di imposta di bollo o in tema di imposta di registro, atteso che tali imposte trovano di norma applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA.

Il comma 2 si riferisce all'imposta di bollo. Con le modifiche apportate alla tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si stabilisce che l'imposta di bollo non è dovuta in relazione alle fatture e agli altri documenti di addebito relativi a operazioni che intervengono tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo. L'esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, sarebbero imponibili, nonché alle cessioni all'esportazione e alle cessioni intracomunitarie.

Il comma 3 si riferisce all'imposta di registro.

Con la modifica apportata all'articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si stabilisce che le scritture private non autenticate relative alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a uno stesso gruppo IVA sono, di norma, soggette a registrazione solo in caso d'uso. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali scritture la registrazione solo in caso d'uso non troverebbe applicazione se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

Con le modifiche apportate all'articolo 40 del predetto d.P.R. n. 131 si stabilisce poi che gli atti relativi alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a un gruppo IVA, in caso di registrazione, scontano, di norma, l'imposta di registro in misura fissa. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali atti l'imposta di registro troverebbe applicazione in misura proporzionale se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo.

La modifica operata dall'comma 4 all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 è volta ad armonizzare e a semplificare alcuni aspetti della disciplina dell'istituto della liquidazione dell'IVA di gruppo, modificando e aggiornando ove necessario.

Nella nuova formulazione, si prevede innanzitutto che possano avvalersi della procedura — sia come controllante che come controllate — non solo le società di capitali, ma anche le società di persone e gli enti soggetti passivi IVA.

È previsto, inoltre, quanto al requisito temporale del controllo, che questo si verifichi in presenza di un controllo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione (e non più dall'inizio dell'anno solare precedente). In un'ottica di semplificazione, si è poi prevista la possibilità di esercitare l'opzione per la procedura in esame, da parte dell'ente o società controllante, con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

La soppressione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali delle società controllate da parte della controllante all'ufficio del domicilio fiscale della medesima si è resa necessaria per rendere coerente il testo con le attuali norme e modalità di dichiarazione e versamento dell'IVA.

Con l'occasione, per evitare la compresenza di diverse formulazioni nello stesso articolo, si aggiornano i

riferimenti, ormai obsoleti, al Ministro delle finanze.

I commi 7 e 8, infine, disciplinano il momento dal quale le disposizioni divengono applicabili.

Con il comma 7 si stabilisce che tali disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. Ciò comporterà che la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019. Ciò garantirà al Ministero dell'economia e delle finanze di poter utilmente procedere, come precisato dal comma 8, alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

Già dal 2017 opereranno invece le modifiche recate alla liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633.

Art.7

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del Decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d'ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all'asta entro il 31 dicembre di quest'anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un'unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Se una banca non riesce a recuperare il suo credito può chiedere al tribunale di mettere all'asta l'immobile a garanzia dello stesso. Ma spesso le aste giudiziarie vengono aggiudicate solo dopo diversi esperimenti ed a prezzi molto ribassati, penalizzando il recupero del credito e dunque il suo valore atteso. Il provvedimento ha lo scopo di rendere più conveniente l'acquisto degli immobili da parte di potenziali acquirenti, intenzionati a re-immettere in tempi brevi tali beni sul normale mercato delle compravendite immobiliari, eliminando le imposte indirette in misura proporzionale. In questo modo si evita che l'immobile subisca un'ulteriore svalutazione del prezzo.

L'agevolazione spetta per i beni acquistati entro il 31 dicembre 2016 e solo a patto che gli stessi vengano rivenduti nel corso dei due anni successivi.

La norma presente nel decreto è basata su un'intuizione corretta, ma la sua efficacia potrebbe essere ostacolata da tre elementi: (i) l'orizzonte temporale di due anni per la rivendita, troppo breve tenuto conto della necessità per l'acquirente in asta di sistemare le frequenti problematiche urbanistiche/catastali presenti ed effettuare eventuali lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile al fine di renderlo commerciabile, nonché dei tempi fisiologici di vendita in un mercato tuttora poco liquido; (ii) la limitazione ad acquisti effettuati nel solo 2016, un periodo troppo breve per ottenere un beneficio di sufficiente impatto per contribuire alla rivalutazione dei crediti che oggi appesantiscono i bilanci bancari; nonché soprattutto (iii) le imposte sui redditi che gravano sulla plusvalenza derivante dalla rivendita.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l'appetito per l'acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già "praticano" il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l'attrattiva dell'acquisto di immobili in asta da parte di operatori "razionali", portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art.8

(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, l'ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio."

Art. 9

(Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 90.

Art. 10

(Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l'anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11

(Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

Le cause di questa situazione sono molteplici: dal perdurare della recessione, alle difficoltà incontrate per l'individuazione di misure adeguate per uscire dalla crisi, che hanno minato le aspettative imprenditoriali e hanno condotto ai risultati preoccupanti registrati negli ultimi anni.

Il prezzi dei prodotti agricoli hanno subito nell'ultimo periodo una pesante riduzione legata all'andamento dei mercati internazionali e all'erosione della quota di valore aggiunto di pertinenza del settore primario. Ciò ha determinato un peggioramento delle ragioni scambio che ha determinato sempre più frequentemente situazioni in cui i prezzi dei prodotti non coprono i costi di produzione.

Il quadro del settore appare quindi molto complesso e suggerisce uno scenario di crisi non superabile nel breve periodo, tale da mettere in dubbio la capacità di resistenza degli imprenditori agricoli. Ciò a fronte del crescente riconoscimento del contributo del settore agricolo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e di tutela dell'ambiente, di salvaguardia del paesaggio e di tutela del territorio, nonché del ruolo svolto dalle produzioni agricole di eccellenza nel migliorare e rafforzare l'immagine internazionale del Paese

In tale contesto, si rende necessario adottare misure che possano sostenere in tale fase di crisi congiunturali gli operatori del settore, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-215,1	-122,9	-122,9	92,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,2	-3,2	-3,2	1,0	0,0
Totale	0,0	-227,6	-134,5	-134,5	+93,2	0,0

ART.12

(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un'addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l'integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Come noto, l'applicazione dell'addizionale agli enti creditizi ha evitato la svalutazione delle attività per

imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* – “DTA”) iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell’IRES dal 27,5% al 24% operata con la stessa legge di Stabilità, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3.

Tuttavia, per le società di gestione dei fondi comuni d’investimento tale addizionale non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i “crediti verso la clientela” una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l’introduzione dell’addizionale. Al contrario, l’addizionale IRES pone le società di gestione dei fondi comuni d’investimento in una posizione di forte svantaggio competitivo, non solo rispetto agli altri settori produttivi, ivi compreso quello assicurativo (nei confronti dei quali l’aliquota IRES sarà applicata nella misura del 24%), ma anche rispetto alle banche e agli altri intermediari finanziari che potranno beneficiare della integrale deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP ai sensi dei commi 67 e 68 dell’articolo in commento; diversamente, tale ultima misura ha effetti poco rilevanti per le società di gestione del risparmio (SGR) tenuto conto che gli interessi passivi assumono per esse un valore marginale rispetto ai costi e ricavi tipici rappresentati da commissioni attive e passive connesse alla gestione di patrimoni e alla prestazione di servizi connessi e strumentali.

Per tali motivi, con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare.

Capo II

Misure per gli investimenti

Art.13

(Sostegno agli investimenti delle PMI)

La norma è finalizzata, in primo luogo, ad assicurare continuità operativa alla misura di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini), che costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari. Ad oggi l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è di circa 3,2 Mld di euro per arrivare a circa 4 mld di euro considerando le prenotazioni relative agli ultimi due mesi di giugno e luglio. Sulla misura sono state presentate oltre 12.000 domande di agevolazione da circa 8.700 imprese operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, che da solo copre il 70% del totale, rispetto alle quali il 73% risulta essere di micro e piccola dimensione, mentre il restante 27% è costituito da medie imprese.

In considerazione, quindi, del successo della misura si è reso necessario prevedere al comma 1 una proroga al limite imposto dalla norma istitutiva della misura agevolativa che prevede, come termine ultimo per la concessione dei finanziamenti da parte delle banche/intermediari finanziari, il 31 dicembre 2016, data che, in assenza di un apposito intervento legislativo, determinerebbe la fine dell’operatività dello strumento.

A seguito delle nuove modalità operative, introdotte dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 che, ai fini della concessione dei contributi, ha previsto la possibilità per banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti anche a valere su provvista diversa dal plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’operatività della misura è stata ampliata, facendo registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo, sia in termini di numero che di importo prenotato.

Rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative, infatti, che si attestavano ad una media di circa 16 Meuro mensili, le nuove prenotazioni, relativamente ai mesi di giugno e luglio, hanno fatto registrare richieste di contributo pari, rispettivamente, a 41,2 e 37,5 Meuro. L’improvvisa impennata delle richieste di contributo ha determinato l’esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro) e la conseguente chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre c.a., disposta con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016.

Tenuto conto, pertanto, degli attuali flussi delle richieste di contributo e dell’effetto leva derivante dall’introduzione delle menzionate nuove modalità operative (che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento) per assicurare continuità operativa allo stesso fino al 31 dicembre 2018 è necessario uno stanziamento di complessivi 560 milioni di euro, così articolato: 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023.

Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. “*manufacturing 4.0*”, e dare attuazione alla strategia per

l'innovazione "Manifattura Italia", in corso di definizione da parte del Ministero, una riserva pari al 20 % dello stanziamento di legge è destinata all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministero, con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

La scelta di prevedere un canale privilegiato per le PMI che intendono investire nell'innovazione, nell'ambito di una misura che di per sé ha riscosso molto successo, è legata al più ampio impegno che si pone il Ministero di dotarsi di un disegno di sviluppo di lungo periodo e di una strategia coerente di politica industriale, che incorpori l'approccio Industria 4.0 e che sia in grado, non solo di sostenere la vocazione manifatturiera del Paese, ma anche di governare le tendenze di cambiamento in atto. Per le imprese quella che viene definita la rivoluzione digitale rappresenta, infatti, una evidente opportunità di riposizionamento ed è, quindi necessario, favorire in ogni modo la creazione di un contesto operativo nel quale le stesse possano investire, crescere e innovarsi.

Su tali basi si fonda la scelta di prevedere una maggiorazione rispetto al tasso attualmente applicato per la definizione del contributo concedibile che, al fine di rientrare nella percentuale di ESL massima prevista per le imprese di media dimensione (ai sensi dei regolamenti comunitari di esenzione nell'ambito dei quali si muove lo strumento), è stata individuata nella misura del 30%.

Inoltre, allo scopo di sostenere il più possibile gli investimenti in innovazione, è stata fissata una riserva, nella misura del 20% sull'ammontare del contributo complessivamente stanziato che, come specificato al comma 3, dovrà essere utilizzata entro il 30 giugno 2018.

In ragione di quanto detto, al comma 6 è prevista la possibilità per Cassa depositi e prestiti S.p.A. di incrementare l'attuale *plafond* di provvista (stabilito nel limite di 5 miliardi di euro), in funzione delle richieste di finanziamento che utilizzino tale fonte di copertura. L'incremento, in ogni caso, non potrà superare l'importo complessivo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo *plafond*.

Art.14

(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L'articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

In particolare, il comma 1 lettera a) raddoppia (a decorrere dall'anno 2017), portandolo a euro 1.000.000, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF.

Il comma 1 lettera b) prevede che ai commi 3 e 5 le parole due anni sono sostituite dalle seguenti "tre anni".

Il comma 1 lettera c), in luogo delle attuali differenti aliquote previste dall'articolo 29, fissa al 30% - sempre a decorrere dall'anno 2017 - la misura dell'agevolazione tanto per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'attuale aliquota del 19%) quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell'attuale aliquota del 20%), indipendentemente dalla tipologia di startup innovativa beneficiaria (la nuova aliquota riguarda anche le startup innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la normativa vigente prevede aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e 27% di deduzione del reddito).

Il comma 1 lettera d) precisa che per l'attuazione delle predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico dello sviluppo economico, 25 febbraio 2016.

Il comma 2, considerato che la Commissione europea, con la decisione di proroga del regime (fino al 31 dicembre 2016) C(2015) 9474 *final*, ha rappresentato alle autorità italiane che "le devono essere notificati tutti i piani di rifinanziamento o di modifica della misura in questione", subordina le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da richiedersi sempre a cura del Ministero dello

sviluppo economico.

Il comma 3 interviene sulla disciplina agevolativa prevista in favore dei soggetti che investono in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, al fine di superare alcune criticità emerse nella fase di elaborazione del decreto interministeriale di attuazione e di preparazione della notifica ai competenti organi comunitari. Più in particolare, allo scopo di dare attuazione alla misura nel rispetto della *ratio* e di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, cui la stessa rinvia in merito all'ambito soggettivo di applicazione, nonché in coerenza con il quadro comunitario di riferimento, viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianità della PMI e viene disposta, ai fini dell'autorizzazione comunitaria da richiedersi a cura del Ministero dello sviluppo economico, l'attuazione nel rispetto degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Art.15

(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)

La norma che si propone prevede due interventi di rifinanziamento di misure vigenti: a favore delle iniziative di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. 185/2000, "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" (comma 1) e a favore della misura per le start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (comma 2).

Con riferimento al primo dei due interventi proposti, si segnala che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha apportato importanti innovazioni al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, abrogando le misure in favore della cosiddetta "autoimprenditorialità" ivi previste e introducendo, in luogo delle stesse, una nuova misura di aiuto, attribuita alla competenza del Ministero dello sviluppo economico e gestita dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia, già soggetto gestore delle misure abrogate e di quelle vigenti per l'"autoimpiego" di cui al Titolo II, attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo strumento di cui al nuovo Capo 0I del Titolo I prevede aiuti sotto forma di finanziamenti senza interessi ("tasso zero") in regime de minimis per la creazione e il rafforzamento di micro e piccole imprese a prevalente composizione giovanile o femminile. L'introduzione della misura è stata volta, da un lato, a valorizzare e potenziare una domanda di imprenditorialità giovanile che in Italia, nonostante la difficile congiuntura economica, presenta importanti segnali di vitalità, e, dall'altro, ad ampliare il sostegno pubblico, inserendo nel target di beneficiari anche le donne imprenditrici ed estendendo l'operatività dello strumento - prima limitata alle "aree svantaggiate" del Paese - all'intero territorio nazionale. Il Legislatore ha, in tal modo, inteso costituire uno strumento idoneo alla creazione di nuovi posti di lavoro, peraltro valorizzando, in linea anche con le politiche di sviluppo europee, settori economici emergenti e di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile (ad esempio, attività collegate alla filiera turistico-culturale e all'innovazione sociale).

Il regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2015 ha individuato i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disposizioni direttoriali successive hanno permesso, secondo la procedura valutativa a sportello predisposta, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione in data 13 gennaio 2016.

Al 30 settembre 2016

- le domande presentate sono state 1385 (il 70% provenienti dalle regioni meridionali)
 - 27% imprese manifatturiere/artigianato
 - 20% attività turistiche- culturali
 - 21% commercio
 - 25% servizi alle persone
 - 7% servizi alle imprese
 - con un valore complessivo di investimenti pari a 479 milioni di euro
 - regioni meridionali: 337 milioni
 - regioni centro nord: 142 milioni
 - richieste di agevolazioni pari a 345 milioni di euro con un Importo medio 290.180 euro
- Ciò a fronte di una dotazione finanziaria di risorse pari a circa 60 milioni di euro, di cui al fondo rotativo disciplinato dal decreto 30 novembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, in grado di soddisfare, contando un tasso storico di approvazione, circa il 36 %, delle domande che si stimano ammissibili

Tali risorse sono state incrementate di ulteriori 100 milioni di euro con decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2016, in corso di registrazione. Detto importo risulta, tuttavia, ancora insufficiente.

Al fine di garantire la continuità alla misura, si rende necessaria una disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive. Considerando il fabbisogno finanziario derivante dalle proposte di agevolazioni già presentate e il trend attuale di presentazione delle domande, si propone di destinare all'intervento un importo di 70 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per il 2018. Tale dotazione consentirà di creare nuove imprese e garantirà, in virtù dei rientri derivanti dai mutui già concessi, la copertura dello sportello anche nelle annualità successive al 2018.

La norma in esame propone, inoltre, una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del D.lgs. 185/00 tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 01.(autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente da quelle relative al del Titolo II ("autoimpiego") di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

La ripartizione di risorse tra le misure previste dai due titoli è effettuata sulla base di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, che nelle premesse individua una chiave di riparto, sia pur tendenziale, che assegna un terzo delle risorse al Titolo I e due terzi al Titolo II.

Il comma 2 della norma formulata prevede, invece, il rifinanziamento dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, destinato a favorire, in tutto il territorio nazionale, la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, per tali intendendosi le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Si propone di destinare all'intervento l'importo di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Tale dotazione consentirà la creazione di nuove start-up innovative e permetterà di coprire il fabbisogno per le domande presentate. Il comma 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 1 e 2 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2. Al fine coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le Regioni.

Art.16

(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate.

A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere "sponsor" di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'ufficio delle entrate).

Le perdite oggetto di cessione sarebbero solo quelle formatesi nei primi 3 esercizi della start-up, e dovrebbero riferirsi in ogni caso ad una nuova attività produttiva, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina sulle perdite fiscali di cui all'art. 84, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La quotazione sul mercato dello "sponsor" garantisce inoltre il miglior controllo anti abusi, venendo il giudizio sulla quotata stessa dal mercato finanziario.

La misura intende permettere la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.

Ai fini della stima è stato ipotizzato quanto segue:

- le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto rientranti almeno in potenza nel regime del consolidato fiscale;
- all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta;

Dai dati ORBIS Bureau Van Dijk sono state estratte tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da imprese italiane quotate, incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società

di capitali, anno di imposta 2014 e sono state rilevate le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni “consolidante” quotata sono stati sommati i dati relativi ai suoi redditi/perdite e le perdite apportate dalle partecipate considerate.

Al termine delle elaborazioni il trasferimento delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi (articolo 84 del TUIR) indipendentemente dalla caratteristica di “nuova impresa” ha prodotto un minore reddito imponibile netto a regime per circa 277 milioni di euro relativi a 61 imprese quotate che, ad una aliquota IRES del 24%, produce una perdita di gettito di circa 67 milioni di euro a regime.

Ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite l’effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi con un passo di un terzo l’anno.

Gli effetti finanziari in termini di minor gettito IRES, ipotizzando la decorrenza dal 2017, l’andamento a regime in tre esercizi delle perdite e un acconto del 75%, sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	0,0	-39,0	-61,4	-83,8	-67,0

Milioni di euro

Art. 17

(Investimenti in Start up da parte dell’ Inail)

L’INAIL, ente pubblico di gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e titolare di cospicui compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, annovera tra le proprie competenze l’esercizio dell’attività di ricerca. In specie, in ambito di assistenza protesica e riabilitativa, l’INAIL dispone di una struttura riconosciuta a livello internazionale - il Centro per la Sperimentazione e Applicazione di Protesi e Presidi ortopedici di Vigorso di Budrio e relativa filiale romana – che contempla tra i propri compiti l’utilizzo di metodologie innovative e l’applicazione delle più aggiornate conoscenze nel campo dell’ortopedia tecnica e della riabilitazione, con lo scopo di garantire il reinserimento socio-lavorativo degli infortunati sul lavoro. A tale scopo, il Centro Protesi realizza attività di studio e ricerca; sperimentazione; costruzione di protesi, ausili e ortesi; fornitura di protesi e ausili ortopedici, con interventi di rieducazione e addestramento all’uso, nonché progetti riabilitativi individualizzati. L’INAIL dispone altresì di una qualificata struttura riabilitativa - il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra - che persegue tra i propri obiettivi la ricerca e la sperimentazione di tecnologie pionieristiche nel campo della robotica riabilitativa al fine di elevare gli *standard* di vita sociale e lavorativa degli assistiti. Ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono state devolute all’INAIL le funzioni e i compiti in precedenza esercitati dal soppresso Ispesl, ente titolare, come noto, di attività di ricerca in ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’INAIL dispone, pertanto, di due dipartimenti di Ricerca - il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e il Dipartimento innovazione tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - che svolgono e promuovono attività di studio, ricerca scientifica, sperimentazione, consulenza, assistenza tecnica e innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Istituto oltre a svolgere direttamente attività di ricerca, stipula protocolli, convenzioni e accordi di collaborazione con qualificati e selezionati *partner* nazionali e internazionali. Nel contesto sopra descritto di cooperazione in rete, l’Istituto ha promosso e finanziato ricerca applicata di eccellenza. L’integrazione tra processi di ricerca ed esperienza d’uso permette di migliorare e abbreviare i percorsi di trasferimento tecnologico nonché di trovare soluzioni innovative per la gestione di brevetti industriali a elevata vocazione sociale. La proposta normativa in parola è finalizzata a realizzare le condizioni necessarie per consentire all’Istituto di agevolare in via diretta o indiretta il concreto sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico (*Technology Transfer*) nel settore dei beni e dei servizi alla persona (tra gli altri, nanotecnologia, robotica, riabilitazione robotica, sensoristica e *ambient intelligence*). La costituzione in via diretta di un veicolo imprenditoriale per l’attuazione industriale dei brevetti ovvero la partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l’attivazione di start up ad alto contenuto innovativo per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca presentano quindi una specificità loro propria, essendo a esse sottesa una finalità di rilevantissimo interesse pubblico con evidenti positive ricadute sul terreno del progresso e dello sviluppo sociale del Paese. La creazione di start up di tipo societario per l’industrializzazione e la commercializzazione dei brevetti dell’Inail assicura anche i benefici propri del partenariato pubblico/privato di tipo istituzionale. Mediante tale strumento, infatti, l’Istituto, attraverso l’esercizio dei diritti sociali, può effettuare un controllo sulle modalità di sfruttamento dei brevetti più efficace rispetto al controllo esercitabile in caso di concessione di licenze a terzi, avvalendosi, però, allo

stesso tempo, del *know how* imprenditoriale dei privati, ferma restando la necessità che la scelta del partner privato deve soggiacere a procedure selettive di evidenza pubblica. La partecipazione a fondi di coinvestimento dedicati a start up italiane in ambiti e tecnologie a elevato impatto sulle persone – es. combinazione tra *health* e digitale – risponde all'esigenza di rendere più efficiente ed economica la spesa in salute, avuto riguardo al ruolo di INAIL di componente del SSN. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dall'attività di costituzione di start up di tipo societario ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l'attivazione di start up ad alto contenuto innovativo trovano capienza nelle risorse già disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.18

(Agevolazione per investimenti a lungo termine)

Commi 1-10

Le disposizioni, nella sostanza, mirano a rendere esenti i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria (ad esclusione di quelli derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate), derivanti da investimenti, nelle attività finanziarie espressamente indicate, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare, superando l'istituto del credito d'imposta riconosciuto ai predetti soggetti dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015, al fine di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l'economia reale nel lungo periodo.

Il comma 1 prevede che le casse previdenziali possono destinare una quota, al massimo pari al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2. Il predetto limite del 5 per cento ha valore limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in commento, non pone alcune vincolo quantitativo alle attività di investimento che le casse previdenziali possono effettuare.

Il comma 2 individua gli investimenti qualificati nelle seguenti tipologie di attività finanziarie:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

Sono, pertanto, considerati investimenti qualificati quelli effettuati, direttamente ovvero indirettamente (mediante OICR dedicati) in azioni o quote di imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

Il comma 3 prevede che i redditi di natura finanziaria, diversi da quelli derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti qualificati indicati al comma 2 sono esenti.

Il comma 4 prevede l'obbligo di detenzione per un periodo almeno pari a cinque anni degli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato. Il medesimo comma dispone, inoltre, che in caso di cessione dei predetti strumenti finanziari prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. L'ultimo periodo del comma in commento stabilisce che in caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite siano reinvestite nei predetti strumenti finanziari entro 90 giorni.

Il comma 5 prevede che le forme di previdenza complementare possono destinare una quota, al massimo pari al 5 per cento, dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti qualificati indicati al comma 2. Il predetto limite del 5 per cento ha valore limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in commento, non pone alcune vincolo quantitativo alle attività di investimento dei fondi pensione.

Il comma 6 dispone che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato da parte delle forme di previdenza complementare devono essere detenuti per un periodo almeno pari a cinque anni.

Il comma 7 prevede che i redditi derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti e, quindi, non concorrono alla formazione del risultato netto maturato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il medesimo comma 7, dispone, inoltre, che i redditi derivanti dai predetti investimenti, al fine della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare, incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Il terzo periodo del comma 7 prevede che in caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione alla formazione del risultato netto maturato ai sensi del periodo precedente durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. L'ultimo periodo, infine, prevede che in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari indicati al comma 2 entro 90 giorni dal rimborso.

Il comma 8 prevede la non applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Al fine di fruire dell'agevolazione i predetti fondi pensione devono produrre una dichiarazione dalla quale risulti, oltre ai dati identificativi dei medesimi soggetti, la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'articolo in commento per la fruizione dell'agevolazione stessa, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo previsto al comma 6. I predetti fondi pensione devono produrre, altresì, copia di prospetti contabili idonei a verificare l'osservanza delle predette condizioni. Il medesimo comma 8 prevede, inoltre, che i soggetti residenti che corrispondono utili ai predetti fondi pensione sono obbligati a comunicare annualmente all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Il comma 9 prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno riconosciuto un credito d'imposta per le casse previdenziali e per le forme di previdenza complementare per investimenti effettuati in attività finanziarie di medio e lungo termine.

Il comma 10, infine, dispone che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro per ciascuna di esse.”.

Commi 11-25

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

L'obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.

Per veicolare il suddetto risparmio verso investimenti produttivi in modo professionale è, innanzitutto, previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione come soggetti deputati alla gestione della fiscalità degli investimenti stessi.

Ciò permette anche una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello adeguato alle esigenze del cliente retail mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di strumento finanziario. Il particolare profilo di investimento del cliente retail non consente, infatti, una eccessiva esposizione al rischio insito in investimenti meno liquidi.

Questa complessa opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica, esigenze di tutela del risparmiatore viene realizzata subordinando l'incentivo fiscale alla creazione di un “contenitore” fiscale, denominato piano, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail purché l'insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia “assemblato” seguendo criteri predeterminati. In particolare viene previsto che almeno una parte delle risorse investite sia destinato a

società italiane ed europee con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o altri indici equivalenti. Il riferimento a tali indici ha lo scopo di focalizzare l'agevolazione fiscale sul risparmio che confluisce negli strumenti finanziari meno liquidi.

Si prevede l'esenzione dall'imposta per i redditi di capitale e per i redditi diversi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell'impresa quando investono nel lungo termine. Per spingere il risparmiatore ad allungare la durata dell'investimento e consentire ai destinatari dell'investimento stesso di poter contare su risorse stabilmente destinate alla produzione di beni e servizi si è collegato l'incentivo fiscale al mantenimento dell'investimento per un periodo di tempo minimo. Tenuto conto di stime recenti secondo cui la permanenza media in un fondo comune è pari a 2 anni e mezzo, si è ritenuto sufficiente condizionare l'agevolazione al trascorrere di un periodo di tempo pari ad almeno 5 anni.

L'oggetto dell'investimento è stato individuato negli strumenti finanziari emessi dalle imprese residenti, o europee ovvero residenti in Paesi dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

La proposta si compone di quindici commi.

In particolare, con il comma 11 si propone di introdurre un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine (PIR). Tale regime di non imponibilità è da intendersi come regime di esenzione dalle imposte sostitutive e ritenute generalmente applicate sui predetti redditi. Il regime di non imponibilità è escluso per i redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate, in quanto non trovano fonte in un investimento finanziario, di cui il medesimo comma 11 contiene una definizione.

Il comma 11, quindi, individua l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'agevolazione in commento.

Sotto il profilo soggettivo, possono godere dell'esenzione le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che conseguono, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, proventi derivanti da investimenti nei piani di risparmio a lungo termine definiti nei commi successivi.

Sotto il profilo oggettivo, tali proventi sono quelli inquadrabili secondo una delle tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi indicati rispettivamente all'articolo 44 e all'articolo 67, comma 1, dalla lett. c-bis) alla lett. c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Per investimenti nei piani di risparmio a lungo termine devono intendersi tutte le tipologie di impiego delle somme destinate nei piani, inclusi i conti correnti ed i depositi.

Il comma 12 contiene la definizione di piano di risparmio a lungo termine, specificando che tali piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti qualificati indicati nel comma 13 mediante l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

Il medesimo comma 12 prevede espressamente che il conferimento di valori nel piano è considerato cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le modalità indicate all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Gli operatori professionali presso i quali possono essere costituiti i PIR sono gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazioni residenti, ovvero soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in commento è necessaria, pertanto, la costituzione di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario (o con l'impresa di assicurazioni) che realizzi, in presenza di altri rapporti con lo stesso intermediario, una separazione contabile delle somme destinate nei PIR e degli impieghi delle somme medesime.

La sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario consente l'attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il PIR all'operatore professionale presso il quale il PIR è costituito. Tale attribuzione appare necessaria alla luce della rischiosità degli investimenti che possono essere oggetto del piano e per le esigenze di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria connesse con la concessione di un'esenzione, pertanto, nel caso di investimenti effettuati mediante PIR deve trovare applicazione il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

L'esistenza di uno stabile rapporto è riscontrabile, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, ad es. un "deposito virtuale" o una "rubrica fondi", o quando si tratti di titoli, quote o

certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario, ad es. nel caso di titoli non cartolarizzati.

Nel piano non può essere versato un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro, e, in ogni caso, non possono essere versati importi superiori a 30.000 euro annui. Al fine del computo dei predetti limiti si tiene conto del costo di acquisto degli investimenti fiscalmente rilevante.

I commi 13, 14 e 15 stabiliscono le condizioni di investimento delle risorse conferite nel piano:

- il comma 13 prevede che almeno il 70 per cento delle somme vanno investiti in strumenti finanziari, sia quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, sia non quotati, emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, il medesimo comma 13 prevede che si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola. La condizione quantitativa sulla diversificazione della composizione del PIR deve essere verificata, per ciascun anno solare di vita del PIR, per un periodo di tempo almeno pari ai due terzi di ciascun anno;

- il comma 14 dispone che non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti;

- il comma 15 prevede che le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati nel comma 13 e che rispettano le condizioni poste al comma 14.

Sia al fine del computo del 70 per cento dell'investimento (diretto o indiretto) negli strumenti finanziari rilevanti sia di quello del limite di concentrazione si tiene conto del costo di acquisto degli investimenti fiscalmente rilevante.

Si sottolinea, quindi, che le disposizioni consentono l'investimento negli strumenti finanziari rilevanti sia direttamente sia indirettamente mediante OICR dedicati.

La previsione di cui al comma 14 è posta al fine di consentire una diversificazione della composizione del piano di risparmio idonea a garantire un adeguato profilo di rischio per l'investitore e si applica sia agli investimenti diretti, sia a quelli effettuati mediante OICR.

La ratio delle suddette condizioni è quella di convogliare il risparmio privato verso forme di gestione che favoriscano una corretta allocazione del risparmio stesso nel lungo periodo.

Il comma 16 stabilisce che le somme o valori destinate nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'annullamento della costituzione del PIR.

Il comma 17 si compone di 4 periodi, al primo periodo stabilisce che l'agevolazione fiscale spetta a condizione che tutti gli strumenti finanziari nei quali è investito il piano siano detenuti per almeno 5 anni. Nei periodi successivi, il medesimo comma 17, disciplina in modo diverso i casi di cessione e di rimborso degli strumenti finanziari prima del trascorrere del periodo minimo di detenzione. In particolare, il secondo periodo, prevede che nel caso di cessione prima del quinquennio i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante l'investimento sono assoggettati ad imposizione secondo il regime ordinario ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato dai soggetti di cui al comma 12 entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla cessione. Il terzo periodo prevede che i soggetti di cui al comma 12 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. Il periodo successivo, invece, prevede che nel caso di rimborso, al fine di non decadere dall'agevolazione, il controvalore conseguito venga reinvestito negli strumenti indicati ai commi 13 e 15 entro 30 giorni dal rimborso. Tale periodo di tempo sospende gli obblighi relativi alla composizione e alla concentrazione del PIR, pertanto, qualora dal rimborso dovesse sorgere la violazione di una delle condizioni

di investimento di cui ai commi 13, 14 e 15, non si avranno effetti fiscali a condizione che le stesse vengano ripristinate entro il medesimo periodo.

Il comma 18 stabilisce che il mancato rispetto delle condizioni di investimento poste ai commi 13, 14 e 15 comporta la decadenza dal beneficio fiscale e la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, derivanti dagli strumenti finanziari detenuti nel PIR, secondo le regole ordinarie, nonché l'obbligo di corrispondere gli interessi, con le medesime modalità indicate al comma 17. Sono esclusi, e, pertanto, continuano a godere dell'esenzione, i redditi derivanti dagli strumenti finanziari che sono stati detenuti per almeno cinque anni nel PIR durante i quali lo stesso PIR ha rispettato le predette condizioni di investimento (obbligo di diversificazione e divieto di concentrazione).

Il comma 19 stabilisce che le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, se applicate su tali redditi, fanno sorgere, in capo al titolare del PIR, il diritto a ricevere una somma di importo pari a quello delle ritenute e imposte applicate, pertanto, i soggetti di cui al comma 12, provvedono al pagamento della predetta somma scomputandola dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti, a tal fine, non si applicano né il limite quantitativo di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, né il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 20 prevede che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso sottoposte a tassazione secondo quanto stabilito ai precedenti commi 17 e 18 a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto. Il medesimo comma 20 stabilisce che alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del TUIR.

Il comma 21 stabilisce, inoltre, che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si prende come costo d'acquisto, il costo medio ponderato dell'anno di acquisto.

Il comma 22 prevede che il trasferimento di un piano di risparmio a lungo termine da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.

Il comma 23 prevede che ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare, e che, l'operatore presso il quale è costituito il piano, all'atto dell'incarico, deve acquisire un'autocertificazione, da parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Il comma 24 dispone che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

Il comma 25 prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni del trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano

Art. 19

(Fondazione Human Technopole)

La presente proposta normativa è finalizzata ad incrementare significativamente gli investimenti pubblici e privati in aree di ricerca caratterizzate da un rilevante impatto sociale (primariamente, salute, nutrizione e agroalimentare); tali ricerche richiedono che un forte impegno pubblico accompagni e favorisca le iniziative private, in quanto gli effetti che ne derivano (miglioramento del livello generale di salute della popolazione attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione, riduzione della spesa sanitaria) sono normalmente prodotti nel lungo periodo e necessitano di forti investimenti iniziali.

Si prevede, pertanto, l'istituzione di una Fondazione nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del Progetto scientifico Human Technopole, già approvato con apposito d.P.C.M. ai sensi del d.l. n. 185/2015.

In particolare, sono previsti quali membri Fondatori il MEF e il MIUR, ai quali viene attribuita anche la vigilanza dell'Ente.

Si tratta di una Fondazione alla quale possono partecipare anche altri Enti pubblici e privati, contribuendo finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto Human Technopole.

Lo Statuto della Fondazione, il cui schema viene predisposto dal Comitato di coordinamento di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del progetto scientifico Human Technopole, è approvato con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo Statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, le modalità di partecipazione e contribuzione alla Fondazione.

Viene altresì disciplinata la possibilità della Fondazione di avvalersi di personale proveniente dall'esterno, nonché della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

Infine, per quanto, invece, riguarda la disciplina dei rapporti tra la Fondazione IIT e la Fondazione istituita con la presente proposta, si rimanda ad un D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 20

(Efficientamento ANAS)

La disposizione prevede che, al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali. Resta fermo il versamento all'entrata già previsto.

Art.21

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

La disposizione prevede che al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese in determinati ed individuati settori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la CEB, con la CDP SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Capo III

Misure per l'Attrazione degli investimenti

Art.22

(Misure per l'Attrazione degli investimenti)

Comma 1- Visto per investitori

Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell'Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l'attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Pertanto, si è ancorato il rilascio di un visto e relativo permesso di soggiorno alla verifica dell'effettuazione di un investimento nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro o in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per almeno 2 anni), ovvero di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.) per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Tale rilascio è stato subordinato a una dimostrazione della disponibilità e origine delle risorse richieste, e al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di Stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione.

Un decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con del Ministero degli Interni e del Ministero degli Affari Esteri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione dettaglierà le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento del visto e disciplinerà la procedura di presentazione delle domande di visto e dei relativi permessi di soggiorno.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L'agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Per quanto riguarda i profili applicativi dell'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010 si rinvia ai precedenti documenti di prassi e, in particolare, ai chiarimenti forniti in materia dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2001, n. 4/E e, per quanto compatibili, dalla precedente circolare del 8 giugno 2004, n. 22/E, illustrativa dell'analoga disposizione recata dall'art. 3 del decreto-legge n. 269/2003.

Commi 3 e 4 Regime speciale per lavoratori impatriati

Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Inoltre, al fine di evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al regime previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2016 - ai sensi del quale possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream - sono estese anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Con il comma 4 viene stabilita la decorrenza delle disposizioni in esame. In particolare con il secondo periodo di detto comma si interviene a disciplinare la situazione di quanti già nel 2016 hanno diritto al regime agevolato di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 consistente in una riduzione dell'imponibile del 30 per cento. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e dei soggetti destinatari della legge n. 238 del 2010 che nell'anno 2016 hanno optato per l'applicazione del predetto articolo 16. Per entrambe le categorie di soggetti si prevede che per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il trenta per cento) abbiano diritto a una riduzione dell'imponibile nella più elevata misura del cinquanta per cento.

Commi da 5 a 12 Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti

I **commi da 5 a 12**, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il **comma 5** introduce, nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all'articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 del citato TUIR, sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate e, in particolare, che:

a) non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Il richiamo all'articolo 2 del TUIR fa sì che siano escluse dalla possibilità di esercitare l'opzione per il regime fiscale speciale le persone fisiche che per nove periodi d'imposta dei dieci precedenti sono state effettivamente residenti o domiciliate in Italia nonché quelle che sono state considerate residenti ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 2;

b) avere ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero, il soggetto interessato deve versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti. Tale imposta è quindi sostitutiva delle imposte sui redditi di fonte non italiana; essa non si applica alle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi di imposta di validità del regime speciale.

La misura dell'imposta dovuta è pari a euro centomila per ciascun anno d'imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad euro venticinquemila per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima ed è versata in un'unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. È espressamente previsto, inoltre, che l'imposta non è deducibile da altre imposte o contributi.

L'opzione è revocabile e, comunque, non produce più effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Il regime fiscale opzionale in oggetto può essere esteso ai familiari dell'istante specificati dall'articolo 433 del codice civile, qualora questi ne faccia richiesta e a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

Le persone fisiche che esercitano l'opzione per il regime speciale, per sé o per uno o più dei familiari ai quali hanno richiesto di estendere l'opzione, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione al momento dell'esercizio dell'opzione o successivamente. In tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario, incluso il credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 dello stesso TUIR.

Con il **comma 6** del presente articolo si stabilisce che i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale speciale di cui all'articolo 24-bis del citato TUIR, e i familiari ai quali gli stessi hanno chiesto di estendere gli effetti dell'opzione, non sono tenuti al versamento delle imposte sugli immobili situati all'estero (IVIE) e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero di cui all'articolo 19, commi 13 e 18 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il **comma 7** dispone esplicitamente la non cumulabilità del regime fiscale speciale con le agevolazioni previste per il rientro dei cosiddetti cervelli dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 nonché per gli impatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Ai **commi 8 e 9** si prevede l'emanazione di decreti interministeriali Esteri-Interni, di natura non regolamentare, finalizzati all'individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande relative al visto di ingresso e di permesso di soggiorno:

- applicabili alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 24 bis del citato TUIR;
- connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Il **comma 10** demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'art. 24-bis del TUIR.

Con il **comma 11** si prevede che, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'art. 24-bis, l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Il **comma 12** stabilisce, infine, che il nuovo regime si applica ai redditi relativi all'anno d'imposta 2017.

Capo IV
Lavoro e Pensioni
Art.23

(Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell'opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all'art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016).

In particolare, al comma 1, lettere a), d) ed e), , mediante la modifica dei commi 182, 186 e 189 della citata legge di stabilità per l'anno 2016, si prevede l'incremento da 2.000 a 3.000 euro – ovvero a 4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro – dell'ammontare dei premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 10 per cento; contestualmente, si amplia la platea dei destinatari del regime di tassazione agevolato mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro della soglia massima di reddito di lavoro dipendente di cui devono essere titolari i soggetti beneficiari nell'anno precedente quello di percezione dei predetti premi.

La lettera b) del predetto comma 1 innesta un ulteriore periodo nel comma 184 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità per l'anno 2016 al fine di prevedere che i lavoratori possano fruire, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato assoggettabili a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento di cui al comma 182 della medesima legge, anche dei beni e dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR (i.e. autovetture ad uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso, servizi gratuiti di trasporto ferroviario). In tal caso, restano comunque fermi, per espressa previsione normativa, i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione indicati nel comma 4 del suddetto art. 51 del TUIR.

La successiva lettera c) del comma 1 introduce, dopo il comma 184 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016, il comma 184-bis il quale detta una disciplina fiscale di maggior favore con riferimento alle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato di cui al comma 182 della medesima legge con specifici servizi di welfare aziendale individuati in: previdenza complementare, assistenza sanitaria e azionariato diffuso.

In particolare, si prevede che, allorché il lavoratore scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato di cui al citato comma 182 con contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quest'ultimi non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Tali contributi, inoltre, per espressa previsione normativa, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto.

Analoga disposizione è dettata con riferimento ai contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR i quali, dunque, ove siano ricevuti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato di cui al comma 182, non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Conseguentemente, le spese mediche, in relazione alle quali gli enti e le casse di cui alla predetta lettera a) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR abbiano erogato un rimborso imputabile ai contributi versati dal datore di lavoro per effetto del meccanismo di sostituzione sopra descritto, non possono essere dedotte dal lavoratore ai sensi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR ovvero detratte ex art. 15, comma 1, lettera c) del medesimo testo unico.

Con riferimento alle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, si prevede, infine, che il valore delle stesse non concorra, in ogni caso, alla formazione del reddito di lavoro dipendente né sia assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento indipendentemente alla sussistenza o meno delle condizioni indicate nella lettera g) del comma 2 del sopra citato art. 51 del TUIR.

La disposizione al comma 2, introduce la lettera f-quater) nel corpo del comma 2 dell'art. 51 del TUIR.

In particolare, la lettera f-quater) prevede che i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per le cosiddette polizze “Long Term Care” e “Dread Disease” non concorrano, integralmente, a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il comma 3 detta una disposizione di interpretazione autentica della lettera f) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR. In particolare, si precisa che le disposizioni di cui alla predetta lettera f) si applicano anche alle opere e ai servizi riconosciuti, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale, di accordo interconfederale e di contratto collettivo territoriale, inclusa, dunque, la contrattazione di primo livello.

Art.24

(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall'anno 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Art.25**(Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica e APE sociale)**

Il presente articolato introduce un nuovo strumento finanziario – l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) – finalizzato a consentire ai soggetti, che sono prossimi a percepire una pensione di vecchiaia, di accedere ad un prestito di preciso :

Comma 1. A decorrere dal 1 maggio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6 e 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Comma 2. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Comma 3. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

Comma 4. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 3, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, e con i modelli da approvarsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 10, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

Comma 5. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile

sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato al comma 10 disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

Comma 6. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e 67-duodecies del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

Comma 7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell'APE un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Comma 8. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE di cui al comma 1, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

Tale fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al fondo che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato di cui al presente comma.

La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 1, e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Comma 9. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al **comma 4**.

Comma 10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9** e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 11. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 8 è affidata all'INPS sulla base di

un'apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 12. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Comma 13. Gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. (Ape)

Comma 14. In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai **commi 20 e 21**, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato A da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni;

Comma 15. La concessione dell'indennità di cui al **comma 14** è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Comma 16. L'indennità di cui al **comma 14** è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

Comma 17. L'indennità di cui al **comma 14** non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

Comma 18. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

Comma 19. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al **comma 14** i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140 iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di

corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Comma 20. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai **commi da 14 a 19** nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al **comma 21** sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al **comma 14** lettera d);
- b) le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai **commi da 14 a 21** e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le necessarie disposizioni attuative di quanto previsto dai **commi da 14 a 21**, con particolare riferimento:

- 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al **comma 21**, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) alla disciplina del procedimento accertativo anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio in esame;
- 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al presente articolo fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- 4) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) alla individuazione dei criteri di priorità di cui al **comma 21**;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

Comma 21. Il beneficio dell'indennità ai sensi dei **commi da 14 a 20** è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 15, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 20**, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Allegato A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

(Quattordicesima)

La disposizione in esame prevede che la c.d. 14-esima sia erogata nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 2 prevede specifiche clausole di salvaguardie dirette a consentire che i soggetti con redditi di poco superiori ai predetti limiti (vale a dire con reddito compreso tra il limite e la somma spettante in corrispondenza del limite) percepiscano comunque l'importo fino a concorrenza del limite maggiorato qualora l'importo spettante ai sensi della tabella risulti inferiore, al fine di evitare disparità di trattamento.

Art.27**(Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A)**

La disposizione al comma 1, introduce la possibilità, per i lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l'Ape, indipendentemente dalla percezione dell'APE stessa (soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano tale condizione certificata dall'Inps così come prevista dalla normativa sull'Ape), e che cessino il rapporto di lavoro, di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. Si tratta in particolare, dei lavoratori del settore privato nonché dei lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità sono, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un'anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull'equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.

I commi 2 e 3 disciplinano gli aspetti fiscali della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) per quanto attiene l'individuazione degli importi imponibili e della relativa tassazione. Inoltre, con il comma 4, la medesima disciplina fiscale è estesa ai dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare negoziali agli stessi destinate.

In particolare, per effetto delle specifiche disposizioni contenute nei commi 2 e 3, è stabilito che - nell'ambito della determinazione dell'imponibile della RITA - occorre considerare le regole fiscali pro tempore vigenti con riferimento ai montanti maturati, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, laddove l'aderente dovesse richiedere sotto forma di RITA l'intera prestazione pensionistica maturata, l'imponibile della rendita integrativa temporanea anticipata sarà dato dalla sommatoria degli imponibili determinati con riferimento all'intero importo del montante accumulato in ciascuno dei tre periodi interessati. In tal caso, a seguito della maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio in capo al soggetto che ha fruito della RITA per l'intero ammontare della prestazione maturata, non residuano presso il fondo pensione ulteriori prestazioni da erogare e da assoggettare a tassazione.

Anche nel caso di richiesta di erogazione della RITA per un importo inferiore a quello della prestazione complessivamente maturata presso la forma pensionistica complementare, le somme erogate devono essere imputate, ai fini della determinazione dell'imponibile, ai montanti accumulati, e fino a capienza degli stessi, in ciascuno dei tre predetti periodi a cominciare dai più vecchi. Relativamente alla quota parte della prestazione pensionistica integrativa, non percepita sotto forma di RITA, restano applicabili le disposizioni fiscali vigenti (inclusione della RITA nella "prestazione maturata" del numeratore del reddito di riferimento ai fini della individuazione dell'aliquota di tassazione, determinazione dell'imponibile). Ai fini della ripartizione tra capitale e rendita della prestazione pensionistica complementare non percepita sotto forma di RITA, fermo restando la diversa opportunità offerta ai vecchi e ai nuovi iscritti, la RITA è imputata a rendita. La parte imponibile della RITA - sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso - è assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta del 2 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L'ultimo periodo del comma 2 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. Tale previsione - secondo quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo - vale anche per i dipendenti pubblici che hanno aderito a fondi pensione complementari loro

destinati. Il comma 5 prevede espressamente che in ogni caso il trattamento di fine rapporto e di fine servizio per i dipendenti pubblici sia corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato

Art.28

(Abolizione penalizzazioni)

La proposta di modifica normativa prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l'eliminazione definitiva del citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011.

Art.29

(Cumulo periodi assicurativi)

La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative utilizzando l'istituto del cumulo, che consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Tali disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Per l'importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

A differenza della totalizzazione non possono essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti.

La modifica in esame prevede a partire dal 1.1.2017:

- l'abrogazione della condizione di assenza del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Art.30

(Lavoratori precoci)

L'intervento normativo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al pensionamento anticipato dal 1° maggio 2017 per quei lavoratori che, oltre ad avere una storia contributiva lunga, abbiano iniziato a contribuire (per almeno 12 mesi) prima del compimento del diciannovesimo anno di età, si trovano in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione dopo aver concluso il periodo di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
- assistono familiari di primo grado conviventi in situazione di handicap grave
- presentano un grado di invalidità superiore o uguale al 74%
- svolgono un lavoro ritenuto particolarmente pesante e definito in allegato alla norma e sulla base di specifico DPCM ovvero appartengano alle categorie dei lavoratori di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011

Per questi lavoratori il requisito contributivo per la pensione anticipata è ridotto dal 1° maggio 2017 a 41

anni sia per gli uomini che per le donne. Per tale requisito è confermato l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita (comma 2). Il comma 5 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni siano rimandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 3 disciplina i termini di pagamento del tfs per i dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato ai sensi del comma 1. La norma prevede un meccanismo di salvaguardia (comma 5) a seguito di monitoraggio delle richieste pervenute e accolte per evitare di superare le risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa programmato, e indicate anno per anno al medesimo comma 5

Art.31

(Lavori usuranti)

La disposizione in esame prevede:

- l'eliminazione del regime delle decorrenze previsto dall'art 24, comma 17-bis del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante: dall'anno 2017 il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- in via transitoria, la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame.

Il comma 2 prevede un incremento del fondo ed il comma 3 prevede la possibilità entro 60 giorni di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale del 26 settembre 2011

Art.32

(No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l'ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art.33

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Nell'ambito di una razionalizzazione delle risorse già programmate (commi 1, 2 e 8) e delle complessive numerosità già programmate a legislazione vigente, la disposizione prevede l'estensione sul piano temporale del meccanismo delle salvaguardie pensionistiche (c.d. ottava salvaguardia) al fine di portare a conclusione tale programma di gradualità nel processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento implementato nel limite di risorse programmate.

E' così disciplinato (commi da 3 a 7) il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 27.700 lavoratori così ripartiti:

a) nel limite di 8.000 soggetti, lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011.;

b) e c) nel limite di 10.400 soggetti, lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per 9.200 entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 e per 1.200 entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,

secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Art.34

(Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 284, legge n. 208/2015)

La disposizione prevede la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del terz'ultimo periodo del medesimo comma 284 in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

Art.35

(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

Commi da 1 a 3 La disposizione è diretta a prevedere:

a) l'estensione fino all'anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016 per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque) nonché l'estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Tale disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dalla medesima.

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo n.148/2015, è stabilito un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dal Fondo di solidarietà con riferimento ai lavoratori che accedano, nel periodo 2017-2019, alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all'assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto

legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. Il beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l'ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in esame. E' espressamente stabilito che alle attività previste l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4

La disposizione prevede il versamento di apposita provvista finanziaria da parte del datore di lavoro ai Fondi di solidarietà di cui al comma 1 con destinazione specifica alle finalità della disposizione. Tale finalità si sostanzia nel versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni ed è limitata al periodo temporale di cui al comma 1

Capo V

Capitale umano

Art. 36

(Norme sulla contribuzione studentesca)

La disposizione disciplina la contribuzione degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

Nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'importo del contributo studentesco onnicomprensivo annuale, e ferma restando la spettanza della tassa regionale per il diritto allo studio, è stabilito da ciascuna università statale, all'interno di un apposito regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni normative contenute nel medesimo articolo 1.

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) sia inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può invece superare il 8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro, e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non anche quello di cui alla precedente lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale non può infine superare quello determinato ai sensi del precedente periodo, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

Spetta al regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato dalla singola università statale, stabilire:

- a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale, o alla particolare situazione personale;
- b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute per i ritardati versamenti.

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, come sopra determinato, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta individuale dello studente.

Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo annuale è stabilito dalle singole università statali.

Per fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla nuova disciplina normativa contenuta in questo articolo 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato per l'anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, di 85 milioni di euro.

Tale somma, tra le università statali, è ripartita a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017 e per gli anni accademici successivi sono altresì indicati i criteri in base al quale effettuare la ripartizione. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina contenuta nel presente articolo i corsi di laurea, e di laurea magistrale, istituiti dalle università non statali, dalle università telematiche, dalle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, e dall'università degli studi di Trento.

Con riguardo alle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, esse sono tenute ad adeguare, entro la data del 31 marzo 2017, i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni contenute nel presente articolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

In conseguenza del fatto che il presente articolo detta una nuova disciplina della contribuzione economica degli studenti dei corsi di laurea, e di laurea magistrale, delle università statali.

Art. 37

(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

La disposizione disciplina il finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Tale fondo è incrementato di 50 milioni di euro.

Al fine di accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna regione è tenuta a razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo avvenga, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, con proprio decreto emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali. Prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Art.38

(Borse nazionali per il merito e la mobilità)

L'articolo è dedicato alla disciplina normativa del finanziamento e della erogazione delle borse nazionali per il merito e per la mobilità.

A tale scopo, ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, la "Fondazione per il Merito", di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di "Fondazione Articolo 34".

I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione, ed il suo presidente, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla Fondazione è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità.

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

Sono ammessi a partecipare al bando, gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, e che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), alla data di emanazione del bando, e calcolato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulta inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, di seguito "INVALSI", relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

Sono altresì ammessi a partecipare al bando, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e c), ma che, pur non soddisfacendo la condizione di cui alla precedente lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli, dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

I candidati ammessi a partecipare al bando sono inseriti in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando, e fondati sui valori di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale espresso dai dirigenti scolastici, su proposta del collegio dei docenti. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui alla precedente lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della medesima provincia, così come calcolati dall'INVALSI.

Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno, e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di seguito esposte.

La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione ad un corso di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, o ad un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, ad eccezione dei corsi istituiti presso le università telematiche, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le borse di studio sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30.

Alle borse di studio si applicano, in materia fiscale, le disposizioni previste dall'articolo 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476, i commi 11 e 12 fissano esoneri dal pagamento di tasse e incompatibilità con altre borse di studio.

Per il finanziamento delle borse di studio, sono attribuiti alla Fondazione 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Cabina di regia, presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricata di svolgere tutte le procedure relative all'emanazione del bando, nonché all'assegnazione ed al versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Essa è composta da tre membri di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione ed alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Art.39

(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)

L'articolo reca disposizioni normative in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato.

Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, organizzano specifici corsi

di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Tale disposizione è coerente con l'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge n. 341 del 1990 che già prevede: *“Gli statuti delle università debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;”*.

Le università organizzano infine, anche mediante collaborazioni studentesche a tempo parziale, specifiche attività di tutorato, riservate a studenti iscritti al primo e secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali.

Al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

Art.40

(Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)

La disposizione prevede e disciplina le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori

Art. 41

(Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione)

Commi 1-4. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo , denominato «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», al quale sono annualmente assegnati, a decorrere dall'anno 2017, 45 milioni di euro.

Il fondo è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori in servizio a tempo pieno, nelle università statali e dei professori di seconda fascia .

Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e dei professori di seconda fascia .che, alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del finanziamento, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa, o sono vincitori ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dall'European Research Council (ERC), dal “Fondo per gli investimenti della ricerca di base” (FIRB), dai “Progetti di Rilevante Interesse Nazionale” (PRIN), o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei ed internazionali, comunque denominati.

L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro.

Commi 5- 8 . Disciplina il procedimento per l'attribuzione del finanziamento.

Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico disciplinare, predispone l'elenco dei ricercatori e dei professori di seconda fascia . che possono richiedere il finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca.

L'ANVUR predispone gli elenchi sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia , delle condizioni di cui all'articolo;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari all'80 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali: tale quota è costituita da tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi 5 anni, sia pari o superiore ad un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi 5 anni, sia pari o superiore ad un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun ricercatore e professore di II fascia, incluso negli elenchi così

predisposti, può presentare la domanda diretta ad ottenere il finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero provvede all'attribuzione del finanziamento annuale, individuale, delle attività base di ricerca, ad ognuno dei ricercatori e dei professori di II fascia che abbia presentato la relativa domanda.

Comma 9. introduce le seguenti misure di semplificazione nella organizzazione ed attività delle università statali.

Lettera a). La disposizione chiarisce che alle Università statali non si applicano le norme che sottopongono al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti con i quali vengono conferiti a esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel merito, la non applicabilità delle predette norme alle Università statali è motivata dalla peculiarità delle attività istituzionali di tali istituzioni che richiedono l'utilizzo di diverse professionalità a seconda del progetto di ricerca.

In ogni caso va evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 172 del 2010, nel riconoscere l'inapplicabilità delle predette disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti agli atti delle regioni e degli enti locali, ha precisato che l'ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a tale controllo non può che essere quello delle Amministrazioni centrali dello Stato, tra le quali non rientrano le Università. Identica norma è stata proposta nello schema di Dlgs ex art. 13 L. 124/2015 per gli Enti Pubblici di Ricerca per la quale si è già registrato il n.o. della Corte.

Lettera b). prevede la modifica dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 commi 12 e 13 e 21

Lettera c). Il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 prevede:

- a) all'art. 5, il limite massimo delle spese del personale universitario. Tale limite deve altresì tenere conto delle limitazioni sul turnover previste dall'art. l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) all'art. 7, comma 6, che le disposizioni per rispettare tale limite (fissate dallo stesso d.lgs. n. 49/2012 per l'anno 2012) siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.

Con il d.P.C.M 31 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2015) sono state fissate le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale per il triennio 2015-2017. In tale sede si era ritenuto opportuno assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio. Tale disposizione è risultata coerente per l'anno 2015, quando il limite complessivo sul turnover del personale universitario (stabilito dal citato art. 66, comma 13-bis, della L. n. 133/2008) era pari al 50% e pertanto la "eccedenza del turnover" da redistribuire alle università con i migliori indicatori di bilancio era pari al 20%. La medesima disposizione ha complessivamente funzionato anche nell'anno 2016 quando il limite nazionale complessivo del turnover è stato complessivamente pari al 60%. Tale limite minimo è troppo restrittivo con riferimento all'anno 2017, atteso che in tale anno il limite complessivo nazionale del turnover sale all'80% e pertanto nella redistribuzione a livello di singola sede di tale percentuale si creerebbero eccessive differenze tra atenei con conseguente sostituzione asimmetrica e squilibrata delle cessazioni di personale.

Con la norma proposta, invece, la percentuale minima di turn over assicurata ad ogni università, nel rispetto del limite massimo nazionale che è pari all'80% nel 2017 e al 100% dal 2018, è rideterminata nella percentuale minima dal 30% attuale al 50% dal 2017. Si evidenzia quindi che la norma proposta va nella direzione di attribuire ad ogni ateneo un turn over pari al 50% delle cessazioni dell'anno precedente e procedere a redistribuire il restante 30% nazionale tenendo conto degli indicatori di bilancio delle singole sedi attribuendo maggiori risorse alle sedi più virtuose. Tale modalità è già operativa nel sistema universitario dal 2012, anno di entrata in vigore del d.lgs 49/2012.

Si evidenzia inoltre che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 251, è stata introdotta una parziale modifica alla normativa sul turn over delle università prevedendo che “.....tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240». Tenuto conto di quanto sopra è necessario intervenire con provvedimento di rango legislativo poiché il DPCM 31 dicembre 2014 è stato richiamato dalla legge di stabilità 2016 con l'espressione “Resta fermo quanto disposto (...) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 (...)”. Ciò ha determinato la “legificazione” del ridetto DPCM, che non potrà più essere modificato se non con una prescrizione di rango primario (come è quella che si propone).

Comma 10. Prevede che le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Si evidenzia l'opportunità di procedere ad una modifica legislativa al fine di impedire che i fondi destinati alla ricerca (già limitati di per sé stessi) siano distolti dalla loro naturale finalità. Fin troppo spesso si verifica, difatti, che il terzo pignorante, con cui il MIUR non ha quindi nessun rapporto diretto, provveda a pignorare fondi della Ricerca, indipendentemente dal fatto che il creditore del MIUR vanti un credito derivante da un'attività di ricerca. Si determina così un grave *vulnus* alla corretta destinazione dei finanziamenti pubblici, in quanto i suddetti fondi, anziché essere usati per incentivare l'attività di ricerca, sono utilizzati per soddisfare terzi creditori.

Peraltro, va anche considerato l'onere amministrativo e finanziario derivante dalle procedure concorsuali messe inevitabilmente in atto dai Soggetti beneficiari di finanziamenti per attività di ricerca, che vedono negato il proprio diritto di accesso ai suddetti finanziamenti nei tempi previsti, per mancanza delle risorse necessarie a provvedervi.

Va altresì sottolineato l'impatto negativo che l'attuale procedura, se non modificata così come proposto, comporta a livello sociale oltre che economico. Infatti, occorre considerare che molto spesso, conseguentemente alla mancata erogazione dei fondi nei tempi previsti, le imprese coinvolte, non soddisfatte nelle proprie legittime aspettative, vanno incontro a procedure fallimentari, con ripercussioni disastrose anche in termini di ricadute occupazionali e di aggravio dei costi previdenziali ed assistenziali a carico della comunità.

Comma 11. Si prevede un incremento del finanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 per sostenere gli interventi a valenza internazionale finanziati a valere del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE) destinato agli Enti di ricerca vigilati dal MIUR. Tale richiesta risponde, seppur in termini finanziari contenuti, anche alle raccomandazioni e alle sollecitazioni più volte rappresentate dal Parlamento e in particolare dalle Commissioni competenti, con conseguenti impegni del Governo, in tema di sostegno e incentivazione della ricerca italiana con specifico riguardo a quella Europea e internazionale (anche in materia di cofinanziamento dei programmi comunitari). Per le “Attività di ricerca a valenza internazionale” svolte dagli Enti di ricerca MIUR è necessario un'adeguata misura di incentivazione soprattutto per reggere il confronto in ambito europeo e internazionale con gli altri Paesi.

Art.42

(Esonero contributivo alternanza scuola lavoro)

La proposta normativa riconosce uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'agevolazione spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, o per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

dette assunzioni dovranno avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. L'esonero contributivo per ciascun dipendente prevede un limite massimo annuo pari a 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il comma 2 prevede che il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che entro **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** il Governo verifica i risultati dell'istituto di cui ai commi 1 e 2, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il comma 4 sancisce che . Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, può condurre i controlli di cui all'articolo 125 paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 avvalendosi dei propri revisori dei conti, di cui al comma 616, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali.

Art.43

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

Comma 1 Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Comma 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, così come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.

Comma 3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Comma 4. Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto, negli articoli 44 e 45, ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi.

Art.44

(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento)

La disposizione prevede:

Comma 1 : Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo ~~44~~, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. La commissione è composta da sette membri di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, di seguito "ANVUR" e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca;

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 2. Entro la medesima data di cui comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima VQR, dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito "Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale", di seguito "ISPD", che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico disciplinari.

b) l'attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

Comma 3. All'esito alle procedure di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, all'interno del proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei

dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento. Comma 4. Dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 45, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3, così come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui all'articolo 45, comma 6, ultimo periodo, possono presentare la domanda diretta ad ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui all'articolo 43.

Comma 5. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 3 siano superiori a 15, l'università procede ad una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

Comma 6. La domanda di cui ai commi 4 e 5:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento ad una soltanto delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale;

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza all'area disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

Comma 7. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui all'articolo 43 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, non può essere inferiore a 5, e superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, con il decreto di cui al comma 1, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

Comma 8. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 7, è affidata alla commissione di cui al comma 1, e si svolge mediante due fasi successive.

Comma 9. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettera b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui all'articolo 43, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 Aree disciplinari.

Comma 10. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi, ed esclusi, dal finanziamento a norma del comma 9, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettera b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase, suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza, ed assegna il finanziamento di cui all'articolo 43 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 7, sono utilmente posizionati.

Comma 11. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 45, la commissione pubblica, sul sito istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui all'articolo 43. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'Ateneo è vincolato all'utilizzo

di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

Comma 12. L'ultimo periodo dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente: "in tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero di finanziamenti pubblici o privati."

Comma 13. La fase selettiva di cui ai commi 9 e 10, è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione Generale del Ministero sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 14. Per il primo quinquennio di istituzione del fondo di cui all'articolo 43, e relativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 1, è emanato entro il 30 aprile 2017;

b) le attività di cui ai commi 2 e 3 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 4 è fissato alla data del 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 11, primo periodo, è fissato alla data del 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 11, secondo periodo, sono fissati alla data del 31 marzo 2018, 31 marzo 2019, 31 marzo 2020, 31 marzo 2021, 31 marzo 2022.

Art.45

(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)

La disposizione individua l'importo del finanziamento annuale e le modalità della sua utilizzazione.

L'importo annuale del finanziamento dipartimentale è pari a 1.350.000 euro.

Tale importo:

a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento;

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento.

Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n-9 del Consiglio Universitario Nazionale, l'importo del finanziamento è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

L'importo del finanziamento è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento può essere impiegato per le chiamate dei professori, a norma dell'art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della medesima legge, e per il reclutamento del personale amministrativo;

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a), per le chiamate dirette di professori, anche in deroga ai limiti massimi stabiliti a legislazione vigente;

L'erogazione del finanziamento è interrotta a fronte del mutamento di denominazione del dipartimento, ed in conseguenza della sua cessazione.

Al termine del quinquennio di erogazione del finanziamento, l'Università per ogni dipartimento è tenuta a presentare, alla commissione valutatrice, una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione

delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento. La commissione, dopo avere riscontrato la corrispondenza tra l'utilizzazione di tali risorse economiche, ed il progetto dipartimentale presentato nella domanda diretta ad ottenere il finanziamento, e dopo avere verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione, esprime parere positivo. In assenza di tale parere positivo, è fatto divieto all'Università di presentare per il dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento.

La norma di cui al comma 7, intervenendo sul regolamento che disciplina l'organizzazione e le attività di ANVUR (D.P.R. n. 76 del 2010), attribuisce ad ANVUR lo svolgimento, con cadenza quinquennale, della valutazione della qualità della ricerca (VQR), delle università e degli enti di ricerca. La VQR è indetta mediante apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo del sesto anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto ad individuare le linee-guida, e le risorse economiche, concernenti e necessarie allo svolgimento della medesima valutazione.

Capo VI

Misure in favore dell'agricoltura

Art.46

(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

Ai sensi della disposizione in esame, è riconosciuto, l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. In particolare, tale esonero è riconosciuto in forma integrale per i primi tre anni, nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno.

Il citato esonero spetta quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per un periodo massimo complessivo di cinque anni e non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Il comma 2 prevede che l'esonero di cui al comma 1 sia da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

Titolo III

Misure per la famiglia

Capo I

Misure per la famiglia

Art.47

(Fondo sostegno natalità)

Con l'articolo 4, commi 1 e 1-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, era stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», volto a garantire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Il finanziamento concesso poteva essere utilizzato per qualunque tipo di spesa ed essere restituito in un periodo massimo di cinque anni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto che il predetto fondo venisse soppresso e le risorse confluissero nel fondo per i nuovi nati istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la disposizione in esame si ripristina il fondo in argomento, al fine di garantire un sostegno alle famiglie, in condizioni di bisogno, per le spese connesse alla genitorialità. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

Art.48

(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)

La disposizione, finalizzata al sostegno ai redditi delle famiglie in caso di nuove nascite e di adozioni, dispone l'erogazione di un premio, senza soglie di reddito, al compimento del settimo mese di gravidanza o

all'atto di adozione. La corresponsione del premio è demandata all' INPS, su domanda della futura madre. Il comma 2 prevede che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia prorogato anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, e al medesimo congedo si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art.49

(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)

Comma 1 La disposizione prevede la sostituzione della detrazione del 19%, fino a un tetto di 632 euro, delle spese sostenute per le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati (introdotta dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e prorogata con l'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203), con un buono del valore di 1.000 euro all'anno per tre anni, al fine di garantire un maggiore sostegno per l'accesso ai servizi di *childcare*, sia pubblici che privati.

Comma 2 La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 40 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Comma 3 La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 10 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento per le lavoratrici autonome dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Art.50

(Pari opportunità)

La disposizione prevede che al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere, oltre a quelle già stanziato nella sezione II del bilancio destinate alle predette iniziative, ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Titolo IV

Misure per l'emergenza sismica

Art.51

(Ricostruzione privata e pubblica)

La disposizione prevede che in relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189. Al comma 2 è previsto che le Regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati all'evento sismico del 24 agosto 2016 di cui al DPR 9 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Titolo V

Politiche invariate

Art.52**(Fondo per il Pubblico Impiego)**

La disposizione prevede che per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione dell'incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente, per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1 e 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste

Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.

All'articolo 1, comma 466, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole "30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le parole "e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico," e sono soppresse le parole da "di cui 74 milioni" fino alla fine del comma.

Art.53**(Organico di fatto)**

La disposizione al comma 1 prevede che l'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e 19 febbraio 2016, n.19 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

Art. 54

(Strade sicure)

La disposizione prevede che al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2017, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. E' prevista l'autorizzazione di spesa .

Art. 55

(Fondo volo)

La disposizione prevede che al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è soppresso. Al ristoro delle minori entrate per l'INPS conseguenti dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art.56

(Scuole belle)

c) La norma è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla data del 1 agosto 2017, autorizzando la spesa pari a 128 milioni di euro nell'anno 2017.

Art.57

(G7)

La disposizione prevede che per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

Titolo VI

Misure a sostegno del servizio sanitario Nazionale

Art.58

(Efficientamento della spesa del servizio sanitario nazionale)

Commi 1-3.Fascicolo sanitario elettronico. La disposizione è diretta a rendere immediatamente operativa la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE. Ciò, tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, del comma 15-*septies*, si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter* dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Inoltre, si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo.

E' prevista la seguente tempistica:

- le regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, entro il 31 marzo 2017, di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti individuati per la trasmissione telematica dei

dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

- a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle Amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
- il Sistema Tessera Sanitaria attuativo dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Commi 4-8 - Programmi per il miglioramento e la riqualificazione dei servizi sanitari regionali.

La disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l'anno 2017, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e collegando l'erogazione di tale ulteriore quota al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato LEA in ordine all'erogazione dei LEA e tenuto conto delle valutazioni del "sistema di garanzia" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 56/2000.

Al comma 5 è previsto che i programmi siano da presentarsi entro due mesi dall'approvazione della legge e da approvarsi entro i successivi trenta giorni dal Comitato LEA. Per le regioni in Piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti.

Con accordo da sancirsi, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate:

- le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della premialità 2017 di cui al comma 4;
- l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al comma 4;
- le modalità di mancato accesso in caso di verifica negativa;

La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili dal periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

Il Comitato LEA produce apposita relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi 4,5,6 e 7.

Comma 9 - Rafforzamento Piani di rientro ospedalieri. Trattasi di disposizione diretta a prevedere un rafforzamento della disciplina dei Piani di rientro degli Enti del SSN, introdotta dall'articolo 1, commi da 521 a 536 della legge 208/2015. In particolare, al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, si introduce un criterio più stringente di selezione degli Enti chiamati a predisporre un Piano di efficientamento, prevedendo come valore soglia uno scostamento pari al 5% dei ricavi o a 5 milioni di euro in valore assoluto, rispetto allo scostamento del 10% o di 10 milioni di euro ora previsto.

Commi 10-12 - Norma rideterminazione finanziamento SSN. La disposizione prevede la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato dall'Intesa Stato -Regioni dell'11 febbraio 2016 attuativa dell'articolo 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con tale Intesa è stato stabilito, che nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In tali termini è stato corrispondentemente rideterminato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per gli anni 2017 e 2018, precedentemente scontato in bilancio, negli importi rispettivamente pari a 113.063 milioni di euro e 114.998 di euro.

Con il comma 10, tale livelli sono rideterminati rispettivamente in 113.000 milioni e 114.000 milioni di euro ed inoltre viene stabilito anche il livello per l'anno 2019, pari 115.000 milioni di euro. Con specifici Accordi, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previsti dal citato comma.

Il comma 12 dispone che con i medesimi accordi previsti al comma 10, le autonomie speciali assicurano il contributo a loro carico previsto dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016.

Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa, Con i medesimi Accordi di cui al **comma 10** le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'Intesa dell'11 febbraio 2016: decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa dell'11 febbraio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016 al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

Con il comma 11 si stabilisce che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate all'articolo 59

Art.59

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

I commi da 1 a 11 dispongono in materia di governo del settore farmaceutico, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.

Commi 2-3 - Tetti spesa farmaceutica.

La norma dispone, a partire dall'anno 2017, in materia di tetti per la spesa farmaceutica territoriale e farmaceutica, rimodulandoli, ai fini dell'attuazione del cosiddetto meccanismo del pay-back. In particolare si dispone che:

o il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, ora definito "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti", sia calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, e venga rideterminato nella misura del 6,89% per cento.

o il tetto della spesa farmaceutica territoriale, ora definito "tetto della spesa farmaceutica convenzionata", come individuato ai sensi del precedente punto, è rideterminato nella misura del 7,96% per cento.

Commi 4-10 - Fondo farmaci innovativi e Fondo farmaci oncologici innovativi.

La disposizione, al comma 4, prevede la costituzione di un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'1 gennaio 2017, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Tale Fondo dei farmaci innovativi è alimentato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11 e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al comma 5 è prevista l'istituzione di un ulteriore Fondo di 500 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2017, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi delle risorse dell'articolo 58, comma 11.

E' previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017, siano stabiliti:

o i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, a innovatività condizionata e dei farmaci innovativi oncologici;

o le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale.

E' stabilito che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati da AIFA.

Ai commi 7 e 8 è previsto che il requisito di innovatività permanga per un periodo massimo di 36 mesi e che

i farmaci innovativi e a innovatività condizionata siano soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

Le somme dei suddetti fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi secondo modalità individuate da un apposito Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine è previsto che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 2 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui al comma 4 e al comma 5.

Comma 11 Procedure d'acquisto farmaci biosimilari. Con l'introduzione della misura si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali d'acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, prevede l'identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta i seguenti vantaggi:

- favorisce l'impiego dei farmaci a più basso costo (es. sono individuati i primi tre fornitori che hanno presentato il prezzo più basso o l'offerta migliore);
- porta ad un confronto competitivo tra tutti gli operatori in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;
- chiarisce l'impossibilità di inserire nello stesso lotto di gara medicinali contenenti principi attivi diversi;
- non consente la sostituzione automatica e assicura la continuità terapeutica, a vantaggio dei pazienti;
- garantisce la necessaria libertà di prescrizione alla classe medica perché mette a disposizione più opzioni terapeutiche per il trattamento dei pazienti;
- garantisce la continuità di fornitura e riduce il rischio di stock-out sui prodotti salvavita;
- consente l'apertura immediata del confronto concorrenziale, al momento della scadenza brevettuale del farmaco biologico di riferimento, quale condizione necessaria per cogliere l'opportunità che offrono i biosimilari di liberare risorse del Sistema Sanitario a vantaggio di un più ampio accesso alle terapie.

Comma 12 Vaccini. Con tale norma nell'ambito del finanziamento del SSN viene prevista, a decorrere dal 2017, una specifica finalizzazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) le predette somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa Stato-Regioni da sancirsi entro il 31 gennaio 2017.

Comma 13 Stabilizzazioni e assunzioni. Con tale norma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito del finanziamento del SSN viene prevista a decorrere dal 2017 una specifica finalizzazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzioni del personale del SSN le predette somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa Stato-Regioni da sancirsi entro il 31 gennaio 2017

Titolo VII

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art.60

Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

Commi 1-2 (Nuovi strumenti d'acquisto centralizzato) La disposizione intende dar seguito alle linee d'azione già tracciate nel DEF che individua nel rafforzamento dell'acquisizione centralizzata un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di

approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica.

Commi 3- 6 (Sperimentazione MEF acquirente unico)

Con la proposta si introduce – in coerenza con quanto indicato nel Documento di Economia e Finanza 2016 – una misura di rafforzamento in tema di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sulla cui base il Mef, in qualità di responsabile del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, agisce come “acquirente unico”. Le modalità, le tempistiche e le strutture dei Ministeri coinvolte in tale sperimentazione saranno definite in un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrà essere esteso l'ambito soggettivo e oggettivo della sperimentazione descritta, con l'individuazione di ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche di beni e servizi rispetto alle quali il Ministero dell'economia e delle finanze procederà come acquirente unico e pagatore unico.

Comma 7 (Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT) Con il presente comma si intende apportare delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti ICT della pubblica amministrazione al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT ritenute strategiche per il paese. In proposito, preliminarmente si chiarisce, con le modifiche apportate al comma 512, che le pubbliche amministrazioni e le società del conto consolidato ISTAT sono obbligate a ricorrere a tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle stazioni appaltanti da Consip e dai soggetti aggregatori. Il comma 514-bis prevede che le acquisizioni strategiche – come individuate dall'AGID nella redazione del Piano triennale per l'informatica rientrino nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA gestito dal MEF per il tramite di Consip. In tale contesto, oltre che provvedere alle acquisizioni, Consip potrà, altresì, supportare le amministrazioni interessate nelle attività amministrative propedeutiche finalizzate all'individuazione degli interventi di semplificazione e innovazione dei processi amministrativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT. Per le nuove attività sopra individuate è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018. Le modifiche proposte al comma 515 sono intese a specificare che le acquisizioni di cui al comma 514-bis proprio in considerazione della loro rilevanza strategica e del fatto che sono svolte per il tramite di Consip, sono escluse dall'obiettivo di risparmio di spesa così come già previsto per le altre tipologie di spesa di natura informatica effettuata tramite soggetti aggregatori e la medesima Consip indicate nello stesso comma.

I commi da 8 a 10- (beni e servizi). La norma integra l'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 prevedendo che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto.

Si prevede che il Comitato guida, già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. Si prevede, inoltre, che l'allineamento dei soggetti aggregatori alle linee guida, sia tenuto in considerazione ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014.

Comma 11 - Logistica. La norma prevede che con Accordo da sancirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 28 febbraio 2017 siano definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva per il Servizio sanitario nazionale

Art.61

(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

La disposizione prevede al comma 1 che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Ai commi successivi la disposizione prevede specifiche misure di risparmio per alcuni ministeri.

Art.62

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale, e disposizioni in materia di videoconferenze)

La disposizione prevede alcuni interventi volti a disciplinare l'esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e in materia di videoconferenze

Titolo VII
Enti territoriali
Art. 63

(Fondi a favore degli enti territoriali)

Al fine di regolare i rapporti finanziari fra Stato ed Enti territoriali, i commi 1 e 3 prevedono l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di due fondi. In particolare, per il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare" di cui al comma 1, si prevede che lo stesso sia alimentato dalle seguenti somme:

- a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto legge 20 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
- d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016. L'individuazione degli enti territoriali beneficiari, nonché delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata. Il comma 5 fissa l'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 64
(Interventi concernenti gli Enti Locali)

Il comma 1, si pone l'obiettivo di recepire quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016, prevedendo che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 siano determinate con il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo il termine di approvazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno in caso di mancata intesa.

Con il primo periodo del comma 2 si riconosce al comune di Lecce la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, e la somma di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Tali somme sono riconosciute al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi.

I commi da 3 a 8 sono finalizzati ad accelerare la definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale, da emanare al più tardi entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, onde consentire agli enti locali di approvare il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa vigente (31 dicembre). Ciò, mediante una semplificazione dei criteri di determinazione del fondo stesso.

Il comma 9 rinvia al 28 febbraio 2017 il termine originariamente previsto per il 31 dicembre 2016 per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.

Il comma 10 si pone l'obiettivo di semplificare le modalità di trasmissione, da parte degli enti locali, delle informazioni utili per la definizione dei fabbisogni standard (lettera c)), al fine di ottimizzare il processo di acquisizione delle informazioni e garantire la tempestività di acquisizione delle informazioni stesse.

La lettera f), integra la parte di pubblicità dei dati prevedendo espressamente la loro pubblicazione nel sito open civitas, che consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle relative

elaborazioni. L'invio delle informazioni, contenute nei questionari, inoltre, rappresenta una espressa adozione di una licenza per il riutilizzo di dati anche in forma digitale per fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

Art.65

(Regole finanza pubblica per il rilancio investimenti)

Le disposizioni recate ai commi 1, 3 e 4 sono finalizzate, in attuazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, in sostituzione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2017 e successivi, cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712, da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, e l'applicazione, negli esercizi 2017 e successivi, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016 e gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti orizzontali (regionali e nazionali).

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevedeva il taglio definitivo dei trasferimenti da parte del Ministero dell'interno agli enti locali inadempienti alla trasmissione della certificazione decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Il comma 4, in particolare, definisce il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. Ai fini del predetto saldo di competenza, ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza, concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Da ultimo, è stato specificato che non rileva, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il comma 5 consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. La disposizione può essere applicata esclusivamente dagli enti che approvano il bilancio di previsione 2017 – 2019 entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se non impegnate entro l'esercizio 2017.

Il comma 6 disciplina il prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di cui al comma 4. La disposizione è completa delle modalità di aggiornamento del predetto prospetto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al fine di chiarire le modalità di aggiornamento, in corso d'esercizio, del prospetto da parte degli enti territoriali vengono specificate le variazioni di bilancio per le quali è obbligatorio allegare l'aggiornamento dello stesso.

Il comma 7 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative alle entrate finali e alle spese finali in termini di competenza, con tempi e modalità che saranno definiti con appositi decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, il successivo comma 8 stabilisce l'obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito "[http:// pareggiobilancio.mef.gov.it](http://pareggiobilancio.mef.gov.it)" una

certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 7. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applica all'ente soltanto la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 13, lettera e), nei dodici mesi successivi al ritardato invio, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma 9 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, infine, previsto che, nel caso in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta entro i predetti trenta giorni attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 4, si applicano all'ente locale, le sole disposizioni di cui al comma 13, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 14, ovvero la sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e la riduzione delle indennità di funzione dei soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, nella misura del 10 per cento.

Il comma 10 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale fino a quando la certificazione non è acquisita.

Il comma 11 dispone che i dati rilevanti ai fini della verifica del saldo di cui al comma 4, trasmessi con la certificazione di cui al comma 8, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione.

Il comma 12 prevede l'obbligo, unicamente per l'ente locale o la regione che registra, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione; gli altri enti, invece, non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Il comma 13 definisce le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l'obiettivo del pareggio fra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti dalle regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Il recupero avviene, nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243; b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio del 31 marzo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Il recupero avviene, nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento ridotti dell'1 per cento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare spettante nell'esercizio della violazione. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dell'obiettivo del pareggio.

Il comma 14 disciplina la proporzionalità tra violazioni e sanzioni. In particolare, nel caso in cui l'importo del mancato conseguimento risulti inferiore al 3 per cento delle entrate finali, il limite alle spese correnti si applica in misura pari agli impegni dell'esercizio precedente, il limite alle assunzioni di personale si applica limitatamente al personale a tempo indeterminato e la riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, si applicano nella misura del 10 per cento. Restano ferme tutte le altre sanzioni.

I commi 15 e 16 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del pareggio sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato comunicato, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

Il comma 17 disciplina i premi prevedendo che:

a) per gli enti territoriali che rispettano il saldo di cui al **comma 4** e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del **comma 13, lettera b)**, del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al **comma 4** e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al **comma 7**. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.

b) alle città metropolitane, alle province ed ai comuni, che rispettano il saldo di cui al **comma 4** e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al **comma 13, lettere a)**, del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al **comma 4** e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al **comma 7**.

Per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.

Per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del rispetto del medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi 18 e 19 disciplinano le misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall'ente, prevedendo sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi della regola del pareggio o del rispetto artificioso della stessa.

Il comma 20 introduce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il comma 21 prevede che alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, non si applicano i regimi sanzionatori - salvo in caso di mancata intesa di cui al comma 40 del presente articolo - e premiali della disciplina del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente, come attuata dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. Per gli enti il cui obiettivo ai fini del patto di stabilità interno è definito in termini di saldo di competenza mista, il comma prevede l'inserimento nel predetto saldo, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito.

Il comma 22 prevede che alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno. Infatti, la Regione consegue l'unico saldo del pareggio di bilancio di cui dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come definito al comma 4 del presente articolo.

I commi da 23 a 32 sono finalizzati a consentire gli investimenti degli enti locali, prioritariamente attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. In particolare, mirano a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi e, cioè, degli enti che non riescono a utilizzare gli avanzi di amministrazione, attraverso gli spazi liberati nell'ambito del saldo del pareggio di bilancio, a causa di limitati importi per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il rimborso dei prestiti. Il comma 24, in particolare, mira a precisare che gli enti locali non possono ricorrere agli spazi finanziari previsti dalla norma in esame qualora le operazioni di investimento, realizzate ricorrendo all'indebitamento e all'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo.

I commi da 25 a 27 disciplinano la richiesta di spazi finanziari finalizzati ad interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la relativa tempistica.

I commi da 28 a 31 disciplinano la richiesta di spazi finanziari finalizzati ad interventi specifici in settori strategici e la relativa tempistica.

Il comma 32 prevede nel primo anno di applicazione delle disposizioni, ovvero per l'anno 2017, lo slittamento di un mese della tempistica prevista a regime.

I commi da 33 a 39 sono finalizzati a consentire gli investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, prioritariamente attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. In particolare, mirano a favorire gli investimenti delle regioni virtuose e, cioè, degli enti che non riescono a utilizzare gli avanzi di amministrazione, attraverso gli spazi liberati nell'ambito del saldo del pareggio di bilancio, a causa di limitati importi per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il rimborso dei prestiti. Il comma 34, in particolare, mira a precisare che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non possono ricorrere agli spazi finanziari previsti dalla norma in esame qualora le operazioni di investimento, realizzate ricorrendo all'indebitamento e all'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo.

I commi da 35 a 38 disciplinano la richiesta di spazi finanziari finalizzati ad interventi specifici in settori strategici, la relativa tempistica ed i criteri di assegnazione degli spazi disponibili.

Il comma 39 prevede nel primo anno di applicazione delle disposizioni, ovvero per l'anno 2017, lo slittamento di un mese della tempistica prevista a regime.

I commi da 40 a 42 disciplinano l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012. In particolare il comma 40 prevede, nell'esercizio in cui non è stata sancita l'intesa, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 13, lettere c) ed e).

In particolare, per quanto attiene la lettera c), l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento ridotti dell'1 per cento e non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche

con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

La lettera e) prevede che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 41, in caso di mancato utilizzo degli spazi assegnati nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, prevede che l'ente territoriale interessato non possa beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

Il comma 42 prevede il blocco temporaneo delle assunzioni del personale a tempo indeterminato nel caso di mancata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni riferite al monitoraggio degli spazi assegnati da parte degli enti territoriali.

Articolo 66

(Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

I commi da 1 a 8 recano disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Stato e regione Siciliana, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la regione Siciliana il 20 giugno 2016. Si segnala in proposito che in data 3 ottobre 2016 la Commissione paritetica (istituita ai sensi dell'articolo 43 dello statuto della regione Siciliana) ha approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione dello statuto, che modifica le norme di attuazione dello statuto (art. 2 D.P.R. n. 1074/1965) nella parte relativa alla determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione. Lo schema di decreto legislativo è in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il comma 1 prevede che, in attuazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016, la medesima Regione garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e, a decorrere dal 2018, un saldo non negativo, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 65. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, si applicano le sanzioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 65. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il medesimo comma 1. La norma proposta consente di neutralizzare gli effetti sull'indebitamento netto dell'assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione all'IRPEF maturata prevista nel suddetto Accordo. Il comma 2, attuativo del punto 2 del citato Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana volto a riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, prevede che la Regione Siciliana realizzi, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Tale riduzione dovrà essere operata mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo. Il medesimo comma prevede che, qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente potrà essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Viene, infine, precisato che in nessun caso la predetta riduzione della spesa corrente potrà essere inferiore al 2 per cento annuo. Il comma 3 prevede che la riduzione della spesa corrente di cui al comma 2 sia realizzata attraverso le modalità indicate al punto 3 dell'Accordo con la regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il medesimo comma demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il compito di verificare annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 1 nonché il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale di cui al comma 2; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo. Il comma 4 reca le misure sanzionatorie da applicare in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 2. In tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Siciliana. Con il comma 5, la Regione, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, si impegna a porre in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione

dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione. Il comma 6 prevede, in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, l'assegnazione alla regione Siciliana di un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione. La medesima disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con la Regione, la definizione delle modalità e della tempistica della predetta attribuzione. Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili. Il comma 7 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio. Il comma 8 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, nel caso di proroga del regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la regione Siciliana versi, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. Il medesimo comma prevede che in mancanza del predetto versamento nei termini previsti, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. Il comma 9 prevede la restituzione delle somme accantonate nei confronti della regione Valle d'Aosta in applicazione dell'articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché la disapplicazione nei confronti della stessa Regione degli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017, a seguito della sentenza n. 125/2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette norme, nelle parti in cui si applicano alla regione Valle d'Aosta, in considerazione che la riduzione dei costi prevista dalle norme censurate non può riguardare anche la Regione Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 729 del 1994, finanzia interamente nel suo territorio il Servizio sanitario nazionale senza oneri a carico del bilancio statale.

Il comma 10 prevede il ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, disponendo l'attribuzione alla medesima Regione dell'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 11 prevede, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della medesima Regione, ai sensi dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare. Ai sensi del comma 12, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 11 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020, tenuto conto degli effetti della sentenza n. 188/2016 della Corte Costituzionale. Viene altresì previsto che nelle more dell'intesa, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei Comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito dei comuni friulani connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. La disposizione di cui al comma 13 prevede la ridefinizione del complessivo ammontare del fondo previsto dal comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (LS 2015) per il concorso da parte della Regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale di cui al comma 452 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di riallineare il contributo della Regione agli effettivi oneri di ammortamento delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013. Con la LS 2015 (articolo 1, commi 452-458, della legge n. 190 del 2014) è stata istituita una gestione commissariale che ha assunto sia i debiti che la Regione avrebbe dovuto pagare a valere sulle anticipazioni di liquidità ex DL n. 35 del 2013, sia il debito finanziario relativo alle anticipazioni stesse già contratte. Il commissario è stato anche autorizzato a contrarre le anticipazioni ancora spettanti alla Regione Piemonte, ma non erogate a quella data. A fronte di tale trasferimento di debiti, la Regione Piemonte è tenuta

a versare alla gestione commissariale prima (finché sarà attiva, cioè fino al pagamento di tutti i debiti commerciali) e allo Stato poi, una somma di 222,5 milioni di euro a decorrere dal 2016 e fino al 2045, commisurata all'importo della rata presunta di ammortamento delle anticipazioni assunte dalla gestione commissariale. Tale contributo si è di fatto rivelato superiore all'effettivo importo delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità e pertanto la norma sostituisce il comma 456 della legge n. 190 del 2014, allineando gli importi e riducendo l'onere a carico della Regione. Si evidenzia che la misura in questione comporta oneri in termini di SNF, FB e IN per 4,2 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045. Inoltre, al fine di salvaguardare gli aspetti di natura giuridico – contrattuale connessi al contratto di anticipazione di liquidità stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Commissario Straordinario del governo, la lettera a) del comma 15 prevede che la gestione commissariale termini soltanto quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico e risulti pagata l'ultima rata di ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità (fino al 2045). La lettera b) del medesimo comma 15 prevede che qualora, alla data del 31 dicembre 2016, residuino risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo derivanti dai contributi versati dalla Regione Piemonte allo stesso Commissario per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale, le risorse residue siano trasferite al bilancio della Regione Piemonte. A valere delle relative entrate, la regione consegue un saldo positivo del saldo di competenza finanziaria, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Al fine di consentire la riduzione dello stock dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, il comma 16 prevede che la quota di anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni e rifinanziamenti, non integralmente utilizzate e rendicontate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78. Al comma 17, è prevista la formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al periodo precedente e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017. Qualora residuassero ancora delle somme da rendicontare a fronte delle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, il comma 18 dispone l'estinzione anticipata delle predette somme, entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e province autonome. La disposizione di cui al comma 19 proroga al 2020 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Inoltre, al comma 20 si proroga al 2020 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché si prevede la possibilità che le Regioni interessate alle manovre di finanza pubblica effettuino versamenti all'entrata del bilancio statale ai fini del contributo. La norma di cui al comma 21 modifica le modalità di riparto del contributo per il minor gettito IRAP di cui all'articolo 8, comma 13-duodecies, del decreto legge n. 78 del 2015, prevedendo che il riparto medesimo sia effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con riferimento ai commi da 22 a 24, si evidenzia che l'art. 77-quater del D.L. 112/2008 regola ai commi 2, 3 e 4 le modalità di trasferimento mensile alle regioni delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria (IRAP, Addizionale regionale all'IRPEF, Compartecipazione all'IVA), prevedendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel caso in cui le somme stabilite per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale non siano sufficienti a coprire la quota mensile da assicurare a ogni regione (per carenza di entrate fiscali o per indisponibilità piena della compartecipazione all'IVA stabilita per l'esercizio di riferimento). La regolazione delle anticipazioni di tesoreria è disposta con il gettito dei tributi regionali, con esclusione dei proventi derivanti dalle manovre regionali relative all'IRAP e all'Addizionale regionale all'IRPEF, con la quota di compartecipazione all'IVA destinata al finanziamento della spesa sanitaria ed eventualmente, nel caso in cui i gettiti effettivi dei tributi regionali siano stati inferiori a quelli stimati, con il fondo di garanzia, di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs 56/2000. Attualmente le contabilizzazioni di tesoreria evidenziano anticipazioni sanità non ancora regolate, riferite agli anni 2013 e precedenti per un importo complessivo di circa 10 mld/€. La mancata regolazione delle anticipazioni è diretta conseguenza di due fattori. In primo luogo i tempi non brevi necessari per la chiusura contabile delle situazioni annuali, subordinata alla quantificazione definitiva da parte del Dipartimento delle finanze dei gettiti delle manovre regionali per IRAP e Addizionale all'IRPEF, che avviene non prima della fine del secondo anno successivo a quello di

riferimento. In secondo luogo i tempi di definizione dei DPCM di assegnazione della compartecipazione all'IVA e i termini di perenzione dei residui passivi che, fino a tutto il 2016, scattano al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno. Sulla base delle considerazioni precedenti la norma in esame prevede, al comma 22, di chiudere le partite debitorie nei confronti delle regioni a statuto ordinario iscritte nel conto del patrimonio a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31.12.2016. Il comma 23 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle relative operazioni di sistemazione contabile nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016. Conseguentemente, il comma 24 prevede che le Regioni registrano le operazioni di sistemazione contabile nelle scritture contabili dell'esercizio 2016 e che le stesse non rilevano ai fini del conseguimento del saldo tra entrate e spese finali previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge di stabilità 2016. Per le regioni l'esclusione dell'entrata per compartecipazione IVA dal vincolo del pareggio viene inserita a titolo prudenziale, solo per evitare eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti da operazioni di regolazione contabile registrate con modalità non corrette. Infatti, le regolazioni contabili riguardanti le anticipazioni di sanità sono effettuate dalle regioni in termini di sola cassa (in c/residui), tenuto conto che le stesse dovrebbero avere già accertato le entrate da compartecipazione IVA nell'esercizio di competenza, a copertura delle spese sanitarie dell'esercizio. Se per motivazioni differenti il bilancio regionale non presenta più il residuo attivo, non è possibile effettuare la regolazione contabile in termini di competenza finanziaria e pertanto è da ritenere che la Regione non farà alcuna operazione di regolarizzazione.

La norma di cui al comma 25 si pone l'obiettivo di integrare il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) con il monitoraggio dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche effettuato attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC). Attualmente PCC acquisisce automaticamente le fatture passive dal sistema di interscambio (SDI), che è gestito dall'Agenzia delle Entrate, mentre il compito di aggiornare le informazioni sullo stato del debito (liquidazioni, pagamenti, sospensioni, ecc.) è in capo a ciascuna delle amministrazioni debitorie, che devono trasmettere le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati. L'integrazione tra i due sistemi di monitoraggio consentirà l'acquisizione automatica di informazioni sui pagamenti dei debiti commerciali, senza chiedere agli enti l'elaborazione e la trasmissione di dati ed informazioni contabili. Tale modalità di acquisizione dei dati consentirà al sistema SIOPE di evolvere per permettere di tracciare tutte le fasi del ciclo passivo dall'impegno e/o dall'ordine fino all'estinzione del debito. In particolare, la norma inserisce nell'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, dopo il comma 8, riguardante la disciplina della rilevazione SIOPE, i commi 8-bis e 8-ter. Il comma 8-bis rende obbligatorio per tutte le Amministrazioni pubbliche, come definite dalla legge n. 196 del 2009, l'uso del mandato e della reversale elettronica (Ordinativo Informatico) secondo lo standard definito da Agid. L'ordinativo informatico dovrà essere inviato ai tesorieri/cassieri per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, realizzata e gestita dalla Banca d'Italia, in modo da consentire di intercettare in modo automatico tutte le transazioni tra amministrazioni e tesorieri. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento difformi dallo standard definiti da AGID, non trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE. Il comma 8-ter prevede un'attuazione graduale della norma, con le stesse modalità adottate per la vecchia rilevazione SIOPE, attraverso successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che disporranno il coinvolgimento progressivo dei vari settori delle Amministrazioni pubbliche.

Titolo IX

Disposizioni in materia di entrate

Art.67

(Norme antielusive e di contrasto all'evasione)

Con lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame viene inserita all'art.6 del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina della circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, una disposizione legislativa che prescrive l'obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento (posizione e misurazione delle quantità scaricate) per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che non hanno ancora assolto l'accisa.

La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata all'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione. In proposito saranno di ausilio le tecnologie già esistenti di localizzazione dei mezzi viaggianti.

Tale iniziativa muove dall'esigenza di introdurre una piattaforma di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale così da contrastare fenomeni di evasione d'accisa e, al contempo, precostituisce la

base per sviluppare forme di semplificazioni tributarie a favore degli operatori del settore.

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame viene integrato l'art. 8, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95 recante la disciplina del destinatario registrato al fine di rendere ancor più coerente la vigente disposizione con le prerogative proprie di tale operatore.

Al destinatario registrato, figura tipizzata di soggetto obbligato d'imposta, viene riconosciuta la possibilità di ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, in ciò accomunandosi alla figura principale del settore di che trattasi ovvero il depositario autorizzato.

Atteso inoltre che la qualificazione di destinatario registrato viene riconosciuta anche a soggetti già operanti come titolari di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta, sorge la necessità di meglio specificarne i requisiti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché di fissare il principio della separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti, pur ricevuti nel medesimo impianto, che si trovano tuttavia in due differenti posizioni fiscali (beni ricevuti in regime sospensivo, da una parte, e beni ricevuti assoggettati ad accisa, dall'altra).

La misura in questione si propone, con il perseguimento degli obiettivi descritti, di rafforzare i poteri dell'Amministrazione finanziaria e di contrastare più efficacemente, mediante la gestione differenziata dei prodotti detenuti nell'impianto, fenomeni illeciti che alterano le regole di concorrenza nel particolare segmento di mercato.

Con lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame viene inserita all'art.12, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina della circolazione di prodotti assoggettati ad accisa, una disposizione legislativa che prescrive l'obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che hanno assolto l'accisa.

La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata, per effetto del rinvio all'art.6, comma 15-bis, all'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione. In proposito saranno di ausilio le tecnologie già esistenti di localizzazione dei mezzi viaggianti.

Tale iniziativa muove dall'esigenza di introdurre una piattaforma di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale così da contrastare fenomeni di evasione d'accisa e, al contempo, precostituisce la base per sviluppare forme di semplificazioni tributarie a favore degli operatori del settore.

Con lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame vengono inserite all'art.18, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina dei poteri e controlli, specifiche previsioni per estendere le potestà già riconosciute all'Amministrazione finanziaria anche nei confronti dei soggetti esercenti impianti di distribuzione carburanti e depositi commerciali ad imposta assolta.

Tale proposta consentirà di meglio contrastare fenomeni di irregolare commercializzazione di prodotti sottratti all'accertamento.

Con il comma 1, lett. D) dell'articolo in esame viene sostituito l'articolo 23 del d.lgs. n. 504 del 1995, recante la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, al fine di: a) coniugarne il contenuto alla disciplina amministrativa degli impianti di produzione e stoccaggio dei cennati prodotti innovata dal decreto legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012; b) introdurre i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e ridetermina i vigenti requisiti oggettivi, prevenendo in modo più efficace fenomeni di illegalità; c) inserire misure di semplificazione per la loro gestione.

La nuova disposizione conferma che il regime del deposito fiscale è consentito *ope legis* per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici allorché vengano realizzati: a) i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 2, vale a dire quei prodotti per i quali il testo unico delle accise prevede uno specifico livello di tassazione; b) i restanti prodotti energetici quando destinati ad essere impiegati come carburanti o combustibili; c) qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato come carburante o qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato come combustibile.

L'esercizio dei predetti impianti continua ad essere, necessariamente, subordinato al rilascio della licenza fiscale.

Viene confermata la possibilità per i depositi commerciali di prodotti energetici di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, declinando, in modo più stringente rispetto alla disposizione vigente, le condizioni che devono sussistere per il rilascio della relativa autorizzazione.

In particolare, tenendo conto delle innovazioni introdotte dall'art. 57 del menzionato decreto legge n. 5 del 2012, che ha ricondotto in capo al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio delle autorizzazioni degli impianti individuati come strategici, annoverando tra questi i depositi di prodotti energetici, escluso il G.P.L., aventi una capacità non inferiore a 10.000 mc. e i depositi di G.P.L. di capacità

non inferiore a 200 tonnellate vale a dire 400 mc., il comma 3 prevede che per i predetti depositi l'autorizzazione venga rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto stesso.

Viene, altresì, subordinata l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, per gli impianti di capacità inferiore, che da un punto di vista del regime amministrativo degli impianti non sono considerati strategici, alla sussistenza non solo delle predette necessità operative e di approvvigionamento ma anche di ulteriori particolari condizioni oggettive tali da giustificare l'operatività in regime sospensivo.

Si conferma che l'esercizio in regime di deposito fiscale dei predetti depositi è subordinato al rilascio della licenza fiscale.

Vengono stabiliti i requisiti soggettivi che non consentono il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di prodotti energetici ovvero il rilascio della licenza per le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione, e che comportano la sospensione o revoca dei predetti provvedimenti.

Viene disciplinata la procedura da osservare nelle ipotesi in cui sia verificata l'assenza delle condizioni fissate dal comma 4, contemplando l'emanazione di un provvedimento di sospensione fino al ripristino delle medesime entro un termine prefissato e l'eventuale rilascio della licenza per l'esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assolta.

Si conferma la facoltà dell'Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l'installazione di appositi strumenti di misura e di adottare sistemi di verifica e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche.

Si consente all'Agenzia di procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di un idoneo sistema di controllo informatizzato della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema.

Si vieta di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici, per i quali sono previste dall'allegato I specifiche aliquote, ad accisa assolta.

Si consente che i prodotti già immessi in consumo possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscele o rilavorazioni.

Infine, viene confermato che l'intera disposizione, vale a dire il regime del deposito fiscale, non si applica al gas naturale, al carbone, alla lignite ed al coke.

Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale di cui al comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificate dal medesimo comma 3, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.

Commi da 3 a 7

In previsione della futura istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali rilasciati, con il **comma 3** si prevede che l'esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest'ultimo.

La norma, inoltre, al fine di evitare che la richiesta di inserire il codice fiscale possa causare disagio all'esercente, prevede che il cliente non possa chiedere l'inserimento del proprio numero di codice dopo l'effettuazione dell'operazione. I **commi 4 e 5**, rispettivamente, demandano a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione di disposizioni attuative e stabiliscono la decorrenza di quanto stabilito al **comma 3**.

Al **comma 6** si prevede l'introduzione di una lotteria nazionale cui possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l'acquisto di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. L'acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi IVA, laddove l'acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate (**comma 7**).

Art.68

(Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica– A.C.E)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella dell'IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

La revisione dell'imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l'introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d'impresa, va invece

nella direzione dell'uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull'aiuto alla crescita economica (ACE).

In particolare, l'articolo prevede l'inserimento nel testo unico delle imposte sui redditi di una nuova disciplina concernente la tassazione proporzionale del reddito d'impresa per società di persone e imprese individuali.

Previa opzione, il reddito d'impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES, mentre le somme che l'imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall'impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d'impresa.

In sintesi, il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti:

- 1) tassare alla medesima aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- 2) il reddito non distribuito è tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- 3) considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- 4) scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;
- 5) la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall'impresa o dalla società;
- 6) risultano deducibili dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti. In sostanza l'IRI è pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata.

Valga il seguente esempio:

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, è tassata ai fini IRPEF.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate tassate ad IRPEF	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili
n.	100	40	60	
n.+1	100	60	40	
n.+2	20	50	0	30
n.+3	170	40	100	0
Totale	390	190	200	0

Da quanto sin qui descritto, è evidente che nel nuovo regime dell'IRI, l'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata. In altre parole, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata. Al contempo, i redditi d'impresa eccedenti la misura dell'utile d'esercizio in modo definitivo restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento,

analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES.

Ai fini della determinazione del limite di deducibilità delle somme prelevate, il reddito d'esercizio, o di esercizi precedenti, va considerato al netto delle perdite IRI riportabili sia se queste sono dovute a eccedenze di somme prelevate in altro periodo rispetto agli utili realizzati nello stesso periodo che trovano capienza negli utili conseguiti in esercizi precedenti sia se sono state conseguite nell'ordinaria attività.

Valgano i seguenti esempi:

1. Somme prelevate eccedenti il reddito di periodo

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
<i>n.</i>	100	40	60		100	40	60
<i>n.+1</i>	100	60	40		200	100	100
<i>n.+2</i>	20	50		30	220	150	70 (100-30)
<i>n.+3</i>	170	40	100		360	190	170
TOTALE	390	190	200				

Al periodo n+2 matura una perdita di periodo pari a 30, dovuta a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo. Tale perdita riduce a 70 il plafond di reddito tassato ai fini IRI.

Nel periodo n+3, il reddito prodotto di 170 è ridotto di 40, per somme prelevate, e di 30 per effetto del riporto della perdita pregressa; di conseguenza, il reddito del periodo che è assoggettato all'aliquota IRI è pari a 100. Il plafond IRI al periodo n+3 aumenta a 170.

Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200 con un plafond residuo di 170, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF.

In sostanza, come si evince dall'esempio e dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde sempre alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

2. Presenza di perdite di gestione

Reddito d'impresa prodotto nell'anno n 100, con prelevamento di 40.

Nell'anno (n+1) l'impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60.

Nell'anno (n+2), l'impresa produce una perdita pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50.

Nell'anno (n+3) l'impresa produce un reddito di 30 e vengono effettuati prelevamenti per 40.

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
<i>n.</i>	100	40	60		100	40	60
<i>n.+1</i>	100	60	40		200	100	100
<i>n.+2</i>	-20	50		70	180	150	30 (100-70)
<i>n.+3</i>	30	40			210	190	20 (30-10)
TOTALE	210	190	100				

Al periodo n+2 matura una perdita complessiva pari a 70, dovuta a perdita ordinaria di gestione per 20 ed a perdita per utili prelevati in eccedenza per 50. La perdita complessiva riduce il plafond di reddito tassato IRI ai fini del prelievo di utili in futuro. Nel periodo n+3 il prelievo di 40 sarà effettuato per 30 nei limiti del reddito di periodo e per i restanti 10 nel limite del plafond disponibile rappresentato dal reddito IRI che scende a 20.

Di conseguenza, alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 100 con un plafond residuo di 20, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF.

Anche in questo caso, come si evince dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

7) la revisione agisce in continuità con l'ACE in quanto favorisce la patrimonializzazione delle imprese poiché scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene, in sostanza, possibile ridurre il carico fiscale sul reddito non distribuito dall'impresa (che, quindi, resta all'interno della stessa) e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l'imprenditore, o il socio, riceve dall'azienda.

Il comma 1 del nuovo articolo 55-bis del TUIR, introdotto dalla lettera b) del comma 1, individua i soggetti beneficiari del regime IRI negli imprenditori individuali e nelle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria che hanno optato per l'applicazione di tale regime. Il reddito è determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa previste dal capo VI del TUIR ed è diminuito dei compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o dell'utile riportato a nuovo dall'imprenditore o dai collaboratori familiari (o dai soci) nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati.

Il comma 2 dell'art. 55-bis disciplina la possibilità di riportare in avanti le perdite, senza limiti temporali, al fine di utilizzarle in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Inoltre, è disciplinato il trattamento delle perdite maturate dalla società e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime dell'IRI.

Il comma 3 dell'art. 55-bis disciplina le modalità di imposizione dei compensi prelevati, a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve, dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci, stabilendo che gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile in capo al percettore come reddito di impresa.

Il comma 4 dell'art. 55-bis consente di optare per il regime IRI agli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria. Il regime è, quindi, fruibile da tutti i soggetti IRPEF che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale e, quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata. La disposizione prevede che l'esercizio di opzione per il regime IRI è effettuata dall'imprenditore e dalla società di persona nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.

Il comma 5 dell'art. 55-bis prevede che, nel regime IRI, non trova applicazione l'imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, prevista dall'articolo 5, in quanto l'imposta sui redditi d'impresa è a carico della società di persone. Di conseguenza, non trova altresì applicazione l'art. 68, comma 6, quinto periodo, del Tuir essendo un criterio di determinazione del costo fiscale della partecipazione in società di persone connesso al regime di imputazione per trasparenza. Resta ferma l'applicazione della presunzione di proporzionalità ai conferimenti eseguiti previsto dall'articolo 5 del TUIR per la concorrenza del reddito d'impresa prodotto dalla società in capo ai soci.

Il comma 6 dell'art. 55-bis regola la distribuzione delle riserve pregresse di utili successivamente all'ingresso nel regime IRI. All'uopo, si è garantita l'irrilevanza reddituale delle somme prelevate dall'imprenditore o socio a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza "fuori dal regime IRI", stabilendo, contestualmente, una presunzione per cui si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime.

Ai fini di coordinamento, la lettera a) del comma 1 è volta a includere tra le fattispecie reddituali imponibili per i soggetti non residenti i compensi erogati ai soci di società di persone commerciali ai sensi dell'articolo 55-bis, all'uopo integrando l'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi.

La lettera c) del comma 1 dello schema normativo, in coerenza con l'introduzione nel sistema tributario della disciplina IRI, riscrive l'articolo 116 del testo unico che consente l'opzione per la trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria, prevedendo la possibilità per le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa, di optare per il regime IRI. La scelta è volta ad evitare la disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra le società di persone commerciali in contabilità ordinaria e quelle società di capitali che proprio

in virtù della composizione della base societaria – formata unicamente da un numero limitato di persone fisiche – e dei limiti dimensionali dell’attività esercitata, si trovano in una situazione fattuale analoga. In particolare, nel comma 3 del nuovo articolo 116, nel consentire l’opzione per il regime IRI alle società di capitali a ristretta base societaria, si prevede l’applicazione per queste ultime delle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF. Nel secondo periodo del medesimo comma si chiarisce che gli utili derivanti dalla partecipazioni in detti soggetti sono trattati alla stregua dei compensi previsti dal comma 2 dell’articolo 55-bis e, quindi, perdono la natura di redditi di capitali ma concorrono alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa. A ciò consegue la non applicazione delle ritenute d’acconto previste dagli articoli 26 e ss. dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I commi da 3 a 7 apportano alcune modifiche alla disciplina agevolativa dell’ACE sia a fini di razionalizzazione del sistema sia per adeguarla ulteriormente al mutato assetto delle condizioni di mercato. In particolare, con le previsioni del comma 3 si estendono anche all’eccedenza ACE (e, in taluni casi, anche all’eccedenza di interessi passivi, laddove non già previsto) le medesime limitazioni vigenti nel sistema del reddito di impresa per il riporto delle perdite fiscali nei successivi periodi d’imposta in casi di presunto “commercio di bare fiscali”, realizzabile attraverso operazioni straordinarie. Con l’occasione viene anche modificata la previsione dell’articolo 181, comma 1, estendendo le consuete limitazioni al riporto delle perdite anche all’eccedenza di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché all’eccedenza ACE nel caso di operazioni di fusioni o scissione transfrontaliere. In quanto sistematicamente desumibile già sulla base di considerazioni sistematiche, invece, non si è ritenuto necessario specificare espressamente nella norma che in tali ultime operazioni il criterio proporzionale di cui all’art. 181 TUIR vale anche per determinare la variazione del capitale proprio (cd. base ACE) che conserva una connotazione “territoriale” successivamente alla data di efficacia della operazione transfrontaliera rispetto alla componente che deve considerarsi “extra-territoriale” a partire da tale data. Viene altresì introdotta una norma di coordinamento per innalzare il livello oltre il quale la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva nei casi di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o piano attestato o di procedure estere equivalenti; al precedente limite costituito dalle perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del T.U.I.R. e dagli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96, vengono ora aggiunte anche le deduzioni della variazione ACE e le eccedenze ACE riportabili in avanti.

Tra le modifiche volte alla razionalizzazione della disciplina ACE va segnalato che le norme prevedono che il beneficio si applichi per i soggetti IRPEF con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES (lettera e) del comma 4). Tale previsione è volta a calcolare il beneficio ACE per i soggetti IRPEF secondo il criterio “incrementale” che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio tipico dei soggetti IRES in luogo di quello finora adottato e riservato ai soggetti IRPEF per i quali rilevava l’intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio.

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell’ACE “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 – in luogo degli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da computarsi, in linea “teorica” nel nuovo assetto, analiticamente. Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria. La norma si applica “a regime”, anche per gli anni successivi al 2016 (in tal senso è il comma 6).

Inoltre, con la lettera b) viene disposta la formale soppressione del c.d. regime di super-ACE rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione;

Con le lettere a) e c), del comma 4 al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, si prevede la modifica della misura dell’aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale. Tale aliquota viene stabilita normativamente, a partire dal primo periodo d’imposta successivo al periodo transitorio (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018), nella misura del 2,7 per cento mentre per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 la predetta misura è fissata al 2,3 per cento.

Inoltre, per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, si è ritenuto di reintrodurre (il nuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, inserito dalla lettera d) del comma 4) la disposizione già esistente nell’ambito della disciplina della cd. *dual income tax* (DIT) di cui l’ACE ne ricalca i tratti principali, sterilizzando la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Anche in questo caso,

come, peraltro, già previsto in tema di DIT, tale disposizione limitativa non è applicabile, per ovvi motivi, alle banche e alle imprese di assicurazione.

Le disposizioni introdotte con il comma 4, lettere d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con il comma 7 si prevedono disposizioni specifiche per il calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art.69

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall'articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all'8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2019.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis del Tuir (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2015 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art.70

(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei

beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l'ambito temporale delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell'assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale.

L'estromissione, come noto, è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

In base alla disposizione in commento, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2017 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Art. 71**(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)**

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta contenuta nell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell'articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell'ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell'apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l'altro, anche previsto che, qualora successivamente all'apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all'emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 e l'abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell'appurata infruttuosità della procedura stessa.

Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 72**(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)**

Lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi che costituiscono la cosiddetta Internet of Things ed il passaggio alla tecnologia denominata 5G richiedono l'individuazione e l'utilizzo efficiente di risorse spettrali dedicate (licenziate e non).

In questo quadro, in Europa vi è un crescente interesse politico e industriale circa un dispiegamento tempestivo della tecnologia 5G, in anticipo rispetto all'obiettivo del 2020 sinora comunemente identificato. Con l'autorizzazione al cambio della tecnologia (refarming) e la connessa proroga delle scadenze di diritti d'uso delle frequenze di cui trattasi si consegue l'obiettivo di incentivare una maggiore efficienza nell'uso dello spettro fornendo contestualmente agli operatori la possibilità di incentivarne l'utilizzo per lo sviluppo di nuove applicazioni e di nuovi servizi legati all'ecosistema 5G e sfruttare le opportunità economiche da essi derivanti.

La disposizione di cui trattasi riguarda la disciplina del cambio di tecnologia e della connessa proroga delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz con scadenza al 30 giugno 2018 alla luce delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 1-bis della legge 2 aprile 2007 n. 40 al fine di allineare la scadenza dei suddetti diritti d'uso al 31 dicembre 2029, ultima data vigente di scadenza di diritti d'uso associati ad altre bande utilizzate dagli operatori di servizi di telecomunicazione mobile, ed a condizioni di pagamento incentivanti.

In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029, compensando la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM.

In considerazione dell'autorizzazione al cambio della tecnologia a far data dal 1° luglio 2017 e della proroga delle suddette condizioni tecniche fino alla data del 31 dicembre 2029 agli importi dovuti per i contributi viene applicata una maggiorazione del 30% ed un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell'ultima asta antecedente alla data di presentazione dell'istanza. Al comma 7 si disciplina l'ipotesi in cui i diritti d'uso delle frequenze non saranno oggetto di proroga alla scadenza: in tal caso le frequenze saranno messe a gara entro il 30 giugno 2017, secondo criteri e procedure che verranno definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La base d'asta è pari ad almeno il valore dei contributi maggiorato del 40%.

Nel comma 8 si reca che i maggiori introiti per il 2017 derivanti dal presente articolo sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, commi 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al precedente periodo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

Art.73

(Gara Superenalotto)

Nel mese di giugno 2018 verrà a scadenza la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e giochi complementari e opzionali, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla Società Sisal Spa, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 90 e 91, della legge n. 296/2006.

La concessione in essere, relativa ai "giochi numerici a totalizzatore", comprende le seguenti tipologie di gioco:

- SuperEnalotto e il gioco accessorio Superstar;
- SiVinceTutto SuperEnalotto;
- Vinci per la Vita-Win for Life;
- Eurojackpot.

Considerata la citata scadenza della concessione, le relative procedure di gara dovranno essere espletate nel corso dell'anno 2017, per cui si rende necessario prevedere la relativa disciplina.

Considerata la recente introduzione del nuovo codice degli appalti, si è ritenuto opportuno richiamarne i principi, unitamente a quelli della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, all'interno del comma 1, con valenza generale per tutte le concessioni di gioco.

In attuazione dei suddetti principi, la norma in esame contiene le disposizioni per la procedura ad evidenza pubblica relativa ai giochi numerici a totalizzatore, sulla falsariga di quella relativa alla concessione in scadenza, disciplinata dall'art. 1, comma 90, della legge 27.12.2006, n. 296 ("Legge finanziaria per il 2007"). 1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di queste attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a

quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
- b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
- c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
- e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- e) facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
- f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
- g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).

Il comma 2 prevede che al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete, tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 74

(Interventi diversi)

Commi 1 4 (Centri di servizio di volontariato finanziati dalle Fondazioni bancarie)

L'attività dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), volti a sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato e normati sulla base della legge 266 del 1991, è finanziata annualmente dalle Fondazioni di origine bancaria , articolo 15, in funzione di una quota del risultato di esercizio netto (un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento, delle riserve obbligatorie e delle risorse da destinare per legge ai settori rilevanti).

La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta pari al 100% delle risorse aggiuntive che le Fondazioni di origine bancaria vorranno volontariamente destinare a favore del sistema dei CSV (ivi inclusi i Co.Ge.), sino ad un massimi complessivo di 10 milioni di euro.

Comma 5 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali)

La disposizione prevede che al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019.

Comma 6 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA)

La norma apporta talune modifiche ed integrazioni alla disciplina della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191 (di seguito, 'D.L. 191/2015'), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, quale da ultimo integrato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La norma in esame modifica, in primo luogo, il comma

3 dell'articolo 1 del citato D.L. 191/2015, con particolare riferimento ai termini per il rimborso, da parte dell'amministrazione straordinaria, del prestito statale di € 300 milioni ivi previsto. Segnatamente, per effetto delle modifiche introdotte, il termine entro il quale l'amministrazione straordinaria dovrà provvedere alla restituzione del prestito di cui sopra viene fissato in 60 giorni decorrenti dalla data in cui diverrà efficace il trasferimento a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di dismissione in corso di svolgimento, anziché dalla data di adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività di impresa (art. 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270), come previsto dalla previgente formulazione dell'articolo 1, comma 3 del D.L. 191/2015. Tale modificazione si rende necessaria al fine di non ritardare il rimborso del prestito statale di cui sopra, tenuto conto delle disposizioni introdotte alla lettera b) della norma in esame, per effetto delle quali l'adozione del sopra richiamato decreto dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa dell'amministrazione straordinaria potrebbe non fare immediatamente seguito al perfezionamento della cessione dei relativi complessi aziendali, potendo essere rinviata sino alla integrazione cessazione, da parte della medesima amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzione inerenti all'attuazione del piano ambientale o degli ulteriori interventi che i commissari straordinari sono autorizzati ad eseguire. La norma in esame, infine, prevede, alla lettera b) l'introduzione, all'articolo 1 del citato D.L. 191/2015, di un nuovo comma 8.4., recante disposizioni volte a definire le attività e le funzioni di competenza dei commissari della procedura di amministrazione straordinaria nella fase successiva al trasferimento dei complessi aziendali, con riguardo, in particolare, all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria afferente i complessi aziendali trasferiti. In proposito, le disposizioni introdotte prevedono che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali in capo al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso cui i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgeranno o proseguiranno le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2014, come eventualmente modificato all'esito della procedura prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1 del D.L. 191/2015. Per consentire l'espletamento di tali attività da parte dell'organo commissariale, è altresì previsto che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria sia da intendersi esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto piano ambientale, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della citato comma 8.1. o di altra norma di legge. È inoltre previsto che, nel medesimo termine, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria possano individuare ed attuare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Sempre al fine di consentire all'organo commissariale di poter dare corso allo svolgimento delle attività di cui sopra è infine previsto che il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 possa essere adottato solo a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del piano ambientale, come eventualmente modificato, ovvero degli ulteriori interventi che i medesimi commissari sono autorizzati ad eseguire.

Commi 7-8 (Agenda digitale)

La disposizione prevede che per il supporto delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79 è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni per il 2018 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Al finanziamento delle iniziative possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020."

Commi 9 e 10 (Cultura lingua italiana all'estero)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

Commi 11- 12 (Progetto Ryder Cup 2022)

La disposizione prevede che per l'adempimento degli impegni assunti in relazione al "Progetto Ryder Cup 2022" nel periodo 2017-2027, non coperti dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato. La Federazione Italiana Golf provvederà a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi.

Comma 13 (Credito sportivo)

La disposizione prevede che il Fondo di cui all'art. 90, co. 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato Italiano paraolimpico, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionale di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.

Comma 14 Centro METEO

La disposizione prevede che ai fini di sostenere il progetto di localizzazione, nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast", venga autorizzata una spesa pari a 15 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni per il 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo ed il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e climatologia. Con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca sono attribuite alla regione Emilia Romagna le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e definiti gli ulteriori interventi previsti dal presente comma.

Comma 15. *(Soprintendenze speciali di Roma e Pompei)*. Al fine di riorganizzare le Soprintendenze speciali di Roma e Pompei e adeguarle ai nuovi standard in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "il 31 gennaio 2017".

Commi 16- 34 (Interventi per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l'infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021»).

Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS S.p.A. è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno. Per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato del Governo, può avvalersi, in qualità di Soggetto Attuatore, delle strutture di ANAS S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario delegato del Governo nel limite delle risorse finanziarie previste e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di un Piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato su una sezione dedicata del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito della società ANAS S.p.A. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel Piano, il Commissario delegato del Governo, entro trenta giorni dalla prima approvazione del Piano e, successivamente, entro dieci giorni

dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del Piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 241 del 1990. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il Commissario delegato del Governo, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano. Ove necessario, il Commissario delegato del Governo, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario delegato del Governo, per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per le finalità previste, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Per le medesime finalità, l'amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno. Per l'attuazione degli interventi il Commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario delegato del Governo, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del Commissario delegato del Governo. Il Piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato sulla sezione dedicata del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. I Commissari delegati del Governo, al termine dell'incarico commissariale, inviano al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della Provincia di Belluno e il sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato il commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

- progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli impianti esistenti;
- progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli esistenti;
- progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché l'adeguamento e il miglioramento delle esistenti;
- progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

Il Commissario *ad acta*, nel limite delle risorse finanziarie previste e delle risorse messe a disposizione dagli Enti territoriali coinvolti e dal Comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato Comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del Comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad*

acta. Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comitato medesimo. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il Commissario ad acta, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2021. Gli Enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al Commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività. Per le finalità oltre alle risorse rese disponibili dal Comitato organizzatore, dal Fondo dei comuni di confine, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Comma 35 (Reperimento di risorse pubbliche per la rifunionalizzazione degli immobili pubblici)

La proposta in parola si inserisce nell'articolo comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che prevede per gli enti previdenziali la possibilità di destinare una quota parte delle proprie risorse finanziarie all'acquisto di immobili già condotti in locazione passiva dalle Amministrazioni pubbliche, rinviando le previsioni attuative di tali disposizioni ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze (DM 10.6.2011).

In particolare, si prevede che detti enti possano destinare tali risorse anche all'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia quelle inserite nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche ricadenti del conto economico consolidato dello Stato elaborato dall'ISTAT), da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese dei medesimi enti, degli interventi e delle opere necessari alla rifunionalizzazione degli immobili stessi.

Si precisa, altresì, espressamente che gli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali non devono essere già concessi in locazione a terzi.

In sostanza, la proposta normativa è finalizzata a rendere possibile l'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche da parte di INAIL, da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese di INAIL, degli interventi e delle opere necessari alla riqualificazione degli immobili stessi. L'intervento normativo, in assenza di risorse finanziarie dell'Agenzia del Demanio destinabili allo scopo, consentirebbe di utilizzare le risorse di INAIL per la rifunionalizzazione degli immobili pubblici da locare alle Amministrazioni pubbliche, dietro pagamento di un canone ad altro soggetto pubblico (INAIL)..

Si precisa, altresì, che ai contratti di locazione inerenti gli immobili acquistati ai sensi delle previsioni in discussione non si applicano le riduzioni del canone previste dall'art. 3 d.l. 95/2012.

In definitiva, le operazioni a cui la proposta mira a dare soluzione sono quelle legate alla creazione di poli logistici che consentono la concentrazione di un unico immobile di più uffici pubblici (cd. *federal building*) presenti nel territorio in modo da efficientare e razionalizzare gli spazi nonché l'erogazione di servizi e consentire risparmi in termini di spese di gestione.

Art. 75

(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

Nei documenti di economia e finanza del 2015 e del 2016 – Sezione III – Piano Nazionale di riforma è stata prevista l'adozione di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione istituzionale e amministrativa, all'adozione delle buone pratiche finora realizzate, alla transizione verso la legalità delle aziende confiscate. La norma definisce modalità e termini di adozione della strategia nazionale e, al fine di rafforzare il quadro

degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nello specifico settore, prevede anche la possibilità di finanziare le azioni già previste dall'art. 1 c. 196 della legge 208/2015 a sostegno delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, dai programmi operativi complementari di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud. A tal fine viene previsto anche l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 2 prevede che al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni

Art. 76

(Interpretazione dell'art.1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate nel novembre 2015 dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito "d.lgs.180/2015"), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria.

Come noto il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, d.lgs 180/2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 1, comma 848, della legge 208/2015 assicura le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, prevede le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

La norma interpretativa chiarisce il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, anche con riferimento a eventuali modifiche del programma di risoluzione, nonché le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni addizionali previste dalla previsione de quo.

Poiché al Fondo di risoluzione nazionale afferiscono solo risorse private e non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 77

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

La disposizione è volta alla realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, da approvarsi entro il 30 giugno 2017 con apposito dPCM.

Art. 78

(Scuole paritarie e materne)

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. "Il comma 2 modifica all'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole “400 euro” sono sostituite dalle seguenti “ 640 euro per l’anno 2016, 750 euro per l’anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2018,”.

Il comma 3 prevede la proroga dei comandi delle scuole all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

Il comma 4 prevede che per l’anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni

Titolo XI

Fondi ed ulteriori disposizioni finanziarie

Art. 79

(Fondo per l’Africa)

La disposizione prevede l’istituzione , nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie

Art. 80

(Fondo corpi di polizia e Vigili del fuoco)

La disposizione prevede, che per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso Consip SpA, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 180 milioni annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le amministrazioni cui destinare le predette somme.

Art. 81

(Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili)

La disposizione prevede al comma 1 la rideterminazione FISPE ed al comma 2 l’incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 del Fondo esigenze indifferibili

Art. 82

(Rifinanziamento bonus cultura 18 enni)

L’articolo prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017 e restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.

Art.83

(Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)

La disposizione di legge in esame dispone l’incremento ad 1 miliardo di euro del limite massimo annuale di anticipazioni di cassa erogabili a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, attualmente fissato dall’art. 1 comma 243 della legge 147/2013 in 500 milioni di euro annui. La finalità della norma è quella di agevolare ulteriormente l’attuazione degli interventi previsti nei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, a titolarità della Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 84

(Immigrazione)

La disposizione prevede che ulteriori risorse per l’anno 2017, pari a complessivi 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, potranno essere assegnate a valere sulle risorse aggiuntive destinate dall’Unione europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Art. 85**(Eliminazione aumenti Accise ed Iva per l'anno 2017)**

La disposizione prevede l'eliminazione aumenti Accise ed Iva per l'anno 2017

Art.86**(Collaborazione volontaria)**

La disposizione prevede la clausola relativa alla collaborazione volontaria. Si dispone che le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

2. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 1, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 agosto 2017. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al precedente periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. Il comma 3 prevede che nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il comma 4 prevede infine che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma

Art.87**(Fondi Speciali)**

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministero che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (AC 100 - AS 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AS 1629 -AC 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (AS 1261 - AC 3139); Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (AS 951- AC 1082); Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (AC 75- AS 2272) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AC 2233) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (AC 3671) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (AS 1334 - AC 3941);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (AS 1331- AC 3940);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (AS 2027);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (AS 1605 – AC 3942);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (AC 3285 – AS 2406);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (AS 1828);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbé il 22 maggio 2007 (AC 2800 – AS 2472);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (AS 1730- AC 3945);

Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (AC 2710 - AS 2499) ;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (AC 3269 - AS 2469);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (AS 1661 - AC 3943);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (AS 1659 - AC 3299);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (AS 1732 - AC 3946);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5

novembre 2012 (AC 3260 - AS 2498);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (AC 3086 - AS 2523);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (AS 2026 – AC 3947);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (AS 1946 - AC 3944);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (AS 2051);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010 (AS 2052);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 ed a Quito il 20 novembre 2009 (AS 2098);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (AS 2106);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (AS 2107-AC 3766);

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (AS 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (AS 2099-AC 3765);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1 dicembre 2014 (AS 2182);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 (AS 2186);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il ministero della Difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 (AS 2184);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (AS 2183);

Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (AC 3511-AS 2405);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (AC 3530 - AS 2404);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali in materia di trasporti: a)Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b)Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma il 18 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; j) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; k) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (AC 3917); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005 (AC 3760); Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (AC 3916); Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 (AC 3880); Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro sulla cooperazione scientifica e tecnologia, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma il 18 marzo 2000 (AC 3980); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (AC 3867-AS 2524); Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (AC 3759-AS 2466); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (AC 4039); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (di seguito Opera), fatto a Parigi il 24 febbraio 2015; b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia 18 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo di cui alla presente lettera (AS 2551);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (AC 4079). L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate ad ulteriori accordi internazionali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria del disegno di legge concernente Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (A.C. 1533 - AS 1892) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria del disegno di legge concernente Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AC 3012-AS 2085) nonché le risorse destinate al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e per interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (AS 2287-AC 4080); Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65); Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (AC 1994-AS 580), nonché le risorse destinate al Potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza e per Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato a favore di Interventi per la manutenzione delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è preordinato per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (AC 4079) nonché per il finanziamento di Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per gli Interventi a favore della difesa del suolo e per Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi e destinati all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

PARTE II**SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione**

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici**Titolo I****Risultati differenziali****Art. 1***(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, che include le voci relative alle regolazioni contabili e debitorie, comprensivo degli effetti della manovra disposta con il Disegno di legge di bilancio nel suo complesso e degli effetti del decreto legge n. 193 del 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, ammonta in termini di competenza a -38,6 miliardi di euro nel 2017, -27,2 miliardi di euro nel 2018 e -8,6 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -40,5 miliardi nel 2017, -28,1 miliardi nel 2018 e -9,7 miliardi di euro nel 2019). In termini di cassa, il corrispondente saldo di bilancio risulta pari a -102,6 miliardi di euro nel 2017, -77,5 miliardi di euro nel 2018 e -57,2 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -103,9 miliardi nel 2017, -78,3 miliardi nel 2018 e -58,1 miliardi di euro nel 2019).

Il saldo così risultante, per l'esercizio 2017, è inferiore a quanto autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e della Relazione al Parlamento 2016 in considerazione di un indebitamento netto programmatico 2017 di circa un decimo inferiore a quello considerato ai fini della definizione del limite massimo autorizzato dal Parlamento con le citate risoluzioni. Queste, infatti, in relazione alla necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio, avevano autorizzato il Governo a conseguire un indebitamento netto programmatico fino a un limite massimo del 2,4 per cento del PIL nel 2017. Nello stesso esercizio, a fronte di questo livello del deficit, era stato fissato il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in -40,5 miliardi di euro in termini di competenza e in -103,9 miliardi di euro per la cassa. L'indebitamento netto programmatico fissato dal Governo, risultante dopo l'applicazione del Disegno di legge di bilancio e del citato decreto legge n. 193/2016, si colloca invece al 2,3 per cento del PIL.

I valori programmatici del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa sono pertanto rideterminati secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge.

Titolo II**Misure per la crescita****Capo I****Interventi fiscali per la crescita****Art. 2***(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d'imposta strutture ricettive)***Comma 1, lettera c), n. 1) - Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia**

La disposizione in esame prevede, *per le spese sostenute nel 2017 per interventi di ristrutturazione edilizia* (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) *e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici* (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le *spese per interventi di ristrutturazione edilizia*, a decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2016 si rileva un andamento leggermente superiore a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2015.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2017 pari a 19.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2017 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2017 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-56,7	-605,3	-378,3	-378,3	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,3	-527,8	-378,3	+283,7	0

In milioni di euro

Comma 1, lettera c), n. 4 - Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede, per il 2017, agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, risulta un ammontare di spesa per il 2014 di circa 1.100 milioni di euro. Ai fini della stima, in via prudenziale, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2017 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro $(1.700 \times 50\% / 10)$.

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Comma 1, lettera a), n. 1 Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica

La disposizione in esame, inoltre, prevede *per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica*, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2015, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2014 di circa 3.900 milioni di euro. Ai fini della presente stima si ipotizza prudenzialmente una spesa, per il 2017, pari a 4.250 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.050 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.200 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima, per il 2017, un minor gettito IRPEF pari a 202,5 milioni di euro annui $((2.050 \times 29\% + 2.200 \times 65\%) : 10)$.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il 2017 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 512,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 465,9 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +46,6 milioni di IVA e +139,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF/IRES	-30,4	-323,9	-202,5	-202,5	+151,8	0
IRPEF/IRES	0,0	212,0	-90,9	0	0	0
IRAP	0,0	32,6	-14,0	0	0	0
IVA	46,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+16,2	-79,3	-307,4	-202,5	+151,8	0

In milioni di euro

Comma 1, lettera a), n. 3, cpv. 2 septies -Detrazione per interventi di riqualificazione energetica immobili IACP

La disposizione in esame prevede, per le spese per *interventi di riqualificazione energetica sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari* comunque denominati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Ai fini della presente stima si ipotizza una spesa annua pari a 150 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 75 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 75 milioni di euro di spesa incrementale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 9,8 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un

effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 18,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-1,5	-17,1	-26,8	-36,6	-46,3	-54,6	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	4,4	4,4	4,4	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,2	-6,4	-20,0	-29,8	-39,5	-49,5	-52,6	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0

In milioni di euro

Comma 1, lettera a), nn. 2 e 3 - Detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali

La disposizione in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione spettante per gli *interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali*. Qualora i predetti interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione è elevata al 70 %. La detrazione stessa è pari al 75 % qualora l'intervento sia finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Sulla base di pubblicazioni ENEA si stima un ammontare annuo di spese per riqualificazioni globali di interi edifici di circa 100 milioni di euro. Ai fini della presente stima, anche in considerazione dei maggiori benefici fiscali concessi, si considera un ammontare prudenziale di 300 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 150 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 150 milioni di euro di spesa incrementale.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 17,1 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 37,5 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 34,1 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +3,4 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-2,6	-29,9	-47,0	-64,1	-81,2	-95,8	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0
IRPEF/IRES	0,0	15,5	8,9	8,9	8,9	8,9	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,8	-8,6	-33,3	-50,4	-67,5	-85,5	-93,1	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0

In milioni di euro

Comma 1, lettera c), nn. 2 e 3 - Detrazione per interventi antisismici

La disposizione in esame prevede una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di *misure antisismiche* su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione (non solo principale) e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2015, risulta una spesa in oggetto effettuata nel 2014 per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive di circa 300 milioni di euro. Sulla base della distribuzione della popolazione nelle zone sismiche si stima che la zona 3 abbia lo stesso peso relativo della somma delle zone sismiche 1 e 2. Ai fini della presente stima, per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, si ipotizza quindi un ammontare complessivo di 690 milioni di euro. Per quanto riguarda le abitazioni non principali si stima un ammontare base analogo a quello delle abitazioni principali della stessa zona, quindi pari a 300 milioni di euro, raddoppiato per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, per un totale di 600 milioni di euro. Si ottiene quindi un ammontare totale di spesa annua pari a 1.290 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi antisismici relativi alle parti comuni degli edifici, non risultano disponibili dati di dettaglio; ai fini della stima si considera un ammontare di spesa annua pari a 300 milioni di euro. Si stima quindi un totale di spesa pari a 1.590 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 795 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 795 milioni di euro di spesa incrementale.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e di rateizzazione, si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 228,8 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 198,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 189,7 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +18,1 milioni di IVA e +54,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-34,3	-400,4	-629,1	-857,9	-1.086,7	-1.281,2	-693,5	-436,1	-178,7	78,8	331,9	93,0	64,4	35,8	7,2	-17,2	0,0
IRPEF/IRE S	0,0	82,2	47,0	47,0	47,0	47,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	12,6	7,2	7,2	7,2	7,2	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-16,2	-287,5	-556,8	-785,6	-1.014,4	-1.227,0	-734,1	-436,1	-178,7	78,8	331,9	93,0	64,4	35,8	7,2	-17,2	0,0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPEF/IRE S	138,3	1.512,6	1.368,7	1.624,4	1.880,0	2.097,4	1.493,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0
IRAP	0,0	651,7	-173,8	60,3	60,3	60,3	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,0	100,2	-26,7	9,3	9,3	9,3	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	167,0	23,2	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	28,7	-737,5	1.546,0	1.531,6	1.787,2	2.027,8	1.545,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0

In milioni di euro

Comma 2: La disposizione prevede la non cumulabilità dei benefici previsti dall'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies*, 1-*sexies*, del decreto legge n. 63 del 2013 con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Commi 3-6 - Proroga del credito d'imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere e estensione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica

La disposizione in esame prevede la proroga, per il biennio 2017-2018, del credito di imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del decreto legge n. 83 del 2014, con le seguenti modifiche: estensione anche alle strutture che svolgono attività *agrituristica*, incremento della misura del credito al 65% delle spese sostenute e utilizzabilità in F24 in *due* quote annuali.

La legislazione vigente prevede quanto segue:

- un credito di imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute;
- il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti del "*de minimis*";
- il credito d'imposta può essere riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 (*limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019*);

La disposizione in esame, inoltre, prevede, a copertura degli oneri derivanti dalla sopra citata proroga, uno stanziamento che tiene conto delle risorse già stanziare dalla norma originaria.

Al riguardo, si evidenzia che l'Amministrazione, con la Risoluzione del 20 gennaio 2016 n. 5, ha istituito il codice tributo ("6850" denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere" - D.M. 7 maggio 2015) per l'utilizzo in compensazione esterna nel modello F24.

Inoltre, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015, è stato stabilito che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione *non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento*.

Dai dati relativi ai versamenti, risulta a tutt'oggi utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice

tributo 6850, un importo di circa 18 milioni di euro da parte di circa 1.500 contribuenti nel corso del 2016 (febbraio-settembre).

Pertanto, sulla base del valore sopra indicato, si stima venga utilizzato in compensazione un importo annuo di circa 25 milioni di euro.

La disposizione attuale, inoltre, prevede un limite alla compensazione; tuttavia, tenuto conto del fatto che tale limite era di 20 milioni di euro per l'anno 2015, in via prudenziale, si assume che l'importo compensato in F24 sia "non compresso" e riferito a spese avvenute sia nella seconda metà del 2014 che nel corso di tutto il 2015, nella misura di un terzo.

Se si assume, quindi, che 25 milioni di euro siano un terzo del credito di imposta riferibile alla metà del 2014 + un terzo del credito di imposta riferibile a tutto il 2015, si ottiene che l'importo annuo di competenza del credito di imposta, prima del limite di compensabilità e commisurato al 30% delle spese e nei limiti del *de minimis*, è di circa 50 milioni di euro ($25 \text{ mln} / (50\% / 3 + 100\% / 3)$), coerente con la stima originaria.

Pertanto, ipotizzando che l'utilizzo del credito nel 2016 sia costituito, come indicato, da un terzo della metà del 2014 ed un terzo di tutto il 2015, si riporta di seguito la stima degli effetti della misura attualmente vigente:

2016	2017	2018	2019
-25,0	-41,7	-41,7	-16,7

In milioni di euro

Tenuto conto degli attuali livelli di fruizione, come sopra rappresentati, è possibile operare la corrispondente riduzione dei limiti massimi complessivi indicati nell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83. In tal modo, si ottiene un risparmio di 8,3 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 33,3 milioni di euro per l'anno 2019.

Sulla base dei dati utilizzati ai fini della stima originaria, si evidenzia che la proroga per il biennio 2017-2018 del credito d'imposta in esame, la maggiorazione della misura dello stesso ($50 / 30\% \times 65\% = 108 \text{ mln euro}$), l'estensione della misura anche alle strutture che svolgono attività agrituristica (da 108 a 120 mln euro) e la utilizzabilità in due quote (60 mln di euro l'anno) comporta i seguenti effetti aggiuntivi:

2018	2019	2020	2021
-60	-120	-60	0

In milioni di euro

Tenuto conto dei risparmi sopra indicati, gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, per gli anni dal 2017 al 2021, sono rappresentati nella seguente tabella:

2017	2018	2019	2020	2021
+8,3	-51,7	-86,7	-60	0

In milioni di euro

Art. 3

(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

Comma 1 - La misura in oggetto prevede la proroga, a tutto il 2017 e sino al 30 giugno 2018, della legislazione vigente introdotta dall'art. 1, commi 91-94, della Legge n.208 del 015 (*maggiorazione ammortamenti del 40% e canoni di locazione beni strumentali*) nei confronti di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali, si dispone, dunque, la proroga della legislazione vigente in tema di super ammortamento (40%) per il 2017, con previsione della rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Relativamente ai veicoli, si dispone che per tali beni materiali sia possibile effettuare un super ammortamento analogo a quello riservato ai beni materiali strumentali, ovvero del 40% (140%) per il 2017, ma con

riferimento ai soli veicoli che rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa; anche per tale tipologia di beni si dispone la rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 %.

Comma 2 - Si stabilisce nel contempo un iper ammortamento maggiorato per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" (allegato A) per i quali la maggiorazione prevista è nella misura del 150%.

Al **comma 3** viene inoltre disposto, nei confronti dei soggetti che beneficiano del predetto iper ammortamento, un super ammortamento per investimenti immateriali strumentali, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici. Infatti, nel caso in cui vengano effettuati gli investimenti di cui al comma 2, per gli ulteriori investimenti che vengano effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B), è previsto il beneficio di un super ammortamento del 40%. Anche per i beni indicati ai commi 2 e 3 si prevede la rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 %.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è preceduto avendo come riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali rilevato in sede di relazione tecnica originaria, ovvero 80 miliardi di euro, relativamente alle previsioni dell'art.1 commi 91-94 della legge di Stabilità 2016; una parte di questi (circa 7 miliardi di euro) risultano attribuibili ad investimenti in mezzi di trasporto che rivestono strumentalità per l'attività di impresa, e si rilevano, sottraendo dal totale degli investimenti in mezzi di trasporto, - che è pari a 12 miliardi¹-, all'incirca 5 miliardi attribuibili ad investimenti per l'acquisto, l'utilizzo in *leasing* di autovetture ed il noleggio a lungo termine delle stesse, che secondo quanto previsto cesseranno di godere delle previsioni di super ammortamento; si dispone che tali investimenti in veicoli e mezzi di trasporto utilizzati come beni strumentali possano usufruire del super ammortamento del 40% per il 2017, stimato mediamente in 5 anni, e per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui ($140\% - 100\% \times 7 \text{ mld.} = 560 \text{ milioni di euro di investimenti}$).

Dei sopra citati 80 miliardi, circa 10 miliardi costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia - riconducibili a quelli elencati nell'allegato A-, secondo i dati forniti al Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e basati su indicazioni di categoria. Su tali 10 miliardi di investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico, con un iper ammortamento del 250% si ha un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di $(250\% - 100\%) \times 10 \text{ mld.} = 15 \text{ miliardi di euro}$; per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (2 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di $(250\% - 100\%) \times 2 \text{ mld.} = 3 \text{ miliardi di euro}$).

I restanti 58 miliardi, per il 2017, godranno della proroga del super ammortamento in via extracontabile (40% di 58 mld = 23,2 mld di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni); per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (4,64 miliardi di euro di investimenti).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico - recepite dal Dipartimento - si stima prudenzialmente che i beni rientranti in tale categoria di software ammonterebbero a circa 2 mld di euro, e che godrebbero di un ammortamento di durata triennale (40% di 2mld = 800 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni consegnati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (400 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di $(140\% - 100\%) \times 400 \text{ mln.} = 160 \text{ milioni di euro}$).

Di seguito l'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro, con un acconto del 75% ed una aliquota media netta II.DD. del 17,45%, senza previsionale:

¹ dati ISTAT rilevati alla voce corrispondente "investimenti fissi lordi per tipo di investimento: impianti e macchinari - mezzi di trasporto" della tavola: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento.

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	-646	-1.376	-1.496	-1.449	-1.440	-1.129	-756	-405	-58	0	0

In milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	-1.131	-1.923	-1.586	-1.414	-1.433	-896	-477	-141	202	43

In milioni di euro

Art. 4

(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene all'articolo 3 del decreto legge n. 145/2013, apportando alcune modifiche.

In particolare, il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo comma 1-*bis* nel corpo del citato articolo 3, ove si chiarisce che è inclusa tra gli investimenti ammissibili anche la ricerca commissionata da un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un'impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Come indicato nella relazione tecnica originaria della disposizione novellata, al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione del credito d'imposta, si è proceduto *“attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo, di cui circa 3,5 miliardi annui “extra muros” - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca”*.

Le stime Confindustria richiamate nella relazione tecnica sono ottenute a partire dai dati delle rilevazioni sulla Ricerca e lo Sviluppo sperimentale in Italia, condotte annualmente dall'Istat.

L'Istat chiarisce che, ai fini della costruzione della lista di partenza delle imprese partecipanti all'indagine annuale sulla R&S, viene utilizzato l'Archivio statistico delle imprese attive ASIA che contiene l'universo delle imprese attive, ossia unità che hanno svolto un'effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento nel territorio italiano. Conseguentemente, i 15 miliardi di spesa R&S stimati includono le spese effettuate da tutte le imprese stabilite in Italia.

Per i motivi in precedenza illustrati, le stime di costo della norma originaria incorporano l'ambito di applicazione prospettato dalla disposizione di cui al nuovo comma 1 *bis*. Pertanto, non si ravvisano effetti a carico del bilancio dello Stato.

Nelle lettere a), c) e d) del medesimo comma 1, si prevede che:

- è definita un'aliquota unica pari al 50% per il credito d'imposta incrementale da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145;

- è elevato a 20 milioni di euro il credito d'imposta massimo concedibile per beneficiario;
- è superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato;
- il beneficio è esteso al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dalle modifiche proposte, si è proceduto ad una rivisitazione delle stime degli effetti finanziari secondo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica della legge di Stabilità 2016 secondo i nuovi parametri, tenendo peraltro conto del fatto che le modifiche si configurano come una proroga del vigente regime, sia pure con parametri modificati.

In sintesi, è stata aumentata l'aliquota del credito di imposta per gli investimenti incrementali *intra muros* dal 25% al 50% e il limite del credito di imposta fruibile, tenendo fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l'investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti 2012-2014.

Inoltre, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, si è ipotizzato, in conseguenza della normativa agevolativa, che si determini, nei primi anni (2015, 2016, 2017), un effetto positivo di incremento degli investimenti, che determina un aumento degli stessi rispetto alla media di riferimento (20%, 25%, 30%). Tuttavia, si è ipotizzato che successivamente al 2017 il flusso degli investimenti vada a regime e si stabilizzi: l'eccedenza rispetto alla media di riferimento resta, pertanto, sostanzialmente uguale.

Da ultimo, per quanto riguarda l'andamento della cassa, la normativa (lettera f)) prevede l'utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spettante *a decorrere dal periodo*

d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 (dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145) sono stati sostenuti, quindi dal 2018 (per gli investimenti del 2017) fino al 2021.

Gli effetti finanziari netti recati di cassa dall'articolo in esame si cifrano come segue:

2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
0,0	-727,1	-727,1	-727,1	-1.274,1	0

In milioni di euro

Art. 5

(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

La disposizione in esame introduce, ai fini IIDD ed IRAP, un regime “per cassa” per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP per competenza, facendo assumere rilevanza ai ricavi “percepiti” e ai costi “sostenuti”; restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di natura pluriennali (come, a mero titolo esemplificativo, plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti).

In via generale, si evidenzia che tutte le stime (intese come differenziale di imposta a legislazione proposta rispetto alla legislazione vigente) sono state effettuate tenendo conto delle modifiche introdotte negli ultimi anni e di quelle contenute nella presente legge.

In particolare, si assume l'avvenuta soppressione – prevista dalla Legge di Stabilità 2015, articolo 1 comma 75 - dei precedenti regimi agevolati IRPEF (regime delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).

Si tiene conto della contemporanea esistenza degli altri nuovi regimi previsti in delega o contenuti nella Legge di Stabilità 2015, allo scopo di:

- evitare che in capo allo stesso contribuente siano stimati effetti di gettito per l'applicazione contemporanea di due o più nuovi regimi tra loro incompatibili, duplicando quindi gli effetti di gettito;
- utilizzare, ai fini della stima della norma in esame, le corrette aliquote di imposta e/o modalità di determinazione della base imponibile.

In concreto, ciò ha comportato:

- l'eventuale applicazione in via prioritaria dei regimi speciali (*regime forfetario* delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni), ove possibile/conveniente;
- la successiva applicazione dei regimi naturali o opzionali (imposta sul reddito d'impresa - *IRI* e determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione netta per le imprese minori secondo il *criterio di cassa*).

Tutto ciò premesso, ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alle normative in esame, si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere, distintamente per soggetto passivo, ove necessario.

Società di persone

- A partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità semplificata (quadro RG), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, ai costi nonché al reddito di specie: in particolare ai fini della presente stima sono stati considerati:
 - o i ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 T.U.I.R. e gli altri proventi considerati ricavi (righe *RG02 + RG03*) in quanto si ritiene essere gli importi potenzialmente interessati allo “spostamento di cassa”;
 - o i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (rigo *RG15*), in quanto la normativa proposta esplicitamente esclude i componenti negativi di natura pluriennale mentre altre tipologie di componenti positive o negative sono da ritenersi non interessate (è il caso, ad esempio, della contabilità di magazzino o dei costi per il personale);
- ai fini della stima delle variazioni di imposta IRPEF si è così operato:
 - o in capo ad ogni singolo socio (persona fisica o società), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto:

- a ricalcolare il nuovo reddito di specie (che tiene conto della variazione determinata al seguente punto *h*));
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta statale a legislazione proposta.
- c) Contemporaneamente al calcolo dell'IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta), sono state altresì stimate in capo al singolo socio le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;
- d) in capo ad ogni società di persone sono state infine sommate le singole imposte IRPEF nette statali (a legislazione vigente e proposta) di tutti i soci della società oltre alle addizionali regionali e comunali;
- e) in capo ad ogni contribuente IVA è stata effettuata una specifica elaborazione sul quadro VT IVA, periodo di imposta 2014, per determinare la quota di operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA; è da ritenersi, infatti, che non siano interessate allo spostamento da competenza a cassa le operazioni imponibili (cessioni) effettuate nei confronti di consumatori finali;
- f) ispirandosi alla metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica al provvedimento istitutivo della cd. "IVA per cassa", è stato considerato un periodo medio di due mesi di ritardo nei pagamenti; questo dato trova riscontro in quanto previsto nelle recenti direttive comunitarie in materia di ritardati pagamenti (ritardo massimo ammissibile 60 giorni);
- g) pertanto, attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui al punto e) è stata calcolata in capo ad ogni impresa minore associata la quota di ricavi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, una *riduzione* di imponibile nel primo periodo di applicazione) a fronte del calcolo della quota di costi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, un *incremento* di imponibile nel primo periodo di applicazione). In particolare:
- i minori ricavi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi della *quota parte* dei ricavi attribuibile alle operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (applicando la percentuale ricavata dal quadro VT);
 - i minori costi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi di *tutti* i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, in quanto l'imputazione a reddito è avvenuta a fronte di fatture emesse da parte di soggetti con partita IVA (i fornitori);
- h) per ogni impresa minore associata, pertanto, si è proceduto a ricalcolare il reddito di impresa nel primo anno di applicazione al netto dei minori ricavi e dei minori costi;
- i) anche ai fini IRAP si è proceduto ad applicare i minori ricavi ed i minori costi - in capo ai soggetti individuati al punto a) - sulla base dati del 2014 nella determinazione del nuovo valore della produzione nel primo periodo di vigenza della norma, con conseguente determinazione della variazione di gettito IRAP, in termini di risparmio ovvero aggravio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto delle previste modifiche normative specifiche per l'IRAP introdotte a partire dal 2015;
- j) per gli esercizi successivi, infine, si ritiene che il sistema vada a regime, con conseguenti effetti di gettito di cassa tendenzialmente nulli.

Persone fisiche

Per quanto riguarda le imprese individuali minori (persone fisiche), i passi elaborativi hanno ricalcato quelli descritti per le società di persone, con le debite differenze relative ai diversi quadri e variabili da selezionare e tenuto conto delle problematiche IRPEF ed IRAP relative ai contribuenti minimi. In particolare, con riferimento al cd. regime dei minimi, si evidenzia di seguito l'approccio utilizzato e le scelte effettuate.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni al quadro LM di UNICO persone fisiche "L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cd. "principio di cassa", e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che sottende comunemente alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito

d'impresa prodotto dai contribuenti minimi": ne consegue che non sono stati considerati, ai fini della stima degli effetti di gettito della presente normativa, tutti i contribuenti i quali hanno compilato il quadro LM.

Allo stesso modo, sono stati esclusi dalla elaborazione tutti i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, attraverso abbinamento puntuale con lo specifico archivio creato a valle delle stime relative all'articolo 1.

Questa impostazione è valida anche ai fini IRAP in quanto:

- il regime dei minimi in vigore fino al 2011 (di cui al quadro CM di UNICO2012) prevedeva una imposta sostitutiva anche ai fini IRAP, che quindi non era dovuta;
- anche il nuovo regime fiscale di vantaggio, di cui all'art. 27 DL n. 98/2011, ha confermato la esenzione ai fini IRAP nei confronti degli aderenti;
- inoltre l'art. 27, comma 3 del citato Decreto dispone una particolare clausola secondo la quale i contribuenti i quali, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244/07, *non possono beneficiare* del regime semplificato per i contribuenti minimi *ovvero ne fuoriescono*, sono comunque esenti dall'IRAP;
- infine, anche secondo il nuovo *regime forfetario delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni* di cui alla Stabilità 2015 (art. 1, co. 54) è confermata la esenzione ai fini IRAP nei confronti degli aderenti (*rectius*, l'imposta dovuta è sostitutiva anche dell'IRAP).

Ai fini della stima degli effetti di gettito, pertanto, si è proceduto a stimare la variazione di gettito IRAP nei confronti delle imprese individuali minori residue solo nel caso in cui tale imposta fosse dovuta in vigenza del regime dei minimi in vigore prima della Legge di Stabilità 2015.

Tutto ciò premesso, si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere per la determinazione dei possibili effetti in termini di gettito.

- a) Sono stati selezionati i contribuenti persone fisiche i quali hanno presentato nel modello UNICO2015 il quadro per la determinazione dei redditi di impresa a contabilità semplificata (RG), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, ai costi nonché al reddito di specie;
- b) in particolare ai fini della presente stima sono stati considerati
 - o i ricavi di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 dell'art. 85 T.U.I.R. e gli altri proventi considerati ricavi (righe *RG02 + RG03*) in quanto si ritiene essere gli importi potenzialmente interessati allo "spostamento di cassa";
 - o i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (rigo *RG15*) in quanto la normativa proposta esplicitamente esclude i componenti negativi di natura pluriennale mentre altre tipologie di componenti positive o negative sono da ritenersi non interessate (è il caso, ad esempio, della contabilità di magazzino o dei costi per il personale);
- c) in capo ad ogni persona fisica (imprenditore individuale, coniuge di azienda coniugale o collaboratore di impresa familiare) è stata stimata la imposta IRPEF (statale, addizionali regionali e comunali) a legislazione vigente ed a legislazione proposta (cfr. punto b) società di persone);
- d) attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui al punto c) è stata calcolata in capo ad ogni impresa minore individuale la quota di ricavi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, *una riduzione* di imponibile nel primo periodo di applicazione) a fronte del calcolo della quota di costi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, *un incremento* di imponibile nel primo periodo di applicazione). In particolare
 - o i minori ricavi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi della *quota parte* dei ricavi attribuibile alle operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (applicando la percentuale ricavata dal quadro VT);
 - o i minori costi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi di *tutti* i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, in quanto l'imputazione a reddito è avvenuta a fronte di fatture emesse da parte di soggetti con partita IVA (i fornitori);
- e) per ogni impresa minore, pertanto, si è proceduto a ricalcolare il reddito di impresa nel primo anno di applicazione al netto dei minori ricavi e dei minori costi e la variazione di gettito IRPEF per il primo anno conseguente, attraverso la medesima metodologia (ricalcolo puntuale) utilizzata per i singoli soci delle imprese in forma associata, ed il conseguente *aggravio* ovvero il *risparmio* complessivo di imposta per il contribuente, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai soggetti "minimi";

- f) anche ai fini IRAP (come previsto all'articolo 3) si è proceduto ad applicare i minori ricavi ed i minori costi - in capo ai soggetti individuati al punto a) - sulla base dati del 2014 nella determinazione del nuovo valore della produzione nel primo periodo di vigenza della norma, con conseguente determinazione della variazione di gettito IRAP, in termini di risparmio ovvero aggravio complessivo di imposta per il contribuente, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai soggetti "forfetari" e tenendo conto delle previste modifiche a partire dal 2015;
- g) per gli esercizi successivi, infine, si ritiene che il sistema vada a regime, con conseguenti effetti di gettito di cassa tendenzialmente nulli.

Ai fini degli effetti di gettito, si evidenzia, in primo luogo, come tale modifica abbia carattere generale, e come, pertanto, non sia prevista opzione alcuna. Di seguito si evidenziano i risultati ottenuti, distinti per tipologia di contribuente.

Ai fini IRPEF

Società di persone

- 1. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono oltre **439 mila**;
- 2. di queste, circa **386 mila** dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi **10,5** miliardi di euro mentre circa **52 mila** dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi **0,77** miliardi di euro;
- 3. tuttavia, di queste, i contribuenti che si stima spostino una parte dei loro ricavi al periodo di imposta successivo sono quasi **347 mila**, per un importo complessivo di circa **3,7** miliardi di euro;
- 4. al contempo si stima che circa **350 mila** contribuenti spostino costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa **4,19** miliardi di euro;
- 5. come conseguenza, si stima che circa **154 mila** società di persone subirebbero un aggravio di imposta IRPEF (netta statale + addizionali) per quasi **786** milioni di euro mentre oltre **181 mila** società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per circa **516** milioni di euro.

Persone fisiche

- 1. le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre **1.766 mila**;
- 2. di queste, circa **1.588 mila** dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi **30,9** miliardi di euro mentre quasi **170 mila** dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per oltre **1,72** miliardi di euro;
- 3. di queste i contribuenti che si stima spostino una parte dei loro ricavi al periodo di imposta successivo sono al massimo circa **1.269 mila**, per un importo di circa **8,78** miliardi di euro;
- 4. al contempo si stima che quasi **1.471 mila** contribuenti potrebbero spostare costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa **9,5** miliardi di euro;
- 5. non considerando i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, come conseguenza si stima che quasi **408 mila** imprese minori individuali subirebbero un aggravio di imposta IRPEF netta (statale + addizionali) per circa **1.673** milioni di euro mentre quasi **472 mila** imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per circa **1.227** milioni di euro.

Ai fini IRAP

Società di persone

- 1. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono oltre **439 mila**;
- 2. a legislazione vigente i contribuenti dichiarano una base imponibile IRAP pari a circa **8,7** miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa **346** milioni di euro da parte di quasi **298 mila** contribuenti;
- 3. al contempo a legislazione proposta – dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi - i contribuenti dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a quasi **9,43** miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa **363** milioni di euro da parte di oltre **291 mila** contribuenti;
- 4. come conseguenza, si stima che circa **144 mila** società di persone subirebbero un aggravio (quasi **88** milioni di euro) mentre quasi **158 mila** società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi **71** milioni di euro.

Persone fisiche

- 1. le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre **1.766 mila**;
- 2. tuttavia di queste - escludendo quelle che si ritiene aderiranno al nuovo regime dei minimi – a legislazione vigente i contribuenti dichiarano una base imponibile IRAP pari a quasi **16,2** miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa **641** milioni di euro da parte di circa **798 mila** contribuenti;
- 3. al contempo a legislazione proposta – dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi -

i contribuenti dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a circa 18 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a quasi 687 milioni di euro da parte di circa 682 mila contribuenti;

4. come conseguenza, si stima che quasi 390 mila imprese minori individuali subirebbero un aggravio (circa 174 milioni di euro) mentre circa 418 mila imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 128 milioni di euro.

Nel complesso, si evidenzia che la disposizione comporta, nel primo esercizio di applicazione, un maggior gettito di competenza di 778,5 milioni di euro ai fini IRPEF ed un recupero di gettito IRAP di competenza di circa 63,3 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma di cui all'articolo 2 (criterio di cassa per la contabilità semplificata), tenuto conto delle percentuali di acconto e assumendo l'entrata in vigore a partire dal 2017:

	2018	2019	2020 ss.
IRAP	117,2	-53,8	0
IRPEF	1.153,7	-494,5	0
Addizionale regionale	41,4	0,0	0
Addizionale comunale	18,8	-4,3	0
Totale	1.331,1	-552,6	0

In milioni di euro

Art. 6

(Iva di gruppo)

La disposizione di cui al **comma 1**, nell'introdurre nel d.P.R. 26 ottobre 972 n. 633 un nuovo Titolo V *bis*, prevede una nuova figura fiscale, denominata Gruppo IVA, che sarà costituita da tutti quei soggetti, stabiliti nel territorio dello Stato, legati fondamentalmente da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante, nonché da vincoli organizzativi ed economici. Il Gruppo IVA è caratterizzato dall'essere un unico soggetto passivo ai fini IVA nei rapporti con i soggetti esterni allo stesso sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni. Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tra i soggetti del Gruppo, invece, si intendono non soggette ad IVA.

Dal punto di vista finanziario, la norma ha un impatto solo con riferimento a quei gruppi costituiti da soggetti passivi che hanno un pro-rata di detraibilità inferiore al 100 %. Si considerino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i gruppi bancari, assicurativi e sanitari, per i quali l'incidenza delle operazioni esenti sul calcolo del pro-rata di detraibilità è alta.

La normativa attuale, con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, prevede che le società consortili o i loro consorzi costituiti da soci con pro-rata inferiore al 10 % possano prestare servizi in esenzione nei confronti dei soci stessi. Pertanto, attualmente, le prestazioni di servizi verso soci con un'alta limitazione al diritto alla detrazione producono, in capo al soggetto prestatore, un pro-rata sui propri acquisti pari al rapporto tra le prestazioni esenti verso soci e imponibili verso terzi.

Nella legislazione vigente, ad ogni soggetto passivo corrisponde un differente pro-rata di detraibilità da applicare ai suoi acquisti, mentre nella legislazione proposta, il pro-rata da individuare è in funzione di tutte le operazioni effettuate dai soggetti del Gruppo IVA verso terzi; questo pro-rata andrà poi applicato a tutti gli acquisti effettuati all'esterno del Gruppo dai soggetti che costituiscono il Gruppo. Ulteriore differenza è che nella legislazione vigente solo i consorzi possono operare in esenzione nei confronti dei loro soci, mentre nella legislazione proposta non si fa riferimento alla natura giuridica dei soggetti del Gruppo IVA.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Gruppo IVA può estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni infragruppo fuori campo IVA anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in possesso dei requisiti richiesti.

È utile ricordare che il vantaggio normativo connesso all'introduzione del secondo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 ha indotto i soggetti interessati e con limitazioni al diritto alla detrazione IVA a creare

consorzi proprio al fine di sfruttare il regime più favorevole.

Nell'ottica della stima degli effetti di gettito, quanto sopra esposto implica che la variazione di gettito sarà condizionata dall'entrata nel Gruppo IVA di soggetti differenti dai consorzi.

Per una stima dell'impatto finanziario, si è partiti dai dati delle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2012 abbinati con i soggetti già classificati in gruppi bancari (Fonte Banca d'Italia) e sono stati individuati quei soggetti classificati come “società strumentale” (e quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che, per effetto del citato articolo 10, secondo comma, sono esenti). Sono risultati servizi effettuati per circa 5,5 miliardi di euro e relativi acquisti pari a 3,1 miliardi di euro.

Si stima che l'estensione della norma possa incrementare il volume d'affari complessivo dei soggetti interni al Gruppo IVA di circa un 30 %, proprio in considerazione del fatto che nuovi soggetti possano entrare a far parte del nuovo soggetto fiscale e del fatto che sono stati considerati come campione rappresentativo solo i soggetti bancari (tralasciando quindi altre tipologie parimenti interessate dalla norma).

Le ipotesi introdotte inducono a sostenere che le cessioni attualmente imponibili, e che diventerebbero fuori campo, comporterebbero una diminuzione IVA di circa 363 milioni (5.500 mln x 30% x 22%); l'IVA sui relativi acquisti diventerebbe indetraibile per effetto del pro-rata del gruppo, comportando maggiori entrate per circa 205 milioni (3.100 mln x 30% x 22%). Pertanto, l'effetto netto stimato del provvedimento dal lato IVA sarebbe una perdita di gettito di 158 milioni annui. Tuttavia, l'IVA indetraibile comporta un aggravio di costo per l'azienda con conseguenti effetti sulle imposte dirette.

Considerando che le disposizioni in esame troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019; pertanto, l'effetto complessivo della norma è il seguente:

	2019	2020	2021	2022
IVA	-158	-158	-158	-158
IIDD	-	79	45	45
IRAP	-	15	8	8
TOTALE	-158	-64	-105	-105

In milioni di euro

Si rappresenta altresì che dalle attività di controllo previste dall'articolo 70-undecies del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come anche previsto dal successivo **comma 6**, l'espletamento delle attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti del nuovo soggetto “Gruppo IVA”, sarà esercitata da apposite strutture individuate, nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra quelle già esistenti nell'Agenzia nonché con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui ai **commi 2 e 3**, in materia di imposta di bollo e di registro delle operazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, si evidenzia che trattasi di disposizioni resesi necessarie al fine di sterilizzare un effetto di maggior gettito; tali operazioni, infatti, senza la costituzione del Gruppo IVA, non sarebbero state assoggettate a questo tipo di imposte. Pertanto, alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Per quanto riguarda le modifiche alle previsioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, contenute **nei commi 4 e 5**, si evidenzia che le stesse semplificano alcuni aspetti della disciplina dell'istituto della liquidazione dell'IVA di gruppo in relazione ai quali non si ascrivono effetti di gettito.

I commi 7 e 8 regolano l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla disposizione in esame, previa consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Art. 7

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

La disposizione in esame proroga al 30 giugno 2017 la vigenza della misura agevolativa prevista dall'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 2016, la quale prevede il versamento dell'imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito di vendite giudiziarie (**lettera c**). La

disposizione, inoltre, amplia da due a cinque anni il termine entro il quale occorre rivendere gli immobili acquistati all'asta al fine di beneficiare del regime di favore in parola (**lettere a e b**).

Al riguardo, si evidenzia che, nella relazione tecnica alla disposizione originaria, era stata stimata una perdita gettito di circa 220 milioni di euro per il 2016 nell'ipotesi che tutti i soggetti interessati alla fruizione dell'agevolazione in parola avessero rispettato la condizione temporale di rivendere gli immobili acquistati all'asta entro il biennio successivo.

Tuttavia, dai dati forniti dalle associazioni di categoria notarile, si evince che hanno effettivamente usufruito dell'agevolazione in esame circa i 2/3 dei potenziali beneficiari.

Si ritiene, dunque, sufficientemente prudente e realistico utilizzare, ai fini della stima, il dato *ex-post* fornito dalle predette associazioni; tuttavia, tenuto conto che la disposizione in esame prevede, tra l'altro, l'ampliamento del limite temporale da due a cinque anni previsto al fine di fruire dell'agevolazione, si stima che la platea dei possibili beneficiari sia pari ai 3/4 del totale.

Pertanto, si evidenzia che la proroga della disposizione in esame per i primi sei mesi del 2017 determini una perdita di gettito di circa 82,5 milioni di euro.

Art. 8

(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

Attraverso una modifica all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi la misura in oggetto interviene in materia di limiti annui alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio prevedendo l'incremento da euro 3.615,2 a euro 5.164,57, nella stessa proporzione che già esiste tra il limite di importo per acquisto e leasing di autovetture aziendali rispetto alle altre tipologie di contribuenti (euro 25.822,84 rispetto euro 18.075,99).

La disposizione in parola è suscettibile di produrre effetti negativi di gettito ai fini IRPEF ed IRAP: ai fini della stima degli effetti di gettito si è preceduto attraverso l'utilizzo del modello previsionale di micro simulazione dei costi dei veicoli aziendali *Mo.Ve.*, la cui base dati è costituita da tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 delle società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali ed IRAP (nel complesso circa 5,6 milioni di soggetti), abbinate con l'archivio PRA degli autoveicoli e motoveicoli veicoli esistenti al 31 dicembre 2014 (circa 40 milioni). In sintesi, si è proceduto nel seguente modo:

- in capo ad ogni veicolo aziendale utilizzato mediante noleggio a lungo termine da parte degli intermediari ed agenti di commercio (circolante) è stata ricalcolata la maggiore deducibilità annua fiscale del canone relativo sulla base del nuovo limite e delle caratteristiche del veicolo stesso, proiettata lungo un orizzonte temporale di 4 esercizi;
- tale maggiore deducibilità fiscale è stata riattribuita al soggetto cui compete;
- in capo ad ogni agente o rappresentante di commercio (individuati mediante codice attività) sono state calcolate le specifiche variazioni di imposta IRPEF ed IRAP conseguenti attraverso l'utilizzo delle funzionalità del modello *reddito di impresa*.

In assenza di indicazione contraria, si è assunto che la norma vada a regime da subito e quindi si applichi anche ai veicoli circolanti e non solo ai nuovi. Di seguito la stima degli effetti di cassa:

	2017	2018	2019	2020	2021ss
IRPEF	0,0	-4,6	-3,35	-3,30	-3,35
IRAP	0,0	-0,18	-0,13	-0,13	-0,13
Totale	0,0	-4,8	-3,5	-3,4	-3,5

In milioni di euro

Art. 9

(Riduzione canone RAI)

La disposizione prevede, al comma 1, la riduzione a 90 euro della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato complessivamente dovuto per l'anno 2017.

Si precisa che la relazione tecnica della norma contenuta nella legge di Stabilità 2016, la quale ha previsto la

riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro, non ha quantificato alcuna variazione del gettito rispetto a quello scontato nelle previsioni di bilancio, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di versamento del canone sarebbero state foriere di generare maggiori entrate dovute all'ampliamento della platea dei contribuenti; le maggiori entrate, prudenzialmente non quantificate, sono state in ogni caso ritenute di entità tale da garantire almeno il gettito scontato in termini di canone, IVA e tasse di CCGG.

Dalle prime informazioni ottenute da operatori tramite i quali avviene il versamento del canone RAI, risulta che la modalità di riscossione dello stesso, prevista dal suddetto articolo, ha effettivamente determinato un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone di abbonamento.

Art. 10

(Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione proroga all'anno 2017 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, relativamente alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali (**lettera a**).

Viene comunque confermata la possibilità ai comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille di mantenerla anche nel 2017 (**lettera b**). Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

Art. 11

(Abolizione IRPEF, IAP e CD)

La disposizione stabilisce, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Sulla base dei dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 e del modello di microsimulazione Irpef, si stima un ammontare di minor base imponibile relativo ai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, pari rispettivamente a 301,4 e 258,6 milioni di euro e una variazione di gettito Irpef di circa -122,9 milioni di euro e di -8,4 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando l'entrata in vigore per il triennio 2017-2019, si stimano i seguenti effetti in termini finanziari:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-215,1	-122,9	-122,9	92,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,2	-3,2	-3,2	1,0	0,0
Totale	0,0	-227,7	-134,5	-134,5	+93,2	0,0

In milioni di euro

Art. 12

(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento)

La disposizione interviene su quanto disposto in sede di Legge di Stabilità 2016 all'articolo 1 commi 65-69: tale normativa, infatti, dispone che, dal 2017, in concomitanza con la prevista riduzione della aliquota IRES dal 27,5% al 24%, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia applicata una addizionale IRES di 3,5 punti percentuali.

Correlatamente, secondo quanto disposto dalla Stabilità 2016, è altresì prevista la piena deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP, in luogo della parziale indeducibilità (4%) degli stessi.

La disposizione esclude le SGR dalle modifiche ivi introdotte; in sostanza rispetto alla legislazione attualmente in vigore dal 2017 le SGR :

- saranno escluse dalla addizionale di 3,5 punti percentuali
- continueranno a subire una parziale indeducibilità degli interessi passivi.

In via generale, la disposizione determina due effetti di gettito di segno contrario: mancato recupero di gettito per la esclusione dalla addizionale IRES, mancata perdita di gettito conseguente al mantenimento della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-bis dell'articolo 96 TUIR da parte di soggetti finanziari non bancari.

Seguendo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica alla Stabilità 2016, ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

- ai dati del modello di micro simulazione IRES
- ai dati del modello di micro simulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili)
- ai dati provvisori ricavati del modello UNICO2015
- ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex decreto legge 133 del 2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133)
- ad informazioni specifiche di fonte ASSOGESTIONI per una individuazione più precisa delle micro attività interessate (soggetti finanziari non bancari).

Al termine del percorso si è ottenuto:

- un effetto negativo della proposta normativa (minore addizionale IRES del 3,5%) di circa 38,1 milioni di euro;
- un effetto positivo (mancata riduzione del gettito IRES ed IRAP) attribuibile al mantenimento della quota di interessi passivi indeducibili per gli intermediari finanziari;
 - in particolare, a fronte di circa 140 milioni di euro di interessi passivi indeducibili (dati dichiarativi), si è ottenuta una mancata perdita IRES di circa 27 milioni di euro;
 - ai fini IRAP ad una aliquota IRAP media netta del 4,65%, la mancata perdita di gettito è di circa 6,5 milioni di euro (140 X 4,65%).

Di seguito si evidenzia l'andamento di gettito di cassa, in milioni di euro, tenuto conto dell'acconto:

in milioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	-66,7	-38,1	-38,1
IRES	0	+47,3	+27	+27
IRAP	0	+12	+6,5	+6,5
Totale	0	-7,4	-4,6	-4,6

Capo II Misure per gli investimenti

Art. 13 (Sostegno agli investimenti delle PMI)

La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso di interesse del 2,75%.

Lo stato di attuazione della misura, a luglio 2016, registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 4 mld di euro, per un totale di oltre 12.000 domande di agevolazione presentate da circa 8.700 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione.

Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro), è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre del medesimo anno.

La disposizione è finalizzata a ripristinare l'operatività di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese nazionali è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari.

La disposizione prevede una proroga di due anni fino al 31 dicembre 2018, ed uno stanziamento di 560 milioni di euro, calcolato su un'ipotesi di contributo mensile di circa 23,3 milioni di euro, in linea con i flussi registrati in relazione alle delibere di finanziamento trasmesse da parte delle banche e intermediari finanziari ed all'effetto leva derivante dall'introduzione delle nuove modalità operative che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento (**commi 1 e 2**).

Al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. "*manufacturing 4.0*", e dare attuazione alla strategia per l'innovazione "Manifattura Italia", la disposizione prevede di destinare una riserva pari al 20% (112 milioni di euro) dello stanziamento di legge all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi quelli in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) (**comma 4**).

Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso con una maggiorazione del 30% del tasso (2,75%) previsto dalla misura, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato (**comma 5**).

A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di finanziamenti pari a 6,92 miliardi di euro, di cui 1,11 miliardi di euro corrispondenti alla riserva del 20% destinata agli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo (**comma 3**), ed i restanti 5,81 miliardi di euro riferibili alla quota ordinaria sulla Nuova Sabatini *ter*.

Lo stanziamento complessivo di 560 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:

- a) 28 milioni di euro per l'anno 2017
- b) 84 milioni di euro per l'anno 2018
- c) 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
- d) 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023

Si prevede infine, la, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A, di incrementare l'attuale plafond di provvista, stabilito nel limite di 5 miliardi di euro, fino ad un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo plafond (**comma 6**).

Art. 14 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)

La misura dispone, a decorrere dal 2017, l'incremento delle agevolazioni all'investimento in startup e PMI innovative e a vocazione sociale. Nello specifico dispone che l'aliquota del beneficio in detrazione (per le

persone fisiche) e in deduzione d'imposta (per le persone giuridiche) sia uniformata al 30%, indipendentemente dalla tipologia di start-up beneficiarie (**comma 1, lettera c**), e l'innalzamento del tetto massimo di spesa a 1 milione di euro (**comma 1, lettera a**).

La normativa vigente prevede, fino all'anno d'imposta 2016, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in startup a vocazione sociale, la detraibilità ai fini Irpef rispettivamente del 19% e del 25% e la deducibilità ai fini IRES rispettivamente del 20% e del 27%, con un limite di spesa massima di 500 mila euro. Sulla base dei dati del modello UNICO/2015 persone fisiche relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale è stato di circa 33 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10% e applicando la nuova aliquota del 30% si stima, a decorrere dal 2017, una variazione Irpef di competenza annua di circa -10,9 milioni di euro.

Per quanto concerne l'imposta sulle società, sulla base dei dati del modello UNICO/2015 società di persone relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up è stato circa 22,2 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10%, applicando l'aliquota del 30% e l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione IRES di competenza annua di circa -1,8 milioni di euro.

Con riferimento alle PMI, considerando che attualmente esse ammontano a circa 250 unità e utilizzando la stima del numero potenziale di PMI innovative pari a circa 7.000 nell'arco di un quinquennio e adeguandola all'applicazione della nuova aliquota di detraibilità (per le persone fisiche) e deducibilità (per le società) del 30%, si stima la seguente variazione di gettito Irpef di competenza annua:

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-0,9	-2,2	-3,5	-4,8	-6,2
IRPEF	-5,4	-13,6	-21,7	-29,9	-38,0

In milioni di euro

Si stima dunque complessivamente una variazione di gettito Irpef e di Ires totale di competenza annua:

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-2,7	-4,0	-5,3	-6,6	-8,0
IRPEF	-16,3	-24,5	-32,6	-40,8	-48,9
Totale	-18,9	-28,5	-37,9	-47,4	-56,9

In milioni di euro

Di seguito l'andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorre dal 2017:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dal 2023
IRES	0	-4,7	-4,9	-6,3	-7,6	-8,9	-8
IRPEF	0	-28,6	-30,6	-38,7	-46,9	-55,0	-48,9
Totale	0	-33,3	-35,5	-45,0	-54,5	-63,9	-56,9

In milioni di euro

Art.15

(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative)

La disposizione prevede due interventi di rifinanziamento di misure già operative a favore delle iniziative di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. n. 185 del 2000, "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" (comma 1) e a favore della misura per le start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (comma 2).

Il **comma 1**, destina agli "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.Lgs. n. 185 del 2000 un importo complessivo pari a € 130 milioni di euro di cui 70 milioni di euro nel 2017

e 60 milioni di euro nel 2018, che sarà utilizzato per l'erogazione di finanziamenti agevolati (unica forma agevolativa prevista dal predetto Capo 0I).

La disposizione in esame propone, inoltre, una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del D.lgs. n. 185 del 2000 tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 0I (autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente, da quelle relative al del Titolo II ("autoimpiego"), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per un importo complessivo pari a € 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro nel 2017 e 50 milioni di euro nel 2018. Tali risorse sono destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 3 prevede la possibilità di rifinanziare, nell'anno 2017, per un importo complessivo di 120 milioni di euro, le misure previste ai commi 1 e 2. Le risorse sono reperite a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020 e sono destinate per 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2.

Art. 16

(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

La misura intende permettere la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.

Ai fini della stima è stato ipotizzato quanto segue:

- le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto rientranti almeno in potenza nel regime del consolidato fiscale;
- all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta;

Dai dati ORBIS Bureau Van Dijk sono state estratte tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da imprese italiane quotate, incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società di capitali, anno di imposta 2014 e sono state rilevate le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni "consolidante" quotata sono stati sommati i dati relativi ai suoi redditi /perdite e le perdite apportate dalle partecipate considerate.

Al termine delle elaborazioni il trasferimento delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi (articolo 84 del TUIR), indipendentemente dalla caratteristica di "nuova impresa", ha prodotto un minore reddito imponibile netto a regime per circa 277 milioni di euro relativi a 61 imprese quotate che, ad una aliquota IRES del 24%, produce una perdita di gettito di circa 67 milioni di euro a regime.

Ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite l'effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi nella misura di un terzo l'anno.

Gli effetti finanziari di cassa, in termini di minor gettito IRES, ipotizzando la decorrenza dal 2017, l'andamento a regime in tre esercizi delle perdite e un acconto del 75%, sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	0,0	-39,0	-61,4	-83,8	-67,0

In milioni di euro

Art. 17

(Investimenti in startup da parte dell'INAIL)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dall'attività di costituzione di start up di tipo societario ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l'attivazione di start up ad alto contenuto innovativo trovano capienza nelle

risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente dell'INAIL.

Art. 18

(Agevolazione per investimenti a lungo termine)

Commi 1-10

Fondi pensione e Casse di previdenza - Esenzione rendimenti in strumenti di investimento in economia reale

La disposizione in esame esenta dall'imposizione i rendimenti da investimenti effettuati dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza in strumenti finanziari che sostengono l'economia reale per importi che non superino il 5% dei rispettivi patrimoni. Inoltre è prevista l'abolizione della ritenuta sui dividendi in uscita per investimenti della stessa specie effettuati da Fondi esteri.

In merito a quest'ultima previsione (**comma 8**), si stima che la stessa, dal punto di vista degli effetti finanziari, possa configurarsi come una rinuncia a maggior gettito, data la pressoché attuale assenza di tali investimenti.

Per quanto riguarda i Fondi pensione, invece, risulta che il patrimonio ammonti a circa 140 miliardi di euro (fonte COVIP). Pertanto, considerando prudenzialmente che i Fondi investano per intero il 5% del loro patrimonio nei nuovi strumenti i cui rendimenti si intende esentare, ipotizzando un tasso di rendimento di tali investimenti del 4% e considerata l'aliquota di tassazione vigente del 20%, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa:

$$140.000 \times 5\% \times 4\% \times 20\% = \text{circa } -56 \text{ milioni di euro}$$

Di cassa si avrà il seguente profilo finanziario:

2017	2018	2019	dal 2020
0,0	-56,0	-56,0	-56,0

In milioni di euro

Con riferimento alle Casse di previdenza, inoltre, il patrimonio è stimato in circa 78,8 miliardi di euro (fonte COVIP). Mantenendo le stesse ipotesi adottate per i Fondi pensione in relazione alle risorse investite e al rendimento realizzato, e considerata l'aliquota di tassazione vigente del 26%, si stima la seguente perdita di gettito di competenza annua:

$$78.800 \times 5\% \times 4\% \times 26\% = \text{circa } -41 \text{ milioni di euro}$$

Di cassa, considerando un turnover per il possesso dei titoli finanziari di circa 1/3, si stima il seguente profilo finanziario:

2017	2018	2019	dal 2020
-9,8	-23,4	-37,1	-41,0

In milioni di euro

La disposizione abroga anche il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 91-94 della legge n. 190 del 2014, comportando un effetto positivo per il bilancio dello Stato di 80 milioni di euro dal 2017.

Infine, il comma 10 prevede che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa. A tale previsione non si ascrivono effetti in considerazione della pressoché assenza di tali operazioni a legislazione vigente.

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione in esame:

	2017	2018	2019	dal 2020
Minori entrate	-9,8	-79,4	-93,1	-97,0
Minori spese	+80,0	+80,0	+80,0	+80,0
TOTALE	+70,2	+0,6	-13,1	-17,0

In milioni di euro

Commi 11-25**Piano di risparmio a lungo termine**

La modifica normativa in esame stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi diversi e per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa, derivanti da investimenti in piani di risparmio a lungo termine.

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti, per almeno il 70% del valore complessivo, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 % deve essere investita, per almeno il 30 % del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ed i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 % del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte, o in depositi e conti correnti. Inoltre, la disposizione prevede che, nel caso di imprese che svolgono attività immobiliare, l'attività deve essere prevalentemente costituita da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

La modifica normativa stabilisce che sono agevolabili le somme investite fino ad un massimo di 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro e che le somme siano investite per un periodo non inferiore a 5 anni. Il mancato rispetto di dette condizioni prevede che i proventi percepiti siano sottoposti ad ordinaria tassazione.

Nel 2014 la somma delle ritenute sugli interessi, i redditi di capitali e le plusvalenze da cessione di azioni sono risultate pari a 13,8 miliardi di euro (fonte: Istat-Sintesi dei conti e degli aggregati economici delle Amministrazioni Pubbliche). Considerando che nel 2014 l'imposizione fiscale sui proventi finanziari era pari al 12,5% per i titoli di Stato, mentre per gli altri proventi la tassazione prevista era del 20% per i primi 6 mesi e del 26% a partire dal secondo semestre 2014, si è proceduto a calcolare l'aliquota impositiva media per ricavare implicitamente l'ammontare della base imponibile implicita di riferimento.

La ritenuta media ponderata applicata a detti proventi per il 2014, considerando che la quota di titoli di Stato ammonta al 20% del totale delle somme investite, è stata pari al 20,9% ($0,125 \times 0,2 + 0,8 \times (0,2 + 0,26)/2$). Conseguentemente la base imponibile di riferimento risulta pari a 66 miliardi di euro e, considerando che le attività finanziarie delle famiglie italiane ammontava nel 2014 a 2.969 miliardi di euro (Fonte: conti finanziari), si deduce come il rendimento medio realizzato sia stato pari al 2,2%.

L'esperienza francese, con l'introduzione nel 2014 di una agevolazione simile, mostra come i piani di investimento in detti strumenti siano stati circa 42.000, per un importo medio conferito pari a 10.000 euro.

Inoltre, considerando che in Francia questo tipo di agevolazione era già largamente diffusa per strumenti simili, si può ipotizzare che in Italia la novità fiscale possa determinare un numero di adesioni maggiore e pari a circa 120.000 investitori, per un investimento medio nei piani di risparmio pari alla metà delle somme agevolabili e pari a 15.000 euro e che il loro numero aumenti di circa 60.000 adesioni l'anno per poi stabilizzarsi dopo 5 anni, ovvero dal 2021.

Ciò premesso, considerando prudenzialmente che le somme siano interamente investite in strumenti finanziari con l'esclusione dei titoli di Stato, si stimano gli effetti di competenza, applicando una ritenuta del 26%, come da tabella sottostante.

Peraltro, è stabilito che la norma entri in vigore a partire dal 2016, mentre ai fini della stima è stato considerato che gli effetti di gettito si avranno a partire dal 2017, avendo considerato i tempi di approvazione dei regolamenti da parte della Consob e della Banca d'Italia.

			2017	2018	2019	2020	2021
A	Numero piani di investimento		120.000	180.000	240.000	300.000	360.000
B	Conferimento medio	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
C	Totale conferito nell'anno	€m	1.800	2.700	3.600	4.500	5.400
D	Totale conferito cumulato	€m	1.800	4.500	8.100	12.600	18.000
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€m	39,6	99,0	178,2	277,2	396,0
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€m	-10,3	-25,7	-46,3	-72,1	-103,0

Di seguito, considerando che il versamento delle imposte sui redditi finanziari viene effettuato mensilmente e che quindi per il 2017 vengono considerati gli undici dodicesimi delle ritenute, si stimano i seguenti effetti finanziari per il periodo 2016-2022.

	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Variazione di gettito	-9,4	-24,5	-44,6	-69,9	-100,4	-103,0

Milioni di euro

Il **comma 25** prevede, inoltre, che il trasferimento, a causa di morte, degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Al riguardo, si evidenzia che trattandosi di fattispecie piuttosto limitate e che il gettito dell'imposta in esame è di modesta entità, anche a causa della presenza di franchigie molto alte previste dal regime di tassazione, si stima che la disposizione in esame non comporti, nella sostanza, effetti di gettito.

Art. 19

(Fondazione Human Technopole)

La disposizione prevede l'istituzione di una Fondazione nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione al fine di realizzare il Progetto scientifico Human Technopole, già approvato con apposito d.P.C.M. ai sensi del d.l. n. 185 del 2015 (**comma 1**).

Alla Fondazione partecipano, oltre al MEF e al MIUR in qualità di membri fondatori, anche altri Enti pubblici e privati, che contribuiscono finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto Human Technopole (**commi 2 e 4**).

Si prevede, inoltre, che la Fondazione possa avvalersi anche di personale delle Amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT in comando o in distacco, nonché della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (**comma 5**).

È rimessa ad un d.P.C.M. la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Fondazione e l'Istituto Italiano di Tecnologia nonché il trasferimento da parte di quest'ultimo alla medesima Fondazione delle risorse residue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2015 (**comma 3**).

Per l'attuazione della presente norma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 (**comma 6**).

La disposizione di cui al comma 7, nel prevedere l'esenzione fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione e conferimento di beni a favore della Fondazione, configura, dal punto di vista degli effetti finanziari, una rinuncia a maggior gettito.

Art. 20

(Efficientamento Anas)

La disposizione prevede che, al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione non si applichino ad ANAS, per il triennio

2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico- economico sugli interventi stradali. Il secondo periodo del comma 1 precisa che la deroga alle norme di contenimento di spesa è consentita nei limiti delle disponibilità di bilancio della società e fermi gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte di Anas, come previsto dalla legislazione vigente. Pertanto la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 21

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

Comma 1 - La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, con una dotazione finanziaria di 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il predetto Fondo, ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento al decreto legislativo 228 del 2011, è assegnato a specifiche misure nei seguenti settori:

a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione rischio sismico.

Con i medesimi decreti sono individuate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, anche attraverso il ricorso a operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la CEB, con la CDP SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Comma 2 - La disposizione, inoltre, in ordine al monitoraggio degli interventi, prevede espressamente l'applicazione del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Capo III

Misure di attrazione per gli investimenti

Art. 22

(Misure di attrazione degli investimenti Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

Comma 1 - Visto per investitori

La disposizione introduce l'art. 26-bis nell'ambito del d.lgs. n. 286 del 1998. Detta disposizione prevede una disciplina in materia di immigrazione, diretta a facilitare l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura di cui al presente articolo, per incentivare gli investimenti nel territorio dello Stato.

A tal fine, si è subordinato il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno alla verifica della realizzazione di un investimento in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), o nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), ovvero di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.), per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Tale rilascio è stato altresì condizionato a una dimostrazione della disponibilità e della provenienza lecita delle risorse richieste nonché al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di Stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione.

Il comma 3 del sopra citato articolo 26-bis del d.lgs. 286 del 1998 dispone, inoltre, che l'Autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmetta il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa

indicazione “visto investitori”.

Le predette attività non comportano maggiori oneri per le rappresentanze diplomatiche o consolari che dovranno rilasciare il visto d'ingresso per gli investitori, trattandosi di un numero presumibilmente limitato di visti. In altri termini, non sono necessari adeguamenti di strutture né di dotazioni strumentali, ma solo una modifica minima al sistema informatico per il rilascio dei visti per aggiungere la nuova tipologia di visto alla quale si potrà far fronte nel limite delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno avverrà con le risorse finanziarie disponibili e legislazione vigente.

Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 2 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero ex art. 78/2010

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del Decreto Legge 78 del 2010.

Come già evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge 78 del 2010, la misura non comporta nella sostanza effetti finanziari, in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, verrebbe compensata dal gettito riconducibile ai redditi dei lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

Commi 3-4 Regime speciale per lavoratori impatriati

Le disposizioni di cui ai commi in esame estendono ai lavoratori autonomi la disciplina di favore prevista in favore dei lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017; la riduzione dell'imponibile nella misura del cinquanta per cento di cui al comma 1, lettera a), n. 2, si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Dal punto di vista strettamente finanziario la misura non comporta effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

Comma 5 - 12 Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti

La disposizione di cui al comma 5 introduce, nell'ambito del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il nuovo articolo 24-bis recante un regime fiscale speciale per talune categorie di nuovi residenti, la cui disciplina è completa dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 6 a 12 della norma in esame. La nuova misura prevede che possano optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro centomila per ciascun periodo d'imposta, le persone fisiche che, a partire dall'entrata in vigore della disposizione in esame, trasferiscano la propria residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio di validità dell'opzione.

Il regime fiscale opzionale in oggetto può essere esteso nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d'imposta. In tal caso l'importo è ridotto a euro venticinquemila per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei suddetti familiari. Viene, inoltre, affermata la subordinazione dell'estensione del regime ai familiari rispetto all'opzione principale. Al contrario, la revoca o la decadenza dell'estensione ai familiari, non produce

effetti rispetto all'opzione principale che rimane autonoma.

Pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono effetti.

Capo IV

Lavoro e Pensioni

Art. 23

(Premio di produttività e welfare aziendale)

Il **comma 1** in esame stabilisce, a decorrere dal 2017, alcune modificazioni dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente ai commi riguardanti i premi di produttività e welfare aziendale. In particolare:

1. Modifica gli importi dei limiti fissati per la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 3.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

2. Stabilisce la sostituibilità del premio di produttività, prevedendo la possibilità che la stessa avvenga anche con quei beni e servizi soggetti a determinazione forfetaria della base imponibile di cui al comma 4 dell'articolo 51 del T.U.I.R.. In particolare viene ammessa tale sostituibilità, nei limiti delle somme di cui al comma 182, confermando l'applicazione dei criteri di determinazione forfetaria della base imponibile ed il non assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10%;

3. Stabilisce la non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente, e la non assoggettabilità all'imposta sostitutiva del 10% di:

a. contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative a premi di produttività, a forme pensionistiche complementari anche se eccedenti il limite di euro 5.164,57, e i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti e casse di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) anche se eccedenti il limite di euro 3.615,2;

b. il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative a premi di produttività, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

Relativamente al **punto 1**, ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate rispettivamente per l'anno di imposta 2014. Per tale annualità la normativa prevedeva che il reddito massimo per fruire del beneficio fiscale fosse pari a 40.000 euro per un importo massimo agevolabile di 3.000 euro. Sulla base di tali elaborazioni è stato stimato un coefficiente di incremento della platea dei destinatari e dell'ammontare di reddito agevolabile. Applicando tale coefficiente alle somme erogate, considerando prudenzialmente un contenuto incremento per tenere conto dell'innalzamento del limite a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è stata stimata una somma annua di erogazioni in oggetto pari a 4.378 milioni di euro. A tale ammontare è stata applicata la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 30 per cento, e l'aliquota del 10 per cento prevista dalla norma in esame.

In termini di gettito gli effetti sono stati stimati come differenziale rispetto alla normativa vigente che prevede la proroga dal 2016 della agevolazione con limiti di reddito pari a 50.000 euro ed importo agevolabile pari a 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Sulla base di tale differenziale si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa **-355 milioni di euro**. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-19,8 e -7,5 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza dal 2017 l'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2017	2018	Dal 2019
IRPEF	-209,1	-355,0	-355,0
Addizionale regionale	0	-19,8	-19,8
Addizionale comunale	0	-14,9	-7,5
Totale	-209,1	-389,7	-382,3

Milioni di euro

Relativamente al **punto 2**, non risultano esserci effetti tributari diretti derivanti da tale misura.

Relativamente al **punto 3.a**, la norma produrrebbe effetti nella misura in cui i soggetti che si trovano vicino ai suddetti limiti decidono di indirizzare i premi ai fondi previdenziali e sanitari. In considerazione della contenuta numerosità di tali soggetti non si stimano sostanziali effetti sul gettito per la presente ipotesi normativa.

Relativamente al **punto 3.b**, in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti destinatari dell'agevolazione in materia di detassazione dei premi di produttività, si stima che le ipotesi normative non determinino sostanziali effetti di gettito.

Comma 2 - Agevolazione polizze LTC e Dread Disease a favore del dipendente

La norma in esame stabilisce, a decorrere dal 2017, la non concorrenza a formare reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi.

La legislazione vigente prevede la detraibilità dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2015, risulta un ammontare di tali premi di circa 18,3 mln di euro. Nell'ipotesi prudenziale che tale ammontare di premi sia sostenuto dal datore di lavoro in sostituzione di altre somme corrisposte e applicando un'aliquota marginale media del 30%, risulta una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2 milioni di euro $(-18,3 \cdot (30\% - 19\%))$ e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,3 e -0,1 milioni di euro.

Dalla norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019ss
IRPEF	-1,8	-2,0	-2,0
Addizionale regionale	0,0	-0,3	-0,3
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1
Totale	-1,8	-2,4	-2,4

In milioni di euro

Comma 3. Trattasi di norma interpretativa volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale. Pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 24*(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)*

La disposizione è diretta a ridurre dall'anno 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Sulla base di elementi amministrativi di fonte INPS la valutazione è stata effettuata sulla base di una stima di 277.000 iscritti per il 2017 con un reddito medio annuo pari a 16.300 euro. Nella valutazione delle minori entrate si è tenuto conto delle modalità di versamento dei contributi e dell'effetto fiscale indotto.

		Minori entrate contributive abbassamento aliquota contributiva pensionistica professionisti / partite IVA iscritte alla gestione separata (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	
Normativa vigente	Anno	Al lordo degli effetti fiscali	Al netto degli effetti fiscali
29%	2017	-108	-108
33%	2018	-292	-220
33%	2019	-370	-293
33%	2020	-377	-294
33%	2021	-384	-300
33%	2022	-392	-306
33%	2023	-400	-312
33%	2024	-408	-319
33%	2025	-416	-325
33%	2026	-425	-332

Art. 25*(Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale)*

Commi da 1 a 12 - La presente relazione tecnica è redatta nel presupposto della qualificazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica quale prestito ai sensi del comma 1, in considerazione del fatto che gli effetti finanziari associati alla misura e la compatibilità della stessa con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sono valutati in coerenza con la predetta qualificazione.

La disposizione in esame istituisce, in via sperimentale, a decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE), che consiste in un prestito corrisposto in dodici mensilità a soggetti aventi determinati requisiti (**comma 1**).

Il **comma 2** stabilisce che possono optare per l'APE i soggetti che hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso, al momento della richiesta di APE, del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il **comma 5** integra queste limitazioni d'accesso prevedendo una durata minima dell'APE pari a sei mesi e demandando ad un successivo DPCM l'entità minima e massima dell'APE richiedibile.

Il **comma 6** prevede che l'INPS trattenga mensilmente, a partire dalla prima pensione, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversi all'istituto finanziatore che materialmente ha erogato il prestito.

Il **comma 8** prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia oneroso, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro. Ai correlati effetti finanziari nell'anno 2017, in termini di Saldo Netto da Finanziare e Indebitamento netto, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 70 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. Il fondo è alimentato anche con le commissioni di accesso al fondo medesimo.

Con riferimento agli aspetti di natura fiscale, il **comma 12** dispone che le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Il credito d'imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Tale credito d'imposta è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Relativamente alla stima dei relativi effetti finanziari è stata effettuata un'elaborazione puntuale, mediante modello di microsimulazione, per individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura ed il costo finanziario.

Stante il più favorevole trattamento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia assicurato ad alcune categorie di soggetti considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale attraverso la c.d. "Ape Sociale" (commi 14-21), si ipotizza che optino per l'APE un quarto dei soggetti eleggibili non disagiati e i quattro quinti dei soli disagiati tra venti e trenta anni di contribuzione, che non potranno beneficiare del citato trattamento sociale agevolato.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, e con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 12 della norma in esame, si indicano di seguito gli effetti in termini di minor gettito IRPEF:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	-2	-8	-17	-33	-54	-57

Milioni di euro

Si segnala che a causa della adesione sperimentale per i soli anni 2017 e 2018 e di un periodo massimo di fruibilità APE di tre anni e sette mesi, l'onere stimato per il 2023 è da considerarsi un massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere dal 2038 fino ad azzeramento, in seguito alla conclusione delle restituzioni a rate ventennali.

Comma 13 - La disposizione chiarisce che gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

Commi da 14 a 23 - Ape sociale - La disposizione in esame prevede che, in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, sia riconosciuta un'indennità economica per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in esame da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM²) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La disposizione in esame non introduce un diritto soggettivo ma condizione il beneficio a un limite di spesa programmato ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo). Le disposizioni attuative sono da stabilirsi con specifico DPCM.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista apposita disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici) corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia, sintetizzabili nei seguenti termini:

Maggiore spesa per prestazioni (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-300	-609	-647	-462	-280	-83	-8

Di seguito si dà dimostrazione della determinazione del limite di spesa sopra indicato

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età con anzianità contributiva 30 o 36) nel periodo interessato e applicando le percentuali e/o le modalità descritte di seguito.

Lavoratori di cui al punto a)

Dipendenti privati

Sulla base dei pensionamenti di vecchiaia decorrenti nell'anno 2015 e dell'analisi delle situazioni contributive antecedenti il pensionamento, è stato stimato che la percentuale dei soggetti in stato di disoccupazione, che hanno almeno 30 anni di contributi, è pari a circa il 4,5%.

Lavoratori di cui al punto b)

Dipendenti privati

Dall'incrocio tra gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario (L. 104/92) e quelli delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, con almeno 30 anni di contributi, è stato rilevato che la percentuale di tali lavoratori è pari a circa l'1,5%.

Dipendenti pubblici

² Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Professori di scuola pre-primaria, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La stima per tali lavoratori è stata ricavata sulla base dei dati delle deroghe alla legge n.214/2011, riferite alla L.104/92, sulle uscite dell'anno 2015.

Lavoratori di cui al punto c)

Dipendenti privati e pubblici

Per determinare la percentuale di coloro che potrebbero usufruire della norma per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono state incrociate le pensioni decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 4,3% per i lavoratori privati e il 4% per quelli pubblici.

Lavoratori di cui al punto d)

Dipendenti privati

Sulla base delle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del Lavoro, congiuntamente con quelle delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, i lavoratori che svolgono una o più delle professioni indicate dalla disposizione in esame, da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni rappresentano circa il 10%.

Dipendenti pubblici

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, aggiornate all'anno 2015, applicando, alle leve di pensionamento per vecchiaia, la composizione percentuale per qualifica desunta dai dati del Conto Annuale 2014 dei dipendenti pubblici.

Ai fini della previsione della maggiore spesa sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi.

L'importo massimo dell'indennità mensile riconosciuta è pari a 1.500 euro lordi.

Per i dipendenti privati la propensione all'utilizzo della prestazione è stata ipotizzata al 90%

Per i dipendenti pubblici la propensione di utilizzo per le categorie interessate è stata ipotizzata pari al 90% della platea.

Stima degli oneri derivanti dalla misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento per il pensionamento di vecchiaia

Lavoratori del settore privato e lavoratori pubblici

Anno	Stima Numero di prestazioni in pagamento alla fine dell'anno (mgl di unità)	Maggiori oneri (limite di spesa)
		(mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	34,3	-300
2018	43,1	-609
2019	36,7	-647
2020	23,3	-462
2021	13,7	-280
2022	2,9	-83
2023	-	-8

Art. 26

(Quattordicesima)

La disposizione in esame prevede che la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127, sia modificata nel modo che segue:

Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

In particolare la disposizione in esame prevede che la 14-esima sia erogata nella misura prevista al punto 1) della tabella, se il soggetto possiede un reddito complessivo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura prevista al punto 2) nel caso in cui il reddito complessivo risulti compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo. Sono inoltre previste clausole di salvaguardia per coloro che posseggono un reddito, superiore a una volta e mezza e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva di cui al punto 1) della tabella e superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva di cui al punto 2) della tabella.

STIMA ONERI:

Si fa presente che, nella stima degli oneri sotto riportata, si è tenuto conto:

- del maggior importo che sarà percepito dai beneficiari della somma aggiuntiva in relazione all'aumento di circa il 30% degli importi per coloro che posseggano un reddito pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo;
- dell'incremento degli importi della somma aggiuntiva, dovuto all'introduzione del limite reddituale pari a due volte il trattamento minimo, per i soggetti che a normativa vigente avrebbero percepito un importo di somma aggiuntiva ridotto;
- delle clausole di salvaguardia così come previsto dalla disposizione in esame;
- del numero dei beneficiari degli importi di somma aggiuntiva a normativa vigente pari, a luglio 2016, a circa 2.125.000 soggetti per un importo medio di circa 400 euro (cfr sotto riportata tabella)

Beneficiari della somma aggiuntiva a luglio 2016 e vigenti al 01.07.2016¹**- escluse Ex Enpals e Ex INPDAP² -**

(beneficio previsto dall'articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81.
c.d."quattordicesima")

Classi d'importo della quattordicesima	Numero	Importo complessivo quattordicesima (migliaia di euro)	Importo medio mensile della quattordicesima
Inferiore a 336	82.289	15.066,2	183,09
336	632.425	212.494,7	336,00
da 336,01 a 419,99	20.234	7.614,8	376,34
420	1.009.498	423.989,1	420,00
da 420,01 a 503,99	8.815	4.075,7	462,36
504	356.717	179.785,4	504,00
Totale	2.109.978	843.025,9	399,54

¹ Elaborazione su archivi aggiornati al 16.08.2016. Sono state escluse circa 20 mila pensioni beneficiarie della 14-esima ma eliminate nel primo semestre 2016

² I beneficiari Ex Enpals e Ex INPDAP sono circa 14.000 per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro

- della distribuzione dei redditi pensionistici al 31/12/2015 dei pensionati con età pari o maggiore di 64 anni, in relazione alla cui elaborazione sono stati stimati nuovi beneficiari pari a circa 1.250.000 soggetti

Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

2017	2018	Dal 2019
-800	-800	-800

Art. 27*(Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A)*

La disposizione in esame introduce, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l'Ape e che abbiano richiesto la certificazione del diritto all'APE, di cui all'articolo 25, comma 3, la possibilità di ricevere, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Relativamente al trattamento fiscale, si prevede che la parte imponibile della RITA sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Dal punto di vista finanziario si osserva che la RITA determina un anticipo di tassazione dal momento del conseguimento del requisito di accesso al trattamento pensionistico in cui sarebbe stata erogata la prestazione pensionistica integrativa, al momento in cui, in relazione alla misura in esame, viene erogata la rendita integrativa anticipata.

Ai fini della stima dei correlati effetti finanziari, si ipotizza che, della platea potenziale dei fondi negoziali, aperti, preesistenti e dei piani individuali pensionistici (PIP), aderisca una percentuale del 30%, del 10% e del 5% rispettivamente per coloro che devono attendere uno, due o tre anni per il conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Sulla base di dati COVIP, per quanto riguarda i suddetti fondi, non considerando i fondi preesistenti, si stima quindi un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 295,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 264,1 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda i fondi preesistenti si stima un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 158,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 143,8 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

I soggetti dei fondi negoziali, aperti e i PIP fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 15% sia a normativa vigente sia nella normativa proposta, mentre i soggetti dei fondi preesistenti fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 12% in base alla normativa proposta, a fronte di un'aliquota media del 25% a normativa vigente. Applicando tali aliquote ai predetti ammontari ripartiti per i singoli anni di spettanza, si stimano i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ritenuta	30,1	13,7	-52,0	-23,6	-7,4	0,0

Art. 28

(Abolizione penalizzazioni)

Normativa vigente

La disciplina della penalizzazione delle pensioni anticipate di cui all'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011 prevede una riduzione sui trattamenti pensionistici relativi alla pensione anticipata, limitatamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, in misura pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni (non incrementati con la speranza di vita); tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni. Per effetto dell'art. 1 comma 113 della Legge 190/2014, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trova applicazione per le pensioni decorrenti dal 1.1.2015 laddove la maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva avvenga entro il 31 dicembre 2017.

Infine l'art. 1 comma 299 della legge 208/2015 ha eliminato le penalizzazioni, a partire dal 1/1/2015 e senza corresponsione di arretrati, anche per le pensioni liquidate con decorrenza precedente al 1.1.2015.

Disposizioni in esame

La proposta di modifica normativa prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l'eliminazione definitiva del citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011.

Valutazioni finanziarie

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamenti previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2018-2027. Il regime delle decorrenze è quello previsto dalla L. 214/2011.

Il numero delle pensioni interessate dalla norma è pari a circa il 40% delle pensioni anticipate liquidate nel settore privato e a circa il 50% per i lavoratori autonomi (nel complesso circa 70.000 nel 2018). La percentuale media di penalizzazione è pari al 2,7% nel primo anno di valutazione (circa 700 euro annui).

Gestione dipendenti pubblici

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'Istituto da cui si evince che oltre il 60% dei pensionati di cui trattasi anticipa tra 1 e 2 anni rispetto all'età di 62.

La platea iniziale dei pensionati è stata stimata pari a circa 22.000 unità con un abbattimento medio di pensione, al lordo degli effetti fiscali, pari a circa 630 annui.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto che a normativa vigente l'effetto della penalizzazione in esame sui nuovi trattamenti liquidati è decrescente negli anni successivi per la minore incidenza della quota retributiva. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2017-2026 derivante dall'applicazione della norma in esame, per il computo del quale si è tenuto conto dell'applicazione generale della disposizione al complessivo sistema pensionistico.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)		
Maggiore spesa pensionistica (al lordo fisco) (al netto fisco)		
2017	0	0
2018	-34	-23
2019	-84	-57
2020	-135	-91
2021	-174	-118
2022	-204	-138
2023	-228	-155
2024	-252	-172
2025	-270	-183
2026	-286	-195

Art. 29

(Cumulo periodi assicurativi)

Normativa vigente

Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 42/2006 consentono di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione a carico delle Gestioni presso cui si trovano i contributi accreditati (cd. totalizzazione).

Con la totalizzazione è possibile ottenere:

- la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni e 7 mesi, senza differenza tra uomini e donne;
- la pensione di anzianità con 40 anni e 7 mesi.

I requisiti sono incrementati secondo gli adeguamenti della speranza di vita e la decorrenza dei trattamenti è fissato dopo 18 mesi (21 per l'anzianità) dalla maturazione del requisito.

L'importo della pensione è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di "opzione" per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, un'ulteriore possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative utilizzando l'istituto del cumulo, che consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere

richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Per l'importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

A differenza della totalizzazione non possono essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti.

Disposizione in esame

La modifica in esame prevede a partire dal 1.1.2017:

- l'abrogazione della condizione di assenza del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Ipotesi di lavoro

La quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenuti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali.

In tale contesto è stato stimato il numero dei soggetti, con requisito autonomo in almeno una gestione, che nei prossimi dieci anni si troveranno ad accedere al pensionamento potendo ricorrere all'istituto della totalizzazione, distinguendo la categoria di pensione oltre che sulla base del requisito anagrafico e contributivo anche valutando il vantaggio di un posticipo della prestazione in ragione di un importo più elevato. Dalla platea così selezionata sono stati esclusi coloro che hanno contribuzioni presso le casse professionali (circa il 20% dei soggetti) oltre ai soggetti che in ogni caso accederebbero alla pensione attraverso una ricongiunzione onerosa (circa il 10% dei soggetti). In tal modo il numero complessivo dei soggetti interessati è stimato in circa 100 mila unità nei successivi dieci anni.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono stati stimati i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione nonché l'onere per anticipo nel caso del pensionamento anticipato.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono stati stimati i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione.

Nel quadro così delineato si evidenziano i seguenti gruppi di soggetti ciascuno identificato da una situazione differente:

1. Soggetti che non maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.
2. Soggetti che maturano, prima dell'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di anzianità in totalizzazione e anche l'effetto di anticipo rispetto alla maturazione del requisito di età per la vecchiaia nei casi in cui questo si verifichi.
3. Soggetti che maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata ma rinunciano a totalizzare a causa della forte decurtazione della prestazione. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.

Stima Numero di pensioni interessate (migliaia di unità)

Anno	da pensionamento di vecchiaia	da pensionamento anticipato	Totale pensioni interessate
2017	3,4	4,4	7,8
2018	8,2	7,2	15,4
2019	13,4	9,6	23
2020	17,1	12,6	29,7
2021	24	16	40
2022	29,8	19,6	49,4
2023	36,3	23,2	59,5
2024	45,3	27,1	72,4
2025	54,9	31,4	86,3
2026	66,1	34,3	100,4

Tra le altre ipotesi alla base della valutazione si riportano i valori iniziali degli importi medi annui delle prestazioni in totalizzazione ed il rispettivo valore della pensione differenziale in cumulo.

Tipologia di prestazione	Maschi	Femmine
Totalizzazione vecchiaia	20.500	14.350
Cumulo vecchiaia	22.960	16.070
Totalizzazione anticipata	26.000	19.000
Cumulo anticipata	31.200	22.800

Ai fini della spesa per trattamenti di fine servizio e fine rapporto nell'ambito del pubblico impiego per effetto di specifica previsione normativa non sono previsti maggiori oneri.

Sulla base delle ipotesi, dei dati e della metodologia precedentemente descritti, si riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari conseguenti.

Gli effetti tengono conto anche delle misure transitorie in materia di soggetti che avendo in corso la domanda di ricongiunzione optino per il recesso della medesima secondo quanto previsto dalla disposizione in esame.

L'effetto fiscale indotto è stato valutato sulla base di criteri di prudenzialità

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	maggiore spesa pensionistica	revisione profili versamenti per ricongiunzioni e oneri connessi	effetto fiscale indotto	Effetti complessivi
2017	-87	-15	4	-98
2018	-132	-30	12	-150
2019	-164	-30	17	-177
2020	-186	-30	20	-196
2021	-266	-30	31	-265
2022	-325	-30	37	-318
2023	-400	-15	39	-376
2024	-469	-10	48	-431
2025	-533	-5	59	-479
2026	-562	0	65	-497

Art. 30

(Lavoratori precoci)

Normativa vigente

Il comma 10 dell'art 24 della Legge n. 214/2011 prevede l'accesso alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica, da incrementare con la speranza di vita (pari per il 2016 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne).

Proposta di modifica normativa

La proposta di modifica normativa prevede che per i lavoratori di cui dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge n.335/1995, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in determinate condizioni il requisito per i pensionamento anticipato sia ridotto dal 1° maggio 2017 a 41 anni. Al predetto requisito si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2019. I soggetti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in stato di disoccupazione involontaria e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

d) lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (da specificare ulteriormente nell'ambito dell'apposito DPCM attuativo³) ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 e successive modificazioni.

La disposizione in esame non introduce un diritto soggettivo ma condizione il beneficio a un limite di spesa programmato ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo). Le disposizioni attuative sono da stabilirsi con specifico DPCM.

L'entrata in vigore della disposizione è stabilita dal 1° maggio 2017.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista apposita disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici) corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia, sintetizzabili nei seguenti termini:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	dal 2020
-360	-550	-570	-590

Di seguito si dà dimostrazione della determinazione del limite di spesa sopra indicato

Lavoratori del settore privato

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2017-2026.

Sulla base dei pensionamenti anticipati registrati nel corso dell'anno 2015 è stato stimato che la percentuale dei soggetti con almeno 12 mesi di contribuzione prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età è pari al 70%.

Per le singole platee interessate dalla norma sono state fatte le seguenti ipotesi:

lavoratori di cui al punto a)

Per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione è stata effettuata una rilevazione sui percettori di indennità di disoccupazione e mobilità che terminano il periodo di sostegno al reddito nel corso dell'anno 2017, in modo da stimare il numero dei soggetti con un'anzianità utile per utilizzare la norma nel primo anno di applicazione. Il valore ottenuto, incrementato anche del numero di soggetti che terminano il periodo di sostegno entro l'anno 2016 e che non siano già stati salvaguardati da precedenti provvedimenti normativi, è pari a 7.000 unità. Per gli anni successivi tale valore è stato percentualizzato rapportandolo al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale risulta essere pari a circa il 3%.

lavoratori di cui al punto b)

Per i soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 2%.

lavoratori di cui al punto c)

Per i soggetti che godono del congedo straordinario previsto dalla legge 104/1992, è stata ricavata la

³ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Professori di scuola pre-primaria, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario; il valore ottenuto è pari a circa l'1%.

lavoratori di cui al punto d)

Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del lavoro congiuntamente ai dati sulle pensioni anticipate decorrenti 2015, ci è stato comunicato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato della disposizione in esame da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (da specificare ulteriormente nell'ambito dell'apposito DPCM attuativo) rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti. Per i lavoratori impiegati in attività usuranti è stata adottata un'ipotesi coerente con i ricorsi sperimentati in presenza di altri canali di accesso al pensionamento agevolativi.

Per tener conto delle numerosità effettive si è poi tenuto conto dell'incidenza dei lavoratori precoci sulle pensioni anticipate con decorrenza 2015.

Lavoratori del settore pubblico

Ipotesi di lavoro

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici aggiornate all'anno 2015.

Complessivamente si stima considerando sia il settore privato sia il settore pubblico il seguente maggiore numero di pensioni a fine anno.

Anno	Stima del maggiore numero di pensioni complessivamente stimate per i prossimi anni (a fine anno)
2017	20.000
2018	22.000
2019	24.000
2020	26.000

Art. 31

(Lavori usuranti)

Normativa vigente

Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, reca disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (finestre mobili), le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti:

- per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Disposizione in esame

La disposizione in esame prevede:

- l'eliminazione del regime delle decorrenze previsto dall'art 24, comma 17-bis del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante: dall'anno 2017 il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- in via transitoria, la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame

Valutazione

Per determinare i futuri beneficiari dall'anno 2017 al 2026 si è proceduto come segue. Sulla base delle informazioni desunte dall'analisi delle caratteristiche dei percettori di benefici previdenziali relativi ai lavoratori con attività usurante ai sensi del citato decreto legislativo che hanno raggiunto i requisiti a partire dal 2011, è stata costruita una distribuzione di tali soggetti secondo le seguenti variabili di classificazione: gestione, età alla decorrenza, sesso, anzianità contributiva e importo medio di pensione. Sulla base dell'analisi della distribuzione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- importo medio di pensione al 2017 di circa 27.500 euro;
- percentuale di coloro che appartengono alla Gestione dei dipendenti pubblici del 20%.

Tale distribuzione ha costituito la base per la creazione delle future generazioni di lavoratori ammessi al beneficio e da sottoporre ai nuovi requisiti di accesso e al nuovo regime delle decorrenze.

Per quanto riguarda la modifica del requisito oggettivo di attività usurante è stato ipotizzato che nell'arco di 10 anni si avrà un aumento della collettività dei beneficiari di circa il 15% che corrisponde ad ulteriori 5.500 soggetti. L'ipotesi è stata formulata sulla base dell'analisi delle posizioni assicurative dei soggetti che hanno fino ad oggi beneficiato della normativa in esame dalla quale è emerso che la gran parte di tali lavoratori hanno un elevato grado di permanenza nella qualifica e nel settore di attività posseduto nel momento del raggiungimento del requisito (oltre metà della vita lavorativa nello stesso settore).

Nella tavola che segue è riportata la quantificazione del maggiore/minore numero di pensioni (a fine anno) e dei degli oneri derivanti dalla disposizione in esame (con conseguente incremento del relativo fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Maggiore numero di pensioni	Oneri pensionistici	Effetto su TFS	Effetto complessivo
2017	3220	-84,5	0	-84,5
2018	3250	-86,3	0	-86,3
2019	3590	-92,3	-32,2	-124,5
2020	4510	-112,7	-13,9	-126,6
2021	4790	-123,1	-0,7	-123,8
2022	5360	-135,6	-8,8	-144,4
2023	5570	-140,3	-4,9	-145,2
2024	5940	-147,7	-4,1	-151,8
2025	6300	-153,6	-1,8	-155,4
2026	6990	-169,3	-1,2	-170,5

Art. 32*(No tax area pensionati)*

La norma in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione per i percettori di età inferiore a 75 anni, equiparandole a quelle previste per i percettori di età non inferiore a 75 anni. Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (\text{rdt} - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -232,1 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -10,2 e -3,9 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019
IRPEF	-212,7	-232,1	-232,1
Addizionale regionale	0,0	-10,2	-10,2
Addizionale comunale	0,0	-5,0	-3,9
Totale	-212,7	-247,3	-246,2

Milioni di euro

Art. 33

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo alla disposizione in esame è di seguito rappresentato.

Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sette salvaguardie attualmente previste.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4,

comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse⁴, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2016 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

In sede di legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e nella relativa conferenza dei servizi completatasi a novembre 2015 si è dato conto della chiusura della prima, terza, quarta e quinta salvaguardia.

Nella presente sede, sulla base delle attività di rilevazione amministrativa esaminate nel mese di settembre 2016 è stato possibile verificare l'effettivo ricorso ai benefici previsti:

- a) dalla c.d. sesta salvaguardia;
- b) per i titolari di congedi o permessi *ex lege* n. 104/92, aggiunti in termini di limite numerico ai sensi della legge n. 208/2015;
- c) della c.d. settima salvaguardia;
- d) della quota rimanente della c.d. seconda salvaguardia, anche per effetto dell'intervento normativo di cui al comma 2.

Conseguentemente, con il **comma 1** della disposizione in esame vengono ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sette salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2017 conseguenti **dal comma 1** (e dal comma 2) sono indicati nella Tabella n. 2.

L'utilizzo delle economie accertate dal 2017, che affluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2016 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con i **commi da 3 a 7** è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 27.700 lavoratori così ripartiti:

- a) nel limite di 8.000 soggetti (stima importo medio: 26.000 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011.;
- b) e c) nel limite di 10.400 soggetti (stima importo medio: 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per 9.200 (lettera a)) entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 e per 1.200 entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) nel limite di 7.800 soggetti (stima importo medio: 22.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) nel limite di 700 soggetti (stima importo medio: 28.500 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

⁴

Si tratta delle salvaguardie per le quali l'attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti (stima importo medio: 12.500 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 7 relativi alla ottava salvaguardia e conseguentemente i limiti numerici complessivi e i limiti di spesa programmati relativi al complesso delle otto salvaguardie, come illustrato nella Tabella n. 3.

In sintesi gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame sono riportati in Tabella n. 4.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME DETERMINATI AI SENSI DI LEGGE N. 208/2015													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	29.741	12,0	80,0	313,3	563,7	588,7	336,9	88,7	36,6	30,1	42,1	0,3	2.092,4
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.954	0,0	0,0	54,0	100,4	65,7	44,3	27,2	7,6	0,7	0,0	0,0	299,9
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
Totale	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3

Tabella n. 2 - Sezione A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DI MONITORAGGIO E CHIUSURA													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3	1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0	226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0	784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0	1.006,0
Totale	137.095	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.796,2	1.270,6	734,8	388,1	194,8	103,5	9,9	9.269,1

Tabella 2 - Sezione B e C (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

TABELLA 2 Sezione B Economie derivanti da chiusura di parte residua di c.d. seconda salvaguardia e da chiusura di c.d. sesta, c.d. 104-sti e c.d. settima salvaguardia

<i>(in milioni di euro)</i>								
2016 (a)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
592,62	641,85	405,70	106,54	76,97	50,22	10,48	2,00	1.886,4

(a) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016 (analogo intervento venne effettuato nel 2015)

TABELLA 2 Sezione C Alimentazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo della legge n. 228/2012

<i>(in milioni di euro)</i>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
-641,85	-405,70	-106,54	-76,97	-50,22	-10,48	-2,00	-1.293,8

TABELLA 2 Sezione B + Sezione C

<i>(in milioni di euro)</i>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella n. 3 - Sezione A cd Ottava salvaguardia

Tabella n. 5 - Sezione A cd Ottava salvaguardia										
Anno	Mobilità	Volontari		Familiari disabili		Cessati tempo indeterminato		Cessati tempo determinato esclusi operai agricoli		Totale VIII salvaguardia
	Beneficiari									Limite numerico complessivo
	8.000	6.000	4.400	400	300	4.000	3.800	800	0	27.700
	Oneri in milioni di euro									Limite di spesa in mln di euro
2017	57,0	28,0		2,0		41,0		6,0		134,0
2018	77,0	67,0	22,0	10,0	2,0	69,0	39,0	9,0	-	295,0
2019	83,0	62,0	51,0	10,0	8,0	59,0	65,0	8,0	-	346,0
2020	80,0	55,0	45,0	6,0	8,0	48,0	56,0	5,0	-	303,0
2021	59,0	50,0	41,0	3,0	5,0	22,0	45,0	5,0	-	230,0
2022	33,0	37,0	37,0	1,0	2,0	7,0	21,0	5,0	-	143,0
2023	19,0	2,0	23,0	-	1,0	-	7,0	2,0	-	54,0
2024	9,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	11,0
2025	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
Totale	420,0	301,0	221,0	32,0	26,0	246,0	233,0	40,0	-	1.519,0

Tabella n. 3 - Sezione B

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME															
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)													
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0			5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3			1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5			324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1			219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0			192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0			226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0			784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0			1.006,0
c.d. ottava salvaguardia come da disposizione in esame	27.700					134,0	295,0	346,0	303,0	230,0	143,0	54,0	11,0	3,0	1.519,0
Totale	164.795	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.930,2	1.565,6	1.080,8	691,1	424,8	246,5	63,9	11,0	3,0	10.788,1

Tabella n. 4 - Effetti finanziari misure in materia di salvaguardie pensionistiche

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 prima della disposizione in esame	(1,70)	(1,28)	(0,36)	(0,01)	(0,02)	(46,63)	(74,59)			
B) Economie da c.d. seconda, sesta, 104-sti, settima sulla base di articolato	(641,85)	(405,70)	(106,54)	(76,97)	(50,22)	(10,48)	(2,00)			
C) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 dopo alimentazione con economie	(643,55)	(406,98)	(106,91)	(76,98)	(50,24)	(57,11)	(76,59)			
D) Costi c.d. ottava salvaguardia	(134,00)	(295,00)	(346,00)	(303,00)	-(230,00)	-(143,00)	-(54,00)	-(11,00)	-(3,00)	(0,00)
E) riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 a parziale copertura c.d. ottava salvaguardia	(134,00)	(295,00)	(106,54)	(76,97)	(50,22)	(57,10)	(54,00)			
F) risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 sopprese per a parziale copertura misure pensionistiche	(509,55)	(111,98)	(0,36)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(22,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
G= Effetto complessivo disposizione (D+E+F)	(509,55)	(111,98)	(239,09)	-(226,02)	-(179,76)	-(85,89)	(22,59)	-(11,00)	-(3,00)	(0,00)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,42 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 10,79 mld per 164.795 soggetti (per otto salvaguardie), cui aggiungere, per i primi due anni, un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di benefici relativi al sistema

pensionistico introdotti nel presente provvedimento di Bilancio 2017.

Art. 34

(Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 284, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Dalla disposizione conseguono effetti positivi per la finanza pubblica, tenuto conto di quanto già scontato in sede di relazione tecnica al comma 284 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015:

- a) in termini di SNF per una minore spesa per 100 mln di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018;
- b) in termini di indebitamento netto per maggiori entrate contributive per 100 mln di euro per l'anno 2017 e 50 mln di euro per l'anno 2018.

Il ridimensionamento dell'autorizzazione di spesa è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per la misura in esame e garantendo al contempo elementi di prudenzialità.

Art. 35

(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

Commi da 1 a 3 - La disposizione è diretta a prevedere:

a) l'estensione fino all'anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016 per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque) ed estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Tale disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dalla medesima.

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo n.148/2015, è stabilito un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dal Fondo di solidarietà con riferimento ai lavoratori che accedano, nel periodo 2017-2019, alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all'assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. Il beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l'ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in esame. E' espressamente stabilito che alle attività previste l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Elementi giustificativi per la determinazione del limite di spesa previsto

Avvio ipotizzato: 1 gennaio 2017

Termine previsto: 31 dicembre 2019

Ipotesi esuberi:

totale 25.000 lavoratori (limite massimo numerico nel triennio previsto dalla disposizione)

12.000 nel 2017, concentrati nella prima parte dell'anno

7.000 nel 2018, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno

6.000 nel 2019, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno

Previsione di compartecipazione da parte della fiscalità generale al costo degli esodi attraverso la riduzione dell'esborso a carico dei datori di lavoro per un importo pari all'85% della prestazione e della contribuzione figurativa della NASpI cui ciascun lavoratore coinvolto potrebbe in via teorica avere accesso, per un periodo pari al minimo tra durata della NASpI e durata dell'assegno straordinario per chi accede agli assegni straordinari nel 2017 e pari al 50% per chi accede negli anni 2018 e 2019. All'importo si applicano tetti alla prestazione, alla contribuzione figurativa e décalage NASpI.

Ipotesi per calcolo importo equivalente a prestazione e contribuzione figurativa NASpI:

reddito che dà luogo a prestazione pari al massimale (prestazione iniziale: 1.300 euro/mese) e a contribuzione figurativa limitata al massimale (33% di 1.820 euro/mese); durata dell'intervento a carico della fiscalità generale: ipotesi di 24 mesi per ciascun lavoratore coinvolto (in realtà la durata effettiva è specifica per ogni singolo lavoratore in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 22/2015 e può essere inferiore e in ogni caso non può essere superiore alla durata dell'assegno straordinario)

Effetti per la finanza pubblica (in milioni di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	-174
2018	-224
2019	-139
2020	-87
2021	-24
(totale)	-648

Effetti finanziari

SNF- maggiore spesa: 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021

Indebitamento netto - minori entrate: 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021

Comma 4 - La disposizione prevede il versamento di apposita provvista finanziaria da parte del datore di lavoro ai Fondi di solidarietà con destinazione specifica alle finalità della disposizione.

Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma è da tener presente che:

- per i lavoratori che hanno o avrebbero in ogni caso di propria iniziativa esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi la norma non ha effetti sulla finanza pubblica;
- per i lavoratori che non avrebbero esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi, con la norma in esame il datore di lavoro si farebbe carico degli oneri connessi.

In questo secondo caso è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo e maggiore misura della prestazione. Inoltre, anche allo stato attuale, il datore di lavoro potrebbe avere interesse comunque a finanziare direttamente al lavoratore il costo del riscatto o della ricongiunzione.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi di fatto trascurabile.

Capo V
Capitale umano
Art. 36

(Norme sulla contribuzione studentesca)

Commi 1-4. Con la norma in questione si prevede un intervento di revisione e sostituzione dell'attuale normativa (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306) in tema di tasse e contributi per gli studenti delle università statali con un intervento di strutturale revisione entro parametri per i redditi bassi degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. In particolare si prevede che dall'a.a. 2017/2018 le università rivedano i propri regolamenti al fine di introdurre, secondo criteri di equità, gradualità e progressività, una disciplina della contribuzione studentesca commisurata alla quantità e alla qualità dei servizi offerti, fissando precisi limiti al fine di salvaguardare il diritto agli studi universitari degli studenti meritevoli ma privi di mezzi. A tal fine si prevede che (**comma 4**) siano esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca (con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio), oltre agli studenti che rientrano nell'attuale normativa sul diritto allo studio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012, anche ulteriori categorie di studenti individuati dalla norma stessa, e cioè coloro che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, di seguito “ISEE”, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o eguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Comma 5. Viene inoltre limitata, entro un importo massimo comunque inferiore ai 1.000 euro annui, la contribuzione di coloro che soddisfino i medesimi requisiti di merito di cui alle lettere b) e c) ma abbiano un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 25.000 euro. In particolare si prevede che ogni studente possa pagare un importo massimo pari all'8% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro. Esempio ISEE = € 25.000; contributo onnicomprensivo = $(25.000 - 13.000) \times 0,08 = € 960$. Si evidenzia che a tale importo si aggiungerà poi l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

Comma 6. Per coloro che hanno un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 25.000 ma siano iscritti oltre il primo anno fuori corso, l'importo della contribuzione è incrementabile fino a un massimo del 50% rispetto alla medesima formula di cui al periodo precedente e, in ogni caso, l'importo minimo è stabilito a 200 euro. In particolare, tale contributo non potrà superare i 200 euro fino ad un ISEE di 13.000 euro, mentre per ISEE superiori a 13.000 euro potrà essere chiesto un importo superiore pari al massimo all'8% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro incrementata di un ulteriore 50%. Esempio: ISEE = € 25.000; contributo onnicomprensivo = $(25.000 - 13.000) \times 0,08 \times 1,5 = € 1440$.

Commi 10-11. Tali limite ISEE sono aggiornati, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ogni triennio con decreto del MIUR a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. Resta naturalmente ferma la possibilità da parte delle Università statali di stabilire nei propri regolamenti ulteriori tipologie di esonero, mentre per i cittadini di Paesi extra-UE non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo annuale è stabilito dalle singole università statali.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che le Università sarebbero libere nel determinare gli importi delle tasse con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e a coloro che hanno un ISEE superiore a € 25.000. Questo aspetto è importante anche per valutare la compatibilità finanziaria della norma che, infatti, prevede di fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla nuova disciplina normativa contenuta in questo articolo 1, attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, di 85 milioni di euro, tenuto conto che la norma si applica all'anno accademico 2017/2018/

Come riportato nell'allegata tabella, allo stato sono circa 478.000 gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi della normativa sul diritto allo studio e che quindi pagano le tasse e la contribuzione studentesca secondo criteri autonomamente definiti dagli atenei. Ipotizzando che tale ammontare di studenti nell'a.a. 2017/2018 soddisfi tutti i requisiti di merito richiesti

dall'applicazione della presente norma e che gli atenei utilizzino tutti i margini previsti dalla norma in oggetto, il minore gettito di entrate da parte degli Atenei si stima in euro 82.925.671, che prudenzialmente, si attesta a € 85.000.000 a regime. Conseguentemente tale importo va aggiunto al FFO da attribuire annualmente agli atenei e ripartito tra gli stessi per compensare il minor gettito a decorrere dall'anno 2018. Tale importo si riduce a poco meno della metà (€ 40.000.000) nell'anno 2017 in quanto si tratta di un intervento che avrà effetto solo sulla prima rata delle tasse universitarie che hanno un peso di poco inferiore al 50% della retta complessiva annuale.

La somma stanziata a ristoro dell'FFO delle Università verrà ripartita tra le università statali in base a un criterio di tipo parametrico basato in generale sulla perdita di gettito che hanno gli Atenei in relazione al numero di esonerati dalla contribuzione, sia quelli esonerati ai sensi dell'art. 9, del d.lgs. n. 68/2012 sia quelli esonerati ai sensi della presente norma. Al fine di tenere conto delle differenze nelle perdita di gettito per studente esonerato, correlate al diverso livello di contribuzione dei corsi dell'area medica e dell'area scientifico-tecnologica rispetto a quelli dell'area umanistica in relazione ai differenti costi della formazione, il numero dei predetti studenti esonerati viene ponderato con il costo standard per studente in corso di ciascun Ateneo, così come determinato ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 49/2012.

TABELLA - Stanziamento complessivo su FFO: 40 milioni di euro nel 2017, 85 milioni di euro l'anno dal 2018

Situazione 2015 - studenti iscritti alle Lauree e alle Lauree magistrali a ciclo unico						Ipotesi a regime		
ISEE	ISEE medio	N° studenti	N° studenti paganti	Contributo medio	Tot contributi	% studenti idonei	Contributo massimo individuale	Totale contributi
0	0	29.413	17.893	€100	€1.789.300	100	€0	€0
0-1000	500	15.043	9.151	€133	€1.217.083	100	€0	€0
1000-2000	1500	12.779	7.774	€167	€1.298.258	100	€0	€0
2000-3000	2500	16.055	9.767	€200	€1.953.400	100	€0	€0
3000-4000	3500	18.874	11.482	€220	€2.526.040	100	€0	€0
4000-5000	4500	20.502	12.472	€240	€2.993.280	100	€0	€0
5000-6000	5500	24.386	14.835	€260	€3.857.100	100	€0	€0
6000-7000	6500	26.946	16.392	€280	€4.589.760	100	€0	€0
7000-8000	7500	26.547	16.150	€300	€4.845.000	100	€0	€0
8000-9000	8500	28.184	17.145	€325	€5.572.125	100	€0	€0
9000-10000	9500	30.264	18.411	€350	€6.443.850	100	€0	€0
10000-11000	10500	32.703	19.895	€375	€7.460.625	100	€0	€0
11000-12000	11500	31.495	19.159	€400	€7.663.600	100	€0	€0
12000-13000	12500	29.092	17.698	€425	€7.521.650	100	€0	€0
13000-14000	13500	29.268	17.805	€450	€8.012.250	100	€40	€712.200
14000-15000	14500	28.654	17.432	€475	€8.280.200	100	€120	€2.091.840
15000-16000	15500	28.654	17.431	€500	€8.715.500	100	€200	€3.486.200
16000-17000	16500	27.715	27.715	€520	€14.411.800	100	€280	€7.760.200
17000-18000	17500	28.226	28.226	€540	€15.242.040	100	€360	€10.161.360

18000-19000	18500	28.030	28.030	€560	€15.696.800	100	€440	€12.333.200
19000-20000	19500	23.127	23.127	€580	€13.413.660	100	€520	€12.026.040
20000-21000	20500	23.408	23.408	€600	€14.044.800	100	€600	€14.044.800
21000-22000	21500	21.718	21.718	€625	€13.573.750	100	€680	€14.768.240
22000-23000	22500	22.030	22.030	€650	€14.319.500	100	€760	€16.742.800
23000-24000	23500	22.188	22.188	€675	€14.976.900	100	€840	€18.637.920
24000-25000	24500	21.490	21.490	€700	€15.043.000	100	€920	€19.770.800
		646.791	478.824		€215.461.271			€132.535.600

Art. 37

(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

Comma 1. Con questa disposizione si prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Tale fondo è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro.

Commi 2-3. Al fine di accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna Regione è tenuta a razionalizzare l'organizzazione degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo avvenga, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali.

Comma 4. Prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Mediante il "Fondo integrativo borse di studio" è possibile fare una stima del numero delle borse di studio. Partendo dal valore medio della borsa stimato in € 3.289,33, si stima un incremento di 15.201 borse e questo rappresenta:

- rispetto al numero di borse di studio già coperte dal fondo senza incremento, il numero di borse sarebbe di n. 139.370, con l'ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro, il numero borse sarebbe di n. 154.571. Pertanto, rispetto alle 139.370 borse si avrà un aumento percentuale pari al 10,9%
- rispetto al totale dei giovani che potrebbero usufruirne, l'entità di tutti gli studenti idonei è pari a 188.612, pertanto, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli studenti idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%)

Si sintetizzano di seguito i dati sopra esposti:

- Incremento Borse erogabili n. 15.201 con maggiorazione di 50 milioni
- Percentuale borse erogate senza incremento dei 50 milioni 73,89% rispetto al totale degli idonei
- Percentuale borse erogabili con incremento di 50 milioni 81,95% rispetto al totale degli idonei
- Differenza Incremento percentuale : + 8,06% di idonei coperti
Idonei non beneficiari senza incremento di 50 mil. : n. 49.242 (pari al 26,11% rispetto al totale degli idonei)
Idonei non beneficiari con incremento di 50 milioni : n. 34.041 pari al 18,05% rispetto al totale degli idonei)

Comma 5. La disposizione prevede che le risorse di cui al **comma 1** sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore.

Art. 38*(Borse nazionali per il merito e la mobilità)*

Allo scopo di attivare uno strumento finalizzato a sostenere gli studenti particolarmente svantaggiati in termini economici ma molto meritevoli dal punto di vista scolastico, ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, la “Fondazione per il Merito”, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”.

Dal punto di vista finanziario la norma rileva con riferimento alle risorse necessarie per assicurare il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo della stessa Fondazione (2 milioni euro nell’anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall’anno 2018) e l’erogazione di almeno 400 borse di studio del valore di € 15.000 annui agli studenti in possesso di particolari requisiti di reddito e merito. Alla Fondazione, infatti, è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità nonché l’attività diretta alla individuazione dei soggetti destinatari di tali borse. A regime la Fondazione avrà una sua organizzazione interna e sarà governata da un organo di amministrazione (con a capo il Presidente), i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nelle more della costituzione della Fondazione si prevede l’insediamento di una Cabina di regia, **presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri**, composta da 3 membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro dell’economia e delle finanze coadiuvata da un supporto amministrativo e tecnico **nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione ed alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.**

La compatibilità finanziaria delle risorse previste dalla norma si desume dai dati riportati nella successiva tabella dove si distingue l’onere relativo alle 400 borse di studio nazionali e quello relativo al funzionamento della Fondazione. In particolare si stima il costo di ogni ciclo di 400 borse nazionali del valore di 15.000 euro annui di cui 320 destinate a studenti iscritti a corsi di laurea triennale, 60 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni e 20 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni ipotizzando che il 95% degli studenti mantengano i requisiti richiesti per confermare la borsa (aver ottenuto tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti e almeno 40 crediti formativi dell’anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30). A tal fine la somma di 6 milioni di euro per l’anno 2017, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 risulta del tutto adeguata. In relazione alla potenziale perdita di gettito, si segnala che restano confermate le norme in materia di imposta di bollo, mentre per l’imposta regionale sul diritto allo studio, non risultano perdite di gettito tenuto conto che la platea dei destinatari della borsa di studio, tenuto conto dei requisiti, a legislazione vigente già risultava esentata dal pagamento delle tasse universitarie e delle relative imposte regionali. A questi si aggiungono 2 milioni euro nell’anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall’anno 2018 per il funzionamento della Fondazione ovvero per il finanziamento della infrastruttura tecnico-amministrativa e organizzativa. Da evidenziare che eventuali risparmi di gestione della Fondazione o derivanti dalla revoca delle borse restano nella disponibilità della stessa per essere destinate a copertura di altre borse di studio; in tale ipotesi è assicurata la sostenibilità finanziaria delle attività della Fondazione.

TABELLA - Stanziamento complessivo: 8 milioni di euro nel 2017, 14 milioni di euro nel 2018, 21 milioni di euro l'anno dal 2019

	N. Borse assegnate	N. borse revocate (5% anno)	N. borse da pagare (95%)	Importo individuale	2017	2018	2019	2020	2021	2022
stanziamento borse					€ 6.000.000	€ 13.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000
stanziamento Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Totale stanziamento					€ 8.000.000	€ 14.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000
1 anno di studio	400	0	400	€ 15.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000
2 anno di studio		20	380	€ 15.000		€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000
3 anno di studio		19	361	€ 15.000			€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000
4 anno di studio		4	69	€ 15.000				€ 1.035.000	€ 1.035.000	€ 1.035.000
5 anno di studio		4	65	€ 15.000					€ 975.000	€ 975.000
6 anno di studio		1	15	€ 15.000						€ 225.000
Costo Borse					€ 6.000.000	€ 11.700.000	€ 17.115.000	€ 18.150.000	€ 19.125.000	€ 19.350.000
Costo Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Totale costi					€ 8.000.000	€ 12.700.000	€ 18.115.000	€ 19.150.000	€ 20.125.000	€ 20.350.000
DIFFERENZA ANNUA						€ 1.300.000	€ 2.885.000	€ 1.850.000	€ 875.000	€ 650.000
RESIDUO ANNO PREC.							€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000
DIFFERENZA						€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000	€ 7.560.000

Art. 39*(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)*

Commi 1-3. La norma reca disposizioni normative in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato. In particolare si prevede che le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), organizzano a decorrere dal 2017, e quindi con riferimento alle iscrizioni che si avranno dall'a.a. 2017/18, specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Nessun onere finanziario sarà quindi posto in carico alle Scuole perché si tratta trattandosi di una attività che sarà svolta direttamente dagli atenei (eventualmente in collaborazione con le Scuole). Gli oneri finanziari, coperti con l'incremento del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università statali di cui al comma 4 della disposizione, saranno posti a carico delle Università. Si tratta ad esempio dell'organizzazione degli eventi di orientamento all'interno degli atenei, dell'organizzazione di visite delle Scuole nelle Università e, più in generale, di qualsiasi attività ritenuta utile per gli studenti delle Scuole Superiori al fine di agevolare la scelta consapevole del corso di studi universitario cui iscriversi.

Comma 4. Al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

Art. 40*(Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)*

La disposizione in esame prevede che le Fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, siano incluse tra i soggetti beneficiari della possibilità di ricevere contributi "finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa" che sono detraibili al 19% per quanto concerne le persone fisiche (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del TUIR) e deducibili ai fini IRES (All'articolo 100, comma 2, lettera o-bis del TUIR).

Si ipotizza che le erogazioni verso tali istituti siano circa il 10% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dichiarate nell'anno d'imposta 2014, per un ammontare pari a 2,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 19%, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -0,53 milioni di euro.

Per quanto concerne l'Ires, si stima un ammontare di erogazioni liberali pari a 0,1 milioni di euro. Applicando l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione Ires di competenza annua di circa -0,02 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017:

	2017	2018	Dal 2019
Irpef	0	-0,93	-0,53
Ires	0	-0,04	-0,02
Totale	0	-0,97	-0,55

In milioni di euro

Art. 41

(Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione)

Commi 1-4. Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un fondo denominato “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, destinato all'attività di ricerca di base dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le università statali (finanziamento individuale pari a 3.000 annui ~~a ricercatore~~) che non siano già beneficiari di fondi di ricerca derivanti da finanziamenti europei (ERC) o finanziamenti nazionali (FIRB e PRIN).

Commi 5-8. La platea di ricercatori e professori di seconda fascia ammissibili al finanziamento è quella individuata da ANVUR attraverso la predisposizione di una lista in cui includere il 60% dei ricercatori in servizio presso ciascuna area disciplinare CUN e il 20% dei professori di seconda fascia, in base ad un indicatore di produzione scientifica predisposto dalla stessa Agenzia riferito agli ultimi 5 anni.

Ogni ricercatore e professore di seconda fascia incluso nella suddetta lista potrà procedere a inoltrare domanda attraverso il sito dell'ANVUR e ottenere il finanziamento annuale.

La compatibilità finanziaria della norma è dimostrata nella successiva tabella con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del finanziamento in esame e ammonta a circa 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Stanziamento complessivo: 45 milioni di euro l'anno dal 2017

Fascia	In servizio 2016 (MIUR)			Selezionati		Importo individual e	Totale
	Totale	Tempo definito / aspettativa	Tempo pieno	%	N.		
Associati	19.107	836	18.271	20%	3.654	€3.000	€10.962.600
Ricercatori	16.014	849	15.165	60%	9.099	€3.000	€27.297.000
Ricercatori TD A	2.636	227	2.409	60%	1.445	€3.000	€4.336.200
Ricercatori TD B	991	0	991	60%	595	€3.000	€1.783.800
	19.641	1.076	18.565		11.139	9.000	44.379.600

Comma 9, lettera a). La norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Comma 9, lettera b). Con la norma proposta si prevede di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse e di non applicare alle università le limitazioni imposte ai commi 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica viene prevista l'applicazione di apposita riduzione di 12 milioni di euro dal Fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, corrispondente al versamento

effettuato annualmente delle singole Istituzioni Universitarie per le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, comma 12 e comma 13.

Al riguardo si riportano le tabelle con le quali è stato determinato l'importo da portare in riduzione sul FFO.

CODE_ UN	REGIONE	ATENEO	06 - F) Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	07 - G) Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)
53	REGIONE ABRUZZO	CHIETI-PESCARA	14.327,00	17.406,00
55	REGIONE ABRUZZO	L'AQUILA	dato non presente	dato non presente
A8	REGIONE ABRUZZO	TERAMO	35.725,50	8.283,38
38	REGIONE BASILICATA	BASILICATA	39.631,64	20.316,58
05	REGIONE CALABRIA	della CALABRIA	90.844,75	45.279,50
C5	REGIONE CALABRIA	CATANZARO	46.004,14	3.590,00
47	REGIONE CALABRIA	Mediterranea di REGGIO CALABRIA	dato non presente	dato non presente
18	REGIONE CAMPANIA	NAPOLI "Federico II"	85.191,71	44.783,97
49	REGIONE CAMPANIA	Seconda Univ. NAPOLI	37.007,00	55.505,00
41	REGIONE CAMPANIA	"Parthenope" di NAPOLI	28.252,37	17.979,25
42	REGIONE CAMPANIA	"L'Orientale" di NAPOLI	0,00	0,00
28	REGIONE CAMPANIA	SALERNO	62.959,00	89.324,00
C4	REGIONE CAMPANIA	SANNIO di BENEVENTO	117.314,00	44.262,00
03	REGIONE EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	393.098,00	188.220,00
09	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FERRARA	59.526,00	31.877,00
17	REGIONE EMILIA ROMAGNA	MODENA e REGGIO EMILIA	226.706,00	84.104,00
21	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PARMA	64.588,95	66.803,68
33	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	24.484,00	54.383,00
45	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	SISSA - TRIESTE	249.722,43	14.280,51
34	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	29.750,00	18.909,00
07	REGIONE LAZIO	CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	32.490,78	11.774,58
C0	REGIONE LAZIO	ROMA "Foro Italico"	dato non presente	dato non presente
26	REGIONE LAZIO	ROMA "La Sapienza"	148.557,82	118.474,00

27	REGIONE LAZIO	ROMA "Tor Vergata"	29.678,00	27.450,00
A7	REGIONE LAZIO	ROMA TRE	87.705,00	3.325,00
35	REGIONE LAZIO	TUSCIA	36.730,96	22.494,21
11	REGIONE LIGURIA	GENOVA	119.553,00	62.528,00
51	REGIONE LOMBARDIA	BERGAMO	19.035,09	16.926,53
46	REGIONE LOMBARDIA	BRESCIA	84.078,00	21.956,00
C7	REGIONE LOMBARDIA	INSUBRIA	62.246,79	53.214,04
15	REGIONE LOMBARDIA	MILANO	75.729,79	206.066,07
C6	REGIONE LOMBARDIA	MILANO-BICOCCA	171.025,59	99.601,17
16	REGIONE LOMBARDIA	Politecnico di MILANO	444.169,00	160.434,00
22	REGIONE LOMBARDIA	PAVIA	88.429,35	140.872,96
S0	REGIONE LOMBARDIA	I.U.S.S. - PAVIA	9.661,95	13.328,92
06	REGIONE MARCHE	CAMERINO	33.625,00	22.723,00
13	REGIONE MARCHE	MACERATA	14.000,00	66.482,00
01	REGIONE MARCHE	Politecnica delle MARCHE	51.375,00	50.929,00
63	REGIONE MARCHE	URBINO "Carlo BO"	8.690,00	38.556,00
39	REGIONE MOLISE	MOLISE	76.943,48	11.312,73
C8	REGIONE PIEMONTE	PIEMONTE ORIENTALE	24.806,14	32.228,97
31	REGIONE PIEMONTE	TORINO	143.215,14	251.700,83
32	REGIONE PIEMONTE	Politecnico di TORINO	161.708,00	125.723,00
02	REGIONE PUGLIA	BARI	85.668,00	122.453,00
48	REGIONE PUGLIA	Politecnico di BARI	44.511,00	19.259,00
C9	REGIONE PUGLIA	FOGGIA	74.339,00	21.307,00
12	REGIONE PUGLIA	SALENTO	580.036,00	41.639,00
04	REGIONE SARDEGNA	CAGLIARI	42.256,38	156.592,45
29	REGIONE SARDEGNA	SASSARI	63.121,00	120.837,00
08	REGIONE SICILIA	CATANIA	106.984,45	100.664,79
14	REGIONE SICILIA	MESSINA	61.710,00	36.334,55
20	REGIONE SICILIA	PALERMO	208.751,38	127.921,62
10	REGIONE TOSCANA	FIRENZE	61.761,31	149.585,55
24	REGIONE TOSCANA	PISA	142.674,00	105.072,00
43	REGIONE TOSCANA	Scuola Normale Superiore di PISA	66.576,46	47.969,34
44	REGIONE TOSCANA	Scuola Superiore Sant'Anna	169.042,00	24.617,00

30	REGIONE TOSCANA	SIENA	757.801,00	57.049,00
97	REGIONE TOSCANA	Stranieri di SIENA	3.868,17	11.213,65
S1	REGIONE TOSCANA	Scuola IMT - LUCCA	3.958,08	9.284,62
23	REGIONE UMBRIA	PERUGIA	70.188,06	30.286,85
99	REGIONE UMBRIA	Stranieri di PERUGIA	138.425,00	31.394,00
19	REGIONE VENETO	PADOVA	98.775,82	324.370,50
36	REGIONE VENETO	"Ca' Foscari" VENEZIA	43.014,00	87.486,00
37	REGIONE VENETO	Università IUAV di VENEZIA	25.974,00	64.670,00
40	REGIONE VENETO	VERONA	72.463,70	174.405,12
			6.450.485,18	4.227.819,92
				10.678.305,10
			per LS	12.000.000,00

Comma 9, lettera c). La norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato perché mantiene invariato il limite nazionale al turn over (pari all'80% nel 2017) ma semplicemente introduce una diversa redistribuzione interna delle facoltà assunzionali nazionali tra gli atenei secondo una logica di maggiore equilibrio e fermo restando una attenta ponderazione degli equilibri di bilancio di ogni università.

Comma 10. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si evidenzia, invece, il positivo impatto socio-economico derivante dalla proposta di norma in oggetto.

Comma 11. La disposizione incrementa di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, la dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale".

Art. 42

(Esonero contributivo alternanza scuola lavoro)

La disposizione riconosce uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'agevolazione spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, o per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione; dette assunzioni dovranno avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. L'esonero contributivo per ciascun dipendente prevede un limite massimo annuo pari a 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 mln di euro per l'anno 2017, di 40,8 mln di euro per l'anno 2018, di 86,9 mln di euro per l'anno 2019, di 84 mln di euro per l'anno 2020, di 50,7 mln di euro per l'anno 2021 e di 4,3 mln di euro per l'anno 2022. E' espressamente previsto che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie programmate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio in esame.

Di seguito si dà giustificazione del limite di spesa previsto.

Ipotesi di lavoro

Sono state esaminate le risultanze degli archivi amministrativi relativamente ai lavoratori assunti nel corso del 2015 al fine di individuare le distribuzioni delle retribuzioni e i relativi contributi medi annui.

Nella quantificazione della platea, sia diplomati che laureati, si è tenuto conto del vincolo posto dalla norma che riconosce l'esonero al datore di lavoro solo per gli studenti che abbiano svolto presso di lui attività di alternanza scuola – lavoro o tirocini o apprendistato. Non disponendo di elementi relativi al monte orario svolto dagli studenti in alternanza non si è tenuto conto della soglia del 30%.

La platea dei diplomati per l'anno 2017, non essendo i percorsi di alternanza ancora obbligatori, è valutata con gli elementi disponibili. Dall'anno 2018 diviene obbligatoria, per le scuole secondarie di II grado, la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, pertanto la stima è stata determinata basandosi sul numero degli iscritti all'ultima classe nell'anno scolastico 2015/2016; i laureati invece sono stati stimati con i dati sulla partecipazione ai tirocini extracurricolari. Nella definizione delle platee si è tenuto conto anche dei giovani che provengono dai percorsi di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. Le stime effettuate, tenendo conto anche dell'effetto attrattivo, hanno portato alla definizione di un contingente pari a circa 9.900 soggetti per il 2017 e di circa 18.900 per il 2018.

Lo sviluppo degli oneri è stato realizzato distintamente per i diplomati e per i laureati al fine di poter valutare il diverso intervallo di tempo entro il quale può avvenire l'assunzione: tutto l'anno per i laureati, solo il secondo semestre dell'anno per i diplomati.

Si è inoltre ipotizzato, con il conforto delle risultanze degli archivi amministrativi, che circa due terzi delle assunzioni siano effettuate con contratto a tempo indeterminato e un terzo in apprendistato. Per le valutazioni è stata usata un'aliquota media del 24%. Le aliquote medie sono state valutate in maniera prudenziale, in particolare per la determinazione di quella relativa alle assunzioni in apprendistato si è tenuto conto anche delle misure ridotte riconosciute alle aziende fino a nove dipendenti.

Sulla base delle distribuzioni delle retribuzioni annue delle assunzioni a tempo indeterminato e di quelle con contratto di apprendistato, e adottando il limite massimo annuo di esonero contributivo previsto dalla norma (3.250 euro), si è ipotizzato pari al 24% il contingente dei soggetti con esonero inferiore al limite massimo previsto, con un esonero medio pari a circa 2.500 euro annui. Per il restante 76% lo sgravio è pari al limite massimo di 3.250 euro.

In via prudenziale nella valutazione non sono stati considerati gli effetti sulle agevolazioni contributive già previste dalla normativa vigente.

Nella tabella che segue è riportato l'ammontare delle minori entrate contributive in termini di cassa, che tengono conto delle scadenze dei pagamenti dei contributi: tali minori entrate contributive costituiscono in ogni caso il limite massimo entro il quale viene riconosciuto il beneficio

Minori entrate contributive (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)		
	Lordo fiscale (importi in milioni di euro)	Netto fiscale (importi in milioni di euro)
Anno	Importo	Importo
2017	-7,4	-7,4
2018	-40,8	-33,0
2019	-86,9	-72,0
2020	-84,0	-67,0
2021	-50,7	-39,0
2022	-4,3	-2,0

Comma 4. La disposizione è finalizzata ad assicurare il completamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale “PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”

cofinanziato dai Fondi europei 2014/2020 a titolarità del MIUR, come richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento UE 1303/2013 e seguenti).

In particolare, la norma prevede che i controlli di I livello sulle spese sostenute dai Beneficiari dei Fondi (Istituti scolastici) siano svolti dall'Autorità di gestione del Programma (apposita struttura del MIUR) avvalendosi dei revisori dei conti nominati dal MIUR presso gli Istituti scolastici.

La norma si rende necessaria per consentire la presentazione alla Commissione europea del nuovo sistema di gestione e controllo del programma in modo da poter avviare le attività operative e le relative risorse finanziarie. Senza tale sistema, infatti, i fondi europei non potranno essere spesi e rendicontati nei tempi previsti, con il rischio di incorrere nella sanzione del disimpegno automatico previsto dalla normativa comunitaria per le Autorità di gestione inadempienti.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le funzioni di controllo di I livello da parte dei revisori dei conti del MIUR saranno effettuati con le ordinarie risorse esistenti a legislazione vigente.

Art. 43

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

Commi 1-2. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, un fondo, denominato «*Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza*», con uno stanziamento di 271 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il fondo è destinato alle attività di valutazione e al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali.

Comma 3. Il comma 3 prevede che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45 confluisce, nel medesimo esercizio, nel Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università.

Comma 4. Si limita a chiarire che, per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, il riferimento ai «*Dipartimenti*» si intende sostituito con il riferimento alle «*classi*».

Art. 44

(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento)

Al **comma 1** si prevede la nomina di una Commissione da parte del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca composta da sette membri, sei dei quali designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e un membro nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione è deputata allo svolgimento delle attività di valutazione e di selezione di cui ai commi 8-9-10-11. In particolare la fase selettiva di cui ai **commi 9 e 10**, è svolta con cadenza quinquennale mentre le attività di supporto alla Commissione medesima sono svolte da parte della competente Direzione Generale del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La prescrizione di cui al **comma 7**, secondo cui «La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, garantisce che, laddove il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'art. 44 comma 1, prescriverebbe ulteriori criteri di ripartizione, come dal comma 7, lettera b) («criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana»), o altri criteri di arrotondamento rispetto a quelli qui ipotizzati, questi non possano in ogni caso comportare incrementi nella dotazione complessiva del Fondo.

La disposizione, al **comma 13**, prevede che per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il **comma 2** prevede che, entro la medesima data prevista per la nomina della Commissione, il Ministero dell'Istruzione richiede ad ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti dai docenti appartenenti al medesimo Dipartimento all'esito dell'ultima VQR, la definizione di uno specifico «*Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale*» (ISPD) e la conseguente attribuzione di tale indice a ciascun dipartimento. Ai relativi adempimenti l'ANVUR provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma non comporta, quindi, maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 45*(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)*

Commi 1-3. La disposizione in esame specifica l'importo del finanziamento quinquennale, in misura di €1.350.000, per 180 dipartimenti delle università statali che rispondano a determinati requisiti di qualità della ricerca e capacità progettuale. E' inoltre previsto che i dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 (aree scientifico-tecnologiche e medica) ricevano un'addizionale annua di € 250.000.

Tabella 1

Area CUN	% dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti finanziati	Importo base	Addizionale Area	2018
1	5.71	46	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
2	3.48	28	7	€1.350.000	€250.000	€11.200.000
3	5.47	44	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
4	1.74	14	6	€1.350.000	€250.000	€9.600.000
5	7.58	61	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
6	16.89	136	20	€1.350.000	€250.000	€32.000.000
7	5.34	43	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
8	6.96	56	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
9	9.81	79	18	€1.350.000	€250.000	€28.800.000
10	10.06	81	18	€1.350.000		€24.300.000
11	7.45	60	14	€1.350.000		€18.900.000
12	7.58	61	14	€1.350.000		€18.900.000
13	8.94	72	16	€1.350.000		€21.600.000
14	2.98	24	6	€1.350.000		€8.100.000
		805	180			€271.000.000

In Tabella 1 il “N. dipartimenti finanziati” corrisponde all’assegnazione per ciascuna area CUN di un numero di dipartimenti in proporzione alla percentuale di dipartimenti esistenti in quell’Area (dato MIUR 2016), con un minimo di 5 ed un massimo di 20 per area, come prescritto dal **comma 7 dell’articolo 44**. Per tener conto dell’arrotondamento, a ciascuna delle aree con minor numero di finanziamenti è stato assegnato un ulteriore finanziamento. Nell’ultima colonna si riporta la somma dei finanziamenti, per aree e totale.

Da notare inoltre che la prescrizione di cui al **comma 2** non comporta aumenti di spesa, in quanto per il numero di dipartimento che riceverà una maggiorazione del 10% (o del 20%) dell’importo base è identico al numero di dipartimenti che riceverà una decurtazione della stessa entità.

Le modalità di utilizzo del finanziamento di cui al **comma 1**, sono analiticamente riportate al **comma 4**. Si prevede in particolare che le somme attribuite ad ogni dipartimento possano essere utilizzate per non più del 70% per il reclutamento di professori o ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente ovvero articolo 18 e 24 della legge 240/10 e articolo 1, comma 9 della legge 230/05. Nell’ambito di tale percentuale sono previste quote minime da destinare al reclutamento di professori non già appartenenti all’ateneo (25%) e di ricercatori (almeno 25%). Nel comma si è opportunamente fatto riferimento all’articolo 18, comma 4, della legge 240/10 come principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di

docenti da poter reclutare con il finanziamento attribuito. In sostanza il finanziamento deve comunque assicurare la copertura del costo quindicennale del posto e quindi il totale attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professori e ricercatori tipo b) della legge 240/10).

Capo VI Misure in favore dell'agricoltura

Art. 46

(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

La proposta di modifica normativa è finalizzata ad introdurre un esonero contributivo IVS per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 a favore di tutti i giovani lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) con età inferiore ai 40 anni.

L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni sopra citate, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero contributivo previsto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda a tal proposito che attualmente ci sono delle agevolazioni sull'aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuta da questi lavoratori, relative sia all'età dell'assicurato (qualora sia minore di 21 anni) che alla zona tariffaria nella quale viene svolta l'attività lavorativa stessa (con una tutela per coloro che operano nelle zone definite "svantaggiate").

IVS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI

Anno	> = 21	> = 21	< 21	< 21
	Zona Normale	Zona montana	Zona Normale	Zona montana
2016	23,2%	22,3%	22,6%	21,0%
2017	23,6%	23,2%	23,4%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

E' inoltre dovuto un contributo IVS fisso addizionale giornaliero di € 0,66 nel limite massimo di n.156 giornate annue, ai sensi della Legge 160/75.

La quantificazione dell'onere è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66 per cento della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50 per cento della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Ipotesi di lavoro:

La valutazione è stata realizzata partendo dall'individuazione delle caratteristiche specifiche della potenziale platea di riferimento.

Sono stati quindi considerati quali beneficiari dell'esonero proposto gli individui le cui istanze di iscrizione potrebbero essere presentate all'Inps tramite il canale ComUnica nel periodo compreso tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017 e con requisito anagrafico (età inferiore a 40 anni) posseduto al momento dell'inizio dell'attività dichiarato nella stessa domanda d'iscrizione.

Quale base di partenza per l'individuazione numerica della platea di riferimento, nonché per la sua distribuzione territoriale e anagrafica, sono state utilizzate le informazioni rilevate dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, distinte per

categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età.

Al numero dei nuovi iscritti rilevati per l'anno 2015 si è applicato un incremento di circa il 40% per tener conto del probabile maggior afflusso di iscrizioni che deriverebbe a seguito dell'agevolazione proposta.

Si è arrivati quindi all'individuazione di un contingente ipotetico per l'anno 2017 di 6.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni, di cui 4.600 nella categoria CD e 1.400 nella categoria IAP; tale contingente è stato ripartito nel periodo in esame ipotizzando una frequenza di iscrizione lievemente superiore nella seconda metà dell'anno.

Il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato sviluppato a partire dal valore fissato per il 2016..

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Risultati:

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi nel 2017 con età inferiore a 40 anni

(importi di cassa in mln di euro; - effetti
negativi per la finanza pubblica; + effetti
positivi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2017	-4,3	-4,3
2018	-16,2	-15,5
2019	-18,1	-15,8
2020	-15,3	-13,5
2021	-11,7	-10,5
2022	-5,6	-4,8
2023	-0,9	-0,8
2024	0	-0,2

Titolo III
Misure per la famiglia

Capo I
Misure per la famiglia

Art. 47
(Fondo sostegno natalità)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Pertanto dalla disposizione conseguono corrispondenti maggiori oneri.

Art. 48
(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)

Comma 1 - Premio alla nascita

La misura consiste in un assegno una tantum di 800 € riconosciuto dal 2017 al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. La corresponsione del premio è demandata all' INPS, su domanda della futura madre.

La valutazione del maggiore onere è effettuata con riferimento alla stima di 490.000 soggetti l'anno.

Essendo il costo unitario pari a 800 €, ne derivano i seguenti oneri per la finanza pubblica.

Maggiori oneri (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

2017	2018	2019
-392	-392	-392

Comma 2 - proroga per l'anno 2017 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore

La disposizione è diretta a prorogare per il 2017 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio medesimo.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2015, 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio)

2015: 12,8 mln di euro (di cui 3,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 9,6 mln di euro per prestazioni, di cui 7,8 per prestazioni da congedo obbligatorio)

In sintesi limitatamente al solo congedo obbligatorio oggetto di proroga il consuntivo 2015 ha registrato quindi un onere di 10,4 mln di euro (di cui 7,8 mln di euro per prestazioni e 2,6 mln di euro per contribuzione figurativa)

Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio si stima un onere complessivo pari a 20 mln di euro per l'anno 2017, così ripartito:

oneri per prestazioni (2017): 15 mln di euro;

oneri per contribuzioni figurativa (2017): 5 mln di euro

Totale maggiori oneri (2017). 20 mln di euro

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:

SNF: maggiore spesa per il 2017 per 20 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2017 per 15 mln di euro

Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri pari a 20 mln di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

Pertanto dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi né in termini di SNF né in termini di indebitamento netto

Art. 49

(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)

Comma 1- Buono nido

La misura consiste nel riconoscimento di un voucher di 1.000 euro annui (con riferimento a undici mensilità) per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il voucher può, dunque, essere percepito per un massimo di un triennio.

La disposizione è riconosciuta nell'ambito dei seguenti limiti di spesa: 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e non è cumulabile con la vigente detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido.

Il voucher è riconosciuto dal 2017 con riferimento ai soggetti nati dal 2016.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	Dal 2020
-144	-250	-300	-330

Il predetto limite di spesa risulta giustificabile nei seguenti termini: stima soggetti 2016, circa 460.000, stima soggetti dal 2017 circa 490.000. Ipotesi platea interessata, circa 23%. Importo annuo pari a 1.000 euro su 11 mensilità (si presume che i nati nell'anno in corso usufruiscano di 4 mensilità in media).

E' espressamente previsto che le modalità attuative siano disciplinate con DPCM e che l'erogazione avvenga comunque nel limite di spesa programmato.

Incompatibilità con detrazioni irpef

La legislazione vigente prevede una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese per asili nido (bambini fino a tre anni) con il limite massimo di spesa di 632 euro (detrazione massima 120 euro: $632 \times 19\%$).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta un ammontare complessivo di detrazioni fruiti nell'anno pari a 34,6 milioni di euro, relativo a circa 318,5 mila contribuenti (detrazione media pari a 108 euro per contribuente).

L'istituzione del beneficio in esame, più conveniente rispetto alla detrazione vigente comporterà, per i soggetti beneficiari, la rinuncia alla fruizione della citata detrazione, con conseguenti effetti di recupero di gettito. Al fine di stimare tali effetti sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, dai quali risulta un ammontare di spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido pari a 182,1 milioni di euro, cui corrisponde una detrazione d'imposta pari a 34,6 milioni di euro ($182,1 \times 19\%$). Nell'ipotesi prudenziale che i fondi stanziati non siano sufficienti rispetto alle richieste annuali (anche in considerazione di un aumento dei soggetti che potrebbero decidere di iscrivere i loro figli all'asilo nido, indotti dal consistente aiuto finanziario rappresentato dal buono), ai fini della stima si considera un recupero IRPEF a regime, per il venir meno della detrazione, corrispondente all'80% dell'ammontare complessivo della stessa.

Considerando che il buono in esame si applicherà a decorrere dal 2017 per i bambini nati dal 1° gennaio 2016, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRPEF	0	16,2	25,4	34,6	27,7

Comma 2 - Rifinanziamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti

La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 40 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019
-40	-40	0

Comma 3 - Rifinanziamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici autonome

La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 10 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento per le lavoratrici autonome dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019
-10	-10	0

Art. 50

(Pari opportunità)

La norma prevede che alla realizzazione delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse fino ad un massimo di 20 milioni di euro a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

Titolo IV**Misure per l'emergenza sismica****Art. 51**

(Ricostruzione privata e pubblica)

Il **comma 1** autorizza la spesa destinata agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Tali interventi sono realizzati attraverso due modalità:

per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, che saranno erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a

contributo. L'onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno segue un profilo temporale diverso rispetto a quello dell'autorizzazione di spesa essendo pari in ciascun anno all'importo dei finanziamenti erogati. Ciò in quanto l'onere del rimborso dei finanziamenti è posto di fatto a carico dello Stato, in conseguenza della maturazione di un credito di imposta pari all'intera rata, comprensiva della quota capitale e delle quota interessi.

Per la concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione pubblica di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020. In questo caso, l'onere in termini di indebitamento netto coincide con l'importo dell'autorizzazione di spesa in quanto la stessa è stata commisurata alla previsione dell'effettivo utilizzo delle relative risorse.

Al **comma 2** viene previsto che le Regioni colpite dal sisma possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013. Tali risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nelle stime di finanza pubblica.

Titolo V **Politiche invariate**

Art. 52

(Fondo per il pubblico impiego)

Al **comma 1** della presente disposizione viene precisato che per il pubblico impiego, per le specifiche finalità di cui ai commi 2 e 3, risultano stanziati complessivamente 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Al **comma 2** viene prevista l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità, tutte riconducibili a spese inerenti il personale della pubblica amministrazione:

a) incremento, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 pari a 300 milioni di euro annui, poste a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione del finanziamento da destinare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, al reclutamento, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, di personale a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni indicate nella disposizione in esame. Tale finanziamento avviene in modo selettivo, in ragione delle specifiche richieste delle amministrazioni interessate - dalle quali vanno escluse quelle contemplate da specifici fondi a ciò dedicati come, ad esempio, le scuole - sulla base di indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, nonché tenendo conto degli effettivi fabbisogni di personale di ciascuna pubblica amministrazione;

c) incremento, a decorrere dal 2017, delle risorse previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero, per il solo anno 2017, in luogo dell'incremento delle risorse per il predetto riordino, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015, con la stessa disciplina e modalità ivi previste.

Al **comma 3** viene previsto che, per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo con autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015.

Al **comma 4** viene disposto che con il decreto di cui al comma 2 si provvede anche all'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a)

del medesimo comma 2.

Al **comma 5** vengono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 466, della legge 208/2015 al fine di coordinarne il contenuto con le previsioni recate dal presente articolo. Tali modifiche non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che lo stanziamento complessivo già previsto dal citato comma 466 della legge n. 208/2015 rimane invariato.

Art. 53

(Organico di fatto)

La norma destina il fondo di cui al comma 3 dell'art. 52 all'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107 del 2015. Tale incremento avverrà, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con DPR n. 81 del 2009 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e DPR n. 19 del 2016 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008. Al riparto del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 che tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell'organico dell'autonomia e la distribuzione dei neo assunti tra ciascun grado di istruzione.

Art. 54

(Strade sicure)

La disposizione autorizza la spesa complessiva di 123 milioni di euro per l'anno 2017 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. "strade sicure"), nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (cd. "terra dei fuochi"), anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7.

A tal fine si prevede la proroga, per tutto l'anno 2017, del dispositivo di controllo del territorio derivante dal piano di impiego del contingente di personale appartenente alle Forze armate previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, così come incrementato, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2016, n. 131, per un totale di 7.050 unità.

L'autorizzazione di spesa prevede la specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale delle Forze armate (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e di euro 2.463.203 per il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza (comma 75 del medesimo articolo 24).

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.

Per quanto riguarda il personale delle Forze armate, è stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui: 5.050 unità fuori dalla sede di servizio e 2.000 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Per la quantificazione degli oneri sono presi a riferimento i seguenti parametri:

spese di personale:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori

dalla sede di servizio ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

spese di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- oneri *una tantum*:
 - indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di € 494.000 circa per 5.050 militari impiegati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 61.750 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 100.000;
 - acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 50.000.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
2000 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.000	17,25	1.035.000	12.592.500
Straordinario	2.000	15,90	461.100	5.610.050
TOTALE SPESE PERSONALE			1.496.100	18.202.550
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Viveri	2.000	2,40	144.000	1.752.000
servizi generali	2.000	2,10	126.000	1.533.000
equipaggiamento/vestiario	2.000	1,45	87.000	1.058.500
funzionamento automezzi	143	20,00	85.800	1.043.900
ONERI DI FUNZIONAMENTO			442.800	5.387.400
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.496.100	18.202.550
ONERI DI FUNZIONAMENTO			442.800	5.387.400
TOTALE ONERI			1.938.900	23.589.950
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.938.900	23.589.950

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
5.050 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.050	29,44	4.460.160	54.265.280
Straordinario	5.050	15,90	1.164.278	14.165.376
TOTALE SPESE PERSONALE			5.624.438	68.430.656
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Viveri	4.895	4,80	704.880	8.576.040
Vitto strutture civili	155	15,00	69.750	848.625
Alloggio strutture civili	155	35,00	162.750	1.980.125
servizi generali	4.895	6,25	917.813	11.166.720
equipaggiamento/vestiario	5.050	1,45	219.675	2.672.714
funzionamento automezzi	360	20,00	216.000	2.628.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.290.868	27.872.224
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				493.967
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				643.967
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			5.624.438	68.430.656
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.290.868	27.872.224
TOTALE ONERI			7.915.305	96.302.880
ONERI UNA TANTUM				643.967
TOTALE GENERALE			7.915.305	96.946.847
RIEPILOGO ONERI				
				costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				23.589.950
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				96.946.847
TOTALE				120.536.797

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Art. 55*(Fondo volo)*

La proposta normativa in argomento prevede la soppressione definitiva, a decorrere dal 1 gennaio 2017, della parte di addizionale comunale, pari ad euro 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018, introdotta dall'articolo 13, commi 21 e 23, del decreto legge 145/2013.

Detta eliminazione nasce dall'esigenza di rendere più competitivo il mercato del trasporto aereo nazionale, fortemente penalizzato da livelli elevati di tassazione che stanno comportando per i vettori operanti sul territorio nazionale difficoltà operative che finiscono per rendere non più concorrenziali gli scali nazionali, in particolare quelli di ridotte dimensioni.

La proposta normativa in argomento rappresenta la conclusione del processo di riduzione degli oneri in argomento a carico dei passeggeri già iniziato con la sospensione dal 1 settembre al 31 dicembre 2016.

Sulla base dei volumi di traffico attuali, l'eliminazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino a tutto il dicembre 2018, dell'ultimo incremento della misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, prevista dal DM 357/2015 emanato ai sensi del DL 145/2013 -articolo 13 comma 23 (pari a 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018) -comporta un onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Al ristoro delle minori entrate per l'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Effetti finanziari:

Saldo netto da finanziare: maggiori spese per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Indebitamento netto: minori entrate extratributarie per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 56*(Scuole belle)*

La norma è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, 31 agosto 2017, autorizzando un incremento di spesa pari ad euro 128 milioni per l'anno 2017, da riferire ai mesi da gennaio ad agosto 2017, rispetto alla spesa autorizzata con il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del citato decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 57*(G7)*

La disposizione, volta a garantire l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.**

Titolo VI**Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale****Art. 58***(Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale)*

I commi 10 e 12 prevedono la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato dall'Intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016 attuativa dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con tale Intesa è stato stabilito, che nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,

il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In tali termini è stato corrispondentemente rideterminato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per gli anni 2017 e 2018, precedentemente scontato in bilancio, negli importi rispettivamente pari a **113.063 milioni di euro e 114.998 di euro**.

Con il comma 10, tale livelli sono rideterminati rispettivamente in **113.000 milioni e 114.000 milioni di euro** ed inoltre viene stabilito anche il livello per l'anno 2019, pari a **115.000 milioni di euro**. Con specifici Accordi, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previsti dal citato comma.

Gli effetti complessivi in termini di manovra sui saldi di finanza pubblica risultano quindi riassunti nella seguente tabella, segnalando che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l'importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento ora determinato.

2017	2018	2019
-63	-998	-2.988

Tali effetti possono essere conseguiti sul versante della spesa, anche tenuto conto delle norme di efficientamento del Servizio sanitario nazionale previste ai commi da 1 a 9 del presente articolo, dal comma 11 dell'articolo 59 e dai commi da 8 a 11 dell'articolo 60.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

Il comma 12 dispone che con i medesimi accordi previsti al comma 10, le autonomie speciali assicurano il contributo a loro carico previsto dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016. Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016 al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. Gli effetti di tale comma sono neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Con il comma 11 si stabilisce che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate all'articolo 59.

Con riferimento alle citate norme di efficientamento della spesa sanitaria, nel dettaglio si fa presente quanto segue.

Comma 1-2-3 - La disposizione è diretta a superare le criticità per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE.

Ciò, tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, del comma 15-*septies*, si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter* dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Inoltre, si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo. Ciò, ovviamente, comporta anche un efficientamento dell'impiego delle risorse evitando esami ripetuti e perseguendo l'appropriatezza nelle cure. In tali termini, attraverso l'FSE potranno essere conseguiti risparmi, non puntualmente quantificabili, derivanti dalla minore erogazione di prestazioni non necessarie, in relazione alle informazioni contenute nel fascicolo.

Commi 4, 5, 6 e 7 - La disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza

ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l'anno 2017, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e collegando l'erogazione di tale ulteriore quota al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ordine all'erogazione dei LEA.

Tale riqualificazione, che comunque una volta operata avrà carattere strutturale, potrà consentire alle regioni sia una più efficiente allocazione delle risorse sia, in prospettiva, una riduzione dei costi.

Comma 9 - Trattasi di disposizione diretta a prevedere un rafforzamento della disciplina dei Piani di rientro degli Enti del SSN, introdotta dall'articolo 1, commi da 521 a 536 della legge n. 208/2015.

In particolare si introduce un criterio più stringente di selezione degli Enti chiamati a predisporre un Piano di rientro, introducendo come valori soglia per essere obbligati al Piano uno scostamento del 5% o pari a 5 milioni di euro in valore assoluto, rispetto allo scostamento del 10% o di 10 milioni di euro ora previsto. In tali termini si stima che gli Enti che saranno chiamati ad adottare un Piano di rientro saranno il 20 per cento in più rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con effetti certi di razionalizzazione della spesa, non puntualmente quantificabili.

Inoltre, le nuove soglie definite determineranno una ricaduta sul numero degli ospedali a gestione diretta delle aziende sanitarie del SSN da sottoporre ad interventi di efficientamento dall'anno 2017 che comporteranno anch'essi effetti certi di razionalizzazione dei fattori produttivi sul versante della spesa.

Art. 59

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

Comma 1 Le norme di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo danno attuazione all'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 113/2016, che prevedeva che entro il 31 dicembre 2016 doveva essere attuata una revisione del Governo del sistema farmaceutico.

Commi 2-3 La norma è diretta a rimodulare gli tetti della spesa farmaceutica, fermo restando il livello complessivo previsto a normativa vigente nella misura del 14,85%. In particolare si fa presente che i tetti vigenti sono definiti come segue:

- tetto per la spesa farmaceutica territoriale (spesa convenzionata + distribuzione diretta e per conto di classe A), pari all'11,35%;
- tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e per la distribuzione diretta dei farmaci di classe H, pari al 3,5%;

Con la presente norma si prevede di modificare i tetti nei seguenti termini:

- 7,96% per la sola spesa farmaceutica convenzionata
- 6,89% per spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera + distribuzione diretta dei farmaci di classe H + distribuzione diretta e per conto di classe A).

Tale intervento si rende necessario al fine di una maggiore trasparenza dei dati, assicurando un unico tetto di spesa per l'intero costo sostenuto dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di medicinali con AIC, indipendentemente dal loro utilizzo nel canale della distribuzione diretta o per conto e nell'ambito ospedaliero o ambulatoriale. In tal modo, si garantisce una maggiore tracciabilità di detti dati, utile anche al fine di ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche in materia di *payback*, che nell'ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento. In sostanza, la norma in esame, fermo restando il complessivo onere a carico del Servizio sanitario nazionale, risponde alle esigenze di un più efficace monitoraggio dei consumi e di tracciabilità dei medicinali nell'ambito della distribuzione finale.

Commi 4-10 Le disposizioni, prevedono, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nell'ambito del livello del finanziamento del SSN, di cui all'articolo 58, commi da 10 a 12, la costituzione di un Fondo di 500 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, nonché di un Fondo di pari importo per il concorso alle regioni del rimborso dei farmaci oncologici innovativi.

Poiché i Fondi hanno carattere strutturale, si prevede che i criteri che definiscano l'innovatività siano stabiliti con determina del Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017. Ciò, in modo da introdurre meccanismi di ingresso ed uscita dei farmaci dai Fondi, al fine di non indurre una spesa superiore all'importo del Fondo. In ogni caso il requisito di innovatività non può permanere per un

periodo superiore ai 36 mesi.

Sul piano strettamente finanziario si fa presente che il Fondo dei farmaci innovativi è alimentato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11 e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Fondo dei farmaci oncologici innovativi è interamente alimentato dalle risorse indicate all'articolo 58, comma 11. I predetti 1.000 milioni di euro dei due Fondi non incidono sui tetti di cui ai commi 2 e 3 e sui meccanismi di pay-back. Ciò anche in relazione alle misure più generali di efficientamento del settore sanitario previste dall'articolo 58, dall'articolo 60, commi da 8 a 11, e da quelle in materia di farmaceutica di cui al comma 11 del presente articolo.

Comma 11 Con l'introduzione della misura si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali d'acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, prevede l'identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta numerosi vantaggi, tra i quali si segnalano:

- l'impiego dei farmaci a più basso costo, con effetti di risparmio;
- il confronto competitivo tra tutti gli operatori, in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;
- l'assicurazione della continuità terapeutica.

Comma 12 Nell'ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini previsti dal Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV).

Comma 13 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 nell'ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzione del personale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Titolo VII

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 60

(Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

Commi 1-2 La disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi, che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati. Viene precisato che tale analisi va condotta nell'ambito del Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Commi 3-6 - Sperimentazione su DAG acquirente unico - La disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare una sperimentazione dello stesso come acquirente unico e pagatore unico per due categorie merceologiche (energia elettrica e buoni pasto) per il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno. Viene precisato che tale sperimentazione va condotta nell'ambito del

Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 - Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT - La disposizione prevede attività aggiuntive per Consip e dai soggetti aggregatori, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT. L'onere delle nuove attività è previsto pari a Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018, che dovrebbero andare a incrementare le dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La norma prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad acquistare da Consip o dai soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto.

Commi 9 e 10 - Le disposizioni prevedono che il Comitato guida già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta.

Tali linee guida che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni consentiranno ai soggetti aggregatori nell'ambito dell'attività già prevista a legislazione vigente, di adottare bandi maggiormente rispondenti alle esigenze di razionalizzazione della spesa. Si fa peraltro presente che, allo stato, il DPCM del 24 dicembre 2015, concernente le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori, ha individuato in maggiore parte beni e servizi di natura sanitaria. Pertanto, l'efficientamento dell'azione dei soggetti aggregatori, incide, in termini di razionalizzazione della spesa, in larga parte in ambito sanitario.

Comma 11 - Trattasi di disposizione diretta a prevedere che con Accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni, siano definite le attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini degli enti del Servizio sanitario nazionale, tramite linee di indirizzo che dovranno favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni. In tali termini la disposizione comporta effetti positivi, non puntualmente quantificabili, in termini di contenimento della spesa.

Art. 61

(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

Comma 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure di risparmio della spesa ovvero aumenti di entrata per un ammontare complessivo in termini di indebitamento netto pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019, al netto di quelli che derivano dalle maggiori entrate per la dismissione delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per un importo di 16 milioni di euro, è da considerarsi permanente.

Le misure di efficientamento seguono una procedura già sperimentata negli anni precedenti e prevista a regime dalla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, in base alla quale ciascun Ministero è chiamato a formulare proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nelle more della prima attuazione della riforma nell'iter delineato normativamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso l'obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico che hanno portato, per ciascun Ministero e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla determinazione della misura del concorso e alla quantificazione del complesso degli interventi previsti con il disegno di legge di bilancio. L'obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi, escludendo alcune tipologie di spesa la cui riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto e quelle relative ai trasferimenti alle Amministrazioni locali che sono oggetto di specifici interventi di settore. Si precisa che il contributo proposto dalle Amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione I del presente disegno di legge, sia con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti sia in termini

di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

AMMINISTRAZIONE	ENTRATA/ SPESA	SEZIONE II/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			IND (mln di euro)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Totale	spesa	Sezione II	8,0	10,4	10,0	8,0	10,4	10,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	entrata	Sezione II				-0,1	-0,1	-0,1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	Sezione II	490,2	475,6	477,5	488,7	477,4	481,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale			490,2	475,6	477,5	488,6	477,3	480,9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale	spesa	Sezione II	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale	spesa	Sezione II	15,1	13,9	1,8	12,6	13,3	4,8
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	Sezione I	20,0	20,0	26,0	4,0	4,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione I				16,0	16,0	16,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione II	15,5	9,5	9,5	15,5	9,5	9,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale			35,5	29,5	35,5	35,5	29,5	35,5
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale	spesa	Sezione II	11,9	2,9	2,6	11,9	2,9	2,6
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	Sezione II	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,2	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	Sezione II	27,4	26,0	24,4	27,4	26,0	24,4
MINISTERO DELL'INTERNO Totale			27,4	26,0	24,4	24,0	22,8	24,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale	spesa	Sezione II	10,2	10,8	15,5	8,2	11,3	17,0
MINISTERO DELLA DIFESA Totale	spesa	Sezione II	74,9	74,8	71,4	74,9	74,8	71,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	Sezione I				0,9	0,9	0,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione I	0,9	0,9	0,9			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione II	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale			5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale	spesa	Sezione II	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5
MINISTERO DELLA SALUTE Totale	spesa	Sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TOTALE COMPLESSIVO			737,9	710,4	705,3	728,4	708,9	713,2
<i>di cui :</i>								
- Entrata			20,0	20,0	26,0	1,4	1,6	10,8
tributaria/contributiva						-3,5	-3,3	-0,1
contributiva						0,9	0,9	0,9
extratributaria			4,0	4,0	10,0	4,0	4,0	10,0
capitale			16,0	16,0	16,0			
- Spesa			717,9	690,4	679,3	727,0	707,2	702,4
corrente			591,2	630,0	623,4	590,3	629,1	622,5
capitale			126,7	60,4	55,9	136,7	78,2	79,9

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

In termini di saldo netto da finanziarie le riduzioni di spesa riguardano prevalentemente la parte corrente (circa l' 82 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Tenuto conto dell'entità delle misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, con apposita disposizione è stata prevista la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di

indebitamento netto della pubblica amministrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La norma, modificando l'articolo 1, comma 624 della legge n. 208/2015, consente una maggiore entrata di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

3. La norma modifica l'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle maggiori entrate derivanti dal comma 621 della medesima legge non più per il triennio 2016-2018 ma a decorrere dall'anno 2016. La disposizione comporta maggiori entrate per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. La norma consente una maggiore entrata di euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

In particolare, si prevede che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

5. La norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio n. 1485 – “Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di 889.974 euro a decorrere dall'anno 2017.

L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

In mln di euro

Art. 62

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video conferenza)

La disposizione, **al comma 1**, introduce l'articolo 14-bis al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 concernente "Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale". In particolare, si estende il termine per l'esecutività dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, previsto dall'articolo 14 del citato decreto legge, da 120 giorni a 6 mesi, nei casi di esecuzione di titoli giurisdizionali pronunciati in favore di una pluralità di soggetti nell'ambito di contenziosi seriali per omogeneità delle posizioni. Inoltre, allo scopo di procedere a un ordinato sistema di pagamento, onde prevenire errori e duplicazioni, si prevede anche una apposita comunicazione da parte dei creditori attestante la mancata percezione di somme per lo stesso titolo ovvero il mancato esercizio di azioni legali concorrenti. Si stabilisce altresì un criterio di parametrizzazione dell'ammontare degli onorari dei legali patrocinanti nei contenziosi seriali, nell'ottica di un ragionevole contenimento delle spese legali a carico dalle amministrazioni interessate.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applichino anche ai titoli notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al **comma 3**, ampliando le possibilità di utilizzo dello strumento della videoconferenza nei confronti di testimoni e collaboratori di giustizia, fuoriusciti dallo speciale programma di protezione, anche in assenza di situazioni di pericolo per la loro incolumità, è diretta a ridurre l'impiego del personale preposto agli accompagnamenti e le relative spese di missione, determinando effetti di risparmio quantificabili a consuntivo.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo VIII Enti territoriali

Art. 63

(Fondi a favore degli enti territoriali)

Il **comma 1** non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto ciascun ente territoriale beneficiario del fondo, così come previsto dal comma 2, è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo di cui **al comma 4 dell'articolo 65** in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso.

Nel caso in cui nel fondo dovessero confluire le risorse di cui alle lettere da a) a d), negli importi di seguito evidenziati

LETTERA	Importo
a)	623.728.816,77
b)	207.603.481,97
c)	491.103.926,00
d)	670.000.000,00
TOTALE	1.992.436.224,74

si avrebbero oneri per i mancati interessi attivi stimati in:

- 6.612.181,12 euro per l'anno 2017;
- 6.407.342,90 euro per l'anno 2018;
- 6.201.480,49 euro per l'anno 2019;
- 5.994.588,77 euro per l'anno 2020;
- 5.786.662,58 euro per l'anno 2021;
- 5.577.696,78 euro dall'anno 2022;

Il **comma 3**, invece, determina oneri sui saldi di finanza pubblica di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

Art. 64

(Interventi concernenti gli Enti Locali)

Il **comma 1** non determina effetti finanziari, limitandosi a disporre i criteri da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 per le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del DL 95/2012, il cui ammontare complessivo rimane invariato.

Il comma 2 comporta un onere di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Si tratta di contributi in favore del Comune di Lecce, il cui effettivo riconoscimento è subordinato alla rinuncia da parte del Comune medesimo al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi.

I **commi da 3 a 8** non comportano effetti finanziari, incidendo sulla disciplina di definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale.

È infatti da evidenziare che l'ammontare complessivo del fondo di solidarietà comunale resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell'anno 2016 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, al netto, così come specificato anche ai commi 4 e 5, della somme derivanti dall'applicazione della metodologia di riparto del medesimo fondo che, al pari delle annualità 2016 e precedenti, saranno destinate ad incremento della dotazione complessiva del ripetuto fondo solo in sede di riparto, in quanto non determinabili a priori.

Il **comma 9**, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari, prevedendo il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali.

Il **comma 10**, ponendosi l'obiettivo di semplificare le modalità di trasmissione, da parte degli enti locali, delle informazioni utili per la definizione dei fabbisogni standard e di integrare la parte di pubblicità dei dati, non determina effetti finanziari.

Art. 65

(Regole finanza pubblica per rilancio investimenti)

I **commi da 1 a 22** sono finalizzati, in attuazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, in sostituzione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

finanziato dalle entrate finali. Il **comma 5** consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. Gli effetti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da debito tra le entrate finali.

L'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da ricorso al debito fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.

Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate finali valide ai fini del pareggio di bilancio e la minore spesa derivante dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa le entrate finali finalizzate alla copertura di impegni esigibili negli esercizi successivi.

La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto delle informazioni acquisite con il monitoraggio del I° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni riferite allo sviluppo teorico (SAL) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, al netto della quota a copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti dell'anno 2015. Al Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) al 1° gennaio 2016, al netto della quota finanziata da debito, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per ciascun anno di riferimento al fine di determinare gli impegni coperti dal Fondo pluriennale di entrata negli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 2017, sono state stimate, per ciascun anno, le entrate finali al netto delle spese correnti e del rimborso prestiti da destinare agli investimenti; le entrate finali nette, quindi, sono state imputate in parte a copertura degli impegni per investimenti nel medesimo esercizio e al differenziale è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I commi **da 6 a 20** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità di monitoraggio e di controllo, anche successivo, le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni ed i premi per gli enti virtuosi. Il **comma 17, lettere a) e b)**, prevede la redistribuzione alle regioni, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni delle somme derivanti dalle sanzioni di cui al **comma 13, lettere a) e b)**, nei limiti delle stesse. Il **comma 17, lettere c) e d)**, prevede un innalzamento del limite delle spese di personale a tempo determinato del 10 per cento per le regioni e le città metropolitane virtuose e un turn over al 75 per cento per i comuni virtuosi; resta comunque fermo il rispetto del saldo previsto al comma 4 per ciascun ente territoriale e, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 21** non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto mantiene ferme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, salvo l'inserimento, nel saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stati considerati ai fini dell'inserimento del medesimo fondo nel saldo di cui al **comma 4**.

Il **comma 22** prevede per la Regione Valle d'Aosta la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa eurocompatibile) ed il passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza). Sulla base dei dati forniti dalla Regione, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

I **commi da 23 a 32** dispongono che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 245 milioni di euro, 435 milioni di euro e 405 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I **commi da 25 a 32** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le

modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

I **commi da 33 a 39** dispongono che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 175 milioni di euro, 311 milioni di euro e 301 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I **commi da 35 a 39** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

I **commi da 40 a 42** non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le sanzioni in caso di mancata attuazione delle intese regionali, ovvero in caso di mancato utilizzo e/o monitoraggio degli spazi acquisiti.

Art. 66

(Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

Il **comma 1** prevede che la regione Siciliana, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, consegua un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e, a decorrere dal 2018, un saldo non negativo, calcolato secondo le modalità di cui al **comma 4 dell'articolo 65**. Tale disposizione consente di neutralizzare gli effetti sull'indebitamento netto dell'assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione all'IRPEF maturata prevista nel **comma 6** del presente articolo, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016 e in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016.

Il **comma 2**, attuativo del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, richiede alla regione Siciliana, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente, che incidono sulla qualità della spesa e i cui effetti finanziari sono assorbiti nell'ambito del saldo di cui al **comma 1**.

Il **comma 3** non determina effetti finanziari in quanto finalizzato a disciplinare le modalità di certificazione regionale del rispetto dei saldi di cui al comma 1, nonché del rispetto dell'obiettivo annuale di riduzione strutturale della spesa corrente regionale di cui al **comma 2**.

Il **comma 4** non determina effetti finanziari in quanto finalizzato a disciplinare le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al **comma 2**.

Il **comma 5** impegna la Regione a porre in essere le azioni necessarie per la rilevazione dei costi e dei fabbisogni standard negli enti locali del proprio territorio e, pertanto, non determina effetti finanziari.

Le disposizioni di cui al **comma 6** prevedono, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016, nonché in applicazione della norma di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria, approvata dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, l'attribuzione alla medesima Regione di una compartecipazione in decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata con il metodo del c.d. "maturato" pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018.

La quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

- dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle

certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

- dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dalle somme rimosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

A legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione Siciliana risulta pari ai 10 decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta (a.i. 2014) per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, opportunamente estrapolati, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 6,74 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2017, pari a 5.341 milioni di euro, e per 7,10 decimi dell'IRPEF maturata a decorrere dal 2018, pari a 5.626 milioni di euro annui. Tale importo è assegnato mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato d'intesa con la Regione.

Nella stima si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo.

A legislazione vigente il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua. L'importo include sia le entrate devolute per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sia le entrate IRPEF rimosse direttamente dalla Regione (fonte Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della Regione pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e a circa 1.685 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili.

In termini di indebitamento netto, per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle emanande norme di attuazione sono sterilizzati attraverso la previsione di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 (pari ad euro 577.512.000) e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 7 non determina effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 non determina oneri in quanto volto a riequilibrare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Siciliana nel caso in cui sia prorogato il regime di cui all'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 9 prevede la restituzione delle somme accantonate nei confronti della Regione Valle d'Aosta in applicazione dell'articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché la disapplicazione nei confronti della stessa Regione degli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017. Tale disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 26,638 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,602 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il comma 10, prevedendo il ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023.

I commi 11 e 12 non determinano effetti finanziari in quanto, nelle more dell'intesa di cui al medesimo comma 11, sono fatti salvi gli accantonamenti previsti in bilancio per la Regione Friuli Venezia Giulia.

La norma di cui al **comma 13**, come indicato al **comma 14**, comporta oneri in termini di Saldo netto da finanziare, Fabbisogno ed Indebitamento pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

Il comma 15, lettera a), determina oneri in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto la proroga della gestione commissariale fino all'integrale rimborso delle anticipazioni comporta il versamento al fondo ammortamento titoli di Stato della relativa quota capitale, versamento non previsto per il contributo della Regione di cui alla norma vigente.

Gli oneri sono quelli riportati nel seguente prospetto
quota capitale

anno 2017	124.424.578,12
anno 2018	126.777.983,45
anno 2019	129.191.368,73
anno 2020	131.666.480,42
anno 2021	134.205.118,52
anno 2022	136.809.138,27
anno 2023	139.480.451,86
anno 2024	142.221.030,26
anno 2025	145.032.905,00
anno 2026	147.918.170,11
anno 2027	150.878.984,10
anno 2028	153.917.571,93
anno 2029	157.036.227,13
anno 2030	160.237.313,97
anno 2031	163.523.269,64
anno 2032	166.896.606,59
anno 2033	170.359.914,86
anno 2034	173.915.864,53
anno 2035	177.567.208,24
anno 2036	181.316.783,81
anno 2037	185.167.516,88
anno 2038	189.122.423,73
anno 2039	193.184.614,06
anno 2040	197.357.294,01
anno 2041	201.643.769,16
anno 2042	206.047.447,67
anno 2043	210.571.843,52
anno 2044	148.653.427,43
anno 2045	65.732.096,01

Il **comma 15 lettera b)** non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto la Regione, a valere delle relative entrate, è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La norma di cui al **comma 16** non comporta effetti finanziari prevedendo che la quota di anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni e rifinanziamenti, non integralmente utilizzate e rendicontate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Parimenti, non comportano effetti i **commi 17 e 18**.

I **commi 19 e 20**, concernenti le proroghe al 2020 del concorso regionale alla finanza pubblica, comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 7.682 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, si prevede la possibilità che le Regioni interessate alle manovre di finanza pubblica effettuino versamenti all'entrata del bilancio statale ai fini del contributo richiesto.

Il **comma 21**, riguardante la procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP, non comporta effetti finanziari.

L'attuazione delle norme di cui ai **commi da 22 a 24**, costituisce una mera regolazione contabile e non ha effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 25** presenta solo contenuti di natura ordinamentale. Pertanto non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento agli oneri necessari per l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, si ritiene che l'attuazione della norma possa essere effettuata nell'ambito delle attività di manutenzione degli stessi. In particolare, le attività già svolte per dare applicazione alla disciplina riguardante la fattura elettronica rendono limitati gli impatti sui sistemi informativo contabili delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto per quelle già in grado di generare i documenti (mandati e reversali) secondo uno standard XML. Per gli enti meno evoluti sarà comunque messa a disposizione un'interfaccia gratuita che consenta la corretta predisposizione dell'Ordinativo Informatico e gestisca il colloquio tra l'ente e SIOPE.

Titolo IX

Disposizioni in materia di entrate

Art. 67

(Misure antielusive e di contrasto all'evasione)

Le disposizioni di cui al **comma 1**, lettere a), b), c) e d) dell'articolo in esame sono finalizzate al consolidamento delle potenzialità di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa, con finalità di contrasto alle frodi riscontrate nel settore su carburanti di provenienza comunitaria, specialmente a seguito dell'incremento di circa il 30% delle aliquote sul gasolio e sulla benzina negli anni 2011-2012. In considerazione che, a decorrere dal 2012, i predetti flussi intracomunitari (oggetto solo di controllo su base dichiarativa) hanno originato un eccesso delle quantità erogate dai distributori rispetto a quelle attese in base alle immissioni in consumo dai depositi, è possibile ragionevolmente stimare un recupero di tax-gap, a regime, per effetto dell'applicazione di tutti i predetti quattro provvedimenti, in almeno 100 milioni di euro annui.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, concerne l'introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d'imposta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, concerne l'introduzione dell'obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assolta presso i depositi dei destinatari registrati.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera c)**, concerne l'introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assolta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera d)**, concerne il potenziamento delle facoltà di controllo dell'Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assolta, tramite la possibilità di poter prescrivere l'installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti.

Premesso l'effetto di recupero di imposta atteso dall'applicazione del complesso delle disposizioni sopra citate, l'introduzione delle predette misure si rende, altresì, necessaria per tutelare gli operatori virtuosi del downstream petrolifero, eliminando le distorsioni alla concorrenza introdotte dalla presenza sul mercato di flussi di carburanti sottratti all'accertamento e, conseguentemente, venduti sottocosto ai consumatori finali.

Da ultimo, si rappresenta che le operazioni descritte ~~in epigrafe~~ verranno svolte con le risorse umane e strumentali già destinate all'esercizio delle attività istituzionali, pertanto non si determineranno costi aggiuntivi a carico dell'erario.

La successiva **lettera e)** del medesimo **comma 1** aggiorna la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell'art. 23 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che viene innovato in maniera incisiva introducendo i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e rideterminando i vigenti requisiti oggettivi.

Dalla nuova disciplina consegue un più efficace contrasto ai fenomeni di illegalità, con un presumibile incremento di gettito derivante dalla restrizione della platea dei soggetti abilitati ad operare in regime sospensivo e dal corrispondente ampliamento della filiera operante ad accisa assolta, che di fatto determina un'anticipazione del versamento dell'accisa. Al **comma 2** della disposizione viene differita l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 del novellato articolo 23 del T.U. accise.

Tenendo conto che, nel 2015, le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di prodotti petroliferi sono state di euro 25.752.063.577,42, di cui euro 5.015.485.314,03 dagli impianti di produzione e, per i restanti euro 20.736.578.263,39 dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, nell'ipotesi che dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per quest'ultimi depositi derivi un efficientamento della logistica fiscale cautelativamente stimato nell'ordine del 5 per mille, la modifica normativa in esame potrà comportare, a regime, a parità di altre variabili esogene, un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui. Concorrono a tale incremento di gettito anche gli effetti positivi indotti dalla riduzione della pericolosità fiscale correlata alla selezione degli esercenti i depositi fiscali ed abilitati a detenere prodotti in sospensione d'imposta.

I **commi da 3 a 5** prevedono, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'introduzione di taluni elementi aggiuntivi nel contenuto degli scontrini fiscali e delle ricevute fiscali, da determinarsi con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Le disposizioni non determinano effetti sul gettito.

I successivi **commi 6 e 7** prevedono che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, che i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, qualora abbiano comunicato il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Alla predetta lotteria nazionale si associano effetti di stimolo alla *compliance* e, in definitiva, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dalla conseguenza emersione, a seguito dell'introduzione di una lotteria associata all'emissione di scontrini, ricevute e fatture emesse dai titolari di partita IVA quando effettuano una transazione con un consumatore finale, di operazioni sconosciute al fisco, in ragione dei risultati ottenuti dall'Amministrazione Fiscale Portoghese che ha introdotto tale incentivo a partire dal 2014.

Dai dati relativi a tale esperienza risulta che, su alcuni specifici settori di attività economica, nel primo anno di applicazione della lotteria, in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato pari al **8,7%**.

Poiché deve tenersi conto anche dell'incremento legato all'andamento del ciclo economico, per sterilizzare tale componente si è considerata la variazione del PIL del Portogallo espresso in valuta corrente. La variazione 2014 su 2013 di questo aggregato è risultata pari al +1,7%. Pertanto, il beneficio incrementale da considerare si riduce dall'8,7% al **7,0%**. Occorre, inoltre, tenere presente che i settori di attività economica considerati dai portoghesi sono stati interessati, oltre che dall'introduzione della lotteria, anche da incentivi legati al rimborso parziale dell'IVA pagata dai consumatori finali. In assenza di ulteriori informazioni si può supporre che metà dell'incremento registrato sia riconducibile alla lotteria e l'altra metà ai rimborsi. Il tasso incrementale, quindi, si deve ridurre dal 7,0% al **3,5%**.

Tutto ciò premesso, per avere un'idea del campo di applicazione della nuova norma alla realtà italiana, si può ricorrere alle informazioni riportate nel quadro VT della dichiarazione IVA, riferito all'anno di imposta 2013. In questo quadro della dichiarazione i contribuenti indicano l'ammontare delle loro cessioni imponibili effettuate a consumatori finali. Nella tabella 1 sono illustrati i dati della IVA corrispondenti a tale cessioni, disaggregata per settore di attività economica.

Dalla tabella 1 si ricava che il totale dell'IVA derivante dagli scambi B2C ammonta a 67.955 milioni di euro. Di questi, 14.863 sono dovuti a transazioni effettuate da supermercati ed ipermercati ed è presumibile ipotizzare che l'introduzione della lotteria non porterà alcun beneficio incrementale sul gettito per tali attività, in quanto l'emissione degli scontrini già avviene sempre, per finalità di controllo interno. Dal calcolo dei benefici dovrebbero essere anche esclusi i dati delle utilities, dei trasporti e delle comunicazioni, con valori rispettivamente pari a 4.217 e 5.144, perché anche in questo caso l'eventuale introduzione della lotteria non compererebbe alcun cambiamento nel comportamento dei consumatori.

L'esclusione dal calcolo dei benefici non implica automaticamente che tali settori debbano essere esclusi dalla partecipazione alla lotteria. Nel caso della grande distribuzione, ad esempio, occorrerebbe considerare anche lo stimolo concorrenziale, esercitato sugli altri esercenti, che potrebbe essere indotto dalla loro adesione al progetto.

Tabella 1. IVA sulle cessioni a consumatore finale. Fonte quadro VT della dichiarazione IVA, anno d'imposta 2013 (dati in milioni di euro)

Agricoltura	452
Estrazione	527
Attività manifatturiere	3.219
Energia e acqua	4.217
Costruzioni	3.805
45.1 Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli 45.2+45.3+45.4 Manutenzione, riparazione, commercio ingrosso e dettaglio di parti e accessori autoveicoli e motocicli	4.884
46 Commercio ingrosso escluso autoveicoli e motocicli	3.581
47.11.10 Ipermercati e 47.11.20 Supermercati	14.863
Da 47.11.3 a 47.99.2 Altro commercio al dettaglio	14.591
Trasporto e attività di supporto; magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere	5.144
55 Attività di alloggio	1.399
56.1+56.2 Ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering e altre attività di ristorazione	2.274
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina	1.205
93.2 Attività ricreative e di divertimento	247
96 Altre attività di servizi per la persona	1.277
Restante parte attività di servizi da J ad U	6.271
Totale	67.955

Se dal totale si sottraggono gli importi corrispondenti ai settori sopra elencati, allora il totale da considerare nel calcolo si riduce a 43.731 milioni di euro.

Se si effettua l'ipotesi, prudentiale, che, nel primo anno di applicazione, al progetto aderisca solo un il 5% del mercato potenziale, il dato di 43.731 milioni si riduce a 2.187 milioni.

Se a quest'ultimo dato si applica il tasso di incremento registrato in Portogallo, ovvero il 3,5%, il gettito incrementale atteso si attesterebbe su 77 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tuttavia, tenuto conto che, allo

stato, non è possibile stimare il numero e l'importo dei premi della prevista lotteria – il cui importo dovrebbe comunque essere considerato ai fini della valutazione dell'effetto finanziario netto derivante dalla misura – dell'unicità dell'esperienza portoghese e, pertanto, della limitata predittività che si può attribuire a tale unico precedente diretto, benché si ritenga che alle disposizioni possano essere ascritti, a decorrere dal 2018, positivi effetti di gettito, prudenzialmente si ritiene opportuno non stimare alcun effetto finanziario dall'introduzione della misura.

Art. 68

(Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE)

In un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi di impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata, attraverso una modifica al TUIR viene introdotta una nuova disposizione recante la disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI). Si tratta di un regime impositivo opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

Si tratta di una disposizione finalizzata anche a favorire la capitalizzazione delle imprese, laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva.

Il reddito derivante dall'impresa, invece, sconta la tassazione separata in misura proporzionale pari a quanto previsto ai fini IRES (24% dal 2017) ed è escluso, quindi, dalla concorrenza al reddito complessivo dell'imprenditore o del socio, nel quale confluirà, peraltro, il reddito che lo stesso imprenditore ritrae dall'azienda come compenso del suo contributo lavorativo, come reddito di impresa.

Per motivi di coerenza sistematica il presente regime è alternativo rispetto a quanto attualmente previsto all'articolo 116 TUIR *Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria*, il regime attualmente previsto per le "piccole SRL".

Sempre per motivi di coerenza sistematica è infine previsto che il beneficio sull'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 si applichi per i soggetti che adottano il regime IRI con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES.

A tale riguardo, si evidenzia che un differente articolo del presente provvedimento stabilisce una serie di modifiche alle modalità di determinazione dell'ACE a decorrere dal 2017, sia per le società di capitali – che determinano l'agevolazione con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 – che per le società di persone e le imprese individuali, che invece determinano attualmente l'agevolazione rispetto all'intero patrimonio netto.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere.

Società di persone

k) Dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2011 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF) e ricavato il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (rigo RF66) nonché il valore dei titoli non partecipativi (dato IAS, se presente);

l) a partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, alla ACE, al patrimonio netto, ai titoli non partecipativi, all'utile di esercizio nonché al reddito di specie;

m) la normativa proposta prevede che l'impresa possa dedurre dal reddito i compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o delle riserve di utili dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci: tale compensi concorreranno al reddito complessivo dei soci (o dell'imprenditore individuale) come reddito di impresa.

n) Per ogni impresa associata a contabilità ordinaria, pertanto, si è proceduto a calcolare la IRPEF dei soci a legislazione vigente, la IRI della società a legislazione proposta (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per i soci) e la IRPEF dei soci a legislazione proposta (rispetto ad un imponibile del socio al netto della quota di reddito di specie di cui al quadro RF ma comprensivo della quota di utile / compenso prelevata a valere sul reddito IRI) e la variazione di gettito IIDD conseguente, nonché l'aggravio ovvero il risparmio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto degli eventuali effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP recentemente introdotto;

o) Ai fini della presente stima si è in via generale ipotizzato:

- che i soci eventualmente prelevino e facciano concorrere al loro reddito complessivo,

- in proporzione alla propria quota di possesso, un ammontare in ogni caso non superiore al minore tra l'utile di esercizio civilistico (RF04) ed il reddito di impresa netto dell'anno;
- che la impresa deduca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRI (tassato al 24%), tali compensi prelevati dal socio, determinando un reddito di specie inferiore.
- p) a tale riguardo si è così operato:
- in capo ad ogni singolo socio (persona fisica o società), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto:
 - a ricalcolare il nuovo reddito di specie (al netto della quota di reddito di partecipazione ma comprensivo dei compensi prelevati);
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta a legislazione proposta.
 - Per quanto riguarda la stima dei compensi prelevati a valere sul imponibile IRI e destinati a concorrere al complessivo IRPEF si è assunto che ciascun socio attui un comportamento "fiscalmente razionale" e quindi – per rientrare nei parametri del nuovo redditometro - comunque prelevi compensi (a titolo di remunerazione personale) a valere sul reddito di specie della impresa (nei limiti dell'utile di esercizio) per la parte di sua spettanza (determinata dalla quota di possesso) in misura non inferiore ad un importo specificamente calcolato distintamente per categoria economica;
 - a tale riguardo è stato calcolato in capo ad ogni impresa un indicatore denominato *grado di autonomia finanziaria*, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: si è ipotizzato che se l'indicatore è inferiore a 0,33, l'impresa con bassa autonomia finanziaria sottoposta ad IRI preferisca trasferire al singolo socio solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda;
 - in caso di maggiore autonomia finanziaria, si è ipotizzato che l'importo prelevato sia superiore al limite minimo, se più conveniente: a tale riguardo la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo socio, a passi discreti da zero a 100% della eventuale differenza tra importo minimo ed importo massimo prelevabile, il differenziale (*IRPEF netta a legislazione proposta + IRI*) meno *IRPEF netta a legislazione vigente*, per determinare quale sia il prelievo più conveniente (massimizza il risparmio o minimizza la perdita), considerando la concorrenza dell'importo ipotizzato al reddito complessivo del socio (maggiore gettito IRPEF) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio al 24%);
 - nel calcolo della IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) sono state altresì stimate in capo al singolo socio le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;
 - nel caso in cui il socio sia una società di capitali od un ente non commerciale si è proceduto a stimare testa su testa gli effetti sull'IRES;
- q) in capo ad ogni società di persone sono stati infine sommati gli utili prelevati e le singole imposte IRPEF nette statali – oppure IRES - (a legislazione vigente e proposta) di tutti i soci della società oltre alle addizionali regionali e comunali;
- r) la sommatoria degli utili prelevati – determinati secondo un criterio di convenienza relativa – è stata infine dedotta dall'imponibile IRI, calcolando infine la imposta conseguente.
- s) si evidenzia altresì come attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui ai punti a) e b) con quelli di cui al punto g) sia stato calcolato in capo ad ogni impresa associata a contabilità ordinaria anche l'effetto conseguente alle modifiche relative alla ACE, tenuto conto delle novità previste a valere dal 2017, *che sono state assunte quale legislazione vigente*: il risparmio di imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e la imposta separata al 24% sul nuovo reddito di specie conseguente. In particolare:
- nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF65, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio

nei limiti del reddito di specie) è stato dapprima ricalcolato il rendimento nozionale ACE spettante in base alle nuove aliquote di rendimento previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e rispetto alla variazione in aumento del capitale proprio (*incremento del patrimonio netto* rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 in luogo dell'intero stock previsto fino alla legislazione 2016), nei limiti del reddito di specie. A seguire è stato calcolato in capo a ciascun socio il risparmio IRPEF derivante dalla applicazione del particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di progressività per scaglioni del risparmio di imposta;

- a legislazione proposta il reddito ACE di spettanza dell'esercizio è stato calcolato sempre applicando le nuove aliquote di rendimento nozionale previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e sempre con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio (incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010): il risparmio di imposta conseguibile è tuttavia *proporzionale* (al 24%) in quanto tale reddito ACE è deducibile dal reddito di specie (imponibile IRI), fino a concorrenza del reddito stesso;
- si evidenzia peraltro che in conseguenza delle scelte di cui al punto f) in tema di compensi prelevati, ai fini della determinazione del reddito ai fini ACE a legislazione proposta dell'anno *n+1* sono stati fatti concorrere al patrimonio netto gli eventuali utili non prelevati nell'anno *n*: queste poste, secondo quanto già disposto per le società di capitali, ai fini ACE rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- l'imposta a tassazione separata (IRI) dovuta a legislazione proposta, pertanto, è stata calcolata applicando la aliquota proporzionale del 24% al nuovo reddito di specie al netto della ACE a legislazione proposta, calcolata applicando il rendimento nozionale all'incremento del patrimonio netto.

t) Al termine è stata determinata in capo alla singola società di persone la variazione di gettito data dal differenziale tra la sommatoria *delle imposte IRPEF statali, addizionali regionali e comunali dei soci a legislazione vigente* e la somma della IRI a carico della società e la sommatoria *delle imposte IRPEF statali, addizionali regionali e comunali dei soci a legislazione proposta*.

u) A tale riguardo si evidenzia infine un effetto indiretto, collegato a quanto disposto dal DL n. 91/2014 all'articolo 19, che ha previsto possibilità per tutti i potenziali contribuenti beneficiari del regime ACE di optare, per la parte in eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Poiché la presente normativa modifica le modalità sia di determinazione che di utilizzo del rendimento nozionale per le persone fisiche e le società di persone, in capo ad ogni impresa a contabilità ordinaria è stata calcolata la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP - conseguente al cambio della modalità di determinazione dello stesso da progressività per scaglioni ad aliquota proporzionale del 24% - rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014, facendo ricorso alla medesima metodologia.

Persone fisiche

Per quanto riguarda le imprese individuali a contabilità ordinaria (persone fisiche), i passi elaborativi hanno ricalcato quelli descritti per le società di persone, con le debite differenze relative alle variabili da selezionare e la contestuale entrata in vigore del nuovo *Regime forfetario delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni*, di cui all'articolo 1, commi 44-79 Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015). Si descrivono, di seguito, le modalità di stima utilizzate per la determinazione dei possibili effetti in termini di gettito.

a) A partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 persone fisiche sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, alla ACE e al patrimonio netto e alle attività finanziarie non immobilizzate al 31 dicembre 2014 (RS37 colonna 3), al patrimonio netto e alle attività finanziarie non immobilizzate al 31 dicembre 2010 (rigo RF63), all'utile di esercizio nonché al reddito di specie;

b) sono stati esclusi dalla elaborazione tutti i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime forfetario, attraverso abbinamento puntuale con lo specifico archivio creato a valle delle stime

effettuate in sede di Legge di Stabilità 2015: con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *a)* si tratta sostanzialmente di imprenditori individuali di minori dimensioni, in regime di contabilità ordinaria per opzione;

c) la normativa proposta prevede che l'impresa possa dedurre dal reddito i compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o delle riserve di utili dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci: tale compensi concorreranno al reddito complessivo dell'imprenditore individuale come reddito di impresa;

d) nel caso di quote imputate alla azienda coniugale od impresa familiare la stima è stata effettuata separatamente testa su testa sui dati dichiarati dall'imprenditore individuale e pro quota per ciascun coniuge di azienda coniugale ovvero collaboratore di impresa familiare, salvo poi sommare gli effetti in capo alla impresa individuale;

e) per ogni impresa individuale a contabilità ordinaria, pertanto, si è proceduto a calcolare la IRPEF a legislazione vigente, la IRI a legislazione proposta (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per l'imprenditore individuale), la IRPEF a legislazione proposta (rispetto ad un imponibile dell'imprenditore al netto della quota di reddito di specie di cui al quadro RF ma comprensivo della quota di utile / compenso prelevata a valere sul reddito IRI) e la variazione di gettito IIDD conseguente, nonché l'aggravio ovvero il risparmio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto degli eventuali effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP recentemente introdotto;

f) Ai fini della presente stima si è in via generale ipotizzato:

- che l'imprenditore eventualmente prelevi e faccia concorrere al suo reddito complessivo nell'anno un ammontare in ogni caso non superiore al minore tra l'utile di esercizio civilistico (RF04) ed il reddito di impresa netto dell'anno;
- che la impresa individuale deduca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRI (tassato al 24%), tali compensi prelevati dall'imprenditore, determinando un reddito di specie inferiore;

g) a tale riguardo si è così operato:

- in capo a ciascun imprenditore individuale, coniuge di azienda coniugale ovvero collaboratore di impresa familiare, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto
 - a ricalcolare il nuovo reddito di specie (al netto della quota di reddito di impresa ordinaria ma comprensivo dei compensi prelevati);
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta a legislazione proposta.
- Per quanto riguarda la stima dei compensi prelevati a valere sul imponibile IRI e destinati a concorrere al complessivo IRPEF si è assunto che ciascun imprenditore attui un comportamento "fiscalmente razionale" e quindi – per rientrare nei parametri del nuovo redditometro - comunque prelevi compensi (a titolo di remunerazione personale) a valere sul reddito di specie della impresa (nei limiti dell'utile di esercizio) per la parte di sua spettanza (eventualmente determinata dalle quote imputate) in misura non inferiore ad un importo specificamente calcolato distintamente per categoria economica;
- a tale riguardo è stato calcolato in capo ad ogni impresa un indicatore denominato grado di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: si è ipotizzato che se l'indicatore è inferiore a 0,33, l'impresa con bassa autonomia finanziaria sottoposta ad IRI preferisca trasferire solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda;
- in caso di maggiore autonomia finanziaria, si è ipotizzato che l'importo prelevato sia superiore al limite minimo, se più conveniente: a tale riguardo la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo imprenditore / coniuge / familiare, a passi discreti da zero a 100% della eventuale differenza tra importo minimo ed importo massimo prelevabile, il differenziale (*IRPEF netta a legislazione proposta* +

IRI) meno IRPEF netta a legislazione vigente, per determinare quale sia il prelievo più conveniente (massimizza il risparmio o minimizza la perdita), considerando la concorrenza dell'importo ipotizzato al reddito complessivo del imprenditore (maggiore gettito IRPEF) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio al 24%);

- nel calcolo della IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) sono state altresì stimate in capo al singolo imprenditore le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;

h) da ultimo, si evidenzia come attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui ai punti e) ed g) sia stato calcolato in capo ad ogni impresa individuale a contabilità ordinaria anche l'effetto conseguente alle modifiche relative alla ACE conseguenti alla applicazione delle nuove norme previste dal 2017 per le società di capitali, *che sono state assunte quale legislazione vigente*: il risparmio di imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e la imposta separata al 24% sul nuovo reddito di specie conseguente. In particolare:

- nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RS37, colonne 9 oppure 13, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'azienda coniugale o per l'imprenditore individuale nei limiti del reddito di specie) è stato dapprima ricalcolato il rendimento nozionale ACE spettante nei limiti del reddito di specie in base alle nuove aliquote di rendimento previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio (incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010) in luogo dell'intero stock: a seguire è stata calcolata la IRPEF derivante applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale / coniuge / familiare;
- a legislazione proposta il reddito ACE di spettanza dell'esercizio è stato calcolato sempre applicando la nuova aliquota di rendimento nozionale previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio: il risparmio di imposta conseguibile è invece proporzionale (al 24%) in quanto tale reddito ACE è deducibile dal reddito di specie (imponibile IRI), fino a concorrenza del reddito stesso;
- in conseguenza delle scelte di cui al punto g) in tema di compensi prelevati, ai fini della determinazione del reddito ai fini ACE a legislazione proposta dell'anno $n+1$ sono stati fatti concorrere al patrimonio netto gli eventuali utili non prelevati nell'anno n : queste poste, secondo quanto già disposto per le società di capitali, ai fini ACE rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- l'imposta a tassazione separata dovuta a legislazione proposta, pertanto, è stata calcolata applicando la aliquota proporzionale del 24% al nuovo reddito di specie al netto della ACE a legislazione proposta, calcolata applicando il rendimento nozionale all'incremento del patrimonio netto.

i) Anche nel caso delle imprese individuali a contabilità ordinaria si è proceduto a stimare testa su testa la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014.

Si evidenzia che si tratta di un regime opzionale per tutti i contribuenti a contabilità ordinaria, come già evidenziato; in via prudenziale, si è, peraltro, assunto che non aderiscano i contribuenti a contabilità ordinaria i quali rileverebbero un aggravio di imposizione dal passaggio al nuovo regime. Di seguito i risultati ottenuti per il primo anno di applicazione, distinti per tipologia di contribuente.

Società di persone

6. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono quasi 280 mila, tuttavia di queste si stima optino oltre 184 mila;

7. di queste, oltre 161 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo (al lordo della agevolazione ACE) per circa 11,4 miliardi di euro mentre oltre 23 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,88 miliardi di euro;

8. per questi soggetti l'importo complessivo di reddito ACE a legislazione vigente è di

circa 115 milioni di euro da parte di quasi 30 mila soggetti mentre il reddito ACE a legislazione proposta risulta pari a circa 105 milioni di euro da parte di quasi 29 mila soggetti;

9. si stima che a legislazione vigente i soci dichiarino una IRPEF + addizionali dovuta sui loro redditi per oltre 6 miliardi di euro (attribuibile a circa 184 mila imprese);

10. a legislazione proposta si stima che siano prelevati utili / compensi per quasi 6,2 miliardi di euro a carico di oltre 150 mila imprese;

11. si stima che a legislazione proposta i soci dichiarino una IRPEF + addizionali dovuta sui loro redditi imponibili (al netto del reddito di specie ma comprensivi degli utili prelevati) per circa 4,09 miliardi di euro (attribuibile a quasi 183 mila imprese);

12. invece la IRI dovuta da quasi 151 mila imprese in forma associata sul reddito di impresa risulta quasi 1,23 miliardi di euro a fronte di un imponibile IRI al 24% pari a circa 5,1 miliardi di euro;

13. la variazione del credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, da ripartire in cinque quote annue, è di quasi 1,7 milioni di euro;

14. come conseguenza, si stima che oltre 184 mila società di persone conseguiranno un risparmio di imposta per oltre 761 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese individuali potenzialmente interessate sono oltre 147 mila: tuttavia di queste si stima optino quasi 96 mila;

2. delle imprese individuali potenzialmente interessate quasi 8 mila non sono state considerate in quanto è risultato rientreranno nel nuovo regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi 44-79 della Legge di Stabilità 2015;

3. quasi 91 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo (al lordo della agevolazione ACE) per circa 5,41 miliardi di euro mentre circa 5 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,2 miliardi di euro;

4. l'importo complessivo di reddito ACE a legislazione vigente per i soggetti interessati è di circa 31 milioni di euro da parte di oltre 12 mila soggetti mentre il reddito ACE a legislazione proposta risulta di circa 28 milioni di euro da parte di quasi 12 mila soggetti;

5. si stima che oltre 95 mila imprese individuali a legislazione vigente determinino in capo all'imprenditore (od ai partecipanti ad azienda coniugale o impresa familiare) una IRPEF netta dovuta + addizionali per circa 1,79 miliardi di euro;

6. a legislazione proposta si stima che siano prelevati utili / compensi per quasi 2,52 miliardi di euro a carico di oltre 88 mila imprese;

7. si stima che a legislazione proposta le persone fisiche dichiarino una IRPEF netta + addizionali dovuta sui loro redditi (al netto del reddito di specie ma comprensivi degli utili prelevati) per quasi 652 milioni di euro (attribuibile a quasi 92 mila imprese individuali);

8. inoltre la IRI dovuta dalle imprese individuali sul reddito di impresa risulta circa 686 milioni di euro da parte di quasi 84 mila contribuenti a fronte di un imponibile al 24% di circa 2,86 miliardi di euro;

9. variazione del credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, da ripartire in cinque quote annue, di circa 0,7 milioni di euro;

10. come conseguenza, si stima che quasi 96 mila imprese individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 451 milioni di euro.

Di seguito, si riporta la perdita di gettito di competenza e di cassa in milioni di euro, considerando l'entrata in vigore a partire dal 2017, complessivamente attribuibile ai soggetti interessati. Si ricorda che la stima considera la possibilità che i soggetti a contabilità ordinaria non siano obbligati al nuovo regime ma possano optare. Si evidenzia, inoltre, che il dato di competenza relativo al credito di imposta è costituita dalla variazione del risparmio totale in termini di competenza annua, con effetti di cassa un quinto l'anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.

La cassa tiene conto delle percentuali di acconto specifiche per IRPEF e addizionale regionale; inoltre assume che, anche ai fini IRI, i contribuenti interessati dovranno determinare e versare l'acconto con le stesse modalità attualmente previste ai fini IRPEF:

COMPETENZA (IRI)	2017	2018	Dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8

In milioni di euro

CASSA (IRI)	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d' imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
Totale	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3

In milioni di euro

ACE - Razionalizzazione dell'agevolazione

La normativa in oggetto, con riferimento alle modifiche attinenti l'ACE prevede:

- la riduzione dell'aliquota di rendimento del regime ACE delle variazioni di capitale dal 4,75% al 2,3% nel 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- alcune normative antielusive in materia di eccedenze di ACE;
- la abrogazione della cosiddetta "super Ace" per le società quotate;
- per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone la modifica del metodo di calcolo del patrimonio sul quale valutare il rendimento ACE, passando da tutto il patrimonio al solo incremento rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- limitatamente alle imprese diverse dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- la previsione dell'anticipo dell'acconto IRES del 2017.

Per quanto riguarda le modalità di stima degli effetti di gettito, si evidenzia quanto segue:

- La stima è stata effettuata attraverso l'utilizzo del modello previsionale microeconomico IRES: la versione attualmente utilizzata ha come base dati provvisoria le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di capitali e CNM2015;
- Il modello è aggiornato sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista degli andamenti macroeconomici:
 - attraverso l'utilizzo delle informazioni ottenute dalla analisi dei versamenti in autotassazione (saldo + acconto) effettuati mediante modello F24;
 - attraverso l'inserimento dei dati stimati del PIL nominale indicato nel documento di economia e finanza 2016⁵;
- In particolare, sono inserite, come legislazione vigente, le variazioni normative diventate legge successivamente al periodo di imposta base (il 2014): è il caso, ad esempio, degli interventi in materia di deducibilità delle svalutazioni crediti e della riduzione di aliquota IRES al 24% dal 2017 per i

⁵ Documento di Economia e Finanza 2016 DEF - Programma di Stabilità dell'Italia 2016 – settembre 2016

soggetti non bancari;

- Per quanto concerne l'ACE, si tiene conto di quanto previsto in materia di incremento dell'aliquota di rendimento nozionale (4% nel 2014, 4,5% nel 2015, 4,75% dal 2016);
- Le informazioni ricavate dai versamenti in autotassazione, d'altro canto, sono utilizzate per "portare avanti" di un anno di imposta il reddito imponibile;
- Per altre specifiche poste, al contrario, si mantengono i dati dichiarati a quadro macroeconomico invariato;
- Ai fini ACE, il valore del patrimonio netto è incrementato negli esercizi successivi di stima in base all'andamento rilevato dal 2013 al 2014 al quale è stato successivamente applicato il rendimento nozionale vigente;
- Limitatamente alle imprese diverse da banche e assicurazioni, dall'analisi dei dati dei bilanci civilistici per gli esercizi dal 2010 al 2014, è stato rilevato l'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni e di conseguenza stimato il valore per il periodo di imposta 2016.
- In capo a tutti i soggetti persone fisiche e società di persone è stato stimato l'effetto conseguente al passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010 (dal 2016) e il recupero di gettito conseguente alla riduzione del rendimento nozionale ACE al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018;
- La stima degli effetti di gettito per le persone fisiche e le società di persone è stata quindi effettuata sul singolo contribuente incrementando il patrimonio netto in base all'andamento rilevato tra il 2013 e il 2014 ed applicando il rendimento previsto (4,75% nel 2016, 2,3% nel 2017 e 2,7% dal 2018) all'incremento del patrimonio netto rispetto al 2010, applicando il particolare meccanismo di "progressività per scaglioni del risparmio di imposta";
- La modifica introdotta è coordinata con la parte di relazione tecnica relativa all'introduzione dell'IRI per le persone fisiche e la società di persone a contabilità ordinaria che si stima optino (articolo 1): l'effetto conseguente al passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010 e la riduzione del rendimento al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018 è valutato in questa sede per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 comma 7 del DL n. 201/2011 ed è recepito nell'apposita relazione tecnica IRI quale legislazione vigente;
- La stima degli effetti di gettito, relativamente alle persone giuridiche è stata effettuata applicando al nuovo incremento patrimoniale, così come stimato tenendo conto anche dell'esclusione delle variazioni dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, l'aliquota del 4,75% nel 2016 e l'aliquota proposta del 2,3% nel 2017 e del 2,7% dal 2018;
- Le modifiche introdotte producono inoltre effetti indiretti anche sulla addizionale bancaria, gli effetti sono compresi nella variazione del gettito per il 2017;
- Per quanto riguarda l'abrogazione del comma 2-bis (cosiddetta SuperACE per le società quotate) non si ascrive nessun effetto di gettito in quanto la normativa non è stata mai attuata e di conseguenza non ha mai prodotto effetti in termini di gettito per cui la sua abrogazione rispetto al gettito attuale non produce effetti;
- Le normative antielusive introdotte potrebbero generare un recupero di gettito ma data la particolarità delle norme, la difficoltà di stima e l'approccio prudenziale adottato non si ascrive nessun effetto.

Dalle elaborazioni del modello IRES e delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche, le modifiche normative alla normativa ACE producono i seguenti effetti di gettito di competenza:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020 ss
IRES	177,9	1.244,5	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRPEF	263,6	350,7	346,8	346,8	346,8
Totale	441,5	1.595,2	1.496,9	1.496,9	1.496,9

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75% e considerando l'anticipo dell'acconto 2017, l'andamento è il seguente:

Cassa (ACE)	2017	2018	2019	2020	2021 ss
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1
IRPEF	461,3	416,0	343,9	346,8	346,8
Totale	1.706,0	1.527,0	1.423,2	1.496,9	1.496,9

In milioni di euro

Di seguito si evidenzia l'andamento di cassa degli effetti di gettito complessivamente attribuibili agli articoli in questione:

Cassa (ACE + IRI)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRI	0,0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF + cred. imp.	461,3	-4.915,8	-2.770,2	-2.773,5	-2.775,6	-2.777,9	-2.780,1
Totale	1.706,0	-459,6	185,1	233,3	246,0	243,7	241,5

In milioni di euro

Art. 69

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*) confermando le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate in misura doppia, così come già previsto in sede di Stabilità 2016 (pertanto all'8%).

In particolare, la proposta di cui al **comma 1** in esame dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2017, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2017.

Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 887 e 888 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2016 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2016, con aliquote raddoppiate.

In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2015 società di persone e persone fisiche – ultimi disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola (disposto dalla Stabilità 2014) è stato molto vicino a quanto stimato: circa 197 milioni di euro nel 2015 e circa 127 milioni di euro nel 2016 e nel 2017.

La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che dal modello di versamento unificato F24, è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni (nello specifico, circa 187 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni di euro del primo o unico versamento 2015).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2016 (codici tributo 8055 e 8056), ancorché parziali in quanto comprensivi del primo o unico versamento da Stabilità 2016 a tutto agosto 2016 in aggiunta alla seconda rata da Stabilità 2015 e della terza ed ultima rata della proroga inserita nella Stabilità 2014, indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016 stessa, si ipotizza, in via prudenziale, che l'ulteriore estensione temporale di un anno (1° gennaio 2016 – 1° gennaio 2017) del possesso equivalga – come gettito – a circa la metà di quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2016, gettito che

già scontava l'unificazione delle aliquote all'8%.

Pertanto, si stima che il gettito derivante dalla disposizione in esame, sia complessivamente di circa **320** milioni di euro nel 2017 e **160** milioni di euro nel 2018 e nel 2019 su base annua; dal 2020, per 6 anni, si stima una perdita di gettito di circa 53 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2017	2018	2019	Dal 2020 al 2025	Dal 2026
Effetti finanziari	+320	+160	+160	-53,3	0

In milioni di euro

Riproposizione della rivalutazione dei beni di impresa art. 1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (commi da 3 a 11)

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva. Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla penultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						400,7

In milioni di euro

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05

	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						33,8

In milioni di euro

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Inoltre, dai dati F24 risulta, a tutto agosto 2016, un importo versato di imposta sostitutiva secondo quanto da ultimo disposto dalla Stabilità 2016, di circa 81 milioni di euro, da parte di 772 soggetti. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2015 e la nuova proposta (un anno), si ritiene prudente considerare un effetto della nuova rivalutazione pari ai tre quarti del dato di adesione effettivamente rilevato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali (in particolare a decorrere dal periodo di imposta 2018 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti per i beni immobili e a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2019) per le altre fattispecie).

Tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES		0,0	-1,4	-4,5	-4,6	-4,9	-5,0
IRPEF		0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Addiz. Regionale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Addiz. Comunale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP		0,0	-0,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Totale	60,1	0,0	-1,7	-6,5	-6,8	-7,0	-7,2

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è

eseguita (2016), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	0,0	-2,3	-7,0	-4,8	-5,0	-5,1
IRPEF	0,0	0,0	-0,1	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9
Addiz. Regionale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Addiz. Comunale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	-0,6	-2,1	-1,3	-1,3	-1,3
Totale	60,1	0,0	-3,0	-10,3	-6,9	-7,1	-7,4

In milioni di euro

Art. 70

(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

In continuità a quanto già previsto in sede di Stabilità 2016 (art. 1 commi 115-120 Legge n. 208/2105), la disposizione in esame prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2017, si trasformano in società semplici. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. La normativa in esame, pertanto, comprende le operazioni effettuate successivamente al 30 settembre 2016 (dunque quelle effettuate nel periodo 1/10/2016-30/9/2017), tenuto conto dei termini di cui alla Stabilità 2016.

Inoltre, concede alle assegnazioni e alle cessioni di beni ai soci l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, prevedendo altresì che l'imposta proporzionale di registro, ove applicabile, sia ridotta della metà.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

In sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06. Successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analoga riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10% - 5% su riserve etc.. Da ultimo la Stabilità 2016 ha disposto una nuova possibilità per optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci; tuttavia a causa della scadenza del primo versamento (il 60% entro il 30/11/2016) non si è ancora in possesso dei dati effettivi di adesione.

Pertanto, in via prudenziale, stante il ridotto tempo trascorso dalla ultima riproposizione della norma, si indica nella metà di quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento della Stabilità 2016 la possibile adesione all'attuale riapertura dei termini.

Dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve.

A differenza di precedenti occasioni, ma in analogia con quanto stabilito in sede di Stabilità 2016, la norma in esame dispone la possibilità di assegnare beni ai soci – dietro pagamento di un’imposta sostitutiva - anche senza scioglimento e anche se la società non è di comodo; ciò, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, ai fini la imposta sostitutiva, secondo la norma, essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto; tuttavia, per gli immobili il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori.

Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 – che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: *sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva.*

Inoltre, sempre secondo la normativa di allora, *ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.*

Ai fini della stima degli effetti di gettito della norma in esame, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.

Al riguardo, in via prudenziale, si è ritenuto che, sulla base della norma in esame, tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati.

La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti *non* di comodo e società considerate non operative.

In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa.

Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel seguente modo. Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
- Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
- Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
- Abbiano dichiarato attività immobiliare
- Abbiano reddito nullo o negativo
- Non facciano parte di un consolidato nazionale

Di questi soggetti, sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi).

Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007, si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare/cedere nel complesso *un ventesimo* di tali valori risultanti.

L’imposta sostitutiva risultante è pertanto pari all’8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un ventesimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto).

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati rispettivamente di circa 17,7 miliardi e di circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva di circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 5\% = 8,5$ milioni di euro.

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve), è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l’ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell’aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando

poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 25\% \times 13\%)$ **3,5** milioni di euro.

Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi.

Tuttavia, sempre in via prudenziale, è stata tolta nei vari anni – come minore gettito – l'imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue – il 10% l'anno.

Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto di circa $(9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) \times 50\% = \mathbf{2,9}$ milioni di euro ed a circa $-(9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) \times 50\% = \mathbf{-0,7}$ milioni di euro negli anni successivi.

A fronte di tali gettiti *una tantum* è stato peraltro stimato il minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP, derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo.

Tale importo, con un'aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno – primo quinto – è pari a circa $5\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = \mathbf{-1,3}$ milioni di euro.

Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno).

Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa **-1,2** milioni di euro l'anno.

Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo.

La possibilità di cedere/ assegnare immobili senza dover sciogliere la società rispetto alla normativa di cui alla Finanziaria 2008 comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni.

Ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere/assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 5\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = \mathbf{10,3}$ milioni di euro.

L'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 25\% \times 13\%)$ **3,3** milioni di euro.

Il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati/ceduti, per la quota di adesione (50%).

Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) \times 50\% = \mathbf{6,5}$ milioni di euro.

Inoltre, la norma determinerebbe la rinuncia – sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile, al 24% sul maggiore reddito ai fini IRES (dal 2017) ed al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF.

Al riguardo, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari.

Rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008; tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo. Poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste; dai dati dichiarativi utilizzati (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:

- un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) di circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) di circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES teoricamente pagata al 24% pari a circa 23,5 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
- un reddito imponibile IRES complessivo di circa 98 milioni di euro e un'addizionale IRES al 10,5% di circa 10,3 milioni di euro.

Per stimare la corrispondente imposta destinata a venir meno in conseguenza della nuova adesione all'assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo.

È stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014, stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(23,5 + 13,4 + 10,3) \times 64\% \times 50\% = -15,1$ milioni di euro, tenuto conto della adesione alla metà

Ai fini IRAP, il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria di circa $203 \times 64\% \times 3,9\% \times 50\% = -2,5$ milioni di euro, sempre tenuto conto dell'adesione alla metà.

Tenendo conto delle decorrenze previste, dell'acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% e del pagamento dell'imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2017, il restante nel 2018), si indicano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla norma:

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022
imp. Sost. non di comodo	12,0					
di cui sui beni immob.	8,5					
di cui sulle riserve	3,5					
Imposta registro non di comodo	2,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF minori plusval.	-1,3	-2,5	-3,8	-5,1	-6,3	-6,3
IRAP minori plusval.	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
imp. Sost. di comodo	13,6					
di cui sui beni immob.	10,3					
di cui sulle riserve	3,3					
Imposta registro di comodo	6,5					
Minore imposta IRES/IRPEF	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
Minore imposta IRAP	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
TOTALE	14,9	-22,0	-23,3	-24,6	-25,8	-25,8

- in milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	15,4	10,2					
Registro	9,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF		-28,6	-18,6	-19,8	-21,1	-22,4	-21,4
IRAP		-7,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Totale	24,7	-26,1	-23,1	-24,3	-25,6	-26,9	-25,9

- in milioni di euro

Opzione per l'estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dell'immobile posseduto da imprese individuali

La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 121 della Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), la quale a sua volta aveva ripreso quanto previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo agli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 31/5/2017, per l'estromissione degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa, al fine di inserirli nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Nello specifico, la norma in esame consente l'opzione per l'estromissione dei beni con termine iniziale del 1° gennaio 2017 a partire dal quale le operazioni saranno agevolate e fino al 31/5/17, benché il precedente termine dettato dalla legge di Stabilità sia scaduto il 31/5/2016, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1/1/2017.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in mancanza del dato effettivo di gettito relativo alla riproposizione di cui alla Stabilità 2016 (scadenza del versamento del 60% di quanto dovuto entro il 30/11/2016), sono stati utilizzati i dati F24 relativi all'autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).

Pertanto, tenuto conto del minore intervallo di tempo trascorso, si assume un'adesione in misura pari alla metà di quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008, considerando, inoltre, la minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il *gettito di competenza* da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 8 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).

Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci delle società (60% entro il 30/11/2017).

Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF, è stata individuata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008, è stata stimata una *perdita di gettito* derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando un'assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento ai fini IRPEF della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $8 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,3$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $8 / 8\% \times 10\% \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,2$ milioni di euro dal 1° anno).

La cassa tiene conto dell'acconto al 75% ai fini IRPEF e del 85% ai fini IRAP mentre ai fini del versamento della imposta sostitutiva il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Di seguito si evidenzia l'andamento del gettito nel triennio, sia in termini di competenza che di cassa:

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	8				
IRPEF	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,5
IRAP	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	7,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7

Milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	4,8	3,2					
IRPEF		-0,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7	-1,5
IRAP		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	4,8	2,2	-1,0	-1,3	-1,6	-1,9	-1,7

Milioni di euro

Art. 71

(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

La disposizione interviene all'articolo 26 del DPR n. 633/1972 ristabilendo il trattamento fiscale dell'emissione della nota di variazione Iva in caso di procedura concorsuale vigente prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 126 della Legge di stabilità 2016 ha consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come accadeva precedentemente.

La relazione tecnica alla disposizione sopra richiamata ha stimato i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018 – 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	-340	-340	0

in milioni di euro

Pertanto, coerentemente con quanto precedentemente stimato, si ritiene che il ripristino della situazione precedente alla legge di stabilità 2016 determini effetti finanziari di pari importo e di segno inverso. Di seguito il profilo degli effetti finanziari espresso in milioni di euro:

	2017	2018 – 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	+340	+340	0

in milioni di euro

Art. 72

(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)

La disposizione prevede che i titolari delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz possano richiedere il cambio di tecnologia delle predette frequenze e la conseguente proroga dei relativi diritti d'uso al 31 dicembre 2029 a fronte del pagamento in via anticipata ed in un'unica soluzione dei contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 2590, maggiorati del 30 per cento come previsto al comma 3.

Quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 comporta un maggiore introito al bilancio dello Stato stimato in 2.010 milioni per l'anno 2017 (al netto delle compensazioni per la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM definite ai commi 5 e 6).

Il comma 7 stabilisce che, nel caso in cui il Ministero non riceva istanze o non conceda proroghe per la totalità della banda disponibile, sia espletata, entro il 30 giugno 2017 con assegnazione entro il 31 ottobre 2017, una procedura di gara pubblica secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017 e con l'importo minimo di base d'asta, pari ad almeno il valore dei contributi di cui al comma 3, maggiorato di un ulteriore 10 %.

Il comma 8 prevede infine che, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, tali introiti non dovessero in tutto o in parte realizzarsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alla corrispondente riduzione degli stanziamenti accantonati, in misura tale da garantire un effetto migliorativo sui saldi di finanza pubblica pari al maggiore introito sopra indicato. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Si riporta nel seguito una tabella riassuntiva dei contributi già acquisiti al bilancio dello Stato e previsti fino al 30 giugno 2017 secondo il quadro normativo vigente per ciascuna delle bande di frequenze per le quali viene prevista il cambio di tecnologia e la proroga con l'indicazione dei maggiori introiti derivanti dalla norma proposta.

L'acquisizione dei contributi al bilancio dello Stato in via anticipata nell'esercizio finanziario 2017 determina il venir meno degli introiti previsti a legislazione vigente per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, pari rispettivamente a 65 milioni per il 2018 e a 130 milioni per il 2019.

Ipotesi di rideterminazione contributo

Banda di Frequenza e tecnologia autorizzata	900GSM scadenza 30.6. 2018 blocco da 2x5 MHz	1800GSM scadenza 30.6 2018 blocco da 2x5 MHz
Attuale Importo base annuo per blocco 5 MHz refarming (+20%)	€ 10.391.286,24	€ 8.669.406,20
Ipotesi aumento +30%	€ 13.508.672,11	€ 11.267.226,76
Blocchi attualmente assegnati e oggetto di proroga	6	9
pagamenti	pagamento già assolto una tantum	pagamento già assolto una tantum tramite una società (*)

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029 con pagamento ANNUALE	900GSM	1800GSM	Totale annuale a partire da luglio 2018 (**)
Contributo attuale	€ 62.347.717,44	€ 77.934.646,80	€ 140.282.364,24
Contributo aumentato 30%	€ 81.052.032,67	€ 101.315.040,84	€ 182.367.073,51

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029 con pagamento ANTICIPATO (per 11,5 anni)	900GSM	1800GSM	Totale
Valori attualizzati al Tasso medio BTP 10 anni			
Attuale contributo	€ 672.316.308,28	€ 840.395.385,35	€ 1.512.711.693,64
Contributo aumentato	€ 874.011.200,77	€ 1.092.514.000,96	€ 1.966.525.201,73

	Ipotesi introito
Attuale contributo	€ 1.512.711.693,64
Contributo aumentato	€ 1.966.525.201,73
Contributo aumentato + refarming	€ 2.028.872.919,17
Contributo aumentato + refarming scontato 40%	€ 2.010.168.603,94

Introito refarming periodo 1 luglio 2017/30 giugno 2018	
Introito ricompreso nel totale della voce "Contributo aumentato + refarming"	Introito ricompreso nel totale della voce "Contributo aumentato + refarming scontato 40%"
€ 62.347.717,44	€ 43.643.402,21

(*) Il blocco di Wind è pagato annualmente

(**) per il 2018 si deve considerare il 50% dell'importo indicato

Art.73*(Gara Superenalotto)*

Con la norma proposta si prevede l'affidamento del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione stabilisce una base d'asta costituita da due elementi: l'aggio, pari al 5 per cento della raccolta, con offerte al ribasso, e la *una tantum*, pari a euro 100 milioni, con offerte al rialzo.

La concessione attuale prevede un aggio per il concessionario pari al 3,73 per cento. A tale importo si è giunti, in sede di gara, partendo da una base d'asta, pari al 5,71 per cento, più alta rispetto a quella prevista dalla norma.

Inoltre, in sede di gara l'attuale concessionario aveva offerto una *una tantum* pari a 101.501.000 di euro, partendo da una base d'asta di 10 milioni di euro, pari al 10 per cento di quella prevista dalla norma.

E' quindi ragionevole ritenere che, anche alla luce della maggiore apertura rispetto alla platea dei potenziali concorrenti, in sede di gara le condizioni che saranno offerte dall'aggiudicatario potrebbero essere relativamente più vantaggiose, per l'Erario, di quelle oggi vigenti.

La norma prevede che il prezzo di aggiudicazione sia versato per il 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione, che si prevede avvenga entro il 2017 e per il 50 per cento all'atto dell'effettiva assunzione del servizio, prevista per il 2018.

Alla luce di quanto sopra, la previsione di maggiori entrate relativamente alla gara può essere così stimata:

(dati in milioni di euro)

2017	2018	2019
50	50	==

Titolo X**Disposizioni ulteriori****Art. 74***(Interventi diversi)*

La disposizione di cui al **comma 1** in esame riconosce, per l'anno 2017, alle Fondazioni bancarie un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Il **comma 2** stabilisce che il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad euro 10 milioni, inoltre il **comma 3** prevede che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'onere associabile alla proposta di intervento in esame coincide con il limite di spesa stabilito dal **comma 2** della norma stessa nella misura di **10 milioni di euro per l'anno 2017**.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.

La disposizione di cui alla lettera a) non determina alcun onere a carico dello Stato, poiché si limita a sostituire il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni previsto dall'art 1 del D.L. 191/2015, già fissato "entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270" con un nuovo termine individuato "entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui

al comma 2". La norma si rende necessaria in relazione al disposto di cui alla successiva lettera b) che prevede una integrazione del contenuto (e pertanto, potenzialmente anche della durata) del programma della procedura di amministrazione straordinaria. La cessazione dell'esercizio d'impresa è infatti disposta dal tribunale nel momento in cui è accertata l'esecuzione del programma della procedura.

La disposizione integra, altresì, i contenuti del programma della amministrazione straordinaria, prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita dei complessi aziendali, fino alla completa esecuzione del piano ambientale.

La disposizione non determina effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. L'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione del fondo di cui all'art 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il **comma 7** prevede che per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79 è autorizzata la spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

Il **comma 8** prevede che la PCM possa destinare agli interventi di cui al **comma 7** ulteriori risorse per l'anno 2017 a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

La norma di cui ai **commi 9 e 10** prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si prevede altresì che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo verranno individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

La disposizione di cui al **comma 11** prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al Progetto Ryder Cup 2022, nel periodo 2017 – 2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la sezione seconda del presente disegno di legge, e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo. La garanzia viene concessa ex lege, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia.

Secondo quanto rappresentato dalla Federazione, l'escussione della garanzia è da ritenersi a basso rischio considerate le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG (contributi straordinari del CONI, Sponsor e aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche) e la probabilità di raggiungere in un breve lasso di tempo un accordo tra FIG e un advisor internazionale, tale da garantire una cospicua parte dei ricavi da sponsorizzazione previsti nel budget pluriennale. Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere iscritta "per memoria", senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri derivanti dalle garanzie dello Stato.

Il **comma 12** prevede una relazione da fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Federazione Italiana Golf sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al **comma 11**.

La disposizione di cui al **comma 13** prevede che il Fondo di cui all'articolo 12 di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ("Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.") possa effettuare, in aggiunta agli interventi previsti a legislazione vigente, operazioni di concessione di garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato Italiano paraolimpico, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese.

Dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, in base alle previsioni dell'articolo 13 del predetto articolo 90, le nuove finalizzazioni del fondo saranno perseguite nei

limiti della dotazione del fondo che non è incrementata dalla disposizione in esame.

Il **comma 14** è volto a sostenere la localizzazione nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast", autorizzando la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo ed il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e climatologia.

La disposizione di cui al **comma 15** mira a consentire la riorganizzazione delle due Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adeguandole alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2014, con particolare riferimento alla possibilità di selezionare i direttori mediante apposita procedura internazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 16 - La disposizione prevede norme per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l'infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021". Il Presidente della società Anas Spa è delegato quale commissario per la realizzazione delle opere di adeguamento della rete viaria al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e della trasparenza delle procedure in considerazione delle difficoltà ambientali del territorio e della scadenza perentoria a marzo 2020. Il Commissario, ai sensi del **comma 17**, può avvalersi, in qualità di Soggetto Attuatore, delle strutture di ANAS S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Commissario, ai sensi del **comma 18**, approva un piano degli interventi, eventualmente aggiornabile, da trasmettere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel citato Piano, il Commissario delegato del Governo, convoca una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dei **commi 20 e 21** il Commissario esercita i poteri anche a mezzo di ordinanze per risolvere situazioni o eventi ostativi all'attuazione del Piano. Per le finalità di cui al comma 16, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., al **comma 23**, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Il Commissario, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse autorizzate per il programma ANAS di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al **comma 24** si dispone che, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 23, il Commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri Enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 28** individua l'Amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima Società, adotta un piano, da attuare entro 31 dicembre 2019, per l'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno, nel limite delle risorse già disponibili nel piano di programma RFI e utilizzando le strutture della società medesima senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il processo di semplificazione il Commissario è autorizzato ad utilizzare le medesime procedure previste per il Commissario ANAS previsti dai **commi da 19 a 21**. Il **comma 32** prevede che entro il 31 maggio 2017 il Commissario ad acta, possa nominare fino a tre soggetti delegati per il controllo dell'andamento dei lavori ed assicurare il rispetto dei tempi e il corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per tali figure è prevista l'attribuzione di un compenso, da stabilirsi nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Si prevede a tali fini una autorizzazione di spesa di 300.000 euro annui dal 2017 al 2021. Gli Enti territoriali coinvolti nel progetto di infrastrutturazione sportiva e turistica sono tenuti, ai sensi del **comma 33**, a mettere a disposizione della struttura funzionale al Commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. Al **comma 34**, per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata inoltre la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

La norma di cui al **comma 35** in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le operazioni di investimento in oggetto inquadrate nella procedura di verifica della compatibilità delle stesse con i saldi strutturali di finanza pubblica già prevista a normativa vigente.

In ogni caso, considerato che le operazioni di acquisto e vendita sono effettuate tra amministrazioni pubbliche, le stesse dovrebbero risultare neutrali sotto il profilo dell'indebitamento netto.

Inoltre, effetti positivi possono essere associati alla riduzione delle spese - da parte delle amministrazioni pubbliche - per fitti passivi, nonché dai proventi derivanti dalla vendita degli immobili.

Art. 75

(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

Il **comma 1** definisce modalità e termini di adozione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La norma prevede la possibilità di finanziamento delle azioni già previste dall'art. 1 c. 196 della legge 208/2015 con le risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, dai programmi operativi complementari di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud.

Il **comma 2**, al fine di rafforzare il quadro degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nello specifico settore, prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Tale importo confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni:

- a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, art. 1, della legge 208/2015;
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

- in termini di saldo netto da finanziare un onere di 10 milioni di euro per il 2019;
- in termini di fabbisogno un onere di 7 milioni di euro per il 2019, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti su tale saldo;
- in termini di indebitamento netto un onere di 3 milioni di euro per il 2019, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti su tale saldo.

Art. 76

(Interpretazione dell'art.1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate nel novembre 2015 dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito "d.lgs.180/2015"), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria.

Come noto il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, d.lgs 180/2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del

18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

L'articolo 1, comma 848, della legge 208/2015 assicura le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, prevede le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

La norma interpretativa chiarisce il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, anche con riferimento a eventuali modifiche del programma di risoluzione, nonché le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni aggiuntive previste dalla previsione de quo.

Poiché al Fondo di risoluzione nazionale afferiscono solo risorse private e non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 77

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

La disposizione è volta alla realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, da approvarsi entro il 30 giugno 2017 con apposito dPCM.

Per le finalità del Piano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con possibilità di destinare le relative risorse anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.

E' autorizzata, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore di investimenti produttivi, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, disciplinati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017. Per l'utilizzazione di tali risorse è previsto, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa immediatamente stipulare apposite convenzioni con INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile.

La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017, 50 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Art. 78

(Scuole paritarie e materne)

Commi 1 e 1-bis. La disposizione di cui al comma 1, nel modificare l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 42 del 2016, provvede ad incrementare il contributo dello Stato al funzionamento delle scuole paritarie nel limite di ulteriori 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le stesse scuole, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, dell'istruzione dell'università e della ricerca sul medesimo capitolo. Tale contributo verrà ripartito tra le scuole paritarie con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Comma 2. La proposta normativa in esame interviene modificando l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza delle scuole paritarie per ogni ordine di scuola da 400 euro a 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a partire dall'anno 2018.

In base ai dati del MIUR gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Considerando tale numero di alunni, l'incremento annuo di tetto massimo di spesa detraibile ad alunno e la quota di detraibilità 19%, si stima la seguente perdita di gettito IRPEF di competenza annua a partire dal 2016 (in milioni di euro):

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	-45,3	-66,1	-75,5

Di seguito l'andamento di cassa, considerando che la norma entra in vigore a partire dal 2016 (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	-79,3	-81,7	-82,6	-75,5

Comma 3. La disposizione prevede la modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2017/2018. La modifica proroga di ulteriori 2 anni scolastici, fino all'a.s. 2019/2020, il rientro del personale in fuori ruolo reintroducendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8 secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari ad 1,85 milioni di euro per l'anno 2017 ed 5,55 milioni di euro per l'anno 2018 e 3,7 milioni per l'anno 2019.

Comma 4 La disposizione introduce un contributo aggiuntivo dello Stato al funzionamento delle scuole materne paritarie per 25 milioni di euro nell'anno 2017. Il contributo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, aggiuntivo rispetto a quanto stanziato a legislazione vigente dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, sarà ripartito, tra le sole scuole materne paritarie, secondo modalità e criteri definiti con decreto del MIUR da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo XI

Fondi e ulteriori disposizioni finanziarie

Art.79

(Fondo per l'Africa)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di euro 200 milioni per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Art. 80

(Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco)

La norma è finalizzata a destinare risorse per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. A tal fine è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, le cui modalità di riparto tra le amministrazioni interessate sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia.

Art. 81

(Rideterminazione FISPE e del Fondo esigenze indifferibili)

Il **comma 1** prevede la rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, disponendo una riduzione di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 annui a decorrere dall'anno 2020.

Il **comma 2** prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Art.82

(Rifinanziamento bonus cultura 18enni)

La disposizione in esame determina l'utilizzo del limite di spesa corrispondente al rifinanziamento effettuato in bilancio.

In bilancio è effettuato un rifinanziamento di 290 mln di euro per l'anno 2017 e pertanto ne consegue un maggiore onere di 290 mln di euro per l'anno 2017.

Tale importo di 290 mln di euro è così determinato.

Secondo i dati Istat relativi alla popolazione residente, la platea interessata dall'intervento per il 2017 è stimata in circa 570.000 soggetti, con un totale dunque di circa 290 milioni di euro (500 euro come importo massimo per ogni 18enne) da considerarsi inclusivo delle spese di gestione. In ogni caso le disposizioni attuative prevedono espressamente che l'importo di 290 mln di euro per l'anno 2017 sia un limite di spesa e in sede di attuazione, come previsto dal DPCM attuativo, è attivo il meccanismo di salvaguardia del limite di spesa mediante il controllo delle domande di accredito.

Art. 83

(Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie)

La disposizione dispone l'incremento ad 1 miliardo di euro del limite massimo annuale di anticipazioni di cassa erogabili a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, attualmente fissato dall'art. 1 comma 243 della legge 147/2013 in 500 milioni di euro annui. La finalità della norma è quella di agevolare ulteriormente l'attuazione degli interventi previsti nei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, a titolarità delle Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La norma non determina effetti negativi di finanza a carico della finanza pubblica in quanto trova copertura negli stanziamenti del Fondo di Rotazione per l'Attuazione delle Politiche Comunitarie di cui alla legge 183/1987, previsti a legislazione vigente.

Art. 84

(Immigrazione)

La norma prevede che alla realizzazione delle iniziative in materia di immigrazione, oltre alle risorse già stanziata nella sezione II del bilancio, potranno essere destinate risorse fino all'importo massimo di 280 milioni di euro a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

Art.85*(Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017)*

Comma 1. Circa le modifiche all'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, si evidenzia che a legislazione vigente sono previste le seguenti misure:

	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	4.088	4.088
Incremento accise	0	350	350
TOTALE	15.133	19.571	19.571

in milioni di euro

Adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25 %	0	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9%	0	0	3.679
Incremento accise	0	350	350
TOTALE	0	19.571	23.250

in milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015, modificata dalla legge di Stabilità 2016, rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il seguente:

	2017	2018	2019
Effetti LS 2015/LS 2016	15.133	19.571	19.571
Nuovi effetti LB 2017	0	19.571	23.250
Differenza	-15.133	0	+3.679

in milioni di euro

Comma 2 Il maggior gettito derivante dal comma 626 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 era stato quantificato, nella relazione tecnica afferente a tale norma, in 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018. Nel 2019, invece, a causa della deduzione delle maggiori accise pagate, è stata prevista una minore entrata di 12 milioni di euro.

Conseguentemente, dalla soppressione del predetto comma, deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.

Art. 86*(Collaborazione volontaria)*

L'articolo in esame, **al comma 1**, quantifica gli effetti finanziari derivanti dalla riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (art. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) sino al 31 luglio 2017, come stabilita dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193/2016.

Di seguito, si espongono le valutazioni e considerazioni effettuate, che hanno fatto pervenire alla stima di un maggior gettito pari a **1,6 miliardi di euro per l'anno 2017** derivante dalla suindicata riapertura dei termini.

In base al citato articolo 7, possono avvalersi della procedura in esame i soggetti che non avevano presentato l'istanza in precedenza ed è prevista la possibilità di integrare l'istanza, i documenti e le informazioni, entro il 30 settembre 2017.

Inoltre, la norma prevede una proroga al 31 dicembre 2018 dei termini scadenti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 al fine di evitare che chi aderisce alla “nuova” collaborazione volontaria possa sfruttare i termini di decadenza medio tempore maturati (dalla data di entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186 L. 186/2014 alla data di presentazione dell'istanza). Il periodo di riapertura tiene anche in considerazione la circostanza che dal 1° ottobre 2017, l'Italia - in base ai c.d. Common Reporting Standard (CRS) - scambierà i dati fiscali con circa 80 Stati in modo automatico.

Per la stima degli effetti finanziari della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria sono stati utilizzati, come base di partenza, i dati relativi alle regolarizzazioni delle attività finanziarie e patrimoniali emerse a seguito dell'apertura ordinaria del programma di collaborazione volontaria (VD1), in vigore dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015, dai quali risulta che 129.620 soggetti hanno aderito alla procedura, per un'imposta totale (comprensiva di sanzioni) liquidata dall'Agenzia delle Entrate pari a 3.996 milioni di euro e un'imposta media pro-capite pari a 30.828 euro.

Al fine di stimare il tasso di nuove adesioni con la riapertura in esame, sono stati analizzati i risultati relativi agli effetti della riapertura dei termini della misura prevista nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78 Art. 13-bis, c.d. scudo fiscale, istituto che, seppur caratterizzato da differenze profonde rispetto al regime di collaborazione volontaria, costituisce un utile riferimento. A fronte di 153.820 soggetti che avevano aderito nei termini di apertura ordinaria (dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009), l'adesione dei contribuenti a seguito della riapertura dei termini, previsti per soli quattro mesi (dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010), era stata pari a un ulteriore 16,7%.

Al fine di stimare l'imposta media pro-capite relativa alle nuove adesioni al programma di collaborazione volontaria a seguito delle nuove adesioni, occorre tener conto che la proroga dei termini in scadenza il 1° gennaio 2015 avrà l'effetto di assoggettare a tassazione un ulteriore anno d'imposta rispetto alle cinque annualità ordinarie. Per tener conto di questa circostanza l'imposta media attesa è riproporzionata su sei annualità in luogo di cinque, risultando pari a 36.994 euro ($30.828 \times 6 / 5$).

Assumendo un ampliamento della platea dei soggetti interessati alla riapertura in esame, indotta sia dalle evoluzioni recenti del contesto di collaborazione internazionale che sono state caratterizzate da un significativo rafforzamento ed estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sia dall'allungamento dei termini di scadenza per l'adesione (dai 4 mesi della riapertura dello “scudo fiscale” ai 19 mesi della riapertura del programma di collaborazione volontaria del 2015), si stima prudenzialmente un incremento del 25% del tasso di adesione osservato nel 2010 ($16,7\% \times 1,25 = 20,9\%$), pervenendo a una platea di soggetti interessati alla riapertura pari a 27.090 soggetti ($129.620 \times 20,9\% = 27.090$).

Applicando alla platea di 27.090 soggetti l'imposta media di 36.994 euro **la stima del maggior gettito derivante dalla riapertura del programma di collaborazione volontaria è di circa 1 miliardo di euro.**

Per la stima degli effetti finanziari della procedura di collaborazione volontaria avente ad oggetto denaro contante e valori al portatore sono un utile riferimento i dati relativi alle consistenze di fine periodo del circolante pubblicati da Banca d'Italia (Supplemento al Bollettino Statistico - Indicatori Monetari e Finanziari, ottobre 2016), pari a 182 miliardi di euro al 31 dicembre 2015. In considerazione del fatto che, in base ai dati ufficiali Istat, nel periodo 2011-2013 l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL è risultata tra l'11,4% e l'11,8%, è ragionevole ipotizzare un'ulteriore base imponibile, rientrando nella procedura in esame, tale da garantire un gettito aggiuntivo, che, sommato all'importo sopra riportato, si stima possa attestarsi su un importo almeno pari a **1,6 miliardi di euro per l'anno 2017**, come riportato nel testo della disposizione.

I successivi **commi da 2 a 4** dell'articolo fissano la procedura che deve essere seguita per assicurare

l'acquisizione di risorse aggiuntive pari a 1,6 miliardi nel 2017, anche nel caso in cui la riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria non consenta la realizzazione integrale del maggior gettito per tale importo. In particolare, il **comma 2** dispone che alla compensazione dell'eventuale differenza rispetto al gettito atteso si provveda mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con la predetta riduzione degli stanziamenti, il **comma 3** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze assuma, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente⁶

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla riforma del bilancio e della contabilità pubblica approvata nel corso dell'anno 2016.

In applicazione della medesima riforma, sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato (innovando rispetto a quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari) le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio

Regolazioni contabili e debitorie

Con il termine “regolazione di bilancio” si intende un’operazione volta a far emergere contabilmente partite di entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero rappresentazione in bilancio (nel rispetto dei principi dell’unità, dell’annualità, dell’integrità e dell’universalità del bilancio) o a depurare il bilancio di partite contabili che, sebbene registrate nell’esercizio, hanno già manifestato i propri effetti economici in anni precedenti.

Il “regolare”, dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare. L’iniziale mancata contabilizzazione dipende, talvolta implicitamente, da norme volte a semplificare un rapporto finanziario tra lo Stato e altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, altre volte da uno sfasamento temporale tra la manifestazione del fenomeno economico (competenza) di una determinata operazione e la sua manifestazione finanziaria.

Nell’ambito delle regolazioni di bilancio è possibile distinguere le regolazioni contabili dalle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili sono delle partite di entrata e di spesa iscritte nel bilancio dello Stato con la finalità di dare rappresentazione a fenomeni finanziari che altrimenti non verrebbero considerati nella loro interezza. Si tratta, in altre, parole di “variazioni contabili” apportate a voci di entrata e di uscita con la finalità di consentire una rappresentazione integrale dei fenomeni rilevati.

Per regolazione debitoria si intende l’iscrizione in bilancio di una partita contabile di spesa per il pagamento di operazioni che, in termini di competenza economica, hanno già prodotto i loro effetti in esercizi precedenti a quello in cui viene disposto lo stanziamento in bilancio. In genere, la mancata iscrizione della spesa nell’esercizio di competenza dipende dal fatto che per esso non si disponeva delle necessarie informazioni per poter essere correttamente stimata e valutata. Rientrano tra queste il ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie, gli accantonamenti al fondo globale per provvedere all’estinzione di debiti pregressi o ai pagamenti derivanti da sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari, ecc..

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l’ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2017 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall’attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

⁶ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 16 della Ragioneria generale dello Stato del 17 maggio 2016, concernente l’Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2016- Previsioni di bilancio per il 2017 e per il triennio 2017-2019 e Budget per il triennio 2017-2019.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2017-2019 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2016.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2016. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2016 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è formulata con modalità differenti in relazione alla tipologia e alla natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi⁷), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla stessa legge. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2016 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2016 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi di norma vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2016 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al

⁷ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.

tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. Fino allo scorso anno, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità.

Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge⁸ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione Siciliana che concorre con una percentuale pari al 49,11% del fabbisogno finanziario sanitario.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

⁸ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario). Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo, ai sensi dell'articolo 16 bis del DL n. 95 del 2012 - è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e della benzina. Il successivo DPCM 26 luglio 2013 ha stabilito l'aliquota da applicare nella misura prevista alle previsioni annuali del predetto gettito, e proiettate dal Dipartimento delle Finanze per il triennio in esame.

Gli stanziamenti riguardanti trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁹ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

⁹ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 163 del 2016, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta, in altri termini, della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili;

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio.

		2017	2018	2019	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
SEZIONE II RIFINANZIAMENTI						
EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA	k			69.000.000	431.000.000	2020
SVILUPPO E ACCRESCIMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELLE INDUSTRIE NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA 1)	k	220.000.000	80.000.000	83.333.334	3.066.700.000	2031
BONUS CULTURA DICOTTENNI	c	290.000.000				
FINANZIAMENTO DELEGHE BUONA SCUOLA	c	300.000.000	400.000.000	500.000.000		A DECORRERE
PROMOZIONE MADE IN ITALY	k	110.000.000				
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI	c	70.000.000				
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000		A DECORRERE
FONDO POVERTÀ	c		500.000.000	500.000.000		A DECORRERE
PARI OPPORTUNITÀ	c	40.000.000				
SPESE PER LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI IRREGOLARI	c	320.000.000				
CENTRI PER L'IMPIEGO	c	220.000.000				
FORESTALI CALABRIA	k	180.000.000				
MISSIONI INTERNAZIONALI	c	900.000.000				
FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA	c	50.000.000				
FONDO EDITORIA	c	30.000.000	30.000.000	30.000.000		A DECORRERE
TV LOCALI	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000		A DECORRERE
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE-PROGRAMMAZIONE 2014-2020 2)	k	650.000.000	800.000.000	1.000.000.000	8.512.000.000	2025
FONDO DA RIPARTIRE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO	c	400.000.000				
ALTRI RIFINANZIAMENTI	c	174.550.000	137.550.000	32.500.000	451.100.000	
ALTRI RIFINANZIAMENTI	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	24.000.000	
TOTALE PARTE CORRENTE	c	2.864.550.000	1.137.550.000	1.132.500.000	451.100.000	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	1.162.000.000	882.000.000	1.154.333.334	12.033.700.000	
TOTALE RIFINANZIAMENTI		4.026.550.000	2.019.550.000	2.286.833.334	12.484.800.000	

SEZIONE II RIPROGRAMMAZIONI						
LEGGE 808 (RICERCA SETTORE AERONAUTICO)	k	25.000.000			-25.000.000	2032
PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E FONDI MULTILATERALI 3)	k	136.640.000	74.300.000	104.300.000	-264.440.000	2037
FINANZIAMENTI INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	k		100.000.000	-1.400.000.000	1.300.000.000	2020
FONDO DI ROTAZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	k			-2.000.000.000	2.000.000.000	2020
TOTALE PARTE CORRENTE	c	0	0	0	0	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	161.640.000	174.300.000	-3.295.700.000	3.010.560.000	
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		161.640.000	174.300.000	-3.295.700.000	3.010.560.000	
SEZIONE II DEFINANZIAMENTI						
RECUPERO RISORSE RINVENIENTI LOTTA ALL'EVASIONE AFFLUITO AL FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE	c	-380.000.000	-380.000.000	-380.000.000		A DECORRERE
FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE 4)	c	-965.530.000	-499.197.887	-12.630.000		A DECORRERE
INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	k	-320.000.000				
RIDUZIONE MINISTERI E PCM (TOTALE SEZ. II) 5)	c	-590.266.943	-629.088.590	-622.519.990		A DECORRERE
RIDUZIONE MINISTERI E PCM (TOTALE SEZ. II)	k	-126.698.802	-60.394.280	-55.863.168		A DECORRERE
ALTRI DEFINANZIAMENTI	c	-293.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-18.000.000	
ALTRI DEFINANZIAMENTI	k	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-18.000.000	
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-2.229.296.943	-1.509.786.477	-1.016.649.990	-18.000.000	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-448.198.802	-61.894.280	-57.363.168	-18.000.000	
TOTALE DEFINANZIAMENTI		-2.677.495.745	-1.571.680.757	-1.074.013.158	-36.000.000	
TOTALE PARTE CORRENTE	c	635.253.057	-372.236.477	115.850.010	433.100.000	
TOTALE CONTO CAPITALE	k	875.441.198	994.405.720	-2.198.729.834	15.026.260.000	
TOTALE GENERALE SEZIONE II		1.510.694.255	622.169.243	-2.082.879.824	15.459.360.000	
1) le variazioni positive per le annualità 2017, 2018 e 2019 comprendono una riprogrammazione di risorse provenienti dall'anno 2022 di complessivi 58,3 milioni di euro, utilizzate rispettivamente per 20 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e per 18.333.334 per l'anno 2019.						
2) le variazioni positive per le annualità 2017, 2018 e 2019 derivano da una riprogrammazione di risorse dall'anno 2023 di complessivi 2.450 milioni di euro; ulteriori risorse per 2.427 milioni di euro, relative all'anno 2023, sono utilizzate per il parziale rifinanziamento di altre annualità.						
3) le variazioni comprendono un rifinanziamento delle annualità dal 2017 fino al 2022 per complessivi 50,8 milioni di euro, di cui: 28,64 milioni per il 2017, 7,3 milioni per il 2018 e il 2019, 4,6 milioni per il 2020 e 1,52 milioni per il 2021.						
4) l'importo del definanziamento per gli anni successivi al 2019 è pari a: 32,63 milioni per il 2020, 25,363 milioni per il 2021, 16,263 milioni per il 2022, 47,63 milioni per il 2023, 32,63 milioni per l'anno 2024, 41,63 milioni annui a decorrere dal 2025.						
5) l'importo comprende l'utilizzo parziale del fondo per la riduzione della pressione fiscale, per 186.213.535 euro per l'anno 2017, 185.132.945 euro per l'anno 2018 e 185.032.249 euro annui a decorrere dal 2019, in relazione ai risparmi conseguenti a misure di spending review adottate nelle precedenti manovre di finanza pubblica e non quantificate in via preventiva						

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerate nel loro complesso.

Tali misure derivano dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (articolo 63).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2017-2019, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
sezione I	20,9	20,9	26,9	20,9	20,9	26,9	20,9	20,9	26,9
sezione II	717,0	689,5	678,4	707,5	688,0	686,3	707,5	688,0	686,3
totale	737,9	710,4	705,3	728,4	708,9	713,2	728,4	708,9	713,2

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (articolo 61) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi

complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Effetti finanziari del DL 193 del 2016

Costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica anche il decreto-legge 193/2016. Gli effetti di tale decreto, ai fini di una più completa e trasparente rappresentazione contabile sono stati inclusi nel disegno di legge di bilancio e vengono di seguito riepilogati.

SEZIONE DLB	INTERVENTO			2017	2018	2019
SEZIONE I	RECUPERO EVASIONE	e	e	2.260.000.000	4.430.000.000	2.970.000.000
SEZIONE I	CARTELLE ERARIALI	e	e	1.560.000.000	312.000.000	234.000.000
SEZIONE II	CARTELLE INPS E INAIL	s	c	-440.000.000	-88.000.000	-66.000.000
SEZIONE II	FONDO INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA	s	c	4.260.000.000	4.185.500.000	3.270.000.000
SEZIONE II	CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE	s	k		244.500.000	
SEZIONE II	INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	s	k		400.000.000	
	Totale Effetti DL 193/2016			0	0	0
SEZIONE I	UTILIZZO FONDO INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA (ART. 81 DLB)	s	c	-4.260.000.000	-4.185.500.000	-3.270.000.000
	CONTRIBUTO COMPLESSIVO NETTO SU BILANCIO STATO			4.260.000.000	4.185.500.000	3.270.000.000

Da quanto sopra esposto, si evince che il contributo netto alla manovra del dl 193 del 2016 ammonta a 4.260 milioni nel 2017, 4.185,5 milioni nel 2018 e 3.270 milioni a decorrere dall'anno 2019.

Effetti di retroazione macro derivanti dalla manovra di finanza pubblica

Le misure di stimolo alla crescita contenute nella Legge di bilancio 2017 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico in termini di maggiore crescita. Il differenziale tra il tasso di crescita di quest'ultimo e quanto previsto nello scenario tendenziale a legislazione vigente è esposto nella tabella seguente:

	2017	2018	2019
Pil nominale	0,15	0,25	0,10
<i>Componente reale</i>	<i>0,41</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,13</i>
<i>Deflatore del PIL</i>	<i>-0,25</i>	<i>0,26</i>	<i>0,22</i>

Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna, in particolare degli investimenti pubblici e privati, determinato da meccanismi incentivanti, si riflette sugli aggregati di finanza pubblica (entrate fiscali).

Di seguito la tabella con la quantificazione degli effetti di retroazione:

	2017	2018	2019
<i>Effetti di retroazione macro</i>	350	1.050	2.200

Gli effetti di retroazione hanno un impatto positivo crescente nel triennio 2017-2019. La maggiore crescita prevista per le retribuzioni private, i consumi nominali, anche se contenuta, e soprattutto gli investimenti in opere pubbliche, messa in sicurezza di infrastrutture scolastiche e viarie in chiave antisismica determinano impatti positivi sulle variabili di natura fiscale.

Al miglioramento delle entrate di natura fiscale contribuiscono ulteriormente gli investimenti in beni strumentali allo svolgimento delle attività economiche, che beneficiano, in particolare, dell'intervento di proroga e potenziamento della misura già contenuta nella legge di stabilità 2016 in materia di maggiorazione della deduzione di ammortamenti, con conseguenti ricadute positive in termini di redditività.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 88 a 104

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2017-2019 nella presente tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo.

I valori esposti nella colonna 1 (DLB) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori comprendono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2017 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 39 miliardi dovuto a entrate finali pari a 568 miliardi e spese finali pari a 607 miliardi. L'indebitamento netto (pari al saldo netto da finanziare con l'esclusione delle operazioni finanziarie, corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) risulta pari a 37 miliardi. Nel 2018 il saldo netto da finanziare è pari a 27 miliardi e l'indebitamento netto a 26 miliardi (le entrate finali si attestano a 586 miliardi e le spese finali a 613 miliardi). Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 9 miliardi e l'indebitamento netto a 7 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 605 miliardi).

La colonna 2 (DLB per SEC 2010), espone l'effetto che ha sulle entrate finali e sulle spese finali il passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali) comprendendo nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi riconducibili all'applicazione di differenti schemi di classificazione e all'applicazione di diversi principi contabili tra la contabilità finanziaria dello Stato e quella della contabilità nazionale, competenza economica, quali il momento di registrazione e il trattamento di operazioni specifiche.

In primo luogo si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa.

Il secondo aspetto è quello che attiene all'applicazione di diversi principi contabili per la contabilità nazionale. Ad esempio, il sistema dei conti nazionali prevede che la registrazione dei rinnovi contrattuali e degli eventuali arretrati venga effettuata nel momento di perfezionamento del contratto e non in quello dello stanziamento delle somme in bilancio; inoltre, per alcune fattispecie di operazioni, quali le forniture militari relative a sistemi di armamenti complessi, vengono applicate specifiche linee guida contenute nelle decisioni emanate da Eurostat.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario

riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2017 pari a 478 miliardi, inferiori di 90 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2017 pari a 515, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto derivante da tale definizione degli aggregati è pari a 36 miliardi. Nel 2018 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 495 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 520, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto derivante da tale definizione degli aggregati è pari a 23 miliardi. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 504 miliardi, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 511, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto è pari a 6 miliardi.

Nella colonna 3 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della colonna 2 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010- per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto della loro spesa effettiva come desumibile dai relativi bilanci.

In tale raccordo per il 2017 si evidenzia una diminuzione delle entrate finali di 30 miliardi e delle spese finali di 26 miliardi con un conseguente effetto negativo sull'indebitamento netto, pari a 5 miliardi. Nel 2018 le entrate finali evidenziano una diminuzione di 27 miliardi, le spese finali diminuiscono di 30 miliardi e di conseguenza si ha un effetto migliorativo sull'indebitamento netto di 2 miliardi. Infine, nel 2019, le entrate diminuiscono di 22 miliardi, le spese di 24 miliardi e l'indebitamento risente di un miglioramento di 1 miliardo.

La quarta colonna, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 41 miliardi nel 2017 con un livello di entrate finali pari a 448 miliardi e spese finali di 489 miliardi, a 21 nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 468 miliardi e spese finali di 489 miliardi e a 4 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 482 e di spese finali di 486 miliardi.

La colonna 5 ("Conto economico programmatico Pubblica amministrazione"), espone i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale, e riferiti al complesso della pubblica amministrazione - articolata nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- i cui dettagli sono esaminati negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2017, le entrate finali per la PA sono pari a 796 miliardi, le spese finali ammontano a 836 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 40 miliardi; nel 2018 le entrate finali sono pari a 827 miliardi, le spese finali ammontano a 847 e l'indebitamento si attesta su 20 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 851 miliardi, le spese finali ammontano a 855 e l'indebitamento si attesta su 3 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2017-2019

2017 (miliardi)	DLB 2017 integrato - Bilancio dello Stato	DLB 2017 integrato - Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	568	478	-30	448	796
Spese finali	607	515	-26	489	836
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-39	-37			
Indebitamento netto	-37	-36	-5	-41	-40

2018 (miliardi)	DLB 2018 integrato - Bilancio dello Stato	DLB 2018 integrato - Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	586	495	-27	468	827
Spese finali	613	520	-30	489	847
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-27	-25			
Indebitamento netto	-26	-23	2	-21	-20

2019 (miliardi)	DLB 2019 integrato - Bilancio dello Stato	DLB 2019 integrato - Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	597	504	-21	482	851
Spese finali	605	511	-24	486	855
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-9	-7			
Indebitamento netto	-7	-6	1	-4	-3

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.					
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
		TITOLO II - Misure per la crescita													
		Capo I - Interventi fiscali per la crescita													
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate: Proroga per il 2017-IRPEF	e	t	-56,70	-605,30	-378,30		-56,70	-605,30	-378,30		-56,70	-605,30	-378,30
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) : Proroga per il 2017 - IRPEF/IRES	e	t		302,5	-129,6			302,5	-129,6			302,5	-129,6
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%)in 10 rate: Proroga per il 2017- IRAP	e	t											
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%)in 10 rate: Proroga per il 2017 - IRAP	s	c		-46,5	19,9								
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IVA	e	t	66,5				66,5						
2	1	Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017-IRPEF	e	t	-12,80	-136,00	-85,00		-12,80	-136,00	-85,00		-12,80	-136,00	-85,00
2	1	Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017 - IRPEF/RES	e	t		31,7	-13,6			31,7	-13,6			31,7	-13,6
2	1	Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017- IRAP	e	t						4,9	-2,1			4,9	-2,1
2	1	Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017 - IRAP	s	c		-4,9	2,1								
2	1	Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017 - IVA	e	t	30,7				30,7					30,7	
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017-IRPEF	e	t	-30,40	-323,90	-202,50		-30,40	-323,90	-202,50		-30,40	-323,90	-202,50
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IRPEF/RES	e	t		212	-90,9			212	-90,9			212	-90,9
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017- IRAP	e	t						32,6	-14			32,6	-14
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IRAP	s	c		-32,6	14								
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IVA	e	t	46,6				46,6						
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF	e	t	-1,50	-17,10	-26,80		-1,50	-17,10	-26,80		-1,50	-17,10	-26,80
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF/RES	e	t		7,8	4,4			7,8	4,4			7,8	4,4
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP	e	t						1,2	0,7			1,2	0,7
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP	s	c		-1,2	-0,7								
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) - IVA	e	t	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF	e	t	-2,60	-29,90	-47,00		-2,60	-29,90	-47,00		-2,60	-29,90	-47,00
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF/RES	e	t		15,5	8,9			15,5	8,9			15,5	8,9
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRAP	e	t						2,4	1,4			2,4	1,4
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRAP	s	c		-2,4	-1,4								
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IVA	e	t	3,4	3,4	3,4		3,4	3,4	3,4		3,4	3,4	3,4
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (dal 70% fino all'85%); Proroga fino al 2021-IRPEF	e	t	-34,30	-400,40	-629,10		-34,30	-400,40	-629,10		-34,30	-400,40	-629,10

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%); Proroga fino al 2021-IRPEF/IRES	e t		82,2	47		82,2	47		82,2	47
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%); Proroga fino al 2021-IRPAP	e t					12,6	7,2		12,6	7,2
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%); Proroga fino al 2021-IRPAP	s c		-12,6	-7,2						
2	1	Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%); Proroga fino al 2021-IRPAP	e t	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
2	3	Proroga del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere	s k		60	120		60	120		60	120
2	5	Revisione del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere ai sensi dell'articolo 10, DL n.83/2014	s k	-8,3	-8,3	-33,3	-8,3	-8,3	-33,3	-8,3	-8,3	-33,3
3	1-5	Maggiorazione su ammortamenti e canoni beni strumentali nuovi	e t		-1.131,00	-1.923,00		-1.131,00	-1.923,00		-1.131,00	-1.923,00
4	1-2	Proroga e potenziamento credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo	s k		727,10	727,10		727,10	727,10		727,10	727,10
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- IRPEF	e t		1.153,70	-494,50		1.153,70	-494,50		1.153,70	-494,50
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- IRAP	e t					117,20	-53,80		117,20	-53,80
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- IRAP	s c		-117,20	53,80						
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- Addizionale regionale	e t					41,40			41,40	
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- Addizionale regionale	s c		-41,40							
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- Addizionale comunale	e t					18,80	-4,30		18,80	-4,30
5	1-7	Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata- Addizionale comunale	s c		-18,80	4,30						
6	1-8	Iva di gruppo-IVA	e t			-158,00			-158,00			-158,00
6	1-8	Iva di gruppo-imposte dirette	e t									
6	1-8	Iva di gruppo-IRAP	e t									
6	1-8	Iva di gruppo-IRAP	s c									
7	1	Misura agevolativa per il versamento dell'imposta di registro ed ipocatastale per i trasferimenti immobiliari di vendite giudiziarie	e t	-82,50			-82,50			-82,50		
8	1	Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio - IRPEF	e t		-4,60	-3,35		-4,60	-3,35		-4,60	-3,35
8	1	Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio - IRAP	e t					-0,18	-0,13		-0,18	-0,13
8	1	Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio - IRAP	s c		0,18	0,13						
11	1	Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - IRPEF	e t		-215,10	-122,90		-215,10	-122,90		-215,10	-122,90
11	1	Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale regionale	e t					-8,40	-8,40		-8,40	-8,40
11	1	Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale regionale	s c		8,40	8,40						
11	1	Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale comunale	e t					-4,20	-3,20		-4,20	-3,20
11	1	Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale comunale	s c		4,20	3,20						
12	1	Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- addizionale IRES	e t		-66,70	-38,10		-66,70	-38,10		-66,70	-38,10
12	1	Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- IRES	e t		47,30	27,00		47,30	27,00		47,30	27,00
12	1	Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- IRAP	e t					12,00	6,50		12,00	6,50
12	1	Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- IRAP	s c		-12,00	-6,50						

CAPO II - Misure per gli investimenti

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019													
Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
13	2	Contributo alle PMI per l'acquisto di beni strumentali (cd. Nuova Sabatini)	s	k	28,00	84,00	112,00	28,00	84,00	112,00	28,00	84,00	112,00
14	1-3	Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative- IRES	e	t		-4,70	-4,90		-4,70	-4,90		-4,70	-4,90
14	1-3	Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative- IRPEF	e	t		-28,60	-30,60		-28,60	-30,60		-28,60	-30,60
15	1	Rifinanziamento interventi per le start-up innovative	s	k	70,00	60,00		70,00	60,00		70,00	60,00	
15	2	Rifinanziamento interventi per le start-up innovative	s	k	50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	
16	1-5	Agevolazioni per startup partecipate da società quotate- IRES	e	t		-39,00	-61,40		-39,00	-61,40		-39,00	-61,40
18	1-10	Agevolazioni investimenti fondi e casse	e	t	-9,80	-79,40	-93,10	-9,80	-79,40	-93,10	-9,80	-79,40	-93,10
18	1-10	Soppressione credito di imposta a favore di enti previdenziali	s	k	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
18	18	Agevolazioni per investimenti di lungo termine (PIR)	e	t	-9,40	-24,50	-44,60	-9,40	-24,50	-44,60	-9,40	-24,50	-44,60
19	6	Fondazione per Human Technopole	s	k	10,00	114,30	136,50	10,00	114,30	136,50	10,00	114,30	136,50
21	1	Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese	s	k	1.900,00	3.150,00	3.500,00	625,00	1.968,00	3.500,00	625,00	1.968,00	3.500,00
CAPO IV - Lavoro e pensioni													
23	1	Detassazione premi di produttività-IRPEF	e	t	-209,10	-355,00	-355,00	-209,10	-355,00	-355,00	-209,10	-355,00	-355,00
23	1	Detassazione premi di produttività-addizionale regionale	e	t					-19,80	-19,80		-19,80	-19,80
23	1	Detassazione premi di produttività-addizionale regionale	s	c		19,80	19,80		19,80	19,80		19,80	19,80
23	1	Detassazione premi di produttività-addizionale comunale	e	t					-14,90	-14,90		-14,90	-14,90
23	1	Detassazione premi di produttività-addizionale comunale	s	c		14,90	7,50		14,90	7,50		14,90	7,50
23	2	Estensione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienti e malattia e sussidi - IRPEF	e	t	-1,80	-2,00	-2,00	-1,80	-2,00	-2,00	-1,80	-2,00	-2,00
23	2	Estensione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienti e malattia e sussidi - Addizionale regionale	e	t					-0,30	-0,30		-0,30	-0,30
23	2	Estensione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienti e malattia e sussidi - Addizionale regionale	s	c		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30
23	2	Estensione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienti e malattia e sussidi - Addizionale comunale	e	t					-0,10	-0,10		-0,10	-0,10
23	2	Estensione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienti e malattia e sussidi - Addizionale comunale	s	c		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
24	1	Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	e	co				-108,00	-292,00	-370,00	-108,00	-292,00	-370,00
24	1	Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	s	c	108,00	292,00	370,00		72,00	77,00		72,00	77,00
24	1	Fondo di garanzia per l'accesso all'APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)	e	t	70,00	72,00	77,00		72,00	77,00		72,00	77,00
25	8	Riduzione Fondo TFR in busta paga - versamento all'entrata	e	ext	70,00								
25	12	Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta	e	t		-2,00	-8,00		-2,00	-8,00		-2,00	-8,00
25	12	Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta	s	c		2,00	8,00		2,00	8,00		2,00	8,00
25	21	APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al per Quattordicesima pensionati	s	c	300,00	609,00	647,00	300,00	609,00	647,00	300,00	609,00	647,00
26	1	Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	s	c	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
27	1-5	Abolizione penalizzazioni trattamenti pensionistici relativi alle pensioni anticipate di età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	e	t	30,10	13,70	-52,00	30,10	13,70	-52,00	30,10	13,70	-52,00
28	1	Abolizione penalizzazioni trattamenti pensionistici relativi alle pensioni anticipate di età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	e	t									
28	1	Abolizione penalizzazioni trattamenti pensionistici relativi alle pensioni anticipate di età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	e	c		34,00	84,00		34,00	84,00		34,00	84,00
29	1-4	Cumulo periodi assicurativi	e	t		11,00	27,00		11,00	27,00		11,00	27,00
29	1-4	Cumulo periodi assicurativi	s	c	87,00	132,00	164,00	87,00	132,00	164,00	87,00	132,00	164,00
29	1-4	Cumulo periodi assicurativi-minore entrate ricongiunzione	e	co				-15,00	-30,00	-30,00	-15,00	-30,00	-30,00
29	1-4	Cumulo periodi assicurativi-minore entrate ricongiunzione	s	c	15,00	30,00	30,00						
29	1-4	Cumulo periodi assicurativi - effetti fiscali	e	t	4,00	12,00	17,00	4,00	12,00	17,00	4,00	12,00	17,00
30	5	Pensionamento anticipato per lavoratori precoci	s	c	360,00	550,00	570,00	360,00	550,00	570,00	360,00	550,00	570,00
31	2	Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavoratori precoci	s	c	84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30
31	2	Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavoratori precoci	s	c									
32	1	No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-IRPEF	e	t	-212,70	-232,10	-232,10	-212,70	-232,10	-232,10	-212,70	-232,10	-232,10
32	1	No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	e	t					-10,20	-10,20		-10,20	-10,20
32	1	No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	e	c		10,20	10,20						
32	1	No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale comunale	e	t									
32	1	No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale comunale	s	c		5,00	3,90		-5,00	-3,90		-5,00	-3,90
33	1	Accertamento economie derivanti dalla rideterminazione oneri salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c	-641,85	-405,70	-106,54	-641,85	-405,70	-106,54	-641,85	-405,70	-106,54

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
33	1	Rifinanziamento del Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	s	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54
33	7	Oneri ottava salvaguardia	s	134,00	295,00	346,00	134,00	295,00	346,00	134,00	295,00	346,00
33	8	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	s	-134,00	-295,00	-106,54	-134,00	-295,00	-106,54	-134,00	-295,00	-106,54
33	9	Acquisizione al bilancio economie Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	s	-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36
34	1	Modifica part time lavoratori settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'art 1 comma 284 legge n.208/2015	e				100,00	50,00		100,00	50,00	
34	1	Modifica part time lavoratori settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia-riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art 1 comma 284 legge n.208/2015	s	-100,00	-50,00							
35	3	Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	e				-174,00	-224,00	-139,00	-174,00	-224,00	-139,00
35	3	Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	s	174,00	224,00	139,00						
36	11	CAPO V - CAPITALE UMANO Agevolazioni tasse universitarie per studenti appartenenti a nucleo familiare a basso reddito	e				-40,00	-85,00	-85,00	-40,00	-85,00	-85,00
36	11	Agevolazioni tasse universitarie per studenti appartenenti a nucleo familiare a basso reddito- incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali	s	40,00	85,00	85,00						
37	1	Incremento Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio	s	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
38	14	Attribuzione di risorse alla "Fondazione Articolo 34" per il merito per il finanziamento delle borse di studio	s	6,00	13,00	20,00	6,00	13,00	20,00	6,00	13,00	20,00
38	15	Finanziamento organizzazione e attività ordinaria Fondazione "Articolo 34"	s	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
39	4	Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato	s	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
40	1-2	Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori- IRPEF	e		-0,93	-0,53		-0,93	-0,53		-0,93	-0,53
40	1-2	Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori- IRES	e		-0,04	-0,02		-0,04	-0,02		-0,04	-0,02
41	1	Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca	s	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
41	10	Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
41	10	Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	e	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
41	12	Incremento del Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca	s	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
42	2	Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola - lavoro	e				-7,40	-40,80	-86,90	-7,40	-40,80	-86,90
42	2	Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola - lavoro	s	7,40	40,80	86,90						
42	2	Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro - Effetti fiscali	e		7,80	14,90		7,80	14,90		7,80	14,90
43	1	Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza	s		271,00	271,00		271,00	271,00		271,00	271,00
46	1	CAPO VI: Misure in favore dell'agricoltura Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni	e				-4,30	-16,20	-18,10	-4,30	-16,20	-18,10
46	1	Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni	s	4,30	16,20	18,10						
46	1	Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni- effetti fiscali	e		0,70	2,30		0,70	2,30		0,70	2,30
TITOLO III - Misure di contrasto alla povertà e per la famiglia												
CAPO II- Misure per la famiglia												
47	2	Fondo sostegno natalità	s	14,00	24,00	23,00				14,00	24,00	23,00
48	1	Premio alla nascita	s	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
48	2	Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente- onere per prestazione	s	15,00			15,00			15,00		

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
48	2	Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente-oneri per contribuzione figurativa	s	5,00					
48	2	Riduzione del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art.18 comma 1 lett a) di 185/2008	s	-20,00		-15,00		-15,00	
49	1	Buono nido	s	144,00	250,00	144,00	250,00	144,00	250,00
49	1	Non cumulabilità detrazioni asilo nido	e		16,20		16,20		16,20
49	2	Rifinanziamento voucher baby-sitting o servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti	s	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
49	3	Rifinanziamento voucher baby-sitting o servizi per l'infanzia per lavoratrici autonome	s	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TITOLO IV - Misure per l'emergenza sismica									
51	1	Credito di imposta maturato in relazione all'accesso dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 5 decreto legge n.189/2016	s	100,00	200,00	400,00	500,00	400,00	500,00
51	1	Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art.14 decreto legge n.189/2016	s	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
TITOLO V - Politiche invariate									
52	1	Fondo a favore di contratti PA	s	1.480,00	1.930,00	1.480,00	1.930,00	1.480,00	1.930,00
52		Fondo a favore di contratti PA- effetti riflessi	e			482,58	700,83	482,58	700,83
52	1	Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-incremento organico dell'autonomia	s	140,00	400,00	140,00	400,00	140,00	400,00
52	1	Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-incremento organico dell'autonomia- effetti riflessi	e			67,90	194,00	67,90	194,00
54	1	Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Difesa	s	87,13		87,13		87,13	
54	1	Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Difesa	e			42,26		42,26	
54	1	Prosecuzione interventi "strade sicure"- Funzionamento Difesa	s	33,41		33,41		33,41	
54	1	Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Polizia di Stato	s	2,46		2,46		2,46	
54	1	Prosecuzione interventi "strade sicure"- Personale Polizia di Stato	e			1,19		1,19	
55	1	Sospensione incremento addizionale sui diritti di imbarco passeggeri-risorse minori entrate INPS	s	184,00	184,00	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00
55	1	Sospensione incremento addizionale sui diritti di imbarco passeggeri	e			128,00		128,00	
56	1	Proroga del finanziamento del piano di ripristino dei decoro e delle funzionalità degli edifici scolastici	s	45,00		45,00		45,00	
57	1	Interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del G7	s						
TITOLO VI - Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale									
58	2	Progettazione infrastruttura per interoperabilità Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	s	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
58	3	Progetto FSE- riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15 quinquies decreto legge n. 179/2012	s	-5,00	-4,92	-5,00	-4,92	-5,00	-4,92
58	10	Rideterminazione livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale	s	-1.056,21	-1.890,46	-1.056,21	-1.890,46	-1.056,21	-1.890,46
58	12	Rideterminazione livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale-contributo delle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome	e	6,79	107,54				
58	12	Rideterminazione livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale-contributo delle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome	s			-6,79	-107,54	-6,79	-107,54
59	4	Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi	s	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59	5	Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi	s	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO VII - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica									
60	7	Incremento dotazioni Programma di razionalizzazione degli acquisti	s	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00	7,00
61	2	Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dismissione di sedi all'estero MAECI	e	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
61	2	Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dismissione di sedi all'estero MAECI	s						
61	3	Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti derivanti dall'adeguamento dei diritti consolari di cui all'articolo 1, comma 621 legge n.208/2015	e					-16,00	-16,00
					6,00				6,00

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
61	4	Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti da diritti consolari	e	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
61	5	Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca	e				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
61	5	Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca	s	-0,89	-0,89	-0,89						
63	1	TITOLO VIII - Enti territoriali e locali										
63	1	Mancata restituzione anticipazioni enti territoriali- oneri per interessi	e	-6,61	-6,41	-6,20						
63	1	Mancata restituzione anticipazioni enti territoriali- maggiore spesa EETT	s				6,61	6,41	6,20	6,61	6,41	6,20
63	3	Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali con impatto in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto	s	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60
64	2	Contributo al Comune di Lecce	s	8,52	2,80		8,52	2,80		8,52	2,80	
65	4	Pareggio di bilancio amministrazioni locali-inclusione del Fondo pluriennale vincolato tra le poste utili al conseguimento del pareggio	s				304,00	296,00	302,00	304,00	296,00	302,00
65	23-31	Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato- Enti locali	s				245,00	435,00	405,00	245,00	435,00	405,00
65	32-38	Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato- Regioni	s				175,00	311,00	301,00	175,00	311,00	301,00
66	6	Modifica decimi compartecipazione IRPEF Regione Sicilia	s		1.400,00	1.685,00	1.400,00	1.685,00				
66	9	Restituzione alla Valle d'Aosta accantonamenti effettuati dal 2012 al 2015 ai sensi dell'articolo 15, comma 22 DL 95/2012 e disapplicazione accantonamenti a decorrere dal 2016	s	26,64	6,60	6,60	26,64	6,60	6,60	26,64	6,60	6,60
66	10	Ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge n.690 del 1981	s	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80
66	14	Minori entrate per la ridefinizione concorso della Regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale di cui all'art 1 comma 452 legge n.190/2014	e	-4,19	-4,19	-4,19						
66	14	Ridefinizione concorso della Regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale di cui all'art 1 comma 452 legge n.190/2014	s				4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
66	15	Oneri derivanti dal versamento al Fondo ammortamento titoli di Stato della quota capitale del rimborso dell'anticipazione di liquidità della gestione commissariale per il pagamento dei debiti della regione Piemonte conseguente alla proroga della stessa Proroga al 2020 del concorso alla finanzia pubblica delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015	e	-124,42	-126,78	-129,19						
66	19	Proroga al 2020 del concorso alla finanzia pubblica delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015	e									
66	19-20	TITOLO IX - Disposizioni in materia di entrate	s									
67	1	Norme antielusive in materia di depositi doganali	e	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67	1	Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici	e	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale	e		3.345,40	1.876,00		3.345,40	1.876,00		3.345,40	1.876,00
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale - IRPEF	e		-5.121,40	-2.917,50		-5.121,40	-2.917,50		-5.121,40	-2.917,50
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale - IRPEF	s		0,50	1,70		0,50	1,70		0,50	1,70
68	1-5	credito di imposta	e									
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale regionale	e		144,40	144,40		-144,40	-144,40		-144,40	-144,40
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale regionale	s									
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale comunale	e									
68	1-5	IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale comunale	s		65,70	50,50		-65,70	-50,50		-65,70	-50,50
68	6-7	Modifica disciplina ACE (aiuto alla crescita economica) - riduzione rendimento dal 4,75% nel 2016 al 2,3% nel 2017 e 2,7% a decorrere dal 2018 - IRES	e	1.244,70	1.111,00	1.079,30	1.244,70	1.111,00	1.079,30	1.244,70	1.111,00	1.079,30

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019												
Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
68	6-7	Modifica disciplina ACE (aiuto alla crescita economica) - riduzione rendimento dal 4,75% nel 2016 al 2,3% nel 2017 e 2,7% a decorrere dal 2018 - IRPEF	e	461,30	416,00	343,90	461,30	416,00	343,90	461,30	416,00	343,90
69	1-2	Proroga rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	e	320,00	160,00	160,00	320,00	160,00	160,00	320,00	160,00	160,00
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- imposta sostitutiva	e	60,10			60,10			60,10		
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRPEF	e			-0,10			-0,10			-0,10
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRES	e			-2,30			-2,30			-2,30
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	e			0,60			-0,60			-0,60
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s									
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s									
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s									
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s									
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s									
69	3-11	Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s									
70	1	Riapertura termini assegnazione beni ai soci-imposta sostitutiva	e	15,40	10,20		15,40	10,20		15,40	10,20	
70	1	Riapertura termini assegnazione beni ai soci-imposta di registro	e	9,30	-0,70	-0,70	9,30	-0,70	-0,70	9,30	-0,70	-0,70
70	1	Riapertura termini assegnazione beni ai soci-IRES/IRPEF	e		-28,60	-18,60		-28,60	-18,60		-28,60	-18,60
70	1	Riapertura termini assegnazione beni ai soci-IRAP	e		7,00	3,80		-7,00	-3,80		-7,00	-3,80
70	1	Riapertura termini assegnazione beni ai soci-IRAP	s									
70	2	Imprese individuali-imposta sostitutiva	e	4,80	3,20		4,80	3,20		4,80	3,20	
70	2	Esmissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali-IRPEF	e		-0,50	-0,80		-0,50	-0,80		-0,50	-0,80
70	2	Esmissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali-IRPEF	e									
70	2	Esmissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali-IRAP	e									
70	2	Esmissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali-IRAP	e									
70	2	Esmissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali-IRAP	s		0,50	0,20						
70	2	Esmissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali-IRAP	s									
71	1-2	Modifica disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta	e	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
72	8	AutORIZZAZIONE al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	e	2.010,00	-65,00	-130,00	2.010,00	-65,00	-130,00	2.010,00	-65,00	-130,00
73	1	Gara superenalotto	e	50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	
TITOLO X -Disposizioni ulteriori												
74	2	Credito di imposta alle Fondazioni bancarie su versamenti ai centri di servizio volontariato	s	10,00			10,00			10,00		
74	5	Partecipazione Italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dalle Banche e dai Fondi di sviluppo	s	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00
74	7	Agenda digitale	s	11,00	20,00		11,00	20,00		11,00	20,00	
74	9	Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	s	20,00	30,00	50,00	20,00	30,00	50,00	20,00	30,00	50,00
74	14	Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine	s	15,00	20,00	15,00	15,00	20,00	15,00	15,00	20,00	15,00
74	23	Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021"- ANAS	s	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
74	32-34	Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021"-interventi sugli impianti sciistici incremento sezione del Fondo di garanzia PMI di cui all'art 2, comma 100 lettera a) legge 662 del 1996	s	10,30	10,30	10,30	3,30	5,30	10,30	3,30	5,30	10,30
75	2	Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art 23 DL 83 del 2012	s			3,00						3,00
75	2	Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art 23 DL 83 del 2012	s			7,00			7,00			
77	1	Piano strategico nazionale mobilità sostenibile	s									

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019

Articolo	commi	Spesa / Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
85	1	Eliminazione aumenti IVA per il 2017	e	-15.133,00			-15.133,00			-15.133,00		
85	1	Clausola IVA 2019	e			3.679,00			3.679,00			3.679,00
85	2	Eliminazione aumenti Accise IS 2014	e	-220,00	-199,00		-220,00	-199,00		-220,00	-199,00	
85	2	Eliminazione aumenti Accise IS 2014 (imposte dirette)	e			12,00			12,00			12,00
86	1	Riapertura termini volontari disciolti	e	1.600,00			1.600,00			1.600,00		
87		Fondo speciale di parte corrente	s	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
87		Fondo speciale di conto capitale	s	150,00	250,00	300,00	50,00	150,00	200,00	50,00	150,00	200,00
TOTALE ENTRATE				-9.624,6	-1.566,9	-213,8	-9.404,1	-1.454,4	-560,8	-9.350,1	-1.468,4	-568,8
TOTALE SPESE				4.226,7	9.494,6	10.338,7	4.685,9	8.712,1	10.123,2	3.353,9	7.037,1	8.449,2
TOTALE GENERALE ARTICOLATO				-13.851,3	-11.061,5	-10.552,5	-14.089,9	-10.166,6	-10.684,0	-12.703,9	-8.505,6	-9.018,0

MANOVRA SEZIONE II

TOTALE RIFINANZIAMENTI	4.026,6	2.019,6	2.286,8	2.295,8	1.088,8	933,8	2.295,8	1.088,8	933,8	2.295,8	1.088,8	933,8
Spesa parte corrente	2.864,6	1.137,6	1.132,5	2.053,8	1.036,8	931,8	2.053,8	1.036,8	931,8	2.053,8	1.036,8	931,8
Spesa conto capitale	1.162,0	882,0	1.154,3	242,0	52,0	2,0	242,0	52,0	2,0	242,0	52,0	2,0
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI	161,6	174,3	-3.295,7	28,6	107,3	-3.392,7	28,6	107,3	-3.392,7	28,6	107,3	-3.392,7
Spesa parte corrente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spesa conto capitale	161,6	174,3	-3.295,7	28,6	107,3	-3.392,7	28,6	107,3	-3.392,7	28,6	107,3	-3.392,7
TOTALE DEFINIZIAMENTI	-2.677,5	-1.571,7	-1.074,0	-2.668,0	-1.570,2	-1.081,9	-2.668,0	-1.570,2	-1.081,9	-2.668,0	-1.570,2	-1.081,9
Spesa parte corrente	-2.229,3	-1.509,8	-1.016,6	-2.229,3	-1.509,8	-1.016,6	-2.229,3	-1.509,8	-1.016,6	-2.229,3	-1.509,8	-1.016,6
Spesa conto capitale	-448,2	-61,9	-57,4	-442,2	-63,7	-65,4	-442,2	-63,7	-65,4	-442,2	-63,7	-65,4
Totale tributario/corrente				3,5	3,3	0,1	3,5	3,3	0,1	3,5	3,3	0,1
Effetti retroazione	350,0	1.050,0	2.200,0	350,0	1.050,0	2.200,0	350,0	1.050,0	2.200,0	350,0	1.050,0	2.200,0
Effetti retroazione-maggiori entrate tributarie	e	246,0	704,0	1.600,0	246,0	704,0	1.600,0	246,0	704,0	1.600,0	246,0	1.600,0
Effetti retroazione-maggiori entrate contributive	e				104,0		104,0		104,0		104,0	600,0
Effetti retroazione-maggiori entrate contributive	s	-104,0	-346,0	-600,0								

TOTALE MANOVRA DLB

Potenziamento riscossione DL 193/2016	-15.012,0	-10.633,7	-6.269,6	-13.396,3	-8.742,5	-4.943,1	-12.010,3	-7.081,5	-3.277,1			
TOTALE MANOVRA DLB - DL 193/2016				-13.396,3	-8.259,5	-4.460,1	-12.010,3	-6.598,5	-2.794,1			

per memoria

Decreto legge n. 193/2016	4.260,0	4.185,5	3.270,0	3.820,0	4.580,5	3.687,0	3.820,0	4.580,5	3.687,0	4.580,5	3.687,0	
Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.-cartelle esattoriali INPS	e			440,0	88,0	66,0	440,0	88,0	66,0	440,0	88,0	66,0
Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.-cartelle esattoriali INPS	s	-440,0	-88,0	-66,0								
Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.	e	3.607,0	4.640,0	3.160,0	3.607,0	4.640,0	3.160,0	3.607,0	4.640,0	3.160,0	3.160,0	3.160,0
Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.	e	213,0	102,0	44,0	213,0	102,0	44,0	213,0	102,0	44,0	102,0	44,0
Potenziamento riscossione	e				483,0	483,0		483,0	483,0		483,0	483,0
Credito di imposta per il sostenimento dei costi di adeguamento tecnologico finalizzato alle comunicazioni IVA periodiche	s		244,5		244,5			244,5			244,5	
Finanziamenti investimenti FS - Contributo contratto di programma RFI	s		400,0		400,0			400,0			400,0	

PAGINA BIANCA

ALLEGATI CONOSCITIVI

PAGINA BIANCA

659/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI. (Cap-pg: 2123/1) L. n. 103 del 1979 art. 9 MODIFICHE ORDINAMENTO AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg: 2127/3) L. n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PERIL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (Cap-pg: 2780/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 7474/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2191/1)	2017	1.512.500	<<	-60.500	1.452.000
	2018	1.512.500	<<	-73.503	1.438.997
	2019	1.512.500	<<	-73.508	1.438.992
	2020 e succ.	31.762.500	<<	-1.543.668	30.218.832
	2017	<<	<<	60.000.000	60.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	50.841.832	<<	-841.832	50.000.000
	2018	49.928.935	<<	-1.255.957	48.672.978
	2019	50.841.832	<<	-1.281.214	49.560.618
	2020 e succ.	254.209.160	<<	-6.406.070	247.803.090
	2017	4.850.000	<<	-194.000	4.656.000
	2018	4.850.000	<<	-235.695	4.614.305
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

659/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2124/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 2099/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2098/1)	2017	751.543	<<	-47.434	704.109
	2018	750.861	<<	-55.531	695.330
	2019	763.000	<<	-56.432	706.568
	2020 e succ.	8.393.000	<<	-620.752	7.772.248
	2017	21.250.000	<<	-340.000	20.910.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	2.500.000	<<	-100.000	2.400.000
	2018	2.500.000	<<	-121.492	2.378.508
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 761 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 7469/1) LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 2126/1) 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	5.000.000	<<	-149.940	4.850.060
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	4.920.452	<<	-147.554	4.772.898
	2019	5.000.000	<<	-150.000	4.850.000
	2020 e succ.	55.000.000	<<	-1.650.000	53.350.000

659/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DLG n. 56 del 2000 art. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133. (Cap-pg: 2862/1) DLG n. 502 del 1992 art. 12 RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (Cap-pg: 2700/1) DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 12 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1) DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 13 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1)	2017	58.535.437.991	<<	<<	58.535.437.991
	2018	57.967.917.544	<<	<<	57.967.917.544
	2019	57.586.912.954	<<	<<	57.586.912.954
	2020 e succ.	481.143.710.267	<<	-200.000	481.143.510.267
	2017	6.081.028.081	<<	-175.000.000	5.906.028.081
	2018	6.089.866.716	<<	-277.000.000	5.812.866.716
	2019	6.143.017.927	<<	-336.000.000	5.807.017.927
	2020 e succ.	595.872.738.919	<<	-32.592.000.000	563.280.738.919
	2017	<<	<<	100.000.000	100.000.000
	2018	<<	<<	127.000.000	127.000.000
	2019	<<	<<	186.000.000	186.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	13.206.000.000	13.206.000.000
3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Cap-pg: 7499/1) 3.10 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali MINISTERO DELL'INTERNO	2017	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	75.000.000	75.000.000
	2018	<<	<<	150.000.000	150.000.000
	2019	<<	<<	150.000.000	150.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	10.650.000.000	10.650.000.000
	2017	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

659/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L n. 59 del 1997 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. (Cap-pg: 1319/1) DLG n. 504 del 1992 art. 40 RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 1318/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 563 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1342/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1326/1-2)	2017	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2018	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2019	55.760.816	<<	-5.000.000	50.760.816
	2020 e succ.	1.728.585.296	<<	-155.000.000	1.573.585.296
	2017	422.800.000	<<	<<	422.800.000
	2018	422.800.000	<<	-2.000.000	420.800.000
	2019	422.800.000	<<	-2.000.000	420.800.000
	2020 e succ.	4.650.800.000	<<	-22.000.000	4.628.800.000
	2017	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2018	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
4 L'Italia in Europa e nel mondo 4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L n. 232 del 1962 RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUTIVI L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI, FIRMATI A PARIGI IL 14 DICEMBRE 1960 (Cap-pg: 3750/3) 4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2019	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2020 e succ.	103.506.524	<<	-11.000.000	46.253.262
	2017	9.561.808	<<	-1.000.000	8.561.808
	2018	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2019	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2020 e succ.	13.223.000	<<	-2.000.000	11.223.000
	2017	13.223.000	<<	-1.000.000	12.223.000
	2018	13.223.000	<<	-1.000.000	12.223.000
	2019	13.223.000	<<	-1.000.000	12.223.000
	2020 e succ.	542.143.000	<<	-41.000.000	501.143.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 299 del 1998 art. 1 c. 2 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 DEL TRATTATO SULL' UNIONE EUROPEA (Cap-pg: 3425/1) L. n. 848 del 1957 art. 2 ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE, FIRMATO A SAN FRANCISCO IL 26 GIUGNO 1945 (Cap-pg: 3393/3) 4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 115 del 2015 art. 28 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2014 (Cap-pg: 2815/1) L. n. 183 del 1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (Cap-pg: 7493/1) 4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 201 del 2011 art. 7 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. (Cap-pg: 7179/1)	2017	2.277.699	<<	-1.500.000	777.699
	2018	2.277.699	<<	-1.500.000	777.699
	2019	2.277.699	<<	-1.500.000	777.699
	2020 e succ.	175.382.823	<<	-115.500.000	59.882.823
	2017	202.638.330	<<	-10.000.000	192.638.330
	2018	202.638.330	<<	-5.000.000	197.638.330
	2019	202.638.330	<<	-5.000.000	197.638.330
	2020 e succ.	7.294.979.880	<<	-180.000.000	7.114.979.880
	2017	33.735.800	<<	50.000.000	83.735.800
	2018	34.435.800	<<	<<	34.435.800
	2019	34.195.800	<<	<<	34.195.800
	2020 e succ.	1.060.069.800	<<	<<	1.060.069.800
	2017	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000
	2018	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000
	2019	4.700.000.000	-2.000.000.000	<<	2.700.000.000
	2020 e succ.	5.000.000.000	2.000.000.000	<<	7.000.000.000
	2017	29.500.000	<<	28.640.000	58.140.000
	2018	<<	<<	7.300.000	7.300.000
	2019	<<	<<	7.300.000	7.300.000
	2020 e succ.	<<	<<	7.560.000	7.560.000

659/5

659/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 7175/1) 4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 57 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1617/1) 5 Difesa e sicurezza del territorio 5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari MINISTERO DELLA DIFESA L n. 465 del 1949 art. 1/bis RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO FIRMATO A WASHINGTON IL 4 APRILE 1949 (Cap-pg: 7123/2) DLG n. 66 del 2010 art. 608 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 7120/2) 5.8 Missioni internazionali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	325.000.000	108.000.000	<<	433.000.000
	2018	355.000.000	67.000.000	<<	422.000.000
	2019	355.000.000	97.000.000	<<	452.000.000
	2020 e succ.	2.215.000.000	-272.000.000	<<	1.943.000.000
	2017	2.000.000	<<	-1.000.000	1.000.000
	2018	2.000.000	<<	-1.000.000	1.000.000
	2019	2.000.000	<<	-1.000.000	1.000.000
	2020 e succ.	196.000.000	<<	-97.000.000	99.000.000
	2017	47.434.543	<<	-5.000.000	42.434.543
	2018	47.434.543	<<	-5.000.000	42.434.543
	2019	47.434.543	<<	-5.000.000	42.434.543
	2020 e succ.	3.794.763.440	<<	-400.000.000	3.394.763.440
	2017	922.220.898	<<	200.000.000	1.122.220.898
	2018	1.022.220.898	<<	50.000.000	1.072.220.898
	2019	1.072.220.898	<<	50.000.000	1.122.220.898
	2020 e succ.	17.533.325.388	<<	72.244.346.452	89.777.671.840

659/7

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
6 Giustizia 6.1 Amministrazione penitenziaria MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 164 del 1981 art. 35 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1981-1983 (Cap-pg: 7300/5-8) DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A/bis DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (Cap-pg: 1635/1) DPR n. 164 del 2002 art. 39 RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL QUADRIENNO NORMATIVO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. (Cap-pg: 1631/1) RD n. 787 del 1931 REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (Cap-pg: 7300/1) RD n. 2572 del 1923 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO (Cap-pg: 7341/1)	2017	97.247.320	<<	900.000.000	997.247.320
	2018	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	2019	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	2020 e succ.	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	2017	12.512.799	<<	-1.800.000	10.712.799
	2018	12.512.799	<<	-1.800.000	10.712.799
	2019	12.512.799	<<	<<	12.512.799
	2020 e succ.	43.396.769	<<	<<	31.746.769
	2017	1.900.000	<<	-200.000	1.700.000
	2018	1.900.000	<<	<<	1.900.000
	2019	1.900.000	<<	<<	1.900.000
	2020 e succ.	152.000.000	<<	<<	152.000.000
	2017	390.000	<<	-390.000	<<
	2018	390.000	<<	<<	390.000
	2019	390.000	<<	<<	390.000
	2020 e succ.	390.000	<<	<<	390.000
	2017	1.150.000	<<	-300.000	850.000
	2018	1.150.000	<<	-300.000	850.000
	2019	1.150.000	<<	<<	1.150.000
	2020 e succ.	2.150.000	<<	<<	2.150.000
	2017	3.307.777	<<	-500.000	2.807.777
	2018	3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2019	3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2020 e succ.	3.294.946	<<	<<	3.294.946

659/8

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7301/1)	2017	15.624.817	<<	-2.000.000	13.624.817
	2018	15.624.817	<<	-2.000.000	13.624.817
	2019	15.624.817	<<	<<	15.624.817
	2020 e succ.	268.776.188	<<	<<	268.776.188
6.2 Giustizia civile e penale MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1550/1)	2017	184.328.352	<<	-8.000.000	176.328.352
	2018	181.386.443	<<	-8.000.000	173.386.443
	2019	182.963.955	<<	<<	182.963.955
	2020 e succ.	15.682.788.690	<<	<<	15.682.788.690
6.5 Giustizia tributaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTRI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 7772/1)	2017	103.183	<<	-2.064	101.119
	2018	103.183	<<	-2.064	101.119
	2019	103.183	<<	-2.064	101.119
	2020 e succ.	103.183	<<	-2.064	101.119
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1267/1-2)	2017	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2018	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2019	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2020 e succ.	10.120.000	<<	-562.560	3.662.480
7 Ordine pubblico e sicurezza 7.8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica MINISTERO DELL'INTERNO					

659/9

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 613 del 1975 APPROVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI, DI SERVIZIO NOTTURNO E PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 (Cap-pg: 2501/9) L. n. 1001 del 1969 art. 1 ISTITUZIONE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI UN CAPITOLO CON UN FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI ALCUNI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA P.S. (Cap-pg: 2676/1) DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2624/16, 2645/5, 2646/5) DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 2599/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	89.981.785 89.981.785 89.981.785 629.872.495	<< << << <<	-7.000.000 -6.600.000 << <<	82.981.785 83.381.785 89.981.785 629.872.495
	2017 2018 2019 2020 e succ.	17.541.388 17.262.311 17.541.388 17.541.388	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	16.541.388 16.262.311 16.541.388 16.541.388
	2017 2018 2019 2020 e succ.	72.260.004 71.267.631 71.267.631 261.776.310	<< << << <<	-2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -8.400.000	70.160.004 69.167.631 69.167.631 24.350.000
	2017 2018 2019 2020 e succ.	7.200.000 7.200.000 7.200.000 446.400.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -62.000.000	6.200.000 6.200.000 6.200.000 384.400.000
	2017 2018 2019 2020 e succ.	204.817.682 206.375.161 206.375.161 1.274.751.932	<< << << <<	-3.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -29.250.000	201.817.682 201.875.161 201.875.161 13.500.000
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
7.9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica MINISTERO DELL'INTERNO RD n. 1802 del 1919 art. 1 NORME PER L'ARMA DEI CARABINIERI (Cap-pg: 2535/6, 2542/5, 2557/3, 2562/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	204.817.682 206.375.161 206.375.161 1.274.751.932	<< << << <<	-3.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -29.250.000	201.817.682 201.875.161 201.875.161 13.500.000
7.10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia MINISTERO DELL'INTERNO	2017 2018 2019 2020 e succ.				

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DL n. 341 del 2000 art. 16 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Cap-pg: 2558/2) DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2536/12, 2647/3, 2648/3) RD n. 452 del 1940 art. 1 RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'INTERNO (Cap-pg: 2851/1)	2017	19.875.142	<<	-4.500.000	15.375.142
	2018	19.558.936	<<	<<	19.558.936
	2019	21.212.767	<<	<<	21.212.767
	2020 e succ.	4.500.000	<<	<<	4.500.000
	2017	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2018	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2019	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2020 e succ.	74.850.000	<<	-1.900.000	24.150.000
	2017	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
	2018	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
8 Soccorso civile 8.3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico MINISTERO DELL'INTERNO L n. 469 del 1961 ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 1901/18, 1982/3)	2017	45.134.564	<<	-4.000.000	41.134.564
	2018	44.788.775	<<	-4.000.000	40.788.775
	2019	45.134.564	<<	-4.000.000	41.134.564
	2020 e succ.	1.609.771.484	<<	-142.000.000	611.771.484
	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000
	2019	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 454 del 1999 art. 6 RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2084/2)	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000
	2019	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000
	2019	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000

659/10

659/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7438/5)	2017	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2018	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2019	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2020 e succ.	314.452.646	<<	-12.000.000	302.452.646
9.5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Cap-pg: 1107/9)	2017	494.789	<<	-200.000	294.789
	2018	494.789	<<	-200.000	294.789
	2019	494.789	<<	-200.000	294.789
	2020 e succ.	5.442.679	<<	-2.200.000	3.242.679
9.6 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (Cap-pg: 1414/1, 1415/1)	2017	577.579	<<	-400.000	177.579
	2018	568.390	<<	-400.000	168.390
	2019	577.579	<<	-400.000	177.579
	2020 e succ.	577.579	<<	-400.000	177.078
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (Cap-pg: 7043/1)	2017	1.362.441	<<	-350.000	1.012.441
	2018	1.362.441	<<	-395.502	966.939
	2019	1.362.441	<<	-350.000	1.012.441
	2020 e succ.	14.986.851	<<	-3.850.000	11.136.851
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE (Cap-pg: 1980/9)	2017	5.674.667	<<	-500.000	5.174.667
	2018	5.555.094	<<	-500.000	5.055.094
	2019	5.670.243	<<	-500.000	5.170.243
	2020 e succ.	68.397.769	<<	-5.500.000	62.897.769
11 Competitività e sviluppo delle imprese					
11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					

659/12

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. (Cap-pg: 7423/10) DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Cap-pg: 7420/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7421/20) LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7485/4)	2017	50.000.000	25.000.000	<<	75.000.000
	2018	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2019	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2020 e succ.	1.090.000.000	-25.000.000	<<	1.065.000.000
	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2019	<<	<<	15.000.000	15.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	275.000.000	275.000.000
	2017	997.000.000	<<	<<	997.000.000
	2018	780.000.000	<<	<<	780.000.000
11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 193 del 2016 art. 4 c. 2 DECRETO FISCALE (Cap-pg: 7787/1)	2019	762.000.000	<<	<<	762.000.000
	2020 e succ.	1.610.000.000	<<	900.000.000	2.510.000.000
	2017	423.133.334	20.000.000	<<	443.133.334
	2018	81.333.334	20.000.000	<<	101.333.334
	2019	89.333.334	18.333.334	<<	107.666.668
	2020 e succ.	175.000.002	-58.333.334	1.350.000.000	1.466.666.668
	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	244.500.000	244.500.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					

659/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DPR n. 634 del 1994 art. 10 c. 4 p. S. REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE (Cap-pg: 1277/1) 13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (Cap-pg: 1923/1) LF n. 448 del 2001 art. 52 c. 35 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) (Cap-pg: 1942/1) 13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7122/2) 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L n. 542 del 1907 art. 1 AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME (Cap-pg: 7261/1)	2017	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2018	7.872.723	<<	-1.000.000	6.872.723
	2019	8.000.000	<<	-500.000	7.500.000
	2020 e succ.	657.000.000	<<	-48.500.000	608.500.000
	2017	23.400.000	<<	-1.500.000	21.900.000
	2018	23.400.000	<<	-1.500.000	21.900.000
	2019	23.400.000	<<	-1.500.000	21.900.000
	2020 e succ.	725.400.000	<<	-46.500.000	678.900.000
	2017	1.044.919	<<	-1.044.919	<<
	2018	1.028.295	<<	-1.028.295	<<
	2019	1.264.764	<<	-1.264.764	<<
	2020 e succ.	132.800.220	<<	-122.682.108	10.118.112
	2017	662.488.197	<<	-375.000.000	287.488.197
	2018	1.935.000.000	100.000.000	400.000.000	2.435.000.000
	2019	2.396.400.000	-1.400.000.000	<<	996.400.000
	2020 e succ.	7.673.600.000	1.300.000.000	<<	8.973.600.000
	2017	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2018	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2019	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2020 e succ.	21.015.680	<<	-2.000.000	19.015.680

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1096/1) 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1618/1)	2017	2.132.255	<<	-1.500.000	632.255
	2018	2.288.050	<<	-2.000.000	298.050
	2019	2.132.255	<<	-2.000.000	132.255
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
15 Comunicazioni 15.4 Sostegno all'editoria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 67 del 1987 RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 2183/1, 7442/1)	2017	1.596.118	<<	-200.000	1.396.118
	2018	1.720.226	<<	-300.000	1.420.226
	2019	1.596.118	<<	-200.000	1.396.118
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
15.8 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 162 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3125/1)	2017	97.086.085	<<	27.843.875	124.929.960
	2018	95.627.360	<<	26.962.249	122.589.609
	2019	97.086.085	<<	26.916.742	124.002.827
	2020 e succ.	7.682.906.930	<<	2.155.741.180	571.046.350
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	2017	47.871.017	<<	20.000.000	67.871.017
	2018	46.347.210	<<	20.000.000	66.347.210
	2019	46.312.178	<<	20.000.000	66.312.178
	2020 e succ.	4.568.872.319	<<	1.600.000.000	6.168.872.319

659/15

659/16

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
17 Ricerca e innovazione 17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 6 del 2000 art. 2 c. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (Cap-pg: 7230/5) L. n. 370 del 1999 art. 10 c. 1 p. D DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7310/1) DLG n. 204 del 1998 art. 7 DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 7236/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7245/1)	2017	39.000.000	<<	110.000.000	149.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
	2018	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
	2019	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
	2020 e succ.	66.309.012	<<	22.000.000	88.309.012
	2017	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2018	25.822.845	<<	<<	25.822.845
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali MINISTERO DELL'INTERNO L. n. 30 del 2003 art. 1 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2003) (Cap-pg: 7245/1)	2019	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2020 e succ.	2.040.004.755	<<	<<	2.040.004.755
	2017	1.610.367.905	<<	-1.500.000	1.608.867.905
	2018	1.606.204.695	<<	-1.500.000	1.604.704.695
	2019	1.604.427.985	<<	-1.500.000	1.602.927.985
	2020 e succ.	98.282.769.955	<<	-91.500.000	98.191.269.955
	2017	48.282.585	<<	<<	48.282.585
	2018	46.582.585	<<	<<	46.582.585
	2019	46.582.585	<<	<<	46.582.585
	2020 e succ.	1.444.060.135	<<	<<	1.444.060.135

659/17

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 120 del 2002 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (Cap-pg: 2211/3) L. n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (Cap-pg: 2151/9)	2017	22.240.566	<<	-1.600.000	20.640.566
	2018	22.251.778	<<	-2.000.000	20.251.778
	2019	22.547.603	<<	-2.000.000	20.547.603
	2020 e succ.	1.803.808.240	<<	-160.000.000	1.643.808.240
	2017	506	<<	-506	<<
	2018	506	<<	-506	<<
	2019	506	<<	-506	<<
	2020 e succ.	38.962	<<	-38.962	<<
	2017	68.480	<<	-20.000	48.480
	2018	67.390	<<	-20.000	47.390
18.12 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DPR n. 5 del 1956 COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI (Cap-pg: 3101/1, 3121/1) 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 94 del 1970 ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1954, E AI RELATIVI ANNESSI A E B, ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962 (Cap-pg: 1641/1) L. n. 349 del 1986 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE (Cap-pg: 1381/20, 1411/8-9, 1451/8-9, 1521/1, 1522/1, 1523/1)	2017	68.480	<<	-20.000	48.480
	2018	67.390	<<	-20.000	47.390
	2019	68.480	<<	-20.000	48.480
	2020 e succ.	2.396.800	<<	-700.000	848.400
	2017	8.376	<<	-500	7.876
	2018	8.243	<<	-600	7.643
	2019	8.376	<<	-600	7.776
	2020 e succ.	410.424	<<	-29.400	381.024
	2017	115.415	<<	-8.500	106.915
	2018	113.642	<<	-8.800	104.842
	2019	115.415	<<	-8.800	106.615
	2020 e succ.	7.501.975	<<	-572.000	82.680

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1381/2, 1411/11, 1451/2) DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETTENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (Cap-pg: 1388/4) DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. S NORME IN MATERIA AMBIENTALE (Cap-pg: 1644/5) DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1381/3, 1411/12, 1451/3) LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 226 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 1644/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	19.963 19.646 19.963 1.597.040	<< << << <<	-2.000 -2.400 -2.400 -192.000	17.963 17.246 17.563 348.000
	2017 2018 2019 2020 e succ.	696.173 696.234 696.173 67.528.781	<< << << <<	-86.000 -90.000 -90.000 -8.730.000	610.173 606.234 606.173 58.798.781
	2017 2018 2019 2020 e succ.	8.600.000 8.600.000 8.600.000 844.200.000	<< << << <<	<< -100.000 -100.000 -9.700.000	8.600.000 8.500.000 8.500.000 834.500.000
	2017 2018 2019 2020 e succ.	30.576 30.090 30.576 825.552	<< << << <<	-3.000 -3.300 -3.300 -89.100	27.576 26.790 27.276 192.996
	2017 2018 2019 2020 e succ.	6.992.266 7.000.000 7.000.000 560.000.000	<< << << <<	-1.500.000 -1.800.000 -1.800.000 -144.000.000	5.492.266 5.200.000 5.200.000 416.000.000
	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.144.071 1.138.575 1.144.071 3.188.226	<< << << <<	-320.000 -320.000 -320.000 -1.550.000	824.071 818.575 824.071 <<
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
	2017 2018 2019 2020 e succ.				
18.17 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare					
MINISTERO DELLA DIFESA					
L. n. 36 del 2004 art. 2 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 2882/8, 2883/8, 3071/1, 7927/1, 7961/3-4)					

659/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 36 del 2004 art. 2 c. 1 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 3074/1) L. n. 124 del 1985 art. 1 c. 1 p. A DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI MANODOPERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. (Cap-pg: 2873/1) L. n. 353 del 2000 art. 7 c. 5 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (Cap-pg: 3080/4) L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2883/2) L. n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 2904/1, 2905/1, 2906/1) DL. n. 136 del 2013 art. 3 c. 2/sexies DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE. (Cap-pg: 2883/2)	2017	65.218	<<	-40.000	25.218
	2018	64.180	<<	-40.000	24.180
	2019	65.218	<<	-40.000	25.218
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	1.300.000	<<	-250.000	1.050.000
	2018	1.279.317	<<	-250.000	1.029.317
	2019	1.300.000	<<	-250.000	1.050.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	2.725.416	<<	-640.000	2.085.416
	2018	2.725.416	<<	-640.000	2.085.416
	2019	2.725.416	<<	-640.000	2.085.416
	2020 e succ.	125.858.373	<<	-62.080.000	63.778.373
	2017	420.635	<<	-380.000	40.635
	2018	413.943	<<	-380.000	33.943
	2019	420.635	<<	-380.000	40.635
	2020 e succ.	18.564.636	<<	-18.564.636	<<
	2017	1.413.020	<<	-190.000	1.223.020
	2018	1.247.994	<<	-190.000	1.057.994
	2019	1.273.020	<<	-190.000	1.083.020
	2020 e succ.	9.130.512	<<	-4.800.000	4.330.512
	2017	200.000	<<	-100.000	100.000
	2018	196.818	<<	-100.000	96.818
	2019	200.000	<<	-100.000	100.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	200.000	<<	-100.000	100.000
	2018	196.818	<<	-100.000	96.818
	2019	200.000	<<	-100.000	100.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

659/19

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DLG n. 81 del 2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (Cap-pg: 2913/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2877/1) 20 Tutela della salute 20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 620 del 1980 art. 3/bis DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2422/1) DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2420/1) DPR n. 620 del 1980 art. 14 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2430/1) 20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza MINISTERO DELLA SALUTE	2017	63.076	<<	-20.000	43.076
	2018	62.072	<<	-20.000	42.072
	2019	63.076	<<	-20.000	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	13.250.000	<<	-1.000.000	12.250.000
	2018	13.250.000	<<	-1.000.000	12.250.000
	2019	13.250.000	<<	-1.000.000	12.250.000
	2020 e succ.	410.750.000	<<	-31.000.000	379.750.000
	2017	12.841.046	<<	-3.000.000	9.841.046
	2018	12.841.046	<<	-3.000.000	9.841.046
	2019	12.841.046	<<	-3.000.000	9.841.046
	2020 e succ.	398.072.426	<<	-93.000.000	305.072.426
	2017	1.246.243	<<	-200.000	1.046.243
	2018	1.246.243	<<	-200.000	1.046.243
	2019	1.246.243	<<	-200.000	1.046.243
	2020 e succ.	38.633.533	<<	-6.200.000	32.433.533

659/20

659/21

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2017/1)	2017	702.000	<<	-330.000	372.000
	2018	702.000	<<	-330.000	372.000
	2019	702.000	<<	-330.000	372.000
	2020 e succ.	17.046.590	<<	-10.230.000	6.816.590
20.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano MINISTERO DELLA SALUTE LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 825 p. S DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3016/24, 3146/1)	2017	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2018	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2019	8.000.000	<<	-1.000.000	7.000.000
	2020 e succ.	248.000.000	<<	-31.000.000	83.700.000
20.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 5510/1)	2017	224.004	<<	-220.000	4.004
	2018	224.004	<<	-220.000	4.004
	2019	224.004	<<	-220.000	4.004
	2020 e succ.	9.300.124	<<	-6.820.000	2.480.124
20.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2507/1)	2017	492.172	<<	-110.000	382.172
	2018	492.172	<<	-110.000	382.172
	2019	492.172	<<	-110.000	382.172
	2020 e succ.	11.754.332	<<	-3.410.000	8.344.332
20.9 Attività consultiva per la tutela della salute MINISTERO DELLA SALUTE	2017	492.172	<<	-110.000	382.172
	2018	492.172	<<	-110.000	382.172
	2019	492.172	<<	-110.000	382.172
	2020 e succ.	11.754.332	<<	-3.410.000	8.344.332

659/22

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 21.15 Tutela del patrimonio culturale MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1142 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1321/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 979 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 1430/1)	2017	240.259	<<	-100.000	140.259
	2018	240.259	<<	-100.000	140.259
	2019	240.259	<<	-100.000	140.259
	2020 e succ.	10.951.029	<<	-3.100.000	7.851.029
	2017	10.450.324	<<	-5.450.324	5.000.000
	2018	10.305.956	<<	-5.305.956	5.000.000
	2019	10.450.324	<<	-5.450.324	5.000.000
	2020 e succ.	836.025.920	<<	-836.025.920	<<
	2017	<<	<<	290.000.000	290.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
22 Istruzione scolastica 22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (Cap-pg: 1285/1) DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1295/1, 7112/1)	2017	91.343.000	<<	300.000.000	391.343.000
	2018	60.890.868	<<	400.000.000	460.890.868
	2019	20.853.000	<<	500.000.000	520.853.000
	2020 e succ.	2.503.933.000	<<	40.000.000.000	42.503.933.000
	2017	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2018	3.777.729	<<	-1.000.000	2.777.729
	2019	6.100.300	<<	-1.000.000	5.100.300
	2020 e succ.	10.200.600	<<	-2.000.000	<<
	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<

659/23

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 1173/12) RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 1173/19, 2373/19) 22.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 416 del 1981 art. 13 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 1396/22) LB n. 449 del 2001 art. 2 c. 2 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (Cap-pg: 1331/4) 22.9 Istituzioni scolastiche non statali MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 62 del 2000 art. 1 c. 13 NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 1477/1) 22.17 Istruzione del primo ciclo MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2017	336.446	<<	-219.000	117.446
	2018	336.446	<<	-219.000	117.446
	2019	336.446	<<	-219.000	117.446
	2020 e succ.	20.523.206	<<	-13.359.000	7.164.206
	2017	327.052	<<	-327.052	<<
	2018	327.052	<<	-327.052	<<
	2019	45.354	<<	-45.354	<<
	2020 e succ.	1.405.974	<<	-1.405.974	<<
	2017	1.269.652	<<	-1.000.000	269.652
	2018	1.249.452	<<	-1.000.000	249.452
	2019	1.269.652	<<	-1.000.000	269.652
	2020 e succ.	64.752.252	<<	-51.000.000	13.752.252
	2017	1.900.449	<<	-100.000	1.800.449
	2018	1.870.214	<<	-100.000	1.770.214
	2019	1.900.449	<<	-100.000	1.800.449
	2020 e succ.	1.900.449	<<	-100.000	1.800.449
	2017	272.530.089	<<	1.650.000	274.180.089
	2018	268.194.231	<<	550.000	268.744.231
	2019	272.530.089	<<	1.500.000	274.030.089
	2020 e succ.	8.448.432.759	<<	381.300.000	8.829.732.759

659/24

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 947 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2836/1) 23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 23.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 173 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1696/1) 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (Cap-pg: 1694/1) DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 142 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1688/1) 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.5 Protezione sociale per particolari categorie MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	4.000.000	<<	1.500.000	5.500.000
	2018	<<	<<	5.600.000	5.600.000
	2019	<<	<<	8.400.000	8.400.000
	2020 e succ.	<<	<<	814.800.000	814.800.000
	2017	6.007.098.345	<<	-1.500.000	6.005.598.345
	2018	5.988.416.290	<<	-1.500.000	5.986.916.290
	2019	5.993.194.575	<<	-1.500.000	5.991.694.575
	2020 e succ.	370.336.699.075	<<	-91.500.000	370.245.199.075
	2017	2.307.523	<<	3.000.000	5.307.523
	2018	2.304.067	<<	3.000.000	5.304.067
	2019	2.302.114	<<	3.000.000	5.302.114
	2020 e succ.	140.428.954	<<	183.000.000	323.428.954

659/25

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (Cap-pg: 2118/1)	2017	883.256	<<	-49.677	833.579
	2018	881.997	<<	-36.159	845.838
	2019	883.256	<<	-36.213	847.043
	2020 e succ.	68.893.968	<<	-2.824.614	66.069.354
	2017	1.883.463	<<	-75.338	1.808.125
	2018	1.853.498	<<	-90.075	1.763.423
	2019	1.883.463	<<	-91.536	1.791.927
	2020 e succ.	8.630.151	<<	-419.424	989.577
	2017	5.185.377	<<	-311.123	4.874.254
	2018	5.102.879	<<	-350.042	4.752.837
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 2113/1)	2019	5.185.377	<<	-355.717	4.829.660
	2020 e succ.	414.830.160	<<	-28.457.360	386.372.800
	2017	5.359.227	<<	-214.369	5.144.858
	2018	5.273.964	<<	-256.299	5.017.665
	2019	5.359.227	<<	-260.458	5.098.769
	2020 e succ.	5.359.227	<<	-260.458	5.098.769
	2017	7.798.990	<<	39.589.382	47.388.372
	2018	7.674.911	<<	-581.034	7.093.877
	2019	7.798.990	<<	-503.303	7.295.687
	2020 e succ.	684.256.300	<<	-35.231.210	649.025.090
24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1232/1)	2017	752.751	<<	-10.920	741.831
	2018	752.751	<<	-10.920	741.831
	2019	752.751	<<	-10.920	741.831
	2020 e succ.	8.280.261	<<	-120.120	8.160.141

659/26

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORINDO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 2401/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3538/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 386 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3550/1)	2017	270.000.000	<<	-2.000.000	268.000.000
	2018	167.295.360	<<	-2.000.000	165.295.360
	2019	200.000.000	<<	-2.000.000	198.000.000
	2020 e succ.	21.600.000.000	<<	-194.000.000	21.406.000.000
	2017	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2018	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2019	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	4.000.000.000	4.000.000.000
	2017	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000
	2018	1.000.000.000	<<	500.000.000	1.500.000.000
25 Politiche previdenziali 25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L n. 88 del 1989 art. 37 RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI SUL LAVORO. (Cap-pg: 4339/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 128 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 4336/6)	2017	1.242.268.523	<<	-400.000.000	842.268.523
	2018	4.707.339.220	<<	-80.000.000	4.627.339.220
	2019	8.917.293.878	<<	-60.000.000	8.857.293.878
	2020 e succ.	737.383.510.240	<<	<<	737.383.510.240
	2017	700.000.000	<<	-40.000.000	660.000.000
	2018	700.000.000	<<	-8.000.000	692.000.000
	2019	700.000.000	<<	-6.000.000	694.000.000
	2020 e succ.	21.700.000.000	<<	<<	21.700.000.000
	2017	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000
	2018	1.000.000.000	<<	500.000.000	1.500.000.000

659/27

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 296 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 4354/14) 26 Politiche per il lavoro 26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L n. 144 del 1999 art. 66 c. 1 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORINDO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIAPREVIDENZIALE (Cap-pg: 2230/4) L n. 144 del 1999 art. 68 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORINDO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIAPREVIDENZIALE (Cap-pg: 2230/2) L n. 247 del 2007 art. 1 c. 61 NORME IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER FAVORIRE L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHE' ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE. (Cap-pg: 2230/4) L n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (Cap-pg: 2230/4) DL n. 68 del 2006 art. 1 c. 10 MISURE URGENTI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', NONCHE' DISPOSIZIONI FINANZIARIE (Cap-pg: 2230/4)	2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2019	<<	<<	2.700.000	2.700.000
	2020 e succ.	<<	<<	3.500.000	3.500.000
	2017	57.630.648	<<	-50.000.000	7.630.648
	2018	56.600.648	<<	<<	56.600.648
	2019	55.570.648	<<	<<	55.570.648
	2020 e succ.	54.540.648	<<	<<	54.540.648
	2017	30.565.393	<<	-20.000.000	10.565.393
	2018	132.165.393	<<	<<	132.165.393
	2019	149.165.393	<<	<<	149.165.393
	2020 e succ.	4.478.127.183	<<	<<	4.478.127.183
	2017	13.511.898	<<	-10.000.000	3.511.898
	2018	13.511.898	<<	<<	13.511.898
	2019	13.511.898	<<	<<	13.511.898
	2020 e succ.	689.106.798	<<	<<	689.106.798
	2017	23.291.380	<<	-20.000.000	3.291.380
	2018	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2019	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2020 e succ.	489.118.980	<<	<<	489.118.980
	2017	15.600.000	<<	-10.000.000	5.600.000
	2018	15.600.000	<<	<<	15.600.000
	2019	15.600.000	<<	<<	15.600.000
	2020 e succ.	483.600.000	<<	<<	483.600.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DL n. 299 del 1994 art. 12 c. 4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (Cap-pg: 2230/4) DLG n. 148 del 2015 art. 42 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORNINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 2230/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 2230/5) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bis DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 2230/5) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 291 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2230/1) 26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 16 p. 1 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Cap-pg: 2234/1)	2017	5.522.797	<<	-5.000.000	522.797
	2018	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2019	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2020 e succ.	261.072.727	<<	<<	261.072.727
	2017	90.000.000	<<	-50.000.000	40.000.000
	2018	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	55.000.000	<<	-45.000.000	10.000.000
	2018	55.000.000	<<	<<	55.000.000
	2019	55.000.000	<<	<<	55.000.000
	2020 e succ.	1.705.000.000	<<	<<	1.705.000.000
	2017	50.000.000	<<	-32.000.000	18.000.000
	2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2020 e succ.	1.448.406.500	<<	<<	1.448.406.500
	2017	89.000.000	<<	-50.000.000	39.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

659/28

659/29

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1230/3) DLG n. 185 del 2016 art. 4 c. 2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1232/1)	2017	82.000.000	<<	-2.000.000	80.000.000
	2018	80.695.409	<<	-3.000.000	77.695.409
	2019	82.000.000	<<	-3.000.000	79.000.000
	2020 e succ.	1.229.000.000	<<	-291.000.000	938.000.000
	2017	<<	<<	220.000.000	220.000.000
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose MINISTERO DELL'INTERNO DL n. 451 del 1995 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA (Cap-pg: 2351/2)	2017	575.969.413	<<	320.000.000	895.969.413
	2018	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2019	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2020 e succ.	43.197.705.975	<<	<<	43.197.705.975
	2017	2.818.000.000	650.000.000	<<	3.468.000.000
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 8000/8)	2018	3.118.000.000	800.000.000	<<	3.918.000.000
	2019	2.429.000.000	1.000.000.000	<<	3.429.000.000
	2020 e succ.	26.646.600.000	-2.450.000.000	10.962.000.000	35.158.600.000
	2017	2.818.000.000	650.000.000	<<	3.468.000.000
	2018	3.118.000.000	800.000.000	<<	3.918.000.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 29.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2017	2.818.000.000	650.000.000	<<	3.468.000.000
	2018	3.118.000.000	800.000.000	<<	3.918.000.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 29.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	2.429.000.000	1.000.000.000	<<	3.429.000.000
	2020 e succ.	26.646.600.000	-2.450.000.000	10.962.000.000	35.158.600.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L n. 29 del 1961 art. 5 NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (Cap-pg: 4016/1) DLG n. 300 del 1999 art. 23 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3518/38) DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg: 4015/1) DGP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 3518/16-35, 7770/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 3503/4) 29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 189 del 1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg: 4315/1-2-3)	2017	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2018	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2019	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2020 e succ.	12.200.000.000	<<	-3.660.000.000	8.540.000.000
	2017	3.000	<<	-3.000	<<
	2018	3.000	<<	-3.000	<<
	2019	3.000	<<	-3.000	<<
	2020 e succ.	33.000	<<	-33.000	<<
	2017	774.685.349	<<	-60.000.000	714.685.349
	2018	774.685.349	<<	-61.000.000	713.685.349
	2019	774.685.349	<<	-61.000.000	713.685.349
	2020 e succ.	48.030.491.638	<<	-3.782.000.000	44.248.491.638
	2017	704.477	<<	-116.890	587.587
	2018	702.966	<<	-116.890	586.076
	2019	704.477	<<	-116.890	587.587
	2020 e succ.	17.629.592	<<	-2.814.140	2.666.426
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 3503/4) 29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 189 del 1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg: 4315/1-2-3)	2017	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2018	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2019	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2020 e succ.	22.365.000	<<	-792.540	21.572.460
	2017	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2018	32.377.778	<<	-4.400.000	27.977.778
	2019	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2020 e succ.	1.844.502.144	<<	-246.400.000	582.952.160

659/30

659/31

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 794 del 1980 art. 1 c. 1 ADEGUAMENTO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 4282/1)	2017	8.255.340	<<	-1.100.000	7.155.340
	2018	8.123.205	<<	-1.100.000	7.023.205
	2019	8.255.340	<<	-1.100.000	7.155.340
	2020 e succ.	511.831.080	<<	-68.200.000	443.631.080
29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 488, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1398/10-15)	2017	481.333	<<	-180.000	301.333
	2018	475.333	<<	-180.000	295.333
	2019	481.333	<<	-180.000	301.333
	2020 e succ.	38.159.345	<<	-13.860.000	565.348
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1378/1)	2017	164.992	<<	-9.780	155.212
	2018	164.992	<<	-9.780	155.212
	2019	164.992	<<	-9.780	155.212
	2020 e succ.	12.374.400	<<	-733.500	11.640.900
29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 488, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 7342/1)	2017	20.303	<<	-1.645	18.658
	2018	20.303	<<	-1.645	18.658
	2019	20.303	<<	-1.645	18.658
	2020 e succ.	1.563.331	<<	-126.665	1.436.666
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1371/1)	2017	579.875	<<	-27.420	552.455
	2018	579.875	<<	-27.420	552.455
	2019	579.875	<<	-27.420	552.455
	2020 e succ.	43.490.625	<<	-2.056.500	41.434.125
29.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2643/17-18, 2651/6-25, 7544/1) L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2643/22) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2602/1)	2017	1.617.329	<<	-307.010	1.310.319
	2018	1.586.847	<<	-307.010	1.289.837
	2019	1.617.329	<<	-307.010	1.310.319
	2020 e succ.	12.742.329	<<	-7.285.050	72.060
	2017	160.787	<<	-100.000	60.787
	2018	158.230	<<	-100.000	58.230
	2019	160.787	<<	-100.000	60.787
	2020 e succ.	160.787	<<	-100.000	60.787
	2017	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
	2018	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
29.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2660/13-14-15-16-17, 7550/1) L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2660/10) RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/8)	2019	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
	2020 e succ.	8.787.735	<<	-615.000	8.172.735
	2017	8.257.941	<<	-674.135	7.583.806
	2018	7.961.666	<<	-674.135	7.287.531
	2019	8.020.080	<<	-674.135	7.345.945
	2020 e succ.	39.074.400	<<	-3.050.675	735.020
	2017	883.500	<<	-200.000	683.500
	2018	869.444	<<	-200.000	669.444
	2019	883.500	<<	-200.000	683.500
	2020 e succ.	883.500	<<	-200.000	683.500
	2017	1.759.347	<<	-135.000	1.624.347
	2018	1.692.574	<<	-135.000	1.557.574
	2019	1.764.065	<<	-135.000	1.629.065
	2020 e succ.	54.686.015	<<	-1.080.000	53.606.015

659/33

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/5) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2648/1) 29.9 Servizi finanziari e monetazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 154 del 1978 art. 1 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO (Cap-pg: 1490/1) 29.10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 337 del 1998 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE (Cap-pg: 3553/1) DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (Cap-pg: 3920/4)	2017	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2018	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2019	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2020 e succ.	674.471.360	<<	-80.000.000	594.471.360
	2017	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2018	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2019	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2020 e succ.	13.747.210	<<	-914.100	12.833.110
	2017	32.000.000	<<	-5.000.000	27.000.000
	2018	31.490.891	<<	-4.490.891	27.000.000
	2019	32.000.000	<<	-5.000.000	27.000.000
	2020 e succ.	1.824.000.000	<<	-285.000.000	1.539.000.000
	2017	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2018	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2019	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2020 e succ.	13.090.000.000	<<	-770.000.000	12.320.000.000
	2017	78.648.621	<<	-5.000.000	73.648.621
	2018	77.398.118	<<	-5.000.000	72.398.118
	2019	78.648.734	<<	-5.000.000	73.648.734
	2020 e succ.	6.404.040.901	<<	-400.000.000	6.004.040.901

659/34

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3901/2, 3920/2) LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 3890/2) 30 Giovani e sport 30.1 Attività ricreative e sport MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 303 del 1999 ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 2096/1) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 282 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). (Cap-pg: 1896/2) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (Cap-pg: 2132/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 408 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) (Cap-pg: 2111/6)	2017	88.338.077	<<	-6.000.000	82.338.077
	2018	86.998.317	<<	-6.000.000	80.998.317
	2019	88.234.054	<<	-6.000.000	82.234.054
	2020 e succ.	6.162.438.993	<<	-431.000.000	5.033.412.480
	2017	842.598.310	<<	-30.000.000	812.598.310
	2018	829.159.340	<<	-30.000.000	799.159.340
	2019	842.564.232	<<	-30.000.000	812.564.232
	2020 e succ.	842.564.232	<<	-30.000.000	812.564.232
	2017	500.000	<<	-50.000	450.000
	2018	500.000	<<	-54.298	445.702
	2019	500.000	<<	-54.300	445.700
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	46.140.000	<<	5.400.000	51.540.000
	2018	45.469.567	<<	5.400.000	50.869.567
	2019	42.140.000	<<	5.400.000	47.540.000
	2020 e succ.	42.140.000	<<	43.200.000	85.340.000
	2017	6.790.000	<<	9.864.200	16.654.200
	2018	6.681.973	<<	9.808.916	16.490.889
	2019	6.790.000	<<	9.805.806	16.595.806
	2020 e succ.	101.850.000	<<	147.087.090	248.937.090
	2017	500.000	<<	-25.750	474.250
	2018	500.000	<<	-30.048	469.952
	2019	500.000	<<	-30.050	469.950
	2020 e succ.	10.500.000	<<	-631.050	9.868.950

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 FONDO NAZIONALE PER SERVIZIO CIVILE (Cap-pg: 2185/1)	2017	112.243.527	<<	-976.519	111.267.008
	2018	110.457.772	<<	-1.910.587	108.547.185
	2019	112.243.527	<<	-1.941.813	110.301.714
	2020 e succ.	7.857.046.890	<<	-135.926.910	7.721.119.980
	2017	5.969.837	<<	-1.193.967	4.775.870
DL. n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE; PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA; NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2106/1)	2018	5.874.859	<<	-1.225.478	4.649.381
	2019	5.969.837	<<	-1.245.308	4.724.529
	2020 e succ.	417.888.590	<<	-87.171.560	330.717.030
	2017	840.597	<<	-86.000	754.597
	2018	835.489	<<	-86.000	749.489
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 32.2 Indirizzo politico MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1031/19-21)	2019	840.597	<<	-86.000	754.597
	2020 e succ.	840.597	<<	-86.000	469.545
	2017	35.554.369	<<	-4.531.242	31.023.127
	2018	34.930.755	<<	-4.531.242	30.399.513
	2019	34.970.627	<<	-4.531.242	30.439.385
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1248/6-16-17-30-33-34, 7016/6, 7018/1)	2020 e succ.	355.069.711	<<	-47.187.452	1.613.988

659/35

659/36

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 p. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7019/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1221/1) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 7034/1) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 1405/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 289 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013) (Cap-pg: 1453/2) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1391/4)	2017	1.172.047	<<	-46.902	1.125.145
	2018	1.000.000	<<	-40.000	960.000
	2019	1.000.000	<<	-40.000	960.000
	2020 e succ.	6.000.000	<<	-240.000	5.760.000
	2017	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2018	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2019	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2020 e succ.	130.152.825	<<	-4.756.500	125.396.325
	2017	44.227.582	<<	-40.000.000	4.227.582
	2018	81.468.000	<<	-40.000.000	41.468.000
	2019	81.468.000	<<	-40.000.000	41.468.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	591.860	<<	-200.000	391.860
	2018	591.860	<<	<<	591.860
	2019	591.860	<<	<<	591.860
	2020 e succ.	36.695.320	<<	<<	36.695.320
	2017	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2018	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2019	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2020 e succ.	535.000.000	<<	-169.750.000	365.250.000
	2017	7.516.606	<<	-1.000.000	6.516.606
	2018	7.516.606	<<	-1.000.000	6.516.606
	2019	7.516.606	<<	-1.000.000	6.516.606
	2020 e succ.	8.016.606	<<	-1.000.000	7.016.606

659/37

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg: 1170/12) MINISTERO DELL'INTERNO LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). (Cap-pg: 3001/1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 3501/1) LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 3861/1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1415/1) MINISTERO DELLA DIFESA	2017	312.165	<<	-219.000	93.165
	2018	312.165	<<	-219.000	93.165
	2019	312.165	<<	-219.000	93.165
	2020 e succ.	4.994.640	<<	-3.504.000	1.490.640
	2017	14.146.487	<<	-1.000.000	13.146.487
	2018	13.921.421	<<	-1.000.000	12.921.421
	2019	14.146.487	<<	-1.000.000	13.146.487
	2020 e succ.	438.541.097	<<	-31.000.000	407.541.097
	2017	797.452	<<	-55.000	742.452
	2018	796.586	<<	-5.400	791.186
	2019	554.452	<<	-5.400	549.052
	2020 e succ.	44.356.160	<<	-432.000	43.924.160
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 3501/1) LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 3861/1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1415/1) MINISTERO DELLA DIFESA	2017	2.325.673	<<	-724.494	1.601.179
	2018	2.276.976	<<	-968.994	1.307.982
	2019	2.588.673	<<	-968.994	1.619.679
	2020 e succ.	230.130.848	<<	-93.992.418	136.138.430
	2017	201.309	<<	<<	201.309
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	6.000.000	<<	-6.000.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	201.309	<<	<<	201.309
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	6.000.000	<<	-6.000.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1177/1) DLG n. 66 del 2010 art. 616 c. 2 p. S CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 1185/1) LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1183/1) 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69. (Cap-pg: 5200/2) DPR n. 70 del 2013 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (Cap-pg: 5217/2) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1379/1)	2017	8.000.000	<<	-8.000.000	<<
	2018	7.872.723	<<	-7.872.723	<<
	2019	4.500.000	<<	-4.500.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2018	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2019	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2020 e succ.	5.868.500.000	<<	-2.910.000.000	2.958.500.000
	2017	67.069.182	<<	-30.000.000	37.069.182
	2018	65.498.640	<<	-30.000.000	35.498.640
	2019	58.569.182	<<	-30.000.000	28.569.182
	2020 e succ.	1.522.798.732	<<	-780.000.000	742.798.732
	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 3028/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1222/1)	2017	20.000.000	<<	-5.000.000	15.000.000
	2018	19.681.807	<<	-5.000.000	14.681.807
	2019	20.000.000	<<	-5.000.000	15.000.000
	2020 e succ.	1.920.000.000	<<	-480.000.000	1.440.000.000
	2017	839.980	<<	-8.280	831.700
	2018	839.980	<<	-8.280	831.700
	2019	839.980	<<	-8.280	831.700
	2020 e succ.	9.239.780	<<	-91.080	9.148.700
	2017	107.000.000	<<	-87.000.000	20.000.000
	2018	496.965.628	<<	-476.965.628	20.000.000
33 Fondi da ripartire 33.1 Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 83 del 2015 art. 16 c. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCEDURA CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (Cap-pg: 3076/1) DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (Cap-pg: 3075/1) DL n. 9999 del 2016 art. 15 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (Cap-pg: 3075/1)	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	21.072.000.000	<<	-2.392.000.000	18.680.000.000
	2017	<<	<<	80.000.000	80.000.000
	2018	<<	<<	100.000.000	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	-4.260.000.000	<<	4.260.000.000	<<
	2018	-4.185.500.000	<<	4.185.500.000	<<
	2019	-3.270.000.000	<<	3.270.000.000	<<
	2020 e succ.	-92.070.000.000	<<	92.070.000.000	<<

659/40

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DLG n. 177 del 2016 art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (Cap-pg: 3833/1) RD n. 827 del 1924 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3035/1) LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1055/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 3076/1)	2017	29.187.620	<<	-29.187.620	<<
	2018	28.131.297	<<	-28.131.297	<<
	2019	28.131.297	<<	-28.131.297	<<
	2020 e succ.	2.728.735.809	<<	-2.728.735.809	<<
	2017	<<	<<	400.000.000	400.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	5.808.452	<<	-1.500.000	4.308.452
	2018	5.723.883	<<	-1.500.000	4.223.883
	2019	5.938.415	<<	<<	5.938.415
	2020 e succ.	653.225.650	<<	<<	653.225.650
	2017	157.025.915	<<	-157.025.915	<<
	2018	157.001.648	<<	-157.001.648	<<
	2019	156.900.952	<<	-156.900.952	<<
	2020 e succ.	15.288.681.668	<<	-15.288.681.668	<<
	2017	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2018	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2019	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2020 e succ.	36.860.000.000	<<	-36.860.000.000	<<
	2017	14.000.000	<<	-14.000.000	<<
	2018	12.232.259	<<	-12.232.259	<<
	2019	12.630.000	<<	-12.630.000	<<
	2020 e succ.	1.376.670.000	<<	-1.376.670.000	<<

659/41

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 63 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3076/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3076/1)	2017	854.530.000	<<	-854.530.000	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2018	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2020 e succ.	1.090.000.000	<<	-1.090.000.000	<<
34 Debito pubblico					
34.1 Oneri per il servizio del debito statale					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 941 del 1953 FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI (Cap-pg: 2247/1)	2017	710.000.000	<<	-35.000.000	675.000.000
	2018	700.000.000	<<	-30.000.000	670.000.000
	2019	690.000.000	<<	-15.000.000	675.000.000
	2020 e succ.	22.720.000.000	<<	-480.000.000	22.240.000.000
DL n. 269 del 2003 art. 5 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Cap-pg: 2316/1)	2017	68.875.000	<<	-17.958.000	50.917.000
	2018	139.000.000	<<	-64.000.000	75.000.000
	2019	202.000.000	<<	-82.000.000	120.000.000
	2020 e succ.	202.000.000	<<	-82.000.000	120.000.000

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0045840

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4127
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)
—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

TOMO II

PAGINA BIANCA

INDICE

Tomo I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i>	1
Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato	»	3
Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente	»	21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	»	59
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2017-2019 .	»	65
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	»	123
 <i>L'Ecobilancio dello Stato (*)</i>		
 <i>Relazione tecnica</i>		
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	<i>Pag.</i>	209
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	»	325
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2017-2019	»	337
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2017-2019	»	338
 <i>Allegati conoscitivi alla relazione tecnica</i>		
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente .	»	349

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO II

Disegno di legge

Articoli	Pag.	1
Allegati	»	235
Tabelle A e B	»	245
Quadri generali riassuntivi	»	251

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	»	271
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	337
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	391
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale .	»	431
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	479
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	545
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...	»	623
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	675
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	749
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	815
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	»	859
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	927

DISEGNO DI LEGGE

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA

CAPO I

INTERVENTI FISCALI PER LA CRESCITA

ART. 2.

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d'imposta per le strutture ricettive).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a

campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma *2-quater*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma *2-quater* sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica »;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

2) il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo *16-bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abi-

tazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione »;

3) dopo il comma 1-*bis*, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-*quater*. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma

1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili »;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le

quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

6. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 ».

ART. 3.

(Proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere *b)* e *b-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 1, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

4. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

5. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 4.

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 » e le parole: « nella misura del 25 per cento delle spese » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 50 per cento delle spese »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996 »;

c) al comma 3, le parole: « euro 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 20 milioni »;

d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 »;

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo ».

2. Le disposizioni di cui comma 1, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

ART. 5.

(Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata).

1. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui

all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « 109, commi 5, 7 e 9, lettera *b)*, » e le parole: « 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 110, commi 5, 6 e 8 »;

2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

3. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

4. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle

imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66 ».

5. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Contabilità semplificata per le imprese minori*). — 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi

relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: *a)* il relativo importo; *b)* le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; *c)* gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera *c)*, il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a

incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4 ».

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.

ART. 6.

(Imposta sul valore aggiunto di gruppo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

« TITOLO V-*bis*

GRUPPO IVA

ART. 70-*bis*. — (*Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA*). — 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-*ter*, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;

b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

c) i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale;

d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

3. Ai fini del comma 2, lettera c), il soggetto si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura

di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

ART. 70-ter. — (*Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo*). —

1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;

b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

c) svolgimento di attività che avvanzano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presume sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 212 del 2000.

ART. 70-*quater* – (*Costituzione del gruppo IVA*). – 1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-*ter*. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:

a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;

b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5, nella quale sono indicati:

a) la denominazione del gruppo IVA;

b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denomi-

nato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;

c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;

d) l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;

e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;

f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all’articolo 70-ter, l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

5. Se negli anni di validità dell’opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’op-

zione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

ART. 70-*quinquies*. — (*Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso*).

— 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

ART. 70-*sexies*. — (*Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA*).

— 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul

valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

ART. 70-septies. — (*Adempimenti*). — 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.

ART. 70-octies. — (*Responsabilità*). — 1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

ART. 70-novies. — (*Disposizioni in materia di opzioni e revoche*). — 1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al

comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-*quater* comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

ART. 70-*decies*. — (*Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA*). — 1. L'opzione di cui all'articolo 70-*quater*, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti previsti dagli articoli precedenti, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;

b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-*ter*, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;

c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;

d) tale soggetto è assoggettato a una procedura concorsuale;

e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.

3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le

importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *b*), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere *c*), *d*) o *e*) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi precedenti è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5.

ART. 70-*undecies*. — (*Attività di controllo*).

— 1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:

a) liquidazione prevista dall'articolo 54-*bis*;

b) controllo sostanziale;

c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

ART. 70-duodecies. — (*Disposizioni speciali e di attuazione*). — 1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1989.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il

modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo ».

2. Nella tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. — Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ».

3. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repub-

blica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-*bis*), 8-*ter*) e 27-*quinqües*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni »;

b) all'articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-*bis*) e 27-*quinqües*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni »;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA ».

4. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministro delle finanze », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1°

luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione ».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 4, lettera b).

6. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-*undecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano dal 1° gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 si applicano dal 1° gennaio 2018.

8. Per le disposizioni di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

ART. 7.

(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

b) al comma 2, la parola: « biennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 ».

ART. 8.

(Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine).

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio ».

ART. 9.

(Riduzione del canone di abbonamento alle radioaudizioni).

1. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente all'importo di euro 90.

ART. 10.

(Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 »;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 ».

ART. 11.

(Sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti).

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono

alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

ART. 12.

(Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, » sono inserite le seguenti: « escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, »;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

« 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" »;

c) il comma 68 è sostituito dal seguente:

« 68. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare" ».

CAPO II

MISURE PER GLI INVESTIMENTI

ART. 13.

(Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese).

1. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 2 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 5. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

4. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica,

realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID).

5. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

6. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.

ART. 14.

(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000 »;

b) ai commi 3 e 5, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento »;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2016 ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: « che operano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014 »;

b) il comma 9-*bis* è abrogato;

c) al comma 12, le parole: « dai commi 9 e 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 9 »;

d) al comma 12-*bis*, le parole da: « e i requisiti » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 9 »;

e) al comma 12-*ter*, le parole: « comma 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9 ».

ART. 15.

(Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative).

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

2. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 1 e 2 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa

programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.

ART. 16.

(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate).

1. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

2. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;

b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo

d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 1;

c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Le perdite di cui al comma 1 di un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

5. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi del presente articolo.

ART. 17.

(Investimenti in start-up da parte dell'INAIL).

1. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a *start-up* di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Agevolazione per investimenti a lungo termine).

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2.

2. Le somme indicate al comma 1 devono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera *a*).

3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 2 sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta giorni.

5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2.

6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 5 devono essere detenuti per almeno cinque anni.

7. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta giorni dal rimborso.

8. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 6 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui al presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.

10. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse ».

11. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli

relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini di cui al presente comma e ai commi da 12 a 24 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

12. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 3, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazioni residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato

articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

13. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 11 a 24 si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

14. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

15. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi

dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 13 nel rispetto delle condizioni di cui al comma 14.

16. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

17. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 12 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 12 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 13 e 15 entro trenta giorni dal rimborso.

18. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 17, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 17.

19. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 12 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

20. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 17 e 18 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

21. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.

22. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazioni presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 12 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

23. Ciascuna persona fisica di cui al comma 11 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

24. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

25. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

ART. 19.

(Fondazione Human technopole).

1. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca *Human technopole* di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominato « Fondazione ». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

3. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico *Human technopole*.

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

6. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto *Human technopole* di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto *Human technopole* di cui al comma 1.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto *Human technopole* di cui al comma 1, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 20.

(Efficientamento della società ANAS Spa).

1. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, alla società ANAS Spa non si applicano, per il triennio 2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali. Resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 21.

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese).

1. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* infrastrutture; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo e dissesto idrogeologico; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca centrale europea, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

CAPO III

ART. 22.

(Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« ART. 26-bis. — *(Ingresso e soggiorno per investitori).* — 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero

non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia.

5. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

6. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 ».

2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi » sono soppresse.

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) le parole: « Il reddito di lavoro dipendente prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti »;

2) le parole: « settanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta per cento »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream* ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

5. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 24-bis. — (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero rea-*

lizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'im-

posta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.

6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può es-

sere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1 ».

6. I soggetti che esercitano l'opzione cui all'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-*bis* del testo unico.

7. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

8. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo.

9. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

10. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-*bis* sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

LAVORO E PENSIONI

ART. 23.

(Premio di produttività e welfare aziendale).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 182, le parole: « 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 euro »;

b) al comma 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 »;

c) dopo il comma 184 è inserito il seguente:

« 184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite »;

d) al comma 186, le parole: « euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80.000 »;

e) al comma 189, le parole: « 2.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4.000 euro ».

2. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *f-ter*) è inserita la seguente:

« *f-quater*) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate

dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

ART. 24.

(Abbassamento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata).

1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

ART. 25.

(Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

3. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

4. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 3 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

5. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del pro-

dotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

6. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, al momento della richiesta dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di

vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

8. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

9. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di

premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 4.

10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 8 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 8 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

12. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

14. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 16, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei

anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

15. La concessione dell'indennità di cui al comma 14 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

16. L'indennità di cui al comma 14 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

17. L'indennità di cui al comma 14 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

18. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nel limite di 8.000 euro annui.

19. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 14 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in mate-

ria di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

20. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 21, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 14, lettera d);

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 14 a 21 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 14 a 21, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 21, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 14 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in

possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 21;

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

21. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 15, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 20, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

ART. 26.

(Quattordicesima).

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato D annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: « e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti »;

c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato ».

ART. 27.

*(Rendita integrativa temporanea anticipata
– RITA).*

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018,

per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge e in possesso della certificazione di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata « Rendita integrativa temporanea anticipata » (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

2. La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

3. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

5. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

ART. 28.

(Abolizione delle penalizzazioni).

1. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

ART. 29.

(Cumulo di periodi assicurativi).

1. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico » sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito

contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto ».

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui

abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

4. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 30.

(Lavoratori precoci).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 4 del presente articolo:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto

dei limiti di spesa annuali di cui al comma 5, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:

a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 1, lettera *d*);

b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 5 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 5;

h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed ele-

menti conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

5. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 1 a 4 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 1, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

6. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

7. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 31.

(Lavori usuranti).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 24, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « , compreso l'anno di maturazione dei requisiti, » sono soppresse e le parole: « per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; » sono sostituite dalla seguente: « ovvero »;

2) alla lettera b), le parole: « , per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 » sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno

2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

3. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011.

ART. 32.

(No tax area per i pensionati).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:

« 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro ».

ART. 33.

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo

periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: « ulteriori 35.000 soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori 19.741 soggetti ».

3. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i

requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di la-

voro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limi-

tatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 3.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di sal-

vaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 3 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 3 e 7, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 3 a 7 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 3 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di 27.700 soggetti e nel limite massimo di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 346 milioni di euro per l'anno 2019, di 303 milioni di euro per l'anno 2020, di 230 milioni di euro per l'anno 2021, di 143 milioni di euro per l'anno 2022, di 54 milioni di euro per l'anno 2023, di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3

milioni di euro per l'anno 2025. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.930,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.080,8 milioni di euro per l'anno 2019, 691,1 milioni di euro per l'anno 2020, 424,8 milioni di euro per l'anno 2021, 246,5 milioni di euro per l'anno 2022, 63,9 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 164.795 soggetti.

8. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.

9. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 1 a 8, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al

comma 7, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 34.

(Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

ART. 35.

(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà).

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2016, 2017, 2018 e 2019 ». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata

all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli as-

segni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 2 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 2. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 2, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 2. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 1 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del

presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 1, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

CAPITALE UMANO

ART. 36.

(Norme sulla contribuzione studentesca).

1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

2. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

3. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di con-

tribUZIONE studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni del presente articolo. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

5. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

6. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 4, ma non quello di cui alla lettera *b)* del medesimo

comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 4 e 5, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

8. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 1, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

9. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'I-SEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

10. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 4, 5 e 6 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme del presente articolo.

11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.

13. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

ART. 37.

(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio).

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è in-

crementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. La norma del comma 2 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.

5. Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore, a norma del comma 2, dei servizi per il diritto allo studio.

ART. 38.

(Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di « Fondazione Articolo 34 ». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità ».

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la « Fondazione Articolo 34 » bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

4. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

5. Il limite di importo ISEE di cui al comma 4, lettera *a)*, può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme del presente articolo.

6. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 3, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *c)*, e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 4, lettera *b)*, sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

7. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 4 e 6 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 6. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 4, lettera *b)*, sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.

8. Le borse di studio di cui al presente articolo sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

10. Le borse di studio di cui al presente articolo sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

11. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

12. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero,

con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

13. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

14. Per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo, sono attribuiti alla « Fondazione Articolo 34 » 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

15. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della « Fondazione Articolo 34 » sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

16. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della « Fondazione Articolo 34 » e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 3, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento

della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

ART. 39.

(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato).

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: « connesse ai servizi » sono inserite le seguenti: « e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ».

3. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente

tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

ART. 40.

(Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), dopo le parole: « nonché a favore » sono inserite le seguenti: « degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, »;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera *o-bis*), dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ».

ART. 41.

(Finanziamento e semplificazione delle attività di ricerca).

1. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata « Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca », con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno nelle università statali.

3. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 7 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo *European Research Council* (ERC), dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), da progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

4. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

6. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 4, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 5 sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui commi 2 e 3;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei

ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 5 e 6, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito *internet* istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

8. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.

9. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole:

« dalle università e » sono sostituite dalle seguenti: « dalle università nonché a quella effettuata » e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dalle università ». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;

c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

10. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

11. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle « Attività di ricerca a valenza internazionale ».

ART. 42.

(Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro).

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agri-

colo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al

comma 2 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 1 e 2, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-*bis* è inserito il seguente:

«616-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali ».

ART. 43.

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza).

1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si

caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di « Industria 4.0 », nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata « Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza », con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

ART. 44.

(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento).

1. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 43, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. La commissione è composta da sette membri, di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'AN-VUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'AN-VUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito « Indicatore standardizzato della *performance* dipartimentale » (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;

b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito *internet* istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 43, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui all'articolo 45, comma 6, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere,

per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui all'articolo 43.

5. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 4 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

6. La domanda di cui ai commi 4 e 5:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera *b)* deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

7. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui all'articolo 43 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del

numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

8. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 7 è affidata alla commissione di cui al comma 1 e si svolge mediante due fasi successive.

9. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 3. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*. Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui all'articolo 43, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 7 del presente articolo.

10. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 9, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di ap-

partenenza e assegna il finanziamento di cui all'articolo 43 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 7 del presente articolo, sono utilmente posizionati.

11. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui all'articolo 43, la commissione pubblica, nel sito *internet* istituzionale dell'AN-VUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui all'articolo 43. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

12. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati ».

13. La selezione di cui ai commi 9 e 10 è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di cui al comma 1 da parte della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

14. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui all'articolo 43 e relativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 1, è adottato entro il 30 aprile 2017;

b) le attività di cui ai commi 2 e 3 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 4 è fissato al 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 11, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 11, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.

ART. 45.

(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione).

1. L'importo annuale del finanziamento di cui agli articoli 43 e 44 è pari a 1.350.000 euro.

2. L'importo di cui al comma 1:

a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;

b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;

c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;

d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento;

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti

che, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, sono risultati assegnatari del finanziamento.

3. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 1 è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

4. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui all'articolo 43 e di cui al comma 1 del presente articolo è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

6. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al

comma 1, l'università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare, alla commissione di cui all'articolo 44, comma 1, una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui all'articolo 44, comma 6, lettere *b*) e *c*). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 4 del presente articolo, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui all'articolo 43.

7. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo ».

CAPO VI

MISURE IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

ART. 46.

(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori di-

retti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

TITOLO III

MISURE PER LA FAMIGLIA

CAPO I

MISURE PER LA FAMIGLIA

ART. 47.

(Fondo di sostegno alla natalità).

1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo di sostegno alla natalità » volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

2. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

ART. 48.

(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

2. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 49.

(Buono nido e rifinanziamento del voucher asili nido).

1. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con

delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3.

2. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

ART. 50.

(Pari opportunità).

1. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di

pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziata nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

TITOLO IV

MISURE PER L'EMERGENZA SISMICA

ART. 51.

(Ricostruzione privata e pubblica).

1. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi

strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

TITOLO V

POLITICHE INVARIATE

ART. 52.

(Fondo per il pubblico impiego).

1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di per-

sonale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera *a)* del medesimo comma 2.

5. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, » e sono soppresse le parole da: « di cui 74 milioni » fino alla fine del comma.

ART. 53.

(Organico di fatto).

1. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, della presente legge avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

ART. 54.

(Strade sicure).

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di preven-

zione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice G7, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

ART. 55.

(Fondo volo).

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

ART. 56.

(Scuole belle).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « 30 novembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2017 » e dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e di 128 milioni di euro per l'anno 2017 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: « e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017 ».

ART. 57.

(Vertice G7).

1. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

TITOLO VI

MISURE A SOSTEGNO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

ART. 58.

(Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: « ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7 »;

b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:

« 15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli

assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-*septies*, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute »;

c) al comma 15-*quater*, le parole: « e il Ministero della salute » sono sostituite dalle seguenti: « , il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 »;

d) dopo il comma 15-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

« 15-*sexies*. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-*quater*, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-*quater*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi

trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario *ad acta*, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-*septies*. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai *dossier* farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa ».

2. Per l'attuazione del comma 15-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-*quinqüies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiet-

tivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato « Comitato LEA », di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

5. I programmi di cui al comma 4, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

6. I programmi di cui al comma 4 recano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del

Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti.

7. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 4 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

8. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al fine di migliorare le *performance* e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore al 5 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 5 milioni di euro ».

10. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato ri-

spettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

11. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5, 12 e 13.

12. Con i medesimi accordi di cui al comma 10 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

ART. 59.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria).

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,

n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 2 a 11.

2. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di « tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti ».

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 2, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di « tetto della spesa farmaceutica convenzionata ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11, della presente legge e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse dell'articolo 58, comma 11, della presente legge.

6. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 4 e 5, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati dall'AIFA.

7. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.

8. I farmaci di cui al comma 6 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

9. Le risorse dei fondi di cui ai commi 4 e 5 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 4 e 5, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 2 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 4 e 5.

11. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*ter* è inserito il seguente:

« 11-*quater*. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla *European Medicine Agency* (EMA). Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione. La base d'asta dell'accordo-quadro deve essere il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere, senza obbligo di motivazione, il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il

periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale ».

12. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del

Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

TITOLO VII

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA PUBBLICA

ART. 60.

(Misure di efficientamento della spesa per acquisti).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 3.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole: « provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori » sono sostituite dalle seguenti: « provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori »;

b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

« 514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Pro-

gramma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 »;

c) al comma 515, dopo le parole: « di cui al comma 513, » sono inserite le seguenti: « compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-*bis*, ».

8. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni ».

9. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale an-

ticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ».

10. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo ».

11. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di *standard* con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva.

ART. 61.

(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

2. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019 ».

3. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2016 ».

4. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.

5. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

ART. 62.

(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video conferenza).

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — *(Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale).* — 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è esteso a sei mesi nei casi di esecuzione di titoli giurisdizionali pronunciati in favore di una pluralità di soggetti nell'ambito di contenziosi seriali per omogeneità delle posizioni o identità delle questioni.

2. Al fine di ricevere il pagamento delle somme di denaro in base ai titoli di cui al comma 1, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l'eventuale esercizio di altre azioni giudiziarie per lo stesso credito e indica gli estremi per il pagamento mediante versamento su conto corrente bancario, allegando copia di un documento d'identità e copia del codice fiscale.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti dal comma 2.

4. In caso di presentazione di dichiarazione incompleta o irregolare, l'amministrazione debitrice, entro venti giorni dalla data di ricezione, ne dà comunicazione al creditore. Dalla data della comunicazione, e fino ad avvenuta regolarizzazione, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. Nel caso in cui l'amministrazione ravvisi un errore materiale nella pronuncia di condanna lo comunica al creditore ai fini dell'attivazione del procedimento giudiziale di correzione. Il termine resta sospeso a decorrere dalla comunicazione di cui al periodo precedente e riprende a

decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha conoscenza legale del provvedimento che definisce il procedimento di correzione, sempre che siano stati correttamente assolti gli obblighi di comunicazione di cui al comma 2.

6. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti. La disposizione si applica anche al pagamento compiuto dal commissario *ad acta*.

7. Nei giudizi contenziosi di cui al comma 1, l'onorario a favore del difensore delle parti, pubbliche o private, in caso sia di liquidazione sia di compensazione delle spese di lite, è unico, parametrato al valore minimo previsto dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e può essere aumentato del 20 per cento per ogni parte difesa oltre la prima e del 5 per cento per ogni parte difesa oltre le prime dieci, fino ad un massimo di venti ».

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai titoli notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i creditori adempiono agli obblighi di comunicazione di cui al citato articolo 14-*bis*, eventualmente integrando le dichiarazioni già trasmesse.

3. All'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) quando l'esame è disposto nei confronti di persona che, già ammessa alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non sia in atto destinataria di alcuna delle misure tutorie contemplate dal citato arti-

colo e sempreché le stesse non siano state revocate per violazione degli obblighi comportamentali da parte del soggetto tutelato ».

TITOLO VIII

ENTI TERRITORIALI

ART. 63.

(Fondi a favore degli enti territoriali).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare », alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 4 dell'articolo 65 della presente legge in misura pari al Fondo stesso.

3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

4. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 1 e 3, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 64.

(Interventi concernenti gli enti locali).

1. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Le riduzioni da applicare a

ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

2. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015, al comune di Lecce è attribuita la somma di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017; è attribuita altresì al medesimo comune la somma di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Il riconoscimento delle somme di cui al periodo precedente è subordinato alla rinuncia da parte del comune di Lecce al contenzioso amministrativo pendente.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-*octies* è inserito il seguente:

« 380-*novies*. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-*octies* che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016 ».

4. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro

6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

5. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 4 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera *a)* non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b)* non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è

determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo.

6. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 5 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del fondo di solidarietà è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* di cui alla lettera c) del comma 5. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti

contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 5. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

9. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. »;

b) alla lettera *a)*, le parole: « Comuni e Province » sono sostituite dalle seguenti: « Enti locali »;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard* »;

d) alla lettera *d)*, la parola: « questionari » è sostituita dalle seguenti: « sistemi di rilevazione di informazioni » e le parole: « ai Comuni e alle Province » sono sostituite dalle seguenti: « agli Enti locali »;

e) alla lettera *e)*, primo periodo, dopo le parole: « Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* » sono inserite le seguenti: « , istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Commissione tecnica » sono inserite le seguenti: « per i fabbisogni *standard* »;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ».

ART. 65.

(Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti).

1. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'arti-

colo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

4. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 3 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

5. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, com-

pleto del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

6. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 4, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 4 del presente articolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-*bis*, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 4 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 1 a 22 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 3 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 4, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema *web*, appositamente previsto nel sito « <http://pareggio-bilancio.mef.gov.it> », entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 7. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiet-

tivo di saldo di cui al comma 4, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 13, lettera *e*), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

9. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 4, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettere *e*) e *f*), tenendo conto della gradualità prevista al comma 14. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

10. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

11. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 8, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 8 sia difforme dalle risultanze del rendi-

conto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Decorsi i termini previsti dal comma 11, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 4.

13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi

128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 4. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

14. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 13, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 13, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 13, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma

l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 13.

15. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 16.

16. Gli enti di cui al comma 15 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

17. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 8 e 11:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 4 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 13, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 4 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 7. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita

voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 4 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 13, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 4 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 7;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 4, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma

228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 1 a 22, sono nulli.

19. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 1 a 22 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

20. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

21. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 17 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno

recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

22. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

23. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

24. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al presente articolo, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

25. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

26. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli

spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;

b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

28. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo *web* appositamente previsto nel sito « <http://pareggio.bilancio.mef.gov.it> ».

29. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 28, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 25 a 27, sono completi delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.

30. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27;

b) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

31. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 30, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

32. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 25, 27, 28 e 30 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.

33. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spazi finanziari nell'ambito dei

patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

34. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 33, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

35. Gli enti di cui al comma 33 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo *web* appositamente previsto nel sito « <http://paregiobilancio.mef.gov.it> ».

36. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 35 sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.

37. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione e provincia autonoma è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, finanziati

con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

38. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 37, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

39. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 35 e 37 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.

40. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 13, lettere *c)* ed *e)*, del presente articolo.

41. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

42. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

ART. 66.

(Interventi concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 65. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 65. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le disposizioni del presente comma.

2. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

3. La riduzione della spesa di cui al comma 2 è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 1 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale previ-

sta al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

5. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

6. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da

definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

8. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

9. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.

10. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

12. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 11 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

13. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale ».

14. Il comma 13 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

15. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità »;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ».

16. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

17. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 16 e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

18. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31

marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.

19. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

20. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 » e al secondo periodo, dopo le parole: « modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, » sono inserite le seguenti: « inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, ».

21. Al comma 13-*duodecies* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

22. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a

trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

23. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 22 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.

24. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 22 sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

25. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8-*ter*. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* ».

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 67.

(Misure antielusive e di contrasto all'evasione).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

« 15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione »;

b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito »;

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis »;

d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « e presso i destinatari registrati » sono inserite le seguenti: « nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia » e dopo le parole: « del destinatario registrato » sono inserite le seguenti: « ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia »;

e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Depositi fiscali di prodotti energetici*) — 1. Il regime del deposito fiscale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;

b) per gli impianti petrolchimici.

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia

stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata

nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

12. L'Agenzia verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.

13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l'installazione di strumenti e ap-

parecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.

15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.

17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al *coke* (codice NC 2704) ».

2. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal medesimo comma 1, lettera *e*), hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione ».

4. In attuazione di quanto disposto dal comma 3, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

7. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 6 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

ART. 68.

(Imposta sul reddito d'impresa e razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: « non residenti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo »;

b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

« ART. 55-bis. — *(Imposta sul reddito d'impresa)* — 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzio-

nalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta »;

c) all'articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzioni per le società a ristretta base proprietaria »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-*bis*. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-*bis* si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo ».

2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-*bis*.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica »;

b) all'articolo 88, comma 4-*ter*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico »;

c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Le di-

sposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: « Alle perdite fiscali » sono inserite le seguenti: « , agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: « le perdite fiscali » sono inserite le seguenti: « , l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ».

4. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 »;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendi-

mento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 4 del presente articolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

7. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 4.

ART. 69.

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 ».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

3. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in

materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 3, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 8.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

8. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'im-

posta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

11. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.

ART. 70.

(Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegna-

zioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

ART. 71.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta).

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « rescissione e simili » sono inserite le seguenti: « o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese »;

b) al comma 8, le parole: « ai commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2, 3 e 5 »;

c) al comma 12, alinea, le parole: « Ai fini del comma 4, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini del comma 2 »;

d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

ART. 72.

(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1° luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.

3. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17

settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

5. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

6. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di *global system for mobile communications* (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 3 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.

7. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 3, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.

8. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dal presente articolo sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Mi-

nistero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

ART. 73.

(Gara Superenalotto).

1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un

unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;

e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di

gioco secondo *standard* qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;

h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera *g)* e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera *e)*.

2. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ULTERIORI

ART. 74.

(Interventi diversi).

1. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fonda-

zioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

3. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

5. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,

n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto delle procedure per il trasferimento di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 8.3 è inserito il seguente:

«8.3-bis. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità con le quali, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso fino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del piano approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 marzo 2014, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma ».

7. Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

8. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 7 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

9. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 9.

11. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022*, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di *Ryder Cup Europe LLP* la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le

modalità di operatività della garanzia dello Stato.

12. La Federazione italiana golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da un'analisi rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al comma 11.

13. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« *13-bis.* Il Fondo può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico, della società CONI servizi Spa, ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione o allo svolgimento di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13 ».

14. Al fine di sostenere il progetto di localizzazione, nell'area della Manifattura tabacchi di Bologna, del Centro dati dell'organismo internazionale « Centro europeo di previsioni a medio termine – *European centre for medium weather forecast* », è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la realizzazione delle necessarie infrastrutture a cura della regione Emilia-Romagna, nonché per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite alla regione Emilia-Romagna le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal presente comma.

15. Al fine di riorganizzare le soprintendenze speciali di Roma e di Pompei e di adeguarle ai nuovi *standard* in materia di

musei e di luoghi della cultura di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 gennaio 2017 ».

16. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

17. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui al medesimo comma 16 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 16, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di succes-

siva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società ANAS Spa.

19. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi compresi nel piano di cui al comma 18, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

20. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 18.

21. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione

Veneto. Tali ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

22. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 18 e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

23. Per le finalità di cui al comma 16, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

24. Per le medesime finalità di cui al comma 16, l'amministratore delegato della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

25. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 24, il commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma 24, può avvalersi delle strutture della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

26. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 24, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di cia-

scun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa.

27. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 26 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21.

28. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 16 e 24, al termine dell'incarico commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

29. Per le medesime finalità di cui al comma 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori di cui al comma 21, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

30. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 29, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 35 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad acta*. Il piano è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comitato medesimo.

31. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21.

32. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione Veneto.

33. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 29, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e

per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

34. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al commissario *ad acta* i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

35. Per le finalità di cui al comma 29, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

36. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di lo-

cazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica ».

ART. 75.

(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento eu-

ropei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

2. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

ART. 76.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. L'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso che:

a) le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e di qualsiasi onere o passività a carico del Fondo di risol-

zione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo schema di risoluzione adottato;

b) la Banca d'Italia può stabilire che il pagamento dell'importo da essa determinato a titolo di contribuzioni aggiuntive, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, sia effettuato al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui alla lettera a) entro un arco temporale stabilito dalla stessa Banca d'Italia, e comunque non oltre i cinque anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni aggiuntive medesime;

c) il differimento di pagamento ai sensi della lettera b) può essere disposto anche per le contribuzioni aggiuntive eventualmente richieste per l'anno 2016 in eccesso al limite di cui al primo periodo del comma 848.

ART. 77.

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile).

1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del

Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 1.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 1, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

ART. 78.

(Scuole paritarie e materne).

1. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti ».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 400 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, ».

3. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019/2020 ».

4. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO XI

FONDI ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 79.

(Fondo per l'Africa).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con

una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

ART. 80.

(Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco).

1. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante *leasing* finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.

ART. 81.

(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili).

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

ART. 82.

(Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017. Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge.

ART. 83.

(Incremento del limite annuale delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea).

1. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 500 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 1 miliardo di euro all'anno ».

ART. 84.

(Immigrazione).

1. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziare nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

ART. 85.

(Eliminazione degli aumenti delle accise e dell'IVA per l'anno 2017).

1. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 »;

b) alla lettera b), le parole: « di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 ».

2. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

ART. 86.

(Collaborazione volontaria).

1. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

2. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle

Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva.

3. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 2 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

ART. 87.

(Fondi speciali).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

ART. 88.

(Stato di previsione dell'entrata).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a im-

poste, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 89.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinqüies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettiva-

mente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei

membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum*, dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e re-

pressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento

degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale » e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

ART. 90.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

ART. 91.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

ART. 92.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

ART. 93.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai

sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2017, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 94.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

ART. 95.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei

diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previ-

sione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

ART. 96.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 97.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per

l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2017, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 98.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del

codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 56;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 63;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 22;
- 3) Aeronautica n. 13;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 98;
- 2) Marina n. 18;
- 3) Aeronautica n. 25;
- 4) Carabinieri n. 10.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2017, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 290;
- 3) Aeronautica n. 245;
- 4) Carabinieri n. 105.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:

- 1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 306;

3) Aeronautica n. 286.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 195;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » ed ai programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario

2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

ART. 99.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occor-

renti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionaliz-

zazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 100.

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo » e nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2017, il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

ART. 101.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

ART. 102.

(Totale generale della spesa).

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.090.855.808, in euro 840.498.417.456 e in euro 846.359.667.483 in termini di competenza, nonché in euro 879.762.247.370, in euro 846.277.634.985 e in euro 850.518.550.544 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.

ART. 103.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 104.

(Disposizioni diverse).

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli

previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di

cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2016. L'utilizzazione delle risorse è subordinata

alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

ART. 105.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-38.601	-27.249	-8.628
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	293.097	254.485	249.527
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-102.627	-77.490	-57.246
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	356.551	304.132	297.551
(*) Il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a -2,3% del PIL nel 2017.			
(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato A
(Articolo 3, comma 2)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello « Industria 4.0 »

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime,

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,

macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni *set* di sensori e adattività alle derive di processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B
(Articolo 3, comma 3)

Beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali « Industria 4.0 »

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/*fieldbus*, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *wearable device*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di *test* e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Allegato C
(Articolo 25, comma 14, lettera d))

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Allegato D
(Articolo 26, comma 1, lettera a))

« Tabella A

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – Anni dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

»

Allegato E
(Articolo 30, comma 1, lettera d))

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

TABELLE

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.924.319	189.337.319	174.067.319
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.000.000	4.000.000	4.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.300.952	10.871.794	10.871.794
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	55.981.299	65.979.719	75.979.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.470.500	10.470.500	8.470.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	5.000.000	10.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	11.359.860	11.559.860	11.559.860
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	212.036.930	332.219.192	329.949.192
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	—	—	—
DI CUI LIMITE IMPEGNO	—	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	282.100.000	278.100.000	278.100.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.748.000	80.748.000	50.748.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	13.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	478.601.000	574.601.000	584.601.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	—	—	—
DI CUI LIMITE IMPEGNO	—	—	—

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

PAGINA BIANCA

**A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2017 - 2019**

PAGINA BIANCA

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2017 - 2019 (in Euro)			
	2017	2018	2019
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	493.170.800.000	514.975.930.000	527.183.800.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	72.312.686.430	68.534.262.100	67.149.964.944
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
TOTALE ENTRATE FINALI	567.994.132.430	586.013.797.100	596.832.557.944
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	293.096.723.378	254.484.620.356	249.527.109.539
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	861.090.855.808	840.498.417.456	846.359.667.483
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	565.563.285.787	566.530.859.352	564.310.233.733
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.031.922.315	46.732.028.840	41.149.954.231
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.595.957.000	2.533.117.000	2.803.117.000
TOTALE SPESE FINALI	606.595.208.102	613.262.888.192	605.460.187.964
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	254.495.647.706	227.235.529.264	240.899.479.519
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	861.090.855.808	840.498.417.456	846.359.667.483
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	565.483.486.430	583.510.192.100	594.333.764.944
SPESE CORRENTI (-)	565.563.285.787	566.530.859.352	564.310.233.733
RISPARMIO PUBBLICO	-79.799.357	16.979.332.748	30.023.531.211
TOTALE ENTRATE FINALI	567.994.132.430	586.013.797.100	596.832.557.944
TOTALE SPESE FINALI (-)	606.595.208.102	613.262.888.192	605.460.187.964
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-38.601.075.672	-27.249.091.092	-8.627.630.020
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	566.648.996.430	584.659.707.100	595.471.279.944
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	603.999.251.102	610.729.771.192	602.657.070.964
INDEBITAMENTO NETTO	-37.350.254.672	-26.070.064.092	-7.185.791.020
TOTALE ENTRATE FINALI	567.994.132.430	586.013.797.100	596.832.557.944
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	861.090.855.808	840.498.417.456	846.359.667.483
RICORSO AL MERCATO	-293.096.723.378	-254.484.620.356	-249.527.109.539

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTI					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
ECONOMIA E FINANZE	2017	23.145.928.047	199.890.992.124	24.458.026.600		79.988.104.674	327.483.051.445
	2018	23.129.379.991	199.219.173.586	23.824.396.567		79.348.946.307	325.521.896.451
	2019	23.098.823.836	199.025.448.223	23.772.122.800		77.529.918.606	323.426.313.465
SVILUPPO ECONOMICO	2017	183.996.037	287.903.919	12.905.478		40.111.085	524.916.519
	2018	181.638.540	284.118.602	14.055.578		29.450.452	509.263.172
	2019	177.653.077	284.326.224	13.905.478		18.360.035	494.244.814
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	124.752.362	122.803.153.680	326.267.694		<<	123.254.173.736
	2018	124.483.098	126.053.967.730	322.633.025		<<	126.501.083.853
	2019	124.599.371	126.072.923.556	327.633.082		<<	126.525.156.009
GIUSTIZIA	2017	6.768.622.312	879.277.638	164.917.285		<<	7.812.817.235
	2018	6.753.045.789	893.827.528	165.969.836		<<	7.812.843.153
	2019	6.785.134.301	899.086.044	166.076.114		<<	7.850.296.459
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	861.481.172	1.706.180.281	30.151.908		<<	2.597.813.361
	2018	857.380.216	1.630.748.367	40.023.276		<<	2.528.151.859
	2019	853.923.562	1.624.488.576	60.082.512		<<	2.538.494.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	44.899.804.186	8.130.375.976	672.485.760		6.442.153	53.709.108.075
	2018	44.992.902.837	8.390.708.475	674.811.357		5.505.516	54.063.928.185
	2019	45.045.676.585	8.405.062.325	737.096.060		4.865.827	54.192.700.797
INTERNO	2017	9.738.692.963	10.598.493.536	140.168.623		<<	20.477.355.122
	2018	9.679.456.748	10.293.381.722	139.995.237		<<	20.112.833.707
	2019	9.587.851.219	10.272.013.664	142.771.059		<<	20.002.635.942
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	88.328.510	236.741.494	4.034.856		2.314.398	331.419.258
	2018	87.904.825	234.849.102	3.910.052		2.709.314	329.373.293
	2019	87.536.014	234.593.394	4.260.520		2.549.104	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.123.309.106	5.700.654.742	19.940.513		<<	6.843.904.361
	2018	1.117.074.352	6.030.695.489	19.659.656		<<	7.167.429.497
	2019	1.124.820.960	5.916.864.474	19.789.204		<<	7.061.474.638
DIFESA	2017	16.993.396.966	232.068.508	798.778.067		<<	18.024.243.541
	2018	16.798.457.024	231.469.216	795.960.860		<<	17.825.887.100
	2019	16.727.676.709	232.091.826	790.217.067		<<	17.749.985.602
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	94.511.341	470.064.380	6.873.118		<<	571.448.839
	2018	93.283.465	459.796.011	6.871.739		<<	559.951.215
	2019	92.652.729	458.012.202	7.299.099		<<	557.964.030
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	817.761.175	761.772.779	35.907.971		<<	1.615.441.925
	2018	796.583.291	460.075.584	35.760.071		<<	1.292.418.946
	2019	780.782.182	457.690.028	35.807.971		<<	1.274.280.181
SALUTE	2017	191.351.249	2.121.524.784	4.716.337		<<	2.317.592.370
	2018	189.908.420	2.111.040.239	4.850.262		<<	2.305.798.921
	2019	188.962.139	2.113.919.638	4.866.337		<<	2.307.748.114
TOTALE	2017	105.031.935.426	353.819.203.841	26.675.174.210		80.036.972.310	565.563.285.787
	2018	104.801.498.596	356.293.851.651	26.048.897.516		79.386.611.589	566.530.859.352
	2019	104.676.092.684	355.996.520.174	26.081.927.303		77.555.693.572	564.310.233.733

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 (in euro)										
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE						
ECONOMIA E FINANZE	2017	16.826.117.736	756.097.938	6.679.213.791	24.261.429.465	351.744.480.910	254.130.777.230	605.875.258.140		
	2018	21.450.940.641	726.097.938	8.179.771.833	30.356.810.412	355.878.706.863	226.862.272.576	582.740.979.439		
	2019	17.405.041.271	700.097.938	8.710.939.501	26.816.078.710	350.242.392.175	240.619.295.880	590.861.688.055		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	3.815.281.865	<<	4.227.582	3.819.509.447	4.344.425.966	269.799.581	4.614.225.547		
	2018	3.054.078.011	<<	41.468.000	3.095.546.011	3.604.809.183	280.460.214	3.885.269.397		
	2019	2.692.589.381	<<	41.468.000	2.734.057.381	3.228.302.195	191.550.630	3.419.852.825		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	29.551.512	<<	<<	29.551.512	123.283.725.248	<<	123.283.725.248		
	2018	29.459.064	<<	<<	29.459.064	126.530.542.917	<<	126.530.542.917		
	2019	29.371.324	<<	<<	29.371.324	126.554.527.333	<<	126.554.527.333		
GIUSTIZIA	2017	119.405.576	<<	<<	119.405.576	7.932.222.811	<<	7.932.222.811		
	2018	118.889.943	<<	<<	118.889.943	7.931.733.096	<<	7.931.733.096		
	2019	124.230.964	<<	<<	124.230.964	7.974.527.423	<<	7.974.527.423		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	9.358.055	<<	<<	9.358.055	2.607.171.416	<<	2.607.171.416		
	2018	9.350.725	<<	<<	9.350.725	2.537.502.584	<<	2.537.502.584		
	2019	9.410.695	<<	<<	9.410.695	2.547.905.345	<<	2.547.905.345		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.419.607.860	<<	<<	2.419.607.860	56.128.715.935	23.068.217	56.151.784.152		
	2018	2.472.824.767	<<	<<	2.472.824.767	56.536.752.952	17.627.819	56.554.380.771		
	2019	2.624.957.322	<<	<<	2.624.957.322	56.817.658.119	17.970.892	56.835.629.011		
INTERNO	2017	341.097.124	200.000.000	<<	541.097.124	21.018.452.246	15.594.622	21.034.046.868		
	2018	325.236.459	200.000.000	<<	525.236.459	20.638.070.166	16.446.048	20.654.516.214		
	2019	297.174.296	200.000.000	<<	497.174.296	20.499.810.238	17.267.231	20.517.077.469		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	280.891.263	<<	25.227.042	306.118.305	637.537.563	10.836.202	648.373.765		
	2018	329.767.542	<<	25.227.042	354.994.584	684.367.877	11.193.385	695.561.262		
	2019	283.081.568	<<	25.227.042	308.308.610	637.247.642	11.563.921	648.811.563		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	5.233.635.768	<<	1.310.872.271	6.544.508.039	13.388.412.400	<<	13.388.412.400		
	2018	5.760.922.325	<<	1.202.989.223	6.963.911.548	14.131.341.045	<<	14.131.341.045		
	2019	4.125.641.042	<<	1.085.491.823	5.211.132.865	12.272.607.503	<<	12.272.607.503		
DIFESA	2017	2.243.904.670	<<	<<	2.243.904.670	20.268.148.211	<<	20.268.148.211		
	2018	2.234.930.228	<<	<<	2.234.930.228	20.060.817.328	<<	20.060.817.328		
	2019	2.276.300.684	<<	<<	2.276.300.684	20.026.286.286	<<	20.026.286.286		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	249.614.467	25.108.000	3.007.554	277.730.021	849.178.860	<<	849.178.860		
	2018	120.290.432	25.108.000	<<	145.398.432	705.349.647	<<	705.349.647		
	2019	102.691.167	<<	<<	102.691.167	660.655.197	<<	660.655.197		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	446.377.018	<<	<<	446.377.018	2.061.818.943	45.571.854	2.107.390.797		
	2018	411.641.369	<<	<<	411.641.369	1.704.060.315	47.529.222	1.751.589.537		
	2019	402.914.990	<<	<<	402.914.990	1.677.195.171	41.830.965	1.719.026.136		
SALUTE	2017	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.330.917.593	<<	2.330.917.593		
	2018	13.035.298	<<	<<	13.035.298	2.318.834.219	<<	2.318.834.219		
	2019	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.321.073.337	<<	2.321.073.337		
TOTALE	2017	32.028.168.137	981.205.938	8.022.548.240	41.031.922.315	606.595.208.102	254.495.647.706	861.090.855.808		
	2018	36.331.366.804	951.205.938	9.449.456.098	46.732.028.840	613.262.888.192	227.235.529.264	840.498.417.456		
	2019	30.386.729.927	900.097.938	9.863.126.366	41.149.954.231	605.460.187.964	240.899.479.519	846.359.667.483		

999/642/1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 (in euro)												ALLEGATO A	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	2017	1.060.630.315	2.226.465.528	16.987.332.887	159.684.728	2.847.678.044	8.786.852.264	3.733.985.950	2.500.000	22.823.074.024	605.875.258.139		
	2018	158.814.542	2.333.921.519	21.059.211.494	7.167.000	2.798.263.464	8.725.998.818	3.610.599.295	5.000.000	22.552.285.789	582.740.979.438		
	2019	160.630.315	2.316.920.045	17.154.676.274	7.177.000	2.717.408.361	7.580.042.110	3.551.494.278	6.900.000	22.382.870.978	590.861.688.054		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	<<	<<	4.491.456.105	48.094.386	<<	<<	74.675.055	<<	<<	4.614.225.546		
	2018	<<	<<	3.764.843.048	47.290.666	<<	<<	73.135.682	<<	<<	3.885.269.396		
	2019	<<	<<	3.300.750.175	45.980.234	<<	<<	73.122.415	<<	<<	3.419.852.824		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	24.305.298.012	<<	<<	<<	<<	<<	98.978.427.235	123.283.725.247		
	2018	<<	<<	20.874.720.905	<<	<<	<<	<<	<<	105.655.822.011	126.530.542.916		
	2019	<<	<<	17.006.181.641	<<	<<	<<	<<	<<	109.548.345.691	126.554.527.332		
GIUSTIZIA	2017	<<	7.931.492.811	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	7.932.222.811		
	2018	<<	7.931.506.755	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	7.931.733.096		
	2019	<<	7.974.297.423	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.974.527.423		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	2.607.171.416	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.607.171.416		
	2018	2.537.502.584	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.537.502.584		
	2019	2.547.905.345	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.547.905.345		
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.283.799.540	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.867.979.687	<<	56.151.784.152		
	2018	2.248.075.654	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	54.306.300.270	<<	56.554.380.771		
	2019	2.335.464.459	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.500.159.627	<<	56.835.629.011		
INTERNO	2017	9.093.336.348	4.272.185	246.648.020	5.048.543	<<	<<	1.737.552	235.000.000	2.100.788.612	21.034.046.867		
	2018	9.113.267.548	4.253.629	246.648.020	5.047.771	<<	<<	1.779.339	235.000.000	1.734.054.058	20.654.516.213		
	2019	9.066.621.276	4.605.929	246.648.020	5.048.543	<<	<<	1.786.571	235.000.000	1.731.788.875	20.517.077.469		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<	<<	<<	623.917.260	24.456.505	<<	<<	<<	<<	648.373.765		
	2018	<<	<<	<<	677.089.048	18.472.214	<<	<<	<<	<<	695.561.262		
	2019	<<	<<	<<	630.737.123	18.074.440	<<	<<	<<	<<	648.811.563		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	165.010.563	<<	756.806.810	10.362.431.967	1.846.736.169	22.575.992	21.557.811	484	36.043.562	13.388.412.399		
	2018	157.844.266	<<	779.306.775	11.443.983.749	1.615.705.138	22.575.992	21.041.354	484	45.380.124	14.131.341.044		
	2019	147.596.620	<<	776.682.231	9.988.627.793	1.253.241.750	22.575.992	16.524.897	484	46.113.559	12.272.607.503		
DIFESA	2017	103.316.035	16.567.553.078	3.446.484.817	6.108.473	24.460.513	<<	<<	<<	40.940.000	20.268.148.210		
	2018	103.295.268	16.398.541.887	3.409.266.882	6.050.270	24.071.355	<<	<<	<<	40.610.000	20.060.817.327		
	2019	103.315.321	16.369.847.777	3.403.310.808	6.068.654	24.460.513	<<	<<	<<	40.590.000	20.026.286.285		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<	<<	848.238.735	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	849.178.860		
	2018	<<	<<	704.412.831	<<	<<	<<	<<	<<	936.816	705.349.647		
	2019	<<	<<	659.715.072	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	660.655.197		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	46.571.854	<<	45.599.171	826.662	<<	<<	2.014.392.531	<<	579	2.107.390.797		
	2018	48.529.222	<<	42.407.387	825.283	<<	<<	1.659.827.076	<<	569	1.751.589.537		
	2019	42.830.965	<<	42.999.170	826.662	<<	<<	1.632.368.760	<<	579	1.719.026.136		
SALUTE	2017	19.563.669	<<	11.676.047	<<	<<	1.840.549.245	<<	<<	459.128.632	2.330.917.593		
	2018	19.563.669	<<	11.702.010	<<	<<	1.828.433.874	<<	<<	459.134.666	2.318.834.219		
	2019	19.563.669	<<	11.646.095	<<	<<	1.830.624.941	<<	<<	459.238.632	2.321.073.337		
TOTALE	2017	561.565.823.824	17.632.455.578	23.720.141.620	57.293.118.295	1.094.105.914	4.743.331.231	10.649.977.501	54.105.480.171	124.440.072.769	861.090.855.802		
	2018	535.717.795.728	16.561.610.058	23.780.169.789	58.142.282.551	861.904.595	4.456.512.171	10.577.008.684	54.546.300.754	130.488.450.374	840.498.417.450		
	2019	549.246.866.348	16.535.084.021	23.708.434.857	48.405.671.724	789.706.951	4.013.185.064	9.433.243.043	54.742.060.111	134.210.118.439	846.359.667.479		

RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO A/1		
		(in euro)							
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.611.364.679	5.750.832.087	265.016.497	112.729.445.436	11.130.429.667	5.215.040.176		
	2018	18.022.864.289	5.730.014.539	261.723.481	111.650.805.300	11.108.381.468	4.779.920.129		
	2019	17.965.600.248	5.721.500.949	259.210.932	111.100.042.581	11.013.136.037	4.533.346.152		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	141.972.166	44.705.713	8.366.904	110.723.099	53.190.800	76.620.780		
	2018	141.049.423	43.165.071	8.271.869	109.950.716	53.115.187	74.021.406		
	2019	138.724.497	41.700.737	8.153.444	109.942.389	53.190.800	74.061.941		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	60.669.423	25.665.327	2.929.475	122.518.965.415	291.634.383	187.722		
	2018	60.545.746	25.605.787	2.918.050	125.769.776.579	291.552.864	187.722		
	2019	60.468.843	25.800.568	2.913.111	125.788.657.477	291.634.383	187.722		
GIUSTIZIA	2017	5.350.154.687	1.614.552.642	337.852.597	39.325.584	212.762.151	<<		
	2018	5.339.412.343	1.625.505.971	337.110.718	40.148.112	211.107.135	<<		
	2019	5.344.093.317	1.655.681.897	337.341.228	40.148.112	213.462.844	<<		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	719.318.099	114.620.700	13.088.497	429.287.549	19.458.162	<<		
	2018	716.618.395	113.277.835	12.917.129	549.044.296	18.421.890	<<		
	2019	715.300.118	114.465.950	9.650.274	549.275.279	17.560.729	<<		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	40.733.777.256	1.495.023.299	2.625.370.593	7.528.218.505	35.935.850	620.955.089		
	2018	40.983.117.759	1.339.566.722	2.625.540.847	7.823.271.114	35.594.813	586.233.093		
	2019	41.022.046.210	1.353.257.807	2.625.339.530	7.838.304.854	25.685.850	595.805.089		
INTERNO	2017	7.829.223.857	1.426.230.055	484.483.695	8.904.664.791	1.676.887.752	4.627.385		
	2018	7.789.513.518	1.411.717.414	482.168.977	8.924.476.362	1.357.923.334	4.627.385		
	2019	7.741.402.702	1.373.872.553	478.506.509	8.903.584.392	1.358.360.911	4.627.385		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	64.254.917	110.680.344	3.958.468	138.548.276	<<	3.021.082		
	2018	63.922.067	109.686.451	3.938.107	137.454.693	<<	3.021.082		
	2019	63.748.910	110.122.970	3.927.427	137.363.959	<<	2.623.308		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	836.467.776	258.139.849	51.941.322	5.074.709.472	<<	593.570.876		
	2018	832.775.219	256.861.197	50.213.354	5.266.820.820	<<	732.110.024		
	2019	832.731.686	262.679.934	50.114.327	5.264.693.062	<<	620.206.672		
DIFESA	2017	15.715.525.749	852.640.196	947.432.623	47.629.683	42.722.867	<<		
	2018	15.565.403.498	811.186.392	940.573.487	48.286.595	42.358.387	<<		
	2019	15.505.665.903	798.730.106	936.355.105	48.794.407	42.387.658	<<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	72.135.694	54.362.974	4.198.086	291.539.442	1.891.765	146.269.635		
	2018	71.201.145	53.999.150	4.134.376	282.499.416	1.861.668	145.204.522		
	2019	70.397.124	54.455.024	4.081.716	283.860.163	1.891.765	142.226.995		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	662.218.266	146.952.332	40.660.229	352.873.829	343.682.170	55.931.423		
	2018	649.658.912	139.081.382	39.839.113	345.054.828	52.486.620	55.246.990		
	2019	634.790.175	139.520.720	38.865.942	346.494.703	49.656.170	55.931.423		
SALUTE	2017	116.418.762	89.192.741	6.014.148	1.532.628.265	553.654.154	<<		
	2018	115.021.130	84.507.415	5.931.314	1.527.000.419	553.654.869	<<		
	2019	114.041.210	88.867.364	5.867.967	1.525.523.119	553.764.154	<<		
TOTALE	2017	89.913.501.331	11.983.598.259	4.791.313.134	259.698.559.346	14.362.249.721	6.716.224.168		
	2018	90.351.103.444	11.744.175.326	4.775.280.822	262.474.589.250	13.726.458.235	6.380.572.353		
	2019	90.229.010.943	11.740.656.579	4.760.327.512	261.936.684.497	13.620.731.301	6.029.016.687		

999/ 644/ 1

999/ 644/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019									
(in euro)									
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.800.000.000	79.199.522.455	69.309.415.554	1.021.000.000	7.384.780.689	327.483.051.445		
	2018	18.900.000.000	78.620.374.031	69.091.615.554	1.105.005.000	6.184.989.824	325.521.886.451		
	2019	19.600.000.000	76.776.423.875	69.085.400.554	1.105.005.000	6.170.442.932	323.426.313.465		
	2017	<<	40.111.085	<<	<<	3.086.131	524.916.519		
	2018	<<	29.450.452	<<	<<	4.283.043	509.263.172		
SVILUPPO ECONOMICO	2019	<<	18.300.035	<<	<<	4.086.130	494.244.814		
	2017	<<	<<	42.000.000	<<	312.121.991	123.254.173.736		
	2018	<<	<<	42.000.000	<<	308.497.105	126.501.083.853		
	2019	<<	<<	42.000.000	<<	313.483.905	126.525.156.009		
	2017	<<	942.084	<<	<<	257.227.490	7.812.817.235		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2018	<<	942.084	<<	<<	258.616.790	7.812.843.153		
	2019	<<	942.084	<<	<<	258.626.977	7.850.296.459		
	2017	<<	<<	<<	<<	22.189.769	2.597.813.361		
	2018	<<	<<	<<	<<	32.189.652	2.528.151.859		
	2019	<<	<<	<<	<<	52.189.771	2.538.494.650		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	<<	6.442.153	<<	<<	662.097.937	53.709.108.075		
	2018	<<	5.505.516	<<	<<	663.823.534	54.063.928.185		
	2019	<<	4.865.827	<<	<<	726.108.237	54.192.700.797		
	2017	<<	25.308.166	59.093.457	<<	54.902.285	20.477.355.122		
	2018	<<	24.456.738	58.854.812	<<	47.161.815	20.112.833.707		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2019	<<	23.703.424	59.093.457	<<	47.546.494	20.002.635.942		
	2017	<<	2.314.398	<<	<<	12.179	331.419.258		
	2018	<<	2.709.314	<<	<<	11.985	329.373.293		
	2019	<<	2.549.104	<<	<<	12.179	328.939.032		
	2017	<<	208.900	5.618.697	<<	22.010.872	6.843.904.361		
INTERNO	2018	<<	208.900	5.538.215	<<	21.665.171	7.167.429.497		
	2019	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	7.061.474.638		
	2017	<<	583.000	205.000.000	<<	47.421.787	18.024.243.541		
	2018	<<	583.000	205.000.000	<<	47.209.408	17.825.887.100		
	2019	<<	483.000	205.000.000	<<	47.281.787	17.749.985.602		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<	<<	<<	<<	627.142	571.448.839		
	2018	<<	<<	<<	<<	626.837	559.951.215		
	2019	<<	<<	<<	<<	627.142	557.964.030		
	2017	<<	11.793.506	1.549	<<	1.328.621	1.615.441.925		
	2018	<<	9.836.135	1.548	<<	1.213.418	1.292.418.946		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2019	<<	7.790.881	1.548	<<	1.228.619	1.274.280.181		
	2017	<<	<<	<<	<<	79.063	2.317.592.370		
	2018	<<	<<	<<	<<	78.537	2.305.798.921		
	2019	<<	<<	<<	<<	79.063	2.307.748.114		
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
DIFESA	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
SALUTE	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
TOTALE	2017	17.800.000.000	79.287.225.747	69.621.129.257	1.021.000.000	8.767.885.956	565.563.285.787		
	2018	18.900.000.000	78.694.066.170	69.403.010.129	1.105.005.000	7.570.367.119	566.530.859.352		
	2019	19.600.000.000	76.835.327.130	69.397.114.256	1.105.005.000	7.645.707.999	564.310.233.733		

999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019											
(in euro)											
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2017	2.351.056.261	11.293.325.809	4.957.215.319	71.500.000	226.115.141	3.235.259.935	2.126.957.000	24.261.429.465		
	2018	3.708.189.871	12.673.852.966	8.349.641.260	1.500.000	190.340.141	3.168.169.174	2.265.117.000	30.356.810.412		
	2019	4.032.926.130	10.775.792.312	6.127.066.260	71.500.000	164.340.141	3.049.936.867	2.595.117.000	26.816.078.710		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	10.872.872	303.820.354	3.233.588.639	<<	<<	4.227.582	267.000.000	3.819.509.447		
	2018	7.903.626	152.642.319	2.826.532.066	<<	<<	41.468.000	67.000.000	3.095.546.011		
	2019	7.907.454	153.751.145	2.523.930.782	<<	<<	41.468.000	7.000.000	2.734.057.381		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	4.798.645	24.752.867	<<	<<	<<	<<	<<	29.551.512		
	2018	4.798.645	24.660.419	<<	<<	<<	<<	<<	29.459.064		
	2019	4.798.645	24.572.679	<<	<<	<<	<<	<<	29.371.324		
GIUSTIZIA	2017	119.405.576	<<	<<	<<	<<	<<	<<	119.405.576		
	2018	118.889.943	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.889.943		
	2019	124.230.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.230.964		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	9.358.055	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.358.055		
	2018	9.350.725	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.350.725		
	2019	9.410.695	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.410.695		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	26.308.145	2.190.932.626	8.520.456	5.000.000	186.846.633	<<	2.000.000	2.419.607.860		
	2018	26.308.145	2.240.449.533	8.220.456	5.000.000	191.846.633	<<	1.000.000	2.472.824.767		
	2019	26.308.145	2.397.962.823	8.220.456	5.000.000	186.465.898	<<	1.000.000	2.624.957.322		
INTERNO	2017	324.360.691	16.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	541.097.124		
	2018	308.500.291	16.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	525.236.459		
	2019	280.438.128	16.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	497.174.296		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	49.339.149	256.321.451	<<	<<	<<	457.705	<<	306.118.305		
	2018	73.292.019	306.795.870	<<	<<	<<	457.705	<<	354.994.584		
	2019	31.723.009	276.127.896	<<	<<	<<	457.705	<<	308.308.610		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	415.079.760	3.387.079.384	885.914.568	10.231.756	117.388	1.846.085.183	<<	6.544.508.039		
	2018	453.347.278	3.220.185.553	621.871.726	9.328.299	117.388	2.659.061.304	<<	6.963.911.548		
	2019	709.595.258	2.805.227.472	495.656.425	6.205.323	117.388	1.194.330.999	<<	5.211.132.865		
DIFESA	2017	2.188.989.053	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.243.904.670		
	2018	2.180.014.611	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.234.930.228		
	2019	2.221.385.067	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.276.300.684		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	83.551.296	56.050.730	135.120.441	<<	<<	3.007.554	<<	277.730.021		
	2018	73.292.019	42.031.474	30.074.939	<<	<<	<<	<<	145.398.432		
	2019	59.945.380	33.033.346	9.712.441	<<	<<	<<	<<	102.691.167		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	292.137.160	8.722.443	128.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	446.377.018		
	2018	282.416.217	8.722.443	103.728.620	16.774.089	<<	<<	<<	411.641.369		
	2019	284.891.892	7.505.683	93.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	402.914.990		
SALUTE	2017	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223		
	2018	377.248	12.611.245	<<	<<	<<	46.805	<<	13.035.298		
	2019	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223		
TOTALE	2017	5.875.633.911	17.550.643.267	9.349.102.749	103.520.462	467.980.162	5.089.084.764	2.595.957.000	41.031.922.315		
	2018	7.221.129.628	18.698.687.990	11.940.069.067	32.617.005	437.205.162	5.869.202.988	2.533.117.000	46.732.028.840		
	2019	7.793.938.015	16.503.610.694	9.258.329.690	99.494.029	405.824.427	4.285.640.376	2.803.117.000	41.149.954.231		

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/2	
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019					
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI					
(in euro)				2017	2018
				2017	2019
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA I	-	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO		264.708.000.000	264.055.300.000
CATEGORIA II	-	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI		168.332.800.000	199.959.500.000
CATEGORIA III	-	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE		34.884.000.000	37.133.000.000
CATEGORIA IV	-	MONOPOLI		11.055.000.000	11.692.000.000
CATEGORIA V	-	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO		14.191.000.000	14.344.000.000
TOTALE				493.170.800.000	527.183.800.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
CATEGORIA VI	-	PROVENTI SPECIALI		978.107.822	920.807.822
CATEGORIA VII	-	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI		29.242.627.915	24.989.692.390
CATEGORIA VIII	-	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		312.100.000	311.100.000
CATEGORIA IX	-	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI		1.315.000.000	1.315.000.000
CATEGORIA X	-	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO		4.769.453.626	4.722.967.537
CATEGORIA XI	-	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		32.790.007.370	31.885.007.498
CATEGORIA XII	-	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		2.905.389.697	3.005.389.697
TOTALE				72.312.686.430	67.149.964.944
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XIII	-	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI		144.510.000	32.510.000
CATEGORIA XIV	-	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI		1.021.000.000	1.105.005.000
CATEGORIA XV	-	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO		1.345.136.000	1.361.278.000
TOTALE				2.510.646.000	2.498.793.000
TOTALE ENTRATE FINALI				567.994.132.430	596.832.557.944

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/3	
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019					
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI					
(in euro)				2017	2018
TITOLO I - SPESE CORRENTI				2019	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				89.913.501.331	90.351.103.444
CONSUMI INTERMEDI				11.983.598.259	11.744.175.326
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				4.791.313.134	4.775.280.822
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				259.698.559.346	262.474.589.250
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				14.362.249.721	13.726.458.235
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				6.716.224.168	6.380.572.353
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				1.600.598.868	1.406.231.504
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA				17.800.000.000	18.900.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE				79.287.225.747	78.694.066.170
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE				69.621.129.257	69.403.010.129
AMMORTAMENTI				1.021.000.000	1.105.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI				8.767.885.956	7.570.367.119
TOTALE				565.563.285.787	566.530.859.352

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019						
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI						
(in euro)				2017	2018	2019
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI				5.875.633.911	7.221.129.628	7.793.938.015
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				17.550.643.267	18.698.687.990	16.503.610.694
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE				9.349.102.749	11.940.069.067	9.258.329.690
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				103.520.462	32.617.005	99.494.029
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO				467.980.162	437.205.162	405.824.427
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				5.089.084.764	5.869.202.988	4.285.640.376
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				2.595.957.000	2.533.117.000	2.803.117.000
TOTALE				41.031.922.315	46.732.028.840	41.149.954.231
TOTALE SPESE FINALI				606.595.208.102	613.262.888.192	605.460.187.964

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

PAGINA BIANCA

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2017 - 2019 (in Euro)			
	2017	2018	2019
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	465.305.800.000	487.857.930.000	500.065.800.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	55.394.640.142	51.784.215.812	50.402.918.656
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
TOTALE ENTRATE FINALI	523.211.086.142	542.145.750.812	552.967.511.656
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	356.551.161.228	304.131.884.173	297.551.038.888
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	879.762.247.370	846.277.634.985	850.518.550.544
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	581.931.117.309	573.991.687.132	569.039.959.925
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	43.906.519.212	45.644.421.310	41.174.013.200
TOTALE SPESE FINALI	625.837.636.521	619.636.108.442	610.213.973.125
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	253.924.610.848	226.641.526.543	240.304.577.419
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	879.762.247.369	846.277.634.985	850.518.550.544
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	520.700.440.142	539.642.145.812	550.468.718.656
SPESE CORRENTI (-)	581.931.117.309	573.991.687.132	569.039.959.925
RISPARMIO PUBBLICO	-61.230.677.167	-34.349.541.320	-18.571.241.269
TOTALE ENTRATE FINALI	523.211.086.142	542.145.750.812	552.967.511.656
TOTALE SPESE FINALI (-)	625.837.636.521	619.636.108.442	610.213.973.125
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-102.626.550.379	-77.490.357.630	-57.246.461.469
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	521.865.950.142	540.791.660.812	551.606.233.656
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	621.771.679.521	617.067.991.442	607.410.856.125
INDEBITAMENTO NETTO	-99.905.729.379	-76.276.330.630	-55.804.622.469
TOTALE ENTRATE FINALI	523.211.086.142	542.145.750.812	552.967.511.656
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	879.762.247.369	846.277.634.985	850.518.550.544
RICORSO AL MERCATO	-356.551.161.227	-304.131.884.173	-297.551.038.888

999/649/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTI					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
ECONOMIA E FINANZE	2017	24.251.985.554	203.683.777.938	31.421.215.085	79.908.452.724	339.265.431.301	
	2018	23.199.545.052	199.681.306.586	30.824.438.067	79.268.669.382	332.973.959.087	
	2019	23.111.197.837	197.462.381.222	29.972.131.075	77.448.086.048	327.993.796.182	
SVILUPPO ECONOMICO	2017	190.209.078	508.081.218	12.905.478	40.111.085	751.306.859	
	2018	181.616.737	283.788.740	14.055.578	29.450.452	508.911.507	
	2019	177.635.626	283.670.099	13.905.478	18.360.035	493.571.238	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	130.132.429	126.251.711.224	325.907.955	<<	126.707.751.608	
	2018	127.091.837	126.271.473.364	322.279.009	<<	126.720.844.210	
	2019	124.584.414	126.543.919.241	327.273.343	<<	126.995.776.998	
GIUSTIZIA	2017	6.886.602.320	1.016.871.817	164.917.285	<<	8.068.391.422	
	2018	6.755.123.824	897.827.528	165.969.836	<<	7.818.921.188	
	2019	6.786.088.357	897.086.044	166.076.114	<<	7.849.250.515	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	867.579.071	1.710.275.677	30.151.908	<<	2.608.006.656	
	2018	857.380.216	1.630.748.367	40.023.276	<<	2.528.151.859	
	2019	853.923.562	1.624.488.576	60.082.512	<<	2.538.494.650	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	45.069.804.187	8.132.375.976	672.485.760	6.854.274	53.881.520.197	
	2018	44.992.902.838	8.390.708.475	674.811.357	5.598.308	54.064.020.978	
	2019	45.045.676.585	8.405.062.325	737.096.060	4.865.827	54.192.700.797	
INTERNO	2017	9.762.974.183	10.404.678.712	140.168.623	<<	20.307.821.518	
	2018	9.703.574.304	9.978.849.231	139.995.237	<<	19.822.418.772	
	2019	9.603.950.576	9.933.133.451	142.632.213	<<	19.679.716.240	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	90.280.790	269.321.270	4.034.856	2.314.398	365.951.314	
	2018	88.051.649	272.618.816	3.910.052	2.709.314	367.289.831	
	2019	87.536.014	234.593.394	4.260.520	2.549.104	328.939.032	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.134.695.613	5.772.544.653	19.940.513	<<	6.927.180.779	
	2018	1.116.694.360	6.033.157.448	19.659.656	<<	7.169.511.464	
	2019	1.127.183.996	5.916.850.223	19.789.204	<<	7.063.823.423	
DIFESA	2017	17.105.334.579	234.068.508	798.778.067	<<	18.138.181.154	
	2018	16.824.123.982	231.469.216	795.960.860	<<	17.851.554.058	
	2019	16.737.379.714	232.091.826	790.217.067	<<	17.759.688.607	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	96.108.459	474.525.449	6.873.118	<<	577.507.026	
	2018	93.874.818	461.071.504	6.871.739	<<	561.818.061	
	2019	93.523.909	457.948.417	7.299.099	<<	558.771.425	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	832.746.122	992.475.687	75.907.971	<<	1.901.129.780	
	2018	797.312.038	460.075.584	35.760.071	<<	1.293.147.693	
	2019	781.829.197	457.690.028	35.807.971	<<	1.275.327.196	
SALUTE	2017	198.985.428	2.227.235.930	4.716.337	<<	2.430.937.695	
	2018	192.753.750	2.113.534.412	4.850.262	<<	2.311.138.424	
	2019	190.649.482	2.114.587.803	4.866.337	<<	2.310.103.622	
TOTALE	2017	106.617.437.813	361.677.944.059	33.678.002.956	79.957.732.481	581.931.117.309	
	2018	104.930.045.405	356.706.629.271	33.048.585.000	79.306.427.456	573.991.687.132	
	2019	104.721.159.269	354.563.502.649	32.281.436.993	77.473.861.014	569.039.959.925	

999/649/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.567.736.994	940.969.910	7.079.213.791	25.587.920.695	364.853.351.996	253.534.619.550	618.387.971.546
	2018	20.815.754.708	726.097.938	7.478.462.494	29.020.315.140	361.994.274.227	226.266.739.872	588.261.014.099
	2019	17.208.682.470	700.097.938	9.108.481.750	27.017.262.158	355.011.058.340	240.024.393.780	595.035.452.120
SVILUPPO ECONOMICO	2017	4.403.289.785	<<	4.227.582	4.407.517.367	5.158.824.226	269.799.581	5.428.623.807
	2018	3.094.204.084	<<	41.468.000	3.135.672.084	3.644.583.591	280.460.214	3.925.043.805
	2019	2.692.595.234	<<	41.468.000	2.734.063.234	3.227.634.472	191.550.630	3.419.185.102
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	29.572.148	<<	<<	29.572.148	126.737.323.756	<<	126.737.323.756
	2018	29.459.064	<<	<<	29.459.064	126.750.303.274	<<	126.750.303.274
	2019	29.371.324	<<	<<	29.371.324	127.025.148.322	<<	127.025.148.322
GIUSTIZIA	2017	161.765.964	<<	<<	161.765.964	8.230.157.386	<<	8.230.157.386
	2018	118.889.943	<<	<<	118.889.943	7.937.811.131	<<	7.937.811.131
	2019	124.230.964	<<	<<	124.230.964	7.973.481.479	<<	7.973.481.479
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	11.003.225	<<	<<	11.003.225	2.619.009.881	<<	2.619.009.881
	2018	9.350.725	<<	<<	9.350.725	2.537.502.584	<<	2.537.502.584
	2019	9.410.695	<<	<<	9.410.695	2.547.905.345	<<	2.547.905.345
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.519.607.860	<<	<<	2.519.607.860	56.401.128.057	25.239.039	56.426.367.096
	2018	2.472.824.767	<<	<<	2.472.824.767	56.536.845.745	19.157.802	56.556.003.547
	2019	2.624.957.322	<<	<<	2.624.957.322	56.817.658.119	17.970.892	56.835.629.011
INTERNO	2017	400.729.395	200.000.000	<<	600.729.395	20.908.550.913	38.544.622	20.947.095.535
	2018	337.578.893	200.000.000	<<	537.578.893	20.359.997.665	16.446.048	20.376.443.713
	2019	300.874.296	200.000.000	<<	500.874.296	20.180.590.536	17.267.231	20.197.857.767
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	532.019.635	<<	25.227.042	557.246.677	923.197.991	10.836.202	934.034.193
	2018	361.803.744	<<	25.227.042	387.030.786	754.320.617	11.193.385	765.514.002
	2019	283.081.568	<<	25.227.042	308.308.610	637.247.642	11.563.921	648.811.563
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	6.052.414.395	<<	1.310.872.271	7.363.286.666	14.290.467.445	<<	14.290.467.445
	2018	5.798.461.777	<<	1.202.989.223	7.001.451.000	14.170.962.464	<<	14.170.962.464
	2019	3.891.304.230	<<	1.085.491.823	4.976.796.053	12.040.619.476	<<	12.040.619.476
DIFESA	2017	1.874.163.792	<<	<<	1.874.163.792	20.012.344.946	<<	20.012.344.946
	2018	2.356.606.036	<<	<<	2.356.606.036	20.208.160.094	<<	20.208.160.094
	2019	2.325.511.256	<<	<<	2.325.511.256	20.085.199.863	<<	20.085.199.863
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	263.142.166	25.108.000	3.007.554	291.257.720	888.764.746	<<	888.764.746
	2018	122.085.541	25.108.000	<<	147.193.541	709.011.602	<<	709.011.602
	2019	103.338.698	<<	<<	103.338.698	662.110.123	<<	662.110.123
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	488.890.549	<<	<<	488.890.549	2.390.020.329	45.571.854	2.435.592.183
	2018	415.014.033	<<	<<	415.014.033	1.708.161.726	47.529.222	1.755.690.948
	2019	406.563.367	<<	<<	406.563.367	1.681.890.563	41.830.965	1.723.721.528
SALUTE	2017	13.557.154	<<	<<	13.557.154	2.444.494.849	<<	2.444.494.849
	2018	13.035.298	<<	<<	13.035.298	2.324.173.722	<<	2.324.173.722
	2019	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.323.428.845	<<	2.323.428.845
TOTALE	2017	34.317.893.062	1.166.077.910	8.422.548.240	43.906.519.212	625.837.636.521	253.924.610.848	879.762.247.369
	2018	35.945.068.613	951.205.938	8.748.146.759	45.644.421.310	619.636.108.442	226.641.526.543	846.277.634.985
	2019	30.013.246.647	900.097.938	10.260.668.615	41.174.013.200	610.213.973.125	240.304.577.419	850.518.550.544

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019										ALLEGATO B			
(in euro)													
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	2017	1.060.630.315	2.281.483.977	18.428.135.841	162.684.728	2.847.678.044	11.079.152.264	3.733.985.947	2.500.000	22.945.292.448	618.387.971.545		
	2018	158.814.542	2.346.163.012	19.959.211.494	7.167.000	2.798.263.464	8.500.998.818	3.610.599.295	5.000.000	22.529.198.789	588.261.014.098		
	2019	160.630.315	2.322.236.224	17.154.676.274	7.177.000	2.717.408.361	7.680.042.110	3.551.494.278	6.900.000	22.359.783.978	595.035.452.119		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	<<	<<	5.056.266.886	258.084.386	<<	<<	114.272.534	<<	<<	5.428.623.806		
	2018	<<	<<	3.804.959.864	47.280.666	<<	<<	72.803.274	<<	<<	3.925.043.804		
	2019	<<	<<	3.299.798.819	45.970.234	<<	<<	73.416.048	<<	<<	3.419.185.101		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	24.364.621.928	<<	<<	<<	<<	<<	102.372.701.827	126.737.323.755		
	2018	<<	<<	20.874.580.953	<<	<<	<<	<<	<<	105.875.722.321	126.750.303.274		
	2019	<<	<<	17.006.025.578	<<	<<	<<	<<	<<	110.019.122.743	127.025.148.321		
GIUSTIZIA	2017	<<	8.229.427.386	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	8.230.157.386		
	2018	<<	7.937.584.790	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	7.937.811.131		
	2019	<<	7.973.251.479	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.973.481.479		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.619.009.881		
	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.537.502.584		
	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.547.905.345		
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	2017	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.142.562.631	<<	56.426.367.096		
	2018	<<	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	54.307.923.046	<<	56.596.003.547		
	2019	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.500.159.627	<<	56.835.629.011		
INTERNO	2017	4.272.185	9.453.929.281	247.898.020	10.548.543	<<	<<	1.737.552	236.250.000	2.102.088.612	20.947.095.534		
	2018	4.253.629	9.334.593.741	246.648.020	14.523.771	<<	<<	1.779.339	235.000.000	1.734.054.058	20.376.443.712		
	2019	4.605.929	9.242.862.612	246.648.020	7.548.543	<<	<<	1.786.571	235.000.000	1.731.650.029	20.197.857.767		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<	<<	<<	909.577.688	24.456.505	<<	<<	<<	<<	934.034.193		
	2018	<<	<<	<<	747.041.788	18.472.214	<<	<<	<<	<<	765.514.002		
	2019	<<	<<	<<	630.737.123	18.074.440	<<	<<	<<	<<	648.811.563		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	<<	756.806.810	11.183.051.577	177.249.041	1.946.931.113	3.817.100	21.557.811	484	36.043.562	14.290.467.444		
	2018	<<	776.306.775	11.489.322.233	45.503.162	1.628.630.087	3.817.100	21.041.354	484	45.380.124	14.170.962.463		
	2019	<<	776.682.231	9.749.029.242	21.244.177	1.260.843.960	22.575.992	16.533.827	484	46.113.559	12.040.619.475		
DIFESA	2017	16.329.238.719	3.459.415.129	6.108.686	81.133.981	26.460.513	<<	<<	<<	40.940.000	20.012.344.944		
	2018	16.550.915.243	3.419.263.912	6.050.240	78.880.851	24.071.355	<<	<<	<<	40.610.000	20.208.160.093		
	2019	16.421.132.276	3.410.810.733	6.068.654	78.831.366	24.460.513	<<	<<	<<	40.590.000	20.085.199.862		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<	<<	867.824.621	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	868.764.746		
	2018	<<	<<	708.074.786	<<	<<	<<	<<	<<	936.816	709.011.602		
	2019	<<	<<	661.169.998	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	662.110.123		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	<<	<<	57.705.935	826.662	<<	<<	2.330.487.153	<<	579	2.435.592.183		
	2018	<<	<<	42.407.387	825.283	<<	<<	1.663.928.487	<<	569	1.755.690.948		
	2019	<<	<<	42.999.170	826.662	<<	<<	1.637.064.152	<<	579	1.723.721.528		
SALUTE	2017	<<	11.676.169	<<	<<	<<	1.854.115.363	<<	<<	559.139.648	2.444.494.849		
	2018	<<	11.702.010	<<	<<	<<	1.833.773.377	<<	<<	459.134.666	2.324.173.722		
	2019	<<	11.646.095	<<	<<	<<	1.832.980.449	<<	<<	459.238.632	2.323.428.845		
TOTALE	2017	17.394.141.219	24.192.736.752	60.211.618.419	1.600.105.029	4.845.526.175	12.937.084.727	6.202.040.997	54.381.313.115	128.057.876.801	879.762.247.362		
	2018	16.713.983.414	23.826.614.240	57.131.259.824	941.222.521	4.489.437.120	10.338.589.295	5.370.151.749	54.547.923.530	130.685.263.684	846.277.634.980		
	2019	16.586.368.520	23.737.489.374	48.166.420.680	792.335.105	4.020.787.274	9.535.598.551	5.280.294.876	54.742.060.111	134.657.669.645	850.518.550.539		

RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA (in euro)					ALLEGATO B/1		
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.653.951.619	5.936.124.861	265.016.497	116.418.580.298	11.130.422.864	5.357.678.176		
	2018	18.022.879.454	5.744.138.181	261.723.481	112.206.045.300	11.108.374.468	4.756.840.129		
	2019	17.965.615.413	5.764.868.060	259.210.932	109.600.042.581	11.013.129.037	4.510.266.152		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	142.834.144	50.391.790	8.381.904	130.960.405	53.190.800	276.210.759		
	2018	141.049.423	43.145.814	8.271.869	109.950.716	53.115.187	73.688.998		
	2019	138.724.497	41.680.740	8.153.444	109.942.389	53.190.800	73.408.362		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	60.669.423	28.269.655	2.929.475	125.963.359.879	298.213.463	187.722		
	2018	60.573.222	25.333.034	2.918.050	125.989.782.213	291.552.864	187.722		
	2019	60.468.843	25.425.872	2.913.111	126.259.653.162	291.634.383	187.722		
GIUSTIZIA	2017	5.362.215.357	1.790.791.140	337.852.597	89.325.584	215.534.600	<<		
	2018	5.339.415.343	1.625.581.006	337.110.718	40.148.112	211.107.135	<<		
	2019	5.344.096.317	1.654.632.953	337.341.228	40.148.112	213.462.844	<<		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	720.001.972	120.034.726	13.088.497	429.287.549	21.957.420	<<		
	2018	716.618.395	113.277.835	12.917.129	549.044.296	18.421.890	<<		
	2019	715.300.118	114.465.950	9.650.274	549.275.279	17.560.729	<<		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	40.733.777.256	1.665.023.300	2.625.370.593	7.528.218.505	37.935.850	620.955.089		
	2018	40.983.117.759	1.339.566.723	2.625.540.847	7.823.271.114	35.594.813	586.233.093		
	2019	41.022.046.210	1.353.257.807	2.625.339.530	7.838.304.854	25.685.850	595.805.089		
INTERNO	2017	7.841.281.123	1.445.224.341	484.548.819	8.703.296.425	1.676.887.752	4.627.385		
	2018	7.791.839.812	1.432.087.024	482.168.977	8.611.365.523	1.357.923.334	4.627.385		
	2019	7.741.917.108	1.389.457.504	478.506.509	8.564.704.179	1.388.360.911	4.627.385		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	64.581.635	123.725.977	3.958.468	159.240.212	<<	3.021.082		
	2018	63.922.067	109.833.275	3.938.107	175.224.407	<<	3.021.082		
	2019	63.748.910	110.122.970	3.927.427	137.363.959	<<	2.623.308		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	836.337.776	272.712.087	51.941.322	5.076.140.134	<<	660.974.394		
	2018	832.645.219	259.087.415	50.213.354	5.266.806.569	<<	732.110.024		
	2019	832.601.686	265.172.970	50.114.327	5.284.678.811	<<	620.206.672		
DIFESA	2017	15.703.695.805	976.557.753	947.332.623	49.579.683	42.722.867	<<		
	2018	15.534.593.448	867.863.854	940.413.487	48.246.141	42.358.387	<<		
	2019	15.474.855.781	839.493.233	936.155.105	48.744.407	42.387.658	<<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	72.244.587	55.097.212	4.198.086	292.510.698	1.891.765	150.503.435		
	2018	71.201.145	54.554.601	4.134.376	282.498.669	1.861.668	146.504.522		
	2019	70.397.124	55.284.114	4.081.716	283.846.631	1.891.765	142.226.995		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	662.218.101	160.259.731	42.138.495	381.459.499	544.282.170	57.648.224		
	2018	649.658.746	139.105.268	40.538.466	345.054.828	52.486.620	55.246.990		
	2019	634.790.009	139.520.578	39.907.591	346.494.703	49.656.170	55.931.423		
SALUTE	2017	116.418.762	102.304.118	6.017.973	1.532.847.372	653.665.170	<<		
	2018	115.021.130	89.818.926	5.935.139	1.527.024.586	553.654.869	<<		
	2019	114.041.210	91.243.214	5.871.792	1.525.498.952	553.764.154	<<		
TOTALE	2017	89.970.227.560	12.726.516.691	4.792.775.349	266.754.806.243	14.676.704.521	7.131.806.266		
	2018	90.322.535.163	11.843.392.956	4.775.824.000	262.974.462.474	13.726.451.235	6.358.459.945		
	2019	90.198.603.226	11.844.605.965	4.761.172.986	260.568.698.019	13.620.724.301	6.005.283.108		

999/ 652/ 1

999/ 652/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019											
(in euro)											
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2017	66.224.205	17.800.000.000	79.119.870.505	70.190.781.787	14.305.780.689	339.265.431.301				
	2018	66.222.836	18.900.000.000	78.540.097.106	69.077.643.308	13.184.989.824	332.973.959.087				
	2019	76.224.204	19.600.000.000	76.694.591.317	69.014.400.554	12.370.442.932	327.993.796.182				
SVILUPPO ECONOMICO	2017	46.139.841	<<	40.111.085	<<	3.086.131	751.306.859				
	2018	45.956.005	<<	29.450.452	<<	4.283.043	508.911.507				
	2019	46.024.841	<<	18.360.035	<<	4.086.130	493.571.238				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	<<	42.000.000	312.121.991	126.707.751.608				
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	308.497.105	126.720.844.210				
	2019	<<	<<	<<	42.000.000	313.493.905	126.995.776.998				
GIUSTIZIA	2017	<<	<<	1.442.084	<<	271.230.060	8.068.391.422				
	2018	<<	<<	942.084	<<	264.616.790	7.818.921.188				
	2019	<<	<<	942.084	<<	258.626.977	7.849.250.515				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	1.281.446.723	<<	<<	<<	22.189.769	2.608.006.656				
	2018	1.085.682.662	<<	<<	<<	32.189.652	2.528.151.859				
	2019	1.080.052.529	<<	<<	<<	52.189.771	2.538.494.650				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	1.287.393	<<	6.854.274	<<	662.097.937	53.881.520.197				
	2018	1.274.787	<<	5.598.308	<<	663.823.534	54.064.020.978				
	2019	1.287.393	<<	4.865.827	<<	726.108.237	54.192.700.797				
INTERNO	2017	11.933.679	<<	26.026.252	59.093.457	54.902.285	20.307.821.518				
	2018	11.933.352	<<	24.456.738	58.854.812	47.161.815	19.822.418.772				
	2019	11.938.115	<<	23.703.424	59.093.457	47.407.648	19.679.716.240				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	9.097.363	<<	2.314.398	<<	12.179	365.951.314				
	2018	8.629.594	<<	2.709.314	<<	11.985	367.289.831				
	2019	8.591.175	<<	2.549.104	<<	12.179	328.939.032				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	22.010.872	6.927.180.779				
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.538.215	21.665.171	7.169.511.464				
	2019	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	23.984.763	7.063.823.423				
DIFESA	2017	165.287.636	<<	583.000	205.000.000	47.421.787	18.138.181.154				
	2018	165.286.333	<<	583.000	205.000.000	47.209.408	17.851.554.058				
	2019	165.287.636	<<	483.000	205.000.000	47.281.787	17.759.688.607				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	424.101	<<	<<	<<	637.142	577.507.026				
	2018	424.101	<<	<<	<<	638.979	561.818.061				
	2019	424.101	<<	<<	<<	638.979	558.771.425				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	<<	<<	11.793.506	1.433	41.328.621	1.901.129.780				
	2018	<<	<<	9.836.135	1.432	1.293.147.693	1.293.147.693				
	2019	<<	<<	7.790.881	1.432	1.234.409	1.275.327.196				
SALUTE	2017	19.605.237	<<	<<	<<	79.063	2.430.937.695				
	2018	19.605.237	<<	<<	<<	78.537	2.311.138.424				
	2019	19.605.237	<<	<<	<<	79.063	2.310.103.622				
TOTALE	2017	1.602.682.775	17.800.000.000	79.209.204.004	70.502.495.374	15.742.898.526	581.931.117.309				
	2018	1.406.251.504	18.900.000.000	78.613.882.037	69.389.037.767	14.576.385.051	573.991.687.132				
	2019	1.410.671.828	19.600.000.000	76.753.494.572	69.326.114.140	13.845.586.780	569.039.959.925				

999/ 652/ 3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019										
MINISTRI		(in euro)								ALLEGATO B/1
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2017	2.454.744.537	10.731.256.791	5.142.087.291	71.500.000	226.115.141	3.635.259.935	3.326.957.000	25.587.920.695	
	2018	2.626.420.914	12.020.435.990	8.349.641.260	1.500.000	190.340.141	3.566.859.835	2.265.117.000	29.020.315.140	
	2019	4.037.167.329	10.575.192.312	6.127.066.260	71.500.000	164.340.141	3.446.879.116	2.595.117.000	27.017.262.158	
SVILUPPO ECONOMICO	2017	111.929.592	304.670.354	3.449.689.839	<<	<<	4.227.582	537.000.000	4.407.517.367	
	2018	13.029.699	152.642.319	2.826.532.066	<<	<<	41.468.000	102.000.000	3.135.672.084	
	2019	7.913.307	153.751.145	2.523.930.782	<<	<<	41.468.000	7.000.000	2.734.063.234	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	4.819.281	24.752.867	<<	<<	<<	<<	<<	29.572.148	
	2018	4.798.645	24.660.419	<<	<<	<<	<<	<<	29.459.064	
	2019	4.798.645	24.572.679	<<	<<	<<	<<	<<	29.371.324	
GIUSTIZIA	2017	161.765.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	161.765.964	
	2018	118.889.943	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.889.943	
	2019	124.230.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.230.964	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	11.003.225	<<	<<	<<	<<	<<	<<	11.003.225	
	2018	9.350.725	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.350.725	
	2019	9.410.695	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.410.695	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	28.308.145	2.288.932.626	8.520.456	5.000.000	186.846.633	<<	2.000.000	2.519.607.860	
	2018	26.308.145	2.240.449.533	8.220.456	5.000.000	191.846.633	<<	1.000.000	2.472.824.767	
	2019	26.308.145	2.397.962.823	8.220.456	5.000.000	186.465.898	<<	1.000.000	2.624.957.322	
INTERNO	2017	378.492.962	22.236.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	600.729.395	
	2018	311.366.725	26.212.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	537.578.893	
	2019	281.638.128	19.236.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	500.874.296	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	119.110.471	407.678.501	<<	<<	30.000.000	457.705	<<	557.246.677	
	2018	79.277.211	307.295.870	<<	<<	<<	457.705	<<	387.030.786	
	2019	31.723.009	276.127.896	<<	<<	<<	457.705	<<	308.308.610	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	489.949.277	3.580.247.880	1.436.655.182	10.231.756	117.388	1.846.085.183	<<	7.363.286.666	
	2018	458.767.005	3.251.701.333	622.352.186	9.328.299	240.873	2.659.061.304	<<	7.001.451.000	
	2019	709.605.154	2.821.281.633	245.255.556	6.205.323	117.388	1.194.330.999	<<	4.976.796.053	
DIFESA	2017	1.819.248.175	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	1.874.163.792	
	2018	2.301.690.419	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.356.606.036	
	2019	2.270.595.639	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.325.511.256	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	88.740.881	61.110.692	138.398.593	<<	<<	3.007.554	<<	291.257.720	
	2018	74.337.166	42.531.436	30.324.939	<<	<<	<<	<<	147.193.541	
	2019	60.592.949	33.033.308	9.712.441	<<	<<	<<	<<	103.338.698	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	321.003.559	18.829.207	132.283.694	16.774.089	<<	<<	<<	488.890.549	
	2018	285.788.881	8.722.443	103.728.620	16.774.089	<<	<<	<<	415.014.033	
	2019	288.540.269	7.505.683	93.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	406.563.367	
SALUTE	2017	609.179	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.557.154	
	2018	377.248	12.611.245	<<	<<	<<	46.805	<<	13.035.298	
	2019	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223	
TOTALE	2017	5.989.725.248	17.452.616.521	10.307.635.055	103.520.462	497.980.162	5.489.084.764	4.065.957.000	43.906.519.212	
	2018	6.310.402.726	18.087.262.756	11.940.799.527	32.617.005	437.328.647	6.267.893.649	2.598.117.000	45.644.421.310	
	2019	7.852.901.481	16.321.564.817	9.007.928.821	99.494.029	405.824.427	4.683.182.625	2.803.117.000	41.174.013.200	

999/656/1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2		
				2017	2018	2019
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO			251.490.000.000	247.432.430.000	251.275.300.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI			153.685.800.000	178.752.500.000	185.621.500.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE			34.884.000.000	36.045.000.000	37.133.000.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI			11.055.000.000	11.363.000.000	11.692.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO			14.191.000.000	14.265.000.000	14.344.000.000
TOTALE				465.305.800.000	487.857.930.000	500.065.800.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI			978.107.822	951.107.822	920.807.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI			21.760.657.915	18.274.668.994	17.510.722.390
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO			316.100.000	315.100.000	315.100.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI			1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO			2.679.453.626	2.634.114.059	2.652.967.537
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI			25.439.931.082	25.388.915.404	24.682.931.210
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA			2.905.389.697	2.905.309.533	3.005.389.697
TOTALE				55.394.640.142	51.784.215.812	50.402.918.656
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI			144.510.000	44.510.000	32.510.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO			1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
TOTALE				2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
TOTALE ENTRATE FINALI				523.211.086.142	542.145.750.812	552.967.511.656

999/ 658/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3		
	2017	2018	2019			
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	89.970.227.560	90.322.535.163	90.198.603.226			
CONSUMI INTERMEDI	12.726.516.691	11.843.392.956	11.844.605.965			
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.792.775.349	4.775.824.000	4.761.172.986			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	266.754.806.243	262.974.462.474	260.568.698.019			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.676.704.521	13.726.451.235	13.620.724.301			
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	7.131.806.266	6.358.459.945	6.005.283.108			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.602.682.775	1.406.251.504	1.410.671.828			
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	17.800.000.000	18.900.000.000	19.600.000.000			
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	79.209.204.004	78.613.882.037	76.753.494.572			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	70.502.495.374	69.389.037.767	69.326.114.140			
AMMORTAMENTI	1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000			
ALTRE USCITE CORRENTI	15.742.898.526	14.576.385.051	13.845.586.780			
TOTALE	581.931.117.309	573.991.687.132	569.039.959.925			

999/658/2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3	
	2017	2018	2019		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.989.725.248	6.310.402.726	7.852.901.481		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.452.616.521	18.087.262.756	16.321.564.817		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.307.635.055	11.940.799.527	9.007.928.821		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	103.520.462	32.617.005	99.494.029		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	497.980.162	437.328.647	405.824.427		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.489.084.764	6.267.893.649	4.683.182.625		
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.065.957.000	2.568.117.000	2.803.117.000		
TOTALE	43.906.519.212	45.644.421.310	41.174.013.200		
TOTALE SPESE FINALI	625.837.636.521	619.636.108.442	610.213.973.125		

C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2017-2019

PAGINA BIANCA

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - COMPETENZA (Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2015 accertamenti/ impegni	LB 2016	LB 2016 Assestato	2017	2018	2019	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	477.178	491.750	487.606	493.171	514.976	527.184	3,4
<i>In % sul PIL</i>	29,1	29,4	29,2	28,9	29,3	29,1	
Altre Entrate	92.388	75.667	78.365	74.824	71.038	69.649	-3,5
<i>In % sul PIL</i>	5,6	4,5	4,7	4,4	4,0	3,8	
ENTRATE FINALI	569.566	567.417	565.971	567.994	586.014	596.833	2,5
<i>In % sul PIL</i>	34,7	33,9	33,8	33,3	33,3	32,9	
Spese correnti netto interessi	495.278	481.713	485.415	486.277	487.837	487.475	0,1
<i>In % sul PIL</i>	30,2	28,8	29,0	28,5	27,7	26,9	
Interessi	74.523	84.157	79.481	79.287	78.694	76.835	-1,6
<i>In % sul PIL</i>	4,5	5,0	4,8	4,6	4,5	4,2	
Spese in conto capitale	41.310	39.957	40.879	41.032	46.732	41.150	1,0
<i>In % sul PIL</i>	2,5	2,4	2,4	2,4	2,7	2,3	
SPESE FINALI	611.111	605.827	605.775	606.596	613.263	605.460	-0,1
<i>In % sul PIL</i>	37,2	36,2	36,2	35,6	34,9	33,4	
RISPARMIO PUBBLICO	-9.021	-1.627	-2.101	-80	16.980	30.024	
<i>In % sul PIL</i>	-0,5	-0,1	-0,1	0,0	1,0	1,7	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-41.545	-38.410	-39.805	-38.601	-27.249	-8.627	
<i>In % sul PIL</i>	-2,5	-2,3	-2,4	-2,3	-1,5	-0,5	
AVANZO PRIMARIO	32.978	45.747	39.676	40.686	51.445	68.208	
<i>In % sul PIL</i>	2,0	2,7	2,4	2,4	2,9	3,8	
SALDO DI BILANCIO							
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-41.845	-38.518	-39.371	-37.350	-26.070	-7.185	
<i>In % sul PIL</i>	-2,5	-2,3	-2,4	-2,2	-1,5	-0,4	
PIL ai prezzi di mercato	1.642.444	1.672.026	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933	

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - CASSA (Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2015 riscosso/ pagato	LB 2016	LB 2016 Assestato	2017	2018	2019	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	449.786	461.192	457.109	465.306	487.858	500.066	3,7
<i>In % sul PIL</i>	27,4	27,6	27,3	27,3	27,7	27,6	
Altre Entrate	62.201	57.922	60.618	57.905	54.288	52.902	-4,4
<i>In % sul PIL</i>	3,8	3,5	3,6	3,4	3,1	2,9	
ENTRATE FINALI	511.987	519.114	517.727	523.211	542.146	552.968	2,8
<i>In % sul PIL</i>	31,2	31,0	31,0	30,7	30,8	30,5	
Spese correnti netto interessi	480.500	495.206	500.697	502.722	495.378	492.286	-1,0
<i>In % sul PIL</i>	29,3	29,6	29,9	29,5	28,2	27,2	
Interessi	74.563	84.158	79.620	79.209	78.614	76.753	-1,6
<i>In % sul PIL</i>	4,5	5,0	4,8	4,6	4,5	4,2	
Spese in conto capitale	45.199	41.998	48.856	43.907	45.644	41.174	-2,9
<i>In % sul PIL</i>	2,8	2,5	2,9	2,6	2,6	2,3	
SPESE FINALI	600.262	621.362	629.173	625.838	619.636	610.214	-1,3
<i>In % sul PIL</i>	36,5	37,2	37,6	36,7	35,2	33,7	
RISPARMIO PUBBLICO	-51.836	-63.424	-65.766	-61.231	-34.349	-18.571	
<i>In % sul PIL</i>	-3,2	-3,8	-3,9	-3,6	-2,0	-1,0	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-88.275	-102.248	-111.447	-102.627	-77.490	-57.246	
<i>In % sul PIL</i>	-5,4	-6,1	-6,7	-6,0	-4,4	-3,2	
AVANZO PRIMARIO	-13.713	-18.090	-31.826	-23.418	1.124	19.507	
<i>In % sul PIL</i>	-0,8	-1,1	-1,9	-1,4	0,1	1,1	
SALDO DI BILANCIO							
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-83.131	-101.051	-107.610	-99.906	-76.276	-55.804	
<i>In % sul PIL</i>	-5,1	-6,0	-6,4	-5,9	-4,3	-3,1	
PIL ai prezzi di mercato	1.642.444	1.672.026	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933	

PAGINA BIANCA



17PDL0045860

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4127
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

TOMO III

PAGINA BIANCA

INDICE

Tomo I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i>	1
Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato	»	3
Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente	»	21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	»	59
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2017-2019 .	»	65
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	»	123
 <i>L'Ecobilancio dello Stato (*)</i>		
 <i>Relazione tecnica</i>		
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	<i>Pag.</i>	209
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	»	325
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2017-2019	»	337
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2017-2019	»	338
 <i>Allegati conoscitivi alla relazione tecnica</i>		
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente .	»	349

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO II

Disegno di legge

Articoli	Pag.	1
Allegati	»	235
Tabelle A e B	»	245
Quadri generali riassuntivi	»	251

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	»	271
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	337
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	391
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale .	»	431
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	479
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	545
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...	»	623
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	675
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	749
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	815
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	»	859
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	927

STATI DI PREVISIONE

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA BIANCA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/1
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1.1	1 Tributarie	142.951.242.245	108.105.781.723	RS		138.602.781.723	30.497.000.000		138.602.781.723	
		491.749.810.000	487.605.520.000	CP	2017	500.952.000.000	13.346.480.000	-7.781.200.000	493.170.800.000	
		461.191.810.000	457.108.520.000	CS		473.087.000.000	15.978.480.000	-7.781.200.000	465.305.800.000	
	1.1 Entrate ricorrenti			CP	2018	511.162.000.000		3.813.930.000	514.975.930.000	
				CS		483.645.000.000		4.212.930.000	487.857.930.000	
				CP	2019	522.704.000.000		4.479.800.000	527.183.800.000	
				CS		495.187.000.000		4.878.800.000	500.065.800.000	
			139.779.774.714	104.928.213.681	RS		134.525.213.681	29.597.000.000		134.525.213.681
		487.656.390.000	482.090.270.000	CP	2017	498.327.000.000	16.236.730.000	-9.761.300.000	488.565.700.000	
		457.098.390.000	452.493.270.000	CS		470.462.000.000	17.968.730.000	-9.761.300.000	460.700.700.000	
				CP	2018	509.924.000.000		3.653.930.000	513.577.930.000	
				CS		482.323.000.000		4.052.930.000	487.857.930.000	
				CP	2019	521.585.000.000		4.319.800.000	525.904.800.000	
				CS		493.984.000.000		4.718.800.000	498.702.800.000	
		Imposta sul reddito delle persone fisiche	34.404.644.968	24.660.030.213	RS		32.017.030.213	7.357.000.000		32.017.030.213
			189.355.840.000	189.306.840.000	CP	2017	192.271.000.000	2.964.160.000	822.300.000	193.093.300.000
			181.673.840.000	181.949.840.000	CS		185.383.000.000	3.433.160.000	822.300.000	186.205.300.000
		1.1.2	Imposta sul reddito delle società'			CP	2018	195.260.000.000		-4.976.130.000
				CS		188.473.000.000		-4.823.130.000	183.649.870.000	
				CP	2019	198.941.000.000		-4.676.630.000	194.264.370.000	
				CS		192.154.000.000		-4.523.630.000	187.630.370.000	
17.617.199.449	10.470.176.795			RS		17.162.176.795	6.692.000.000	1.574.500.000	17.162.176.795	
44.190.500.000	43.815.500.000			CP	2017	40.115.000.000	-3.700.500.000	1.574.500.000	41.689.500.000	
37.353.500.000	37.123.500.000			CS		33.797.000.000	-3.326.500.000	1.574.500.000	35.371.500.000	
				CP	2018	38.938.000.000		999.960.000	39.937.960.000	
				CS		32.660.000.000		1.059.960.000	33.719.960.000	
				CP	2019	40.801.000.000		290.630.000	41.091.630.000	
				CS		34.523.000.000		350.630.000	34.873.630.000	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/2
Unità di Voto	Titolo di Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1.3	Sostitutive	1.624.101.798	2.025.084.029	RS		2.025.084.029	<<		2.025.084.029	
		22.055.400.000	19.201.580.000	CP	2017	17.358.000.000	-1.843.580.000	31.100.000	17.389.100.000	
		22.055.400.000	19.201.580.000	CS		17.358.000.000	-1.843.580.000	31.100.000	17.389.100.000	
				CP	2018	17.334.000.000		-76.800.000	17.257.200.000	
1.1.4	Altre imposte dirette			CS		17.334.000.000		-76.800.000	17.257.200.000	
				CP	2019	17.681.000.000		-189.700.000	17.491.300.000	
				CS		17.681.000.000		-189.700.000	17.491.300.000	
		3.732.409.967	3.846.533.708	RS		3.858.533.708	12.000.000		3.858.533.708	
		7.919.250.000	7.952.250.000	CP	2017	8.707.000.000	754.750.000	<<	8.707.000.000	
		7.907.250.000	7.940.250.000	CS		8.695.000.000	754.750.000	<<	8.695.000.000	
				CP	2018	8.775.000.000		3.345.400.000	12.120.400.000	
				CS		8.763.000.000		3.345.400.000	12.108.400.000	
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto			CP	2019	8.848.000.000		1.876.000.000	10.724.000.000	
				CS		8.836.000.000		1.876.000.000	10.712.000.000	
		53.639.311.896	35.462.382.204	RS		50.833.382.204	15.371.000.000		50.833.382.204	
		141.241.000.000	141.219.000.000	CP	2017	158.257.000.000	17.038.000.000	-12.101.000.000	146.156.000.000	
		125.438.000.000	125.848.000.000	CS		143.775.000.000	17.927.000.000	-12.101.000.000	131.674.000.000	
				CP	2018	166.183.000.000		4.356.200.000	170.539.200.000	
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva			CS		151.824.000.000		4.542.200.000	156.366.200.000	
				CP	2019	170.273.000.000		6.815.200.000	177.088.200.000	
				CS		155.914.000.000		7.001.200.000	162.915.200.000	
		6.231.864.087	6.243.084.429	RS		6.408.084.429	165.000.000		6.408.084.429	
		12.945.400.000	12.145.400.000	CP	2017	12.243.000.000	97.600.000	-47.200.000	12.195.800.000	
		12.721.400.000	11.980.400.000	CS		12.078.000.000	97.600.000	-47.200.000	12.030.800.000	
				CP	2018	12.395.000.000		-700.000	12.394.300.000	
				CS		12.230.000.000		-700.000	12.229.300.000	
		CP	2019	12.557.000.000		-700.000	12.556.300.000			
		CS		12.392.000.000		-700.000	12.391.300.000			

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/3
Unità di Voto	Titolo di Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	7.000.048.426	6.864.610.452	RS	2017	6.864.610.452	<<		6.864.610.452	
		26.529.000.000	26.671.000.000	CP		26.873.000.000	202.000.000	-15.000.000	26.858.000.000	
		26.529.000.000	26.671.000.000	CS		26.873.000.000	202.000.000	-15.000.000	26.858.000.000	
				CP	2018	27.937.000.000		6.000.000	27.943.000.000	
				CS		27.937.000.000		6.000.000	27.943.000.000	
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti			CP	2019	28.722.000.000		205.000.000	28.927.000.000	
				CS		28.722.000.000		205.000.000	28.927.000.000	
		4.573.697.974	3.999.699.710	RS		3.999.699.710	<<		3.999.699.710	
		8.565.000.000	7.258.000.000	CP	2017	8.003.000.000	745.000.000	<<	8.003.000.000	
		8.565.000.000	7.258.000.000	CS		8.003.000.000	745.000.000	<<	8.003.000.000	
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio			CP	2018	8.079.000.000		<<	8.079.000.000	
				CS		8.079.000.000		<<	8.079.000.000	
				CP	2019	8.183.000.000		<<	8.183.000.000	
				CS		8.183.000.000		<<	8.183.000.000	
		1.279.201.349	1.288.339.276	RS		1.288.339.276	<<		1.288.339.276	
1.1.10	Lotto	10.893.000.000	10.960.000.000	CP	2017	11.055.000.000	95.000.000	<<	11.055.000.000	
		10.893.000.000	10.960.000.000	CS		11.055.000.000	95.000.000	<<	11.055.000.000	
				CP	2018	11.363.000.000		<<	11.363.000.000	
				CS		11.363.000.000		<<	11.363.000.000	
				CP	2019	11.692.000.000		<<	11.692.000.000	
1.1.10	Lotto			CS		11.692.000.000		<<	11.692.000.000	
		1.031.572.989	1.065.128.023	RS		1.065.128.023	<<		1.065.128.023	
		7.200.000.000	8.000.000.000	CP	2017	7.951.000.000	-49.000.000	<<	7.951.000.000	
		7.200.000.000	8.000.000.000	CS		7.951.000.000	-49.000.000	<<	7.951.000.000	
				CP	2018	7.951.000.000		<<	7.951.000.000	
1.1.10	Lotto			CS		7.951.000.000		<<	7.951.000.000	
				CP	2019	7.951.000.000		<<	7.951.000.000	
				CS		7.951.000.000		<<	7.951.000.000	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/4
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	59.495.737	69.947.852	RS	2017	69.947.852	<<	<<	69.947.852	
		5.863.000.000	5.674.000.000	CP		5.935.000.000	261.000.000	<<	5.935.000.000	
		5.863.000.000	5.674.000.000	CS		5.935.000.000	261.000.000	<<	5.935.000.000	
				CP	2018	6.009.000.000		<<	6.009.000.000	
				CS		6.009.000.000		<<	6.009.000.000	
1.1.12	Lotterie ed altri giochi			CP	2019	6.088.000.000		<<	6.088.000.000	
				CS		6.088.000.000		<<	6.088.000.000	
		11.150.831	9.378.521	RS		9.378.521	<<		9.378.521	
		508.000.000	371.000.000	CP	2017	284.000.000	-87.000.000	<<	284.000.000	
		508.000.000	371.000.000	CS		284.000.000	-87.000.000	<<	284.000.000	
1.1.13	Altre imposte indirette			CP	2018	284.000.000		<<	284.000.000	
				CS		284.000.000		<<	284.000.000	
				CP	2019	284.000.000		<<	284.000.000	
				CS		284.000.000		<<	284.000.000	
		8.575.075.243	8.923.818.469	RS		8.923.818.469	<<		8.923.818.469	
		10.391.000.000	9.515.700.000	CP	2017	9.275.000.000	-240.700.000	-26.000.000	9.249.000.000	
		10.391.000.000	9.515.700.000	CS		9.275.000.000	-240.700.000	-26.000.000	9.249.000.000	
				CP	2018	9.416.000.000		<<	9.416.000.000	
				CS		9.416.000.000		<<	9.416.000.000	
				CP	2019	9.564.000.000		<<	9.564.000.000	
				CS		9.564.000.000		<<	9.564.000.000	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/5
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.2.1	1.2 Entrate non ricorrenti	3.171.467.531	3.177.568.042	RS	2017	4.077.568.042	900.000.000		4.077.568.042	
		4.093.420.000	5.515.250.000	CP		2.625.000.000	-2.890.250.000	1.980.100.000	4.605.100.000	
		4.093.420.000	4.615.250.000	CS		2.625.000.000	-1.990.250.000	1.980.100.000	4.605.100.000	
				CP	2018	1.238.000.000		160.000.000	1.398.000.000	
				CS		1.322.000.000		160.000.000	487.857.930.000	
	Sostitutive			CP	2019	1.119.000.000		160.000.000	1.279.000.000	
				CS		1.203.000.000		160.000.000	1.363.000.000	
		755.962.441	663.164.061	RS		663.164.061	<<		663.164.061	
		803.620.000	770.450.000	CP	2017	365.000.000	-405.450.000	380.100.000	745.100.000	
		803.620.000	770.450.000	CS		365.000.000	-405.450.000	380.100.000	745.100.000	
1.2.2	Altre imposte dirette			CP	2018	168.000.000		160.000.000	328.000.000	
				CS		168.000.000		160.000.000	328.000.000	
				CP	2019	39.000.000		160.000.000	199.000.000	
				CS		39.000.000		160.000.000	199.000.000	
		659.680.982	676.302.071	RS		1.576.302.071	900.000.000		1.576.302.071	
		2.305.800.000	3.689.800.000	CP	2017	1.115.000.000	-2.574.800.000	1.600.000.000	2.715.000.000	
		2.305.800.000	2.789.800.000	CS		1.115.000.000	-1.674.800.000	1.600.000.000	2.715.000.000	
				CP	2018	<<		<<	<<	
				CS		<<		<<	<<	
				CP	2019	<<		<<	<<	
1.2.3	Condoni dirette			CP		<<		<<	<<	
		796.312.533	803.067.889	RS		803.067.889	<<		803.067.889	
		256.000.000	341.000.000	CP	2017	369.000.000	28.000.000	<<	369.000.000	
		256.000.000	341.000.000	CS		369.000.000	28.000.000	<<	369.000.000	
				CP	2018	285.000.000		<<	285.000.000	
				CS		369.000.000		<<	369.000.000	
				CP	2019	285.000.000		<<	285.000.000	
				CS		369.000.000		<<	369.000.000	
				CP						
				CS						

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)									
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.2.4	Altre imposte indirette	789.245.766	871.210.360	RS	2017	871.210.360	<<	<<	871.210.360
		693.000.000	678.000.000	CP		736.000.000	58.000.000	<<	736.000.000
		693.000.000	678.000.000	CS		736.000.000	58.000.000	<<	736.000.000
				CP	2018	745.000.000		<<	745.000.000
1.2.5	Condoni indirette			CS		745.000.000		<<	745.000.000
				CP	2019	755.000.000		<<	755.000.000
				CS		755.000.000		<<	755.000.000
		170.265.809	163.823.661	RS		163.823.661	<<	<<	163.823.661
		35.000.000	36.000.000	CP	2017	40.000.000	4.000.000	<<	40.000.000
		35.000.000	36.000.000	CS		40.000.000	4.000.000	<<	40.000.000
				CP	2018	40.000.000		<<	40.000.000
				CS		40.000.000		<<	40.000.000
				CP	2019	40.000.000		<<	40.000.000
				CS		40.000.000		<<	40.000.000

000/602/6

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/7

Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1.1	2 Extra-Tributarie	114.029.940.804	99.643.832.311	RS	117.209.719.998	17.565.887.687		117.209.719.998
		72.492.856.537	75.189.804.287	CP	70.106.125.424	-5.083.678.863	2.206.561.006	72.312.686.430
		54.748.181.537	57.442.831.897	CS	53.188.079.136	-4.254.752.761	2.206.561.006	55.394.640.142
				CP	68.485.101.474		49.160.626	68.534.262.100
				CS	51.651.055.186		133.160.626	51.784.215.812
				CP	67.055.585.218		94.379.726	67.149.964.944
	2.1 Entrate ricorrenti			CS	50.224.538.930		178.379.726	50.402.918.656
		114.027.362.590	99.641.228.754	RS	117.207.116.441	17.565.887.687		117.207.116.441
		65.365.656.537	67.246.975.513	CP	67.710.045.424	463.069.911	2.086.561.006	69.796.606.430
		47.620.981.537	49.500.003.123	CS	50.791.999.136	1.291.996.013	2.086.561.006	52.878.560.142
				CP	67.401.221.474		-839.374	67.400.382.100
				CS	50.567.175.186		83.160.626	51.784.215.812
2.1.2	Proventi speciali			CP	66.639.505.218		94.379.726	66.733.884.944
				CS	49.808.458.930		178.379.726	49.986.838.656
		350.264.079	304.781.241	RS	304.781.241	<<		304.781.241
		1.233.669.993	1.233.829.993	CP	1.433.664.993	199.835.000	<<	1.433.664.993
		1.233.669.993	1.233.829.993	CS	1.433.664.993	199.835.000	<<	1.433.664.993
				CP	1.406.664.993		<<	1.406.664.993
	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali			CS	1.406.664.993		<<	1.406.664.993
				CP	1.376.364.993		<<	1.376.364.993
				CS	1.376.364.993		<<	1.376.364.993
		3.017.234.086	3.021.743.853	RS	3.021.818.853	75.000		3.021.818.853
		4.634.326.358	5.145.862.829	CP	4.700.396.190	-445.466.639	2.010.000.000	6.710.396.190
		4.634.251.358	5.145.787.829	CS	4.700.396.190	-445.391.639	2.010.000.000	6.710.396.190
2.1.2				CP	4.707.377.190		-65.000.000	4.642.377.190
				CS	4.707.377.190		-65.000.000	4.642.377.190
				CP	4.770.180.190		-130.000.000	4.640.180.190
				CS	4.770.180.190		-130.000.000	4.640.180.190

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/8

Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1.3	Redditi da capitale	10.753.208.696	8.904.268.498	RS	11.065.940.189	2.161.671.691		11.065.940.189
		7.312.020.000	8.590.699.482	CP	7.708.281.000	-882.418.482	202.272.626	7.910.553.626
		4.995.020.000	6.271.699.482	CS	5.622.281.000	-649.418.482	202.272.626	5.824.553.626
				CP	7.636.090.000		108.124.059	7.744.214.059
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea			CS	5.550.090.000		128.124.059	5.678.214.059
				CP	7.563.151.000		99.916.537	7.663.067.537
				CS	5.477.151.000		119.916.537	5.597.067.537
		1.147.168.709	1.101.236.588	RS	1.101.236.588	<<	<<	1.101.236.588
		2.600.000.000	2.498.300.000	CP	2.600.000.000	101.700.000	<<	2.600.000.000
		2.600.000.000	2.498.300.000	CS	2.600.000.000	101.700.000	<<	2.600.000.000
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			CP	2.600.000.000		<<	2.600.000.000
				CS	2.600.000.000		<<	2.600.000.000
				CP	2.700.000.000		<<	2.700.000.000
				CS	2.700.000.000		<<	2.700.000.000
		85.103.035.134	72.404.339.884	RS	87.598.783.490	15.194.443.606		87.598.783.490
		17.880.111.329	17.880.936.168	CP	18.041.840.329	160.904.161	98.000.000	18.139.840.329
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	2.662.111.329	2.662.736.168	CS	3.439.870.329	777.134.161	98.000.000	3.537.870.329
				CP	18.041.840.329		79.000.000	18.120.840.329
				CS	3.523.870.329		143.000.000	3.666.870.329
				CP	18.038.840.329		27.000.000	18.065.840.329
				CS	3.523.870.329		91.000.000	3.614.870.329
		<<	<<	RS	<<	<<	<<	<<
		90.168.815	235.079.073	CP	90.168.815	-144.910.258	<<	90.168.815
		90.168.815	235.079.073	CS	90.168.815	-144.910.258	<<	90.168.815
				CP	90.168.815		<<	90.168.815
				CS	90.168.815		<<	90.168.815
				CP	90.168.815		<<	90.168.815
				CS	90.168.815		<<	90.168.815

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/9

Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	10.511.917.057	10.982.007.961	RS	11.191.705.351	209.697.390		11.191.705.351
		18.974.290.042	19.020.197.968	CP	20.521.124.097	1.500.926.129	-223.711.620	20.297.412.477
		18.764.690.042	18.810.500.578	CS	20.291.047.809	1.480.547.231	-223.711.620	20.067.336.189
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato			CP	20.299.510.147		-122.963.433	20.176.546.714
				CS	20.069.433.859		-122.963.433	19.946.470.426
				CP	19.481.229.891		97.463.189	19.578.693.080
				CS	19.251.153.603		97.463.189	19.348.616.792
		3.144.534.829	2.922.850.729	RS	2.922.850.729	<<		2.922.850.729
		12.641.070.000	12.642.070.000	CP	12.614.570.000	-27.500.000	<<	12.614.570.000
		12.641.070.000	12.642.070.000	CS	12.614.570.000	-27.500.000	<<	12.614.570.000
				CP	12.619.570.000		<<	12.619.570.000
				CS	12.619.570.000		<<	12.619.570.000
				CP	12.619.570.000		<<	12.619.570.000
2.2.1	2.2 Entrate non ricorrenti	2.578.214	2.603.557	RS	2.603.557	<<		2.603.557
		7.127.200.000	7.942.828.774	CP	2.396.080.000	-5.546.748.774	120.000.000	2.516.080.000
		7.127.200.000	7.942.828.774	CS	2.396.080.000	-5.546.748.774	120.000.000	2.516.080.000
				CP	1.083.880.000		50.000.000	1.133.880.000
				CS	1.083.880.000		50.000.000	51.784.215.812
				CP	416.080.000		<<	416.080.000
				CS	416.080.000		<<	416.080.000
				RS	2.603.557	<<		2.603.557
		7.127.200.000	7.942.828.774	CP	2.396.080.000	-5.546.748.774	120.000.000	2.516.080.000
		7.127.200.000	7.942.828.774	CS	2.396.080.000	-5.546.748.774	120.000.000	2.516.080.000
				CP	1.083.880.000		50.000.000	1.133.880.000
				CS	1.083.880.000		50.000.000	1.133.880.000
				CP	416.080.000		<<	416.080.000
				CS	416.080.000		<<	416.080.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/10
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3.2.1	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	484.518.362	509.928.922	RS		509.928.922	<<		509.928.922	
		3.173.934.223	3.175.296.007	CP	2017	2.494.646.000	-680.650.007	16.000.000	2.510.646.000	
		3.173.934.223	3.175.296.007	CS		2.494.646.000	-680.650.007	16.000.000	2.510.646.000	
				CP	2018	2.487.605.000		16.000.000	2.503.605.000	
				CS		2.487.605.000		16.000.000	2.503.605.000	
				CP	2019	2.482.793.000		16.000.000	2.498.793.000	
	3.2 Entrate non ricorrenti			CS		2.482.793.000		16.000.000	2.498.793.000	
		484.518.362	509.928.922	RS		509.928.922	<<		509.928.922	
		3.173.934.223	3.175.296.007	CP	2017	2.494.646.000	-680.650.007	16.000.000	2.510.646.000	
		3.173.934.223	3.175.296.007	CS		2.494.646.000	-680.650.007	16.000.000	2.510.646.000	
				CP	2018	2.487.605.000		16.000.000	2.503.605.000	
				CS		2.487.605.000		16.000.000	2.503.605.000	
				CP	2019	2.482.793.000		16.000.000	2.498.793.000	
3.2.2	Vendita dei beni dello Stato			CS		2.482.793.000		16.000.000	2.498.793.000	
		1.241.784	1.740.236	RS		1.740.236	<<		1.740.236	
		833.500.000	841.700.000	CP	2017	128.510.000	-713.190.000	16.000.000	144.510.000	
		833.500.000	841.700.000	CS		128.510.000	-713.190.000	16.000.000	144.510.000	
				CP	2018	28.510.000		16.000.000	44.510.000	
				CS		28.510.000		16.000.000	44.510.000	
	Altre entrate in conto capitale			CP	2019	16.510.000		16.000.000	32.510.000	
				CS		16.510.000		16.000.000	32.510.000	
		483.276.578	508.188.686	RS		508.188.686	<<		508.188.686	
		2.340.434.223	2.333.596.007	CP	2017	2.366.136.000	32.539.993	<<	2.366.136.000	
		2.340.434.223	2.333.596.007	CS		2.366.136.000	32.539.993	<<	2.366.136.000	
				CP	2018	2.459.095.000		<<	2.459.095.000	
				CS		2.459.095.000		<<	2.459.095.000	
		CP	2019	2.466.283.000		<<	2.466.283.000			
		CS		2.466.283.000		<<	2.466.283.000			

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)										000/602/11
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4.1.1	4 Accensione prestiti	<<	<<	RS	2017	<<	<<	<<	<<	
		256.896.150.793	256.896.150.793	CP		293.096.723.378	36.200.572.585	<<	293.096.723.378	
		320.732.948.961	320.732.948.961	CS		356.551.161.228	35.818.212.267	<<	356.551.161.228	
				CP	2018	254.484.620.356		<<	254.484.620.356	
	4.1 Entrate ricorrenti			CS		304.131.884.173		<<	304.131.884.173	
				CP	2019	249.527.109.539		<<	249.527.109.539	
				CS		297.551.038.888		<<	297.551.038.888	
				RS		<<	<<	<<	<<	
	Gestione del debito pubblico			CP	2017	293.096.723.378	36.200.572.585	<<	293.096.723.378	
				CS		356.551.161.228	35.818.212.267	<<	356.551.161.228	
				CP	2018	254.484.620.356		<<	254.484.620.356	
				CS		304.131.884.173		<<	304.131.884.173	
				CP	2019	249.527.109.539		<<	249.527.109.539	
				CS		297.551.038.888		<<	297.551.038.888	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA BIANCA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

Titoli	(in Euro)				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	Previsioni secondo legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016						
Entrate tributarie	142.951.242.245	108.105.781.723	RS		138.602.781.723	30.497.000.000		138.602.781.723
	491.749.810.000	487.605.520.000	CP	2017	500.952.000.000	13.346.480.000	-7.781.200.000	493.170.800.000
	461.191.810.000	461.191.810.000	CS		473.087.000.000	11.895.190.000	-7.781.200.000	465.305.800.000
			CP	2018	511.162.000.000	-10.092.733.927	3.813.930.000	514.975.930.000
			CS		483.645.000.000	-7.051.733.927	4.212.930.000	487.857.930.000
Entrate extra-tributarie			CP	2019	522.704.000.000	98.363.285.893	4.479.800.000	527.183.800.000
			CS		495.187.000.000	70.846.285.893	4.878.800.000	500.065.800.000
	114.029.940.804	99.643.832.311	RS		117.209.719.998	17.565.887.687		117.209.719.998
	72.492.856.537	75.189.804.287	CP	2017	70.106.125.424	-5.083.678.863	2.206.561.006	72.312.686.430
	54.748.181.537	54.748.181.537	CS		53.188.079.136	-1.560.102.401	2.206.561.006	55.394.640.142
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti			CP	2018	68.485.101.474	-4.010.623.703	49.160.626	68.534.262.100
			CS		51.651.055.186	-3.099.994.991	133.160.626	51.784.215.812
			CP	2019	67.055.585.218	13.404.713.425	94.379.726	67.149.964.944
			CS		50.224.538.930	-3.426.332.863	178.379.726	50.402.918.656
	484.518.362	509.928.922	RS		509.928.922	<<		509.928.922
	3.173.934.223	3.175.296.007	CP	2017	2.494.646.000	-680.650.007	16.000.000	2.510.646.000
	3.173.934.223	3.173.934.223	CS		2.494.646.000	-679.288.223	16.000.000	2.510.646.000
			CP	2018	2.487.605.000	2.056.314	16.000.000	2.503.605.000
			CS		2.487.605.000	2.056.314	16.000.000	2.503.605.000
			CP	2019	2.482.793.000	33.676.723	16.000.000	2.498.793.000
			CS		2.482.793.000	33.676.723	16.000.000	2.498.793.000

000/604/1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/2

Titoli	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Variazioni che si propongono rispetto alle previsioni assestate 2016	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP				
Accensione di prestiti	<<	<<		2017	<<	<<	<<	<<
	256.896.150.793	256.896.150.793		CP	293.096.723.378	36.200.572.585	<<	293.096.723.378
	320.732.948.961	320.732.948.961		CS	356.551.161.228	35.818.212.267	<<	356.551.161.228
				2018			<<	
				CP	254.484.620.356	4.495.222.775	<<	254.484.620.356
				CS	304.131.884.173	-3.038.058.933	<<	304.131.884.173
				2019			<<	
				CP	249.527.109.539	147.989.022.420	<<	249.527.109.539
				CS	297.551.038.888	196.012.951.769	<<	297.551.038.888
TOTALE								
	257.465.701.411	208.259.542.956		RS	256.322.430.643	48.062.887.687		256.322.430.643
	824.312.751.553	822.866.771.087		CP	866.649.494.802	43.782.723.715	-5.558.638.994	861.090.855.808
	839.846.874.721	838.459.596.865		CS	885.320.886.364	46.861.289.499	-5.558.638.994	879.762.247.370
				2018				
				CP	836.619.326.830	-9.606.078.541	3.879.090.626	840.498.417.456
				CS	841.915.544.359	-13.187.731.537	4.362.090.626	846.277.634.985
				2019				
				CP	841.769.487.757	259.790.698.461	4.590.179.726	846.359.667.483
				CS	845.445.370.818	263.466.581.522	5.073.179.726	850.518.550.544

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	5.979.530.631 92.379.683.714 92.465.722.164	7.838.678.082 88.794.430.755 90.046.743.243	RS	6.748.435.455					6.748.435.455
				CP 2017	86.729.736.874	<<	-184.598.440	86.545.138.434	2.500.000	86.547.638.434
				CS	88.371.249.377	<<	-184.598.440	88.186.650.937	2.500.000	88.189.150.937
				CP 2018	86.479.892.659	<<	-185.089.331	86.294.803.328	2.500.000	86.297.303.328
				CS	86.851.504.760	<<	-186.398.670	86.665.106.090	2.500.000	86.667.606.090
				CP 2019	86.299.576.538	<<	-185.598.440	86.113.978.098	2.500.000	86.116.478.098
				CS	86.642.537.066	<<	-188.056.191	86.454.480.875	2.500.000	86.456.980.875
				RS	68.132.624					68.132.624
				CP 2017	1.300.896.454	<<	-120.157.630	1.180.738.824	<<	1.180.738.824
				CS	1.300.926.502	<<	-120.157.630	1.180.768.872	<<	1.180.768.872
1.1	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	47.548.337 1.238.114.747 1.240.028.244	76.133.382 1.226.031.541 1.234.935.561	CP	1.297.877.828	<<	-121.157.630	1.176.720.198	<<	1.176.720.198
				CS	1.297.947.033	<<	-121.157.630	1.176.789.403	<<	1.176.789.403
				CP 2018	1.197.744.738	<<	-121.157.630	1.076.587.108	<<	1.076.587.108
				CS	1.197.765.213	<<	-121.157.630	1.076.607.583	<<	1.076.607.583
				RS	145.300.440					145.300.440
				CP 2017	2.689.318.865	<<	-5.500.000	2.683.818.865	<<	2.683.818.865
				CS	2.743.832.096	<<	-5.500.000	2.738.332.096	<<	2.738.332.096
				CP 2018	2.676.951.022	<<	-5.500.000	2.671.451.022	<<	2.671.451.022
				CS	2.684.915.342	<<	-5.500.000	2.679.415.342	<<	2.679.415.342
				CP 2019	2.652.159.864	<<	-5.500.000	2.646.659.864	<<	2.646.659.864
				CS	2.652.672.464	<<	-5.500.000	2.647.172.464	<<	2.647.172.464
1.2	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	199.444.764 2.584.818.692 2.588.831.918	117.634.807 2.718.115.485 2.722.128.711	RS CP CS	145.300.440 2.689.318.865 2.743.832.096	<< << <<	-5.500.000 -5.500.000 -5.500.000	2.683.818.865 2.738.332.096 2.671.451.022	<< << <<	2.683.818.865 2.738.332.096 2.671.451.022
				CP 2018	2.684.915.342	<<	-5.500.000	2.679.415.342	<<	2.679.415.342
				CP 2019	2.652.159.864	<<	-5.500.000	2.646.659.864	<<	2.646.659.864
				CS	2.652.672.464	<<	-5.500.000	2.647.172.464	<<	2.647.172.464

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/2
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	3.789.181	276.150.640	RS	4.437.294	<<	-189.780	184.312.917	<<	4.437.294	
		2.929.386.419	3.050.065.686	CP	184.502.697	<<	-189.780	184.312.917	<<	184.312.917	
		2.929.386.419	3.322.065.684	CS	184.506.743	<<	-189.780	184.316.963	<<	184.316.963	
				CP	154.238.222	<<	-189.780	154.048.442	<<	154.048.442	
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)			CS	154.238.222	<<	-189.780	154.048.442	<<	154.048.442	
				CP	128.274.336	<<	-189.780	128.084.556	<<	128.084.556	
				CS	128.274.336	<<	-189.780	128.084.556	<<	128.084.556	
		4.822.792.582	5.344.269.130	RS	5.421.332.901	<<	<<	71.436.420.870	<<	5.421.332.901	
		74.920.220.651	72.051.795.658	CP	71.436.420.870	<<	<<	72.447.391.187	<<	71.436.420.870	
		74.920.220.651	72.033.604.257	CS	72.447.391.187	<<	<<	72.447.391.187	<<	72.447.391.187	
1.5	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)			CP	71.301.634.692	<<	<<	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	
				CS	71.287.662.446	<<	<<	71.287.662.446	<<	71.287.662.446	
				CP	71.296.410.870	<<	<<	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	
				CS	71.225.410.870	<<	<<	71.225.410.870	<<	71.225.410.870	
		28.749.673	101.877.612	RS	23.800.860	<<	-29.065	92.703.239	<<	23.800.860	
		102.159.872	105.279.820	CP	92.732.304	<<	-29.065	92.703.239	<<	92.703.239	
		107.688.282	183.174.887	CS	92.753.519	<<	-29.065	92.724.454	<<	92.724.454	
				CP	91.326.920	<<	-29.065	91.297.855	<<	91.297.855	
				CS	91.326.920	<<	-29.065	91.297.855	<<	91.297.855	
				CP	91.874.112	<<	-29.065	91.845.047	<<	91.845.047	
				CS	91.874.112	<<	-29.065	91.845.047	<<	91.845.047	
						<<	<<		<<		

020/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.6	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	112.599.759	912.641.275	RS	306.391.920					306.391.920
		291.065.991	298.908.163	CP	296.219.489	<<	-530.010	295.689.479	2.500.000	298.189.479
		365.649.308	1.100.336.045	CS	849.593.135	<<	-530.010	849.063.125	2.500.000	851.563.125
				CP	284.731.137	<<	-530.010	284.201.127	2.500.000	286.701.127
1.7	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)			CS	668.281.959	<<	-1.839.349	666.442.610	2.500.000	668.942.610
				CP	263.784.972	<<	-530.010	263.254.962	2.500.000	265.754.962
				CS	648.812.425	<<	-2.987.761	645.824.664	2.500.000	648.324.664
		18.451.604	12.669.802	RS	12.049.621					12.049.621
1.8	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	185.395.322	199.020.768	CP	188.097.839	<<	-2.191.955	185.905.884	<<	185.905.884
		185.395.322	199.070.768	CS	188.097.839	<<	-2.191.955	185.905.884	<<	185.905.884
				CP	184.589.817	<<	-2.191.955	182.397.862	<<	182.397.862
				CS	184.589.817	<<	-2.191.955	182.397.862	<<	182.397.862
				CP	184.502.532	<<	-2.191.955	182.310.577	<<	182.310.577
				CS	184.502.532	<<	-2.191.955	182.310.577	<<	182.310.577
		705.713.095	954.894.456	RS	724.566.520					724.566.520
		6.624.016.753	6.640.655.735	CP	6.546.016.441	<<	-51.000.000	6.495.016.441	<<	6.495.016.441
		6.624.016.753	6.746.833.096	CS	6.568.016.441	<<	-51.000.000	6.517.016.441	<<	6.517.016.441
				CP	6.494.545.234	<<	-51.000.000	6.443.545.234	<<	6.443.545.234
		CS	6.488.545.234	<<	-51.000.000	6.437.545.234	<<	6.437.545.234		
		CP	6.489.920.975	<<	-51.000.000	6.438.920.975	<<	6.438.920.975		
		CS	6.518.320.975	<<	-51.000.000	6.467.320.975	<<	6.467.320.975		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/4
1.9	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	40.441.636	42.400.856	RS	42.423.275	<<	-5.000.000	127.714.539	<<	42.423.275	
		132.661.907	132.714.539	CP	132.714.539	<<	-5.000.000	127.714.539	<<	127.714.539	
		132.661.907	132.744.752	CS	133.314.539	<<		128.314.539	<<	128.314.539	
				CP	132.174.302	<<	-4.490.891	127.683.411	<<	127.683.411	
1.10	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)			CS	132.174.302	<<	-4.490.891	127.683.411	<<	127.683.411	
				CP	132.714.539	<<	-5.000.000	127.714.539	<<	127.714.539	
				CS	132.714.539	<<	-5.000.000	127.714.539	<<	127.714.539	
		<<	6.122	RS	<<	<<	<<	262.617.376	<<	<<	
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	262.593.360	262.593.360	CP	262.617.376	<<	<<	262.617.376	<<	262.617.376	
		262.593.360	262.599.482	CS	262.617.376	<<	<<	262.617.376	<<	262.617.376	
				CP	261.623.485	<<	<<	261.623.485	<<	261.623.485	
				CS	261.623.485	<<	<<	261.623.485	<<	261.623.485	
				CP	261.989.600	<<	<<	261.989.600	<<	261.989.600	
				CS	261.989.600	<<	<<	261.989.600	<<	261.989.600	
		<<	<<	RS	<<	<<	<<	3.600.200.000	<<	<<	
		3.109.250.000	2.109.250.000	CP	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	
		3.109.250.000	2.109.250.000	CS	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	
				CP	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	
				CS	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	
				CP	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	37.327.682.732 102.678.498.772 106.384.272.655	39.654.721.062 105.876.716.528 111.730.493.131	RS	41.380.073.192	<<	179.786.092	109.082.695.824	-954.773.620	41.380.073.192
				CP 2017	108.902.909.732	<<	179.786.092	113.328.205.140	-954.773.620	108.127.922.204
				CS	113.148.419.048	<<				112.373.431.520
				CP 2018	107.576.847.201	<<	-297.494	107.576.549.707	-498.081.432	107.078.468.275
				CS	107.456.820.596	<<	-297.494	107.456.523.102	-498.081.432	106.958.441.670
				CP 2019	108.886.068.034	<<	-150.000	108.885.918.034	-1.646.804.811	107.239.113.223
				CS	106.709.333.376	<<	-150.000	106.709.183.376	-1.646.804.811	105.062.378.565
		9.958.962.249 2.806.197.911 4.106.197.911	4.117.877.951 2.806.358.777 6.634.761.496	RS	289.475.232	<<	-213.908	2.792.325.181	<<	289.475.232
				CP 2017	2.792.539.089	<<	-213.908	3.319.515.551	<<	2.792.325.181
				CS	3.319.729.459	<<				3.319.515.551
2.2	Federalismo amministrativo (3.4)			CP 2018	2.672.998.778	<<	-297.494	2.672.701.284	<<	2.672.701.284
				CS	1.997.189.149	<<	-297.494	1.996.891.655	<<	1.996.891.655
				CP 2019	3.383.273.428	<<	-150.000	3.383.123.428	<<	3.383.123.428
				CS	2.706.538.770	<<	-150.000	2.706.388.770	<<	2.706.388.770
		210.985.316 468.467.020 468.467.020	227.219.921 430.507.577 430.507.577	RS	123.818.083	<<	<<	427.938.008	<<	123.818.083
				CP 2017	427.938.008	<<	<<	551.542.091	<<	427.938.008
				CS	551.542.091	<<	<<		<<	551.542.091
				CP 2018	427.938.008	<<	<<	427.938.008	<<	427.938.008
				CS	427.938.008	<<	<<	427.938.008	<<	427.938.008
				CP 2019	427.938.008	<<	<<	427.938.008	<<	427.938.008
				CS	427.938.008	<<	<<	427.938.008	<<	427.938.008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.3	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	3.086.068.496	2.710.625.173	RS	2.365.765.521	<<	<<	28.217.059.809	101.438.000	2.365.765.521
		26.222.160.940	28.417.219.197	CP	28.217.059.809	<<	<<	28.770.489.445	101.438.000	28.318.497.809
		26.613.780.245	28.428.438.502	CS	28.770.489.445	<<	<<			28.871.927.445
				CP	27.717.057.827	<<	<<	27.717.057.827	1.472.402.000	29.189.459.827
2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	24.031.279.429	32.551.317.012	RS	29.267.840.851	<<	<<	29.267.840.851	1.472.402.000	30.740.242.851
		69.847.631.657	70.888.606.507	CP	27.717.059.809	<<	<<	27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809
		71.847.531.657	72.888.506.508	CS	27.717.059.809	<<	<<	27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809
				RS	38.561.623.789	<<	<<	75.728.205.686	-1.056.211.620	38.561.623.789
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	40.387.242	47.681.005	RS	75.728.205.686	<<	<<	78.740.505.686	-1.056.211.620	74.671.994.066
		3.334.041.244	3.334.024.470	CP	75.207.513.605	<<	<<	75.207.513.605	-1.970.483.432	73.237.030.173
		3.348.295.822	3.348.279.048	CS	74.212.513.605	<<	<<	74.212.513.605	-1.970.483.432	72.242.030.173
				CP	75.893.205.686	<<	<<	75.893.205.686	-3.404.206.811	72.488.998.875
				CS	74.393.205.686	<<	<<	74.393.205.686	-3.404.206.811	70.988.998.875
				RS	39.390.567	<<	180.000.000	1.917.167.140	<<	39.390.567
				CP	1.737.167.140	<<	180.000.000	1.917.167.140	<<	1.917.167.140
				CS	1.766.152.367	<<		1.946.152.367	<<	1.946.152.367
				CP	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983
				CS	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983
				CP	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103
				CS	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										020/606/7	
(in Euro)											
Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionanti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
3.1	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	55.111	859.565	RS	20.000				20.000		
		24.140.237.056	23.970.665.676	CP	23.332.183.026	<<	186.640.000	23.518.823.026	10.000.000	23.528.823.026	
		24.140.237.056	23.971.488.542	CS	23.332.203.026	<<	186.640.000	23.518.843.026	10.000.000	23.528.843.026	
				CP	24.327.604.977	<<	74.300.000	24.401.904.977	10.000.000	24.411.904.977	
				CS	24.327.624.977	<<	74.300.000	24.401.924.977	10.000.000	24.411.924.977	
				CP	25.077.368.026	<<	-1.895.700.000	23.181.668.026	20.000.000	23.201.668.026	
				CS	25.077.388.026	<<	-1.895.700.000	23.181.688.026	20.000.000	23.201.688.026	
			<<	RS	<<				<<	<<	
			23.753.897.536	23.548.826.156	CP	22.783.841.416	<<	50.000.000	22.833.841.416	<<	22.833.841.416
			23.753.897.536	23.548.826.156	CS	22.783.841.416	<<	50.000.000	22.833.841.416	<<	22.833.841.416
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)			CP	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	
				CS	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	
				CP	24.534.301.416	<<	-2.000.000.000	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	
				CS	24.534.301.416	<<	-2.000.000.000	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	
		55.111	859.565	RS	20.000					20.000	
		386.339.520	421.839.520	CP	548.341.610	<<	136.640.000	684.981.610	10.000.000	694.981.610	
		386.339.520	422.662.386	CS	548.361.610	<<	136.640.000	685.001.610	10.000.000	695.001.610	
				CP	543.065.241	<<	74.300.000	617.365.241	10.000.000	627.365.241	
				CS	543.085.241	<<	74.300.000	617.385.241	10.000.000	627.385.241	
				CP	543.066.610	<<	104.300.000	647.366.610	20.000.000	667.366.610	
		CS	543.086.610	<<	104.300.000	647.386.610	20.000.000	667.386.610			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
(in Euro)										
Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4.1	4 Difesa e sicurezza del territorio (5) Missioni internazionali (5.8)	<< 937.705.688	<< 937.705.688	RS	<< 97.247.320	<< 97.247.320	900.000.000	997.247.320	<<	<< 997.247.320
		937.705.688	937.705.688	CP	97.247.320	<<	900.000.000	997.247.320	<<	997.247.320
				CP	95.700.149	<<	<<	95.700.149	<<	95.700.149
				CS	95.700.149	<<	<<	95.700.149	<<	95.700.149
				CP	97.247.320	<<	<<	97.247.320	<<	97.247.320
				CS	97.247.320	<<	<<	97.247.320	<<	97.247.320
		<< 937.705.688	<< 937.705.688	RS	<< 97.247.320	<< 97.247.320	900.000.000	997.247.320	<<	997.247.320
		937.705.688	937.705.688	CP	97.247.320	<<	900.000.000	997.247.320	<<	997.247.320
				CP	95.700.149	<<	<<	95.700.149	<<	95.700.149
				CS	95.700.149	<<	<<	95.700.149	<<	95.700.149
		CP	97.247.320	<<	<<	<<	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS	97.247.320	<<	<<	<<	97.247.320	<<	97.247.320	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/9

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5.1	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	131.906.459	105.773.824	RS	93.670.217	<<	<<	2.120.054.363	274.771	93.670.217
		2.061.747.652	2.136.843.306	CP	2.120.054.363	<<	<<	2.142.992.390	274.771	2.120.329.134
		2.061.747.652	2.157.263.306	CS	2.142.992.390	<<	<<	2.118.623.273	<<	2.143.267.161
				CP	2.118.623.273	<<	<<	2.129.703.024	<<	2.118.623.273
				CS	2.129.703.024	<<	<<	2.108.783.689	<<	2.129.703.024
				CP	2.108.783.689	<<	<<	2.114.099.868	<<	2.108.783.689
				CS	2.114.099.868	<<	<<		<<	2.114.099.868
		124.976.431	85.353.824	RS	93.670.217	<<	<<	1.485.485.079	274.771	93.670.217
		1.451.557.043	1.516.652.697	CP	1.485.485.079	<<	<<	1.508.423.106	274.771	1.485.759.850
		1.451.557.043	1.516.652.697	CS	1.508.423.106	<<	<<	1.479.375.597	<<	1.508.697.877
5.2	Sicurezza democratica (7.4)			CP	1.479.375.597	<<	<<	1.490.455.348	<<	1.479.375.597
				CS	1.490.455.348	<<	<<	1.464.795.620	<<	1.490.455.348
				CP	1.464.795.620	<<	<<	1.470.111.799	<<	1.464.795.620
				CS	1.470.111.799	<<	<<		<<	1.470.111.799
		6.930.028	20.420.000	RS	<<	<<	<<	634.569.284	<<	<<
		610.190.609	620.190.609	CP	634.569.284	<<	<<	634.569.284	<<	634.569.284
		610.190.609	640.610.609	CS	634.569.284	<<	<<	639.247.676	<<	634.569.284
				CP	639.247.676	<<	<<	639.247.676	<<	639.247.676
				CS	639.247.676	<<	<<	643.988.069	<<	639.247.676
				CP	643.988.069	<<	<<	643.988.069	<<	643.988.069
				CS	643.988.069	<<	<<		<<	643.988.069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/10
6.1	6 Soccorso civile (8) Interventi per pubbliche calamità' (8.4)	912.845.679	912.356.702	RS	2.000.000	<<	<<	2.706.173.176	200.000.000	2.000.000	
		3.214.197.688	3.227.009.596	CP	2.706.173.176	<<	<<	2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176	
		3.214.197.688	4.114.074.797	CS		<<	<<			2.906.173.176	
				CP	2.612.246.624	<<	<<	2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624	
				CS	2.612.246.624	<<	<<	2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624	
				CP	2.421.539.642	<<	<<	2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642	
				CS	2.421.539.642	<<	<<	2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642	
		855.845.679	862.356.702	RS	2.000.000	<<	<<		200.000.000	2.000.000	
		2.092.869.905	2.105.681.813	CP	1.700.139.967	<<	<<	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	
		2.092.869.905	2.942.747.014	CS	1.700.139.967	<<	<<	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	
6.2	Protezione civile (8.5)			CP	1.764.167.334	<<	<<	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	
				CS	1.764.167.334	<<	<<	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	
				CP	1.689.443.702	<<	<<	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	
				CS	1.689.443.702	<<	<<	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	
		57.000.000	50.000.000	RS	<<	<<	<<		<<	<<	
		1.121.327.783	1.121.327.783	CP	1.006.033.209	<<	<<	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	
		1.121.327.783	1.171.327.783	CS	1.006.033.209	<<	<<	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	
				CP	848.079.290	<<	<<	848.079.290	<<	848.079.290	
				CS	848.079.290	<<	<<	848.079.290	<<	848.079.290	
				CP	732.095.940	<<	<<	732.095.940	<<	732.095.940	
				CS	732.095.940	<<	<<	732.095.940	<<	732.095.940	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7.1	7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	5.712.432.377	242.407.257	RS	211.920.083	<<	<<	16.030.940.023	21.700.000	211.920.083
		14.745.873.023	14.940.694.596	CP	16.030.940.023	<<	<<	16.240.811.995	21.700.000	16.052.640.023
		14.755.105.853	14.979.735.900	CS	16.240.811.995	<<	<<	16.240.811.995		16.262.511.995
				CP	15.950.063.934	<<	244.500.000	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934
				CS	15.950.063.934	<<	244.500.000	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934
	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)			CP	15.827.465.023	<<	<<	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023
				CS	15.827.465.023	<<	<<	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023
		275.651.112	202.088.115	RS	209.871.972	<<	<<	1.659.017.906	<<	209.871.972
		850.017.906	1.044.839.479	CP	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906	<<	1.659.017.906
		859.250.736	1.045.609.754	CS	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878	<<	1.868.889.878
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)			CP	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906
				CS	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906
				CP	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906
				CS	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906
		5.436.781.265	40.319.142	RS	2.048.111	<<	<<	14.371.922.117	21.700.000	2.048.111
		13.895.855.117	13.895.855.117	CP	14.371.922.117	<<	<<	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117
		13.895.855.117	13.934.126.146	CS	14.371.922.117	<<	<<	14.371.922.117		14.393.622.117
				CP	14.091.046.028	<<	244.500.000	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028
				CS	14.091.046.028	<<	244.500.000	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028
				CP	13.618.447.117	<<	<<	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117
				CS	13.618.447.117	<<	<<	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/12

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8.1	8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	5.082.254.804 3.205.674.089 3.220.674.089	2.467.879.703 3.222.326.807 4.393.741.895	RS	1.180.107.632	<<	-375.000.000	3.737.176.932	<<	1.180.107.632
				CP	4.112.176.932	<<	-375.000.000	3.737.176.932	<<	3.737.176.932
				CS	4.112.176.932	<<	500.000.000	6.002.844.359	<<	6.002.844.359
				CP	5.502.844.359	<<	500.000.000	6.002.844.359	<<	6.002.844.359
				CS	5.502.844.359	<<	-1.400.000.000	4.164.239.900	<<	4.164.239.900
				CP	5.564.239.900	<<	-1.400.000.000	4.164.239.900	<<	4.164.239.900
	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.082.254.804 3.205.674.089 3.220.674.089	2.467.879.703 3.222.326.807 4.393.741.895	RS	1.180.107.632	<<	-375.000.000	3.737.176.932	<<	1.180.107.632
				CP	4.112.176.932	<<	-375.000.000	3.737.176.932	<<	3.737.176.932
				CS	4.112.176.932	<<	500.000.000	6.002.844.359	<<	6.002.844.359
				CP	5.502.844.359	<<	500.000.000	6.002.844.359	<<	6.002.844.359
				CS	5.502.844.359	<<	-1.400.000.000	4.164.239.900	<<	4.164.239.900
				CP	5.564.239.900	<<	-1.400.000.000	4.164.239.900	<<	4.164.239.900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/606/13

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizianti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9.1	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	59.413.679	195.646.791	RS	580.000.000	-571.200.000	<<	250.000.000	<<	580.000.000
		810.000.000	810.000.000	CP	821.200.000	<<	<<	530.000.000	<<	250.000.000
		810.000.000	810.000.000	CS	530.000.000					530.000.000
				CP	700.000.000	440.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
				CS	910.000.000	<<	<<	910.000.000	<<	910.000.000
				CP	800.000.000	131.200.000	69.000.000	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)			CS	1.031.200.000	<<	69.000.000	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
		59.413.679	195.646.791	RS	580.000.000	-571.200.000	<<	250.000.000	<<	580.000.000
		810.000.000	810.000.000	CP	821.200.000	<<	<<	530.000.000	<<	250.000.000
		810.000.000	810.000.000	CS	530.000.000		<<	530.000.000	<<	530.000.000
				CP	700.000.000	440.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
				CS	910.000.000	<<	<<	910.000.000	<<	910.000.000
		CP	800.000.000	131.200.000	69.000.000	1.000.200.000	<<	1.000.200.000		
		CS	1.031.200.000	<<	69.000.000	1.100.200.000	<<	1.100.200.000		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/14
10.1	10 Comunicazioni (15)	70.670.696	302.337.842	244.102.500	<<	27.843.875	612.357.948	<<	244.102.500	
		481.828.266	485.387.732	584.514.073	<<	27.843.875	612.357.948	<<	612.357.948	
		498.148.220	543.261.633	584.514.073	<<	26.962.249	484.911.331	<<	484.911.331	
				457.949.082	<<	26.962.249	484.911.331	<<	484.911.331	
				457.949.082	<<	26.916.742	486.445.815	<<	486.445.815	
				459.529.073	<<	26.916.742	486.445.815	<<	486.445.815	
				459.529.073	<<	26.916.742	486.445.815	<<	486.445.815	
		23.870.306	246.383.347	188.148.005	<<	<<	448.455.822	<<	188.148.005	
		327.070.822	327.440.287	448.455.822	<<	<<	448.455.822	<<	448.455.822	
		343.390.776	385.314.188	448.455.822	<<	<<	448.455.822	<<	448.455.822	
10.2	Sostegno all'editoria (15.4)			323.470.822	<<	<<	323.470.822	<<	323.470.822	
				323.470.822	<<	<<	323.470.822	<<	323.470.822	
				323.470.822	<<	<<	323.470.822	<<	323.470.822	
				323.470.822	<<	<<	323.470.822	<<	323.470.822	
		46.800.390	55.954.495	55.954.495	<<	27.843.875	163.902.126	<<	55.954.495	
		154.757.444	157.947.445	136.058.251	<<	27.843.875	163.902.126	<<	163.902.126	
		154.757.444	157.947.445	136.058.251	<<	27.843.875	163.902.126	<<	163.902.126	
				134.478.260	<<	26.962.249	161.440.509	<<	161.440.509	
				134.478.260	<<	26.962.249	161.440.509	<<	161.440.509	
				136.058.251	<<	26.916.742	162.974.993	<<	162.974.993	
				136.058.251	<<	26.916.742	162.974.993	<<	162.974.993	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/15

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
11.1	11 Ricerca e innovazione (17)	47.613.753	123.222.452	RS	<<	<<	<<	99.393.141	10.000.000	<<
		125.215.986	176.861.676	CP	99.393.141	<<	<<	99.393.141	10.000.000	109.393.141
		125.215.986	256.861.676	CS	99.393.141	<<	<<	99.393.141	10.000.000	109.393.141
				CP	99.393.141	<<	<<	99.393.141	114.300.000	213.693.141
	Ricerca di base e applicata (17.15)			CS	99.393.141	<<	<<	99.393.141	114.300.000	213.693.141
				CP	99.393.141	<<	<<	99.393.141	136.500.000	235.893.141
				CS	99.393.141	<<	<<	99.393.141	136.500.000	235.893.141
				RS	<<	<<	<<	99.393.141	10.000.000	<<
		47.613.753	123.222.452	CP	99.393.141	<<	<<	99.393.141	10.000.000	109.393.141
		125.215.986	176.861.676	CS	99.393.141	<<	<<	99.393.141	10.000.000	109.393.141
		125.215.986	256.861.676	CP	99.393.141	<<	<<	99.393.141	114.300.000	213.693.141
				CS	99.393.141	<<	<<	99.393.141	114.300.000	213.693.141
				CP	99.393.141	<<	<<	99.393.141	136.500.000	235.893.141
				CS	99.393.141	<<	<<	99.393.141	136.500.000	235.893.141

020/606/16

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
12.2	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	78.195.023 183.288.876 183.288.876	662.732.211 183.288.876 763.288.876	RS	62.732.211	<<	<<	175.898.894	<<	62.732.211
				CP 2017	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894
				CS	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894
				CP 2018	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				RS	62.732.211	<<	<<	175.898.894	<<	62.732.211
				CP 2017	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894
				CS	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)		78.195.023 183.288.876 183.288.876	662.732.211 183.288.876 763.288.876	CP 2018	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
				CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000

020/606/17

[illegible]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/18
14.1	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	309.291.853 1.759.099.881 1.762.016.930	343.601.116 1.710.522.367 1.848.527.017	RS	24.372.429	<<	38.927.955	1.147.206.791	14.000.000	24.372.429	
				CP	1.108.278.836	<<	38.927.955	1.151.787.215	14.000.000	1.161.206.791	
				CS	1.112.859.260	<<				1.165.787.215	
				CP	1.092.766.440	<<	-1.324.529	1.091.441.911	24.000.000	1.115.441.911	
				CS	1.092.759.440	<<	-1.324.529	1.091.434.911	24.000.000	1.115.434.911	
				CP	1.094.395.906	<<	-1.258.147	1.093.137.759	23.000.000	1.116.137.759	
				CS	1.094.388.906	<<	-1.258.147	1.093.130.759	23.000.000	1.116.130.759	
				RS	10.527.217	<<				10.527.217	
				CP	340.367.535	<<	38.938.875	379.306.410	14.000.000	393.306.410	
				CS	341.367.535	<<	38.938.875	380.306.410	14.000.000	394.306.410	
14.2	Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	293.928.946 937.464.914 940.381.963	329.264.266 937.667.529 1.075.671.035	CP	10.527.217	<<					
				RS	340.367.535	<<	38.938.875	379.306.410	14.000.000	393.306.410	
				CP	341.367.535	<<					
				CS	335.033.545	<<	-1.313.609	333.719.936	24.000.000	357.719.936	
				CP	335.033.545	<<	-1.313.609	333.719.936	24.000.000	357.719.936	
				CS	336.784.654	<<	-1.247.227	335.537.427	23.000.000	358.537.427	
				CP	336.784.654	<<	-1.247.227	335.537.427	23.000.000	358.537.427	
				RS	6.960.877	<<				6.960.877	
				CP	102.103.098	<<	-10.920	102.092.178	<<	102.092.178	
				CS	102.143.669	<<	-10.920	102.132.749	<<	102.132.749	
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	6.126.901 90.826.238 90.826.238	7.126.168 91.949.109 92.047.253	RS	6.960.877	<<					
				CP	102.103.098	<<	-10.920	102.092.178	<<	102.092.178	
				CS	102.143.669	<<	-10.920	102.132.749	<<	102.132.749	
				CP	101.963.989	<<	-10.920	101.953.069	<<	101.953.069	
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	6.126.901 90.826.238 90.826.238	7.126.168 91.949.109 92.047.253	CS	101.963.989	<<	-10.920	101.953.069	<<	101.953.069	
				CP	101.963.989	<<	-10.920	101.953.069	<<	101.953.069	
				CP	101.803.049	<<	-10.920	101.792.129	<<	101.792.129	
				CS	101.803.049	<<	-10.920	101.792.129	<<	101.792.129	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/19

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	9.236.006 730.808.729 730.808.729	7.210.682 680.905.729 680.808.729	RS	6.884.335	<<	<<	665.808.203	<<	6.884.335
				CP	665.808.203	<<	<<	665.808.203	<<	665.808.203
				CS	669.348.056	<<	<<	669.348.056	<<	669.348.056
				CP	655.768.906	<<	<<	655.768.906	<<	655.768.906
				CS	655.761.906	<<	<<	655.761.906	<<	655.761.906
	15 Politiche previdenziali (25)	1.069.545.973 16.789.976.456 16.789.976.456	912.306.293 16.769.976.456 16.799.118.479	CP	655.808.203	<<	<<	655.808.203	<<	655.808.203
				CS	655.801.203	<<	<<	655.801.203	<<	655.801.203
				RS	59.200.538	<<	<<	11.464.741.179	70.000.000	59.200.538
				CP	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179
				CS	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799
15.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	1.069.545.973 16.789.976.456 16.789.976.456	912.306.293 16.769.976.456 16.799.118.479	CP	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799
				CS	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799
				CP	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179
				CS	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179
				RS	59.200.538	<<	<<	11.464.741.179	70.000.000	59.200.538
				CP	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179
				CS	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179
				CP	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799
				CS	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799
				CP	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179
				CS	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/20

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	RS	CP	CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
16.1	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	76.951.201	<< 1.070.403.940 1.070.403.940	RS	CP	CS	<< 1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< 1.088.400.003 1.088.400.000
		1.088.400.000		CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
		1.088.400.000	<< 1.070.403.940 1.070.403.940	CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
				CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
				RS	CP	CS	<< 1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< 1.088.400.003 1.088.400.000
				CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	76.951.201	<< 1.070.403.940 1.070.403.940	RS	CP	CS	<< 1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< 1.088.400.003 1.088.400.000
		1.088.400.000		CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
		1.088.400.000	<< 1.070.403.940 1.070.403.940	CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
				CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000
				RS	CP	CS	<< 1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.003 1.088.400.000	<< <<	<< 1.088.400.003 1.088.400.000
				CP	CP	CS	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000	<< <<	1.088.400.000 1.088.400.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/21
17.1	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	621.908 2.750.672.882 2.750.672.882	1.347.310 2.742.574.239 2.743.895.239	RS	26.310				26.310	
				CP	2.266.466.321	59.916.234	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	
				CS	2.266.466.321	59.916.234	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	
				CP	2.242.492.249	-242.178	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	
		17.277 1.773.894.018 1.773.894.018	26.310 1.772.212.361 1.772.212.361	CS	2.242.492.249	-242.178	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	
				CP	2.235.870.415	-1.411.154	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	
				CS	2.235.870.415	-1.411.154	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	
				RS	26.310				26.310	
		(1.1)	CP	CP	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
				CS	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	604.631 976.778.864 976.778.864	1.321.000 970.361.878 971.682.878	CP	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	
				CS	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	
				CP	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
				CS	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
		604.631 976.778.864 976.778.864	1.321.000 970.361.878 971.682.878	RS	<<				<<	
				CP	498.152.590	59.916.234	558.068.824	45.000.000	603.068.824	
				CS	498.152.590	59.916.234	558.068.824	45.000.000	603.068.824	
				CP	474.196.384	-242.178	473.954.206	<<	473.954.206	
			CP	CS	474.196.384	-242.178	473.954.206	<<	473.954.206	
				CP	467.556.684	-1.411.154	466.145.530	<<	466.145.530	
				CS	467.556.684	-1.411.154	466.145.530	<<	466.145.530	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/22
18.1	18 Giovani e sport (30)	28.216.950	154.041.986	12.163.023	<<	13.017.964	786.235.404	<<	12.163.023	
		756.938.903	806.938.903	773.217.440	<<	13.017.964	786.235.404	<<	786.235.404	
		756.938.903	939.654.792	773.217.440	<<	11.988.505	663.389.328	<<	663.389.328	
				651.400.823	<<	11.988.505	663.389.328	<<	663.389.328	
				651.400.823	<<	11.988.505	663.389.328	<<	663.389.328	
				593.439.355	<<	11.934.335	605.373.690	<<	605.373.690	
				593.439.355	<<	11.934.335	605.373.690	<<	605.373.690	
		28.216.950	53.704.463	12.163.023	<<	15.188.450	668.472.951	<<	12.163.023	
		634.758.147	684.758.147	653.284.501	<<	15.188.450	668.472.951	<<	668.472.951	
		634.758.147	717.136.513	653.284.501	<<	15.188.450	668.472.951	<<	668.472.951	
18.2	Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2)			533.366.109	<<	15.124.570	548.490.679	<<	548.490.679	
				533.366.109	<<	15.124.570	548.490.679	<<	548.490.679	
				473.534.000	<<	15.121.456	488.655.456	<<	488.655.456	
				473.534.000	<<	15.121.456	488.655.456	<<	488.655.456	
		<<	100.337.523	<<	<<	-2.170.486	117.762.453	<<	<<	
		122.180.756	122.180.756	119.932.939	<<	-2.170.486	117.762.453	<<	117.762.453	
		122.180.756	222.518.279	119.932.939	<<	-2.170.486	117.762.453	<<	117.762.453	
				118.034.714	<<	-3.136.065	114.898.649	<<	114.898.649	
				118.034.714	<<	-3.136.065	114.898.649	<<	114.898.649	
				119.905.355	<<	-3.187.121	116.718.234	<<	116.718.234	
				119.905.355	<<	-3.187.121	116.718.234	<<	116.718.234	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/23
19.1	19 Giustizia (6)	107.912.804 400.900.450 400.900.450	87.660.146 407.040.187 416.043.266	RS	39.962.727	<<	-135.744	401.109.347	<<	39.962.727	
				CP	401.245.091	<<	-135.744	401.109.392	<<	401.109.347	
				CS	401.245.136	<<	-135.744			401.109.392	
				CP	393.779.668	<<	-135.744	393.643.924	<<	393.643.924	
				CS	393.819.668	<<	-135.744	393.683.924	<<	393.683.924	
				CP	392.636.397	<<	-135.744	392.500.653	<<	392.500.653	
				CS	392.636.397	<<	-135.744	392.500.653	<<	392.500.653	
				RS	39.962.727	<<	-135.744	193.304.512	<<	39.962.727	
				CP	193.440.256	<<	-135.744	193.304.512	<<	193.304.512	
				CS	193.440.256	<<	-135.744	193.304.512	<<	193.304.512	
19.2	Giustizia tributaria (6.5)	107.912.804 193.472.331 193.472.331	78.979.636 199.549.519 199.872.088	CP	187.655.335	<<	-135.744	187.519.591	<<	187.519.591	
				CS	187.655.335	<<	-135.744	187.519.591	<<	187.519.591	
				CP	186.894.146	<<	-135.744	186.758.402	<<	186.758.402	
				CS	186.894.146	<<	-135.744	186.758.402	<<	186.758.402	
				RS	<<	<<	<<	173.355.434	<<	<<	
				CP	173.355.434	<<	<<	173.355.479	<<	173.355.434	
				CS	173.355.479	<<	<<	173.355.479	<<	173.355.479	
				CP	171.745.227	<<	<<	171.745.227	<<	171.745.227	
				CS	171.785.227	<<	<<	171.785.227	<<	171.785.227	
				CP	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<	171.292.850	
				CS	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<	171.292.850	
19.2	Giustizia amministrativa (6.7)	<< 172.984.695 172.984.695	8.680.510 173.047.244 181.727.754	RS	<<	<<	<<	173.355.434	<<	<<	
				CP	173.047.244	<<	<<	173.355.479	<<	173.355.434	
				CS	181.727.754	<<	<<	173.355.479	<<	173.355.479	
				CP	171.745.227	<<	<<	171.745.227	<<	171.745.227	
19.2	Giustizia amministrativa (6.7)	<< 172.984.695 172.984.695	8.680.510 173.047.244 181.727.754	CS	171.785.227	<<	<<	171.785.227	<<	171.785.227	
				CP	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<	171.292.850	
				CS	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<	171.292.850	
				CP	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<	171.292.850	

020/606/24

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizianti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
19.3	Autogoverno della magistratura (6.8)	<< 34.443.424 34.443.424	<< 34.443.424 34.443.424	RS CP CS	<< 34.449.401 34.449.401	<< 34.449.401 34.449.401	<< 34.449.401 34.449.401	34.449.401 34.449.401	<< 34.449.401 34.449.401	<< 34.449.401 34.449.401
				CP CS	34.379.106 34.379.106	34.379.106 34.379.106	34.379.106 34.379.106	34.379.106 34.379.106	<< 34.379.106 34.379.106	34.379.106 34.379.106
				CP CS	34.449.401 34.449.401	34.449.401 34.449.401	34.449.401 34.449.401	34.449.401 34.449.401	<< 34.449.401 34.449.401	34.449.401 34.449.401
				RS	16.141.925.541	16.141.925.541				16.141.925.541
		12.215.995.331	13.711.440.518	CP	2.839.320.085	2.839.320.085	650.000.000	3.489.320.085	<<	3.489.320.085
		2.854.386.571	2.754.341.243	CS	2.621.320.085	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085
		2.164.586.571	2.066.262.488	CP	3.139.223.046	3.139.223.046	800.000.000	3.939.223.046	<<	3.939.223.046
				CS	3.521.223.046	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046
				CP	3.120.320.085	3.120.320.085	1.000.000.000	4.120.320.085	<<	4.120.320.085
				CS	3.821.320.085	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085
				RS	16.141.925.541	16.141.925.541				16.141.925.541
		12.215.995.331	13.711.440.518	CP	2.839.320.085	2.839.320.085	650.000.000	3.489.320.085	<<	3.489.320.085
		2.854.386.571	2.754.341.243	CS	2.621.320.085	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085
		2.164.586.571	2.066.262.488	CP	3.139.223.046	3.139.223.046	800.000.000	3.939.223.046	<<	3.939.223.046
				CS	3.521.223.046	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046
				CP	3.120.320.085	3.120.320.085	1.000.000.000	4.120.320.085	<<	4.120.320.085
				CS	3.821.320.085	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085
20.1	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	12.215.995.331	13.711.440.518	RS	16.141.925.541	16.141.925.541				16.141.925.541
		2.854.386.571	2.754.341.243	CP	2.839.320.085	2.839.320.085	650.000.000	3.489.320.085	<<	3.489.320.085
		2.164.586.571	2.066.262.488	CS	2.621.320.085	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085
				CP	3.139.223.046	3.139.223.046	800.000.000	3.939.223.046	<<	3.939.223.046
				CS	3.521.223.046	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046
				CP	3.120.320.085	3.120.320.085	1.000.000.000	4.120.320.085	<<	4.120.320.085
				CS	3.821.320.085	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/25

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
21.1	21 Debito pubblico (34)	354.764.714	3.412.353.712	RS	178.574.783			326.419.848.865		178.574.783
		295.524.428.865	288.837.859.770	CP	326.472.806.865	<<	-52.958.000	326.419.848.865	<<	326.419.848.865
		295.524.428.865	292.071.638.698	CS	326.472.808.365	<<	-52.958.000	326.419.850.365	<<	326.419.850.365
				CP	298.832.631.865	<<	-94.000.000	298.738.631.865	<<	298.738.631.865
				CS	298.832.633.365	<<	-94.000.000	298.738.633.365	<<	298.738.633.365
				CP	310.155.625.090	<<	-97.000.000	310.058.625.090	<<	310.058.625.090
				CS	310.155.633.365	<<	-97.000.000	310.058.633.365	<<	310.058.633.365
		225.840.989	184.196.678	RS	45.432.307			45.432.307		45.432.307
		79.402.228.865	75.728.889.865	CP	74.289.106.865	<<	-52.958.000	74.236.148.865	<<	74.236.148.865
		79.402.228.865	75.867.654.235	CS	74.289.108.365	<<	-52.958.000	74.236.150.365	<<	74.236.150.365
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)			CP	73.827.031.865	<<	-94.000.000	73.733.031.865	<<	73.733.031.865
				CS	73.827.033.365	<<	-94.000.000	73.733.033.365	<<	73.733.033.365
				CP	72.050.025.090	<<	-97.000.000	71.953.025.090	<<	71.953.025.090
				CS	72.050.033.365	<<	-97.000.000	71.953.033.365	<<	71.953.033.365
		128.923.725	3.228.157.034	RS	133.142.476			133.142.476		133.142.476
		216.122.200.000	213.108.969.905	CP	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000
		216.122.200.000	216.203.984.463	CS	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000
				CP	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000
				CS	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000
				CP	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000
				CS	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/606/26
22.1	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2)	294.781.898	269.857.910	RS					130.474.505	
		800.317.381	845.800.583	CP	2017	-10.341.825	791.701.787	9.000.000	800.701.787	
		802.321.878	909.602.778	CS		-10.341.825	847.981.409	9.000.000	856.981.409	
				CP	2018	-10.379.351	771.578.708	22.079.548	793.658.256	
				CS		-10.379.351	778.202.960	22.079.548	800.282.508	
				CP	2019	-10.390.033	774.766.153	2.000.000	776.766.153	
				CS		-10.390.033	778.424.645	2.000.000	780.424.645	
		2.624.335	1.961.041	RS					1.129.292	
		20.463.552	20.465.209	CP	2017	-86.000	21.017.134	<<	21.017.134	
		20.463.552	20.465.209	CS		-86.000	21.017.134	<<	21.017.134	
22.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			CP	2018	-86.000	20.913.566	<<	20.913.566	
				CS		-86.000	20.928.731	<<	20.928.731	
				CP	2019	-86.000	20.936.019	<<	20.936.019	
				CS		-86.000	20.951.184	<<	20.951.184	
		69.472.699	116.100.947	RS					51.831.882	
		176.281.702	182.875.711	CP	2017	-4.641.564	190.240.575	<<	190.240.575	
		176.281.702	224.313.481	CS		-4.641.564	238.391.409	<<	238.391.409	
				CP	2018	-4.634.662	189.818.131	<<	189.818.131	
				CS		-4.634.662	193.281.118	<<	193.281.118	
				CP	2019	-4.634.662	192.661.202	<<	192.661.202	
				CS		-4.634.662	193.158.429	<<	193.158.429	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/27

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
22.3	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	177.028.317	91.175.603	RS	37.224.035	<<	-605.981	344.234.870	6.000.000	37.224.035
		365.447.121	367.144.673	CP	344.840.851	<<	-605.981	344.234.870	6.000.000	350.234.870
		367.447.121	381.026.893	CS	344.840.851	<<	-650.409	325.620.930	15.079.548	340.700.478
				CP	326.271.339	<<	-650.409	325.620.930	15.079.548	340.700.478
				CS	326.271.339	<<	-661.091	326.867.321	-5.000.000	321.867.321
				CP	327.528.412	<<	-661.091	326.867.321	-5.000.000	321.867.321
22.4	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	3.144.031	7.100.167	RS	1.815.449	<<	<<	131.244.454	<<	1.815.449
		130.031.359	146.353.189	CP	131.244.454	<<	<<	131.244.454	<<	131.244.454
		130.035.856	149.325.247	CS	131.244.454	<<	<<	132.674.628	<<	132.674.628
				CP	132.674.628	<<	<<	132.674.628	<<	132.674.628
				CS	132.674.628	<<	<<	130.681.352	<<	130.681.352
				CP	130.681.352	<<	<<	130.681.352	<<	130.681.352
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	42.512.516	53.520.152	RS	38.473.847	<<	-5.008.280	104.964.754	3.000.000	38.473.847
		108.093.647	128.961.801	CP	109.973.034	<<	-5.008.280	113.093.542	3.000.000	107.964.754
		108.093.647	134.471.948	CS	118.101.822	<<	-5.008.280	102.551.453	7.000.000	116.093.542
				CP	107.559.733	<<	-5.008.280	105.697.553	7.000.000	109.551.453
				CS	110.705.833	<<	-5.008.280	103.620.259	7.000.000	112.697.553
				CP	108.628.539	<<	-5.008.280	106.766.359	7.000.000	110.620.259
				CS	111.774.639	<<	-5.008.280		7.000.000	113.766.359

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/28

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
23.1	23 Fondi da ripartire (33) Fondi da assegnare (33.1)	723.317.839	RS	CP	1.033.797.852	<<	3.206.756.465	11.947.111.892	709.600.000	1.033.797.852
		8.585.105.173	CP	CS	8.740.355.427	<<	3.206.756.465	18.867.111.892	709.600.000	12.656.711.892
		16.168.881.779			15.660.355.427	<<				19.576.711.892
			CP	CP	8.438.223.680	<<	3.219.669.168	11.657.892.848	2.794.100.000	14.451.992.848
			CS	CS	15.438.223.680	<<	3.219.669.168	18.657.892.848	1.694.100.000	20.351.992.848
			CP	CP	7.946.852.557	<<	2.692.337.751	10.639.190.308	4.109.600.000	14.748.790.308
			CS	CS	14.146.852.557	<<	2.692.337.751	16.839.190.308	4.109.600.000	20.948.790.308
		433.758.896	RS	RS	1.033.797.852	<<	3.206.756.465	6.906.473.962	459.600.000	1.033.797.852
		3.107.948.208	CP	CP	3.699.717.497	<<	3.206.756.465	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962
		3.107.948.208	CS	CS	3.699.717.497	<<				7.366.073.962
23.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)		CP	CP	3.381.403.488	<<	3.219.669.168	6.601.072.656	2.344.100.000	8.945.172.656
			CS	CS	3.381.403.488	<<	3.219.669.168	6.601.072.656	1.244.100.000	7.845.172.656
			CP	CP	2.932.302.365	<<	2.692.337.751	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116
			CS	CS	2.932.302.365	<<	2.692.337.751	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116
		<<	RS	RS	<<	<<	<<	5.040.637.930	250.000.000	<<
		4.759.185.344	CP	CP	5.040.637.930	<<	<<	11.960.637.930	250.000.000	5.290.637.930
		13.579.185.344	CS	CS	11.960.637.930	<<	<<			12.210.637.930
			CP	CP	5.056.820.192	<<	<<	5.056.820.192	450.000.000	5.506.820.192
			CS	CS	12.056.820.192	<<	<<	12.056.820.192	450.000.000	12.506.820.192
			CP	CP	5.014.550.192	<<	<<	5.014.550.192	500.000.000	5.514.550.192
			CS	CS	11.214.550.192	<<	<<	11.214.550.192	500.000.000	11.714.550.192

020/606/29

[illegible]

020/606/30

[illegible]

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/1	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP	2017	86.545.138.434	2.500.000	86.547.638.434
		CS	88.186.650.937	2.500.000	88.189.150.937
	CP	2018	86.294.803.328	2.500.000	86.297.303.328
		CS	86.665.106.090	2.500.000	86.667.606.090
	CP	2019	86.113.978.098	2.500.000	86.116.478.098
		CS	86.454.480.875	2.500.000	86.456.980.875
	CP	2017	1.180.738.824	<<	1.180.738.824
		CS	1.180.768.872	<<	1.180.768.872
	CP	2018	1.176.720.198	<<	1.176.720.198
		CS	1.176.789.403	<<	1.176.789.403
	CP	2019	1.076.587.108	<<	1.076.587.108
		CS	1.076.607.583	<<	1.076.607.583
Spese di personale per il programma	CP	2017	27.298.795	<<	27.298.795
		CS	27.298.795	<<	27.298.795
	CP	2018	24.175.528	<<	24.175.528
		CS	24.175.528	<<	24.175.528
Spese correnti	CP	2019	23.336.543	<<	23.336.543
		CS	23.336.543	<<	23.336.543
	CP	2017	27.298.795	<<	27.298.795
		CS	27.298.795	<<	27.298.795
	CP	2018	24.175.528	<<	24.175.528
		CS	24.175.528	<<	24.175.528
	CP	2019	23.336.543	<<	23.336.543
		CS	23.336.543	<<	23.336.543

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/2		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 2017	28.337.102	<<	28.337.102	
	CS	28.367.150	<<	28.367.150	
	CP 2018	28.354.593	<<	28.354.593	
	CS	28.423.798	<<	28.423.798	
Spese correnti	CP 2019	28.441.371	<<	28.441.371	
	CS	28.461.846	<<	28.461.846	
	CP 2017	28.244.516	<<	28.244.516	
	CS	28.244.516	<<	28.244.516	
	CP 2018	28.262.007	<<	28.262.007	
	CS	28.309.736	<<	28.309.736	
	CP 2019	28.348.785	<<	28.348.785	
	CS	28.348.784	<<	28.348.784	
Spese in conto capitale	CP 2017	92.586	<<	92.586	
	CS	122.634	<<	122.634	
	CP 2018	92.586	<<	92.586	
	CS	114.062	<<	114.062	
	CP 2019	92.586	<<	92.586	
	CS	113.062	<<	113.062	
	CP 2017	120.355.964	<<	120.355.964	
	CS	120.355.964	<<	120.355.964	
Gestione di tributi speciali	CP 2018	120.362.231	<<	120.362.231	
	CS	120.362.231	<<	120.362.231	
	CP 2019	120.362.231	<<	120.362.231	
	CS	120.362.231	<<	120.362.231	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/3		
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		CP	2017	120.355.964	<<	120.355.964
		CS		120.355.964	<<	120.355.964
		CP	2018	120.362.231	<<	120.362.231
		CS		120.362.231	<<	120.362.231
		CP	2019	120.362.231	<<	120.362.231
		CS		120.362.231	<<	120.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale		CP	2017	11.201.614	<<	11.201.614
		CS		11.201.614	<<	11.201.614
		CP	2018	11.182.497	<<	11.182.497
		CS		11.182.497	<<	11.182.497
		CP	2019	11.201.614	<<	11.201.614
		CS		11.201.614	<<	11.201.614
Spese correnti		CP	2017	1.201.614	<<	1.201.614
		CS		1.201.614	<<	1.201.614
		CP	2018	1.182.497	<<	1.182.497
		CS		1.182.497	<<	1.182.497
		CP	2019	1.201.614	<<	1.201.614
		CS		1.201.614	<<	1.201.614
Spese in conto capitale		CP	2017	10.000.000	<<	10.000.000
		CS		10.000.000	<<	10.000.000
		CP	2018	10.000.000	<<	10.000.000
		CS		10.000.000	<<	10.000.000
		CP	2019	10.000.000	<<	10.000.000
		CS		10.000.000	<<	10.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/4		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	2017	860.945.349	<<	860.945.349
	CS		860.945.349	<<	860.945.349
	CP	2018	857.945.349	<<	857.945.349
	CS		857.945.349	<<	857.945.349
	CP	2019	857.945.349	<<	857.945.349
	CS		857.945.349	<<	857.945.349
	CP	2017	859.445.349	<<	859.445.349
	CS		859.445.349	<<	859.445.349
	CP	2018	856.445.349	<<	856.445.349
	CS		856.445.349	<<	856.445.349
	CP	2019	856.445.349	<<	856.445.349
	CS		856.445.349	<<	856.445.349
Spese in conto capitale	CP	2017	1.500.000	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000
	CP	2018	1.500.000	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	2019	1.500.000	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000
	CP	2017	117.600.000	<<	117.600.000
	CS		117.600.000	<<	117.600.000
	CP	2018	119.700.000	<<	119.700.000
	CS		119.700.000	<<	119.700.000
	CP	2019	20.300.000	<<	20.300.000
	CS		20.300.000	<<	20.300.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP 2017	117.600.000	<<		117.600.000	
		CS	117.600.000	<<		117.600.000	
		CP 2018	119.700.000	<<		119.700.000	
		CS	119.700.000	<<		119.700.000	
		CP 2019	20.300.000	<<		20.300.000	
		CS	20.300.000	<<		20.300.000	
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti giurisdizionali di negoziazione assistita		CP 2017	15.000.000	<<		15.000.000	
		CS	15.000.000	<<		15.000.000	
		CP 2018	15.000.000	<<		15.000.000	
		CS	15.000.000	<<		15.000.000	
		CP 2019	15.000.000	<<		15.000.000	
		CS	15.000.000	<<		15.000.000	
Spese correnti		CP 2017	15.000.000	<<		15.000.000	
		CS	15.000.000	<<		15.000.000	
		CP 2018	15.000.000	<<		15.000.000	
		CS	15.000.000	<<		15.000.000	
		CP 2019	15.000.000	<<		15.000.000	
		CS	15.000.000	<<		15.000.000	

020/701/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/6		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	CP 2017	2.683.818.865	<<	2.683.818.865	
	CS	2.738.332.096	<<	2.738.332.096	
	CP 2018	2.671.451.022	<<	2.671.451.022	
	CS	2.679.415.342	<<	2.679.415.342	
	CP 2019	2.646.659.864	<<	2.646.659.864	
	CS	2.647.172.464	<<	2.647.172.464	
	CP 2017	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	
	CS	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	
	CP 2018	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	
	CS	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	
	CP 2019	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	
	CS	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	
Spese correnti	CP 2017	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	
	CS	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	
	CP 2018	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	
	CS	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	
	CP 2019	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	
	CS	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 2017	18.839.001	<<	18.839.001	
	CS	18.839.001	<<	18.839.001	
	CP 2018	18.818.257	<<	18.818.257	
	CS	18.818.257	<<	18.818.257	
	CP 2019	18.839.069	<<	18.839.069	
	CS	18.839.069	<<	18.839.069	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/70/17		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	18.839.001	<<	18.839.001	<<	18.839.001
	CS	18.839.001	<<	18.839.001	<<	18.839.001
	CP 2018	18.818.257	<<	18.818.257	<<	18.818.257
	CS	18.818.257	<<	18.818.257	<<	18.818.257
	CP 2019	18.839.069	<<	18.839.069	<<	18.839.069
	CS	18.839.069	<<	18.839.069	<<	18.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP 2017	260.849.502	<<	260.849.502	<<	260.849.502
	CS	260.910.386	<<	260.910.386	<<	260.910.386
	CP 2018	258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868
	CS	258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868
	CP 2019	260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342
	CS	260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342
Spese correnti	CP 2017	260.849.502	<<	260.849.502	<<	260.849.502
	CS	260.910.386	<<	260.910.386	<<	260.910.386
	CP 2018	258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868
	CS	258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868
	CP 2019	260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342
	CS	260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP 2017	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561
	CS	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561
	CP 2018	5.582.154	<<	5.582.154	<<	5.582.154
	CS	5.582.154	<<	5.582.154	<<	5.582.154
	CP 2019	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561
	CS	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/8		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	5.672.561	<<	5.672.561	
	CS	5.672.561	<<	5.672.561	
	CP 2018	5.582.154	<<	5.582.154	
	CS	5.582.154	<<	5.582.154	
	CP 2019	5.672.561	<<	5.672.561	
	CS	5.672.561	<<	5.672.561	
	CP 2017	37.641.250	<<	37.641.250	
	CS	37.641.250	<<	37.641.250	
Trattamenti pensionistici	CP 2018	36.073.750	<<	36.073.750	
	CS	36.073.750	<<	36.073.750	
	CP 2019	35.256.250	<<	35.256.250	
	CS	35.256.250	<<	35.256.250	
Spese correnti	CP 2017	37.641.250	<<	37.641.250	
	CS	37.641.250	<<	37.641.250	
	CP 2018	36.073.750	<<	36.073.750	
	CS	36.073.750	<<	36.073.750	
	CP 2019	35.256.250	<<	35.256.250	
	CS	35.256.250	<<	35.256.250	
	CP 2017	127.998.099	<<	127.998.099	
	CS	182.450.446	<<	182.450.446	
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 2018	127.151.994	<<	127.151.994	
	CS	135.116.314	<<	135.116.314	
	CP 2019	119.998.099	<<	119.998.099	
	CS	120.510.699	<<	120.510.699	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/9		
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	Spese in conto capitale	CP 2017	127.998.099	<<	127.998.099	
		CS	182.450.446	<<	182.450.446	
		CP 2018	127.151.994	<<	127.151.994	
		CS	135.116.314	<<	135.116.314	
		CP 2019	119.998.099	<<	119.998.099	
		CS	120.510.699	<<	120.510.699	
		CP 2017	184.312.917	<<	184.312.917	
		CS	184.316.963	<<	184.316.963	
		CP 2018	154.048.442	<<	154.048.442	
		CS	154.048.442	<<	154.048.442	
		CP 2019	128.084.556	<<	128.084.556	
		CS	128.084.556	<<	128.084.556	
Spese di personale per il programma		CP 2017	10.221.107	<<	10.221.107	
		CS	10.221.107	<<	10.221.107	
		CP 2018	9.999.786	<<	9.999.786	
		CS	9.999.786	<<	9.999.786	
		CP 2019	9.992.746	<<	9.992.746	
		CS	9.992.746	<<	9.992.746	
		CP 2017	10.221.107	<<	10.221.107	
		CS	10.221.107	<<	10.221.107	
		CP 2018	9.999.786	<<	9.999.786	
		CS	9.999.786	<<	9.999.786	
		CP 2019	9.992.746	<<	9.992.746	
		CS	9.992.746	<<	9.992.746	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/10		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP 2017	CS			
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio		CP 2017	CS	3.425.322	<<	3.425.322
				3.425.322	<<	3.425.322
		CP 2018	CS	3.415.161	<<	3.415.161
				3.415.161	<<	3.415.161
Spese correnti		CP 2019	CS	3.425.322	<<	3.425.322
				3.425.322	<<	3.425.322
		CP 2017	CS	3.130.867	<<	3.130.867
				3.130.867	<<	3.130.867
Spese in conto capitale		CP 2018	CS	3.120.706	<<	3.120.706
				3.120.706	<<	3.120.706
		CP 2019	CS	3.130.867	<<	3.130.867
				3.130.867	<<	3.130.867
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore credito e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)		CP 2017	CS	294.455	<<	294.455
				294.455	<<	294.455
		CP 2018	CS	294.455	<<	294.455
				294.455	<<	294.455
		CP 2019	CS	294.455	<<	294.455
				294.455	<<	294.455
		CP 2017	CS	10.666.488	<<	10.666.488
				10.670.534	<<	10.670.534
		CP 2018	CS	10.633.495	<<	10.633.495
				10.633.495	<<	10.633.495
		CP 2019	CS	10.666.488	<<	10.666.488
				10.666.488	<<	10.666.488

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/11		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Spese correnti		CP 2017		9.759.081	<<	9.759.081
		CS		9.763.127	<<	9.763.127
		CP 2018		9.726.088	<<	9.726.088
		CS		9.726.088	<<	9.726.088
Spese in conto capitale		CP 2019		9.759.081	<<	9.759.081
		CS		9.759.081	<<	9.759.081
		CP 2017		907.407	<<	907.407
		CS		907.407	<<	907.407
		CP 2018		907.407	<<	907.407
		CS		907.407	<<	907.407
		CP 2019		907.407	<<	907.407
		CS		907.407	<<	907.407
Sostegno sistema creditizio		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Spese in conto capitale		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/12	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	2017	160.000.000	<<	160.000.000
	CS		160.000.000	<<	160.000.000
	CP	2018	130.000.000	<<	130.000.000
	CS		130.000.000	<<	130.000.000
	CP	2019	104.000.000	<<	104.000.000
	CS		104.000.000	<<	104.000.000
	CP	2017	160.000.000	<<	160.000.000
	CS		160.000.000	<<	160.000.000
	CP	2018	130.000.000	<<	130.000.000
	CS		130.000.000	<<	130.000.000
	CP	2019	104.000.000	<<	104.000.000
	CS		104.000.000	<<	104.000.000
1.4 Regolarizoni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	2017	71.436.420.870	<<	71.436.420.870
	CS		72.447.391.187	<<	72.447.391.187
	CP	2018	71.301.634.692	<<	71.301.634.692
	CS		71.287.662.446	<<	71.287.662.446
	CP	2019	71.296.410.870	<<	71.296.410.870
	CS		71.225.410.870	<<	71.225.410.870
	CP	2017	18.751.800.000	<<	18.751.800.000
	CS		18.751.800.000	<<	18.751.800.000
	CP	2018	18.725.000.000	<<	18.725.000.000
	CS		18.725.000.000	<<	18.725.000.000
	CP	2019	18.725.000.000	<<	18.725.000.000
	CS		18.725.000.000	<<	18.725.000.000
Rimborsi di imposte dirette					

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000		
	CS	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000		
	CP 2018	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000		
	CS	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000		
	CP 2019	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000		
	CS	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000		
Rimborsi di imposte indirette	CP 2017	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000		
	CS	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000		
	CP 2018	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000		
	CS	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000		
	CP 2019	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000		
	CS	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000		
Spese correnti	CP 2017	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000		
	CS	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000		
	CP 2018	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000		
	CS	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000		
	CP 2019	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000		
	CS	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000		
Restituzione di imposte e rimborsi	CP 2017	655.071.354	<<	<<	655.071.354		
	CS	655.071.354	<<	<<	655.071.354		
	CP 2018	604.991.806	<<	<<	604.991.806		
	CS	604.991.806	<<	<<	604.991.806		
	CP 2019	606.656.354	<<	<<	606.656.354		
	CS	606.656.354	<<	<<	606.656.354		

020/701/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Spese correnti	CP 2017	655.071.354		<<		655.071.354	
	CS	655.071.354		<<		655.071.354	
	CP 2018	604.991.806		<<		604.991.806	
	CS	604.991.806		<<		604.991.806	
	CP 2019	606.656.354		<<		606.656.354	
	CS	606.656.354		<<		606.656.354	
Vincite sui giochi e lotterie	CP 2017	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CS	15.061.416.233		<<		15.061.416.233	
	CP 2018	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CS	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CP 2019	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CS	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
Spese correnti	CP 2017	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CS	15.061.416.233		<<		15.061.416.233	
	CP 2018	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CS	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CP 2019	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
	CS	14.107.050.000		<<		14.107.050.000	
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP 2017	57.300.458		<<		57.300.458	
	CS	57.300.458		<<		57.300.458	
	CP 2018	56.388.828		<<		56.388.828	
	CS	56.388.828		<<		56.388.828	
	CP 2019	57.300.458		<<		57.300.458	
	CS	57.300.458		<<		57.300.458	

020/701/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/701/15
Spese correnti	CP	2017	CP	57.300.458	<<	57.300.458	
			CS	57.300.458	<<	57.300.458	
			CP	56.388.828	<<	56.388.828	
			CS	56.388.828	<<	56.388.828	
	CP	2019	CP	57.300.458	<<	57.300.458	
			CS	57.300.458	<<	57.300.458	
			CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	2018	CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
			CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
	CP	2019	CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
			CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
Spese correnti	CP	2017	CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
			CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
	CP	2018	CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
			CP	381.000.000	<<	381.000.000	
			CS	381.000.000	<<	381.000.000	
Ammortamento beni mobili	CP	2017	CP	640.000.000	<<	640.000.000	
			CS	640.000.000	<<	640.000.000	
			CP	724.005.000	<<	724.005.000	
			CS	724.005.000	<<	724.005.000	
	CP	2019	CP	724.005.000	<<	724.005.000	
			CS	724.005.000	<<	724.005.000	

020/701/16
(in Euro)

Missione Programma Azione		Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		CP	2017	640.000.000	<<	640.000.000
		CS		640.000.000	<<	640.000.000
		CP	2018	724.005.000	<<	724.005.000
		CS		724.005.000	<<	724.005.000
		CP	2019	724.005.000	<<	724.005.000
		CS		724.005.000	<<	724.005.000
		CP	2017	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.902.682.099	<<	2.902.682.099
		CP	2018	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CP	2019	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000
Aggi su giochi e lotterie		CP	2017	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.902.682.099	<<	2.902.682.099
		CP	2018	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000
Spese correnti		CP	2017	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.902.682.099	<<	2.902.682.099
		CP	2018	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni		CP	2019	2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000
		CP	2017	280.000.000	<<	280.000.000
		CS		277.000.000	<<	277.000.000
		CP	2018	303.000.000	<<	303.000.000
		CS		300.000.000	<<	300.000.000
		CP	2019	303.000.000	<<	303.000.000
		CS		302.000.000	<<	302.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/17		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	280.000.000	<<	280.000.000	<<	280.000.000
	CS	277.000.000	<<	277.000.000	<<	277.000.000
	CP 2018	303.000.000	<<	303.000.000	<<	303.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000
	CP 2019	303.000.000	<<	303.000.000	<<	303.000.000
	CS	302.000.000	<<	302.000.000	<<	302.000.000
	CP 2017	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
Recuperi tributarî effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP 2018	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CP 2019	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
Spese correnti	CP 2017	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CP 2018	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CP 2019	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000
	CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000
	CS	559.027.754	<<	559.027.754	<<	559.027.754
	CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					020/701/18	
BILANCIO PER AZIONI						
(in Euro)						
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	2017		500.000.000	<<	500.000.000
Spese correnti	CS			500.000.000	<<	500.000.000
	CP	2018		500.000.000	<<	500.000.000
	CS			559.027.754	<<	559.027.754
	CP	2019		500.000.000	<<	500.000.000
	CS			500.000.000	<<	500.000.000
	CP	2017		75.000.000	<<	75.000.000
Aggi su scommesse ippiche	CS			87.667.985	<<	87.667.985
	CP	2018		75.000.000	<<	75.000.000
	CS			75.000.000	<<	75.000.000
	CP	2019		75.000.000	<<	75.000.000
	CS			75.000.000	<<	75.000.000
	CP	2017		75.000.000	<<	75.000.000
Spese correnti	CS			87.667.985	<<	87.667.985
	CP	2018		75.000.000	<<	75.000.000
	CS			75.000.000	<<	75.000.000
	CP	2019		75.000.000	<<	75.000.000
	CS			75.000.000	<<	75.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					020/701/19	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29, 6)			CP 2017	92.703.239	<<	92.703.239
			CS	92.724.454	<<	92.724.454
			CP 2018	91.297.855	<<	91.297.855
			CS	91.297.855	<<	91.297.855
			CP 2019	91.845.047	<<	91.845.047
			CS	91.845.047	<<	91.845.047
Spese di personale per il programma			CP 2017	29.941.731	<<	29.941.731
			CS	29.941.731	<<	29.941.731
			CP 2018	28.340.463	<<	28.340.463
			CS	28.340.463	<<	28.340.463
			CP 2019	28.321.449	<<	28.321.449
			CS	28.321.449	<<	28.321.449
Spese correnti			CP 2017	29.941.731	<<	29.941.731
			CS	29.941.731	<<	29.941.731
			CP 2018	28.340.463	<<	28.340.463
			CS	28.340.463	<<	28.340.463
			CP 2019	28.321.449	<<	28.321.449
			CS	28.321.449	<<	28.321.449
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico			CP 2017	38.092.768	<<	38.092.768
			CS	38.092.768	<<	38.092.768
			CP 2018	38.475.241	<<	38.475.241
			CS	38.475.241	<<	38.475.241
			CP 2019	38.854.858	<<	38.854.858
			CS	38.854.858	<<	38.854.858

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti	CP 2017	35.607.429		<<		35.607.429	
	CS	35.607.429		<<		35.607.429	
	CP 2018	35.989.902		<<		35.989.902	
	CS	35.989.902		<<		35.989.902	
	CP 2019	36.369.519		<<		36.369.519	
	CS	36.369.519		<<		36.369.519	
Spese in conto capitale	CP 2017	2.485.339		<<		2.485.339	
	CS	2.485.339		<<		2.485.339	
	CP 2018	2.485.339		<<		2.485.339	
	CS	2.485.339		<<		2.485.339	
	CP 2019	2.485.339		<<		2.485.339	
	CS	2.485.339		<<		2.485.339	
Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro	CP 2017	6.889.143		<<		6.889.143	
	CS	6.889.143		<<		6.889.143	
	CP 2018	6.837.042		<<		6.837.042	
	CS	6.837.042		<<		6.837.042	
	CP 2019	6.889.143		<<		6.889.143	
	CS	6.889.143		<<		6.889.143	
Spese correnti	CP 2017	4.478.011		<<		4.478.011	
	CS	4.478.011		<<		4.478.011	
	CP 2018	4.425.910		<<		4.425.910	
	CS	4.425.910		<<		4.425.910	
	CP 2019	4.478.011		<<		4.478.011	
	CS	4.478.011		<<		4.478.011	

020/701/20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			020/701/21		
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP	2017	2.411.132	<<	2.411.132
	CS		2.411.132	<<	2.411.132
	CP	2018	2.411.132	<<	2.411.132
	CS		2.411.132	<<	2.411.132
	CP	2019	2.411.132	<<	2.411.132
	CS		2.411.132	<<	2.411.132
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	2017	17.779.597	<<	17.779.597
	CS		17.800.812	<<	17.800.812
	CP	2018	17.645.109	<<	17.645.109
	CS		17.645.109	<<	17.645.109
	CP	2019	17.779.597	<<	17.779.597
	CS		17.779.597	<<	17.779.597
Spese correnti	CP	2017	11.504.154	<<	11.504.154
	CS		11.525.369	<<	11.525.369
	CP	2018	11.369.666	<<	11.369.666
	CS		11.369.666	<<	11.369.666
	CP	2019	11.504.154	<<	11.504.154
	CS		11.504.154	<<	11.504.154
Spese in conto capitale	CP	2017	6.275.443	<<	6.275.443
	CS		6.275.443	<<	6.275.443
	CP	2018	6.275.443	<<	6.275.443
	CS		6.275.443	<<	6.275.443
	CP	2019	6.275.443	<<	6.275.443
	CS		6.275.443	<<	6.275.443

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							020/701/22
BILANCIO PER AZIONI							
(in Euro)							
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Fondazioni lirico sinfoniche	CP	2017	<<	<<	<<	<<	
	CS		<<	<<	<<	<<	
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	
	CS		<<	<<	<<	<<	
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	
	CS		<<	<<	<<	<<	
Spese in conto capitale	CP	2017	<<	<<	<<	<<	
	CS		<<	<<	<<	<<	
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	
	CS		<<	<<	<<	<<	
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	
	CS		<<	<<	<<	<<	
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	2017	295.689.479	2.500.000	2.500.000	298.189.479	
	CS		849.063.125	2.500.000	2.500.000	851.563.125	
	CP	2018	284.201.127	2.500.000	2.500.000	286.701.127	
	CS		666.442.610	2.500.000	2.500.000	668.942.610	
	CP	2019	263.254.962	2.500.000	2.500.000	265.754.962	
	CS		645.824.664	2.500.000	2.500.000	648.324.664	
	CP	2017	112.792.181	<<	<<	112.792.181	
	CS		112.792.181	<<	<<	112.792.181	
	CP	2018	98.740.315	<<	<<	98.740.315	
	CS		98.740.315	<<	<<	98.740.315	
	CP	2019	90.251.750	<<	<<	90.251.750	
	CS		90.251.750	<<	<<	90.251.750	
Spese di personale per il programma							

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	112.792.181		<<		112.792.181	
	CS	112.792.181		<<		112.792.181	
	CP 2018	98.740.315		<<		98.740.315	
	CS	98.740.315		<<		98.740.315	
	CP 2019	90.251.750		<<		90.251.750	
	CS	90.251.750		<<		90.251.750	
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP 2017	2.387.090		<<		2.387.090	
	CS	402.399.527		<<		402.399.527	
	CP 2018	2.374.884		<<		2.374.884	
	CS	401.065.545		<<		401.065.545	
	CP 2019	2.387.090		<<		2.387.090	
	CS	399.929.339		<<		399.929.339	
Spese correnti	CP 2017	2.365.002		<<		2.365.002	
	CS	2.377.439		<<		2.377.439	
	CP 2018	2.352.796		<<		2.352.796	
	CS	2.352.796		<<		2.352.796	
Spese in conto capitale	CP 2019	2.365.002		<<		2.365.002	
	CS	2.365.002		<<		2.365.002	
	CP 2017	22.088		<<		22.088	
	CS	400.022.088		<<		400.022.088	
	CP 2018	22.088		<<		22.088	
	CS	398.712.749		<<		398.712.749	
	CP 2019	22.088		<<		22.088	
	CS	397.564.337		<<		397.564.337	

020/701/23

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/24	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	2017	25.247.783	<<	25.247.783
	CS		146.115.647	<<	146.115.647
	CP	2018	28.301.840	<<	28.301.840
	CS		11.852.662	<<	11.852.662
	CP	2019	28.315.783	<<	28.315.783
	CS		13.343.236	<<	13.343.236
	CP	2017	25.196.755	<<	25.196.755
	CS		146.064.619	<<	146.064.619
	CP	2018	28.250.812	<<	28.250.812
	CS		11.801.634	<<	11.801.634
	CP	2019	28.264.755	<<	28.264.755
	CS		13.292.208	<<	13.292.208
Spese in conto capitale	CP	2017	51.028	<<	51.028
	CS		51.028	<<	51.028
	CP	2018	51.028	<<	51.028
	CS		51.028	<<	51.028
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	2019	51.028	<<	51.028
	CS		51.028	<<	51.028
	CP	2017	8.439.037	<<	8.439.037
	CS		8.439.037	<<	8.439.037
	CP	2018	8.363.732	<<	8.363.732
	CS		8.363.732	<<	8.363.732
	CP	2019	8.439.037	<<	8.439.037
	CS		8.439.037	<<	8.439.037

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/25		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297
	CS	8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297
	CP 2018	8.185.992	<<	8.185.992	<<	8.185.992
	CS	8.185.992	<<	8.185.992	<<	8.185.992
Spese in conto capitale	CP 2019	8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297
	CS	8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297
	CP 2017	177.740	<<	177.740	<<	177.740
	CS	177.740	<<	177.740	<<	177.740
	CP 2018	177.740	<<	177.740	<<	177.740
	CS	177.740	<<	177.740	<<	177.740
	CP 2019	177.740	<<	177.740	<<	177.740
	CS	177.740	<<	177.740	<<	177.740
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP 2017	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CP 2018	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
Spese in conto capitale	CP 2019	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CP 2017	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CP 2018	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CP 2019	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	2.500.000	46.600.465	2.500.000	49.100.465

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/26			
(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica	CP 2017	77.222.923	<<
	CS	109.716.268	<<
	CP 2018	76.819.891	<<
	CS	76.819.891	<<
	CP 2019	64.260.837	<<
	CS	64.260.837	<<
	CP 2017	35.019.949	<<
	CS	47.037.526	<<
	CP 2018	34.669.157	<<
	CS	34.669.157	<<
Spese correnti	CP 2019	35.219.949	<<
	CS	35.219.949	<<
	CP 2017	42.202.974	<<
	CS	62.678.742	<<
Spese in conto capitale	CP 2018	42.150.734	<<
	CS	42.150.734	<<
	CP 2019	29.040.888	<<
	CS	29.040.888	<<
Ratifica del Trattato del Nord Atlantico	CP 2017	23.000.000	<<
	CS	23.000.000	<<
	CP 2018	23.000.000	<<
	CS	23.000.000	<<
	CP 2019	23.000.000	<<
	CS	23.000.000	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/27		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo	CP	CS			
1.7	Spese correnti	CP 2017	23.000.000	<<	<<	23.000.000
		CS	23.000.000			
		CP 2018	23.000.000	<<	<<	23.000.000
		CS	23.000.000			
		CP 2019	23.000.000	<<	<<	23.000.000
		CS	23.000.000			
		CP 2017	185.905.884	<<	<<	185.905.884
		CS	185.905.884			
		CP 2018	182.397.862	<<	<<	182.397.862
		CS	182.397.862			
		CP 2019	182.310.577	<<	<<	182.310.577
		CS	182.310.577			
		CP 2017	146.548.746	<<	<<	146.548.746
		CS	146.548.746			
		CP 2018	143.533.102	<<	<<	143.533.102
		CS	143.533.102			
		CP 2019	143.196.105	<<	<<	143.196.105
		CS	143.196.105			
		CP 2017	146.548.746	<<	<<	146.548.746
		CS	146.548.746			
		CP 2018	143.533.102	<<	<<	143.533.102
		CS	143.533.102			
		CP 2019	143.196.105	<<	<<	143.196.105
		CS	143.196.105			

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/28		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 2017	26.022.100	<<	26.022.100	<<	26.022.100
	CS	26.022.100	<<	26.022.100	<<	26.022.100
	CP 2018	25.704.223	<<	25.704.223	<<	25.704.223
	CS	25.704.223	<<	25.704.223	<<	25.704.223
Spese correnti	CP 2019	25.929.093	<<	25.929.093	<<	25.929.093
	CS	25.929.093	<<	25.929.093	<<	25.929.093
	CP 2017	25.567.235	<<	25.567.235	<<	25.567.235
	CS	25.567.235	<<	25.567.235	<<	25.567.235
Spese in conto capitale	CP 2018	25.487.219	<<	25.487.219	<<	25.487.219
	CS	25.487.219	<<	25.487.219	<<	25.487.219
	CP 2019	25.712.089	<<	25.712.089	<<	25.712.089
	CS	25.712.089	<<	25.712.089	<<	25.712.089
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 2017	454.865	<<	454.865	<<	454.865
	CS	454.865	<<	454.865	<<	454.865
	CP 2018	217.004	<<	217.004	<<	217.004
	CS	217.004	<<	217.004	<<	217.004
	CP 2019	217.004	<<	217.004	<<	217.004
	CS	217.004	<<	217.004	<<	217.004
	CP 2017	13.335.038	<<	13.335.038	<<	13.335.038
	CS	13.335.038	<<	13.335.038	<<	13.335.038
	CP 2018	13.160.537	<<	13.160.537	<<	13.160.537
	CS	13.160.537	<<	13.160.537	<<	13.160.537
	CP 2019	13.185.379	<<	13.185.379	<<	13.185.379
	CS	13.185.379	<<	13.185.379	<<	13.185.379

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/29		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo	CP	CS			
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	Spese correnti	CP 2017	12.984.038	<<	<<	12.984.038
		CS	12.984.038	<<	<<	12.984.038
		CP 2018	12.988.977	<<	<<	12.988.977
		CS	12.988.977	<<	<<	12.988.977
		CP 2019	13.013.819	<<	<<	13.013.819
		CS	13.013.819	<<	<<	13.013.819
	Spese in conto capitale	CP 2017	351.000	<<	<<	351.000
		CS	351.000	<<	<<	351.000
		CP 2018	171.560	<<	<<	171.560
		CS	171.560	<<	<<	171.560
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari		CP 2019	171.560	<<	<<	171.560
		CS	171.560	<<	<<	171.560
	1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP 2017	6.495.016.441	<<	<<	6.495.016.441
		CS	6.517.016.441	<<	<<	6.517.016.441
		CP 2018	6.443.545.234	<<	<<	6.443.545.234
		CS	6.437.545.234	<<	<<	6.437.545.234
		CP 2019	6.438.920.975	<<	<<	6.438.920.975
		CS	6.467.320.975	<<	<<	6.467.320.975
		CP 2017	246.897.790	<<	<<	246.897.790
		CS	276.897.790	<<	<<	276.897.790
		CP 2018	246.897.790	<<	<<	246.897.790
		CS	246.897.790	<<	<<	246.897.790
		CP 2019	216.897.790	<<	<<	216.897.790
		CS	246.897.790	<<	<<	246.897.790

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Spese correnti	CP 2017	246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	
	CS	276.897.790	<<		<<	276.897.790	
	CP 2018	246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	
	CS	246.897.790	<<		<<	246.897.790	
Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 2019	216.897.790	<<	216.897.790	<<	216.897.790	
	CS	246.897.790	<<		<<	246.897.790	
	CP 2017	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	
	CS	1.617.656.380	<<		<<	1.617.656.380	
Spese correnti	CP 2018	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	
	CS	1.617.389.350	<<		<<	1.617.389.350	
	CP 2019	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	
	CS	1.617.658.356	<<		<<	1.617.658.356	
Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP 2017	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	
	CS	1.617.656.380	<<		<<	1.617.656.380	
	CP 2018	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	
	CS	1.617.389.350	<<		<<	1.617.389.350	
	CP 2019	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	
	CS	1.617.658.356	<<		<<	1.617.658.356	
	CP 2017	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	
	CS	3.066.284.073	<<		<<	3.066.284.073	
	CP 2018	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	
	CS	3.026.806.695	<<		<<	3.026.806.695	
	CP 2019	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	
	CS	3.045.575.182	<<		<<	3.045.575.182	

020/701/30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/31		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Spese correnti	CP	2017	3.066.284.073	<<	3.066.284.073		
	CS		3.066.284.073	<<	3.066.284.073		
	CP	2018	3.026.806.695	<<	3.026.806.695		
	CS		3.026.806.695	<<	3.026.806.695		
	CP	2019	3.045.575.182	<<	3.045.575.182		
	CS		3.045.575.182	<<	3.045.575.182		
Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	2017	89.397.334	<<	89.397.334		
	CS		89.397.334	<<	89.397.334		
	CP	2018	89.008.506	<<	89.008.506		
	CS		89.008.506	<<	89.008.506		
	CP	2019	89.414.121	<<	89.414.121		
	CS		89.414.121	<<	89.414.121		
Spese correnti	CP	2017	89.397.334	<<	89.397.334		
	CS		89.397.334	<<	89.397.334		
	CP	2018	89.008.506	<<	89.008.506		
	CS		89.008.506	<<	89.008.506		
	CP	2019	89.414.121	<<	89.414.121		
	CS		89.414.121	<<	89.414.121		
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP	2017	154.070.726	<<	154.070.726		
	CS		146.070.726	<<	146.070.726		
	CP	2018	152.838.789	<<	152.838.789		
	CS		146.838.789	<<	146.838.789		
	CP	2019	153.506.950	<<	153.506.950		
	CS		151.906.950	<<	151.906.950		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017		46.759.629	<<	46.759.629
	CS			46.759.629	<<	46.759.629
	CP	2018		46.336.311	<<	46.336.311
	CS			46.336.311	<<	46.336.311
	CP	2019		47.004.472	<<	47.004.472
	CS			47.004.472	<<	47.004.472
	CP	2017		107.311.097	<<	107.311.097
	CS			99.311.097	<<	99.311.097
Spese in conto capitale	CP	2018		106.502.478	<<	106.502.478
	CS			100.502.478	<<	100.502.478
	CP	2019		106.502.478	<<	106.502.478
	CS			104.902.478	<<	104.902.478
Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	2017		886.954.371	<<	886.954.371
	CS			886.954.371	<<	886.954.371
	CP	2018		876.959.572	<<	876.959.572
	CS			876.959.572	<<	876.959.572
	CP	2019		879.583.500	<<	879.583.500
	CS			879.583.500	<<	879.583.500
	CP	2017		886.954.371	<<	886.954.371
	CS			886.954.371	<<	886.954.371
Spese correnti	CP	2018		876.959.572	<<	876.959.572
	CS			876.959.572	<<	876.959.572
	CP	2019		879.583.500	<<	879.583.500
	CS			879.583.500	<<	879.583.500

0207701/132

020/701/32

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Servizio di riscossione tributi	CP 2017	433.755.767		<<		433.755.767	
	CS	433.755.767		<<		433.755.767	
	CP 2018	433.644.532		<<		433.644.532	
	CS	433.644.532		<<		433.644.532	
	CP 2019	436.285.076		<<		436.285.076	
	CS	436.285.076		<<		436.285.076	
	CP 2017	433.755.767		<<		433.755.767	
	CS	433.755.767		<<		433.755.767	
	CP 2018	433.644.532		<<		433.644.532	
	CS	433.644.532		<<		433.644.532	
Spese correnti	CP 2019	436.285.076		<<		436.285.076	
	CS	436.285.076		<<		436.285.076	
	CP 2017	127.714.539		<<		127.714.539	
	CS	128.314.539		<<		128.314.539	
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)							
Servizi finanziari	CP 2018	127.683.411		<<		127.683.411	
	CS	127.683.411		<<		127.683.411	
	CP 2019	127.714.539		<<		127.714.539	
	CS	127.714.539		<<		127.714.539	
	CP 2017	42.028.725		<<		42.028.725	
	CS	42.628.725		<<		42.628.725	
	CP 2018	42.028.725		<<		42.028.725	
	CS	42.028.725		<<		42.028.725	
	CP 2019	42.028.725		<<		42.028.725	
	CS	42.028.725		<<		42.028.725	

020/701/33

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/34	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	42.028.725	<<	42.028.725
	CS		42.628.725	<<	42.628.725
	CP	2018	42.028.725	<<	42.028.725
	CS		42.028.725	<<	42.028.725
	CP	2019	42.028.725	<<	42.028.725
	CS		42.028.725	<<	42.028.725
	CP	2017	28.956.534	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	2018	28.925.406	<<	28.925.406
	CS		28.925.406	<<	28.925.406
	CP	2019	28.956.534	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534
Spese correnti	CP	2017	28.956.534	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534
	CP	2018	28.925.406	<<	28.925.406
	CS		28.925.406	<<	28.925.406
Servizi di tesoreria	CP	2019	28.956.534	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534
	CP	2017	56.729.280	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280
	CP	2018	56.729.280	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280
	CP	2019	56.729.280	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	Spese correnti	CP 2017	56.729.280	<<		56.729.280	
		CS	56.729.280	<<		56.729.280	
		CP 2018	56.729.280	<<		56.729.280	
		CS	56.729.280	<<		56.729.280	
		CP 2019	56.729.280	<<		56.729.280	
		CS	56.729.280	<<		56.729.280	
		CP 2017	262.617.376	<<		262.617.376	
		CS	262.617.376	<<		262.617.376	
		CP 2018	261.623.485	<<		261.623.485	
		CS	261.623.485	<<		261.623.485	
		CP 2019	261.989.600	<<		261.989.600	
		CS	261.989.600	<<		261.989.600	
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica		CP 2017	262.617.376	<<		262.617.376	
		CS	262.617.376	<<		262.617.376	
		CP 2018	261.623.485	<<		261.623.485	
		CS	261.623.485	<<		261.623.485	
		CP 2019	261.989.600	<<		261.989.600	
		CS	261.989.600	<<		261.989.600	
		CP 2017	262.617.376	<<		262.617.376	
		CS	262.617.376	<<		262.617.376	
		CP 2018	261.623.485	<<		261.623.485	
		CS	261.623.485	<<		261.623.485	
		CP 2019	261.989.600	<<		261.989.600	
		CS	261.989.600	<<		261.989.600	

020/701/35

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI				020/701/36	
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
Interessi sui conti di tesoreria	CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
Spese correnti	CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP 2017	CS		109.082.695.824	-954.773.620	108.127.922.204
				113.328.205.140	-954.773.620	112.373.431.520
				107.576.549.707	-498.081.432	107.078.468.275
				107.456.523.102	-498.081.432	106.958.441.670
				108.885.918.034	-1.646.804.811	107.239.113.223
				106.709.183.376	-1.646.804.811	105.062.378.565
	CP 2018	CS		2.792.325.181	<<	2.792.325.181
				3.319.515.551	<<	3.319.515.551
				2.672.701.284	<<	2.672.701.284
				1.996.891.655	<<	1.996.891.655
				3.383.123.428	<<	3.383.123.428
				2.706.388.770	<<	2.706.388.770
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP 2017	CS		1.500.000	<<	1.500.000
				4.500.000	<<	4.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
	CP 2018	CS		1.500.000	<<	1.500.000
				4.500.000	<<	4.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP 2017	CS		1.500.000	<<	1.500.000
				4.500.000	<<	4.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
Spese in conto capitale	CP 2018	CS		1.500.000	<<	1.500.000
				4.500.000	<<	4.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000
				1.500.000	<<	1.500.000

020/701/37

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/38		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria		2017		537.080.032	<<	537.080.032
				537.080.032	<<	537.080.032
		2018		537.080.032	<<	537.080.032
				537.080.032	<<	537.080.032
Spese in conto capitale		2019		537.080.032	<<	537.080.032
				537.080.032	<<	537.080.032
		2017		537.080.032	<<	537.080.032
				537.080.032	<<	537.080.032
Spese in conto capitale		2018		537.080.032	<<	537.080.032
				537.080.032	<<	537.080.032
		2019		537.080.032	<<	537.080.032
				537.080.032	<<	537.080.032
Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi		2017		<<	<<	<<
				1.200.000.000	<<	1.200.000.000
		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
Spese in conto capitale		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2017		<<	<<	<<
				1.200.000.000	<<	1.200.000.000
Spese in conto capitale		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/701/39	
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani		CP	2017	9.786.092	<<	9.786.092	9.786.092	
		CS		9.786.092	<<		9.786.092	
		CP	2018	9.622.958	<<	9.622.958	9.622.958	
		CS		9.622.958	<<		9.622.958	
		CP	2019	4.850.000	<<	4.850.000	4.850.000	
		CS		4.850.000	<<		4.850.000	
		CP	2017	4.893.046	<<	4.893.046	4.893.046	
		CS		4.893.046	<<		4.893.046	
		CP	2018	4.772.898	<<	4.772.898	4.772.898	
		CS		4.772.898	<<		4.772.898	
		CP	2019	4.850.000	<<	4.850.000	4.850.000	
		CS		4.850.000	<<		4.850.000	
Spese in conto capitale		CP	2017	4.893.046	<<	4.893.046	4.893.046	
		CS		4.893.046	<<		4.893.046	
		CP	2018	4.850.060	<<	4.850.060	4.850.060	
		CS		4.850.060	<<		4.850.060	
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale		CP	2019	<<	<<		<<	
		CS		<<	<<		<<	
		CP	2017	1.023.975.064	<<	1.023.975.064	1.023.975.064	
		CS		944.323.114	<<	944.323.114	944.323.114	
		CP	2018	896.843.399	<<	896.843.399	896.843.399	
		CS		816.566.474	<<	816.566.474	816.566.474	
		CP	2019	864.625.936	<<	864.625.936	864.625.936	
		CS		782.793.378	<<	782.793.378	782.793.378	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	1.023.975.064		<<		1.023.975.064	
	CS	944.323.114		<<		944.323.114	
	CP 2018	896.843.399		<<		896.843.399	
	CS	816.566.474		<<		816.566.474	
	CP 2019	864.625.936		<<		864.625.936	
	CS	782.793.378		<<		782.793.378	
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP 2017	1.219.983.993		<<		1.219.983.993	
	CS	623.826.313		<<		623.826.313	
	CP 2018	1.227.654.895		<<		1.227.654.895	
	CS	632.122.191		<<		632.122.191	
	CP 2019	1.975.067.460		<<		1.975.067.460	
	CS	1.380.165.360		<<		1.380.165.360	
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	1.219.983.993		<<		1.219.983.993	
	CS	623.826.313		<<		623.826.313	
	CP 2018	1.227.654.895		<<		1.227.654.895	
	CS	632.122.191		<<		632.122.191	
	CP 2019	1.975.067.460		<<		1.975.067.460	
	CS	1.380.165.360		<<		1.380.165.360	

020/701/40

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	427.938.008	<<		427.938.008	
		CS	551.542.091	<<		551.542.091	
		CP 2018	427.938.008	<<		427.938.008	
		CS	427.938.008	<<		427.938.008	
		CP 2019	427.938.008	<<		427.938.008	
		CS	427.938.008	<<		427.938.008	
		CP 2017	395.332.910	<<		395.332.910	
		CS	488.006.011	<<		488.006.011	
		CP 2018	395.332.910	<<		395.332.910	
		CS	395.332.910	<<		395.332.910	
		CP 2019	395.332.910	<<		395.332.910	
		CS	395.332.910	<<		395.332.910	
		CP 2017	297.832.910	<<		297.832.910	
		CS	390.506.011	<<		390.506.011	
		CP 2018	297.832.910	<<		297.832.910	
		CS	297.832.910	<<		297.832.910	
		CP 2019	297.832.910	<<		297.832.910	
		CS	297.832.910	<<		297.832.910	
		CP 2017	97.500.000	<<		97.500.000	
		CS	97.500.000	<<		97.500.000	
		CP 2018	97.500.000	<<		97.500.000	
		CS	97.500.000	<<		97.500.000	
		CP 2019	97.500.000	<<		97.500.000	
		CS	97.500.000	<<		97.500.000	

020/701/41

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2017			32.605.098	<<	32.605.098
	CS			63.536.080	<<	63.536.080
	CP 2018			32.605.098	<<	32.605.098
	CS			32.605.098	<<	32.605.098
	CP 2019			32.605.098	<<	32.605.098
	CS			32.605.098	<<	32.605.098
	CP 2017			32.605.098	<<	32.605.098
	CS			63.536.080	<<	63.536.080
	CP 2018			32.605.098	<<	32.605.098
	CS			32.605.098	<<	32.605.098
	CP 2019			32.605.098	<<	32.605.098
	CS			32.605.098	<<	32.605.098
Spese in conto capitale	CP 2017			28.217.059.809	101.438.000	28.318.497.809
	CS			28.770.489.445	101.438.000	28.871.927.445
	CP 2018			27.717.057.827	1.472.402.000	29.189.459.827
	CS			29.267.840.851	1.472.402.000	30.740.242.851
	CP 2019			27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809
	CS			27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809
	CP 2017			8.597.320.042	101.438.000	8.698.758.042
	CS			9.150.749.678	101.438.000	9.252.187.678
	CP 2018			8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042
	CS			10.147.520.042	72.402.000	10.219.922.042
	CP 2019			8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042
	CS			8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042
2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)						
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP 2017			8.597.320.042	101.438.000	8.698.758.042
	CS			9.150.749.678	101.438.000	9.252.187.678
	CP 2018			8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042
	CS			10.147.520.042	72.402.000	10.219.922.042
	CP 2019			8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042
	CS			8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042

020/701/42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	8.597.320.042	101.438.000	8.597.320.042	101.438.000	8.597.320.042	101.438.000
	CS	9.150.749.678	101.438.000	9.150.749.678	101.438.000	9.150.749.678	101.438.000
	CP 2018	8.597.320.042	72.402.000	8.597.320.042	72.402.000	8.597.320.042	72.402.000
	CS	10.147.520.042	72.402.000	10.147.520.042	72.402.000	10.147.520.042	72.402.000
	CP 2019	8.597.320.042	72.402.000	8.597.320.042	72.402.000	8.597.320.042	72.402.000
	CS	8.597.320.042	72.402.000	8.597.320.042	72.402.000	8.597.320.042	72.402.000
	CP 2017	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	19.500.000.000
	CS	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	19.500.000.000
	CP 2018	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000
	CS	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000
Spese correnti	CP 2019	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000
	CS	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000
	CP 2017	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	19.500.000.000
	CS	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	19.500.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP 2018	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000
	CS	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000	19.000.000.000	1.400.000.000
	CP 2019	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000
	CS	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000	19.000.000.000	1.685.000.000
	CP 2017	119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	119.739.767
	CS	119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	119.739.767
	CP 2018	119.737.785	<<	119.737.785	<<	119.737.785	119.737.785
	CS	120.320.809	<<	120.320.809	<<	120.320.809	120.320.809
	CP 2019	119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	119.739.767
	CS	119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	119.739.767

020/701/43

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/701/44
Spese correnti	CP	2017		3.739.767	<<	3.739.767	3.739.767
	CS			3.739.767	<<	3.739.767	3.739.767
	CP	2018		3.737.785	<<	3.737.785	3.737.785
	CS			3.737.785	<<	3.737.785	3.737.785
	CP	2019		3.739.767	<<	3.739.767	3.739.767
	CS			3.739.767	<<	3.739.767	3.739.767
	CP	2017		116.000.000	<<	116.000.000	116.000.000
	CS			116.000.000	<<	116.000.000	116.000.000
	CP	2018		116.000.000	<<	116.000.000	116.000.000
	CS			116.583.024	<<	116.583.024	116.583.024
Spese in conto capitale	CP	2019		116.000.000	<<	116.000.000	116.000.000
	CS			116.000.000	<<	116.000.000	116.000.000
	CP	2017		75.728.205.686	-1.056.211.620	74.671.994.066	74.671.994.066
	CS			78.740.505.686	-1.056.211.620	77.684.294.066	77.684.294.066
	CP	2018		75.207.513.605	-1.970.483.432	73.237.030.173	73.237.030.173
	CS			74.212.513.605	-1.970.483.432	72.242.030.173	72.242.030.173
	CP	2019		75.893.205.686	-3.404.206.811	72.488.998.875	72.488.998.875
	CS			74.393.205.686	-3.404.206.811	70.988.998.875	70.988.998.875
	CP	2017		75.614.705.000	-1.056.211.620	74.558.493.380	74.558.493.380
	CS			78.627.005.000	-1.056.211.620	77.570.793.380	77.570.793.380
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP	2018		75.094.705.000	-1.970.483.432	73.124.221.568	73.124.221.568
	CS			74.099.705.000	-1.970.483.432	72.129.221.568	72.129.221.568
	CP	2019		75.779.705.000	-3.404.206.811	72.375.498.189	72.375.498.189
	CS			74.279.705.000	-3.404.206.811	70.875.498.189	70.875.498.189
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)							

020/701/44

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP	2017	75.614.705.000	-1.056.211.620	74.558.493.380	020/701/45
Spese correnti		CS		78.627.005.000	-1.056.211.620	77.570.793.380	
		CP	2018	75.094.705.000	-1.970.483.432	73.124.221.568	
		CS		74.099.705.000	-1.970.483.432	72.129.221.568	
		CP	2019	75.779.705.000	-3.404.206.811	72.375.498.189	
		CS		74.279.705.000	-3.404.206.811	70.875.498.189	
Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni		CP	2017	35.000.000	<<	35.000.000	
		CS		35.000.000	<<	35.000.000	
		CP	2018	35.000.000	<<	35.000.000	
		CS		35.000.000	<<	35.000.000	
		CP	2019	35.000.000	<<	35.000.000	
		CS		35.000.000	<<	35.000.000	
Spese correnti		CP	2017	35.000.000	<<	35.000.000	
		CS		35.000.000	<<	35.000.000	
		CP	2018	35.000.000	<<	35.000.000	
		CS		35.000.000	<<	35.000.000	
		CP	2019	35.000.000	<<	35.000.000	
		CS		35.000.000	<<	35.000.000	
Contributi per strutture sanitarie private		CP	2017	78.500.686	<<	78.500.686	
		CS		78.500.686	<<	78.500.686	
		CP	2018	77.808.605	<<	77.808.605	
		CS		77.808.605	<<	77.808.605	
		CP	2019	78.500.686	<<	78.500.686	
		CS		78.500.686	<<	78.500.686	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/46		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	Spese correnti				
	CP 2017	78.500.686	<<	78.500.686	
	CS	78.500.686	<<	78.500.686	
	CP 2018	77.808.605	<<	77.808.605	
	CS	77.808.605	<<	77.808.605	
	CP 2019	78.500.686	<<	78.500.686	
	CS	78.500.686	<<	78.500.686	
	CP 2017	1.917.167.140	<<	1.917.167.140	
	CS	1.946.152.367	<<	1.946.152.367	
	CP 2018	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	
CS	1.551.338.983	<<	1.551.338.983		
CP 2019	1.464.591.103	<<	1.464.591.103		
CS	1.464.591.103	<<	1.464.591.103		
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP 2017	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	
	CP 2018	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	
	CP 2019	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	
	CP 2017	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	
	CP 2018	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	
Spese correnti	CP 2019	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	
	CP 2017	27.426.970	<<	27.426.970	
	CS	27.426.970	<<	27.426.970	

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

Spese correnti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/47		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP 2017	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CS	36.519.830	<<	36.519.830	<<	36.519.830
	CP 2018	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CS	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
Spese correnti	CP 2019	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CS	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CP 2017	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CS	36.519.830	<<	36.519.830	<<	36.519.830
Spese correnti	CP 2018	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CS	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CP 2019	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	CS	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000
Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio	CP 2017	182.620.750	<<	182.620.750	<<	182.620.750
	CS	182.620.750	<<	182.620.750	<<	182.620.750
	CP 2018	101.383	<<	101.383	<<	101.383
	CS	101.383	<<	101.383	<<	101.383
Spese correnti	CP 2019	103.022	<<	103.022	<<	103.022
	CS	103.022	<<	103.022	<<	103.022
	CP 2017	103.022	<<	103.022	<<	103.022
	CS	103.022	<<	103.022	<<	103.022
Spese correnti	CP 2018	101.383	<<	101.383	<<	101.383
	CS	101.383	<<	101.383	<<	101.383
	CP 2019	103.022	<<	103.022	<<	103.022
	CS	103.022	<<	103.022	<<	103.022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/48		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese in conto capitale		CP 2017		182.517.728	<<	182.517.728
		CS		182.517.728	<<	182.517.728
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2017		822.841.023	<<	822.841.023
		CS		822.841.023	<<	822.841.023
Interventi di settore a favore delle Regioni		CP 2018		630.822.233	<<	630.822.233
		CS		630.822.233	<<	630.822.233
		CP 2019		544.942.714	<<	544.942.714
		CS		544.942.714	<<	544.942.714
		CP 2017		822.841.023	<<	822.841.023
		CS		822.841.023	<<	822.841.023
		CP 2018		630.822.233	<<	630.822.233
		CS		630.822.233	<<	630.822.233
		CP 2019		544.942.714	<<	544.942.714
		CS		544.942.714	<<	544.942.714
		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Spese correnti						
Patto di stabilità interno verticale						

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/49		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese correnti		CP	2017	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati		CP	2017	17.465.397	<<	17.465.397
		CS		34.930.794	<<	34.930.794
		CP	2018	17.465.397	<<	17.465.397
		CS		17.465.397	<<	17.465.397
		CP	2019	17.465.397	<<	17.465.397
		CS		17.465.397	<<	17.465.397
Spese correnti		CP	2017	17.465.397	<<	17.465.397
		CS		34.930.794	<<	34.930.794
		CP	2018	17.465.397	<<	17.465.397
		CS		17.465.397	<<	17.465.397
		CP	2019	17.465.397	<<	17.465.397
		CS		17.465.397	<<	17.465.397
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro		CP	2017	384.673.000	<<	384.673.000
		CS		384.673.000	<<	384.673.000
		CP	2018	384.673.000	<<	384.673.000
		CS		384.673.000	<<	384.673.000
		CP	2019	384.673.000	<<	384.673.000
		CS		384.673.000	<<	384.673.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/50	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	384.673.000	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000
	CP	2018	384.673.000	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000
	CP	2019	384.673.000	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	2017	272.810.000	<<	272.810.000
	CS		272.810.000	<<	272.810.000
	CP	2018	264.910.000	<<	264.910.000
	CS		264.910.000	<<	264.910.000
	CP	2019	258.110.000	<<	258.110.000
	CS		258.110.000	<<	258.110.000
Spese correnti	CP	2017	272.810.000	<<	272.810.000
	CS		272.810.000	<<	272.810.000
	CP	2018	264.910.000	<<	264.910.000
	CS		264.910.000	<<	264.910.000
	CP	2019	258.110.000	<<	258.110.000
	CS		258.110.000	<<	258.110.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	2017	184.330.000	<<	184.330.000
	CS		184.330.000	<<	184.330.000
	CP	2018	200.940.000	<<	200.940.000
	CS		200.940.000	<<	200.940.000
	CP	2019	206.870.000	<<	206.870.000
	CS		206.870.000	<<	206.870.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	Rimborso passività finanziarie	CP 2017	184.330.000	<<		184.330.000	
		CS	184.330.000	<<		184.330.000	
		CP 2018	200.940.000	<<		200.940.000	
		CS	200.940.000	<<		200.940.000	
		CP 2019	206.870.000	<<		206.870.000	
		CS	206.870.000	<<		206.870.000	
		CP 2017	23.518.823.026		10.000.000	23.528.823.026	
		CS	23.518.843.026		10.000.000	23.528.843.026	
		CP 2018	24.401.904.977		10.000.000	24.411.904.977	
		CS	24.401.924.977		10.000.000	24.411.924.977	
		CP 2019	23.181.668.026		20.000.000	23.201.668.026	
		CS	23.181.688.026		20.000.000	23.201.688.026	
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)		CP 2017	22.833.841.416	<<		22.833.841.416	
		CS	22.833.841.416	<<		22.833.841.416	
		CP 2018	23.784.539.736	<<		23.784.539.736	
		CS	23.784.539.736	<<		23.784.539.736	
		CP 2019	22.534.301.416	<<		22.534.301.416	
		CS	22.534.301.416	<<		22.534.301.416	
		CP 2017	17.800.000.000	<<		17.800.000.000	
		CS	17.800.000.000	<<		17.800.000.000	
		CP 2018	18.900.000.000	<<		18.900.000.000	
		CS	18.900.000.000	<<		18.900.000.000	
		CP 2019	19.600.000.000	<<		19.600.000.000	
		CS	19.600.000.000	<<		19.600.000.000	
Partecipazione al bilancio UE							

020/701/51

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/52		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	17.800.000.000
	CS	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	17.800.000.000
	CP 2018	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	18.900.000.000
	CS	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	18.900.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP 2019	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	19.600.000.000
	CS	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	19.600.000.000
	CP 2017	5.033.841.416	<<	5.033.841.416	<<	5.033.841.416
	CS	5.033.841.416	<<	5.033.841.416	<<	5.033.841.416
Spese correnti	CP 2018	4.884.539.736	<<	4.884.539.736	<<	4.884.539.736
	CS	4.884.539.736	<<	4.884.539.736	<<	4.884.539.736
	CP 2019	2.934.301.416	<<	2.934.301.416	<<	2.934.301.416
	CS	2.934.301.416	<<	2.934.301.416	<<	2.934.301.416
Spese in conto capitale	CP 2017	283.841.416	<<	283.841.416	<<	283.841.416
	CS	283.841.416	<<	283.841.416	<<	283.841.416
	CP 2018	234.539.736	<<	234.539.736	<<	234.539.736
	CS	234.539.736	<<	234.539.736	<<	234.539.736
	CP 2019	234.301.416	<<	234.301.416	<<	234.301.416
	CS	234.301.416	<<	234.301.416	<<	234.301.416
	CP 2017	4.750.000.000	<<	4.750.000.000	<<	4.750.000.000
	CS	4.750.000.000	<<	4.750.000.000	<<	4.750.000.000
	CP 2018	4.650.000.000	<<	4.650.000.000	<<	4.650.000.000
	CS	4.650.000.000	<<	4.650.000.000	<<	4.650.000.000
	CP 2019	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000
	CS	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			020/701/53				
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)		CP 2017	684.981.610	10.000.000	694.981.610		
		CS	685.001.610	10.000.000	695.001.610		
		CP 2018	617.365.241	10.000.000	627.365.241		
		CS	617.385.241	10.000.000	627.385.241		
		CP 2019	647.366.610	20.000.000	667.366.610		
		CS	647.386.610	20.000.000	667.386.610		
		CP 2017	4.670.713	<<	4.670.713		
		CS	4.670.713	<<	4.670.713		
		CP 2018	4.670.713	<<	4.670.713		
		CS	4.670.713	<<	4.670.713		
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale		CP 2019	4.670.713	<<	4.670.713		
		CS	4.670.713	<<	4.670.713		
		CP 2017	4.670.713	<<	4.670.713		
		CS	4.670.713	<<	4.670.713		
		CP 2018	4.670.713	<<	4.670.713		
		CS	4.670.713	<<	4.670.713		
		CP 2019	4.670.713	<<	4.670.713		
		CS	4.670.713	<<	4.670.713		
		CP 2017	630.310.897	10.000.000	640.310.897		
		CS	630.330.897	10.000.000	640.330.897		
Spese correnti		CP 2018	562.694.528	10.000.000	572.694.528		
		CS	562.714.528	10.000.000	572.714.528		
		CP 2019	592.695.897	20.000.000	612.695.897		
		CS	592.715.897	20.000.000	612.715.897		
		Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali					

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/54	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	27.895.897	10.000.000	37.895.897	
	CS	27.915.897	10.000.000	37.915.897	
	CP 2018	27.894.528	10.000.000	37.894.528	
	CS	27.914.528	10.000.000	37.914.528	
Spese in conto capitale	CP 2019	27.895.897	20.000.000	47.895.897	
	CS	27.915.897	20.000.000	47.915.897	
	CP 2017	602.415.000	<<	602.415.000	
	CS	602.415.000	<<	602.415.000	
Cancellazione debito paesi poveri	CP 2018	534.800.000	<<	534.800.000	
	CS	534.800.000	<<	534.800.000	
	CP 2019	564.800.000	<<	564.800.000	
	CS	564.800.000	<<	564.800.000	
Spese in conto capitale	CP 2017	50.000.000	<<	50.000.000	
	CS	50.000.000	<<	50.000.000	
	CP 2018	50.000.000	<<	50.000.000	
	CS	50.000.000	<<	50.000.000	
	CP 2019	50.000.000	<<	50.000.000	
	CS	50.000.000	<<	50.000.000	
	CP 2017	50.000.000	<<	50.000.000	
	CS	50.000.000	<<	50.000.000	
	CP 2018	50.000.000	<<	50.000.000	
	CS	50.000.000	<<	50.000.000	
	CP 2019	50.000.000	<<	50.000.000	
	CS	50.000.000	<<	50.000.000	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
4. Difesa e sicurezza del territorio (5)		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	020/701/55
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
4.1 Missioni internazionali (5.8)		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
Missioni internazionali		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
Spese correnti		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	
		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				020/701/56	
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP 2017	2.120.054.363		274.771		2.120.329.134	
	CS	2.142.992.390		274.771		2.143.267.161	
	CP 2018	2.118.623.273		<<		2.118.623.273	
	CS	2.129.703.024		<<		2.129.703.024	
	CP 2019	2.108.783.689		<<		2.108.783.689	
	CS	2.114.099.868		<<		2.114.099.868	
	CP 2017	1.485.485.079		274.771		1.485.759.850	
	CS	1.508.423.106		274.771		1.508.697.877	
	CP 2018	1.479.375.597		<<		1.479.375.597	
	CS	1.490.455.348		<<		1.490.455.348	
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP 2019	1.464.795.620		<<		1.464.795.620	
	CS	1.470.111.799		<<		1.470.111.799	
	CP 2017	1.271.843.965		274.771		1.272.118.736	
	CS	1.271.843.965		274.771		1.272.118.736	
	CP 2018	1.267.582.900		<<		1.267.582.900	
	CS	1.267.582.900		<<		1.267.582.900	
Spese di personale per il programma	CP 2019	1.256.436.787		<<		1.256.436.787	
	CS	1.256.436.787		<<		1.256.436.787	
	CP 2017	1.271.843.965		274.771		1.272.118.736	
	CS	1.271.843.965		274.771		1.272.118.736	
	CP 2018	1.267.582.900		<<		1.267.582.900	
	CS	1.267.582.900		<<		1.267.582.900	
Spese correnti	CP 2019	1.256.436.787		<<		1.256.436.787	
	CS	1.256.436.787		<<		1.256.436.787	
	CP 2017	1.271.843.965		274.771		1.272.118.736	
	CS	1.271.843.965		274.771		1.272.118.736	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/57		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 2017	1.447.594	<<	1.447.594	
	CS	1.447.594	<<	1.447.594	
	CP 2018	1.443.814	<<	1.443.814	
	CS	1.443.814	<<	1.443.814	
	CP 2019	1.447.632	<<	1.447.632	
	CS	1.447.632	<<	1.447.632	
Spese correnti	CP 2017	1.447.594	<<	1.447.594	
	CS	1.447.594	<<	1.447.594	
	CP 2018	1.443.814	<<	1.443.814	
	CS	1.443.814	<<	1.443.814	
	CP 2019	1.447.632	<<	1.447.632	
	CS	1.447.632	<<	1.447.632	
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 2017	39.844.411	<<	39.844.411	
	CS	39.844.411	<<	39.844.411	
	CP 2018	39.267.684	<<	39.267.684	
	CS	39.267.684	<<	39.267.684	
	CP 2019	39.745.054	<<	39.745.054	
	CS	39.745.054	<<	39.745.054	
Spese correnti	CP 2017	39.844.411	<<	39.844.411	
	CS	39.844.411	<<	39.844.411	
	CP 2018	39.267.684	<<	39.267.684	
	CS	39.267.684	<<	39.267.684	
	CP 2019	39.745.054	<<	39.745.054	
	CS	39.745.054	<<	39.745.054	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico		CP 2017	93.505.098	<<		93.505.098	
		CS	94.998.340	<<		94.998.340	
		CP 2018	92.600.632	<<		92.600.632	
		CS	97.123.641	<<		97.123.641	
		CP 2019	93.653.136	<<		93.653.136	
		CS	98.949.697	<<		98.949.697	
Spese correnti		CP 2017	93.505.098	<<		93.505.098	
		CS	94.998.340	<<		94.998.340	
		CP 2018	92.600.632	<<		92.600.632	
		CS	97.123.641	<<		97.123.641	
		CP 2019	93.653.136	<<		93.653.136	
		CS	98.949.697	<<		98.949.697	
		CP 2017	2.360.263	<<		2.360.263	
		CS	2.360.263	<<		2.360.263	
		CP 2018	1.996.819	<<		1.996.819	
		CS	1.996.819	<<		1.996.819	
		CP 2019	2.029.263	<<		2.029.263	
		CS	2.029.263	<<		2.029.263	
		CP 2017	2.360.263	<<		2.360.263	
		CS	2.360.263	<<		2.360.263	
		CP 2018	1.996.819	<<		1.996.819	
		CS	1.996.819	<<		1.996.819	
		CP 2019	2.029.263	<<		2.029.263	
		CS	2.029.263	<<		2.029.263	
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità		CP 2017	2.360.263	<<		2.360.263	
		CS	2.360.263	<<		2.360.263	
		CP 2018	1.996.819	<<		1.996.819	
		CS	1.996.819	<<		1.996.819	
		CP 2019	2.029.263	<<		2.029.263	
		CS	2.029.263	<<		2.029.263	

020/701/58

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 2017	CP	2017	76.483.748	<<	76.483.748
	CS	CS		97.928.533	<<	97.928.533
	CP 2018	CP	2018	76.483.748	<<	76.483.748
	CS	CS		83.040.490	<<	83.040.490
	CP 2019	CP	2019	71.483.748	<<	71.483.748
	CS	CS		71.503.366	<<	71.503.366
	CP 2017	CP	2017	76.483.748	<<	76.483.748
	CS	CS		97.928.533	<<	97.928.533
	CP 2018	CP	2018	76.483.748	<<	76.483.748
	CS	CS		83.040.490	<<	83.040.490
	CP 2019	CP	2019	71.483.748	<<	71.483.748
	CS	CS		71.503.366	<<	71.503.366
	CP 2017	CP	2017	634.569.284	<<	634.569.284
	CS	CS		634.569.284	<<	634.569.284
	CP 2018	CP	2018	639.247.676	<<	639.247.676
	CS	CS		639.247.676	<<	639.247.676
	CP 2019	CP	2019	643.988.069	<<	643.988.069
	CS	CS		643.988.069	<<	643.988.069
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP 2017	CP	2017	634.569.284	<<	634.569.284
	CS	CS		634.569.284	<<	634.569.284
	CP 2018	CP	2018	639.247.676	<<	639.247.676
	CS	CS		639.247.676	<<	639.247.676
	CP 2019	CP	2019	643.988.069	<<	643.988.069
	CS	CS		643.988.069	<<	643.988.069

5.2 Sicurezza democratica (7.4)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	634.569.284		<<		634.569.284	
	CS	634.569.284		<<		634.569.284	
	CP 2018	639.247.676		<<		639.247.676	
	CS	639.247.676		<<		639.247.676	
	CP 2019	643.988.069		<<		643.988.069	
	CS	643.988.069		<<		643.988.069	
6. Soccorso civile (8)	CP 2017	2.706.173.176		200.000.000		2.906.173.176	
	CS	2.706.173.176		200.000.000		2.906.173.176	
	CP 2018	2.612.246.624		300.000.000		2.912.246.624	
	CS	2.612.246.624		300.000.000		2.912.246.624	
	CP 2019	2.421.539.642		350.000.000		2.771.539.642	
	CS	2.421.539.642		350.000.000		2.771.539.642	
6.1 Interventi per pubbliche calamità* (8.4)	CP 2017	1.700.139.967		200.000.000		1.900.139.967	
	CS	1.700.139.967		200.000.000		1.900.139.967	
	CP 2018	1.764.167.334		300.000.000		2.064.167.334	
	CS	1.764.167.334		300.000.000		2.064.167.334	
	CP 2019	1.689.443.702		350.000.000		2.039.443.702	
	CS	1.689.443.702		350.000.000		2.039.443.702	
Sostegno alla ricostruzione	CP 2017	1.700.139.967		200.000.000		1.900.139.967	
	CS	1.700.139.967		200.000.000		1.900.139.967	
	CP 2018	1.764.167.334		300.000.000		2.064.167.334	
	CS	1.764.167.334		300.000.000		2.064.167.334	
	CP 2019	1.689.443.702		350.000.000		2.039.443.702	
	CS	1.689.443.702		350.000.000		2.039.443.702	

020/701/60

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/61				
(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo				
Spese in conto capitale	CP 2017	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967
	CS	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967
	CP 2018	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334
	CS	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334
Indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali	CP 2019	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702
	CS	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702
	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese correnti	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Prevenzione rischio sismico	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2018	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2019	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2017	1.006.033.209		<<		1.006.033.209	
	CS	1.006.033.209		<<		1.006.033.209	
	CP 2018	848.079.290		<<		848.079.290	
	CS	848.079.290		<<		848.079.290	
6.2 Protezione civile (8.5)	CP 2019	732.095.940		<<		732.095.940	
	CS	732.095.940		<<		732.095.940	
	CP 2017	63.382.995		<<		63.382.995	
	CS	63.382.995		<<		63.382.995	
	CP 2018	63.114.393		<<		63.114.393	
	CS	63.114.393		<<		63.114.393	
	CP 2019	63.382.995		<<		63.382.995	
	CS	63.382.995		<<		63.382.995	
	CP 2017	63.382.995		<<		63.382.995	
	CS	63.382.995		<<		63.382.995	
Coordinamento del sistema di protezione civile	CP 2018	63.114.393		<<		63.114.393	
	CS	63.114.393		<<		63.114.393	
	CP 2019	63.382.995		<<		63.382.995	
	CS	63.382.995		<<		63.382.995	
	CP 2017	63.382.995		<<		63.382.995	
	CS	63.382.995		<<		63.382.995	
	CP 2018	63.114.393		<<		63.114.393	
	CS	63.114.393		<<		63.114.393	
	CP 2019	63.382.995		<<		63.382.995	
	CS	63.382.995		<<		63.382.995	
Spese correnti	CP 2017	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2018	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2019	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2017	1.006.033.209		<<		1.006.033.209	
	CS	1.006.033.209		<<		1.006.033.209	
	CP 2018	848.079.290		<<		848.079.290	
	CS	848.079.290		<<		848.079.290	

020/701/62

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Protezione civile di primo intervento	CP 2017	291.182.919		<<		291.182.919	
	CS	291.182.919		<<		291.182.919	
	CP 2018	291.182.919		<<		291.182.919	
	CS	291.182.919		<<		291.182.919	
Spese in conto capitale	CP 2019	291.182.919		<<		291.182.919	
	CS	291.182.919		<<		291.182.919	
	CP 2017	291.182.919		<<		291.182.919	
	CS	291.182.919		<<		291.182.919	
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	CP 2018	291.182.919		<<		291.182.919	
	CS	291.182.919		<<		291.182.919	
	CP 2019	291.182.919		<<		291.182.919	
	CS	291.182.919		<<		291.182.919	
Spese correnti	CP 2017	17.235.469		<<		17.235.469	
	CS	17.235.469		<<		17.235.469	
	CP 2018	17.235.467		<<		17.235.467	
	CS	17.235.467		<<		17.235.467	
	CP 2019	17.235.469		<<		17.235.469	
	CS	17.235.469		<<		17.235.469	
	CP 2017	5.605.266		<<		5.605.266	
	CS	5.605.266		<<		5.605.266	
	CP 2018	5.121.751		<<		5.121.751	
	CS	5.121.751		<<		5.121.751	
	CP 2019	4.616.123		<<		4.616.123	
	CS	4.616.123		<<		4.616.123	

020/701/63

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/64		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese in conto capitale	CP 2017	11.630.203		11.630.203	<<	11.630.203
	CS	11.630.203			<<	11.630.203
	CP 2018	12.113.716		12.113.716	<<	12.113.716
	CS	12.113.716			<<	12.113.716
	CP 2019	12.619.346		12.619.346	<<	12.619.346
	CS	12.619.346			<<	12.619.346
	CP 2017	634.231.826		634.231.826	<<	634.231.826
	CS	634.231.826			<<	634.231.826
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	CP 2018	476.546.511		476.546.511	<<	476.546.511
	CS	476.546.511			<<	476.546.511
	CP 2019	360.294.557		360.294.557	<<	360.294.557
	CS	360.294.557			<<	360.294.557
Spese correnti	CP 2017	91.644.646		91.644.646	<<	91.644.646
	CS	91.644.646			<<	91.644.646
	CP 2018	48.654.589		48.654.589	<<	48.654.589
	CS	48.654.589			<<	48.654.589
	CP 2019	28.732.134		28.732.134	<<	28.732.134
	CS	28.732.134			<<	28.732.134
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	542.587.180		542.587.180	<<	542.587.180
	CS	542.587.180			<<	542.587.180
	CP 2018	427.891.922		427.891.922	<<	427.891.922
	CS	427.891.922			<<	427.891.922
	CP 2019	331.562.423		331.562.423	<<	331.562.423
	CS	331.562.423			<<	331.562.423

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/65		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP 2017	16.030.940.023	21.700.000	16.030.940.023	21.700.000	16.052.640.023
	CS	16.240.811.995	21.700.000	16.240.811.995	21.700.000	16.262.511.995
	CP 2018	16.194.563.934	899.300.000	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934
	CS	16.194.563.934	899.300.000	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934
	CP 2019	15.827.465.023	935.500.000	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023
	CS	15.827.465.023	935.500.000	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023
	CP 2017	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	1.659.017.906
	CS	1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	1.868.889.878
	CP 2018	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906
	CS	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP 2019	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906
	CS	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906
	CP 2017	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CS	125.000.000	<<	125.000.000	<<	125.000.000
	CP 2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CS	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CP 2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000
	CS	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000
	CP 2017	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CS	125.000.000	<<	125.000.000	<<	125.000.000
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP 2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CS	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CP 2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000
	CS	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000
	CP 2017	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CS	125.000.000	<<	125.000.000	<<	125.000.000
	CP 2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CS	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	CP 2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000
	CS	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000
Spese correnti						

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/66		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Garanzie assunte dallo Stato	CP 2017	1.559.017.906	<<	1.559.017.906	<<	1.559.017.906
	CS	1.743.889.878	<<	1.743.889.878	<<	1.743.889.878
	CP 2018	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906
	CS	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906
Spese in conto capitale	CP 2019	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906
	CS	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906
	CP 2017	1.559.017.906	<<	1.559.017.906	<<	1.559.017.906
	CS	1.743.889.878	<<	1.743.889.878	<<	1.743.889.878
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP 2018	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906
	CS	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906
	CP 2019	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906
	CS	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/67		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP 2017	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	
	CS	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	
	CP 2018	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	
	CS	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	
	CP 2019	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	
	CS	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	
	CP 2017	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
	CP 2018	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
	CP 2019	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
Settore agricolo	CP 2017	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
	CP 2018	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
	CP 2019	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
Spese in conto capitale	CP 2017	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
	CP 2018	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
	CP 2019	2.000.000	<<	2.000.000	
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	
Turismo e alberghi	CP 2017	65.000.000	-8.300.000	56.700.000	
	CS	65.000.000	-8.300.000	56.700.000	
	CP 2018	65.000.000	51.700.000	116.700.000	
	CS	65.000.000	51.700.000	116.700.000	
	CP 2019	65.000.000	86.700.000	151.700.000	
	CS	65.000.000	86.700.000	151.700.000	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	65.000.000		-8.300.000		56.700.000	
	CS	65.000.000		-8.300.000		56.700.000	
	CP 2018	65.000.000		51.700.000		116.700.000	
	CS	65.000.000		51.700.000		116.700.000	
	CP 2019	65.000.000		86.700.000		151.700.000	
	CS	65.000.000		86.700.000		151.700.000	
Settore cinema, musica e editoria	CP 2017	167.935.000		<<		167.935.000	
	CS	167.935.000		<<		167.935.000	
	CP 2018	167.514.428		<<		167.514.428	
	CS	167.514.428		<<		167.514.428	
	CP 2019	167.935.000		<<		167.935.000	
	CS	167.935.000		<<		167.935.000	
Spese correnti	CP 2017	26.435.000		<<		26.435.000	
	CS	26.435.000		<<		26.435.000	
	CP 2018	26.014.428		<<		26.014.428	
	CS	26.014.428		<<		26.014.428	
	CP 2019	26.435.000		<<		26.435.000	
	CS	26.435.000		<<		26.435.000	
Spese in conto capitale	CP 2017	141.500.000		<<		141.500.000	
	CS	141.500.000		<<		141.500.000	
	CP 2018	141.500.000		<<		141.500.000	
	CS	141.500.000		<<		141.500.000	
	CP 2019	141.500.000		<<		141.500.000	
	CS	141.500.000		<<		141.500.000	

020/701/68

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Ricerca e sviluppo	CP 2017	519.700.000	<<	<<	519.700.000		519.700.000
	CS	519.700.000	<<	<<	519.700.000		519.700.000
	CP 2018	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
	CS	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
	CP 2019	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
	CS	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
Spese in conto capitale	CP 2017	519.700.000	<<	<<	519.700.000		519.700.000
	CS	519.700.000	<<	<<	519.700.000		519.700.000
	CP 2018	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
	CS	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
	CP 2019	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
	CS	547.000.000	727.100.000	727.100.000	1.274.100.000		1.274.100.000
Attività manifatturiere	CP 2017	442.060.000	<<	<<	442.060.000		442.060.000
	CS	442.060.000	<<	<<	442.060.000		442.060.000
	CP 2018	686.404.483	<<	<<	686.404.483		686.404.483
	CS	686.404.483	<<	<<	686.404.483		686.404.483
	CP 2019	237.975.000	<<	<<	237.975.000		237.975.000
	CS	237.975.000	<<	<<	237.975.000		237.975.000
	CP 2017	33.975.000	<<	<<	33.975.000		33.975.000
	CS	33.975.000	<<	<<	33.975.000		33.975.000
	CP 2018	33.819.483	<<	<<	33.819.483		33.819.483
	CS	33.819.483	<<	<<	33.819.483		33.819.483
Spese correnti	CP 2019	33.975.000	<<	<<	33.975.000		33.975.000
	CS	33.975.000	<<	<<	33.975.000		33.975.000

020/701/69

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/70/170	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP	2017	408.085.000	<<	408.085.000
	CS		408.085.000	<<	408.085.000
	CP	2018	652.585.000	<<	652.585.000
	CS		652.585.000	<<	652.585.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	2019	204.000.000	<<	204.000.000
	CS		204.000.000	<<	204.000.000
	CP	2017	431.200.117	110.000.000	541.200.117
	CS		431.200.117	110.000.000	541.200.117
Spese correnti	CP	2018	431.200.117	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117
	CP	2019	431.200.117	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117
Spese in conto capitale	CP	2017	<<	10.000.000	10.000.000
	CS		<<	10.000.000	10.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP	2017	431.200.117	100.000.000	531.200.117
	CS		431.200.117	100.000.000	531.200.117
	CP	2018	431.200.117	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117
	CP	2019	431.200.117	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/71		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali		2017		33.000.000	<<	33.000.000
			CP	33.000.000	<<	33.000.000
		2018		33.000.000	<<	33.000.000
			CP	33.000.000	<<	33.000.000
Spese correnti		2019		33.000.000	<<	33.000.000
			CP	33.000.000	<<	33.000.000
		2017		33.000.000	<<	33.000.000
			CP	33.000.000	<<	33.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali		2018		33.000.000	<<	33.000.000
			CP	33.000.000	<<	33.000.000
		2019		33.000.000	<<	33.000.000
			CP	33.000.000	<<	33.000.000
Spese correnti		2017		622.667.000	<<	622.667.000
			CP	622.667.000	<<	622.667.000
		2018		622.667.000	<<	622.667.000
			CP	622.667.000	<<	622.667.000
Spese correnti		2019		622.677.000	<<	622.677.000
			CP	622.677.000	<<	622.677.000
		2017		<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<
Spese correnti		2018		<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/72		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese in conto capitale	CP 2017	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000
	CS	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000
	CP 2018	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000
	CS	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000
Settore dell'autotrasporto	CP 2019	622.677.000	<<	622.677.000	<<	622.677.000
	CS	622.677.000	<<	622.677.000	<<	622.677.000
	CP 2017	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000
	CS	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000
Spese correnti	CP 2018	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000
	CS	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000
	CP 2019	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000
	CS	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000
Settore creditizio e bancario	CP 2017	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000
	CS	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000
	CP 2018	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000
	CS	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000
	CP 2019	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000
	CS	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000
	CP 2017	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000
	CS	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000
	CP 2018	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000
	CS	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000
	CP 2019	804.000.000	<<	804.000.000	<<	804.000.000
	CS	804.000.000	<<	804.000.000	<<	804.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Spese correnti	CP 2017	1.534.300.000	<<	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000
	CS	1.534.300.000	<<	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000
	CP 2018	1.148.300.000	<<	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000
	CS	1.148.300.000	<<	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000
	CP 2019	804.000.000	<<	<<	804.000.000	<<	804.000.000
	CS	804.000.000	<<	<<	804.000.000	<<	804.000.000
	CP 2017	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CP 2018	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CP 2018	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	163.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprenditori individuali	CP 2018	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	163.000.000
	CP 2019	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	163.000.000
	CP 2017	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CP 2018	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	85.200.000
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<

020/701/73

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/74	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	163.000.000	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000
	CP	2018	163.000.000	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000
	CP	2019	163.000.000	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000
Riduzione cuneo fiscale	CP	2017	8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CP	2018	8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CP	2019	8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000
Spese correnti	CP	2017	8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CP	2018	8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CP	2019	8.742.760.000	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali	CP	2017	80.000.000	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<
	CP	2018	80.000.000	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<
	CP	2019	80.000.000	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/75				
(in Euro)				
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II			
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Spese in conto capitale	CP 2017	80.000.000	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<
	CP 2018	80.000.000	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<
	CP 2019	80.000.000	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP 2017	77.600.000	<<	77.600.000
	CS	77.600.000	<<	77.600.000
	CP 2018	106.000.000	500.000	106.500.000
	CS	106.000.000	500.000	106.500.000
	CP 2019	134.400.000	1.700.000	136.100.000
	CS	134.400.000	1.700.000	136.100.000
Spese in conto capitale	CP 2017	77.600.000	<<	77.600.000
	CS	77.600.000	<<	77.600.000
	CP 2018	106.000.000	500.000	106.500.000
	CS	106.000.000	500.000	106.500.000
	CP 2019	134.400.000	1.700.000	136.100.000
	CS	134.400.000	1.700.000	136.100.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/76		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	
Missione	Programma	Titolo							
Azione									
8. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	2017	3.737.176.932	<<			3.737.176.932	
		CS		3.737.176.932	<<			3.737.176.932	
		CP	2018	6.002.844.359	<<			6.002.844.359	
		CS		6.002.844.359	<<			6.002.844.359	
		CP	2019	4.164.239.900	<<			4.164.239.900	
		CS		4.164.239.900	<<			4.164.239.900	
		CP	2017	3.737.176.932	<<			3.737.176.932	
		CS		3.737.176.932	<<			3.737.176.932	
		CP	2018	6.002.844.359	<<			6.002.844.359	
		CS		6.002.844.359	<<			6.002.844.359	
		CP	2019	4.164.239.900	<<			4.164.239.900	
		CS		4.164.239.900	<<			4.164.239.900	
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	2017	4.442.001	<<			4.442.001		
	CS		4.442.001	<<			4.442.001		
	CP	2018	4.424.919	<<			4.424.919		
	CS		4.424.919	<<			4.424.919		
	CP	2019	4.419.080	<<			4.419.080		
	CS		4.419.080	<<			4.419.080		
	CP	2017	4.442.001	<<			4.442.001		
	CS		4.442.001	<<			4.442.001		
	CP	2018	4.424.919	<<			4.424.919		
	CS		4.424.919	<<			4.424.919		
	CP	2019	4.419.080	<<			4.419.080		
	CS		4.419.080	<<			4.419.080		
Spese correnti									

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/77		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Potenziamento e mantenimento del sistema stradale		CP 2017		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Spese correnti		CP 2019		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP 2017		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale		CP 2018		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario		CP 2017		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP 2017		3.732.734.931	<<	3.732.734.931
			CS	3.732.734.931	<<	3.732.734.931
		CP 2018		5.998.419.440	<<	5.998.419.440
			CS	5.998.419.440	<<	5.998.419.440
		CP 2019		4.159.820.820	<<	4.159.820.820
			CS	4.159.820.820	<<	4.159.820.820

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	1.353.505.796	<<	1.353.505.796
	CS	1.353.505.796	<<	1.353.505.796
	CP 2018	1.371.504.416	<<	1.371.504.416
	CS	1.371.504.416	<<	1.371.504.416
	CP 2019	1.371.505.796	<<	1.371.505.796
	CS	1.371.505.796	<<	1.371.505.796
	CP 2017	2.379.229.135	<<	2.379.229.135
	CS	2.379.229.135	<<	2.379.229.135
	CP 2018	4.626.915.024	<<	4.626.915.024
	CS	4.626.915.024	<<	4.626.915.024
	CP 2019	2.788.315.024	<<	2.788.315.024
	CS	2.788.315.024	<<	2.788.315.024
Spese in conto capitale				

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			020/701/79		
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
Spese in conto capitale		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000
		CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000
		CS	530.000.000	<<	530.000.000
		CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000
		CS	910.000.000	<<	910.000.000
		CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000
		CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/80					
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	
		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
		CP 2017 CS	CP 2018 CS	CP 2019 CS	CP 2017 CS
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di infrastrutture stradali		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
Spese correnti		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
10. Comunicazioni (15)	CP 2017	612.357.948		<<		612.357.948	
	CS	612.357.948		<<		612.357.948	
	CP 2018	484.911.331		<<		484.911.331	
	CS	484.911.331		<<		484.911.331	
	CP 2019	486.445.815		<<		486.445.815	
	CS	486.445.815		<<		486.445.815	
10.1 Servizi postali (15.3)	CP 2017	448.455.822		<<		448.455.822	
	CS	448.455.822		<<		448.455.822	
	CP 2018	323.470.822		<<		323.470.822	
	CS	323.470.822		<<		323.470.822	
	CP 2019	323.470.822		<<		323.470.822	
	CS	323.470.822		<<		323.470.822	
Garanzia del servizio postale	CP 2017	448.455.822		<<		448.455.822	
	CS	448.455.822		<<		448.455.822	
	CP 2018	323.470.822		<<		323.470.822	
	CS	323.470.822		<<		323.470.822	
	CP 2019	323.470.822		<<		323.470.822	
	CS	323.470.822		<<		323.470.822	
Spese correnti	CP 2017	441.704.000		<<		441.704.000	
	CS	441.704.000		<<		441.704.000	
	CP 2018	322.440.000		<<		322.440.000	
	CS	322.440.000		<<		322.440.000	
	CP 2019	322.440.000		<<		322.440.000	
	CS	322.440.000		<<		322.440.000	

020/701/81

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	6.751.822	<<		6.751.822	
		CS	6.751.822	<<		6.751.822	
		CP 2018	1.030.822	<<		1.030.822	
		CS	1.030.822	<<		1.030.822	
		CP 2019	1.030.822	<<		1.030.822	
		CS	1.030.822	<<		1.030.822	
		CP 2017	163.902.126	<<		163.902.126	
		CS	163.902.126	<<		163.902.126	
		CP 2018	161.440.509	<<		161.440.509	
		CS	161.440.509	<<		161.440.509	
		CP 2019	162.974.993	<<		162.974.993	
		CS	162.974.993	<<		162.974.993	
		CP 2017	163.902.126	<<		163.902.126	
		CS	163.902.126	<<		163.902.126	
		CP 2018	161.440.509	<<		161.440.509	
		CS	161.440.509	<<		161.440.509	
		CP 2019	162.974.993	<<		162.974.993	
		CS	162.974.993	<<		162.974.993	
		CP 2017	155.672.099	<<		155.672.099	
		CS	155.672.099	<<		155.672.099	
		CP 2018	153.282.679	<<		153.282.679	
		CS	153.282.679	<<		153.282.679	
		CP 2019	154.817.188	<<		154.817.188	
		CS	154.817.188	<<		154.817.188	

020/701/82

(in Euro)

10.2 Sostegno all'editoria (15.4)

Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

Spese correnti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	8.230.027	<<		8.230.027	
		CS	8.230.027	<<		8.230.027	
		CP 2018	8.157.830	<<		8.157.830	
		CS	8.157.830	<<		8.157.830	
		CP 2019	8.157.805	<<		8.157.805	
		CS	8.157.805	<<		8.157.805	
		CP 2017	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CS	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CP 2018	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CS	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CP 2019	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CS	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CP 2017	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CS	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CP 2018	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CS	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CP 2019	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CS	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CP 2017	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CS	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CP 2018	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CS	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CP 2019	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CS	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CP 2017	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CS	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CP 2018	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CS	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CP 2019	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CS	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CP 2017	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CS	99.393.141	10.000.000		109.393.141	
		CP 2018	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CS	99.393.141	114.300.000		213.693.141	
		CP 2019	99.393.141	136.500.000		235.893.141	
		CS	99.393.141	136.500.000		235.893.141	

020/701/83

(in Euro)

11. Ricerca e innovazione (17)

11.1 Ricerca di base e applicata (17.15)

Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141		
		CS	99.393.141	10.000.000	109.393.141		
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141		
		CS	99.393.141	114.300.000	213.693.141		
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141		
		CS	99.393.141	136.500.000	235.893.141		
		CP 2017	175.898.894	<<	175.898.894		
		CS	175.898.894	<<	175.898.894		
		CP 2018	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2019	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2017	175.898.894	<<	175.898.894		
		CS	175.898.894	<<	175.898.894		
		CP 2018	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2019	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2017	175.898.894	<<	175.898.894		
		CS	175.898.894	<<	175.898.894		
		CP 2018	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2019	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2017	175.898.894	<<	175.898.894		
		CS	175.898.894	<<	175.898.894		
		CP 2018	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		
		CP 2019	1.000.000	<<	1.000.000		
		CS	1.000.000	<<	1.000.000		

12. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)

Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

020/701/84

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
BILANCIO PER AZIONI				
(in Euro)				
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	150.000.000	<<	150.000.000
	CS	150.000.000	<<	150.000.000
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP 2017	25.898.894	<<	25.898.894
	CS	25.898.894	<<	25.898.894
	CP 2018	1.000.000	<<	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	1.000.000
	CP 2019	1.000.000	<<	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	1.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13. Casa e assetto urbanistico (19)			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
Concorso dello Stato all'edilizia abitativa			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
Spese in conto capitale			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000
			CP 2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000

020/701/86

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/70/1/87		
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
14. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)		CP 2017	1.147.206.791	14.000.000	1.161.206.791	
		CS	1.151.787.215	14.000.000	1.165.787.215	
		CP 2018	1.091.441.911	24.000.000	1.115.441.911	
		CS	1.091.434.911	24.000.000	1.115.434.911	
		CP 2019	1.093.137.759	23.000.000	1.116.137.759	
		CS	1.093.130.759	23.000.000	1.116.130.759	
		CP 2017	379.306.410	14.000.000	393.306.410	
		CS	380.306.410	14.000.000	394.306.410	
		CP 2018	333.719.936	24.000.000	357.719.936	
		CS	333.719.936	24.000.000	357.719.936	
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)		CP 2019	335.537.427	23.000.000	358.537.427	
		CS	335.537.427	23.000.000	358.537.427	
		CP 2017	7.885.804	<<	7.885.804	
		CS	8.885.804	<<	8.885.804	
		CP 2018	7.885.078	<<	7.885.078	
		CS	7.885.078	<<	7.885.078	
		CP 2019	7.885.804	<<	7.885.804	
		CS	7.885.804	<<	7.885.804	
		CP 2017	45.663	<<	45.663	
		CS	1.045.663	<<	1.045.663	
Spese correnti		CP 2018	44.937	<<	44.937	
		CS	44.937	<<	44.937	
		CP 2019	45.663	<<	45.663	
		CS	45.663	<<	45.663	
		Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari				

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	020/701/88
Spese in conto capitale		CP	2017	7.840.141	<<	7.840.141	7.840.141
		CS		7.840.141	<<		7.840.141
		CP	2018	7.840.141	<<	7.840.141	7.840.141
		CS		7.840.141	<<		7.840.141
		CP	2019	7.840.141	<<	7.840.141	7.840.141
		CS		7.840.141	<<		7.840.141
		CP	2017	21.828.437	14.000.000	21.828.437	35.828.437
		CS		21.828.437	14.000.000		35.828.437
		CP	2018	21.063.503	24.000.000	21.063.503	45.063.503
		CS		21.063.503	24.000.000		45.063.503
Politiche per la famiglia		CP	2019	21.145.812	23.000.000	21.145.812	44.145.812
		CS		21.145.812	23.000.000		44.145.812
		CP	2017	21.828.437	14.000.000	21.828.437	35.828.437
		CS		21.828.437	14.000.000		35.828.437
Spese correnti		CP	2018	21.063.503	24.000.000	21.063.503	45.063.503
		CS		21.063.503	24.000.000		45.063.503
		CP	2019	21.145.812	23.000.000	21.145.812	44.145.812
		CS		21.145.812	23.000.000		44.145.812
Promozione e garanzia delle pari opportunità		CP	2017	60.120.257	<<	60.120.257	60.120.257
		CS		60.120.257	<<		60.120.257
		CP	2018	19.736.982	<<	19.736.982	19.736.982
		CS		19.736.982	<<		19.736.982
		CP	2019	17.094.691	<<	17.094.691	17.094.691
		CS		17.094.691	<<		17.094.691

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	60.120.257	<<	<<	60.120.257	020/701/89	60.120.257
	CS	60.120.257			60.120.257		60.120.257
	CP 2018	19.736.982	<<	<<	19.736.982		19.736.982
	CS	19.736.982			19.736.982		19.736.982
	CP 2019	17.094.691	<<	<<	17.094.691		17.094.691
	CS	17.094.691			17.094.691		17.094.691
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP 2017	261.124.010	<<	<<	261.124.010		261.124.010
	CS	261.124.010			261.124.010		261.124.010
	CP 2018	256.969.619	<<	<<	256.969.619		256.969.619
	CS	256.969.619			256.969.619		256.969.619
	CP 2019	261.124.010	<<	<<	261.124.010		261.124.010
	CS	261.124.010			261.124.010		261.124.010
Spese correnti	CP 2017	261.124.010	<<	<<	261.124.010		261.124.010
	CS	261.124.010			261.124.010		261.124.010
	CP 2018	256.969.619	<<	<<	256.969.619		256.969.619
	CS	256.969.619			256.969.619		256.969.619
	CP 2019	261.124.010	<<	<<	261.124.010		261.124.010
	CS	261.124.010			261.124.010		261.124.010
Tutela della privacy	CP 2017	21.665.523	<<	<<	21.665.523		21.665.523
	CS	21.665.523			21.665.523		21.665.523
	CP 2018	21.548.494	<<	<<	21.548.494		21.548.494
	CS	21.548.494			21.548.494		21.548.494
	CP 2019	21.665.523	<<	<<	21.665.523		21.665.523
	CS	21.665.523			21.665.523		21.665.523

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/90	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	21.665.523	<<	21.665.523
	CS		21.665.523	<<	21.665.523
	CP	2018	21.548.494	<<	21.548.494
	CS		21.548.494	<<	21.548.494
Lotta alle dipendenze	CP	2019	21.665.523	<<	21.665.523
	CS		21.665.523	<<	21.665.523
	CP	2017	4.874.254	<<	4.874.254
	CS		4.874.254	<<	4.874.254
	CP	2018	4.752.837	<<	4.752.837
	CS		4.752.837	<<	4.752.837
	CP	2019	4.829.660	<<	4.829.660
	CS		4.829.660	<<	4.829.660
Spese correnti	CP	2017	4.874.254	<<	4.874.254
	CS		4.874.254	<<	4.874.254
	CP	2018	4.752.837	<<	4.752.837
	CS		4.752.837	<<	4.752.837
	CP	2019	4.829.660	<<	4.829.660
	CS		4.829.660	<<	4.829.660
	CP	2017	1.808.125	<<	1.808.125
	CS		1.808.125	<<	1.808.125
Tutela delle minoranze linguistiche	CP	2018	1.763.423	<<	1.763.423
	CS		1.763.423	<<	1.763.423
	CP	2019	1.791.927	<<	1.791.927
	CS		1.791.927	<<	1.791.927

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI					020/701/91
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	Spese correnti	CP 2017	1.808.125	<<	1.808.125
		CS	1.808.125	<<	1.808.125
		CP 2018	1.763.423	<<	1.763.423
		CS	1.763.423	<<	1.763.423
		CP 2019	1.791.927	<<	1.791.927
		CS	1.791.927	<<	1.791.927
		CP 2017	102.092.178	<<	102.092.178
		CS	102.132.749	<<	102.132.749
		CP 2018	101.953.069	<<	101.953.069
		CS	101.953.069	<<	101.953.069
Spese di personale per il programma		CP 2019	101.792.129	<<	101.792.129
		CS	101.792.129	<<	101.792.129
		CP 2017	9.711.319	<<	9.711.319
		CS	9.711.319	<<	9.711.319
		CP 2018	9.526.617	<<	9.526.617
		CS	9.526.617	<<	9.526.617
		CP 2019	9.347.308	<<	9.347.308
		CS	9.347.308	<<	9.347.308
		CP 2017	9.711.319	<<	9.711.319
		CS	9.711.319	<<	9.711.319
Spese correnti		CP 2018	9.526.617	<<	9.526.617
		CS	9.526.617	<<	9.526.617
		CP 2019	9.347.308	<<	9.347.308
		CS	9.347.308	<<	9.347.308

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/92		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 2017	<<	80.800.000	80.800.000	
	CS	<<	80.800.000	80.800.000	
	CP 2018	<<	80.800.000	80.800.000	
	CS	<<	80.800.000	80.800.000	
	CP 2019	<<	80.800.000	80.800.000	
	CS	<<	80.800.000	80.800.000	
Spese correnti	CP 2017	<<	80.800.000	80.800.000	
	CS	<<	80.800.000	80.800.000	
	CP 2018	<<	80.800.000	80.800.000	
	CS	<<	80.800.000	80.800.000	
	CP 2019	<<	80.800.000	80.800.000	
	CS	<<	80.800.000	80.800.000	
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP 2017	<<	11.580.859	11.580.859	
	CS	<<	11.621.430	11.621.430	
	CP 2018	<<	11.626.452	11.626.452	
	CS	<<	11.626.452	11.626.452	
	CP 2019	<<	11.644.821	11.644.821	
	CS	<<	11.644.821	11.644.821	
Spese correnti	CP 2017	<<	11.580.859	11.580.859	
	CS	<<	11.621.430	11.621.430	
	CP 2018	<<	11.626.452	11.626.452	
	CS	<<	11.626.452	11.626.452	
	CP 2019	<<	11.644.821	11.644.821	
	CS	<<	11.644.821	11.644.821	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	0207/701/93	
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)		CP	2017	665.808.203	<<	665.808.203		
		CS		669.348.056	<<	669.348.056		
		CP	2018	655.768.906	<<	655.768.906		
		CS		655.761.906	<<	655.761.906		
		CP	2019	655.808.203	<<	655.808.203		
		CS		655.801.203	<<	655.801.203		
		CP	2017	611.565.654	<<	611.565.654		
		CS		615.105.507	<<	615.105.507		
		CP	2018	601.526.357	<<	601.526.357		
		CS		601.519.357	<<	601.519.357		
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati		CP	2019	601.565.654	<<	601.565.654		
		CS		601.558.654	<<	601.558.654		
		CP	2017	611.565.654	<<	611.565.654		
		CS		615.105.507	<<	615.105.507		
Spese correnti		CP	2018	601.526.357	<<	601.526.357		
		CS		601.519.357	<<	601.519.357		
		CP	2019	601.565.654	<<	601.565.654		
		CS		601.558.654	<<	601.558.654		
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati		CP	2017	54.061.649	<<	54.061.649		
		CS		54.061.649	<<	54.061.649		
		CP	2018	54.061.649	<<	54.061.649		
		CS		54.061.649	<<	54.061.649		
		CP	2019	54.061.649	<<	54.061.649		
		CS		54.061.649	<<	54.061.649		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					020/701/94		
BILANCIO PER AZIONI							
(in Euro)							
Missione				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Programma							
Azione							
Titolo							
Spese correnti				CP 2017	54.061.649	<<	54.061.649
				CS	54.061.649	<<	54.061.649
				CP 2018	54.061.649	<<	54.061.649
				CS	54.061.649	<<	54.061.649
				CP 2019	54.061.649	<<	54.061.649
				CS	54.061.649	<<	54.061.649
Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari				CP 2017	180.900	<<	180.900
				CS	180.900	<<	180.900
				CP 2018	180.900	<<	180.900
				CS	180.900	<<	180.900
				CP 2019	180.900	<<	180.900
				CS	180.900	<<	180.900
Spese in conto capitale				CP 2017	180.900	<<	180.900
				CS	180.900	<<	180.900
				CP 2018	180.900	<<	180.900
				CS	180.900	<<	180.900
				CP 2019	180.900	<<	180.900
				CS	180.900	<<	180.900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				020/701/95	
15. Politiche previdenziali (25)	CP 2017	11.464.741.179		70.000.000		11.534.741.179	
	CS	11.464.741.179		70.000.000		11.534.741.179	
	CP 2018	11.463.788.799		<<		11.463.788.799	
	CS	11.463.788.799		<<		11.463.788.799	
	CP 2019	11.464.741.179		<<		11.464.741.179	
	CS	11.464.741.179		<<		11.464.741.179	
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP 2017	11.464.741.179		70.000.000		11.534.741.179	
	CS	11.464.741.179		70.000.000		11.534.741.179	
	CP 2018	11.463.788.799		<<		11.463.788.799	
	CS	11.463.788.799		<<		11.463.788.799	
	CP 2019	11.464.741.179		<<		11.464.741.179	
	CS	11.464.741.179		<<		11.464.741.179	
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP 2017	604.879.364		70.000.000		674.879.364	
	CS	604.879.364		70.000.000		674.879.364	
	CP 2018	604.879.364		<<		604.879.364	
	CS	604.879.364		<<		604.879.364	
	CP 2019	604.879.364		<<		604.879.364	
	CS	604.879.364		<<		604.879.364	
Spese correnti	CP 2017	604.879.364		<<		604.879.364	
	CS	604.879.364		<<		604.879.364	
	CP 2018	604.879.364		<<		604.879.364	
	CS	604.879.364		<<		604.879.364	
	CP 2019	604.879.364		<<		604.879.364	
	CS	604.879.364		<<		604.879.364	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese in conto capitale	CP 2017	<<		70.000.000		70.000.000	
	CS	<<		70.000.000		70.000.000	
	CP 2018	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
	CP 2019	<<		<<		<<	
	CS	<<		<<		<<	
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP 2017	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CP 2018	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CP 2019	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
Spese correnti	CP 2017	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CP 2018	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CP 2019	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
	CS	10.800.000.000		<<		10.800.000.000	
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP 2017	59.861.815		<<		59.861.815	
	CS	59.861.815		<<		59.861.815	
	CP 2018	58.909.435		<<		58.909.435	
	CS	58.909.435		<<		58.909.435	
	CP 2019	59.861.815		<<		59.861.815	
	CS	59.861.815		<<		59.861.815	

020/701/96

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
BILANCIO PER AZIONI					
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
16. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	Spese correnti	CP 2017	59.861.815	<<	59.861.815
		CS	59.861.815	<<	59.861.815
		CP 2018	58.909.435	<<	58.909.435
		CS	58.909.435	<<	58.909.435
		CP 2019	59.861.815	<<	59.861.815
		CS	59.861.815	<<	59.861.815
		CP 2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)		CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
Accordi tra Stato e confessioni religiose		CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000
		CP 2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003
		CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/98		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	Spese correnti				
	CP 2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	
	CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	
	CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	
	CP 2017	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	
	CS	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	
	CP 2018	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	
17.1 Organi costituzionali (1.1)	CS	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	
	CP 2019	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	
	CS	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	
	CP 2017	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
	CS	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
	CP 2018	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	
	CS	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	
	CP 2019	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
	CS	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	
	CP 2017	224.259.513	<<	224.259.513	
Presidenza della Repubblica	CS	224.259.513	<<	224.259.513	
	CP 2018	224.259.513	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	
	CP 2019	224.259.513	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	224.259.513		<<		224.259.513	
	CS	224.259.513		<<		224.259.513	
	CP 2018	224.259.513		<<		224.259.513	
	CS	224.259.513		<<		224.259.513	
	CP 2019	224.259.513		<<		224.259.513	
	CS	224.259.513		<<		224.259.513	
Parlamento della Repubblica	CP 2017	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CP 2018	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CP 2019	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
Spese correnti	CP 2017	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CP 2018	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CP 2019	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
	CS	1.455.629.208		<<		1.455.629.208	
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP 2017	55.200.000		<<		55.200.000	
	CS	55.200.000		<<		55.200.000	
	CP 2018	55.200.000		<<		55.200.000	
	CS	55.200.000		<<		55.200.000	
	CP 2019	55.200.000		<<		55.200.000	
	CS	55.200.000		<<		55.200.000	

020/701/99

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	55.200.000		<<		55.200.000	
	CS	55.200.000		<<		55.200.000	
	CP 2018	55.200.000		<<		55.200.000	
	CS	55.200.000		<<		55.200.000	
	CP 2019	55.200.000		<<		55.200.000	
	CS	55.200.000		<<		55.200.000	
Contributo a partiti e movimenti politici	CP 2017	26.100.000		<<		26.100.000	
	CS	26.100.000		<<		26.100.000	
	CP 2018	26.084.090		<<		26.084.090	
	CS	26.084.090		<<		26.084.090	
	CP 2019	26.100.000		<<		26.100.000	
	CS	26.100.000		<<		26.100.000	
Spese correnti	CP 2017	26.100.000		<<		26.100.000	
	CS	26.100.000		<<		26.100.000	
	CP 2018	26.084.090		<<		26.084.090	
	CS	26.084.090		<<		26.084.090	
	CP 2019	26.100.000		<<		26.100.000	
	CS	26.100.000		<<		26.100.000	
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP 2017	7.125.010		<<		7.125.010	
	CS	7.125.010		<<		7.125.010	
	CP 2018	7.123.054		<<		7.123.054	
	CS	7.123.054		<<		7.123.054	
	CP 2019	7.125.010		<<		7.125.010	
	CS	7.125.010		<<		7.125.010	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	7.125.010	<<	<<	7.125.010	7.125.010	7.125.010
	CS	7.125.010	<<	<<	7.125.010	7.125.010	7.125.010
	CP 2018	7.123.054	<<	<<	7.123.054	7.123.054	7.123.054
	CS	7.123.054	<<	<<	7.123.054	7.123.054	7.123.054
	CP 2019	7.125.010	<<	<<	7.125.010	7.125.010	7.125.010
	CS	7.125.010	<<	<<	7.125.010	7.125.010	7.125.010
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP 2017	558.068.824	45.000.000	45.000.000	603.068.824	603.068.824	603.068.824
	CS	558.068.824	45.000.000	45.000.000	603.068.824	603.068.824	603.068.824
	CP 2018	473.954.206	<<	<<	473.954.206	473.954.206	473.954.206
	CS	473.954.206	<<	<<	473.954.206	473.954.206	473.954.206
	CP 2019	466.145.530	<<	<<	466.145.530	466.145.530	466.145.530
	CS	466.145.530	<<	<<	466.145.530	466.145.530	466.145.530
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP 2017	477.701.579	<<	<<	477.701.579	477.701.579	477.701.579
	CS	477.701.579	<<	<<	477.701.579	477.701.579	477.701.579
	CP 2018	415.896.267	<<	<<	415.896.267	415.896.267	415.896.267
	CS	415.896.267	<<	<<	415.896.267	415.896.267	415.896.267
	CP 2019	415.678.344	<<	<<	415.678.344	415.678.344	415.678.344
	CS	415.678.344	<<	<<	415.678.344	415.678.344	415.678.344
Spese correnti	CP 2017	477.701.579	<<	<<	477.701.579	477.701.579	477.701.579
	CS	477.701.579	<<	<<	477.701.579	477.701.579	477.701.579
	CP 2018	415.896.267	<<	<<	415.896.267	415.896.267	415.896.267
	CS	415.896.267	<<	<<	415.896.267	415.896.267	415.896.267
	CP 2019	415.678.344	<<	<<	415.678.344	415.678.344	415.678.344
	CS	415.678.344	<<	<<	415.678.344	415.678.344	415.678.344

020701/101

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	9.457.245	45.000.000	54.457.245		
		CS	9.457.245	45.000.000	54.457.245		
		CP 2018	9.384.961	<<	9.384.961		
		CS	9.384.961	<<	9.384.961		
		CP 2019	906.568	<<	906.568		
		CS	906.568	<<	906.568		
		CP 2017	4.801.245	45.000.000	49.801.245		
		CS	4.801.245	45.000.000	49.801.245		
		CP 2018	4.770.656	<<	4.770.656		
		CS	4.770.656	<<	4.770.656		
		CP 2019	906.568	<<	906.568		
		CS	906.568	<<	906.568		
		CP 2017	4.656.000	<<	4.656.000		
		CS	4.656.000	<<	4.656.000		
		CP 2018	4.614.305	<<	4.614.305		
		CS	4.614.305	<<	4.614.305		
		CP 2019	<<	<<	<<		
		CS	<<	<<	<<		
		CP 2017	50.000.000	<<	50.000.000		
		CS	50.000.000	<<	50.000.000		
		CP 2018	48.672.978	<<	48.672.978		
		CS	48.672.978	<<	48.672.978		
		CP 2019	49.560.618	<<	49.560.618		
		CS	49.560.618	<<	49.560.618		

020701/102

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP	2017	50.000.000	<<	<<	50.000.000		
		CS		50.000.000	<<		50.000.000		
		CP	2018	48.672.978	<<	<<	48.672.978		
		CS		48.672.978	<<		48.672.978		
		CP	2019	49.560.618	<<	<<	49.560.618		
		CS		49.560.618	<<		49.560.618		
		CP	2017	20.910.000	<<	<<	20.910.000		
		CS		20.910.000	<<		20.910.000		
		CP	2018	<<	<<		<<		
		CS		<<	<<		<<		
Riqualficazione periferie e aree urbane degradate		CP	2019	<<	<<		<<		
		CS		<<	<<		<<		
		CP	2017	20.910.000	<<	<<	20.910.000		
		CS		20.910.000	<<		20.910.000		
Spese correnti		CP	2018	<<	<<		<<		
		CS		<<	<<		<<		
		CP	2019	<<	<<		<<		
		CS		<<	<<		<<		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	CS	786.235.404	<<	786.235.404	786.235.404
		CP 2018	CS	786.235.404	<<	786.235.404	786.235.404
		CP 2019	CS	663.389.328	<<	663.389.328	663.389.328
		CP 2017	CS	663.389.328	<<	663.389.328	663.389.328
		CP 2018	CS	605.373.690	<<	605.373.690	605.373.690
		CP 2019	CS	605.373.690	<<	605.373.690	605.373.690
		CP 2017	CS	668.472.951	<<	668.472.951	668.472.951
		CP 2018	CS	668.472.951	<<	668.472.951	668.472.951
		CP 2019	CS	548.490.679	<<	548.490.679	548.490.679
		CP 2017	CS	548.490.679	<<	548.490.679	548.490.679
		CP 2018	CS	488.655.456	<<	488.655.456	488.655.456
		CP 2019	CS	488.655.456	<<	488.655.456	488.655.456
		CP 2017	CS	232.278.751	<<	232.278.751	232.278.751
		CP 2018	CS	232.278.751	<<	232.278.751	232.278.751
		CP 2019	CS	121.130.223	<<	121.130.223	121.130.223
		CP 2017	CS	121.130.223	<<	121.130.223	121.130.223
		CP 2018	CS	64.519.650	<<	64.519.650	64.519.650
		CP 2019	CS	64.519.650	<<	64.519.650	64.519.650
		CP 2017	CS	924.250	<<	924.250	924.250
		CP 2018	CS	924.250	<<	924.250	924.250
		CP 2019	CS	915.654	<<	915.654	915.654
		CP 2017	CS	915.654	<<	915.654	915.654
		CP 2018	CS	915.650	<<	915.650	915.650
		CP 2019	CS	915.650	<<	915.650	915.650

020701/104

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/105

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017	231.354.501	<<	231.354.501
	CS	231.354.501	<<	231.354.501
	CP 2018	120.214.569	<<	120.214.569
	CS	120.214.569	<<	120.214.569
	CP 2019	63.604.000	<<	63.604.000
	CS	63.604.000	<<	63.604.000
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP 2017	436.194.200	<<	436.194.200
	CS	436.194.200	<<	436.194.200
	CP 2018	427.360.456	<<	427.360.456
	CS	427.360.456	<<	427.360.456
	CP 2019	424.135.806	<<	424.135.806
	CS	424.135.806	<<	424.135.806
Spese correnti	CP 2017	436.194.200	<<	436.194.200
	CS	436.194.200	<<	436.194.200
	CP 2018	427.360.456	<<	427.360.456
	CS	427.360.456	<<	427.360.456
	CP 2019	424.135.806	<<	424.135.806
	CS	424.135.806	<<	424.135.806

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	117.762.453	<<		117.762.453	
		CS	117.762.453	<<		117.762.453	
		CP 2018	114.898.649	<<		114.898.649	
		CS	114.898.649	<<		114.898.649	
		CP 2019	116.718.234	<<		116.718.234	
		CS	116.718.234	<<		116.718.234	
		CP 2017	6.495.445	<<		6.495.445	
		CS	6.495.445	<<		6.495.445	
		CP 2018	6.351.464	<<		6.351.464	
		CS	6.351.464	<<		6.351.464	
		CP 2019	6.416.520	<<		6.416.520	
		CS	6.416.520	<<		6.416.520	
		CP 2017	6.495.445	<<		6.495.445	
		CS	6.495.445	<<		6.495.445	
		CP 2018	6.351.464	<<		6.351.464	
		CS	6.351.464	<<		6.351.464	
		CP 2019	6.416.520	<<		6.416.520	
		CS	6.416.520	<<		6.416.520	
		CP 2017	111.267.008	<<		111.267.008	
		CS	111.267.008	<<		111.267.008	
		CP 2018	108.547.185	<<		108.547.185	
		CS	108.547.185	<<		108.547.185	
		CP 2019	110.301.714	<<		110.301.714	
		CS	110.301.714	<<		110.301.714	

020701/106

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI					020/701/107
(in Euro)			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo					
19. Giustizia (6)	Spese correnti	CP 2017	111.267.008	<<	111.267.008
		CS	111.267.008	<<	111.267.008
		CP 2018	108.547.185	<<	108.547.185
		CS	108.547.185	<<	108.547.185
		CP 2019	110.301.714	<<	110.301.714
		CS	110.301.714	<<	110.301.714
		CP 2017	401.109.347	<<	401.109.347
		CS	401.109.392	<<	401.109.392
		CP 2018	393.643.924	<<	393.643.924
		CS	393.683.924	<<	393.683.924
19.1 Giustizia tributaria (6.5)		CP 2019	392.500.653	<<	392.500.653
		CS	392.500.653	<<	392.500.653
		CP 2017	193.304.512	<<	193.304.512
		CS	193.304.512	<<	193.304.512
		CP 2018	187.519.591	<<	187.519.591
		CS	187.519.591	<<	187.519.591
		CP 2019	186.758.402	<<	186.758.402
		CS	186.758.402	<<	186.758.402
		CP 2017	84.165.778	<<	84.165.778
		CS	84.165.778	<<	84.165.778
Spese di personale per il programma		CP 2018	78.571.605	<<	78.571.605
		CS	78.571.605	<<	78.571.605
		CP 2019	77.570.144	<<	77.570.144
		CS	77.570.144	<<	77.570.144

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	84.165.778	<<	<<	84.165.778	84.165.778	
	CS	84.165.778					
	CP 2018	78.571.605	<<	<<	78.571.605	78.571.605	
	CS	78.571.605					
	CP 2019	77.570.144	<<	<<	77.570.144	77.570.144	
	CS	77.570.144					
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 2017	109.138.734	<<	<<	109.138.734	109.138.734	
	CS	109.138.734					
	CP 2018	108.947.986	<<	<<	108.947.986	108.947.986	
	CS	108.947.986					
	CP 2019	109.188.258	<<	<<	109.188.258	109.188.258	
	CS	109.188.258					
Spese correnti	CP 2017	109.037.615	<<	<<	109.037.615	109.037.615	
	CS	109.037.615					
	CP 2018	108.846.867	<<	<<	108.846.867	108.846.867	
	CS	108.846.867					
	CP 2019	109.087.139	<<	<<	109.087.139	109.087.139	
	CS	109.087.139					
Spese in conto capitale	CP 2017	101.119	<<	<<	101.119	101.119	
	CS	101.119					
	CP 2018	101.119	<<	<<	101.119	101.119	
	CS	101.119					
	CP 2019	101.119	<<	<<	101.119	101.119	
	CS	101.119					

020701/108

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
19.2 Giustizia amministrativa (6.7)		CP 2017	173.355.434	<<		173.355.434	
		CS	173.355.479	<<		173.355.479	
		CP 2018	171.745.227	<<		171.745.227	
		CS	171.785.227	<<		171.785.227	
		CP 2019	171.292.850	<<		171.292.850	
		CS	171.292.850	<<		171.292.850	
		CP 2017	173.355.434	<<		173.355.434	
		CS	173.355.479	<<		173.355.479	
		CP 2018	171.745.227	<<		171.745.227	
		CS	171.785.227	<<		171.785.227	
		CP 2019	171.292.850	<<		171.292.850	
		CS	171.292.850	<<		171.292.850	
Giustizia amministrativa		CP 2017	173.355.434	<<		173.355.434	
		CS	173.355.479	<<		173.355.479	
		CP 2018	171.745.227	<<		171.745.227	
		CS	171.785.227	<<		171.785.227	
		CP 2019	171.292.850	<<		171.292.850	
		CS	171.292.850	<<		171.292.850	
Spese correnti		CP 2017	173.355.434	<<		173.355.434	
		CS	173.355.479	<<		173.355.479	
		CP 2018	171.745.227	<<		171.745.227	
		CS	171.785.227	<<		171.785.227	
		CP 2019	171.292.850	<<		171.292.850	
		CS	171.292.850	<<		171.292.850	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)		CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	
		CS		34.379.106	<<	34.379.106	
		CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	
		CS		34.379.106	<<	34.379.106	
		CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	
		CS		34.379.106	<<	34.379.106	
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario		CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	
		CS		34.379.106	<<	34.379.106	
		CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
Spese correnti		CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	
		CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	
		CS		34.379.106	<<	34.379.106	
		CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
20. Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)		CP 2017	3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	3.489.320.085 2.621.320.085
		CS			
		CP 2018	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046
		CS			
		CP 2019	4.120.320.085 3.821.320.085	<< <<	4.120.320.085 3.821.320.085
		CS			
		CP 2017	3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	3.489.320.085 2.621.320.085
		CS			
		CP 2018	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046
		CS			
Politiche di coesione		CP 2019	4.120.320.085 3.821.320.085	<< <<	4.120.320.085 3.821.320.085
		CS			
		CP 2017	3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	3.489.320.085 2.621.320.085
		CS			
Spese correnti		CP 2018	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046
		CS			
		CP 2019	4.120.320.085 3.821.320.085	<< <<	4.120.320.085 3.821.320.085
		CS			
		CP 2017	21.320.085 21.320.085	<< <<	21.320.085 21.320.085
		CS			
		CP 2018	21.223.046 21.223.046	<< <<	21.223.046 21.223.046
		CS			
		CP 2019	21.320.085 21.320.085	<< <<	21.320.085 21.320.085
		CS			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					020701/112
BILANCIO PER AZIONI					
(in Euro)					
Missione			Disegno di Legge	Effetti finanziari	Disegno di Legge
Programma			di Bilancio	di Legge	di Bilancio
Azione			Sezione II	di Bilancio	Integrato
Titolo				Sezione I	(Sez. I + Sez II)
21. Debito pubblico (34)	Spese in conto capitale	CP 2017	3.468.000.000	<<	3.468.000.000
		CS	2.600.000.000	<<	2.600.000.000
		CP 2018	3.918.000.000	<<	3.918.000.000
		CS	3.500.000.000	<<	3.500.000.000
		CP 2019	4.099.000.000	<<	4.099.000.000
		CS	3.800.000.000	<<	3.800.000.000
		CP 2017	326.419.848.865	<<	326.419.848.865
		CS	326.419.850.365	<<	326.419.850.365
		CP 2018	298.738.631.865	<<	298.738.631.865
		CS	298.738.633.365	<<	298.738.633.365
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)		CP 2019	310.058.625.090	<<	310.058.625.090
		CS	310.058.633.365	<<	310.058.633.365
		CP 2017	74.236.148.865	<<	74.236.148.865
		CS	74.236.150.365	<<	74.236.150.365
		CP 2018	73.733.031.865	<<	73.733.031.865
		CS	73.733.033.365	<<	73.733.033.365
		CP 2019	71.953.025.090	<<	71.953.025.090
		CS	71.953.033.365	<<	71.953.033.365
		CP 2017	67.890.210.000	<<	67.890.210.000
		CS	67.890.210.000	<<	67.890.210.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale		CP 2018	66.968.010.000	<<	66.968.010.000
		CS	66.968.010.000	<<	66.968.010.000
		CP 2019	65.338.010.000	<<	65.338.010.000
		CS	65.338.010.000	<<	65.338.010.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/113				
(in Euro)				
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	67.890.210.000	<<	67.890.210.000
	CS	67.890.210.000	<<	67.890.210.000
	CP 2018	66.968.010.000	<<	66.968.010.000
	CS	66.968.010.000	<<	66.968.010.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 2019	65.338.010.000	<<	65.338.010.000
	CS	65.338.010.000	<<	65.338.010.000
	CP 2017	5.500.000.000	<<	5.500.000.000
	CS	5.500.000.000	<<	5.500.000.000
Spese correnti	CP 2018	5.900.000.000	<<	5.900.000.000
	CS	5.900.000.000	<<	5.900.000.000
	CP 2019	5.700.000.000	<<	5.700.000.000
	CS	5.700.000.000	<<	5.700.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 2017	50.917.000	<<	50.917.000
	CS	50.917.000	<<	50.917.000
	CP 2018	75.000.000	<<	75.000.000
	CS	75.000.000	<<	75.000.000
	CP 2019	120.000.000	<<	120.000.000
	CS	120.000.000	<<	120.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	50.917.000	<<	50.917.000
	CS	50.917.000	<<	50.917.000
	CP 2018	75.000.000	<<	75.000.000
	CS	75.000.000	<<	75.000.000
Oneri per la gestione del debito	CP 2019	120.000.000	<<	120.000.000
	CS	120.000.000	<<	120.000.000
	CP 2017	795.021.865	<<	795.021.865
	CS	795.023.365	<<	795.023.365
Spese correnti	CP 2018	790.021.865	<<	790.021.865
	CS	790.023.365	<<	790.023.365
	CP 2019	795.015.090	<<	795.015.090
	CS	795.023.365	<<	795.023.365
Spese correnti	CP 2017	795.021.865	<<	795.021.865
	CS	795.023.365	<<	795.023.365
	CP 2018	790.021.865	<<	790.021.865
	CS	790.023.365	<<	790.023.365
	CP 2019	795.015.090	<<	795.015.090
	CS	795.023.365	<<	795.023.365

020701/114

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/115

(in Euro)

Missione Programma Azione		Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)		CP	2017	252.183.700.000	<<	252.183.700.000
		CS		252.183.700.000	<<	252.183.700.000
		CP	2018	225.005.600.000	<<	225.005.600.000
		CS		225.005.600.000	<<	225.005.600.000
		CP	2019	238.105.600.000	<<	238.105.600.000
		CS		238.105.600.000	<<	238.105.600.000
		CP	2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000
		CS		251.680.600.000	<<	251.680.600.000
		CP	2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000
		CS		224.502.500.000	<<	224.502.500.000
		CP	2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000
		CS		237.602.500.000	<<	237.602.500.000
Rimborso passività finanziarie		CP	2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000
		CS		251.680.600.000	<<	251.680.600.000
		CP	2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000
		CS		224.502.500.000	<<	224.502.500.000
Rimborso buoni postali		CP	2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000
		CS		237.602.500.000	<<	237.602.500.000
		CP	2017	100.000	<<	100.000
		CS		100.000	<<	100.000
		CP	2018	100.000	<<	100.000
		CS		100.000	<<	100.000
		CP	2019	100.000	<<	100.000
		CS		100.000	<<	100.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)			02/07/2011	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	100.000	<<	100.000		
	CS	100.000	<<	100.000		
	CP 2018	100.000	<<	100.000		
	CS	100.000	<<	100.000		
	CP 2019	100.000	<<	100.000		
	CS	100.000	<<	100.000		
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP 2017	3.000.000	<<	3.000.000		
	CS	3.000.000	<<	3.000.000		
	CP 2018	3.000.000	<<	3.000.000		
	CS	3.000.000	<<	3.000.000		
	CP 2019	3.000.000	<<	3.000.000		
	CS	3.000.000	<<	3.000.000		
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	3.000.000	<<	3.000.000		
	CS	3.000.000	<<	3.000.000		
	CP 2018	3.000.000	<<	3.000.000		
	CS	3.000.000	<<	3.000.000		
	CP 2019	3.000.000	<<	3.000.000		
	CS	3.000.000	<<	3.000.000		
Passività a carico dello Stato	CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS	500.000.000	<<	500.000.000		
	CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS	500.000.000	<<	500.000.000		
	CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS	500.000.000	<<	500.000.000		

020701/116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI					020/701/117
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
22. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		Rimborso passività finanziarie			
		CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000
		CS	500.000.000	<<	500.000.000
		CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000
		CS	500.000.000	<<	500.000.000
		CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000
		CS	500.000.000	<<	500.000.000
		CP 2017	791.701.787	9.000.000	800.701.787
		CS	847.981.409	9.000.000	856.981.409
		CP 2018	771.578.708	22.079.548	793.658.256
		CS	778.202.960	22.079.548	800.282.508
		CP 2019	774.766.153	2.000.000	776.766.153
CS	778.424.645	2.000.000	780.424.645		
22.1 Indirizzo politico (32.2)		CP 2017	21.017.134	<<	21.017.134
		CS	21.017.134	<<	21.017.134
		CP 2018	20.913.566	<<	20.913.566
		CS	20.928.731	<<	20.928.731
		CP 2019	20.936.019	<<	20.936.019
		CS	20.951.184	<<	20.951.184
		CP 2017	426.679	<<	426.679
		CS	426.679	<<	426.679
		CP 2018	426.679	<<	426.679
		CS	426.679	<<	426.679
		CP 2019	426.679	<<	426.679
		CS	426.679	<<	426.679
Ministro e Sottosegretari di Stato					

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	426.679	<<		426.679	
		CS	426.679	<<		426.679	
		CP 2018	426.679	<<		426.679	
		CS	426.679	<<		426.679	
		CP 2019	426.679	<<		426.679	
		CS	426.679	<<		426.679	
		CP 2017	19.057.431	<<		19.057.431	
		CS	19.057.431	<<		19.057.431	
		CP 2018	18.953.910	<<		18.953.910	
		CS	18.969.075	<<		18.969.075	
		CP 2019	18.976.316	<<		18.976.316	
		CS	18.991.481	<<		18.991.481	
		CP 2017	18.527.067	<<		18.527.067	
		CS	18.527.067	<<		18.527.067	
		CP 2018	18.421.313	<<		18.421.313	
		CS	18.436.478	<<		18.436.478	
		CP 2019	18.443.719	<<		18.443.719	
		CS	18.458.884	<<		18.458.884	
		CP 2017	530.364	<<		530.364	
		CS	530.364	<<		530.364	
		CP 2018	532.597	<<		532.597	
		CS	532.597	<<		532.597	
		CP 2019	532.597	<<		532.597	
		CS	532.597	<<		532.597	

020701/118

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		02/07/2011	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2017	1.533.024	<<	1.533.024	
	CS	1.533.024	<<	1.533.024	
	CP 2018	1.532.977	<<	1.532.977	
	CS	1.532.977	<<	1.532.977	
	CP 2019	1.533.024	<<	1.533.024	
	CS	1.533.024	<<	1.533.024	
	CP 2017	1.133.024	<<	1.133.024	
	CS	1.133.024	<<	1.133.024	
	CP 2018	1.132.977	<<	1.132.977	
	CS	1.132.977	<<	1.132.977	
	CP 2019	1.133.024	<<	1.133.024	
	CS	1.133.024	<<	1.133.024	
Spese in conto capitale	CP 2017	400.000	<<	400.000	
	CS	400.000	<<	400.000	
	CP 2018	400.000	<<	400.000	
	CS	400.000	<<	400.000	
	CP 2019	400.000	<<	400.000	
	CS	400.000	<<	400.000	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020701/120	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP 2017	190.240.575	<<	190.240.575	
	CS	238.391.409	<<	238.391.409	
	CP 2018	189.818.131	<<	189.818.131	
	CS	193.281.118	<<	193.281.118	
	CP 2019	192.661.202	<<	192.661.202	
	CS	193.158.429	<<	193.158.429	
	CP 2017	68.866.556	<<	68.866.556	
	CS	68.866.556	<<	68.866.556	
	CP 2018	70.228.377	<<	70.228.377	
	CS	70.228.377	<<	70.228.377	
Spese di personale per il programma	CP 2019	72.562.658	<<	72.562.658	
	CS	72.562.658	<<	72.562.658	
	CP 2017	68.866.556	<<	68.866.556	
	CS	68.866.556	<<	68.866.556	
Spese correnti	CP 2018	70.228.377	<<	70.228.377	
	CS	70.228.377	<<	70.228.377	
	CP 2019	72.562.658	<<	72.562.658	
	CS	72.562.658	<<	72.562.658	
Gestione del personale	CP 2017	42.495.172	<<	42.495.172	
	CS	85.082.112	<<	85.082.112	
	CP 2018	41.995.403	<<	41.995.403	
	CS	41.995.403	<<	41.995.403	
	CP 2019	41.964.055	<<	41.964.055	
	CS	41.964.055	<<	41.964.055	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020701/121	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	42.495.172	<<	42.495.172
	CS		85.082.112	<<	85.082.112
	CP	2018	41.995.403	<<	41.995.403
	CS		41.995.403	<<	41.995.403
Gestione comune dei beni e servizi	CP	2019	41.964.055	<<	41.964.055
	CS		41.964.055	<<	41.964.055
	CP	2017	8.778.621	<<	8.778.621
	CS		10.149.017	<<	10.149.017
	CP	2018	8.551.315	<<	8.551.315
	CS		8.571.555	<<	8.571.555
	CP	2019	8.613.476	<<	8.613.476
	CS		8.633.716	<<	8.633.716
Spese correnti	CP	2017	7.384.478	<<	7.384.478
	CS		7.723.574	<<	7.723.574
	CP	2018	7.322.317	<<	7.322.317
	CS		7.322.317	<<	7.322.317
	CP	2019	7.384.478	<<	7.384.478
	CS		7.384.478	<<	7.384.478
	CP	2017	1.394.143	<<	1.394.143
	CS		2.425.443	<<	2.425.443
Spese in conto capitale	CP	2018	1.228.998	<<	1.228.998
	CS		1.249.238	<<	1.249.238
	CP	2019	1.228.998	<<	1.228.998
	CS		1.249.238	<<	1.249.238

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/122		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività	CP 2017	70.100.226	<<	70.100.226	
	CS	74.293.724	<<	74.293.724	
	CP 2018	69.043.036	<<	69.043.036	
	CS	72.485.783	<<	72.485.783	
	CP 2019	69.521.013	<<	69.521.013	
	CS	69.998.000	<<	69.998.000	
	CP 2017	30.043.178	<<	30.043.178	
	CS	33.096.436	<<	33.096.436	
	CP 2018	29.565.201	<<	29.565.201	
	CS	32.485.783	<<	32.485.783	
	CP 2019	30.043.178	<<	30.043.178	
	CS	29.998.000	<<	29.998.000	
Spese in conto capitale	CP 2017	40.057.048	<<	40.057.048	
	CS	41.197.288	<<	41.197.288	
	CP 2018	39.477.835	<<	39.477.835	
	CS	40.000.000	<<	40.000.000	
	CP 2019	39.477.835	<<	39.477.835	
	CS	40.000.000	<<	40.000.000	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)		CP 2017	344.234.870	6.000.000	350.234.870	350.234.870	020701/123
		CS	344.234.870	6.000.000	350.234.870	350.234.870	
		CP 2018	325.620.930	15.079.548	340.700.478	340.700.478	
		CS	325.620.930	15.079.548	340.700.478	340.700.478	
		CP 2019	326.867.321	-5.000.000	321.867.321	321.867.321	
		CS	326.867.321	-5.000.000	321.867.321	321.867.321	
Spese di personale per il programma		CP 2017	1.956.245	<<	1.956.245	1.956.245	
		CS	1.956.245	<<	1.956.245	1.956.245	
		CP 2018	1.871.355	<<	1.871.355	1.871.355	
		CS	1.871.355	<<	1.871.355	1.871.355	
		CP 2019	1.869.466	<<	1.869.466	1.869.466	
		CS	1.869.466	<<	1.869.466	1.869.466	
Spese correnti		CP 2017	1.956.245	<<	1.956.245	1.956.245	
		CS	1.956.245	<<	1.956.245	1.956.245	
		CP 2018	1.871.355	<<	1.871.355	1.871.355	
		CS	1.871.355	<<	1.871.355	1.871.355	
		CP 2019	1.869.466	<<	1.869.466	1.869.466	
		CS	1.869.466	<<	1.869.466	1.869.466	
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo		CP 2017	70.171.360	<<	70.171.360	70.171.360	
		CS	70.171.360	<<	70.171.360	70.171.360	
		CP 2018	53.309.513	<<	53.309.513	53.309.513	
		CS	53.309.513	<<	53.309.513	53.309.513	
		CP 2019	54.171.360	<<	54.171.360	54.171.360	
		CS	54.171.360	<<	54.171.360	54.171.360	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Spese correnti	CP 2017	70.171.360		<<		70.171.360	
	CS	70.171.360		<<		70.171.360	
	CP 2018	53.309.513		<<		53.309.513	
	CS	53.309.513		<<		53.309.513	
	CP 2019	54.171.360		<<		54.171.360	
	CS	54.171.360		<<		54.171.360	
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	CP 2017	32.817.000		<<		32.817.000	
	CS	32.817.000		<<		32.817.000	
	CP 2018	32.817.000		<<		32.817.000	
	CS	32.817.000		<<		32.817.000	
	CP 2019	32.817.000		<<		32.817.000	
	CS	32.817.000		<<		32.817.000	
Spese in conto capitale	CP 2017	32.817.000		<<		32.817.000	
	CS	32.817.000		<<		32.817.000	
	CP 2018	32.817.000		<<		32.817.000	
	CS	32.817.000		<<		32.817.000	
	CP 2019	32.817.000		<<		32.817.000	
	CS	32.817.000		<<		32.817.000	
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP 2017	183.068.691		<<		183.068.691	
	CS	183.068.691		<<		183.068.691	
	CP 2018	181.715.229		<<		181.715.229	
	CS	181.715.229		<<		181.715.229	
	CP 2019	181.882.568		<<		181.882.568	
	CS	181.882.568		<<		181.882.568	

020701/124

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/125		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	183.068.691	183.068.691	<<	<<	183.068.691
	CS	183.068.691	183.068.691	<<	<<	183.068.691
	CP 2018	181.715.229	181.715.229	<<	<<	181.715.229
	CS	181.715.229	181.715.229	<<	<<	181.715.229
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP 2019	181.882.568	181.882.568	<<	<<	181.882.568
	CS	181.882.568	181.882.568	<<	<<	181.882.568
	CP 2017	3.610.868	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CS	3.610.868	3.610.868	<<	<<	3.610.868
Spese correnti	CP 2018	3.589.065	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CS	3.589.065	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CP 2019	3.576.486	3.576.486	<<	<<	3.576.486
	CS	3.576.486	3.576.486	<<	<<	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP 2017	3.610.868	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CS	3.610.868	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CP 2018	3.589.065	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CS	3.589.065	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CP 2019	3.576.486	3.576.486	<<	<<	3.576.486
	CS	3.576.486	3.576.486	<<	<<	3.576.486
	CP 2017	33.146.845	33.146.845	<<	<<	33.146.845
	CS	33.146.845	33.146.845	<<	<<	33.146.845
	CP 2018	33.042.626	33.042.626	<<	<<	33.042.626
	CS	33.042.626	33.042.626	<<	<<	33.042.626
	CP 2019	33.128.251	33.128.251	<<	<<	33.128.251
	CS	33.128.251	33.128.251	<<	<<	33.128.251

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/126	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	31.433.112	<<	31.433.112
	CS		31.433.112	<<	31.433.112
	CP	2018	31.328.893	<<	31.328.893
	CS		31.328.893	<<	31.328.893
Spese in conto capitale	CP	2019	31.414.518	<<	31.414.518
	CS		31.414.518	<<	31.414.518
	CP	2017	1.713.733	<<	1.713.733
	CS		1.713.733	<<	1.713.733
	CP	2018	1.713.733	<<	1.713.733
	CS		1.713.733	<<	1.713.733
	CP	2019	1.713.733	<<	1.713.733
	CS		1.713.733	<<	1.713.733
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	2017	4.268.826	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826
	CP	2018	4.229.355	<<	4.229.355
	CS		4.229.355	<<	4.229.355
Spese correnti	CP	2019	4.268.826	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826
	CP	2017	4.268.826	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826
	CP	2018	4.229.355	<<	4.229.355
	CS		4.229.355	<<	4.229.355
	CP	2019	4.268.826	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/127		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	2017	521.086	<<		521.086	
	CS		521.086	<<		521.086	
	CP	2018	520.240	<<		520.240	
	CS		520.240	<<		520.240	
	CP	2019	521.090	<<		521.090	
	CS		521.090	<<		521.090	
	CP	2017	392.363	<<		392.363	
	CS		392.363	<<		392.363	
	CP	2018	391.517	<<		391.517	
	CS		391.517	<<		391.517	
Spese correnti	CP	2019	392.367	<<		392.367	
	CS		392.367	<<		392.367	
	CP	2017	128.723	<<		128.723	
	CS		128.723	<<		128.723	
Spese in conto capitale	CP	2018	128.723	<<		128.723	
	CS		128.723	<<		128.723	
	CP	2019	128.723	<<		128.723	
	CS		128.723	<<		128.723	
Agenzia per l'Italia Digitale	CP	2017	14.673.949	6.000.000		20.673.949	
	CS		14.673.949	6.000.000		20.673.949	
	CP	2018	14.526.547	15.079.548		29.606.095	
	CS		14.526.547	15.079.548		29.606.095	
	CP	2019	14.632.274	-5.000.000		9.632.274	
	CS		14.632.274	-5.000.000		9.632.274	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP	2017	14.673.949	6.000.000	20.673.949	020701/128
Spese correnti		CS		14.673.949	6.000.000	20.673.949	
		CP	2018	14.526.547	15.079.548	29.606.095	
		CS		14.526.547	15.079.548	29.606.095	
		CP	2019	14.632.274	-5.000.000	9.632.274	
		CS		14.632.274	-5.000.000	9.632.274	
		CP	2017	131.244.454	<<	131.244.454	
		CS		131.244.454	<<	131.244.454	
		CP	2018	132.674.628	<<	132.674.628	
		CS		132.674.628	<<	132.674.628	
		CP	2019	130.681.352	<<	130.681.352	
		CS		130.681.352	<<	130.681.352	
		CP	2017	115.609.670	<<	115.609.670	
		CS		115.609.670	<<	115.609.670	
		CP	2018	117.091.495	<<	117.091.495	
		CS		117.091.495	<<	117.091.495	
		CP	2019	115.021.958	<<	115.021.958	
		CS		115.021.958	<<	115.021.958	
		CP	2017	115.609.670	<<	115.609.670	
		CS		115.609.670	<<	115.609.670	
		CP	2018	117.091.495	<<	117.091.495	
		CS		117.091.495	<<	117.091.495	
		CP	2019	115.021.958	<<	115.021.958	
		CS		115.021.958	<<	115.021.958	

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 2017	15.634.784	<<	15.634.784
	CS	15.634.784	<<	15.634.784
	CP 2018	15.583.133	<<	15.583.133
	CS	15.583.133	<<	15.583.133
	CP 2019	15.659.394	<<	15.659.394
	CS	15.659.394	<<	15.659.394
	CP 2017	14.062.028	<<	14.062.028
	CS	14.062.028	<<	14.062.028
	CP 2018	14.010.377	<<	14.010.377
	CS	14.010.377	<<	14.010.377
	CP 2019	14.086.638	<<	14.086.638
	CS	14.086.638	<<	14.086.638
Spese correnti	CP 2017	1.572.756	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756
	CP 2018	1.572.756	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756
	CP 2019	1.572.756	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756
Spese in conto capitale	CP 2017	1.572.756	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756
	CP 2018	1.572.756	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756
	CP 2019	1.572.756	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020701/130	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP	2017	104.964.754	3.000.000	107.964.754
	CS		113.093.542	3.000.000	116.093.542
	CP	2018	102.551.453	7.000.000	109.551.453
	CS		105.697.553	7.000.000	112.697.553
	CP	2019	103.620.259	7.000.000	110.620.259
	CS		106.766.359	7.000.000	113.766.359
	CP	2017	7.573.559	<<	7.573.559
	CS		7.573.559	<<	7.573.559
	CP	2018	7.311.865	<<	7.311.865
	CS		7.311.865	<<	7.311.865
Spese di personale per il programma	CP	2019	7.229.064	<<	7.229.064
	CS		7.229.064	<<	7.229.064
	CP	2017	7.573.559	<<	7.573.559
	CS		7.573.559	<<	7.573.559
Spese correnti	CP	2018	7.311.865	<<	7.311.865
	CS		7.311.865	<<	7.311.865
	CP	2019	7.229.064	<<	7.229.064
	CS		7.229.064	<<	7.229.064
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	2017	61.042.558	3.000.000	64.042.558
	CS		66.025.246	3.000.000	69.025.246
	CP	2018	59.082.078	7.000.000	66.082.078
	CS		59.082.078	7.000.000	66.082.078
	CP	2019	60.042.558	7.000.000	67.042.558
	CS		60.042.558	7.000.000	67.042.558

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP	2017	56.370.922	3.000.000	59.370.922	
		CS		59.385.922	3.000.000	62.385.922	
		CP	2018	54.410.442	7.000.000	61.410.442	
		CS		54.410.442	7.000.000	61.410.442	
		CP	2019	55.370.922	7.000.000	62.370.922	
		CS		55.370.922	7.000.000	62.370.922	
		CP	2017	4.671.636	<<	4.671.636	
		CS		6.639.324	<<	6.639.324	
		CP	2018	4.671.636	<<	4.671.636	
		CS		4.671.636	<<	4.671.636	
		CP	2019	4.671.636	<<	4.671.636	
		CS		4.671.636	<<	4.671.636	
		CP	2017	4.320.985	<<	4.320.985	
		CS		7.467.085	<<	7.467.085	
		CP	2018	4.313.554	<<	4.313.554	
		CS		7.459.654	<<	7.459.654	
		CP	2019	4.320.985	<<	4.320.985	
		CS		7.467.085	<<	7.467.085	
		CP	2017	467.085	<<	467.085	
		CS		467.085	<<	467.085	
		CP	2018	459.654	<<	459.654	
		CS		459.654	<<	459.654	
		CP	2019	467.085	<<	467.085	
		CS		467.085	<<	467.085	

020701/131

(in Euro)

Spese in conto capitale

Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoIPA)

Spese correnti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/132		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese in conto capitale	CP 2017	3.853.900			<<	3.853.900
	CS	7.000.000			<<	7.000.000
	CP 2018	3.853.900			<<	3.853.900
	CS	7.000.000			<<	7.000.000
	CP 2019	3.853.900			<<	3.853.900
	CS	7.000.000			<<	7.000.000
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo	CP 2017	12.027.652			<<	12.027.652
	CS	12.027.652			<<	12.027.652
	CP 2018	11.843.956			<<	11.843.956
	CS	11.843.956			<<	11.843.956
	CP 2019	12.027.652			<<	12.027.652
	CS	12.027.652			<<	12.027.652
Spese correnti	CP 2017	11.851.595			<<	11.851.595
	CS	11.851.595			<<	11.851.595
	CP 2018	11.658.197			<<	11.658.197
	CS	11.658.197			<<	11.658.197
	CP 2019	11.831.655			<<	11.831.655
	CS	11.831.655			<<	11.831.655
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	176.057			<<	176.057
	CS	176.057			<<	176.057
	CP 2018	185.759			<<	185.759
	CS	185.759			<<	185.759
	CP 2019	195.997			<<	195.997
	CS	195.997			<<	195.997

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	20.000.000	<<		20.000.000	
		CS	20.000.000	<<		20.000.000	
		CP 2018	20.000.000	<<		20.000.000	
		CS	20.000.000	<<		20.000.000	
		CP 2019	20.000.000	<<		20.000.000	
		CS	20.000.000	<<		20.000.000	
		CP 2017	20.000.000	<<		20.000.000	
		CS	20.000.000	<<		20.000.000	
		CP 2018	20.000.000	<<		20.000.000	
		CS	20.000.000	<<		20.000.000	
		CP 2019	20.000.000	<<		20.000.000	
		CS	20.000.000	<<		20.000.000	
Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato							
Spese correnti							

020701/133

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI				020701/134
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Bilancio Sezione I	
23. Fondi da ripartire (33)	CP 2017	11.947.111.892	709.600.000	12.656.711.892
	CS	18.867.111.892	709.600.000	19.576.711.892
	CP 2018	11.657.892.848	2.794.100.000	14.451.992.848
	CS	18.657.892.848	1.694.100.000	20.351.992.848
	CP 2019	10.639.190.308	4.109.600.000	14.748.790.308
	CS	16.839.190.308	4.109.600.000	20.948.790.308
	CP 2017	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962
	CS	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962
	CP 2018	6.601.072.656	2.344.100.000	8.945.172.656
	CS	6.601.072.656	1.244.100.000	7.845.172.656
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	CP 2019	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116
	CS	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116
	CP 2017	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687
	CS	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687
	CP 2018	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667
	CS	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667
	CP 2019	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668
	CS	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668
	CP 2017	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687
	CS	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687
Spese correnti	CP 2018	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667
	CS	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667
	CP 2019	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668
	CS	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				020/701/135	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP 2017	425.308.452	300.000.000	725.308.452	
	CS	425.308.452	300.000.000	725.308.452	
	CP 2018	25.223.883	300.000.000	325.223.883	
	CS	25.223.883	300.000.000	325.223.883	
Spese correnti	CP 2019	16.938.415	300.000.000	316.938.415	
	CS	16.938.415	300.000.000	316.938.415	
	CP 2017	425.308.452	300.000.000	725.308.452	
	CS	425.308.452	300.000.000	725.308.452	
Spese in conto capitale	CP 2018	25.223.883	300.000.000	325.223.883	
	CS	25.223.883	300.000.000	325.223.883	
	CP 2019	16.938.415	300.000.000	316.938.415	
	CS	16.938.415	300.000.000	316.938.415	
Fondi da assegnare per il personale	CP 2017	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2017	293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	
	CS	293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	
	CP 2018	292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	
	CS	292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	
	CP 2019	293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	
	CS	293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP	2017	293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	020701/136
Spese correnti		CS		293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	
		CP	2018	292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	
		CS		292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	
		CP	2019	293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	
		CS		293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici		CP	2017	40.044.276	<<	40.044.276	
		CS		40.044.276	<<	40.044.276	
		CP	2018	40.044.276	<<	40.044.276	
		CS		40.044.276	<<	40.044.276	
		CP	2019	40.044.276	<<	40.044.276	
		CS		40.044.276	<<	40.044.276	
Spese correnti		CP	2017	40.044.276	<<	40.044.276	
		CS		40.044.276	<<	40.044.276	
		CP	2018	40.044.276	<<	40.044.276	
		CS		40.044.276	<<	40.044.276	
		CP	2019	40.044.276	<<	40.044.276	
		CS		40.044.276	<<	40.044.276	
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi		CP	2017	137.000.000	<<	137.000.000	
		CS		137.000.000	<<	137.000.000	
		CP	2018	129.045.421	<<	129.045.421	
		CS		129.045.421	<<	129.045.421	
		CP	2019	80.000.000	<<	80.000.000	
		CS		80.000.000	<<	80.000.000	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)			02070701/13	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Spese correnti	CP 2017	57.000.000	<<	57.000.000		
	CS	57.000.000	<<	57.000.000		
	CP 2018	59.045.421	<<	59.045.421		
	CS	59.045.421	<<	59.045.421		
Spese in conto capitale	CP 2019	60.000.000	<<	60.000.000		
	CS	60.000.000	<<	60.000.000		
	CP 2017	80.000.000	<<	80.000.000		
	CS	80.000.000	<<	80.000.000		
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP 2018	70.000.000	<<	70.000.000		
	CS	70.000.000	<<	70.000.000		
	CP 2019	20.000.000	<<	20.000.000		
	CS	20.000.000	<<	20.000.000		
	CP 2017	300.000.000	<<	300.000.000		
	CS	300.000.000	<<	300.000.000		
	CP 2018	300.000.000	<<	300.000.000		
	CS	300.000.000	<<	300.000.000		
	CP 2019	300.000.000	<<	300.000.000		
	CS	300.000.000	<<	300.000.000		
	CP 2017	300.000.000	<<	300.000.000		
	CS	300.000.000	<<	300.000.000		
Spese correnti	CP 2018	300.000.000	<<	300.000.000		
	CS	300.000.000	<<	300.000.000		
	CP 2019	300.000.000	<<	300.000.000		
	CS	300.000.000	<<	300.000.000		

020701/137

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Fondi da assegnare per interventi di settore		CP 2017	8.193.278	2.869.600.000	2.877.793.278	2.877.793.278	2.877.793.278
		CS	8.193.278	2.869.600.000	2.877.793.278	2.877.793.278	2.877.793.278
		CP 2018	8.193.278	4.119.600.000	4.127.793.278	4.127.793.278	4.127.793.278
		CS	8.193.278	3.019.600.000	3.027.793.278	3.027.793.278	3.027.793.278
		CP 2019	8.193.278	4.469.600.000	4.477.793.278	4.477.793.278	4.477.793.278
		CS	8.193.278	4.469.600.000	4.477.793.278	4.477.793.278	4.477.793.278
Spese correnti		CP 2017	8.193.278	969.600.000	977.793.278	977.793.278	977.793.278
		CS	8.193.278	969.600.000	977.793.278	977.793.278	977.793.278
		CP 2018	8.193.278	969.600.000	977.793.278	977.793.278	977.793.278
		CS	8.193.278	969.600.000	977.793.278	977.793.278	977.793.278
		CP 2019	8.193.278	969.600.000	977.793.278	977.793.278	977.793.278
		CS	8.193.278	969.600.000	977.793.278	977.793.278	977.793.278
Spese in conto capitale		CP 2017	<<	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
		CS	<<	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
		CP 2018	<<	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
		CS	<<	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
		CP 2019	<<	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
		CS	<<	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale		CP 2017	459.187.620	<<	459.187.620	459.187.620	459.187.620
		CS	459.187.620	<<	459.187.620	459.187.620	459.187.620
		CP 2018	458.131.297	<<	458.131.297	458.131.297	458.131.297
		CS	458.131.297	<<	458.131.297	458.131.297	458.131.297
		CP 2019	458.131.297	<<	458.131.297	458.131.297	458.131.297
		CS	458.131.297	<<	458.131.297	458.131.297	458.131.297

020701/138

(in Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/139			
(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I
Spese correnti	CP 2017	459.187.620	<<
	CS	459.187.620	<<
	CP 2018	458.131.297	<<
	CS	458.131.297	<<
	CP 2019	458.131.297	<<
	CS	458.131.297	<<
Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica	CP 2017	<<	70.000.000
	CS	<<	70.000.000
	CP 2018	<<	180.000.000
	CS	<<	180.000.000
	CP 2019	<<	180.000.000
	CS	<<	180.000.000
Spese correnti	CP 2017	<<	<<
	CS	<<	<<
	CP 2018	<<	<<
	CS	<<	<<
	CP 2019	<<	<<
	CS	<<	<<
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	70.000.000
	CS	<<	70.000.000
	CP 2018	<<	180.000.000
	CS	<<	180.000.000
	CP 2019	<<	180.000.000
	CS	<<	180.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	CS				
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori							
Spese correnti							
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale							
Spese correnti							

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/141		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS		500.000.000	<<	500.000.000		
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS		500.000.000	<<	500.000.000		
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS		500.000.000	<<	500.000.000		
Spese correnti	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS		500.000.000	<<	500.000.000		
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS		500.000.000	<<	500.000.000		
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000		
	CS		500.000.000	<<	500.000.000		
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	2017	5.040.637.930	250.000.000	5.290.637.930		
	CS		11.960.637.930	250.000.000	12.210.637.930		
	CP	2018	5.056.820.192	450.000.000	5.506.820.192		
	CS		12.056.820.192	450.000.000	12.506.820.192		
	CP	2019	5.014.550.192	500.000.000	5.514.550.192		
	CS		11.214.550.192	500.000.000	11.714.550.192		
Fondi di riserva	CP	2017	4.600.000.000	<<	4.600.000.000		
	CS		11.520.000.000	<<	11.520.000.000		
	CP	2018	4.600.000.000	<<	4.600.000.000		
	CS		11.600.000.000	<<	11.600.000.000		
	CP	2019	4.600.000.000	<<	4.600.000.000		
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000		

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/142

(in Euro)

Missione Programma Azione		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Titolo							
Spese correnti	CP	2017	2.600.000.000	<<		2.600.000.000	
	CS		9.520.000.000	<<		9.520.000.000	
	CP	2018	2.600.000.000	<<		2.600.000.000	
	CS		9.600.000.000	<<		9.600.000.000	
	CP	2019	2.600.000.000	<<		2.600.000.000	
	CS		8.800.000.000	<<		8.800.000.000	
	CP	2017	2.000.000.000	<<		2.000.000.000	
	CS		2.000.000.000	<<		2.000.000.000	
Spese in conto capitale	CP	2018	2.000.000.000	<<		2.000.000.000	
	CS		2.000.000.000	<<		2.000.000.000	
	CP	2019	2.000.000.000	<<		2.000.000.000	
	CS		2.000.000.000	<<		2.000.000.000	
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	2017	440.637.930	250.000.000		690.637.930	
	CS		440.637.930	250.000.000		690.637.930	
	CP	2018	456.820.192	450.000.000		906.820.192	
	CS		456.820.192	450.000.000		906.820.192	
	CP	2019	414.550.192	500.000.000		914.550.192	
	CS		414.550.192	500.000.000		914.550.192	
	CP	2017	112.036.930	100.000.000		212.036.930	
	CS		112.036.930	100.000.000		212.036.930	
Spese correnti	CP	2018	132.219.192	200.000.000		332.219.192	
	CS		132.219.192	200.000.000		332.219.192	
	CP	2019	129.949.192	200.000.000		329.949.192	
	CS		129.949.192	200.000.000		329.949.192	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/143		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma	Azione	Titolo			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	Spese in conto capitale	CP	2017	328.601.000	150.000.000	478.601.000
		CS		328.601.000	150.000.000	478.601.000
		CP	2018	324.601.000	250.000.000	574.601.000
		CS		324.601.000	250.000.000	574.601.000
		CP	2019	284.601.000	300.000.000	584.601.000
		CS		284.601.000	300.000.000	584.601.000
	Sostegno al settore agricolo (9.3) Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	CP	2017	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Sostegno per lo sviluppo del settore agricolo	Sostegno al settore agricolo (9.3) Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	CP	2017	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
	Sostegno per lo sviluppo del settore agricolo	CP	2017	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE BILANCIO PER AZIONI				020701/144
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/145		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma					
Azione	Titolo	CP	CS			
Politiche per il lavoro (26)		2017		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2017		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
<i>Infortunati sul lavoro (26.2)</i>	<i>Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni</i>	2017		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
Rimborsi per infortuni sul lavoro		2017		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
Spese correnti		2017		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	020701/146		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
	2017	2018			
TOTALE	CP	CS	605.737.956.989	137.301.151	605.875.258.140
			618.250.670.395	137.301.151	618.387.971.546
	CP	CS	579.072.781.323	3.668.198.116	582.740.979.439
			585.692.815.983	2.568.198.116	588.261.014.099
	CP	CS	586.929.392.866	3.932.295.189	590.861.688.055
			591.103.156.931	3.932.295.189	595.035.452.120

ALLEGATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

020/587/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione cedente Autorizzazioni ricevute		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni		
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) DLG n.56/2000 art.13 comma 3 ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (Cap-pg: 2701/1) DLG n.446/1997 art.39 comma 3 MINORI ENTRATE DELL'IRAP (Cap-pg: 2701/1)	2017	1.660.000.000	-340.000.000		
	2018	900.000.000	<<		
	2019	<<	<<		
	2020 e succ.	<<	<<		
	2017	340.000.000	340.000.000		
	2018	100.000.000	<<		
	2019	<<	<<		
	2020 e succ.	<<	<<		
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) L n.183/1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (Cap-pg: 7493/1)	2017	4.750.000.000	-100.000.000	
		2018	4.650.000.000	-100.000.000	
2019		2.700.000.000	-100.000.000		
2020 e succ.		7.000.000.000	<<		
NOTE ESPLICATIVE					

020/587/2				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione Programma Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni	
LS n.208/2015 art.1 comma 813 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA (Cap-pg: 2816/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000 100.000.000 <<	
NOTE ESPLICATIVE				

020/589/1				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Rimodulazioni compensative di spese per adeguamento al piano finanziario (art. 23, c.3, lett. a; art. 30, c. 1) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione Programma Autorizzazioni rimodulate			Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) L n.448/1998 art.50 comma 1 punto C EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (Cap-pg: 7464/1) DL n.66/2014 art.49 comma 2 punto D SOMME DESTINATE AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (*) (Cap-pg: 7464/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	200.000.000 800.000.000 869.000.000 431.000.000 50.000.000 340.000.000 131.200.000 <<	-100.000.000 100.000.000 << << -471.200.000 340.000.000 131.200.000 <<	
NOTE ESPLICATIVE				
(*) RIMODULAZIONE PER ADEGUAMENTO AL PIANO FINANZIARIO SU SPESE DISCREZIONALI				

020/588/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) L. n. 29 del 1961 art. 5 NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (Cap-pg: 4016/1) DLG n. 300 del 1999 art. 23 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3518/38) DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg: 4015/1) DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 3518/16-35, 7770/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 3503/4) 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) L. n. 189 del 1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg: 4315/1-2-3)	2017	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2018	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2019	200.000.000	<<	-60.000.000	140.000.000
	2020 e succ.	12.200.000.000	<<	-3.660.000.000	8.540.000.000
	2017	3.000	<<	-3.000	<<
	2018	3.000	<<	-3.000	<<
	2019	3.000	<<	-3.000	<<
	2020 e succ.	33.000	<<	-33.000	<<
	2017	774.685.349	<<	-60.000.000	714.685.349
	2018	774.685.349	<<	-61.000.000	713.685.349
	2019	774.685.349	<<	-61.000.000	713.685.349
	2020 e succ.	48.030.491.638	<<	-3.782.000.000	44.248.491.638
	2017	704.477	<<	-116.890	587.587
	2018	702.966	<<	-116.890	586.076
	2019	704.477	<<	-116.890	587.587
	2020 e succ.	17.629.592	<<	-2.814.140	2.666.426
	2017	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2018	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2019	1.065.000	<<	-37.740	1.027.260
	2020 e succ.	22.365.000	<<	-792.540	21.572.460
	2017	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2018	32.377.778	<<	-4.400.000	27.977.778
	2019	32.835.860	<<	-4.400.000	28.435.860
	2020 e succ.	1.844.502.144	<<	-246.400.000	582.952.160

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 794 del 1980 art. 1 c. 1 ADEGUAMENTO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 4282/1) 1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1398/10-15) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1378/1) 1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 7342/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1371/1) 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2643/17-18, 2651/6-25, 7544/1)	2017	8.255.340	<<	-1.100.000	7.155.340
	2018	8.123.205	<<	-1.100.000	7.023.205
	2019	8.255.340	<<	-1.100.000	7.155.340
	2020 e succ.	511.831.080	<<	-68.200.000	443.631.080
	2017	481.333	<<	-180.000	301.333
	2018	475.333	<<	-180.000	295.333
	2019	481.333	<<	-180.000	301.333
	2020 e succ.	38.159.345	<<	-13.860.000	565.348
	2017	164.992	<<	-9.780	155.212
	2018	164.992	<<	-9.780	155.212
	2019	164.992	<<	-9.780	155.212
	2020 e succ.	12.374.400	<<	-733.500	11.640.900
	2017	20.303	<<	-1.645	18.658
	2018	20.303	<<	-1.645	18.658
	2019	20.303	<<	-1.645	18.658
	2020 e succ.	1.563.331	<<	-126.665	1.436.666
	2017	579.875	<<	-27.420	552.455
	2018	579.875	<<	-27.420	552.455
	2019	579.875	<<	-27.420	552.455
	2020 e succ.	43.490.625	<<	-2.056.500	41.434.125
	2017	1.617.329	<<	-307.010	1.310.319
	2018	1.596.847	<<	-307.010	1.289.837
	2019	1.617.329	<<	-307.010	1.310.319
	2020 e succ.	12.742.329	<<	-7.285.050	72.060

020/588/2

020/588/3					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2643/22) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2602/1) 1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO: DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2660/13-14-15-16-17, 7550/1) L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2660/10) RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/8) RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/5)	2017	160.787	<<	-100.000	60.787
	2018	158.230	<<	-100.000	58.230
	2019	160.787	<<	-100.000	60.787
	2020 e succ.	160.787	<<	-100.000	60.787
	2017	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
	2018	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
	2019	1.757.547	<<	-123.000	1.634.547
	2020 e succ.	8.787.735	<<	-615.000	8.172.735
	2017	8.257.941	<<	-674.135	7.583.806
	2018	7.961.666	<<	-674.135	7.287.531
	2019	8.020.080	<<	-674.135	7.345.945
	2020 e succ.	39.074.400	<<	-3.050.675	735.020
	2017	883.500	<<	-200.000	683.500
	2018	869.444	<<	-200.000	669.444
	2019	883.500	<<	-200.000	683.500
	2020 e succ.	883.500	<<	-200.000	683.500
	2017	1.759.347	<<	-135.000	1.624.347
	2018	1.692.574	<<	-135.000	1.557.574
	2019	1.764.065	<<	-135.000	1.629.065
	2020 e succ.	54.686.015	<<	-1.080.000	53.606.015
	2017	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2018	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2019	8.430.892	<<	-1.000.000	7.430.892
	2020 e succ.	674.471.360	<<	-80.000.000	594.471.360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2648/1) 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) L n. 337 del 1998 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE (Cap-pg: 3553/1) DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (Cap-pg: 3920/4) DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3901/2, 3920/2) LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 3890/2) 1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) L n. 154 del 1978 art. 1 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO (Cap-pg: 1490/1) 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	2017	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2018	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2019	2.749.442	<<	-182.820	2.566.622
	2020 e succ.	13.747.210	<<	-914.100	12.833.110
	2017	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2018	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2019	170.000.000	<<	-10.000.000	160.000.000
	2020 e succ.	13.090.000.000	<<	-770.000.000	12.320.000.000
	2017	78.648.621	<<	-5.000.000	73.648.621
	2018	77.398.118	<<	-5.000.000	72.398.118
	2019	78.648.734	<<	-5.000.000	73.648.734
	2020 e succ.	6.404.040.901	<<	-400.000.000	6.004.040.901
	2017	88.338.077	<<	-6.000.000	82.338.077
	2018	86.998.317	<<	-6.000.000	80.998.317
	2019	88.234.054	<<	-6.000.000	82.234.054
	2020 e succ.	6.162.438.993	<<	-431.000.000	5.033.412.480
	2017	842.598.310	<<	-30.000.000	812.598.310
	2018	829.159.340	<<	-30.000.000	799.159.340
	2019	842.564.232	<<	-30.000.000	812.564.232
	2020 e succ.	842.564.232	<<	-30.000.000	812.564.232
	2017	32.000.000	<<	-5.000.000	27.000.000
	2018	31.490.891	<<	-4.490.891	27.000.000
	2019	32.000.000	<<	-5.000.000	27.000.000
	2020 e succ.	1.824.000.000	<<	-285.000.000	1.539.000.000

020/588/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)					
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 761 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 7469/1)	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	5.000.000	<<	-149.940	4.850.060
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 2126/1)	2017	5.000.000	<<	-106.954	4.893.046
	2018	4.920.452	<<	-147.554	4.772.898
	2019	5.000.000	<<	-150.000	4.850.000
	2020 e succ.	55.000.000	<<	-1.650.000	53.350.000
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)					
DLG n. 56 del 2000 art. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 133. (Cap-pg: 2862/1)	2017	58.535.437.991	<<	<<	58.535.437.991
	2018	57.967.917.544	<<	<<	57.967.917.544
	2019	57.586.912.954	<<	<<	57.586.912.954
	2020 e succ.	481.143.710.267	<<	-200.000	481.143.510.267
DLG n. 502 del 1992 art. 12 RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (Cap-pg: 2700/1)	2017	6.081.028.081	<<	-175.000.000	5.906.028.081
	2018	6.089.866.716	<<	-277.000.000	5.812.866.716
	2019	6.143.017.927	<<	-336.000.000	5.807.017.927
	2020 e succ.	595.872.738.919	<<	-32.592.000.000	563.280.738.919
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 12 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1)	2017	<<	<<	100.000.000	100.000.000
	2018	<<	<<	127.000.000	127.000.000
	2019	<<	<<	186.000.000	186.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	13.206.000.000	13.206.000.000
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 13 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1)	2017	<<	<<	75.000.000	75.000.000
	2018	<<	<<	150.000.000	150.000.000
	2019	<<	<<	150.000.000	150.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	10.650.000.000	10.650.000.000
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)					

020/588/5

020/588/6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale	
DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Cap-pg: 7499/1) 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) L n. 115 del 2015 art. 28 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2014 (Cap-pg: 2815/1) L n. 183 del 1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (Cap-pg: 7493/1) 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) DL n. 201 del 2011 art. 7 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. (Cap-pg: 7179/1) LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 7175/1) 4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 4.1 Missioni internazionali (5.8)	2017	<<	<<	180.000.000	180.000.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	33.735.800	<<		83.735.800	
	2018	34.435.800	<<	50.000.000	34.435.800	
	2019	34.195.800	<<	<<	34.195.800	
	2020 e succ.	1.060.069.800	<<	<<	1.060.069.800	
	2017	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000	
	2018	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000	
	2019	4.700.000.000	-2.000.000.000	<<	2.700.000.000	
	2020 e succ.	5.000.000.000	2.000.000.000	<<	7.000.000.000	
	2017	29.500.000	<<	28.640.000	58.140.000	
	2018	<<	<<	7.300.000	7.300.000	
	2019	<<	<<	7.300.000	7.300.000	
	2020 e succ.	<<	<<	7.560.000	7.560.000	
	2017	325.000.000	108.000.000	<<	433.000.000	
	2018	355.000.000	67.000.000	<<	422.000.000	
	2019	355.000.000	97.000.000	<<	452.000.000	
	2020 e succ.	2.215.000.000	-272.000.000	<<	1.943.000.000	

020/588/7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (Cap-pg: 3006/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	97.247.320 95.700.149 97.247.320 97.247.320	<< << << <<	900.000.000 << << <<	997.247.320 95.700.149 97.247.320 97.247.320
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)					
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)					
DL n. 193 del 2016 art. 4 c. 2 DECRETO FISCALE (Cap-pg: 7787/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< 244.500.000 << <<	<< 244.500.000 << <<
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)					
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)					
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7122/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	662.488.197 1.935.000.000 2.396.400.000 7.673.600.000	<< 100.000.000 -1.400.000.000 1.300.000.000	-375.000.000 400.000.000 << <<	287.488.197 2.435.000.000 996.400.000 8.973.600.000
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)					
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)					
L. n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (Cap-pg: 7464/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	200.000.000 800.000.000 800.000.000 <<	<< << << <<	<< << 69.000.000 431.000.000	200.000.000 800.000.000 869.000.000 431.000.000
10 Comunicazioni (15)					
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)					

020/588/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 67 del 1987 RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 2183/1, 7442/1) 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5) L. n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (Cap-pg: 2118/1) L. n. 482 del 1999 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (Cap-pg: 5210/1, 5211/1) DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg: 2113/1) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2102/1) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2108/1) 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	2017	97.086.085	<<	27.843.875	124.929.960
	2018	95.627.360	<<	26.962.249	122.589.609
	2019	97.086.085	<<	26.916.742	124.002.827
	2020 e succ.	7.682.906.930	<<	2.155.741.180	571.046.350
	2017	883.256	<<	-49.677	833.579
	2018	881.997	<<	-36.159	845.838
	2019	883.256	<<	-36.213	847.043
	2020 e succ.	68.893.968	<<	-2.824.614	66.069.354
	2017	1.883.463	<<	-75.338	1.808.125
	2018	1.863.498	<<	-90.075	1.763.423
	2019	1.883.463	<<	-91.536	1.791.927
	2020 e succ.	8.630.151	<<	-419.424	989.577
	2017	5.185.377	<<	-311.123	4.874.254
	2018	5.102.879	<<	-350.042	4.752.837
	2019	5.185.377	<<	-355.717	4.829.660
	2020 e succ.	414.830.160	<<	-28.457.360	386.372.800
	2017	5.359.227	<<	-214.369	5.144.858
	2018	5.273.964	<<	-256.299	5.017.665
	2019	5.359.227	<<	-260.458	5.098.769
	2020 e succ.	5.359.227	<<	-260.458	5.098.769
	2017	7.798.990	<<	39.589.382	47.388.372
	2018	7.674.911	<<	-581.034	7.093.877
	2019	7.798.990	<<	-503.303	7.295.687
	2020 e succ.	684.256.300	<<	-35.231.210	649.025.090

020/588/9					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1232/1) 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) L n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI. (Cap-pg: 2123/1) L n. 103 del 1979 art. 9 MODIFICHE ORDINAMENTO AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg: 2127/3) L n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PERIL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (Cap-pg: 2780/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 7474/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2191/1)	2017	752.751	<<	-10.920	741.831
	2018	752.751	<<	-10.920	741.831
	2019	752.751	<<	-10.920	741.831
	2020 e succ.	8.280.261	<<	-120.120	8.160.141
	2017	1.512.500	<<	-60.500	1.452.000
	2018	1.512.500	<<	-73.503	1.438.997
	2019	1.512.500	<<	-73.508	1.438.992
	2020 e succ.	31.762.500	<<	-1.543.668	30.218.832
	2017	<<	<<	60.000.000	60.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	50.841.832	<<	-841.832	50.000.000
	2018	49.928.935	<<	-1.255.957	48.672.978
	2019	50.841.832	<<	-1.281.214	49.560.618
	2020 e succ.	254.209.160	<<	-6.406.070	247.803.090
	2017	4.850.000	<<	-194.000	4.656.000
	2018	4.850.000	<<	-235.695	4.614.305
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

020/588/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2124/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 2099/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2098/1)	2017	751.543	<<	-47.434	704.109
	2018	750.861	<<	-55.531	695.330
	2019	763.000	<<	-56.432	706.568
	2020 e succ.	8.393.000	<<	-620.752	7.772.248
	2017	21.250.000	<<	-340.000	20.910.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	2.500.000	<<	-100.000	2.400.000
	2018	2.500.000	<<	-121.492	2.378.508
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
18 Giovani e sport (30)					
18.1 Attività ricreative e sport (30.1)					
DLG n. 303 del 1999 ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 2096/1) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 282 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). (Cap-pg: 1896/2) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 2132/1)	2017	500.000	<<	-50.000	450.000
	2018	500.000	<<	-54.298	445.702
	2019	500.000	<<	-54.300	445.700
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	46.140.000	<<	5.400.000	51.540.000
	2018	45.489.567	<<	5.400.000	50.889.567
	2019	42.140.000	<<	5.400.000	47.540.000
	2020 e succ.	42.140.000	<<	43.200.000	85.340.000
	2017	6.790.000	<<	9.864.200	16.654.200
	2018	6.681.973	<<	9.808.916	16.490.889
	2019	6.790.000	<<	9.805.806	16.595.806
	2020 e succ.	101.850.000	<<	147.087.090	248.937.090

020/588/11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 408 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2111/6) 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2) L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 FONDO NAZIONALE PER SERVIZIO CIVILE (Cap-pg: 2185/1) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 2106/1) 19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 7772/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1267/1-2) 20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	2017	500.000	<<	-25.750	474.250
	2018	500.000	<<	-30.048	469.952
	2019	500.000	<<	-30.050	469.950
	2020 e succ.	10.500.000	<<	-631.050	9.868.950
	2017	112.243.527	<<	-976.519	111.267.008
	2018	110.457.772	<<	-1.910.587	108.547.185
	2019	112.243.527	<<	-1.941.813	110.301.714
	2020 e succ.	7.857.046.890	<<	-135.926.910	7.721.119.980
	2017	5.969.837	<<	-1.193.967	4.775.870
	2018	5.874.859	<<	-1.225.478	4.649.381
	2019	5.969.837	<<	-1.245.308	4.724.529
	2020 e succ.	417.888.590	<<	-87.171.560	330.717.030
	2017	103.183	<<	-2.064	101.119
	2018	103.183	<<	-2.064	101.119
	2019	103.183	<<	-2.064	101.119
	2020 e succ.	103.183	<<	-2.064	101.119
	2017	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2018	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2019	2.060.000	<<	-133.680	1.926.320
	2020 e succ.	10.120.000	<<	-562.560	3.662.480

020/588/12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 8000/8) 21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) L n. 941 del 1953 FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI (Cap-pg: 2247/1) DL n. 269 del 2003 art. 5 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Cap-pg: 2316/1) 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1031/19-21) 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1248/6-16-17-30-33-34, 7016/6, 7018/1)	2017	2.818.000.000	650.000.000	<<	3.468.000.000
	2018	3.118.000.000	800.000.000	<<	3.918.000.000
	2019	2.429.000.000	1.000.000.000	<<	3.429.000.000
	2020 e succ.	26.646.600.000	-2.450.000.000	10.962.000.000	35.158.600.000
	2017	710.000.000	<<	-35.000.000	675.000.000
	2018	700.000.000	<<	-30.000.000	670.000.000
	2019	690.000.000	<<	-15.000.000	675.000.000
	2020 e succ.	22.720.000.000	<<	-480.000.000	22.240.000.000
	2017	68.875.000	<<	-17.958.000	50.917.000
	2018	139.000.000	<<	-64.000.000	75.000.000
	2019	202.000.000	<<	-82.000.000	120.000.000
	2020 e succ.	202.000.000	<<	-82.000.000	120.000.000
	2017	840.597	<<	-86.000	754.597
	2018	835.489	<<	-86.000	749.489
	2019	840.597	<<	-86.000	754.597
	2020 e succ.	840.597	<<	-86.000	469.545
	2017	35.554.369	<<	-4.531.242	31.023.127
	2018	34.930.755	<<	-4.531.242	30.399.513
	2019	34.970.627	<<	-4.531.242	30.439.385
	2020 e succ.	355.069.711	<<	-47.187.452	1.613.988

020/588/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 p. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7019/1)	2017	1.172.047	<<	-46.902	1.125.145
	2018	1.000.000	<<	-40.000	960.000
	2019	1.000.000	<<	-40.000	960.000
	2020 e succ.	6.000.000	<<	-240.000	5.760.000
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1221/1)	2017	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2018	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2019	1.735.371	<<	-63.420	1.671.951
	2020 e succ.	130.152.825	<<	-4.756.500	125.396.325
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)					
DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69. (Cap-pg: 5200/2)	2017	2.791.415	<<	-291.415	2.500.000
	2018	2.747.005	<<	-310.394	2.436.611
	2019	2.791.415	<<	-315.430	2.475.985
	2020 e succ.	270.767.255	<<	-30.596.710	240.170.545
DPR n. 70 del 2013 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (Cap-pg: 5217/2)	2017	2.726.938	<<	-311.626	2.415.312
	2018	2.681.864	<<	-337.075	2.344.789
	2019	2.726.938	<<	-342.721	2.384.217
	2020 e succ.	152.708.528	<<	-19.192.376	133.516.152
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1379/1)	2017	41.334	<<	-2.940	38.394
	2018	41.334	<<	-2.940	38.394
	2019	41.334	<<	-2.940	38.394
	2020 e succ.	3.100.050	<<	-220.500	2.879.550
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)					
DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 3028/1)	2017	20.000.000	<<	-5.000.000	15.000.000
	2018	19.681.807	<<	-5.000.000	14.681.807
	2019	20.000.000	<<	-5.000.000	15.000.000
	2020 e succ.	1.920.000.000	<<	-480.000.000	1.440.000.000

020/588/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1222/1) DL n. 83 del 2015 art. 16 c. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCEDURA CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (Cap-pg: 3076/1) DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (Cap-pg: 3075/1) DL n. 9999 del 2016 art. 15 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (Cap-pg: 3075/1) DLG n. 177 del 2016 art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (Cap-pg: 3833/1) RD n. 827 del 1924 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3035/1)	2017	839.980	<<	-8.280	831.700
	2018	839.980	<<	-8.280	831.700
	2019	839.980	<<	-8.280	831.700
	2020 e succ.	9.239.780	<<	-91.080	9.148.700
	2017	107.000.000	<<	-87.000.000	20.000.000
	2018	496.965.628	<<	-476.965.628	20.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	21.072.000.000	<<	-2.392.000.000	18.680.000.000
	2017	<<	<<	80.000.000	80.000.000
	2018	<<	<<	100.000.000	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	-4.260.000.000	<<	4.260.000.000	<<
	2018	-4.185.500.000	<<	4.185.500.000	<<
	2019	-3.270.000.000	<<	3.270.000.000	<<
	2020 e succ.	-92.070.000.000	<<	92.070.000.000	<<
	2017	29.187.620	<<	-29.187.620	<<
	2018	28.131.297	<<	-28.131.297	<<
	2019	28.131.297	<<	-28.131.297	<<
	2020 e succ.	2.728.735.809	<<	-2.728.735.809	<<
	2017	<<	<<	400.000.000	400.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

020/588/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1055/1)	2017	5.808.452	<<	-1.500.000	4.308.452
	2018	5.723.883	<<	-1.500.000	4.223.883
	2019	5.938.415	<<	<<	5.938.415
	2020 e succ.	653.225.650	<<	<<	653.225.650
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1)	2017	157.025.915	<<	-157.025.915	<<
	2018	157.001.648	<<	-157.001.648	<<
	2019	156.900.952	<<	-156.900.952	<<
	2020 e succ.	15.288.681.668	<<	-15.288.681.668	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1)	2017	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2018	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2019	380.000.000	<<	-380.000.000	<<
	2020 e succ.	36.860.000.000	<<	-36.860.000.000	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 3076/1)	2017	14.000.000	<<	-14.000.000	<<
	2018	12.232.259	<<	-12.232.259	<<
	2019	12.630.000	<<	-12.630.000	<<
	2020 e succ.	1.376.670.000	<<	-1.376.670.000	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 63 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3076/1)	2017	854.530.000	<<	-854.530.000	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3076/1)	2017	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2018	10.000.000	<<	-10.000.000	<<
	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2020 e succ.	1.090.000.000	<<	-1.090.000.000	<<

020/670/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	86.547.638.434	86.297.303.328	86.116.478.098
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (29.1)	1.180.738.824	1.176.720.198	1.076.587.108
Spese correnti	1.169.146.238	1.165.127.612	1.064.994.522
Fabbisogno	12.494.792	12.493.166	12.599.061
Fattori Legislativi	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Oneri Inderogabili	1.141.651.446	1.137.634.446	1.037.395.461
Spese in conto capitale	11.592.586	11.592.586	11.592.586
Fabbisogno	11.592.586	11.592.586	11.592.586
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.683.818.865	2.671.451.022	2.646.659.864
Spese correnti	2.555.820.766	2.544.299.028	2.526.661.765
Fabbisogno	220.553.647	217.541.887	219.562.224
Fattori Legislativi	773	841	841
Oneri Inderogabili	2.335.266.346	2.326.756.300	2.307.098.700
Spese in conto capitale	127.998.099	127.151.994	119.998.099
Fabbisogno	23.674.018	23.674.018	23.674.018
Fattori Legislativi	25.000.000	25.000.000	20.000.000
Oneri Inderogabili	79.324.081	78.477.976	76.324.081
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	184.312.917	154.048.442	128.084.556
Spese correnti	23.111.055	22.846.580	22.882.694
Fabbisogno	3.382.602	3.339.448	3.382.602
Oneri Inderogabili	19.728.453	19.507.132	19.500.092
Spese in conto capitale	161.201.862	131.201.862	105.201.862
Fabbisogno	1.201.862	1.201.862	1.201.862
Oneri Inderogabili	160.000.000	130.000.000	104.000.000

020670/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)			
Spese correnti	71.436.420.870	71.301.634.692	71.296.410.870
Fabbisogno	71.436.420.870	71.301.634.692	71.296.410.870
Fattori Legislativi	57.300.458	56.388.828	57.300.458
Oneri Inderogabili	5.000.000	4.920.452	5.000.000
	71.374.120.412	71.240.325.412	71.234.110.412
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)			
Spese correnti	92.703.239	91.297.855	91.845.047
Fabbisogno	81.531.325	80.125.941	80.673.133
Fattori Legislativi	17.738.830	17.488.914	17.738.830
Oneri Inderogabili	716.929	863.390	877.348
	63.075.566	61.773.637	62.056.955
Spese in conto capitale	11.171.914	11.171.914	11.171.914
Fabbisogno	10.171.914	10.171.914	10.171.914
Oneri Inderogabili	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)			
Spese correnti	298.189.479	286.701.127	265.754.962
Fabbisogno	206.635.184	195.199.072	187.362.753
Oneri Inderogabili	48.394.096	47.941.850	48.594.096
	158.241.088	147.257.222	138.768.657
Spese in conto capitale	91.554.295	91.502.055	78.392.209
Fabbisogno	27.453.830	27.401.590	29.291.744
Fattori Legislativi	64.100.465	64.100.465	49.100.465
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)			
Spese correnti	185.905.884	182.397.862	182.310.577
Fabbisogno	185.100.019	182.009.298	181.922.013
Oneri Inderogabili	28.601.294	28.426.716	28.606.012
	156.498.725	153.582.582	153.316.001
Spese in conto capitale	805.865	388.564	388.564
Fabbisogno	805.865	388.564	388.564

020670/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	6.443.545.234	6.438.920.975
Spese correnti	CP	6.387.705.344	6.332.418.497
Fabbisogno	CP	4.399.160.424	4.369.071.601
Fattori Legislativi	CP	35.006.380	37.308.356
Oneri Inderogabili	CP	1.953.538.540	1.926.038.540
Spese in conto capitale	CP	107.311.097	106.502.478
Fabbisogno	CP	90.460.007	90.460.007
Fattori Legislativi	CP	42.471	42.471
Oneri Inderogabili	CP	16.000.000	16.000.000
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	127.714.539	127.714.539
Spese correnti	CP	127.714.539	127.714.539
Fabbisogno	CP	28.956.534	28.956.534
Oneri Inderogabili	CP	98.758.005	98.758.005
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CP	261.623.485	261.989.600
Spese correnti	CP	261.623.485	261.989.600
Fabbisogno	CP	243.058.576	242.430.800
Fattori Legislativi	CP	19.558.800	19.558.800
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	3.600.200.000	3.600.200.000
Spese correnti	CP	3.600.200.000	3.600.200.000
Oneri Inderogabili	CP	3.600.200.000	3.600.200.000

020670/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	107.078.468.275	107.239.113.223
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP	2.672.701.284	3.383.123.428
Spese correnti	CP	901.616.297	869.475.936
	Fattori Legislativi	4.772.898	4.850.000
Oneri Inderogabili	CP	896.843.399	864.625.936
Spese in conto capitale	CP	543.430.092	538.580.032
	Fattori Legislativi	4.850.060	<<
Oneri Inderogabili	CP	538.580.032	538.580.032
Rimborso passività finanziarie	CP	1.227.654.895	1.975.067.460
	Oneri Inderogabili	1.227.654.895	1.975.067.460
2.2 Federalismo amministrativo (3.4)	CP	427.938.008	427.938.008
Spese correnti	CP	297.832.910	297.832.910
Spese in conto capitale	CP	297.832.910	297.832.910
	Oneri Inderogabili	130.105.098	130.105.098
	Oneri Inderogabili	130.105.098	130.105.098
2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	29.189.459.827	29.474.461.809
Spese correnti	CP	29.073.459.827	29.358.461.809
	Fattori Legislativi	124.569	124.569
Oneri Inderogabili	CP	29.073.337.240	29.358.337.240
Spese in conto capitale	CP	116.000.000	116.000.000
	Fattori Legislativi	10.000.000	10.000.000
Oneri Inderogabili	CP	106.000.000	106.000.000
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP	73.237.030.173	72.488.998.875
Spese correnti	CP	73.237.030.173	72.488.998.875
	Fattori Legislativi	1.077.808.605	78.500.686
Oneri Inderogabili	CP	72.159.221.568	72.410.498.189

020/670/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)			
Spese correnti	CP	1.551.338.983	1.464.591.103
	CP	1.350.398.983	1.257.721.103
Fabbisogno	CP	101.383	103.022
Oneri Inderogabili	CP	1.350.297.600	1.257.618.081
Spese in conto capitale	CP	<<	<<
	CP	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	200.940.000	206.870.000
	CP	200.940.000	206.870.000

020670/6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	24.411.904.977	23.201.668.026
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP	23.784.539.736	22.534.301.416
Spese correnti	CP	19.134.539.736	19.834.301.416
Fabbisogno	CP	103.936	105.616
Fattori Legislativi	CP	234.435.800	234.195.800
Oneri Inderogabili	CP	18.900.000.000	19.600.000.000
Spese in conto capitale	CP	4.650.000.000	2.700.000.000
	CP	4.650.000.000	2.700.000.000
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP	627.365.241	667.366.610
Spese correnti	CP	42.566.610	52.566.610
Fabbisogno	CP	84.654	86.023
Fattori Legislativi	CP	10.000.000	20.000.000
Oneri Inderogabili	CP	32.480.587	32.480.587
Spese in conto capitale	CP	584.800.000	614.800.000
	CP	584.800.000	614.800.000

020670/7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	997.247.320	95.700.149	97.247.320
4.1 Missioni internazionali (5.8)	997.247.320	95.700.149	97.247.320
Spese correnti	997.247.320	95.700.149	97.247.320
Fattori Legislativi	997.247.320	95.700.149	97.247.320

020670/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.118.623.273	2.108.783.689
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	1.479.375.597	1.464.795.620
Spese correnti	CP	1.402.891.849	1.393.311.872
Fabbisogno	CP	102.770.349	104.084.270
Fattori Legislativi	CP	568.674	568.674
Oneri Inderogabili	CP	1.299.552.826	1.288.658.928
Spese in conto capitale	CP	76.483.748	71.483.748
Fabbisogno	CP	19.156.808	19.156.808
Fattori Legislativi	CP	15.000.000	10.000.000
Oneri Inderogabili	CP	42.326.940	42.326.940
5.2 Sicurezza democratica (7.4)	CP	639.247.676	643.988.069
Spese correnti	CP	639.247.676	643.988.069
Fabbisogno	CP	639.247.676	643.988.069

020670/9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
6 Soccorso civile (8)	CP	2.912.246.624	2.771.539.642
6.1 Interventi per pubbliche calamità' (8.4)	CP	2.064.167.334	2.039.443.702
Spese in conto capitale	CP	2.064.167.334	2.039.443.702
Fattori Legislativi	CP	1.909.891.000	1.959.891.000
Oneri Inderogabili	CP	154.276.334	79.552.702
6.2 Protezione civile (8.5)	CP	848.079.290	732.095.940
Spese correnti	CP	116.890.733	96.731.252
Fabbisogno	CP	46.500.000	46.500.000
Fattori Legislativi	CP	16.882.995	16.882.995
Oneri Inderogabili	CP	53.776.340	33.348.257
Spese in conto capitale	CP	303.296.635	303.802.265
Fattori Legislativi	CP	291.182.919	291.182.919
Oneri Inderogabili	CP	12.113.716	12.619.346
Rimborso passività finanziarie	CP	427.891.922	331.562.423
Oneri Inderogabili	CP	427.891.922	331.562.423

020/670/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	16.052.640.023	17.093.863.934	16.762.965.023
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	1.659.017.906	1.859.017.906	2.209.017.906
Spese correnti	100.000.000	100.000.000	150.000.000
Fattori Legislativi	100.000.000	100.000.000	150.000.000
Spese in conto capitale	1.559.017.906	1.759.017.906	2.059.017.906
Fattori Legislativi	1.500.000.000	1.700.000.000	2.000.000.000
Oneri Inderogabili	59.017.906	59.017.906	59.017.906
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	14.393.622.117	15.234.846.028	14.553.947.117
Spese correnti	12.034.170.000	11.687.593.911	11.390.670.000
Fabbisogno	1.541.435.000	1.166.014.428	823.435.000
Fattori Legislativi	9.775.000	9.619.483	9.775.000
Oneri Inderogabili	10.482.960.000	10.511.960.000	10.557.460.000
Spese in conto capitale	2.359.452.117	3.547.252.117	3.163.277.117
Fabbisogno	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Fattori Legislativi	1.838.252.117	2.271.652.117	1.887.677.117
Oneri Inderogabili	519.700.000	1.274.100.000	1.274.100.000

020/670/11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	6.002.844.359	4.164.239.900
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	6.002.844.359	4.164.239.900
Spese correnti	CP	1.375.929.335	1.375.924.876
Fabbisogno	CP	4.424.919	4.419.080
Fattori Legislativi	CP	85.338	86.718
Oneri Inderogabili	CP	1.371.419.078	1.371.419.078
Spese in conto capitale	CP	4.626.915.024	2.788.315.024
Fattori Legislativi	CP	4.026.915.024	2.188.315.024
Oneri Inderogabili	CP	600.000.000	600.000.000

020/670/12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
9	Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	250.000.000	1.140.000.000	1.000.200.000
9.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	250.000.000	1.140.000.000	1.000.200.000
	Spese in conto capitale	250.000.000	1.140.000.000	1.000.200.000
	Fabbisogno	50.000.000	340.000.000	131.200.000
	Fattori Legislativi	200.000.000	800.000.000	869.000.000

020/670/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
10 Comunicazioni (15)	CP	484.911.331	486.445.815
10.1 Servizi postali (15.3)	CP	323.470.822	323.470.822
Spese correnti	CP	322.440.000	322.440.000
Fabbisogno	CP	60.000.000	60.000.000
Oneri Inderogabili	CP	262.440.000	262.440.000
Spese in conto capitale	CP	1.030.822	1.030.822
Oneri Inderogabili	CP	1.030.822	1.030.822
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)	CP	161.440.509	162.974.993
Spese correnti	CP	153.282.679	154.817.188
Fabbisogno	CP	125.030.679	126.565.188
Oneri Inderogabili	CP	28.252.000	28.252.000
Spese in conto capitale	CP	8.157.830	8.157.805
Fabbisogno	CP	8.157.830	8.157.805

020/670/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
11	Ricerca e innovazione (17)	109.393.141	213.693.141	235.893.141
11.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	109.393.141	213.693.141	235.893.141
	Spese in conto capitale	109.393.141	213.693.141	235.893.141
	Fattori Legislativi	108.578.625	212.878.625	235.078.625
	Oneri Inderogabili	814.516	814.516	814.516

020/670/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	1.000.000	1.000.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	1.000.000	1.000.000
Spese correnti	CP	<<	<<
	Fattori Legislativi	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	1.000.000	1.000.000
	Oneri Inderogabili	1.000.000	1.000.000

020/670/16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	<<	70.000.000
13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP	<<	70.000.000
Spese in conto capitale	CP	<<	70.000.000
Fattori Legislativi	CP	<<	70.000.000

020/670/17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.115.441.911	1.116.137.759
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP	357.719.936	358.537.427
Spese correnti	CP	349.879.795	350.697.286
Fabbisogno	CP	4.797.774	4.875.323
Fattori Legislativi	CP	344.882.021	345.621.963
Oneri Inderogabili	CP	200.000	200.000
Spese in conto capitale	CP	7.840.141	7.840.141
Fabbisogno	CP	500.000	500.000
Fattori Legislativi	CP	7.340.141	7.340.141
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	101.953.069	101.792.129
Spese correnti	CP	101.953.069	101.792.129
Fabbisogno	CP	3.626.452	3.644.821
Oneri Inderogabili	CP	98.326.617	98.147.308
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	655.768.906	655.808.203
Spese correnti	CP	655.588.006	655.627.303
Fabbisogno	CP	2.430.703	2.470.000
Oneri Inderogabili	CP	653.157.303	653.157.303
Spese in conto capitale	CP	180.900	180.900
Fabbisogno	CP	180.900	180.900

020/670/18

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
15	Politiche previdenziali (25)	11.534.741.179	11.463.788.799	11.464.741.179
	15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.534.741.179	11.463.788.799	11.464.741.179
	Spese correnti	11.464.741.179	11.463.788.799	11.464.741.179
		59.861.815	58.909.435	59.861.815
	Fattori Legislativi	11.404.879.364	11.404.879.364	11.404.879.364
	Oneri Inderogabili	70.000.000	<<	<<
	Spese in conto capitale	70.000.000	<<	<<
	Fattori Legislativi			

020/670/19

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
16	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.088.400.000	1.088.400.000
16.1	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.088.400.000	1.088.400.000
	Spese correnti	CP	1.088.400.000	1.088.400.000
	Oneri Inderogabili	CP	1.088.400.000	1.088.400.000

020/670/20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	2.242.250.071	2.234.459.261
17.1 Organi costituzionali (1.1)	CP	1.768.295.865	1.768.313.731
Spese correnti	CP	1.768.295.865	1.768.313.731
Fabbisogno	CP	8.107.144	8.125.010
Fattori Legislativi	CP	25.100.000	25.100.000
Oneri Inderogabili	CP	1.735.088.721	1.735.088.721
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	473.954.206	466.145.530
Spese correnti	CP	469.339.901	466.145.530
Fabbisogno	CP	380.489.537	381.157.401
Fattori Legislativi	CP	4.885.303	1.023.068
Oneri Inderogabili	CP	83.965.061	83.965.061
Spese in conto capitale	CP	4.614.305	<<
Fattori Legislativi	CP	4.614.305	<<

020/670/21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
18 Giovani e sport (30)			
18.1 Attività ricreative e sport (30.1)			
Spese correnti	786.235.404	663.389.328	605.373.690
	668.472.951	548.490.679	488.655.456
	437.118.450	428.276.110	425.051.456
Fabbisogno	411.990.000	411.315.269	407.985.700
Fattori Legislativi	25.128.450	16.960.841	17.065.756
	231.354.501	120.214.569	63.604.000
Spese in conto capitale	30.000.000	<<	<<
	201.354.501	120.214.569	63.604.000
Fattori Legislativi	117.762.453	114.898.649	116.718.234
Oneri Inderogabili	117.762.453	114.898.649	116.718.234
	1.719.575	1.702.083	1.691.991
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	116.042.878	113.196.566	115.026.243
Spese correnti			
Fabbisogno			
Fattori Legislativi			

020/670/22

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
19 Giustizia (6)	CP	393.643.924	392.500.653
19.1 Giustizia tributaria (6.5)	CP	187.519.591	186.758.402
Spese correnti	CP	187.418.472	186.657.283
Fabbisogno	CP	89.549.397	89.782.695
Oneri Inderogabili	CP	97.869.075	96.874.588
Spese in conto capitale	CP	101.119	101.119
Fabbisogno	CP	101.119	101.119
19.2 Giustizia amministrativa (6.7)	CP	171.745.227	171.292.850
Spese correnti	CP	171.745.227	171.292.850
Fabbisogno	CP	171.726.215	171.273.531
Fattori Legislativi	CP	19.012	19.319
19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)	CP	34.379.106	34.449.401
Spese correnti	CP	34.379.106	34.449.401
Fabbisogno	CP	34.379.106	34.449.401

020/670/23

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
20	Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	3.939.223.046	4.120.320.085
	20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CP	3.939.223.046	4.120.320.085
	Spese correnti	CP	21.223.046	21.320.085
		CP	17.257.985	17.355.024
	Fabbisogno Oneri Inderogabili	CP	3.965.061	3.965.061
	Spese in conto capitale	CP	3.918.000.000	4.099.000.000
	Fattori Legislativi	CP	3.918.000.000	4.099.000.000

020/670/24

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
21	Debito pubblico (34)	326.419.848.865	298.738.631.865	310.058.625.090
	21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)			
	Spese correnti	74.236.148.865	73.733.031.865	71.953.025.090
		74.236.148.865	73.733.031.865	71.953.025.090
	Oneri Inderogabili	74.236.148.865	73.733.031.865	71.953.025.090
	21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)			
	Rimborso passività finanziarie	252.183.700.000	225.005.600.000	238.105.600.000
		252.183.700.000	225.005.600.000	238.105.600.000
	Oneri Inderogabili	252.183.700.000	225.005.600.000	238.105.600.000

020/670/25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	793.658.256	776.766.153
22.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	20.913.566	20.936.019
Spese correnti	CP	19.980.969	20.003.422
Fabbisogno	CP	2.485.285	2.511.755
Oneri Inderogabili	CP	17.495.684	17.491.667
Spese in conto capitale	CP	932.597	932.597
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	932.597	932.597
Spese correnti	CP	189.818.131	192.661.202
Fabbisogno	CP	149.111.298	151.954.369
Oneri Inderogabili	CP	42.558.009	43.066.799
Spese in conto capitale	CP	106.553.289	108.887.570
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	40.706.833	40.706.833
Spese correnti	CP	40.706.833	40.706.833
Fabbisogno	CP	340.700.478	321.867.321
Oneri Inderogabili	CP	306.041.022	287.207.865
Spese in conto capitale	CP	265.183.689	266.121.124
Fabbisogno	CP	35.084.913	15.328.789
Oneri Inderogabili	CP	5.772.420	5.757.952
Spese in conto capitale	CP	34.659.456	34.659.456
Fabbisogno	CP	128.723	128.723
Oneri Inderogabili	CP	1.713.733	1.713.733
	CP	32.817.000	32.817.000

020/670/26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	131.244.454	132.674.628	130.681.352
Spese correnti	129.671.698	131.101.872	129.108.596
Fabbisogno	12.452.582	12.388.687	12.452.582
Oneri Inderogabili	117.219.116	118.713.185	116.656.014
Spese in conto capitale	1.572.756	1.572.756	1.572.756
Fabbisogno	1.572.756	1.572.756	1.572.756
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	107.964.754	109.551.453	110.620.259
Spese correnti	99.263.161	100.840.158	101.898.726
Fabbisogno	56.384.206	58.550.792	59.384.206
Fattori Legislativi	15.000.000	14.681.807	15.000.000
Oneri Inderogabili	27.878.955	27.607.559	27.514.520
Spese in conto capitale	8.525.536	8.525.536	8.525.536
Fabbisogno	8.525.536	8.525.536	8.525.536
Rimborso passività finanziarie	176.057	185.759	195.997
Oneri Inderogabili	176.057	185.759	195.997

020/670/27

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
23 Fondi da ripartire (33)	CP	14.451.992.848	14.748.790.308
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	CP	8.945.172.656	9.234.240.116
Spese correnti	CP	5.545.172.656	5.534.240.116
Fabbisogno	CP	77.089.611	80.213.381
Fattori Legislativi	CP	2.510.219.185	2.414.979.709
Oneri Inderogabili	CP	2.957.863.860	3.039.047.026
Spese in conto capitale	CP	3.400.000.000	3.700.000.000
Fabbisogno	CP	250.000.000	200.000.000
Fattori Legislativi	CP	3.150.000.000	3.500.000.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	5.506.820.192	5.514.550.192
Spese correnti	CP	2.932.219.192	2.929.949.192
Fattori Legislativi	CP	332.219.192	329.949.192
Oneri Inderogabili	CP	2.600.000.000	2.600.000.000
Spese in conto capitale	CP	2.574.601.000	2.584.601.000
Fattori Legislativi	CP	574.601.000	584.601.000
Oneri Inderogabili	CP	2.000.000.000	2.000.000.000
Totale Amministrazione	CP	582.740.979.439	590.861.688.055
di cui Fabbisogno	CP	9.563.480.902	9.003.533.002
di cui Fattori Legislativi	CP	28.720.415.164	24.511.895.456
di cui Oneri Inderogabili	CP	544.457.083.373	557.346.259.597

PAGINA BIANCA

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

020/610/1

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 3988, 4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4289, 4360, 4370 1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 3556, 3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866, 3931 1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) 1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826 1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) 2646/1-2, 2647/1 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) 3561, 3857 1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) 1565, 2142	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) 2208, 2230, 2231, 2258, 2259, 9504, 9517, 9523, 9536, 9544 2.2 Federalismo amministrativo (3.4) 7554 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) 2763, 2764 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) 2751, 2752, 2816 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) 1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) 7407 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) 1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313 14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) 1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318 15 Politiche previdenziali (25) 15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1585, 1686, 2198

020/610/2

ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.1 Organi costituzionali (1.1) 2100, 2109	
19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) 1265/1-2, 1266/1	
21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247, 2263 21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 9537, 9541, 9565, 9590	
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1005/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1-2 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1334, 1411	
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) 1382/1-2, 1394/1, 1403	
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474	
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) 1233/1-2, 1242/1, 2130	
23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 3020, 3021	

020/610/3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) 2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2118, 2163, 2202, 2263, 2273 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) 2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1, 2150 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 2210/1-2, 2214/1, 2215, 2218, 2221, 2226 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) 2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2613/1, 2618, 2663 1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11) 1240/1-2, 1242/1 2 Regolazione dei mercati (12) 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 3.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750 3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510 4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6) 3504/1-2, 3512/1, 3542, 3563	4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7) 3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523 4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8) 3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595 5 Comunicazioni (15) 5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5) 2491/1-2, 2495/1 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 3335/1-2, 3341/1 6 Ricerca e innovazione (17) 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) 4304/1-2, 4314/1 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1122, 1123 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822

020/610/4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
1 Politiche per il lavoro (26)	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	5.1 Indirizzo politico (32.2)
2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113	1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1201/1-2, 1205/1, 1269	2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	
2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013	
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	
3061/2, 3065/1, 3113	
2 Politiche previdenziali (25)	
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	
4231/1-2, 4235/1, 4283, 4301, 4305, 4307, 4308, 4309, 4311, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361, 4501, 4502, 4504	
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	
5141/1-2, 5145/1, 5193	
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	
2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349	
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	
3680/1-2, 3685/1, 3691	

020/610/5	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 1 Giustizia (6) 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) 1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1610/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871 1.2 Giustizia civile e penale (6.2) 1400, 1402/1-2, 1420, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) 2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2003, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2033/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) 1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1005/1-2, 1008, 1018, 1019/1, 1020, 1021/1, 1022/1, 1095 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1405, 1408, 1412, 1413/1-2, 1429, 1432/1, 1452, 1454, 1458, 1460, 1541

020/610/6

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.1 Protocollo internazionale (4.1) 1170/1-2, 1172/1 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2001/1-2, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 3601/1-2, 3618/1, 3750 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 3301/1-2, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17 1.5 Integrazione europea (4.7) 4501/1-2, 4503/1, 4531/1-4, 4540, 4546 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152 1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10, 2755/1 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 1519/1-2, 1521/1 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1286, 1287, 1288 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1121/1-2, 1130/1, 1294 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 1631/1-2, 1638/1 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) 1201/1-2, 1203/1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1041/1-2, 1043/1, 1044/1, 1057/1, 1058/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1274, 1301/1-2, 1303/1, 1305

020/610/7

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
1 Istruzione scolastica (22) 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) 1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) 1305/1-2, 1319/1 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) 1307/1-2, 1321/1 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) 2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134, 2219 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) 2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2328/1, 2340/1, 2354/1-4, 2355/1-4, 2356/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) 2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) 1401, 2010 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) 1617/1-2, 1631/1, 1682 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) 1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020	3 Ricerca e innovazione (17) 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 1607/1-2, 1624/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1018/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1301, 1303, 1333, 1334, 1337, 1376, 1400, 1531, 1620, 1625, 1635, 1656, 1661, 1667, 1669, 1697, 1698, 1770, 2117, 2118, 2900

020/610/8

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'INTERNO 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) 2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) 1181/1-2, 1195/1 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) 1183/1-2, 1191/1, 1327 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2860, 2865 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872 4 Soccorso civile (8) 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 1810/3, 1812/1-2 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355, 2358 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1, 1017/1 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010

020/610/9	<table><tr><td data-bbox="215 340 323 2049"> ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) ELENCO N.1 </td><td data-bbox="323 340 1398 2049"> FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 243, 351, 402, 502 </td></tr></table>	ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) ELENCO N.1	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 243, 351, 402, 502
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) ELENCO N.1	FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 160, 165, 243, 351, 402, 502		

020/610/10

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) 2630/1-2, 2637/1, 2713, 2714 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5) 2010/1-2, 2019/1, 2105, 2106, 2107 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 3422/1-2, 3435/1 1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11) 4001/1-2, 4004/1, 4021, 4022 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12) 1823, 3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083, 3093, 3094, 3095 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) 1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643 1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15) 4101/1-2, 4103/1, 4121, 4122 1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16) 2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 2014/1-2, 2025/1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1014/1-2, 1037/1, 1038, 1039/1, 1040/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3472, 3482, 3871

020/610/11

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1583/1-2, 1602/1, 1603, 1604, 1619 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 1174/1-2, 1198, 1204, 1207/1, 1211 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2922, 2924, 2927/1, 2928 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1180, 1186, 1187/1, 1639, 1640 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1158, 1159/1, 1168, 1188, 1248 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1176/1-2, 1230, 1231, 1287, 1291/1 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1 3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1628, 1629	4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1032 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478, 1480

020/610/12

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
ELENCO N.1	
MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3) 4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) 2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1-3, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2898, 2914, 2923/1, 2938, 2977 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1025/1, 1031 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1390 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) 1389, 1391, 1392	

020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)****1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)**

1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2, 2409/1, 2472

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1471, 1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**2.1 Indirizzo politico (32.2)**

1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1, 1026/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318, 2400

020/610/14

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 6501/1-2, 6505/1, 6532 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1018/1-2, 1020/1 1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 3001/1-2, 3005/1, 3031 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3501/1-2, 3505/1, 3532 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 5601/1-2, 5606/1, 5655 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1187/1-2, 1197/1, 1204 1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 1801/1-2, 1804/1 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) 4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) 6001/1-2, 6005/1, 6032	2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 2033/1-2, 2036/1, 2521 3 Turismo (31) 3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1) 6801/1-2, 6805/1, 6814 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1017/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1811, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745

020/610/15

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLA SALUTE	
1 Tutela della salute (20) 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 2317, 4001/1-2, 4003/1 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 5001/1-2, 5003/1, 5330 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3041/1, 3042/1 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 5501/1-2, 5503/1 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 2409, 4501/1-2, 4503/1 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 2501/1-2, 2503/1 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2100/1-2, 2103/1 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) 2140/1-2, 2143/1 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5701/1-2, 5703/1	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 6001/1-2, 6003/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951

020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (in Euro)				ELENCO NUMERO 3	
MINISTERI	2017	2018	2019		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.924.319	189.337.319	174.067.319		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.300.952	10.871.794	10.871.794		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	55.981.299	65.979.719	75.979.719		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.470.500	10.470.500	8.470.500		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	15.000.000	15.000.000		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5.000.000	10.000.000	15.000.000		
MINISTERO DELLA SALUTE	11.359.860	11.559.860	11.559.860		
TOTALE ACCANTONAMENTI	212.036.930	332.219.192	329.949.192		

02/06/2011

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)				ELENCO NUMERO 4	
MINISTERI	2017	2018	2019		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	282.100.000	278.100.000	278.100.000		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.000.000	50.000.000	50.000.000		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000.000	30.000.000	40.000.000		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.000.000	20.000.000	30.000.000		
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	30.000.000	40.000.000		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	60.748.000	80.748.000	50.748.000		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.000.000	30.000.000	40.000.000		
MINISTERO DELLA SALUTE	13.000.000	23.000.000	23.000.000		
TOTALE ACCANTONAMENTI	478.601.000	574.601.000	584.601.000		

020/626/1	<table><tr><td data-bbox="215 338 322 2045"> ELENCO N. 5 PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 </td><td data-bbox="322 338 1393 2045"> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288 </td></tr></table>	ELENCO N. 5 PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288
ELENCO N. 5 PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288		

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LE RISORSE RELATIVE ALLA MISSIONE 28 "SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE" PROGRAMMA 4 "SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA" VENGONO TRASFERITE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN OTTEMPERANZA DEL DL 101/2013 ARTICOLO 1 COMMA 5 E COMMA 8.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/1
1.1	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	949.804.454	1.631.810.503	RS	1.268.670.395	<<	45.000.000	3.755.494.225	148.000.000	1.268.670.395	
		4.110.651.512	4.818.975.856	CP	3.710.494.225	<<	45.000.000	4.281.070.305	148.000.000	3.903.494.225	
		4.225.863.888	5.113.022.400	CS	4.236.070.305	<<	30.000.000			4.429.070.305	
				CP	3.071.751.483	<<	30.000.000	3.101.751.483	194.000.000	3.295.751.483	
				CS	3.111.873.564	<<	30.000.000	3.141.873.564	194.000.000	3.335.873.564	
	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)			CP	2.677.565.219	<<	33.333.334	2.710.898.553	122.000.000	2.832.898.553	
				CS	2.677.570.922	<<	33.333.334	2.710.904.256	122.000.000	2.832.904.256	
		711.712.496	804.044.404	RS	570.210.553	<<	45.000.000	3.371.110.128	<<	570.210.553	
		3.096.728.989	3.098.960.045	CP	3.326.110.128	<<	45.000.000	3.568.751.863	<<	3.371.110.128	
		3.208.941.365	3.255.050.761	CS	3.523.751.863	<<	30.000.000	2.917.939.332	<<	3.568.751.863	
1.2	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)			CP	2.887.939.332	<<	30.000.000	2.917.939.332	<<	2.917.939.332	
				CS	2.887.941.878	<<	30.000.000	2.917.941.878	<<	2.917.941.878	
				CP	2.521.460.874	<<	33.333.334	2.554.794.208	<<	2.554.794.208	
				CS	2.521.458.328	<<	33.333.334	2.554.791.662	<<	2.554.791.662	
		4.075.561	312.059.742	RS	321.616.575	<<	<<	215.314.650	<<	321.616.575	
		9.599.227	609.811.871	CP	215.314.650	<<	<<	487.497.351	<<	215.314.650	
		12.599.227	612.811.871	CS	487.497.351	<<	<<	15.101.616	<<	487.497.351	
				CP	15.101.616	<<	<<	50.101.616	<<	15.101.616	
				CS	50.101.616	<<	<<	14.832.162	<<	50.101.616	
				CP	14.832.162	<<	<<	14.833.902	<<	14.832.162	
				CS	14.833.902	<<	<<		<<	14.833.902	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/2
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	180.681.172 953.883.507 953.883.507	462.583.910 1.040.801.579 1.167.417.407	RS CP CS	335.865.753 118.028.272 138.219.347	<< << <<	<< << <<	118.028.272 138.219.347 117.707.121	148.000.000 148.000.000 194.000.000	335.865.753 266.028.272 286.219.347	
1.4	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	53.335.225 49.883.710 49.883.710	53.121.983 68.846.282 77.186.282	RS CP CS	40.972.846 50.457.541 86.013.442	<< << <<	<< << <<	50.457.541 86.013.442 50.420.273	<< << <<	40.972.846 50.457.541 86.013.442	
1.5	Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	<< 556.079 556.079	464 556.079 556.079	RS CP CS	50.420.273 55.539.808 50.426.295 50.432.804	<< << << <<	<< << << <<	50.420.273 55.539.808 50.426.295 50.432.804	<< << << <<	50.420.273 55.539.808 50.426.295 50.432.804	4.668 583.634 588.302 583.141 583.141 583.463 583.463

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definiziazioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/3	
2.1	2 Regolazione dei mercati (12) Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	14.133.069	30.855.692	RS	30.842.515					30.842.515		
		11.798.888	35.101.509	CP	15.638.394	<<	<<	15.638.394	<<	15.638.394		
		11.798.888	35.101.509	CS	35.736.106	<<	<<	35.736.106	<<	35.736.106		
				CP	15.485.813	<<	<<	15.485.813	<<	15.485.813		
				CS	15.476.626	<<	<<	15.476.626	<<	15.476.626		
				CP	13.668.593	<<	<<	13.668.593	<<	13.668.593		
				CS	13.659.406	<<	<<	13.659.406	<<	13.659.406		
			30.855.692	RS	30.842.515						30.842.515	
			35.101.509	CP	15.638.394	<<	<<	15.638.394	<<	15.638.394		
			35.101.509	CS	35.736.106	<<	<<	35.736.106	<<	35.736.106		
				CP	15.485.813	<<	<<	15.485.813	<<	15.485.813		
				CS	15.476.626	<<	<<	15.476.626	<<	15.476.626		
		CP	13.668.593	<<	<<	13.668.593	<<	13.668.593				
		CS	13.659.406	<<	<<	13.659.406	<<	13.659.406				

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/4
3.1	3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	41.171.108	84.720.339	RS	<<	110.000.000	270.084.407	<<	84.626.278	
		218.651.713	219.723.631	CP	<<	110.000.000	270.084.407	<<	270.084.407	
		218.657.713	219.741.299	CS	<<	<<	270.470.882	<<	270.470.882	
				CP	<<	<<	118.868.743	<<	118.868.743	
				CS	<<	<<	118.868.743	<<	118.868.743	
	Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)			CP	<<	<<	119.135.468	<<	119.135.468	
				CS	<<	<<	118.188.256	<<	118.188.256	
		215.142	343.504	RS	<<	<<	192.538	<<	192.538	
		5.982.258	6.241.722	CP	<<	<<	6.376.409	<<	6.376.409	
		5.988.258	6.259.390	CS	<<	<<	6.627.470	<<	6.627.470	
3.2	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)			CP	<<	<<	6.055.658	<<	6.055.658	
				CS	<<	<<	6.055.658	<<	6.055.658	
				CP	<<	<<	5.978.800	<<	5.978.800	
				CS	<<	<<	5.978.800	<<	5.978.800	
		40.955.966	84.376.835	RS	<<	<<	84.433.740	<<	84.433.740	
		212.669.455	213.481.909	CP	<<	110.000.000	263.707.998	<<	263.707.998	
		212.669.455	213.481.909	CS	<<	110.000.000	263.843.412	<<	263.843.412	
				CP	<<	<<	112.813.085	<<	112.813.085	
				CS	<<	<<	112.813.085	<<	112.813.085	
				CP	<<	<<	113.156.668	<<	113.156.668	
				CS	<<	<<	112.209.456	<<	112.209.456	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										(in Euro)		030/606/5	
Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizianti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
4	4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	88.234.704	665.165.693	RS	462.775.410	<<	<<	226.192.520	<<	462.775.410			
		240.868.777	241.422.299	CP	226.192.520	<<	<<	436.772.643	<<	226.192.520			
		240.868.777	341.966.789	CS	436.772.643	<<	<<			436.772.643			
				CP	223.936.797	<<	<<	223.936.797	<<	223.936.797			
				CS	223.926.797	<<	<<	223.926.797	<<	223.926.797			
				CP	225.050.678	<<	<<	225.050.678	<<	225.050.678			
				CS	225.040.406	<<	<<	225.040.406	<<	225.040.406			
				RS	60.186.566	<<	<<			60.186.566			
			218.407	173.916.525	CP	48.620.676	<<	<<	48.648.956	<<	48.648.956		
			62.915.503	63.464.662	CP	48.620.676	<<	<<	48.828.958	<<	48.828.958		
4.1	Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	62.915.503	75.465.354	CS	48.828.958	<<	<<						
				CP	48.620.676	<<	<<	48.620.676	<<	48.620.676			
				CS	48.620.676	<<	<<	48.620.676	<<	48.620.676			
				CP	48.622.693	<<	<<	48.622.693	<<	48.622.693			
				CS	48.622.693	<<	<<	48.622.693	<<	48.622.693			
				RS	386.244.998	<<	<<			386.244.998			
			75.251.134	472.285.256	CP	163.071.427	<<	<<	163.071.427	<<	163.071.427		
			163.364.959	163.681.202	CP	373.305.473	<<	<<	373.305.473	<<	373.305.473		
			163.364.959	249.725.000	CS		<<	<<		<<			
				CP	160.863.848	<<	<<	160.863.848	<<	160.863.848			
4.2	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)			CP	160.863.848	<<	<<	160.863.848	<<	160.863.848			
				CS	160.863.848	<<	<<	160.863.848	<<	160.863.848			
				CP	161.976.917	<<	<<	161.976.917	<<	161.976.917			
				CS	161.976.917	<<	<<	161.976.917	<<	161.976.917			
				RS	161.976.917	<<	<<			161.976.917			
				CP	161.976.917	<<	<<	161.976.917	<<	161.976.917			
				CS	161.976.917	<<	<<	161.976.917	<<	161.976.917			
				CP	161.976.917	<<	<<	161.976.917	<<	161.976.917			
				CS	161.976.917	<<	<<	161.976.917	<<	161.976.917			
				RS	161.976.917	<<	<<			161.976.917			

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/6
4.3	Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	12.765.163	18.963.912	RS	16.343.846	<<	<<	14.472.137	<<	16.343.846	
		14.588.315	14.276.435	CP	14.472.137	<<	<<	14.638.212	<<	14.472.137	
		14.588.315	16.776.435	CS	14.638.212	<<	<<	14.638.212	<<	14.638.212	
				CP	14.452.273	<<	<<	14.452.273	<<	14.452.273	
				CS	14.442.273	<<	<<	14.442.273	<<	14.442.273	
				CP	14.451.068	<<	<<	14.451.068	<<	14.451.068	
				CS	14.441.068	<<	<<	14.441.068	<<	14.441.068	
		220.022.907	144.609.726	RS	114.582.965	<<	<<		<<	114.582.965	
		121.600.072	125.142.919	CP	112.629.338	<<	20.000.000	132.629.338	<<	132.629.338	
		121.600.072	194.552.648	CS	167.775.189	<<	20.000.000	187.775.189	<<	187.775.189	
5.1	5 Comunicazioni (15)			CP	108.810.789	<<	20.000.000	128.810.789	<<	128.810.789	
				CS	108.478.381	<<	20.000.000	128.478.381	<<	128.478.381	
				CP	107.428.684	<<	20.000.000	127.428.684	<<	127.428.684	
				CS	107.721.929	<<	20.000.000	127.721.929	<<	127.721.929	
		436.177	379.944	RS	383.790	<<	<<		<<	383.790	
		11.110.747	11.532.453	CP	11.820.231	<<	<<	11.820.231	<<	11.820.231	
		11.110.747	11.532.453	CS	11.838.231	<<	<<	11.838.231	<<	11.838.231	
				CP	10.843.807	<<	<<	10.843.807	<<	10.843.807	
				CS	10.843.807	<<	<<	10.843.807	<<	10.843.807	
				CP	10.791.965	<<	<<	10.791.965	<<	10.791.965	
				CS	10.791.577	<<	<<	10.791.577	<<	10.791.577	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/7

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5.2	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	218.389.528	142.051.046	RS	112.133.342	<<	20.000.000	80.836.007	<<	112.133.342
		70.953.291	72.112.727	CP	60.836.007	<<	20.000.000	135.694.632	<<	80.836.007
		70.953.291	141.522.456	CS	115.694.632	<<				135.694.632
				CP	59.132.885	<<	20.000.000	79.132.885	<<	79.132.885
				CS	58.800.477	<<	20.000.000	78.800.477	<<	78.800.477
				CP	59.117.028	<<	20.000.000	79.117.028	<<	79.117.028
5.3	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	1.197.202	2.178.736	RS	2.065.833	<<		39.973.100	<<	2.065.833
		39.536.034	41.497.739	CP	39.973.100	<<		40.242.326	<<	39.973.100
		39.536.034	41.497.739	CS	40.242.326	<<				40.242.326
				CP	38.834.097	<<		38.834.097	<<	38.834.097
				CS	38.834.097	<<		38.834.097	<<	38.834.097
				CP	37.519.691	<<		37.519.691	<<	37.519.691
				CS	37.519.691	<<		37.519.691	<<	37.519.691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziamenti dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/8
6.1	6 Ricerca e innovazione (17) Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	3.809.467 8.485.525 8.485.525 3.809.467 8.485.525 8.485.525	3.410.516 8.875.597 8.875.597 3.410.516 8.875.597 8.875.597	RS CP CS CP CS CP CS RS CP CS CP CS	2017 2018 2019	<< << << << << << << << << << << <<	8.494.007 8.545.616 8.409.577 8.409.577 8.199.718 8.199.718 8.494.007 8.545.616 8.409.577 8.409.577 8.199.718 8.199.718	<< << << << << << << << << << <<	1.123.738 8.494.007 8.545.616 8.409.577 8.409.577 8.199.718 8.199.718 1.123.738 8.494.007 8.545.616 8.409.577 8.409.577 8.199.718 8.199.718	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/606/9
7.1	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.274.234 92.558.246 92.558.246	17.116.578 92.872.007 93.628.636	RS	14.392.909				14.392.909	
				CP 2017	97.692.656	-40.000.000	57.692.656	<<	57.692.656	
				CS	100.253.066	-40.000.000	60.253.066	<<	60.253.066	
				CP 2018	134.006.195	-40.000.000	94.006.195	<<	94.006.195	
				CS	134.010.117	-40.000.000	94.010.117	<<	94.010.117	
				CP 2019	133.471.131	-40.000.000	93.471.131	<<	93.471.131	
				CS	133.471.131	-40.000.000	93.471.131	<<	93.471.131	
				RS	1.254.989				1.254.989	
				CP 2017	18.706.495	<<	18.706.495	<<	18.706.495	
				CS	18.438.363	<<	19.875.335	<<	19.875.335	
7.2	Indirizzo politico (32.2)	1.833.180 18.262.786 18.262.786	2.229.534 18.438.440 18.438.363	CP 2018	18.667.700	<<	18.667.700	<<	18.667.700	
				CS	18.667.700	<<	18.667.700	<<	18.667.700	
				CP 2019	18.678.636	<<	18.678.636	<<	18.678.636	
				CS	18.678.636	<<	18.678.636	<<	18.678.636	
				RS	13.137.920				13.137.920	
				CP 2017	78.986.161	-40.000.000	38.986.161	<<	38.986.161	
				CS	80.377.731	-40.000.000	40.377.731	<<	40.377.731	
				CP 2018	115.338.495	-40.000.000	75.338.495	<<	75.338.495	
				CS	115.342.417	-40.000.000	75.342.417	<<	75.342.417	
				CP 2019	114.792.495	-40.000.000	74.792.495	<<	74.792.495	
				CS	114.792.495	-40.000.000	74.792.495	<<	74.792.495	
7.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.441.054 74.295.460 74.295.460	14.887.044 74.433.567 75.190.273	RS	13.137.920				13.137.920	
				CP 2017	78.986.161	-40.000.000	38.986.161	<<	38.986.161	
				CS	80.377.731	-40.000.000	40.377.731	<<	40.377.731	
				CP 2018	115.338.495	-40.000.000	75.338.495	<<	75.338.495	
7.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.441.054 74.295.460 74.295.460	14.887.044 74.433.567 75.190.273	CS	115.342.417	-40.000.000	75.342.417	<<	75.342.417	
				CP 2019	114.792.495	-40.000.000	74.792.495	<<	74.792.495	
				CS	114.792.495	-40.000.000	74.792.495	<<	74.792.495	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)		CP 2017	3.755.494.225	148.000.000	3.903.494.225	030/701/1	
		CS	4.281.070.305	148.000.000	4.429.070.305		
		CP 2018	3.101.751.483	194.000.000	3.295.751.483		
		CS	3.141.873.564	194.000.000	3.335.873.564		
		CP 2019	2.710.898.553	122.000.000	2.832.898.553		
		CS	2.710.904.256	122.000.000	2.832.904.256		
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)		CP 2017	3.371.110.128	<<	3.371.110.128		
		CS	3.568.751.863	<<	3.568.751.863		
		CP 2018	2.917.939.332	<<	2.917.939.332		
		CS	2.917.941.878	<<	2.917.941.878		
		CP 2019	2.554.794.208	<<	2.554.794.208		
		CS	2.554.791.662	<<	2.554.791.662		
Spese di personale per il programma		CP 2017	5.747.202	<<	5.747.202		
		CS	5.761.202	<<	5.761.202		
		CP 2018	5.736.016	<<	5.736.016		
		CS	5.736.016	<<	5.736.016		
		CP 2019	5.725.723	<<	5.725.723		
		CS	5.725.723	<<	5.725.723		
Spese correnti		CP 2017	5.747.202	<<	5.747.202		
		CS	5.761.202	<<	5.761.202		
		CP 2018	5.736.016	<<	5.736.016		
		CS	5.736.016	<<	5.736.016		
		CP 2019	5.725.723	<<	5.725.723		
		CS	5.725.723	<<	5.725.723		

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

030/701/2		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	CP	2017		1.574.098	<<	1.574.098	
	CS			3.106.751	<<	3.106.751	
	CP	2018		1.500.927	<<	1.500.927	
	CS			1.500.927	<<	1.500.927	
	CP	2019		1.517.767	<<	1.517.767	
	CS			1.517.767	<<	1.517.767	
	CP	2017		1.315.769	<<	1.315.769	
	CS			1.998.422	<<	1.998.422	
	CP	2018		1.307.833	<<	1.307.833	
	CS			1.307.833	<<	1.307.833	
Spese correnti	CP	2019		1.324.673	<<	1.324.673	
	CS			1.324.673	<<	1.324.673	
	CP	2017		258.329	<<	258.329	
	CS			1.108.329	<<	1.108.329	
Spese in conto capitale	CP	2018		193.094	<<	193.094	
	CS			193.094	<<	193.094	
	CP	2019		193.094	<<	193.094	
	CS			193.094	<<	193.094	
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	2017		286.954.933	<<	286.954.933	
	CS			380.056.133	<<	380.056.133	
	CP	2018		286.882.994	<<	286.882.994	
	CS			286.882.994	<<	286.882.994	
	CP	2019		311.883.600	<<	311.883.600	
	CS			311.883.600	<<	311.883.600	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	192.202	<<	<<	192.202	030/701/3	192.202
	CS	192.202			192.202		192.202
	CP 2018	186.495	<<	<<	186.495		186.495
	CS	186.495			186.495		186.495
	CP 2019	187.101	<<	<<	187.101		187.101
	CS	187.101			187.101		187.101
Spese in conto capitale	CP 2017	286.762.731	<<	<<	286.762.731		286.762.731
	CS	379.863.931			379.863.931		379.863.931
	CP 2018	286.696.499	<<	<<	286.696.499		286.696.499
	CS	286.696.499			286.696.499		286.696.499
	CP 2019	311.696.499	<<	<<	311.696.499		311.696.499
	CS	311.696.499			311.696.499		311.696.499
	CP 2017	2.766.049.069	<<	<<	2.766.049.069		2.766.049.069
	CS	2.869.049.069			2.869.049.069		2.869.049.069
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2018	2.313.048.477	<<	<<	2.313.048.477		2.313.048.477
	CS	2.313.048.477			2.313.048.477		2.313.048.477
	CP 2019	2.024.882.293	<<	<<	2.024.882.293		2.024.882.293
	CS	2.024.882.293			2.024.882.293		2.024.882.293
Spese correnti	CP 2017	156.196	<<	<<	156.196		156.196
	CS	156.196			156.196		156.196
	CP 2018	146.794	<<	<<	146.794		146.794
	CS	146.794			146.794		146.794
	CP 2019	147.276	<<	<<	147.276		147.276
	CS	147.276			147.276		147.276

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017			2.765.892.873	<<	2.765.892.873
	CS			2.868.892.873	<<	2.868.892.873
	CP 2018			2.312.901.683	<<	2.312.901.683
	CS			2.312.901.683	<<	2.312.901.683
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP 2019			2.024.735.017	<<	2.024.735.017
	CS			2.024.735.017	<<	2.024.735.017
	CP 2017			309.910.666	<<	309.910.666
	CS			309.910.666	<<	309.910.666
	CP 2018			309.910.666	<<	309.910.666
	CS			309.910.666	<<	309.910.666
	CP 2019			209.910.665	<<	209.910.665
	CS			209.910.665	<<	209.910.665
Spese correnti	CP 2017			40.111.085	<<	40.111.085
	CS			40.111.085	<<	40.111.085
	CP 2018			29.450.452	<<	29.450.452
	CS			29.450.452	<<	29.450.452
Rimborso passività finanziarie	CP 2019			18.360.035	<<	18.360.035
	CS			18.360.035	<<	18.360.035
	CP 2017			269.799.581	<<	269.799.581
	CS			269.799.581	<<	269.799.581
	CP 2018			280.460.214	<<	280.460.214
	CS			280.460.214	<<	280.460.214
	CP 2019			191.550.630	<<	191.550.630
	CS			191.550.630	<<	191.550.630

030/701/4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

030701/5

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP 2017	874.160	<<	874.160	<<	874.160
	CS	868.042	<<	868.042	<<	868.042
	CP 2018	860.252	<<	860.252	<<	860.252
	CS	862.798	<<	862.798	<<	862.798
	CP 2019	874.160	<<	874.160	<<	874.160
	CS	871.614	<<	871.614	<<	871.614
	CP 2017	874.160	<<	874.160	<<	874.160
	CS	868.042	<<	868.042	<<	868.042
	CP 2018	860.252	<<	860.252	<<	860.252
	CS	862.798	<<	862.798	<<	862.798
Spese correnti	CP 2019	874.160	<<	874.160	<<	874.160
	CS	871.614	<<	871.614	<<	871.614
	CP 2017	215.314.650	<<	215.314.650	<<	215.314.650
	CS	487.497.351	<<	487.497.351	<<	487.497.351
	CP 2018	15.101.616	<<	15.101.616	<<	15.101.616
	CS	50.101.616	<<	50.101.616	<<	50.101.616
	CP 2019	14.832.162	<<	14.832.162	<<	14.832.162
	CS	14.833.902	<<	14.833.902	<<	14.833.902
	CP 2017	5.879.263	<<	5.879.263	<<	5.879.263
	CS	5.899.263	<<	5.899.263	<<	5.899.263
Spese di personale per il programma	CP 2018	5.872.393	<<	5.872.393	<<	5.872.393
	CS	5.872.393	<<	5.872.393	<<	5.872.393
	CP 2019	5.866.071	<<	5.866.071	<<	5.866.071
	CS	5.866.071	<<	5.866.071	<<	5.866.071
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)						

030/701/5

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	5.879.263	<<	5.879.263	<<	5.879.263	
	CS	5.899.263		5.899.263		5.899.263	
	CP 2018	5.872.393		5.872.393		5.872.393	
	CS	5.872.393		5.872.393		5.872.393	
	CP 2019	5.866.071		5.866.071		5.866.071	
	CS	5.866.071		5.866.071		5.866.071	
	CP 2017	8.191.577		8.191.577		8.191.577	
	CS	10.329.827		10.329.827		10.329.827	
	CP 2018	8.024.879		8.024.879		8.024.879	
	CS	8.024.879		8.024.879		8.024.879	
Spese correnti	CP 2019	7.745.279		7.745.279		7.745.279	
	CS	7.747.019		7.747.019		7.747.019	
	CP 2017	8.159.766		8.159.766		8.159.766	
	CS	10.298.016		10.298.016		10.298.016	
	CP 2018	8.016.871		8.016.871		8.016.871	
	CS	8.016.871		8.016.871		8.016.871	
Spese in conto capitale	CP 2019	7.737.271		7.737.271		7.737.271	
	CS	7.739.011		7.739.011		7.739.011	
	CP 2017	31.811		31.811		31.811	
	CS	31.811		31.811		31.811	
	CP 2018	8.008		8.008		8.008	
	CS	8.008		8.008		8.008	
	CP 2019	8.008		8.008		8.008	
	CS	8.008		8.008		8.008	

030/701/6

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/701/7
Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	2017	<<	201.243.810	<<	201.243.810	
	CS		<<	471.268.261	<<	471.268.261	
	CP	2018	<<	1.204.344	<<	1.204.344	
	CS		<<	36.204.344	<<	36.204.344	
	CP	2019	<<	1.220.812	<<	1.220.812	
	CS		<<	1.220.812	<<	1.220.812	
	CP	2017	<<	1.211.705	<<	1.211.705	
	CS		<<	1.211.705	<<	1.211.705	
	CP	2018	<<	1.194.552	<<	1.194.552	
	CS		<<	1.194.552	<<	1.194.552	
	CP	2019	<<	1.211.020	<<	1.211.020	
	CS		<<	1.211.020	<<	1.211.020	
Spese correnti	CP	2017	<<	200.032.105	<<	200.032.105	
	CS		<<	470.056.556	<<	470.056.556	
	CP	2018	<<	9.792	<<	9.792	
	CS		<<	35.009.792	<<	35.009.792	
Spese in conto capitale	CP	2019	<<	9.792	<<	9.792	
	CS		<<	9.792	<<	9.792	

030/701/7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	118.028.272	148.000.000	266.028.272		
		CS	138.219.347	148.000.000	286.219.347		
		CP 2018	117.707.121	194.000.000	311.707.121		
		CS	117.707.121	194.000.000	311.707.121		
		CP 2019	90.262.425	122.000.000	212.262.425		
		CS	90.262.425	122.000.000	212.262.425		
		CP 2017	13.504.295	<<	13.504.295		
		CS	13.549.295	<<	13.549.295		
		CP 2018	13.486.917	<<	13.486.917		
		CS	13.486.917	<<	13.486.917		
		CP 2019	13.470.928	<<	13.470.928		
		CS	13.470.928	<<	13.470.928		
		CP 2017	13.504.295	<<	13.504.295		
		CS	13.549.295	<<	13.549.295		
		CP 2018	13.486.917	<<	13.486.917		
		CS	13.486.917	<<	13.486.917		
		CP 2019	13.470.928	<<	13.470.928		
		CS	13.470.928	<<	13.470.928		
		CP 2017	89.699.841	148.000.000	237.699.841		
		CS	109.845.916	148.000.000	257.845.916		
		CP 2018	89.510.465	194.000.000	283.510.465		
		CS	89.510.465	194.000.000	283.510.465		
		CP 2019	75.079.195	119.000.000	194.079.195		
		CS	75.079.195	119.000.000	194.079.195		

030/701/8

(in Euro)

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	2.507.451	<<	<<	2.507.451	030/701/9	
	CS	2.653.526	<<	<<	2.653.526		
	CP 2018	2.493.410	<<	<<	2.493.410		
	CS	2.493.410	<<	<<	2.493.410		
	CP 2019	2.496.758	<<	<<	2.496.758		
	CS	2.496.758	<<	<<	2.496.758		
Spese in conto capitale	CP 2017	87.192.390	148.000.000	148.000.000	235.192.390		
	CS	107.192.390	148.000.000	148.000.000	255.192.390		
	CP 2018	87.017.055	194.000.000	194.000.000	281.017.055		
	CS	87.017.055	194.000.000	194.000.000	281.017.055		
	CP 2019	72.582.437	119.000.000	119.000.000	191.582.437		
	CS	72.582.437	119.000.000	119.000.000	191.582.437		
Garanzie a sostegno del credito alle PMI	CP 2017	14.824.136	<<	<<	14.824.136		
	CS	14.824.136	<<	<<	14.824.136		
	CP 2018	14.709.739	<<	<<	14.709.739		
	CS	14.709.739	<<	<<	14.709.739		
	CP 2019	1.712.302	3.000.000	3.000.000	4.712.302		
	CS	1.712.302	3.000.000	3.000.000	4.712.302		
Spese correnti	CP 2017	1.635.195	<<	<<	1.635.195		
	CS	1.635.195	<<	<<	1.635.195		
	CP 2018	1.630.752	<<	<<	1.630.752		
	CS	1.630.752	<<	<<	1.630.752		
	CP 2019	1.633.315	<<	<<	1.633.315		
	CS	1.633.315	<<	<<	1.633.315		

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale		CP 2017	13.188.941	<<		13.188.941	
		CS	13.188.941	<<		13.188.941	
		CP 2018	13.078.987	<<		13.078.987	
		CS	13.078.987	<<		13.078.987	
		CP 2019	78.987		3.000.000	3.078.987	
		CS	78.987		3.000.000	3.078.987	
		CP 2017	50.457.541	<<		50.457.541	
		CS	86.013.442	<<		86.013.442	
		CP 2018	50.420.273	<<		50.420.273	
		CS	55.539.808	<<		55.539.808	
		CP 2019	50.426.295	<<		50.426.295	
		CS	50.432.804	<<		50.432.804	
		CP 2017	5.549.443	<<		5.549.443	
		CS	5.569.443	<<		5.569.443	
		CP 2018	5.543.598	<<		5.543.598	
		CS	5.543.598	<<		5.543.598	
		CP 2019	5.538.220	<<		5.538.220	
		CS	5.538.220	<<		5.538.220	
		CP 2017	5.549.443	<<		5.549.443	
		CS	5.569.443	<<		5.569.443	
		CP 2018	5.543.598	<<		5.543.598	
		CS	5.543.598	<<		5.543.598	
		CP 2019	5.538.220	<<		5.538.220	
		CS	5.538.220	<<		5.538.220	
Spese di personale per il programma							
Spese correnti							

030/701/10

(in Euro)

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP	2017	5.296.676	<<	5.296.676	
		CS		40.832.577	<<	40.832.577	
		CP	2018	5.265.253	<<	5.265.253	
		CS		10.384.788	<<	10.384.788	
		CP	2019	5.276.653	<<	5.276.653	
		CS		5.283.162	<<	5.283.162	
		CP	2017	2.430.692	<<	2.430.692	
		CS		3.006.632	<<	3.006.632	
		CP	2018	2.413.578	<<	2.413.578	
		CS		2.410.962	<<	2.410.962	
		CP	2019	2.424.978	<<	2.424.978	
		CS		2.425.362	<<	2.425.362	
		CP	2017	2.865.984	<<	2.865.984	
		CS		37.825.945	<<	37.825.945	
		CP	2018	2.851.675	<<	2.851.675	
		CS		7.973.826	<<	7.973.826	
		CP	2019	2.851.675	<<	2.851.675	
		CS		2.857.800	<<	2.857.800	
		CP	2017	39.611.422	<<	39.611.422	
		CS		39.611.422	<<	39.611.422	
		CP	2018	39.611.422	<<	39.611.422	
		CS		39.611.422	<<	39.611.422	
		CP	2019	39.611.422	<<	39.611.422	
		CS		39.611.422	<<	39.611.422	

030/701/11

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	Spese correnti	CP 2017	39.611.422	<<		39.611.422	
		CS	39.611.422	<<		39.611.422	
		CP 2018	39.611.422	<<		39.611.422	
		CS	39.611.422	<<		39.611.422	
		CP 2019	39.611.422	<<		39.611.422	
		CS	39.611.422	<<		39.611.422	
		CP 2017	583.634	<<		583.634	
		CS	588.302	<<		588.302	
		CP 2018	583.141	<<		583.141	
		CS	583.141	<<		583.141	
Spese di personale per il programma		CP 2019	583.463	<<		583.463	
		CS	583.463	<<		583.463	
		CP 2017	510.688	<<		510.688	
		CS	510.688	<<		510.688	
		CP 2018	510.599	<<		510.599	
		CS	510.599	<<		510.599	
Spese correnti		CP 2019	510.517	<<		510.517	
		CS	510.517	<<		510.517	
		CP 2017	510.688	<<		510.688	
		CS	510.688	<<		510.688	
		CP 2018	510.599	<<		510.599	
		CS	510.599	<<		510.599	
		CP 2019	510.517	<<		510.517	
		CS	510.517	<<		510.517	

030/701/12

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP 2017	72.946	<<	<<	72.946	72.946	
	CS	77.614					
	CP 2018	72.542	<<	<<	72.542	72.542	
	CS	72.542					
	CP 2019	72.946	<<	<<	72.946	72.946	
	CS	72.946					
Spese correnti	CP 2017	56.967	<<	<<	56.967	56.967	
	CS	57.018					
	CP 2018	56.563	<<	<<	56.563	56.563	
	CS	56.563					
	CP 2019	56.967	<<	<<	56.967	56.967	
	CS	56.967					
Spese in conto capitale	CP 2017	15.979	<<	<<	15.979	15.979	
	CS	20.596					
	CP 2018	15.979	<<	<<	15.979	15.979	
	CS	15.979					
	CP 2019	15.979	<<	<<	15.979	15.979	
	CS	15.979					

030/701/13

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo			(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2. Regolazione dei mercati (12)			CP 2017		15.638.394	<<	15.638.394
			CS		35.736.106	<<	35.736.106
			CP 2018		15.485.813	<<	15.485.813
			CS		15.476.626	<<	15.476.626
			CP 2019		13.668.593	<<	13.668.593
			CS		13.659.406	<<	13.659.406
			CP 2017		15.638.394	<<	15.638.394
			CS		35.736.106	<<	35.736.106
			CP 2018		15.485.813	<<	15.485.813
			CS		15.476.626	<<	15.476.626
			CP 2019		13.668.593	<<	13.668.593
			CS		13.659.406	<<	13.659.406
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)			CP 2017		7.858.815	<<	7.858.815
			CS		7.882.815	<<	7.882.815
			CP 2018		7.816.690	<<	7.816.690
			CS		7.816.690	<<	7.816.690
			CP 2019		7.742.044	<<	7.742.044
			CS		7.742.044	<<	7.742.044
			CP 2017		7.858.815	<<	7.858.815
			CS		7.882.815	<<	7.882.815
			CP 2018		7.816.690	<<	7.816.690
			CS		7.816.690	<<	7.816.690
			CP 2019		7.742.044	<<	7.742.044
			CS		7.742.044	<<	7.742.044
Spese di personale per il programma							
Spese correnti							

030/701/14

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/701/15
Amonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	CP	2017		2.014.725	<<	2.014.725	
	CS			22.097.624	<<	22.097.624	
	CP	2018		2.000.584	<<	2.000.584	
	CS			2.000.584	<<	2.000.584	
	CP	2019		827.483	<<	827.483	
	CS			827.483	<<	827.483	
	CP	2017		1.960.639	<<	1.960.639	
	CS			22.043.538	<<	22.043.538	
	CP	2018		1.969.094	<<	1.969.094	
	CS			1.969.094	<<	1.969.094	
Spese correnti	CP	2019		795.993	<<	795.993	
	CS			795.993	<<	795.993	
	CP	2017		54.086	<<	54.086	
	CS			54.086	<<	54.086	
Spese in conto capitale	CP	2018		31.490	<<	31.490	
	CS			31.490	<<	31.490	
	CP	2019		31.490	<<	31.490	
	CS			31.490	<<	31.490	
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP	2017		5.764.854	<<	5.764.854	
	CS			5.755.667	<<	5.755.667	
	CP	2018		5.668.539	<<	5.668.539	
	CS			5.659.352	<<	5.659.352	
	CP	2019		5.099.066	<<	5.099.066	
	CS			5.089.879	<<	5.089.879	

030/701/15

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	5.717.851	<<	5.717.851
	CS	5.708.664	<<	5.708.664
	CP 2018	5.651.586	<<	5.651.586
	CS	5.642.399	<<	5.642.399
	CP 2019	5.082.113	<<	5.082.113
	CS	5.072.926	<<	5.072.926
	CP 2017	47.003	<<	47.003
	CS	47.003	<<	47.003
	CP 2018	16.953	<<	16.953
	CS	16.953	<<	16.953
	CP 2019	16.953	<<	16.953
	CS	16.953	<<	16.953
Spese in conto capitale				

030/701/16

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO BILANCIO PER AZIONI					
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
3. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	2017	270.084.407	<<	270.084.407
		CS	270.470.882	<<	270.470.882
	CP	2018	118.868.743	<<	118.868.743
		CS	118.868.743	<<	118.868.743
	CP	2019	119.135.468	<<	119.135.468
		CS	118.188.256	<<	118.188.256
	CP	2017	6.376.409	<<	6.376.409
		CS	6.627.470	<<	6.627.470
3.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	CP	2018	6.055.658	<<	6.055.658
		CS	6.055.658	<<	6.055.658
	CP	2019	5.978.800	<<	5.978.800
		CS	5.978.800	<<	5.978.800
	CP	2017	5.428.650	<<	5.428.650
		CS	5.444.650	<<	5.444.650
	CP	2018	5.293.801	<<	5.293.801
		CS	5.293.801	<<	5.293.801
Spese di personale per il programma	CP	2019	5.209.856	<<	5.209.856
		CS	5.209.856	<<	5.209.856
	CP	2017	5.428.650	<<	5.428.650
		CS	5.444.650	<<	5.444.650
	CP	2018	5.293.801	<<	5.293.801
		CS	5.293.801	<<	5.293.801
	CP	2019	5.209.856	<<	5.209.856
		CS	5.209.856	<<	5.209.856
Spese correnti	CP	2017	5.428.650	<<	5.428.650
		CS	5.444.650	<<	5.444.650
	CP	2018	5.293.801	<<	5.293.801
		CS	5.293.801	<<	5.293.801
	CP	2019	5.209.856	<<	5.209.856
		CS	5.209.856	<<	5.209.856
	CP	2017	5.428.650	<<	5.428.650
		CS	5.444.650	<<	5.444.650

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi	CP 2017	947.759	947.759	<<	<<	947.759	947.759
	CS	1.182.820	1.182.820	<<	<<	1.182.820	1.182.820
	CP 2018	761.857	761.857	<<	<<	761.857	761.857
	CS	761.857	761.857	<<	<<	761.857	761.857
	CP 2019	768.944	768.944	<<	<<	768.944	768.944
	CS	768.944	768.944	<<	<<	768.944	768.944
Spese correnti	CP 2017	823.073	823.073	<<	<<	823.073	823.073
	CS	1.058.134	1.058.134	<<	<<	1.058.134	1.058.134
	CP 2018	725.986	725.986	<<	<<	725.986	725.986
	CS	725.986	725.986	<<	<<	725.986	725.986
	CP 2019	733.073	733.073	<<	<<	733.073	733.073
	CS	733.073	733.073	<<	<<	733.073	733.073
Spese in conto capitale	CP 2017	124.686	124.686	<<	<<	124.686	124.686
	CS	124.686	124.686	<<	<<	124.686	124.686
	CP 2018	35.871	35.871	<<	<<	35.871	35.871
	CS	35.871	35.871	<<	<<	35.871	35.871
	CP 2019	35.871	35.871	<<	<<	35.871	35.871
	CS	35.871	35.871	<<	<<	35.871	35.871

030/701/18

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)		CP	2017	263.707.998	<<	263.707.998
		CS		263.843.412	<<	263.843.412
		CP	2018	112.813.085	<<	112.813.085
		CS		112.813.085	<<	112.813.085
		CP	2019	113.156.668	<<	113.156.668
		CS		112.209.456	<<	112.209.456
Spese di personale per il programma		CP	2017	3.940.587	<<	3.940.587
		CS		3.951.587	<<	3.951.587
		CP	2018	3.916.917	<<	3.916.917
		CS		3.916.917	<<	3.916.917
		CP	2019	3.853.094	<<	3.853.094
		CS		3.853.094	<<	3.853.094
		CP	2017	3.940.587	<<	3.940.587
		CS		3.951.587	<<	3.951.587
Spese correnti		CP	2018	3.916.917	<<	3.916.917
		CS		3.916.917	<<	3.916.917
		CP	2019	3.853.094	<<	3.853.094
		CS		3.853.094	<<	3.853.094
Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy		CP	2017	18.799.197	<<	18.799.197
		CS		18.923.611	<<	18.923.611
		CP	2018	17.700.047	<<	17.700.047
		CS		17.700.047	<<	17.700.047
		CP	2019	17.745.942	<<	17.745.942
		CS		16.798.730	<<	16.798.730

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	CS		7.641.404	<<	7.641.404
				7.765.818	<<	7.765.818
	CP 2018	CS		6.570.348	<<	6.570.348
				6.570.348	<<	6.570.348
	CP 2019	CS		6.616.243	<<	6.616.243
				5.669.031	<<	5.669.031
	CP 2017	CS		11.157.793	<<	11.157.793
				11.157.793	<<	11.157.793
	CP 2018	CS		11.129.699	<<	11.129.699
				11.129.699	<<	11.129.699
	CP 2019	CS		11.129.699	<<	11.129.699
				11.129.699	<<	11.129.699
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP 2017	CS		91.968.214	<<	91.968.214
				91.968.214	<<	91.968.214
	CP 2018	CS		91.196.121	<<	91.196.121
				91.196.121	<<	91.196.121
	CP 2019	CS		91.557.632	<<	91.557.632
				91.557.632	<<	91.557.632
	CP 2017	CS		91.916.607	<<	91.916.607
				91.916.607	<<	91.916.607
	CP 2018	CS		91.174.221	<<	91.174.221
				91.174.221	<<	91.174.221
	CP 2019	CS		91.535.732	<<	91.535.732
				91.535.732	<<	91.535.732
Spese correnti						

030/701/20

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/701/21
Spese in conto capitale	CP	2017		51.607	<<	51.607	
	CS			51.607	<<	51.607	
	CP	2018		21.900	<<	21.900	
	CS			21.900	<<	21.900	
	CP	2019		21.900	<<	21.900	
	CS			21.900	<<	21.900	
Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	CP	2017		149.000.000	<<	149.000.000	
	CS			149.000.000	<<	149.000.000	
	CP	2018		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
	CP	2019		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
Spese correnti	CP	2017		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
	CP	2018		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
	CP	2019		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
Spese in conto capitale	CP	2017		149.000.000	<<	149.000.000	
	CS			149.000.000	<<	149.000.000	
	CP	2018		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
	CP	2019		<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	

030/701/21

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)		CP 2017	226.192.520	<<	226.192.520
			CS	436.772.643	<<	436.772.643
			CP 2018	223.936.797	<<	223.936.797
			CS	223.926.797	<<	223.926.797
			CP 2019	225.050.678	<<	225.050.678
			CS	225.040.406	<<	225.040.406
			CP 2017	48.648.956	<<	48.648.956
			CS	48.828.958	<<	48.828.958
			CP 2018	48.620.676	<<	48.620.676
			CS	48.620.676	<<	48.620.676
			CP 2019	48.622.693	<<	48.622.693
			CS	48.622.693	<<	48.622.693
			CP 2017	3.096.720	<<	3.096.720
			CS	3.104.720	<<	3.104.720
			CP 2018	3.093.265	<<	3.093.265
			CS	3.093.265	<<	3.093.265
			CP 2019	3.090.087	<<	3.090.087
			CS	3.090.087	<<	3.090.087
Spese correnti			CP 2017	3.096.720	<<	3.096.720
			CS	3.104.720	<<	3.104.720
			CP 2018	3.093.265	<<	3.093.265
			CS	3.093.265	<<	3.093.265
			CP 2019	3.090.087	<<	3.090.087
			CS	3.090.087	<<	3.090.087

030/701/22

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Sviluppo dei mercati del gas e petroliero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	CP 2017	45.552.236	<<	45.552.236
	CS	45.724.238	<<	45.724.238
	CP 2018	45.527.411	<<	45.527.411
	CS	45.527.411	<<	45.527.411
	CP 2019	45.532.606	<<	45.532.606
	CS	45.532.606	<<	45.532.606
	CP 2017	45.454.005	<<	45.454.005
	CS	45.592.518	<<	45.592.518
	CP 2018	45.445.632	<<	45.445.632
	CS	45.445.632	<<	45.445.632
	CP 2019	45.448.556	<<	45.448.556
	CS	45.448.556	<<	45.448.556
Spese correnti	CP 2017	98.231	<<	98.231
	CS	131.720	<<	131.720
	CP 2018	81.779	<<	81.779
	CS	81.779	<<	81.779
Spese in conto capitale	CP 2019	84.050	<<	84.050
	CS	84.050	<<	84.050

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				030/701/24	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	CP 2017	163.071.427	<<	163.071.427	
	CS	373.305.473	<<	373.305.473	
	CP 2018	160.863.848	<<	160.863.848	
	CS	160.863.848	<<	160.863.848	
	CP 2019	161.976.917	<<	161.976.917	
	CS	161.976.645	<<	161.976.645	
	CP 2017	3.128.826	<<	3.128.826	
	CS	3.137.826	<<	3.137.826	
	CP 2018	3.126.021	<<	3.126.021	
	CS	3.126.021	<<	3.126.021	
	CP 2019	3.123.439	<<	3.123.439	
	CS	3.123.439	<<	3.123.439	
	CP 2017	3.128.826	<<	3.128.826	
	CS	3.137.826	<<	3.137.826	
	CP 2018	3.126.021	<<	3.126.021	
CS	3.126.021	<<	3.126.021		
Spese correnti	CP 2019	3.123.439	<<	3.123.439	
	CS	3.123.439	<<	3.123.439	
	CP 2017	16.417.539	<<	16.417.539	
	CS	226.642.585	<<	226.642.585	
Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.	CP 2018	16.390.800	<<	16.390.800	
	CS	16.390.800	<<	16.390.800	
	CP 2019	16.397.625	<<	16.397.625	
	CS	16.397.353	<<	16.397.353	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO BILANCIO PER AZIONI					030/701/25
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	16.387.458	<<	16.387.458
	CS		176.596.493	<<	176.596.493
	CP	2018	16.375.262	<<	16.375.262
	CS		16.375.262	<<	16.375.262
	CP	2019	16.381.635	<<	16.381.635
	CS		16.381.635	<<	16.381.635
	CP	2017	30.081	<<	30.081
	CS		50.046.092	<<	50.046.092
Spese in conto capitale	CP	2018	15.538	<<	15.538
	CS		15.538	<<	15.538
	CP	2019	15.990	<<	15.990
	CS		15.718	<<	15.718
Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	CP	2017	143.525.062	<<	143.525.062
	CS		143.525.062	<<	143.525.062
	CP	2018	141.347.027	<<	141.347.027
	CS		141.347.027	<<	141.347.027
	CP	2019	142.455.853	<<	142.455.853
	CS		142.455.853	<<	142.455.853
	CP	2017	143.525.062	<<	143.525.062
	CS		143.525.062	<<	143.525.062
Spese in conto capitale	CP	2018	141.347.027	<<	141.347.027
	CS		141.347.027	<<	141.347.027
	CP	2019	142.455.853	<<	142.455.853
	CS		142.455.853	<<	142.455.853

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	14.472.137	<<		14.472.137	
		CS	14.638.212	<<		14.638.212	
		CP 2018	14.452.273	<<		14.452.273	
		CS	14.442.273	<<		14.442.273	
		CP 2019	14.451.068	<<		14.451.068	
		CS	14.441.068	<<		14.441.068	
		CP 2017	3.561.424	<<		3.561.424	
		CS	3.580.424	<<		3.580.424	
		CP 2018	3.556.341	<<		3.556.341	
		CS	3.556.341	<<		3.556.341	
		CP 2019	3.551.666	<<		3.551.666	
		CS	3.551.666	<<		3.551.666	
		CP 2017	3.561.424	<<		3.561.424	
		CS	3.580.424	<<		3.580.424	
		CP 2018	3.556.341	<<		3.556.341	
		CS	3.556.341	<<		3.556.341	
		CP 2019	3.551.666	<<		3.551.666	
		CS	3.551.666	<<		3.551.666	
		CP 2017	10.910.713	<<		10.910.713	
		CS	11.057.788	<<		11.057.788	
		CP 2018	10.895.932	<<		10.895.932	
		CS	10.885.932	<<		10.885.932	
		CP 2019	10.899.402	<<		10.899.402	
		CS	10.889.402	<<		10.889.402	

030/701/26

(in Euro)

4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo
(10.8)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	10.835.376	<<	10.835.376
	CS	10.964.152	<<	10.964.152
	CP 2018	10.834.488	<<	10.834.488
	CS	10.824.488	<<	10.824.488
	CP 2019	10.837.958	<<	10.837.958
	CS	10.827.958	<<	10.827.958
	CP 2017	75.337	<<	75.337
	CS	93.636	<<	93.636
	CP 2018	61.444	<<	61.444
	CS	61.444	<<	61.444
Spese in conto capitale	CP 2019	61.444	<<	61.444
	CS	61.444	<<	61.444

030/701/27

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5. Comunicazioni (15)	5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	CP	2017	132.629.338	<<	132.629.338
		CS		187.775.189	<<	187.775.189
		CP	2018	128.810.789	<<	128.810.789
		CS		128.478.381	<<	128.478.381
		CP	2019	127.428.684	<<	127.428.684
		CS		127.721.929	<<	127.721.929
	Spese di personale per il programma	CP	2017	11.820.231	<<	11.820.231
		CS		11.838.231	<<	11.838.231
		CP	2018	10.843.807	<<	10.843.807
		CS		10.843.807	<<	10.843.807
		CP	2019	10.791.965	<<	10.791.965
		CS		10.791.577	<<	10.791.577
Spese correnti		CP	2017	5.071.372	<<	5.071.372
		CS		5.089.372	<<	5.089.372
		CP	2018	5.063.913	<<	5.063.913
		CS		5.063.913	<<	5.063.913
		CP	2019	4.931.425	<<	4.931.425
		CS		4.931.425	<<	4.931.425
		CP	2017	5.071.372	<<	5.071.372
		CS		5.089.372	<<	5.089.372
		CP	2018	5.063.913	<<	5.063.913
		CS		5.063.913	<<	5.063.913
		CP	2019	4.931.425	<<	4.931.425
		CS		4.931.425	<<	4.931.425

030/701/28

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Planificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione		CP 2017	6.748.859	<<	6.748.859		
		CS	6.748.859	<<	6.748.859		
		CP 2018	5.779.894	<<	5.779.894		
		CS	5.779.894	<<	5.779.894		
		CP 2019	5.860.540	<<	5.860.540		
		CS	5.860.152	<<	5.860.152		
Spese correnti		CP 2017	5.736.629	<<	5.736.629		
		CS	5.736.629	<<	5.736.629		
		CP 2018	5.658.273	<<	5.658.273		
		CS	5.658.273	<<	5.658.273		
		CP 2019	5.738.919	<<	5.738.919		
		CS	5.738.531	<<	5.738.531		
Spese in conto capitale		CP 2017	1.012.230	<<	1.012.230		
		CS	1.012.230	<<	1.012.230		
		CP 2018	121.621	<<	121.621		
		CS	121.621	<<	121.621		
		CP 2019	121.621	<<	121.621		
		CS	121.621	<<	121.621		

030/701/29

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP	2017	80.836.007	<<	80.836.007	
		CS		135.694.632	<<	135.694.632	
		CP	2018	79.132.885	<<	79.132.885	
		CS		78.800.477	<<	78.800.477	
		CP	2019	79.117.028	<<	79.117.028	
		CS		79.410.661	<<	79.410.661	
		CP	2017	6.993.598	<<	6.993.598	
		CS		7.018.598	<<	7.018.598	
		CP	2018	6.984.347	<<	6.984.347	
		CS		6.984.347	<<	6.984.347	
		CP	2019	6.975.835	<<	6.975.835	
		CS		6.975.835	<<	6.975.835	
		CP	2017	6.993.598	<<	6.993.598	
		CS		7.018.598	<<	7.018.598	
		CP	2018	6.984.347	<<	6.984.347	
		CS		6.984.347	<<	6.984.347	
		CP	2019	6.975.835	<<	6.975.835	
		CS		6.975.835	<<	6.975.835	
		CP	2017	72.405.814	<<	72.405.814	
		CS		111.995.793	<<	111.995.793	
		CP	2018	70.767.391	<<	70.767.391	
		CS		70.434.983	<<	70.434.983	
		CP	2019	70.756.611	<<	70.756.611	
		CS		71.050.244	<<	71.050.244	

030/701/30

(in Euro)

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	72.300.643	<<	<<	72.300.643		
	CS	111.890.622	<<	<<	111.890.622		
	CP 2018	70.757.833	<<	<<	70.757.833		
	CS	70.425.425	<<	<<	70.425.425		
	CP 2019	70.747.053	<<	<<	70.747.053		
	CS	71.040.686	<<	<<	71.040.686		
	CP 2017	105.171	<<	<<	105.171		
	CS	105.171	<<	<<	105.171		
	CP 2018	9.558	<<	<<	9.558		
	CS	9.558	<<	<<	9.558		
Spese in conto capitale	CP 2019	9.558	<<	<<	9.558		
	CS	9.558	<<	<<	9.558		
	CP 2017	1.436.595	<<	<<	1.436.595		
	CS	16.680.241	<<	<<	16.680.241		
	CP 2018	1.381.147	<<	<<	1.381.147		
	CS	1.381.147	<<	<<	1.381.147		
	CP 2019	1.384.582	<<	<<	1.384.582		
	CS	1.384.582	<<	<<	1.384.582		
	CP 2017	1.329.099	<<	<<	1.329.099		
	CS	1.329.099	<<	<<	1.329.099		
Spese correnti	CP 2018	1.358.840	<<	<<	1.358.840		
	CS	1.358.840	<<	<<	1.358.840		
	CP 2019	1.362.275	<<	<<	1.362.275		
	CS	1.362.275	<<	<<	1.362.275		
	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale						
	030/701/31						

030/701/31

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	107.496	<<	<<	107.496	
		CS	15.351.142	<<	<<	15.351.142	
		CP 2018	22.307	<<	<<	22.307	
		CS	22.307	<<	<<	22.307	
		CP 2019	22.307	<<	<<	22.307	
		CS	22.307	<<	<<	22.307	
		CP 2017	39.973.100	<<	<<	39.973.100	
		CS	40.242.326	<<	<<	40.242.326	
		CP 2018	38.834.097	<<	<<	38.834.097	
		CS	38.834.097	<<	<<	38.834.097	
		CP 2019	37.519.691	<<	<<	37.519.691	
		CS	37.519.691	<<	<<	37.519.691	
		CP 2017	33.835.991	<<	<<	33.835.991	
		CS	33.958.991	<<	<<	33.958.991	
		CP 2018	33.396.718	<<	<<	33.396.718	
		CS	33.396.718	<<	<<	33.396.718	
		CP 2019	32.414.334	<<	<<	32.414.334	
		CS	32.414.334	<<	<<	32.414.334	
		CP 2017	33.835.991	<<	<<	33.835.991	
		CS	33.958.991	<<	<<	33.958.991	
		CP 2018	33.396.718	<<	<<	33.396.718	
		CS	33.396.718	<<	<<	33.396.718	
		CP 2019	32.414.334	<<	<<	32.414.334	
		CS	32.414.334	<<	<<	32.414.334	

030/701/32

(in Euro)

5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	030/701/33
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	2017	6.137.109	<<		6.137.109	
	CS		6.283.335	<<		6.283.335	
	CP	2018	5.437.379	<<		5.437.379	
	CS		5.437.379	<<		5.437.379	
	CP	2019	5.105.357	<<		5.105.357	
	CS		5.105.357	<<		5.105.357	
	CP	2017	4.915.959	<<		4.915.959	
	CS		4.915.959	<<		4.915.959	
	CP	2018	4.555.486	<<		4.555.486	
	CS		4.555.486	<<		4.555.486	
	CP	2019	4.223.464	<<		4.223.464	
	CS		4.223.464	<<		4.223.464	
Spese in conto capitale	CP	2017	1.221.150	<<		1.221.150	
	CS		1.367.376	<<		1.367.376	
	CP	2018	881.893	<<		881.893	
	CS		881.893	<<		881.893	
	CP	2019	881.893	<<		881.893	
	CS		881.893	<<		881.893	

030/701/33

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO BILANCIO PER AZIONI					030/701/34
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
6. Ricerca e innovazione (17)	CP 2017	8.494.007	<<	8.494.007	
		CS 8.545.616	<<	8.545.616	
	CP 2018	8.409.577	<<	8.409.577	
		CS 8.409.577	<<	8.409.577	
	CP 2019	8.199.718	<<	8.199.718	
		CS 8.199.718	<<	8.199.718	
	CP 2017	8.494.007	<<	8.494.007	
		CS 8.545.616	<<	8.545.616	
	CP 2018	8.409.577	<<	8.409.577	
		CS 8.409.577	<<	8.409.577	
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	CP 2019	8.199.718	<<	8.199.718	
		CS 8.199.718	<<	8.199.718	
	CP 2017	5.386.859	<<	5.386.859	
		CS 5.405.859	<<	5.405.859	
	CP 2018	5.325.364	<<	5.325.364	
		CS 5.325.364	<<	5.325.364	
	CP 2019	5.107.250	<<	5.107.250	
		CS 5.107.250	<<	5.107.250	
	CP 2017	5.386.859	<<	5.386.859	
		CS 5.405.859	<<	5.405.859	
Spese di personale per il programma	CP 2018	5.325.364	<<	5.325.364	
		CS 5.325.364	<<	5.325.364	
	CP 2019	5.107.250	<<	5.107.250	
		CS 5.107.250	<<	5.107.250	
	CP 2017	5.386.859	<<	5.386.859	
		CS 5.405.859	<<	5.405.859	
	CP 2018	5.325.364	<<	5.325.364	
		CS 5.325.364	<<	5.325.364	
	CP 2019	5.107.250	<<	5.107.250	
		CS 5.107.250	<<	5.107.250	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP 2017	3.107.148		<<		3.107.148	
	CS	3.139.757		<<		3.139.757	
	CP 2018	3.084.213		<<		3.084.213	
	CS	3.084.213		<<		3.084.213	
	CP 2019	3.092.468		<<		3.092.468	
	CS	3.092.468		<<		3.092.468	
	CP 2017	1.089.443		<<		1.089.443	
	CS	1.089.443		<<		1.089.443	
	CP 2018	1.081.728		<<		1.081.728	
	CS	1.081.728		<<		1.081.728	
Spese correnti	CP 2019	1.088.878		<<		1.088.878	
	CS	1.088.878		<<		1.088.878	
	CP 2017	2.017.705		<<		2.017.705	
	CS	2.050.314		<<		2.050.314	
Spese in conto capitale	CP 2018	2.002.485		<<		2.002.485	
	CS	2.002.485		<<		2.002.485	
	CP 2019	2.003.590		<<		2.003.590	
	CS	2.003.590		<<		2.003.590	

030/701/35

(in Euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.1 Indirizzo politico (32.2)	CP 2017	57.692.656	<<		57.692.656	030/701/36
		CS	60.253.066	<<		60.253.066	
		CP 2018	94.006.195	<<		94.006.195	
		CS	94.010.117	<<		94.010.117	
		CP 2019	93.471.131	<<		93.471.131	
		CS	93.471.131	<<		93.471.131	
		CP 2017	18.706.495	<<		18.706.495	
		CS	19.875.335	<<		19.875.335	
		CP 2018	18.667.700	<<		18.667.700	
		CS	18.667.700	<<		18.667.700	
		CP 2019	18.678.636	<<		18.678.636	
		CS	18.678.636	<<		18.678.636	
		CP 2017	862.692	<<		862.692	
		CS	862.692	<<		862.692	
		CP 2018	862.649	<<		862.649	
		CS	862.649	<<		862.649	
		CP 2019	862.582	<<		862.582	
		CS	862.582	<<		862.582	
Ministro e Sottosegretari di Stato	Spese correnti	CP 2017	862.692	<<		862.692	
		CS	862.692	<<		862.692	
		CP 2018	862.649	<<		862.649	
		CS	862.649	<<		862.649	
		CP 2019	862.582	<<		862.582	
		CS	862.582	<<		862.582	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	16.560.724	<<	16.560.724	<<	16.560.724	
	CS	17.719.777	<<	17.719.777	<<	17.719.777	
	CP 2018	16.522.566	<<	16.522.566	<<	16.522.566	
	CS	16.522.566	<<	16.522.566	<<	16.522.566	
Spese correnti	CP 2019	16.528.151	<<	16.528.151	<<	16.528.151	
	CS	16.528.151	<<	16.528.151	<<	16.528.151	
	CP 2017	16.463.978	<<	16.463.978	<<	16.463.978	
	CS	17.584.961	<<	17.584.961	<<	17.584.961	
Spese in conto capitale	CP 2018	16.441.327	<<	16.441.327	<<	16.441.327	
	CS	16.441.327	<<	16.441.327	<<	16.441.327	
	CP 2019	16.446.912	<<	16.446.912	<<	16.446.912	
	CS	16.446.912	<<	16.446.912	<<	16.446.912	
Valutazione e controllo strategico (ONV)	CP 2017	96.746	<<	96.746	<<	96.746	
	CS	134.816	<<	134.816	<<	134.816	
	CP 2018	81.239	<<	81.239	<<	81.239	
	CS	81.239	<<	81.239	<<	81.239	
	CP 2019	81.239	<<	81.239	<<	81.239	
	CS	81.239	<<	81.239	<<	81.239	
	CP 2017	1.283.079	<<	1.283.079	<<	1.283.079	
	CS	1.292.866	<<	1.292.866	<<	1.292.866	
	CP 2018	1.282.485	<<	1.282.485	<<	1.282.485	
	CS	1.282.485	<<	1.282.485	<<	1.282.485	
	CP 2019	1.287.903	<<	1.287.903	<<	1.287.903	
	CS	1.287.903	<<	1.287.903	<<	1.287.903	

030/701/37

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO BILANCIO PER AZIONI				030/701/38	
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Spese correnti	CP 2017	1.283.079	<<	1.283.079
		CS	1.292.866	<<	1.292.866
		CP 2018	1.282.485	<<	1.282.485
		CS	1.282.485	<<	1.282.485
		CP 2019	1.287.903	<<	1.287.903
		CS	1.287.903	<<	1.287.903
		CP 2017	38.986.161	<<	38.986.161
		CS	40.377.731	<<	40.377.731
		CP 2018	75.338.495	<<	75.338.495
		CS	75.342.417	<<	75.342.417
Spese di personale per il programma		CP 2019	74.792.495	<<	74.792.495
		CS	74.792.495	<<	74.792.495
		CP 2017	14.388.313	<<	14.388.313
		CS	14.443.313	<<	14.443.313
		CP 2018	14.151.001	<<	14.151.001
		CS	14.151.001	<<	14.151.001
		CP 2019	13.326.545	<<	13.326.545
		CS	13.326.545	<<	13.326.545
		CP 2017	14.388.313	<<	14.388.313
		CS	14.443.313	<<	14.443.313
Spese correnti		CP 2018	14.151.001	<<	14.151.001
		CS	14.151.001	<<	14.151.001
		CP 2019	13.326.545	<<	13.326.545
		CS	13.326.545	<<	13.326.545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Gestione del personale	CP 2017	10.595.524	<<			10.595.524	
	CS	10.675.574	<<			10.675.574	
	CP 2018	10.594.367	<<			10.594.367	
	CS	10.594.367	<<			10.594.367	
Spese correnti	CP 2019	10.598.157	<<			10.598.157	
	CS	10.598.157	<<			10.598.157	
	CP 2017	10.595.524	<<			10.595.524	
	CS	10.675.574	<<			10.675.574	
	CP 2018	10.594.367	<<			10.594.367	
	CS	10.594.367	<<			10.594.367	
	CP 2019	10.598.157	<<			10.598.157	
	CS	10.598.157	<<			10.598.157	
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2017	14.002.324	<<			14.002.324	
	CS	15.258.844	<<			15.258.844	
	CP 2018	50.593.127	<<			50.593.127	
	CS	50.597.049	<<			50.597.049	
Spese correnti	CP 2019	50.867.793	<<			50.867.793	
	CS	50.867.793	<<			50.867.793	
	CP 2017	7.458.404	<<			7.458.404	
	CS	8.175.583	<<			8.175.583	
	CP 2018	7.680.692	<<			7.680.692	
	CS	7.680.692	<<			7.680.692	
	CP 2019	7.955.358	<<			7.955.358	
	CS	7.955.358	<<			7.955.358	

030/701/39

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

030/701/40		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	6.543.920	<<	6.543.920	
	CS	7.083.261	<<	7.083.261	
	CP 2018	42.912.435	<<	42.912.435	
	CS	42.916.357	<<	42.916.357	
	CP 2019	42.912.435	<<	42.912.435	
	CS	42.912.435	<<	42.912.435	
	TOTALE				
	CP 2017	4.466.225.547	148.000.000	4.614.225.547	
	CS	5.280.623.807	148.000.000	5.428.623.807	
	CP 2018	3.691.269.397	194.000.000	3.885.269.397	
CS	3.731.043.805	194.000.000	3.925.043.805		
CP 2019	3.297.852.825	122.000.000	3.419.852.825		
CS	3.297.185.102	122.000.000	3.419.185.102		

ALLEGATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

030/588/1					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)					
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)					
L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A	2017	50.000.000	25.000.000	<<	75.000.000
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO.	2018	75.000.000	<<	<<	75.000.000
(Cap-pg: 7423/10)	2019	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2020 e succ.	1.090.000.000	-25.000.000	<<	1.065.000.000
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C	2017	<<	<<	<<	<<
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000
(Cap-pg: 7420/1)	2019	<<	<<	15.000.000	15.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	275.000.000	275.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180	2017	997.000.000	<<	<<	997.000.000
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	2018	780.000.000	<<	<<	780.000.000
(Cap-pg: 7421/20)	2019	762.000.000	<<	<<	762.000.000
	2020 e succ.	1.610.000.000	<<	900.000.000	2.510.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3	2017	423.133.334	20.000.000	<<	443.133.334
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)	2018	81.333.334	20.000.000	<<	101.333.334
(Cap-pg: 7485/4)	2019	89.333.334	18.333.334	<<	107.666.668
	2020 e succ.	175.000.002	-58.333.334	1.350.000.000	1.466.666.668
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)					
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)					
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 202 p. B	2017	39.000.000	<<	110.000.000	149.000.000
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015)	2018	<<	<<	<<	<<
(Cap-pg: 7482/1)	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
5 Comunicazioni (15)					
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)					

030/588/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 162 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3125/1) 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 7034/1)	2017	47.871.017	<<	20.000.000	67.871.017
	2018	46.347.210	<<	20.000.000	66.347.210
	2019	46.312.178	<<	20.000.000	66.312.178
	2020 e succ.	4.568.872.319	<<	1.600.000.000	6.168.872.319
	2017	44.227.582	<<	-40.000.000	4.227.582
	2018	81.468.000	<<	-40.000.000	41.468.000
	2019	81.468.000	<<	-40.000.000	41.468.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

030670/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	3.295.751.483	2.832.898.553
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	CP	2.917.939.332	2.554.794.208
Spese correnti	CP	37.687.842	26.618.968
Fabbisogno	CP	1.818.303	1.839.156
Fattori Legislativi	CP	679.368	690.351
Oneri Inderogabili	CP	35.190.171	24.089.461
Spese in conto capitale	CP	2.599.791.276	2.336.624.610
Fabbisogno	CP	197.276	197.276
Fattori Legislativi	CP	749.900.000	649.400.000
Oneri Inderogabili	CP	1.849.694.000	1.687.027.334
Rimborso passività finanziarie	CP	280.460.214	191.550.630
Oneri Inderogabili	CP	280.460.214	191.550.630
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	CP	15.101.616	14.832.162
Spese correnti	CP	15.083.816	14.814.362
Fabbisogno	CP	7.040.060	7.148.291
Fattori Legislativi	CP	2.171.363	1.800.000
Oneri Inderogabili	CP	5.872.393	5.866.071
Spese in conto capitale	CP	17.800	17.800
Fabbisogno	CP	17.800	17.800
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<

030670/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	311.707.121	212.262.425
Spese correnti	CP	17.646.941	17.601.001
Fabbisogno	CP	2.082.511	2.069.938
Fattori Legislativi	CP	42.573	42.573
Oneri Inderogabili	CP	15.521.857	15.488.490
Spese in conto capitale	CP	248.381.331	194.661.424
Fabbisogno	CP	3.673.302	3.453.396
Fattori Legislativi	CP	244.708.029	191.208.028
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	CP	50.457.541	50.426.295
Spese correnti	CP	47.591.557	47.574.620
Fabbisogno	CP	1.882.427	1.876.714
Fattori Legislativi	CP	544.410	544.410
Oneri Inderogabili	CP	45.164.720	45.153.496
Spese in conto capitale	CP	2.865.984	2.851.675
Fabbisogno	CP	2.865.984	2.851.675
1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	CP	583.634	583.463
Spese correnti	CP	567.655	567.484
Fabbisogno	CP	56.967	56.967
Oneri Inderogabili	CP	510.688	510.517
Spese in conto capitale	CP	15.979	15.979
Fabbisogno	CP	15.979	15.979

030670/3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Regolazione dei mercati (12)	15.638.394	15.485.813	13.668.593
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	15.638.394	15.485.813	13.668.593
Spese correnti	15.537.305	15.437.370	13.620.150
Fabbisogno	6.862.348	6.806.134	5.061.934
Fattori Legislativi	75.617	74.021	75.647
Oneri Inderogabili	8.599.340	8.557.215	8.482.569
Spese in conto capitale	101.089	48.443	48.443
Fabbisogno	101.089	48.443	48.443

030670/4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3	270.084.407	118.868.743	119.135.468
3.1			
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP		
3.1			
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	CP	118.868.743	119.135.468
Spese correnti	CP	6.055.658	5.978.800
	CP	6.019.787	5.942.929
Fabbisogno	CP	471.075	474.058
Fattori Legislativi	CP	253.878	257.982
Oneri Inderogabili	CP	5.294.834	5.210.889
Spese in conto capitale	CP	35.871	35.871
	CP	35.871	35.871
3.2			
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	CP	112.813.085	113.156.668
Spese correnti	CP	101.661.486	102.005.069
Fabbisogno	CP	91.459.387	91.814.005
Fattori Legislativi	CP	6.265.182	6.317.970
Oneri Inderogabili	CP	3.985.587	3.873.094
Spese in conto capitale	CP	11.151.599	11.151.599
	CP	104.400	46.599
Fabbisogno	CP	11.105.000	11.105.000
Fattori Legislativi	CP		

030670/5

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	223.936.797	225.050.678
4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	CP	48.620.676	48.622.693
Spese correnti	CP	48.538.897	48.538.643
Fabbisogno	CP	45.445.632	45.448.556
Oneri Inderogabili	CP	3.093.265	3.090.087
Spese in conto capitale	CP	81.779	84.050
Fabbisogno	CP	81.779	84.050
4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	CP	160.863.848	161.976.917
Spese correnti	CP	19.501.283	19.505.074
Fabbisogno	CP	557.586	560.395
Fattori Legislativi	CP	220.429	223.993
Oneri Inderogabili	CP	18.723.268	18.720.686
Spese in conto capitale	CP	141.362.565	142.471.843
Fabbisogno	CP	141.362.565	142.471.843
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	CP	14.452.273	14.451.068
Spese correnti	CP	14.390.829	14.389.624
Fabbisogno	CP	10.782.501	10.785.971
Oneri Inderogabili	CP	3.608.328	3.603.653
Spese in conto capitale	CP	61.444	61.444
Fabbisogno	CP	61.444	61.444

030670/6

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
5 Comunicazioni (15)	CP	128.810.789	127.428.683
5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	CP	10.843.807	10.791.964
Spese correnti	CP	10.722.186	10.670.343
Fabbisogno	CP	5.382.273	5.462.918
Fattori Legislativi	CP	276.000	276.000
Oneri Inderogabili	CP	5.063.913	4.931.425
Spese in conto capitale	CP	121.621	121.621
	CP	121.621	121.621
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP	79.132.885	79.117.028
Spese correnti	CP	79.101.020	79.085.163
Fabbisogno	CP	1.632.317	1.637.225
Fattori Legislativi	CP	70.480.224	70.467.971
Oneri Inderogabili	CP	6.988.479	6.979.967
Spese in conto capitale	CP	31.865	31.865
	CP	31.865	31.865
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP	38.834.097	37.519.691
Spese correnti	CP	37.952.204	36.637.798
Fabbisogno	CP	4.555.486	4.223.464
Oneri Inderogabili	CP	33.396.718	32.414.334
Spese in conto capitale	CP	881.893	881.893
	CP	881.893	881.893

030670/7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
6 Ricerca e innovazione (17)	8.494.007	8.409.577	8.199.718
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	8.494.007	8.409.577	8.199.718
Spese correnti	6.476.302	6.407.092	6.196.128
Fabbisogno	1.089.443	1.081.728	1.088.878
Oneri Inderogabili	5.386.859	5.325.364	5.107.250
Spese in conto capitale	2.017.705	2.002.485	2.003.590
Fabbisogno	2.017.705	2.002.485	2.003.590

030670/8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
7.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	57.692.656	94.006.195	93.471.131
	18.706.495	18.667.700	18.678.636
	18.609.749	18.586.461	18.597.397
Fabbisogno	2.244.693	2.230.090	2.248.457
Oneri Inderogabili	16.365.056	16.356.371	16.348.940
Spese in conto capitale	96.746	81.239	81.239
	96.746	81.239	81.239
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	38.986.161	75.338.495	74.792.495
	32.442.241	32.426.060	31.880.060
Fabbisogno	6.391.033	6.607.838	6.879.792
Fattori Legislativi	66.700	65.639	66.700
Oneri Inderogabili	25.984.508	25.752.583	24.933.568
Spese in conto capitale	6.543.920	42.912.435	42.912.435
	6.543.920	42.912.435	42.912.435
Totale Amministrazione	4.614.225.547	3.885.269.397	3.419.852.824
di cui Fabbisogno	353.184.493	384.004.635	383.993.738
di cui Fattori Legislativi	1.180.735.435	1.132.776.777	932.476.625
di cui Oneri Inderogabili	3.080.305.619	2.368.487.985	2.103.382.461

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.1	1 Politiche per il lavoro (26)	3.544.686.684	5.154.237.026	RS	4.339.225.404	<<	-64.000.000	9.506.936.533	338.000.000	4.339.225.404
		9.969.578.997	14.135.144.116	CP	9.570.936.533	<<	-64.000.000	12.847.698.181	338.000.000	9.844.936.533
		10.269.586.797	15.057.651.255	CS	12.911.698.181	<<	7.000.000	10.091.538.823	408.000.000	13.185.698.181
				CP	10.084.538.823	<<	7.000.000	10.309.060.359	408.000.000	10.499.538.823
	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)			CS	10.302.060.359	<<	-3.000.000	10.025.325.995	139.000.000	10.717.060.359
				CP	10.028.325.995	<<	-3.000.000	10.496.337.477	139.000.000	10.164.325.995
				CS	10.499.337.477	<<	-292.000.000	8.771.131.207	338.000.000	10.635.337.477
		3.501.214.674	5.072.128.996	RS	4.283.251.625	<<	-292.000.000	12.052.487.397	338.000.000	4.283.251.625
		9.486.450.593	13.647.700.381	CP	9.063.131.207	<<	-292.000.000	9.525.203.909	408.000.000	9.109.131.207
		9.786.450.593	14.569.937.500	CS	12.344.487.397	<<	<<	9.742.717.543	408.000.000	12.390.487.397
1.2	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)			CP	9.525.203.909	<<	<<	9.453.774.425	139.000.000	9.933.203.909
				CS	9.742.717.543	<<	<<	9.924.780.110	139.000.000	10.150.717.543
				CP	9.453.774.425	<<	<<	92.925.359	<<	9.592.774.425
				CS	9.924.780.110	<<	<<	92.937.385	<<	10.063.780.110
		292.719	214.722	RS	31.180	<<	<<	149.765.335	<<	31.180
		64.792.854	64.857.840	CP	92.925.359	<<	<<	149.765.335	<<	92.925.359
		64.792.854	65.033.787	CS	92.937.385	<<	<<	165.943.989	<<	92.937.385
				CP	149.765.335	<<	<<	165.943.989	<<	149.765.335
				CS	149.765.335	<<	<<	165.943.989	<<	149.765.335
				CP	165.943.989	<<	<<	165.943.989	<<	165.943.989
				CS	165.943.989	<<	<<		<<	165.943.989

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	040/606/2
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	5.827.087 12.032.862 12.035.800	2.267.620 11.981.065 12.018.207	RS CP CS	2.122.990 12.363.412 12.451.445	<< << <<	<< << <<	12.363.412 12.451.445	<< << <<	2.122.990 12.363.412 12.451.445	
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	6.030.185 304.808.807 304.808.807	6.849.221 308.819.452 308.745.384	RS CP CS	12.702.866 12.709.866 12.690.013 12.694.810	<< << << <<	<< << << <<	12.702.866 12.709.866 12.690.013 12.694.810	<< << << <<	12.702.866 12.709.866 12.690.013 12.694.810	
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	26.366.565 89.383.619 89.388.481	66.166.705 89.424.069 89.446.944	RS CP CS	84.962 303.258.039 303.343.001 298.994.342 298.994.342 296.661.132 296.661.132 53.336.330 87.234.694 146.201.142 85.928.073 85.928.073 87.233.441 87.233.441	<< << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << <<	303.258.039 303.343.001 298.994.342 298.994.342 296.661.132 296.661.132 53.336.330 315.234.694 374.201.142 92.928.073 92.928.073 84.233.441 84.233.441	<< << << << << << << << << << << << <<	84.962 303.258.039 303.343.001 298.994.342 298.994.342 296.661.132 296.661.132 53.336.330 315.234.694 374.201.142 92.928.073 92.928.073 84.233.441 84.233.441	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	4.955.454 12.110.262 12.110.262	6.609.762 12.361.309 12.469.433	RS	398.317 12.023.822 12.277.811	<<	<<	12.023.822 12.277.811	<<	398.317 12.023.822 12.277.811
				CP	2017	<<	<<		<<	
				CS		<<	<<		<<	
				CP	2018	<<	<<	11.944.298	<<	11.944.298
				CS		<<	<<	11.945.200	<<	11.945.200
				CP	2019	<<	<<	12.022.995	<<	12.022.995
				CS		<<	<<	12.023.995	<<	12.023.995
				RS	12.575.267.433	<<				12.575.267.433
				CP	13.359.529.941 74.741.994.874 75.493.189.592	<<	-440.000.000 -440.000.000	81.141.225.511 81.141.237.922	1.052.650.000 1.052.650.000	82.193.875.511 82.193.887.922
				CS		<<	-88.000.000 -88.000.000	81.674.383.277 81.674.390.534	2.082.317.000 2.082.317.000	83.756.700.277 83.756.707.534
2.1	2 Politiche previdenziali (25)	13.122.180.954 78.717.326.628 79.417.326.628	13.359.529.941 74.741.994.874 75.493.189.592	CP	81.762.383.277 81.762.390.534 81.409.895.804 81.409.899.611	<<	-63.300.000 -63.300.000	81.346.595.804 81.346.599.611	2.533.599.000 2.533.599.000	83.880.194.804 83.880.198.611
				CS		<<				
				RS	12.575.267.433	<<	-440.000.000	81.141.225.511	1.052.650.000	12.575.267.433
				CP	13.359.529.941 74.741.994.874 75.493.189.592	<<	-440.000.000	81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.875.511 82.193.887.922
				CS		<<	-88.000.000	81.674.383.277	2.082.317.000	83.756.700.277
				CP	2017	<<	-88.000.000	81.674.390.534	2.082.317.000	83.756.707.534
				CS		<<	-63.300.000	81.346.595.804 81.346.599.611	2.533.599.000	83.880.194.804 83.880.198.611
				CP	2018	<<	-63.300.000			
				CS		<<				
				CP	2019	<<				
				CS		<<				
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	13.122.180.954 78.717.326.628 79.417.326.628	13.359.529.941 74.741.994.874 75.493.189.592	RS	12.575.267.433	<<	-440.000.000	81.141.225.511	1.052.650.000	12.575.267.433
				CP	13.359.529.941 74.741.994.874 75.493.189.592	<<	-440.000.000	81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.875.511 82.193.887.922
				CS		<<	-88.000.000	81.674.383.277	2.082.317.000	83.756.700.277
				CP	2017	<<	-88.000.000	81.674.390.534	2.082.317.000	83.756.707.534
				CS		<<	-63.300.000	81.346.595.804 81.346.599.611	2.533.599.000	83.880.194.804 83.880.198.611
				CP	2018	<<	-63.300.000			
				CS		<<				
				CP	2019	<<				
				CS		<<				
				RS	12.575.267.433	<<	-440.000.000	81.141.225.511	1.052.650.000	12.575.267.433
				CP	13.359.529.941 74.741.994.874 75.493.189.592	<<	-440.000.000	81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.875.511 82.193.887.922

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/4

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.1	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	160.384.765 29.277.484.985 29.285.488.841 33.196.708 3.036.388 3.036.388	1.314.811.982 29.279.318.568 29.746.947.481 377.625.338 3.451.006 345.501.132	RS	700.035.488	<<	48.000.000	30.583.681.261	606.000.000	700.035.488
				CP 2017	30.535.681.261	<<	48.000.000	30.692.266.517	606.000.000	31.189.681.261
				CS	30.644.266.517	<<	48.000.000			31.298.266.517
				CP 2018	30.979.253.217	<<	548.000.000	31.527.253.217	692.000.000	32.219.253.217
				CS	30.981.756.839	<<	548.000.000	31.529.756.839	692.000.000	32.221.756.839
				CP 2019	31.214.845.939	<<	548.000.000	31.762.845.939	692.000.000	32.454.845.939
				CS	31.214.782.360	<<	548.000.000	31.762.782.360	692.000.000	32.454.782.360
				RS	26.124.612	<<	<<	27.195.427	<<	26.124.612
				CP 2017	27.195.427	<<	<<	33.776.825	<<	27.195.427
				CS	33.776.825	<<	<<		<<	33.776.825
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	127.188.057 29.274.448.597 29.282.452.453 127.188.057 29.274.448.597 29.282.452.453	937.186.644 29.275.867.562 29.401.446.349 937.186.644 29.275.867.562 29.401.446.349	RS	673.910.876	<<	48.000.000	30.556.485.834	606.000.000	673.910.876
				CP 2017	30.508.485.834	<<	48.000.000	30.658.489.692	606.000.000	31.162.485.834
				CS	30.610.489.692	<<	48.000.000			31.264.489.692
				CP 2018	30.952.144.669	<<	548.000.000	31.500.144.669	692.000.000	32.192.144.669
				CS	30.954.644.669	<<	548.000.000	31.502.644.669	692.000.000	32.194.644.669
				CP 2019	31.187.650.970	<<	548.000.000	31.735.650.970	692.000.000	32.427.650.970
				CS	31.187.583.970	<<	548.000.000	31.735.583.970	692.000.000	32.427.583.970

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/5

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni asstate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4.1	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	21.262.778 1.780.610 22.201.066	31.087.172 2.476.576 22.930.861	RS	8.648.128	<<	<<	1.702.215	<<	8.648.128
				CP 2017	1.702.215	<<	<<	6.099.749	<<	1.702.215
				CS	6.099.749	<<	<<			6.099.749
				CP 2018	1.701.285	<<	<<	1.701.285	<<	1.701.285
				CS	1.731.132	<<	<<	1.731.132	<<	1.731.132
				CP 2019	1.702.215	<<	<<	1.702.215	<<	1.702.215
				CS	1.704.551	<<	<<	1.704.551	<<	1.704.551
	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	21.262.778 1.780.610 22.201.066	31.087.172 2.476.576 22.930.861	RS	8.648.128	<<	<<	1.702.215	<<	8.648.128
				CP 2017	1.702.215	<<	<<	6.099.749	<<	1.702.215
				CS	6.099.749	<<	<<		<<	6.099.749
				CP 2018	1.701.285	<<	<<	1.701.285	<<	1.701.285
				CS	1.731.132	<<	<<	1.731.132	<<	1.731.132
				CP 2019	1.702.215	<<	<<	1.702.215	<<	1.702.215
				CS	1.704.551	<<	<<	1.704.551	<<	1.704.551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	040/606/6
5.1	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.030.182	1.712.490	RS	1.581.745				1.581.745	
		55.220.117	55.681.456	CP	53.529.728	<<	53.529.728	<<	53.529.728	
		55.359.961	55.855.128	CS	53.371.387	<<	53.371.387	<<	53.371.387	
				CP	53.349.315	<<	53.349.315	<<	53.349.315	
				CS	53.047.410	<<	53.047.410	<<	53.047.410	
				CP	53.458.380	<<	53.458.380	<<	53.458.380	
				CS	53.125.323	<<	53.125.323	<<	53.125.323	
		173.941	165.506	RS	157.702				157.702	
		10.821.938	10.967.031	CP	9.930.228	<<	9.930.228	<<	9.930.228	
		10.821.938	11.044.838	CS	10.003.007	<<	10.003.007	<<	10.003.007	
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			CP	9.896.898	<<	9.896.898	<<	9.896.898	
				CS	9.896.898	<<	9.896.898	<<	9.896.898	
				CP	9.899.252	<<	9.899.252	<<	9.899.252	
				CS	9.905.934	<<	9.905.934	<<	9.905.934	
		856.241	1.546.984	RS	1.424.043				1.424.043	
		44.398.179	44.714.425	CP	43.599.500	<<	43.599.500	<<	43.599.500	
		44.538.023	44.810.290	CS	43.368.380	<<	43.368.380	<<	43.368.380	
				CP	43.452.417	<<	43.452.417	<<	43.452.417	
				CS	43.150.512	<<	43.150.512	<<	43.150.512	
				CP	43.559.128	<<	43.559.128	<<	43.559.128	
				CS	43.219.389	<<	43.219.389	<<	43.219.389	

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1. Politiche per il lavoro (26)		CP 2017	9.506.936.533	338.000.000	338.000.000	9.844.936.533	
		CS	12.847.698.181		338.000.000	13.185.698.181	
		CP 2018	10.091.538.823	408.000.000	408.000.000	10.499.538.823	
		CS	10.309.060.359		408.000.000	10.717.060.359	
		CP 2019	10.025.325.995	139.000.000	139.000.000	10.164.325.995	
		CS	10.496.337.477		139.000.000	10.635.337.477	
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)		CP 2017	8.771.131.207	338.000.000	338.000.000	9.109.131.207	
		CS	12.052.487.397		338.000.000	12.390.487.397	
		CP 2018	9.525.203.909	408.000.000	408.000.000	9.933.203.909	
		CS	9.742.717.543		408.000.000	10.150.717.543	
		CP 2019	9.453.774.425	139.000.000	139.000.000	9.592.774.425	
		CS	9.924.780.110		139.000.000	10.063.780.110	
Spese di personale per il programma		CP 2017	3.832.526	<<	<<	3.832.526	
		CS	3.832.526		<<	3.832.526	
		CP 2018	3.831.743	<<	<<	3.831.743	
		CS	3.831.743		<<	3.831.743	
		CP 2019	3.831.023	<<	<<	3.831.023	
		CS	3.831.023		<<	3.831.023	
Spese correnti		CP 2017	3.832.526	<<	<<	3.832.526	
		CS	3.832.526		<<	3.832.526	
		CP 2018	3.831.743	<<	<<	3.831.743	
		CS	3.831.743		<<	3.831.743	
		CP 2019	3.831.023	<<	<<	3.831.023	
		CS	3.831.023		<<	3.831.023	

040/701/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP 2017	8.363.608.475		358.000.000		8.721.608.475	
	CS	8.363.614.160		358.000.000		8.721.614.160	
	CP 2018	8.868.910.219		408.000.000		9.276.910.219	
	CS	8.870.118.219		408.000.000		9.278.118.219	
	CP 2019	8.873.210.836		139.000.000		9.012.210.836	
	CS	8.877.692.230		139.000.000		9.016.692.230	
	CP 2017	8.363.607.081		358.000.000		8.721.607.081	
	CS	8.363.612.766		358.000.000		8.721.612.766	
	CP 2018	8.868.908.825		408.000.000		9.276.908.825	
	CS	8.870.116.825		408.000.000		9.278.116.825	
Spese correnti	CP 2019	8.873.209.442		139.000.000		9.012.209.442	
	CS	8.877.690.836		139.000.000		9.016.690.836	
	CP 2017	1.394		<<		1.394	
	CS	1.394		<<		1.394	
Spese in conto capitale	CP 2018	1.394		<<		1.394	
	CS	1.394		<<		1.394	
	CP 2019	1.394		<<		1.394	
	CS	1.394		<<		1.394	
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP 2017	403.690.206		-20.000.000		383.690.206	
	CS	3.665.040.711		-20.000.000		3.665.040.711	
	CP 2018	652.461.947		<<		652.461.947	
	CS	868.767.581		<<		868.767.581	
	CP 2019	576.732.566		<<		576.732.566	
	CS	1.043.256.857		<<		1.043.256.857	

040/701/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017			403.688.813	-20.000.000	383.688.813
	CS			3.685.039.318	-20.000.000	3.665.039.318
	CP 2018			652.460.554	<<	652.460.554
	CS			868.766.188	<<	868.766.188
	CP 2019			576.731.173	<<	576.731.173
	CS			1.043.255.464	<<	1.043.255.464
	CP 2017			1.393	<<	1.393
	CS			1.393	<<	1.393
	CP 2018			1.393	<<	1.393
	CS			1.393	<<	1.393
Spese in conto capitale	CP 2019			1.393	<<	1.393
	CS			1.393	<<	1.393
	CP 2017			92.925.359	<<	92.925.359
	CS			92.937.385	<<	92.937.385
	CP 2018			149.765.335	<<	149.765.335
	CS			149.765.335	<<	149.765.335
	CP 2019			165.943.989	<<	165.943.989
	CS			165.943.989	<<	165.943.989
	CP 2017			3.529.707	<<	3.529.707
	CS			3.529.707	<<	3.529.707
Spese di personale per il programma	CP 2018			3.529.091	<<	3.529.091
	CS			3.529.091	<<	3.529.091
	CP 2019			3.528.525	<<	3.528.525
	CS			3.528.525	<<	3.528.525
	CP 2017			92.925.359	<<	92.925.359
	CS			92.937.385	<<	92.937.385
	CP 2018			149.765.335	<<	149.765.335
	CS			149.765.335	<<	149.765.335
	CP 2019			165.943.989	<<	165.943.989
	CS			165.943.989	<<	165.943.989

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		CP 2017	CS	3.529.707	<<	3.529.707
				3.529.707	<<	3.529.707
		CP 2018	CS	3.529.091	<<	3.529.091
				3.529.091	<<	3.529.091
		CP 2019	CS	3.528.525	<<	3.528.525
				3.528.525	<<	3.528.525
		CP 2017	CS	64.911.972	<<	64.911.972
				64.923.998	<<	64.923.998
		CP 2018	CS	121.845.012	<<	121.845.012
				121.845.012	<<	121.845.012
		CP 2019	CS	138.111.972	<<	138.111.972
				138.111.972	<<	138.111.972
Spese correnti		CP 2017	CS	64.910.744	<<	64.910.744
				64.922.770	<<	64.922.770
		CP 2018	CS	121.843.784	<<	121.843.784
				121.843.784	<<	121.843.784
		CP 2019	CS	138.110.744	<<	138.110.744
				138.110.744	<<	138.110.744
Spese in conto capitale		CP 2017	CS	1.228	<<	1.228
				1.228	<<	1.228
		CP 2018	CS	1.228	<<	1.228
				1.228	<<	1.228
		CP 2019	CS	1.228	<<	1.228
				1.228	<<	1.228

040/701/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				04/07/01/5	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	2017	24.483.680	<<	24.483.680
	CS		24.483.680	<<	24.483.680
	CP	2018	24.391.232	<<	24.391.232
	CS		24.391.232	<<	24.391.232
	CP	2019	24.303.492	<<	24.303.492
	CS		24.303.492	<<	24.303.492
	CP	2017	24.483.680	<<	24.483.680
	CS		24.483.680	<<	24.483.680
	CP	2018	24.391.232	<<	24.391.232
	CS		24.391.232	<<	24.391.232
Spese in conto capitale	CP	2019	24.303.492	<<	24.303.492
	CS		24.303.492	<<	24.303.492
	CP	2017	12.363.412	<<	12.363.412
	CS		12.451.445	<<	12.451.445
	CP	2018	12.702.866	<<	12.702.866
	CS		12.709.866	<<	12.709.866
	CP	2019	12.690.013	<<	12.690.013
	CS		12.694.810	<<	12.694.810
	CP	2017	4.802.085	<<	4.802.085
	CS		4.802.085	<<	4.802.085
Spese di personale per il programma	CP	2018	4.800.979	<<	4.800.979
	CS		4.800.979	<<	4.800.979
	CP	2019	4.799.962	<<	4.799.962
	CS		4.799.962	<<	4.799.962
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)					

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			040/701/6	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	4.802.085	<<
	CS		4.802.085	<<
	CP	2018	4.800.979	<<
	CS		4.800.979	<<
	CP	2019	4.799.962	<<
	CS		4.799.962	<<
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	2017	4.326.307	<<
	CS		4.414.340	<<
	CP	2018	4.393.724	<<
	CS		4.400.724	<<
	CP	2019	4.326.307	<<
	CS		4.331.104	<<
Spese correnti	CP	2017	4.324.356	<<
	CS		4.412.389	<<
	CP	2018	4.391.773	<<
	CS		4.398.773	<<
	CP	2019	4.324.356	<<
	CS		4.329.153	<<
Spese in conto capitale	CP	2017	1.951	<<
	CS		1.951	<<
	CP	2018	1.951	<<
	CS		1.951	<<
	CP	2019	1.951	<<
	CS		1.951	<<

040/701/6

(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP 2017	3.235.020	<<	3.235.020	<<	3.235.020	
	CS	3.235.020	<<		<<	3.235.020	
	CP 2018	3.508.163	<<	3.508.163	<<	3.508.163	
	CS	3.508.163	<<		<<	3.508.163	
	CP 2019	3.563.744	<<	3.563.744	<<	3.563.744	
	CS	3.563.744	<<		<<	3.563.744	
	CP 2017	3.234.184	<<	3.234.184	<<	3.234.184	
	CS	3.234.184	<<		<<	3.234.184	
	CP 2018	3.507.327	<<	3.507.327	<<	3.507.327	
	CS	3.507.327	<<		<<	3.507.327	
	CP 2019	3.562.908	<<	3.562.908	<<	3.562.908	
	CS	3.562.908	<<		<<	3.562.908	
Spese correnti	CP 2017	836	<<	836	<<	836	
	CS	836	<<		<<	836	
	CP 2018	836	<<	836	<<	836	
	CS	836	<<		<<	836	
	CP 2019	836	<<	836	<<	836	
	CS	836	<<		<<	836	
Spese in conto capitale	CP 2017	836	<<	836	<<	836	
	CS	836	<<		<<	836	
	CP 2018	836	<<	836	<<	836	
	CS	836	<<		<<	836	
	CP 2019	836	<<	836	<<	836	
	CS	836	<<		<<	836	

040/701/7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				04/07/01/8	
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	2017	303.258.039	<<	303.258.039	
		CS		303.343.001	<<	303.343.001	
		CP	2018	298.994.342	<<	298.994.342	
		CS		298.994.342	<<	298.994.342	
		CP	2019	296.661.132	<<	296.661.132	
		CS		296.661.132	<<	296.661.132	
		CP	2017	303.258.039	<<	303.258.039	
		CS		303.343.001	<<	303.343.001	
		CP	2018	298.994.342	<<	298.994.342	
		CS		298.994.342	<<	298.994.342	
	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'ispettorato nazionale del lavoro	CP	2019	296.661.132	<<	296.661.132	
		CS		296.661.132	<<	296.661.132	
		CP	2017	302.991.759	<<	302.991.759	
		CS		303.076.721	<<	303.076.721	
		CP	2018	298.728.062	<<	298.728.062	
		CS		298.728.062	<<	298.728.062	
	Spese correnti	CP	2019	296.394.852	<<	296.394.852	
		CS		296.394.852	<<	296.394.852	
		CP	2017	266.280	<<	266.280	
		CS		266.280	<<	266.280	
		CP	2018	266.280	<<	266.280	
		CS		266.280	<<	266.280	
	Spese in conto capitale	CP	2019	266.280	<<	266.280	
		CS		266.280	<<	266.280	
		CP	2017	266.280	<<	266.280	
		CS		266.280	<<	266.280	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)		CP	2017	315.234.694	<<	315.234.694
		CS		374.201.142	<<	374.201.142
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro		CP	2018	92.928.073	<<	92.928.073
		CS		92.928.073	<<	92.928.073
		CP	2019	84.233.441	<<	84.233.441
		CS		84.233.441	<<	84.233.441
		CP	2017	315.234.694	<<	315.234.694
		CS		374.201.142	<<	374.201.142
		CP	2018	92.928.073	<<	92.928.073
		CS		92.928.073	<<	92.928.073
		CP	2019	84.233.441	<<	84.233.441
		CS		84.233.441	<<	84.233.441
Spese correnti		CP	2017	315.231.787	<<	315.231.787
		CS		374.198.235	<<	374.198.235
		CP	2018	92.925.166	<<	92.925.166
		CS		92.925.166	<<	92.925.166
Spese in conto capitale		CP	2019	84.230.534	<<	84.230.534
		CS		84.230.534	<<	84.230.534
		CP	2017	2.907	<<	2.907
		CS		2.907	<<	2.907
		CP	2018	2.907	<<	2.907
		CS		2.907	<<	2.907
		CP	2019	2.907	<<	2.907
		CS		2.907	<<	2.907

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)		CP 2017		12.023.822	<<	12.023.822
		CS		12.277.811	<<	12.277.811
		CP 2018		11.944.298	<<	11.944.298
		CS		11.945.200	<<	11.945.200
		CP 2019		12.022.995	<<	12.022.995
		CS		12.023.995	<<	12.023.995
Spese di personale per il programma		CP 2017		2.091.020	<<	2.091.020
		CS		2.091.020	<<	2.091.020
		CP 2018		2.090.590	<<	2.090.590
		CS		2.090.590	<<	2.090.590
		CP 2019		2.090.193	<<	2.090.193
		CS		2.090.193	<<	2.090.193
Spese correnti		CP 2017		2.091.020	<<	2.091.020
		CS		2.091.020	<<	2.091.020
		CP 2018		2.090.590	<<	2.090.590
		CS		2.090.590	<<	2.090.590
		CP 2019		2.090.193	<<	2.090.193
		CS		2.090.193	<<	2.090.193
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro		CP 2017		9.932.802	<<	9.932.802
		CS		10.186.791	<<	10.186.791
		CP 2018		9.853.708	<<	9.853.708
		CS		9.854.610	<<	9.854.610
		CP 2019		9.932.802	<<	9.932.802
		CS		9.933.802	<<	9.933.802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	5.205.357		<<	<<	5.205.357	
	CS	5.438.710				5.438.710	
	CP 2018	5.126.263				5.126.263	
	CS	5.127.165				5.127.165	
	CP 2019	5.205.357				5.205.357	
	CS	5.206.357				5.206.357	
	CP 2017	4.727.445				4.727.445	
	CS	4.748.081				4.748.081	
	CP 2018	4.727.445				4.727.445	
	CS	4.727.445				4.727.445	
	CP 2019	4.727.445				4.727.445	
	CS	4.727.445				4.727.445	
Spese in conto capitale							

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/12	
2. Politiche previdenziali (25)	CP 2017	81.141.225.511		1.052.650.000		82.193.875.511	
	CS	81.141.237.922		1.052.650.000		82.193.887.922	
	CP 2018	81.674.383.277		2.082.317.000		83.756.700.277	
	CS	81.674.390.534		2.082.317.000		83.756.707.534	
	CP 2019	81.346.595.804		2.533.599.000		83.880.194.804	
	CS	81.346.599.611		2.533.599.000		83.880.198.611	
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP 2017	81.141.225.511		1.052.650.000		82.193.875.511	
	CS	81.141.237.922		1.052.650.000		82.193.887.922	
	CP 2018	81.674.383.277		2.082.317.000		83.756.700.277	
	CS	81.674.390.534		2.082.317.000		83.756.707.534	
	CP 2019	81.346.595.804		2.533.599.000		83.880.194.804	
	CS	81.346.599.611		2.533.599.000		83.880.198.611	
Spese di personale per il programma	CP 2017	4.646.324		<<		4.646.324	
	CS	4.646.324		<<		4.646.324	
	CP 2018	4.645.176		<<		4.645.176	
	CS	4.645.176		<<		4.645.176	
	CP 2019	4.644.119		<<		4.644.119	
	CS	4.644.119		<<		4.644.119	
Spese correnti	CP 2017	4.646.324		<<		4.646.324	
	CS	4.646.324		<<		4.646.324	
	CP 2018	4.645.176		<<		4.645.176	
	CS	4.645.176		<<		4.645.176	
	CP 2019	4.644.119		<<		4.644.119	
	CS	4.644.119		<<		4.644.119	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

040/701/13							
Missioni Programma Azione Titolo		(in Euro)					
				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	
				Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato	CP	2017	41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425		
	CS		41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425		
	CP	2018	44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778		
	CS		44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778		
Spese correnti	CP	2019	48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092		
	CS		48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092		
	CP	2017	41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425		
	CS		41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425		
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico	CP	2018	44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778		
	CS		44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778		
	CP	2019	48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092		
	CS		48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092		
Spese correnti	CP	2017	10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275		
	CS		10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275		
	CP	2018	11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578		
	CS		11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578		
Spese correnti	CP	2019	11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920		
	CS		11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920		
	CP	2017	10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275		
	CS		10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275		
Spese correnti	CP	2018	11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578		
	CS		11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578		
	CP	2019	11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920		
	CS		11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			040/701/14	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Prepensionamenti	CP 2017	744.500.000	2.716.426.405	
	CS	744.500.000	2.716.426.405	
	CP 2018	1.245.300.000	3.802.226.405	
	CS	1.245.300.000	3.802.226.405	
Spese correnti	CP 2019	1.341.500.000	3.791.326.405	
	CS	1.341.500.000	3.791.326.405	
	CP 2017	744.500.000	2.716.426.405	
	CS	744.500.000	2.716.426.405	
	CP 2018	1.245.300.000	3.802.226.405	
	CS	1.245.300.000	3.802.226.405	
	CP 2019	1.341.500.000	3.791.326.405	
	CS	1.341.500.000	3.791.326.405	
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP 2017	<<	1.107.973.518	
	CS	<<	1.107.973.518	
	CP 2018	<<	1.277.973.518	
	CS	<<	1.277.973.518	
	CP 2019	<<	1.277.973.518	
	CS	<<	1.277.973.518	
	CP 2017	<<	1.107.973.518	
	CS	<<	1.107.973.518	
Spese correnti	CP 2018	<<	1.277.973.518	
	CS	<<	1.277.973.518	
	CP 2019	<<	1.277.973.518	
	CS	<<	1.277.973.518	

040/701/14

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/15	
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP 2017	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CS	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CP 2018	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CS	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
Spese correnti	CP 2019	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CS	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CP 2017	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CS	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP 2018	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CS	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CP 2019	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
	CS	1.198.000.000		<<		1.198.000.000	
Spese correnti	CP 2017	19.065.035.304		119.700.000		19.184.735.304	
	CS	19.065.035.304		119.700.000		19.184.735.304	
	CP 2018	15.642.935.304		349.000.000		15.991.935.304	
	CS	15.642.935.304		349.000.000		15.991.935.304	
	CP 2019	11.727.435.304		475.000.000		12.202.435.304	
	CS	11.727.435.304		475.000.000		12.202.435.304	
	CP 2017	19.065.035.304		119.700.000		19.184.735.304	
	CS	19.065.035.304		119.700.000		19.184.735.304	
	CP 2018	15.642.935.304		349.000.000		15.991.935.304	
	CS	15.642.935.304		349.000.000		15.991.935.304	
	CP 2019	11.727.435.304		475.000.000		12.202.435.304	
	CS	11.727.435.304		475.000.000		12.202.435.304	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/16	
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP 2017	3.574.902.199		<<		3.574.902.199	
	CS	3.574.902.199		<<		3.574.902.199	
	CP 2018	3.565.152.199		<<		3.565.152.199	
	CS	3.565.152.199		<<		3.565.152.199	
Spese correnti	CP 2019	3.482.552.199		<<		3.482.552.199	
	CS	3.482.552.199		<<		3.482.552.199	
	CP 2017	3.574.902.199		<<		3.574.902.199	
	CS	3.574.902.199		<<		3.574.902.199	
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP 2018	3.565.152.199		<<		3.565.152.199	
	CS	3.565.152.199		<<		3.565.152.199	
	CP 2019	3.482.552.199		<<		3.482.552.199	
	CS	3.482.552.199		<<		3.482.552.199	
Spese correnti	CP 2017	629.929.138		<<		629.929.138	
	CS	629.929.138		<<		629.929.138	
	CP 2018	629.929.138		<<		629.929.138	
	CS	629.929.138		<<		629.929.138	
Spese correnti	CP 2019	625.329.138		<<		625.329.138	
	CS	625.329.138		<<		625.329.138	
	CP 2017	629.929.138		<<		629.929.138	
	CS	629.929.138		<<		629.929.138	
Spese correnti	CP 2018	629.929.138		<<		629.929.138	
	CS	629.929.138		<<		629.929.138	
	CP 2019	625.329.138		<<		625.329.138	
	CS	625.329.138		<<		625.329.138	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/17	
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP 2017	266.240.554		<<		266.240.554	
	CS	266.240.554		<<		266.240.554	
	CP 2018	266.240.554		<<		266.240.554	
	CS	266.240.554		<<		266.240.554	
Spese correnti	CP 2019	266.240.554		<<		266.240.554	
	CS	266.240.554		<<		266.240.554	
	CP 2017	266.240.554		<<		266.240.554	
	CS	266.240.554		<<		266.240.554	
Spese correnti	CP 2018	266.240.554		<<		266.240.554	
	CS	266.240.554		<<		266.240.554	
	CP 2019	266.240.554		<<		266.240.554	
	CS	266.240.554		<<		266.240.554	
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP 2017	724.336.771		<<		724.336.771	
	CS	724.336.771		<<		724.336.771	
	CP 2018	644.751.062		<<		644.751.062	
	CS	644.751.062		<<		644.751.062	
Spese correnti	CP 2019	642.158.957		<<		642.158.957	
	CS	642.158.957		<<		642.158.957	
	CP 2017	724.336.771		<<		724.336.771	
	CS	724.336.771		<<		724.336.771	
Spese correnti	CP 2018	644.751.062		<<		644.751.062	
	CS	644.751.062		<<		644.751.062	
	CP 2019	642.158.957		<<		642.158.957	
	CS	642.158.957		<<		642.158.957	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

040/701/18		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP 2017	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CS	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CP 2018	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CS	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
Spese correnti	CP 2019	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CS	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CP 2017	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CS	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP 2018	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CS	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CP 2019	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
	CS	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703
Spese correnti	CP 2017	438.895	<<	438.895	<<	438.895
	CS	451.306	<<	451.306	<<	451.306
	CP 2018	437.862	<<	437.862	<<	437.862
	CS	445.119	<<	445.119	<<	445.119
Spese correnti	CP 2019	438.895	<<	438.895	<<	438.895
	CS	442.702	<<	442.702	<<	442.702
	CP 2017	435.946	<<	435.946	<<	435.946
	CS	448.357	<<	448.357	<<	448.357
Spese correnti	CP 2018	434.913	<<	434.913	<<	434.913
	CS	442.170	<<	442.170	<<	442.170
	CP 2019	435.946	<<	435.946	<<	435.946
	CS	439.753	<<	439.753	<<	439.753

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/19	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	Spese in conto capitale	CP 2017	2.949	<<		2.949	
		CS	2.949	<<		2.949	
		CP 2018	2.949	<<		2.949	
		CS	2.949	<<		2.949	
		CP 2019	2.949	<<		2.949	
		CS	2.949	<<		2.949	
		CP 2017	30.583.681.261	606.000.000		31.189.681.261	
		CS	30.692.266.517	606.000.000		31.298.266.517	
		CP 2018	31.527.253.217	692.000.000		32.219.253.217	
		CS	31.529.756.839	692.000.000		32.221.756.839	
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)		CP 2019	31.762.845.939	692.000.000		32.454.845.939	
		CS	31.762.782.360	692.000.000		32.454.782.360	
		CP 2017	27.195.427	<<		27.195.427	
		CS	33.776.825	<<		33.776.825	
		CP 2018	27.108.548	<<		27.108.548	
		CS	27.112.170	<<		27.112.170	
		CP 2019	27.194.969	<<		27.194.969	
		CS	27.198.390	<<		27.198.390	
		CP 2017	1.577.956	<<		1.577.956	
		CS	1.577.956	<<		1.577.956	
Spese di personale per il programma		CP 2018	1.577.718	<<		1.577.718	
		CS	1.577.718	<<		1.577.718	
		CP 2019	1.577.498	<<		1.577.498	
		CS	1.577.498	<<		1.577.498	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti	CP 2017	CP	1.577.956	<<	<<	1.577.956	040/701/20
	CS	CS	1.577.956	<<	<<	1.577.956	
	CP 2018	CP	1.577.718	<<	<<	1.577.718	
	CS	CS	1.577.718	<<	<<	1.577.718	
	CP 2019	CP	1.577.498	<<	<<	1.577.498	
	CS	CS	1.577.498	<<	<<	1.577.498	
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP 2017	CP	25.617.471	<<	<<	25.617.471	
	CS	CS	32.198.869	<<	<<	32.198.869	
	CP 2018	CP	25.530.830	<<	<<	25.530.830	
	CS	CS	25.534.452	<<	<<	25.534.452	
	CP 2019	CP	25.617.471	<<	<<	25.617.471	
	CS	CS	25.620.892	<<	<<	25.620.892	
Spese correnti	CP 2017	CP	25.615.642	<<	<<	25.615.642	
	CS	CS	32.197.040	<<	<<	32.197.040	
	CP 2018	CP	25.529.001	<<	<<	25.529.001	
	CS	CS	25.532.623	<<	<<	25.532.623	
	CP 2019	CP	25.615.642	<<	<<	25.615.642	
	CS	CS	25.619.063	<<	<<	25.619.063	
Spese in conto capitale	CP 2017	CP	1.829	<<	<<	1.829	
	CS	CS	1.829	<<	<<	1.829	
	CP 2018	CP	1.829	<<	<<	1.829	
	CS	CS	1.829	<<	<<	1.829	
	CP 2019	CP	1.829	<<	<<	1.829	
	CS	CS	1.829	<<	<<	1.829	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/21	
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	CP 2017	30.556.485.834		606.000.000		31.162.485.834	
	CS	30.658.489.692		606.000.000		31.264.489.692	
	CP 2018	31.500.144.669		692.000.000		32.192.144.669	
	CS	31.502.644.669		692.000.000		32.194.644.669	
	CP 2019	31.735.650.970		692.000.000		32.427.650.970	
	CS	31.735.583.970		692.000.000		32.427.583.970	
	CP 2017	3.742.297		<<		3.742.297	
	CS	3.742.297		<<		3.742.297	
	CP 2018	3.742.166		<<		3.742.166	
	CS	3.742.166		<<		3.742.166	
	CP 2019	3.742.045		<<		3.742.045	
	CS	3.742.045		<<		3.742.045	
Spese di personale per il programma	CP 2017	321.863.364		<<		321.863.364	
	CS	353.931.406		<<		353.931.406	
	CP 2018	318.440.621		<<		318.440.621	
	CS	318.440.621		<<		318.440.621	
	CP 2019	323.645.282		<<		323.645.282	
	CS	323.645.282		<<		323.645.282	
Spese correnti	CP 2017	30.556.485.834		606.000.000		31.162.485.834	
	CS	30.658.489.692		606.000.000		31.264.489.692	
	CP 2018	31.500.144.669		692.000.000		32.192.144.669	
	CS	31.502.644.669		692.000.000		32.194.644.669	
	CP 2019	31.735.650.970		692.000.000		32.427.650.970	
	CS	31.735.583.970		692.000.000		32.427.583.970	
	CP 2017	3.742.297		<<		3.742.297	
	CS	3.742.297		<<		3.742.297	
	CP 2018	3.742.166		<<		3.742.166	
	CS	3.742.166		<<		3.742.166	
	CP 2019	3.742.045		<<		3.742.045	
	CS	3.742.045		<<		3.742.045	
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP 2017	321.863.364		<<		321.863.364	
	CS	353.931.406		<<		353.931.406	
	CP 2018	318.440.621		<<		318.440.621	
	CS	318.440.621		<<		318.440.621	
	CP 2019	323.645.282		<<		323.645.282	
	CS	323.645.282		<<		323.645.282	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	321.863.364	<<	<<	321.863.364		
	CS	353.931.406	<<	<<	353.931.406		
	CP 2018	318.440.621	<<	<<	318.440.621		
	CS	318.440.621	<<	<<	318.440.621		
	CP 2019	323.645.282	<<	<<	323.645.282		
	CS	323.645.282	<<	<<	323.645.282		
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP 2017	19.143.044.765	<<	<<	19.143.044.765		
	CS	19.152.980.581	<<	<<	19.152.980.581		
	CP 2018	19.660.495.867	<<	<<	19.660.495.867		
	CS	19.662.995.867	<<	<<	19.662.995.867		
	CP 2019	20.260.844.765	<<	<<	20.260.844.765		
	CS	20.260.847.765	<<	<<	20.260.847.765		
Spese correnti	CP 2017	19.143.044.384	<<	<<	19.143.044.384		
	CS	19.152.980.200	<<	<<	19.152.980.200		
	CP 2018	19.660.495.486	<<	<<	19.660.495.486		
	CS	19.662.995.486	<<	<<	19.662.995.486		
	CP 2019	20.260.844.384	<<	<<	20.260.844.384		
	CS	20.260.847.384	<<	<<	20.260.847.384		
Spese in conto capitale	CP 2017	381	<<	<<	381		
	CS	381	<<	<<	381		
	CP 2018	381	<<	<<	381		
	CS	381	<<	<<	381		
	CP 2019	381	<<	<<	381		
	CS	381	<<	<<	381		

040/701/22

(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP 2017	CS		4.276.117.258	606.000.000	4.882.117.258
				4.276.117.258	606.000.000	4.882.117.258
	CP 2018	CS		4.284.452.729	692.000.000	4.976.452.729
				4.284.452.729	692.000.000	4.976.452.729
	CP 2019	CS		3.881.700.728	692.000.000	4.573.700.728
				3.881.700.728	692.000.000	4.573.700.728
	CP 2017	CS		4.276.116.891	606.000.000	4.882.116.891
				4.276.116.891	606.000.000	4.882.116.891
	CP 2018	CS		4.284.452.362	692.000.000	4.976.452.362
				4.284.452.362	692.000.000	4.976.452.362
Spese correnti	CP 2019	CS		3.881.700.361	692.000.000	4.573.700.361
				3.881.700.361	692.000.000	4.573.700.361
	CP 2017	CS		367	<<	367
				367	<<	367
Spese in conto capitale	CP 2018	CS		367	<<	367
				367	<<	367
	CP 2019	CS		367	<<	367
				367	<<	367
Assegni e pensioni sociali	CP 2017	CS		5.729.892.560	<<	5.729.892.560
				5.789.892.560	<<	5.789.892.560
	CP 2018	CS		5.627.187.696	<<	5.627.187.696
				5.627.187.696	<<	5.627.187.696
	CP 2019	CS		5.659.892.560	<<	5.659.892.560
				5.659.822.560	<<	5.659.822.560

040/701/23

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Spese correnti	CP 2017	5.729.892.193	<<			5.729.892.193	
	CS	5.789.892.193	<<			5.789.892.193	
	CP 2018	5.627.187.329	<<			5.627.187.329	
	CS	5.627.187.329	<<			5.627.187.329	
	CP 2019	5.659.892.193	<<			5.659.892.193	
	CS	5.659.892.193	<<			5.659.892.193	
Spese in conto capitale	CP 2017	367	<<			367	
	CS	367	<<			367	
	CP 2018	367	<<			367	
	CS	367	<<			367	
	CP 2019	367	<<			367	
	CS	367	<<			367	
Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	CP 2017	46.472.024	<<			46.472.024	
	CS	46.472.024	<<			46.472.024	
	CP 2018	46.472.024	<<			46.472.024	
	CS	46.472.024	<<			46.472.024	
	CP 2019	46.472.024	<<			46.472.024	
	CS	46.472.024	<<			46.472.024	
Spese correnti	CP 2017	46.472.024	<<			46.472.024	
	CS	46.472.024	<<			46.472.024	
	CP 2018	46.472.024	<<			46.472.024	
	CS	46.472.024	<<			46.472.024	
	CP 2019	46.472.024	<<			46.472.024	
	CS	46.472.024	<<			46.472.024	

040/701/24

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Lotta contro la povertà	CP 2017	1.030.000.000	<<	1.030.000.000
	CS	1.030.000.000	<<	1.030.000.000
	CP 2018	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
	CS	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
	CP 2019	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
	CS	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
Spese correnti	CP 2017	1.030.000.000	<<	1.030.000.000
	CS	1.030.000.000	<<	1.030.000.000
	CP 2018	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
	CS	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
	CP 2019	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
	CS	1.554.000.000	<<	1.554.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP 2017	5.353.566	<<	5.353.566
	CS	5.353.566	<<	5.353.566
	CP 2018	5.353.566	<<	5.353.566
	CS	5.353.566	<<	5.353.566
	CP 2019	5.353.566	<<	5.353.566
	CS	5.353.566	<<	5.353.566
Spese correnti	CP 2017	5.353.566	<<	5.353.566
	CS	5.353.566	<<	5.353.566
	CP 2018	5.353.566	<<	5.353.566
	CS	5.353.566	<<	5.353.566
	CP 2019	5.353.566	<<	5.353.566
	CS	5.353.566	<<	5.353.566

040/701/25

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
4. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP 2017	1.702.215	<<	<<	1.702.215	
		CS	6.099.749	<<	<<	6.099.749	
		CP 2018	1.701.285	<<	<<	1.701.285	
		CS	1.731.132	<<	<<	1.731.132	
		CP 2019	1.702.215	<<	<<	1.702.215	
		CS	1.704.551	<<	<<	1.704.551	
	Spese di personale per il programma	CP 2017	1.702.215	<<	<<	1.702.215	
		CS	6.099.749	<<	<<	6.099.749	
		CP 2018	1.701.285	<<	<<	1.701.285	
		CS	1.731.132	<<	<<	1.731.132	
		CP 2019	1.702.215	<<	<<	1.702.215	
		CS	1.704.551	<<	<<	1.704.551	
Spese correnti		CP 2017	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CS	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CP 2018	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CS	1.516.671	<<	<<	1.516.671	
		CP 2019	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CS	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CP 2017	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CS	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CP 2018	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CS	1.516.671	<<	<<	1.516.671	
		CP 2019	1.489.195	<<	<<	1.489.195	
		CS	1.489.195	<<	<<	1.489.195	

040/701/26

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP 2017	213.020	<<			213.020	
	CS	4.610.554	<<			4.610.554	
	CP 2018	212.090	<<			212.090	
	CS	214.461	<<			214.461	
	CP 2019	213.020	<<			213.020	
	CS	215.356	<<			215.356	
	CP 2017	211.789	<<			211.789	
	CS	4.609.323	<<			4.609.323	
	CP 2018	210.859	<<			210.859	
	CS	213.230	<<			213.230	
Spese correnti	CP 2019	211.789	<<			211.789	
	CS	214.125	<<			214.125	
	CP 2017	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2018	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2019	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2017	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
Spese in conto capitale	CP 2017	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2018	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2019	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2017	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	
	CP 2018	1.231	<<			1.231	
	CS	1.231	<<			1.231	

040/701/27

(in Euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			040/701/28		
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP 2017	53.529.728	<<	53.529.728	
		53.371.387	<<	53.371.387	
	CP 2018	53.349.315	<<	53.349.315	
		53.047.410	<<	53.047.410	
	CP 2019	53.458.380	<<	53.458.380	
		53.125.323	<<	53.125.323	
	CP 2017	9.930.228	<<	9.930.228	
		10.003.007	<<	10.003.007	
	CP 2018	9.896.898	<<	9.896.898	
		9.896.898	<<	9.896.898	
Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 2019	9.899.252	<<	9.899.252	
		9.905.934	<<	9.905.934	
	CP 2017	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2018	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2019	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2017	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
Spese correnti	CP 2018	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2019	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2017	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2018	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	
	CP 2019	161.301	<<	161.301	
		161.301	<<	161.301	

040/701/28

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

040/701/29		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	9.265.485	9.265.485	<<	<<	9.265.485
	CS	9.338.264	9.338.264			
	CP 2018	9.232.487	9.232.487			
	CS	9.232.487	9.232.487			
Spese correnti	CP 2019	9.234.509	9.234.509	<<	<<	9.234.509
	CS	9.241.191	9.241.191			
	CP 2017	9.236.028	9.236.028			
	CS	9.308.807	9.308.807			
Spese in conto capitale	CP 2018	9.203.030	9.203.030	<<	<<	9.203.030
	CS	9.203.030	9.203.030			
	CP 2019	9.205.052	9.205.052			
	CS	9.211.734	9.211.734			
Valutazione e controllo strategico (ONV)	CP 2017	29.457	29.457	<<	<<	29.457
	CS	29.457	29.457			
	CP 2018	29.457	29.457			
	CS	29.457	29.457			
	CP 2019	29.457	29.457			
	CS	29.457	29.457			
	CP 2017	503.442	503.442			
	CS	503.442	503.442			
	CP 2018	503.110	503.110			
	CS	503.110	503.110			
	CP 2019	503.442	503.442			
	CS	503.442	503.442			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				040/701/30	
Spese correnti	CP 2017	503.442		<<		503.442	
	CS	503.442		<<		503.442	
	CP 2018	503.110		<<		503.110	
	CS	503.110		<<		503.110	
	CP 2019	503.442		<<		503.442	
	CS	503.442		<<		503.442	
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP 2017	43.599.500		<<		43.599.500	
	CS	43.368.380		<<		43.368.380	
	CP 2018	43.452.417		<<		43.452.417	
	CS	43.150.512		<<		43.150.512	
	CP 2019	43.559.128		<<		43.559.128	
	CS	43.219.389		<<		43.219.389	
Spese di personale per il programma	CP 2017	14.102.025		<<		14.102.025	
	CS	14.102.025		<<		14.102.025	
	CP 2018	13.972.860		<<		13.972.860	
	CS	13.972.860		<<		13.972.860	
	CP 2019	13.895.265		<<		13.895.265	
	CS	13.895.265		<<		13.895.265	
Spese correnti	CP 2017	14.102.025		<<		14.102.025	
	CS	14.102.025		<<		14.102.025	
	CP 2018	13.972.860		<<		13.972.860	
	CS	13.972.860		<<		13.972.860	
	CP 2019	13.895.265		<<		13.895.265	
	CS	13.895.265		<<		13.895.265	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				040/701/31	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Gestione del personale	CP	2017	15.172.722	<<	15.172.722
	CS		15.172.722	<<	15.172.722
	CP	2018	15.097.631	<<	15.097.631
	CS		15.097.631	<<	15.097.631
Spese correnti	CP	2019	15.177.338	<<	15.177.338
	CS		15.177.338	<<	15.177.338
	CP	2017	15.172.722	<<	15.172.722
	CS		15.172.722	<<	15.172.722
Gestione comune dei beni e servizi	CP	2018	15.097.631	<<	15.097.631
	CS		15.097.631	<<	15.097.631
	CP	2019	15.177.338	<<	15.177.338
	CS		15.177.338	<<	15.177.338
Spese correnti	CP	2017	14.324.753	<<	14.324.753
	CS		14.093.633	<<	14.093.633
	CP	2018	14.381.926	<<	14.381.926
	CS		14.080.021	<<	14.080.021
	CP	2019	14.486.525	<<	14.486.525
	CS		14.146.786	<<	14.146.786
	CP	2017	14.296.936	<<	14.296.936
	CS		14.065.816	<<	14.065.816
	CP	2018	14.354.109	<<	14.354.109
	CS		14.052.204	<<	14.052.204
	CP	2019	14.458.708	<<	14.458.708
	CS		14.118.969	<<	14.118.969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	27.817		<<		27.817	
	CS	27.817		<<		27.817	
	CP 2018	27.817		<<		27.817	
	CS	27.817		<<		27.817	
	CP 2019	27.817		<<		27.817	
	CS	27.817		<<		27.817	
	TOTALE						
	CP 2017	121.287.075.248		1.996.650.000		123.283.725.248	
	CS	124.740.673.756		1.996.650.000		126.737.323.756	
	CP 2018	123.348.225.917		3.182.317.000		126.530.542.917	
	CS	123.567.986.274		3.182.317.000		126.750.303.274	
	CP 2019	123.189.928.333		3.364.599.000		126.554.527.333	
	CS	123.660.549.322		3.364.599.000		127.025.148.322	

040/701/32

ALLEGATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PAGINA BIANCA

040/588/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Politiche per il lavoro (26)					
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)					
L. n. 144 del 1999 art. 66 c. 1 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINARE INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE (Cap-pg: 2230/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	57.630.648 56.600.648 55.570.648 54.540.648	<< << << <<	-50.000.000 << << <<	7.630.648 56.600.648 55.570.648 54.540.648
L. n. 144 del 1999 art. 68 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINARE INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE (Cap-pg: 2230/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	30.565.393 132.165.393 149.165.393 4.478.127.183	<< << << <<	-20.000.000 << << <<	10.565.393 132.165.393 149.165.393 4.478.127.183
L. n. 247 del 2007 art. 1 c. 61 NORME IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER FAVORIRE L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHE' ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE. (Cap-pg: 2230/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	13.511.898 13.511.898 13.511.898 689.106.798	<< << << <<	-10.000.000 << << <<	3.511.898 13.511.898 13.511.898 689.106.798
L. n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (Cap-pg: 2230/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	23.291.380 23.291.380 23.291.380 489.118.980	<< << << <<	-20.000.000 << << <<	3.291.380 23.291.380 23.291.380 489.118.980
DL n. 68 del 2006 art. 1 c. 10 MISURE URGENTI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', NONCHE' DISPOSIZIONI FINANZIARIE (Cap-pg: 2230/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	15.600.000 15.600.000 15.600.000 483.600.000	<< << << <<	-10.000.000 << << <<	5.600.000 15.600.000 15.600.000 483.600.000
DL n. 299 del 1994 art. 12 c. 4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (Cap-pg: 2230/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	5.522.797 5.722.797 5.722.797 261.072.727	<< << << <<	-5.000.000 << << <<	522.797 5.722.797 5.722.797 261.072.727

040/588/2						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale	
DLG n. 148 del 2015 art. 42 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORNAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 2230/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 2230/5) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bis DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 2230/5) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 291 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2230/1)	2017	90.000.000	<<	-50.000.000	40.000.000	
	2018	100.000.000	<<	<<	100.000.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	55.000.000	<<	-45.000.000	10.000.000	
	2018	55.000.000	<<	<<	55.000.000	
	2019	55.000.000	<<	<<	55.000.000	
	2020 e succ.	1.705.000.000	<<	<<	1.705.000.000	
	2017	50.000.000	<<	-32.000.000	18.000.000	
	2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000	
	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000	
	2020 e succ.	1.448.406.500	<<	<<	1.448.406.500	
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 16 p. 1 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Cap-pg: 2234/1) DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 DISPOSIZIONI PER IL RIORNAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1230/3)	2017	89.000.000	<<	-50.000.000	39.000.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	<<	<<	10.000.000	10.000.000	
	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	82.000.000	<<	-2.000.000	80.000.000	
	2018	80.695.409	<<	-3.000.000	77.695.409	
	2019	82.000.000	<<	-3.000.000	79.000.000	
	2020 e succ.	1.229.000.000	<<	-291.000.000	938.000.000	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale	
DLG n. 185 del 2016 art. 4 c. 2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1232/1)	2017	<<	<<	220.000.000	220.000.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
2 Politiche previdenziali (25)						
	2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)					
	L. n. 88 del 1989 art. 37 RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI SUL LAVORO. (Cap-pg: 4339/1)	2017	1.242.268.523	<<	-400.000.000	842.268.523
	2018	4.707.339.220	<<	-80.000.000	4.627.339.220	
2019	8.917.293.878	<<	-60.000.000	8.857.293.878		
2020 e succ.	737.383.510.240	<<	<<	737.383.510.240		
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 128 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 4336/6)	2017	700.000.000	<<	-40.000.000	660.000.000	
	2018	700.000.000	<<	-8.000.000	692.000.000	
	2019	700.000.000	<<	-6.000.000	694.000.000	
	2020 e succ.	21.700.000.000	<<	<<	21.700.000.000	
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 296 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 4354/14)	2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000	
	2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000	
	2019	<<	<<	2.700.000	2.700.000	
	2020 e succ.	<<	<<	3.500.000	3.500.000	
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
	3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)					
	DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 2401/1)	2017	270.000.000	<<	-2.000.000	268.000.000
	2018	167.295.360	<<	-2.000.000	165.295.360	
2019	200.000.000	<<	-2.000.000	198.000.000		
2020 e succ.	21.600.000.000	<<	-194.000.000	21.406.000.000		

040/588/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3538/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 386 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 3550/1)	2017	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2018	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2019	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	4.000.000.000	4.000.000.000
	2017	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000
	2018	1.000.000.000	<<	500.000.000	1.500.000.000
	2019	1.000.000.000	<<	500.000.000	1.500.000.000
	2020 e succ.	108.000.000.000	<<	54.000.000.000	162.000.000.000

040670/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Politiche per il lavoro (26)	CP	10.499.538.823	10.164.325.995
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	CP	9.933.203.909	9.592.774.425
Spese correnti	CP	9.933.201.122	9.592.771.638
Fabbisogno	CP	361.199	362.435
Fattori Legislativi	CP	652.257.599	576.527.599
Oneri Inderogabili	CP	9.280.582.324	9.015.881.604
Spese in conto capitale	CP	2.787	2.787
Fabbisogno	CP	2.787	2.787
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CP	149.765.335	165.943.989
Spese correnti	CP	125.372.875	141.639.269
Fabbisogno	CP	208.440	208.968
Fattori Legislativi	CP	121.633.568	137.900.000
Oneri Inderogabili	CP	3.530.867	3.530.301
Spese in conto capitale	CP	24.392.460	24.304.720
Fabbisogno	CP	19.936.386	19.848.646
Fattori Legislativi	CP	4.456.074	4.456.074
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	12.702.866	12.690.013
Spese correnti	CP	12.360.625	12.687.226
Fabbisogno	CP	1.351.821	1.351.821
Fattori Legislativi	CP	6.204.737	6.533.461
Oneri Inderogabili	CP	4.804.067	4.801.944
Spese in conto capitale	CP	2.787	2.787
Fabbisogno	CP	2.787	2.787

040670/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	298.994.342	296.661.132
Spese correnti	302.991.759	298.728.062	296.394.852
Fabbisogno	302.991.759	298.728.062	296.394.852
Spese in conto capitale	266.280	266.280	266.280
Fabbisogno	266.280	266.280	266.280
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	CP	92.928.073	84.233.441
Spese correnti	315.231.787	92.925.166	84.230.534
Fabbisogno	225.231.787	5.229.757	5.230.534
Fattori Legislativi	90.000.000	87.695.409	79.000.000
Spese in conto capitale	2.907	2.907	2.907
Fabbisogno	2.907	2.907	2.907
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	11.944.298	12.022.995
Spese correnti	7.296.377	7.216.853	7.295.550
Fabbisogno	5.203.744	5.124.650	5.203.744
Oneri Inderogabili	2.092.633	2.092.203	2.091.806
Spese in conto capitale	4.727.445	4.727.445	4.727.445
Fabbisogno	4.727.445	4.727.445	4.727.445

040670/3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Politiche previdenziali (25)	CP	83.756.700.277	83.880.194.804
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	83.756.700.277	83.880.194.804
Spese correnti	CP	83.756.697.328	83.880.191.855
Fabbisogno	CP	873.283	882.211
Fattori Legislativi	CP	79.500.000	60.000.000
Oneri Inderogabili	CP	83.676.324.045	83.819.309.644
Spese in conto capitale	CP	2.949	2.949
Fabbisogno	CP	2.949	2.949

040670/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	31.189.681.261	32.219.253.217	32.454.845.939
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	27.195.427	27.108.548	27.194.969
Spese correnti	27.193.598	27.106.719	27.193.140
Fabbisogno	490.079	484.957	490.079
Fattori Legislativi	25.123.829	25.042.310	25.123.829
Oneri Inderogabili	1.579.690	1.579.452	1.579.232
Spese in conto capitale	1.829	1.829	1.829
Fabbisogno	1.829	1.829	1.829
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	31.162.485.834	32.192.144.669	32.427.650.970
Spese correnti	31.162.484.719	32.192.143.554	32.427.649.855
Fabbisogno	328.341	327.667	328.341
Fattori Legislativi	2.148.562.946	2.583.222.586	2.621.728.334
Oneri Inderogabili	29.013.593.432	29.608.593.301	29.805.593.180
Spese in conto capitale	1.115	1.115	1.115
Fabbisogno	1.115	1.115	1.115

040670/5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
4	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.702.215	1.701.285	1.702.215
4.1	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	1.702.215	1.701.285	1.702.215
	Spese correnti	1.700.984	1.700.054	1.700.984
	Fabbisogno	206.791	205.861	206.791
	Oneri Inderogabili	1.494.193	1.494.193	1.494.193
	Spese in conto capitale	1.231	1.231	1.231
	Fabbisogno	1.231	1.231	1.231

040670/6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	53.349.315	53.458.380
5.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	9.896.898	9.899.252
Spese correnti	CP	9.867.441	9.869.795
Fabbisogno	CP	558.530	561.667
Oneri Inderogabili	CP	9.308.911	9.308.128
Spese in conto capitale	CP	29.457	29.457
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	29.457	29.457
Spese correnti	CP	43.452.417	43.559.128
Fabbisogno	CP	43.424.600	43.531.311
Oneri Inderogabili	CP	5.939.096	5.972.114
Spese in conto capitale	CP	37.485.504	37.559.197
Fabbisogno	CP	27.817	27.817
	CP	27.817	27.817
Totale Amministrazione	CP	126.530.542.917	126.554.527.333
di cui Fabbisogno	CP	344.395.341	342.108.807
di cui Fattori Legislativi	CP	3.560.353.815	3.511.269.297
di cui Oneri Inderogabili	CP	122.625.793.761	122.701.149.229

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	050/606/1
1.1	1 Giustizia (6) Amministrazione penitenziaria (6.1)	558.813.167	1.041.370.325	RS	644.059.287	<<	-13.190.000	7.806.125.067	<<	644.059.287	
		7.504.264.497	7.669.889.758	CP	7.819.315.067	<<	-13.190.000	7.806.125.067	<<	7.806.125.067	
		7.570.375.103	7.918.703.547	CS	8.117.876.174	<<	-12.100.000	8.104.686.174	<<	8.104.686.174	
				CP	7.817.900.342	<<	-12.100.000	7.805.800.342	<<	7.805.800.342	
				CS	7.823.977.066	<<	-12.100.000	7.811.877.066	<<	7.811.877.066	
				CP	7.847.641.269	<<	<<	7.847.641.269	<<	7.847.641.269	
				CS	7.846.596.335	<<	<<	7.846.596.335	<<	7.846.596.335	
		95.964.458	120.498.081	RS	43.278.997	<<	-5.190.000	2.665.119.530	<<	43.278.997	
		2.760.925.674	2.832.623.407	CP	2.670.309.530	<<	-5.190.000	2.683.614.520	<<	2.665.119.530	
		2.796.925.674	2.880.973.481	CS	2.688.804.520	<<	-4.100.000	2.644.029.529	<<	2.683.614.520	
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)			CP	2.648.129.529	<<	-8.000.000	2.652.029.529	<<	2.644.029.529	
				CS	2.656.129.529	<<	-8.000.000	2.652.029.529	<<	2.652.029.529	
				CP	2.632.629.914	<<	<<	2.632.629.914	<<	2.632.629.914	
				CS	2.634.629.914	<<	<<	2.634.629.914	<<	2.634.629.914	
		301.245.352	580.839.001	RS	457.096.825	<<	-8.000.000	3.861.131.466	<<	457.096.825	
		3.584.448.557	3.673.633.498	CP	3.869.131.466	<<	-8.000.000	3.861.131.466	<<	3.861.131.466	
		3.604.159.646	3.771.547.808	CS	4.025.279.273	<<	-8.000.000	4.017.279.273	<<	4.017.279.273	
				CP	3.868.994.334	<<	-8.000.000	3.860.994.334	<<	3.860.994.334	
				CS	3.867.051.058	<<	-8.000.000	3.859.051.058	<<	3.859.051.058	
				CP	3.903.723.122	<<	<<	3.903.723.122	<<	3.903.723.122	
				CS	3.900.658.188	<<	<<	3.900.658.188	<<	3.900.658.188	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	RS	CP	CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.3	Giustizia minorile e di comunità' (6.3)	15.112.949 145.265.690 145.965.690	16.463.515 151.688.100 158.591.596	RS	CP	CS	9.627.327 236.428.083 236.467.946	<< << <<	<< << <<	236.428.083 236.467.946 245.130.516 245.130.516	<< << << <<	9.627.327 236.428.083 236.467.946 245.130.516 245.130.516
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	146.490.408 1.013.624.576 1.023.324.093	323.569.728 1.011.944.753 1.107.590.662	RS	CP	CS	134.056.138 1.043.445.988 1.167.324.435	<< << <<	<< << <<	1.043.445.988 1.167.324.435 1.055.645.963 1.055.665.963	<< << << <<	134.056.138 1.043.445.988 1.167.324.435 1.055.645.963 1.055.665.963
				CP	CS	CP	1.055.645.963 1.055.665.963	<< <<	<< <<	1.055.645.963 1.055.665.963	<< <<	1.055.645.963 1.055.665.963
				CP	CS	CP	1.055.744.732 1.055.764.732	<< <<	<< <<	1.055.744.732 1.055.764.732	<< <<	1.055.744.732 1.055.764.732

050/606/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	050/606/3
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.325.665 238.769.267 238.919.256	6.553.888 245.987.877 246.723.649	RS	5.036.476	<<	-1.950.000	126.097.744	<<	5.036.476	
				CP	128.047.744	<<	-1.950.000	125.471.212	<<	126.097.744	
				CS	127.421.212	<<	-1.750.000	125.932.754	<<	125.471.212	
				CP	127.682.754	<<	-1.750.000	125.934.065	<<	125.932.754	
				CS	127.684.065	<<	-1.750.000	126.886.154	<<	125.934.065	
				CP	128.636.154	<<	-1.750.000	126.885.144	<<	126.886.154	
				CS	128.635.144	<<	-1.750.000	724.237	<<	126.885.144	
				RS	31.809.223	<<	<<	31.809.223	<<	724.237	
				CP	29.383.075	<<	<<	31.890.749	<<	31.809.223	
				CS	29.652.083	<<	<<	31.767.737	<<	31.890.749	
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	5.909.265 210.527.140 210.677.129	5.566.511 216.604.802 217.071.566	CP	31.767.737	<<	-1.950.000	31.767.737	<<	31.767.737	
				CS	31.769.048	<<	-1.950.000	31.769.048	<<	31.769.048	
				CP	31.778.202	<<	-1.950.000	31.778.202	<<	31.778.202	
				CS	31.777.192	<<	-1.950.000	31.777.192	<<	31.777.192	
				RS	4.312.239	<<	-1.950.000	94.288.521	<<	4.312.239	
				CP	96.238.521	<<	-1.950.000	94.165.017	<<	94.288.521	
				CS	95.530.463	<<	-1.950.000	94.165.017	<<	93.580.463	
				CP	95.915.017	<<	-1.750.000	95.107.952	<<	94.165.017	
				CS	95.915.017	<<	-1.750.000	95.107.952	<<	94.165.017	
				CP	96.857.952	<<	-1.750.000	95.107.952	<<	95.107.952	
				CS	96.857.952	<<	-1.750.000	95.107.952	<<	95.107.952	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1. Giustizia (6)	CP 2017	7.806.125.067	<<	7.806.125.067
	CS	8.104.686.174	<<	8.104.686.174
	CP 2018	7.805.800.342	<<	7.805.800.342
	CS	7.811.877.066	<<	7.811.877.066
	CP 2019	7.847.641.269	<<	7.847.641.269
	CS	7.846.596.335	<<	7.846.596.335
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP 2017	2.665.119.530	<<	2.665.119.530
	CS	2.683.614.520	<<	2.683.614.520
	CP 2018	2.644.029.529	<<	2.644.029.529
	CS	2.652.029.529	<<	2.652.029.529
	CP 2019	2.632.629.914	<<	2.632.629.914
	CS	2.634.629.914	<<	2.634.629.914
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP 2017	221.384.559	<<	221.384.559
	CS	221.384.559	<<	221.384.559
	CP 2018	217.568.471	<<	217.568.471
	CS	217.568.471	<<	217.568.471
	CP 2019	212.321.487	<<	212.321.487
	CS	212.321.487	<<	212.321.487
Spese correnti	CP 2017	221.384.559	<<	221.384.559
	CS	221.384.559	<<	221.384.559
	CP 2018	217.568.471	<<	217.568.471
	CS	217.568.471	<<	217.568.471
	CP 2019	212.321.487	<<	212.321.487
	CS	212.321.487	<<	212.321.487

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

050/701/2		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP 2017	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	1.944.302.803
	CS	1.944.302.803	<<		<<	1.944.302.803
	CP 2018	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	1.926.940.490
	CS	1.926.940.490	<<		<<	1.926.940.490
	CP 2019	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	1.914.307.759
	CS	1.914.307.759	<<		<<	1.914.307.759
Spese correnti	CP 2017	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	1.944.302.803
	CS	1.944.302.803	<<		<<	1.944.302.803
	CP 2018	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	1.926.940.490
	CS	1.926.940.490	<<		<<	1.926.940.490
	CP 2019	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	1.914.307.759
	CS	1.914.307.759	<<		<<	1.914.307.759
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP 2017	225.529.854	<<	225.529.854	<<	225.529.854
	CS	236.174.050	<<	236.174.050	<<	236.174.050
	CP 2018	225.653.486	<<	225.653.486	<<	225.653.486
	CS	233.653.486	<<	233.653.486	<<	233.653.486
	CP 2019	225.654.486	<<	225.654.486	<<	225.654.486
	CS	227.654.486	<<	227.654.486	<<	227.654.486
Spese correnti	CP 2017	212.656.094	<<	212.656.094	<<	212.656.094
	CS	223.299.542	<<	223.299.542	<<	223.299.542
	CP 2018	212.292.557	<<	212.292.557	<<	212.292.557
	CS	220.292.557	<<	220.292.557	<<	220.292.557
	CP 2019	212.293.557	<<	212.293.557	<<	212.293.557
	CS	214.293.557	<<	214.293.557	<<	214.293.557

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale		CP 2017	12.873.760	<<		12.873.760	
		CS	12.874.508	<<		12.874.508	
		CP 2018	13.360.929	<<		13.360.929	
		CS	13.360.929	<<		13.360.929	
		CP 2019	13.360.929	<<		13.360.929	
		CS	13.360.929	<<		13.360.929	
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie		CP 2017	224.769.795	<<		224.769.795	
		CS	227.542.244	<<		227.542.244	
		CP 2018	224.138.473	<<		224.138.473	
		CS	224.138.473	<<		224.138.473	
		CP 2019	226.507.706	<<		226.507.706	
		CS	226.507.706	<<		226.507.706	
Spese correnti		CP 2017	202.861.175	<<		202.861.175	
		CS	205.633.624	<<		205.633.624	
		CP 2018	202.229.853	<<		202.229.853	
		CS	202.229.853	<<		202.229.853	
		CP 2019	203.771.351	<<		203.771.351	
		CS	203.771.351	<<		203.771.351	
Spese in conto capitale		CP 2017	21.908.620	<<		21.908.620	
		CS	21.908.620	<<		21.908.620	
		CP 2018	21.908.620	<<		21.908.620	
		CS	21.908.620	<<		21.908.620	
		CP 2019	22.736.355	<<		22.736.355	
		CS	22.736.355	<<		22.736.355	

050/701/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	25.631.605	<<		25.631.605	
		CS	30.513.842	<<		30.513.842	
		CP 2018	25.631.605	<<		25.631.605	
		CS	25.631.605	<<		25.631.605	
		CP 2019	29.731.605	<<		29.731.605	
		CS	29.731.605	<<		29.731.605	
		CP 2017	25.631.605	<<		25.631.605	
		CS	30.513.842	<<		30.513.842	
		CP 2018	25.631.605	<<		25.631.605	
		CS	25.631.605	<<		25.631.605	
		CP 2019	29.731.605	<<		29.731.605	
		CS	29.731.605	<<		29.731.605	
		CP 2017	15.353.048	<<		15.353.048	
		CS	15.549.156	<<		15.549.156	
		CP 2018	15.982.996	<<		15.982.996	
		CS	15.982.996	<<		15.982.996	
		CP 2019	15.983.231	<<		15.983.231	
		CS	15.983.231	<<		15.983.231	
		CP 2017	14.798.605	<<		14.798.605	
		CS	14.994.713	<<		14.994.713	
		CP 2018	15.430.660	<<		15.430.660	
		CS	15.430.660	<<		15.430.660	
		CP 2019	15.430.895	<<		15.430.895	
		CS	15.430.895	<<		15.430.895	

050/701/4

(in Euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	554.443		<<		554.443	
	CS	554.443		<<		554.443	
	CP 2018	552.336		<<		552.336	
	CS	552.336		<<		552.336	
	CP 2019	552.336		<<		552.336	
	CS	552.336		<<		552.336	
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP 2017	7.897.866		<<		7.897.866	
	CS	7.897.866		<<		7.897.866	
	CP 2018	7.797.008		<<		7.797.008	
	CS	7.797.008		<<		7.797.008	
	CP 2019	7.806.640		<<		7.806.640	
	CS	7.806.640		<<		7.806.640	
Spese correnti	CP 2017	7.897.866		<<		7.897.866	
	CS	7.897.866		<<		7.897.866	
	CP 2018	7.797.008		<<		7.797.008	
	CS	7.797.008		<<		7.797.008	
	CP 2019	7.806.640		<<		7.806.640	
	CS	7.806.640		<<		7.806.640	
Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria	CP 2017	250.000		<<		250.000	
	CS	250.000		<<		250.000	
	CP 2018	317.000		<<		317.000	
	CS	317.000		<<		317.000	
	CP 2019	317.000		<<		317.000	
	CS	317.000		<<		317.000	

050/701/5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	Spese correnti	CP 2017		250.000	<<	250.000
		CS		250.000	<<	250.000
		CP 2018		317.000	<<	317.000
		CS		317.000	<<	317.000
		CP 2019		317.000	<<	317.000
		CS		317.000	<<	317.000
		CP 2017		3.861.131.466	<<	3.861.131.466
		CS		4.017.279.273	<<	4.017.279.273
		CP 2018		3.860.994.334	<<	3.860.994.334
		CS		3.859.051.058	<<	3.859.051.058
Spese di personale per il programma (personale civile)		CP 2019		3.903.723.122	<<	3.903.723.122
		CS		3.900.658.188	<<	3.900.658.188
		CP 2017		1.438.326.042	<<	1.438.326.042
		CS		1.445.826.042	<<	1.445.826.042
		CP 2018		1.416.001.471	<<	1.416.001.471
		CS		1.414.001.471	<<	1.414.001.471
		CP 2019		1.426.170.872	<<	1.426.170.872
		CS		1.424.170.872	<<	1.424.170.872
		CP 2017		1.438.326.042	<<	1.438.326.042
		CS		1.445.826.042	<<	1.445.826.042
Spese correnti		CP 2018		1.416.001.471	<<	1.416.001.471
		CS		1.414.001.471	<<	1.414.001.471
		CP 2019		1.426.170.872	<<	1.426.170.872
		CS		1.424.170.872	<<	1.424.170.872

050/701/6

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese di personale per il programma (magistrati)	CP 2017	1.747.524.137	<<	<<	1.747.524.137		1.747.524.137
	CS	1.747.844.137	<<	<<	1.747.844.137		1.747.844.137
	CP 2018	1.773.791.215	<<	<<	1.773.791.215		1.773.791.215
	CS	1.773.774.215	<<	<<	1.773.774.215		1.773.774.215
	CP 2019	1.780.383.205	<<	<<	1.780.383.205		1.780.383.205
	CS	1.780.366.205	<<	<<	1.780.366.205		1.780.366.205
Spese correnti	CP 2017	1.747.524.137	<<	<<	1.747.524.137		1.747.524.137
	CS	1.747.844.137	<<	<<	1.747.844.137		1.747.844.137
	CP 2018	1.773.791.215	<<	<<	1.773.791.215		1.773.791.215
	CS	1.773.774.215	<<	<<	1.773.774.215		1.773.774.215
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP 2019	1.780.383.205	<<	<<	1.780.383.205		1.780.383.205
	CS	1.780.366.205	<<	<<	1.780.366.205		1.780.366.205
	CP 2017	47.570.924	<<	<<	47.570.924		47.570.924
	CS	38.949.500	<<	<<	38.949.500		38.949.500
	CP 2018	46.840.500	<<	<<	46.840.500		46.840.500
	CS	46.840.500	<<	<<	46.840.500		46.840.500
Spese correnti	CP 2019	49.929.569	<<	<<	49.929.569		49.929.569
	CS	49.929.569	<<	<<	49.929.569		49.929.569
	CP 2017	47.570.924	<<	<<	47.570.924		47.570.924
	CS	38.949.500	<<	<<	38.949.500		38.949.500
	CP 2018	46.840.500	<<	<<	46.840.500		46.840.500
	CS	46.840.500	<<	<<	46.840.500		46.840.500
Spese correnti	CP 2019	49.929.569	<<	<<	49.929.569		49.929.569
	CS	49.929.569	<<	<<	49.929.569		49.929.569

050/701/17

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

050/701/8		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura	CP 2017	10.502.564	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CS	10.502.564	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CP 2018	13.123.758	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CS	13.123.758	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CP 2019	13.335.928	13.335.928	<<	<<	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	<<	<<	13.335.928
Spese correnti	CP 2017	10.502.564	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CS	10.502.564	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CP 2018	13.123.758	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CS	13.123.758	13.123.758	<<	<<	13.123.758
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP 2019	13.335.928	13.335.928	<<	<<	13.335.928
	CS	13.335.928	13.335.928	<<	<<	13.335.928
	CP 2017	65.765.913	65.765.913	<<	<<	65.765.913
	CS	120.641.879	120.641.879	<<	<<	120.641.879
	CP 2018	64.019.362	64.019.362	<<	<<	64.019.362
	CS	64.093.086	64.093.086	<<	<<	64.093.086
Spese correnti	CP 2019	62.080.741	62.080.741	<<	<<	62.080.741
	CS	61.821.779	61.821.779	<<	<<	61.821.779
	CP 2017	50.678.980	50.678.980	<<	<<	50.678.980
	CS	69.995.102	69.995.102	<<	<<	69.995.102
	CP 2018	49.932.429	49.932.429	<<	<<	49.932.429
	CS	50.006.153	50.006.153	<<	<<	50.006.153
	CP 2019	47.993.808	47.993.808	<<	<<	47.993.808
	CS	47.734.846	47.734.846	<<	<<	47.734.846

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	15.086.933	<<	<<		15.086.933	
	CS	50.646.777					
	CP 2018	14.086.933	<<	<<		14.086.933	
	CS	14.086.933					
	CP 2019	14.086.933	<<	<<		14.086.933	
	CS	14.086.933					
Funzionamento uffici giudiziari	CP 2017	469.879.830	<<	<<		469.879.830	
	CS	571.953.095					
	CP 2018	464.655.972	<<	<<		464.655.972	
	CS	464.655.972					
	CP 2019	489.260.751	<<	<<		489.260.751	
	CS	488.471.779					
Spese correnti	CP 2017	435.098.887	<<	<<		435.098.887	
	CS	535.192.972					
	CP 2018	429.875.029	<<	<<		429.875.029	
	CS	429.875.029					
	CP 2019	454.293.388	<<	<<		454.293.388	
	CS	453.504.416					
Spese in conto capitale	CP 2017	34.780.943	<<	<<		34.780.943	
	CS	36.760.123					
	CP 2018	34.780.943	<<	<<		34.780.943	
	CS	34.780.943					
	CP 2019	34.967.363	<<	<<		34.967.363	
	CS	34.967.363					

050/701/9

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

(in Euro)				050/701/10
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Efficientamento del sistema giudiziario	CP 2017	81.562.056	<<	81.562.056
	CS	81.562.056	<<	81.562.056
	CP 2018	82.562.056	<<	82.562.056
	CS	82.562.056	<<	82.562.056
	CP 2019	82.562.056	<<	82.562.056
	CS	82.562.056	<<	82.562.056
	CP 2017	81.562.056	<<	81.562.056
	CS	81.562.056	<<	81.562.056
Spese correnti	CP 2018	82.562.056	<<	82.562.056
	CS	82.562.056	<<	82.562.056
	CP 2019	82.562.056	<<	82.562.056
	CS	82.562.056	<<	82.562.056
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	CP 2017	236.428.083	<<	236.428.083
	CS	236.467.946	<<	236.467.946
	CP 2018	245.130.516	<<	245.130.516
	CS	245.130.516	<<	245.130.516
	CP 2019	255.543.501	<<	255.543.501
	CS	255.543.501	<<	255.543.501
	CP 2017	122.357.943	<<	122.357.943
	CS	122.358.412	<<	122.358.412
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP 2018	122.344.108	<<	122.344.108
	CS	122.344.108	<<	122.344.108
	CP 2019	122.283.844	<<	122.283.844
	CS	122.283.844	<<	122.283.844

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	122.357.943	<<			122.357.943	
	CS	122.358.412	<<			122.358.412	
	CP 2018	122.344.108	<<			122.344.108	
	CS	122.344.108	<<			122.344.108	
	CP 2019	122.283.844	<<			122.283.844	
	CS	122.283.844	<<			122.283.844	
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP 2017	57.053.612	<<			57.053.612	
	CS	57.053.612	<<			57.053.612	
	CP 2018	62.825.398	<<			62.825.398	
	CS	62.825.398	<<			62.825.398	
	CP 2019	68.808.208	<<			68.808.208	
	CS	68.808.208	<<			68.808.208	
Spese correnti	CP 2017	57.053.612	<<			57.053.612	
	CS	57.053.612	<<			57.053.612	
	CP 2018	62.825.398	<<			62.825.398	
	CS	62.825.398	<<			62.825.398	
	CP 2019	68.808.208	<<			68.808.208	
	CS	68.808.208	<<			68.808.208	
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP 2017	29.920.333	<<			29.920.333	
	CS	29.920.333	<<			29.920.333	
	CP 2018	32.905.758	<<			32.905.758	
	CS	32.905.758	<<			32.905.758	
	CP 2019	36.548.884	<<			36.548.884	
	CS	36.548.884	<<			36.548.884	

050/701/11

(in Euro)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	29.920.333	<<	<<	29.920.333	29.920.333	29.920.333
	CS	29.920.333	<<	<<	29.920.333	29.920.333	29.920.333
	CP 2018	32.905.758	<<	<<	32.905.758	32.905.758	32.905.758
	CS	32.905.758	<<	<<	32.905.758	32.905.758	32.905.758
	CP 2019	36.548.884	<<	<<	36.548.884	36.548.884	36.548.884
	CS	36.548.884	<<	<<	36.548.884	36.548.884	36.548.884
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP 2017	7.816.507	<<	<<	7.816.507	7.816.507	7.816.507
	CS	7.849.613	<<	<<	7.849.613	7.849.613	7.849.613
	CP 2018	7.815.812	<<	<<	7.815.812	7.815.812	7.815.812
	CS	7.815.812	<<	<<	7.815.812	7.815.812	7.815.812
	CP 2019	7.994.949	<<	<<	7.994.949	7.994.949	7.994.949
	CS	7.994.949	<<	<<	7.994.949	7.994.949	7.994.949
Spese in conto capitale	CP 2017	7.816.507	<<	<<	7.816.507	7.816.507	7.816.507
	CS	7.849.613	<<	<<	7.849.613	7.849.613	7.849.613
	CP 2018	7.815.812	<<	<<	7.815.812	7.815.812	7.815.812
	CS	7.815.812	<<	<<	7.815.812	7.815.812	7.815.812
	CP 2019	7.994.949	<<	<<	7.994.949	7.994.949	7.994.949
	CS	7.994.949	<<	<<	7.994.949	7.994.949	7.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP 2017	18.883.566	<<	<<	18.883.566	18.883.566	18.883.566
	CS	18.889.854	<<	<<	18.889.854	18.889.854	18.889.854
	CP 2018	18.844.123	<<	<<	18.844.123	18.844.123	18.844.123
	CS	18.844.123	<<	<<	18.844.123	18.844.123	18.844.123
	CP 2019	19.487.996	<<	<<	19.487.996	19.487.996	19.487.996
	CS	19.487.996	<<	<<	19.487.996	19.487.996	19.487.996

050/701/12

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	18.883.566	<<			18.883.566	
	CS	18.889.854	<<			18.889.854	
	CP 2018	18.844.123	<<			18.844.123	
	CS	18.844.123	<<			18.844.123	
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP 2019	19.487.996	<<			19.487.996	
	CS	19.487.996	<<			19.487.996	
	CP 2017	47.531	<<			47.531	
	CS	47.531	<<			47.531	
Spese correnti	CP 2018	46.771	<<			46.771	
	CS	46.771	<<			46.771	
	CP 2019	69.776	<<			69.776	
	CS	69.776	<<			69.776	
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP 2017	47.531	<<			47.531	
	CS	47.531	<<			47.531	
	CP 2018	46.771	<<			46.771	
	CS	46.771	<<			46.771	
	CP 2019	69.776	<<			69.776	
	CS	69.776	<<			69.776	
	CP 2017	348.591	<<			348.591	
	CS	348.591	<<			348.591	
	CP 2018	348.546	<<			348.546	
	CS	348.546	<<			348.546	
	CP 2019	349.844	<<			349.844	
	CS	349.844	<<			349.844	

050/701/13

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP 2017	348.591	<<		348.591	
		CS	348.591	<<		348.591	
		CP 2018	348.546	<<		348.546	
		CS	348.546	<<		348.546	
		CP 2019	349.844	<<		349.844	
		CS	349.844	<<		349.844	
		CP 2017	1.043.445.988	<<		1.043.445.988	
		CS	1.167.324.435	<<		1.167.324.435	
		CP 2018	1.055.645.963	<<		1.055.645.963	
		CS	1.055.665.963	<<		1.055.665.963	
		CP 2019	1.055.744.732	<<		1.055.744.732	
		CS	1.055.764.732	<<		1.055.764.732	
		CP 2017	11.307.613	<<		11.307.613	
		CS	11.307.613	<<		11.307.613	
		CP 2018	11.295.688	<<		11.295.688	
		CS	11.315.688	<<		11.315.688	
		CP 2019	11.283.717	<<		11.283.717	
		CS	11.303.717	<<		11.303.717	
		CP 2017	11.307.613	<<		11.307.613	
		CS	11.307.613	<<		11.307.613	
		CP 2018	11.295.688	<<		11.295.688	
		CS	11.315.688	<<		11.315.688	
		CP 2019	11.283.717	<<		11.283.717	
		CS	11.303.717	<<		11.303.717	
Spese correnti							

050/701/14

(in Euro)

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)

Spese di personale per il programma (personale civile)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese di personale per il programma (magistrati)		CP 2017	4.424.629	<<		4.424.629	
		CS	4.424.629	<<		4.424.629	
		CP 2018	4.424.629	<<		4.424.629	
		CS	4.424.629	<<		4.424.629	
		CP 2019	4.424.629	<<		4.424.629	
		CS	4.424.629	<<		4.424.629	
Spese correnti		CP 2017	4.424.629	<<		4.424.629	
		CS	4.424.629	<<		4.424.629	
		CP 2018	4.424.629	<<		4.424.629	
		CS	4.424.629	<<		4.424.629	
		CP 2019	4.424.629	<<		4.424.629	
		CS	4.424.629	<<		4.424.629	
Magistratura onoraria		CP 2017	147.949.725	<<		147.949.725	
		CS	149.949.725	<<		149.949.725	
		CP 2018	160.449.725	<<		160.449.725	
		CS	160.449.725	<<		160.449.725	
		CP 2019	160.449.725	<<		160.449.725	
		CS	160.449.725	<<		160.449.725	
Spese correnti		CP 2017	147.949.725	<<		147.949.725	
		CS	149.949.725	<<		149.949.725	
		CP 2018	160.449.725	<<		160.449.725	
		CS	160.449.725	<<		160.449.725	
		CP 2019	160.449.725	<<		160.449.725	
		CS	160.449.725	<<		160.449.725	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

050/701/16		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP 2017	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CS	542.506.622	<<	542.506.622	<<	542.506.622
	CP 2018	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CS	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
Spese correnti	CP 2019	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CS	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CP 2017	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CS	542.506.622	<<	542.506.622	<<	542.506.622
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP 2018	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CS	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CP 2019	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CS	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180
	CP 2017	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CS	265.718.734	<<	265.718.734	<<	265.718.734
	CP 2018	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CS	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CP 2019	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CS	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CP 2017	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CS	265.718.734	<<	265.718.734	<<	265.718.734
Spese correnti	CP 2018	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CS	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CP 2019	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734
	CS	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP 2017	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	180.402.570	<<	180.402.570
	CP 2018	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	172.400.000	<<	172.400.000
	CP 2019	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	172.400.000	<<	172.400.000
	CP 2017	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	180.402.570	<<	180.402.570
	CP 2018	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	172.400.000	<<	172.400.000
Spese correnti	CP 2019	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	172.400.000	<<	172.400.000
	CP 2017	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	172.400.000	<<	172.400.000
	CP 2018	172.400.000	<<	172.400.000
	CS	172.400.000	<<	172.400.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP 2017	5.387.430	<<	5.387.430
	CS	5.387.430	<<	5.387.430
	CP 2018	4.842.334	<<	4.842.334
	CS	4.842.334	<<	4.842.334
	CP 2019	4.942.481	<<	4.942.481
	CS	4.942.481	<<	4.942.481
Spese correnti	CP 2017	5.302.211	<<	5.302.211
	CS	5.302.211	<<	5.302.211
	CP 2018	4.757.115	<<	4.757.115
	CS	4.757.115	<<	4.757.115
	CP 2019	4.809.533	<<	4.809.533
	CS	4.809.533	<<	4.809.533

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

050/701/18		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese in conto capitale	CP 2017	85.219	<<	85.219	<<	85.219
	CS	85.219	<<	85.219	<<	85.219
	CP 2018	85.219	<<	85.219	<<	85.219
	CS	85.219	<<	85.219	<<	85.219
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP 2019	132.948	<<	132.948	<<	132.948
	CS	132.948	<<	132.948	<<	132.948
	CP 2017	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376
	CS	3.143.376	<<	3.143.376	<<	3.143.376
Spese correnti	CP 2018	2.382.783	<<	2.382.783	<<	2.382.783
	CS	2.382.783	<<	2.382.783	<<	2.382.783
	CP 2019	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376
	CS	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP 2017	3.173.301	<<	3.173.301	<<	3.173.301
	CS	4.483.736	<<	4.483.736	<<	4.483.736
	CP 2018	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890
	CS	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890
	CP 2019	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890
	CS	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	3.173.301	<<	3.173.301
	CS	4.483.736	<<	4.483.736
	CP 2018	3.440.890	<<	3.440.890
	CS	3.440.890	<<	3.440.890
	CP 2019	3.440.890	<<	3.440.890
	CS	3.440.890	<<	3.440.890
	CP 2017	126.097.744	<<	126.097.744
	CS	125.471.212	<<	125.471.212
	CP 2018	125.932.754	<<	125.932.754
	CS	125.934.065	<<	125.934.065
	CP 2019	126.886.154	<<	126.886.154
	CS	126.885.144	<<	126.885.144
2.1 Indirizzo politico (32.2)	CP 2017	31.809.223	<<	31.809.223
	CS	31.890.749	<<	31.890.749
	CP 2018	31.767.737	<<	31.767.737
	CS	31.769.048	<<	31.769.048
	CP 2019	31.778.202	<<	31.778.202
	CS	31.777.192	<<	31.777.192
Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 2017	217.674	<<	217.674
	CS	217.674	<<	217.674
	CP 2018	217.666	<<	217.666
	CS	217.666	<<	217.666
	CP 2019	217.666	<<	217.666
	CS	217.666	<<	217.666

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	217.674		<<		217.674	
	CS	217.674		<<		217.674	
	CP 2018	217.666		<<		217.666	
	CS	217.666		<<		217.666	
	CP 2019	217.666		<<		217.666	
	CS	217.666		<<		217.666	
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	30.989.898		<<		30.989.898	
	CS	31.075.691		<<		31.075.691	
	CP 2018	30.949.068		<<		30.949.068	
	CS	30.950.379		<<		30.950.379	
	CP 2019	30.960.495		<<		30.960.495	
	CS	30.960.109		<<		30.960.109	
Spese correnti	CP 2017	30.930.350		<<		30.930.350	
	CS	31.010.870		<<		31.010.870	
	CP 2018	30.889.520		<<		30.889.520	
	CS	30.890.831		<<		30.890.831	
	CP 2019	30.900.947		<<		30.900.947	
	CS	30.900.561		<<		30.900.561	
Spese in conto capitale	CP 2017	59.548		<<		59.548	
	CS	64.821		<<		64.821	
	CP 2018	59.548		<<		59.548	
	CS	59.548		<<		59.548	
	CP 2019	59.548		<<		59.548	
	CS	59.548		<<		59.548	

050/701/20

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		050/701/2/	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2017	601.651	<<	601.651	
	CS	597.384	<<	597.384	
	CP 2018	601.003	<<	601.003	
	CS	601.003	<<	601.003	
	CP 2019	600.041	<<	600.041	
	CS	599.417	<<	599.417	
	CP 2017	601.651	<<	601.651	
	CS	597.384	<<	597.384	
	CP 2018	601.003	<<	601.003	
	CS	601.003	<<	601.003	
Spese correnti	CP 2019	600.041	<<	600.041	
	CS	599.417	<<	599.417	
	CP 2017	94.288.521	<<	94.288.521	
	CS	93.580.463	<<	93.580.463	
	CP 2018	94.165.017	<<	94.165.017	
	CS	94.165.017	<<	94.165.017	
	CP 2019	95.107.952	<<	95.107.952	
	CS	95.107.952	<<	95.107.952	
	CP 2017	30.000.002	<<	30.000.002	
	CS	29.908.797	<<	29.908.797	
Spese di personale per il programma	CP 2018	29.753.033	<<	29.753.033	
	CS	29.753.033	<<	29.753.033	
	CP 2019	29.908.780	<<	29.908.780	
	CS	29.908.780	<<	29.908.780	
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
Spese di personale per il programma					

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	30.000.002	<<	30.000.002
	CS	29.908.797	<<	29.908.797
	CP 2018	29.753.033	<<	29.753.033
	CS	29.753.033	<<	29.753.033
Gestione del personale	CP 2019	29.908.780	<<	29.908.780
	CS	29.908.780	<<	29.908.780
	CP 2017	45.256.927	<<	45.256.927
	CS	45.756.927	<<	45.756.927
Spese correnti	CP 2018	45.454.150	<<	45.454.150
	CS	45.454.150	<<	45.454.150
	CP 2019	45.482.253	<<	45.482.253
	CS	45.482.253	<<	45.482.253
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2017	45.256.927	<<	45.256.927
	CS	45.756.927	<<	45.756.927
	CP 2018	45.454.150	<<	45.454.150
	CS	45.454.150	<<	45.454.150
	CP 2019	45.482.253	<<	45.482.253
	CS	45.482.253	<<	45.482.253
	CP 2017	19.031.592	<<	19.031.592
	CS	17.914.739	<<	17.914.739
	CP 2018	18.957.834	<<	18.957.834
	CS	18.957.834	<<	18.957.834
	CP 2019	19.716.919	<<	19.716.919
	CS	19.716.919	<<	19.716.919

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	18.423.594		<<		18.423.594	
	CS	17.406.741		<<		17.406.741	
	CP 2018	18.349.836		<<		18.349.836	
	CS	18.349.836		<<		18.349.836	
	CP 2019	19.108.921		<<		19.108.921	
	CS	19.108.921		<<		19.108.921	
Spese in conto capitale	CP 2017	607.998		<<		607.998	
	CS	507.998		<<		507.998	
	CP 2018	607.998		<<		607.998	
	CS	607.998		<<		607.998	
	CP 2019	607.998		<<		607.998	
	CS	607.998		<<		607.998	
TOTALE	CP 2017	7.932.222.811		<<		7.932.222.811	
	CS	8.230.157.386		<<		8.230.157.386	
	CP 2018	7.931.733.096		<<		7.931.733.096	
	CS	7.937.811.131		<<		7.937.811.131	
	CP 2019	7.974.527.423		<<		7.974.527.423	
	CS	7.973.481.479		<<		7.973.481.479	

050/701/23

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

050/588/1					
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Giustizia (6)					
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)					
L. n. 164 del 1981 art. 35 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1981-1983 (Cap-pg: 7300/5-8)	2017 2018 2019 2020 e succ.	12.512.799 12.512.799 12.512.799 43.396.769	<< << << <<	-1.800.000 -1.800.000 << <<	10.712.799 10.712.799 12.512.799 31.746.769
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A/bis DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (Cap-pg: 1635/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.900.000 1.900.000 1.900.000 152.000.000	<< << << <<	-200.000 << << <<	1.700.000 1.900.000 1.900.000 152.000.000
DPR n. 164 del 2002 art. 39 RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL QUADRIENNO NORMATIVO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. (Cap-pg: 1631/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	390.000 390.000 390.000 390.000	<< << << <<	-390.000 << << <<	<< 390.000 390.000 390.000
RD n. 787 del 1931 REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (Cap-pg: 7300/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.150.000 1.150.000 1.150.000 2.150.000	<< << << <<	-300.000 -300.000 << <<	850.000 850.000 1.150.000 2.150.000
RD n. 2572 del 1923 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO (Cap-pg: 7341/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	3.307.777 3.294.946 3.294.946 3.294.946	<< << << <<	-500.000 << << <<	2.807.777 3.294.946 3.294.946 3.294.946
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7301/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	15.624.817 15.624.817 15.624.817 268.776.188	<< << << <<	-2.000.000 -2.000.000 << <<	13.624.817 13.624.817 15.624.817 268.776.188
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)					

050/588/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1550/1) 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 1405/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 289 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 1453/2)	2017	184.328.352	<<	-8.000.000	176.328.352
	2018	181.386.443	<<	-8.000.000	173.386.443
	2019	182.963.955	<<	<<	182.963.955
	2020 e succ.	15.682.788.690	<<	<<	15.682.788.690
	2017	591.860	<<	-200.000	391.860
	2018	591.860	<<	<<	591.860
	2019	591.860	<<	<<	591.860
	2020 e succ.	36.695.320	<<	<<	36.695.320
	2017	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2018	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2019	6.750.000	<<	-1.750.000	5.000.000
	2020 e succ.	535.000.000	<<	-169.750.000	365.250.000

MISSIONE DELLA GIUSTIZIA		Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)			050670/1	
Spese (in Euro)						
Missione	Programma	Titolo	2017	2018	2019	
1	Giustizia (6)					
	1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)					
	Spese correnti		7.806.125.067	7.805.800.342	7.847.641.269	
			2.665.119.530	2.644.029.529	2.632.629.914	
			2.604.151.102	2.582.576.039	2.566.248.689	
		Fabbisogno	277.506.535	275.840.526	277.244.712	
		Fattori Legislativi	9.325.584	10.148.112	10.148.112	
		Oneri Inderogabili	2.317.318.983	2.296.587.401	2.278.855.865	
			60.968.428	61.453.490	66.381.225	
		Spese in conto capitale	60.968.428	61.453.490	66.381.225	
	1.2 Giustizia civile e penale (6.2)					
	Spese correnti		3.861.131.466	3.860.994.334	3.903.723.122	
			3.811.263.590	3.812.126.458	3.854.668.826	
		Fabbisogno	521.348.791	514.647.958	540.216.765	
		Fattori Legislativi	10.502.564	13.123.758	13.335.928	
		Oneri Inderogabili	3.279.412.235	3.284.354.742	3.301.116.133	
			49.867.876	48.867.876	49.054.296	
		Spese in conto capitale	49.867.876	48.867.876	49.054.296	
	1.3 Giustizia minorile e di comunità' (6.3)					
	Spese correnti		236.428.083	245.130.516	255.543.501	
			228.611.576	237.314.704	247.548.552	
		Fabbisogno	19.454.773	19.708.161	21.315.804	
		Fattori Legislativi	230.000	226.341	230.000	
		Oneri Inderogabili	208.926.803	217.380.202	226.002.748	
			7.816.507	7.815.812	7.994.949	
		Spese in conto capitale	7.816.507	7.815.812	7.994.949	
		Fabbisogno				

050/670/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)			
Spese correnti	CP		
	1.043.445.988	1.055.645.963	1.055.744.732
	1.043.360.769	1.055.560.744	1.055.611.784
Fabbisogno	CP		
Fattori Legislativi	8.868.888	9.080.788	9.143.799
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<
	500.000		
	1.033.991.881	1.046.479.956	1.046.467.985
Spese in conto capitale	CP		
	85.219	85.219	132.948
Fabbisogno	CP	85.219	132.948

050670/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
2.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	126.097.744	125.932.754	126.886.154
	CP		
	31.809.223	31.767.737	31.778.202
	CP		
	31.749.675	31.708.189	31.718.654
	CP		
Fabbisogno	3.059.597	3.030.960	3.084.948
Oneri Inderogabili	28.690.078	28.677.229	28.633.706
	CP		
Spese in conto capitale	59.548	59.548	59.548
	CP		
	59.548	59.548	59.548
	CP		
	94.288.521	94.165.017	95.107.952
	CP		
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	93.680.523	93.557.019	94.499.954
	CP		
	13.304.949	13.213.502	13.985.629
Fabbisogno	CP		
Oneri Inderogabili	80.375.574	80.343.517	80.514.325
	CP		
Spese in conto capitale	607.998	607.998	607.998
	CP		
Fabbisogno	607.998	607.998	607.998
	CP		
	7.932.222.811	7.931.733.096	7.974.527.423
Totale Amministrazione	CP		
di cui Fabbisogno	962.949.109	954.411.838	989.222.621
di cui Fattori Legislativi	CP		
di cui Oneri Inderogabili	20.558.148	23.498.211	23.714.040
	CP		
	6.948.715.554	6.953.823.047	6.961.590.762

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni asstate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.1	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) Protocollo internazionale (4.1)	108.673.302 2.230.593.360 2.230.593.360 400.536 7.203.132 7.203.132	220.471.168 2.327.171.429 2.327.034.319 939.729 7.761.619 8.579.381	RS	216.735.616	<<	-14.500.000	2.329.274.571	220.000.000	216.735.616
				CP 2017	2.343.774.571	<<	-14.500.000	2.337.578.632	220.000.000	2.549.274.571
				CS	2.352.078.632	<<	-14.500.000	2.449.819.226	30.000.000	2.557.578.632
				CP 2018	2.458.319.226	<<	-8.500.000	2.449.819.226	30.000.000	2.479.819.226
				CS	2.458.319.226	<<	-8.500.000	2.449.819.226	30.000.000	2.479.819.226
				CP 2019	2.448.852.395	<<	-8.500.000	2.440.352.395	50.000.000	2.490.352.395
				CS	2.448.852.395	<<	-8.500.000	2.440.352.395	50.000.000	2.490.352.395
				RS	121.851	<<	<<	7.113.731	<<	121.851
				CP 2017	7.113.731	<<	<<	7.113.731	<<	7.113.731
				CS	7.113.731	<<	<<	7.113.731	<<	7.113.731
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	30.041.633 831.616.893 831.616.893	140.803.734 897.486.357 895.486.352	CP 2018	7.080.200	<<	<<	7.080.200	<<	7.080.200
				CS	7.080.200	<<	<<	7.080.200	<<	7.080.200
				CP 2019	7.002.249	<<	<<	7.002.249	<<	7.002.249
				CS	7.002.249	<<	<<	7.002.249	<<	7.002.249
				RS	142.244.565	<<	<<	950.797.240	<<	142.244.565
				CP 2017	950.797.240	<<	<<	950.797.240	<<	950.797.240
				CS	950.797.240	<<	<<	950.797.240	<<	950.797.240
				CP 2018	1.070.842.600	<<	<<	1.070.842.600	<<	1.070.842.600
				CS	1.070.842.600	<<	<<	1.070.842.600	<<	1.070.842.600
				CP 2019	1.070.532.474	<<	<<	1.070.532.474	<<	1.070.532.474
				CS	1.070.532.474	<<	<<	1.070.532.474	<<	1.070.532.474

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	060/606/2
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	19.401.337	22.043.757	RS	22.040.299			40.213.305	<<	22.040.299	
		41.094.923	40.236.873	CP	42.213.305	<<	-2.000.000	40.213.305	<<	40.213.305	
		41.094.923	40.240.327	CS	42.213.305	<<	-2.000.000	40.213.305	<<	40.213.305	
				CP	41.823.272	<<	-1.000.000	40.823.272	<<	40.823.272	
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)			CS	41.823.272	<<	-1.000.000	40.823.272	<<	40.823.272	
				CP	41.117.389	<<	-1.000.000	40.117.389	<<	40.117.389	
				CS	41.117.389	<<	-1.000.000	40.117.389	<<	40.117.389	
		7.457.225	4.256.774	RS	4.016.658	<<	-11.500.000	455.126.243	<<	4.016.658	
1.5	Integrazione europea (4.7)	467.330.389	466.470.635	CP	466.626.243	<<	-11.500.000	456.737.189	<<	455.126.243	
		467.330.389	468.149.173	CS	468.237.189	<<	-6.500.000	460.151.661	<<	456.737.189	
				CP	466.651.661	<<	-6.500.000	460.151.661	<<	460.151.661	
				CS	466.651.661	<<	-6.500.000	460.151.661	<<	460.151.661	
1.5	Integrazione europea (4.7)			CP	466.182.475	<<	-6.500.000	459.682.475	<<	459.682.475	
				CS	466.182.475	<<	-6.500.000	459.682.475	<<	459.682.475	
		6.766.180	6.157.764	RS	6.156.136	<<	<<	19.151.989	<<	6.156.136	
		20.129.912	20.525.043	CP	19.151.989	<<	<<	19.151.989	<<	19.151.989	
1.5	Integrazione europea (4.7)	20.129.912	20.526.670	CS	19.151.989	<<	<<	19.151.989	<<	19.151.989	
				CP	19.056.711	<<	<<	19.056.711	<<	19.056.711	
				CS	19.056.711	<<	<<	19.056.711	<<	19.056.711	
				CP	13.125.381	<<	<<	13.125.381	<<	13.125.381	
1.5	Integrazione europea (4.7)			CS	13.125.381	<<	<<	13.125.381	<<	13.125.381	
				CS	13.125.381	<<	<<	13.125.381	<<	13.125.381	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	060/606/3
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	283.348 40.833.487 40.833.487	576.253 44.672.526 44.673.677	RS	2017	528.303 37.216.637 37.390.040	<< << <<	37.216.637 37.390.040	200.000.000 200.000.000	528.303 237.216.637 237.390.040	
				CP	2018	36.747.257	<<	36.747.257	<<	36.747.257	
				CS	2018	36.747.257	<<	36.747.257	<<	36.747.257	
				CP	2019	36.650.998	<<	36.650.998	<<	36.650.998	
				CS	2019	36.650.998	<<	36.650.998	<<	36.650.998	
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)	12.479.152 144.955.495 144.955.495	12.483.535 145.819.244 145.023.671	RS	2017	14.127.578 145.055.154 148.083.077	<< << <<	145.055.154 148.083.077	20.000.000 20.000.000	14.127.578 165.055.154 168.083.077	
				CP	2018	143.838.465	<<	143.838.465	30.000.000	173.838.465	
				CS	2018	143.838.465	<<	143.838.465	30.000.000	173.838.465	
				CP	2019	142.782.779	<<	142.782.779	50.000.000	192.782.779	
				CS	2019	142.782.779	<<	142.782.779	50.000.000	192.782.779	
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	2.525.828 96.917.002 96.917.002	3.358.727 113.510.781 113.260.781	RS	2017	3.606.227 77.182.395 77.182.395	-1.000.000 -1.000.000	76.182.395 76.182.395	<< <<	3.606.227 76.182.395 76.182.395	
				CP	2018	76.146.756	-1.000.000	75.146.756	<<	75.146.756	
				CS	2018	76.146.756	-1.000.000	75.146.756	<<	75.146.756	
				CP	2019	77.126.009	-1.000.000	76.126.009	<<	76.126.009	
				CS	2019	77.126.009	-1.000.000	76.126.009	<<	76.126.009	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	060/606/4
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	15.133.094 558.002.552 558.002.552	18.334.066 566.263.021 564.653.841	RS	2017	<<	<<	574.795.169	<<	19.922.664 574.795.169 574.844.988	
				CP	2017	<<	<<	574.844.988	<<		
				CS	2018	<<	<<	572.603.556	<<	572.603.556	
				CP	2018	<<	<<	572.603.556	<<	572.603.556	
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	13.764.262 15.493.533 15.493.533	10.595.702 16.310.065 17.813.397	CP	2019	<<	<<	571.248.523	<<	571.248.523	
				CS	2019	<<	<<	571.248.523	<<	571.248.523	
				RS	2017	<<	<<	3.622.894	<<	3.622.894	
				CP	2017	<<	<<	16.513.489	<<	16.513.489	
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	214.093 3.324.449 3.324.449	228.704 4.251.255 4.277.660	CP	2018	<<	<<	19.838.918	<<	19.838.918	
				CS	2018	<<	<<	16.448.985	<<	16.448.985	
				CP	2018	<<	<<	16.448.985	<<	16.448.985	
				CS	2018	<<	<<	16.448.985	<<	16.448.985	
				CP	2019	<<	<<	16.217.075	<<	16.217.075	
				CS	2019	<<	<<	16.217.075	<<	16.217.075	
				RS	2017	<<	<<	164.185	<<	164.185	
				CP	2017	<<	<<	3.698.636	<<	3.698.636	
				CS	2017	<<	<<	3.755.867	<<	3.755.867	
				CP	2018	<<	<<	3.676.095	<<	3.676.095	
				CS	2018	<<	<<	3.676.095	<<	3.676.095	
				CP	2019	<<	<<	3.544.649	<<	3.544.649	
				CS	2019	<<	<<	3.544.649	<<	3.544.649	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/5

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	206.614	692.423	RS	184.256					184.256
		3.691.593	3.864.010	CP	3.410.583	<<	<<	3.410.583	<<	3.410.583
		3.691.593	4.349.389	CS	3.469.893	<<	<<	3.469.893	<<	3.469.893
				CP	3.403.668	<<	<<	3.403.668	<<	3.403.668
				CS	3.403.668	<<	<<	3.403.668	<<	3.403.668
				CP	3.322.394	<<	<<	3.322.394	<<	3.322.394
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	14.661.551	16.206.389	RS	10.180.308					10.180.308
		58.288.411	65.616.288	CP	58.896.845	<<	-1.000.000	57.896.845	<<	57.896.845
		58.288.411	65.753.393	CS	62.431.249	<<	-1.000.000	61.431.249	<<	61.431.249
				CP	58.683.358	<<	-1.000.000	57.683.358	<<	57.683.358
2.1	Indirizzo politico (32.2)			CS	58.683.358	<<	-1.000.000	57.683.358	<<	57.683.358
				CP	58.552.950	<<	-1.000.000	57.552.950	<<	57.552.950
				CS	58.552.950	<<	-1.000.000	57.552.950	<<	57.552.950
		144.780	87.225	RS	86.508					86.508
		10.956.175	11.228.225	CP	10.203.929	<<	<<	10.203.929	<<	10.203.929
		10.956.175	11.228.642	CS	10.203.929	<<	<<	10.203.929	<<	10.203.929
				CP	10.181.845	<<	<<	10.181.845	<<	10.181.845
				CS	10.181.845	<<	<<	10.181.845	<<	10.181.845
				CP	10.032.739	<<	<<	10.032.739	<<	10.032.739
				CS	10.032.739	<<	<<	10.032.739	<<	10.032.739

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)

060/606/6

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziamenti dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	14.516.771 47.332.236 47.332.236	16.119.164 54.388.063 54.524.751	RS CP CS	10.093.800 48.692.916 52.227.320	<< << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	47.692.916 51.227.320	<< << <<	10.093.800 47.692.916 51.227.320
				CP CS	48.501.513 48.501.513	<< <<	-1.000.000 -1.000.000	47.501.513 47.501.513	<< <<	47.501.513 47.501.513
				CP CS	48.520.211 48.520.211	<< <<	-1.000.000 -1.000.000	47.520.211 47.520.211	<< <<	47.520.211 47.520.211

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP 2017	2.329.274.571	2.329.274.571	220.000.000	220.000.000	2.549.274.571	2.549.274.571
	CS	2.337.578.632	2.337.578.632	220.000.000	220.000.000	2.557.578.632	2.557.578.632
	CP 2018	2.449.819.226	2.449.819.226	30.000.000	30.000.000	2.479.819.226	2.479.819.226
	CS	2.449.819.226	2.449.819.226	30.000.000	30.000.000	2.479.819.226	2.479.819.226
	CP 2019	2.440.352.395	2.440.352.395	50.000.000	50.000.000	2.490.352.395	2.490.352.395
	CS	2.440.352.395	2.440.352.395	50.000.000	50.000.000	2.490.352.395	2.490.352.395
	CP 2017	7.113.731	7.113.731	<<	<<	7.113.731	7.113.731
	CS	7.113.731	7.113.731	<<	<<	7.113.731	7.113.731
	CP 2018	7.080.200	7.080.200	<<	<<	7.080.200	7.080.200
	CS	7.080.200	7.080.200	<<	<<	7.080.200	7.080.200
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	CP 2019	7.002.249	7.002.249	<<	<<	7.002.249	7.002.249
	CS	7.002.249	7.002.249	<<	<<	7.002.249	7.002.249
	CP 2017	4.903.694	4.903.694	<<	<<	4.903.694	4.903.694
	CS	4.903.694	4.903.694	<<	<<	4.903.694	4.903.694
	CP 2018	4.889.614	4.889.614	<<	<<	4.889.614	4.889.614
	CS	4.889.614	4.889.614	<<	<<	4.889.614	4.889.614
	CP 2019	4.791.920	4.791.920	<<	<<	4.791.920	4.791.920
	CS	4.791.920	4.791.920	<<	<<	4.791.920	4.791.920
	CP 2017	4.903.694	4.903.694	<<	<<	4.903.694	4.903.694
	CS	4.903.694	4.903.694	<<	<<	4.903.694	4.903.694
Spese di personale per il programma	CP 2018	4.889.614	4.889.614	<<	<<	4.889.614	4.889.614
	CS	4.889.614	4.889.614	<<	<<	4.889.614	4.889.614
	CP 2019	4.791.920	4.791.920	<<	<<	4.791.920	4.791.920
	CS	4.791.920	4.791.920	<<	<<	4.791.920	4.791.920
	CP 2017	4.903.694	4.903.694	<<	<<	4.903.694	4.903.694
	CS	4.903.694	4.903.694	<<	<<	4.903.694	4.903.694
	CP 2018	4.889.614	4.889.614	<<	<<	4.889.614	4.889.614
	CS	4.889.614	4.889.614	<<	<<	4.889.614	4.889.614
	CP 2019	4.791.920	4.791.920	<<	<<	4.791.920	4.791.920
	CS	4.791.920	4.791.920	<<	<<	4.791.920	4.791.920
Spese correnti							

060/701/1

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/2		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2017	2.210.037	<<		2.210.037	
	CS		2.210.037	<<		2.210.037	
	CP	2018	2.190.586	<<		2.190.586	
	CS		2.190.586	<<		2.190.586	
	CP	2019	2.210.329	<<		2.210.329	
	CS		2.210.329	<<		2.210.329	
Spese correnti	CP	2017	2.202.220	<<		2.202.220	
	CS		2.202.220	<<		2.202.220	
	CP	2018	2.182.769	<<		2.182.769	
	CS		2.182.769	<<		2.182.769	
	CP	2019	2.202.512	<<		2.202.512	
	CS		2.202.512	<<		2.202.512	
Spese in conto capitale	CP	2017	7.817	<<		7.817	
	CS		7.817	<<		7.817	
	CP	2018	7.817	<<		7.817	
	CS		7.817	<<		7.817	
	CP	2019	7.817	<<		7.817	
	CS		7.817	<<		7.817	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)		CP 2017	CS	950.797.240	<<	950.797.240
				950.797.240	<<	950.797.240
		CP 2018	CS	1.070.842.600	<<	1.070.842.600
				1.070.842.600	<<	1.070.842.600
		CP 2019	CS	1.070.532.474	<<	1.070.532.474
				1.070.532.474	<<	1.070.532.474
Spese di personale per il programma		CP 2017	CS	8.651.129	<<	8.651.129
				8.651.129	<<	8.651.129
		CP 2018	CS	8.641.622	<<	8.641.622
				8.641.622	<<	8.641.622
		CP 2019	CS	8.399.913	<<	8.399.913
				8.399.913	<<	8.399.913
Spese correnti		CP 2017	CS	8.651.129	<<	8.651.129
				8.651.129	<<	8.651.129
		CP 2018	CS	8.641.622	<<	8.641.622
				8.641.622	<<	8.641.622
		CP 2019	CS	8.399.913	<<	8.399.913
				8.399.913	<<	8.399.913
Iniziativa della Cooperazione Italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza		CP 2017	CS	524.282.196	<<	524.282.196
				524.282.196	<<	524.282.196
		CP 2018	CS	524.282.196	<<	524.282.196
				524.282.196	<<	524.282.196
		CP 2019	CS	524.282.196	<<	524.282.196
				524.282.196	<<	524.282.196

060/701/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	524.282.196		<<		524.282.196	
	CS	524.282.196		<<		524.282.196	
	CP 2018	524.282.196		<<		524.282.196	
	CS	524.282.196		<<		524.282.196	
	CP 2019	524.282.196		<<		524.282.196	
	CS	524.282.196		<<		524.282.196	
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP 2017	2.501.639		<<		2.501.639	
	CS	2.501.639		<<		2.501.639	
	CP 2018	2.581.565		<<		2.581.565	
	CS	2.581.565		<<		2.581.565	
	CP 2019	2.503.750		<<		2.503.750	
	CS	2.503.750		<<		2.503.750	
Spese correnti	CP 2017	2.488.958		<<		2.488.958	
	CS	2.488.958		<<		2.488.958	
	CP 2018	2.568.884		<<		2.568.884	
	CS	2.568.884		<<		2.568.884	
Spese in conto capitale	CP 2019	2.491.069		<<		2.491.069	
	CS	2.491.069		<<		2.491.069	
	CP 2017	12.681		<<		12.681	
	CS	12.681		<<		12.681	
	CP 2018	12.681		<<		12.681	
	CS	12.681		<<		12.681	
	CP 2019	12.681		<<		12.681	
	CS	12.681		<<		12.681	

060/701/4

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	06/07/01/5
Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	CP 2017	CP	2017	415.362.276	<<	415.362.276	415.362.276
	CS	CS		415.362.276	<<	415.362.276	415.362.276
	CP 2018	CP	2018	535.337.217	<<	535.337.217	535.337.217
	CS	CS		535.337.217	<<	535.337.217	535.337.217
	CP 2019	CP	2019	535.346.615	<<	535.346.615	535.346.615
	CS	CS		535.346.615	<<	535.346.615	535.346.615
	CP 2017	CP	2017	415.362.276	<<	415.362.276	415.362.276
	CS	CS		415.362.276	<<	415.362.276	415.362.276
	CP 2018	CP	2018	535.337.217	<<	535.337.217	535.337.217
	CS	CS		535.337.217	<<	535.337.217	535.337.217
	CP 2019	CP	2019	535.346.615	<<	535.346.615	535.346.615
	CS	CS		535.346.615	<<	535.346.615	535.346.615
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP 2017	CP	2017	40.213.305	<<	40.213.305	40.213.305
	CS	CS		40.213.305	<<	40.213.305	40.213.305
	CP 2018	CP	2018	40.823.272	<<	40.823.272	40.823.272
	CS	CS		40.823.272	<<	40.823.272	40.823.272
	CP 2019	CP	2019	40.117.389	<<	40.117.389	40.117.389
	CS	CS		40.117.389	<<	40.117.389	40.117.389
	CP 2017	CP	2017	13.009.738	<<	13.009.738	13.009.738
	CS	CS		13.009.738	<<	13.009.738	13.009.738
	CP 2018	CP	2018	12.652.920	<<	12.652.920	12.652.920
	CS	CS		12.652.920	<<	12.652.920	12.652.920
	CP 2019	CP	2019	11.914.844	<<	11.914.844	11.914.844
	CS	CS		11.914.844	<<	11.914.844	11.914.844
Spese di personale per il programma							

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	13.009.738	<<		13.009.738		13.009.738
	CS	13.009.738	<<		13.009.738		13.009.738
	CP 2018	12.652.920	<<		12.652.920		12.652.920
	CS	12.652.920	<<		12.652.920		12.652.920
	CP 2019	11.914.844	<<		11.914.844		11.914.844
	CS	11.914.844	<<		11.914.844		11.914.844
	CP 2017	2.494.099	<<		2.494.099		2.494.099
	CS	2.494.099	<<		2.494.099		2.494.099
	CP 2018	2.463.827	<<		2.463.827		2.463.827
	CS	2.463.827	<<		2.463.827		2.463.827
Spese correnti	CP 2019	2.493.032	<<		2.493.032		2.493.032
	CS	2.493.032	<<		2.493.032		2.493.032
	CP 2017	2.483.590	<<		2.483.590		2.483.590
	CS	2.483.590	<<		2.483.590		2.483.590
	CP 2018	2.453.318	<<		2.453.318		2.453.318
	CS	2.453.318	<<		2.453.318		2.453.318
	CP 2019	2.482.523	<<		2.482.523		2.482.523
	CS	2.482.523	<<		2.482.523		2.482.523
	CP 2017	10.509	<<		10.509		10.509
	CS	10.509	<<		10.509		10.509
Spese in conto capitale	CP 2018	10.509	<<		10.509		10.509
	CS	10.509	<<		10.509		10.509
	CP 2019	10.509	<<		10.509		10.509
	CS	10.509	<<		10.509		10.509

060/701/6

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	2017		24.709.468	<<	24.709.468	
	CS			24.709.468	<<	24.709.468	
	CP	2018		25.706.525	<<	25.706.525	
	CS			25.706.525	<<	25.706.525	
	CP	2019		25.709.513	<<	25.709.513	
	CS			25.709.513	<<	25.709.513	
	CP	2017		24.709.468	<<	24.709.468	
	CS			24.709.468	<<	24.709.468	
	CP	2018		25.706.525	<<	25.706.525	
	CS			25.706.525	<<	25.706.525	
Spese correnti	CP	2019		25.709.513	<<	25.709.513	
	CS			25.709.513	<<	25.709.513	
	CP	2017		455.126.243	<<	455.126.243	
	CS			456.737.189	<<	456.737.189	
	CP	2018		460.151.661	<<	460.151.661	
	CS			460.151.661	<<	460.151.661	
	CP	2019		459.682.475	<<	459.682.475	
	CS			459.682.475	<<	459.682.475	
	CP	2017		11.054.791	<<	11.054.791	
	CS			11.054.791	<<	11.054.791	
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	2018		11.141.653	<<	11.141.653	
	CS			11.141.653	<<	11.141.653	
	CP	2019		10.610.098	<<	10.610.098	
	CS			10.610.098	<<	10.610.098	
	Spese di personale per il programma	CP	2017		11.054.791	<<	11.054.791
		CS			11.054.791	<<	11.054.791
		CP	2018		11.141.653	<<	11.141.653
		CS			11.141.653	<<	11.141.653
		CP	2019		10.610.098	<<	10.610.098
		CS			10.610.098	<<	10.610.098
CP		2017		11.054.791	<<	11.054.791	
CS				11.054.791	<<	11.054.791	
CP		2018		11.141.653	<<	11.141.653	
CS				11.141.653	<<	11.141.653	

060/701/7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	11.054.791		<<		11.054.791	
	CS	11.054.791		<<		11.054.791	
	CP 2018	11.141.653		<<		11.141.653	
	CS	11.141.653		<<		11.141.653	
Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP 2019	10.610.098		<<		10.610.098	
	CS	10.610.098		<<		10.610.098	
	CP 2017	443.022.748		<<		443.022.748	
	CS	443.162.973		<<		443.162.973	
Spese correnti	CP 2018	447.977.746		<<		447.977.746	
	CS	447.977.746		<<		447.977.746	
	CP 2019	448.023.427		<<		448.023.427	
	CS	448.023.427		<<		448.023.427	
Spese in conto capitale	CP 2017	443.012.239		<<		443.012.239	
	CS	443.152.464		<<		443.152.464	
	CP 2018	447.967.237		<<		447.967.237	
	CS	447.967.237		<<		447.967.237	
Spese in conto capitale	CP 2019	448.012.918		<<		448.012.918	
	CS	448.012.918		<<		448.012.918	
	CP 2017	10.509		<<		10.509	
	CS	10.509		<<		10.509	
Spese in conto capitale	CP 2018	10.509		<<		10.509	
	CS	10.509		<<		10.509	
	CP 2019	10.509		<<		10.509	
	CS	10.509		<<		10.509	

060/701/8

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	060/701/9
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi		CP	2017	1.048.704	<<		1.048.704
		CS		2.519.425	<<		2.519.425
		CP	2018	1.032.262	<<		1.032.262
		CS		1.032.262	<<		1.032.262
		CP	2019	1.048.950	<<		1.048.950
		CS		1.048.950	<<		1.048.950
		CP	2017	1.048.704	<<		1.048.704
		CS		2.519.425	<<		2.519.425
		CP	2018	1.032.262	<<		1.032.262
		CS		1.032.262	<<		1.032.262
Spese correnti		CP	2019	1.048.950	<<		1.048.950
		CS		1.048.950	<<		1.048.950
		CP	2017	1.048.704	<<		1.048.704
		CS		2.519.425	<<		2.519.425
		CP	2018	1.032.262	<<		1.032.262
		CS		1.032.262	<<		1.032.262
		CP	2019	1.048.950	<<		1.048.950
		CS		1.048.950	<<		1.048.950
		CP	2017	19.151.989	<<		19.151.989
		CS		19.151.989	<<		19.151.989
1.5 Integrazione europea (4.7)		CP	2018	19.056.711	<<		19.056.711
		CS		19.056.711	<<		19.056.711
		CP	2019	13.125.381	<<		13.125.381
		CS		13.125.381	<<		13.125.381
		CP	2017	7.421.127	<<		7.421.127
		CS		7.421.127	<<		7.421.127
		CP	2018	7.349.087	<<		7.349.087
		CS		7.349.087	<<		7.349.087
		CP	2019	7.194.168	<<		7.194.168
		CS		7.194.168	<<		7.194.168
Spese di personale per il programma							

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	7.421.127	<<	<<	<<	7.421.127	<<
	CS	7.421.127				7.421.127	
	CP 2018	7.349.087				7.349.087	
	CS	7.349.087				7.349.087	
	CP 2019	7.194.168				7.194.168	
	CS	7.194.168				7.194.168	
Politiche dell'Unione Europea	CP 2017	2.696.813	<<	<<	<<	2.696.813	<<
	CS	2.696.813				2.696.813	
	CP 2018	2.691.346				2.691.346	
	CS	2.691.346				2.691.346	
	CP 2019	2.696.896				2.696.896	
	CS	2.696.896				2.696.896	
Spese correnti	CP 2017	2.688.996	<<	<<	<<	2.688.996	<<
	CS	2.688.996				2.688.996	
	CP 2018	2.683.529				2.683.529	
	CS	2.683.529				2.683.529	
	CP 2019	2.689.079				2.689.079	
	CS	2.689.079				2.689.079	
Spese in conto capitale	CP 2017	7.817	<<	<<	<<	7.817	<<
	CS	7.817				7.817	
	CP 2018	7.817				7.817	
	CS	7.817				7.817	
	CP 2019	7.817				7.817	
	CS	7.817				7.817	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/11

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP 2017	<<	9.034.049
		CS	<<	9.034.049
		CP 2018	<<	9.016.278
		CS	<<	9.016.278
		CP 2019	<<	3.234.317
		CS	<<	3.234.317
		CP 2017	<<	9.034.049
		CS	<<	9.034.049
		CP 2018	<<	9.016.278
		CS	<<	9.016.278
		CP 2019	<<	3.234.317
		CS	<<	3.234.317
		CP 2017	200.000.000	37.216.637
		CS	200.000.000	37.390.040
Spese di personale per il programma	CP 2018	<<	36.747.257	
	CS	<<	36.747.257	
	CP 2019	<<	36.650.998	
	CS	<<	36.650.998	
	CP 2017	<<	6.887.852	
	CS	<<	6.887.852	
	CP 2018	<<	6.549.329	
	CS	<<	6.549.329	
	CP 2019	<<	6.322.100	
	CS	<<	6.322.100	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				060/701/12	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	6.887.852	<<	6.887.852
	CS		6.887.852	<<	6.887.852
	CP	2018	6.549.329	<<	6.549.329
	CS		6.549.329	<<	6.549.329
	CP	2019	6.322.100	<<	6.322.100
	CS		6.322.100	<<	6.322.100
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	2017	8.385.714	<<	8.385.714
	CS		8.553.875	<<	8.553.875
	CP	2018	8.254.857	<<	8.254.857
	CS		8.254.857	<<	8.254.857
	CP	2019	8.385.827	<<	8.385.827
	CS		8.385.827	<<	8.385.827
Spese correnti	CP	2017	8.385.714	<<	8.385.714
	CS		8.553.875	<<	8.553.875
	CP	2018	8.254.857	<<	8.254.857
	CS		8.254.857	<<	8.254.857
	CP	2019	8.385.827	<<	8.385.827
	CS		8.385.827	<<	8.385.827
Cooperazione migratoria	CP	2017	21.943.071	200.000.000	221.943.071
	CS		21.948.313	200.000.000	221.948.313
	CP	2018	21.943.071	<<	21.943.071
	CS		21.943.071	<<	21.943.071
	CP	2019	21.943.071	<<	21.943.071
	CS		21.943.071	<<	21.943.071

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				060/701/13	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	21.934.646	200.000.000	221.934.646
	CS		21.939.888	200.000.000	221.939.888
	CP	2018	21.934.646	<<	21.934.646
	CS		21.934.646	<<	21.934.646
	CP	2019	21.934.646	<<	21.934.646
	CS		21.934.646	<<	21.934.646
	CP	2017	8.425	<<	8.425
	CS		8.425	<<	8.425
	CP	2018	8.425	<<	8.425
	CS		8.425	<<	8.425
Spese in conto capitale	CP	2019	8.425	<<	8.425
	CS		8.425	<<	8.425
	CP	2017	145.055.154	20.000.000	165.055.154
	CS		148.083.077	20.000.000	168.083.077
	CP	2018	143.838.465	30.000.000	173.838.465
	CS		143.838.465	30.000.000	173.838.465
	CP	2019	142.782.779	50.000.000	192.782.779
	CS		142.782.779	50.000.000	192.782.779
	CP	2017	11.565.583	<<	11.565.583
	CS		11.565.583	<<	11.565.583
Spese di personale per il programma	CP	2018	11.552.949	<<	11.552.949
	CS		11.552.949	<<	11.552.949
	CP	2019	11.196.395	<<	11.196.395
	CS		11.196.395	<<	11.196.395

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	11.565.583	<<	<<	11.565.583		11.565.583
	CS	11.565.583	<<	<<	11.565.583		11.565.583
	CP 2018	11.552.949	<<	<<	11.552.949		11.552.949
	CS	11.552.949	<<	<<	11.552.949		11.552.949
	CP 2019	11.196.395	<<	<<	11.196.395		11.196.395
	CS	11.196.395	<<	<<	11.196.395		11.196.395
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP 2017	44.924.860	20.000.000	20.000.000	64.924.860		64.924.860
	CS	47.461.731	20.000.000	20.000.000	67.461.731		67.461.731
	CP 2018	43.788.314	30.000.000	30.000.000	73.788.314		73.788.314
	CS	43.788.314	30.000.000	30.000.000	73.788.314		73.788.314
	CP 2019	43.027.548	50.000.000	50.000.000	93.027.548		93.027.548
	CS	43.027.548	50.000.000	50.000.000	93.027.548		93.027.548
Spese correnti	CP 2017	44.907.055	20.000.000	20.000.000	64.907.055		64.907.055
	CS	47.443.926	20.000.000	20.000.000	67.443.926		67.443.926
	CP 2018	43.770.509	30.000.000	30.000.000	73.770.509		73.770.509
	CS	43.770.509	30.000.000	30.000.000	73.770.509		73.770.509
	CP 2019	43.009.743	50.000.000	50.000.000	93.009.743		93.009.743
	CS	43.009.743	50.000.000	50.000.000	93.009.743		93.009.743
Spese in conto capitale	CP 2017	17.805	<<	<<	17.805		17.805
	CS	17.805	<<	<<	17.805		17.805
	CP 2018	17.805	<<	<<	17.805		17.805
	CS	17.805	<<	<<	17.805		17.805
	CP 2019	17.805	<<	<<	17.805		17.805
	CS	17.805	<<	<<	17.805		17.805

060/701/14

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/15		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP 2017	36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539
	CS	36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539
	CP 2018	36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202
	CS	36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202
Spese correnti	CP 2019	36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630
	CS	36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630
	CP 2017	36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539
	CS	36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539
Spese correnti	CP 2018	36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202
	CS	36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202
	CP 2019	36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630
	CS	36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630
Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	CP 2017	138.585	<<	138.585	<<	138.585
	CS	138.585	<<	138.585	<<	138.585
	CP 2018	136.413	<<	136.413	<<	136.413
	CS	136.413	<<	136.413	<<	136.413
Spese correnti	CP 2019	138.619	<<	138.619	<<	138.619
	CS	138.619	<<	138.619	<<	138.619
	CP 2017	138.585	<<	138.585	<<	138.585
	CS	138.585	<<	138.585	<<	138.585
Spese correnti	CP 2018	136.413	<<	136.413	<<	136.413
	CS	136.413	<<	136.413	<<	136.413
	CP 2019	138.619	<<	138.619	<<	138.619
	CS	138.619	<<	138.619	<<	138.619

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				060/701/16	
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP 2017	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	52.294.639	<<	<<	52.294.639	
	CP 2018	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CP 2019	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CP 2017	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	52.294.639	<<	<<	52.294.639	
	CP 2018	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
Spese correnti	CP 2019	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CP 2017	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CP 2018	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CP 2019	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CP 2017	CP	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
	CS	CS	51.803.587	<<	<<	51.803.587	
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP 2017	CP	76.182.395	<<	<<	76.182.395	
	CS	CS	76.182.395	<<	<<	76.182.395	
	CP 2018	CP	75.146.756	<<	<<	75.146.756	
	CS	CS	75.146.756	<<	<<	75.146.756	
	CP 2019	CP	76.126.009	<<	<<	76.126.009	
	CS	CS	76.126.009	<<	<<	76.126.009	
	CP 2017	CP	2.026.643	<<	<<	2.026.643	
	CS	CS	2.026.643	<<	<<	2.026.643	
	CP 2018	CP	2.024.091	<<	<<	2.024.091	
	CS	CS	2.024.091	<<	<<	2.024.091	
Spese di personale per il programma	CP 2019	CP	2.021.743	<<	<<	2.021.743	
	CS	CS	2.021.743	<<	<<	2.021.743	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				06/07/01/17	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	2.026.643	<<	2.026.643	
	CS	2.026.643	<<	2.026.643	
	CP 2018	2.024.091	<<	2.024.091	
	CS	2.024.091	<<	2.024.091	
	CP 2019	2.021.743	<<	2.021.743	
	CS	2.021.743	<<	2.021.743	
	CP 2017	74.155.752	<<	74.155.752	
	CS	74.155.752	<<	74.155.752	
Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero	CP 2018	73.122.665	<<	73.122.665	
	CS	73.122.665	<<	73.122.665	
	CP 2019	74.104.266	<<	74.104.266	
	CS	74.104.266	<<	74.104.266	
Spese correnti	CP 2017	70.733.277	<<	70.733.277	
	CS	70.733.277	<<	70.733.277	
	CP 2018	69.699.382	<<	69.699.382	
	CS	69.699.382	<<	69.699.382	
	CP 2019	70.680.983	<<	70.680.983	
	CS	70.680.983	<<	70.680.983	
	CP 2017	3.422.475	<<	3.422.475	
	CS	3.422.475	<<	3.422.475	
Spese in conto capitale	CP 2018	3.423.283	<<	3.423.283	
	CS	3.423.283	<<	3.423.283	
	CP 2019	3.423.283	<<	3.423.283	
	CS	3.423.283	<<	3.423.283	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/18					
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	Spese di personale per il programma all'estero	CP 2017	574.795.169	<<	574.795.169
		CS	574.844.988	<<	574.844.988
		CP 2018	572.603.556	<<	572.603.556
		CS	572.603.556	<<	572.603.556
		CP 2019	571.248.523	<<	571.248.523
		CS	571.248.523	<<	571.248.523
	Spese correnti	CP 2017	112.842.144	<<	112.842.144
		CS	112.842.144	<<	112.842.144
		CP 2018	110.774.220	<<	110.774.220
		CS	110.774.220	<<	110.774.220
		CP 2019	109.326.189	<<	109.326.189
		CS	109.326.189	<<	109.326.189
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP 2017	460.654.067	<<	460.654.067	
	CS	460.654.067	<<	460.654.067	
	CP 2018	460.541.053	<<	460.541.053	
	CS	460.541.053	<<	460.541.053	
	CP 2019	460.633.366	<<	460.633.366	
	CS	460.633.366	<<	460.633.366	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/19		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	460.654.067	<<	460.654.067	<<	460.654.067
	CS	460.654.067	<<	460.654.067	<<	460.654.067
	CP 2018	460.541.053	<<	460.541.053	<<	460.541.053
	CS	460.541.053	<<	460.541.053	<<	460.541.053
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP 2019	460.633.366	<<	460.633.366	<<	460.633.366
	CS	460.633.366	<<	460.633.366	<<	460.633.366
	CP 2017	1.298.958	<<	1.298.958	<<	1.298.958
	CS	1.348.777	<<	1.348.777	<<	1.348.777
Spese correnti	CP 2018	1.288.283	<<	1.288.283	<<	1.288.283
	CS	1.288.283	<<	1.288.283	<<	1.288.283
	CP 2019	1.288.968	<<	1.288.968	<<	1.288.968
	CS	1.288.968	<<	1.288.968	<<	1.288.968
Spese correnti	CP 2017	1.275.855	<<	1.275.855	<<	1.275.855
	CS	1.325.674	<<	1.325.674	<<	1.325.674
	CP 2018	1.265.180	<<	1.265.180	<<	1.265.180
	CS	1.265.180	<<	1.265.180	<<	1.265.180
Spese in conto capitale	CP 2019	1.265.865	<<	1.265.865	<<	1.265.865
	CS	1.265.865	<<	1.265.865	<<	1.265.865
	CP 2017	23.103	<<	23.103	<<	23.103
	CS	23.103	<<	23.103	<<	23.103
Spese in conto capitale	CP 2018	23.103	<<	23.103	<<	23.103
	CS	23.103	<<	23.103	<<	23.103
	CP 2019	23.103	<<	23.103	<<	23.103
	CS	23.103	<<	23.103	<<	23.103

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/20		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)		CP 2017	16.513.489	16.513.489	<<	16.513.489
		CS	19.838.918	19.838.918	<<	19.838.918
		CP 2018	16.448.985	16.448.985	<<	16.448.985
		CS	16.448.985	16.448.985	<<	16.448.985
		CP 2019	16.217.075	16.217.075	<<	16.217.075
		CS	16.217.075	16.217.075	<<	16.217.075
		CP 2017	11.293.336	11.293.336	<<	11.293.336
		CS	11.293.336	11.293.336	<<	11.293.336
		CP 2018	11.281.741	11.281.741	<<	11.281.741
		CS	11.281.741	11.281.741	<<	11.281.741
Spese di personale per il programma		CP 2019	10.996.356	10.996.356	<<	10.996.356
		CS	10.996.356	10.996.356	<<	10.996.356
		CP 2017	11.293.336	11.293.336	<<	11.293.336
		CS	11.293.336	11.293.336	<<	11.293.336
Spese correnti		CP 2018	11.281.741	11.281.741	<<	11.281.741
		CS	11.281.741	11.281.741	<<	11.281.741
		CP 2019	10.996.356	10.996.356	<<	10.996.356
		CS	10.996.356	10.996.356	<<	10.996.356
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione		CP 2017	3.239.855	3.239.855	<<	3.239.855
		CS	3.269.963	3.269.963	<<	3.269.963
		CP 2018	3.218.216	3.218.216	<<	3.218.216
		CS	3.218.216	3.218.216	<<	3.218.216
		CP 2019	3.240.181	3.240.181	<<	3.240.181
		CS	3.240.181	3.240.181	<<	3.240.181

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	3.224.656		<<		3.224.656	
	CS	3.254.764		<<		3.254.764	
	CP 2018	3.203.017		<<		3.203.017	
	CS	3.203.017		<<		3.203.017	
	CP 2019	3.224.982		<<		3.224.982	
	CS	3.224.982		<<		3.224.982	
Spese in conto capitale	CP 2017	15.199		<<		15.199	
	CS	15.199		<<		15.199	
	CP 2018	15.199		<<		15.199	
	CS	15.199		<<		15.199	
	CP 2019	15.199		<<		15.199	
	CS	15.199		<<		15.199	
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP 2017	1.980.298		<<		1.980.298	
	CS	5.275.619		<<		5.275.619	
	CP 2018	1.949.028		<<		1.949.028	
	CS	1.949.028		<<		1.949.028	
	CP 2019	1.980.538		<<		1.980.538	
	CS	1.980.538		<<		1.980.538	
Spese correnti	CP 2017	1.980.298		<<		1.980.298	
	CS	5.275.619		<<		5.275.619	
	CP 2018	1.949.028		<<		1.949.028	
	CS	1.949.028		<<		1.949.028	
	CP 2019	1.980.538		<<		1.980.538	
	CS	1.980.538		<<		1.980.538	

060/701/21

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/22		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)		CP 2017	3.698.636		<<	3.698.636
		CS	3.755.867		<<	3.755.867
		CP 2018	3.676.095		<<	3.676.095
		CS	3.676.095		<<	3.676.095
		CP 2019	3.544.649		<<	3.544.649
		CS	3.544.649		<<	3.544.649
		CP 2017	2.746.707		<<	2.746.707
		CS	2.746.707		<<	2.746.707
		CP 2018	2.724.166		<<	2.724.166
		CS	2.724.166		<<	2.724.166
Spese di personale per il programma		CP 2019	2.592.720		<<	2.592.720
		CS	2.592.720		<<	2.592.720
		CP 2017	2.746.707		<<	2.746.707
		CS	2.746.707		<<	2.746.707
Spese correnti		CP 2018	2.724.166		<<	2.724.166
		CS	2.724.166		<<	2.724.166
		CP 2019	2.592.720		<<	2.592.720
		CS	2.592.720		<<	2.592.720
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media		CP 2017	951.929		<<	951.929
		CS	1.009.160		<<	1.009.160
		CP 2018	951.929		<<	951.929
		CS	951.929		<<	951.929
		CP 2019	951.929		<<	951.929
		CS	951.929		<<	951.929
		CP 2017	951.929		<<	951.929
		CS	1.009.160		<<	1.009.160

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti	CP 2017	947.847	947.847	<<	<<	947.847	947.847
	CS	1.005.078	1.005.078	<<	<<	1.005.078	1.005.078
	CP 2018	947.847	947.847	<<	<<	947.847	947.847
	CS	947.847	947.847	<<	<<	947.847	947.847
	CP 2019	947.847	947.847	<<	<<	947.847	947.847
	CS	947.847	947.847	<<	<<	947.847	947.847
Spese in conto capitale	CP 2017	4.082	4.082	<<	<<	4.082	4.082
	CS	4.082	4.082	<<	<<	4.082	4.082
	CP 2018	4.082	4.082	<<	<<	4.082	4.082
	CS	4.082	4.082	<<	<<	4.082	4.082
	CP 2019	4.082	4.082	<<	<<	4.082	4.082
	CS	4.082	4.082	<<	<<	4.082	4.082
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP 2017	3.410.583	3.410.583	<<	<<	3.410.583	3.410.583
	CS	3.469.893	3.469.893	<<	<<	3.469.893	3.469.893
	CP 2018	3.403.668	3.403.668	<<	<<	3.403.668	3.403.668
	CS	3.403.668	3.403.668	<<	<<	3.403.668	3.403.668
	CP 2019	3.322.394	3.322.394	<<	<<	3.322.394	3.322.394
	CS	3.322.394	3.322.394	<<	<<	3.322.394	3.322.394
	CP 2017	2.951.418	2.951.418	<<	<<	2.951.418	2.951.418
	CS	2.951.418	2.951.418	<<	<<	2.951.418	2.951.418
Spese di personale per il programma	CP 2018	2.947.579	2.947.579	<<	<<	2.947.579	2.947.579
	CS	2.947.579	2.947.579	<<	<<	2.947.579	2.947.579
	CP 2019	2.863.182	2.863.182	<<	<<	2.863.182	2.863.182
	CS	2.863.182	2.863.182	<<	<<	2.863.182	2.863.182

060/701/23

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	2.951.418	<<	<<	2.951.418	2.951.418	
	CS	2.951.418	<<	<<			
	CP 2018	2.947.579	<<	<<	2.947.579	2.947.579	
	CS	2.947.579	<<	<<			
	CP 2019	2.863.182	<<	<<	2.863.182	2.863.182	
	CS	2.863.182	<<	<<			
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP 2017	459.165	<<	<<	459.165	459.165	
	CS	518.475	<<	<<	518.475	518.475	
	CP 2018	456.089	<<	<<	456.089	456.089	
	CS	456.089	<<	<<			
	CP 2019	459.212	<<	<<	459.212	459.212	
	CS	459.212	<<	<<			
Spese correnti	CP 2017	449.090	<<	<<	449.090	449.090	
	CS	508.400	<<	<<	508.400	508.400	
	CP 2018	446.014	<<	<<	446.014	446.014	
	CS	446.014	<<	<<			
	CP 2019	449.137	<<	<<	449.137	449.137	
	CS	449.137	<<	<<			
Spese in conto capitale	CP 2017	10.075	<<	<<	10.075	10.075	
	CS	10.075	<<	<<			
	CP 2018	10.075	<<	<<	10.075	10.075	
	CS	10.075	<<	<<			
	CP 2019	10.075	<<	<<	10.075	10.075	
	CS	10.075	<<	<<			

060/701/24

(in Euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

060/701/25

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		CP 2017	<<	57.896.845
		CS	<<	61.431.249
		CP 2018	<<	57.683.358
		CS	<<	57.683.358
		CP 2019	<<	57.552.950
		CS	<<	57.552.950
		CP 2017	<<	10.203.929
		CS	<<	10.203.929
		CP 2018	<<	10.181.845
		CS	<<	10.181.845
		CP 2019	<<	10.032.739
		CS	<<	10.032.739
2.1 Indirizzo politico (32.2)		CP 2017	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2018	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2019	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2017	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2018	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2019	<<	650.977
		CS	<<	650.977
Ministro e Sottosegretari di Stato		CP 2017	<<	57.896.845
		CS	<<	61.431.249
		CP 2018	<<	57.683.358
		CS	<<	57.683.358
		CP 2019	<<	57.552.950
		CS	<<	57.552.950
		CP 2017	<<	10.203.929
		CS	<<	10.203.929
		CP 2018	<<	10.181.845
		CS	<<	10.181.845
		CP 2019	<<	10.032.739
		CS	<<	10.032.739
Spese correnti		CP 2017	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2018	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2019	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2017	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2018	<<	650.977
		CS	<<	650.977
		CP 2019	<<	650.977
		CS	<<	650.977

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
		CP 2017	CS	9.219.057	<<	9.219.057	9.219.057
Indirizzo politico-amministrativo		CP 2018	CS	9.196.973	<<	9.196.973	9.196.973
		CP 2019	CS	9.047.867	<<	9.047.867	9.047.867
Spese correnti		CP 2017	CS	9.206.637	<<	9.206.637	9.206.637
		CP 2018	CS	9.184.553	<<	9.184.553	9.184.553
Spese in conto capitale		CP 2019	CS	9.035.447	<<	9.035.447	9.035.447
		CP 2017	CS	12.420	<<	12.420	12.420
Valutazione e controllo strategico (ONV)		CP 2018	CS	12.420	<<	12.420	12.420
		CP 2019	CS	12.420	<<	12.420	12.420
		CP 2017	CS	333.895	<<	333.895	333.895
		CP 2018	CS	333.895	<<	333.895	333.895
		CP 2019	CS	333.895	<<	333.895	333.895
		CP 2017	CS	333.895	<<	333.895	333.895

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Spese correnti	CP 2017		333.895	<<	333.895
		CS		333.895	<<	333.895
	CP 2018		333.895	<<	333.895	
	CS		333.895	<<	333.895	
	CP 2019		333.895	<<	333.895	
	CS		333.895	<<	333.895	
	CP 2017		47.692.916	<<	47.692.916	
	CS		51.227.320	<<	51.227.320	
	CP 2018		47.501.513	<<	47.501.513	
	CS		47.501.513	<<	47.501.513	
	CP 2019		47.520.211	<<	47.520.211	
	CS		47.520.211	<<	47.520.211	
	CP 2017		8.204.330	<<	8.204.330	
	CS		8.204.330	<<	8.204.330	
	CP 2018		8.180.374	<<	8.180.374	
	CS		8.180.374	<<	8.180.374	
	CP 2019		8.120.997	<<	8.120.997	
	CS		8.120.997	<<	8.120.997	
	Spese correnti	CP 2017		8.204.330	<<	8.204.330
CS			8.204.330	<<	8.204.330	
CP 2018			8.180.374	<<	8.180.374	
CS			8.180.374	<<	8.180.374	
CP 2019			8.120.997	<<	8.120.997	
CS			8.120.997	<<	8.120.997	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Gestione del personale	CP 2017			12.112.013	<<	12.112.013
	CS			12.309.501	<<	12.309.501
	CP 2018			12.053.856	<<	12.053.856
	CS			12.053.856	<<	12.053.856
Spese correnti	CP 2019			12.054.000	<<	12.054.000
	CS			12.054.000	<<	12.054.000
	CP 2017			12.112.013	<<	12.112.013
	CS			12.309.501	<<	12.309.501
Spese correnti	CP 2018			12.053.856	<<	12.053.856
	CS			12.053.856	<<	12.053.856
	CP 2019			12.054.000	<<	12.054.000
	CS			12.054.000	<<	12.054.000
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP 2017			27.376.573	<<	27.376.573
	CS			30.713.489	<<	30.713.489
	CP 2018			27.267.283	<<	27.267.283
	CS			27.267.283	<<	27.267.283
Spese correnti	CP 2019			27.345.214	<<	27.345.214
	CS			27.345.214	<<	27.345.214
	CP 2017			21.581.435	<<	21.581.435
	CS			23.273.181	<<	23.273.181
Spese correnti	CP 2018			21.480.283	<<	21.480.283
	CS			21.480.283	<<	21.480.283
	CP 2019			21.498.244	<<	21.498.244
	CS			21.498.244	<<	21.498.244

060/701/28

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale		CP 2017	5.795.138	<<	<<	5.795.138	
		CS	7.440.308	<<	<<	7.440.308	
		CP 2018	5.787.000	<<	<<	5.787.000	
		CS	5.787.000	<<	<<	5.787.000	
		CP 2019	5.846.970	<<	<<	5.846.970	
		CS	5.846.970	<<	<<	5.846.970	
		TOTALE					
		CP 2017	2.387.171.416	220.000.000	220.000.000	2.607.171.416	
		CS	2.399.009.881	220.000.000	220.000.000	2.619.009.881	
		CP 2018	2.507.502.584	30.000.000	30.000.000	2.537.502.584	
		CS	2.507.502.584	30.000.000	30.000.000	2.537.502.584	
		CP 2019	2.497.905.345	50.000.000	50.000.000	2.547.905.345	
		CS	2.497.905.345	50.000.000	50.000.000	2.547.905.345	

060/701/29

(in Euro)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

060/588/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)					
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)					
L. n. 232 del 1962 RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUTIVI L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI, FIRMATI A PARIGI IL 14 DICEMBRE 1960 (Cap-pg: 3750/3)	2017 2018 2019 2020 e succ.	13.223.000 13.223.000 13.223.000 542.143.000	<< << << <<	-2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -41.000.000	11.223.000 12.223.000 12.223.000 501.143.000
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)					
L. n. 299 del 1998 art. 1 c. 2 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 DEL TRATTATO SULL' UNIONE EUROPEA (Cap-pg: 3425/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	2.277.699 2.277.699 2.277.699 175.382.823	<< << << <<	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -115.500.000	777.699 777.699 777.699 59.882.823
L. n. 848 del 1957 art. 2 ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE, FIRMATO A SAN FRANCISCO IL 26 GIUGNO 1945 (Cap-pg: 3393/3)	2017 2018 2019 2020 e succ.	202.638.330 202.638.330 202.638.330 7.294.979.880	<< << << <<	-10.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -180.000.000	192.638.330 197.638.330 197.638.330 7.114.979.880
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)					
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 57 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1617/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	2.000.000 2.000.000 2.000.000 196.000.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -97.000.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000 99.000.000
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1391/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	7.516.606 7.516.606 7.516.606 8.016.606	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	6.516.606 6.516.606 6.516.606 7.016.606

060670/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)			
1.1 Protocollo internazionale (4.1)			
Spese correnti	2.549.274.571	2.479.819.226	2.490.352.395
	7.113.731	7.080.200	7.002.249
	7.105.914	7.072.383	6.994.432
Fabbisogno	2.202.220	2.182.769	2.202.512
Oneri Inderogabili	4.903.694	4.889.614	4.791.920
	7.817	7.817	7.817
Spese in conto capitale	7.817	7.817	7.817
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)			
Spese correnti	950.797.240	1.070.842.600	1.070.532.474
	950.784.559	1.070.829.919	1.070.519.793
Fabbisogno	26.996.763	27.060.889	26.983.074
Fattori Legislativi	397.414.153	517.404.894	517.414.292
Oneri Inderogabili	526.373.643	526.364.136	526.122.427
	12.681	12.681	12.681
Spese in conto capitale	12.681	12.681	12.681
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)			
Spese correnti	40.213.305	40.823.272	40.117.389
	40.202.796	40.812.763	40.106.880
Fabbisogno	1.116.854	1.108.009	1.115.465
Fattori Legislativi	1.554.507	1.530.137	1.554.874
Oneri Inderogabili	37.531.435	38.174.617	37.436.541
	10.509	10.509	10.509
Spese in conto capitale	10.509	10.509	10.509

060670/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)			
Spese correnti	CP	460.151.661	459.682.475
Fabbisogno	CP	460.141.152	459.671.966
Fattori Legislativi	CP	4.252.948	4.311.961
Oneri Inderogabili	CP	710.867	710.917
	CP	455.180.643	454.649.088
Spese in conto capitale	CP	10.509	10.509
	CP	10.509	10.509
1.5 Integrazione europea (4.7)			
Spese correnti	CP	19.056.711	13.125.381
Fabbisogno	CP	19.048.894	13.117.564
Fattori Legislativi	CP	2.527.430	2.530.456
Oneri Inderogabili	CP	7.071.894	1.292.457
	CP	9.449.570	9.294.651
Spese in conto capitale	CP	7.817	7.817
	CP	7.817	7.817
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)			
Spese correnti	CP	36.747.257	36.650.998
Fabbisogno	CP	36.738.832	36.642.573
Fattori Legislativi	CP	7.370.450	7.480.135
Oneri Inderogabili	CP	1.316.533	1.337.818
	CP	28.051.849	27.824.620
Spese in conto capitale	CP	8.425	8.425
	CP	8.425	8.425

060670/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)			
Spese correnti			
Fabbisogno	CP	173.838.465	192.782.779
Fattori Legislativi	CP	173.820.660	192.764.974
Oneri Inderogabili	CP	26.574.149	25.917.517
	CP	34.256.658	54.214.158
	CP	112.989.853	112.633.299
Spese in conto capitale	CP	17.805	17.805
Fabbisogno	CP	17.805	17.805
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)			
Spese correnti			
Fabbisogno	CP	76.182.395	76.126.009
Oneri Inderogabili	CP	71.723.473	72.702.726
	CP	69.699.382	70.680.983
	CP	2.024.091	2.021.743
Spese in conto capitale	CP	3.423.283	3.423.283
Fabbisogno	CP	3.423.283	3.423.283
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)			
Spese correnti			
Fabbisogno	CP	572.603.556	571.248.523
Oneri Inderogabili	CP	572.580.453	571.225.420
	CP	6.992.056	7.085.054
	CP	565.588.397	564.140.366
Spese in conto capitale	CP	23.103	23.103
Fabbisogno	CP	23.103	23.103
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)			
Spese correnti			
Fabbisogno	CP	16.448.985	16.217.075
Oneri Inderogabili	CP	16.433.786	16.201.876
	CP	3.092.081	3.123.621
	CP	962.852	963.178
	CP	12.412.057	12.115.077
Spese in conto capitale	CP	15.199	15.199
Fabbisogno	CP	15.199	15.199

060670/4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)		CP	3.676.095	3.544.649
	Spese correnti	CP	3.672.013	3.540.567
	Fabbisogno	CP	947.847	947.847
	Oneri Inderogabili	CP	2.724.166	2.592.720
		CP	4.082	4.082
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	Spese in conto capitale	CP	4.082	4.082
		CP	3.403.668	3.322.394
	Fabbisogno	CP	3.393.593	3.312.319
	Spese correnti	CP	446.014	449.137
	Oneri Inderogabili	CP	2.947.579	2.863.182
	Spese in conto capitale	CP	10.075	10.075
	Fabbisogno	CP	10.075	10.075

060670/5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
2.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	57.896.845	57.683.358	57.552.950
	10.203.929	10.181.845	10.032.739
	10.191.509	10.169.425	10.020.319
Fabbisogno	471.713	471.713	471.713
Oneri Inderogabili	9.719.796	9.697.712	9.548.606
	12.420	12.420	12.420
Spese in conto capitale	12.420	12.420	12.420
	47.692.916	47.501.513	47.520.211
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	41.897.778	41.714.513	41.673.241
	21.759.813	21.669.769	21.687.874
Fabbisogno	20.137.965	20.044.744	19.985.367
Oneri Inderogabili	5.795.138	5.787.000	5.846.970
	5.795.138	5.787.000	5.846.970
Spese in conto capitale			
	2.607.171.416	2.537.502.584	2.547.905.345
Totale Amministrazione	186.307.593	183.746.231	184.398.044
di cui Fabbisogno	633.385.894	563.228.920	577.487.694
di cui Fattori Legislativi	1.787.477.929	1.790.527.433	1.786.019.607
di cui Oneri Inderogabili			

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	070/606/1
1	1 Istruzione scolastica (22)	1.132.499.514	1.919.575.555	RS	1.289.051.478	<<	360.003.948	45.568.417.667	307.050.000	1.289.051.478	
		44.976.396.202	45.410.228.602	CP	45.208.413.719	<<	360.003.948	45.838.417.668	307.050.000	45.875.467.667	
		45.175.306.355	45.880.455.521	CS	45.478.413.720	<<				46.145.467.668	
				CP	45.230.959.253	<<	397.903.948	45.628.863.201	417.750.000	46.046.613.201	
	1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)			CS	45.230.959.254	<<	397.903.948	45.628.863.202	417.750.000	46.046.613.202	
				CP	45.308.659.994	<<	499.135.646	45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640	
				CS	45.308.659.994	<<	499.135.646	45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640	
		646.154.253	981.198.661	RS	811.582.369	<<				811.582.369	
		254.403.234	248.448.275	CP	284.175.496	<<	289.453.948	573.629.444	140.000.000	713.629.444	
		324.952.046	496.755.253	CS	384.175.496	<<	289.453.948	673.629.444	140.000.000	813.629.444	
1.2	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)			CP	351.700.214	<<	398.453.948	750.154.162	400.000.000	1.150.154.162	
				CS	351.700.214	<<	398.453.948	750.154.162	400.000.000	1.150.154.162	
				CP	377.955.237	<<	498.735.646	876.690.883	400.000.000	1.276.690.883	
				CS	377.955.237	<<	498.735.646	876.690.883	400.000.000	1.276.690.883	
		19.011.415	14.477.849	RS	12.940.893	<<				12.940.893	
		149.424.046	149.944.824	CP	254.587.051	<<	-1.100.000	253.487.051	<<	253.487.051	
		149.459.047	150.279.825	CS	254.587.052	<<	-1.100.000	253.487.052	<<	253.487.052	
				CP	252.408.661	<<	-1.100.000	251.308.661	<<	251.308.661	
				CS	252.408.662	<<	-1.100.000	251.308.662	<<	251.308.662	
				CP	244.008.578	<<	-1.100.000	242.908.578	<<	242.908.578	
				CS	244.008.578	<<	-1.100.000	242.908.578	<<	242.908.578	

070/606/2

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	29.511.668 500.823.089 500.823.089	57.244.262 500.823.089 500.823.089	RS CP CS	2017	50.278 513.023.089 513.023.089	<< << <<	37.200.000 37.200.000	50.278 551.873.089 551.873.089
1.4	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	852.723 14.622.786 14.628.496	513.068 14.683.902 14.683.902	RS CP CS	2017	513.068 13.616.002 13.616.002	<< << <<	<< << <<	513.068 13.616.002 13.616.002
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	14.280.788 141.683.357 144.865.941	15.883.982 145.985.352 159.541.312	RS CP CS	2017	2.282.605 137.844.876 137.844.876	<< << <<	<< << <<	2.282.605 137.844.876 137.844.876
					2018	134.747.738 134.747.738	<< <<	<< <<	134.747.738 134.747.738
					2019	132.099.151 132.099.151	<< <<	<< <<	132.099.151 132.099.151

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	070/606/3
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	239.514.288	512.882.318	RS	358.783.511			28.880.900.421	78.550.000	358.783.511	
		28.540.015.576	28.781.124.528	CP	28.810.900.421	<<	70.000.000	28.880.900.421	78.550.000	28.959.450.421	
		28.635.153.622	28.933.079.408	CS	28.899.900.421	<<	70.000.000	28.969.900.421	78.550.000	29.048.450.421	
				CP	28.789.929.242	<<	<<	28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18)			CS	28.789.929.242	<<	<<	28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	
				CP	28.835.679.410	<<	<<	28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	
				CS	28.835.679.410	<<	<<	28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	
		175.357.699	331.213.166	RS	96.736.505	<<	<<	14.767.778.545	51.300.000	96.736.505	
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	14.948.902.214	15.142.661.868	CP	14.767.778.545	<<	<<	14.767.778.545	51.300.000	14.819.078.545	
		14.978.902.214	15.198.735.968	CS	14.848.778.545	<<	<<	14.848.778.545	51.300.000	14.900.078.545	
				CP	14.763.527.776	<<	<<	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	
				CS	14.763.527.776	<<	<<	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)			CP	14.765.778.545	<<	<<	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	
				CS	14.765.778.545	<<	<<	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	
		7.816.680	6.162.249	RS	6.162.249	<<	<<	426.488.239	<<	6.162.249	
		426.521.900	426.556.764	CP	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	426.521.900	426.556.764	CS	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	
				CP	419.742.041	<<	<<	419.742.041	<<	419.742.041	
				CS	419.742.041	<<	<<	419.742.041	<<	419.742.041	
				CP	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)			CS	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	
				CP	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	
				CS	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	
				CP	426.488.239	<<	<<	426.488.239	<<	426.488.239	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziamenti dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	1.082.746.642	542.958.336	RS	219.829.444	<<	3.000.000	7.773.906.705	136.000.000	219.829.444
		8.076.761.551	8.084.251.559	CP	7.770.906.705	<<	3.000.000	7.778.489.648	136.000.000	7.909.906.705
		8.333.134.342	8.348.570.058	CS	7.775.489.648	<<	7.100.000	7.722.757.965	458.000.000	7.914.489.648
				CP	7.715.657.965	<<	7.100.000	7.724.380.740	458.000.000	8.180.757.965
				CS	7.717.280.740	<<	9.900.000	7.733.030.600	465.000.000	8.182.380.740
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	247.142.295	156.027.926	RS	7.723.130.600	<<	9.900.000	7.733.030.600	465.000.000	8.198.030.600
		1.122.622.925	1.119.469.401	CP	7.723.130.600	<<	1.500.000	235.267.572	58.000.000	28.799.990
		1.194.648.454	1.199.245.404	CS	233.767.572	<<	1.500.000	237.850.515	58.000.000	293.267.572
				CP	236.350.515	<<	5.600.000	215.690.222	64.000.000	279.690.222
				CS	210.090.222	<<	5.600.000	217.312.997	64.000.000	281.312.997
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	10.574.469	7.230.879	RS	211.712.997	<<	8.400.000	218.372.145	71.000.000	289.372.145
		451.029.083	457.204.140	CP	209.972.145	<<	8.400.000	218.372.145	71.000.000	289.372.145
		451.036.345	457.795.507	CS	209.972.145	<<	<<	438.970.226	<<	7.386.821
				CP	7.386.821	<<	<<	440.970.226	<<	438.970.226
				CS	438.970.226	<<	<<	438.322.640	<<	440.970.226
				CP	438.322.640	<<	<<	438.322.640	<<	438.322.640
				CS	438.322.640	<<	<<	439.641.421	<<	439.641.421
				CP	439.641.421	<<	<<	439.641.421	<<	439.641.421
				CS	439.641.421	<<	<<	439.641.421	<<	439.641.421
						<<	<<		<<	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	825.029.878 6.503.109.543 6.687.449.543	379.699.531 6.507.578.018 6.691.529.147	RS	2017	183.642.633 7.098.168.907 7.098.168.907	<< << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000	7.099.668.907 7.099.668.907 7.068.745.103	78.000.000 78.000.000 394.000.000	183.642.633 7.177.668.907 7.177.668.907
				CP	2018	7.067.245.103	<<	1.500.000	7.068.745.103	394.000.000	7.462.745.103
				CS		7.067.245.103	<<	1.500.000	7.068.745.103	394.000.000	7.462.745.103
				CP	2019	7.073.517.034	<<	1.500.000	7.075.017.034	394.000.000	7.469.017.034
				CS		7.073.517.034	<<	1.500.000	7.075.017.034	394.000.000	7.469.017.034
				RS		161.211.638	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	161.211.638
				CP	2017	2.268.453.957	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957
				CS		2.268.453.957	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957
				CP	2018	2.202.766.718	<<	500.000	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718
				CS		2.202.766.718	<<	500.000	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718
3.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	1.219.059.681 1.912.145.812 2.170.896.002	946.846.595 1.923.608.784 2.290.027.242	CP	2019	2.295.112.219	<<	500.000	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219
				CS		2.295.112.219	<<	500.000	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219
				RS		161.211.638	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	161.211.638
				CP	2017	2.268.453.957	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957
				CS		2.268.453.957	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957
				CP	2018	2.202.766.718	<<	500.000	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718
				CS		2.202.766.718	<<	500.000	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718
				CP	2019	2.295.112.219	<<	500.000	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219
				CS		2.295.112.219	<<	500.000	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219
				RS		161.211.638	<<	500.000	2.268.953.957	15.000.000	161.211.638

070/606/6

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanzeamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4.1	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2)	20.866.671	29.754.714	RS					32.143.295	
		80.747.393	91.478.927	CP	2017	<<	-219.000	82.455.823	<<	82.455.823
		81.204.501	88.934.152	CS		<<	-219.000	82.455.823	<<	82.455.823
				CP	2018	<<	-219.000	78.742.887	<<	78.742.887
				CS		<<	-219.000	78.742.887	<<	78.742.887
				CP	2019	<<	-219.000	78.290.552	<<	78.290.552
				CS		<<	-219.000	78.290.552	<<	78.290.552
		343.673	463.707	RS						410.981
		11.472.505	11.472.505	CP	2017	<<	<<	11.899.265	<<	11.899.265
		11.472.505	11.472.505	CS		<<	<<	11.899.265	<<	11.899.265
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			CP	2018	<<	<<	13.382.026	<<	13.382.026
				CS		<<	<<	13.382.026	<<	13.382.026
				CP	2019	<<	<<	13.369.635	<<	13.369.635
				CS		<<	<<	13.369.635	<<	13.369.635
		20.522.998	29.291.007	RS						31.732.314
		69.274.888	80.006.422	CP	2017	<<	-219.000	70.556.558	<<	70.556.558
		69.731.996	77.461.647	CS		<<	-219.000	70.556.558	<<	70.556.558
				CP	2018	<<	-219.000	65.360.861	<<	65.360.861
				CS		<<	-219.000	65.360.861	<<	65.360.861
				CP	2019	<<	-219.000	64.920.917	<<	64.920.917
		CS		<<	-219.000	64.920.917	<<	64.920.917		

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1. Istruzione scolastica (22)		CP 2017	45.568.417.667	307.050.000	45.875.467.667		
		CS	45.938.417.668	307.050.000	46.145.467.668		
		CP 2018	45.628.863.201	417.750.000	46.046.613.201		
		CS	45.628.863.202	417.750.000	46.046.613.202		
		CP 2019	45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640		
		CS	45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640		
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)		CP 2017	573.629.444	140.000.000	713.629.444		
		CS	673.629.444	140.000.000	813.629.444		
		CP 2018	750.154.162	400.000.000	1.150.154.162		
		CS	750.154.162	400.000.000	1.150.154.162		
		CP 2019	876.690.883	400.000.000	1.276.690.883		
		CS	876.690.883	400.000.000	1.276.690.883		
Spese di personale per il programma		CP 2017	3.114.150	<<	3.114.150		
		CS	3.114.150	<<	3.114.150		
		CP 2018	3.110.056	<<	3.110.056		
		CS	3.110.056	<<	3.110.056		
		CP 2019	3.106.289	<<	3.106.289		
		CS	3.106.289	<<	3.106.289		
Spese correnti		CP 2017	3.114.150	<<	3.114.150		
		CS	3.114.150	<<	3.114.150		
		CP 2018	3.110.056	<<	3.110.056		
		CS	3.110.056	<<	3.110.056		
		CP 2019	3.106.289	<<	3.106.289		
		CS	3.106.289	<<	3.106.289		

070/701/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				070701/2	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	2017	136.586.814	<<	136.586.814
	CS		236.586.814	<<	236.586.814
	CP	2018	240.945.908	<<	240.945.908
	CS		240.945.908	<<	240.945.908
	CP	2019	305.222.488	<<	305.222.488
	CS		305.222.488	<<	305.222.488
	CP	2017	6.438.023	<<	6.438.023
	CS		6.438.023	<<	6.438.023
Spese correnti	CP	2018	10.797.117	<<	10.797.117
	CS		10.797.117	<<	10.797.117
	CP	2019	10.783.697	<<	10.783.697
	CS		10.783.697	<<	10.783.697
Spese in conto capitale	CP	2017	130.148.791	<<	130.148.791
	CS		230.148.791	<<	230.148.791
	CP	2018	230.148.791	<<	230.148.791
	CS		230.148.791	<<	230.148.791
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	2019	294.438.791	<<	294.438.791
	CS		294.438.791	<<	294.438.791
	CP	2017	401.533.658	140.000.000	541.533.658
	CS		401.533.658	140.000.000	541.533.658
	CP	2018	473.715.523	400.000.000	873.715.523
	CS		473.715.523	400.000.000	873.715.523
	CP	2019	536.005.958	400.000.000	936.005.958
	CS		536.005.958	400.000.000	936.005.958

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070/701/3		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Spese correnti		CP 2017		401.533.658	140.000.000	541.533.658
		CS		401.533.658	140.000.000	541.533.658
		CP 2018		473.715.523	400.000.000	873.715.523
		CS		473.715.523	400.000.000	873.715.523
Spese in conto capitale		CP 2019		536.005.958	400.000.000	936.005.958
		CS		536.005.958	400.000.000	936.005.958
		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica		CP 2017		32.394.822	<<	32.394.822
		CS		32.394.822	<<	32.394.822
		CP 2018		32.382.675	<<	32.382.675
		CS		32.382.675	<<	32.382.675
Spese correnti		CP 2019		32.356.148	<<	32.356.148
		CS		32.356.148	<<	32.356.148
		CP 2017		17.363.562	<<	17.363.562
		CS		17.363.562	<<	17.363.562
		CP 2018		17.351.415	<<	17.351.415
		CS		17.351.415	<<	17.351.415
		CP 2019		17.324.888	<<	17.324.888
		CS		17.324.888	<<	17.324.888

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070701/5		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo					
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP 2017	CS		121.008.721	<<	121.008.721
				121.008.722	<<	121.008.722
	CP 2018	CS		119.074.302	<<	119.074.302
				119.074.303	<<	119.074.303
	CP 2019	CS		120.741.221	<<	120.741.221
				120.741.221	<<	120.741.221
	CP 2017	CS		120.986.084	<<	120.986.084
				120.986.085	<<	120.986.085
	CP 2018	CS		119.051.665	<<	119.051.665
				119.051.666	<<	119.051.666
Spese correnti	CP 2019	CS		120.718.584	<<	120.718.584
				120.718.584	<<	120.718.584
	CP 2017	CS		22.637	<<	22.637
				22.637	<<	22.637
Spese in conto capitale	CP 2018	CS		22.637	<<	22.637
				22.637	<<	22.637
	CP 2019	CS		22.637	<<	22.637
				22.637	<<	22.637
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza	CP 2017	CS		1.878.938	<<	1.878.938
				1.878.938	<<	1.878.938
	CP 2018	CS		1.853.319	<<	1.853.319
				1.853.319	<<	1.853.319
	CP 2019	CS		1.871.438	<<	1.871.438
				1.871.438	<<	1.871.438

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)			070701/17		
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale		CP 2017	22.635	<<	22.635
		CS	22.635	<<	22.635
		CP 2018	22.635	<<	22.635
		CS	22.635	<<	22.635
CP 2019		22.635	<<	22.635	
CS		22.635	<<	22.635	
CP 2017		114.092.937	<<	114.092.937	
CS		114.092.937	<<	114.092.937	
CP 2018		114.083.800	<<	114.083.800	
CS		114.083.800	<<	114.083.800	
CP 2019		104.085.437	<<	104.085.437	
CS		104.085.437	<<	104.085.437	
CP 2017		114.070.302	<<	114.070.302	
CS		114.070.302	<<	114.070.302	
CP 2018		114.061.165	<<	114.061.165	
CS		114.061.165	<<	114.061.165	
CP 2019		104.062.802	<<	104.062.802	
CS		104.062.802	<<	104.062.802	
Spese in conto capitale		CP 2017	22.635	<<	22.635
	CS	22.635	<<	22.635	
	CP 2018	22.635	<<	22.635	
	CS	22.635	<<	22.635	
	CP 2019	22.635	<<	22.635	
	CS	22.635	<<	22.635	
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio					

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Cooperazione in materia culturale	CP 2017	2.229.549		<<		2.229.549	
	CS	2.229.549		<<		2.229.549	
	CP 2018	2.198.232		<<		2.198.232	
	CS	2.198.232		<<		2.198.232	
	CP 2019	2.229.549		<<		2.229.549	
	CS	2.229.549		<<		2.229.549	
	CP 2017	2.229.549		<<		2.229.549	
	CS	2.229.549		<<		2.229.549	
	CP 2018	2.198.232		<<		2.198.232	
	CS	2.198.232		<<		2.198.232	
Spese correnti	CP 2019	2.229.549		<<		2.229.549	
	CS	2.229.549		<<		2.229.549	
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)		514.673.089		37.200.000		551.873.089	
		514.673.089		37.200.000		551.873.089	
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP 2018	506.050.640		12.200.000		518.250.640	
	CS	506.050.640		12.200.000		518.250.640	
	CP 2019	514.523.089		12.200.000		526.723.089	
	CS	514.523.089		12.200.000		526.723.089	
	CP 2017	514.673.089		37.200.000		551.873.089	
	CS	514.673.089		37.200.000		551.873.089	
	CP 2018	506.050.640		12.200.000		518.250.640	
	CS	506.050.640		12.200.000		518.250.640	
	CP 2019	514.523.089		12.200.000		526.723.089	
	CS	514.523.089		12.200.000		526.723.089	

070/701/8

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				070/701/9			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	Spese correnti	CP	2017	514.673.089	37.200.000	551.873.089	
		CS		514.673.089	37.200.000	551.873.089	
		CP	2018	506.050.640	12.200.000	518.250.640	
		CS		506.050.640	12.200.000	518.250.640	
		CP	2019	514.523.089	12.200.000	526.723.089	
		CS		514.523.089	12.200.000	526.723.089	
		CP	2017	13.616.002	<<	13.616.002	
		CS		13.616.002	<<	13.616.002	
		CP	2018	13.402.941	<<	13.402.941	
		CS		13.402.941	<<	13.402.941	
		CP	2019	13.627.745	<<	13.627.745	
		CS		13.627.745	<<	13.627.745	
		CP	2017	243.732	<<	243.732	
		CS		243.732	<<	243.732	
		CP	2018	243.402	<<	243.402	
		CS		243.402	<<	243.402	
Spese correnti		CP	2019	255.475	<<	255.475	
		CS		255.475	<<	255.475	
		CP	2017	243.732	<<	243.732	
		CS		243.732	<<	243.732	
		CP	2018	243.402	<<	243.402	
		CS		243.402	<<	243.402	
		CP	2019	255.475	<<	255.475	
		CS		255.475	<<	255.475	
		CP	2017	243.732	<<	243.732	
		CS		243.732	<<	243.732	
		CP	2018	243.402	<<	243.402	
		CS		243.402	<<	243.402	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				070/701/10		
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	2017		13.372.270	<<	13.372.270
	CS			13.372.270	<<	13.372.270
	CP	2018		13.159.539	<<	13.159.539
	CS			13.159.539	<<	13.159.539
	CP	2019		13.372.270	<<	13.372.270
	CS			13.372.270	<<	13.372.270
	CP	2017		13.372.270	<<	13.372.270
	CS			13.372.270	<<	13.372.270
	CP	2018		13.159.539	<<	13.159.539
	CS			13.159.539	<<	13.159.539
Spese correnti	CP	2019		13.372.270	<<	13.372.270
	CS			13.372.270	<<	13.372.270
	CP	2017		137.844.876	<<	137.844.876
	CS			137.844.876	<<	137.844.876
	CP	2018		134.747.738	<<	134.747.738
	CS			134.747.738	<<	134.747.738
	CP	2019		132.099.151	<<	132.099.151
	CS			132.099.151	<<	132.099.151
	CP	2017		128.381.251	<<	128.381.251
	CS			128.381.251	<<	128.381.251
Spese di personale per il programma	CP	2018		125.308.684	<<	125.308.684
	CS			125.308.684	<<	125.308.684
	CP	2019		122.754.102	<<	122.754.102
	CS			122.754.102	<<	122.754.102
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)						

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	128.381.251		<<		128.381.251	
	CS	128.381.251		<<		128.381.251	
	CP 2018	125.308.684		<<		125.308.684	
	CS	125.308.684		<<		125.308.684	
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP 2019	122.754.102		<<		122.754.102	
	CS	122.754.102		<<		122.754.102	
	CP 2017	9.463.625		<<		9.463.625	
	CS	9.463.625		<<		9.463.625	
Spese correnti	CP 2018	9.439.054		<<		9.439.054	
	CS	9.439.054		<<		9.439.054	
	CP 2019	9.345.049		<<		9.345.049	
	CS	9.345.049		<<		9.345.049	
Spese in conto capitale	CP 2017	9.140.541		<<		9.140.541	
	CS	9.140.541		<<		9.140.541	
	CP 2018	9.115.970		<<		9.115.970	
	CS	9.115.970		<<		9.115.970	
	CP 2019	9.021.965		<<		9.021.965	
	CS	9.021.965		<<		9.021.965	
	CP 2017	323.084		<<		323.084	
	CS	323.084		<<		323.084	
	CP 2018	323.084		<<		323.084	
	CS	323.084		<<		323.084	
	CP 2019	323.084		<<		323.084	
	CS	323.084		<<		323.084	

070/701/11

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)		CP 2017	28.880.900.421	78.550.000	28.959.450.421	28.959.450.421	28.959.450.421
		CS	28.969.900.421	78.550.000	29.048.450.421	29.048.450.421	29.048.450.421
		CP 2018	28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	28.795.479.242	28.795.479.242
		CS	28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	28.795.479.242	28.795.479.242
		CP 2019	28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	28.839.379.410	28.839.379.410
		CS	28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	28.839.379.410	28.839.379.410
		CP 2017	19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	19.422.254.836	19.422.254.836
		CS	19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	19.422.254.836	19.422.254.836
		CP 2018	19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	19.414.033.963	19.414.033.963
		CS	19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	19.414.033.963	19.414.033.963
		CP 2019	19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	19.454.846.844	19.454.846.844
		CS	19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	19.454.846.844	19.454.846.844
		CP 2017	19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	19.422.254.836	19.422.254.836
		CS	19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	19.422.254.836	19.422.254.836
		CP 2018	19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	19.414.033.963	19.414.033.963
		CS	19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	19.414.033.963	19.414.033.963
		CP 2019	19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	19.454.846.844	19.454.846.844
		CS	19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	19.454.846.844	19.454.846.844
		CP 2017	4.295.978.317	36.981	4.296.015.298	4.296.015.298	4.296.015.298
		CS	4.295.978.317	36.981	4.296.015.298	4.296.015.298	4.296.015.298
		CP 2018	4.295.978.317	110.942	4.296.089.259	4.296.089.259	4.296.089.259
		CS	4.295.978.317	110.942	4.296.089.259	4.296.089.259	4.296.089.259
		CP 2019	4.295.978.317	73.962	4.296.052.279	4.296.052.279	4.296.052.279
		CS	4.295.978.317	73.962	4.296.052.279	4.296.052.279	4.296.052.279

070/701/12

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	4.295.978.317		36.981		4.296.015.298	
	CS	4.295.978.317		36.981		4.296.015.298	
	CP 2018	4.295.978.317		110.942		4.296.089.259	
	CS	4.295.978.317		110.942		4.296.089.259	
	CP 2019	4.295.978.317		73.962		4.296.052.279	
	CS	4.295.978.317		73.962		4.296.052.279	
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP 2017	3.583.963.604		<<		3.583.963.604	
	CS	3.583.963.604		<<		3.583.963.604	
	CP 2018	3.513.963.604		<<		3.513.963.604	
	CS	3.513.963.604		<<		3.513.963.604	
	CP 2019	3.513.963.604		<<		3.513.963.604	
	CS	3.513.963.604		<<		3.513.963.604	
Spese correnti	CP 2017	3.583.881.473		<<		3.583.881.473	
	CS	3.583.881.473		<<		3.583.881.473	
	CP 2018	3.513.881.473		<<		3.513.881.473	
	CS	3.513.881.473		<<		3.513.881.473	
	CP 2019	3.513.881.473		<<		3.513.881.473	
	CS	3.513.881.473		<<		3.513.881.473	
Spese in conto capitale	CP 2017	82.131		<<		82.131	
	CS	82.131		<<		82.131	
	CP 2018	82.131		<<		82.131	
	CS	82.131		<<		82.131	
	CP 2019	82.131		<<		82.131	
	CS	82.131		<<		82.131	

070/701/13

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070/701/16		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP	2017	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	
		CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	
		CP	2018	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	
		CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	
		CP	2019	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	
		CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)		CP	2017	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CP	2018	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CP	2019	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
Spese correnti		CP	2017	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CP	2018	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CP	2019	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
		CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)		CP	2017	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	
		CS		1.191.283.399	<<	1.191.283.399	
		CP	2018	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	
		CS		1.191.283.399	<<	1.191.283.399	
		CP	2019	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	
		CS		1.191.283.399	<<	1.191.283.399	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	1.191.258.866		<<		1.191.258.866	
	CS	1.191.258.866		<<		1.191.258.866	
	CP 2018	1.191.258.866		<<		1.191.258.866	
	CS	1.191.258.866		<<		1.191.258.866	
	CP 2019	1.191.258.866		<<		1.191.258.866	
	CS	1.191.258.866		<<		1.191.258.866	
Spese in conto capitale	CP 2017	24.533		<<		24.533	
	CS	24.533		<<		24.533	
	CP 2018	24.533		<<		24.533	
	CS	24.533		<<		24.533	
	CP 2019	24.533		<<		24.533	
	CS	24.533		<<		24.533	
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP 2017	297.840.456		51.300.000		349.140.456	
	CS	378.840.456		51.300.000		430.140.456	
	CP 2018	293.589.687		<<		293.589.687	
	CS	293.589.687		<<		293.589.687	
	CP 2019	295.840.456		<<		295.840.456	
	CS	295.840.456		<<		295.840.456	
Spese correnti	CP 2017	297.840.456		51.300.000		349.140.456	
	CS	378.840.456		51.300.000		430.140.456	
	CP 2018	293.589.687		<<		293.589.687	
	CS	293.589.687		<<		293.589.687	
	CP 2019	295.840.456		<<		295.840.456	
	CS	295.840.456		<<		295.840.456	

070/701/17

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070/701/18		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Continuità del servizio scolastico	CP 2017	174.192.888	<<	174.192.888	
	CS	174.192.888	<<	174.192.888	
	CP 2018	174.192.888	<<	174.192.888	
	CS	174.192.888	<<	174.192.888	
Spese correnti	CP 2019	174.192.888	<<	174.192.888	
	CS	174.192.888	<<	174.192.888	
	CP 2017	174.192.888	<<	174.192.888	
	CS	174.192.888	<<	174.192.888	
Miglioramento dell'offerta formativa	CP 2018	174.192.888	<<	174.192.888	
	CS	174.192.888	<<	174.192.888	
	CP 2019	174.192.888	<<	174.192.888	
	CS	174.192.888	<<	174.192.888	
Spese correnti	CP 2017	505.886.814	<<	505.886.814	
	CS	505.886.814	<<	505.886.814	
	CP 2018	505.886.814	<<	505.886.814	
	CS	505.886.814	<<	505.886.814	
	CP 2019	505.886.814	<<	505.886.814	
	CS	505.886.814	<<	505.886.814	
	CP 2017	505.886.814	<<	505.886.814	
	CS	505.886.814	<<	505.886.814	
	CP 2018	505.886.814	<<	505.886.814	
	CS	505.886.814	<<	505.886.814	
	CP 2019	505.886.814	<<	505.886.814	
	CS	505.886.814	<<	505.886.814	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070/701/19		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	2017	426.488.239	<<	426.488.239		
		CS	426.488.239	<<	426.488.239		
	CP	2018	419.742.041	<<	419.742.041		
		CS	419.742.041	<<	419.742.041		
	CP	2019	426.488.239	<<	426.488.239		
		CS	426.488.239	<<	426.488.239		
	CP	2017	282.978.202	<<	282.978.202		
		CS	282.978.202	<<	282.978.202		
	CP	2018	278.502.693	<<	278.502.693		
		CS	278.502.693	<<	278.502.693		
Spese correnti	CP	2019	282.978.202	<<	282.978.202		
		CS	282.978.202	<<	282.978.202		
	CP	2017	282.978.202	<<	282.978.202		
		CS	282.978.202	<<	282.978.202		
	CP	2018	278.502.693	<<	278.502.693		
		CS	278.502.693	<<	278.502.693		
	CP	2019	282.978.202	<<	282.978.202		
		CS	282.978.202	<<	282.978.202		
	CP	2017	143.510.037	<<	143.510.037		
		CS	143.510.037	<<	143.510.037		
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	2018	141.239.348	<<	141.239.348		
		CS	141.239.348	<<	141.239.348		
	CP	2019	143.510.037	<<	143.510.037		
		CS	143.510.037	<<	143.510.037		

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP 2017	143.510.037	<<		143.510.037	
		CS	143.510.037	<<		143.510.037	
		CP 2018	141.239.348	<<		141.239.348	
		CS	141.239.348	<<		141.239.348	
		CP 2019	143.510.037	<<		143.510.037	
		CS	143.510.037	<<		143.510.037	
2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		CP 2017	7.773.906.705	136.000.000		7.909.906.705	
		CS	7.778.489.648	136.000.000		7.914.489.648	
		CP 2018	7.722.757.965	458.000.000		8.180.757.965	
		CS	7.724.380.740	458.000.000		8.182.380.740	
		CP 2019	7.733.030.600	465.000.000		8.198.030.600	
		CS	7.733.030.600	465.000.000		8.198.030.600	
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)		CP 2017	235.267.572	58.000.000		293.267.572	
		CS	237.850.515	58.000.000		295.850.515	
		CP 2018	215.690.222	64.000.000		279.690.222	
		CS	217.312.997	64.000.000		281.312.997	
		CP 2019	218.372.145	71.000.000		289.372.145	
		CS	218.372.145	71.000.000		289.372.145	
Spese di personale per il programma		CP 2017	3.185.640	<<		3.185.640	
		CS	3.185.640	<<		3.185.640	
		CP 2018	3.182.897	<<		3.182.897	
		CS	3.182.897	<<		3.182.897	
		CP 2019	3.155.691	<<		3.155.691	
		CS	3.155.691	<<		3.155.691	

070/701/20

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	3.185.640	<<	<<	3.185.640	3.185.640	3.185.640
	CS	3.185.640	<<	<<	3.185.640	3.185.640	3.185.640
	CP 2018	3.182.897	<<	<<	3.182.897	3.182.897	3.182.897
	CS	3.182.897	<<	<<	3.182.897	3.182.897	3.182.897
	CP 2019	3.155.691	<<	<<	3.155.691	3.155.691	3.155.691
	CS	3.155.691	<<	<<	3.155.691	3.155.691	3.155.691
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP 2017	178.226.099	58.000.000	58.000.000	236.226.099	236.226.099	236.226.099
	CS	178.226.099	58.000.000	58.000.000	236.226.099	236.226.099	236.226.099
	CP 2018	171.690.722	64.000.000	64.000.000	235.690.722	235.690.722	235.690.722
	CS	171.690.722	64.000.000	64.000.000	235.690.722	235.690.722	235.690.722
	CP 2019	174.373.877	71.000.000	71.000.000	245.373.877	245.373.877	245.373.877
	CS	174.373.877	71.000.000	71.000.000	245.373.877	245.373.877	245.373.877
Spese correnti	CP 2017	178.223.887	56.000.000	56.000.000	234.223.887	234.223.887	234.223.887
	CS	178.223.887	56.000.000	56.000.000	234.223.887	234.223.887	234.223.887
	CP 2018	171.688.510	63.000.000	63.000.000	234.688.510	234.688.510	234.688.510
	CS	171.688.510	63.000.000	63.000.000	234.688.510	234.688.510	234.688.510
	CP 2019	174.371.665	70.000.000	70.000.000	244.371.665	244.371.665	244.371.665
	CS	174.371.665	70.000.000	70.000.000	244.371.665	244.371.665	244.371.665
Spese in conto capitale	CP 2017	2.212	2.000.000	2.000.000	2.002.212	2.002.212	2.002.212
	CS	2.212	2.000.000	2.000.000	2.002.212	2.002.212	2.002.212
	CP 2018	2.212	1.000.000	1.000.000	1.002.212	1.002.212	1.002.212
	CS	2.212	1.000.000	1.000.000	1.002.212	1.002.212	1.002.212
	CP 2019	2.212	1.000.000	1.000.000	1.002.212	1.002.212	1.002.212
	CS	2.212	1.000.000	1.000.000	1.002.212	1.002.212	1.002.212

070/701/21

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070/701/22		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP 2017	20.167.188	<<	20.167.188	<<	20.167.188
	CS	20.167.188	<<	20.167.188	<<	20.167.188
	CP 2018	20.081.769	<<	20.081.769	<<	20.081.769
	CS	20.081.769	<<	20.081.769	<<	20.081.769
	CP 2019	20.067.188	<<	20.067.188	<<	20.067.188
	CS	20.067.188	<<	20.067.188	<<	20.067.188
Spese correnti	CP 2017	20.164.976	<<	20.164.976	<<	20.164.976
	CS	20.164.976	<<	20.164.976	<<	20.164.976
	CP 2018	20.079.557	<<	20.079.557	<<	20.079.557
	CS	20.079.557	<<	20.079.557	<<	20.079.557
Spese in conto capitale	CP 2019	20.064.976	<<	20.064.976	<<	20.064.976
	CS	20.064.976	<<	20.064.976	<<	20.064.976
	CP 2017	2.212	<<	2.212	<<	2.212
	CS	2.212	<<	2.212	<<	2.212
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP 2018	2.212	<<	2.212	<<	2.212
	CS	2.212	<<	2.212	<<	2.212
	CP 2019	2.212	<<	2.212	<<	2.212
	CS	2.212	<<	2.212	<<	2.212
	CP 2017	29.375.560	<<	29.375.560	<<	29.375.560
	CS	29.375.560	<<	29.375.560	<<	29.375.560
	CP 2018	18.086.559	<<	18.086.559	<<	18.086.559
	CS	18.086.559	<<	18.086.559	<<	18.086.559
	CP 2019	18.086.913	<<	18.086.913	<<	18.086.913
	CS	18.086.913	<<	18.086.913	<<	18.086.913

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	070/701/24
Spese in conto capitale	CP 2017			3.935	<<	3.935	
	CS			3.935	<<	3.935	
	CP 2018			3.935	<<	3.935	
	CS			3.935	<<	3.935	
	CP 2019			3.935	<<	3.935	
	CS			3.935	<<	3.935	
Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	CP 2017			1.622.775	<<	1.622.775	
	CS			4.205.718	<<	4.205.718	
	CP 2018			<<	<<	<<	
	CS			1.622.775	<<	1.622.775	
	CP 2019			<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
Spese correnti	CP 2017			92.792	<<	92.792	
	CS			504.913	<<	504.913	
	CP 2018			<<	<<	<<	
	CS			92.792	<<	92.792	
	CP 2019			<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	
Rimborso passività finanziarie	CP 2017			1.529.983	<<	1.529.983	
	CS			3.700.805	<<	3.700.805	
	CP 2018			<<	<<	<<	
	CS			1.529.983	<<	1.529.983	
	CP 2019			<<	<<	<<	
	CS			<<	<<	<<	

070/701/25
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)				
	CP 2017	438.970.226	<<	438.970.226
	CS	440.970.226	<<	440.970.226
	CP 2018	438.322.640	<<	438.322.640
	CS	438.322.640	<<	438.322.640
	CP 2019	439.641.421	<<	439.641.421
	CS	439.641.421	<<	439.641.421
	CP 2017	863.698	<<	863.698
	CS	863.698	<<	863.698
	CP 2018	832.982	<<	832.982
	CS	832.982	<<	832.982
	CP 2019	773.113	<<	773.113
	CS	773.113	<<	773.113
	CP 2017	863.698	<<	863.698
CS	863.698	<<	863.698	
Spese correnti	CP 2018	832.982	<<	832.982
	CS	832.982	<<	832.982
	CP 2019	773.113	<<	773.113
	CS	773.113	<<	773.113
	CP 2017	334.648.168	<<	334.648.168
	CS	334.648.168	<<	334.648.168
	CP 2018	334.638.374	<<	334.638.374
	CS	334.638.374	<<	334.638.374
	CP 2019	334.717.335	<<	334.717.335
	CS	334.717.335	<<	334.717.335
Spese di personale per il programma (docenti)				

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				070/701/26	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		CP 2017	334.648.168	<<	334.648.168
		CS	334.648.168	<<	334.648.168
		CP 2018	334.638.374	<<	334.638.374
		CS	334.638.374	<<	334.638.374
		CP 2019	334.717.335	<<	334.717.335
		CS	334.717.335	<<	334.717.335
		CP 2017	56.556.316	<<	56.556.316
		CS	56.556.316	<<	56.556.316
		CP 2018	56.248.929	<<	56.248.929
		CS	56.248.929	<<	56.248.929
		CP 2019	56.248.929	<<	56.248.929
		CS	56.248.929	<<	56.248.929
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)		CP 2017	56.556.316	<<	56.556.316
		CS	56.556.316	<<	56.556.316
		CP 2018	56.248.929	<<	56.248.929
		CS	56.248.929	<<	56.248.929
		CP 2019	56.248.929	<<	56.248.929
		CS	56.248.929	<<	56.248.929
		CP 2017	56.556.316	<<	56.556.316
		CS	56.556.316	<<	56.556.316
		CP 2018	56.248.929	<<	56.248.929
		CS	56.248.929	<<	56.248.929
		CP 2019	56.248.929	<<	56.248.929
		CS	56.248.929	<<	56.248.929
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica		CP 2017	23.886.410	<<	23.886.410
		CS	25.886.410	<<	25.886.410
		CP 2018	23.586.908	<<	23.586.908
		CS	23.586.908	<<	23.586.908
		CP 2019	23.886.410	<<	23.886.410
		CS	23.886.410	<<	23.886.410

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	4.087.757		<<		4.087.757	
	CS	4.087.757		<<		4.087.757	
	CP 2018	4.087.757		<<		4.087.757	
	CS	4.087.757		<<		4.087.757	
	CP 2019	4.087.757		<<		4.087.757	
	CS	4.087.757		<<		4.087.757	
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP 2017	2.629.105		<<		2.629.105	
	CS	2.629.105		<<		2.629.105	
	CP 2018	2.629.105		<<		2.629.105	
	CS	2.629.105		<<		2.629.105	
	CP 2019	3.629.105		<<		3.629.105	
	CS	3.629.105		<<		3.629.105	
Spese correnti	CP 2017	2.629.105		<<		2.629.105	
	CS	2.629.105		<<		2.629.105	
	CP 2018	2.629.105		<<		2.629.105	
	CS	2.629.105		<<		2.629.105	
	CP 2019	3.629.105		<<		3.629.105	
	CS	3.629.105		<<		3.629.105	
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP 2017	16.257.925		<<		16.257.925	
	CS	16.257.925		<<		16.257.925	
	CP 2018	16.257.925		<<		16.257.925	
	CS	16.257.925		<<		16.257.925	
	CP 2019	16.257.925		<<		16.257.925	
	CS	16.257.925		<<		16.257.925	

070/701/28

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA BILANCIO PER AZIONI					070/701/33
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	2017	27.887.595	<<	
	CS		27.887.595	<<	
	CP	2018	23.133.335	<<	
	CS		23.133.335	<<	
Spese correnti	CP	2019	22.836.719	<<	
	CS		22.836.719	<<	
	CP	2017	6.349.361	<<	
	CS		6.349.361	<<	
	CP	2018	5.505.516	<<	
	CS		5.505.516	<<	
	CP	2019	4.865.827	<<	
	CS		4.865.827	<<	
Rimborso passività finanziarie	CP	2017	21.538.234	<<	
	CS		21.538.234	<<	
	CP	2018	17.627.819	<<	
	CS		17.627.819	<<	
	CP	2019	17.970.892	<<	
	CS		17.970.892	<<	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	070/701/35
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	2017		280.863.025	<<	280.863.025	
	CS			280.863.025	<<	280.863.025	
	CP	2018		220.862.464	<<	220.862.464	
	CS			220.862.464	<<	220.862.464	
	CP	2019		315.843.025	<<	315.843.025	
	CS			315.843.025	<<	315.843.025	
	CP	2017		40.180	<<	40.180	
	CS			40.180	<<	40.180	
	CP	2018		39.619	<<	39.619	
	CS			39.619	<<	39.619	
Spese correnti	CP	2019		20.180	<<	20.180	
	CS			20.180	<<	20.180	
Spese in conto capitale	CP	2017		280.822.845	<<	280.822.845	
	CS			280.822.845	<<	280.822.845	
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	2018		220.822.845	<<	220.822.845	
	CS			220.822.845	<<	220.822.845	
	CP	2019		315.822.845	<<	315.822.845	
	CS			315.822.845	<<	315.822.845	
	CP	2017		1.703.217.044	<<	1.703.217.044	
	CS			1.703.217.044	<<	1.703.217.044	
	CP	2018		1.700.980.006	25.000.000	1.725.980.006	
	CS			1.700.980.006	25.000.000	1.725.980.006	
	CP	2019		1.698.277.124	25.000.000	1.723.277.124	
	CS			1.698.277.124	25.000.000	1.723.277.124	

070/701/35

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP 2017	9.108.744	<<	<<	9.108.744	9.108.744
		CS	9.108.744	<<	<<	9.108.744	9.108.744
		CP 2018	9.034.916	<<	<<	9.034.916	9.034.916
		CS	9.034.916	<<	<<	9.034.916	9.034.916
		CP 2019	8.108.744	<<	<<	8.108.744	8.108.744
		CS	8.108.744	<<	<<	8.108.744	8.108.744
Spese in conto capitale		CP 2017	1.694.108.300	<<	<<	1.694.108.300	1.694.108.300
		CS	1.694.108.300	<<	<<	1.694.108.300	1.694.108.300
		CP 2018	1.691.945.090	25.000.000	25.000.000	1.716.945.090	1.716.945.090
		CS	1.691.945.090	25.000.000	25.000.000	1.716.945.090	1.716.945.090
		CP 2019	1.690.168.380	25.000.000	25.000.000	1.715.168.380	1.715.168.380
		CS	1.690.168.380	25.000.000	25.000.000	1.715.168.380	1.715.168.380
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica		CP 2017	90.988.750	<<	<<	90.988.750	90.988.750
		CS	90.988.750	<<	<<	90.988.750	90.988.750
		CP 2018	87.863.672	<<	<<	87.863.672	87.863.672
		CS	87.863.672	<<	<<	87.863.672	87.863.672
		CP 2019	88.409.558	<<	<<	88.409.558	88.409.558
		CS	88.409.558	<<	<<	88.409.558	88.409.558
Spese correnti		CP 2017	42.688.917	<<	<<	42.688.917	42.688.917
		CS	42.688.917	<<	<<	42.688.917	42.688.917
		CP 2018	41.263.839	<<	<<	41.263.839	41.263.839
		CS	41.263.839	<<	<<	41.263.839	41.263.839
		CP 2019	41.809.725	<<	<<	41.809.725	41.809.725
		CS	41.809.725	<<	<<	41.809.725	41.809.725

070/701/36

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi		CP 2017	172.276.808	15.000.000	187.276.808	187.276.808	187.276.808
		CS	172.276.808	15.000.000	187.276.808	187.276.808	187.276.808
		CP 2018	172.276.249	20.000.000	192.276.249	192.276.249	192.276.249
		CS	172.276.249	20.000.000	192.276.249	192.276.249	192.276.249
		CP 2019	171.896.073	15.000.000	186.896.073	186.896.073	186.896.073
		CS	171.896.073	15.000.000	186.896.073	186.896.073	186.896.073
Spese correnti		CP 2017	430.175	<<	430.175	430.175	430.175
		CS	430.175	<<	430.175	430.175	430.175
		CP 2018	429.616	<<	429.616	429.616	429.616
		CS	429.616	<<	429.616	429.616	429.616
		CP 2019	430.175	<<	430.175	430.175	430.175
		CS	430.175	<<	430.175	430.175	430.175
Spese in conto capitale		CP 2017	171.846.633	15.000.000	186.846.633	186.846.633	186.846.633
		CS	171.846.633	15.000.000	186.846.633	186.846.633	186.846.633
		CP 2018	171.846.633	20.000.000	191.846.633	191.846.633	191.846.633
		CS	171.846.633	20.000.000	191.846.633	191.846.633	191.846.633
		CP 2019	171.465.898	15.000.000	186.465.898	186.465.898	186.465.898
		CS	171.465.898	15.000.000	186.465.898	186.465.898	186.465.898
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico		CP 2017	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		CS	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		CP 2018	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		CS	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		CP 2019	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		CS	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	8.000.000

070/701/38

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	Spese in conto capitale	CP 2017	8.000.000	<<		8.000.000	
		CS	8.000.000	<<		8.000.000	
		CP 2018	8.000.000	<<		8.000.000	
		CS	8.000.000	<<		8.000.000	
		CP 2019	8.000.000	<<		8.000.000	
		CS	8.000.000	<<		8.000.000	
		CP 2017	82.455.823	<<		82.455.823	
		CS	82.455.823	<<		82.455.823	
		CP 2018	78.742.887	<<		78.742.887	
		CS	78.742.887	<<		78.742.887	
		CP 2019	78.290.552	<<		78.290.552	
		CS	78.290.552	<<		78.290.552	
4.1 Indirizzo politico (32.2)		CP 2017	11.899.265	<<		11.899.265	
		CS	11.899.265	<<		11.899.265	
		CP 2018	13.382.026	<<		13.382.026	
		CS	13.382.026	<<		13.382.026	
		CP 2019	13.369.635	<<		13.369.635	
		CS	13.369.635	<<		13.369.635	
		CP 2017	759.167	<<		759.167	
		CS	759.167	<<		759.167	
		CP 2018	758.935	<<		758.935	
		CS	758.935	<<		758.935	
		CP 2019	758.935	<<		758.935	
		CS	758.935	<<		758.935	
Ministro e Sottosegretari di Stato							

070/701/39

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	759.167		<<		759.167	
	CS	759.167		<<		759.167	
	CP 2018	758.935		<<		758.935	
	CS	758.935		<<		758.935	
	CP 2019	758.935		<<		758.935	
	CS	758.935		<<		758.935	
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	10.455.583		<<		10.455.583	
	CS	10.455.583		<<		10.455.583	
	CP 2018	11.950.150		<<		11.950.150	
	CS	11.950.150		<<		11.950.150	
	CP 2019	11.928.984		<<		11.928.984	
	CS	11.928.984		<<		11.928.984	
Spese correnti	CP 2017	10.418.091		<<		10.418.091	
	CS	10.418.091		<<		10.418.091	
	CP 2018	11.912.658		<<		11.912.658	
	CS	11.912.658		<<		11.912.658	
	CP 2019	11.891.492		<<		11.891.492	
	CS	11.891.492		<<		11.891.492	
Spese in conto capitale	CP 2017	37.492		<<		37.492	
	CS	37.492		<<		37.492	
	CP 2018	37.492		<<		37.492	
	CS	37.492		<<		37.492	
	CP 2019	37.492		<<		37.492	
	CS	37.492		<<		37.492	

070/701/40

(in Euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2017			684.515	<<	684.515
	CS			684.515	<<	684.515
	CP 2018			672.941	<<	672.941
	CS			672.941	<<	672.941
	CP 2019			681.716	<<	681.716
	CS			681.716	<<	681.716
	CP 2017			684.515	<<	684.515
	CS			684.515	<<	684.515
	CP 2018			672.941	<<	672.941
	CS			672.941	<<	672.941
Spese correnti	CP 2019			681.716	<<	681.716
	CS			681.716	<<	681.716
	CP 2017			70.556.558	<<	70.556.558
	CS			70.556.558	<<	70.556.558
	CP 2018			65.360.861	<<	65.360.861
	CS			65.360.861	<<	65.360.861
	CP 2019			64.920.917	<<	64.920.917
	CS			64.920.917	<<	64.920.917
	CP 2017			13.456.282	<<	13.456.282
	CS			13.456.282	<<	13.456.282
Spese di personale per il programma	CP 2018			13.238.370	<<	13.238.370
	CS			13.238.370	<<	13.238.370
	CP 2019			13.013.057	<<	13.013.057
	CS			13.013.057	<<	13.013.057
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						

070/701/41

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

070/701/42		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	13.456.282		13.456.282	<<	13.456.282
	CS	13.456.282		13.456.282	<<	13.456.282
	CP 2018	13.238.370		13.238.370	<<	13.238.370
	CS	13.238.370		13.238.370	<<	13.238.370
Gestione del personale	CP 2019	13.013.057		13.013.057	<<	13.013.057
	CS	13.013.057		13.013.057	<<	13.013.057
	CP 2017	9.635.505		9.635.505	<<	9.635.505
	CS	9.635.505		9.635.505	<<	9.635.505
Spese correnti	CP 2018	9.623.025		9.623.025	<<	9.623.025
	CS	9.623.025		9.623.025	<<	9.623.025
	CP 2019	9.345.897		9.345.897	<<	9.345.897
	CS	9.345.897		9.345.897	<<	9.345.897
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2017	9.635.505		9.635.505	<<	9.635.505
	CS	9.635.505		9.635.505	<<	9.635.505
	CP 2018	9.623.025		9.623.025	<<	9.623.025
	CS	9.623.025		9.623.025	<<	9.623.025
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2019	9.345.897		9.345.897	<<	9.345.897
	CS	9.345.897		9.345.897	<<	9.345.897
	CP 2017	47.464.771		47.464.771	<<	47.464.771
	CS	47.464.771		47.464.771	<<	47.464.771
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2018	42.499.466		42.499.466	<<	42.499.466
	CS	42.499.466		42.499.466	<<	42.499.466
	CP 2019	42.561.963		42.561.963	<<	42.561.963
	CS	42.561.963		42.561.963	<<	42.561.963

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	47.053.884	<<	<<	47.053.884		47.053.884
	CS	47.053.884	<<	<<	47.053.884		47.053.884
	CP 2018	42.088.579	<<	<<	42.088.579		42.088.579
	CS	42.088.579	<<	<<	42.088.579		42.088.579
	CP 2019	42.151.076	<<	<<	42.151.076		42.151.076
	CS	42.151.076	<<	<<	42.151.076		42.151.076
Spese in conto capitale	CP 2017	410.887	<<	<<	410.887		410.887
	CS	410.887	<<	<<	410.887		410.887
	CP 2018	410.887	<<	<<	410.887		410.887
	CS	410.887	<<	<<	410.887		410.887
	CP 2019	410.887	<<	<<	410.887		410.887
	CS	410.887	<<	<<	410.887		410.887
TOTALE		55.693.734.152	458.050.000	458.050.000	56.151.784.152		56.151.784.152
		55.968.317.096	458.050.000	458.050.000	56.426.367.096		56.426.367.096
	CP 2018	55.633.630.771	920.750.000	920.750.000	56.554.380.771		56.554.380.771
	CS	55.635.253.547	920.750.000	920.750.000	56.556.003.547		56.556.003.547
	CP 2019	55.914.729.011	920.900.000	920.900.000	56.835.629.011		56.835.629.011
	CS	55.914.729.011	920.900.000	920.900.000	56.835.629.011		56.835.629.011

070/701/43

(in Euro)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

070/588/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Istruzione scolastica (22)					
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)					
L. n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (Cap-pg: 1285/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	91.343.000 60.890.868 20.853.000 2.503.933.000	<< << << <<	300.000.000 400.000.000 500.000.000 40.000.000.000	391.343.000 460.890.868 520.853.000 42.503.933.000
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1295/1, 7112/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	10.000.000 3.777.729 6.100.300 10.200.600	<< << << <<	-10.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000	<< 2.777.729 5.100.300 <<
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 1173/12)	2017 2018 2019 2020 e succ.	336.446 336.446 336.446 20.523.206	<< << << <<	-219.000 -219.000 -219.000 -13.359.000	117.446 117.446 117.446 7.164.206
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 1173/19, 2373/19)	2017 2018 2019 2020 e succ.	327.052 327.052 45.354 1.405.974	<< << << <<	-327.052 -327.052 -45.354 -1.405.974	<< << << <<
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)					
L. n. 416 del 1981 art. 13 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 1396/22)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.269.652 1.249.452 1.269.652 64.752.252	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -51.000.000	269.652 249.452 269.652 13.752.252
LB n. 449 del 2001 art. 2 c. 2 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (Cap-pg: 1331/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.900.449 1.870.214 1.900.449 1.900.449	<< << << <<	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	1.800.449 1.770.214 1.800.449 1.800.449

070/588/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) L. n. 62 del 2000 art. 1 c. 13 NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 1477/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	272.530.089 268.194.231 272.530.089 8.448.432.759	<< << << <<	1.650.000 550.000 1.500.000 381.300.000	274.180.089 268.744.231 274.030.089 8.829.732.759
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 947 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 2836/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	70.000.000 << << <<	70.000.000 << << <<
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 173 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1696/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	4.000.000 << << <<	<< << << <<	1.500.000 5.600.000 8.400.000 814.800.000	5.500.000 5.600.000 8.400.000 814.800.000
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) L. n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (Cap-pg: 1694/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	6.007.098.345 5.988.416.290 5.993.194.575 370.336.699.075	<< << << <<	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -91.500.000	6.005.598.345 5.986.916.290 5.991.694.575 370.245.199.075
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 142 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1688/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	2.307.523 2.304.067 2.302.114 140.428.954	<< << << <<	3.000.000 3.000.000 3.000.000 183.000.000	5.307.523 5.304.067 5.302.114 323.428.954
3 Ricerca e innovazione (17) 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)					

070/588/3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 6 del 2000 art. 2 c. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (Cap-pg: 7230/5) L. n. 370 del 1999 art. 10 c. 1 p. D DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7310/1) DLG n. 204 del 1998 art. 7 DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 7236/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7245/1) 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg: 1170/12)	2017	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
	2018	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
	2019	6.028.092	<<	2.000.000	8.028.092
	2020 e succ.	66.309.012	<<	22.000.000	88.309.012
	2017	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2018	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2019	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2020 e succ.	2.040.004.755	<<	<<	2.040.004.755
	2017	1.610.367.905	<<	-1.500.000	1.608.867.905
	2018	1.606.204.695	<<	-1.500.000	1.604.704.695
	2019	1.604.427.985	<<	-1.500.000	1.602.927.985
	2020 e succ.	98.282.769.955	<<	-91.500.000	98.191.269.955
	2017	48.282.585	<<	<<	48.282.585
	2018	46.582.585	<<	<<	46.582.585
	2019	46.582.585	<<	<<	46.582.585
	2020 e succ.	1.444.060.135	<<	<<	1.444.060.135
	2017	312.165	<<	-219.000	93.165
	2018	312.165	<<	-219.000	93.165
	2019	312.165	<<	-219.000	93.165
	2020 e succ.	4.994.640	<<	-3.504.000	1.490.640

070670/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattori Legislativi e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Istruzione scolastica (22)	CP	46.046.613.201	46.223.695.640
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	CP	1.150.154.162	1.276.690.883
Spese correnti	CP	904.974.111	967.220.832
Fabbisogno	CP	6.018.794	8.305.559
Fattori Legislativi	CP	475.989.277	535.953.000
Oneri Inderogabili	CP	422.966.040	422.962.273
Spese in conto capitale	CP	245.180.051	309.470.051
Fabbisogno	CP	30.180.051	30.180.051
Fattori Legislativi	CP	215.000.000	279.290.000
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	CP	251.308.661	242.908.578
Spese correnti	CP	251.218.119	242.818.036
Fabbisogno	CP	23.954.614	24.299.501
Fattori Legislativi	CP	215.756.048	207.159.207
Oneri Inderogabili	CP	11.507.457	11.359.328
Spese in conto capitale	CP	90.542	90.542
Fabbisogno	CP	90.542	90.542
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	518.250.640	526.723.089
Spese correnti	CP	518.250.640	526.723.089
Fattori Legislativi	CP	518.250.640	526.723.089
1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	CP	13.402.941	13.627.745
Spese correnti	CP	13.402.941	13.627.745
Fabbisogno	CP	16.834	16.834
Fattori Legislativi	CP	13.355.436	13.355.436
Oneri Inderogabili	CP	243.732	255.475

070670/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)			
Spese correnti	137.844.876	134.747.738	132.099.151
Fabbisogno	137.521.792	134.424.654	131.776.067
Fattori Legislativi	8.921.873	8.900.781	8.803.297
Oneri Inderogabili	218.668	215.189	218.668
	128.381.251	125.308.684	122.754.102
Spese in conto capitale	323.084	323.084	323.084
Fabbisogno	323.084	323.084	323.084
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)			
Spese correnti	28.959.450.421	28.795.479.242	28.839.379.410
	28.959.368.290	28.795.397.111	28.839.297.279
Fabbisogno	521.160.255	435.335.988	438.460.255
Fattori Legislativi	70.000.000	<<	<<
Oneri Inderogabili	28.368.208.035	28.360.061.123	28.400.837.024
Spese in conto capitale	82.131	82.131	82.131
Fattori Legislativi	82.131	82.131	82.131
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)			
Spese correnti	14.819.078.545	14.763.527.776	14.765.778.545
	14.819.054.012	14.763.503.243	14.765.754.012
Fabbisogno	341.462.946	285.912.177	288.162.946
Oneri Inderogabili	14.477.591.066	14.477.591.066	14.477.591.066
Spese in conto capitale	24.533	24.533	24.533
Fattori Legislativi	24.533	24.533	24.533
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)			
Spese correnti	426.488.239	419.742.041	426.488.239
	426.488.239	419.742.041	426.488.239
Fabbisogno	4.410.067	4.378.983	4.410.067
Fattori Legislativi	422.078.172	415.363.058	422.078.172

070670/3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)			
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)			
Spese correnti			
Fabbisogno	CP	8.180.757.965	8.198.030.600
Fattori Legislativi	CP	279.690.222	289.372.145
Oneri Inderogabili	CP	260.627.643	270.309.566
	CP	25.172.525	25.222.682
	CP	232.220.576	241.879.548
	CP	3.234.542	3.207.336
Spese in conto capitale	CP	19.062.579	19.062.579
	CP	10.579	10.579
	CP	20.052.000	19.052.000
	CP	11.288.647	<<
	CP	1.529.983	<<
	CP	1.529.983	<<
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)			
Spese correnti			
Fabbisogno	CP	438.322.640	439.641.421
Fattori Legislativi	CP	434.227.921	435.546.702
Oneri Inderogabili	CP	14.462.314	14.681.737
	CP	8.964.870	9.045.136
	CP	410.800.737	411.819.829
Spese in conto capitale	CP	4.094.719	4.094.719
	CP	13.924	13.924
	CP	4.080.795	4.080.795

070670/4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)				
Spese correnti	CP	7.177.668.907	7.462.745.103	7.469.017.034
	CP	7.144.715.545	7.434.033.392	7.439.962.250
Fabbisogno	CP	7.059.505.241	7.351.098.707	7.356.606.747
Fattori Legislativi	CP	75.612.523	74.506.449	75.607.114
Oneri Inderogabili	CP	9.597.781	8.428.236	7.748.389
	CP	11.415.128	11.083.892	11.083.892
Spese in conto capitale	CP	19.630	19.630	19.630
	CP	11.395.498	11.064.262	11.064.262
Rimborso passività finanziarie	CP	21.538.234	17.627.819	17.970.892
	CP	21.538.234	17.627.819	17.970.892

070670/5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Ricerca e innovazione (17)			
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)			
Spese correnti			
	CP	2.248.266.718	2.335.612.219
	CP	2.248.266.718	2.335.612.219
	CP	55.831.861	55.334.807
Fabbisogno	CP	1.437.307	1.366.413
Fattori Legislativi	CP	49.047.909	49.047.909
Oneri Inderogabili	CP	4.983.793	4.920.485
	CP	2.192.434.857	2.280.277.412
Spese in conto capitale			
	CP	10.086.486	10.086.486
Fabbisogno	CP	2.010.501.738	2.098.725.028
Fattori Legislativi	CP	171.846.633	171.465.898
Oneri Inderogabili	CP		

070670/6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
4.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	82.455.823	78.742.887	78.290.552
	CP		
	11.899.265	13.382.026	13.369.635
	CP		
	11.861.773	13.344.534	13.332.143
	CP		
Fabbisogno	1.620.701	1.612.761	1.620.701
Oneri Inderogabili	10.241.072	11.731.773	11.711.442
	CP		
Spese in conto capitale	37.492	37.492	37.492
	CP		
	37.492	37.492	37.492
	CP		
	70.556.558	65.360.861	64.920.917
	CP		
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	70.145.671	64.949.974	64.510.030
	CP		
	43.007.507	37.981.368	37.717.899
	CP		
Oneri Inderogabili	27.138.164	26.968.606	26.792.131
	CP		
	410.887	410.887	410.887
	CP		
Spese in conto capitale	410.887	410.887	410.887
	CP		
	56.151.784.152	56.554.380.771	56.835.629.011
	CP		
Totale Amministrazione	8.090.306.525	8.237.455.577	8.250.847.313
di cui Fabbisogno	4.232.578.509	4.252.561.021	4.482.321.766
di cui Fattori Legislativi	43.828.899.118	44.064.364.173	44.102.459.932
di cui Oneri Inderogabili			
	CP		

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO (in Euro)										080/606/1
Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
1.1	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.340.070	15.356.548	RS	1.578.588	<<	<<	570.816.675	<<	1.578.588
		557.758.828	570.370.156	CP 2017	570.816.675	<<	<<	570.824.853	<<	570.816.675
		557.758.828	583.713.416	CS	570.824.853	<<	<<	570.824.853	<<	570.824.853
				CP 2018	542.289.116	<<	<<	542.289.116	<<	542.289.116
				CS	542.289.116	<<	<<	542.289.116	<<	542.289.116
				CP 2019	515.729.908	<<	<<	515.729.908	<<	515.729.908
				CS	515.729.908	<<	<<	515.729.908	<<	515.729.908
	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	1.340.070	15.356.548	RS	1.578.588	<<	<<	570.816.675	<<	1.578.588
		557.758.828	570.370.156	CP 2017	570.816.675	<<	<<	570.824.853	<<	570.816.675
		557.758.828	583.713.416	CS	570.824.853	<<	<<	570.824.853	<<	570.824.853
				CP 2018	542.289.116	<<	<<	542.289.116	<<	542.289.116
				CS	542.289.116	<<	<<	542.289.116	<<	542.289.116
				CP 2019	515.729.908	<<	<<	515.729.908	<<	515.729.908
				CS	515.729.908	<<	<<	515.729.908	<<	515.729.908

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	352.919.575 9.878.078.181 9.878.078.181	1.065.285.533 10.252.822.877 10.271.906.836	RS	CP	1.036.100.581 8.863.484.679 8.668.471.179	<< << <<	-1.500.000 -1.500.000	8.861.984.679 8.666.971.179	8.520.000 8.520.000	1.036.100.581 8.870.504.679 8.675.491.179
				CP	CS	8.843.206.523 8.545.006.129	<< <<	-3.500.000 -3.500.000	8.839.706.523 8.541.506.129	73.900.000 73.900.000	8.913.606.523 8.615.406.129
				CP	CP	8.826.961.570	<<	-8.500.000	8.818.461.570	69.500.000	8.887.961.570
				CS	CS	8.490.596.357	<<	-8.500.000	8.482.096.357	69.500.000	8.551.596.357
				RS	CP	2.318.985 34.515.795	<< <<	<< <<	34.515.795 35.469.674	<< <<	2.318.985 34.515.795 35.469.674
				CP	CP	34.464.379	<<	<<	34.464.379	<<	34.464.379
				CS	CS	34.928.379	<<	<<	34.928.379	<<	34.928.379
				CP	CP	34.506.691	<<	<<	34.506.691	<<	34.506.691
				CS	CS	34.521.691	<<	<<	34.521.691	<<	34.521.691
				RS	CP	25.389.976 65.034.899	<< <<	<< <<	65.034.899 64.357.506	<< <<	25.389.976 65.034.899 64.357.506
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	76.775.285 40.494.483 40.494.483	64.804.144 217.596.844 217.693.137	CP	CP	89.250.140	<<	<<	89.250.140	<<	89.250.140
				CS	CS	94.219.585	<<	<<	94.219.585	<<	94.219.585
				CP	CP	82.090.151	<<	<<	82.090.151	<<	82.090.151
				CS	CS	82.090.151	<<	<<	82.090.151	<<	82.090.151

080/606/2

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	080/606/3
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	269.254.320 9.802.714.164 9.802.714.164	995.851.097 10.000.153.747 10.019.141.414	RS	1.008.391.620	<<	-1.500.000	8.762.433.985	8.520.000	1.008.391.620	
				CP	8.763.933.985	<<	-1.500.000	8.567.143.999	8.520.000	8.770.953.985	
				CS	8.568.643.999	<<	-3.500.000	8.715.992.004	73.900.000	8.575.663.999	
				CP	8.719.492.004	<<	-3.500.000	8.412.358.165	73.900.000	8.789.892.004	
				CS	8.415.858.165	<<	-8.500.000	8.701.864.728	69.500.000	8.486.258.165	
				CP	8.710.364.728	<<	-8.500.000	8.365.484.515	69.500.000	8.771.364.728	
				CS	8.373.984.515	<<	-20.900.000			8.434.984.515	
				RS	697.572.643	<<	-17.500.000			697.572.643	
				CP	7.422.084.551	<<	-17.500.000	7.401.184.551	1.854.915	7.403.039.466	
				CS	7.504.612.516	<<	-10.900.000	7.483.712.516	1.854.915	7.485.567.431	
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	147.607.810 6.462.287.794 6.462.287.794	303.370.399 6.735.447.930 6.769.469.975	CP	7.371.901.827	<<	-10.700.000	7.354.401.827	<<	7.354.401.827	
				CS	7.387.210.456	<<	-10.700.000	7.369.710.456	<<	7.369.710.456	
				CP	7.291.186.744	<<	-10.900.000	7.280.286.744	<<	7.280.286.744	
				CS	7.306.754.022	<<	-10.900.000	7.295.854.022	<<	7.295.854.022	
				RS	362.899.065	<<	-11.100.000	6.366.561.854	1.246.627	362.899.065	
				CP	6.377.661.854	<<	-11.100.000	6.425.057.172	1.246.627	6.367.808.481	
				CS	6.436.157.172	<<	-10.700.000	6.325.477.851	<<	6.426.303.799	
				CP	6.336.177.851	<<	-10.700.000	6.340.265.403	<<	6.325.477.851	
				CS	6.350.965.403	<<	-4.100.000	6.250.274.586	<<	6.340.265.403	
				CP	6.254.374.586	<<	-4.100.000	6.265.300.787	<<	6.250.274.586	
				CS	6.269.400.787	<<				6.265.300.787	

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	080/606/4
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	15.037.825	29.647.590	RS	28.865.146	<<	-3.000.000	429.030.764	333.518	28.865.146	
		440.840.753	448.042.549	CP	432.030.764	<<	-3.000.000	428.940.764	333.518	429.364.282	
		440.840.753	448.824.993	CS	431.940.764	<<	-4.500.000			429.274.282	
				CP	426.750.950	<<	-4.500.000	422.250.950	<<	422.250.950	
				CS	426.750.950	<<	-4.500.000	422.250.950	<<	422.250.950	
				CP	426.206.997	<<	-4.500.000	421.706.997	<<	421.706.997	
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)			CS	426.206.997	<<	-4.500.000	421.706.997	<<	421.706.997	
		115.861.140	283.825.748	RS	305.808.432	<<	-6.800.000	605.591.933	274.770	305.808.432	
		639.672.340	668.989.333	CP	612.391.933	<<	-6.800.000	629.714.580	274.770	605.866.703	
		639.672.340	647.966.103	CS	636.514.580	<<	-2.300.000			629.989.350	
				CP	608.973.026	<<	-2.300.000	606.673.026	<<	606.673.026	
				CS	609.494.103	<<	-2.300.000	607.194.103	<<	607.194.103	
				CP	610.605.161	<<	-2.300.000	608.305.161	<<	608.305.161	
				CS	611.146.238	<<	-2.300.000	608.846.238	<<	608.846.238	

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	080/606/5
4.1	4 Soccorso civile (8) Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	120.643.889	163.594.338	RS	112.074.038	<<	-4.000.000	1.921.351.698	<<	112.074.038	
		1.930.963.190	1.942.859.217	CP	1.925.351.698	<<	-4.000.000	1.945.529.625	<<	1.921.351.698	
		1.934.596.352	1.946.492.379	CS	1.949.529.625	<<	-4.000.000	1.937.309.013	<<	1.945.529.625	
				CP	1.941.309.013	<<	-4.000.000	1.942.128.277	<<	1.937.309.013	
				CS	1.946.128.277	<<	-4.000.000	1.923.303.381	<<	1.942.128.277	
				CP	1.927.303.381	<<	-4.000.000	1.925.020.460	<<	1.923.303.381	
				CS	1.929.020.460	<<	-4.000.000		<<	1.925.020.460	
		2.756.071	1.679.617	RS	1.659.809	<<	<<	5.164.813	<<	1.659.809	
		5.218.193	5.660.288	CP	5.164.813	<<	<<	5.132.056	<<	5.164.813	
		5.218.193	5.660.288	CS	5.164.813	<<	<<	5.132.056	<<	5.164.813	
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)			CP	5.132.056	<<	<<	5.643.586	<<	5.132.056	
				CS	5.132.056	<<	<<	5.643.586	<<	5.132.056	
				CP	5.643.586	<<	<<		<<	5.643.586	
				CS	5.643.586	<<	<<		<<	5.643.586	
		117.887.818	161.914.721	RS	110.414.229	<<	-4.000.000	1.916.186.885	<<	110.414.229	
		1.925.744.997	1.937.198.929	CP	1.920.186.885	<<	-4.000.000	1.940.364.812	<<	1.916.186.885	
		1.929.378.159	1.940.832.091	CS	1.944.364.812	<<	-4.000.000	1.932.176.957	<<	1.940.364.812	
				CP	1.936.176.957	<<	-4.000.000	1.936.996.221	<<	1.932.176.957	
				CS	1.940.996.221	<<	-4.000.000	1.917.659.795	<<	1.936.996.221	
				CP	1.921.659.795	<<	-4.000.000	1.919.376.874	<<	1.917.659.795	
				CS	1.923.376.874	<<	-4.000.000		<<	1.919.376.874	

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definiziazioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	080/606/6	
5.1	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	237.915.824 1.315.811.687 1.503.973.607	147.140.051	RS	1.784.284	<<	320.000.000	2.093.952.717	<<	1.784.284	1.784.284	
			1.378.084.637	CP	1.773.952.717	<<	320.000.000	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	2.093.952.717	
			1.563.269.537	CS	1.775.252.717	<<		2.095.252.717	<<	2.095.252.717	2.095.252.717	
				CP	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	1.734.774.151	
				CS	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	1.734.774.151	
				CP	1.732.356.970	<<	<<	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	1.732.356.970	
	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)				CS	1.732.218.124	<<	<<	1.732.218.124	<<	1.732.218.124	1.732.218.124
				147.140.051	RS	1.784.284	<<	320.000.000	2.093.952.717	<<	1.784.284	1.784.284
				1.378.084.637	CP	1.773.952.717	<<	320.000.000	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	2.093.952.717
				1.563.269.537	CS	1.775.252.717	<<		2.095.252.717	<<	2.095.252.717	2.095.252.717
					CP	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	1.734.774.151
					CS	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	1.734.774.151
					CP	1.732.356.970	<<	<<	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	1.732.356.970
					CS	1.732.218.124	<<	<<	1.732.218.124	<<	1.732.218.124	1.732.218.124

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	080/606/7
6.1	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9.342.432 194.014.693 194.095.789	30.022.328 191.237.917 195.360.083	RS	23.080.808	<<	-1.000.000	174.381.633	<<	23.080.808	
				CP 2017	175.381.633	<<	-1.000.000	174.429.731	<<	174.381.633	
				CS	175.429.731	<<	-1.000.000	174.429.731	<<	174.429.731	
				CP 2018	173.135.584	<<	-1.000.000	172.135.584	<<	172.135.584	
				CS	173.135.584	<<	-1.000.000	172.135.584	<<	172.135.584	
				CP 2019	178.438.896	<<	-1.000.000	177.438.896	<<	177.438.896	
				CS	178.438.896	<<	-1.000.000	177.438.896	<<	177.438.896	
				RS	100.128	<<	<<	27.958.772	<<	100.128	
				CP 2017	27.958.772	<<	<<	27.958.772	<<	27.958.772	
				CS	27.966.554	<<	<<	27.966.554	<<	27.966.554	
6.2	Indirizzo politico (32.2)	291.558 29.564.827 29.645.923	247.620 30.385.493 30.540.770	CP 2018	27.856.580	<<	<<	27.856.580	<<	27.856.580	
				CS	27.856.580	<<	<<	27.856.580	<<	27.856.580	
				CP 2019	27.590.096	<<	<<	27.590.096	<<	27.590.096	
				CS	27.590.096	<<	<<	27.590.096	<<	27.590.096	
				RS	22.980.680	<<	-1.000.000	146.422.861	<<	22.980.680	
				CP 2017	147.422.861	<<	-1.000.000	146.422.861	<<	146.422.861	
				CS	147.463.177	<<	-1.000.000	146.463.177	<<	146.463.177	
				CP 2018	145.279.004	<<	-1.000.000	144.279.004	<<	144.279.004	
				CS	145.279.004	<<	-1.000.000	144.279.004	<<	144.279.004	
				CP 2019	150.848.800	<<	-1.000.000	149.848.800	<<	149.848.800	
				CS	150.848.800	<<	-1.000.000	149.848.800	<<	149.848.800	
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	9.050.874 164.449.866 164.449.866	29.774.708 160.852.424 164.819.313	RS	22.980.680	<<	-1.000.000	146.422.861	<<	22.980.680	
				CP 2017	147.422.861	<<	-1.000.000	146.422.861	<<	146.422.861	
				CS	147.463.177	<<	-1.000.000	146.463.177	<<	146.463.177	
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	9.050.874 164.449.866 164.449.866	29.774.708 160.852.424 164.819.313	CP 2018	145.279.004	<<	-1.000.000	144.279.004	<<	144.279.004	
				CS	145.279.004	<<	-1.000.000	144.279.004	<<	144.279.004	
				CP 2019	150.848.800	<<	-1.000.000	149.848.800	<<	149.848.800	
				CS	150.848.800	<<	-1.000.000	149.848.800	<<	149.848.800	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

(in Euro)						080/701/1	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II					Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP 2017	CS	570.816.675	<<	570.816.675		
		CP 2018	570.824.853	<<	570.824.853		
		CS	542.289.116	<<	542.289.116		
		CP 2019	542.289.116	<<	542.289.116		
		CS	515.729.908	<<	515.729.908		
		CP 2017	515.729.908	<<	515.729.908		
		CS	570.816.675	<<	570.816.675		
		CP 2018	570.824.853	<<	570.824.853		
		CS	542.289.116	<<	542.289.116		
		CP 2019	542.289.116	<<	542.289.116		
1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	CP 2017	CS	515.729.908	<<	515.729.908		
		CP 2018	515.729.908	<<	515.729.908		
		CS	422.714.450	<<	422.714.450		
		CP 2019	422.714.450	<<	422.714.450		
		CS	417.724.021	<<	417.724.021		
		CP 2018	417.724.021	<<	417.724.021		
		CS	409.956.760	<<	409.956.760		
		CP 2019	409.956.760	<<	409.956.760		
		CS	422.714.450	<<	422.714.450		
		CP 2017	422.714.450	<<	422.714.450		
Spese correnti	CP 2018	CS	417.724.021	<<	417.724.021		
		CP 2019	417.724.021	<<	417.724.021		
		CS	409.956.760	<<	409.956.760		
		CP 2017	409.956.760	<<	409.956.760		
		CS	422.714.450	<<	422.714.450		
		CP 2018	422.714.450	<<	422.714.450		
		CS	417.724.021	<<	417.724.021		
		CP 2019	417.724.021	<<	417.724.021		
		CS	409.956.760	<<	409.956.760		
		CP 2017	409.956.760	<<	409.956.760		

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				08/07/01/2	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP	2017	141.078	<<	141.078
		CS	141.078	<<	141.078
	CP	2018	141.078	<<	141.078
		CS	141.078	<<	141.078
Spese correnti	CP	2019	141.078	<<	141.078
		CS	141.078	<<	141.078
	CP	2017	141.078	<<	141.078
		CS	141.078	<<	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	2018	141.078	<<	141.078
		CS	141.078	<<	141.078
	CP	2019	141.078	<<	141.078
		CS	141.078	<<	141.078
Spese correnti	CP	2017	5.159.819	<<	5.159.819
		CS	5.159.819	<<	5.159.819
	CP	2018	5.148.876	<<	5.148.876
		CS	5.148.876	<<	5.148.876
	CP	2019	5.158.929	<<	5.158.929
		CS	5.158.929	<<	5.158.929
	CP	2017	5.159.819	<<	5.159.819
		CS	5.159.819	<<	5.159.819
	CP	2018	5.148.876	<<	5.148.876
		CS	5.148.876	<<	5.148.876
	CP	2019	5.158.929	<<	5.158.929
		CS	5.158.929	<<	5.158.929

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/3

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP 2017		72.324.840	<<	72.324.840
	CS		72.324.840	<<	72.324.840
	CP 2018		72.323.530	<<	72.323.530
	CS		72.323.530	<<	72.323.530
Spese correnti	CP 2019		56.329.536	<<	56.329.536
	CS		56.329.536	<<	56.329.536
	CP 2017		72.323.959	<<	72.323.959
	CS		72.323.959	<<	72.323.959
Spese in conto capitale	CP 2018		72.322.649	<<	72.322.649
	CS		72.322.649	<<	72.322.649
	CP 2019		56.327.658	<<	56.327.658
	CS		56.327.658	<<	56.327.658
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP 2017		881	<<	881
	CS		881	<<	881
	CP 2018		881	<<	881
	CS		881	<<	881
	CP 2019		1.878	<<	1.878
	CS		1.878	<<	1.878
	CP 2017		70.476.488	<<	70.476.488
	CS		70.484.666	<<	70.484.666
	CP 2018		46.951.611	<<	46.951.611
	CS		46.951.611	<<	46.951.611
	CP 2019		44.143.605	<<	44.143.605
	CS		44.143.605	<<	44.143.605

MINISTERO DELL'INTERNO		080/701/4	
BILANCIO PER AZIONI		(in Euro)	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	
Spese correnti	CP 2017	69.817.539	69.817.539
	CS	69.825.717	69.825.717
	CP 2018	46.292.662	46.292.662
	CS	46.292.662	46.292.662
Spese in conto capitale	CP 2019	43.274.507	43.274.507
	CS	43.274.507	43.274.507
	CP 2017	658.949	658.949
	CS	658.949	658.949
	CP 2018	658.949	658.949
	CS	658.949	658.949
	CP 2019	869.098	869.098
	CS	869.098	869.098

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				080/701/5	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)		CP 2017	8.861.984.679	8.520.000	8.870.504.679
		CS	8.666.971.179	8.520.000	8.675.491.179
		CP 2018	8.839.706.523	73.900.000	8.913.606.523
		CS	8.541.506.129	73.900.000	8.615.406.129
		CP 2019	8.818.461.570	69.500.000	8.887.961.570
		CS	8.482.096.357	69.500.000	8.551.596.357
		CP 2017	34.515.795	<<	34.515.795
		CS	35.469.674	<<	35.469.674
		CP 2018	34.464.379	<<	34.464.379
		CS	34.928.379	<<	34.928.379
		CP 2019	34.506.691	<<	34.506.691
		CS	34.521.691	<<	34.521.691
Spese di personale per il programma		CP 2017	27.991.014	<<	27.991.014
		CS	29.007.757	<<	29.007.757
		CP 2018	27.987.299	<<	27.987.299
		CS	27.987.299	<<	27.987.299
Spese correnti		CP 2019	27.983.879	<<	27.983.879
		CS	27.983.879	<<	27.983.879
		CP 2017	27.991.014	<<	27.991.014
		CS	29.007.757	<<	29.007.757
		CP 2018	27.987.299	<<	27.987.299
		CS	27.987.299	<<	27.987.299
		CP 2019	27.983.879	<<	27.983.879
		CS	27.983.879	<<	27.983.879

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS		
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP 2017	18.708	<<	18.708
	CS	18.708	<<	18.708
	CP 2018	18.638	<<	18.638
	CS	18.638	<<	18.638
Spese correnti	CP 2019	18.708	<<	18.708
	CS	18.708	<<	18.708
	CP 2017	18.708	<<	18.708
	CS	18.708	<<	18.708
Albo segretari comunali	CP 2018	18.638	<<	18.638
	CS	18.638	<<	18.638
	CP 2019	18.708	<<	18.708
	CS	18.708	<<	18.708
Spese correnti	CP 2017	3.329.681	<<	3.329.681
	CS	3.266.817	<<	3.266.817
	CP 2018	3.323.254	<<	3.323.254
	CS	3.787.254	<<	3.787.254
Spese correnti	CP 2019	3.327.733	<<	3.327.733
	CS	3.342.733	<<	3.342.733
	CP 2017	3.245.243	<<	3.245.243
	CS	3.182.379	<<	3.182.379
Spese correnti	CP 2018	3.238.816	<<	3.238.816
	CS	3.702.816	<<	3.702.816
	CP 2019	3.243.295	<<	3.243.295
	CS	3.258.295	<<	3.258.295

080/701/6

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

08/07/01/7

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese in conto capitale	CP 2017		84.438	<<	84.438
	CS		84.438	<<	84.438
	CP 2018		84.438	<<	84.438
	CS		84.438	<<	84.438
	CP 2019		84.438	<<	84.438
	CS		84.438	<<	84.438
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP 2017		3.176.392	<<	3.176.392
	CS		3.176.392	<<	3.176.392
	CP 2018		3.135.188	<<	3.135.188
	CS		3.135.188	<<	3.135.188
	CP 2019		3.176.371	<<	3.176.371
	CS		3.176.371	<<	3.176.371
Spese correnti	CP 2017		3.148.549	<<	3.148.549
	CS		3.148.549	<<	3.148.549
	CP 2018		3.107.345	<<	3.107.345
	CS		3.107.345	<<	3.107.345
	CP 2019		3.148.528	<<	3.148.528
	CS		3.148.528	<<	3.148.528
Spese in conto capitale	CP 2017		27.843	<<	27.843
	CS		27.843	<<	27.843
	CP 2018		27.843	<<	27.843
	CS		27.843	<<	27.843
	CP 2019		27.843	<<	27.843
	CS		27.843	<<	27.843

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

08/0701/8

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	CP	2017	65.034.899	<<	65.034.899
	CS		64.357.506	<<	64.357.506
	CP	2018	89.250.140	<<	89.250.140
	CS		94.219.585	<<	94.219.585
Spese di personale per il programma	CP	2019	82.090.151	<<	82.090.151
	CS		82.090.151	<<	82.090.151
	CP	2017	22.274.331	<<	22.274.331
	CS		22.274.331	<<	22.274.331
	CP	2018	21.362.364	<<	21.362.364
	CS		21.362.364	<<	21.362.364
	CP	2019	20.818.483	<<	20.818.483
	CS		20.818.483	<<	20.818.483
Spese correnti	CP	2017	22.274.331	<<	22.274.331
	CS		22.274.331	<<	22.274.331
	CP	2018	21.362.364	<<	21.362.364
	CS		21.362.364	<<	21.362.364
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	2019	20.818.483	<<	20.818.483
	CS		20.818.483	<<	20.818.483
	CP	2017	6.506.311	<<	6.506.311
	CS		16.756.179	<<	16.756.179
	CP	2018	7.503.005	<<	7.503.005
	CS		12.472.450	<<	12.472.450
	CP	2019	7.582.701	<<	7.582.701
	CS		7.582.701	<<	7.582.701

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				08/07/19	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	5.888.341	<<	5.888.341
	CS		10.508.196	<<	10.508.196
	CP	2018	6.885.035	<<	6.885.035
	CS		11.480.926	<<	11.480.926
Spese in conto capitale	CP	2019	6.893.650	<<	6.893.650
	CS		6.893.650	<<	6.893.650
	CP	2017	617.970	<<	617.970
	CS		6.247.983	<<	6.247.983
	CP	2018	617.970	<<	617.970
	CS		991.524	<<	991.524
	CP	2019	689.051	<<	689.051
	CS		689.051	<<	689.051
Servizi elettorali	CP	2017	1.503.891	<<	1.503.891
	CS		1.525.030	<<	1.525.030
	CP	2018	1.497.889	<<	1.497.889
	CS		1.497.889	<<	1.497.889
	CP	2019	1.497.765	<<	1.497.765
	CS		1.497.765	<<	1.497.765
Spese correnti	CP	2017	672.469	<<	672.469
	CS		693.608	<<	693.608
	CP	2018	666.467	<<	666.467
	CS		666.467	<<	666.467
	CP	2019	651.609	<<	651.609
	CS		651.609	<<	651.609

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS		
Spese in conto capitale	CP 2017	831.422	<<	831.422
	CS	831.422	<<	831.422
	CP 2018	831.422	<<	831.422
	CS	831.422	<<	831.422
Supporto ai Prefetti	CP 2019	846.156	<<	846.156
	CS	846.156	<<	846.156
	CP 2017	786.966	<<	786.966
	CS	786.966	<<	786.966
Spese correnti	CP 2018	783.882	<<	783.882
	CS	783.882	<<	783.882
	CP 2019	920.202	<<	920.202
	CS	920.202	<<	920.202
Spese in conto capitale	CP 2017	349.589	<<	349.589
	CS	349.589	<<	349.589
	CP 2018	346.505	<<	346.505
	CS	346.505	<<	346.505
	CP 2019	355.626	<<	355.626
	CS	355.626	<<	355.626
	CP 2017	437.377	<<	437.377
	CS	437.377	<<	437.377
	CP 2018	437.377	<<	437.377
	CS	437.377	<<	437.377
	CP 2019	564.576	<<	564.576
	CS	564.576	<<	564.576

080/701/10

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	15.000	<<		15.000	
		CS	15.000	<<		15.000	
		CP 2018	15.000	<<		15.000	
		CS	15.000	<<		15.000	
		CP 2019	15.000	<<		15.000	
		CS	15.000	<<		15.000	
		CP 2017	15.000	<<		15.000	
		CS	15.000	<<		15.000	
		CP 2018	15.000	<<		15.000	
		CS	15.000	<<		15.000	
		CP 2019	15.000	<<		15.000	
		CS	15.000	<<		15.000	
		CP 2017	33.948.400	<<		33.948.400	
		CS	23.000.000	<<		23.000.000	
		CP 2018	58.088.000	<<		58.088.000	
		CS	58.088.000	<<		58.088.000	
		CP 2019	51.256.000	<<		51.256.000	
		CS	51.256.000	<<		51.256.000	
		CP 2017	<<	<<		<<	
		CS	<<	<<		<<	
		CP 2018	<<	<<		<<	
		CS	<<	<<		<<	
		CP 2019	<<	<<		<<	
		CS	<<	<<		<<	
		CP 2017					
		CS					
		CP 2018					
		CS					
		CP 2019					
		CS					

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese in conto capitale	CP 2017		33.948.400	<<	33.948.400
	CS		23.000.000	<<	23.000.000
	CP 2018		58.088.000	<<	58.088.000
	CS		58.088.000	<<	58.088.000
	CP 2019		51.256.000	<<	51.256.000
	CS		51.256.000	<<	51.256.000
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	CP 2017		8.762.433.985	8.520.000	8.770.953.985
	CS		8.567.143.999	8.520.000	8.575.663.999
	CP 2018		8.715.992.004	73.900.000	8.789.892.004
	CS		8.412.358.165	73.900.000	8.486.258.165
	CP 2019		8.701.864.728	69.500.000	8.771.364.728
	CS		8.365.484.515	69.500.000	8.434.984.515
Spese di personale per il programma	CP 2017		3.893.000	<<	3.893.000
	CS		3.893.000	<<	3.893.000
	CP 2018		3.848.850	<<	3.848.850
	CS		3.848.850	<<	3.848.850
Spese correnti	CP 2019		3.805.104	<<	3.805.104
	CS		3.805.104	<<	3.805.104
	CP 2017		3.893.000	<<	3.893.000
	CS		3.893.000	<<	3.893.000
	CP 2018		3.848.850	<<	3.848.850
	CS		3.848.850	<<	3.848.850
CP 2019	CP 2019		3.805.104	<<	3.805.104
	CS		3.805.104	<<	3.805.104

080/701/12

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/13

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	2017	6.373.659.087	<<	6.373.659.087
	CS		6.113.167.284	<<	6.113.167.284
	CP	2018	6.373.710.173	<<	6.373.710.173
	CS		6.036.188.528	<<	6.036.188.528
Spese correnti	CP	2019	6.373.374.447	<<	6.373.374.447
	CS		6.035.852.802	<<	6.035.852.802
	CP	2017	6.373.659.087	<<	6.373.659.087
	CS		6.113.167.284	<<	6.113.167.284
	CP	2018	6.373.710.173	<<	6.373.710.173
	CS		6.036.188.528	<<	6.036.188.528
	CP	2019	6.373.374.447	<<	6.373.374.447
	CS		6.035.852.802	<<	6.035.852.802
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP	2017	603.301.544	<<	603.301.544
	CS		597.658.547	<<	597.658.547
	CP	2018	584.806.266	71.100.000	655.906.266
	CS		585.004.593	71.100.000	656.104.593
	CP	2019	591.020.544	69.500.000	660.520.544
	CS		586.602.063	69.500.000	656.102.063
Spese correnti	CP	2017	603.301.544	<<	603.301.544
	CS		597.658.547	<<	597.658.547
	CP	2018	584.806.266	71.100.000	655.906.266
	CS		585.004.593	71.100.000	656.104.593
	CP	2019	591.020.544	69.500.000	660.520.544
	CS		586.602.063	69.500.000	656.102.063

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/14

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP 2017		84.081.738	8.520.000	92.601.738
	CS		110.541.087	8.520.000	119.061.087
	CP 2018		82.195.829	2.800.000	84.995.829
	CS		92.594.481	2.800.000	95.394.481
Spese correnti	CP 2019		82.382.865	<<	82.382.865
	CS		83.474.901	<<	83.474.901
	CP 2017		79.081.738	8.520.000	87.601.738
	CS		100.041.087	8.520.000	108.561.087
Spese in conto capitale	CP 2018		77.195.829	2.800.000	79.995.829
	CS		78.118.481	2.800.000	80.918.481
	CP 2019		77.382.865	<<	77.382.865
	CS		75.974.901	<<	75.974.901
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP 2017		5.000.000	<<	5.000.000
	CS		10.500.000	<<	10.500.000
	CP 2018		5.000.000	<<	5.000.000
	CS		14.476.000	<<	14.476.000
	CP 2019		5.000.000	<<	5.000.000
	CS		7.500.000	<<	7.500.000
	CP 2017		148.743.955	<<	148.743.955
	CS		144.152.700	<<	144.152.700
	CP 2018		127.627.066	<<	127.627.066
	CS		130.794.599	<<	130.794.599
	CP 2019		104.575.759	<<	104.575.759
	CS		109.043.636	<<	109.043.636

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
Spese correnti	CP 2017	133.149.333	<<	<<	133.149.333	080/701/15	
	CS	128.558.078	<<	<<	128.558.078		
	CP 2018	111.181.018	<<	<<	111.181.018		
	CS	114.348.551	<<	<<	114.348.551		
	CP 2019	87.308.528	<<	<<	87.308.528		
	CS	91.776.405	<<	<<	91.776.405		
	CP 2017	<<	<<	<<	<<		
	CS	<<	<<	<<	<<		
	CP 2018	<<	<<	<<	<<		
	CS	<<	<<	<<	<<		
	CP 2019	<<	<<	<<	<<		
	CS	<<	<<	<<	<<		
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	15.594.622	<<	<<	15.594.622		
	CS	15.594.622	<<	<<	15.594.622		
	CP 2018	16.446.048	<<	<<	16.446.048		
	CS	16.446.048	<<	<<	16.446.048		
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP 2019	17.267.231	<<	<<	17.267.231		
	CS	17.267.231	<<	<<	17.267.231		
	CP 2017	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CS	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CP 2018	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CS	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CP 2019	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CS	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CP 2017	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CS	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CP 2018	20.717.842	<<	<<	20.717.842		
	CS	20.717.842	<<	<<	20.717.842		

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822
	CS	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822
	CP 2018	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822
	CS	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822
	CP 2019	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822
	CS	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822
Spese in conto capitale	CP 2017	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020
	CS	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020
	CP 2018	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020
	CS	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020
	CP 2019	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020
	CS	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP 2017	225.158.209	<<	225.158.209	<<	225.158.209
	CS	225.158.209	<<	225.158.209	<<	225.158.209
	CP 2018	222.210.017	<<	222.210.017	<<	222.210.017
	CS	222.210.017	<<	222.210.017	<<	222.210.017
	CP 2019	230.000.000	<<	230.000.000	<<	230.000.000
	CS	230.000.000	<<	230.000.000	<<	230.000.000
Spese correnti	CP 2017	25.158.209	<<	25.158.209	<<	25.158.209
	CS	25.158.209	<<	25.158.209	<<	25.158.209
	CP 2018	22.210.017	<<	22.210.017	<<	22.210.017
	CS	22.210.017	<<	22.210.017	<<	22.210.017
	CP 2019	30.000.000	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	CS	30.000.000	<<	30.000.000	<<	30.000.000

080/70701/16

080/701/16

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					080/701/17	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP	2017	200.000.000	<<	200.000.000	
	CS		200.000.000	<<	200.000.000	
	CP	2018	200.000.000	<<	200.000.000	
	CS		200.000.000	<<	200.000.000	
	CP	2019	200.000.000	<<	200.000.000	
	CS		200.000.000	<<	200.000.000	
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	2017	28.000.000	<<	28.000.000	
	CS		32.242.126	<<	32.242.126	
	CP	2018	28.000.000	<<	28.000.000	
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	
	CP	2019	28.000.000	<<	28.000.000	
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	
Spese correnti	CP	2017	28.000.000	<<	28.000.000	
	CS		32.242.126	<<	32.242.126	
	CP	2018	28.000.000	<<	28.000.000	
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	
	CP	2019	28.000.000	<<	28.000.000	
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	2017	608.412	<<	608.412	
	CS		612.910	<<	612.910	
	CP	2018	606.028	<<	606.028	
	CS		606.028	<<	606.028	
	CP	2019	718.234	<<	718.234	
	CS		718.234	<<	718.234	

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	270.268	<<		270.268	
Spese correnti		CS	270.268	<<		270.268	
		CP 2018	267.884	<<		267.884	
		CS	267.884	<<		267.884	
		CP 2019	281.751	<<		281.751	
		CS	281.751	<<		281.751	
Spese in conto capitale		CP 2017	338.144	<<		338.144	
		CS	342.642	<<		342.642	
		CP 2018	338.144	<<		338.144	
		CS	338.144	<<		338.144	
		CP 2019	436.483	<<		436.483	
		CS	436.483	<<		436.483	
Federalismo amministrativo		CP 2017	7.849.229	<<		7.849.229	
		CS	7.849.229	<<		7.849.229	
		CP 2018	7.848.964	<<		7.848.964	
		CS	7.848.964	<<		7.848.964	
		CP 2019	50.848.964	<<		50.848.964	
		CS	50.848.964	<<		50.848.964	
Spese correnti		CP 2017	7.760.816	<<		7.760.816	
		CS	7.760.816	<<		7.760.816	
		CP 2018	7.760.816	<<		7.760.816	
		CS	7.760.816	<<		7.760.816	
		CP 2019	50.760.816	<<		50.760.816	
		CS	50.760.816	<<		50.760.816	

080/701/18

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/19

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese in conto capitale	CP	2017	88.413	<<	88.413
	CS		88.413	<<	88.413
	CP	2018	88.148	<<	88.148
	CS		88.148	<<	88.148
	CP	2019	88.148	<<	88.148
	CS		88.148	<<	88.148
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	2017	796.420.969	<<	796.420.969
	CS		838.651.065	<<	838.651.065
	CP	2018	794.420.969	<<	794.420.969
	CS		814.544.263	<<	814.544.263
	CP	2019	746.420.969	<<	746.420.969
	CS		746.420.969	<<	746.420.969
Spese correnti	CP	2017	796.420.969	<<	796.420.969
	CS		838.651.065	<<	838.651.065
	CP	2018	794.420.969	<<	794.420.969
	CS		814.544.263	<<	814.544.263
	CP	2019	746.420.969	<<	746.420.969
	CS		746.420.969	<<	746.420.969
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	2017	470.000.000	<<	470.000.000
	CS		472.500.000	<<	472.500.000
	CP	2018	470.000.000	<<	470.000.000
	CS		470.000.000	<<	470.000.000
	CP	2019	470.000.000	<<	470.000.000
	CS		470.000.000	<<	470.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
(in Euro)							
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	Spese correnti	CP 2017	470.000.000	<<	<<	470.000.000	080/701/20
		CS	472.500.000	<<	<<	472.500.000	
		CP 2018	470.000.000	<<	<<	470.000.000	
		CS	470.000.000	<<	<<	470.000.000	
		CP 2019	470.000.000	<<	<<	470.000.000	
		CS	470.000.000	<<	<<	470.000.000	
		CP 2017	7.401.184.551	1.854.915	1.854.915	7.403.039.466	
		CS	7.483.712.516	1.854.915	1.854.915	7.485.567.431	
		CP 2018	7.354.401.827	<<	<<	7.354.401.827	
		CS	7.369.710.456	<<	<<	7.369.710.456	
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)		CP 2019	7.280.286.744	<<	<<	7.280.286.744	
		CS	7.295.854.022	<<	<<	7.295.854.022	
		CP 2017	6.366.561.854	1.246.627	1.246.627	6.367.808.481	
		CS	6.425.057.172	1.246.627	1.246.627	6.426.303.799	
		CP 2018	6.325.477.851	<<	<<	6.325.477.851	
		CS	6.340.265.403	<<	<<	6.340.265.403	
		CP 2019	6.250.274.586	<<	<<	6.250.274.586	
		CS	6.265.300.787	<<	<<	6.265.300.787	
		CP 2017	350.289.173	<<	<<	350.289.173	
		CS	350.289.083	<<	<<	350.289.083	
Spese di personale per il programma (personale civile)		CP 2018	350.054.761	<<	<<	350.054.761	
		CS	350.054.671	<<	<<	350.054.671	
		CP 2019	349.839.082	<<	<<	349.839.082	
		CS	349.838.992	<<	<<	349.838.992	

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/21

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		350.289.173	<<	350.289.173
	CS		350.289.083	<<	350.289.083
	CP 2018		350.054.761	<<	350.054.761
	CS		350.054.671	<<	350.054.671
	CP 2019		349.839.082	<<	349.839.082
	CS		349.838.992	<<	349.838.992
	CP 2017		5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999
	CS		5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP 2018		5.430.490.978	<<	5.430.490.978
	CS		5.430.490.978	<<	5.430.490.978
	CP 2019		5.386.295.719	<<	5.386.295.719
	CS		5.386.295.719	<<	5.386.295.719
Spese correnti	CP 2017		5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999
	CS		5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999
	CP 2018		5.430.490.978	<<	5.430.490.978
	CS		5.430.490.978	<<	5.430.490.978
	CP 2019		5.386.295.719	<<	5.386.295.719
	CS		5.386.295.719	<<	5.386.295.719
	CP 2017		11.475.786	<<	11.475.786
	CS		11.475.786	<<	11.475.786
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP 2018		11.444.894	<<	11.444.894
	CS		11.444.894	<<	11.444.894
	CP 2019		11.515.066	<<	11.515.066
	CS		11.515.066	<<	11.515.066

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS		
Spese correnti	CP 2017	11.475.786	<<	11.475.786
	CS	11.475.786	<<	11.475.786
	CP 2018	11.444.894	<<	11.444.894
	CS	11.444.894	<<	11.444.894
Spese in conto capitale	CP 2019	11.515.066	<<	11.515.066
	CS	11.515.066	<<	11.515.066
	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP 2017	118.405.561	<<	118.405.561
	CS	118.816.428	<<	118.816.428
	CP 2018	118.081.436	<<	118.081.436
	CS	118.081.436	<<	118.081.436
Spese correnti	CP 2019	107.092.609	<<	107.092.609
	CS	107.092.609	<<	107.092.609
	CP 2017	118.405.561	<<	118.405.561
	CS	118.816.428	<<	118.816.428
	CP 2018	118.081.436	<<	118.081.436
	CS	118.081.436	<<	118.081.436
	CP 2019	107.092.609	<<	107.092.609
	CS	107.092.609	<<	107.092.609

080/701/22

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP	2017	86.172.532	<<		86.172.532
	CS		136.172.532	<<		136.172.532
	CP	2018	89.056.606	<<		89.056.606
	CS		89.056.606	<<		89.056.606
	CP	2019	76.992.946	<<		76.992.946
	CS		76.992.946	<<		76.992.946
	CP	2017	2.433.833	<<		2.433.833
	CS		2.433.833	<<		2.433.833
	CP	2018	2.417.907	<<		2.417.907
	CS		2.417.907	<<		2.417.907
Spese correnti	CP	2019	2.433.833	<<		2.433.833
	CS		2.433.833	<<		2.433.833
	CP	2017	83.738.699	<<		83.738.699
	CS		133.738.699	<<		133.738.699
Spese in conto capitale	CP	2018	86.638.699	<<		86.638.699
	CS		86.638.699	<<		86.638.699
	CP	2019	74.559.113	<<		74.559.113
	CS		74.559.113	<<		74.559.113
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP	2017	180.816.892	<<		180.816.892
	CS		178.843.183	<<		178.843.183
	CP	2018	180.877.508	<<		180.877.508
	CS		180.903.799	<<		180.903.799
	CP	2019	182.482.171	<<		182.482.171
	CS		182.508.462	<<		182.508.462

080/701/23

080/701/23

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	180.816.892	<<			180.816.892	
	CS	178.843.183	<<			178.843.183	
	CP 2018	180.877.508	<<			180.877.508	
	CS	180.903.799	<<			180.903.799	
	CP 2019	182.482.171	<<			182.482.171	
	CS	182.508.462	<<			182.508.462	
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP 2017	144.578.736	<<			144.578.736	
	CS	154.636.986	<<			154.636.986	
	CP 2018	143.938.477	<<			143.938.477	
	CS	158.699.828	<<			158.699.828	
	CP 2019	134.498.191	<<			134.498.191	
	CS	149.498.191	<<			149.498.191	
Spese correnti	CP 2017	144.578.736	<<			144.578.736	
	CS	154.636.986	<<			154.636.986	
	CP 2018	143.938.477	<<			143.938.477	
	CS	158.699.828	<<			158.699.828	
	CP 2019	134.498.191	<<			134.498.191	
	CS	149.498.191	<<			149.498.191	
Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP 2017	1.558.802	<<			1.558.802	
	CS	1.558.802	<<			1.558.802	
	CP 2018	1.533.191	<<			1.533.191	
	CS	1.533.191	<<			1.533.191	
	CP 2019	1.558.802	<<			1.558.802	
	CS	1.558.802	<<			1.558.802	

080/701/24

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/25

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017	CS	1.558.802	<<	1.558.802
			1.558.802	<<	1.558.802
	CP 2018	CS	1.533.191	<<	1.533.191
			1.533.191	<<	1.533.191
	CP 2019	CS	1.558.802	<<	1.558.802
			1.558.802	<<	1.558.802
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP 2017	CS	429.030.764	333.518	429.364.282
			428.940.764	333.518	429.274.282
	CP 2018	CS	422.250.950	<<	422.250.950
			422.250.950	<<	422.250.950
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP 2019	CS	421.706.997	<<	421.706.997
			421.706.997	<<	421.706.997
	CP 2017	CS	130.022.787	333.518	130.356.305
			130.022.787	333.518	130.356.305
Spese correnti	CP 2018	CS	130.022.787	<<	130.022.787
			130.022.787	<<	130.022.787
	CP 2019	CS	130.022.787	<<	130.022.787
			130.022.787	<<	130.022.787
	CP 2017	CS	130.022.787	333.518	130.356.305
			130.022.787	333.518	130.356.305
	CP 2018	CS	130.022.787	<<	130.022.787
			130.022.787	<<	130.022.787
	CP 2019	CS	130.022.787	<<	130.022.787
			130.022.787	<<	130.022.787
	CP 2017	CS	130.022.787	<<	130.022.787
			130.022.787	<<	130.022.787

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	080/701/26
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP	2017	144.289.332	<<		144.289.332	
	CS		144.199.332	<<		144.199.332	
	CP	2018	139.543.164	<<		139.543.164	
	CS		139.543.164	<<		139.543.164	
	CP	2019	139.271.188	<<		139.271.188	
	CS		139.271.188	<<		139.271.188	
	CP	2017	144.074.706	<<		144.074.706	
	CS		143.984.706	<<		143.984.706	
	CP	2018	139.328.538	<<		139.328.538	
	CS		139.328.538	<<		139.328.538	
Spese correnti	CP	2019	139.056.562	<<		139.056.562	
	CS		139.056.562	<<		139.056.562	
	CP	2017	214.626	<<		214.626	
	CS		214.626	<<		214.626	
Spese in conto capitale	CP	2018	214.626	<<		214.626	
	CS		214.626	<<		214.626	
	CP	2019	214.626	<<		214.626	
	CS		214.626	<<		214.626	
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	2017	154.718.645	<<		154.718.645	
	CS		154.718.645	<<		154.718.645	
	CP	2018	152.684.999	<<		152.684.999	
	CS		152.684.999	<<		152.684.999	
	CP	2019	152.413.022	<<		152.413.022	
	CS		152.413.022	<<		152.413.022	

080/701/26

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	Spese correnti	CP 2017	154.504.020	<<		154.504.020	
		CS	154.504.020	<<		154.504.020	
		CP 2018	152.470.374	<<		152.470.374	
		CS	152.470.374	<<		152.470.374	
		CP 2019	152.198.397	<<		152.198.397	
		CS	152.198.397	<<		152.198.397	
	Spese in conto capitale	CP 2017	214.625	<<		214.625	
		CS	214.625	<<		214.625	
		CP 2018	214.625	<<		214.625	
		CS	214.625	<<		214.625	
		CP 2019	214.625	<<		214.625	
		CS	214.625	<<		214.625	
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP 2017	605.591.933		274.770	605.866.703	
		CS	629.714.580		274.770	629.989.350	
		CP 2018	606.673.026	<<		606.673.026	
		CS	607.194.103	<<		607.194.103	
		CP 2019	608.305.161	<<		608.305.161	
		CS	608.846.238	<<		608.846.238	
		CP 2017	74.985.673		274.770	75.260.443	
		CS	74.985.673		274.770	75.260.443	
		CP 2018	74.985.673	<<		74.985.673	
		CS	74.985.673	<<		74.985.673	
		CP 2019	74.985.673	<<		74.985.673	
		CS	74.985.673	<<		74.985.673	

080/701/27

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		74.985.673	274.770	75.260.443
	CS		74.985.673	274.770	75.260.443
	CP 2018		74.985.673	<<	74.985.673
	CS		74.985.673	<<	74.985.673
	CP 2019		74.985.673	<<	74.985.673
	CS		74.985.673	<<	74.985.673
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP 2017		73.289.276	<<	73.289.276
	CS		73.289.276	<<	73.289.276
	CP 2018		73.167.983	<<	73.167.983
	CS		73.167.983	<<	73.167.983
	CP 2019		73.302.655	<<	73.302.655
	CS		73.302.655	<<	73.302.655
Spese correnti	CP 2017		73.289.276	<<	73.289.276
	CS		73.289.276	<<	73.289.276
	CP 2018		73.167.983	<<	73.167.983
	CS		73.167.983	<<	73.167.983
	CP 2019		73.302.655	<<	73.302.655
	CS		73.302.655	<<	73.302.655
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP 2017		101.352.809	<<	101.352.809
	CS		101.847.794	<<	101.847.794
	CP 2018		103.012.677	<<	103.012.677
	CS		103.533.754	<<	103.533.754
	CP 2019		104.843.925	<<	104.843.925
	CS		105.385.002	<<	105.385.002

080/701/28

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/29

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		20.339.239	<<	20.339.239
	CS		20.834.224	<<	20.834.224
	CP 2018		24.499.107	<<	24.499.107
	CS		25.020.184	<<	25.020.184
	CP 2019		26.330.355	<<	26.330.355
	CS		26.871.432	<<	26.871.432
	CP 2017		81.013.570	<<	81.013.570
	CS		81.013.570	<<	81.013.570
Spese in conto capitale	CP 2018		78.513.570	<<	78.513.570
	CS		78.513.570	<<	78.513.570
	CP 2019		78.513.570	<<	78.513.570
	CS		78.513.570	<<	78.513.570
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP 2017		97.248.182	<<	97.248.182
	CS		97.207.758	<<	97.207.758
	CP 2018		97.087.996	<<	97.087.996
	CS		97.087.996	<<	97.087.996
	CP 2019		97.525.016	<<	97.525.016
	CS		97.525.016	<<	97.525.016
Spese correnti	CP 2017		97.248.182	<<	97.248.182
	CS		97.207.758	<<	97.207.758
	CP 2018		97.087.996	<<	97.087.996
	CS		97.087.996	<<	97.087.996
	CP 2019		97.525.016	<<	97.525.016
	CS		97.525.016	<<	97.525.016

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				080/701/30	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	2017	91.548.101	<<	91.548.101
	CS		91.548.101	<<	91.548.101
	CP	2018	91.387.200	<<	91.387.200
	CS		91.387.200	<<	91.387.200
	CP	2019	91.774.648	<<	91.774.648
	CS		91.774.648	<<	91.774.648
	CP	2017	91.548.101	<<	91.548.101
	CS		91.548.101	<<	91.548.101
	CP	2018	91.387.200	<<	91.387.200
	CS		91.387.200	<<	91.387.200
	CP	2019	91.774.648	<<	91.774.648
	CS		91.774.648	<<	91.774.648
Spese correnti	CP	2017	83.148.321	<<	83.148.321
	CS		83.148.321	<<	83.148.321
	CP	2018	82.854.926	<<	82.854.926
	CS		82.854.926	<<	82.854.926
	CP	2019	81.533.673	<<	81.533.673
	CS		81.533.673	<<	81.533.673
	CP	2017	83.148.321	<<	83.148.321
	CS		83.148.321	<<	83.148.321
	CP	2018	82.854.926	<<	82.854.926
	CS		82.854.926	<<	82.854.926
	CP	2019	81.533.673	<<	81.533.673
	CS		81.533.673	<<	81.533.673
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP	2017	83.148.321	<<	83.148.321
	CS		83.148.321	<<	83.148.321
	CP	2018	82.854.926	<<	82.854.926
	CS		82.854.926	<<	82.854.926
	CP	2019	81.533.673	<<	81.533.673
	CS		81.533.673	<<	81.533.673
	CP	2017	83.148.321	<<	83.148.321
	CS		83.148.321	<<	83.148.321
	CP	2018	82.854.926	<<	82.854.926
	CS		82.854.926	<<	82.854.926
	CP	2019	81.533.673	<<	81.533.673
	CS		81.533.673	<<	81.533.673

080/701/30

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	080/701/31		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Speciali elargizioni in favore delle vittime dei doveri e delle loro famiglie	CP 2017		84.019.571	<<	84.019.571
	CS		84.019.571	<<	84.019.571
	CP 2018		84.176.571	<<	84.176.571
	CS		84.176.571	<<	84.176.571
Spese correnti	CP 2019		84.339.571	<<	84.339.571
	CS		84.339.571	<<	84.339.571
	CP 2017		84.019.571	<<	84.019.571
	CS		84.019.571	<<	84.019.571
Spese correnti	CP 2018		84.176.571	<<	84.176.571
	CS		84.176.571	<<	84.176.571
	CP 2019		84.339.571	<<	84.339.571
	CS		84.339.571	<<	84.339.571
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP 2017		<<	<<	<<
	CS		23.668.086	<<	23.668.086
	CP 2018		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
Spese correnti	CP 2019		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP 2017		<<	<<	<<
	CS		718.086	<<	718.086
Spese correnti	CP 2018		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP 2019		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/32

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Rimborso passività finanziarie	CP 2017		<<	<<	<<
	CS		22.950.000	<<	22.950.000
	CP 2018		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP 2019		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
4. Soccorso civile (8)	CP 2017		1.921.351.698	<<	1.921.351.698
	CS		1.945.529.625	<<	1.945.529.625
	CP 2018		1.937.309.013	<<	1.937.309.013
	CS		1.942.128.277	<<	1.942.128.277
	CP 2019		1.923.303.381	<<	1.923.303.381
	CS		1.925.020.460	<<	1.925.020.460
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP 2017		5.164.813	<<	5.164.813
	CS		5.164.813	<<	5.164.813
	CP 2018		5.132.056	<<	5.132.056
	CS		5.132.056	<<	5.132.056
	CP 2019		5.643.586	<<	5.643.586
	CS		5.643.586	<<	5.643.586
	CP 2017		2.446.865	<<	2.446.865
	CS		2.446.865	<<	2.446.865
	CP 2018		2.442.454	<<	2.442.454
	CS		2.442.454	<<	2.442.454
	CP 2019		2.438.395	<<	2.438.395
	CS		2.438.395	<<	2.438.395
Spese di personale per il programma					

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				080/701/33	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	2.446.865	<<	2.446.865
	CS		2.446.865	<<	2.446.865
	CP	2018	2.442.454	<<	2.442.454
	CS		2.442.454	<<	2.442.454
Attività di difesa civile	CP	2019	2.438.395	<<	2.438.395
	CS		2.438.395	<<	2.438.395
	CP	2017	768.191	<<	768.191
	CS		768.191	<<	768.191
	CP	2018	759.392	<<	759.392
	CS		759.392	<<	759.392
	CP	2019	882.874	<<	882.874
	CS		882.874	<<	882.874
Spese correnti	CP	2017	593.757	<<	593.757
	CS		593.757	<<	593.757
	CP	2018	584.958	<<	584.958
	CS		584.958	<<	584.958
	CP	2019	706.188	<<	706.188
	CS		706.188	<<	706.188
	CP	2017	174.434	<<	174.434
	CS		174.434	<<	174.434
Spese in conto capitale	CP	2018	174.434	<<	174.434
	CS		174.434	<<	174.434
	CP	2019	176.686	<<	176.686
	CS		176.686	<<	176.686

MINISTERO DELL'INTERNO		080/701/34	
BILANCIO PER AZIONI			
(in Euro)			
Missione	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Programma			
Azione			
Titolo			
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP 2017	1.949.757	1.949.757
	CS	1.949.757	1.949.757
	CP 2018	1.930.210	1.930.210
	CS	1.930.210	1.930.210
	CP 2019	2.322.317	2.322.317
	CS	2.322.317	2.322.317
Spese correnti	CP 2017	1.278.630	1.278.630
	CS	1.278.630	1.278.630
	CP 2018	1.259.083	1.259.083
	CS	1.259.083	1.259.083
Spese in conto capitale	CP 2019	1.651.190	1.651.190
	CS	1.651.190	1.651.190
	CP 2017	671.127	671.127
	CS	671.127	671.127
	CP 2018	671.127	671.127
	CS	671.127	671.127
	CP 2019	671.127	671.127
	CS	671.127	671.127

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)		CP 2017		1.916.186.885	<<	1.916.186.885
		CS		1.940.364.812	<<	1.940.364.812
		CP 2018		1.932.176.957	<<	1.932.176.957
		CS		1.936.996.221	<<	1.936.996.221
		CP 2019		1.917.659.795	<<	1.917.659.795
		CS		1.919.376.874	<<	1.919.376.874
		CP 2017		18.455.934	<<	18.455.934
		CS		18.455.934	<<	18.455.934
		CP 2018		18.431.246	<<	18.431.246
		CS		18.431.246	<<	18.431.246
		CP 2019		18.408.535	<<	18.408.535
		CS		18.408.535	<<	18.408.535
Spese correnti		CP 2017		18.455.934	<<	18.455.934
		CS		18.455.934	<<	18.455.934
		CP 2018		18.431.246	<<	18.431.246
		CS		18.431.246	<<	18.431.246
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)		CP 2019		18.408.535	<<	18.408.535
		CS		18.408.535	<<	18.408.535
		CP 2017		1.509.942.408	<<	1.509.942.408
		CS		1.509.942.408	<<	1.509.942.408
		CP 2018		1.524.176.286	<<	1.524.176.286
		CS		1.524.176.286	<<	1.524.176.286
		CP 2019		1.521.530.423	<<	1.521.530.423
		CS		1.521.530.423	<<	1.521.530.423

080/701/35

080/701/35

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				080/701/36	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	1.509.942.408	<<	1.509.942.408
	CS		1.509.942.408	<<	1.509.942.408
	CP	2018	1.524.176.286	<<	1.524.176.286
	CS		1.524.176.286	<<	1.524.176.286
	CP	2019	1.521.530.423	<<	1.521.530.423
	CS		1.521.530.423	<<	1.521.530.423
	CP	2017	14.003.044	<<	14.003.044
	CS		14.003.044	<<	14.003.044
	CP	2018	13.919.174	<<	13.919.174
	CS		13.919.174	<<	13.919.174
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	2019	14.041.093	<<	14.041.093
	CS		14.041.093	<<	14.041.093
	CP	2017	14.003.044	<<	14.003.044
	CS		14.003.044	<<	14.003.044
	CP	2018	13.919.174	<<	13.919.174
	CS		13.919.174	<<	13.919.174
	CP	2019	14.041.093	<<	14.041.093
	CS		14.041.093	<<	14.041.093
	CP	2017	184.182.091	<<	184.182.091
	CS		195.059.282	<<	195.059.282
Gestione del soccorso pubblico	CP	2018	184.707.868	<<	184.707.868
	CS		187.034.252	<<	187.034.252
	CP	2019	181.660.451	<<	181.660.451
	CS		182.177.530	<<	182.177.530

080/701/36

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS		
Spese correnti	CP 2017	183.115.722	<<	183.115.722
	CS	193.992.913	<<	193.992.913
	CP 2018	183.641.499	<<	183.641.499
	CS	185.967.883	<<	185.967.883
Spese in conto capitale	CP 2019	180.563.483	<<	180.563.483
	CS	181.080.562	<<	181.080.562
	CP 2017	1.066.369	<<	1.066.369
	CS	1.066.369	<<	1.066.369
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP 2018	1.066.369	<<	1.066.369
	CS	1.066.369	<<	1.066.369
	CP 2019	1.096.968	<<	1.096.968
	CS	1.096.968	<<	1.096.968
Spese correnti	CP 2017	10.991.633	<<	10.991.633
	CS	10.991.633	<<	10.991.633
	CP 2018	10.816.867	<<	10.816.867
	CS	10.816.867	<<	10.816.867
Spese correnti	CP 2019	11.078.707	<<	11.078.707
	CS	11.078.707	<<	11.078.707
	CP 2017	10.991.633	<<	10.991.633
	CS	10.991.633	<<	10.991.633
Spese correnti	CP 2018	10.816.867	<<	10.816.867
	CS	10.816.867	<<	10.816.867
	CP 2019	11.078.707	<<	11.078.707
	CS	11.078.707	<<	11.078.707

080/701/37

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP 2017	12.504.137	<<	12.504.137
	CS	12.504.137	<<	12.504.137
	CP 2018	12.329.377	<<	12.329.377
	CS	12.329.377	<<	12.329.377
Spese correnti	CP 2019	12.504.137	<<	12.504.137
	CS	12.504.137	<<	12.504.137
	CP 2017	10.985.593	<<	10.985.593
	CS	10.985.593	<<	10.985.593
Spese in conto capitale	CP 2018	10.810.833	<<	10.810.833
	CS	10.810.833	<<	10.810.833
	CP 2019	10.985.593	<<	10.985.593
	CS	10.985.593	<<	10.985.593
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP 2017	1.518.544	<<	1.518.544
	CS	1.518.544	<<	1.518.544
	CP 2018	1.518.544	<<	1.518.544
	CS	1.518.544	<<	1.518.544
	CP 2019	1.518.544	<<	1.518.544
	CS	1.518.544	<<	1.518.544
	CP 2017	80.477.693	<<	80.477.693
	CS	85.632.269	<<	85.632.269
	CP 2018	82.776.673	<<	82.776.673
	CS	82.776.673	<<	82.776.673
	CP 2019	83.025.359	<<	83.025.359
	CS	83.025.359	<<	83.025.359

080/701/38

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	80.477.693	<<		80.477.693
		CS	85.632.269	<<		85.632.269
	CP	2018	82.776.673	<<		82.776.673
		CS	82.776.673	<<		82.776.673
	CP	2019	83.025.359	<<		83.025.359
		CS	83.025.359	<<		83.025.359
	CP	2017	13.229.663	<<		13.229.663
		CS	13.229.663	<<		13.229.663
	CP	2018	13.019.184	<<		13.019.184
		CS	13.019.184	<<		13.019.184
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	2019	13.242.564	<<		13.242.564
		CS	13.242.564	<<		13.242.564
	CP	2017	13.229.663	<<		13.229.663
		CS	13.229.663	<<		13.229.663
	CP	2018	13.019.184	<<		13.019.184
		CS	13.019.184	<<		13.019.184
	CP	2019	13.242.564	<<		13.242.564
		CS	13.242.564	<<		13.242.564
	CP	2017	62.280.693	<<		62.280.693
		CS	70.426.853	<<		70.426.853
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	2018	61.880.693	<<		61.880.693
		CS	64.373.573	<<		64.373.573
	CP	2019	52.048.937	<<		52.048.937
		CS	53.248.937	<<		53.248.937

080/701/39

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					080/701/40	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale			CP 2017	62.280.693	<<	62.280.693
			CS	70.426.853	<<	70.426.853
			CP 2018	61.880.693	<<	61.880.693
			CS	64.373.573	<<	64.373.573
			CP 2019	52.048.937	<<	52.048.937
			CS	53.248.937	<<	53.248.937
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco			CP 2017	10.119.589	<<	10.119.589
			CS	10.119.589	<<	10.119.589
			CP 2018	10.119.589	<<	10.119.589
			CS	10.119.589	<<	10.119.589
			CP 2019	10.119.589	<<	10.119.589
			CS	10.119.589	<<	10.119.589
Spese correnti			CP 2017	10.119.589	<<	10.119.589
			CS	10.119.589	<<	10.119.589
			CP 2018	10.119.589	<<	10.119.589
			CS	10.119.589	<<	10.119.589
			CP 2019	10.119.589	<<	10.119.589
			CS	10.119.589	<<	10.119.589

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	2.093.952.717	<<		2.093.952.717	
		CS	2.095.252.717	<<		2.095.252.717	
		CP 2018	1.734.774.151	<<		1.734.774.151	
		CS	1.734.774.151	<<		1.734.774.151	
		CP 2019	1.732.356.970	<<		1.732.356.970	
		CS	1.732.218.124	<<		1.732.218.124	
		CP 2017	2.093.952.717	<<		2.093.952.717	
		CS	2.095.252.717	<<		2.095.252.717	
		CP 2018	1.734.774.151	<<		1.734.774.151	
		CS	1.734.774.151	<<		1.734.774.151	
		CP 2019	1.732.356.970	<<		1.732.356.970	
		CS	1.732.218.124	<<		1.732.218.124	
		CP 2017	22.395.979	<<		22.395.979	
		CS	22.395.979	<<		22.395.979	
		CP 2018	21.482.719	<<		21.482.719	
		CS	21.482.719	<<		21.482.719	
		CP 2019	21.046.585	<<		21.046.585	
		CS	21.046.585	<<		21.046.585	
		CP 2017	22.395.979	<<		22.395.979	
		CS	22.395.979	<<		22.395.979	
		CP 2018	21.482.719	<<		21.482.719	
		CS	21.482.719	<<		21.482.719	
		CP 2019	21.046.585	<<		21.046.585	
		CS	21.046.585	<<		21.046.585	

5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti
con le confessioni religiose (27.2)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	080/701/42		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP 2017		1.989.115.346	<<	1.989.115.346
	CS		1.989.115.346	<<	1.989.115.346
	CP 2018		1.629.829.148	<<	1.629.829.148
	CS		1.629.829.148	<<	1.629.829.148
Spese correnti	CP 2019		1.627.815.201	<<	1.627.815.201
	CS		1.627.815.201	<<	1.627.815.201
	CP 2017		1.934.993.360	<<	1.934.993.360
	CS		1.934.993.360	<<	1.934.993.360
Spese in conto capitale	CP 2018		1.615.707.162	<<	1.615.707.162
	CS		1.615.707.162	<<	1.615.707.162
	CP 2019		1.613.693.215	<<	1.613.693.215
	CS		1.613.693.215	<<	1.613.693.215
Interventi di protezione sociale	CP 2017		54.121.986	<<	54.121.986
	CS		54.121.986	<<	54.121.986
	CP 2018		14.121.986	<<	14.121.986
	CS		14.121.986	<<	14.121.986
	CP 2019		14.121.986	<<	14.121.986
	CS		14.121.986	<<	14.121.986
	CP 2017		2.514.608	<<	2.514.608
	CS		2.514.608	<<	2.514.608
	CP 2018		2.494.033	<<	2.494.033
	CS		2.494.033	<<	2.494.033
	CP 2019		2.519.390	<<	2.519.390
	CS		2.519.390	<<	2.519.390

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

080/701/43

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		2.487.080	<<	2.487.080
	CS		2.487.080	<<	2.487.080
	CP 2018		2.466.505	<<	2.466.505
	CS		2.466.505	<<	2.466.505
Spese in conto capitale	CP 2019		2.491.862	<<	2.491.862
	CS		2.491.862	<<	2.491.862
	CP 2017		27.528	<<	27.528
	CS		1.327.528	<<	1.327.528
	CP 2018		27.528	<<	27.528
	CS		27.528	<<	27.528
	CP 2019		27.528	<<	27.528
	CS		27.528	<<	27.528
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP 2017		1.737.552	<<	1.737.552
	CS		1.737.552	<<	1.737.552
	CP 2018		1.779.339	<<	1.779.339
	CS		1.779.339	<<	1.779.339
Spese correnti	CP 2019		1.786.571	<<	1.786.571
	CS		1.786.571	<<	1.786.571
	CP 2017		1.720.343	<<	1.720.343
	CS		1.720.343	<<	1.720.343
	CP 2018		1.762.130	<<	1.762.130
	CS		1.762.130	<<	1.762.130
	CP 2019		1.762.529	<<	1.762.529
	CS		1.762.529	<<	1.762.529

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	17.209	<<	<<	17.209		
	CS	17.209	<<	<<	17.209		
	CP 2018	17.209	<<	<<	17.209		
	CS	17.209	<<	<<	17.209		
	CP 2019	24.042	<<	<<	24.042		
	CS	24.042	<<	<<	24.042		
	CP 2017	4.689.232	<<	<<	4.689.232		
	CS	4.689.232	<<	<<	4.689.232		
	CP 2018	4.688.912	<<	<<	4.688.912		
	CS	4.688.912	<<	<<	4.688.912		
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP 2019	4.689.223	<<	<<	4.689.223		
	CS	4.689.223	<<	<<	4.689.223		
	CP 2017	4.674.409	<<	<<	4.674.409		
	CS	4.674.409	<<	<<	4.674.409		
	CP 2018	4.674.089	<<	<<	4.674.089		
	CS	4.674.089	<<	<<	4.674.089		
	CP 2019	4.674.400	<<	<<	4.674.400		
	CS	4.674.400	<<	<<	4.674.400		
	CP 2017	14.823	<<	<<	14.823		
	CS	14.823	<<	<<	14.823		
Spese correnti	CP 2018	14.823	<<	<<	14.823		
	CS	14.823	<<	<<	14.823		
	CP 2019	14.823	<<	<<	14.823		
	CS	14.823	<<	<<	14.823		
	CP 2017	14.823	<<	<<	14.823		
	CS	14.823	<<	<<	14.823		
	CP 2018	14.823	<<	<<	14.823		
	CS	14.823	<<	<<	14.823		
	CP 2019	14.823	<<	<<	14.823		
	CS	14.823	<<	<<	14.823		

080/701/44

080/701/44

MINISTERO DELL'INTERNO		080/701/45	
BILANCIO PER AZIONI			
(in Euro)			
Missione	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Programma			
Azione			
Titolo			
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP 2017	<<	73.500.000
	CS	<<	73.500.000
	CP 2018	<<	74.500.000
	CS	<<	74.500.000
	CP 2019	<<	74.500.000
	CS	<<	74.500.000
Spese correnti	CP 2017	<<	73.500.000
	CS	<<	73.500.000
	CP 2018	<<	74.500.000
	CS	<<	74.500.000
	CP 2019	<<	74.500.000
	CS	<<	74.500.000

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				080/701/46
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP 2017	174.381.633	<<	174.381.633
	CS	174.429.730	<<	174.429.730
	CP 2018	172.135.584	<<	172.135.584
	CS	172.135.584	<<	172.135.584
	CP 2019	177.438.896	<<	177.438.896
	CS	177.438.896	<<	177.438.896
	CP 2017	27.958.772	<<	27.958.772
	CS	27.966.554	<<	27.966.554
	CP 2018	27.856.580	<<	27.856.580
	CS	27.856.580	<<	27.856.580
6.1 Indirizzo politico (32.2)	CP 2019	27.590.096	<<	27.590.096
	CS	27.590.096	<<	27.590.096
	CP 2017	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2018	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2019	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2017	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 2018	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2019	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2017	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2018	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
	CP 2019	156.085	<<	156.085
	CS	156.085	<<	156.085
Spese correnti				

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS		
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	25.941.172	<<	25.941.172
	CS	25.948.954	<<	25.948.954
	CP 2018	25.839.463	<<	25.839.463
	CS	25.839.463	<<	25.839.463
Spese correnti	CP 2019	25.600.926	<<	25.600.926
	CS	25.600.926	<<	25.600.926
	CP 2017	25.900.450	<<	25.900.450
	CS	25.908.232	<<	25.908.232
Spese in conto capitale	CP 2018	25.798.741	<<	25.798.741
	CS	25.798.741	<<	25.798.741
	CP 2019	25.543.926	<<	25.543.926
	CS	25.543.926	<<	25.543.926
Valutazione e controllo strategico (ONV)	CP 2017	40.722	<<	40.722
	CS	40.722	<<	40.722
	CP 2018	40.722	<<	40.722
	CS	40.722	<<	40.722
	CP 2019	57.000	<<	57.000
	CS	57.000	<<	57.000
	CP 2017	1.861.515	<<	1.861.515
	CS	1.861.515	<<	1.861.515
	CP 2018	1.861.032	<<	1.861.032
	CS	1.861.032	<<	1.861.032
	CP 2019	1.833.085	<<	1.833.085
	CS	1.833.085	<<	1.833.085

080/701/47

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					080/701/48
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Spese correnti	CP 2017	1.861.515	<<	1.861.515
		CS	1.861.515	<<	1.861.515
		CP 2018	1.861.032	<<	1.861.032
		CS	1.861.032	<<	1.861.032
		CP 2019	1.833.085	<<	1.833.085
		CS	1.833.085	<<	1.833.085
		CP 2017	146.422.861	<<	146.422.861
		CS	146.463.176	<<	146.463.176
		CP 2018	144.279.004	<<	144.279.004
		CS	144.279.004	<<	144.279.004
Spese di personale per il programma		CP 2019	149.848.800	<<	149.848.800
		CS	149.848.800	<<	149.848.800
		CP 2017	55.284.065	<<	55.284.065
		CS	55.284.065	<<	55.284.065
Spese correnti		CP 2018	54.019.204	<<	54.019.204
		CS	54.019.204	<<	54.019.204
		CP 2019	55.388.468	<<	55.388.468
		CS	55.388.468	<<	55.388.468
		CP 2017	55.284.065	<<	55.284.065
		CS	55.284.065	<<	55.284.065
		CP 2018	54.019.204	<<	54.019.204
		CS	54.019.204	<<	54.019.204
		CP 2019	55.388.468	<<	55.388.468
		CS	55.388.468	<<	55.388.468

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS		
Gestione del personale	CP 2017	17.923.229	<<	17.923.229
	CS	17.923.229	<<	17.923.229
	CP 2018	17.918.499	<<	17.918.499
	CS	17.918.499	<<	17.918.499
Spese correnti	CP 2019	17.936.375	<<	17.936.375
	CS	17.936.375	<<	17.936.375
	CP 2017	17.923.229	<<	17.923.229
	CS	17.923.229	<<	17.923.229
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2018	17.918.499	<<	17.918.499
	CS	17.918.499	<<	17.918.499
	CP 2019	17.936.375	<<	17.936.375
	CS	17.936.375	<<	17.936.375
Spese correnti	CP 2017	73.215.567	<<	73.215.567
	CS	73.255.882	<<	73.255.882
	CP 2018	72.341.301	<<	72.341.301
	CS	72.341.301	<<	72.341.301
Spese correnti	CP 2019	76.523.957	<<	76.523.957
	CS	76.523.957	<<	76.523.957
	CP 2017	70.915.255	<<	70.915.255
	CS	70.955.570	<<	70.955.570
Spese correnti	CP 2018	70.040.989	<<	70.040.989
	CS	70.040.989	<<	70.040.989
	CP 2019	74.120.927	<<	74.120.927
	CS	74.120.927	<<	74.120.927

080/701/49

MINISTERO DELL'INTERNO BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					080/701/50	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Spese in conto capitale		CP 2017	2.300.312	<<	2.300.312	
		CS	2.300.312	<<	2.300.312	
		CP 2018	2.300.312	<<	2.300.312	
		CS	2.300.312	<<	2.300.312	
		CP 2019	2.403.030	<<	2.403.030	
		CS	2.403.030	<<	2.403.030	
		TOTALE	CP 2017	21.023.671.953	10.374.915	21.034.046.868
		CS	20.936.720.620	10.374.915	20.947.095.535	
		CP 2018	20.580.616.214	73.900.000	20.654.516.214	
		CS	20.302.543.713	73.900.000	20.376.443.713	
		CP 2019	20.447.577.469	69.500.000	20.517.077.469	
		CS	20.128.357.767	69.500.000	20.197.857.767	

ALLEGATI

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)					
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)					
L. n. 59 del 1997 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. (Cap-pg: 1319/1)	2017	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2018	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2019	55.760.816	<<	-5.000.000	50.760.816
	2020 e succ.	1.728.585.296	<<	-155.000.000	1.573.585.296
DLG n. 504 del 1992 art. 40 RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 1318/1)	2017	422.800.000	<<	<<	422.800.000
	2018	422.800.000	<<	-2.000.000	420.800.000
	2019	422.800.000	<<	-2.000.000	420.800.000
	2020 e succ.	4.650.800.000	<<	-22.000.000	4.628.800.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 563 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1342/1)	2017	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2018	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2019	11.500.000	<<	-500.000	11.000.000
	2020 e succ.	69.000.000	<<	-3.000.000	66.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1326/1-2)	2017	9.561.808	<<	-1.000.000	8.561.808
	2018	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2019	9.409.684	<<	-1.000.000	8.409.684
	2020 e succ.	103.506.524	<<	-11.000.000	46.253.262
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)					
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)					
L. n. 613 del 1975 APPROVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI, DI SERVIZIO NOTTURNO E PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 (Cap-pg: 2501/9)	2017	89.981.785	<<	-7.000.000	82.981.785
	2018	89.981.785	<<	-6.600.000	83.381.785
	2019	89.981.785	<<	<<	89.981.785
	2020 e succ.	629.872.495	<<	<<	629.872.495

080/588/1

MINISTERO DELL'INTERNO Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 1001 del 1969 art. 1 ISTITUZIONE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI UN CAPITOLO CON UN FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI ALCUNI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA P. S. (Cap-pg: 2676/1) DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2624/16, 2645/5, 2646/5) DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 2599/1) 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) RD n. 1802 del 1919 art. 1 NORME PER L'ARMA DEI CARABINIERI (Cap-pg: 2535/6, 2542/5, 2557/3, 2562/2) 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) DL n. 341 del 2000 art. 16 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Cap-pg: 2558/2) DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2536/12, 2647/3, 2648/3)	2017	17.541.388	<<	-1.000.000	16.541.388
	2018	17.262.311	<<	-1.000.000	16.262.311
	2019	17.541.388	<<	-1.000.000	16.541.388
	2020 e succ.	17.541.388	<<	-1.000.000	16.541.388
	2017	72.260.004	<<	-2.100.000	70.160.004
	2018	71.267.631	<<	-2.100.000	69.167.631
	2019	71.267.631	<<	-2.100.000	69.167.631
	2020 e succ.	261.776.310	<<	-8.400.000	24.350.000
	2017	7.200.000	<<	-1.000.000	6.200.000
	2018	7.200.000	<<	-1.000.000	6.200.000
	2019	7.200.000	<<	-1.000.000	6.200.000
	2020 e succ.	446.400.000	<<	-62.000.000	384.400.000
	2017	204.817.682	<<	-3.000.000	201.817.682
	2018	206.375.161	<<	-4.500.000	201.875.161
	2019	206.375.161	<<	-4.500.000	201.875.161
	2020 e succ.	1.274.751.932	<<	-29.250.000	13.500.000
	2017	19.875.142	<<	-4.500.000	15.375.142
	2018	19.558.936	<<	<<	19.558.936
	2019	21.212.767	<<	<<	21.212.767
	2020 e succ.	4.500.000	<<	<<	4.500.000
	2017	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2018	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2019	74.850.000	<<	-1.900.000	72.950.000
	2020 e succ.	74.850.000	<<	-1.900.000	24.150.000

080/588/2

MINISTERO DELL'INTERNO Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
RD n. 452 del 1940 art. 1 RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'INTERNO (Cap-pg: 2851/1) 4 Soccorso civile (8) 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) L. n. 469 del 1961 ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 1901/18, 1982/3) 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) DL n. 451 del 1995 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA (Cap-pg: 2351/2) 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). (Cap-pg: 3001/1)	2017	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
	2018	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
	2019	3.306.365	<<	-400.000	2.906.365
	2020 e succ.	105.803.680	<<	-12.800.000	93.003.680
	2017	45.134.564	<<	-4.000.000	41.134.564
	2018	44.788.775	<<	-4.000.000	40.788.775
	2019	45.134.564	<<	-4.000.000	41.134.564
	2020 e succ.	1.609.771.484	<<	-142.000.000	611.771.484
	2017	575.969.413	<<	320.000.000	895.969.413
	2018	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2019	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2020 e succ.	43.197.705.975	<<	<<	43.197.705.975
	2017	14.146.487	<<	-1.000.000	13.146.487
	2018	13.921.421	<<	-1.000.000	12.921.421
	2019	14.146.487	<<	-1.000.000	13.146.487
	2020 e succ.	438.541.097	<<	-31.000.000	407.541.097

080/588/3

080670/1

MINISTERO DELL'INTERNO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1	CP	542.289.116	515.729.908
1.1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	542.289.116	515.729.908
1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	CP	541.629.286	514.858.932
Spese correnti	CP	91.609.461	78.603.987
Fabbisogno	CP	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	450.019.825	436.254.945
Oneri Inderogabili	CP	659.830	870.976
Spese in conto capitale	CP	659.830	870.976
Fabbisogno	CP	659.830	870.976

080/670/2

MINISTERO DELL'INTERNO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	8.870.504.679	8.913.606.523	8.887.961.570
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)			
Spese correnti	34.515.795	34.464.379	34.506.691
	34.403.514	34.352.098	34.394.410
Fabbisogno	5.175.640	5.127.939	5.173.671
Oneri Inderogabili	29.227.874	29.224.159	29.220.739
Spese in conto capitale	112.281	112.281	112.281
	112.281	112.281	112.281
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)			
Spese correnti	65.034.899	89.250.140	82.090.151
	29.199.730	29.275.371	28.734.368
Fabbisogno	2.329.508	3.317.116	3.319.994
Fattori Legislativi	4.595.891	4.595.891	4.595.891
Oneri Inderogabili	22.274.331	21.362.364	20.818.483
Spese in conto capitale	35.835.169	59.974.769	53.355.783
	1.513.215	1.513.215	1.726.229
Fabbisogno	34.321.954	58.461.554	51.629.554
Fattori Legislativi	8.770.953.985	8.789.892.004	8.771.364.728
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)			
Spese correnti	8.538.284.786	8.556.371.644	8.536.924.846
	15.789.758	15.524.554	15.649.117
Fabbisogno	915.874.040	900.315.230	863.195.831
Fattori Legislativi	7.606.620.988	7.640.531.860	7.658.079.898
Oneri Inderogabili	217.074.577	217.074.312	217.172.651
Spese in conto capitale			
	338.144	338.144	436.483
Fabbisogno	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Fattori Legislativi	16.736.433	16.736.168	16.736.168
Oneri Inderogabili	15.594.622	16.446.048	17.267.231
Rimborso passività finanziarie	15.594.622	16.446.048	17.267.231
Oneri Inderogabili			

080670/3

MINISTERO DELL'INTERNO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	7.354.401.827	7.280.286.744
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	6.367.808.481	6.250.274.586
Spese correnti	CP	6.284.069.782	6.175.715.473
Fabbisogno	CP	440.591.918	421.082.980
Fattori Legislativi	CP	4.075.289	3.895.289
Oneri Inderogabili	CP	5.839.402.575	5.750.737.204
Spese in conto capitale	CP	83.738.699	74.559.113
Fabbisogno	CP	24.918.699	22.499.113
Fattori Legislativi	CP	58.820.000	52.060.000
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP	422.250.950	421.706.997
Spese correnti	CP	428.935.031	421.277.746
Fabbisogno	CP	293.228.726	285.904.959
Oneri Inderogabili	CP	135.706.305	135.372.787
Spese in conto capitale	CP	429.251	429.251
Fabbisogno	CP	429.251	429.251
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP	605.866.703	608.305.161
Spese correnti	CP	524.853.133	529.791.591
Fabbisogno	CP	331.684.591	336.194.039
Fattori Legislativi	CP	1.147.209	1.147.209
Oneri Inderogabili	CP	192.021.333	192.450.343
Spese in conto capitale	CP	81.013.570	78.513.570
Fabbisogno	CP	16.403.617	13.903.617
Fattori Legislativi	CP	64.609.953	64.609.953

080670/4

MINISTERO DELL'INTERNO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
4 Soccorso civile (8)	1.921.351.698	1.937.309.013	1.923.303.381
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)			
Spese correnti	5.164.813	5.132.056	5.643.586
	4.319.252	4.286.495	4.795.773
Fabbisogno	1.872.387	1.844.041	2.357.378
Oneri Inderogabili	2.446.865	2.442.454	2.438.395
Spese in conto capitale	845.561	845.561	847.813
	845.561	845.561	847.813
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)			
Spese correnti	1.916.186.885	1.932.176.957	1.917.659.795
	1.851.321.279	1.867.711.351	1.862.995.346
Fabbisogno	300.230.092	302.415.538	300.330.820
Fattori Legislativi	1.424.619	1.405.636	1.428.361
Oneri Inderogabili	1.549.666.568	1.563.890.177	1.561.236.165
Spese in conto capitale	64.865.606	64.465.606	54.664.449
	52.765.606	52.765.606	52.964.449
Fabbisogno	12.100.000	11.700.000	1.700.000
Fattori Legislativi			

080/670/5

MINISTERO DELL'INTERNO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)			
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)			
	Spese correnti			
	Fabbisogno	2.093.952.717	1.734.774.151	1.732.356.970
	Fattori Legislativi	2.093.952.717	1.734.774.151	1.732.356.970
	Oneri Inderogabili	2.039.771.171	1.720.592.605	1.718.168.591
		1.729.344.890	1.410.055.302	1.409.509.232
		211.750.579	211.732.815	210.291.005
		98.675.702	98.804.488	98.368.354
	Spese in conto capitale			
	Fabbisogno	54.181.546	14.181.546	14.188.379
		54.181.546	14.181.546	14.188.379

080670/6

MINISTERO DELL'INTERNO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
6.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	174.381.633	172.135.584	177.438.896
	CP		
	27.958.772	27.856.580	27.590.096
	CP		
	27.918.050	27.815.858	27.533.096
	CP		
Fabbisogno	989.242	984.456	1.102.465
Oneri Inderogabili	26.928.808	26.831.402	26.430.631
	CP		
Spese in conto capitale	40.722	40.722	57.000
	CP		
	40.722	40.722	57.000
	CP		
	146.422.861	144.279.004	149.848.800
	CP		
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	144.122.549	141.978.692	147.445.770
	CP		
Fabbisogno	52.902.306	52.248.376	56.121.124
Fattori Legislativi	13.146.487	12.921.421	13.146.487
Oneri Inderogabili	78.073.756	76.808.895	78.178.159
	CP		
Spese in conto capitale	2.300.312	2.300.312	2.403.030
	CP		
	2.300.312	2.300.312	2.403.030
	CP		
	21.034.046.868	20.654.516.214	20.517.077.469
Totale Amministrazione			
di cui Fabbisogno	3.436.296.790	3.053.878.155	3.025.788.387
di cui Fattori Legislativi	1.529.366.021	1.534.924.791	1.467.699.580
di cui Oneri Inderogabili	16.068.384.057	16.065.713.268	16.023.589.502
	CP		

PAGINA BIANCA

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

080/610/1

ELENCO N.1	
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001	
MINISTERO DELL'INTERNO 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819	

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PAGINA BIANCA

090/606/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assettate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
1.1	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	227.805.311	658.581.895	RS	583.770.208	<<	-3.220.506	583.770.208	<<	583.770.208
		669.188.827	725.017.613	CP	547.151.835	<<	-3.220.506	543.931.329	<<	543.931.329
		669.188.827	770.116.137	CS	831.749.087	<<	-4.025.606	828.528.581	<<	828.528.581
				CP	596.016.524	<<	-4.025.606	591.990.918	<<	591.990.918
				CS	665.823.468	<<	-4.025.606	661.797.862	<<	661.797.862
	1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)			CP	549.395.842	<<	-4.025.606	545.370.236	<<	545.370.236
				CS	549.395.842	<<	-4.025.606	545.370.236	<<	545.370.236
		4.299.250	8.060.102	RS	7.488.925	<<	<<	7.488.925	<<	7.488.925
		16.758.885	18.893.835	CP	14.626.561	<<	<<	14.626.561	<<	14.626.561
		16.758.885	18.893.135	CS	18.000.368	<<	<<	18.000.368	<<	18.000.368
1.2	Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)			CP	14.695.633	<<	<<	14.695.633	<<	14.695.633
				CS	14.695.633	<<	<<	14.695.633	<<	14.695.633
				CP	14.748.712	<<	<<	14.748.712	<<	14.748.712
				CS	14.748.712	<<	<<	14.748.712	<<	14.748.712
		19.126.460	117.996.652	RS	64.702.593	<<	-1.600.506	64.702.593	<<	64.702.593
		39.052.816	39.207.803	CP	39.680.536	<<	-1.600.506	38.080.030	<<	38.080.030
		39.052.816	39.207.803	CS	79.106.006	<<	-1.600.506	77.505.500	<<	77.505.500
				CP	40.037.668	<<	-2.000.506	38.037.162	<<	38.037.162
				CS	40.037.668	<<	-2.000.506	38.037.162	<<	38.037.162
				CP	40.333.824	<<	-2.000.506	38.333.318	<<	38.333.318
				CS	40.333.824	<<	-2.000.506	38.333.318	<<	38.333.318

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/2

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	641.754 20.156.351 20.156.351	3.198.448 20.156.351 21.256.351	RS	2.098.448	<<	<<	19.945.463	<<	2.098.448
				CP	19.945.463	<<	<<	19.945.463	<<	19.945.463
				CS	19.945.463	<<	<<	19.945.463	<<	19.945.463
				CP	19.946.042	<<	<<	19.946.042	<<	19.946.042
				CS	19.946.042	<<	<<	19.946.042	<<	19.946.042
				CP	19.946.628	<<	<<	19.946.628	<<	19.946.628
1.4	Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	10.018.937 14.794.759 14.794.759	21.873.329 4.151.210 24.009.071	CS	19.946.628	<<	<<	19.946.628	<<	19.946.628
				RS	1.800.515	<<	<<	1.800.515	<<	1.800.515
				CP	15.431.030	<<	<<	15.431.030	<<	15.431.030
				CS	15.464.197	<<	<<	15.464.197	<<	15.464.197
				CP	15.204.132	<<	<<	15.204.132	<<	15.204.132
				CS	15.204.132	<<	<<	15.204.132	<<	15.204.132
1.5	Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	118.342.325 386.092.486 386.092.486	266.599.738 424.397.841 411.870.314	CP	15.241.671	<<	<<	15.241.671	<<	15.241.671
				CS	15.241.671	<<	<<	15.241.671	<<	15.241.671
				RS	301.051.732	<<	<<	301.051.732	<<	301.051.732
				CP	241.707.038	<<	-20.000	241.687.038	<<	241.687.038
				CS	394.554.282	<<	-20.000	394.534.282	<<	394.534.282
				CP	292.314.655	<<	-20.000	292.294.655	<<	292.294.655
				CS	330.085.397	<<	-20.000	330.065.397	<<	330.065.397
				CP	251.407.379	<<	-20.000	251.387.379	<<	251.387.379
				CS	251.407.379	<<	-20.000	251.387.379	<<	251.387.379

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	090/606/3
1.6	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	50.131.684	75.302.560	RS	59.568.916	-15.000	-1.600.000	152.022.595	<<	59.568.916	
		159.076.517	161.925.566	CP	153.637.595	<<	-1.600.000	152.231.822	<<	152.022.595	
		159.076.517	175.849.955	CS	153.831.822	<<	-2.005.100	151.198.011	<<	152.231.822	
1.7	Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)			CP	153.203.111	<<	-2.005.100	151.198.011	<<	151.198.011	
				CS	153.203.111	<<	-2.005.100	151.198.011	<<	151.198.011	
				CP	148.199.727	<<	-2.005.100	146.194.627	<<	146.194.627	
				CS	148.199.727	<<	-2.005.100	146.194.627	<<	146.194.627	
		14.357.379	44.767.891	RS	42.631.282	<<	<<	52.227.150	<<	42.631.282	
		24.972.114	39.005.991	CP	52.227.150	<<	<<	89.474.505	<<	52.227.150	
1.8	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)			CS	89.474.505	<<	<<	89.474.505	<<	89.474.505	
				CP	52.204.517	<<	<<	52.204.517	<<	52.204.517	
				CS	52.204.517	<<	<<	52.204.517	<<	52.204.517	
				CP	51.128.269	<<	<<	51.128.269	<<	51.128.269	
				CS	51.128.269	<<	<<	51.128.269	<<	51.128.269	
		10.887.522	120.783.175	RS	104.427.797	15.000	<<	9.911.462	<<	104.427.797	
		8.284.899	17.279.016	CP	9.896.462	<<	<<	61.372.444	<<	9.911.462	
		8.284.899	33.523.517	CS	61.372.444	<<	<<	61.372.444	<<	61.372.444	
				CP	8.410.766	<<	<<	8.410.766	<<	8.410.766	
				CS	40.446.968	<<	<<	40.446.968	<<	40.446.968	
				CP	8.389.632	<<	<<	8.389.632	<<	8.389.632	
				CS	8.389.632	<<	<<	8.389.632	<<	8.389.632	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/4

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Ricerca e innovazione (17) Ricerca in materia ambientale (17.3)	10.000 83.163.464 83.163.464 10.000 83.163.464 83.163.464	76.750 81.439.967 81.439.967 76.750 81.439.967 81.439.967	RS	<<	<<	<<	80.794.872	<<	<<
				CP	80.794.872	<<	<<	80.794.872	<<	80.794.872
				CS	80.794.872	<<	<<	80.794.872	<<	80.794.872
				CP	80.265.395	<<	<<	80.265.395	<<	80.265.395
				CS	80.265.395	<<	<<	80.265.395	<<	80.265.395
				CP	80.097.503	<<	<<	80.097.503	<<	80.097.503
				CS	80.097.503	<<	<<	80.097.503	<<	80.097.503
				RS	<<	<<	<<	80.794.872	<<	<<
				CP	80.794.872	<<	<<	80.794.872	<<	80.794.872
				CS	80.794.872	<<	<<	80.794.872	<<	80.794.872
				CP	80.265.395	<<	<<	80.265.395	<<	80.265.395
				CS	80.265.395	<<	<<	80.265.395	<<	80.265.395
				CP	80.097.503	<<	<<	80.097.503	<<	80.097.503
				CS	80.097.503	<<	<<	80.097.503	<<	80.097.503

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	090/606/5
				RS	CP						
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.950.249	2.544.836	RS	CP	1.841.057	-779.494	23.647.564	<<	1.841.057	
		22.553.947	24.829.516	CP	CS	24.427.058	-779.494	24.710.740	<<	23.647.564	
		22.553.947	24.828.531	CP	CS	25.490.234	-974.394	23.304.949	<<	24.710.740	
				CP	CS	24.279.343	-974.394	23.450.745	<<	23.304.949	
				CP	CS	24.425.139	-974.394	23.343.824	<<	23.450.745	
				CP	CS	24.318.218	-974.394	23.343.824	<<	23.343.824	
				CP	CS	24.318.218	-974.394	23.343.824	<<	23.343.824	
		703.208	640.192	RS	CP	236.597	<<	8.825.989	<<	236.597	
		9.431.273	9.658.370	CP	CS	8.825.989	<<	8.909.114	<<	8.825.989	
		9.431.273	9.786.693	CP	CS	8.909.114	<<	8.786.067	<<	8.909.114	
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			CP	CS	8.786.067	<<	8.786.067	<<	8.786.067	
				CP	CS	8.786.067	<<	8.786.067	<<	8.786.067	
				CP	CS	8.784.108	<<	8.784.108	<<	8.784.108	
				CP	CS	8.784.108	<<	8.784.108	<<	8.784.108	
		2.247.041	1.904.644	RS	CP	1.604.460	-779.494	14.821.575	<<	1.604.460	
		13.122.674	15.171.146	CP	CS	15.601.069	-779.494	14.518.882	<<	14.821.575	
		13.122.674	15.041.838	CP	CS	16.581.120	-974.394	14.664.678	<<	15.801.626	
				CP	CS	15.493.276	-974.394	14.518.882	<<	14.518.882	
				CP	CS	15.639.072	-974.394	14.664.678	<<	14.664.678	
				CP	CS	15.534.110	-974.394	14.559.716	<<	14.559.716	
				CP	CS	15.534.110	-974.394	14.559.716	<<	14.559.716	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)		CP 2017	543.931.329	<<	543.931.329
			CS	828.528.581	<<	828.528.581
			CP 2018	591.990.918	<<	591.990.918
			CS	661.797.862	<<	661.797.862
			CP 2019	545.370.236	<<	545.370.236
			CS	545.370.236	<<	545.370.236
			CP 2017	14.626.561	<<	14.626.561
			CS	18.000.368	<<	18.000.368
			CP 2018	14.695.633	<<	14.695.633
			CS	14.695.633	<<	14.695.633
			CP 2019	14.748.712	<<	14.748.712
			CS	14.748.712	<<	14.748.712
			CP 2017	2.666.769	<<	2.666.769
			CS	2.666.769	<<	2.666.769
			CP 2018	2.608.284	<<	2.608.284
			CS	2.608.284	<<	2.608.284
			CP 2019	2.623.120	<<	2.623.120
			CS	2.623.120	<<	2.623.120
Spese correnti			CP 2017	2.666.769	<<	2.666.769
			CS	2.666.769	<<	2.666.769
			CP 2018	2.608.284	<<	2.608.284
			CS	2.608.284	<<	2.608.284
			CP 2019	2.623.120	<<	2.623.120
			CS	2.623.120	<<	2.623.120

090/701/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				090/701/2	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche	CP	2017	11.484.708	<<	11.484.708
	CS		14.625.058	<<	14.625.058
	CP	2018	11.616.102	<<	11.616.102
	CS		11.616.102	<<	11.616.102
	CP	2019	11.649.255	<<	11.649.255
	CS		11.649.255	<<	11.649.255
	CP	2017	10.912.636	<<	10.912.636
	CS		13.482.943	<<	13.482.943
	CP	2018	11.019.911	<<	11.019.911
	CS		11.019.911	<<	11.019.911
Spese correnti	CP	2019	11.053.064	<<	11.053.064
	CS		11.053.064	<<	11.053.064
	CP	2017	572.072	<<	572.072
	CS		1.142.115	<<	1.142.115
Spese in conto capitale	CP	2018	596.191	<<	596.191
	CS		596.191	<<	596.191
	CP	2019	596.191	<<	596.191
	CS		596.191	<<	596.191
Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	CP	2017	475.084	<<	475.084
	CS		708.541	<<	708.541
	CP	2018	471.247	<<	471.247
	CS		471.247	<<	471.247
	CP	2019	476.337	<<	476.337
	CS		476.337	<<	476.337

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	2.327.783	<<	<<	2.327.783	090/701/4	2.327.783
	CS	2.327.783			2.327.783		2.327.783
	CP 2018	2.297.140	<<	<<	2.297.140		2.297.140
	CS	2.297.140			2.297.140		2.297.140
	CP 2019	2.295.848	<<	<<	2.295.848		2.295.848
	CS	2.295.848			2.295.848		2.295.848
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP 2017	94.843	<<	<<	94.843		94.843
	CS	206.404	<<	<<	206.404		206.404
	CP 2018	94.833	<<	<<	94.833		94.833
	CS	94.833			94.833		94.833
	CP 2019	94.843	<<	<<	94.843		94.843
	CS	94.843			94.843		94.843
Spese correnti	CP 2017	93.874	<<	<<	93.874		93.874
	CS	205.435	<<	<<	205.435		205.435
	CP 2018	93.864	<<	<<	93.864		93.864
	CS	93.864			93.864		93.864
	CP 2019	93.874	<<	<<	93.874		93.874
	CS	93.874			93.874		93.874
Spese in conto capitale	CP 2017	969	<<	<<	969		969
	CS	969			969		969
	CP 2018	969	<<	<<	969		969
	CS	969			969		969
	CP 2019	969	<<	<<	969		969
	CS	969			969		969

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	CP 2017	3.816.400	<<	3.816.400	<<	3.816.400
	CS	4.363.444	<<	4.363.444	<<	4.363.444
	CP 2018	4.194.564	<<	4.194.564	<<	4.194.564
	CS	4.194.564	<<	4.194.564	<<	4.194.564
	CP 2019	4.194.586	<<	4.194.586	<<	4.194.586
	CS	4.194.586	<<	4.194.586	<<	4.194.586
	CP 2017	187.729	<<	187.729	<<	187.729
	CS	187.729	<<	187.729	<<	187.729
	CP 2018	187.707	<<	187.707	<<	187.707
	CS	187.707	<<	187.707	<<	187.707
Spese correnti	CP 2019	187.729	<<	187.729	<<	187.729
	CS	187.729	<<	187.729	<<	187.729
	CP 2017	3.628.671	<<	3.628.671	<<	3.628.671
	CS	4.175.715	<<	4.175.715	<<	4.175.715
Spese in conto capitale	CP 2018	4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857
	CS	4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857
	CP 2019	4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857
	CS	4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	CP 2017	31.841.004	<<	31.841.004	<<	31.841.004
	CS	70.607.869	<<	70.607.869	<<	70.607.869
	CP 2018	31.450.625	<<	31.450.625	<<	31.450.625
	CS	31.450.625	<<	31.450.625	<<	31.450.625
	CP 2019	31.748.041	<<	31.748.041	<<	31.748.041
	CS	31.748.041	<<	31.748.041	<<	31.748.041
	CP 2017	31.841.004	<<	31.841.004	<<	31.841.004
	CS	70.607.869	<<	70.607.869	<<	70.607.869

090/701/5

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

090/701/6

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	Spese correnti	CP 2017	<<	31.189.471
		CS	<<	39.956.336
		CP 2018	<<	30.799.092
		CS	<<	30.799.092
		CP 2019	<<	31.096.508
		CS	<<	31.096.508
		CP 2017	<<	651.533
		CS	<<	30.651.533
		CP 2018	<<	651.533
		CS	<<	651.533
		CP 2019	<<	651.533
		CS	<<	651.533
		CP 2017	<<	19.945.463
		CS	<<	19.945.463
		CP 2018	<<	19.946.042
		CS	<<	19.946.042
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	Spese in conto capitale	CP 2019	<<	19.946.628
		CS	<<	19.946.628
		CP 2017	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944
		CP 2018	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944
		CP 2019	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944
		CP 2017	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944
		CP 2018	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944
		CP 2019	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944
		CP 2017	<<	15.597.944
		CS	<<	15.597.944

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	15.597.944		<<		15.597.944	
	CS	15.597.944		<<		15.597.944	
	CP 2018	15.597.944		<<		15.597.944	
	CS	15.597.944		<<		15.597.944	
	CP 2019	15.597.944		<<		15.597.944	
	CS	15.597.944		<<		15.597.944	
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP 2017	4.347.519		<<		4.347.519	
	CS	4.347.519		<<		4.347.519	
	CP 2018	4.348.098		<<		4.348.098	
	CS	4.348.098		<<		4.348.098	
	CP 2019	4.348.684		<<		4.348.684	
	CS	4.348.684		<<		4.348.684	
Spese correnti	CP 2017	4.347.519		<<		4.347.519	
	CS	4.347.519		<<		4.347.519	
	CP 2018	4.348.098		<<		4.348.098	
	CS	4.348.098		<<		4.348.098	
	CP 2019	4.348.684		<<		4.348.684	
	CS	4.348.684		<<		4.348.684	

090/701/17

(in Euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				090/701/1	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.4	Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	CP 2017	15.431.030	<<	15.431.030
		CS	15.464.197	<<	15.464.197
		CP 2018	15.204.132	<<	15.204.132
		CS	15.204.132	<<	15.204.132
		CP 2019	15.241.671	<<	15.241.671
		CS	15.241.671	<<	15.241.671
		CP 2017	2.020.146	<<	2.020.146
		CS	2.020.146	<<	2.020.146
		CP 2018	2.006.733	<<	2.006.733
		CS	2.006.733	<<	2.006.733
Spese di personale per il programma		CP 2019	2.005.434	<<	2.005.434
		CS	2.005.434	<<	2.005.434
		CP 2017	2.020.146	<<	2.020.146
		CS	2.020.146	<<	2.020.146
Spese correnti		CP 2018	2.006.733	<<	2.006.733
		CS	2.006.733	<<	2.006.733
		CP 2019	2.005.434	<<	2.005.434
		CS	2.005.434	<<	2.005.434
Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale		CP 2017	1.178.229	<<	1.178.229
		CS	1.211.396	<<	1.211.396
		CP 2018	796.296	<<	796.296
		CS	796.296	<<	796.296
		CP 2019	795.790	<<	795.790
		CS	795.790	<<	795.790

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento		CP 2017	789.187	<<	789.187	789.187	789.187
		CS	789.187	<<	789.187	789.187	789.187
		CP 2018	957.635	<<	957.635	957.635	957.635
		CS	957.635	<<	957.635	957.635	957.635
		CP 2019	996.979	<<	996.979	996.979	996.979
		CS	996.979	<<	996.979	996.979	996.979
Spese correnti		CP 2017	783.079	<<	783.079	783.079	783.079
		CS	783.079	<<	783.079	783.079	783.079
		CP 2018	951.527	<<	951.527	951.527	951.527
		CS	951.527	<<	951.527	951.527	951.527
		CP 2019	990.871	<<	990.871	990.871	990.871
		CS	990.871	<<	990.871	990.871	990.871
Spese in conto capitale		CP 2017	6.108	<<	6.108	6.108	6.108
		CS	6.108	<<	6.108	6.108	6.108
		CP 2018	6.108	<<	6.108	6.108	6.108
		CS	6.108	<<	6.108	6.108	6.108
		CP 2019	6.108	<<	6.108	6.108	6.108
		CS	6.108	<<	6.108	6.108	6.108

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	4.823.883	<<	4.823.883	<<	4.823.883
	CS	25.496.774	<<	25.496.774	<<	25.496.774
	CP 2018	4.666.510	<<	4.666.510	<<	4.666.510
	CS	42.436.224	<<	42.436.224	<<	42.436.224
	CP 2019	4.104.226	<<	4.104.226	<<	4.104.226
	CS	4.104.226	<<	4.104.226	<<	4.104.226
Spese in conto capitale	CP 2017	13.973.631	<<	13.973.631	<<	13.973.631
	CS	20.973.631	<<	20.973.631	<<	20.973.631
	CP 2018	7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340
	CS	7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340
	CP 2019	7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340
	CS	7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	6.445.919	<<	6.445.919	<<	6.445.919
	CS	6.445.919	<<	6.445.919	<<	6.445.919
	CP 2018	6.602.104	<<	6.602.104	<<	6.602.104
	CS	6.602.104	<<	6.602.104	<<	6.602.104
	CP 2019	6.762.314	<<	6.762.314	<<	6.762.314
	CS	6.762.314	<<	6.762.314	<<	6.762.314
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio	CP 2017	87.394.169	<<	87.394.169	<<	87.394.169
	CS	87.395.023	<<	87.395.023	<<	87.395.023
	CP 2018	193.276.419	<<	193.276.419	<<	193.276.419
	CS	193.277.447	<<	193.277.447	<<	193.277.447
	CP 2019	193.280.285	<<	193.280.285	<<	193.280.285
	CS	193.280.285	<<	193.280.285	<<	193.280.285

090/701/12

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017			1.055.209	<<	1.055.209
	CS			1.056.063	<<	1.056.063
	CP 2018			1.055.517	<<	1.055.517
	CS			1.056.545	<<	1.056.545
	CP 2019			1.059.383	<<	1.059.383
	CS			1.059.383	<<	1.059.383
Spese in conto capitale	CP 2017			86.338.960	<<	86.338.960
	CS			86.338.960	<<	86.338.960
	CP 2018			192.220.902	<<	192.220.902
	CS			192.220.902	<<	192.220.902
	CP 2019			192.220.902	<<	192.220.902
	CS			192.220.902	<<	192.220.902
	CP 2017			106.730.459	<<	106.730.459
	CS			231.903.958	<<	231.903.958
	CP 2018			57.481.987	<<	57.481.987
	CS			57.481.987	<<	57.481.987
	CP 2019			17.008.398	<<	17.008.398
	CS			17.008.398	<<	17.008.398
	CP 2017			1.665.596	<<	1.665.596
	CS			1.665.596	<<	1.665.596
	CP 2018			2.216.126	<<	2.216.126
	CS			2.216.126	<<	2.216.126
	CP 2019			2.218.185	<<	2.218.185
	CS			2.218.185	<<	2.218.185

Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse

090/701/13

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	100.674.580		<<		100.674.580	
	CS	225.848.079		<<		225.848.079	
	CP 2018	50.674.580		<<		50.674.580	
	CS	50.674.580		<<		50.674.580	
Rimborso passività finanziarie	CP 2019	9.988.606		<<		9.988.606	
	CS	9.988.606		<<		9.988.606	
	CP 2017	4.390.283		<<		4.390.283	
	CS	4.390.283		<<		4.390.283	
Finanziamenti alle Autorità di bacino	CP 2018	4.591.281		<<		4.591.281	
	CS	4.591.281		<<		4.591.281	
	CP 2019	4.801.607		<<		4.801.607	
	CS	4.801.607		<<		4.801.607	
Spese correnti	CP 2017	18.701.054		<<		18.701.054	
	CS	18.701.054		<<		18.701.054	
	CP 2018	18.701.473		<<		18.701.473	
	CS	18.701.473		<<		18.701.473	
	CP 2019	18.701.649		<<		18.701.649	
	CS	18.701.649		<<		18.701.649	
	CP 2017	16.877.841		<<		16.877.841	
	CS	16.877.841		<<		16.877.841	
	CP 2018	16.878.260		<<		16.878.260	
	CS	16.878.260		<<		16.878.260	
	CP 2019	16.878.436		<<		16.878.436	
	CS	16.878.436		<<		16.878.436	

090/701/14

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP 2017	52.399.672	<<		52.399.672		
	CS	52.501.594	<<		52.501.594		
	CP 2018	52.001.798	<<		52.001.798		
	CS	52.001.798	<<		52.001.798		
	CP 2019	52.009.768	<<		52.009.768		
	CS	52.009.768	<<		52.009.768		
	CP 2017	51.392.658	<<		51.392.658		
	CS	51.492.658	<<		51.492.658		
	CP 2018	50.994.784	<<		50.994.784		
	CS	50.994.784	<<		50.994.784		
	CP 2019	51.002.754	<<		51.002.754		
	CS	51.002.754	<<		51.002.754		
Spese correnti	CP 2017	1.007.014	<<		1.007.014		
	CS	1.008.936	<<		1.008.936		
	CP 2018	1.007.014	<<		1.007.014		
	CS	1.007.014	<<		1.007.014		
Spese in conto capitale	CP 2019	1.007.014	<<		1.007.014		
	CS	1.007.014	<<		1.007.014		
	CP 2017	7.531.878	<<		7.531.878		
	CS	7.639.183	<<		7.639.183		
Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP 2018	7.533.927	<<		7.533.927		
	CS	7.533.927	<<		7.533.927		
	CP 2019	7.466.785	<<		7.466.785		
	CS	7.466.785	<<		7.466.785		

090/701/16

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti	CP 2017	6.930.561		<<		6.930.561	
	CS	6.945.561		<<		6.945.561	
	CP 2018	6.940.789		<<		6.940.789	
	CS	6.940.789		<<		6.940.789	
Spese in conto capitale	CP 2019	6.873.647		<<		6.873.647	
	CS	6.873.647		<<		6.873.647	
	CP 2017	601.317		<<		601.317	
	CS	693.622		<<		693.622	
Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio	CP 2018	593.138		<<		593.138	
	CS	593.138		<<		593.138	
	CP 2019	593.138		<<		593.138	
	CS	593.138		<<		593.138	
Spese correnti	CP 2017	87.650.011		<<		87.650.011	
	CS	87.650.011		<<		87.650.011	
	CP 2018	87.262.012		<<		87.262.012	
	CS	87.262.012		<<		87.262.012	
Spese correnti	CP 2019	82.354.149		<<		82.354.149	
	CS	82.354.149		<<		82.354.149	
	CP 2017	77.541.210		<<		77.541.210	
	CS	77.541.210		<<		77.541.210	
Spese correnti	CP 2018	76.940.358		<<		76.940.358	
	CS	76.940.358		<<		76.940.358	
	CP 2019	77.032.495		<<		77.032.495	
	CS	77.032.495		<<		77.032.495	

090/701/17

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				090/701/19	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale	CP 2017	CS	48.968.232	<<	48.968.232
		CS	73.138.059	<<	73.138.059
	CP 2018	CS	48.967.883	<<	48.967.883
		CS	48.967.883	<<	48.967.883
	CP 2019	CS	47.968.232	<<	47.968.232
		CS	47.968.232	<<	47.968.232
	CP 2017	CS	940.976	<<	940.976
		CS	996.418	<<	996.418
	CP 2018	CS	940.627	<<	940.627
		CS	940.627	<<	940.627
	CP 2019	CS	940.976	<<	940.976
		CS	940.976	<<	940.976
Spese in conto capitale	CP 2017	CS	48.027.256	<<	48.027.256
		CS	72.141.641	<<	72.141.641
	CP 2018	CS	48.027.256	<<	48.027.256
		CS	48.027.256	<<	48.027.256
	CP 2019	CS	47.027.256	<<	47.027.256
		CS	47.027.256	<<	47.027.256
	CP 2017	CS	1.201.315	<<	1.201.315
		CS	14.278.843	<<	14.278.843
	CP 2018	CS	1.218.125	<<	1.218.125
		CS	1.218.125	<<	1.218.125
	CP 2019	CS	1.181.842	<<	1.181.842
		CS	1.181.842	<<	1.181.842

090/701/19

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti	CP 2017	934.660		<<		934.660	
	CS	2.238.532		<<		2.238.532	
	CP 2018	943.581		<<		943.581	
	CS	943.581		<<		943.581	
	CP 2019	907.298		<<		907.298	
	CS	907.298		<<		907.298	
Spese in conto capitale	CP 2017	266.655		<<		266.655	
	CS	12.040.311		<<		12.040.311	
	CP 2018	274.544		<<		274.544	
	CS	274.544		<<		274.544	
	CP 2019	274.544		<<		274.544	
	CS	274.544		<<		274.544	
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	CP 2017	9.911.462		<<		9.911.462	
	CS	61.372.444		<<		61.372.444	
	CP 2018	8.410.766		<<		8.410.766	
	CS	40.446.968		<<		40.446.968	
	CP 2019	8.389.632		<<		8.389.632	
	CS	8.389.632		<<		8.389.632	
Spese di personale per il programma	CP 2017	1.802.510		<<		1.802.510	
	CS	1.802.510		<<		1.802.510	
	CP 2018	1.761.228		<<		1.761.228	
	CS	1.761.228		<<		1.761.228	
	CP 2019	1.717.992		<<		1.717.992	
	CS	1.717.992		<<		1.717.992	

090/701/20

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

090/701/22		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Rilascio di certificazioni ambientali		2017		413.045	<<	413.045
				398.045	<<	398.045
		2018		390.327	<<	390.327
				390.327	<<	390.327
Spese correnti		2019		404.376	<<	404.376
				404.376	<<	404.376
		2017		413.045	<<	413.045
				398.045	<<	398.045
Spese in conto capitale		2018		390.327	<<	390.327
				390.327	<<	390.327
		2019		404.376	<<	404.376
				404.376	<<	404.376
		2017		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2018		<<	<<	<<
				<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
				<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				090/701/2/2	
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2. Ricerca e innovazione (17)	CP 2017	80.794.872	<<		80.794.872
	CS	80.794.872	<<		80.794.872
	CP 2018	80.265.395	<<		80.265.395
	CS	80.265.395	<<		80.265.395
	CP 2019	80.097.503	<<		80.097.503
	CS	80.097.503	<<		80.097.503
	CP 2017	80.794.872	<<		80.794.872
	CS	80.794.872	<<		80.794.872
	CP 2018	80.265.395	<<		80.265.395
	CS	80.265.395	<<		80.265.395
2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)	CP 2019	80.097.503	<<		80.097.503
	CS	80.097.503	<<		80.097.503
	CP 2017	44.682	<<		44.682
	CS	44.682	<<		44.682
Spese di personale per il programma	CP 2018	44.619	<<		44.619
	CS	44.619	<<		44.619
	CP 2019	44.561	<<		44.561
	CS	44.561	<<		44.561
Spese correnti	CP 2017	44.682	<<		44.682
	CS	44.682	<<		44.682
	CP 2018	44.619	<<		44.619
	CS	44.619	<<		44.619
	CP 2019	44.561	<<		44.561
	CS	44.561	<<		44.561

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale		CP 2017	80.750.190	<<		80.750.190	
		CS	80.750.190	<<		80.750.190	
		CP 2018	80.220.776	<<		80.220.776	
		CS	80.220.776	<<		80.220.776	
		CP 2019	80.052.942	<<		80.052.942	
		CS	80.052.942	<<		80.052.942	
Spese correnti		CP 2017	60.902.190	<<		60.902.190	
		CS	60.902.190	<<		60.902.190	
		CP 2018	60.372.776	<<		60.372.776	
		CS	60.372.776	<<		60.372.776	
		CP 2019	60.204.942	<<		60.204.942	
		CS	60.204.942	<<		60.204.942	
Spese in conto capitale		CP 2017	19.848.000	<<		19.848.000	
		CS	19.848.000	<<		19.848.000	
		CP 2018	19.848.000	<<		19.848.000	
		CS	19.848.000	<<		19.848.000	
		CP 2019	19.848.000	<<		19.848.000	
		CS	19.848.000	<<		19.848.000	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

090/701/25				
(in Euro)				
Missione Programma Azione Titolo				
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP 2017	23.647.564	<<	23.647.564
	CS	24.710.740	<<	24.710.740
	CP 2018	23.304.949	<<	23.304.949
	CS	23.450.745	<<	23.450.745
	CP 2019	23.343.824	<<	23.343.824
	CS	23.343.824	<<	23.343.824
	CP 2017	8.825.989	<<	8.825.989
	CS	8.909.114	<<	8.909.114
	CP 2018	8.786.067	<<	8.786.067
	CS	8.786.067	<<	8.786.067
	CP 2019	8.784.108	<<	8.784.108
	CS	8.784.108	<<	8.784.108
Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 2017	618.454	<<	618.454
	CS	618.454	<<	618.454
	CP 2018	618.439	<<	618.439
	CS	618.439	<<	618.439
	CP 2019	618.439	<<	618.439
	CS	618.439	<<	618.439
	CP 2017	618.454	<<	618.454
	CS	618.454	<<	618.454
	CP 2018	618.439	<<	618.439
	CS	618.439	<<	618.439
	CP 2019	618.439	<<	618.439
	CS	618.439	<<	618.439
Spese correnti				

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	7.845.109		<<		7.845.109	
	CS	7.928.234		<<		7.928.234	
	CP 2018	7.805.212		<<		7.805.212	
	CS	7.805.212		<<		7.805.212	
	CP 2019	7.803.244		<<		7.803.244	
	CS	7.803.244		<<		7.803.244	
	CP 2017	7.834.284		<<		7.834.284	
	CS	7.916.182		<<		7.916.182	
	CP 2018	7.794.387		<<		7.794.387	
	CS	7.794.387		<<		7.794.387	
Spese correnti	CP 2019	7.792.419		<<		7.792.419	
	CS	7.792.419		<<		7.792.419	
	CP 2017	10.825		<<		10.825	
	CS	12.052		<<		12.052	
Spese in conto capitale	CP 2018	10.825		<<		10.825	
	CS	10.825		<<		10.825	
	CP 2019	10.825		<<		10.825	
	CS	10.825		<<		10.825	
Valutazione e controllo strategico (ONV)	CP 2017	362.426		<<		362.426	
	CS	362.426		<<		362.426	
	CP 2018	362.416		<<		362.416	
	CS	362.416		<<		362.416	
	CP 2019	362.425		<<		362.425	
	CS	362.425		<<		362.425	
	CP 2017	10.825		<<		10.825	
	CS	10.825		<<		10.825	

(in Euro) 090/701/27

Missione Programma Azione		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Titolo				
Spese correnti	CP 2017	362.092	<<	362.092
	CS	362.092	<<	362.092
	CP 2018	362.082	<<	362.082
	CS	362.082	<<	362.082
	CP 2019	362.091	<<	362.091
	CS	362.091	<<	362.091
	CP 2017	334	<<	334
	CS	334	<<	334
Spese in conto capitale	CP 2018	334	<<	334
	CS	334	<<	334
	CP 2019	334	<<	334
	CS	334	<<	334
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP 2017	14.821.575	<<	14.821.575
	CS	15.801.626	<<	15.801.626
	CP 2018	14.518.882	<<	14.518.882
	CS	14.664.678	<<	14.664.678
	CP 2019	14.559.716	<<	14.559.716
	CS	14.559.716	<<	14.559.716
	CP 2017	7.679.527	<<	7.679.527
	CS	7.679.527	<<	7.679.527
	CP 2018	7.630.621	<<	7.630.621
	CS	7.630.621	<<	7.630.621
	CP 2019	7.592.568	<<	7.592.568
	CS	7.592.568	<<	7.592.568
Spese di personale per il programma				

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	7.679.527	<<		7.679.527	
Spese correnti		CS	7.679.527	<<		7.679.527	
		CP 2018	7.630.621	<<		7.630.621	
		CS	7.630.621	<<		7.630.621	
		CP 2019	7.592.568	<<		7.592.568	
		CS	7.592.568	<<		7.592.568	
Gestione del personale		CP 2017	2.925.923	<<		2.925.923	
		CS	2.925.923	<<		2.925.923	
		CP 2018	2.918.698	<<		2.918.698	
		CS	2.918.698	<<		2.918.698	
		CP 2019	2.925.923	<<		2.925.923	
		CS	2.925.923	<<		2.925.923	
Spese correnti		CP 2017	2.925.923	<<		2.925.923	
		CS	2.925.923	<<		2.925.923	
		CP 2018	2.918.698	<<		2.918.698	
		CS	2.918.698	<<		2.918.698	
		CP 2019	2.925.923	<<		2.925.923	
		CS	2.925.923	<<		2.925.923	
Gestione comune dei beni e servizi		CP 2017	4.216.125	<<		4.216.125	
		CS	5.196.176	<<		5.196.176	
		CP 2018	3.969.563	<<		3.969.563	
		CS	4.115.359	<<		4.115.359	
		CP 2019	4.041.225	<<		4.041.225	
		CS	4.041.225	<<		4.041.225	

090/701/28

(in Euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

090/701/29		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	4.034.843	<<	4.034.843	
	CS	4.636.585	<<	4.636.585	
	CP 2018	3.788.281	<<	3.788.281	
	CS	3.934.077	<<	3.934.077	
Spese in conto capitale	CP 2019	3.859.943	<<	3.859.943	
	CS	3.859.943	<<	3.859.943	
	CP 2017	181.282	<<	181.282	
	CS	559.591	<<	559.591	
	CP 2018	181.282	<<	181.282	
	CS	181.282	<<	181.282	
	CP 2019	181.282	<<	181.282	
	CS	181.282	<<	181.282	
	TOTALE		648.373.765	<<	648.373.765
	CS	934.034.193	<<	934.034.193	
	CP 2018	695.561.262	<<	695.561.262	
	CS	765.514.002	<<	765.514.002	
	CP 2019	648.811.563	<<	648.811.563	
	CS	648.811.563	<<	648.811.563	

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PAGINA BIANCA

090/587/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a)			
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)			
(in Euro)			
Missione			di cui: per rimodulazioni
Programma		Previsioni per	
Autorizzazione cedente		l'autorizzazione nel suo	
Autorizzazioni ricevute		complesso (incluso l'effetto	
		delle rimodulazioni)	
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)			
1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)			
LF n.266/2005 art.1 comma 20	2017	<<	-171.115
FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI	2018		<<
SPESA	2019		<<
(Cap-pg: 1335/1)	2020 e succ.	16.573.120	
L n.179/2002 art.6 comma 1	2017	343.652	171.115
PROGRAMMA STRATEGICO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	2018	169.792	<<
(Cap-pg: 1083/1)	2019	169.792	<<
	2020 e succ.	14.010.638	<<
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)			
DL n.2/1993 art.12	2017	15.514	-15.000
SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA	2018	30.029	<<
(Cap-pg: 1389/2)	2019	30.514	<<
	2020 e succ.	2.227.522	<<
NOTE ESPLICATIVE			

090/587/2				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione Programma Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi			Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	di cui: per rimodulazioni
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16) L n.344/1997 art.5 comma 2 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT (Cap-pg: 2041/3)	2017 2018 2019 2020 e succ.	246.759 228.072 230.162 20.796.245	<< << <<	15.000
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) LS n.228/2012 art.1 comma 226 ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO (Cap-pg: 1644/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	5.492.266 5.200.000 5.200.000 416.000.000	<< << <<	-7.734
L n.391/2001 art.4 comma 2 ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI (Cap-pg: 1649/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	56.250 58.736 58.736 4.698.880	<< << <<	7.734
NOTE ESPLICATIVE				

090/588/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)					
1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)					
L. n. 120 del 2002 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (Cap-pg: 2211/3)	2017 2018 2019 2020 e succ.	22.240.566 22.251.778 22.547.603 1.803.808.240	<< << << <<	-1.600.000 -2.000.000 -2.000.000 -160.000.000	20.640.566 20.251.778 20.547.603 1.643.808.240
L. n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (Cap-pg: 2151/9)	2017 2018 2019 2020 e succ.	506 506 506 38.962	<< << << <<	-506 -506 -506 -38.962	<< << << <<
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)					
DPR n. 5 del 1956 COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI (Cap-pg: 3101/1, 3121/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	68.480 67.390 68.480 2.396.800	<< << << <<	-20.000 -20.000 -20.000 -700.000	48.480 47.390 48.480 848.400
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)					
L. n. 94 del 1970 ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1954, E AI RELATIVI ANNESSI A E, ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962 (Cap-pg: 1641/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	8.376 8.243 8.376 410.424	<< << << <<	-500 -600 -600 -29.400	7.876 7.643 7.776 381.024
L. n. 349 del 1986 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE (Cap-pg: 1381/20, 1411/8-9, 1451/8-9, 1521/1, 1522/1, 1523/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	115.415 113.642 115.415 7.501.975	<< << << <<	-8.500 -8.800 -8.800 -572.000	106.915 104.842 106.615 82.680

090/588/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1381/2, 1411/11, 1451/2) DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETERMINAZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (Cap-pg: 1388/4) DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. S NORME IN MATERIA AMBIENTALE (Cap-pg: 1644/5) DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1381/3, 1411/12, 1451/3) LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 226 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 1644/4)	2017	19.963	<<	-2.000	17.963
	2018	19.646	<<	-2.400	17.246
	2019	19.963	<<	-2.400	17.563
	2020 e succ.	1.597.040	<<	-192.000	348.000
	2017	696.173	<<	-86.000	610.173
	2018	696.234	<<	-90.000	606.234
	2019	696.173	<<	-90.000	606.173
	2020 e succ.	67.528.781	<<	-8.730.000	58.798.781
	2017	8.600.000	<<	<<	8.600.000
	2018	8.600.000	<<	-100.000	8.500.000
	2019	8.600.000	<<	-100.000	8.500.000
	2020 e succ.	844.200.000	<<	-9.700.000	834.500.000
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 3501/1)	2017	30.576	<<	-3.000	27.576
	2018	30.090	<<	-3.300	26.790
	2019	30.576	<<	-3.300	27.276
	2020 e succ.	825.552	<<	-89.100	192.996
	2017	6.992.266	<<	-1.500.000	5.492.266
	2018	7.000.000	<<	-1.800.000	5.200.000
	2019	7.000.000	<<	-1.800.000	5.200.000
	2020 e succ.	560.000.000	<<	-144.000.000	416.000.000
	2017	797.452	<<	-55.000	742.452
	2018	796.586	<<	-5.400	791.186
	2019	554.452	<<	-5.400	549.052
	2020 e succ.	44.356.160	<<	-432.000	43.924.160

090/588/3

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 3861/1)	2017	2.325.673	<<	-724.494	1.601.179
	2018	2.276.976	<<	-968.994	1.307.982
	2019	2.588.673	<<	-968.994	1.619.679
	2020 e succ.	230.130.848	<<	-93.992.418	136.138.430

090670/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	591.990.918	545.370.236
1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	CP	14.695.633	14.748.712
Spese correnti	CP	14.098.644	14.151.723
Fabbisogno	CP	8.086.551	8.086.551
Fattori Legislativi	CP	3.137.012	3.278.693
Oneri Inderogabili	CP	2.830.128	2.786.479
Spese in conto capitale	CP	596.989	596.989
Fabbisogno	CP	7.986	7.986
Fattori Legislativi	CP	564.884	589.003
1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)	CP	38.037.162	38.333.318
Spese correnti	CP	33.377.803	33.673.959
Fabbisogno	CP	983.712	984.047
Fattori Legislativi	CP	29.233.884	29.530.921
Oneri Inderogabili	CP	3.160.283	3.158.991
Spese in conto capitale	CP	4.659.359	4.659.359
Fabbisogno	CP	9.683	9.683
Fattori Legislativi	CP	4.649.676	4.649.676
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	19.946.042	19.946.628
Spese correnti	CP	19.946.042	19.946.628
Fabbisogno	CP	4.289.560	4.289.560
Oneri Inderogabili	CP	15.656.903	15.657.068

090670/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)			
Spese correnti	15.431.030	15.204.132	15.241.671
Fabbisogno	3.343.797	3.324.496	3.362.035
Fattori Legislativi	979.999	979.578	979.645
Oneri Inderogabili	343.652	338.185	376.956
	2.020.146	2.006.733	2.005.434
Spese in conto capitale	12.087.233	11.879.636	11.879.636
Fabbisogno	11.501.103	11.501.103	11.501.103
Fattori Legislativi	586.130	378.533	378.533
	241.687.038	292.294.655	251.387.379
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)			
Spese correnti	28.040.452	28.393.235	27.801.397
Fabbisogno	2.781.467	2.779.719	2.781.467
Fattori Legislativi	3.598	4.314	4.367
Oneri Inderogabili	25.255.387	25.609.202	25.015.563
Spese in conto capitale	202.810.384	252.708.035	212.022.061
Fabbisogno	3.577.714	3.577.714	3.577.714
Fattori Legislativi	160.606.277	216.488.219	190.470.219
Oneri Inderogabili	38.626.393	32.642.102	17.974.128
Rimborso passività finanziarie	10.836.202	11.193.385	11.563.921
Oneri Inderogabili	10.836.202	11.193.385	11.563.921
	152.022.595	151.198.011	146.194.627
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)			
Spese correnti	140.305.463	139.276.205	139.272.821
Fabbisogno	82.513.031	81.867.741	81.938.177
Fattori Legislativi	46.421.679	46.079.131	46.042.042
Oneri Inderogabili	11.370.753	11.329.333	11.292.602
Spese in conto capitale	11.717.132	11.921.806	6.921.806
Fabbisogno	1.028.050	1.028.050	1.028.050
Fattori Legislativi	10.689.082	10.893.756	5.893.756

090670/3

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)			
Spese correnti	52.227.150	52.204.517	51.128.269
	CP		
Fabbisogno	3.933.239	3.902.717	3.826.469
Fattori Legislativi	1.044.059	1.042.584	1.044.059
Oneri Inderogabili	372.891	382.938	345.529
	2.516.289	2.477.195	2.436.881
Spese in conto capitale	48.293.911	48.301.800	47.301.800
	CP		
Fabbisogno	20.004.610	20.004.610	20.004.610
Fattori Legislativi	28.289.301	28.297.190	27.297.190
	9.911.462	8.410.766	8.389.632
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)			
Spese correnti	3.596.301	3.524.248	3.503.114
	CP		
Fabbisogno	1.127.030	1.115.545	1.127.030
Fattori Legislativi	666.761	647.475	658.092
Oneri Inderogabili	1.802.510	1.761.228	1.717.992
	6.315.161	4.886.518	4.886.518
Spese in conto capitale	6.315.161	4.886.518	4.886.518
	CP		
Fattori Legislativi			

090670/4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Ricerca e innovazione (17)	CP	80.265.395	80.097.503
2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)	CP	80.265.395	80.097.503
Spese correnti	CP	60.417.395	60.249.503
Fabbisogno	CP	60.372.776	60.204.942
Oneri Inderogabili	CP	44.619	44.561
Spese in conto capitale	CP	19.848.000	19.848.000
Fabbisogno	CP	19.848.000	19.848.000

090670/5

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	23.647.564	23.304.949	23.343.824
3.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	8.825.989	8.786.067	8.784.108
	8.814.830	8.774.908	8.772.949
Fabbisogno	1.321.566	1.321.108	1.321.566
Oneri Inderogabili	7.493.264	7.453.800	7.451.383
	11.159	11.159	11.159
Spese in conto capitale	11.159	11.159	11.159
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	14.821.575	14.518.882	14.559.716
Spese correnti	14.640.293	14.337.600	14.378.434
Fabbisogno	4.490.089	4.236.302	4.315.189
Oneri Inderogabili	10.150.204	10.101.298	10.063.245
	181.282	181.282	181.282
Spese in conto capitale	181.282	181.282	181.282
Fabbisogno			
Totale Amministrazione	648.373.765	695.561.262	648.811.563
di cui Fabbisogno	224.689.176	223.240.962	223.241.820
di cui Fattori Legislativi	291.891.802	346.112.997	314.401.495
di cui Oneri Inderogabili	131.792.787	126.207.303	111.168.248

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanzi. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	4.549.343.334	4.473.163.313	4.046.337.360	42.000.000	-1.700.000	4.826.162.021	30.300.000	4.046.337.360
		4.894.163.997	5.060.511.386	4.785.862.021	42.000.000	-1.700.000	5.023.096.295	30.300.000	4.856.462.021
		5.210.319.568	5.459.538.765	4.982.796.295					5.053.396.295
				5.402.938.745	8.000.000	-3.300.000	5.407.638.745	30.300.000	5.437.938.745
				5.442.221.787	8.000.000	-3.300.000	5.446.921.787	30.300.000	5.477.221.787
	1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14, 11)			3.681.114.494	-50.000.000	-2.200.000	3.628.914.494	30.300.000	3.659.214.494
				3.681.102.647	-50.000.000	-2.200.000	3.628.902.647	30.300.000	3.659.202.647
		666.857.780	1.703.112.433	1.614.877.202					1.614.877.202
		2.513.145.033	2.608.740.507	2.784.525.422	30.000.000	-200.000	2.814.325.422	20.000.000	2.834.325.422
		2.519.359.227	2.685.859.312	2.924.615.090	30.000.000	-200.000	2.954.415.090	20.000.000	2.974.415.090
1.2	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14, 5)			3.639.608.408	20.000.000	-300.000	3.659.308.408	20.000.000	3.679.308.408
				3.691.569.315	20.000.000	-300.000	3.711.269.315	20.000.000	3.731.269.315
				2.271.686.454	-50.000.000	-200.000	2.221.486.454	20.000.000	2.241.486.454
				2.271.678.185	-50.000.000	-200.000	2.221.478.185	20.000.000	2.241.478.185
		42.503.701	27.671.260	25.685.653					25.685.653
		67.535.601	76.768.991	46.561.169	12.000.000	<<	58.561.169	<<	58.561.169
		67.535.601	78.389.200	46.431.169	12.000.000	<<	58.431.169	<<	58.431.169
				81.676.152	-12.000.000	-1.000.000	68.676.152	<<	68.676.152
				81.546.577	-12.000.000	-1.000.000	68.546.577	<<	68.546.577
				14.928.795	<<	<<	14.928.795	<<	14.928.795
				14.798.795	<<	<<	14.798.795	<<	14.798.795

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	1.095.310 4.657.579 4.657.579	1.154.620 5.057.675 5.179.985	RS	1.304.396	<<	<<	5.452.329	<<	1.304.396
				CP	5.452.329	<<	<<	5.583.642	<<	5.452.329
				CS	5.583.642	<<	<<	5.583.642	<<	5.583.642
				CP	5.498.603	<<	<<	5.498.603	<<	5.498.603
				CS	5.628.939	<<	<<	5.628.939	<<	5.628.939
1.4	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	3.838.886.543 2.308.825.784 2.618.767.161	2.741.225.000 2.369.944.213 2.690.110.268	CP	5.490.075	<<	<<	5.490.075	<<	5.490.075
				CS	5.650.796	<<	<<	5.650.796	<<	5.650.796
				RS	2.404.470.109	<<	-1.500.000	1.947.823.101	10.300.000	2.404.470.109
				CP	1.949.323.101	<<	-1.500.000	2.004.666.394	10.300.000	1.958.123.101
				CS	2.006.166.394	<<	-2.000.000	1.674.155.582	10.300.000	2.014.966.394
				CP	1.676.155.582	<<	-2.000.000	1.661.476.956	10.300.000	1.684.455.582
				CS	1.663.476.956	<<	-2.000.000	1.387.009.170	10.300.000	1.671.776.956
				CP	1.389.009.170	<<	-2.000.000	1.386.974.871	10.300.000	1.397.309.170
				CS	1.388.974.871	<<	-2.000.000		10.300.000	1.397.274.871

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	2.004.403.631 7.797.315.625 8.065.588.767	2.412.691.803 7.847.933.193 8.115.987.672	RS	2.667.614.482				2.667.614.482
				CP 2017	7.494.527.427	-8.544.919	7.485.982.508	2.000.000	7.487.982.508
				CS	8.146.137.841	-8.544.919	8.137.592.922	2.000.000	8.139.592.922
				CP 2018	7.688.544.623	-7.528.295	7.676.016.328	50.000.000	7.726.016.328
		146.340.135 262.848.195 264.248.770	116.601.038 278.621.321 281.009.527	CS	7.677.857.032	-7.528.295	7.665.328.737	50.000.000	7.715.328.737
				CP 2019	7.472.005.115	-7.264.764	7.459.740.351	250.000.000	7.709.740.351
				CS	7.232.335.142	-7.264.764	7.220.070.378	250.000.000	7.470.070.378
				RS	96.224.255				96.224.255
				CP 2017	281.399.576	-1.000.000	280.399.576	<<	280.399.576
				CS	324.336.290	-1.000.000	323.336.290	<<	323.336.290
2.2	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	276.964.695	278.621.321	CP 2018	276.964.695	-1.000.000	275.964.695	<<	275.964.695
				CS	299.073.329	-1.000.000	298.073.329	<<	298.073.329
				CP 2019	263.925.801	-500.000	263.425.801	<<	263.425.801
				CS	266.303.659	-500.000	265.803.659	<<	265.803.659
		40.208.627 101.746.441 101.746.441	71.779.783 98.520.963 98.574.660	RS	71.722.525				71.722.525
				CP 2017	74.971.516	-2.544.919	72.426.597	<<	72.426.597
				CS	67.964.592	-2.544.919	65.419.673	<<	65.419.673
				CP 2018	87.529.760	-2.528.295	85.001.465	<<	85.001.465
				CS	77.515.509	-2.528.295	74.987.214	<<	74.987.214
				CP 2019	88.072.024	-2.764.764	85.307.260	<<	85.307.260
				CS	78.057.773	-2.764.764	75.293.009	<<	75.293.009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/4

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.3	Autotrasporto ed intermodalità* (13.2)	112.794.221	134.300.014	RS	177.768.047	<<	<<	280.277.726	<<	177.768.047
		329.996.602	331.041.613	CP	280.277.726	<<	<<	423.067.237	<<	280.277.726
		333.890.874	335.112.283	CS	423.067.237	<<	<<			423.067.237
				CP	371.732.355	<<	<<	371.732.355	<<	371.732.355
				CS	385.144.684	<<	<<	385.144.684	<<	385.144.684
2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)			CP	270.795.412	<<	<<	270.795.412	<<	270.795.412
				CS	270.795.412	<<	<<	270.795.412	<<	270.795.412
		829.875.927	1.075.885.432	RS	1.215.577.535	<<	<<	545.577.657	<<	1.215.577.535
		613.965.394	614.011.908	CP	545.577.657	<<	<<	916.676.709	<<	545.577.657
		867.291.861	867.354.450	CS	916.676.709	<<	<<		<<	916.676.709
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)			CP	604.603.878	-5.000.000	<<	599.603.878	<<	599.603.878
				CS	583.949.878	-5.000.000	<<	578.949.878	<<	578.949.878
				CP	532.469.290	-5.000.000	<<	527.469.290	<<	527.469.290
				CS	274.373.290	-5.000.000	<<	269.373.290	<<	269.373.290
		434.221.143	304.332.409	RS	404.865.860	<<	-5.000.000	686.517.253	<<	404.865.860
		711.257.203	735.213.631	CP	691.517.253	<<	-5.000.000	826.304.916	<<	686.517.253
		720.909.031	744.393.627	CS	831.304.916	<<	-5.000.000		<<	826.304.916
				CP	657.199.820	<<	-4.000.000	653.199.820	<<	653.199.820
				CS	686.256.327	<<	-4.000.000	682.256.327	<<	682.256.327
				CP	642.755.871	<<	-4.000.000	638.755.871	<<	638.755.871
				CS	671.695.861	<<	-4.000.000	667.695.861	<<	667.695.861

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.6	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	440.963.578	709.793.127	701.456.260	<<	<<	5.620.783.699	2.000.000	701.456.260
		5.777.501.790	5.790.523.757	5.620.783.699	<<	<<	5.582.788.097	2.000.000	5.622.783.699
		5.777.501.790	5.789.543.125	5.582.788.097	<<	<<	5.690.514.115	50.000.000	5.584.788.097
				5.690.514.115	<<	<<	5.645.917.305	50.000.000	5.740.514.115
				5.645.917.305	<<	<<	5.673.986.717	250.000.000	5.695.917.305
				5.673.986.717	<<	<<	5.671.109.147	250.000.000	5.923.986.717
				5.671.109.147	<<	<<			5.921.109.147
		203.902.149	252.774.237	204.857.774	<<	<<	248.924.488	<<	204.857.774
		276.431.643	347.769.958	248.924.488	<<	<<	302.353.437	<<	248.924.488
		336.262.649	407.641.652	302.353.437	<<	<<	188.505.079	<<	302.353.437
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)			188.505.079	<<	<<	199.537.047	<<	188.505.079
				199.537.047	<<	<<	123.189.755	<<	199.537.047
				123.189.755	<<	<<	130.884.886	<<	123.189.755
				130.884.886	<<	<<		<<	130.884.886
		203.902.149	252.774.237	204.857.774	<<	<<	248.924.488	<<	204.857.774
		276.431.643	347.769.958	248.924.488	<<	<<	302.353.437	<<	248.924.488
		336.262.649	407.641.652	302.353.437	<<	<<	188.505.079	<<	302.353.437
				188.505.079	<<	<<	199.537.047	<<	188.505.079
				199.537.047	<<	<<	123.189.755	<<	199.537.047
				123.189.755	<<	<<	130.884.886	<<	123.189.755
				130.884.886	<<	<<		<<	130.884.886

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/6

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	RS	CP	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanzi. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4.1	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	124.456.955	77.526.767	RS	CP	38.079.295	<<	<<	724.048.046	<<	38.079.295
		748.726.523	752.417.117		CP	724.048.046	<<	<<	724.048.046	<<	724.048.046
		748.627.587	752.368.179		CS	724.048.046	<<	<<	724.048.046	<<	724.048.046
					CP	710.439.562	<<	<<	710.439.562	<<	710.439.562
					CS	710.439.562	<<	<<	710.439.562	<<	710.439.562
					CP	707.818.361	<<	<<	707.818.361	<<	707.818.361
					CS	707.818.361	<<	<<	707.818.361	<<	707.818.361
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	124.456.955	77.526.767	RS	RS	38.079.295	<<	<<	724.048.046	<<	38.079.295
		748.726.523	752.417.117		CP	724.048.046	<<	<<	724.048.046	<<	724.048.046
		748.627.587	752.368.179		CS	724.048.046	<<	<<	724.048.046	<<	724.048.046
					CP	710.439.562	<<	<<	710.439.562	<<	710.439.562
					CS	710.439.562	<<	<<	710.439.562	<<	710.439.562
					CP	707.818.361	<<	<<	707.818.361	<<	707.818.361
					CS	707.818.361	<<	<<	707.818.361	<<	707.818.361

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	100/606/7
5.1	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	8.349.347	11.423.371	10.536.706	<<	<<	70.995.337	<<	10.536.706	
		90.895.939	94.553.738	70.995.337	<<	<<	71.076.745	<<	70.995.337	
		90.895.919	95.251.119	71.076.745	<<	<<			71.076.745	
				68.441.331	<<	<<	68.441.331	<<	68.441.331	
				68.435.331	<<	<<	68.435.331	<<	68.435.331	
				78.644.542	<<	-6.000.000	72.644.542	<<	72.644.542	
				78.643.204	<<	-6.000.000	72.643.204	<<	72.643.204	
		1.411.740	838.251	287.680	<<	<<		<<	287.680	
		13.152.802	14.115.831	11.833.356	<<	<<	11.833.356	<<	11.833.356	
		13.152.782	14.489.629	11.914.764	<<	<<	11.914.764	<<	11.914.764	
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			11.788.464	<<	<<	11.788.464	<<	11.788.464	
				11.788.464	<<	<<	11.788.464	<<	11.788.464	
				11.761.199	<<	<<	11.761.199	<<	11.761.199	
				11.759.861	<<	<<	11.759.861	<<	11.759.861	
		6.937.607	10.585.120	10.249.026	<<	<<		<<	10.249.026	
		77.743.137	80.437.907	59.161.981	<<	<<	59.161.981	<<	59.161.981	
		77.743.137	80.761.490	59.161.981	<<	<<	59.161.981	<<	59.161.981	
				56.652.867	<<	<<	56.652.867	<<	56.652.867	
				56.646.867	<<	<<	56.646.867	<<	56.646.867	
				66.883.343	<<	-6.000.000	60.883.343	<<	60.883.343	
				66.883.343	<<	-6.000.000	60.883.343	<<	60.883.343	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				100/701/1			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		CP	2017	4.826.162.021	30.300.000	4.856.462.021	
		CS		5.023.096.295	30.300.000	5.053.396.295	
		CP	2018	5.407.638.745	30.300.000	5.437.938.745	
		CS		5.446.921.787	30.300.000	5.477.221.787	
		CP	2019	3.628.914.494	30.300.000	3.659.214.494	
		CS		3.628.902.647	30.300.000	3.659.202.647	
		CP	2017	2.814.325.422	20.000.000	2.834.325.422	
		CS		2.954.415.090	20.000.000	2.974.415.090	
		CP	2018	3.659.308.408	20.000.000	3.679.308.408	
		CS		3.711.269.315	20.000.000	3.731.269.315	
		CP	2019	2.221.486.454	20.000.000	2.241.486.454	
		CS		2.221.478.185	20.000.000	2.241.478.185	
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)		CP	2017	15.538.816	<<	15.538.816	
		CS		15.538.816	<<	15.538.816	
		CP	2018	15.446.699	<<	15.446.699	
		CS		15.446.699	<<	15.446.699	
		CP	2019	15.086.276	<<	15.086.276	
		CS		15.086.276	<<	15.086.276	
		CP	2017	15.538.816	<<	15.538.816	
		CS		15.538.816	<<	15.538.816	
		CP	2018	15.446.699	<<	15.446.699	
		CS		15.446.699	<<	15.446.699	
		CP	2019	15.086.276	<<	15.086.276	
		CS		15.086.276	<<	15.086.276	
Spese di personale per il programma		CP	2017	15.538.816	<<	15.538.816	
		CS		15.538.816	<<	15.538.816	
		CP	2018	15.446.699	<<	15.446.699	
		CS		15.446.699	<<	15.446.699	
		CP	2019	15.086.276	<<	15.086.276	
		CS		15.086.276	<<	15.086.276	
		CP	2017	15.538.816	<<	15.538.816	
		CS		15.538.816	<<	15.538.816	
		CP	2018	15.446.699	<<	15.446.699	
		CS		15.446.699	<<	15.446.699	
		CP	2019	15.086.276	<<	15.086.276	
		CS		15.086.276	<<	15.086.276	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/2				
(in Euro)				
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP 2017	2.153.260.558	20.000.000	
	CS	2.160.880.835	20.000.000	
	CP 2018	2.130.231.958	20.000.000	
	CS	2.142.201.134	20.000.000	
	CP 2019	2.054.802.125	20.000.000	
	CS	2.054.802.125	20.000.000	
	CP 2017	5.969.460	<<	
	CS	6.578.272	<<	
	CP 2018	5.847.602	<<	
	CS	5.847.602	<<	
	CP 2019	5.915.804	<<	
	CS	5.915.804	<<	
Spese in conto capitale	CP 2017	2.147.291.098	20.000.000	
	CS	2.154.302.563	20.000.000	
	CP 2018	2.124.384.356	20.000.000	
	CS	2.136.353.532	20.000.000	
Infrastrutture autostradali in concessione	CP 2019	2.048.886.321	20.000.000	
	CS	2.048.886.321	20.000.000	
	CP 2017	37.896.471	<<	
	CS	145.547.616	<<	
	CP 2018	22.141.005	<<	
	CS	22.141.005	<<	
	CP 2019	22.109.307	<<	
	CS	22.109.307	<<	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/3		
(in Euro)		
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I
Spese correnti	CP 2017	1.685.354
	CS	3.130.267
	CP 2018	1.929.888
	CS	1.929.888
Spese in conto capitale	CP 2019	1.898.190
	CS	1.898.190
	CP 2017	36.211.117
	CS	142.417.349
Contributi per la realizzazione di opere varie	CP 2018	20.211.117
	CS	20.211.117
	CP 2019	20.211.117
	CS	20.211.117
	CP 2017	73.488.746
	CS	98.306.992
	CP 2018	36.488.746
	CS	76.480.477
Spese in conto capitale	CP 2019	21.488.746
	CS	21.480.477
	CP 2017	73.488.746
	CS	98.306.992
	CP 2018	36.488.746
	CS	76.480.477
	CP 2019	21.488.746
	CS	21.480.477

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri		CP	2017	534.140.831	<<	534.140.831
		CS		534.140.831	<<	534.140.831
		CP	2018	1.455.000.000	<<	1.455.000.000
		CS		1.455.000.000	<<	1.455.000.000
		CP	2019	108.000.000	<<	108.000.000
		CS		108.000.000	<<	108.000.000
Spese in conto capitale		CP	2017	534.140.831	<<	534.140.831
		CS		534.140.831	<<	534.140.831
		CP	2018	1.455.000.000	<<	1.455.000.000
		CS		1.455.000.000	<<	1.455.000.000
		CP	2019	108.000.000	<<	108.000.000
		CS		108.000.000	<<	108.000.000
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)		CP	2017	58.561.169	<<	58.561.169
		CS		58.431.169	<<	58.431.169
		CP	2018	68.676.152	<<	68.676.152
		CS		68.546.577	<<	68.546.577
		CP	2019	14.928.795	<<	14.928.795
		CS		14.798.795	<<	14.798.795
Spese di personale per il programma		CP	2017	7.175.610	<<	7.175.610
		CS		7.045.610	<<	7.045.610
		CP	2018	7.081.945	<<	7.081.945
		CS		6.951.945	<<	6.951.945
		CP	2019	6.968.955	<<	6.968.955
		CS		6.838.955	<<	6.838.955

100/701/4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/5		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese correnti		CP 2017	CS	7.175.610	<<	7.175.610
				7.045.610	<<	7.045.610
		CP 2018	CS	7.081.945	<<	7.081.945
				6.951.945	<<	6.951.945
		CP 2019	CS	6.968.955	<<	6.968.955
				6.838.955	<<	6.838.955
Interventi nel settore idrico ed elettrico		CP 2017	CS	46.352.260	<<	46.352.260
				46.352.260	<<	46.352.260
		CP 2018	CS	57.561.168	<<	57.561.168
				57.561.593	<<	57.561.593
		CP 2019	CS	2.926.541	<<	2.926.541
				2.926.541	<<	2.926.541
Spese correnti		CP 2017	CS	2.926.541	<<	2.926.541
				2.926.541	<<	2.926.541
		CP 2018	CS	3.135.449	<<	3.135.449
				3.135.449	<<	3.135.449
		CP 2019	CS	2.926.541	<<	2.926.541
				2.926.541	<<	2.926.541
Spese in conto capitale		CP 2017	CS	43.425.719	<<	43.425.719
				43.425.719	<<	43.425.719
		CP 2018	CS	54.425.719	<<	54.425.719
				54.426.144	<<	54.426.144
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
				<<	<<	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/6		
(in Euro)		
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I
Interventi in materia di dighe	CP 2017	5.033.299
	CS	5.033.299
	CP 2018	4.033.039
	CS	4.033.039
	CP 2019	5.033.299
	CS	5.033.299
	CP 2017	2.178.299
	CS	2.178.299
	CP 2018	1.178.039
	CS	1.178.039
Spese correnti	CP 2019	2.178.299
	CS	2.178.299
	CP 2017	2.855.000
	CS	2.855.000
Spese in conto capitale	CP 2018	2.855.000
	CS	2.855.000
	CP 2019	2.855.000
	CS	2.855.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/7		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)		CP	2017	5.452.329	<<	5.452.329
		CS		5.583.642	<<	5.583.642
		CP	2018	5.498.603	<<	5.498.603
		CS		5.628.939	<<	5.628.939
Spese di personale per il programma		CP	2019	5.490.075	<<	5.490.075
		CS		5.650.796	<<	5.650.796
		CP	2017	3.335.016	<<	3.335.016
		CS		3.335.016	<<	3.335.016
		CP	2018	3.387.040	<<	3.387.040
		CS		3.387.040	<<	3.387.040
		CP	2019	3.372.762	<<	3.372.762
		CS		3.372.762	<<	3.372.762
Spese correnti		CP	2017	3.335.016	<<	3.335.016
		CS		3.335.016	<<	3.335.016
		CP	2018	3.387.040	<<	3.387.040
		CS		3.387.040	<<	3.387.040
		CP	2019	3.372.762	<<	3.372.762
		CS		3.372.762	<<	3.372.762
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche		CP	2017	2.117.313	<<	2.117.313
		CS		2.248.626	<<	2.248.626
		CP	2018	2.111.563	<<	2.111.563
		CS		2.241.899	<<	2.241.899
		CP	2019	2.117.313	<<	2.117.313
		CS		2.278.034	<<	2.278.034

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)				100/701/8	
Spese correnti	CP 2017	2.084.481		<<		2.084.481	
	CS	2.182.962		<<		2.182.962	
	CP 2018	2.078.731		<<		2.078.731	
	CS	2.176.235		<<		2.176.235	
	CP 2019	2.084.481		<<		2.084.481	
	CS	2.201.624		<<		2.201.624	
Spese in conto capitale	CP 2017	32.832		<<		32.832	
	CS	65.664		<<		65.664	
	CP 2018	32.832		<<		32.832	
	CS	65.664		<<		65.664	
	CP 2019	32.832		<<		32.832	
	CS	76.410		<<		76.410	
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP 2017	1.947.823.101		10.300.000		1.958.123.101	
	CS	2.004.666.394		10.300.000		2.014.966.394	
	CP 2018	1.674.155.582		10.300.000		1.684.455.582	
	CS	1.661.476.956		10.300.000		1.671.776.956	
	CP 2019	1.387.009.170		10.300.000		1.397.309.170	
	CS	1.386.974.871		10.300.000		1.397.274.871	
Spese di personale per il programma	CP 2017	80.091.403		<<		80.091.403	
	CS	80.091.403		<<		80.091.403	
	CP 2018	78.311.187		<<		78.311.187	
	CS	78.311.187		<<		78.311.187	
	CP 2019	77.881.558		<<		77.881.558	
	CS	77.881.558		<<		77.881.558	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/9		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	80.091.403	<<	80.091.403	<<	80.091.403
	CS	80.091.403	<<		<<	80.091.403
	CP 2018	78.311.187	<<	78.311.187	<<	78.311.187
	CS	78.311.187	<<		<<	78.311.187
Opere di preminente interesse nazionale	CP 2019	77.881.558	<<	77.881.558	<<	77.881.558
	CS	77.881.558	<<		<<	77.881.558
	CP 2017	1.315.610.487	<<	1.315.610.487	<<	1.315.610.487
	CS	1.331.410.487	<<	1.331.410.487	<<	1.331.410.487
Spese correnti	CP 2018	1.207.707.789	<<	1.207.707.789	<<	1.207.707.789
	CS	1.211.707.789	<<	1.211.707.789	<<	1.211.707.789
	CP 2019	1.095.928.853	<<	1.095.928.853	<<	1.095.928.853
	CS	1.095.928.853	<<	1.095.928.853	<<	1.095.928.853
Spese in conto capitale	CP 2017	9.597.854	<<	9.597.854	<<	9.597.854
	CS	13.597.854	<<	13.597.854	<<	13.597.854
	CP 2018	9.578.204	<<	9.578.204	<<	9.578.204
	CS	9.578.204	<<	9.578.204	<<	9.578.204
	CP 2019	9.597.854	<<	9.597.854	<<	9.597.854
	CS	9.597.854	<<	9.597.854	<<	9.597.854
	CP 2017	1.306.012.633	<<	1.306.012.633	<<	1.306.012.633
	CS	1.317.812.633	<<	1.317.812.633	<<	1.317.812.633
	CP 2018	1.198.129.585	<<	1.198.129.585	<<	1.198.129.585
	CS	1.202.129.585	<<	1.202.129.585	<<	1.202.129.585
	CP 2019	1.086.330.999	<<	1.086.330.999	<<	1.086.330.999
	CS	1.086.330.999	<<	1.086.330.999	<<	1.086.330.999

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/10		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio		CP 2017		273.122.410	<<	273.122.410
		CS		255.621.129	<<	255.621.129
		CP 2018		193.837.365	<<	193.837.365
		CS		177.077.866	<<	177.077.866
Spese correnti		CP 2019		109.171.398	<<	109.171.398
		CS		109.179.711	<<	109.179.711
		CP 2017		1.134.005	<<	1.134.005
		CS		1.133.388	<<	1.133.388
Spese in conto capitale		CP 2018		1.119.515	<<	1.119.515
		CS		1.118.908	<<	1.118.908
		CP 2019		1.134.005	<<	1.134.005
		CS		1.133.388	<<	1.133.388
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna		CP 2017		271.988.405	<<	271.988.405
		CS		254.487.741	<<	254.487.741
		CP 2018		192.717.850	<<	192.717.850
		CS		175.958.958	<<	175.958.958
		CP 2019		108.037.393	<<	108.037.393
		CS		108.046.323	<<	108.046.323
		CP 2017		65.452.200	<<	65.452.200
		CS		65.452.200	<<	65.452.200
		CP 2018		56.330.835	<<	56.330.835
		CS		56.330.835	<<	56.330.835
		CP 2019		22.189.233	<<	22.189.233
		CS		22.189.233	<<	22.189.233

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	740.473		<<		740.473	
	CS	740.473		<<		740.473	
	CP 2018	730.340		<<		730.340	
	CS	730.340		<<		730.340	
	CP 2019	332.295		<<		332.295	
	CS	332.295		<<		332.295	
Spese in conto capitale	CP 2017	64.711.727		<<		64.711.727	
	CS	64.711.727		<<		64.711.727	
	CP 2018	55.600.495		<<		55.600.495	
	CS	55.600.495		<<		55.600.495	
	CP 2019	21.856.938		<<		21.856.938	
	CS	21.856.938		<<		21.856.938	
Accordi internazionali e grandi eventi	CP 2017	118.894		10.300.000		10.418.894	
	CS	43.791.080		10.300.000		54.091.080	
	CP 2018	118.871		10.300.000		10.418.871	
	CS	242.356		10.300.000		10.542.356	
	CP 2019	118.894		10.300.000		10.418.894	
	CS	118.894		10.300.000		10.418.894	
Spese correnti	CP 2017	1.506		<<		1.506	
	CS	1.506		<<		1.506	
	CP 2018	1.483		<<		1.483	
	CS	1.483		<<		1.483	
	CP 2019	1.506		<<		1.506	
	CS	1.506		<<		1.506	

100/701/11

(in Euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/12		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		CP	CS		
Spese in conto capitale		CP 2017	117.388	10.300.000	10.417.388
		CS	43.789.574	10.300.000	54.089.574
		CP 2018	117.388	10.300.000	10.417.388
		CS	240.873	10.300.000	10.540.873
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi		CP 2019	117.388	10.300.000	10.417.388
		CS	117.388	10.300.000	10.417.388
		CP 2017	30.575.182	<<	30.575.182
		CS	30.532.570	<<	30.532.570
Spese in conto capitale		CP 2018	50.575.182	<<	50.575.182
		CS	50.532.570	<<	50.532.570
		CP 2019	267.770	<<	267.770
		CS	225.158	<<	225.158
Infrastrutture carcerarie		CP 2017	30.575.182	<<	30.575.182
		CS	30.532.570	<<	30.532.570
		CP 2018	50.575.182	<<	50.575.182
		CS	50.532.570	<<	50.532.570
		CP 2019	267.770	<<	267.770
		CS	225.158	<<	225.158
		CP 2017	33.894.894	<<	33.894.894
		CS	33.894.894	<<	33.894.894
		CP 2018	70.000.000	<<	70.000.000
		CS	70.000.000	<<	70.000.000
		CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000
		CS	70.000.000	<<	70.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale		CP 2017	<<	33.894.894
		CS	<<	33.894.894
		CP 2018	<<	70.000.000
		CS	<<	70.000.000
Realizzazione del sistema MOSE		CP 2019	<<	70.000.000
		CS	<<	70.000.000
		CP 2017	<<	148.302.393
		CS	<<	148.302.393
Spese in conto capitale		CP 2018	<<	16.953.320
		CS	<<	16.953.320
		CP 2019	<<	11.296.226
		CS	<<	11.296.226
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile		CP 2017	<<	655.238
		CS	<<	15.570.238
		CP 2018	<<	321.033
		CS	<<	321.033
		CP 2019	<<	155.238
		CS	<<	155.238

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/14

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	632.255	<<	632.255	
	CS	632.255	<<	632.255	
	CP 2018	298.050	<<	298.050	
	CS	298.050	<<	298.050	
	CP 2019	132.255	<<	132.255	
	CS	132.255	<<	132.255	
	CP 2017	22.983	<<	22.983	
	CS	14.937.983	<<	14.937.983	
	CP 2018	22.983	<<	22.983	
	CS	22.983	<<	22.983	
	CP 2019	22.983	<<	22.983	
	CS	22.983	<<	22.983	
	Spese in conto capitale				

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/15		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
2. Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP 2017	7.485.982.508	2.000.000	7.485.982.508	2.000.000	7.487.982.508
	CS	8.137.592.922	2.000.000	8.137.592.922	2.000.000	8.139.592.922
	CP 2018	7.676.016.328	50.000.000	7.676.016.328	50.000.000	7.726.016.328
	CS	7.665.328.737	50.000.000	7.665.328.737	50.000.000	7.715.328.737
	CP 2019	7.459.740.351	250.000.000	7.459.740.351	250.000.000	7.709.740.351
	CS	7.220.070.378	250.000.000	7.220.070.378	250.000.000	7.470.070.378
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)	CP 2017	280.399.576	<<	280.399.576	<<	280.399.576
	CS	323.336.290	<<	323.336.290	<<	323.336.290
	CP 2018	275.964.695	<<	275.964.695	<<	275.964.695
	CS	298.073.329	<<	298.073.329	<<	298.073.329
	CP 2019	263.425.801	<<	263.425.801	<<	263.425.801
	CS	265.803.659	<<	265.803.659	<<	265.803.659
Spese di personale per il programma	CP 2017	132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346
	CS	132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346
	CP 2018	131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620
	CS	131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620
	CP 2019	130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100
	CS	130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100
Spese correnti	CP 2017	132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346
	CS	132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346
	CP 2018	131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620
	CS	131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620
	CP 2019	130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100
	CS	130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/16		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP 2017	113.522.069	<<	113.522.069	<<	113.522.069
	CS	121.532.662	<<	121.532.662	<<	121.532.662
	CP 2018	109.722.095	<<	109.722.095	<<	109.722.095
	CS	109.722.095	<<	109.722.095	<<	109.722.095
Spese correnti	CP 2019	117.358.392	<<	117.358.392	<<	117.358.392
	CS	119.913.392	<<	119.913.392	<<	119.913.392
	CP 2017	108.975.444	<<	108.975.444	<<	108.975.444
	CS	116.139.624	<<	116.139.624	<<	116.139.624
Spese in conto capitale	CP 2018	105.175.470	<<	105.175.470	<<	105.175.470
	CS	105.175.470	<<	105.175.470	<<	105.175.470
	CP 2019	112.684.887	<<	112.684.887	<<	112.684.887
	CS	115.239.887	<<	115.239.887	<<	115.239.887
Interventi per la sicurezza stradale	CP 2017	4.546.625	<<	4.546.625	<<	4.546.625
	CS	5.393.038	<<	5.393.038	<<	5.393.038
	CP 2018	4.546.625	<<	4.546.625	<<	4.546.625
	CS	4.546.625	<<	4.546.625	<<	4.546.625
	CP 2019	4.673.505	<<	4.673.505	<<	4.673.505
	CS	4.673.505	<<	4.673.505	<<	4.673.505
	CP 2017	34.814.161	<<	34.814.161	<<	34.814.161
	CS	69.740.282	<<	69.740.282	<<	69.740.282
	CP 2018	34.741.980	<<	34.741.980	<<	34.741.980
	CS	56.850.614	<<	56.850.614	<<	56.850.614
	CP 2019	15.425.309	<<	15.425.309	<<	15.425.309
	CS	15.248.167	<<	15.248.167	<<	15.248.167

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	Spese correnti	CP 2017	7.651.839	<<	<<	7.651.839	100/701/17
		CS	11.693.402	<<	<<	11.693.402	
		CP 2018	7.579.658	<<	<<	7.579.658	
		CS	9.714.979	<<	<<	9.714.979	
		CP 2019	8.196.193	<<	<<	8.196.193	
		CS	8.019.051	<<	<<	8.019.051	
	Spese in conto capitale	CP 2017	27.162.322	<<	<<	27.162.322	
		CS	58.046.880	<<	<<	58.046.880	
		CP 2018	27.162.322	<<	<<	27.162.322	
		CS	47.135.635	<<	<<	47.135.635	
		CP 2019	7.229.116	<<	<<	7.229.116	
		CS	7.229.116	<<	<<	7.229.116	
		CP 2017	72.426.597	<<	<<	72.426.597	
		CS	65.419.673	<<	<<	65.419.673	
		CP 2018	85.001.465	<<	<<	85.001.465	
		CS	74.987.214	<<	<<	74.987.214	
		CP 2019	85.307.260	<<	<<	85.307.260	
		CS	75.293.009	<<	<<	75.293.009	
		CP 2017	3.058.832	<<	<<	3.058.832	
		CS	3.058.832	<<	<<	3.058.832	
Spese di personale per il programma		CP 2018	2.996.317	<<	<<	2.996.317	
		CS	2.996.317	<<	<<	2.996.317	
		CP 2019	2.983.755	<<	<<	2.983.755	
		CS	2.983.755	<<	<<	2.983.755	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti		CP 2017	3.058.832	<<	<<	3.058.832	100/701/18
		CS	3.058.832	<<	<<	3.058.832	
		CP 2018	2.996.317	<<	<<	2.996.317	
		CS	2.996.317	<<	<<	2.996.317	
		CP 2019	2.983.755	<<	<<	2.983.755	
		CS	2.983.755	<<	<<	2.983.755	
		CP 2017	69.367.765	<<	<<	69.367.765	
		CS	62.360.841	<<	<<	62.360.841	
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo		CP 2018	82.005.148	<<	<<	82.005.148	
		CS	71.990.897	<<	<<	71.990.897	
		CP 2019	82.323.505	<<	<<	82.323.505	
		CS	72.309.254	<<	<<	72.309.254	
Spese correnti		CP 2017	62.356.812	<<	<<	62.356.812	
		CS	62.342.561	<<	<<	62.342.561	
		CP 2018	71.994.195	<<	<<	71.994.195	
		CS	71.979.944	<<	<<	71.979.944	
		CP 2019	72.312.552	<<	<<	72.312.552	
		CS	72.298.301	<<	<<	72.298.301	
Spese in conto capitale		CP 2017	7.010.953	<<	<<	7.010.953	
		CS	18.280	<<	<<	18.280	
		CP 2018	10.010.953	<<	<<	10.010.953	
		CS	10.953	<<	<<	10.953	
		CP 2019	10.010.953	<<	<<	10.010.953	
		CS	10.953	<<	<<	10.953	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/19		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
2.3 Autotrasporto ed intermodalità' (13.2)	CP 2017	280.277.726	<<	280.277.726	<<	280.277.726
	CS	423.067.237	<<	423.067.237	<<	423.067.237
	CP 2018	371.732.355	<<	371.732.355	<<	371.732.355
	CS	385.144.684	<<	385.144.684	<<	385.144.684
	CP 2019	270.795.412	<<	270.795.412	<<	270.795.412
	CS	270.795.412	<<	270.795.412	<<	270.795.412
Spese di personale per il programma	CP 2017	4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104
	CS	4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104
	CP 2018	4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022
	CS	4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022
	CP 2019	4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812
	CS	4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812
Spese correnti	CP 2017	4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104
	CS	4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104
	CP 2018	4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022
	CS	4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022
	CP 2019	4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812
	CS	4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP 2017	111.506.287	<<	111.506.287	<<	111.506.287
	CS	254.295.798	<<	254.295.798	<<	254.295.798
	CP 2018	69.120.519	<<	69.120.519	<<	69.120.519
	CS	82.532.848	<<	82.532.848	<<	82.532.848
	CP 2019	221.097	<<	221.097	<<	221.097
	CS	221.097	<<	221.097	<<	221.097

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/20		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese correnti	CP 2017	64.504.401		64.504.401	<<	64.504.401
	CS	129.904.401		129.904.401	<<	129.904.401
	CP 2018	69.118.633		69.118.633	<<	69.118.633
	CS	69.118.633		69.118.633	<<	69.118.633
Spese in conto capitale	CP 2019	219.211		219.211	<<	219.211
	CS	219.211		219.211	<<	219.211
	CP 2017	47.001.886		47.001.886	<<	47.001.886
	CS	124.391.397		124.391.397	<<	124.391.397
Interventi in materia di autotrasporto	CP 2018	1.886		1.886	<<	1.886
	CS	13.414.215		13.414.215	<<	13.414.215
	CP 2019	1.886		1.886	<<	1.886
	CS	1.886		1.886	<<	1.886
Spese correnti	CP 2017	164.238.335		164.238.335	<<	164.238.335
	CS	164.238.335		164.238.335	<<	164.238.335
	CP 2018	298.161.814		298.161.814	<<	298.161.814
	CS	298.161.814		298.161.814	<<	298.161.814
	CP 2019	266.326.503		266.326.503	<<	266.326.503
	CS	266.326.503		266.326.503	<<	266.326.503
	CP 2017	164.181.698		164.181.698	<<	164.181.698
	CS	164.181.698		164.181.698	<<	164.181.698
	CP 2018	298.105.177		298.105.177	<<	298.105.177
	CS	298.105.177		298.105.177	<<	298.105.177
	CP 2019	255.869.866		255.869.866	<<	255.869.866
	CS	255.869.866		255.869.866	<<	255.869.866

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/21

(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Missione	Programma						
Azione	Titolo						
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	Spese in conto capitale	CP 2017	56.637	<<		56.637	
		CS	56.637	<<		56.637	
		CP 2018	56.637	<<		56.637	
		CS	56.637	<<		56.637	
		CP 2019	10.456.637	<<		10.456.637	
		CS	10.456.637	<<		10.456.637	
		CP 2017	545.577.657	<<		545.577.657	
		CS	916.676.709	<<		916.676.709	
		CP 2018	599.603.878	<<		599.603.878	
		CS	578.949.878	<<		578.949.878	
Spese di personale per il programma		CP 2019	527.469.290	<<		527.469.290	
		CS	269.373.290	<<		269.373.290	
		CP 2017	3.316.595	<<		3.316.595	
		CS	3.316.595	<<		3.316.595	
		CP 2018	3.199.488	<<		3.199.488	
		CS	3.199.488	<<		3.199.488	
		CP 2019	3.196.764	<<		3.196.764	
		CS	3.196.764	<<		3.196.764	
		CP 2017	3.316.595	<<		3.316.595	
		CS	3.316.595	<<		3.316.595	
Spese correnti		CP 2018	3.199.488	<<		3.199.488	
		CS	3.199.488	<<		3.199.488	
		CP 2019	3.196.764	<<		3.196.764	
		CS	3.196.764	<<		3.196.764	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/22		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP 2017	534.694.971	<<	534.694.971	<<	534.694.971
	CS	905.794.023	<<	905.794.023	<<	905.794.023
	CP 2018	588.894.420	<<	588.894.420	<<	588.894.420
	CS	568.240.420	<<	568.240.420	<<	568.240.420
Spese correnti	CP 2019	516.794.971	<<	516.794.971	<<	516.794.971
	CS	258.698.971	<<	258.698.971	<<	258.698.971
	CP 2017	100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590
	CS	100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590
Spese in conto capitale	CP 2018	100.250.039	<<	100.250.039	<<	100.250.039
	CS	100.250.039	<<	100.250.039	<<	100.250.039
	CP 2019	100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590
	CS	100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria	CP 2017	434.444.381	<<	434.444.381	<<	434.444.381
	CS	805.543.433	<<	805.543.433	<<	805.543.433
	CP 2018	488.644.381	<<	488.644.381	<<	488.644.381
	CS	467.990.381	<<	467.990.381	<<	467.990.381
	CP 2019	416.544.381	<<	416.544.381	<<	416.544.381
	CS	158.448.381	<<	158.448.381	<<	158.448.381
	CP 2017	7.566.091	<<	7.566.091	<<	7.566.091
	CS	7.566.091	<<	7.566.091	<<	7.566.091
	CP 2018	7.509.970	<<	7.509.970	<<	7.509.970
	CS	7.509.970	<<	7.509.970	<<	7.509.970
	CP 2019	7.477.555	<<	7.477.555	<<	7.477.555
	CS	7.477.555	<<	7.477.555	<<	7.477.555

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/23		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo	CP	CS			
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	Spese correnti	CP 2017		7.561.712	<<	7.561.712
		CS		7.561.712	<<	7.561.712
		CP 2018		7.505.591	<<	7.505.591
		CS		7.505.591	<<	7.505.591
		CP 2019		7.473.176	<<	7.473.176
		CS		7.473.176	<<	7.473.176
	Spese in conto capitale	CP 2017		4.379	<<	4.379
		CS		4.379	<<	4.379
		CP 2018		4.379	<<	4.379
		CS		4.379	<<	4.379
		CP 2019		4.379	<<	4.379
		CS		4.379	<<	4.379
		CP 2017		686.517.253	<<	686.517.253
		CS		826.304.916	<<	826.304.916
		CP 2018		653.199.820	<<	653.199.820
		CS		682.256.327	<<	682.256.327
		CP 2019		638.755.871	<<	638.755.871
		CS		667.695.861	<<	667.695.861
	Spese di personale per il programma	CP 2017		6.928.005	<<	6.928.005
		CS		6.928.005	<<	6.928.005
		CP 2018		6.855.757	<<	6.855.757
		CS		6.855.757	<<	6.855.757
		CP 2019		6.741.130	<<	6.741.130
		CS		6.741.130	<<	6.741.130

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/24		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Spese correnti		CP 2017		6.928.005	<<	6.928.005
		CS		6.928.005	<<	6.928.005
		CP 2018		6.855.757	<<	6.855.757
		CS		6.855.757	<<	6.855.757
		CP 2019		6.741.130	<<	6.741.130
		CS		6.741.130	<<	6.741.130
		CP 2017		189.279.867	<<	189.279.867
		CS		189.639.687	<<	189.639.687
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo		CP 2018		180.277.609	<<	180.277.609
		CS		180.304.609	<<	180.304.609
		CP 2019		178.880.063	<<	178.880.063
		CS		178.880.053	<<	178.880.053
Spese correnti		CP 2017		178.856.216	<<	178.856.216
		CS		178.864.739	<<	178.864.739
		CP 2018		178.853.958	<<	178.853.958
		CS		178.853.958	<<	178.853.958
		CP 2019		178.856.412	<<	178.856.412
		CS		178.856.402	<<	178.856.402
		CP 2017		10.423.651	<<	10.423.651
		CS		10.774.948	<<	10.774.948
Spese in conto capitale		CP 2018		1.423.651	<<	1.423.651
		CS		1.450.651	<<	1.450.651
		CP 2019		23.651	<<	23.651
		CS		23.651	<<	23.651

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/25		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP 2017	60.690.755	<<	60.690.755	<<	60.690.755
	CS	69.779.606	<<	69.779.606	<<	69.779.606
	CP 2018	60.324.764	<<	60.324.764	<<	60.324.764
	CS	65.754.271	<<	65.754.271	<<	65.754.271
Spese correnti	CP 2019	40.795.830	<<	40.795.830	<<	40.795.830
	CS	40.795.830	<<	40.795.830	<<	40.795.830
	CP 2017	23.265.315	<<	23.265.315	<<	23.265.315
	CS	23.282.806	<<	23.282.806	<<	23.282.806
Spese in conto capitale	CP 2018	22.899.324	<<	22.899.324	<<	22.899.324
	CS	22.899.324	<<	22.899.324	<<	22.899.324
	CP 2019	23.270.390	<<	23.270.390	<<	23.270.390
	CS	23.270.390	<<	23.270.390	<<	23.270.390
Infrastrutture portuali	CP 2017	37.425.440	<<	37.425.440	<<	37.425.440
	CS	46.496.800	<<	46.496.800	<<	46.496.800
	CP 2018	37.425.440	<<	37.425.440	<<	37.425.440
	CS	42.854.947	<<	42.854.947	<<	42.854.947
	CP 2019	17.525.440	<<	17.525.440	<<	17.525.440
	CS	17.525.440	<<	17.525.440	<<	17.525.440
	CP 2017	383.825.719	<<	383.825.719	<<	383.825.719
	CS	509.017.077	<<	509.017.077	<<	509.017.077
	CP 2018	384.696.587	<<	384.696.587	<<	384.696.587
	CS	408.296.587	<<	408.296.587	<<	408.296.587
	CP 2019	400.453.336	<<	400.453.336	<<	400.453.336
	CS	429.393.336	<<	429.393.336	<<	429.393.336

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti	CP 2017	4.637.966		<<		4.637.966	
	CS	5.217.487		<<		5.217.487	
	CP 2018	4.616.012		<<		4.616.012	
	CS	4.616.012		<<		4.616.012	
	CP 2019	1.637.966		<<		1.637.966	
	CS	1.637.966		<<		1.637.966	
Spese in conto capitale	CP 2017	379.187.753		<<		379.187.753	
	CS	503.799.590		<<		503.799.590	
	CP 2018	380.080.575		<<		380.080.575	
	CS	403.680.575		<<		403.680.575	
Interventi per l'industria navalmecanica	CP 2019	398.815.370		<<		398.815.370	
	CS	427.755.370		<<		427.755.370	
	CP 2017	44.229.757		<<		44.229.757	
	CS	49.377.391		<<		49.377.391	
Spese correnti	CP 2018	21.045.103		<<		21.045.103	
	CS	21.045.103		<<		21.045.103	
	CP 2019	11.885.512		<<		11.885.512	
	CS	11.885.512		<<		11.885.512	
	CP 2017	3.734		<<		3.734	
	CS	3.734		<<		3.734	
	CP 2018	3.675		<<		3.675	
	CS	3.675		<<		3.675	
	CP 2019	3.734		<<		3.734	
	CS	3.734		<<		3.734	

100/701/26

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP	2017		44.226.023	<<	44.226.023
	CS			49.373.657	<<	49.373.657
	CP	2018		21.041.428	<<	21.041.428
	CS			21.041.428	<<	21.041.428
Ricerca applicata nel settore navale	CP	2019		11.881.778	<<	11.881.778
	CS			11.881.778	<<	11.881.778
	CP	2017		1.563.150	<<	1.563.150
	CS			1.563.150	<<	1.563.150
	CP	2018		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2019		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
Spese correnti	CP	2017		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2018		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2019		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2017		1.563.150	<<	1.563.150
	CS			1.563.150	<<	1.563.150
Spese in conto capitale	CP	2018		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2019		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<

100/701/27

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/28		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)	CP 2017	5.620.783.699	2.000.000	5.622.783.699		5.622.783.699
	CS	5.582.788.097	2.000.000	5.584.788.097		5.584.788.097
	CP 2018	5.690.514.115	50.000.000	5.740.514.115		5.740.514.115
	CS	5.645.917.305	50.000.000	5.695.917.305		5.695.917.305
	CP 2019	5.673.986.717	250.000.000	5.923.986.717		5.923.986.717
	CS	5.671.109.147	250.000.000	5.921.109.147		5.921.109.147
Spese di personale per il programma	CP 2017	3.408.338	<<	3.408.338		3.408.338
	CS	3.408.338	<<	3.408.338		3.408.338
	CP 2018	3.382.814	<<	3.382.814		3.382.814
	CS	3.382.814	<<	3.382.814		3.382.814
	CP 2019	3.351.146	<<	3.351.146		3.351.146
	CS	3.351.146	<<	3.351.146		3.351.146
Spese correnti	CP 2017	3.408.338	<<	3.408.338		3.408.338
	CS	3.408.338	<<	3.408.338		3.408.338
	CP 2018	3.382.814	<<	3.382.814		3.382.814
	CS	3.382.814	<<	3.382.814		3.382.814
	CP 2019	3.351.146	<<	3.351.146		3.351.146
	CS	3.351.146	<<	3.351.146		3.351.146
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP 2017	5.034.738.529	2.000.000	5.036.738.529		5.036.738.529
	CS	5.034.738.529	2.000.000	5.036.738.529		5.036.738.529
	CP 2018	5.204.794.000	50.000.000	5.254.794.000		5.254.794.000
	CS	5.204.794.000	50.000.000	5.254.794.000		5.254.794.000
	CP 2019	5.412.954.000	250.000.000	5.662.954.000		5.662.954.000
	CS	5.412.954.000	250.000.000	5.662.954.000		5.662.954.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
						100/701/29
Spese correnti	CP	2017		4.979.906.000	<<	4.979.906.000
	CS			4.979.906.000	<<	4.979.906.000
	CP	2018		5.152.954.000	<<	5.152.954.000
	CS			5.152.954.000	<<	5.152.954.000
	CP	2019		5.152.954.000	<<	5.152.954.000
	CS			5.152.954.000	<<	5.152.954.000
Spese in conto capitale	CP	2017		54.832.529	2.000.000	56.832.529
	CS			54.832.529	2.000.000	56.832.529
	CP	2018		51.840.000	50.000.000	101.840.000
	CS			51.840.000	50.000.000	101.840.000
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	2019		260.000.000	250.000.000	510.000.000
	CS			260.000.000	250.000.000	510.000.000
	CP	2017		40.000.000	<<	40.000.000
	CS			2.000.000	<<	2.000.000
	CP	2018		38.000.000	<<	38.000.000
	CS			<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	2019		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2017		40.000.000	<<	40.000.000
	CS			2.000.000	<<	2.000.000
	CP	2018		38.000.000	<<	38.000.000
	CS			<<	<<	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				100/701/30	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	2017	435.133.047	<<	435.133.047
	CS		435.137.445	<<	435.137.445
	CP	2018	384.626.433	<<	384.626.433
	CS		378.029.623	<<	378.029.623
Spese correnti	CP	2019	211.777.257	<<	211.777.257
	CS		208.899.687	<<	208.899.687
	CP	2017	181.524	<<	181.524
	CS		181.524	<<	181.524
	CP	2018	181.202	<<	181.202
	CS		181.202	<<	181.202
	CP	2019	181.141	<<	181.141
	CS		181.141	<<	181.141
Spese in conto capitale	CP	2017	434.951.523	<<	434.951.523
	CS		434.955.921	<<	434.955.921
	CP	2018	384.445.231	<<	384.445.231
	CS		377.848.421	<<	377.848.421
	CP	2019	211.596.116	<<	211.596.116
	CS		208.718.546	<<	208.718.546
	CP	2017	107.503.785	<<	107.503.785
	CS		107.503.785	<<	107.503.785
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	2018	59.710.868	<<	59.710.868
	CS		59.710.868	<<	59.710.868
	CP	2019	45.904.314	<<	45.904.314
	CS		45.904.314	<<	45.904.314

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	34.827.596		<<		34.827.596	
	CS	34.827.596		<<		34.827.596	
	CP 2018	34.726.976		<<		34.726.976	
	CS	34.726.976		<<		34.726.976	
	CP 2019	34.127.979		<<		34.127.979	
	CS	34.127.979		<<		34.127.979	
Spese in conto capitale	CP 2017	72.676.189		<<		72.676.189	
	CS	72.676.189		<<		72.676.189	
	CP 2018	24.983.892		<<		24.983.892	
	CS	24.983.892		<<		24.983.892	
	CP 2019	11.776.335		<<		11.776.335	
	CS	11.776.335		<<		11.776.335	

100/701/31

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3. Casa e assetto urbanistico (19)		CP 2017	CS	248.924.488	<<	248.924.488
				302.353.437	<<	302.353.437
		CP 2018	CS	188.505.079	<<	188.505.079
				199.537.047	<<	199.537.047
		CP 2019	CS	123.189.755	<<	123.189.755
				130.884.886	<<	130.884.886
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)		CP 2017	CS	248.924.488	<<	248.924.488
				302.353.437	<<	302.353.437
		CP 2018	CS	188.505.079	<<	188.505.079
				199.537.047	<<	199.537.047
		CP 2019	CS	123.189.755	<<	123.189.755
				130.884.886	<<	130.884.886
Spese di personale per il programma		CP 2017	CS	3.071.967	<<	3.071.967
				3.071.967	<<	3.071.967
		CP 2018	CS	2.936.765	<<	2.936.765
				2.936.765	<<	2.936.765
		CP 2019	CS	2.484.971	<<	2.484.971
				2.484.971	<<	2.484.971
Spese correnti		CP 2017	CS	3.071.967	<<	3.071.967
				3.071.967	<<	3.071.967
		CP 2018	CS	2.936.765	<<	2.936.765
				2.936.765	<<	2.936.765
		CP 2019	CS	2.484.971	<<	2.484.971
				2.484.971	<<	2.484.971

100/701/32

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Edilizia residenziale sociale	CP 2017	176.014.746		<<		176.014.746	
	CS	179.437.623		<<		179.437.623	
	CP 2018	130.004.653		<<		130.004.653	
	CS	133.341.490		<<		133.341.490	
	CP 2019	64.407.594		<<		64.407.594	
	CS	64.407.594		<<		64.407.594	
Spese correnti	CP 2017	56.257.977		<<		56.257.977	
	CS	56.257.977		<<		56.257.977	
	CP 2018	56.247.884		<<		56.247.884	
	CS	56.247.884		<<		56.247.884	
	CP 2019	56.190.795		<<		56.190.795	
	CS	56.190.795		<<		56.190.795	
Spese in conto capitale	CP 2017	119.756.769		<<		119.756.769	
	CS	123.179.646		<<		123.179.646	
	CP 2018	73.756.769		<<		73.756.769	
	CS	77.093.606		<<		77.093.606	
	CP 2019	8.216.799		<<		8.216.799	
	CS	8.216.799		<<		8.216.799	
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP 2017	69.837.775		<<		69.837.775	
	CS	119.843.847		<<		119.843.847	
	CP 2018	55.563.661		<<		55.563.661	
	CS	63.258.792		<<		63.258.792	
	CP 2019	56.297.190		<<		56.297.190	
	CS	63.992.321		<<		63.992.321	

100/701/33

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	36.080.936		<<		36.080.936	
	CS	36.080.936		<<		36.080.936	
	CP 2018	45.417.407		<<		45.417.407	
	CS	45.417.407		<<		45.417.407	
	CP 2019	46.150.936		<<		46.150.936	
	CS	46.150.936		<<		46.150.936	
Spese in conto capitale	CP 2017	33.756.839		<<		33.756.839	
	CS	83.762.911		<<		83.762.911	
	CP 2018	10.146.254		<<		10.146.254	
	CS	17.841.385		<<		17.841.385	
	CP 2019	10.146.254		<<		10.146.254	
	CS	17.841.385		<<		17.841.385	

100/701/34

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		CP	2017	724.048.046	<<	724.048.046
		CS		724.048.046	<<	724.048.046
		CP	2018	710.439.562	<<	710.439.562
		CS		710.439.562	<<	710.439.562
		CP	2019	707.818.361	<<	707.818.361
		CS		707.818.361	<<	707.818.361
		CP	2017	724.048.046	<<	724.048.046
		CS		724.048.046	<<	724.048.046
		CP	2018	710.439.562	<<	710.439.562
		CS		710.439.562	<<	710.439.562
		CP	2019	707.818.361	<<	707.818.361
		CS		707.818.361	<<	707.818.361
		CP	2017	541.425.597	<<	541.425.597
		CS		541.425.597	<<	541.425.597
		CP	2018	541.452.161	<<	541.452.161
		CS		541.452.161	<<	541.452.161
		CP	2019	541.451.714	<<	541.451.714
		CS		541.451.714	<<	541.451.714
		CP	2017	541.425.597	<<	541.425.597
		CS		541.425.597	<<	541.425.597
		CP	2018	541.452.161	<<	541.452.161
		CS		541.452.161	<<	541.452.161
		CP	2019	541.451.714	<<	541.451.714
		CS		541.451.714	<<	541.451.714

100/701/35

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/36		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 2017	20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558
	CS	20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558
	CP 2018	20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881
	CS	20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881
Spese correnti	CP 2019	19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511
	CS	19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511
	CP 2017	20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558
	CS	20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 2018	20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881
	CS	20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881
	CP 2019	19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511
	CS	19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511
Spese correnti	CP 2017	286.299	<<	286.299	<<	286.299
	CS	286.299	<<	286.299	<<	286.299
	CP 2018	284.497	<<	284.497	<<	284.497
	CS	284.497	<<	284.497	<<	284.497
Spese correnti	CP 2019	286.918	<<	286.918	<<	286.918
	CS	286.918	<<	286.918	<<	286.918
	CP 2017	282.423	<<	282.423	<<	282.423
	CS	282.423	<<	282.423	<<	282.423
Spese correnti	CP 2018	280.621	<<	280.621	<<	280.621
	CS	280.621	<<	280.621	<<	280.621
	CP 2019	283.042	<<	283.042	<<	283.042
	CS	283.042	<<	283.042	<<	283.042

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/37		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Spese in conto capitale		CP 2017	CS	3.876	<<	3.876
				3.876	<<	3.876
		CP 2018	CS	3.876	<<	3.876
				3.876	<<	3.876
		CP 2019	CS	3.876	<<	3.876
				3.876	<<	3.876
Trattamenti provvisori di pensione		CP 2017	CS	7.580.204	<<	7.580.204
				7.580.204	<<	7.580.204
		CP 2018	CS	7.580.204	<<	7.580.204
				7.580.204	<<	7.580.204
		CP 2019	CS	7.580.204	<<	7.580.204
				7.580.204	<<	7.580.204
Spese correnti		CP 2017	CS	7.580.204	<<	7.580.204
				7.580.204	<<	7.580.204
		CP 2018	CS	7.580.204	<<	7.580.204
				7.580.204	<<	7.580.204
		CP 2019	CS	7.580.204	<<	7.580.204
				7.580.204	<<	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse		CP 2017	CS	32.245.332	<<	32.245.332
				32.245.332	<<	32.245.332
		CP 2018	CS	36.907.946	<<	36.907.946
				36.907.946	<<	36.907.946
		CP 2019	CS	33.127.790	<<	33.127.790
				33.127.790	<<	33.127.790

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017			30.781.426	<<	30.781.426
	CS			30.781.426	<<	30.781.426
	CP 2018			35.444.040	<<	35.444.040
	CS			35.444.040	<<	35.444.040
	CP 2019			31.663.884	<<	31.663.884
	CS			31.663.884	<<	31.663.884
	CP 2017			1.463.906	<<	1.463.906
	CS			1.463.906	<<	1.463.906
	CP 2018			1.463.906	<<	1.463.906
	CS			1.463.906	<<	1.463.906
Spese in conto capitale	CP 2019			1.463.906	<<	1.463.906
	CS			1.463.906	<<	1.463.906
	CP 2017			44.130.291	<<	44.130.291
	CS			44.130.291	<<	44.130.291
	CP 2018			43.654.598	<<	43.654.598
	CS			43.654.598	<<	43.654.598
Salvaguardia della vita umana in mare	CP 2019			44.982.949	<<	44.982.949
	CS			44.982.949	<<	44.982.949
	CP 2017			43.265.720	<<	43.265.720
	CS			43.265.720	<<	43.265.720
	CP 2018			42.790.027	<<	42.790.027
	CS			42.790.027	<<	42.790.027
	CP 2019			44.118.378	<<	44.118.378
	CS			44.118.378	<<	44.118.378
	CP 2017			43.265.720	<<	43.265.720
	CS			43.265.720	<<	43.265.720
Spese correnti	CP 2017			43.265.720	<<	43.265.720
	CS			43.265.720	<<	43.265.720
Spese correnti	CP 2018			42.790.027	<<	42.790.027
	CS			42.790.027	<<	42.790.027
Spese correnti	CP 2019			44.118.378	<<	44.118.378
	CS			44.118.378	<<	44.118.378

100/701/38

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	864.571		<<		864.571	
	CS	864.571		<<		864.571	
	CP 2018	864.571		<<		864.571	
	CS	864.571		<<		864.571	
	CP 2019	864.571		<<		864.571	
	CS	864.571		<<		864.571	
Sicurezza e controllo della navigazione	CP 2017	27.628.247		<<		27.628.247	
	CS	27.628.247		<<		27.628.247	
	CP 2018	27.628.247		<<		27.628.247	
	CS	27.628.247		<<		27.628.247	
	CP 2019	27.628.247		<<		27.628.247	
	CS	27.628.247		<<		27.628.247	
Spese correnti	CP 2017	11.041.317		<<		11.041.317	
	CS	11.041.317		<<		11.041.317	
	CP 2018	11.041.317		<<		11.041.317	
	CS	11.041.317		<<		11.041.317	
	CP 2019	11.041.317		<<		11.041.317	
	CS	11.041.317		<<		11.041.317	
Spese in conto capitale	CP 2017	16.586.930		<<		16.586.930	
	CS	16.586.930		<<		16.586.930	
	CP 2018	16.586.930		<<		16.586.930	
	CS	16.586.930		<<		16.586.930	
	CP 2019	16.586.930		<<		16.586.930	
	CS	16.586.930		<<		16.586.930	

100/701/39

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	50.471.518	<<		50.471.518	
		CS	50.471.518	<<		50.471.518	
		CP 2018	32.888.028	<<		32.888.028	
		CS	32.888.028	<<		32.888.028	
		CP 2019	32.888.028	<<		32.888.028	
		CS	32.888.028	<<		32.888.028	
		CP 2017	50.471.518	<<		50.471.518	
		CS	50.471.518	<<		50.471.518	
		CP 2018	32.888.028	<<		32.888.028	
		CS	32.888.028	<<		32.888.028	
		CP 2019	32.888.028	<<		32.888.028	
		CS	32.888.028	<<		32.888.028	
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto							
Spese in conto capitale							

100/701/40

(in Euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				100/70/1/41	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	2017	70.995.337	<<	70.995.337
	CS		71.076.745	<<	71.076.745
	CP	2018	68.441.331	<<	68.441.331
	CS		68.435.331	<<	68.435.331
	CP	2019	72.644.542	<<	72.644.542
	CS		72.643.204	<<	72.643.204
	CP	2017	11.833.356	<<	11.833.356
	CS		11.914.764	<<	11.914.764
	CP	2018	11.788.464	<<	11.788.464
	CS		11.788.464	<<	11.788.464
5.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	2019	11.761.199	<<	11.761.199
	CS		11.759.861	<<	11.759.861
	CP	2017	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2018	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2019	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2017	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	2018	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2019	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2017	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2018	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
	CP	2019	392.517	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517
Spese correnti					

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/42		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	10.606.861			<<	10.606.861
	CS	10.688.269			<<	10.688.269
	CP 2018	10.563.116			<<	10.563.116
	CS	10.563.116			<<	10.563.116
Spese correnti	CP 2019	10.535.545			<<	10.535.545
	CS	10.534.207			<<	10.534.207
	CP 2017	10.525.445			<<	10.525.445
	CS	10.583.247			<<	10.583.247
Spese in conto capitale	CP 2018	10.481.700			<<	10.481.700
	CS	10.481.700			<<	10.481.700
	CP 2019	10.454.129			<<	10.454.129
	CS	10.452.791			<<	10.452.791
Valutazione e controllo strategico (ONV)	CP 2017	81.416			<<	81.416
	CS	105.022			<<	105.022
	CP 2018	81.416			<<	81.416
	CS	81.416			<<	81.416
	CP 2019	81.416			<<	81.416
	CS	81.416			<<	81.416
	CP 2017	833.978			<<	833.978
	CS	833.978			<<	833.978
	CP 2018	832.831			<<	832.831
	CS	832.831			<<	832.831
	CP 2019	833.137			<<	833.137
	CS	833.137			<<	833.137

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

100/701/43						
(in Euro)						
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Spese correnti	CP 2017	833.978	<<	833.978	
		CS	833.978	<<	833.978	
		CP 2018	832.831	<<	832.831	
		CS	832.831	<<	832.831	
		CP 2019	833.137	<<	833.137	
		CS	833.137	<<	833.137	
		CP 2017	59.161.981	<<	59.161.981	
		CS	59.161.981	<<	59.161.981	
		CP 2018	56.652.867	<<	56.652.867	
		CS	56.646.867	<<	56.646.867	
Spese di personale per il programma		CP 2019	60.883.343	<<	60.883.343	
		CS	60.883.343	<<	60.883.343	
		CP 2017	24.661.021	<<	24.661.021	
		CS	24.661.021	<<	24.661.021	
		CP 2018	22.635.003	<<	22.635.003	
		CS	22.635.003	<<	22.635.003	
		CP 2019	23.400.398	<<	23.400.398	
		CS	23.400.398	<<	23.400.398	
		CP 2017	24.661.021	<<	24.661.021	
		CS	24.661.021	<<	24.661.021	
Spese correnti		CP 2018	22.635.003	<<	22.635.003	
		CS	22.635.003	<<	22.635.003	
		CP 2019	23.400.398	<<	23.400.398	
		CS	23.400.398	<<	23.400.398	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Gestione del personale	CP 2017			21.634.049	<<	21.634.049
	CS			21.634.049	<<	21.634.049
	CP 2018			21.620.720	<<	21.620.720
	CS			21.620.720	<<	21.620.720
Spese correnti	CP 2019			23.767.343	<<	23.767.343
	CS			23.767.343	<<	23.767.343
	CP 2017			21.634.049	<<	21.634.049
	CS			21.634.049	<<	21.634.049
	CP 2018			21.620.720	<<	21.620.720
	CS			21.620.720	<<	21.620.720
	CP 2019			23.767.343	<<	23.767.343
	CS			23.767.343	<<	23.767.343
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2017			12.866.911	<<	12.866.911
	CS			12.866.911	<<	12.866.911
	CP 2018			12.397.144	<<	12.397.144
	CS			12.391.144	<<	12.391.144
	CP 2019			13.715.602	<<	13.715.602
	CS			13.715.602	<<	13.715.602
	CP 2017			12.229.086	<<	12.229.086
	CS			12.229.086	<<	12.229.086
Spese correnti	CP 2018			11.759.319	<<	11.759.319
	CS			11.753.319	<<	11.753.319
	CP 2019			13.077.777	<<	13.077.777
	CS			13.077.777	<<	13.077.777

100/701/44

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	637.825	<<		637.825	
		CS	637.825	<<		637.825	
		CP 2018	637.825	<<		637.825	
		CS	637.825	<<		637.825	
		CP 2019	637.825	<<		637.825	
		CS	637.825	<<		637.825	
		TOTALE					
		CP 2017	13.356.112.400		32.300.000	13.388.412.400	
		CS	14.258.167.445		32.300.000	14.290.467.445	
		CP 2018	14.051.041.045		80.300.000	14.131.341.045	
		CS	14.090.662.464		80.300.000	14.170.962.464	
		CP 2019	11.992.307.503		280.300.000	12.272.607.503	
		CS	11.760.319.476		280.300.000	12.040.619.476	

100/701/45

(in Euro)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

100/588/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale	
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)						
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1618/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.596.118 1.720.226 1.596.118 <<	<< << << <<	-200.000 -300.000 -200.000 <<	1.396.118 1.420.226 1.396.118 <<	
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)						
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 172 p. S CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1290/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	2.150.000 2.150.000 2.150.000 71.300.000	<< << << <<	<< -1.000.000 << <<	2.150.000 1.150.000 2.150.000 71.300.000	
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)						
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1096/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	2.132.255 2.298.050 2.132.255 <<	<< << << <<	-1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 <<	632.255 298.050 132.255 <<	
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)						
DPR n. 634 del 1994 art. 10 c. 4 p. S REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE (Cap-pg: 1277/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	8.000.000 7.872.723 8.000.000 657.000.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -500.000 -48.500.000	7.000.000 6.872.723 7.500.000 608.500.000	
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)						
DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (Cap-pg: 1923/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	23.400.000 23.400.000 23.400.000 725.400.000	<< << << <<	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -46.500.000	21.900.000 21.900.000 21.900.000 678.900.000	

100/588/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
LF n. 448 del 2001 art. 52 c. 35 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) (Cap-pg: 1942/1) 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) L n. 542 del 1907 art. 1 AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME (Cap-pg: 7261/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 7255/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 7604/2) 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1415/1)	2017	1.044.919	<<	-1.044.919	<<
	2018	1.028.295	<<	-1.028.295	<<
	2019	1.264.764	<<	-1.264.764	<<
	2020 e succ.	132.800.220	<<	-122.682.108	10.118.112
	2017	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2018	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2019	16.493.544	<<	-2.000.000	14.493.544
	2020 e succ.	21.015.680	<<	-2.000.000	19.015.680
	2017	10.000.000	<<	-1.000.000	9.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	5.000.000	<<	-2.000.000	3.000.000
	2018	5.000.000	<<	-2.000.000	3.000.000
	2019	5.000.000	<<	-2.000.000	3.000.000
	2020 e succ.	75.000.000	<<	-30.000.000	45.000.000
	2017	201.309	<<	<<	201.309
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	6.000.000	<<	-6.000.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

100670/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	5.437.938.745	3.659.214.494
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	CP	3.679.308.408	2.241.486.454
Spese correnti	CP	23.224.189	22.900.270
Fabbisogno	CP	5.927.208	6.018.847
Fattori Legislativi	CP	1.850.282	1.795.147
Oneri Inderogabili	CP	15.446.699	15.086.276
Spese in conto capitale	CP	3.656.084.219	2.218.586.184
Fabbisogno	CP	8.716.463	8.716.463
Fattori Legislativi	CP	3.638.879.010	2.201.380.975
Oneri Inderogabili	CP	8.488.746	8.488.746
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	68.676.152	14.928.795
Spese correnti	CP	11.395.433	12.073.795
Fabbisogno	CP	1.194.079	2.194.598
Fattori Legislativi	CP	3.119.409	2.910.242
Oneri Inderogabili	CP	7.081.945	6.968.955
Spese in conto capitale	CP	57.280.719	2.855.000
Fabbisogno	CP	500.000	500.000
Fattori Legislativi	CP	35.355.000	2.355.000
Oneri Inderogabili	CP	21.425.719	<<
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	5.498.603	5.490.075
Spese correnti	CP	5.465.771	5.457.243
Fabbisogno	CP	2.078.731	2.084.481
Oneri Inderogabili	CP	3.387.040	3.372.762
Spese in conto capitale	CP	32.832	32.832
Fabbisogno	CP	32.832	32.832

100670/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' (14.10)			
Spese correnti	CP	1.684.455.582	1.397.309.170
	CP	90.038.779	89.079.473
Fabbisogno	CP	11.027.858	11.065.660
Fattori Legislativi	CP	699.734	132.255
Oneri Inderogabili	CP	78.311.187	77.881.558
	CP	1.594.416.803	1.308.229.697
Spese in conto capitale	CP	43.451.740	43.451.740
Fabbisogno	CP	238.442.789	113.552.790
Fattori Legislativi	CP	1.312.522.274	1.151.225.167
Oneri Inderogabili	CP		

100670/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	7.487.982.508	7.726.016.328	7.709.740.351
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)			
Spese correnti	280.399.576	275.964.695	263.425.801
	248.690.629	244.255.748	251.523.180
Fabbisogno	72.757.059	71.867.356	76.646.496
Fattori Legislativi	25.742.878	22.579.153	25.742.878
Oneri Inderogabili	150.190.692	149.809.239	149.133.806
Spese in conto capitale	31.708.947	31.708.947	11.902.621
	10.455.565	10.455.565	11.307.515
Fabbisogno	1.829.281	1.820.962	595.106
Fattori Legislativi	19.424.101	19.432.420	<<
Oneri Inderogabili	72.426.597	85.001.465	85.307.260
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)			
Spese correnti	65.415.644	74.990.512	75.296.307
	23.355.329	33.135.899	33.311.069
Fabbisogno	9.000.000	8.856.813	9.000.000
Fattori Legislativi	33.060.315	32.997.800	32.985.238
Oneri Inderogabili	7.010.953	10.010.953	10.010.953
Spese in conto capitale	10.953	10.953	10.953
	7.000.000	10.000.000	10.000.000
Fabbisogno	280.277.726	371.732.355	270.795.412
Oneri Inderogabili	233.219.203	371.673.832	260.336.889
2.3 Autotrasporto ed intermodalità (13.2)			
Spese correnti	7.547.490	7.436.053	7.547.490
	221.138.609	359.787.757	248.541.587
Fabbisogno	4.533.104	4.450.022	4.247.812
Fattori Legislativi	47.058.523	58.523	10.458.523
Oneri Inderogabili	10.937	10.937	10.937
Spese in conto capitale	37.047.586	47.586	10.447.586
	10.000.000	<<	<<
Fabbisogno			
Fattori Legislativi			
Oneri Inderogabili			

100670/4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)			
Spese correnti	545.577.657	599.603.878	527.469.290
	111.128.897	110.955.118	110.920.530
Fabbisogno	567.171	564.252	568.981
Fattori Legislativi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Oneri Inderogabili	10.561.726	10.390.866	10.351.549
Spese in conto capitale	434.448.760	488.648.760	416.548.760
	8.760	8.760	8.760
Fabbisogno	392.940.000	456.140.000	403.540.000
Fattori Legislativi	41.500.000	32.500.000	13.000.000
Oneri Inderogabili			
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)			
Spese correnti	686.517.253	653.199.820	638.755.871
	213.691.236	213.228.726	210.509.632
Fabbisogno	25.937.234	25.546.972	25.942.505
Fattori Legislativi	180.052.846	180.052.846	177.052.846
Oneri Inderogabili	7.701.156	7.628.908	7.514.281
Spese in conto capitale	472.826.017	439.971.094	428.246.239
	84.517.536	84.517.536	83.117.536
Fabbisogno	188.483.679	204.483.679	224.483.679
Fattori Legislativi	199.824.802	150.969.879	120.645.024
Oneri Inderogabili			
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)			
Spese correnti	5.622.783.699	5.740.514.115	5.923.986.717
	5.018.323.458	5.191.244.992	5.190.614.266
Fabbisogno	35.009.120	34.908.178	34.309.120
Oneri Inderogabili	4.983.314.338	5.156.336.814	5.156.305.146
Spese in conto capitale	604.460.241	549.269.123	733.372.451
	2.398.574	2.398.574	2.398.574
Fabbisogno	345.796.361	348.696.361	566.696.361
Fattori Legislativi	256.265.306	198.174.188	164.277.516
Oneri Inderogabili			

100670/5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Casa e assetto urbanistico (19)	248.924.488	188.505.079	123.189.755
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	248.924.488	188.505.079	123.189.755
Spese correnti	95.410.880	104.602.056	104.826.702
Fabbisogno	124.878	124.691	124.878
Fattori Legislativi	36.030.000	45.366.565	46.100.000
Oneri Inderogabili	59.256.002	59.110.800	58.601.824
Spese in conto capitale	153.513.608	83.903.023	18.363.053
Fattori Legislativi	119.756.769	73.756.769	8.216.799
Oneri Inderogabili	33.756.839	10.146.254	10.146.254

100670/6

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	710.439.562	707.818.361
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	710.439.562	707.818.361
Spese correnti	CP	658.632.251	656.011.050
Fabbisogno	CP	87.737.045	85.261.657
Fattori Legislativi	CP	1.608.465	1.634.469
Oneri Inderogabili	CP	569.286.741	569.114.924
Spese in conto capitale	CP	51.807.311	51.807.311
Fabbisogno	CP	2.887.327	2.887.327
Fattori Legislativi	CP	29.391.984	29.391.984
Oneri Inderogabili	CP	19.528.000	19.528.000

100670/7

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	68.441.331	72.644.542
5.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	11.833.356	11.761.199
Spese correnti	CP	11.751.940	11.679.783
Fabbisogno	CP	803.961	803.120
Oneri Inderogabili	CP	10.947.979	10.876.663
Spese in conto capitale	CP	81.416	81.416
Fabbisogno	CP	81.416	81.416
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	56.652.867	60.883.343
Spese correnti	CP	58.524.156	60.245.518
Fabbisogno	CP	25.411.794	28.926.875
Oneri Inderogabili	CP	32.629.269	31.318.643
Spese in conto capitale	CP	637.825	637.825
Fabbisogno	CP	637.825	637.825
Totale Amministrazione di cui Fabbisogno di cui Fattori Legislativi di cui Oneri Inderogabili	CP	14.131.341.045	12.272.607.503
	CP	449.366.949	467.967.655
	CP	4.882.883.157	4.173.569.704
	CP	8.056.162.294	7.631.070.144

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

100/610/1	<table><tr><td data-bbox="215 338 344 2049"> ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLO N. 2122) </td><td data-bbox="344 338 1398 2049"> MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2044, 2048, 2053, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2200, 2309 </td></tr></table>	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLO N. 2122)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2044, 2048, 2053, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2200, 2309
ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLO N. 2122)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2044, 2048, 2053, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2200, 2309		

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	120/606/1
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	1.674.787.285	2.201.347.917	RS	1.130.427.875	<<	195.000.000	18.706.638.384	120.870.314	1.130.427.875	
		19.006.851.980	19.360.078.138	CP	18.511.638.384	<<	195.000.000	18.446.676.312	120.870.314	18.827.508.698	
		19.160.957.297	19.511.799.031	CS	18.251.676.312	<<				18.567.546.626	
				CP	18.565.416.104	<<	45.000.000	18.610.416.104	<<	18.610.416.104	
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)			CS	18.712.735.868	<<	45.000.000	18.757.735.868	<<	18.757.735.868	
				CP	18.538.119.722	<<	45.000.000	18.583.119.722	<<	18.583.119.722	
				CS	18.597.043.374	<<	45.000.000	18.642.043.374	<<	18.642.043.374	
		188.275.965	230.479.033	RS	66.228.978	<<				66.228.978	
		6.102.415.139	6.185.213.760	CP	6.024.985.621	<<	<<	6.024.985.621	723.993	6.025.709.614	
		6.214.355.813	6.297.154.433	CS	6.049.425.388	<<	<<	6.049.425.388	723.993	6.050.149.381	
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)			CP	5.998.552.831	<<	<<	5.998.552.831	<<	5.998.552.831	
				CS	6.018.552.831	<<	<<	6.018.552.831	<<	6.018.552.831	
				CP	5.991.240.859	<<	<<	5.991.240.859	<<	5.991.240.859	
				CS	6.006.240.859	<<	<<	6.006.240.859	<<	6.006.240.859	
		171.102.022	189.559.447	RS	138.853.657	<<	<<			138.853.657	
		4.840.155.470	4.879.014.237	CP	4.603.494.275	<<	<<	4.603.494.275	85.889.851	4.689.384.126	
		4.871.218.937	4.910.077.705	CS	4.633.894.579	<<	<<	4.633.894.579	85.889.851	4.719.784.430	
				CP	4.594.568.024	<<	<<	4.594.568.024	<<	4.594.568.024	
				CS	4.606.374.327	<<	<<	4.606.374.327	<<	4.606.374.327	
				CP	4.561.673.280	<<	<<	4.561.673.280	<<	4.561.673.280	
				CS	4.562.312.018	<<	<<	4.562.312.018	<<	4.562.312.018	

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	120/606/2
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	33.790.433 1.981.242.938 1.988.657.816	97.229.834 2.011.734.892 2.019.024.872	RS CP CS	78.102.962 1.926.912.276 1.931.420.841	<< << <<	<< << <<	1.926.912.276 1.931.420.841 1.912.580.571	<< << <<	78.102.962 1.926.912.276 1.931.420.841	
				CP CS	1.912.580.571 1.920.555.060	<< <<	<< <<	1.912.580.571 1.920.555.060	<< <<	1.912.580.571 1.920.555.060	
				CP CS	1.900.206.498 1.908.121.567	<< <<	<< <<	1.900.206.498 1.908.121.567	<< <<	1.900.206.498 1.908.121.567	
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	57.729.924 2.492.132.105 2.492.578.185	85.417.824 2.555.349.373 2.555.790.789	RS CP CS	50.652.723 2.457.130.688 2.471.686.497	<< << <<	<< << <<	2.457.130.688 2.471.686.497	728.470 728.470	50.652.723 2.457.859.158 2.472.414.967	
				CP CS	2.431.461.993 2.431.461.994	<< <<	<< <<	2.431.461.993 2.431.461.994	<< <<	2.431.461.993 2.431.461.994	
				CP CS	2.418.418.616 2.418.418.616	<< <<	<< <<	2.418.418.616 2.418.418.616	<< <<	2.418.418.616 2.418.418.616	
1.5	Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	1.223.888.941 3.590.906.328 3.594.146.546	1.598.661.779 3.728.765.876 3.729.751.232	RS CP CS	796.589.555 3.499.115.524 3.165.249.007	<< << <<	195.000.000 195.000.000	3.694.115.524 3.360.249.007	33.528.000 33.528.000	796.589.555 3.727.643.524 3.393.777.007	
				CP CS	3.628.252.685 3.735.791.656	<< <<	45.000.000 45.000.000	3.673.252.685 3.780.791.656	<< <<	3.673.252.685 3.780.791.656	
				CP CS	3.666.580.469 3.701.950.314	<< <<	45.000.000 45.000.000	3.711.580.469 3.746.950.314	<< <<	3.711.580.469 3.746.950.314	

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	<<	<<	RS	2.870.529	<<	-440.000	491.956.277	<<	2.870.529
		<<	<<	CP	492.396.277	<<	-440.000	494.118.147	<<	491.956.277
		<<	<<	CS	494.558.147	<<	-440.000	501.224.571	<<	494.118.147
				CP	501.664.571	<<	-440.000	501.224.571	<<	501.224.571
				CS	501.697.573	<<	-440.000	501.257.573	<<	501.257.573
				CP	499.234.368	<<	-440.000	498.794.368	<<	498.794.368
	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18,17)			CS	499.234.293	<<	-440.000	498.794.293	<<	498.794.293
		<<	<<	RS	2.870.529	<<	-440.000	491.956.277	<<	2.870.529
		<<	<<	CP	492.396.277	<<	-440.000	494.118.147	<<	491.956.277
		<<	<<	CS	494.558.147	<<	-440.000	501.224.571	<<	494.118.147
				CP	501.664.571	<<	-440.000	501.224.571	<<	501.224.571
				CS	501.697.573	<<	-440.000	501.257.573	<<	501.257.573
				CP	499.234.368	<<	-440.000	498.794.368	<<	498.794.368
				CS	499.234.293	<<	-440.000	498.794.293	<<	498.794.293

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	120/606/4
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	106.912.690 974.760.561 974.760.561	14.019.585 937.317.835 937.317.835	RS	13.147.669	<<	-68.000.000	948.683.236	<<	13.147.669	
				CP 2017	1.016.683.236	<<	-68.000.000	950.680.173	<<	948.683.236	
				CS	1.018.680.173	<<	-68.000.000			950.680.173	
				CP 2018	1.017.049.376	<<	-67.872.723	949.176.653	<<	949.176.653	
				CS	1.017.039.376	<<	-67.872.723	949.166.653	<<	949.166.653	
				CP 2019	1.008.872.196	<<	-64.500.000	944.372.196	<<	944.372.196	
				CS	1.008.862.196	<<	-64.500.000	944.362.196	<<	944.362.196	
				RS	10.024	<<	<<	23.840.903	<<	10.024	
				CP 2017	23.840.903	<<	<<	23.840.903	<<	23.840.903	
				CS	23.844.949	<<	<<	23.844.949	<<	23.844.949	
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	100.285.936 490.646.535 490.646.535	4.297.050 462.860.055 462.860.055	CP	23.829.596	<<	<<	23.829.596	<<	23.829.596	
				CS	23.829.596	<<	<<	23.829.596	<<	23.829.596	
				CP 2018	23.824.390	<<	<<	23.824.390	<<	23.824.390	
				CS	23.824.390	<<	<<	23.824.390	<<	23.824.390	
				RS	4.019.379	<<	-68.000.000	481.810.017	<<	4.019.379	
				CP 2017	549.810.017	<<	-68.000.000	481.810.017	<<	481.810.017	
				CS	549.802.908	<<	-68.000.000	481.802.908	<<	481.802.908	
				CP 2018	547.759.209	<<	-67.872.723	479.886.486	<<	479.886.486	
				CS	547.749.209	<<	-67.872.723	479.876.486	<<	479.876.486	
				CP 2019	538.080.699	<<	-64.500.000	473.580.699	<<	473.580.699	
				CS	538.070.699	<<	-64.500.000	473.570.699	<<	473.570.699	

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/606/5

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	6.241.895 459.909.012 459.909.012	9.328.654 450.988.495 450.988.495	RS	9.118.266	<<	<<	443.032.316	<<	9.118.266
				CP	443.032.316	<<	<<	443.032.316	<<	443.032.316
				CS	445.032.316	<<	<<	445.032.316	<<	445.032.316
				CP	445.460.571	<<	<<	445.460.571	<<	445.460.571
				CS	445.460.571	<<	<<	445.460.571	<<	445.460.571
				CP	446.967.107	<<	<<	446.967.107	<<	446.967.107
				CS	446.967.107	<<	<<	446.967.107	<<	446.967.107

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	120/701/1		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP 2017		18.706.638.384	120.870.314	18.827.508.698
	CS		18.446.676.312	120.870.314	18.567.546.626
	CP 2018		18.610.416.104	<<	18.610.416.104
	CS		18.757.735.868	<<	18.757.735.868
	CP 2019		18.583.119.722	<<	18.583.119.722
	CS		18.642.043.374	<<	18.642.043.374
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP 2017		6.024.985.621	723.993	6.025.709.614
	CS		6.049.425.388	723.993	6.050.149.381
	CP 2018		5.998.552.831	<<	5.998.552.831
	CS		6.018.552.831	<<	6.018.552.831
	CP 2019		5.991.240.859	<<	5.991.240.859
	CS		6.006.240.859	<<	6.006.240.859
Spese di personale per il programma	CP 2017		5.685.990.517	723.993	5.686.714.510
	CS		5.685.990.517	723.993	5.686.714.510
	CP 2018		5.646.461.879	<<	5.646.461.879
	CS		5.646.461.879	<<	5.646.461.879
	CP 2019		5.650.130.755	<<	5.650.130.755
	CS		5.650.130.755	<<	5.650.130.755
Spese correnti	CP 2017		5.685.990.517	723.993	5.686.714.510
	CS		5.685.990.517	723.993	5.686.714.510
	CP 2018		5.646.461.879	<<	5.646.461.879
	CS		5.646.461.879	<<	5.646.461.879
	CP 2019		5.650.130.755	<<	5.650.130.755
	CS		5.650.130.755	<<	5.650.130.755

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	120/701/2		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	2017	248.557.412	<<	248.557.412
	CS		249.246.155	<<	249.246.155
	CP	2018	256.080.921	<<	256.080.921
	CS		256.080.921	<<	256.080.921
Spese correnti	CP	2019	244.113.912	<<	244.113.912
	CS		244.113.912	<<	244.113.912
	CP	2017	245.765.722	<<	245.765.722
	CS		246.454.465	<<	246.454.465
Spese in conto capitale	CP	2018	253.329.231	<<	253.329.231
	CS		253.329.231	<<	253.329.231
	CP	2019	241.362.222	<<	241.362.222
	CS		241.362.222	<<	241.362.222
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	2017	2.791.690	<<	2.791.690
	CS		2.791.690	<<	2.791.690
	CP	2018	2.751.690	<<	2.751.690
	CS		2.751.690	<<	2.751.690
	CP	2019	2.751.690	<<	2.751.690
	CS		2.751.690	<<	2.751.690
	CP	2017	40.914.303	<<	40.914.303
	CS		40.914.303	<<	40.914.303
	CP	2018	38.857.215	<<	38.857.215
	CS		38.857.215	<<	38.857.215
	CP	2019	39.264.303	<<	39.264.303
	CS		39.264.303	<<	39.264.303

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017	40.086.816	<<	40.086.816
	CS	40.086.816	<<	40.086.816
	CP 2018	38.029.728	<<	38.029.728
	CS	38.029.728	<<	38.029.728
	CP 2019	38.436.816	<<	38.436.816
	CS	38.436.816	<<	38.436.816
Spese in conto capitale	CP 2017	827.487	<<	827.487
	CS	827.487	<<	827.487
	CP 2018	827.487	<<	827.487
	CS	827.487	<<	827.487
	CP 2019	827.487	<<	827.487
	CS	827.487	<<	827.487
Formazione ed addestramento del personale	CP 2017	4.683.329	<<	4.683.329
	CS	4.683.329	<<	4.683.329
	CP 2018	4.159.447	<<	4.159.447
	CS	4.159.447	<<	4.159.447
	CP 2019	4.191.829	<<	4.191.829
	CS	4.191.829	<<	4.191.829
	CP 2017	4.683.329	<<	4.683.329
	CS	4.683.329	<<	4.683.329
Spese correnti	CP 2018	4.159.447	<<	4.159.447
	CS	4.159.447	<<	4.159.447
	CP 2019	4.191.829	<<	4.191.829
	CS	4.191.829	<<	4.191.829

120/701/3

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	
Spese in conto capitale		CS	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo		CP 2017	25.633.985	25.633.985	<<	25.633.985	
		CS	49.385.009	49.385.009	<<	49.385.009	
		CP 2018	34.223.932	34.223.932	<<	34.223.932	
		CS	54.223.932	54.223.932	<<	54.223.932	
		CP 2019	35.083.985	35.083.985	<<	35.083.985	
		CS	50.083.985	50.083.985	<<	50.083.985	
Spese correnti		CP 2017	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
Spese in conto capitale		CP 2017	25.633.985	25.633.985	<<	25.633.985	
		CS	49.385.009	49.385.009	<<	49.385.009	
		CP 2018	34.223.932	34.223.932	<<	34.223.932	
		CS	54.223.932	54.223.932	<<	54.223.932	
		CP 2019	35.083.985	35.083.985	<<	35.083.985	
		CS	50.083.985	50.083.985	<<	50.083.985	

120/701/4

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/5		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Gestione e assistenza del personale dell'Arma		CP 2017		19.206.075	<<	19.206.075
		CS		19.206.075	<<	19.206.075
		CP 2018		18.769.437	<<	18.769.437
		CS		18.769.437	<<	18.769.437
		CP 2019		18.456.075	<<	18.456.075
		CS		18.456.075	<<	18.456.075
Spese correnti		CP 2017		19.206.075	<<	19.206.075
		CS		19.206.075	<<	19.206.075
		CP 2018		18.769.437	<<	18.769.437
		CS		18.769.437	<<	18.769.437
		CP 2019		18.456.075	<<	18.456.075
		CS		18.456.075	<<	18.456.075
Approntamento e impiego delle unità operative dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Spese correnti		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				120/701/6		
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	Spese in conto capitale	CP	2017	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP	2017	4.603.494.275	85.889.851	4.689.384.126
		CS		4.633.894.579	85.889.851	4.719.784.430
		CP	2018	4.594.568.024	<<	4.594.568.024
		CS		4.606.374.327	<<	4.606.374.327
		CP	2019	4.561.673.280	<<	4.561.673.280
		CS		4.562.312.018	<<	4.562.312.018
Spese di personale per il programma	CP	2017	4.501.779.969	85.889.851	4.587.669.820	
	CS		4.501.679.969	85.889.851	4.587.569.820	
	CP	2018	4.493.575.220	<<	4.493.575.220	
	CS		4.493.415.220	<<	4.493.415.220	
	CP	2019	4.460.006.496	<<	4.460.006.496	
	CS		4.459.806.496	<<	4.459.806.496	
Spese correnti	CP	2017	4.501.779.969	85.889.851	4.587.669.820	
	CS		4.501.679.969	85.889.851	4.587.569.820	
	CP	2018	4.493.575.220	<<	4.493.575.220	
	CS		4.493.415.220	<<	4.493.415.220	
	CP	2019	4.460.006.496	<<	4.460.006.496	
	CS		4.459.806.496	<<	4.459.806.496	

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				120/701/7		
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	2017		823.171	<<	823.171
	CS			823.171	<<	823.171
	CP	2018		814.350	<<	814.350
	CS			814.350	<<	814.350
	CP	2019		823.125	<<	823.125
	CS			823.125	<<	823.125
	CP	2017		789.961	<<	789.961
	CS			789.961	<<	789.961
	CP	2018		781.140	<<	781.140
	CS			781.140	<<	781.140
Spese correnti	CP	2019		789.915	<<	789.915
	CS			789.915	<<	789.915
	CP	2017		33.210	<<	33.210
	CS			33.210	<<	33.210
Spese in conto capitale	CP	2018		33.210	<<	33.210
	CS			33.210	<<	33.210
	CP	2019		33.210	<<	33.210
	CS			33.210	<<	33.210
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	2017		32.055.174	<<	32.055.174
	CS			32.608.775	<<	32.608.775
	CP	2018		31.753.010	<<	31.753.010
	CS			32.374.010	<<	32.374.010
	CP	2019		32.055.174	<<	32.055.174
	CS			32.055.174	<<	32.055.174

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		CP 2017		30.181.212
		CS		29.560.212
		CP 2018		29.879.048
		CS		30.500.048
Spese in conto capitale		CP 2019		30.181.212
		CS		30.181.212
		CP 2017		1.873.962
		CS		3.048.563
		CP 2018		1.873.962
		CS		1.873.962
		CP 2019		1.873.962
		CS		1.873.962
Formazione militare del personale delle forze terrestri		CP 2017		8.911.633
		CS		8.774.299
		CP 2018		8.814.537
		CS		8.814.547
		CP 2019		8.868.631
		CS		9.005.975
		CP 2017		8.725.999
		CS		8.725.999
Spese correnti		CP 2018		8.628.903
		CS		8.628.903
		CP 2019		8.682.997
		CS		8.682.997

1207018

120/701/8

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	120/701/9		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese in conto capitale	CP 2017		185.634	<<	185.634
	CS		48.300	<<	48.300
	CP 2018		185.634	<<	185.634
	CS		185.644	<<	185.644
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 2019		185.634	<<	185.634
	CS		322.978	<<	322.978
	CP 2017		45.365.246	<<	45.365.246
	CS		75.449.283	<<	75.449.283
Spese correnti	CP 2018		45.264.364	<<	45.264.364
	CS		56.609.657	<<	56.609.657
	CP 2019		45.360.772	<<	45.360.772
	CS		46.062.166	<<	46.062.166
Spese in conto capitale	CP 2017		45.047.006	<<	45.047.006
	CS		75.394.283	<<	75.394.283
	CP 2018		44.946.124	<<	44.946.124
	CS		56.291.417	<<	56.291.417
	CP 2019		45.042.532	<<	45.042.532
	CS		45.480.686	<<	45.480.686
	CP 2017		318.240	<<	318.240
	CS		55.000	<<	55.000
	CP 2018		318.240	<<	318.240
	CS		318.240	<<	318.240
	CP 2019		318.240	<<	318.240
	CS		581.480	<<	581.480

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/10		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Approntamento e impiego delle unità operative delle forze terrestri per le missioni internazionali		2017		<<	<<	<<
			2018	<<	<<	<<
			2019	<<	<<	<<
				<<	<<	<<
Spese correnti		2017		<<	<<	<<
			2018	<<	<<	<<
			2019	<<	<<	<<
				<<	<<	<<
Spese in conto capitale		2017		<<	<<	<<
			2018	<<	<<	<<
			2019	<<	<<	<<
				<<	<<	<<
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri		2017		14.559.082	<<	14.559.082
			2018	14.559.082	<<	14.559.082
			2019	14.346.543	<<	14.346.543
				14.346.543	<<	14.346.543
		2017		14.559.082	<<	14.559.082
			2018	14.559.082	<<	14.559.082
			2019	14.559.082	<<	14.559.082
				14.559.082	<<	14.559.082

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/12

120/701/12		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze navali	CP	2017	362.139	<<		362.139
	CS		362.139	<<		362.139
	CP	2018	357.444	<<		357.444
	CS		357.444	<<		357.444
	CP	2019	362.139	<<		362.139
	CS		362.139	<<		362.139
	CP	2017	329.127	<<		329.127
	CS		329.127	<<		329.127
Spese correnti	CP	2018	324.432	<<		324.432
	CS		324.432	<<		324.432
	CP	2019	329.127	<<		329.127
	CS		329.127	<<		329.127
Spese in conto capitale	CP	2017	33.012	<<		33.012
	CS		33.012	<<		33.012
	CP	2018	33.012	<<		33.012
	CS		33.012	<<		33.012
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze navali	CP	2019	33.012	<<		33.012
	CS		33.012	<<		33.012
	CP	2017	16.096.549	<<		16.096.549
	CS		54.538.045	<<		54.538.045
	CP	2018	15.915.172	<<		15.915.172
	CS		57.465.172	<<		57.465.172
	CP	2019	14.596.549	<<		14.596.549
	CS		56.146.549	<<		56.146.549

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/13

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		15.885.854	<<	15.885.854
	CS		54.327.350	<<	54.327.350
	CP 2018		15.704.477	<<	15.704.477
	CS		57.254.477	<<	57.254.477
	CP 2019		14.385.854	<<	14.385.854
	CS		55.935.854	<<	55.935.854
Spese in conto capitale	CP 2017		210.695	<<	210.695
	CS		210.695	<<	210.695
	CP 2018		210.695	<<	210.695
	CS		210.695	<<	210.695
	CP 2019		210.695	<<	210.695
	CS		210.695	<<	210.695
Formazione militare del personale delle forze navali	CP 2017		4.914.655	<<	4.914.655
	CS		4.914.655	<<	4.914.655
	CP 2018		4.866.597	<<	4.866.597
	CS		4.866.597	<<	4.866.597
	CP 2019		4.914.655	<<	4.914.655
	CS		4.914.655	<<	4.914.655
Spese correnti	CP 2017		4.868.245	<<	4.868.245
	CS		4.868.245	<<	4.868.245
	CP 2018		4.820.187	<<	4.820.187
	CS		4.820.187	<<	4.820.187
	CP 2019		4.868.245	<<	4.868.245
	CS		4.868.245	<<	4.868.245

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/14

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese in conto capitale	CP 2017		46.410	<<	46.410
	CS		46.410	<<	46.410
	CP 2018		46.410	<<	46.410
	CS		46.410	<<	46.410
	CP 2019		46.410	<<	46.410
	CS		46.410	<<	46.410
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze navali	CP 2017		43.605.165	<<	43.605.165
	CS		9.672.234	<<	9.672.234
	CP 2018		43.522.987	<<	43.522.987
	CS		9.947.476	<<	9.947.476
	CP 2019		43.605.165	<<	43.605.165
	CS		9.970.234	<<	9.970.234
Spese correnti	CP 2017		43.077.267	<<	43.077.267
	CS		8.842.336	<<	8.842.336
	CP 2018		42.995.089	<<	42.995.089
	CS		8.819.578	<<	8.819.578
	CP 2019		43.077.267	<<	43.077.267
	CS		8.842.336	<<	8.842.336
Spese in conto capitale	CP 2017		527.898	<<	527.898
	CS		829.898	<<	829.898
	CP 2018		527.898	<<	527.898
	CS		1.127.898	<<	1.127.898
	CP 2019		527.898	<<	527.898
	CS		1.127.898	<<	1.127.898

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/15

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Approntamento e impiego delle unità operative delle forze navali per le missioni internazionali	CP	2017	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
Spese correnti	CP	2019	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP	2017	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	2018	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
Gestione e assistenza per il personale delle forze navali	CP	2017	5.096.766	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766
	CP	2018	5.060.225	<<	5.060.225
	CS		5.060.225	<<	5.060.225
	CP	2019	5.096.766	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766
	CP	2017	5.096.766	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/16						
(in Euro)						
Missione	Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Azione	Titolo					
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	Spese correnti	CP 2017	5.096.766	<<	5.096.766
			CS	5.096.766	<<	5.096.766
			CP 2018	5.060.225	<<	5.060.225
			CS	5.060.225	<<	5.060.225
			CP 2019	5.096.766	<<	5.096.766
			CS	5.096.766	<<	5.096.766
			CP 2017	2.457.130.688	728.470	2.457.859.158
			CS	2.471.686.497	728.470	2.472.414.967
			CP 2018	2.431.461.993	<<	2.431.461.993
			CS	2.431.461.994	<<	2.431.461.994
	Spese di personale per il programma		CP 2019	2.418.418.616	<<	2.418.418.616
			CS	2.418.418.616	<<	2.418.418.616
			CP 2017	2.321.408.648	728.470	2.322.137.118
			CS	2.321.408.648	728.470	2.322.137.118
			CP 2018	2.302.298.825	<<	2.302.298.825
			CS	2.302.298.825	<<	2.302.298.825
			CP 2019	2.288.409.741	<<	2.288.409.741
			CS	2.288.409.741	<<	2.288.409.741
			CP 2017	2.321.408.648	728.470	2.322.137.118
			CS	2.321.408.648	728.470	2.322.137.118
	Spese correnti		CP 2018	2.302.298.825	<<	2.302.298.825
			CS	2.302.298.825	<<	2.302.298.825
			CP 2019	2.288.409.741	<<	2.288.409.741
			CS	2.288.409.741	<<	2.288.409.741

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/17

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	2017	572.422	<<	572.422
	CS		572.422	<<	572.422
	CP	2018	568.746	<<	568.746
	CS		568.746	<<	568.746
Spese correnti	CP	2019	572.422	<<	572.422
	CS		572.422	<<	572.422
	CP	2017	494.022	<<	494.022
	CS		494.022	<<	494.022
Spese in conto capitale	CP	2018	490.346	<<	490.346
	CS		490.346	<<	490.346
	CP	2019	494.022	<<	494.022
	CS		494.022	<<	494.022
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	2017	78.400	<<	78.400
	CS		78.400	<<	78.400
	CP	2018	78.400	<<	78.400
	CS		78.400	<<	78.400
	CP	2019	78.400	<<	78.400
	CS		78.400	<<	78.400
	CP	2017	58.440.553	<<	58.440.553
	CS		72.196.362	<<	72.196.362
	CP	2018	57.973.970	<<	57.973.970
	CS		57.973.971	<<	57.973.971
	CP	2019	58.440.553	<<	58.440.553
	CS		58.440.553	<<	58.440.553

MINISTERO DELLA DIFESA BILANCIO PER AZIONI					120/701/18
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017	57.362.553	<<	57.362.553
	CS		71.118.362	<<	71.118.362
	CP	2018	56.895.970	<<	56.895.970
	CS		56.895.971	<<	56.895.971
	CP	2019	57.362.553	<<	57.362.553
	CS		57.362.553	<<	57.362.553
Spese in conto capitale	CP	2017	1.078.000	<<	1.078.000
	CS		1.078.000	<<	1.078.000
	CP	2018	1.078.000	<<	1.078.000
	CS		1.078.000	<<	1.078.000
	CP	2019	1.078.000	<<	1.078.000
	CS		1.078.000	<<	1.078.000
Formazione militare del personale delle forza aeree	CP	2017	4.874.648	<<	4.874.648
	CS		4.874.648	<<	4.874.648
	CP	2018	4.815.778	<<	4.815.778
	CS		4.815.778	<<	4.815.778
	CP	2019	4.874.648	<<	4.874.648
	CS		4.874.648	<<	4.874.648
Spese correnti	CP	2017	4.521.988	<<	4.521.988
	CS		4.521.988	<<	4.521.988
	CP	2018	4.463.118	<<	4.463.118
	CS		4.463.118	<<	4.463.118
	CP	2019	4.521.988	<<	4.521.988
	CS		4.521.988	<<	4.521.988

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017	352.660	<<	352.660
	CS	352.660	<<	352.660
	CP 2018	352.660	<<	352.660
	CS	352.660	<<	352.660
	CP 2019	352.660	<<	352.660
	CS	352.660	<<	352.660
	CP 2017	39.731.446	<<	39.731.446
	CS	39.731.446	<<	39.731.446
	CP 2018	39.529.743	<<	39.529.743
	CS	39.529.743	<<	39.529.743
	CP 2019	39.731.446	<<	39.731.446
	CS	39.731.446	<<	39.731.446
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 2017	38.860.506	<<	38.860.506
	CS	38.860.506	<<	38.860.506
	CP 2018	38.658.803	<<	38.658.803
	CS	38.658.803	<<	38.658.803
	CP 2019	38.860.506	<<	38.860.506
	CS	38.860.506	<<	38.860.506
Spese correnti	CP 2017	870.940	<<	870.940
	CS	870.940	<<	870.940
	CP 2018	870.940	<<	870.940
	CS	870.940	<<	870.940
	CP 2019	870.940	<<	870.940
	CS	870.940	<<	870.940
Spese in conto capitale	CP 2017	870.940	<<	870.940
	CS	870.940	<<	870.940
	CP 2018	870.940	<<	870.940
	CS	870.940	<<	870.940
	CP 2019	870.940	<<	870.940
	CS	870.940	<<	870.940

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/20		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Trasporto aereo di Stato		2017		25.861.433	<<	25.861.433
			CS	26.661.433	<<	26.661.433
		2018		20.116.783	<<	20.116.783
			CS	20.116.783	<<	20.116.783
		2019		20.148.268	<<	20.148.268
			CS	20.148.268	<<	20.148.268
		2017		25.861.433	<<	25.861.433
			CS	26.661.433	<<	26.661.433
Spese correnti		2018		20.116.783	<<	20.116.783
			CS	20.116.783	<<	20.116.783
		2019		20.148.268	<<	20.148.268
			CS	20.148.268	<<	20.148.268
Approntamento e impiego delle unità operative delle forze aeree per le missioni internazionali		2017		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		2018		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		2017		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Spese correnti		2018		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		2019		<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/21

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese in conto capitale	CP 2017		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP 2018		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
	CP 2019		<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 2017		6.241.538	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538
	CP 2018		6.158.148	<<	6.158.148
	CS		6.158.148	<<	6.158.148
	CP 2019		6.241.538	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538
Spese correnti	CP 2017		6.241.538	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538
	CP 2018		6.158.148	<<	6.158.148
	CS		6.158.148	<<	6.158.148
	CP 2019		6.241.538	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/22		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP 2017	3.694.115.524	33.528.000	3.694.115.524	33.528.000	3.727.643.524
	CS	3.360.249.007	33.528.000	3.360.249.007	33.528.000	3.393.777.007
	CP 2018	3.673.252.685	<<	3.673.252.685	<<	3.673.252.685
	CS	3.780.791.656	<<	3.780.791.656	<<	3.780.791.656
	CP 2019	3.711.580.469	<<	3.711.580.469	<<	3.711.580.469
	CS	3.746.950.314	<<	3.746.950.314	<<	3.746.950.314
	CP 2017	640.124.802	118.376	640.124.802	118.376	640.243.178
	CS	640.139.683	118.376	640.139.683	118.376	640.258.059
	CP 2018	642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686
	CS	642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686
	CP 2019	631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822
	CS	631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822
Spese correnti	CP 2017	640.124.802	118.376	640.124.802	118.376	640.243.178
	CS	640.139.683	118.376	640.139.683	118.376	640.258.059
	CP 2018	642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686
	CS	642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP 2019	631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822
	CS	631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822
	CP 2017	2.143.491	<<	2.143.491	<<	2.143.491
	CS	2.143.442	<<	2.143.442	<<	2.143.442
	CP 2018	2.114.918	<<	2.114.918	<<	2.114.918
	CS	2.114.869	<<	2.114.869	<<	2.114.869
	CP 2019	2.143.555	<<	2.143.555	<<	2.143.555
	CS	2.143.506	<<	2.143.506	<<	2.143.506

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/23

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		2.143.491	<<	2.143.491
	CS		2.143.442	<<	2.143.442
	CP 2018		2.114.918	<<	2.114.918
	CS		2.114.869	<<	2.114.869
	CP 2019		2.143.555	<<	2.143.555
	CS		2.143.506	<<	2.143.506
	CP 2017		4.558.636	<<	4.558.636
	CS		4.565.188	<<	4.565.188
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 2018		4.489.471	<<	4.489.471
	CS		4.496.023	<<	4.496.023
	CP 2019		4.558.680	<<	4.558.680
	CS		4.557.609	<<	4.557.609
Spese correnti	CP 2017		4.558.636	<<	4.558.636
	CS		4.565.188	<<	4.565.188
	CP 2018		4.489.471	<<	4.489.471
	CS		4.496.023	<<	4.496.023
	CP 2019		4.558.680	<<	4.558.680
	CS		4.557.609	<<	4.557.609
Formazione militare del personale	CP 2017		3.553.479	<<	3.553.479
	CS		3.548.373	<<	3.548.373
	CP 2018		3.497.179	<<	3.497.179
	CS		3.503.473	<<	3.503.473
	CP 2019		3.553.391	<<	3.553.391
	CS		3.559.775	<<	3.559.775

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti				
	CP 2017	3.553.479	<<	3.553.479
	CS	3.548.373	<<	3.548.373
	CP 2018	3.497.179	<<	3.497.179
	CS	3.503.473	<<	3.503.473
	CP 2019	3.553.391	<<	3.553.391
	CS	3.559.775	<<	3.559.775
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate				
	CP 2017	173.428.619	33.409.624	206.838.243
	CS	192.181.573	33.409.624	225.591.197
	CP 2018	173.124.044	<<	173.124.044
	CS	172.842.176	<<	172.842.176
	CP 2019	173.767.831	<<	173.767.831
	CS	173.991.313	<<	173.991.313
Spese correnti				
	CP 2017	170.812.062	33.409.624	204.221.686
	CS	189.817.584	33.409.624	223.227.208
	CP 2018	170.507.487	<<	170.507.487
	CS	170.748.933	<<	170.748.933
	CP 2019	171.151.274	<<	171.151.274
	CS	171.374.760	<<	171.374.760
Spese in conto capitale				
	CP 2017	2.616.557	<<	2.616.557
	CS	2.363.989	<<	2.363.989
	CP 2018	2.616.557	<<	2.616.557
	CS	2.093.243	<<	2.093.243
	CP 2019	2.616.557	<<	2.616.557
	CS	2.616.553	<<	2.616.553

120/701/24

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/25

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Anmodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	2017	2.126.624.578	<<	2.126.624.578
	CS		1.732.100.558	<<	1.732.100.558
	CP	2018	2.114.128.056	<<	2.114.128.056
	CS		2.210.763.424	<<	2.210.763.424
	CP	2019	2.154.638.459	<<	2.154.638.459
	CS		2.187.848.454	<<	2.187.848.454
Spese correnti	CP	2017	2.956.352	<<	2.956.352
	CS		2.956.352	<<	2.956.352
	CP	2018	2.956.352	<<	2.956.352
	CS		2.956.352	<<	2.956.352
	CP	2019	2.956.352	<<	2.956.352
	CS		2.956.352	<<	2.956.352
Spese in conto capitale	CP	2017	2.123.668.226	<<	2.123.668.226
	CS		1.729.144.206	<<	1.729.144.206
	CP	2018	2.111.171.704	<<	2.111.171.704
	CS		2.207.807.072	<<	2.207.807.072
	CP	2019	2.151.682.107	<<	2.151.682.107
	CS		2.184.892.102	<<	2.184.892.102
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	2017	3.303.083	<<	3.303.083
	CS		3.304.633	<<	3.304.633
	CP	2018	3.262.526	<<	3.262.526
	CS		3.264.076	<<	3.264.076
	CP	2019	3.303.197	<<	3.303.197
	CS		3.304.747	<<	3.304.747

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/26

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		3.113.360	<<	3.113.360
	CS		3.114.910	<<	3.114.910
	CP 2018		3.072.803	<<	3.072.803
	CS		3.074.353	<<	3.074.353
	CP 2019		3.113.474	<<	3.113.474
	CS		3.115.024	<<	3.115.024
Spese in conto capitale	CP 2017		189.723	<<	189.723
	CS		189.723	<<	189.723
	CP 2018		189.723	<<	189.723
	CS		189.723	<<	189.723
	CP 2019		189.723	<<	189.723
	CS		189.723	<<	189.723
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 2017		458.449.432	<<	458.449.432
	CS		501.870.025	<<	501.870.025
	CP 2018		457.106.514	<<	457.106.514
	CS		463.406.481	<<	463.406.481
	CP 2019		458.450.754	<<	458.450.754
	CS		460.433.854	<<	460.433.854
Spese correnti	CP 2017		456.599.199	<<	456.599.199
	CS		500.019.792	<<	500.019.792
	CP 2018		455.256.281	<<	455.256.281
	CS		461.556.248	<<	461.556.248
	CP 2019		456.600.521	<<	456.600.521
	CS		458.583.621	<<	458.583.621

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017	1.850.233	<<	1.850.233
	CS	1.850.233	<<	1.850.233
	CP 2018	1.850.233	<<	1.850.233
	CS	1.850.233	<<	1.850.233
	CP 2019	1.850.233	<<	1.850.233
	CS	1.850.233	<<	1.850.233
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 2017	480.779	<<	480.779
	CS	427.233	<<	427.233
	CP 2018	476.321	<<	476.321
	CS	422.190	<<	422.190
	CP 2019	480.794	<<	480.794
	CS	427.248	<<	427.248
Spese correnti	CP 2017	455.239	<<	455.239
	CS	401.693	<<	401.693
	CP 2018	450.781	<<	450.781
	CS	396.650	<<	396.650
	CP 2019	455.254	<<	455.254
	CS	401.708	<<	401.708
Spese in conto capitale	CP 2017	25.540	<<	25.540
	CS	25.540	<<	25.540
	CP 2018	25.540	<<	25.540
	CS	25.540	<<	25.540
	CP 2019	25.540	<<	25.540
	CS	25.540	<<	25.540

120/701/27

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/28

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 2017		48.139.636	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636
	CP 2018		48.139.636	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636
Spese in conto capitale	CP 2019		48.139.636	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636
	CP 2017		48.139.636	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	CP 2018		48.139.636	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636
	CP 2019		48.139.636	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636
Spese correnti	CP 2017		233.308.989	<<	233.308.989
	CS		231.828.663	<<	231.828.663
	CP 2018		224.705.334	<<	224.705.334
	CS		229.630.622	<<	229.630.622
	CP 2019		230.593.350	<<	230.593.350
	CS		230.593.350	<<	230.593.350
	CP 2017		228.308.989	<<	228.308.989
	CS		228.308.989	<<	228.308.989
	CP 2018		224.705.334	<<	224.705.334
	CS		224.714.880	<<	224.714.880
	CP 2019		230.593.350	<<	230.593.350
	CS		230.593.350	<<	230.593.350

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/29		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo	CP	CS			
Spese in conto capitale		CP 2017	5.000.000	<<	<<	5.000.000
		CS	3.519.674	<<	<<	3.519.674
		CP 2018	<<	<<	<<	<<
		CS	4.915.742	<<	<<	4.915.742
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali		CP 2017	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2018	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
Spese correnti		CP 2017	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2018	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale		CP 2017	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2018	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA BILANCIO PER AZIONI				120/701/30			
(in Euro)							
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)				CP 2017	491.956.277	<<	491.956.277
				CS	494.118.147	<<	494.118.147
				CP 2018	501.224.571	<<	501.224.571
				CS	501.257.573	<<	501.257.573
				CP 2019	498.794.368	<<	498.794.368
				CS	498.794.293	<<	498.794.293
				CP 2017	491.956.277	<<	491.956.277
				CS	494.118.147	<<	494.118.147
				CP 2018	501.224.571	<<	501.224.571
				CS	501.257.573	<<	501.257.573
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)				CP 2019	498.794.368	<<	498.794.368
				CS	498.794.293	<<	498.794.293
				CP 2017	453.207.632	<<	453.207.632
				CS	453.207.632	<<	453.207.632
				CP 2018	464.631.408	<<	464.631.408
				CS	464.628.408	<<	464.628.408
				CP 2019	461.987.579	<<	461.987.579
				CS	461.987.507	<<	461.987.507
				CP 2017	453.207.632	<<	453.207.632
				CS	453.207.632	<<	453.207.632
Spese di personale per il programma				CP 2018	464.631.408	<<	464.631.408
				CS	464.628.408	<<	464.628.408
				CP 2019	461.987.579	<<	461.987.579
				CS	461.987.507	<<	461.987.507
				CP 2017	453.207.632	<<	453.207.632
				CS	453.207.632	<<	453.207.632
				CP 2018	464.631.408	<<	464.631.408
				CS	464.628.408	<<	464.628.408
				CP 2019	461.987.579	<<	461.987.579
				CS	461.987.507	<<	461.987.507

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	11.205.132	<<		11.205.132	
		CS	11.330.736	<<		11.330.736	
		CP 2018	11.195.327	<<		11.195.327	
		CS	11.195.327	<<		11.195.327	
		CP 2019	11.200.194	<<		11.200.194	
		CS	11.200.194	<<		11.200.194	
		CP 2017	11.205.132	<<		11.205.132	
		CS	11.330.736	<<		11.330.736	
		CP 2018	11.195.327	<<		11.195.327	
		CS	11.195.327	<<		11.195.327	
		CP 2019	11.200.194	<<		11.200.194	
		CS	11.200.194	<<		11.200.194	
		CP 2017	3.575.642	<<		3.575.642	
		CS	3.609.342	<<		3.609.342	
		CP 2018	3.541.842	<<		3.541.842	
		CS	3.541.842	<<		3.541.842	
		CP 2019	3.570.986	<<		3.570.986	
		CS	3.570.986	<<		3.570.986	
		CP 2017	3.295.705	<<		3.295.705	
		CS	3.329.405	<<		3.329.405	
		CP 2018	3.261.905	<<		3.261.905	
		CS	3.261.905	<<		3.261.905	
		CP 2019	3.291.049	<<		3.291.049	
		CS	3.291.049	<<		3.291.049	

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017	279.937	<<	279.937
	CS	279.937	<<	279.937
	CP 2018	279.937	<<	279.937
	CS	279.937	<<	279.937
	CP 2019	279.937	<<	279.937
	CS	279.937	<<	279.937
	CP 2017	3.439.835	<<	3.439.835
	CS	4.003.572	<<	4.003.572
	CP 2018	2.696.033	<<	2.696.033
	CS	2.696.033	<<	2.696.033
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 2019	2.729.538	<<	2.729.538
	CS	2.729.538	<<	2.729.538
	CP 2017	3.207.941	<<	3.207.941
	CS	3.231.081	<<	3.231.081
Spese correnti	CP 2018	2.464.139	<<	2.464.139
	CS	2.464.139	<<	2.464.139
	CP 2019	2.497.644	<<	2.497.644
	CS	2.497.644	<<	2.497.644
Spese in conto capitale	CP 2017	231.894	<<	231.894
	CS	772.491	<<	772.491
	CP 2018	231.894	<<	231.894
	CS	231.894	<<	231.894
	CP 2019	231.894	<<	231.894
	CS	231.894	<<	231.894

120/701/32

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/33		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 2017	12.122.736	<<	12.122.736	
	CS	12.144.037	<<	12.144.037	
	CP 2018	11.624.468	<<	11.624.468	
	CS	11.621.468	<<	11.621.468	
Spese correnti	CP 2019	11.711.295	<<	11.711.295	
	CS	11.711.292	<<	11.711.292	
	CP 2017	10.942.372	<<	10.942.372	
	CS	10.963.673	<<	10.963.673	
Spese in conto capitale	CP 2018	10.444.104	<<	10.444.104	
	CS	10.441.104	<<	10.441.104	
	CP 2019	10.530.931	<<	10.530.931	
	CS	10.530.931	<<	10.530.931	
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 2017	8.405.300	<<	8.405.300	
	CS	9.822.828	<<	9.822.828	
	CP 2018	7.535.493	<<	7.535.493	
	CS	7.574.495	<<	7.574.495	
	CP 2019	7.594.776	<<	7.594.776	
	CS	7.594.776	<<	7.594.776	

MINISTERO DELLA DIFESA				120/701/34	
BILANCIO PER AZIONI					
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I
				Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	6.960.039	<<	6.960.039
	CS		7.229.179	<<	7.229.179
	CP	2018	6.118.099	<<	6.118.099
	CS		6.109.099	<<	6.109.099
	CP	2019	6.177.382	<<	6.177.382
	CS		6.177.382	<<	6.177.382
Spese in conto capitale	CP	2017	1.445.261	<<	1.445.261
	CS		2.593.649	<<	2.593.649
	CP	2018	1.417.394	<<	1.417.394
	CS		1.465.396	<<	1.465.396
	CP	2019	1.417.394	<<	1.417.394
	CS		1.417.394	<<	1.417.394

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP 2017	948.683.236	<<	948.683.236
	CS	950.680.173	<<	950.680.173
	CP 2018	949.176.653	<<	949.176.653
	CS	949.166.653	<<	949.166.653
	CP 2019	944.372.196	<<	944.372.196
	CS	944.362.196	<<	944.362.196
	CP 2017	23.840.903	<<	23.840.903
	CS	23.844.949	<<	23.844.949
	CP 2018	23.829.596	<<	23.829.596
	CS	23.829.596	<<	23.829.596
	CP 2019	23.824.390	<<	23.824.390
	CS	23.824.390	<<	23.824.390
3.1 Indirizzo politico (32.2)	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese correnti	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

120/701/35

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/36

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017		21.988.163	<<	21.988.163
	CS		21.992.209	<<	21.992.209
	CP 2018		21.977.521	<<	21.977.521
	CS		21.977.521	<<	21.977.521
Spese correnti	CP 2019		21.972.410	<<	21.972.410
	CS		21.972.410	<<	21.972.410
	CP 2017		21.939.628	<<	21.939.628
	CS		21.943.674	<<	21.943.674
Spese in conto capitale	CP 2018		21.928.986	<<	21.928.986
	CS		21.928.986	<<	21.928.986
	CP 2019		21.923.875	<<	21.923.875
	CS		21.923.875	<<	21.923.875
Valutazione e controllo strategico (ONV)	CP 2017		48.535	<<	48.535
	CS		48.535	<<	48.535
	CP 2018		48.535	<<	48.535
	CS		48.535	<<	48.535
	CP 2019		48.535	<<	48.535
	CS		48.535	<<	48.535
	CP 2017		1.852.740	<<	1.852.740
	CS		1.852.740	<<	1.852.740
	CP 2018		1.852.075	<<	1.852.075
	CS		1.852.075	<<	1.852.075
	CP 2019		1.851.980	<<	1.851.980
	CS		1.851.980	<<	1.851.980

MINISTERO DELLA DIFESA BILANCIO PER AZIONI				120/701/37	
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Spese correnti	CP 2017	1.852.740	<<	1.852.740
		CS	1.852.740	<<	1.852.740
		CP 2018	1.852.075	<<	1.852.075
		CS	1.852.075	<<	1.852.075
		CP 2019	1.851.980	<<	1.851.980
		CS	1.851.980	<<	1.851.980
		CP 2017	481.810.017	<<	481.810.017
		CS	481.802.908	<<	481.802.908
		CP 2018	479.886.486	<<	479.886.486
		CS	479.876.486	<<	479.876.486
Spese di personale per il programma		CP 2019	473.580.699	<<	473.580.699
		CS	473.570.699	<<	473.570.699
		CP 2017	90.058.250	<<	90.058.250
		CS	90.058.250	<<	90.058.250
		CP 2018	90.221.450	<<	90.221.450
		CS	90.221.450	<<	90.221.450
		CP 2019	90.370.405	<<	90.370.405
		CS	90.370.405	<<	90.370.405
		CP 2017	90.058.250	<<	90.058.250
		CS	90.058.250	<<	90.058.250
Spese correnti		CP 2018	90.221.450	<<	90.221.450
		CS	90.221.450	<<	90.221.450
		CP 2019	90.370.405	<<	90.370.405
		CS	90.370.405	<<	90.370.405
		CP 2017	90.058.250	<<	90.058.250
		CS	90.058.250	<<	90.058.250
		CP 2018	90.221.450	<<	90.221.450
		CS	90.221.450	<<	90.221.450
		CP 2019	90.370.405	<<	90.370.405
		CS	90.370.405	<<	90.370.405

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/38

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Gestione del personale	CP	2017	58.125.789	<<	58.125.789
	CS		58.115.789	<<	58.115.789
	CP	2018	58.115.397	<<	58.115.397
	CS		58.105.397	<<	58.105.397
Spese correnti	CP	2019	58.095.789	<<	58.095.789
	CS		58.085.789	<<	58.085.789
	CP	2017	58.125.789	<<	58.125.789
	CS		58.115.789	<<	58.115.789
Gestione comune dei beni e servizi	CP	2018	58.115.397	<<	58.115.397
	CS		58.105.397	<<	58.105.397
	CP	2019	58.095.789	<<	58.095.789
	CS		58.085.789	<<	58.085.789
Spese correnti	CP	2017	91.282.080	<<	91.282.080
	CS		91.282.080	<<	91.282.080
	CP	2018	89.334.274	<<	89.334.274
	CS		89.334.274	<<	89.334.274
Spese correnti	CP	2019	82.782.080	<<	82.782.080
	CS		82.782.080	<<	82.782.080
	CP	2017	91.282.080	<<	91.282.080
	CS		91.282.080	<<	91.282.080
Spese correnti	CP	2018	89.334.274	<<	89.334.274
	CS		89.334.274	<<	89.334.274
	CP	2019	82.782.080	<<	82.782.080
	CS		82.782.080	<<	82.782.080

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

120/701/39		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Cooperazione Internazionale	CP 2017	191.901.849	191.901.849	<<		191.901.849
	CS	191.901.849	191.901.849	<<		191.901.849
	CP 2018	191.836.939	191.836.939	<<		191.836.939
	CS	191.836.939	191.836.939	<<		191.836.939
Spese correnti	CP 2019	191.890.376	191.890.376	<<		191.890.376
	CS	191.890.376	191.890.376	<<		191.890.376
	CP 2017	167.778.134	167.778.134	<<		167.778.134
	CS	167.778.134	167.778.134	<<		167.778.134
Spese in conto capitale	CP 2018	167.713.224	167.713.224	<<		167.713.224
	CS	167.713.224	167.713.224	<<		167.713.224
	CP 2019	167.766.661	167.766.661	<<		167.766.661
	CS	167.766.661	167.766.661	<<		167.766.661
Attività di supporto istituzionale	CP 2017	24.123.715	24.123.715	<<		24.123.715
	CS	24.123.715	24.123.715	<<		24.123.715
	CP 2018	24.123.715	24.123.715	<<		24.123.715
	CS	24.123.715	24.123.715	<<		24.123.715
	CP 2019	24.123.715	24.123.715	<<		24.123.715
	CS	24.123.715	24.123.715	<<		24.123.715
	CP 2017	50.442.049	50.442.049	<<		50.442.049
	CS	50.444.940	50.444.940	<<		50.444.940
	CP 2018	50.378.426	50.378.426	<<		50.378.426
	CS	50.378.426	50.378.426	<<		50.378.426
	CP 2019	50.442.049	50.442.049	<<		50.442.049
	CS	50.442.049	50.442.049	<<		50.442.049

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	120/701/40		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		50.199.223	<<	50.199.223
	CS		50.202.114	<<	50.202.114
	CP 2018		50.135.600	<<	50.135.600
	CS		50.135.600	<<	50.135.600
	CP 2019		50.199.223	<<	50.199.223
	CS		50.199.223	<<	50.199.223
Spese in conto capitale	CP 2017		242.826	<<	242.826
	CS		242.826	<<	242.826
	CP 2018		242.826	<<	242.826
	CS		242.826	<<	242.826
	CP 2019		242.826	<<	242.826
	CS		242.826	<<	242.826
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	CP 2017		443.032.316	<<	443.032.316
	CS		445.032.316	<<	445.032.316
	CP 2018		445.460.571	<<	445.460.571
	CS		445.460.571	<<	445.460.571
	CP 2019		446.967.107	<<	446.967.107
	CS		446.967.107	<<	446.967.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	CP 2017		48.377.316	<<	48.377.316
	CS		50.377.316	<<	50.377.316
	CP 2018		47.865.571	<<	47.865.571
	CS		47.865.571	<<	47.865.571
	CP 2019		48.372.107	<<	48.372.107
	CS		48.372.107	<<	48.372.107

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/41

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP	2017	48.377.316	<<	48.377.316
	CS		50.377.316	<<	50.377.316
	CP	2018	47.865.571	<<	47.865.571
	CS		47.865.571	<<	47.865.571
Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	2019	48.372.107	<<	48.372.107
	CS		48.372.107	<<	48.372.107
	CP	2017	40.825.000	<<	40.825.000
	CS		40.825.000	<<	40.825.000
	CP	2018	40.495.000	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000
	CP	2019	40.495.000	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000
Spese correnti	CP	2017	40.825.000	<<	40.825.000
	CS		40.825.000	<<	40.825.000
	CP	2018	40.495.000	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000
	CP	2019	40.495.000	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000
Trattamenti provvisori di pensione	CP	2017	353.830.000	<<	353.830.000
	CS		353.830.000	<<	353.830.000
	CP	2018	357.100.000	<<	357.100.000
	CS		357.100.000	<<	357.100.000
	CP	2019	358.100.000	<<	358.100.000
	CS		358.100.000	<<	358.100.000

MINISTERO DELLA DIFESA BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					120/701/42	
Missione Programma Azione Titolo				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP	2017		353.830.000	<<	353.830.000
	CS			353.830.000	<<	353.830.000
	CP	2018		357.100.000	<<	357.100.000
	CS			357.100.000	<<	357.100.000
	CP	2019		358.100.000	<<	358.100.000
	CS			358.100.000	<<	358.100.000
	TOTALE					
	CP	2017		20.147.277.897	120.870.314	20.268.148.211
	CS			19.891.474.632	120.870.314	20.012.344.946
	CP	2018		20.060.817.328	<<	20.060.817.328
CS			20.208.160.094	<<	20.208.160.094	
CP	2019		20.026.286.286	<<	20.026.286.286	
CS			20.085.199.863	<<	20.085.199.863	

ALLEGATI

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

120/588/1

MINISTERO DELLA DIFESA Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)					
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)					
L. n. 465 del 1949 art. 1/bis RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO FIRMATO A WASHINGTON IL 4 APRILE 1949 (Cap-pg: 7123/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	47.434.543 47.434.543 47.434.543 3.794.763.440	<< << << <<	-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -400.000.000	42.434.543 42.434.543 42.434.543 3.394.763.440
DLG n. 66 del 2010 art. 608 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 7120/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	922.220.898 1.022.220.898 1.072.220.898 17.533.325.388	<< << << <<	200.000.000 50.000.000 50.000.000 72.244.346.452	1.122.220.898 1.072.220.898 1.122.220.898 89.777.671.840
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)					
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)					
L. n. 36 del 2004 art. 2 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 2882/8, 2883/8, 3071/1, 7927/1, 7961/3-4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.144.071 1.138.575 1.144.071 3.188.226	<< << << <<	-320.000 -320.000 -320.000 -1.550.000	824.071 818.575 824.071 <<
L. n. 36 del 2004 art. 2 c. 1 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 3074/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	65.218 64.180 65.218 <<	<< << << <<	-40.000 -40.000 -40.000 <<	25.218 24.180 25.218 <<
L. n. 124 del 1985 art. 1 c. 1 p. A DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI MANODOPERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. (Cap-pg: 2873/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.300.000 1.279.317 1.300.000 <<	<< << << <<	-250.000 -250.000 -250.000 <<	1.050.000 1.029.317 1.050.000 <<

120/588/2

MINISTERO DELLA DIFESA					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
L. n. 353 del 2000 art. 7 c. 5 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (Cap-pg: 3080/4)	2017	2.725.416	<<	-640.000	2.085.416
	2018	2.725.416	<<	-640.000	2.085.416
	2019	2.725.416	<<	-640.000	2.085.416
	2020 e succ.	125.858.373	<<	-62.080.000	63.778.373
	2017	420.635	<<	-380.000	40.635
	2018	413.943	<<	-380.000	33.943
	2019	420.635	<<	-380.000	40.635
	2020 e succ.	18.564.636	<<	-18.564.636	<<
	2017	1.413.020	<<	-190.000	1.223.020
	2018	1.247.994	<<	-190.000	1.057.994
	2019	1.273.020	<<	-190.000	1.083.020
	2020 e succ.	9.130.512	<<	-4.800.000	4.330.512
L. n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 2904/1, 2905/1, 2906/1)	2017	200.000	<<	-100.000	100.000
	2018	196.818	<<	-100.000	96.818
	2019	200.000	<<	-100.000	100.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	63.076	<<	-20.000	43.076
	2018	62.072	<<	-20.000	42.072
	2019	63.076	<<	-20.000	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DL n. 136 del 2013 art. 3 c. 2/sexies DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE. (Cap-pg: 2883/2)	2017	200.000	<<	-100.000	100.000
	2018	196.818	<<	-100.000	96.818
	2019	200.000	<<	-100.000	100.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	63.076	<<	-20.000	43.076
	2018	62.072	<<	-20.000	42.072
	2019	63.076	<<	-20.000	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DLG n. 81 del 2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (Cap-pg: 2913/1)	2017	63.076	<<	-20.000	43.076
	2018	62.072	<<	-20.000	42.072
	2019	63.076	<<	-20.000	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 2877/1)	2017	63.076	<<	-20.000	43.076
	2018	62.072	<<	-20.000	42.072
	2019	63.076	<<	-20.000	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					

120/588/3

MINISTERO DELLA DIFESA Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1177/1) DLG n. 66 del 2010 art. 616 c. 2 p. S CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 1185/1) LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1183/1)	2017	8.000.000	<<	-8.000.000	<<
	2018	7.872.723	<<	-7.872.723	<<
	2019	4.500.000	<<	-4.500.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2018	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2019	60.500.000	<<	-30.000.000	30.500.000
	2020 e succ.	5.868.500.000	<<	-2.910.000.000	2.958.500.000
	2017	67.069.182	<<	-30.000.000	37.069.182
	2018	65.498.640	<<	-30.000.000	35.498.640
	2019	58.569.182	<<	-30.000.000	28.569.182
	2020 e succ.	1.522.798.732	<<	-780.000.000	742.798.732

120670/1

MINISTERO DELLA DIFESA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	18.610.416.104	18.583.119.722
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	5.998.552.831	5.991.240.859
	Spese correnti	CP	5.960.749.722	5.952.577.697
		Fabbisogno	198.597.736	189.630.881
	Fattori Legislativi	CP	7.790.873	7.916.827
	Oneri Inderogabili	CP	5.754.361.113	5.755.029.989
	Spese in conto capitale	CP	37.803.109	38.663.162
		Fabbisogno	37.803.109	38.663.162
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	CP	4.594.568.024	4.561.673.280
	Spese correnti	CP	4.592.156.978	4.559.262.234
		Fabbisogno	75.415.411	76.295.142
	Fattori Legislativi	CP	998.999	793.248
	Oneri Inderogabili	CP	4.515.742.568	4.482.173.844
	Spese in conto capitale	CP	2.411.046	2.411.046
		Fabbisogno	2.411.046	2.411.046
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	CP	1.912.580.571	1.900.206.498
	Spese correnti	CP	1.911.762.556	1.899.388.483
		Fabbisogno	34.758.623	35.110.169
	Fattori Legislativi	CP	1.580.591	81.894
	Oneri Inderogabili	CP	1.875.423.342	1.864.196.420
	Spese in conto capitale	CP	818.015	818.015
		Fabbisogno	818.015	818.015

120670/2

MINISTERO DELLA DIFESA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)			
Spese correnti	2.457.859.158	2.431.461.993	2.418.418.616
	2.455.479.158	2.429.081.993	2.416.038.616
Fabbisogno	113.880.096	107.321.224	108.166.931
Oneri Inderogabili	2.341.599.062	2.321.760.769	2.307.871.685
Spese in conto capitale	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	2.380.000	2.380.000	2.380.000
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)			
Spese correnti	3.727.643.524	3.673.252.685	3.711.580.469
	1.546.153.609	1.509.259.292	1.507.076.673
Fabbisogno	483.590.633	481.455.079	488.628.678
Fattori Legislativi	33.909.624	500.000	500.000
Oneri Inderogabili	1.028.653.352	1.027.304.213	1.017.947.995
Spese in conto capitale	2.181.489.915	2.163.993.393	2.204.503.796
	2.021.874.002	2.010.348.100	2.051.874.002
Fabbisogno	5.000.000	<<	<<
Fattori Legislativi	154.615.913	153.645.293	152.629.794
Oneri Inderogabili			

120670/3

MINISTERO DELLA DIFESA
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)			
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)			
Spese correnti			
	CP	501.224.571	498.794.368
	CP	501.224.571	498.794.368
	CP	498.114.982	495.684.779
Fabbisogno	CP	19.562.711	19.735.591
Fattori Legislativi	CP	4.222.667	4.269.109
Oneri Inderogabili	CP	474.329.604	471.680.079
Spese in conto capitale			
	CP	3.109.589	3.109.589
Fabbisogno	CP	3.101.539	3.101.539
Fattori Legislativi	CP	8.050	8.050

120670/4

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	949.176.653	944.372.196
3.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	23.829.596	23.824.390
Spese correnti	CP	23.792.368	23.775.855
Fabbisogno	CP	900.455	900.455
Oneri Inderogabili	CP	22.891.913	22.875.400
Spese in conto capitale	CP	48.535	48.535
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	48.535	48.535
Spese correnti	CP	481.810.017	473.580.699
Fabbisogno	CP	457.443.476	449.214.158
Oneri Inderogabili	CP	99.112.239	90.600.766
Spese in conto capitale	CP	358.331.237	358.613.392
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	CP	24.366.541	24.366.541
Spese correnti	CP	242.826	242.826
Fabbisogno	CP	24.123.715	24.123.715
Oneri Inderogabili	CP	443.032.316	446.967.107
Fabbisogno	CP	443.032.316	446.967.107
Fattori Legislativi	CP	47.669.189	47.669.189
Oneri Inderogabili	CP	708.127	702.918
Totale Amministrazione di cui Fabbisogno di cui Fattori Legislativi di cui Oneri Inderogabili	CP	394.655.000	398.595.000
	CP	20.060.817.328	20.026.286.286
	CP	3.130.987.723	3.156.276.927
	CP	54.336.879	14.272.046
	CP	17.082.823.609	16.855.737.313

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

120/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4201, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4101, 4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4342, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

1205, 4102, 4461, 4465, 4471, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1346, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1032, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1116, 1117, 1128, 1137, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1334, 1349, 1389, 1391, 1392

120/612/1	<table><tr><td data-bbox="215 340 363 2049"> ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPUNTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842). </td><td data-bbox="363 340 1398 2049"> MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875 </td></tr></table>	ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPUNTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).	MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875
ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPUNTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).	MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875		

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.1	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	194.439.654	295.367.743	RS	167.378.694	<<	-4.310.026	827.429.879	-889.974	167.378.694
		697.914.665	727.559.283	CP	831.739.905	<<	-4.310.026	846.434.108	-889.974	826.539.905
		768.411.670	858.099.276	CS	850.744.134	<<	-4.310.026			845.544.134
				CP	688.126.108	<<	-4.310.026	683.816.082	-889.974	682.926.108
				CS	691.017.505	<<	-4.310.026	686.707.479	-889.974	685.817.505
	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)			CP	643.062.260	<<	-4.310.026	638.752.234	-889.974	637.862.260
				CS	643.900.513	<<	-4.310.026	639.590.487	-889.974	638.700.513
		75.303.593	140.728.722	RS	58.307.484	<<	-2.860.026	353.683.721	<<	58.307.484
		363.975.465	378.931.985	CP	356.543.747	<<	-2.860.026	359.640.568	<<	353.683.721
		401.073.911	441.932.708	CS	362.500.594	<<	-2.860.026			359.640.568
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)			CP	258.424.046	<<	-2.814.524	255.609.522	<<	255.609.522
				CS	259.055.656	<<	-2.814.524	256.241.132	<<	256.241.132
				CP	215.886.486	<<	-2.860.026	213.026.460	<<	213.026.460
				CS	216.053.125	<<	-2.860.026	213.193.099	<<	213.193.099
		2.691.564	6.727.113	RS	3.896.725	<<	-200.000	39.848.536	<<	3.896.725
		41.576.461	45.447.750	CP	40.048.536	<<	-200.000	42.320.895	<<	39.848.536
		43.348.566	47.655.998	CS	42.520.895	<<	-200.000			42.320.895
				CP	39.444.269	<<	-200.000	39.244.269	<<	39.244.269
				CS	39.759.781	<<	-200.000	39.559.781	<<	39.559.781
				CP	38.785.518	<<	-200.000	38.585.518	<<	38.585.518
				CS	38.860.307	<<	-200.000	38.660.307	<<	38.660.307

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/2

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.3	Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	116.444.497	147.911.908	RS	105.174.485	<<	-1.250.000	433.897.622	-889.974	105.174.485
		292.362.739	303.179.548	CP	435.147.622	<<	-1.250.000	444.472.645	-889.974	433.007.648
		323.989.193	368.510.570	CS	445.722.645	<<	-1.295.502	388.962.291	-889.974	443.582.671
				CP	390.257.793	<<	-1.295.502	388.962.291	-889.974	388.072.317
				CS	392.202.068	<<	-1.295.502	390.906.566	-889.974	390.016.592
				CP	388.390.256	<<	-1.250.000	387.140.256	-889.974	386.250.282
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.885.776	2.509.720	RS	1.163.946	<<	<<	22.638.955	<<	1.163.946
		23.285.894	24.304.356	CP	22.638.955	<<	<<	23.220.612	<<	22.638.955
		24.924.586	25.456.307	CS	23.220.612	<<	<<	22.423.539	<<	23.220.612
				CP	22.423.539	<<	<<	23.194.097	<<	22.423.539
2.1	Indirizzo politico (32.2)			CP	23.194.097	<<	<<	22.792.937	<<	23.194.097
				CP	22.792.937	<<	<<	22.792.937	<<	22.792.937
				CS	23.409.610	<<	<<	23.409.610	<<	23.409.610
		340.971	521.418	RS	237.705	<<	<<	7.041.500	<<	237.705
		7.197.195	7.197.195	CP	7.041.500	<<	<<	7.041.500	<<	7.041.500
		7.486.272	7.485.610	CS	7.035.073	<<	<<	7.035.073	<<	7.035.073
				CP	6.964.014	<<	<<	6.964.014	<<	6.964.014
				CS	7.021.842	<<	<<	7.021.842	<<	7.021.842
				CP	6.929.815	<<	<<	6.929.815	<<	6.929.815
				CS	6.980.682	<<	<<	6.980.682	<<	6.980.682

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanzi. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.544.805 16.088.699 17.438.314	1.988.302 17.107.161 17.970.697	RS	926.241	<<	<<	15.597.455	<<	926.241
				CP	15.597.455	<<	<<	16.185.539	<<	15.597.455
				CS	16.185.539	<<	<<		<<	16.185.539
				CP	15.459.525	<<	<<	15.459.525	<<	15.459.525
				CS	16.172.255	<<	<<	16.172.255	<<	16.172.255
				CP	15.863.122	<<	<<	15.863.122	<<	15.863.122
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	11.284.930 204.847.460 206.828.869	14.397.784 207.490.134 216.126.589	CS	16.428.928	<<	<<	16.428.928	<<	16.428.928
				RS	<<	<<	<<		<<	<<
				CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177	11.284.930 204.847.460 206.828.869	14.397.784 207.490.134 216.126.589	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/4

[illegible]

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	130/701/2
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	2017		40.892.643	<<	40.892.643	
	CS			40.899.643	<<	40.899.643	
	CP	2018		2.873.256	<<	2.873.256	
	CS			2.883.256	<<	2.883.256	
	CP	2019		1.892.643	<<	1.892.643	
	CS			1.902.643	<<	1.902.643	
	CP	2017		1.882.468	<<	1.882.468	
	CS			1.889.468	<<	1.889.468	
	CP	2018		1.863.081	<<	1.863.081	
	CS			1.873.081	<<	1.873.081	
	CP	2019		1.882.468	<<	1.882.468	
	CS			1.892.468	<<	1.892.468	
Spese in conto capitale	CP	2017		39.010.175	<<	39.010.175	
	CS			39.010.175	<<	39.010.175	
	CP	2018		1.010.175	<<	1.010.175	
	CS			1.010.175	<<	1.010.175	
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	2019		10.175	<<	10.175	
	CS			10.175	<<	10.175	
	CP	2017		12.870.723	<<	12.870.723	
	CS			15.992.010	<<	15.992.010	
	CP	2018		6.829.372	<<	6.829.372	
	CS			6.951.166	<<	6.951.166	
	CP	2019		11.570.723	<<	11.570.723	
	CS			11.727.546	<<	11.727.546	

130/701/2

(in Euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP 2017	2.859.873	<<	<<	2.859.873	2.859.873
		CS	3.475.390	<<	<<	3.475.390	3.475.390
		CP 2018	2.818.522	<<	<<	2.818.522	2.818.522
		CS	2.931.291	<<	<<	2.931.291	2.931.291
		CP 2019	2.859.873	<<	<<	2.859.873	2.859.873
		CS	3.007.671	<<	<<	3.007.671	3.007.671
Spese in conto capitale		CP 2017	10.010.850	<<	<<	10.010.850	10.010.850
		CS	12.516.620	<<	<<	12.516.620	12.516.620
		CP 2018	4.010.850	<<	<<	4.010.850	4.010.850
		CS	4.019.875	<<	<<	4.019.875	4.019.875
		CP 2019	8.710.850	<<	<<	8.710.850	8.710.850
		CS	8.719.875	<<	<<	8.719.875	8.719.875
Piano irriguo nazionale		CP 2017	77.300.069	<<	<<	77.300.069	77.300.069
		CS	77.304.961	<<	<<	77.304.961	77.304.961
		CP 2018	67.040.792	<<	<<	67.040.792	67.040.792
		CS	67.040.754	<<	<<	67.040.754	67.040.754
		CP 2019	54.094.153	<<	<<	54.094.153	54.094.153
		CS	54.094.115	<<	<<	54.094.115	54.094.115
Spese correnti		CP 2017	82.705	<<	<<	82.705	82.705
		CS	87.635	<<	<<	87.635	87.635
		CP 2018	82.705	<<	<<	82.705	82.705
		CS	82.705	<<	<<	82.705	82.705
		CP 2019	82.705	<<	<<	82.705	82.705
		CS	82.705	<<	<<	82.705	82.705

130/701/3

(in Euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale: miglioramento genetico vegetale	CP 2017			110.149.813	<<	110.149.813
	CS			111.374.174	<<	111.374.174
	CP 2018			109.481.939	<<	109.481.939
	CS			109.481.793	<<	109.481.793
	CP 2019			101.116.180	<<	101.116.180
	CS			101.116.034	<<	101.116.034
	CP 2017			102.132.429	<<	102.132.429
	CS			102.656.790	<<	102.656.790
	CP 2018			101.481.939	<<	101.481.939
	CS			101.481.793	<<	101.481.793
Spese correnti	CP 2019			101.116.180	<<	101.116.180
	CS			101.116.034	<<	101.116.034
	CP 2017			8.017.384	<<	8.017.384
	CS			8.717.384	<<	8.717.384
	CP 2018			8.000.000	<<	8.000.000
	CS			8.000.000	<<	8.000.000
Spese in conto capitale	CP 2019			<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP 2017			26.624.003	<<	26.624.003
	CS			26.983.310	<<	26.983.310
	CP 2018			26.558.489	<<	26.558.489
	CS			26.558.489	<<	26.558.489
	CP 2019			26.624.003	<<	26.624.003
	CS			26.624.003	<<	26.624.003
	CP 2017			26.624.003	<<	26.624.003
	CS			26.983.310	<<	26.983.310
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP 2018			26.558.489	<<	26.558.489
	CS			26.558.489	<<	26.558.489
	CP 2019			26.624.003	<<	26.624.003
	CS			26.624.003	<<	26.624.003
	CP 2017			26.624.003	<<	26.624.003
	CS			26.983.310	<<	26.983.310

130/701/5

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		CP	2017	39.848.536	<<	39.848.536
		CS		42.320.895	<<	42.320.895
		CP	2018	39.244.269	<<	39.244.269
		CS		39.559.781	<<	39.559.781
		CP	2019	38.585.518	<<	38.585.518
		CS		38.660.307	<<	38.660.307
		CP	2017	32.080.194	<<	32.080.194
		CS		32.087.675	<<	32.087.675
		CP	2018	31.486.406	<<	31.486.406
		CS		31.486.406	<<	31.486.406
		CP	2019	30.809.449	<<	30.809.449
		CS		30.809.449	<<	30.809.449
		CP	2017	32.080.194	<<	32.080.194
		CS		32.087.675	<<	32.087.675
		CP	2018	31.486.406	<<	31.486.406
		CS		31.486.406	<<	31.486.406
		CP	2019	30.809.449	<<	30.809.449
		CS		30.809.449	<<	30.809.449
		CP	2017	4.032.214	<<	4.032.214
		CS		5.759.011	<<	5.759.011
		CP	2018	4.026.588	<<	4.026.588
		CS		4.206.588	<<	4.206.588
		CP	2019	4.040.051	<<	4.040.051
		CS		3.920.051	<<	3.920.051

130/701/7

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017			3.705.855	<<	3.705.855
	CS			4.149.609	<<	4.149.609
	CP 2018			3.700.229	<<	3.700.229
	CS			3.700.229	<<	3.700.229
Spese in conto capitale	CP 2019			3.713.692	<<	3.713.692
	CS			3.713.692	<<	3.713.692
	CP 2017			326.359	<<	326.359
	CS			1.609.402	<<	1.609.402
	CP 2018			326.359	<<	326.359
	CS			506.359	<<	506.359
	CP 2019			326.359	<<	326.359
	CS			206.359	<<	206.359
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 2017			2.550.688	<<	2.550.688
	CS			3.051.589	<<	3.051.589
	CP 2018			2.547.191	<<	2.547.191
	CS			2.547.191	<<	2.547.191
Spese correnti	CP 2019			2.550.578	<<	2.550.578
	CS			2.550.578	<<	2.550.578
	CP 2017			2.337.674	<<	2.337.674
	CS			2.432.835	<<	2.432.835
	CP 2018			2.334.177	<<	2.334.177
	CS			2.334.177	<<	2.334.177
	CP 2019			2.337.564	<<	2.337.564
	CS			2.337.564	<<	2.337.564

130/701/8

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	213.014	<<	<<	213.014		
	CS	618.754	<<	<<	618.754		
	CP 2018	213.014	<<	<<	213.014		
	CS	213.014	<<	<<	213.014		
	CP 2019	213.014	<<	<<	213.014		
	CS	213.014	<<	<<	213.014		
	CP 2017	1.185.440	<<	<<	1.185.440		
	CS	1.422.620	<<	<<	1.422.620		
	CP 2018	1.184.084	<<	<<	1.184.084		
	CS	1.319.596	<<	<<	1.319.596		
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP 2019	1.185.440	<<	<<	1.185.440		
	CS	1.380.229	<<	<<	1.380.229		
	CP 2017	1.179.942	<<	<<	1.179.942		
	CS	1.417.122	<<	<<	1.417.122		
	CP 2018	1.178.586	<<	<<	1.178.586		
	CS	1.314.098	<<	<<	1.314.098		
	CP 2019	1.179.942	<<	<<	1.179.942		
	CS	1.374.731	<<	<<	1.374.731		
	CP 2017	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
Spese correnti	CP 2018	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2019	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2017	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2018	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2019	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
Spese in conto capitale	CP 2017	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2018	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2019	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2017	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		
	CP 2018	5.498	<<	<<	5.498		
	CS	5.498	<<	<<	5.498		

130/701/9

(in Euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	30.969.443	-889.974	30.079.469			
	CS	30.969.443	-889.974	30.079.469			
	CP 2018	30.961.355	-889.974	30.071.381			
	CS	30.961.355	-889.974	30.071.381			
Spese in conto capitale	CP 2019	30.969.443	-889.974	30.079.469			
	CS	30.969.443	-889.974	30.079.469			
	CP 2017	1.021.844	<<	1.021.844			
	CS	1.931.844	<<	1.931.844			
	CP 2018	976.342	<<	976.342			
	CS	976.342	<<	976.342			
	CP 2019	1.021.844	<<	1.021.844			
	CS	1.021.844	<<	1.021.844			
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP 2017	201.612.516	<<	201.612.516			
	CS	209.941.112	<<	209.941.112			
	CP 2018	160.438.251	<<	160.438.251			
	CS	162.281.873	<<	162.281.873			
Spese correnti	CP 2019	161.276.159	<<	161.276.159			
	CS	161.574.387	<<	161.574.387			
	CP 2017	162.638.126	<<	162.638.126			
	CS	165.706.572	<<	165.706.572			
	CP 2018	156.473.287	<<	156.473.287			
	CS	158.066.909	<<	158.066.909			
	CP 2019	157.309.323	<<	157.309.323			
	CS	157.607.551	<<	157.607.551			

130/701/11

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/12		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Spese in conto capitale		CP 2017		38.974.390	<<	38.974.390
		CS		44.234.540	<<	44.234.540
		CP 2018		3.964.964	<<	3.964.964
		CS		4.214.964	<<	4.214.964
		CP 2019		3.966.836	<<	3.966.836
		CS		3.966.836	<<	3.966.836
		CP 2017		12.050.549	<<	12.050.549
		CS		12.366.958	<<	12.366.958
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale		CP 2018		11.963.472	<<	11.963.472
		CS		12.088.486	<<	12.088.486
		CP 2019		11.650.549	<<	11.650.549
		CS		12.012.785	<<	12.012.785
Spese correnti		CP 2017		7.342.602	<<	7.342.602
		CS		6.983.550	<<	6.983.550
		CP 2018		7.255.525	<<	7.255.525
		CS		7.068.934	<<	7.068.934
		CP 2019		7.342.602	<<	7.342.602
		CS		7.393.233	<<	7.393.233
Spese in conto capitale		CP 2017		4.707.947	<<	4.707.947
		CS		5.383.408	<<	5.383.408
		CP 2018		4.707.947	<<	4.707.947
		CS		5.019.552	<<	5.019.552
		CP 2019		4.307.947	<<	4.307.947
		CS		4.619.552	<<	4.619.552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/13		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Interventi a favore del settore ippico	CP 2017	169.927.353	<<	169.927.353	
	CS	170.883.446	<<	170.883.446	
	CP 2018	168.908.930	<<	168.908.930	
	CS	168.884.569	<<	168.884.569	
	CP 2019	166.610.954	<<	166.610.954	
	CS	166.547.315	<<	166.547.315	
	CP 2017	169.874.729	<<	169.874.729	
	CS	170.830.822	<<	170.830.822	
Spese correnti	CP 2018	168.856.306	<<	168.856.306	
	CS	168.831.945	<<	168.831.945	
	CP 2019	166.558.330	<<	166.558.330	
	CS	166.494.691	<<	166.494.691	
Spese in conto capitale	CP 2017	52.624	<<	52.624	
	CS	52.624	<<	52.624	
	CP 2018	52.624	<<	52.624	
	CS	52.624	<<	52.624	
	CP 2019	52.624	<<	52.624	
	CS	52.624	<<	52.624	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		CP 2017	22.638.955	<<		22.638.955	
		CS	23.220.612	<<		23.220.612	
		CP 2018	22.423.539	<<		22.423.539	
		CS	23.194.097	<<		23.194.097	
		CP 2019	22.792.937	<<		22.792.937	
		CS	23.409.610	<<		23.409.610	
2.1 Indirizzo politico (32.2)		CP 2017	7.041.500	<<		7.041.500	
		CS	7.035.073	<<		7.035.073	
		CP 2018	6.964.014	<<		6.964.014	
		CS	7.021.842	<<		7.021.842	
		CP 2019	6.929.815	<<		6.929.815	
		CS	6.980.682	<<		6.980.682	
Ministro e Sottosegretari di Stato		CP 2017	599.315	<<		599.315	
		CS	599.315	<<		599.315	
		CP 2018	599.315	<<		599.315	
		CS	599.315	<<		599.315	
		CP 2019	599.315	<<		599.315	
		CS	599.315	<<		599.315	
Spese correnti		CP 2017	599.315	<<		599.315	
		CS	599.315	<<		599.315	
		CP 2018	599.315	<<		599.315	
		CS	599.315	<<		599.315	
		CP 2019	599.315	<<		599.315	
		CS	599.315	<<		599.315	

130/701/14

(in Euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/15		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Indirizzo politico-amministrativo		CP 2017	5.679.433	5.679.433	<<	5.679.433
		CS	5.669.095	5.669.095	<<	5.669.095
		CP 2018	5.604.946	5.604.946	<<	5.604.946
		CS	5.657.580	5.657.580	<<	5.657.580
Spese correnti		CP 2019	5.570.747	5.570.747	<<	5.570.747
		CS	5.614.185	5.614.185	<<	5.614.185
		CP 2017	5.654.959	5.654.959	<<	5.654.959
		CS	5.640.090	5.640.090	<<	5.640.090
Spese in conto capitale		CP 2018	5.580.472	5.580.472	<<	5.580.472
		CS	5.633.106	5.633.106	<<	5.633.106
		CP 2019	5.546.273	5.546.273	<<	5.546.273
		CS	5.589.711	5.589.711	<<	5.589.711
Valutazione e controllo strategico (ONV)		CP 2017	24.474	24.474	<<	24.474
		CS	29.005	29.005	<<	29.005
		CP 2018	24.474	24.474	<<	24.474
		CS	24.474	24.474	<<	24.474
		CP 2019	24.474	24.474	<<	24.474
		CS	24.474	24.474	<<	24.474
		CP 2017	762.752	762.752	<<	762.752
		CS	766.663	766.663	<<	766.663
		CP 2018	759.753	759.753	<<	759.753
		CS	764.947	764.947	<<	764.947
		CP 2019	759.753	759.753	<<	759.753
		CS	767.182	767.182	<<	767.182

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	762.752	<<		762.752	
		CS	766.663	<<		766.663	
		CP 2018	759.753	<<		759.753	
		CS	764.947	<<		764.947	
		CP 2019	759.753	<<		759.753	
		CS	767.182	<<		767.182	
		CP 2017	15.597.455	<<		15.597.455	
		CS	16.185.539	<<		16.185.539	
		CP 2018	15.459.525	<<		15.459.525	
		CS	16.172.255	<<		16.172.255	
		CP 2019	15.863.122	<<		15.863.122	
		CS	16.428.928	<<		16.428.928	
		CP 2017	5.688.231	<<		5.688.231	
		CS	5.688.231	<<		5.688.231	
		CP 2018	5.571.887	<<		5.571.887	
		CS	5.571.887	<<		5.571.887	
		CP 2019	5.538.692	<<		5.538.692	
		CS	5.538.692	<<		5.538.692	
		CP 2017	5.688.231	<<		5.688.231	
		CS	5.688.231	<<		5.688.231	
		CP 2018	5.571.887	<<		5.571.887	
		CS	5.571.887	<<		5.571.887	
		CP 2019	5.538.692	<<		5.538.692	
		CS	5.538.692	<<		5.538.692	
		CP 2017	762.752	<<		762.752	
		CS	766.663	<<		766.663	
		CP 2018	759.753	<<		759.753	
		CS	764.947	<<		764.947	
		CP 2019	759.753	<<		759.753	
		CS	767.182	<<		767.182	
		CP 2017	15.597.455	<<		15.597.455	
		CS	16.185.539	<<		16.185.539	
		CP 2018	15.459.525	<<		15.459.525	
		CS	16.172.255	<<		16.172.255	
		CP 2019	15.863.122	<<		15.863.122	
		CS	16.428.928	<<		16.428.928	
		CP 2017	5.688.231	<<		5.688.231	
		CS	5.688.231	<<		5.688.231	
		CP 2018	5.571.887	<<		5.571.887	
		CS	5.571.887	<<		5.571.887	
		CP 2019	5.538.692	<<		5.538.692	
		CS	5.538.692	<<		5.538.692	
		CP 2017	5.688.231	<<		5.688.231	
		CS	5.688.231	<<		5.688.231	
		CP 2018	5.571.887	<<		5.571.887	
		CS	5.571.887	<<		5.571.887	
		CP 2019	5.538.692	<<		5.538.692	
		CS	5.538.692	<<		5.538.692	

130/701/16

(in Euro)

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/18		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese in conto capitale		CP 2017		964.517	<<	964.517
		CS		1.534.884	<<	1.534.884
		CP 2018		964.517	<<	964.517
		CS		1.509.034	<<	1.509.034
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)		CP 2019		964.517	<<	964.517
		CS		1.411.456	<<	1.411.456
		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
Spese di personale per il programma		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/19		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese correnti		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
Gestione e assistenza del personale del Corpo forestale dello Stato		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
Spese correnti		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
Gestione e tutela delle aree naturali protette e salvaguardia della biodiversità animale e forestale anche attraverso le attività di educazione ambientale		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/20		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma	Azione	Titolo			
Spese correnti				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
Spese in conto capitale				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
Monitoraggio ambientale, inventario forestale attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
Spese correnti				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				130/701/21
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese di personale per il programma	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/22		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese correnti		2017		<<	<<	<<
			2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP		<<	<<	<<
			2019	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Gestione e assistenza del personale del Corpo forestale dello Stato		CP		<<	<<	<<
			2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP		<<	<<	<<
			2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Spese correnti		CP		<<	<<	<<
			2019	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP		<<	<<	<<
			2017	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
		CP		<<	<<	<<
			2018	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<
Prevenzione e repressione dei reati agro ambientali e sicurezza alimentare		CP		<<	<<	<<
			2019	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/23		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Spese correnti		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, agli animali ed alla fauna selvatica		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<
Spese correnti		CP 2017	CS	<<	<<	<<
		CP 2018	CS	<<	<<	<<
		CP 2019	CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				130/701/24
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Soccorso civile (8)	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Interventi per soccorsi (8.1) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese di personale per il programma	CP 2017	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/25		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma	Azione	Titolo			
Spese correnti				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
Gestione e assistenza del personale del Corpo forestale dello Stato				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
Spese correnti				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
Sicurezza e protezione civile				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2017	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2018	<<	<<
				CS	<<	<<
				CP 2019	<<	<<
				CS	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

130/701/26		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi anche in concorso con le Regioni	CP 2017	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
Spese correnti	CP 2017	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale		CP 2017	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	
TOTALE		CP 2017	850.068.834	-889.974	849.178.860		
		CS	869.654.720	-889.974	868.764.746		
		CP 2018	706.239.621	-889.974	705.349.647		
		CS	709.901.576	-889.974	709.011.602		
		CP 2019	661.545.171	-889.974	660.655.197		
		CS	663.000.097	-889.974	662.110.123		

130/701/27

(in Euro)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

130/588/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)					
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)					
DLG n. 454 del 1999 art. 6 RIFORMAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2084/2)	2017	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2018	2.814.524	<<	-814.524	2.000.000
	2019	2.860.026	<<	-860.026	2.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
		47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7438/5)	2017	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2018	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2019	47.075.441	<<	-2.000.000	45.075.441
	2020 e succ.	314.452.646	<<	-12.000.000	302.452.646
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)					
DLG n. 143 del 1997 art. 2 CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E RIFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Cap-pg: 1107/9)	2017	494.789	<<	-200.000	294.789
	2018	494.789	<<	-200.000	294.789
	2019	494.789	<<	-200.000	294.789
	2020 e succ.	5.442.679	<<	-2.200.000	3.242.679
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)					
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (Cap-pg: 1414/1, 1415/1)	2017	577.579	<<	-400.000	177.579
	2018	588.390	<<	-400.000	168.390
	2019	577.579	<<	-400.000	177.579
	2020 e succ.	577.579	<<	-400.000	177.078
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (Cap-pg: 7043/1)	2017	1.362.441	<<	-350.000	1.012.441
	2018	1.362.441	<<	-395.502	966.939
	2019	1.362.441	<<	-350.000	1.012.441
	2020 e succ.	14.986.851	<<	-3.850.000	11.136.851

130/588/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
L. n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE (Cap-pg: 1980/9)	2017	5.674.667	<<	-500.000	5.174.667
	2018	5.555.094	<<	-500.000	5.055.094
	2019	5.670.243	<<	-500.000	5.170.243
	2020 e succ.	68.397.769	<<	-5.500.000	62.897.769

130670/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	682.926.108	637.862.260
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	255.609.522	213.026.460
Spese correnti	CP	121.446.829	121.218.406
Fabbisogno	CP	106.760.302	106.471.734
Fattori Legislativi	CP	4.008.122	4.072.921
Oneri Inderogabili	CP	10.683.463	10.673.751
Spese in conto capitale	CP	134.162.693	91.808.054
Fabbisogno	CP	21.025	21.025
Fattori Legislativi	CP	87.151.060	82.851.060
Oneri Inderogabili	CP	57.249.885	8.935.969
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	39.244.269	38.585.518
Spese correnti	CP	38.699.398	38.040.647
Fabbisogno	CP	6.401.038	6.415.038
Fattori Legislativi	CP	22.489	22.853
Oneri Inderogabili	CP	32.275.871	31.602.756
Spese in conto capitale	CP	544.871	544.871
Fabbisogno	CP	544.871	544.871
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	388.072.317	386.250.282
Spese correnti	CP	378.370.440	376.901.031
Fabbisogno	CP	326.409.155	325.951.588
Fattori Legislativi	CP	9.072.213	8.163.005
Oneri Inderogabili	CP	42.889.072	42.786.438
Spese in conto capitale	CP	9.701.877	9.349.251
Fabbisogno	CP	4.779.083	4.379.083
Fattori Legislativi	CP	4.922.794	4.970.168

130670/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
2.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	22.638.955	22.423.539	22.792.937
	7.041.500	6.964.014	6.929.815
	7.017.026	6.939.540	6.905.341
Fabbisogno	697.823	691.742	697.423
Oneri Inderogabili	6.319.203	6.247.798	6.207.918
	24.474	24.474	24.474
Spese in conto capitale	24.474	24.474	24.474
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	15.597.455	15.459.525	15.863.122
	14.632.938	14.495.008	14.898.605
Fabbisogno	2.865.163	2.843.577	3.280.369
Oneri Inderogabili	11.767.775	11.651.431	11.618.236
	964.517	964.517	964.517
Spese in conto capitale	964.517	964.517	964.517
	849.178.860	705.349.647	660.655.197
Totale Amministrazione	456.365.124	449.439.784	448.750.122
di cui Fabbisogno	228.436.507	105.176.678	100.080.007
di cui Fattori Legislativi	164.377.229	150.733.185	111.825.068
di cui Oneri Inderogabili			

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	140/606/1
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	206.277.606 2.004.426.185 2.118.213.545	242.808.055 2.026.474.790 2.144.301.170	RS	485.090.912	<<	284.549.676	1.956.161.905	<<	485.090.912	
				CP 2017	1.671.612.229	<<	284.549.676	2.268.215.213	<<	1.956.161.905	
				CS	1.983.665.537	<<				2.268.215.213	
				CP 2018	1.610.565.103	<<	-5.305.956	1.605.259.147	<<	1.605.259.147	
				CS	1.614.661.090	<<	-5.305.956	1.609.355.134	<<	1.609.355.134	
				CP 2019	1.577.423.542	<<	-5.450.324	1.571.973.218	<<	1.571.973.218	
				CS	1.582.113.309	<<	-5.450.324	1.576.662.985	<<	1.576.662.985	
				RS	67.169.769	<<				67.169.769	
				CP 2017	362.113.529	<<	<<	362.113.529	<<	362.113.529	
				CS	392.616.437	<<	<<	392.616.437	<<	392.616.437	
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	83.186.238 346.771.511 424.570.704	80.424.925 351.777.951 422.714.437	CP 2018	355.735.019	<<	<<	355.735.019	<<	355.735.019	
				CS	355.735.019	<<	<<	355.735.019	<<	355.735.019	
				CP 2019	356.942.808	<<	<<	356.942.808	<<	356.942.808	
				CS	356.942.808	<<	<<	356.942.808	<<	356.942.808	
				RS	5.282	<<	<<	6.355.058	<<	5.282	
				CP 2017	6.355.058	<<	<<	6.355.058	<<	6.355.058	
				CS	6.355.058	<<	<<	6.355.058	<<	6.355.058	
				CP 2018	6.341.356	<<	<<	6.341.356	<<	6.341.356	
				CS	6.341.356	<<	<<	6.341.356	<<	6.341.356	
				CP 2019	6.346.116	<<	<<	6.346.116	<<	6.346.116	
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	13.488 5.303.970 5.303.970	5.282 5.855.305 5.855.305	RS	5.282	<<	<<	6.355.058	<<	5.282	
				CP 2017	6.355.058	<<	<<	6.355.058	<<	6.355.058	
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	13.488 5.303.970 5.303.970	5.282 5.855.305 5.855.305	CP 2018	6.341.356	<<	<<	6.341.356	<<	6.341.356	
				CS	6.341.356	<<	<<	6.341.356	<<	6.341.356	
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	13.488 5.303.970 5.303.970	5.282 5.855.305 5.855.305	CP 2019	6.346.116	<<	<<	6.346.116	<<	6.346.116	
				CS	6.346.116	<<	<<	6.346.116	<<	6.346.116	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/2

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	11.086.603	12.604.326	RS	8.200.827					8.200.827
		119.661.406	141.501.020	CP	97.995.354	<<	<<	97.995.354	<<	97.995.354
		123.117.942	145.748.516	CS	98.006.524	<<	<<	98.006.524	<<	98.006.524
				CP	97.192.232	<<	<<	97.192.232	<<	97.192.232
				CS	97.192.232	<<	<<	97.192.232	<<	97.192.232
				CP	96.289.420	<<	<<	96.289.420	<<	96.289.420
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	8.167.444	10.993.237	RS	7.914.242					7.914.242
		142.729.406	138.746.136	CP	136.460.066	<<	<<	136.460.066	<<	136.460.066
		142.736.056	141.822.748	CS	136.460.066	<<	<<	136.460.066	<<	136.460.066
				CP	126.047.960	<<	<<	126.047.960	<<	126.047.960
				CS	126.047.960	<<	<<	126.047.960	<<	126.047.960
				CP	120.840.063	<<	<<	120.840.063	<<	120.840.063
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	15.059.528	4.591.240	RS	3.043.775					3.043.775
		143.636.720	144.961.887	CP	141.170.572	<<	<<	141.170.572	<<	141.170.572
		148.638.146	146.511.397	CS	141.070.473	<<	<<	141.070.473	<<	141.070.473
				CP	136.119.647	<<	<<	136.119.647	<<	136.119.647
				CS	136.119.647	<<	<<	136.119.647	<<	136.119.647
				CP	133.272.867	<<	<<	133.272.867	<<	133.272.867
				CS	133.272.867	<<	<<	133.272.867	<<	133.272.867

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	13.504.599 164.466.232 164.505.945	21.859.911 135.572.492 136.298.598	RS CP CS	21.319.998 128.998.306 132.814.775	<< << <<	<< << <<	128.998.306 132.814.775	<< << <<	21.319.998 128.998.306 132.814.775
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	4.177.037 234.294.673 237.055.220	30.990.040 246.279.162 260.206.301	CP CS CP CS RS CP CS	123.056.199 126.755.552 114.570.011 118.911.401 18.401.635 298.603.346 316.209.615	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	123.056.199 126.755.552 114.570.011 118.911.401	<< << << <<	123.056.199 126.755.552 114.570.011 118.911.401 18.401.635 298.603.346 316.209.615
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	4.582.823 12.826.687 16.827.822	3.592.060 14.216.902 15.333.047	RS CP CS CP CS CP CS	2.616.557 12.324.001 12.524.001 12.178.024 12.178.024 12.199.890 12.199.890	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	12.324.001 12.524.001 12.178.024 12.178.024 12.199.890 12.199.890	<< << << << << << <<	2.616.557 12.324.001 12.524.001 12.178.024 12.178.024 12.199.890 12.199.890

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	140/606/4
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	61.727.675 691.151.337 708.199.870	66.106.943 693.080.908 706.401.594	RS CP CS	352.137.655 344.661.144 602.511.999	<< << <<	284.549.676 284.549.676	629.210.820 887.061.675	<< <<	352.137.655 629.210.820 887.061.675	
				CP CS	343.447.620 343.820.283	<< <<	-5.305.956 -5.305.956	338.141.664 338.514.327	<< <<	338.141.664 338.514.327	
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	1.070.596 13.485.630 13.485.630	1.665.949 13.645.278 13.658.480	RS CP CS	337.887.888 338.236.264	<< <<	-5.450.324 -5.450.324	332.437.564 332.785.940	<< <<	332.437.564 332.785.940	
				RS CP CS	1.079.662 14.356.679 14.382.786	<< <<	<< <<	14.356.679 14.382.786	<< <<	1.079.662 14.356.679 14.382.786	
				CP CS	14.234.978 14.234.979	<< <<	<< <<	14.234.978 14.234.979	<< <<	14.234.978 14.234.979	
				CP CS	14.272.564 14.272.565	<< <<	<< <<	14.272.564 14.272.565	<< <<	14.272.564 14.272.565	
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	3.701.575 130.098.613 133.772.240	9.974.142 140.837.749 149.750.747	RS CP CS	3.201.510 128.574.174 130.713.803	<< << <<	<< << <<	128.574.174 130.713.803	<< <<	3.201.510 128.574.174 130.713.803	
				CP CS	99.540.009 99.540.009	<< <<	<< <<	99.540.009 99.540.009	<< <<	99.540.009 99.540.009	
				CP CS	89.554.200 89.554.200	<< <<	<< <<	89.554.200 89.554.200	<< <<	89.554.200 89.554.200	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/5

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.1	2 Ricerca e innovazione (17)	1.844.936	2.994.585	RS	1.559.346	<<	<<	24.296.742	<<	1.559.346
		21.249.562	22.211.853	CP	24.296.742	<<	<<	24.335.402	<<	24.296.742
		21.299.562	23.647.955	CS	24.335.402	<<	<<			24.335.402
				CP	22.715.660	<<	<<	22.715.660	<<	22.715.660
				CS	22.715.660	<<	<<	22.715.660	<<	22.715.660
				CP	22.723.663	<<	<<	22.723.663	<<	22.723.663
				CS	22.723.663	<<	<<	22.723.663	<<	22.723.663
	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	1.844.936	2.994.585	RS	1.559.346	<<	<<	24.296.742	<<	1.559.346
		21.249.562	22.211.853	CP	24.296.742	<<	<<	24.335.402	<<	24.296.742
		21.299.562	23.647.955	CS	24.335.402	<<	<<		<<	24.335.402
				CP	22.715.660	<<	<<	22.715.660	<<	22.715.660
				CS	22.715.660	<<	<<	22.715.660	<<	22.715.660
				CP	22.723.663	<<	<<	22.723.663	<<	22.723.663
				CS	22.723.663	<<	<<	22.723.663	<<	22.723.663

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.1	3 Turismo (31)	116.093.604 42.112.791 139.439.103	156.072.144 46.643.076 149.511.519	RS	44.030.065	<<	<<	46.269.171	<<	44.030.065
				CP	46.269.171	<<	<<	58.375.935	<<	46.269.171
				CS	58.375.935	<<	<<			58.375.935
				CP	43.067.535	<<	<<	43.067.535	<<	43.067.535
				CS	43.067.535	<<	<<	43.067.535	<<	43.067.535
				CP	43.669.170	<<	<<	43.669.170	<<	43.669.170
	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	116.093.604 42.112.791 139.439.103	156.072.144 46.643.076 149.511.519	CS	43.669.170	<<	<<	43.669.170	<<	43.669.170
				RS	44.030.065	<<	<<			44.030.065
				CP	46.269.171	<<	<<	46.269.171	<<	46.269.171
				CS	58.375.935	<<	<<	58.375.935	<<	58.375.935
				CP	43.067.535	<<	<<	43.067.535	<<	43.067.535
				CS	43.067.535	<<	<<	43.067.535	<<	43.067.535
				CP	43.669.170	<<	<<	43.669.170	<<	43.669.170
				CS	43.669.170	<<	<<	43.669.170	<<	43.669.170

140/606/6

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	140/606/7
4.1	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12.387.204 60.578.201 66.299.034	16.136.522 61.070.602 64.326.065	RS	14.556.117				14.556.117	
				CP 2017	80.662.979	<<	80.662.979	<<	80.662.979	
				CS	84.665.633	<<	84.665.633	<<	84.665.633	
				CP 2018	80.547.195	<<	80.547.195	<<	80.547.195	
				CS	80.552.619	<<	80.552.619	<<	80.552.619	
				CP 2019	80.660.085	<<	80.660.085	<<	80.660.085	
				CS	80.665.710	<<	80.665.710	<<	80.665.710	
				RS	1.876.263				1.876.263	
				CP 2017	8.482.044	<<	8.482.044	<<	8.482.044	
				CS	9.484.864	<<	9.484.864	<<	9.484.864	
4.2	Indirizzo politico (32.2)	1.647.186 9.973.802 9.973.615	1.963.564 10.095.330 10.638.444	CP 2018	8.474.818	<<	8.474.818	<<	8.474.818	
				CS	8.474.618	<<	8.474.618	<<	8.474.618	
				CP 2019	8.479.248	<<	8.479.248	<<	8.479.248	
				CS	8.479.248	<<	8.479.248	<<	8.479.248	
				RS	12.679.854				12.679.854	
				CP 2017	72.180.935	<<	72.180.935	<<	72.180.935	
				CS	75.180.769	<<	75.180.769	<<	75.180.769	
				CP 2018	72.072.377	<<	72.072.377	<<	72.072.377	
				CS	72.078.001	<<	72.078.001	<<	72.078.001	
				CP 2019	72.180.837	<<	72.180.837	<<	72.180.837	
				CS	72.186.462	<<	72.186.462	<<	72.186.462	
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	10.740.018 50.604.399 56.325.419	14.172.958 50.975.272 53.687.621	RS	12.679.854				12.679.854	
				CP 2017	72.180.935	<<	72.180.935	<<	72.180.935	
				CS	75.180.769	<<	75.180.769	<<	75.180.769	
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	10.740.018 50.604.399 56.325.419	14.172.958 50.975.272 53.687.621	CP 2018	72.072.377	<<	72.072.377	<<	72.072.377	
				CS	72.078.001	<<	72.078.001	<<	72.078.001	
				CP 2019	72.180.837	<<	72.180.837	<<	72.180.837	
				CS	72.186.462	<<	72.186.462	<<	72.186.462	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/1 (in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo				
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP 2017	1.956.161.905	<<	1.956.161.905
	CS	2.268.215.213	<<	2.268.215.213
	CP 2018	1.605.259.147	<<	1.605.259.147
	CS	1.609.355.134	<<	1.609.355.134
	CP 2019	1.571.973.218	<<	1.571.973.218
	CS	1.576.662.985	<<	1.576.662.985
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	CP 2017	362.113.529	<<	362.113.529
	CS	392.616.437	<<	392.616.437
	CP 2018	355.735.019	<<	355.735.019
	CS	355.735.019	<<	355.735.019
	CP 2019	356.942.808	<<	356.942.808
	CS	356.942.808	<<	356.942.808
Spese di personale per il programma	CP 2017	2.594.550	<<	2.594.550
	CS	2.594.550	<<	2.594.550
	CP 2018	2.594.550	<<	2.594.550
	CS	2.594.550	<<	2.594.550
	CP 2019	2.594.550	<<	2.594.550
	CS	2.594.550	<<	2.594.550
Spese correnti	CP 2017	2.594.550	<<	2.594.550
	CS	2.594.550	<<	2.594.550
	CP 2018	2.594.550	<<	2.594.550
	CS	2.594.550	<<	2.594.550
	CP 2019	2.594.550	<<	2.594.550
	CS	2.594.550	<<	2.594.550

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/2		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico		CP 2017		180.658.070	<<	180.658.070
		CS		180.658.070	<<	180.658.070
		CP 2018		177.685.425	<<	177.685.425
		CS		177.685.425	<<	177.685.425
Spese correnti		CP 2019		180.558.040	<<	180.558.040
		CS		180.558.040	<<	180.558.040
		CP 2017		180.558.040	<<	180.558.040
		CS		180.558.040	<<	180.558.040
Spese in conto capitale		CP 2018		177.685.425	<<	177.685.425
		CS		177.685.425	<<	177.685.425
		CP 2019		180.558.040	<<	180.558.040
		CS		180.558.040	<<	180.558.040
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale		CP 2017		100.030	<<	100.030
		CS		100.030	<<	100.030
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2017		81.622.030	<<	81.622.030
		CS		91.704.414	<<	91.704.414
		CP 2018		80.527.296	<<	80.527.296
		CS		80.527.296	<<	80.527.296
		CP 2019		77.522.000	<<	77.522.000
		CS		77.522.000	<<	77.522.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	CP 2017			81.522.000	<<	81.522.000
	CS			91.604.384	<<	91.604.384
	CP 2018			80.527.296	<<	80.527.296
	CS			80.527.296	<<	80.527.296
	CP 2019			77.522.000	<<	77.522.000
	CS			77.522.000	<<	77.522.000
	CP 2017			100.030	<<	100.030
	CS			100.030	<<	100.030
	CP 2018			<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP 2019			<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP 2017			70.785.030	<<	70.785.030
	CS			87.375.306	<<	87.375.306
	CP 2018			69.560.426	<<	69.560.426
	CS			69.560.426	<<	69.560.426
	CP 2019			70.685.000	<<	70.685.000
	CS			70.685.000	<<	70.685.000
	CP 2017			70.685.000	<<	70.685.000
	CS			87.275.276	<<	87.275.276
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 2018			69.560.426	<<	69.560.426
	CS			69.560.426	<<	69.560.426
	CP 2019			70.685.000	<<	70.685.000
	CS			70.685.000	<<	70.685.000
	CP 2017			70.685.000	<<	70.685.000
	CS			87.275.276	<<	87.275.276
	CP 2018			69.560.426	<<	69.560.426
	CS			69.560.426	<<	69.560.426
	CP 2019			70.685.000	<<	70.685.000
	CS			70.685.000	<<	70.685.000

140/701/3

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 2017	100.030		<<	100.030
		CS	100.030		<<	100.030
		CP 2018	<<		<<	<<
		CS	<<		<<	<<
		CP 2019	<<		<<	<<
		CS	<<		<<	<<
	Spese correnti	CP 2017	11.303.030		<<	11.303.030
		CS	13.733.278		<<	13.733.278
		CP 2018	11.024.764		<<	11.024.764
		CS	11.024.764		<<	11.024.764
		CP 2019	11.203.000		<<	11.203.000
		CS	11.203.000		<<	11.203.000
Spese in conto capitale	Spese correnti	CP 2017	11.203.000		<<	11.203.000
		CS	13.633.248		<<	13.633.248
		CP 2018	11.024.764		<<	11.024.764
		CS	11.024.764		<<	11.024.764
		CP 2019	11.203.000		<<	11.203.000
		CS	11.203.000		<<	11.203.000
Spese in conto capitale	Spese correnti	CP 2017	100.030		<<	100.030
		CS	100.030		<<	100.030
		CP 2018	<<		<<	<<
		CS	<<		<<	<<
		CP 2019	<<		<<	<<
		CS	<<		<<	<<

140/701/4

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/6		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
		CP	CS			
Spese in conto capitale		CP 2017	CS	3.289.257	<<	3.289.257
				4.189.257	<<	4.189.257
		CP 2018	CS	3.177.462	<<	3.177.462
				3.177.462	<<	3.177.462
		CP 2019	CS	3.189.227	<<	3.189.227
				3.189.227	<<	3.189.227
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)		CP 2017	CS	6.355.058	<<	6.355.058
				6.355.058	<<	6.355.058
		CP 2018	CS	6.341.356	<<	6.341.356
				6.341.356	<<	6.341.356
		CP 2019	CS	6.346.116	<<	6.346.116
				6.346.116	<<	6.346.116
Spese di personale per il programma		CP 2017	CS	4.747.383	<<	4.747.383
				4.747.383	<<	4.747.383
		CP 2018	CS	4.742.725	<<	4.742.725
				4.742.725	<<	4.742.725
		CP 2019	CS	4.738.441	<<	4.738.441
				4.738.441	<<	4.738.441
Spese correnti		CP 2017	CS	4.747.383	<<	4.747.383
				4.747.383	<<	4.747.383
		CP 2018	CS	4.742.725	<<	4.742.725
				4.742.725	<<	4.742.725
		CP 2019	CS	4.738.441	<<	4.738.441
				4.738.441	<<	4.738.441

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	9.534.424	<<	9.534.424		9.534.424	
	CS	9.534.424	<<			9.534.424	
	CP 2018	9.304.894	<<	9.304.894		9.304.894	
	CS	9.304.894	<<			9.304.894	
	CP 2019	9.339.920	<<	9.339.920		9.339.920	
	CS	9.339.920	<<			9.339.920	
	CP 2017	3.247.912	<<	3.247.912		3.247.912	
	CS	3.247.912	<<			3.247.912	
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP 2018	3.244.530	<<	3.244.530		3.244.530	
	CS	3.244.530	<<			3.244.530	
	CP 2019	3.247.912	<<	3.247.912		3.247.912	
	CS	3.247.912	<<			3.247.912	
Spese correnti	CP 2017	3.125.949	<<	3.125.949		3.125.949	
	CS	3.125.949	<<			3.125.949	
	CP 2018	3.122.567	<<	3.122.567		3.122.567	
	CS	3.122.567	<<			3.122.567	
	CP 2019	3.125.949	<<	3.125.949		3.125.949	
	CS	3.125.949	<<			3.125.949	
	CP 2017	121.963	<<	121.963		121.963	
	CS	121.963	<<			121.963	
Spese in conto capitale	CP 2018	121.963	<<	121.963		121.963	
	CS	121.963	<<			121.963	
	CP 2019	121.963	<<	121.963		121.963	
	CS	121.963	<<			121.963	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/13				
(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo				
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP 2017	141.170.572	<<	141.170.572
	CS	141.070.473	<<	141.070.473
	CP 2018	136.119.647	<<	136.119.647
	CS	136.119.647	<<	136.119.647
	CP 2019	133.272.867	<<	133.272.867
	CS	133.272.867	<<	133.272.867
	CP 2017	68.520.676	<<	68.520.676
	CS	68.520.676	<<	68.520.676
	CP 2018	67.331.570	<<	67.331.570
	CS	67.331.570	<<	67.331.570
Spese di personale per il programma	CP 2019	66.863.949	<<	66.863.949
	CS	66.863.949	<<	66.863.949
	CP 2017	68.520.676	<<	68.520.676
	CS	68.520.676	<<	68.520.676
Spese correnti	CP 2018	67.331.570	<<	67.331.570
	CS	67.331.570	<<	67.331.570
	CP 2019	66.863.949	<<	66.863.949
	CS	66.863.949	<<	66.863.949
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP 2017	1.874.088	<<	1.874.088
	CS	1.874.088	<<	1.874.088
	CP 2018	1.874.088	<<	1.874.088
	CS	1.874.088	<<	1.874.088
	CP 2019	1.878.550	<<	1.878.550
	CS	1.878.550	<<	1.878.550

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/15		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo	CP	CS			
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali		CP 2017		43.769.960	<<	43.769.960
		CS		43.769.960	<<	43.769.960
		CP 2018		42.731.026	<<	42.731.026
		CS		42.731.026	<<	42.731.026
		CP 2019		40.255.210	<<	40.255.210
		CS		40.255.210	<<	40.255.210
		CP 2017		43.769.960	<<	43.769.960
		CS		43.769.960	<<	43.769.960
		CP 2018		42.731.026	<<	42.731.026
		CS		42.731.026	<<	42.731.026
Spese correnti		CP 2019		40.255.210	<<	40.255.210
		CS		40.255.210	<<	40.255.210
		CP 2017		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2018		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2019		<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<
		CP 2017		2.658.330	<<	2.658.330
		CS		2.658.330	<<	2.658.330
Spese in conto capitale		CP 2018		2.200.233	<<	2.200.233
		CS		2.200.233	<<	2.200.233
		CP 2019		2.224.103	<<	2.224.103
		CS		2.224.103	<<	2.224.103
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore		CP 2017		2.658.330	<<	2.658.330
		CS		2.658.330	<<	2.658.330
		CP 2018		2.200.233	<<	2.200.233
		CS		2.200.233	<<	2.200.233
		CP 2019		2.224.103	<<	2.224.103
		CS		2.224.103	<<	2.224.103
		CP 2017		2.658.330	<<	2.658.330
		CS		2.658.330	<<	2.658.330
		CP 2018		2.200.233	<<	2.200.233
		CS		2.200.233	<<	2.200.233

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP 2017	CP	2017	6.617.051	<<	6.617.051	140/701/17
	CS	CS		6.637.735	<<	6.637.735	
	CP 2018	CP	2018	4.923.090	<<	4.923.090	
	CS	CS		4.923.090	<<	4.923.090	
	CP 2019	CP	2019	4.944.233	<<	4.944.233	
	CS	CS		4.943.974	<<	4.943.974	
Spese correnti	CP 2017	CP	2017	6.534.974	<<	6.534.974	
	CS	CS		6.555.658	<<	6.555.658	
	CP 2018	CP	2018	4.841.013	<<	4.841.013	
	CS	CS		4.841.013	<<	4.841.013	
	CP 2019	CP	2019	4.862.156	<<	4.862.156	
	CS	CS		4.861.897	<<	4.861.897	
Spese in conto capitale	CP 2017	CP	2017	82.077	<<	82.077	
	CS	CS		82.077	<<	82.077	
	CP 2018	CP	2018	82.077	<<	82.077	
	CS	CS		82.077	<<	82.077	
	CP 2019	CP	2019	82.077	<<	82.077	
	CS	CS		82.077	<<	82.077	
Tutela delle belle arti	CP 2017	CP	2017	28.623.077	<<	28.623.077	
	CS	CS		30.939.857	<<	30.939.857	
	CP 2018	CP	2018	24.374.932	<<	24.374.932	
	CS	CS		27.374.932	<<	27.374.932	
	CP 2019	CP	2019	23.333.989	<<	23.333.989	
	CS	CS		26.633.989	<<	26.633.989	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese in conto capitale	CP 2017	128.991		<<		128.991	
	CS	128.991		<<		128.991	
	CP 2018	128.991		<<		128.991	
	CS	128.991		<<		128.991	
	CP 2019	128.991		<<		128.991	
	CS	128.991		<<		128.991	
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP 2017	328.543		<<		328.543	
	CS	328.543		<<		328.543	
	CP 2018	328.542		<<		328.542	
	CS	328.542		<<		328.542	
	CP 2019	328.543		<<		328.543	
	CS	328.543		<<		328.543	
Spese correnti	CP 2017	171.902		<<		171.902	
	CS	171.902		<<		171.902	
	CP 2018	165.589		<<		165.589	
	CS	165.589		<<		165.589	
	CP 2019	159.023		<<		159.023	
	CS	159.023		<<		159.023	
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	156.641		<<		156.641	
	CS	156.641		<<		156.641	
	CP 2018	162.953		<<		162.953	
	CS	162.953		<<		162.953	
	CP 2019	169.520		<<		169.520	
	CS	169.520		<<		169.520	

140/701/19

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/20		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	2017	298.603.346	<<	298.603.346
	CS		316.209.615	<<	316.209.615
	CP	2018	296.672.059	<<	296.672.059
	CS		296.696.029	<<	296.696.029
	CP	2019	295.247.715	<<	295.247.715
	CS		295.247.715	<<	295.247.715
	CP	2017	245.485.121	<<	245.485.121
	CS		245.485.121	<<	245.485.121
	CP	2018	244.206.998	<<	244.206.998
	CS		244.206.998	<<	244.206.998
	CP	2019	242.334.783	<<	242.334.783
	CS		242.334.783	<<	242.334.783
Spese correnti	CP	2017	245.485.121	<<	245.485.121
	CS		245.485.121	<<	245.485.121
	CP	2018	244.206.998	<<	244.206.998
	CS		244.206.998	<<	244.206.998
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP	2019	242.334.783	<<	242.334.783
	CS		242.334.783	<<	242.334.783
	CP	2017	20.378.159	<<	20.378.159
	CS		27.970.475	<<	27.970.475
	CP	2018	19.637.290	<<	19.637.290
	CS		19.661.272	<<	19.661.272
	CP	2019	19.883.314	<<	19.883.314
	CS		19.883.314	<<	19.883.314

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	2.796.437		<<		2.796.437	
	CS	3.228.753		<<		3.228.753	
	CP 2018	2.295.209		<<		2.295.209	
	CS	2.319.191		<<		2.319.191	
	CP 2019	2.301.592		<<		2.301.592	
	CS	2.301.592		<<		2.301.592	
Spese in conto capitale	CP 2017	17.581.722		<<		17.581.722	
	CS	24.741.722		<<		24.741.722	
	CP 2018	17.342.081		<<		17.342.081	
	CS	17.342.081		<<		17.342.081	
	CP 2019	17.581.722		<<		17.581.722	
	CS	17.581.722		<<		17.581.722	
Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale	CP 2017	384		<<		384	
	CS	380		<<		380	
	CP 2018	384		<<		384	
	CS	380		<<		380	
	CP 2019	384		<<		384	
	CS	384		<<		384	
Spese correnti	CP 2017	384		<<		384	
	CS	380		<<		380	
	CP 2018	384		<<		384	
	CS	380		<<		380	
	CP 2019	384		<<		384	
	CS	384		<<		384	

140/701/21

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/22		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 2017	<<	32.739.682	32.739.682	
	CS	<<	42.753.639	42.753.639	
	CP 2018	<<	32.827.387	32.827.387	
	CS	<<	32.827.379	32.827.379	
Spese correnti	CP 2019	<<	33.029.234	33.029.234	
	CS	<<	33.029.234	33.029.234	
	CP 2017	<<	32.446.068	32.446.068	
	CS	<<	42.460.025	42.460.025	
Spese in conto capitale	CP 2018	<<	32.533.773	32.533.773	
	CS	<<	32.533.765	32.533.765	
	CP 2019	<<	32.735.620	32.735.620	
	CS	<<	32.735.620	32.735.620	
	CP 2017	<<	293.614	293.614	
	CS	<<	293.614	293.614	
	CP 2018	<<	293.614	293.614	
	CS	<<	293.614	293.614	
	CP 2019	<<	293.614	293.614	
	CS	<<	293.614	293.614	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/23		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo					
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP 2017	12.324.001	12.324.001	<<	12.324.001
		CS	12.524.001	12.524.001	<<	12.524.001
		CP 2018	12.178.024	12.178.024	<<	12.178.024
		CS	12.178.024	12.178.024	<<	12.178.024
		CP 2019	12.199.890	12.199.890	<<	12.199.890
		CS	12.199.890	12.199.890	<<	12.199.890
		CP 2017	4.293.318	4.293.318	<<	4.293.318
		CS	4.293.318	4.293.318	<<	4.293.318
		CP 2018	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
		CS	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
		CP 2019	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
		CS	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
Spese di personale per il programma		CP 2017	4.293.318	4.293.318	<<	4.293.318
		CS	4.293.318	4.293.318	<<	4.293.318
		CP 2018	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
		CS	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
		CP 2019	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
		CS	4.169.192	4.169.192	<<	4.169.192
Spese correnti		CP 2017	1.521.806	1.521.806	<<	1.521.806
		CS	1.521.806	1.521.806	<<	1.521.806
		CP 2018	1.517.037	1.517.037	<<	1.517.037
		CS	1.517.037	1.517.037	<<	1.517.037
		CP 2019	1.521.806	1.521.806	<<	1.521.806
		CS	1.521.806	1.521.806	<<	1.521.806
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei		CP 2017	1.521.806	1.521.806	<<	1.521.806
		CS	1.521.806	1.521.806	<<	1.521.806

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/24

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017			299.806	<<	299.806	
	CS			299.806	<<	299.806	
	CP 2018			295.037	<<	295.037	
	CS			295.037	<<	295.037	
	CP 2019			299.806	<<	299.806	
	CS			299.806	<<	299.806	
	CP 2017			1.222.000	<<	1.222.000	
	CS			1.222.000	<<	1.222.000	
	CP 2018			1.222.000	<<	1.222.000	
	CS			1.222.000	<<	1.222.000	
Spese in conto capitale	CP 2017			1.222.000	<<	1.222.000	
	CS			1.222.000	<<	1.222.000	
	CP 2018			1.222.000	<<	1.222.000	
	CS			1.222.000	<<	1.222.000	
	CP 2019			1.222.000	<<	1.222.000	
	CS			1.222.000	<<	1.222.000	
	CP 2017			6.508.877	<<	6.508.877	
	CS			6.708.877	<<	6.708.877	
	CP 2018			6.491.795	<<	6.491.795	
	CS			6.491.795	<<	6.491.795	
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP 2019			6.508.892	<<	6.508.892	
	CS			6.508.892	<<	6.508.892	
	CP 2017			239.626	<<	239.626	
	CS			439.626	<<	439.626	
	CP 2018			238.379	<<	238.379	
	CS			238.379	<<	238.379	
	CP 2019			239.641	<<	239.641	
	CS			239.641	<<	239.641	
	Spese correnti						

140/701/24

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/25		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	Spese in conto capitale	CP 2017	6.269.251	<<	6.269.251
		CS	6.269.251	<<	6.269.251
		CP 2018	6.253.416	<<	6.253.416
		CS	6.253.416	<<	6.253.416
		CP 2019	6.269.251	<<	6.269.251
		CS	6.269.251	<<	6.269.251
		CP 2017	629.210.820	<<	629.210.820
		CS	887.061.675	<<	887.061.675
		CP 2018	338.141.664	<<	338.141.664
		CS	338.514.327	<<	338.514.327
Spese di personale per il programma		CP 2019	332.437.564	<<	332.437.564
		CS	332.785.940	<<	332.785.940
		CP 2017	22.871.298	<<	22.871.298
		CS	22.871.298	<<	22.871.298
		CP 2018	22.951.323	<<	22.951.323
		CS	22.951.322	<<	22.951.322
		CP 2019	22.951.323	<<	22.951.323
		CS	22.951.322	<<	22.951.322
		CP 2017	22.871.298	<<	22.871.298
		CS	22.871.298	<<	22.871.298
Spese correnti		CP 2018	22.951.323	<<	22.951.323
		CS	22.951.322	<<	22.951.322
		CP 2019	22.951.323	<<	22.951.323
		CS	22.951.322	<<	22.951.322

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

140/701/26					
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP 2017	CS	25.011.402	<<	25.011.402
			68.059.342	<<	68.059.342
	CP 2018	CS	24.936.132	<<	24.936.132
			25.308.796	<<	25.308.796
	CP 2019	CS	24.830.642	<<	24.830.642
			25.179.019	<<	25.179.019
	CP 2017	CS	4.464.466	<<	4.464.466
			45.164.029	<<	45.164.029
	CP 2018	CS	4.423.729	<<	4.423.729
			4.423.729	<<	4.423.729
	CP 2019	CS	4.464.466	<<	4.464.466
			4.464.466	<<	4.464.466
Spese in conto capitale	CP 2017	CS	20.546.936	<<	20.546.936
			22.895.313	<<	22.895.313
	CP 2018	CS	20.512.403	<<	20.512.403
			20.885.067	<<	20.885.067
	CP 2019	CS	20.366.176	<<	20.366.176
			20.714.553	<<	20.714.553
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 2017	CS	11.690.838	<<	11.690.838
			12.690.838	<<	12.690.838
	CP 2018	CS	11.321.350	<<	11.321.350
			11.321.350	<<	11.321.350
	CP 2019	CS	11.354.838	<<	11.354.838
			11.354.838	<<	11.354.838

140/701/26

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

140/701/29
(in Euro)

Missione Programma Azione		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Titolo							
Spese in conto capitale		CP	2017	193.122.884	<<		193.122.884
		CS		206.725.799	<<		206.725.799
		CP	2018	193.122.884	<<		193.122.884
		CS		193.122.884	<<		193.122.884
		CP	2019	195.122.884	<<		195.122.884
		CS		195.122.884	<<		195.122.884
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza		CP	2017	11.281.272	<<		11.281.272
		CS		11.281.272	<<		11.281.272
		CP	2018	11.187.703	<<		11.187.703
		CS		11.187.703	<<		11.187.703
		CP	2019	11.281.567	<<		11.281.567
		CS		11.281.567	<<		11.281.567
Spese correnti		CP	2017	11.181.272	<<		11.181.272
		CS		11.181.272	<<		11.181.272
		CP	2018	11.087.703	<<		11.087.703
		CS		11.087.703	<<		11.087.703
		CP	2019	11.181.567	<<		11.181.567
		CS		11.181.567	<<		11.181.567
Spese in conto capitale		CP	2017	100.000	<<		100.000
		CS		100.000	<<		100.000
		CP	2018	100.000	<<		100.000
		CS		100.000	<<		100.000
		CP	2019	100.000	<<		100.000
		CS		100.000	<<		100.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 2017	11.714.460		<<		11.714.460	
	CS	11.714.460		<<		11.714.460	
	CP 2018	11.714.460		<<		11.714.460	
	CS	11.714.460		<<		11.714.460	
	CP 2019	11.714.460		<<		11.714.460	
	CS	11.714.460		<<		11.714.460	
Spese in conto capitale	CP 2017	11.714.460		<<		11.714.460	
	CS	11.714.460		<<		11.714.460	
	CP 2018	11.714.460		<<		11.714.460	
	CS	11.714.460		<<		11.714.460	
	CP 2019	11.714.460		<<		11.714.460	
	CS	11.714.460		<<		11.714.460	
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 2017	57.036.817		<<		57.036.817	
	CS	57.036.817		<<		57.036.817	
	CP 2018	57.036.815		<<		57.036.815	
	CS	57.036.815		<<		57.036.815	
	CP 2019	49.293.303		<<		49.293.303	
	CS	49.293.303		<<		49.293.303	
Spese correnti	CP 2017	11.621.604		<<		11.621.604	
	CS	11.621.604		<<		11.621.604	
	CP 2018	9.670.546		<<		9.670.546	
	CS	9.670.546		<<		9.670.546	
	CP 2019	7.631.858		<<		7.631.858	
	CS	7.631.858		<<		7.631.858	

140/701/30

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Rimborso passività finanziarie	CP	2017		45.415.213	<<	45.415.213
	CS			45.415.213	<<	45.415.213
	CP	2018		47.366.269	<<	47.366.269
	CS			47.366.269	<<	47.366.269
	CP	2019		41.661.445	<<	41.661.445
	CS			41.661.445	<<	41.661.445
	CP	2017		290.000.000	<<	290.000.000
	CS			490.000.000	<<	490.000.000
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP	2018		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2019		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
Spese correnti	CP	2017		290.000.000	<<	290.000.000
	CS			490.000.000	<<	490.000.000
	CP	2018		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<
	CP	2019		<<	<<	<<
	CS			<<	<<	<<

140/701/31

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		CP 2017	CS	14.356.679	<<	14.356.679
				14.382.786	<<	14.382.786
		CP 2018	CS	14.234.978	<<	14.234.978
				14.234.979	<<	14.234.979
		CP 2019	CS	14.272.564	<<	14.272.564
				14.272.565	<<	14.272.565
		CP 2017	CS	1.492.830	<<	1.492.830
				1.492.830	<<	1.492.830
		CP 2018	CS	1.492.830	<<	1.492.830
				1.492.830	<<	1.492.830
		CP 2019	CS	1.408.717	<<	1.408.717
				1.408.717	<<	1.408.717
		CP 2017	CS	1.492.830	<<	1.492.830
				1.492.830	<<	1.492.830
		CP 2018	CS	1.492.830	<<	1.492.830
				1.492.830	<<	1.492.830
		CP 2019	CS	1.408.717	<<	1.408.717
				1.408.717	<<	1.408.717
		CP 2017	CS	11.259.404	<<	11.259.404
				11.286.053	<<	11.286.053
		CP 2018	CS	11.138.858	<<	11.138.858
				11.139.400	<<	11.139.400
		CP 2019	CS	11.259.403	<<	11.259.403
				11.259.945	<<	11.259.945

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

Spese di personale per il programma

Spese correnti

Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

140/701/32

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Promozione del cinema italiano	CP 2017			2.884.968	<<	2.884.968
	CS			2.884.968	<<	2.884.968
	CP 2018			2.384.819	<<	2.384.819
	CS			2.384.819	<<	2.384.819
	CP 2019			2.387.245	<<	2.387.245
	CS			2.387.245	<<	2.387.245
	CP 2017			2.873.682	<<	2.873.682
	CS			2.873.682	<<	2.873.682
	CP 2018			2.373.533	<<	2.373.533
	CS			2.373.533	<<	2.373.533
Spese correnti	CP 2019			2.375.959	<<	2.375.959
	CS			2.375.959	<<	2.375.959
	CP 2017			11.286	<<	11.286
	CS			11.286	<<	11.286
Spese in conto capitale	CP 2018			11.286	<<	11.286
	CS			11.286	<<	11.286
	CP 2019			11.286	<<	11.286
	CS			11.286	<<	11.286
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 2017			122.493.229	<<	122.493.229
	CS			124.633.597	<<	124.633.597
	CP 2018			93.981.404	<<	93.981.404
	CS			93.981.404	<<	93.981.404
	CP 2019			83.993.169	<<	83.993.169
	CS			83.993.169	<<	83.993.169
	CP 2017			122.493.229	<<	122.493.229
	CS			124.633.597	<<	124.633.597

140/701/35

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	1.998.683		<<		1.998.683	
	CS	1.998.683		<<		1.998.683	
	CP 2018	1.998.649		<<		1.998.649	
	CS	1.998.649		<<		1.998.649	
	CP 2019	1.998.683		<<		1.998.683	
	CS	1.998.683		<<		1.998.683	
Spese in conto capitale	CP 2017	318.775		<<		318.775	
	CS	318.775		<<		318.775	
	CP 2018	318.775		<<		318.775	
	CS	318.775		<<		318.775	
	CP 2019	318.775		<<		318.775	
	CS	318.775		<<		318.775	
Attività di formazione del personale	CP 2017	141.821		<<		141.821	
	CS	180.481		<<		180.481	
	CP 2018	140.346		<<		140.346	
	CS	140.346		<<		140.346	
	CP 2019	141.821		<<		141.821	
	CS	141.821		<<		141.821	
Spese correnti	CP 2017	121.821		<<		121.821	
	CS	160.481		<<		160.481	
	CP 2018	120.346		<<		120.346	
	CS	120.346		<<		120.346	
	CP 2019	121.821		<<		121.821	
	CS	121.821		<<		121.821	

140/701/38

140/701/39

Missione Programma Azione		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Titolo							
3. Turismo (31)	Spese in conto capitale	CP 2017	20.000	<<	20.000		
		CS	20.000	<<	20.000		
		CP 2018	20.000	<<	20.000		
		CS	20.000	<<	20.000		
		CP 2019	20.000	<<	20.000		
		CS	20.000	<<	20.000		
		CP 2017	46.269.171	<<	46.269.171		
		CS	58.375.935	<<	58.375.935		
		CP 2018	43.067.535	<<	43.067.535		
		CS	43.067.535	<<	43.067.535		
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)		CP 2019	43.669.170	<<	43.669.170		
		CS	43.669.170	<<	43.669.170		
		CP 2017	46.269.171	<<	46.269.171		
		CS	58.375.935	<<	58.375.935		
		CP 2018	43.067.535	<<	43.067.535		
		CS	43.067.535	<<	43.067.535		
		CP 2019	43.669.170	<<	43.669.170		
		CS	43.669.170	<<	43.669.170		
		CP 2017	1.679.225	<<	1.679.225		
		CS	1.679.225	<<	1.679.225		
Spese di personale per il programma		CP 2018	1.399.298	<<	1.399.298		
		CS	1.399.298	<<	1.399.298		
		CP 2019	1.679.225	<<	1.679.225		
		CS	1.679.225	<<	1.679.225		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		(in Euro)					
Spese correnti		CP 2017	1.679.225	<<	<<	1.679.225	140/701/40
		CS	1.679.225	<<	<<	1.679.225	
		CP 2018	1.399.298	<<	<<	1.399.298	
		CS	1.399.298	<<	<<	1.399.298	
		CP 2019	1.679.225	<<	<<	1.679.225	
		CS	1.679.225	<<	<<	1.679.225	
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali		CP 2017	2.434.841	<<	<<	2.434.841	
		CS	4.434.841	<<	<<	4.434.841	
		CP 2018	2.399.894	<<	<<	2.399.894	
		CS	2.399.894	<<	<<	2.399.894	
		CP 2019	2.434.841	<<	<<	2.434.841	
		CS	2.434.841	<<	<<	2.434.841	
Spese correnti		CP 2017	2.249.841	<<	<<	2.249.841	
		CS	4.249.841	<<	<<	4.249.841	
		CP 2018	2.214.894	<<	<<	2.214.894	
		CS	2.214.894	<<	<<	2.214.894	
		CP 2019	2.249.841	<<	<<	2.249.841	
		CS	2.249.841	<<	<<	2.249.841	
Spese in conto capitale		CP 2017	185.000	<<	<<	185.000	
		CS	185.000	<<	<<	185.000	
		CP 2018	185.000	<<	<<	185.000	
		CS	185.000	<<	<<	185.000	
		CP 2019	185.000	<<	<<	185.000	
		CS	185.000	<<	<<	185.000	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti		CP 2017	32.546.990	<<		32.546.990	
		CS	32.546.990	<<		32.546.990	
		CP 2018	32.355.007	<<		32.355.007	
		CS	32.355.007	<<		32.355.007	
		CP 2019	32.546.989	<<		32.546.989	
		CS	32.546.989	<<		32.546.989	
		CP 2017	80.662.979	<<		80.662.979	
		CS	84.665.633	<<		84.665.633	
		CP 2018	80.547.195	<<		80.547.195	
		CS	80.552.619	<<		80.552.619	
		CP 2019	80.660.085	<<		80.660.085	
		CS	80.665.710	<<		80.665.710	
		CP 2017	8.482.044	<<		8.482.044	
		CS	9.484.864	<<		9.484.864	
		CP 2018	8.474.818	<<		8.474.818	
		CS	8.474.618	<<		8.474.618	
		CP 2019	8.479.248	<<		8.479.248	
		CS	8.479.248	<<		8.479.248	
		CP 2017	221.603	<<		221.603	
		CS	221.603	<<		221.603	
		CP 2018	221.603	<<		221.603	
		CS	221.603	<<		221.603	
		CP 2019	221.603	<<		221.603	
		CS	221.603	<<		221.603	
Ministro e Sottosegretari di Stato							

4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

140/701/42

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	221.603	<<	221.603	<<	221.603	
	CS	221.603	<<	221.603	<<	221.603	
	CP 2018	221.603	<<	221.603	<<	221.603	
	CS	221.603	<<	221.603	<<	221.603	
	CP 2019	221.603	<<	221.603	<<	221.603	
	CS	221.603	<<	221.603	<<	221.603	
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	7.414.081	<<	7.414.081	<<	7.414.081	
	CS	8.416.901	<<	8.416.901	<<	8.416.901	
	CP 2018	7.407.494	<<	7.407.494	<<	7.407.494	
	CS	7.407.294	<<	7.407.294	<<	7.407.294	
	CP 2019	7.411.458	<<	7.411.458	<<	7.411.458	
	CS	7.411.458	<<	7.411.458	<<	7.411.458	
Spese correnti	CP 2017	7.369.038	<<	7.369.038	<<	7.369.038	
	CS	8.369.701	<<	8.369.701	<<	8.369.701	
	CP 2018	7.362.451	<<	7.362.451	<<	7.362.451	
	CS	7.362.251	<<	7.362.251	<<	7.362.251	
	CP 2019	7.366.415	<<	7.366.415	<<	7.366.415	
	CS	7.366.415	<<	7.366.415	<<	7.366.415	
Spese in conto capitale	CP 2017	45.043	<<	45.043	<<	45.043	
	CS	47.200	<<	47.200	<<	47.200	
	CP 2018	45.043	<<	45.043	<<	45.043	
	CS	45.043	<<	45.043	<<	45.043	
	CP 2019	45.043	<<	45.043	<<	45.043	
	CS	45.043	<<	45.043	<<	45.043	

140/701/43

140/701/44

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2017	<<	846.360
		CS	<<	846.360
		CP 2018	<<	845.721
		CS	<<	845.721
		CP 2019	<<	846.187
		CS	<<	846.187
		CP 2017	<<	846.360
		CS	<<	846.360
		CP 2018	<<	845.721
		CS	<<	845.721
		CP 2019	<<	846.187
		CS	<<	846.187
Spese di personale per il programma	Spese correnti	CP 2017	<<	72.180.935
		CS	<<	75.180.769
		CP 2018	<<	72.072.377
		CS	<<	72.078.001
		CP 2019	<<	72.180.837
		CS	<<	72.186.462
		CP 2017	<<	25.400.284
		CS	<<	25.400.284
		CP 2018	<<	25.400.284
		CS	<<	25.400.284
		CP 2019	<<	25.400.284
		CS	<<	25.400.284

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	25.400.284		<<		25.400.284	
	CS	25.400.284		<<		25.400.284	
	CP 2018	25.400.284		<<		25.400.284	
	CS	25.400.284		<<		25.400.284	
	CP 2019	25.400.284		<<		25.400.284	
	CS	25.400.284		<<		25.400.284	
Gestione del personale	CP 2017	31.884.598		<<		31.884.598	
	CS	31.884.432		<<		31.884.432	
	CP 2018	31.882.383		<<		31.882.383	
	CS	31.888.007		<<		31.888.007	
	CP 2019	31.884.511		<<		31.884.511	
	CS	31.890.136		<<		31.890.136	
Spese correnti	CP 2017	31.884.598		<<		31.884.598	
	CS	31.884.432		<<		31.884.432	
	CP 2018	31.882.383		<<		31.882.383	
	CS	31.888.007		<<		31.888.007	
	CP 2019	31.884.511		<<		31.884.511	
	CS	31.890.136		<<		31.890.136	
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2017	14.896.053		<<		14.896.053	
	CS	17.896.053		<<		17.896.053	
	CP 2018	14.789.710		<<		14.789.710	
	CS	14.789.710		<<		14.789.710	
	CP 2019	14.896.042		<<		14.896.042	
	CS	14.896.042		<<		14.896.042	

140/701/45

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	

ALLEGATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

140/588/1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1142 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1321/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 979 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 1430/1)	2017	10.450.324	<<	-5.450.324	5.000.000
	2018	10.305.956	<<	-5.305.956	5.000.000
	2019	10.450.324	<<	-5.450.324	5.000.000
	2020 e succ.	836.025.920	<<	-836.025.920	<<
	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	290.000.000 << << <<	290.000.000 << << <<

140670/1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP	1.605.259.147	1.571.973.218
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	CP	362.113.529	356.942.808
Spese correnti	CP	350.282.098	345.711.347
Fabbisogno	CP	17.020.459	16.274.708
Fattori Legislativi	CP	330.667.089	326.842.089
Oneri Inderogabili	CP	2.594.550	2.594.550
Spese in conto capitale	CP	11.831.431	11.231.461
Fabbisogno	CP	2.930.197	2.330.227
Fattori Legislativi	CP	8.042.234	8.042.234
Oneri Inderogabili	CP	859.000	859.000
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	6.341.356	6.346.116
Spese correnti	CP	6.339.698	6.330.756
Fabbisogno	CP	1.592.315	1.592.315
Oneri Inderogabili	CP	4.747.383	4.738.441
Spese in conto capitale	CP	15.360	15.360
Fabbisogno	CP	15.360	15.360
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	97.192.232	96.289.420
Spese correnti	CP	90.973.758	89.267.824
Fabbisogno	CP	7.582.110	7.522.729
Fattori Legislativi	CP	185	185
Oneri Inderogabili	CP	83.391.463	81.744.910
Spese in conto capitale	CP	7.021.596	7.021.596
Fabbisogno	CP	7.021.596	7.021.596

140670/2

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)			
Spese correnti	136.460.066	126.047.960	120.840.063
Fabbisogno	131.397.294	122.020.692	116.777.291
Fattori Legislativi	26.633.689	26.175.802	26.244.326
Oneri Inderogabili	12.817.018	13.817.018	13.817.018
	91.946.587	82.027.872	76.715.947
Spese in conto capitale	5.062.772	4.027.268	4.062.772
Fabbisogno	3.940.809	3.905.305	3.940.809
Fattori Legislativi	1.121.963	121.963	121.963
	141.170.572	136.119.647	133.272.867
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)			
Spese correnti	135.706.765	130.667.992	127.804.598
Fabbisogno	6.730.932	6.256.403	6.292.649
Fattori Legislativi	60.455.036	57.079.898	54.647.879
Oneri Inderogabili	68.520.797	67.331.691	66.864.070
Spese in conto capitale	5.463.807	5.451.655	5.468.269
Fabbisogno	4.610.299	4.598.147	4.614.761
Fattori Legislativi	853.508	853.508	853.508
	128.998.306	123.056.199	114.570.011
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)			
Spese correnti	114.133.273	112.389.065	104.877.799
Fabbisogno	7.400.275	5.671.539	5.694.071
Fattori Legislativi	945.590	936.433	875.590
Oneri Inderogabili	105.787.408	105.781.093	98.308.138
Spese in conto capitale	14.708.392	10.504.181	9.522.692
Fabbisogno	13.177.958	8.973.747	9.028.258
Fattori Legislativi	494.434	494.434	494.434
Oneri Inderogabili	1.036.000	1.036.000	<<
Rimborso passività finanziarie	156.641	162.953	169.520
Oneri Inderogabili	156.641	162.953	169.520

140670/3

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)			
Spese correnti	298.603.346	296.672.059	295.247.715
Fabbisogno	280.728.010	279.036.364	277.372.379
Fattori Legislativi	35.042.889	34.629.366	34.837.596
Oneri Inderogabili	100.000	100.000	100.000
	245.585.121	244.306.998	242.434.783
Spese in conto capitale	17.875.336	17.635.695	17.875.336
Fabbisogno	17.875.336	17.635.695	17.875.336
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)			
Spese correnti	12.324.001	12.178.024	12.199.890
Fabbisogno	4.832.750	4.702.608	4.708.639
Fattori Legislativi	416.432	412.373	416.447
Oneri Inderogabili	123.000	121.043	123.000
	4.293.318	4.169.192	4.169.192
Spese in conto capitale	7.491.251	7.475.416	7.491.251
Fabbisogno	1.269.251	1.253.416	1.269.251
Fattori Legislativi	6.222.000	6.222.000	6.222.000
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)			
Spese correnti	629.210.820	338.141.664	332.437.564
Fabbisogno	344.444.723	51.459.044	49.605.995
Fattori Legislativi	18.759.731	17.655.414	17.824.024
Oneri Inderogabili	290.858.733	845.071	858.733
	34.826.259	32.958.559	30.923.238
Spese in conto capitale	239.350.884	239.316.351	241.170.124
Fabbisogno	30.444.110	30.409.577	30.444.110
Fattori Legislativi	208.620.106	208.620.106	210.620.106
Oneri Inderogabili	286.668	286.668	105.908
Rimborso passività finanziarie	45.415.213	47.366.269	41.661.445
Oneri Inderogabili	45.415.213	47.366.269	41.661.445

140670/4

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)			
Spese correnti	14.356.679	14.234.978	14.272.564
Fabbisogno	9.061.389	8.949.497	8.977.274
Fattori Legislativi	1.303.043	1.298.592	1.303.043
Oneri Inderogabili	6.253.050	6.145.611	6.253.050
	1.505.296	1.505.294	1.421.181
Spese in conto capitale	5.295.290	5.285.481	5.295.290
Fabbisogno	2.464.400	2.454.591	2.464.400
Fattori Legislativi	2.830.890	2.830.890	2.830.890
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)			
Spese correnti	128.574.174	99.540.009	89.554.200
Fabbisogno	6.069.659	5.547.319	5.549.745
Fattori Legislativi	1.853.455	1.357.765	1.355.732
Oneri Inderogabili	1.020.227	1.015.768	1.020.227
	3.195.977	3.173.786	3.173.786
Spese in conto capitale	122.504.515	93.992.690	84.004.455
Fabbisogno	39.311.346	10.799.521	811.286
Fattori Legislativi	83.193.169	83.193.169	83.193.169

140/670/5

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Ricerca e innovazione (17)	CP	22.715.660	22.723.663
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	CP	22.715.660	22.723.663
Spese correnti	CP	22.376.885	22.384.888
Fabbisogno	CP	331.892	333.753
Fattori Legislativi	CP	5.158.732	5.164.874
Oneri Inderogabili	CP	16.886.261	16.886.261
Spese in conto capitale	CP	338.775	338.775
Fabbisogno	CP	338.775	338.775

140670/6

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo		2017	2018	2019
3 Turismo (31)	CP	46.269.171	43.067.535	43.669.170
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	CP	46.269.171	43.067.535	43.669.170
Spese correnti	CP	45.414.171	42.222.387	42.814.170
Fabbisogno	CP	32.817.570	32.622.129	32.817.569
Fattori Legislativi	CP	10.917.376	8.200.960	8.317.376
Oneri Inderogabili	CP	1.679.225	1.399.298	1.679.225
Spese in conto capitale	CP	855.000	845.148	855.000
Fabbisogno	CP	855.000	845.148	855.000

140670/7

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	80.547.195	80.660.085
4.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	8.474.818	8.479.248
Spese correnti	CP	8.429.775	8.434.205
Fabbisogno	CP	934.885	939.315
Oneri Inderogabili	CP	7.494.890	7.494.890
Spese in conto capitale	CP	45.043	45.043
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	45.043	45.043
Spese correnti	CP	72.072.377	72.180.837
Spese in conto capitale	CP	63.605.363	63.663.271
Fabbisogno	CP	6.436.824	6.494.732
Oneri Inderogabili	CP	57.168.542	57.168.539
Spese in conto capitale	CP	8.467.014	8.517.566
Fabbisogno	CP	8.467.014	8.517.566
Totale Amministrazione di cui Fabbisogno di cui Fattori Legislativi di cui Oneri Inderogabili	CP	1.751.589.537	1.719.026.136
	CP	258.410.199	249.514.787
	CP	729.266.164	730.398.325
	CP	763.913.174	739.113.024

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE										(In Euro)		150/606/1	
Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizianti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)			
1.1	1 Tutela della salute (20) Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	451.927.591	537.530.085	RS	253.346.498					253.346.498			
		922.725.748	930.860.807	CP	1.034.810.731	<<	-5.960.000	1.028.850.731	1.000.000.000	2.028.850.731			
		1.280.827.425	1.399.990.972	CS	1.147.790.783	<<	-5.960.000	1.141.830.783	1.000.000.000	2.141.830.783			
				CP	1.027.106.666	<<	-5.960.000	1.021.146.666	1.000.000.000	2.021.146.666			
				CS	1.031.855.826	<<	-5.960.000	1.025.895.826	1.000.000.000	2.025.895.826			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)			CP	1.030.862.910	<<	-5.960.000	1.024.902.910	1.000.000.000	2.024.902.910			
				CS	1.032.638.393	<<	-5.960.000	1.026.678.393	1.000.000.000	2.026.678.393			
		51.075.140	46.439.591	RS	23.793.253					23.793.253			
		137.347.963	139.663.745	CP	138.024.612	<<	-4.200.000	133.824.612	<<	133.824.612			
		138.454.713	148.245.088	CS	139.942.798	<<	-4.200.000	135.742.798	<<	135.742.798			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)			CP	134.784.535	<<	-4.200.000	130.584.535	<<	130.584.535			
				CS	134.787.459	<<	-4.200.000	130.587.459	<<	130.587.459			
				CP	137.716.046	<<	-4.200.000	133.516.046	<<	133.516.046			
				CS	137.713.122	<<	-4.200.000	133.513.122	<<	133.513.122			
		8.205.101	7.464.107	RS	7.663.301					7.663.301			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	32.913.436	34.334.094	CP	32.538.975	<<	<<	32.538.975	<<	32.538.975			
		32.913.436	35.425.594	CS	35.536.580	<<	<<	35.536.580	<<	35.536.580			
				CP	30.374.569	<<	<<	30.374.569	<<	30.374.569			
				CS	31.824.972	<<	<<	31.824.972	<<	31.824.972			
				CP	32.163.416	<<	<<	32.163.416	<<	32.163.416			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)			CS	32.170.138	<<	<<	32.170.138	<<	32.170.138			

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/606/2
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	8.984.743	108.390.368	RS	7.366.392	<<	-330.000	177.507.818	1.000.000.000	7.366.392	
		88.890.865	90.069.079	CP	177.837.818	<<	-330.000	179.235.164	1.000.000.000	1.177.507.818	
		88.961.223	186.903.238	CS	179.565.164	<<	-330.000	177.238.911	1.000.000.000	1.179.235.164	
				CP	177.568.911	<<	-330.000	178.312.842	1.000.000.000	1.177.238.911	
				CS	178.642.842	<<	-330.000	177.363.023	1.000.000.000	1.178.312.842	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	6.038.097	13.457.076	RS	5.637.601	<<	-1.000.000	14.280.537	<<	5.637.601	
		16.970.795	17.287.400	CP	15.280.537	<<	-1.000.000	18.440.665	<<	14.280.537	
		16.970.795	17.287.400	CS	19.440.665	<<	-1.000.000	14.049.622	<<	18.440.665	
				CP	15.049.622	<<	-1.000.000	16.271.524	<<	14.049.622	
				CS	17.271.524	<<	-1.000.000	13.988.424	<<	16.271.524	
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)			CP	14.988.424	<<	-1.000.000	15.110.263	<<	13.988.424	
				CS	16.110.263	<<	-1.000.000	11.688.388	<<	15.110.263	
		2.201.495	2.174.657	RS	894.338	<<	<<	11.688.388	<<	894.338	
		11.244.486	11.295.486	CP	11.688.388	<<	<<	11.714.155	<<	11.688.388	
		11.298.431	12.290.174	CS	11.688.510	<<	<<	11.714.155	<<	11.688.510	
				CP	11.714.155	<<	<<	11.658.436	<<	11.714.155	
				CS	11.714.155	<<	<<	11.658.436	<<	11.714.155	
				CP	11.658.436	<<	<<		<<	11.658.436	
				CS	11.658.436	<<	<<		<<	11.658.436	

150/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività di coordinamento in ambito internazionale (20.6)	1.942.340 25.710.479 25.710.479	6.040.297 26.831.155 31.485.916	637.932 25.771.016 25.784.879	<< << <<	-220.000 -220.000 -220.000	25.551.016 25.564.879 25.560.215	<< << <<	637.932 25.551.016 25.564.879
				25.780.215 25.780.215 25.473.789	<< << <<	-220.000 -220.000 -220.000	25.560.215 25.560.215 25.253.789	<< << <<	25.560.215 25.560.215 25.253.789
				25.473.789 25.473.789	<< <<	-220.000 -220.000	25.253.789 25.253.789	<< <<	25.253.789 25.253.789
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	363.427.528 571.708.752 927.079.376	335.864.270 571.905.499 924.501.311	202.210.571 594.728.685 694.728.685	<< << <<	<< << <<	594.728.685 694.728.685	<< << <<	202.210.571 594.728.685 694.728.685
				593.138.696 593.138.696	<< <<	<< <<	593.138.696 593.138.696	<< <<	593.138.696 593.138.696
				593.215.245 593.215.245	<< <<	<< <<	593.215.245 593.215.245	<< <<	593.215.245 593.215.245
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	2.769.999 7.369.488 7.369.488	7.871.836 8.448.893 10.900.795	2.315.527 7.778.888 8.709.765	<< << <<	-110.000 -110.000	7.668.888 8.599.765	<< <<	2.315.527 7.668.888 8.599.765
				7.726.266 7.726.266	<< <<	-110.000 -110.000	7.616.266 7.616.266	<< <<	7.616.266 7.616.266
				7.737.848 7.737.848	<< <<	-110.000 -110.000	7.627.848 7.627.848	<< <<	7.627.848 7.627.848

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/4

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	<<	261.098	RS	135.092	<<	-100.000	2.513.712	<<	135.092
		2.216.999	2.239.529	CP	2.613.712	<<	-100.000	2.513.706	<<	2.513.712
		2.216.999	2.365.529	CS	2.613.706	<<	-100.000			2.513.706
				CP	2.606.665	<<	-100.000	2.506.665	<<	2.506.665
				CS	2.606.665	<<	-100.000	2.506.665	<<	2.506.665
				CP	2.575.535	<<	-100.000	2.475.535	<<	2.475.535
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)			CS	2.575.535	<<	-100.000	2.475.535	<<	2.475.535
		6.811.087	8.276.125	RS	1.401.838	<<				1.401.838
		19.457.670	19.686.156	CP	20.181.098	<<	<<	20.181.098	<<	20.181.098
		20.957.670	21.486.156	CS	21.413.029	<<	<<	21.413.029	<<	21.413.029
				CP	20.098.004	<<	<<	20.098.004	<<	20.098.004
				CS	20.098.004	<<	<<	20.098.004	<<	20.098.004
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	<<		CP	20.170.137	<<	<<	20.170.137	<<	20.170.137
				CS	20.170.137	<<	<<	20.170.137	<<	20.170.137
			205.414	RS	205.407	<<	<<			205.407
		5.768.760	5.911.721	CP	5.692.901	<<	<<	5.692.901	<<	5.692.901
		5.768.760	5.911.721	CS	5.692.901	<<	<<	5.692.901	<<	5.692.901
				CP	5.662.004	<<	<<	5.662.004	<<	5.662.004
				CS	5.662.004	<<	<<	5.662.004	<<	5.662.004
				CP	5.062.203	<<	<<	5.062.203	<<	5.062.203
				CS	5.062.203	<<	<<	5.062.203	<<	5.062.203

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/606/5
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	472.061 3.126.055 3.126.055	1.085.246 3.188.050 3.188.050	RS	1.085.246	<<	<<	2.674.101	<<	1.085.246	
				CP	2.674.101	<<	<<	2.674.101	<<	2.674.101	
				CS	2.674.101	<<	<<	2.674.101	<<	2.674.101	
				CP	2.603.024	<<	<<	2.603.024	<<	2.603.024	
				CS	2.603.024	<<	<<	2.603.024	<<	2.603.024	
				CP	2.408.808	<<	<<	2.408.808	<<	2.408.808	
				CS	2.408.808	<<	<<	2.408.808	<<	2.408.808	
				RS	247.139.966	<<	<<	247.139.966	<<	247.139.966	
				CP	259.803.300	<<	<<	259.803.300	<<	259.803.300	
				CS	259.803.300	<<	<<	259.803.300	<<	259.803.300	
2.1	2 Ricerca e innovazione (17)	246.206.017 267.450.629 267.460.629	307.449.876 276.198.459 336.508.352	CP	255.543.011	<<	<<	255.543.011	<<	255.543.011	
				CS	255.543.011	<<	<<	255.543.011	<<	255.543.011	
				CP	253.877.142	<<	<<	253.877.142	<<	253.877.142	
				CS	253.877.142	<<	<<	253.877.142	<<	253.877.142	
				RS	234.006.727	<<	<<	234.006.727	<<	234.006.727	
				CP	248.411.060	<<	<<	248.411.060	<<	248.411.060	
				CS	248.411.060	<<	<<	248.411.060	<<	248.411.060	
				CP	244.298.982	<<	<<	244.298.982	<<	244.298.982	
				CS	244.298.982	<<	<<	244.298.982	<<	244.298.982	
				CP	242.486.488	<<	<<	242.486.488	<<	242.486.488	
				CS	242.486.488	<<	<<	242.486.488	<<	242.486.488	
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	233.547.592 261.405.687 261.415.687	294.286.136 263.567.003 323.846.396	RS	234.006.727	<<	<<	234.006.727	<<	234.006.727	
				CP	248.411.060	<<	<<	248.411.060	<<	248.411.060	
				CS	248.411.060	<<	<<	248.411.060	<<	248.411.060	
				CP	244.298.982	<<	<<	244.298.982	<<	244.298.982	
				CS	244.298.982	<<	<<	244.298.982	<<	244.298.982	
				CP	242.486.488	<<	<<	242.486.488	<<	242.486.488	
				CS	242.486.488	<<	<<	242.486.488	<<	242.486.488	
				RS	247.139.966	<<	<<	247.139.966	<<	247.139.966	
				CP	259.803.300	<<	<<	259.803.300	<<	259.803.300	
				CS	259.803.300	<<	<<	259.803.300	<<	259.803.300	

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/6

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	12.658.425 6.044.942 6.044.942	13.163.740 12.631.456 12.661.956	RS	13.133.239	<<	<<	11.392.240	<<	13.133.239
				CP	11.392.240	<<	<<	11.392.240	<<	11.392.240
				CS	11.392.240	<<	<<	11.392.240	<<	11.392.240
				CP	11.244.029	<<	<<	11.244.029	<<	11.244.029
				CS	11.244.029	<<	<<	11.244.029	<<	11.244.029
				CP	11.390.654	<<	<<	11.390.654	<<	11.390.654
				CS	11.390.654	<<	<<	11.390.654	<<	11.390.654
				RS	3.331.422	<<	<<	42.263.562	<<	3.331.422
				CP	42.263.562	<<	<<	42.263.562	<<	42.263.562
				CS	42.860.766	<<	<<	42.860.766	<<	42.860.766
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.945.706 44.216.907 44.216.907	6.712.163 48.948.676 52.175.176	CP	42.144.542	<<	<<	42.144.542	<<	42.144.542
				CS	42.734.885	<<	<<	42.734.885	<<	42.734.885
				CP	42.293.285	<<	<<	42.293.285	<<	42.293.285
				CS	42.873.310	<<	<<	42.873.310	<<	42.873.310
				RS	339.031	<<	<<	8.461.063	<<	339.031
				CP	9.286.395	<<	<<	8.461.063	<<	8.461.063
				CS	9.286.395	<<	<<	8.464.888	<<	8.464.888
				CP	8.346.568	<<	<<	8.346.568	<<	8.346.568
				CS	8.350.393	<<	<<	8.350.393	<<	8.350.393
				CP	8.353.813	<<	<<	8.353.813	<<	8.353.813
				CS	8.357.638	<<	<<	8.357.638	<<	8.357.638
3.1	Indirizzo politico (32.2)	311.094 9.029.529 9.029.529	339.031 9.286.395 9.286.395	RS	339.031	<<	<<	8.461.063	<<	339.031
				CP	9.286.395	<<	<<	8.461.063	<<	8.461.063
				CS	9.286.395	<<	<<	8.464.888	<<	8.464.888
3.1	Indirizzo politico (32.2)	311.094 9.029.529 9.029.529	339.031 9.286.395 9.286.395	CP	8.346.568	<<	<<	8.346.568	<<	8.346.568
				CS	8.350.393	<<	<<	8.350.393	<<	8.350.393
				CP	8.353.813	<<	<<	8.353.813	<<	8.353.813
3.1	Indirizzo politico (32.2)	311.094 9.029.529 9.029.529	339.031 9.286.395 9.286.395	CS	8.357.638	<<	<<	8.357.638	<<	8.357.638

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/606/7

Unità di Voto	Missione Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2016	Previsioni assestate 2016		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.634.612 35.187.378 35.187.378	6.373.132 39.662.281 42.888.781	RS	2.992.391	<<	<<	33.802.499	<<	2.992.391
				CP	33.802.499	<<	<<	33.802.499	<<	33.802.499
				CS	34.395.878	<<	<<	34.395.878	<<	34.395.878
				CP	33.797.974	<<	<<	33.797.974	<<	33.797.974
				CS	34.384.492	<<	<<	34.384.492	<<	34.384.492
				CP	33.939.472	<<	<<	33.939.472	<<	33.939.472
				CS	34.515.672	<<	<<	34.515.672	<<	34.515.672

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1. Tutela della salute (20)				
	CP 2017	1.028.850.731	1.000.000.000	2.028.850.731
	CS	1.141.830.783	1.000.000.000	2.141.830.783
	CP 2018	1.021.146.666	1.000.000.000	2.021.146.666
	CS	1.025.895.826	1.000.000.000	2.025.895.826
	CP 2019	1.024.902.910	1.000.000.000	2.024.902.910
	CS	1.026.678.393	1.000.000.000	2.026.678.393
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	CP 2017	133.824.612	<<	133.824.612
	CS	135.742.798	<<	135.742.798
	CP 2018	130.584.535	<<	130.584.535
	CS	130.587.459	<<	130.587.459
	CP 2019	133.516.046	<<	133.516.046
	CS	133.513.122	<<	133.513.122
Spese di personale per il programma	CP 2017	28.749.836	<<	28.749.836
	CS	28.749.836	<<	28.749.836
	CP 2018	28.316.967	<<	28.316.967
	CS	28.316.967	<<	28.316.967
	CP 2019	28.043.346	<<	28.043.346
	CS	28.043.346	<<	28.043.346
Spese correnti	CP 2017	28.749.836	<<	28.749.836
	CS	28.749.836	<<	28.749.836
	CP 2018	28.316.967	<<	28.316.967
	CS	28.316.967	<<	28.316.967
	CP 2019	28.043.346	<<	28.043.346
	CS	28.043.346	<<	28.043.346

150/701/1

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/2		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma Azione Titolo	CP	CS			
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		CP 2017	69.632.313	<<	<<	69.632.313
		CS	71.539.186			
		CP 2018	66.910.571			
		CS	66.910.571			
		CP 2019	69.784.319			
		CS	69.784.319			
		CP 2017	69.612.931			
		CS	71.519.804			
		CP 2018	66.891.189			
		CS	66.891.189			
Spese correnti		CP 2019	69.764.937	<<	<<	69.764.937
		CS	69.764.937			
		CP 2017	19.382			
		CS	19.382			
Spese in conto capitale		CP 2018	19.382	<<	<<	19.382
		CS	19.382			
		CP 2019	19.382			
		CS	19.382			
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)		CP 2017	8.331.602	<<	<<	8.331.602
		CS	8.342.915			
		CP 2018	8.226.804			
		CS	8.229.728			
		CP 2019	8.441.083			
		CS	8.438.159			

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		CP 2017 CS	<< <<	8.312.222 8.323.535
		CP 2018 CS	<< <<	8.207.424 8.210.348
		CP 2019 CS	<< <<	8.421.703 8.418.779
Spese in conto capitale		CP 2017 CS	<< <<	19.380 19.380
		CP 2018 CS	<< <<	19.380 19.380
		CP 2019 CS	<< <<	19.380 19.380
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive		CP 2017 CS	<< <<	1.223.572 1.223.572
		CP 2018 CS	<< <<	1.242.904 1.242.904
		CP 2019 CS	<< <<	1.360.009 1.360.009
Spese correnti		CP 2017 CS	<< <<	1.223.572 1.223.572
		CP 2018 CS	<< <<	1.242.904 1.242.904
		CP 2019 CS	<< <<	1.360.009 1.360.009

150/701/3

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 2017	25.887.289	<<	25.887.289
	CS	25.887.289	<<	25.887.289
	CP 2018	25.887.289	<<	25.887.289
	CS	25.887.289	<<	25.887.289
	CP 2019	25.887.289	<<	25.887.289
	CS	25.887.289	<<	25.887.289
Spese correnti	CP 2017	25.887.289	<<	25.887.289
	CS	25.887.289	<<	25.887.289
	CP 2018	25.887.289	<<	25.887.289
	CS	25.887.289	<<	25.887.289
	CP 2019	25.887.289	<<	25.887.289
	CS	25.887.289	<<	25.887.289
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	CP 2017	32.538.975	<<	32.538.975
	CS	35.536.580	<<	35.536.580
	CP 2018	30.374.569	<<	30.374.569
	CS	31.824.972	<<	31.824.972
	CP 2019	32.163.416	<<	32.163.416
	CS	32.170.138	<<	32.170.138
Spese di personale per il programma	CP 2017	25.618.929	<<	25.618.929
	CS	25.618.929	<<	25.618.929
	CP 2018	25.397.324	<<	25.397.324
	CS	25.397.324	<<	25.397.324
	CP 2019	25.243.370	<<	25.243.370
	CS	25.243.370	<<	25.243.370

150/701/4

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				150/701/5	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	25.618.929	<<	25.618.929
	CS		25.618.929	<<	25.618.929
	CP	2018	25.397.324	<<	25.397.324
	CS		25.397.324	<<	25.397.324
	CP	2019	25.243.370	<<	25.243.370
	CS		25.243.370	<<	25.243.370
	CP	2017	6.179.414	<<	6.179.414
	CS		8.957.912	<<	8.957.912
	CP	2018	4.247.684	<<	4.247.684
	CS		5.698.087	<<	5.698.087
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	2019	6.179.414	<<	6.179.414
	CS		6.186.136	<<	6.186.136
	CP	2017	6.172.779	<<	6.172.779
	CS		8.951.277	<<	8.951.277
	CP	2018	4.241.049	<<	4.241.049
	CS		5.691.452	<<	5.691.452
	CP	2019	6.172.779	<<	6.172.779
	CS		6.179.501	<<	6.179.501
	CP	2017	6.635	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635
Spese correnti	CP	2018	6.635	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635
	CP	2019	6.635	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635
	CP	2017	6.635	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635
	CP	2018	6.635	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635
	CP	2019	6.635	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635
Spese in conto capitale					

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 2017	740.632	<<	740.632
	CS	959.739	<<	959.739
	CP 2018	729.561	<<	729.561
	CS	729.561	<<	729.561
	CP 2019	740.632	<<	740.632
	CS	740.632	<<	740.632
	CP 2017	737.316	<<	737.316
	CS	956.423	<<	956.423
	CP 2018	726.245	<<	726.245
	CS	726.245	<<	726.245
	CP 2019	737.316	<<	737.316
	CS	737.316	<<	737.316
	CP 2017	3.316	<<	3.316
	CS	3.316	<<	3.316
	CP 2018	3.316	<<	3.316
	CS	3.316	<<	3.316
Spese correnti	CP 2019	3.316	<<	3.316
	CS	3.316	<<	3.316
Spese in conto capitale	CP 2017	3.316	<<	3.316
	CS	3.316	<<	3.316

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/7		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		CP 2017	CS		
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20,3)					
Spese di personale per il programma					
Spese correnti					
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza					

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		15.401.350	1.000.000.000	1.015.401.350
		CP 2017		1.017.118.696
		CS		1.015.207.794
		CP 2018		1.016.281.725
		CS		1.015.351.350
		CP 2019		1.016.001.196
		CS		4.106
Spese in conto capitale		CP 2017	<<	4.106
		CS	<<	4.106
		CP 2018	<<	4.106
		CS	<<	4.106
		CP 2019	<<	4.106
		CS	<<	4.106
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale		CP 2017	<<	158.137.745
		CS	<<	158.147.745
		CP 2018	<<	158.135.102
		CS	<<	158.135.102
		CP 2019	<<	158.147.281
		CS	<<	158.147.281
		CP 2017	<<	158.133.641
		CS	<<	158.143.641
Spese correnti		CP 2018	<<	158.130.998
		CS	<<	158.130.998
		CP 2019	<<	158.143.177
		CS	<<	158.143.177

150/701/8

MINISTERO DELLA SALUTE BILANCIO PER AZIONI				150/701/9	
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	Spese in conto capitale	CP 2017	4.104	<<	4.104
		CS	4.104	<<	4.104
		CP 2018	4.104	<<	4.104
		CS	4.104	<<	4.104
		CP 2019	4.104	<<	4.104
		CS	4.104	<<	4.104
		CP 2017	14.280.537	<<	14.280.537
		CS	18.440.665	<<	18.440.665
		CP 2018	14.049.622	<<	14.049.622
		CS	16.271.524	<<	16.271.524
Spese di personale per il programma		CP 2019	13.988.424	<<	13.988.424
		CS	15.110.263	<<	15.110.263
		CP 2017	5.743.043	<<	5.743.043
		CS	5.743.043	<<	5.743.043
		CP 2018	5.518.616	<<	5.518.616
		CS	5.518.616	<<	5.518.616
		CP 2019	5.450.930	<<	5.450.930
		CS	5.450.930	<<	5.450.930
		CP 2017	5.743.043	<<	5.743.043
		CS	5.743.043	<<	5.743.043
Spese correnti		CP 2018	5.518.616	<<	5.518.616
		CS	5.518.616	<<	5.518.616
		CP 2019	5.450.930	<<	5.450.930
		CS	5.450.930	<<	5.450.930

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/10		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 2017	8.537.494	<<	8.537.494	
	CS	12.697.622	<<	12.697.622	
	CP 2018	8.531.006	<<	8.531.006	
	CS	10.752.908	<<	10.752.908	
Spese correnti	CP 2019	8.537.494	<<	8.537.494	
	CS	9.659.333	<<	9.659.333	
	CP 2017	8.525.474	<<	8.525.474	
	CS	12.685.602	<<	12.685.602	
Spese in conto capitale	CP 2018	8.518.986	<<	8.518.986	
	CS	10.740.888	<<	10.740.888	
	CP 2019	8.525.474	<<	8.525.474	
	CS	9.647.313	<<	9.647.313	
	CP 2017	12.020	<<	12.020	
	CS	12.020	<<	12.020	
	CP 2018	12.020	<<	12.020	
	CS	12.020	<<	12.020	
	CP 2019	12.020	<<	12.020	
	CS	12.020	<<	12.020	

MINISTERO DELLA SALUTE BILANCIO PER AZIONI (in Euro)					150701/11	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II				Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	2017	11.688.388	<<	11.688.388	
	CS		11.688.510	<<	11.688.510	
	CP	2018	11.714.155	<<	11.714.155	
	CS		11.714.155	<<	11.714.155	
	CP	2019	11.658.436	<<	11.658.436	
	CS		11.658.436	<<	11.658.436	
	CP	2017	5.391.689	<<	5.391.689	
	CS		5.391.689	<<	5.391.689	
	CP	2018	5.386.505	<<	5.386.505	
	CS		5.386.505	<<	5.386.505	
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	2019	5.381.737	<<	5.381.737	
	CS		5.381.737	<<	5.381.737	
	CP	2017	5.391.689	<<	5.391.689	
	CS		5.391.689	<<	5.391.689	
Spese correnti	CP	2018	5.386.505	<<	5.386.505	
	CS		5.386.505	<<	5.386.505	
	CP	2019	5.381.737	<<	5.381.737	
	CS		5.381.737	<<	5.381.737	
	CP	2017	6.296.699	<<	6.296.699	
	CS		6.296.821	<<	6.296.821	
	CP	2018	6.327.650	<<	6.327.650	
	CS		6.327.650	<<	6.327.650	
	CP	2019	6.276.699	<<	6.276.699	
	CS		6.276.699	<<	6.276.699	
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri						

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	6.283.278	<<		6.283.278	
		CS	6.283.400	<<		6.283.400	
		CP 2018	6.314.229	<<		6.314.229	
		CS	6.314.229	<<		6.314.229	
		CP 2019	6.263.278	<<		6.263.278	
		CS	6.263.278	<<		6.263.278	
		CP 2017	13.421	<<		13.421	
		CS	13.421	<<		13.421	
		CP 2018	13.421	<<		13.421	
		CS	13.421	<<		13.421	
		CP 2019	13.421	<<		13.421	
		CS	13.421	<<		13.421	
		CP 2017	25.551.016	<<		25.551.016	
		CS	25.564.879	<<		25.564.879	
		CP 2018	25.560.215	<<		25.560.215	
		CS	25.560.215	<<		25.560.215	
		CP 2019	25.253.789	<<		25.253.789	
		CS	25.253.789	<<		25.253.789	
		CP 2017	3.057.958	<<		3.057.958	
		CS	3.057.958	<<		3.057.958	
		CP 2018	2.941.354	<<		2.941.354	
		CS	2.941.354	<<		2.941.354	
		CP 2019	2.885.354	<<		2.885.354	
		CS	2.885.354	<<		2.885.354	

150/701/12

(in Euro)

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica
veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

Spese di personale per il programma

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/13		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	3.057.958	<<	3.057.958	
	CS	3.057.958	<<	3.057.958	
	CP 2018	2.941.354	<<	2.941.354	
	CS	2.941.354	<<	2.941.354	
	CP 2019	2.885.354	<<	2.885.354	
	CS	2.885.354	<<	2.885.354	
	CP 2017	2.552.045	<<	2.552.045	
	CS	2.565.908	<<	2.565.908	
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 2018	2.638.713	<<	2.638.713	
	CS	2.638.713	<<	2.638.713	
	CP 2019	2.457.422	<<	2.457.422	
	CS	2.457.422	<<	2.457.422	
Spese correnti	CP 2017	2.550.223	<<	2.550.223	
	CS	2.564.086	<<	2.564.086	
	CP 2018	2.636.891	<<	2.636.891	
	CS	2.636.891	<<	2.636.891	
	CP 2019	2.455.600	<<	2.455.600	
	CS	2.455.600	<<	2.455.600	
	CP 2017	1.822	<<	1.822	
	CS	1.822	<<	1.822	
Spese in conto capitale	CP 2018	1.822	<<	1.822	
	CS	1.822	<<	1.822	
	CP 2019	1.822	<<	1.822	
	CS	1.822	<<	1.822	

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/14		(in Euro)			
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 2017	19.941.013	<<		19.941.013
	CS	19.941.013	<<		19.941.013
	CP 2018	19.980.148	<<		19.980.148
	CS	19.980.148	<<		19.980.148
	CP 2019	19.911.013	<<		19.911.013
	CS	19.911.013	<<		19.911.013
Spese correnti	CP 2017	19.939.191	<<		19.939.191
	CS	19.939.191	<<		19.939.191
	CP 2018	19.978.326	<<		19.978.326
	CS	19.978.326	<<		19.978.326
	CP 2019	19.909.191	<<		19.909.191
	CS	19.909.191	<<		19.909.191
Spese in conto capitale	CP 2017	1.822	<<		1.822
	CS	1.822	<<		1.822
	CP 2018	1.822	<<		1.822
	CS	1.822	<<		1.822
	CP 2019	1.822	<<		1.822
	CS	1.822	<<		1.822

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/15		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
1.7 <i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</i>	CP 2017	594.728.685	<<	594.728.685	<<	594.728.685
	CS	694.728.685	<<	694.728.685	<<	694.728.685
	CP 2018	593.138.696	<<	593.138.696	<<	593.138.696
	CS	593.138.696	<<	593.138.696	<<	593.138.696
	CP 2019	593.215.245	<<	593.215.245	<<	593.215.245
	CS	593.215.245	<<	593.215.245	<<	593.215.245
	CP 2017	3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587
	CS	3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587
	CP 2018	3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747
	CS	3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747
	CP 2019	3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310
	CS	3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310
Spese correnti	CP 2017	3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587
	CS	3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587
	CP 2018	3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747
	CS	3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747
	CP 2019	3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310
	CS	3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP 2017	132.008.036	<<	132.008.036	<<	132.008.036
	CS	132.008.036	<<	132.008.036	<<	132.008.036
	CP 2018	130.523.143	<<	130.523.143	<<	130.523.143
	CS	130.523.143	<<	130.523.143	<<	130.523.143
	CP 2019	130.793.873	<<	130.793.873	<<	130.793.873
	CS	130.793.873	<<	130.793.873	<<	130.793.873

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	131.954.695	<<	<<	131.954.695	150/701/16	131.954.695
	CS	131.954.695	<<	<<	131.954.695		131.954.695
	CP 2018	130.469.802	<<	<<	130.469.802		130.469.802
	CS	130.469.802	<<	<<	130.469.802		130.469.802
	CP 2019	130.740.532	<<	<<	130.740.532		130.740.532
	CS	130.740.532	<<	<<	130.740.532		130.740.532
	CP 2017	53.341	<<	<<	53.341		53.341
	CS	53.341	<<	<<	53.341		53.341
	CP 2018	53.341	<<	<<	53.341		53.341
	CS	53.341	<<	<<	53.341		53.341
Spese in conto capitale	CP 2019	53.341	<<	<<	53.341	150/701/16	53.341
	CS	53.341	<<	<<	53.341		53.341
	CP 2017	458.891.062	<<	<<	458.891.062		458.891.062
	CS	558.891.062	<<	<<	558.891.062		558.891.062
	CP 2018	458.889.806	<<	<<	458.889.806		458.889.806
	CS	458.889.806	<<	<<	458.889.806		458.889.806
	CP 2019	458.891.062	<<	<<	458.891.062		458.891.062
	CS	458.891.062	<<	<<	458.891.062		458.891.062
	CP 2017	458.884.527	<<	<<	458.884.527		458.884.527
	CS	558.884.527	<<	<<	558.884.527		558.884.527
Spese correnti	CP 2018	458.883.271	<<	<<	458.883.271	150/701/16	458.883.271
	CS	458.883.271	<<	<<	458.883.271		458.883.271
	CP 2019	458.884.527	<<	<<	458.884.527		458.884.527
	CS	458.884.527	<<	<<	458.884.527		458.884.527

Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.
Accertamenti medico-legali

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/17

150/701/17		(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	Spese in conto capitale	CP 2017	6.535	<<	6.535		
		CS	6.535	<<	6.535		
		CP 2018	6.535	<<	6.535		
		CS	6.535	<<	6.535		
		CP 2019	6.535	<<	6.535		
		CS	6.535	<<	6.535		
		CP 2017	7.668.888	<<	7.668.888		
		CS	8.599.765	<<	8.599.765		
		CP 2018	7.616.266	<<	7.616.266		
		CS	7.616.266	<<	7.616.266		
		CP 2019	7.627.848	<<	7.627.848		
		CS	7.627.848	<<	7.627.848		
Spese di personale per il programma		CP 2017	4.858.844	<<	4.858.844		
		CS	4.858.844	<<	4.858.844		
		CP 2018	4.823.995	<<	4.823.995		
		CS	4.823.995	<<	4.823.995		
		CP 2019	4.817.804	<<	4.817.804		
		CS	4.817.804	<<	4.817.804		
		CP 2017	4.858.844	<<	4.858.844		
		CS	4.858.844	<<	4.858.844		
		CP 2018	4.823.995	<<	4.823.995		
		CS	4.823.995	<<	4.823.995		
		CP 2019	4.817.804	<<	4.817.804		
		CS	4.817.804	<<	4.817.804		
Spese correnti		CP 2017	4.858.844	<<	4.858.844		
		CS	4.858.844	<<	4.858.844		
		CP 2018	4.823.995	<<	4.823.995		
		CS	4.823.995	<<	4.823.995		
	CP 2019	4.817.804	<<	4.817.804			
	CS	4.817.804	<<	4.817.804			

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

150/701/18

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 2017		1.031.527	<<	1.031.527
	CS		1.031.527	<<	1.031.527
	CP 2018		1.022.639	<<	1.022.639
	CS		1.022.639	<<	1.022.639
Spese correnti	CP 2019		1.031.527	<<	1.031.527
	CS		1.031.527	<<	1.031.527
	CP 2017		1.029.934	<<	1.029.934
	CS		1.029.934	<<	1.029.934
Spese in conto capitale	CP 2018		1.021.046	<<	1.021.046
	CS		1.021.046	<<	1.021.046
	CP 2019		1.029.934	<<	1.029.934
	CS		1.029.934	<<	1.029.934
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP 2017		1.593	<<	1.593
	CS		1.593	<<	1.593
	CP 2018		1.593	<<	1.593
	CS		1.593	<<	1.593
	CP 2019		1.593	<<	1.593
	CS		1.593	<<	1.593
	CP 2017		1.778.517	<<	1.778.517
	CS		2.709.394	<<	2.709.394
	CP 2018		1.769.632	<<	1.769.632
	CS		1.769.632	<<	1.769.632
	CP 2019		1.778.517	<<	1.778.517
	CS		1.778.517	<<	1.778.517

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)				150/701/19	
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	1.776.925	<<	1.776.925
	CS		2.707.802	<<	2.707.802
	CP	2018	1.768.040	<<	1.768.040
	CS		1.768.040	<<	1.768.040
	CP	2019	1.776.925	<<	1.776.925
	CS		1.776.925	<<	1.776.925
	CP	2017	1.592	<<	1.592
	CS		1.592	<<	1.592
	CP	2018	1.592	<<	1.592
	CS		1.592	<<	1.592
Spese in conto capitale	CP	2019	1.592	<<	1.592
	CS		1.592	<<	1.592
	CP	2017	2.513.712	<<	2.513.712
	CS		2.513.706	<<	2.513.706
	CP	2018	2.506.665	<<	2.506.665
	CS		2.506.665	<<	2.506.665
	CP	2019	2.475.535	<<	2.475.535
	CS		2.475.535	<<	2.475.535
	CP	2017	2.077.305	<<	2.077.305
	CS		2.077.305	<<	2.077.305
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	CP	2018	2.073.832	<<	2.073.832
	CS		2.073.832	<<	2.073.832
	CP	2019	2.039.128	<<	2.039.128
	CS		2.039.128	<<	2.039.128
Spese di personale per il programma					

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	2.077.305	<<	<<	2.077.305	150/701/20	2.077.305
	CS	2.077.305			2.077.305		2.077.305
	CP 2018	2.073.832	<<	<<	2.073.832		2.073.832
	CS	2.073.832			2.073.832		2.073.832
	CP 2019	2.039.128	<<	<<	2.039.128		2.039.128
	CS	2.039.128			2.039.128		2.039.128
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP 2017	436.407	<<	<<	436.407		436.407
	CS	436.401			436.401		436.401
	CP 2018	432.833	<<	<<	432.833		432.833
	CS	432.833			432.833		432.833
	CP 2019	436.407	<<	<<	436.407		436.407
	CS	436.407			436.407		436.407
Spese correnti	CP 2017	435.002	<<	<<	435.002		435.002
	CS	434.996			434.996		434.996
	CP 2018	431.428	<<	<<	431.428		431.428
	CS	431.428			431.428		431.428
	CP 2019	435.002	<<	<<	435.002		435.002
	CS	435.002			435.002		435.002
Spese in conto capitale	CP 2017	1.405	<<	<<	1.405		1.405
	CS	1.405			1.405		1.405
	CP 2018	1.405	<<	<<	1.405		1.405
	CS	1.405			1.405		1.405
	CP 2019	1.405	<<	<<	1.405		1.405
	CS	1.405			1.405		1.405

MINISTERO DELLA SALUTE BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				150/701/21	
Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	2017	20.181.098	<<	20.181.098
	CS		21.413.029	<<	21.413.029
	CP	2018	20.098.004	<<	20.098.004
	CS		20.098.004	<<	20.098.004
Spese di personale per il programma	CP	2019	20.170.137	<<	20.170.137
	CS		20.170.137	<<	20.170.137
	CP	2017	2.315.964	<<	2.315.964
	CS		2.315.964	<<	2.315.964
Spese correnti	CP	2018	2.305.467	<<	2.305.467
	CS		2.305.467	<<	2.305.467
	CP	2019	2.303.816	<<	2.303.816
	CS		2.303.816	<<	2.303.816
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	2017	17.865.134	<<	17.865.134
	CS		19.097.065	<<	19.097.065
	CP	2018	17.792.537	<<	17.792.537
	CS		17.792.537	<<	17.792.537
	CP	2019	17.866.321	<<	17.866.321
	CS		17.866.321	<<	17.866.321

MINISTERO DELLA SALUTE BILANCIO PER AZIONI				150/701/22
(in Euro)				
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	Spese correnti	CP 2017	17.652.260	<<
		CS	18.652.260	<<
		CP 2018	17.579.663	<<
		CS	17.579.663	<<
		CP 2019	17.653.447	<<
		CS	17.653.447	<<
	Spese in conto capitale	CP 2017	212.874	<<
		CS	444.805	<<
		CP 2018	212.874	<<
		CS	212.874	<<
	CP 2019	212.874	<<	
	CS	212.874	<<	
	CP 2017	5.692.901	<<	
	CS	5.692.901	<<	
	CP 2018	5.662.004	<<	
	CS	5.662.004	<<	
	CP 2019	5.062.203	<<	
	CS	5.062.203	<<	
Spese di personale per il programma	CP 2017	3.759.793	<<	
	CS	3.759.793	<<	
	CP 2018	3.741.953	<<	
	CS	3.741.953	<<	
	CP 2019	3.739.095	<<	
	CS	3.739.095	<<	

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/23

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CP	CS			
Spese correnti	CP 2017		3.759.793	<<	3.759.793
	CS		3.759.793	<<	3.759.793
	CP 2018		3.741.953	<<	3.741.953
	CS		3.741.953	<<	3.741.953
	CP 2019		3.739.095	<<	3.739.095
	CS		3.739.095	<<	3.739.095
	CP 2017		1.933.108	<<	1.933.108
	CS		1.933.108	<<	1.933.108
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP 2018		1.920.051	<<	1.920.051
	CS		1.920.051	<<	1.920.051
	CP 2019		1.323.108	<<	1.323.108
	CS		1.323.108	<<	1.323.108
Spese correnti	CP 2017		1.927.860	<<	1.927.860
	CS		1.927.860	<<	1.927.860
	CP 2018		1.914.803	<<	1.914.803
	CS		1.914.803	<<	1.914.803
	CP 2019		1.317.860	<<	1.317.860
	CS		1.317.860	<<	1.317.860
Spese in conto capitale	CP 2017		5.248	<<	5.248
	CS		5.248	<<	5.248
	CP 2018		5.248	<<	5.248
	CS		5.248	<<	5.248
	CP 2019		5.248	<<	5.248
	CS		5.248	<<	5.248

MINISTERO DELLA SALUTE BILANCIO PER AZIONI (in Euro)				150/701/24
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP 2017	2.674.101	<<	2.674.101
		2.674.101	<<	2.674.101
	CP 2018	2.603.024	<<	2.603.024
		2.603.024	<<	2.603.024
	CP 2019	2.408.808	<<	2.408.808
		2.408.808	<<	2.408.808
	CP 2017	2.079.137	<<	2.079.137
		2.079.137	<<	2.079.137
	CP 2018	2.011.034	<<	2.011.034
		2.011.034	<<	2.011.034
Spese di personale per il programma	CP 2019	1.813.844	<<	1.813.844
		1.813.844	<<	1.813.844
	CP 2017	2.079.137	<<	2.079.137
		2.079.137	<<	2.079.137
	CP 2018	2.011.034	<<	2.011.034
		2.011.034	<<	2.011.034
	CP 2019	1.813.844	<<	1.813.844
		1.813.844	<<	1.813.844
	CP 2017	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
Spese correnti	CP 2018	591.990	<<	591.990
		591.990	<<	591.990
	CP 2019	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
	CP 2017	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
	CP 2018	591.990	<<	591.990
		591.990	<<	591.990
	CP 2019	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP 2017	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
	CP 2018	591.990	<<	591.990
		591.990	<<	591.990
	CP 2019	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
	CP 2017	594.964	<<	594.964
		594.964	<<	594.964
	CP 2018	591.990	<<	591.990
		591.990	<<	591.990
CP 2019	594.964	<<	594.964	
	594.964	<<	594.964	

MINISTERO DELLA SALUTE		150/701/25	
BILANCIO PER AZIONI			
(in Euro)			
Missione	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Programma			
Azione			
Titolo			
Spese correnti	CP 2017	592.233	592.233
	CS	592.233	592.233
	CP 2018	589.259	589.259
	CS	589.259	589.259
	CP 2019	592.233	592.233
	CS	592.233	592.233
Spese in conto capitale	CP 2017	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731
	CP 2018	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731
	CP 2019	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2. Ricerca e innovazione (17)		CP 2017	259.803.300	<<		259.803.300	
		CS	259.803.300	<<		259.803.300	
		CP 2018	255.543.011	<<		255.543.011	
		CS	255.543.011	<<		255.543.011	
		CP 2019	253.877.142	<<		253.877.142	
		CS	253.877.142	<<		253.877.142	
		CP 2017	248.411.060	<<		248.411.060	
		CS	248.411.060	<<		248.411.060	
		CP 2018	244.298.982	<<		244.298.982	
		CS	244.298.982	<<		244.298.982	
		CP 2019	242.486.488	<<		242.486.488	
		CS	242.486.488	<<		242.486.488	
		CP 2017	2.693.234	<<		2.693.234	
		CS	2.693.234	<<		2.693.234	
		CP 2018	2.671.761	<<		2.671.761	
		CS	2.671.761	<<		2.671.761	
		CP 2019	2.668.662	<<		2.668.662	
		CS	2.668.662	<<		2.668.662	
		CP 2017	2.693.234	<<		2.693.234	
		CS	2.693.234	<<		2.693.234	
		CP 2018	2.671.761	<<		2.671.761	
		CS	2.671.761	<<		2.671.761	
		CP 2019	2.668.662	<<		2.668.662	
		CS	2.668.662	<<		2.668.662	
Spese di personale per il programma							
Spese correnti							

150/701/26

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/27		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo						
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 2017	241.802.642	<<	241.802.642	<<	241.802.642
	CS	241.802.642	<<	241.802.642	<<	241.802.642
	CP 2018	237.625.241	<<	237.625.241	<<	237.625.241
	CS	237.625.241	<<	237.625.241	<<	237.625.241
Spese correnti	CP 2019	236.802.642	<<	236.802.642	<<	236.802.642
	CS	236.802.642	<<	236.802.642	<<	236.802.642
	CP 2017	228.898.085	<<	228.898.085	<<	228.898.085
	CS	228.898.085	<<	228.898.085	<<	228.898.085
Spese in conto capitale	CP 2018	225.010.609	<<	225.010.609	<<	225.010.609
	CS	225.010.609	<<	225.010.609	<<	225.010.609
	CP 2019	223.898.085	<<	223.898.085	<<	223.898.085
	CS	223.898.085	<<	223.898.085	<<	223.898.085
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 2017	12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557
	CS	12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557
	CP 2018	12.614.632	<<	12.614.632	<<	12.614.632
	CS	12.614.632	<<	12.614.632	<<	12.614.632
	CP 2019	12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557
	CS	12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557
	CP 2017	3.915.184	<<	3.915.184	<<	3.915.184
	CS	3.915.184	<<	3.915.184	<<	3.915.184
	CP 2018	4.001.980	<<	4.001.980	<<	4.001.980
	CS	4.001.980	<<	4.001.980	<<	4.001.980
	CP 2019	3.015.184	<<	3.015.184	<<	3.015.184
	CS	3.015.184	<<	3.015.184	<<	3.015.184

MINISTERO DELLA SALUTE BILANCIO PER AZIONI				150/701/28	
(in Euro)					
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari di Bilancio di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP	2017	3.911.798	<<	3.911.798
	CS		3.911.798	<<	3.911.798
	CP	2018	3.998.594	<<	3.998.594
	CS		3.998.594	<<	3.998.594
	CP	2019	3.011.798	<<	3.011.798
	CS		3.011.798	<<	3.011.798
	CP	2017	3.386	<<	3.386
	CS		3.386	<<	3.386
	CP	2018	3.386	<<	3.386
	CS		3.386	<<	3.386
Spese in conto capitale	CP	2019	3.386	<<	3.386
	CS		3.386	<<	3.386
	CP	2017	11.392.240	<<	11.392.240
	CS		11.392.240	<<	11.392.240
	CP	2018	11.244.029	<<	11.244.029
	CS		11.244.029	<<	11.244.029
	CP	2019	11.390.654	<<	11.390.654
	CS		11.390.654	<<	11.390.654
	CP	2017	520.523	<<	520.523
	CS		520.523	<<	520.523
Spese di personale per il programma	CP	2018	519.539	<<	519.539
	CS		519.539	<<	519.539
	CP	2019	518.937	<<	518.937
	CS		518.937	<<	518.937
	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Spese correnti	CP 2017	520.523	<<	<<	520.523		520.523
	CS	520.523					520.523
	CP 2018	519.539	<<	<<	519.539		519.539
	CS	519.539					519.539
	CP 2019	518.937	<<	<<	518.937		518.937
	CS	518.937					518.937
	CP 2017	10.871.717	<<	<<	10.871.717		10.871.717
	CS	10.871.717					10.871.717
	CP 2018	10.724.490	<<	<<	10.724.490		10.724.490
	CS	10.724.490					10.724.490
	CP 2019	10.871.717	<<	<<	10.871.717		10.871.717
	CS	10.871.717					10.871.717
	CP 2017	10.868.401	<<	<<	10.868.401		10.868.401
	CS	10.868.401					10.868.401
	CP 2018	10.721.174	<<	<<	10.721.174		10.721.174
	CS	10.721.174					10.721.174
	CP 2019	10.868.401	<<	<<	10.868.401		10.868.401
	CS	10.868.401					10.868.401
	CP 2017	3.316	<<	<<	3.316		3.316
	CS	3.316					3.316
	CP 2018	3.316	<<	<<	3.316		3.316
	CS	3.316					3.316
	CP 2019	3.316	<<	<<	3.316		3.316
	CS	3.316					3.316

150/701/29

(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		CP 2017	42.263.562	<<		42.263.562	
		CS	42.860.766	<<		42.860.766	
		CP 2018	42.144.542	<<		42.144.542	
		CS	42.734.885	<<		42.734.885	
		CP 2019	42.293.285	<<		42.293.285	
		CS	42.873.310	<<		42.873.310	
		CP 2017	8.461.063	<<		8.461.063	
		CS	8.464.888	<<		8.464.888	
		CP 2018	8.346.568	<<		8.346.568	
		CS	8.350.393	<<		8.350.393	
		CP 2019	8.353.813	<<		8.353.813	
		CS	8.357.638	<<		8.357.638	
		CP 2017	196.491	<<		196.491	
		CS	196.491	<<		196.491	
		CP 2018	196.296	<<		196.296	
		CS	196.296	<<		196.296	
		CP 2019	196.296	<<		196.296	
		CS	196.296	<<		196.296	
		CP 2017	196.491	<<		196.491	
		CS	196.491	<<		196.491	
		CP 2018	196.296	<<		196.296	
		CS	196.296	<<		196.296	
		CP 2019	196.296	<<		196.296	
		CS	196.296	<<		196.296	
		CP 2017	196.491	<<		196.491	
		CS	196.491	<<		196.491	
		CP 2018	196.296	<<		196.296	
		CS	196.296	<<		196.296	
		CP 2019	196.296	<<		196.296	
		CS	196.296	<<		196.296	

150/701/30

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

150/701/31		(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione Programma Azione Titolo		CP	CS			
Indirizzo politico-amministrativo		CP 2017		7.615.576	<<	7.615.576
		CS		7.619.401	<<	7.619.401
		CP 2018		7.501.590	<<	7.501.590
		CS		7.505.415	<<	7.505.415
Spese correnti		CP 2019		7.508.521	<<	7.508.521
		CS		7.512.346	<<	7.512.346
		CP 2017		7.605.034	<<	7.605.034
		CS		7.608.859	<<	7.608.859
Spese in conto capitale		CP 2018		7.491.048	<<	7.491.048
		CS		7.494.873	<<	7.494.873
		CP 2019		7.497.979	<<	7.497.979
		CS		7.501.804	<<	7.501.804
Valutazione e controllo strategico (ONV)		CP 2017		10.542	<<	10.542
		CS		10.542	<<	10.542
		CP 2018		10.542	<<	10.542
		CS		10.542	<<	10.542
		CP 2019		10.542	<<	10.542
		CS		10.542	<<	10.542
		CP 2017		648.996	<<	648.996
		CS		648.996	<<	648.996
		CP 2018		648.682	<<	648.682
		CS		648.682	<<	648.682
		CP 2019		648.996	<<	648.996
		CS		648.996	<<	648.996

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Spese correnti	CP 2017 CS	<< <<	648.996 648.996
		CP 2018 CS	<< <<	648.682 648.682
		CP 2019 CS	<< <<	648.996 648.996
		CP 2017 CS	<< <<	33.802.499 34.395.878
		CP 2018 CS	<< <<	33.797.974 34.384.492
		CP 2019 CS	<< <<	33.939.472 34.515.672
		CP 2017 CS	<< <<	8.642.767 8.642.767
		CP 2018 CS	<< <<	8.604.284 8.604.284
		CP 2019 CS	<< <<	8.590.401 8.590.401
		CP 2017 CS	<< <<	8.642.767 8.642.767
Spese di personale per il programma		CP 2018 CS	<< <<	8.604.284 8.604.284
		CP 2019 CS	<< <<	8.590.401 8.590.401
		CP 2017 CS	<< <<	8.642.767 8.642.767
Spese correnti		CP 2018 CS	<< <<	8.604.284 8.604.284
		CP 2019 CS	<< <<	8.590.401 8.590.401
		CP 2017 CS	<< <<	8.642.767 8.642.767

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

MISSIONE Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Gestione del personale	CP 2017	17.776.800	<<			17.776.800	
	CS	17.776.800	<<			17.776.800	
	CP 2018	17.677.061	<<			17.677.061	
	CS	17.677.061	<<			17.677.061	
Spese correnti	CP 2019	17.776.523	<<			17.776.523	
	CS	17.776.523	<<			17.776.523	
	CP 2017	17.776.800	<<			17.776.800	
	CS	17.776.800	<<			17.776.800	
Gestione comune dei beni e servizi	CP 2018	17.677.061	<<			17.677.061	
	CS	17.677.061	<<			17.677.061	
	CP 2019	17.776.523	<<			17.776.523	
	CS	17.776.523	<<			17.776.523	
Spese correnti	CP 2017	7.382.932	<<			7.382.932	
	CS	7.976.311	<<			7.976.311	
	CP 2018	7.516.629	<<			7.516.629	
	CS	8.103.147	<<			8.103.147	
Spese correnti	CP 2019	7.572.548	<<			7.572.548	
	CS	8.148.748	<<			8.148.748	
	CP 2017	7.350.837	<<			7.350.837	
	CS	7.944.216	<<			7.944.216	
Spese correnti	CP 2018	7.484.534	<<			7.484.534	
	CS	8.071.052	<<			8.071.052	
	CP 2019	7.540.453	<<			7.540.453	
	CS	8.116.653	<<			8.116.653	

150/701/33

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

(in Euro)				150/701/3
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	CP 2017	32.095	<<	32.095
	CS	32.095	<<	32.095
	CP 2018	32.095	<<	32.095
	CS	32.095	<<	32.095
	CP 2019	32.095	<<	32.095
	CS	32.095	<<	32.095
	TOTALE			
	CP 2017	1.330.917.593	1.000.000.000	2.330.917.593
	CS	1.444.494.849	1.000.000.000	2.444.494.849
	CP 2018	1.318.834.219	1.000.000.000	2.318.834.219
	CS	1.324.173.722	1.000.000.000	2.324.173.722
	CP 2019	1.321.073.337	1.000.000.000	2.321.073.337
	CS	1.323.428.845	1.000.000.000	2.323.428.845

150/701/34

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

150/588/1

MINISTERO DELLA SALUTE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
1 Tutela della salute (20)					
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)					
DPR n. 620 del 1980 art. 3/bis DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2422/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	13.250.000 13.250.000 13.250.000 410.750.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -31.000.000	12.250.000 12.250.000 12.250.000 379.750.000
DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2420/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	12.841.046 12.841.046 12.841.046 398.072.426	<< << << <<	-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -93.000.000	9.841.046 9.841.046 9.841.046 305.072.426
DPR n. 620 del 1980 art. 14 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2430/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.246.243 1.246.243 1.246.243 38.633.533	<< << << <<	-200.000 -200.000 -200.000 -6.200.000	1.046.243 1.046.243 1.046.243 32.433.533
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2017/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	702.000 702.000 702.000 17.046.590	<< << << <<	-330.000 -330.000 -330.000 -10.230.000	372.000 372.000 372.000 6.816.590
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)					
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 825 p. S DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3016/24, 3146/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	8.000.000 8.000.000 8.000.000 248.000.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -31.000.000	7.000.000 7.000.000 7.000.000 83.700.000
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)					

150/588/2

MINISTERO DELLA SALUTE Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizione	Totale
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 5510/1) 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2507/1) 1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (20.9) RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3200/1)	2017	224.004	<<	-220.000	4.004
	2018	224.004	<<	-220.000	4.004
	2019	224.004	<<	-220.000	4.004
	2020 e succ.	9.300.124	<<	-6.820.000	2.480.124
	2017	492.172	<<	-110.000	382.172
	2018	492.172	<<	-110.000	382.172
	2019	492.172	<<	-110.000	382.172
	2020 e succ.	11.754.332	<<	-3.410.000	8.344.332
	2017	240.259	<<	-100.000	140.259
	2018	240.259	<<	-100.000	140.259
	2019	240.259	<<	-100.000	140.259
	2020 e succ.	10.951.029	<<	-3.100.000	7.851.029

150670/1

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1 Tutela della salute (20)	CP	2.021.146.666	2.024.902.910
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	CP	133.824.612	133.516.046
Spese correnti	CP	133.785.850	133.477.284
Fabbisogno	CP	32.907.459	33.153.160
Fattori Legislativi	CP	15.985.104	18.944.535
Oneri Inderogabili	CP	81.653.210	81.379.589
Spese in conto capitale	CP	38.762	38.762
1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2)	CP	38.762	38.762
Spese correnti	CP	30.374.569	32.163.416
Fabbisogno	CP	30.364.618	32.153.465
Fattori Legislativi	CP	2.215.217	2.215.217
Oneri Inderogabili	CP	2.669.493	4.602.650
Spese in conto capitale	CP	25.489.552	25.335.598
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	CP	9.951	9.951
Spese correnti	CP	9.951	9.951
Fabbisogno	CP	1.177.238.911	1.177.363.023
Fattori Legislativi	CP	1.177.499.608	1.177.354.813
Oneri Inderogabili	CP	9.322.533	9.272.533
Spese in conto capitale	CP	1.006.608.546	1.006.618.082
Fabbisogno	CP	161.495.821	161.464.198
Fattori Legislativi	CP	8.210	8.210
Oneri Inderogabili	CP	8.210	8.210

150670/2

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CP	14.049.622	13.988.424
Spese correnti	14.268.517	14.037.602	13.976.404
Fabbisogno	8.525.474	8.518.986	8.525.474
Oneri Inderogabili	5.743.043	5.518.616	5.450.930
Spese in conto capitale	12.020	12.020	12.020
	12.020	12.020	12.020
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	11.714.155	11.658.436
Spese correnti	11.674.967	11.700.734	11.645.015
Fabbisogno	6.283.278	6.314.229	6.263.278
Oneri Inderogabili	5.391.689	5.386.505	5.381.737
Spese in conto capitale	13.421	13.421	13.421
	13.421	13.421	13.421
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	CP	25.551.016	25.253.789
Spese correnti	25.547.372	25.556.571	25.250.145
Fabbisogno	2.544.274	2.676.146	2.419.651
Fattori Legislativi	381.471	375.402	381.471
Oneri Inderogabili	22.621.627	22.505.023	22.449.023
Spese in conto capitale	3.644	3.644	3.644
	3.644	3.644	3.644

150670/3

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)			
Spese correnti	594.728.685	593.138.696	593.215.245
Fabbisogno	CP	CP	CP
Fattori Legislativi	594.668.809	593.078.820	593.155.369
Oneri Inderogabili	112.870.094	111.865.141	111.869.718
	164.007.928	163.526.732	163.794.141
	317.790.787	317.686.947	317.491.510
Spese in conto capitale	59.876	59.876	59.876
Fabbisogno	CP	CP	CP
Fattori Legislativi	13.071	13.071	13.071
	46.805	46.805	46.805
	7.668.888	7.616.266	7.627.848
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)			
Spese correnti	7.665.703	7.613.081	7.624.663
Fabbisogno	CP	CP	CP
Fattori Legislativi	1.879.682	1.876.660	1.879.682
Oneri Inderogabili	927.177	912.426	927.177
	4.858.844	4.823.995	4.817.804
Spese in conto capitale	3.185	3.185	3.185
Fabbisogno	CP	CP	CP
	3.185	3.185	3.185
1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)			
Spese correnti	2.513.712	2.506.665	2.475.535
	2.512.307	2.505.260	2.474.130
Fabbisogno	CP	CP	CP
Oneri Inderogabili	435.002	431.428	435.002
	2.077.305	2.073.832	2.039.128
Spese in conto capitale	1.405	1.405	1.405
Fabbisogno	CP	CP	CP
	1.405	1.405	1.405

150670/4

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	20.098.004	20.170.137
Spese correnti	CP	19.968.224	19.957.263
Fabbisogno	CP	16.949.976	17.022.573
Fattori Legislativi	CP	629.687	630.874
Oneri Inderogabili	CP	2.315.964	2.303.816
Spese in conto capitale	CP	212.874	212.874
	CP	212.874	212.874
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	CP	5.662.004	5.062.203
Spese correnti	CP	5.667.653	5.056.955
Fabbisogno	CP	595.904	597.500
Fattori Legislativi	CP	1.330.360	720.360
Oneri Inderogabili	CP	3.759.793	3.739.095
Spese in conto capitale	CP	5.248	5.248
	CP	5.248	5.248
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP	2.674.101	2.408.808
Spese correnti	CP	2.671.370	2.406.077
Fabbisogno	CP	555.507	555.507
Fattori Legislativi	CP	36.726	36.726
Oneri Inderogabili	CP	2.079.137	1.813.844
Spese in conto capitale	CP	2.731	2.731
	CP	2.731	2.731

150670/5

MINISTERO DELLA SALUTE
 Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
 (in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
2 Ricerca e innovazione (17)	CP	255.543.011	253.877.142
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	CP	244.298.982	242.486.488
Spese correnti	CP	231.680.964	229.578.545
Fabbisogno	CP	3.516.712	2.518.213
Fattori Legislativi	CP	225.492.491	224.391.670
Oneri Inderogabili	CP	2.671.761	2.668.662
Spese in conto capitale	CP	12.618.018	12.907.943
Fabbisogno	CP	6.773	6.773
Fattori Legislativi	CP	12.611.245	12.901.170
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	11.244.029	11.390.654
Spese correnti	CP	11.240.713	11.387.338
Fabbisogno	CP	112.549	114.367
Fattori Legislativi	CP	10.608.625	10.754.034
Oneri Inderogabili	CP	519.539	518.937
Spese in conto capitale	CP	3.316	3.316
Fabbisogno	CP	3.316	3.316

150670/6

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017	2018	2019
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
3.1 Indirizzo politico (32.2)			
Spese correnti	42.263.562	42.144.542	42.293.285
	CP		
	8.461.063	8.346.568	8.353.813
	CP		
	8.450.521	8.336.026	8.343.271
	CP		
Fabbisogno	868.614	861.369	868.614
Oneri Inderogabili	7.581.907	7.474.657	7.474.657
	CP		
Spese in conto capitale	10.542	10.542	10.542
	CP		
	10.542	10.542	10.542
	CP		
	33.802.499	33.797.974	33.939.472
	CP		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
Spese correnti	33.770.404	33.765.879	33.907.377
	CP		
Fabbisogno	11.602.986	11.617.234	11.752.709
Fattori Legislativi	5.810.054	5.810.054	5.810.054
Oneri Inderogabili	16.357.364	16.338.591	16.344.614
	CP		
Spese in conto capitale	32.095	32.095	32.095
	CP		
Fabbisogno	32.095	32.095	32.095
	CP		
	2.330.917.593	2.318.834.219	2.321.073.337
Totale Amministrazione			
di cui Fabbisogno	CP		
	211.597.279	210.515.511	209.840.446
di cui Fattori Legislativi	CP		
	1.456.163.332	1.446.622.205	1.450.559.749
di cui Oneri Inderogabili	CP		
	663.156.982	661.696.503	660.673.142

PAGINA BIANCA



17PDL0045850